

## DIREZIONE

Carlo LORENZI (Perugia), Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma “Tor Vergata”), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),  
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Marco Urbano SPERANDIO  
(Roma Tre)

## COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”), Francesco ARCARIA (Catania),  
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),  
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Mi-  
chel CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianantonio COSTABILE (Reggio Calabria),  
Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli “Federico II”),  
Lietta DE SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza),  
Lorenzo FASCIONE (Roma Tre), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata), Fran-  
cesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia), Peter  
GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della Campania “Vanvi-  
telli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO (Catania), Detlef  
LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Andrea LOVATO (Bari),  
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola  
PALAZZOLO (Perugia), Leo PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma),  
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all’opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell’anonimato di autore e valutatori.



Maria Campolunghi

*... constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus,  
per quem possit cottidie in melius produci*  
(D. 1.2.2.13, POMPONIUS, libro singulari enchiridii)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXIV

*MILITIA INERMIS*

*E MILITIA ARMATA*

APPARATI CIVILI E MILITARI

NELLA TARDA ANTICHITÀ

IN ONORE DI MARIA CAMPOLUNGH



 ali&no  
EDITTRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2019  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXIV

*Militia inermis* e *Militia armata*. Apparati civili e militari nella tarda antichità  
in onore di Maria Campolunghi

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2021

pp. 736; 24 cm

ISBN 978-88-6254-261-6

ISSN 1973-8293

---

© 2021 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

JEAN-MICHEL CARRIÉ\*  
*École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris*

PIERFRANCESCO PORENA\*  
*Università "Roma Tre"*

LA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL POTERE  
TARDOIMPERIALE: LO STRUMENTO  
AMMINISTRATIVO CIVILE E IL DISPOSITIVO MILITARE

SEZIONE I

Il nuovo organigramma burocratico-militare che esce dalle riforme tetrarchiche e costantiniane illustra il paradosso di una separazione senza precedenti delle cariche civili e militari, a livello del concreto funzionamento amministrativo mentre a livello ideologico-simbolico introduce nella parte dell'apparato direttamente sottoposta al potere imperiale una unificazione anche essa senza precedenti dello statuto di queste due componenti, la civile e la militare, sotto il titolo di *militia*. Questa unificazione è all'origine di molte interpretazioni errate da parte dei commentatori e traduttori delle fonti testuali, incluse quelle giuridiche. L'ambiguità della parola *militia* per gli stessi contemporanei era tale da rendere necessaria la precisazione per mezzo dell'aggettivo *armata* o del determinante *officiorum* ogni qual volta una disposizione riguardava uno solo dei due rami della *militia* senza che il contesto indicasse di quale dei due si sarebbe trattato.

Questi aspetti lessicali-semiotici, pur costituendo una premessa indispensabile, richiedono uno studio troppo specifico per trovare qui posto. A ciò, pertanto, è dedicato, in questo stesso volume, un mio stu-

\* Jean-Michel Carrié è autore della Sezione I; Pierfrancesco Porena è autore della Sezione II.

dio terminologico sistematico<sup>1</sup>. Tutt'al più è necessario, in questa sede, anticipare la conclusione più importante di questa analisi terminologica. Si tratta della polisemia della parola *militia* e della sua ambiguità semantica nei suoi nuovi impieghi giuridico-istituzionali tra un senso stretto, proprio, che denota solo quella parte dell'apparato amministrativo pubblico direttamente dipendente dal principe – per semplificare, l'amministrazione palatina – e un senso più ampio, che si potrebbe dire abusivo se non fossero alcuni testi giuridici stessi a commettere questa improprietà ampiamente ripresa dal linguaggio comune e attestata dalle fonti documentarie e letterarie. Solo a proposito della *militia* intesa *stricto sensu* si pone il problema dell'allineamento dei burocrati – ma quali burocrati? – con la condizione militare: una assimilazione giuridica, in teoria, che va studiata nei suoi simboli materiali (il *balteus*), nelle sue conseguenze pratiche (il giuramento, l'impegno disciplinare, l'avanzamento e sviluppo di carriera, i meccanismi di potere, ecc.) e soprattutto nei suoi aspetti giuridici (privilegi, obblighi, ecc.). Ora, parlare della *militia* come istituzione e come oggetto di diritto dovrebbe, *stricto sensu*, escludere dall'argomento buona parte – quantitativamente – dell'apparato amministrativo di base<sup>2</sup> e la totalità delle alte cariche civili (eccetto quelle palatine) che rientrano nella categoria delle *dignitates*. Quindi, il termine *militia*, mentre mantiene la sua validità per l'insieme dell'esercito regolare romano, nell'ambito civile invece è ben lontano dall'abbracciare l'apparato burocratico nel suo insieme. Come vedremo a conclusione dello studio semantico-lessicale, la *militia* in quanto concetto istituzionale esteso al di fuori dell'esercito rappresenta una parte numericamente minima dell'apparato amministrativo civile, anche se preminente per le funzioni svolte. Inoltre, il suo valore è più statutario, giuridico, perfino simbolico, che non descrittivo e categoriale. Pertanto l'uso che i moderni fanno di questa parola risulta spesso inesatto. D'altra parte, occorre fare presente che il tema del Convegno supera di gran lunga la *militia stricto sensu*.

Nessuno meglio di Pierfrancesco Porena è in grado di presentare un quadro sintetico esauriente dell'apparato burocratico caratteristico

<sup>1</sup> V. nel presente volume J.-M. CARRIÉ, *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale*.

<sup>2</sup> Lascio volontariamente da parte la valutazione quantitativa dell'apparato amministrativo globale e delle sue varie componenti, rimandando più avanti all'esposizione di Pierfrancesco Porena, ma segnalo che spesso tale valutazione non chiarisce a quali rami dell'amministrazione si riferiscono le cifre avanzate.

del «new Empire» tardoantico e volentieri lascio a lui questo compito. Per mia parte, dato che il tema del Convegno non è la *militia* come assemblaggio di due componenti, la militare e la civile in genere, ma più specificamente la burocrazia imperiale, non rientra nell'argomento una esposizione sistematica del nuovo apparato militare che ho già più volte presentato in altra sede<sup>3</sup>. Del versante militare del tema, oltre alla componente militare della *militia palatina* che mi capiterà di analizzare, conserverò più che altro quel che serve ad approfondire la strana commistione di elementi militari e civili che configura la nuova valenza concettuale della vecchia parola *militia*. Rimandando, come ho detto, al mio contributo separato per singolarizzare le varie definizioni di *militia* in epoca tarda, la delimitazione del loro uso e lo studio approfondito delle ambiguità semantiche così create, inizierò cercando di chiarire come si sia potuto arrivare, storicamente, a questo nuovo oggetto tutt'insieme reale e discorsivo, concettuale e prammatico chiamato *militia*. Occorre dunque fare un per quanto possibile veloce passo indietro e ripercorrere la storia del sistema amministrativo romano al fine di individuare meglio l'originalità del tardo impero rispetto alla tradizione precedente, misurare l'importanza dei cambiamenti intervenuti e chiarire il loro significato simbolico-ideologico.

### 1. *Le basi socio-culturali tradizionali dell'apparato amministrativo e militare romano*

In ogni epoca storica, in qualsiasi società, il sistema di potere riflette la struttura socio-culturale sottostante. Struttura sociale: quale è il gruppo sociale dominante? Come esercita il suo potere? Trattasi di

<sup>3</sup> J.-M. CARRIÉ, *Eserciti e strategie [dai Severi ad Aureliano, da Probo a Costantino]*, in A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE (dir.), *Storia di Roma*, 3, *L'età tardoantica*, 1, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 83-154; J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation : des Sévères à Constantin 192-337*, Paris 1999, 621-640. Più di recente, ho cercato di precisare la cronologia delle riforme militari costantiniane: *Constantin continuateur et liquidateur de l'expérience tétrarchique*, in *Fra Costantino e i Vandali. Convegno internazionale di studi per Enzo Aiello (1957-2013)*, Messina, 29-30 ottobre 2014, Bari 2016, 73-94. Per una bibliografia completa e aggiornata sull'esercito imperiale e le sue trasformazioni nella tarda Antichità, v. P. PORENA, *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, in *Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali*, a cura di F. BOTTA-L. LOSCHIAVO, Lecce 2015, 221-257.

un esercizio individuale del potere – monarchico – o collettivo? Struttura culturale: in ogni società esiste una ideologizzazione del potere, come strumento di legittimazione dell'apparato governativo agli occhi dei cittadini partecipi o in posizione di sudditi, ai fini di renderlo più facilmente accettabile. Un elemento addizionale – e perfino essenziale – del processo di legittimazione è la sacralità del potere. In altri termini, abbiamo bisogno di sapere qual era la configurazione socioculturale del gruppo dominante.

A Roma inizialmente – mi si scusi se ribadisco qui cose arcinote e banali – il modello politico era quello di una Repubblica aristocratica con governo collettivo di una classe senatoria e confronto tra *plebs* e *nobilitas*. I magistrati venivano eletti all'interno della classe o piuttosto dell'ordine senatorio e si aspettava da loro ché esercitassero funzioni sia militari che civili. L'ideologia aristocratica sosteneva che l'eccellenza morale e intellettuale di questo gruppo gli desse vocazione a dirigere gli affari politici e militari della città. Il comando degli eserciti spettava ai magistrati senatorii, in primo luogo i consoli e proconsoli<sup>4</sup>. La sfera amministrativa, sotto il controllo diretto delle magistrature, requisiva una tecnicità perfezionata dai regni ellenistici presi come modello. Ora, nell'ideologia aristocratica dominante, la tecnicità era incompatibile con l'ideale dell'*homo liberalis*, l'«uomo di qualità»<sup>5</sup> e di fatto, sia l'amministrazione pubblica sia la gestione dei patrimoni privati poggiavano su un personale di schiavi e liberti – questo tipo di funzioni essendo per eccellenza la strada che portava alla libertà, a sua volta alimento del clientelismo. L'amministrazione al servizio dei magistrati o, direttamente, della *res publica*, dipendeva quindi essenzialmente dal personale servile e libertino, dagli schiavi pubblici o privati, i primi confondendosi con i secondi da Augusto in poi, quando il principe divenne il *privatus* preminente. Questo modello è prevalso per tutto il tempo delle fasi di organizzazione dei servizi pubblici durante i primi due secoli dell'impero, nell'ambito di un circuito doppio tra amministrazione imperiale e amministrazione senatoria parzialmente conservata. Augusto, tuttavia,

<sup>4</sup> Eccetto, in diversi momenti poi in modo continuativo a partire dagli anni 20 del V sec. a.C., l'istituto dei *tribuni militares* con poteri consolari (*tribuni militum consulari potestate*) patrizi, lontani precursori dei tribuni militari dell'alto impero.

<sup>5</sup> A somiglianza dei mestieri di medico, chirurgo, professore, architetto, geometra, agrimensore, impiegato, ragioniere, ecc.; cfr. il contributo introduttivo di CHRISTEL FREU e mio, *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité tardive*, in AARC, 23, Napoli 2019, 7-79.

ha astutamente giocato sulla rivalità tra senatori e cavalieri dividendo tra questi due ordini gli incarichi militari e politico-amministrativi: sia nel comando dei reparti militari (legioni da un lato, *auxilia* dall'altro) sia nel governo delle province: province del popolo romano governate da proconsoli e altri ex-magistrati senatorii, con accanto a loro dei *procuratores* equestri collocati come spie del principe, e province del principe governate da *equites*. Tra le prime, alcune sono *inermes* (senza dotazione militare), mentre altre, con più legioni agli ordini di un senatore, facevano aumentare il rischio di usurpazione della porpora imperiale. Il principio dominante era quello dell'alternarsi, per questo alto personale – senatorio o equestre che fosse –, di funzioni civili e militari con, già allora, la doppia valenza di alcuni titoli (come *tribunus*) nell'una e l'altra sfera<sup>6</sup>. Tuttavia, una carica superiore creata da Augusto, totalmente innovativa rispetto all'organigramma repubblicano in gran parte conservato anche se generalmente sottoposto al controllo indiretto del principe, è stata in modo emblematico esclusivamente reclutata nell'ordine equestre<sup>7</sup>: la prefettura del pretorio, dotata di attribuzioni in partenza militari – il comando della guardia personale dell'imperatore (le coorti pretorie, ugualmente garanti dell'ordine pubblico nella capitale) – alle quali non hanno smesso in seguito di aggiungersi attribuzioni giudiziarie e fiscali. L'evolversi di questa funzione ha operato la promozione della formazione giuridica a livello professionale nell'esercizio degli incarichi dell'alta amministrazione, precludendo a un fenomeno destinato ad ampliarsi notevolmente in epoca tarda, quando gli studi giuridici hanno aperto le porte della *militia inermis* imperiale e promosso nuovi profili di carriera che aprivano la strada allo stesso governatorato delle province imperiali.

La Repubblica romana disponeva di un apparato amministrativo piuttosto semplice e informale, il personale esecutivo essendo principalmente composto, come abbiamo visto, da schiavi o liberti dei magistrati. Nel prolungamento dei primi sforzi per dotarsi di una struttura amministrativa commisurata all'immenso territorio progressivamente entrato sotto il dominio romano, Augusto trae ampiamente ispirazione dal modello faraonico preso in prestito da Roma con l'intermediazione

<sup>6</sup> Duplicità semantica ampliata nel tardo impero.

<sup>7</sup> Se si eccettuano, alle estremità opposte della gerarchia sociale, due prefetti senatori e qualche prefetto liberto: cfr. S. DEMOUGIN, *Préfet du prétoire (Rome)*, in *Dictionnaire de l'Antiquité*, a cura di J. LECLANT, Paris 2005, 1788-1789.

dei Tolomei che lo avevano ereditato nonché degli altri regni ellenistici che lo avevano adottato a loro volta<sup>8</sup>. Augusto si propose di moralizzare il governo delle province e creò dei servizi centrali – finanziari, in particolare – gestiti da schiavi e liberti imperiali, la “*familia Caesaris*”, che, per le funzioni da loro svolte, sotto i suoi successori divennero spesso personaggi potenti: una situazione giudicata molto severamente dagli aristocratici, come è risaputo. Basta pensare al titolo volontariamente provocatorio dato al suo libro da Gérard Boulvert, *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain : La condition de l'affranchi et de l'esclave du Prince*<sup>9</sup>. Un vantaggio – se si può dire – dell’impiegare schiavi era che, a differenza dei liberi, potevano essere sottoposti alla tortura, in caso di sospetta malversazione o frode. In ogni caso, la posizione di dipendenza dello schiavo nei confronti del *dominus*, mantenuta in altra maniera nel *libertus* come membro *in potestate* della famiglia dell’ex-padrone<sup>10</sup>, rappresentava la migliore garanzia possibile di sudditanza nella gestione degli interessi pubblici e privati del padrone. Quindi la sfera amministrativa fino ad alcune tra le più alte cariche poggiava su una manodopera schiavile o libertina.

Un altro tipo di personale al servizio del pubblico interesse, libero questa volta, era fornito dall’esercito. L’accesso all’esercito rimaneva esclusivamente riservato ai liberi anche dopo che l’istituzione di un esercito professionale<sup>11</sup> ebbe trasferito i soldati dal servizio del popolo al servizio del principe, modificato il rapporto concettuale e ideologico tra cittadinanza e funzione militare e spostato il rapporto tra comando aristocratico e truppa plebea dalla solidarietà cittadina al confronto di classe. La diversità delle competenze tecniche moltiplicate nel suo seno metteva a disposizione dell’amministrazione subalterna una fonte alternativa di reclutamento<sup>12</sup>, totalmente immune dalla svalutazione sociale

<sup>8</sup> L’assegnazione a un personale servile di compiti amministrativi pubblici risaliva alla *polis* classica. Per Atene, v. ultimamente P. ISMARD, *La Cité et ses esclaves. Institution, fiction, expérience*, Paris 2019.

<sup>9</sup> G. BOULVERT, *Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain : La condition de l'affranchi et de l'esclave du Prince*, Paris 1974. V. ugualmente P.R.C. WEAVER, *Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves*, Cambridge 1972.

<sup>10</sup> Cfr. da ultimo H. MOURITSEN, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge-New York 2011.

<sup>11</sup> K. GILLIVER, *The Augustean Reform and the Structure of the Imperial Army*, in *A Companion to the Roman Army*, a cura di P. ERDKAMP, Oxford 2007, 183-200.

<sup>12</sup> Sulla grande diversità di compiti tecnici affidati all’esercito (di cui, però, sal-

che colpiva le *artes* civili non nobili, vale a dire ignobili nel linguaggio ideologico della aristocrazia terriera dominante. In effetti, la valorizzazione ideologica del combattente lo collocava per antonomasia nella sfera degli *homines liberales* dalla quale neanche l'esercizio di una attività generalmente considerata *ignobilis* poteva discostarlo. La qualità di *miles* conferiva dunque uno statuto personale specifico, era oggetto di una disciplina giuridica particolare<sup>13</sup>. Tali specialisti militari venivano distaccati dal loro reparto per fornire all'amministrazione civile un organico esecutivo a titolo permanente o temporaneo. Per questi motivi, accanto agli schiavi, liberti e altri clienti del governatore che costituivano la sua *cohors amicorum*, i sottufficiali e ufficiali militari (*beneficiarii*)<sup>14</sup> completavano l'inquadramento tecnico dello staff provinciale: questi titoli militari (*centurio*, *optio*, *beneficiarius*, *singularis*, *cornicularius*, *comment[ar](i)ensis*, *subscribendarius*, ecc.) e perfino la parola *cohors* per designare lo staff sono sopravvissuti negli *officia* provinciali anche dopo che questo personale fu sostituito da civili.

## 2. *Le trasformazioni dell'apparato governativo e militare superiore nel tardo impero*

Sia la robustezza dell'organizzazione e la coerenza della società militari, sia la forza del suo legame personale con l'imperatore, sia la presenza moltiplicata di militari nelle amministrazioni civili erano tutti motivi per i quali i sovrani riformatori tra fine III secolo e inizio IV hanno unificato sul modello militare l'insieme dell'apparato amministrativo centrale a loro sottoposto. Tuttavia, questo processo si è ampliato sull'intera durata del III secolo.

vo rara eccezione, non aveva il monopolio), v. R.W. DAVIES, *Service in the Roman army*, a cura di D.J. BREEZE-V.A. MAXFIELD, Edinburgh 1989.

<sup>13</sup> Sul *ius militare* delle epoche repubblicana ed altoimperiale, v. V. GIUFFRÈ, *Il diritto militare dei Romani*, Bologna 1980; J. VENDRAND-VOYER, *Normes civiques et métier militaire à Rome sous le Principat*, Clermont-Ferrand 1983; S. KERNEIS, *Ius Militare*, in *The Encyclopedia of the Roman Army*, a cura di Y. LE BOHEC, Chichester/Malden (MA) 2015.

<sup>14</sup> B. ROSSIGNOL, *Entre le glaive et le stylet Armée et administration des provinces dans l'occident romain (197 av. J.-C. - 192 ap. J.-C.)*, in *Rome et l'Occident. Gouverner l'Empire II<sup>e</sup> siècle av. J.-C. - II<sup>e</sup> siècle apr. J.-C.*, a cura di Fr. HURLET, Rennes 2009, 77-106.

Dal punto di vista militare, grandi trasformazioni si sono verificate a partire del III secolo, concluse con le riforme di Diocleziano e Costantino. Le guerre continue, la messa a repentaglio della collettività hanno costretto la società romana ad affidare a «veri militari» la responsabilità della difesa, senza che si possa pertanto parlare di una militarizzazione della società e del potere. Tuttavia, il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si è fatto in due tempi di tendenza quasi opposta. Secondo Aurelio Vittore (*De Caes.* 33, 34), Gallieno «chiuse ai senatori i comandi militari e l'accesso all'esercito». In effetti, dagli anni 260 in poi, i detentori dei grandi comandi, i capi di task force sono degli *equites* usciti dalla gavetta (Aureolus, Marcianus)<sup>15</sup>. Sostituendosi ai tribuni laticlavi senatorii, comandano anche le legioni col titolo di *praefectus*. Il nuovo vivaio dal quale ci si attinge per nominare i comandanti di unità è ormai costituito dai *protectores*, che sono ben altro di una semplice guardia personale dell'imperatore<sup>16</sup>. In realtà, questo titolo riveste una valenza simbolica più che funzionale, espressione eloquente del rafforzamento dell'unità morale del comando militare. Questo rango veniva concesso ai centurioni che accompagnavano il principe, quale che fosse la loro origine, coorti pretorie o vessillazioni legionarie. La promozione generalizzata dell'ordine equestre nell'esercito produsse effetti non minori nell'amministrazione provinciale, con l'apertura agli ufficiali militari di rango equestre delle cariche governatoriali, anche senatorie (in quel caso, con il titolo di *agens vice praesidis*), ad eccezione delle province proconsolari. Si tratta, insomma, di una prima forma di unificazione della alta amministrazione, con la messa da parte dei senatori a favore degli *equites*, personaggi che la modestia del rango onorifico, del prestigio sociale e della potenza economica, a differenza dei ricchi senatori,

<sup>15</sup> Occorre notare che la riforma di Gallieno ha sistematizzato un orientamento visibile già dall'epoca severiana quando sono state aperte, anche se in modo molto ridotto, ad alcuni veterani *ex caliga*, vie di accesso alle *militiae equestres*: v. C. DAVENPORT, *Soldiers and equestrian rank in the third century AD*, in *PBSR*, 80, 2012, 89-123, partic. 115-121.

<sup>16</sup> L'interpretazione dei *protectores*, dalla loro apparizione fino alla loro integrazione nella *militia palatina* come una delle *scholae* è stata felicemente riscritta da M. ÉMION, *Des soldats de l'armée romaine tardive : les protectores (III<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècles ap. J.-C.)*, thèse Rouen 6 dic. 2017, inedito (<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-0174023>), 2 vol. (1. *Synthèse*; 2. *Prosopographie, Annexes, Bibliographie*). Per un riassunto, v. M. ÉMION, *Les protectores Augusti*, in *Corps du chef et gardes du corps dans l'armée romaine, 7<sup>e</sup> Congrès de Lyon sur l'armée romaine (Lyon, 24-26 octobre 2018)*, a cura di P. FAURE-C. WOLFF, Lyon 2020, 473-496.

non rendeva in grado di usurpare il trono imperiale. Questo orientamento fu portato al suo livello estremo dalla Tetrachia. Ora, questa unificazione che accentuava, temporaneamente, le responsabilità militari dei governatori provinciali era all'opposto della separazione dei poteri civili e militari che fu sistematizzata da Costantino, il quale invertì la tendenza precedente ristabilendo l'ordine senatorio in cima all'apparato statale – almeno lo strato superiore dell'ordine, esclusivo detentore degli incarichi superiori e partecipe maggioritario del Consistorio –, senza pertanto tornare agli assetti altoimperiali. Almeno la demilitarizzazione del senato rimase definitiva e l'ingresso nell'ordine senatorio fu sempre di più l'effetto delle promozioni del personale amministrativo nominato dal principe, specialmente in Oriente mentre in Occidente si manteneva la tradizione di strapotenti famiglie senatorie.

Altra conseguenza della riorganizzazione del pretorio su base prettamente civile: le coorti pretorie, elemento principale della guardia imperiale, soppresse da Costantino nonché gli *equites singulares* sciolti all'indomani della vittoria su Massenzio, vennero sostituiti dalle *scholae palatinae*. Di per sé, la parola *schola* è significativa. In partenza, disegnavano le aule di riunione dei *collegia* di ufficiali e soldati dislocate attorno al *praetorium* del campo legionario. La sua adozione per designare non solo le forze di accompagnamento e protezione della persona imperiale ma anche gruppi di burocrati civili manifesta come l'organizzazione del palazzo si sia centralizzata e militarizzata su questo modello.

Dai prefetti del pretorio i *magistri militiae* hanno ereditato le funzioni di capi di stato maggiore, ma non il comando della guardia imperiale, affidato al *magister officiorum*, carica sotto controllo diretto del principe che, per questo stesso motivo, gestiva anche le nomine e gli avanzamenti. Più avanti nel tempo, gli *scholares* persero la loro importanza, specialmente con la creazione degli *excubitores* ad opera di Leone circa il 466; cinque anni dopo Zenone, allora *comes domesticorum*, fece degli *scholares* un corpo di parata senza vera esperienza militare, reclutato tramite compravendita della carica. Gli *scholares* sono sopravvissuti sì, ma solo come elemento decorativo nelle processioni e cerimonie.

Una evoluzione parallela si ebbe al livello superiore dell'amministrazione romana e del sistema politico. In effetti, le cariche più alte (in particolare i «ministeri finanziari», le prefetture del pretorio, le *comitivae sacrarum largitionum* e *rei privatae*, la *praefectura annonae*) furono tenute essenzialmente e, per alcune, esclusivamente da un personale di origine non senatoriale, attinto soprattutto da quelle elite municipali che si dedicavano allo studio della legge piuttosto che della retorica. A differenza

dell'esercito, le alte cariche civili non erano chiuse ai senatori di nascita, ma a parte qualche membro delle grandi famiglie senatorie occidentali che le ambivano, si nota un disinteresse generalizzato dei senatori ad esercitare funzioni amministrative superiori. Jones ricorda come alcuni consoli eponimi non siano conosciuti per aver esercitato qualche alta funzione di governo, e quanto poco tempo delle loro vita abbiano dedicato agli incarichi pubblici perfino i senatori conosciuti per aver esercitato cariche di rango *illustris*, le uniche considerate degne di loro<sup>17</sup>. Sociologicamente, l'élite senatoria rimaneva ancorata nella cultura classica, letteraria e retorica. Non era interessata a competere con persone aliene a questa cultura per ottenere posti che richiedevano competenze tecniche ed erano sottoposti all'autorità incalzante dell'imperatore senza più conferire il lustro di una magistratura autonoma. Sono pochi i membri di grandi famiglie senatorie che col tempo non hanno disprezzato il servizio nella *militia* in qualità di *notarii* per poi dirigersi verso la prefettura urbana, unica alta carica pubblica rimasta esclusivamente senatoriale<sup>18</sup>.

In realtà, Costantino aveva operato un rovesciamento della situazione precedente che risaliva alle stesse origini del regime imperiale, il quale a sua volta aveva mantenuto alcune istituzioni repubblicane. D'ora in avanti, anziché l'*ordo* aprire la porta della funzione al servizio del popolo romano, spettava alla funzione al servizio del potere centrale dare accesso all'*ordo*: sia all'*ordo* senatoriale, sia all'*ordo* equestre fin che di lui è sopravvissuto qualcosa<sup>19</sup>. Tuttavia, questo modo di accesso al senato non rappresentava più l'ammissione in un corpo aristocratico statutario, di nascita, ereditario, ma divenne premio alla carriera e onorificenza concessa a titolo vitalizio. Questi cambiamenti amministrativi hanno invece avuto effetti contrastanti sulla gerarchia socio-politica. Occorre fare una netta distinzione tra Oriente e Occidente. In Occidente, almeno una parte dell'aristocrazia senatoria ormai esclusa dai comandi militari, continuava a ricercare le poche magistrature tradizionali rimaste in essere, una minoranza, data l'enormità delle spese da affrontare da parte dei figli e discendenti per allestire i giochi legati alla questura e alla

<sup>17</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey*, 2, Oxford 1964, 558-559.

<sup>18</sup> JONES, *ibid.*, 558 cita Rufius Praetextatus Postumianus e Petronius Maximus.

<sup>19</sup> Più a lungo di quanto si pensava prima della rettifica operata da C. LEPELLEY, *Fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, 227-244 e 664-671.

pretura, vie d'accesso obbligatorie al consolato e alla prefettura urbana. In queste condizioni, la composizione del senato romano nei suoi strati superiori rimaneva relativamente stabile dato che la promozione di un *ex-militans* nell'*amplissimus ordo* aveva pochissimi effetti durevoli per l'impossibilità, appunto, di affrontare le spese dei giochi. Ora, in mancanza dell'esercizio di una magistratura su più generazioni si perdeva il rango senatorio, come succedeva nella maggior parte dei casi per gli *ex-militantes* promossi, per non dire dei privati diventati senatori per via della concessione di un titolo amministrativo onorario.

In Oriente, dove il livello socio-economico dei senatori era di gran lunga inferiore, le fortune più consistenti provenivano dai favori imperiali a parenti, connazionali provinciali o partigiani del principe particolarmente emeriti, con grande discontinuità da una dinastia all'altra<sup>20</sup>. Pertanto, il senato costantinopolitano rifletteva più direttamente le conseguenze dei nuovi modi di selezione dell'alta amministrazione a partire da Costantino. Qui, il modello tradizionale fu perfino invertito. Mentre nella tradizione romana era il gruppo senatoriale a dedicarsi agli incarichi pubblici superiori, nel corso del IV secolo, furono gli incarichi superiori a conferire la dignità senatoriale ai loro titolari a conclusione della carriera<sup>21</sup>. In effetti, le cariche più alte, in particolare le prefetture del pretorio regionalizzate, i *magisteria* e *comitiuae* palatini (*magister officiorum*, *comes sacrarum largitionum*, *comes rei privatae*) e altre erano diventate senatorie per natura e aprivano le porte del senato dopo che era stata svolta la funzione. Lo stesso accadde per la maggioranza dei governatori che erano di estrazione subalterna, burocrati promossi (*ex-agentes in rebus*, per esempio). Con la svalutazione continua dei ranghi onorifici, divennero *clarissimi* questi membri della media-alta *militia* che in precedenza sarebbero stati di rango equestre<sup>22</sup>. Il senato di Co-

<sup>20</sup> Cfr. V. PUECH, *Élites, empereurs et espaces dans le monde byzantin*, mémoire d'habilitation (soutenance du 4 juillet 2020), inedito.

<sup>21</sup> Sull'estensione della dignità senatoriale conferita a gradi sempre meno elevati della *militia* (e sempre allargata con ritardo alla *militia armata* rispetto alla *militia officiorum*, v. JONES, *LRE*, 2, 527.

<sup>22</sup> Progressiva, questa scomparsa tuttavia si verificò più tardi di quanto si pensava: v. Cl. LEPALLEY, *Fine dell'ordine equestre: le tappe dell'unificazione della classe dirigente romana nel IV secolo*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, 227-244 e ntt. 664-671; 243: «Fu dunque nella seconda metà del IV secolo e non sotto Costantino che ebbe luogo l'assorbimento dell'ordine equestre nell'ordine senatorio allargato, e quindi la riunificazione dello strato dirigente dell'impero».

stantinopoli era in gran parte composto di tali alti ufficiali promossi che di rado fondavano una famiglia in grado di perdurare a lungo mentre alcuni venivano rivendicati dalla curia che avevano evaso. La differenza abissale nelle fortune senatoriali tra Occidente e Oriente porta, tra altri effetti, a incentivare a Costantinopoli la co-organizzazione dei giochi raggruppando più senatori in un *capitulum* finanziatore della questura<sup>23</sup>.

Le conseguenze socio-politiche di questa evoluzione furono notevoli se si considera che tramite la promozione di *militantes* alle più alte cariche, era lo stesso reclutamento del senato a passare sotto il controllo diretto del principe. Questo nuovo sistema incoraggiava a sua volta i meccanismi della *commendatio*, del *suffragium* e della vendita delle cariche e delle *dignitates* onorarie<sup>24</sup> a tutti i livelli della carriera: ingresso nella *militia*, avanzamento nella gerarchia, salto di qualità dalla *militia* alle *dignitates* – molti chiamati, pochi eletti<sup>25</sup> – quando la posta in gioco era un eventuale ingresso nel ceto senatoriale. Tali aspettative socio-simboliche, per illusorie che fossero per la stragrande maggioranza dei *militantes*, costituivano una ulteriore garanzia di fedeltà dell'apparato burocratico alla persona dei sovrani. La prossimità con l'imperatore nell'ambito del *comitatus* era diventata un criterio maggiore, se non quello principale, per fare una carriera invidiabile, mediante la ridefinizione dei *cursus* sia militari che civili.

### 3. *Le trasformazioni dell'apparato governativo e militare subalterno nel tardo impero*

Passiamo adesso al polo opposto dell'organico amministrativo, alla massa degli *officiales* subalterni che sono stati riorganizzati nella *militia inermis*. La sostituzione nel corso del III secolo del personale servile

<sup>23</sup> V. S. GIGLIO, *Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990, commentando CTh. 6.4.21 (del 372).

<sup>24</sup> Fenomeni non riconducibili alla "corruzione" con la quale vengono troppo spesso scambiati dai commentatori moderni: cfr. G.A. CECCONI, *Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du beneficium: l'État impérial tardif pouvait-il se réformer ?*, in *AnTard*, 13, 2005, 281-304.

<sup>25</sup> M. ÉMION, *Des soldats* cit., 1, Synthèse, 188, in base alla prosopografia, ha dimostrato che, contrariamente alla presentazione generalmente diffusa della *schola protectorum et domesticorum* come una specie di scuola militare superiore, i *protectores et domestici* non abbiano avuto maggiori opportunità di progredire verso gli alti comandi dell'esercito, talmente alta era la concorrenza.

o libertino con adetti di condizione libera costituisce un fenomeno di prima importanza sia nelle sue conseguenze pratiche, sia nell'evolversi dell'ideologia imperiale, specialmente se si ripercorre tutto l'itinerario storico dell'impiego di un organico servile nella gestione prammatica della città che, come ho ricordato, risale all'Egitto tolemaico come alla polis greca classica. Si può parlare di una mini-rivoluzione di cui si devono esplorare le diverse piste di spiegazione.

Un fenomeno apparso anteriormente potrebbe avere contribuito a modificare il reclutamento del personale amministrativo: il calo dell'approvvigionamento in schiavi, consecutivo alla fine delle guerre di conquista. Ma occorre, prima di tutto, fare una netta distinzione tra la schiavitù produttiva, che dopo aver alimentato il cosiddetto sistema di produzione schiavistico è scarseggiata già dalla fine del I secolo d.C. per poi scomparire quasi del tutto durante il II secolo, e la schiavitù di servizio, quella che riforniva non solo la domesticità ordinaria ma anche la manodopera specializzata nei mestieri non nobili. Ora, questa seconda forma di schiavitù non ha mai smesso di essere alimentata da fonti interne, specialmente l'abbandono di neonati che poteva dare luogo a un fruttuoso investimento una volta raccolti e educati. I trovati dei depositi di pattume (*en kopriois*) costituivano la principale fonte rimasta ancora attiva di rinnovo dello stock servile a disposizione. Rimaneva anche la riproduzione degli schiavi tra di loro, che però ha un tasso generalmente ritenuto basso<sup>26</sup>. Ciò nonostante si è voluto dedurre una sua relativa frequenza nell'ambito della *familia Caesaris* dalla frequenza della caratterizzazione come *uerna* nell'epigrafia funeraria delle necropoli ad essa riservate<sup>27</sup>. Ma la qualifica *uerna* non implica una nascita all'interno della *familia*. Comunque, per qualunque motivo che sia, la *familia Caesaris* fa perdere le tracce nel corso del III secolo, le epigrafi di schavi imperiali scompaiono già dall'inizio di questo secolo<sup>28</sup>. Questa scomparsa potrebbe anche far intervenire un altro tipo di causa e, cioè, ideologica: la valorizzazione della condizione libera, collegata alla *Constitutio Antoniniana* che ad un tratto metteva a disposizione dell'amministrazione imperiale la massa demografica delle province.

Personalmente, anche se prendo in considerazione tutti questi pos-

<sup>26</sup> La riproduzione naturale degli schiavi, anche se è stata generalmente scartata dagli storici in modo troppo restrittivo, non deve neanche venire sopravvalutata.

<sup>27</sup> BOULVERT, *Domestique* cit.

<sup>28</sup> Cfr. A. FASSBENDER, *Untersuchungen zur Topographie von Grabstätten in Rom von der späten Republik bis in die Spätantike*, Köln 2005.

sibili moventi, sarei propenso a privilegiare un altro ragionamento. Nei primi due secoli dell'impero, i principi provenivano tutti dall'alto ceto senatorio abituato a disporre in permanenza di una ampia compagine servile per i propri bisogni privati o pubblici. D'altra parte, anche se attraverso alcune discontinuità dinastiche, la *familia Caesaris* passava da un imperatore all'altro, assieme agli altri strumenti del potere. Ora, si può supporre che il nuovo profilo di principe emerso durante il III secolo per via della crisi militare, nella sua doppia veste di provinciale e di militare, era estraneo a questa cultura schiavistica delle grandi famiglie senatorie italiane. Ad ogni modo, l'esclusione degli schiavi e liberti dall'amministrazione pubblica è stata definitiva e si è passati alla prassi opposta di obbligo della condizione libera per svolgere le funzioni amministrative così allineate sul profilo giuridico e sociale dell'esercito: una assimilazione che la *militia palatina* ha portato al più alto livello.

Occorre notare, inoltre, che l'esclusione degli schiavi fu estesa progressivamente al personale degli *officia* provinciali e perfino delle città, a conferma di un cambiamento ideologico di fondo:

CTh. 8.2.5 [= Brev. 8.1.1]: Impp. Arcad. et Honor. AA. Hadriano pf. p. Generali lege sancimus, ut, sive solidis provinciis sive singulis civitatibus necessarii fuerint tabularii, liberi homines ordinentur, neque ulli deinceps ad hoc officium pateat aditus, qui sit obnoxius servituti.

La necessità ancora nel 401 di ricordare questo principio mediante una *lex generalis* dimostra quanta forza d'inerzia mantenesse il vecchio costume di affidare a schiavi le funzioni finanziarie pubbliche<sup>29</sup>.

Imporre la condizione libera negli impieghi pubblici vuol dire rinunciare d'ora in avanti alla possibilità della tortura giudiziaria in caso di malversazione, una scelta deliberatamente esaltata da CTh. 8.1.11 quando esprime eloquentemente la preferenza data alla condizione *liberalis* con i relativi privilegi<sup>30</sup>.

Per quanto riguarda l'altra fonte di reclutamento dell'organico amministrativo, i militari appunto, le cose si presentano in modo un po' diverso. L'emergenza della situazione difensiva nel corso del III secolo richiedeva la disposizione di tutte le sue risorse umane. Si può supporre

<sup>29</sup> Nella sfera privata, invece, alla stessa epoca la figura dell'*actor* (intendente) rimane invariabilmente servile.

<sup>30</sup> Testo citato nella nota 61.

che gran parte del personale militare distaccato sia stato rimandato nei suoi reparti e l'amministrazione si sia trovata "demilitarizzata", all'opposto della tesi difesa da Ramsay MacMullen nel suo libro del 1963<sup>31</sup>. Questa situazione forse è stata temporanea: nel IV secolo, ritroviamo dei militari negli *officia* provinciali ma si tratta più che altro della persistenza del titolo militare di cariche ormai svolte da civili. Invece, nei posti chiave, i collaboratori più diretti dei governatori sono estratti dalla *militia palatina* civile.

In ogni modo, ci sarebbe una perfetta concomitanza di vari motivi per indurre l'amministrazione imperiale ad assumere un altro tipo di manodopera<sup>32</sup>. In effetti, è proprio nel corso del III secolo che Hans C. Teitler, nel suo libro fondamentale pubblicato nel 1985<sup>33</sup>, ha collocato la progressiva sostituzione del personale servile e libertino negli *officia publica* con un personale di statuto libero, originario della «educated bourgeoisie», come l'ha caratterizzato Fergus Millar, portatore di una ideologia diversa dall'aristocrazia tradizionale, che più che alla *paideia* di stampo greco o ai suoi adattamenti occidentali non giudicava indegna di sé aggiungere e perfino prediligere gli studi giuridici e perfino la formazione tecnica dell'*amanuensis*. Basta evocare il giudizio sprezzante portato contro questi "rinnegati" da un Libanio, ben consapevole della frattura culturale introdotta da questo nuovo ceto e dalle prospettive di successo e promozione che gli si aprivano sotto i propri occhi. Niente può meglio rendere più evidente questa rivalità tra il dilettantismo rivendicato dell'alto personale politico-amministrativo tradizionale e la professionalità illiberale, ma più efficace e quindi promettente di questi

<sup>31</sup> R. McMULLEN, *Soldier and civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge (MA) 1963, dove s'incontra l'inventario classico di questi compiti extramilitari dell'esercito. Per via di alcune interpretazioni inesatte questo libro ha alquanto esagerato la loro importanza e ne ha tratto l'idea erronea di una militarizzazione della società tardoimperiale.

<sup>32</sup> Tralascio deliberatamente gli schiavi e liberti delle città sui quali si veda A. BRICCHI, *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per l'attività negoziale degli agenti municipali*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA, Pavia 2006, 335-382; N. LENSKEY, *Servi publici in the Late Antiquity*, in *Die Stadt in der Spätantike. Akten des internationalen Kolloquiums in München, 30-31 Mai 2003*, a cura di J.-U. KRAUSE-C. WITSCHEL, Stuttgart 2006, 335-357.

<sup>33</sup> H.C. TEITLER, *Notarii and Exceptores: an Enquiry Into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam 1985.

nuovi servitori del principe in piena ascesa sociale, in grado di occupare posizioni sempre più altolocate: sempre più numerosi sono, verso la fine del IV secolo, i governatori promossi dal ceto dei *notarii* (e in misura minore dalla *schola* degli *agentes in rebus*), ai quali Libanio finge di attribuire un'origine sociale disprezzabile (dei figli di bottegai), allo stesso modo in cui la storiografia aristocratica qualificava di barbari o semibarbari il nuovo ceto, anch'esso in piena ascesa, dei militari più che altro balcanici che avevano fatto la gavetta fino ad accedere ai comandi più prestigiosi dell'esercito. Tanto più che una inflazione costante e progressiva dei titoli onorifici copriva questo nuovo personale di qualificativi molto lusinghieri, con un costante ritardo dei militari in questa inflazione onorifica rispetto ai burocrati, i quali giunsero prima di loro al rango senatorio come premio del congedo. Segnalo "en passant" questo fatto, in quanto costituisce una ulteriore, grave obiezione a chi si ostina a parlare di «militarizzazione» del regime tardo-imperiale.

In relazione a questo cambiamento radicale, l'istituzione della *militia* imperiale e la sua elaborazione ideologica mi sembrano procedere dal bisogno di assicurare al potere imperiale le garanzie di una fedeltà e sottomissione da parte di un personale ormai libero che sostituisce la sottomissione inerente al legame servile dell'organico precedente. In un primo tempo, quando si sono moltiplicati i casi di liberi entrati nell'amministrazione imperiale, questa preoccupazione non ha prodotto effetti giuridici: tutt'al più si può e si deve ipotizzare che il giuramento, sul modello militare, fosse stato già richiesto, nonché la manifestazione di reverenza religiosa nei confronti della persona imperiale<sup>34</sup>. Come per tanti altri aspetti istituzionali, è stata la Tetrarchia, apparentemente, a concepire ed istituire un quadro politico-giuridico coerente e vincolante mediante il concetto di *militia* e la prassi ad esso collegata.

La categoria più importante di personale subalterno era quella degli *exceptores* ovvero *notarii* nelle amministrazioni centrali, i cui superiori venivano chiamati *tribuni notariorum*. Occorre non sbagliare sul significato di queste parole. Un *notarius* romano non ha niente a che vedere col nostro moderno notaio (chiamato in latino *tabellio* e che fa solo nel VI secolo la sua apparizione come professione riconosciuta di ufficiale

<sup>34</sup> Un parallelo non tanto artificiale quanto potrebbe apparire a prima vista sarebbe l'obbligo di sacrificare all'imperatore imposto ai cristiani per la prima volta da Decio, poi ripetutamente da vari successori.

privato con autorità pubblica)<sup>35</sup> mentre un *tribunus notariorum* (ugualmente chiamato *tribunus et notarius*) non è affatto un ufficiale militare, benché questo fosse il significato della parola nell'esercito romano classico. Dobbiamo essere molto cauti quando incontriamo un non meglio precisato *tribunus* nei testi e documenti del periodo tardo, perché il più delle volte sarà un *tribunus notariorum*<sup>36</sup>.

*Stricto sensu*, i *notarii* erano degli stenografi (ugualmente chiamati *exceptores* o *amanuenses*) al servizio di ricchi privati o della Chiesa come dello Stato centrale, dell'amministrazione provinciale o dell'esercito imperiale. In origine, questa professione era solamente servile e ne ha conservato alcuni connotati ben avanti nel IV secolo, seppure in quella epoca la categoria iniziò la sua fantastica ascensione sociale portando alcuni *notarii* imperiali agli incarichi più alti dell'apparato statale e alle posizioni onorifiche più invidiabili: una ascensione dovuta non alle loro abilità puramente tecniche di partenza, ma al fatto che, quando mandati nelle province, erano portatori delle decisioni e volontà del principe, incluse le condanne a morte, destituzioni di ufficiali ecc. Erano diventati la voce e la mano del principe in missioni che potevano essere di interesse politico o giudiziario, militare, ecclesiastico o diplomatico. Il titolo *tribuni et notarii* attribuito ai loro superiori, assieme alla loro organizzazione in una *schola*, ci porterebbero a pensare che originariamente furono tratti dall'esercito, ma nessun elemento viene a conferma di questa ipotesi. Secondo il Teitler, detta *schola notariorum* potrebbe essere stata creata sotto Costantino e Licinio (312-324), contemporaneamente al *magister officiorum* al quale fu collegata, ma la data della sua apparizione potrebbe essere non concordante a seconda del significato – statutario, istituzionale, funzionale – della parola *schola*.

Nel passaggio da un organico servile e libertino a un organico di condizione libera, si è mantenuto intatto il paradosso che da posizione teoricamente subalterna si passava, tramite il servizio del principe, a una posizione eminente per il potere che si esercitava, perfino accresciuto se si considera che in alcuni casi membri della *militia palatina* (*notarii* in missione, come abbiamo visto, forse anche *agentes in rebus*) erano portatori delle decisioni imperiali e perfino degli strumenti

<sup>35</sup> M. AMELOTTI-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1995. Per la legislazione giustiniana in rapporto ai *tabelliones* v. C. 4.21.17 (528); Nov. 44 e 47 (537), 73 (538).

<sup>36</sup> Cfr. qui sotto, nt. 50.

di attuazione della volontà imperiale, includendo lo *ius gladii*. Ma a prescindere da questi casi estremi ogni *miles* civile del tardo impero partecipa della persona imperiale. È un suo rappresentante diretto, un suo delegato. Nel caso dei soldati ogni *miles* è il suo fratello d'arma: *commilitones mei* dice Costantino in una famosa costituzione che rende conto di un negoziato e che testimonia una *munificentia principis*, in quel caso la concessione di un *privilegium* legale<sup>37</sup>. I membri della *militia*, *armata* o *inermis* che sia, più che “servitori dell'impero” sono “servitori del principe”. Al momento del congedo il *miles* perde parte di queste prerogative e in parte le conserva. In modo definitivo, rimane una specie umana distinta da quella dei singoli privati. Allo stesso modo, si può dire che i senatori da lungo tempo erano una specie umana a parte, anche se d'altronde completamente diversa dalla *militia*. Si delinea allora un'altra frontiera di carattere definitorio, nel senso che un senatore che svolge funzioni statali le svolge in una posizione del tutto diversa dai membri della *militia*. Hanno solo in comune il fatto di, decisamente, non poter essere assimilati ai nostri “pubblici dipendenti”<sup>38</sup>.

#### 4. *Il nuovo apparato amministrativo e i suoi attori*

Uno dei pochi anelli deboli del *Later Roman Empire* di Jones è il suo trattamento della burocrazia imperiale. Sebbene siano citati i testi che consentono di chiarirne l'organizzazione e i modi di funzionamento, non ha provato ad inquadrare gli uni rispetto agli altri i concetti e le realtà di *militia*, *palatium*, *comitatus*, forse per avere preso troppo sul serio i connotati militari di tutta la nomenclatura burocratica invece di vederci un effetto puramente figurato.

<sup>37</sup> CTh. 7.20.2 del 326.

<sup>38</sup> Sui modi migliori di tradurre minimizzando i rischi di anacronismo, rimando alla premessa di Pierfrancesco Porena a capo della sua parte introduttiva. V. anche G.A. CECCONI, *L'usage des termes miles et militia dans les sources tardoantiques : problèmes de définition et de traduction*, in *La présence de l'État dans l'Est de la Gaule durant l'Antiquité tardive (250-450 ap. J.-C.)*, Troisième colloque sur l'Antiquité tardive dans l'Est de la Gaule (Dijon 8-10 novembre 2012), a cura di M. KASPRZYK et al., c.s. Dijon 2021, 73-82, partic. 79-80. Ringrazio sentitamente l'amico Ceconi per avermi generosamente comunicato il suo testo, in manoscritto e ultimamente in bozze.

Occorre innanzitutto delimitare l'estensione della *militia* imperiale, l'unica per la quale la parola *militia* assume un significato istituzionale. Quando invece *militia* interviene a proposito di altri corpi amministrativi, assume un significato ad imitazione della *militia palatina*, a volte perfino metaforico. In quanto collettività, gli uffici non palatini sono chiamati *administratio*, *officium*.

Non è opinabile la composizione della *militia* imperiale *stricto sensu*. La documentazione non lascia posto all'incertezza. Basta riferirsi a CTh. 12.1.38 (346) che ci offre l'elenco completo delle *dignitates* palatine<sup>39</sup>. La componente *armata* della *militia* comprende i *magistri militum*, il *comes domesticorum*, il *magister officiorum* per gli *scholares* (vale a dire le *scholae* palatine, inclusi i *candidati*). La componente civile comprende il *magister officiorum* per tutto il resto (ovvero gli *officiales*, i *notarii*, gli *agentes in rebus*, gli *scriniarii*); il *comes sacrarum largitionum* (il *magister privatae* non è menzionato qui ma le due *comitivae* finanziarie sono consociate in CTh. 6.35.7); il *castrensis*. Quindi fanno parte della *militia* imperiale vera e propria, ovvero quella palatina, tutto il personale operante sotto questi dirigenti ministeriali, se oso chiamarli così. In modo significativo, i prefetti del pretorio sono esclusi dall'elenco, sebbene la costituzione sia stata a loro indirizzata nel loro ruolo di intermediari tra l'imperatore e le città – direttamente interessate da questa *constitutio* – tramite i governatori responsabili della diffusione nelle province. Ma più in genere, dall'insieme delle fonti giuridiche si ricava che gli uffici prefettizi, provinciali, ducali non facessero parte della *militia* imperiale e che il loro rispettivo personale, a tutti gli effetti, venisse trattato diversamente da quello della *militia* imperiale. D'altra parte, se la *Notitia Dignitatum* rimane muta sulla composizione degli *officia* provinciali, il motivo è che il reclutamento di questo organico rimaneva un affare locale e non includeva militari. Proprio perché il potere centrale non disponeva di spie all'interno di questi uffici (diversamente delle amministrazioni di alti dignitari) le sottoponeva ai vari controlli di *deputati* palatini o di agenti prefettizi originari della *militia palatina*. Tutt'al più, in alcuni

<sup>39</sup> CTh. 12.1.38: Idem AA. [= Constantius et Constans] ad Anatolium praefectum praetorio. [...] *Qui vero palatini nominis praeferunt dignitatem, si curialem trahunt originem, infra tot annos militiae nudati praesidiis oppidaneis restituuntur obsequiis. De qua re magistros equitum ac peditum et virum clarissimum comitem domesticorum, nec non etiam sacrarum largitionum comitem et magistrum officiorum et castrensem, sub quibus cuncti esse noscuntur, credidimus commonendos* [...].

casi, le prefetture del pretorio designavano qualche *officialis* come titolare presso gli *officia* provinciali.

Risulta quindi del tutto inadeguato usare la parola *militia* come sinonimo dell'intero apparato amministrativo tardoimperiale. Bisogna resistere alle molteplici tentazioni di vedere la *militia* imperiale in ogni testo che usa parole come *militia*, *militare*, *stipendia*, ecc., dotate di una ricca polisemia e gamma di usi. Siccome preesistevano al nuovo significato di “complesso amministrativo centrale”, non avevano nessun motivo di abbandonare le loro consuete valenze, di uso universale. Per fare solo due esempi della gamma infinita di significati e usi particolari di questo lessico, in CTh. 1.34.3, ogni *iudex provinciae* è tenuto a imporre ai *cancellarii* l'obbligo di rimanere sul posto tre anni dopo il termine della loro carica, *ita ut post depositam administrationem per continuum triennium nec militiam deserant, et provincialibus praesentiam sui exhibeant, quo volentibus sit accusandi eos facilitas*. Qui *militia* non è nemmeno l'esercizio attivo della funzione (*administratio*), ma il posto dove si è svolta questa funzione. Comunque, *militia* nel senso di posto di lavoro, impiego individuale in una amministrazione qualsiasi non va assolutamente associata al concetto di *militia* come collettività amministrativa e tantomeno come la *militia palatina*. In CTh. 8.4.4 (349), invece, solo il contesto fa capire che *sacramenta militiae* designa l'arruolamento – illecito – nell'esercito di *officiales* di un ufficio provinciale (*cohortalina officia*). Prima di vedere dappertutto la *militia principalis* ogni volta che compare la parola *militia*, occorre tener presente la generalizzazione del giuramento e della fissità dell'incarico in ogni tipo di corpo amministrativo, palatino e meno che sia, oltre che, naturalmente, nell'esercito che aveva fornito il modello di tale legame.

Un'altra delimitazione della *militia* imperiale si può fare in base alla distinzione ben nota tra *militia* e *dignitates*. Sotto forme rinnovate, questa distinzione perpetua quella preesistente tra cariche superiori e manovalenza burocratica nei secoli precedenti. Malgrado le debolezze del suo trattamento della *militia*, occorre ascrivere a Jones il merito di aver evidenziato «la separazione formale tra *militia* e *dignitas*». «Though the service of the emperor in all its forms was often loosely styled *militia*, there was a clear distinction, both in form and substance, between *militia* in the narrower and technical sense of service as a common soldier or non-commissioned officer in the army or as an official in the civil service, and the higher military and administrative posts, the *dignitates*, *honores* or *administrationes*. There was a formal difference in the method of appointment. [...] The most

important difference of substance was that a *militia* was a permanent appointment»<sup>40</sup>. Ogni *dignitas*, civile o militare che sia, era al di fuori dalla *militia*. Come si vedrà qui sotto, la petizione di Abinnaeus ne dà una ulteriore conferma: questo *protector* ottiene una nomina di *praefectus alae* che lo dimette *ipso facto* dalla *schola protectorum*: *data uacatione mihi* (*P. Abinn.* 2, r. 10).

Ormai bisognerà riferirsi alle conclusioni della tesi di dottorato ancora inedita di Maxime Émion che, partendo dallo studio rinnovato di una fascia della *militia* imperiale, i *protectores*, è stato portato a una più accurata valutazione delle nozioni di *militia* e *dignitas*, superando le aporie alle quali erano pervenuti, con diversi gradi di rilevanza, i suoi predecessori Babut, Jones e Franck. Il caso dei *protectores*, tutt'insieme membri della *militia* e insigniti di una *dignitas*, creava difficoltà a A.H.M. Jones che di fronte a tale ambiguità aveva cercato di differenziare due categorie di *protector*<sup>41</sup>. Tenendo conto della polisemia di *militia* spiegata da Noethlichs, e del fatto che la *dignitas* «n'a pas, dans l'Antiquité tardive, le sens d'un simple titre honorifique», Maxime Émion è giunto alla conclusione che «plutôt que de séparer de manière mécanique *militiae* et *dignitates*, il faudrait considérer que tous les membres du service impérial appartenaient à la *militia*, et que certains avaient les privilèges d'une *dignitas*»<sup>42</sup>. [...] «Dans la *militia* tardive, rangs et fonctions s'articulaient également selon des modalités qui ne sont pas encore complètement éclaircies»<sup>43</sup>. La netta distinzione tra *dignitas* e *militia* visibile in costituzioni del VI secolo come C. 12.33.5 (524) o 12.33.7 (531), ecc., ammesso che sia così decisa in quell'epoca, non corrispondeva alla normativa del IV secolo ormai superata. Maxime Émion si colloca sulla scia degli storici che avevano già segnalato quanto risultavano insufficienti i soliti tentativi di definizione funzionale delle

<sup>40</sup> JONES, *LRE*, 1, 377-378; importanti in genere le pp. 378-396 (sulla *militia*), e spec. 2, 504-507 (sulla legislazione imperiale), 2, 563-606 («The civil service»). Notiamo tuttavia l'inadeguatezza dell'identificazione da lui data della «*militia* in the narrower and technical sense» come «the civil service» in genere.

<sup>41</sup> Di fatto, nel Teodosiano il capitolo relativo ai *protectores et domestici* non compare nel libro 7, *De re militari*, ma nel libro 6 dedicato alle *dignitates*. Un particolare tanto più notevole dato che il libro 7, malgrado l'intitolazione, spesso tratta indifferentemente di *militia armata* e *militia officiorum*: v. nel presente volume il mio *Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale*.

<sup>42</sup> M. ÉMION, *Les protectores* cit., I, 159-160.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 154.

*dignitates*<sup>44</sup> essenzialmente basati sulla *Notitia Dignitatum*: giacché, da Costantino in poi, sempre più titoli amministrativi hanno cumulato una funzione specifica e una onorificenza, in modo tale che la delimitazione tra funzione e *dignitas* sia rimasta sempre sfocata e mobile, perfino oltre il VII secolo. «La limite reste mouvante car le système n'est jamais fixé. [...] On gardera dès lors une certaine distance envers l'image fossilisée de la hiérarchie qui ressort des Codes et de la *Notitia Dignitatum*. [...] L'ordo *dignitatum*, qui devait être respecté sous peine d'être considéré comme sacrilège, a sans cesse été affiné, précisé, et remodelé par les empereurs, comme le montrent les lois conservées au livre VI du Code Théodosien»<sup>45</sup>. D'altra parte, non va dimenticato il fatto che i *notarii* e gli *agentes in rebus*, alla stregua dei *protectores*, erano ugualmente considerati come detentori di una *dignitas*.

##### 5. *La militia e i suoi due rami*

Come ricordato sopra, un cambiamento maggiore nel sistema di potere romano tardo è stato, tranne qualche eccezione reintrodotta in un secondo tempo<sup>46</sup>, la separazione tra cariche civili e militari. L'esclusione dell'aristocrazia senatoriale dai comandi militari è stata definitiva.

Ma, dato che gli *officiales* civili non erano più schiavi, liberti o soldati distaccati dipendenti dell'imperatore in modo diretto o indiretto, sono stati da allora in poi assoggettati al giuramento di obbedienza e

<sup>44</sup> M. WHITBY, *The world of Ammianus*, Baltimore 1989; K.L. NOETHLICH, *Beamtenum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden 1981, 20.

<sup>45</sup> M. ÉMION, *Les protectores* cit., I, 159.

<sup>46</sup> Con la riunificazione in alcuni casi dei poteri civili e militari tra le mani di una unica figura istituzionale: J.-M. CARRIÉ, *Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d'Égypte de Gallien à la conquête arabe*, in *AnTard*, 6, 1998, 105-121; G.A. CECCONI, *I governatori delle province italiche*, *ibid.*, 149-179, partic. 160; I. TANTILLO, *Comites et praesides. Modalità del cumulo dei poteri nel IV secolo d.C.*, in *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Actes du colloque de Metz, 16-18 juin 201*, a cura di A. BÉRENGER-F. LACHAUD, Metz 2012, 79-10, evince il pragmatismo del governo imperiale rispetto alla separazione dei poteri militari e civili, ammettendo eccezioni dove e quando le circostanze le impongono. Osserva inoltre che tali comandi cumulativi vengono affidati a persone civili piuttosto che militari.

fedeltà di tipo militare che esisteva già a favore dei generali repubblicani e del quale l'imperatore aveva il monopolio. Piuttosto che inventare uno statuto proprio dell'apparato amministrativo nella sua veste completamente rinnovata, lo si è allineato sull'unico modello preesistente, quello militare, che disciplinava tutti gli aspetti categoriali, come le condizioni di reclutamento e di servizio, di remunerazione (contabilizzata in *annonae*, il cui numero definisce la tabella gerarchica), di assenze e congedi, di avanzamento.

Per completare l'assimilazione, a questi aspetti fondamentali si sono logicamente aggiunti aspetti più formali e quasi metaforici, come il *cingulum*<sup>47</sup>, o puramente retorici, come la familiarità con il principe (i soldati *commilitones mei* dell'imperatore).

Per fare un solo esempio di come lo statuto giuridico degli *officiales* sia stato ricalcato su quello dei soldati prima, in alcuni casi, di essere allargato al di fuori della *militia*, possiamo citare CTh. 2.10.6 (422):

Altero beneficio non solum per forum tuae magnitudinis, sed in universis iudiciis valituro, ut filiifamilias, quicquid ex huiusmodi professione vel ipsius occasione conquisierint, id post patris obitum praecipuum, veluti peculium castrense, proprio dominio valeant vindicare: sub tali forma, quam militantibus, ex iure procinctis, cinguli praerogativa detulit.

Viene quindi assimilato il diritto di proprietà dei figli di famiglia dopo la morte del padre al *peculium castrense* il cui regime si è visto ormai applicato a tutti i *militantes* (*ex iure procincti*), statutariamente *procincti*, per effetto della *cinguli praerogativa*.

È seguendo questa logica che l'intero servizio palatino venne simbolicamente e linguisticamente unificato sotto la dicitura e la condizione della *militia*: letteralmente, il fatto di servire – *militare* – per eseguire gli ordini del principe e sostenere il potere imperiale. Una conseguenza naturale ma non pertanto recepita da ogni studioso è che la stessa parola *miles*, precedentemente limitata alla sfera militare, ormai poteva designare ugualmente i burocrati civili. Fa praticamente eccezione l'espressione *magister utriusque militiae*, titolo apparso nel 329, che designa i due rami principali dell'esercito, la fanteria e la

<sup>47</sup> Sul *cingulum*, v. M. FEUGÈRE, *Les armes des Romains de la République à l'Antiquité tardive*, Paris 1993, 250-254.

cavalleria. Concettualmente, l'assimilazione era completa, giacché dal punto di vista onorifico alcuni militari, al momento del congedo, potevano essere fatti senatori mentre nell'ordine delle precedenze alcuni *officiales* civili potevano venire ammessi al rango di *tribuni* militari. Non a caso, ugualmente, una conseguenza dell'unificazione statutaria della *militia* era l'estensione all'amministrazione palatina del sistema di retribuzione annonaria (in natura)<sup>48</sup> necessitato dall'inflazione nominale che imperversava allora e che è rimasto attivo per tutta la durata dei problemi monetari, la cui risoluzione non avvenne prima degli anni 370<sup>49</sup>, consentendo finalmente l'aderazione delle paghe sia militari che civili, un fenomeno sottratto all'attenzione dei commentatori moderni dalla persistenza della parola *annona* per esprimere l'indicizzazione della griglia salariale.

A questo punto, mi pare inutile insistere sulla necessità, ogni volta che s'incontrano le parole *miles*, *militia*, *militans*, *militare*, di chiedersi se si deve intendere soldato, o burocrate, o tutt'e due indistintamente. Le conseguenze storiche degli errori interpretativi su questo lessico sono sempre devastanti. Basterà qui un solo esempio per tutti: un libro spesso citato ancora adesso<sup>50</sup>, dove il controsenso sui vari titoli amministrativi di origine militare come *miles*, *tribunus (notariorum)*, ecc., addizionato all'interpretazione sbagliata di *castrum* come struttura militare o comunque difensiva (mentre è un semplice sinonimo di *vicus* per designare un villaggio) hanno indotto l'autore a tracciare un quadro totalmente militarizzato della società italiana dopo la riconquista bizantina del tutto ingiustificato, che proviene solo da questi controsensi sulle parole chiave.

A volte risulta difficile, all'interno della *militia palatina*, fare la distinzione tra quanto era proprio civile e quanto proprio militare. Per esempio, a proposito degli *agentes in rebus*, Jones e Tomlin scrivono:

<sup>48</sup> Questo modo di retribuzione è stato integrato fin dal principio all'organizzazione annonaria della nuova capitale. orientale: cfr. il mio studio *L'institution annonaire de la première à la deuxième Rome : continuité et innovation*, in B. MARIN-C. VIRLOUVET (dir.), *Nourrir les cités du bassin méditerranéen. Antiquité - temps modernes*, Istanbul 2001, Paris 2003, 153-211.

<sup>49</sup> Secondo la cronologia da me proposta in diversi contributi, a cominciare da *L'economia e le finanze [dai Costantinidi a Teodosio]*, in *Storia di Roma*, III, *L'età tardoantica*, 1, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 751-787.

<sup>50</sup> T.S. BROWN, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800*, London 1984.

«They were civilians, but they enrolled as troopers and rose by seniority through the same grades as non-commissioned soldiers»<sup>51</sup>. Ma non vedo cosa autorizza a dire che erano reclutati in qualità di soldati. Direi piuttosto che a parità di livello categoriale il profilo di carriera, i gradi e gli emolumenti erano volutamente equiparati tra componente civile e militare della *militia palatina*: in questo risiedeva proprio il significato della loro riunione sotto il concetto unitario di *militia*. Tale equiparazione illustrata qui da un caso particolare rientra in un orientamento generale, come invece aveva giustamente osservato Jones: «Valentinian [...] seems to have made a systematic attempt to co-ordinate military with civilian grades, and the imperial, once equestrian, appointments with the surviving senatorial magistracies, so as to produce one uniform order of precedence»<sup>52</sup>.

Questo è un esempio tra tanti errori interpretativi di cui la parola *militia* è stata e continua ad essere oggetto nella bibliografia corrente. E non c'è da stupirsi, quando si vede quanta ambiguità circolava tra la molteplicità di realtà alle quali si riferiva *militia* a seconda degli usi che ne facevano per primi i testi legislativi stessi<sup>53</sup>. L'inchiesta, ripeto, verrà condotta a parte. Ma dall'inevitabile complessità delle argomentazioni necessarie per vederci più chiaro vorrei già in introduzione produrre qualche esempio significativo, atto a far capire quanto fuorvianti possano essere le apparenze testuali.

– Gli stessi titoli di uso universale designano *militantes* palatini e liturghi municipali corrispondenti locali delle amministrazioni centrali. Ad esempio, CTh. 8.3.1 (del 364)<sup>54</sup> opera una distinzione tra gli *officiales* dei *largitionalia*, che erano parte, effettivamente, della *militia palatina*<sup>55</sup> ma potevano essere mandati in missione nelle provincie e i *largitionales*

<sup>51</sup> Voce *Agentes in rebus* in *Oxford Classical Dictionary*.

<sup>52</sup> JONES, *LRE*, 1, 378.

<sup>53</sup> A differenza delle altre parole della famiglia di *militia*, l'aggettivo *militaris* sembra aver conservato un esclusivismo semantico in rapporto all'esercito: al cap. 5 del suo trattato, quando fa riferimento ai soldati, l'Anonimo *de rebus bellicis* parla del *militaris ordo*.

<sup>54</sup> CTh. 8.3.1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemium correctorem. *Post alia: qui sese in officiis magistrorum equitum ac peditum militasse ac militare monstraverint, ab omni nominationis iniuria excusentur. Eligendi autem erunt susceptores e diversis officiis, etiam ex largitionalibus civitatum, qui utique extra palatium degunt.*

<sup>55</sup> Come emergerà dalla mia inchiesta sistematica.

*civitatium* designati localmente come esattori delle tasse di competenza dei *largitionalia*. L'insistenza nel sottolineare che questi non operavano nell'amministrazione palatina<sup>56</sup> risulta essere una precisazione superflua che ribadisce l'incompatibilità dell'appartenenza alla *militia* con la nomina a cariche esattoriali cittadine.

– Anche se la vera *militia*, *stricto sensu*, era la *militia palatina*<sup>57</sup>, esistevano altre *militiae*, tante quanti erano i settori e i livelli dell'apparato amministrativo complessivo. Uno di questi settori, quello provinciale, veniva denominato *cohortalis militia*. Come si deve allora interpretare CTh. 8.4.1 (del 324, secondo la rettifica proposta da Seeck)<sup>58</sup>? La formulazione di questo testo è doppiamente sorprendente. Normalmente, *cohortales* designa lo staff di collaboratori del governatore. Tuttavia, il fatto che le stesse disposizioni siano applicate alla *cohortalis militia* e agli *officiales praesidum* costringe a capire che qui l'espressione designa i *praefectiani*, ovunque indicati come tali. Così capisce ugualmente Pharr. Ma la sua traduzione «apparitor in the imperial service» è infelice perché la documentazione nel suo insieme dimostra che i *praetoriani* non facevano parte della *militia palatina*. L'interesse di questo testo non di meno risulta eccezionale: dimostra che già da Costantino e anche prima di lui una regolamentazione sul modello di quella che organizzava la *militia palatina* – durata dell'impegno fissata a venti anni e l'*honestam missio* che garantisce l'esenzione dagli obblighi curiali – erano state imposte dal potere centrale alle prefetture del pretorio e agli uffici provinciali seppur non facessero parte della *militia palatina*<sup>59</sup>. CTh. 12.1.31 ugualmente stabilisce gli stessi tempi di prescrizione per i burocrati evasori dagli obblighi civici, quale che sia l'*officium*, palatino o

<sup>56</sup> La traduzione di Pharr è poco felice: «who reside outside the palace».

<sup>57</sup> Cfr. ad esempio CTh. 6.26.2 (381).

<sup>58</sup> CTh. 8.4.1: Imp. Constantinus A. ad Constantium praefectum praetorio. *Quoniam iniquissime tyrannus constituit, ut, qui ex cohortali militia honestam missionem et vacationem rerum suarum meruerint, civilibus officiis et curiae necessitatibus inserviant, placet hac lege cessante eos, qui cohortali militia completis xx stipendiis discesserint, ad nulla deinceps civilia munera vel curiae devocari. Quam rem et circa officiales praesidum observari conveniet.* Dat. IIII kal. Mai. Constantino Aug. IIII et Licinio IIII cons. (315 [324] apr. 28). Il *tyrannus* dovrebbe essere Licinio più verosimilmente che Massenzio.

<sup>59</sup> Omissione? astensione prudente? incertezza irrisolta? Invano si cercherà presso Jones una definizione dei *cohortales* tardoimperiali.

meno, nel quale *militant*<sup>60</sup>. Da tale testo si può dedurre nel modo più chiaro il doppio significato assunto da *militia* secondo che viene svolta al servizio diretto del principe (*intra nostrum palatium*) o in qualsiasi altro *officium*, inclusi quelli dei governatori.

Questa estensione del modello regolamentare palatino ad altre *militiae* fa capire a sua volta il modo a prima vista sorprendente ed ambiguo in cui si esprime CTh. 8.1.11 del 365<sup>61</sup>. Il suo linguaggio tutt'insieme istituzionale e metaforico (*omisso cingulo, sumere cingulum, militiae ordinem tenere*) è proprio quello che era stato creato appositamente per applicarsi alla *militia palatina*. Dal fatto che venga qui applicato ai *numerarii* dell'ufficio pretoriano, non significa che questi facessero parte della *militia palatina*. Allo stesso modo lo statuto dei *cohortales* membri degli uffici governatoriali imponeva l'ereditarietà, la sottomissione al *mancipatus*, il giuramento<sup>62</sup>.

– Roland Delmaire non può evitare di contraddirsi quando scrive tutto di seguito che «les services du palais ont été pour la plupart militarisés au cours du III<sup>e</sup> siècle [...]» e che «Au IV<sup>e</sup> siècle, l'ensemble du personnel civil et militaire du palais (hors la domesticité d'origine servile) constitue les *officia palatina* ou *militia palatina*, qui est opposée à la *militia armata*, l'armée proprement dite»<sup>63</sup>. Così si ragiona quando non si concepisce

<sup>60</sup> CTh. 12.1.31 (341): Idem AA. [= Constantius et Constans] ad Catullinum praefectum praetorio. *Nullus omnino ex tabulariis vel scribis vel decurionibus eorumque filiis in quocumque officio militet, sed ex omnibus officiis, nec non et si intra nostrum palatium militent, necdum impleto quinquennio repperiti et retracti protinus curiis officiisque municipalibus reddantur.*

<sup>61</sup> CTh. 8.1.11 (365): Idem AA [= Valentinianus et Valens] ad Rufinum praefectum praetorio. *Super numerariis celsissimi officii tui aliter est nostra sententia quam divae memoriae Iulianus duxerat sancendum. Ille lege proposita numerarios omisso cingulo, condicionis conscios vilioris necessitati publicae obsecundare praecepit: nos, qui malumus obsequia hominum esse voluntaria quam coacta, sumere cingulum et militiae ordinem tenere numerarios iubemus, cum, si in aliquo fraudium scelere fuerint deprehensi, nullo modo possint a corporali iniuria vindicari.* Dat. prid. id. Dec. Parisiis Valentiniano et Valente AA. cons.

<sup>62</sup> CTh. 7.22.3 (331) ecc.

<sup>63</sup> Questa formulazione risulta da un controsenso sul significato di *officia* in CTh. 6.35.1 inteso come ufficio mentre ovviamente *officia praebere* significa semplicemente “svolgere l'attività”; *tam his, qui obsequiis nostris inculcata officia praebuerunt, quam illis, qui in scriinis nostris* distingue tra i servizi di domesticità, appunto (scartati da Delmaire) e gli *scrinia*. Cfr. R. DELMAIRE, *Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien*, I, *Les institutions civiles palatines*, Paris 1995, 20 e ntt.

come nell'ambito palatino l'espressione *militia palatina* abbia potuto ricoprire un personale sia civile che militare, accomunato da caratteri statutari, funzionali e simbolici. E come si può equiparare *officia palatina* e *militia palatina* quando è proprio la parola *officia* a mantenere una distinzione all'interno della *militia palatina* tra la componente civile (la *militia officiorum*) e la componente militare, la quale naturalmente condivide con il resto dell'esercito la qualifica di *militia armata*?

– Molti storici hanno ritenuto come criterio apparentemente palese d'identificazione militare per diverse componenti della *militia palatina* la forma organizzativa in *scholae*. Ora questo criterio va eliminato. Di recente, si deve ancora una volta a Maxime Émion l'aver ottimamente dimostrato come a partire del IV secolo la parola *schola* nel contesto della *militia* imperiale abbia affiancato un nuovo significato alle sue accezioni precedenti<sup>64</sup>. D'ora in avanti, quando riguarda una categoria di personale palatino (*protectores e domestici, notarii o agentes in rebus*), «la parola non qualifica un reparto militare» e nemmeno, aggiungerei, un raggruppamento operatorio: in effetti, i membri della *schola notariorum* svolgono l'attività in *officia* diversi. «Le terme regroupe tout au plus l'ensemble des bureaucrates de même titre et grade, permettant de différencier les catégories auxquelles s'appliquent des dispositions diversifiées en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, de profil de carrière, etc.<sup>65</sup>». Nella legislazione del IV secolo, il termine è interscambiabile con *ordo*<sup>66</sup> o, meno in astratto, *nomen*<sup>67</sup>. Le conseguenze di questo nuovo approccio alle *scholae* sono considerevoli.

Osserviamo che i militari presenti nel palazzo (i *protectores et candidati* riuniti anche loro in una *schola*) non sono sotto il comando dei *magistri militum*, mentre tra i reparti militari veri e propri ai loro ordini quelli più strettamente legati al *comitatus* non sono chiamati *scholae* ma *auxilia palatina*. Perfino la *schola* dei *protectores* che raggruppa dei

11-12. Sarebbe troppo lungo confutare ugualmente l'interpretazione degli altri testi allegati da Delmaire nella nt. 11.

<sup>64</sup> M. ÉMION, *Les protectores* cit., I, partic. 226-227.

<sup>65</sup> J.-M. CARRIÉ, *Les recompositions de la garde à partir du IV<sup>e</sup> siècle*, in *Corps du chef* cit., 453-471, partic. 462-463.

<sup>66</sup> Anon. *De rebus bellicis* 5.4: *de sequentibus scholis [...] ad alium ordinem*.

<sup>67</sup> CTh. 6.10.1 del 380: *notariorum nomen*; CTh. 12.1.38 (346): *qui vero palatini nominis praeferunt dignitatem*.

militari non si comporta neanche come reparto militare. Quindi come potrebbero le *scholae* “civili” del palazzo aver preso a modello quelle militari? Solo le cosiddette *scholae palatinae* o guardia dell'imperatore facevano eccezione costituendo un vero e proprio reparto militare di entità, d'altronde, ridotta.

La natura e definizione di queste nuove *scholae* si scartano dai connotati militari ai quali gli storici e commentatori moderni hanno dato troppo importanza al punto di indicare come origine della segreteria imperiale dei *notarii* palatini i pretoriani<sup>68</sup>, o i *tribuni* e *protectores* del *comitatus*<sup>69</sup>, o i *notarii* civili della Tetrarchia ulteriormente militarizzati<sup>70</sup>.

## 6. Mobilità della militia palatina

Due caratteristiche essenziali del funzionamento della *militia officialis* passano generalmente inosservate: la frequenza con la quale funzionari palatini sono mandati in missione nelle provincie e la quasi indifferenziazione dei vari corpi palatini nelle missioni a loro affidate. Sul secondo punto sarò molto breve: per esempio, le missioni affidate ai *protectores* e agli *agentes in rebus* si sovrappongono ampiamente<sup>71</sup>. La *deputatio* era un distacco ordinato dall'imperatore, con obbligo di tornare regolarmente per rinnovare le istruzioni, condizione necessaria per continuare a percepire la retribuzione<sup>72</sup>. Diversamente dagli *agentes in rebus* trasferiti stabilmente presso un governatore, il non appartenere di questi *deputati* all'*officium* dove erano mandati per una missione transitoria e il carattere temporaneo, né sistematico né uniforme della loro presenza presso gli *officia* provinciali, fanno sì che non appaiono nei capitoli della *Notitia Dignitatum*, altro fattore di obliterazione del fenomeno. D'altra parte, nei testi giuridici questo personale palatino *deputatus* viene designato talvolta con il titolo amministrativo, talaltra con la funzione svolta, oppure con l'appartenen-

<sup>68</sup> E.-Ch. BABUT, *Recherches sur la Garde impériale et sur le corps d'officiers de l'armée romaine aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, in *RH*, 114-2, 1913, 225-260.

<sup>69</sup> E. STEIN, *Untersuchungen über das Officium des Prätorianerprefekten seit Diocletian*, Wien 1922; seguito da W. SINNINGEN, *Three Administrative Changes ascribed to Constantius II*, in *AJPh*, 83, 1962, 369-382.

<sup>70</sup> R. DELMAIRE, *Les institutions* cit., 49, seppure critico di Babut e Stein.

<sup>71</sup> F. PASCHOUD, *Chronique Ammianéenne*, in *AnTard*, 10, 2002, 418.

<sup>72</sup> M. ÉMION, *Les protectores* cit., 514.

za generica all'amministrazione palatina. Ritroviamo in esso i membri delle varie *scholae*, fermo restando che il significato di questa parola va definito accuratamente.

Vediamo mandati così in missione presso *officia* provinciali i *militantes* palatini seguenti:

- i *protectores uel domestici*.

CTh. 7.4.27 (406): Nessuno dei *protectores* o *domestici* ai quali è stata affidata sia la protezione locale, sia qualche funzione di maggiore durata o che, comunque, è stato commissionato agli ordini dei nostri governatori deve, a conclusione di un anno consolare completo, percepire annone o compenso a meno che abbia fatto rinnovare per l'anno consolare successivo il suo atto di nomina<sup>73</sup>.

Al contrario delle connotazioni della denominazione, i *domestici* e *protectores* non erano addetti alla guardia personale dell'imperatore (compito specifico delle cosiddette "schole palatine") e nemmeno si comportavano da membri di un reparto militare, ma i loro membri operavano meno numerosi nel palazzo che dislocati per le provincie. I vari destinatari delle costituzioni del capitolo CTh. 6.24 *De domesticis et protectoribus* sono altrettanti indicatori degli uffici esterni nei quali questi militari di corte potevano essere *deputati*: *magistri militum* [6.24.7], prefetto del pretorio [6.24.8], ecc. Ammiano Marcellino fornisce l'esempio di un *protector domesticus* distaccato presso un *magister militum*<sup>74</sup>. Tuttavia poteva il titolo *domesticus* essere indossato ugualmente da alcuni collaboratori personali dei governatori o comandanti militari – *comites rei militaris* e *duces* inclusi – privi di ogni legame con la *militia*, creando ulteriori possibilità di confusione. Di questi collaboratori personali trattano i capitoli 1.34 di CTh. e 1.51 di C., dato che

<sup>73</sup> Idem AA. [= Arcadius et Honorius] et Theodosius A. Anthemio praefecto praetorio. *Nullus protectorum vel domesticorum, cui aut tuitio locorum aut quaedam longior est commissa necessitas aut certe iudicum nostrorum praeceptis iussus obtemperat, annonas vel emolumenta percipiat, nisi circumacto anni tempore post completum consulatum in alterius anno consulis conmonitorium reparare curaverit* [mia traduzione].

<sup>74</sup> AMM. 15.6.1.

sono posti allo stesso livello degli *assessores* e *cancellarii*<sup>75</sup>. Altri *domestici* sono assegnati a *rationales*<sup>76</sup>. La limitazione a un anno delle *deputationes* presso un *officium* provinciale è ricorrente nei testi giuridici. Come documentato da più costituzioni del Teodosiano, succedeva che alcuni *militantes* palatini mandati in missione in qualche provincia se la prendessero comoda e scomparissero nella natura, al punto che l'imperatore dovesse diramare quasi un avviso di ricerca.

Le missioni affidate a un *protector deputatus* andavano dal reclutamento dei soldati nelle provincie<sup>77</sup> – questo è proprio uno dei compiti che sono stati assegnati a Flavio Abinnaeo nella sua qualità di *protector*<sup>78</sup> – alla riscossione di arretrati fiscali, o il trasporto di denaro, un motivo molto frequente di *deputatio*. Si veda ad esempio

C.12.50.23 pr.: Imp. Anastasius. Iubemus nemini licere cuiuscumque scholae vel officii vel militiae seu condicionis per totius orientalis tractus partes ob quamcumque causam profiscenti seu redeunti supra unum veredum unumque paraveredum, cum evectioe tamen iudiciali, movere, nisi specialis ei praestita sit nostrae serenitatis quantitatem animalium continens evectio. 1. Exceptis procul dubio his, qui pecunias publicas devehunt, cum in hac parte sine nostra quoque speciali auctoritate tanta convenit animalia moveri, quanta transvehendae pecuniae summa et eius tuitio deposcit.

Ben lungi da contrapporre tra loro i termini *scholae*, *officium* e *militia*, questo testo elenca piuttosto le varie categorie di ufficiali riunite nella *militia palatina*, inclusi, per non dimenticare nessuno, quelli la cui appartenenza ad essa (una mera *condicio*) non sarebbe rientrata in nessuna di queste tre categorie. Come si vede, questa classificazione non predi-

<sup>75</sup> M. ÉMION, *Les protectores* cit., 188: «Mais les *domestici* des *iudices* concernés par la législation du chapitre CTh. I, 34 et C. I, 51 sont des assistants personnels, car ils sont mis sur le même plan que les *assessores* et *cancellarii*. [...]».

<sup>76</sup> V. R. DELMAIRE, *Le personnel de l'administration financière en Égypte sous le Bas-Empire romain (IV<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècles)*, in *Cahiers de recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Égyptologie de Lille*, 10, 1988, 119-121, in base a SEG XXXVIII, 1852 (iscrizioni nelle tombe faraoniche di Tebe, datate intorno al 330). Citato da M. ÉMION, cit.

<sup>77</sup> CTh. 7.22.2.4 (326): *Ex his autem, qui militare voluerint, [...] deducendi ad nos protectori qui ob hoc missus est consignentur*. Qui *militare* significa "fare il soldato".

<sup>78</sup> *P. Abinn.* 1, r. 4-5.

lige la divisione in *militia armata* e *militia officiorum*, a comprovare la relativa indifferenziazione dei compiti assegnati ai vari rami dell'apparato palatino.

– gli *agentes in rebus*.

Inizialmente preposti al controllo dei mezzi di comunicazione, erano destinati a muoversi. Inoltre, compivano una infinità di missioni di controllo nelle province. I commentatori si sono divisi su come intendere la posizione statutaria dei *principes* degli uffici territoriali<sup>79</sup> provenienti dalla *schola agentum in rebus* e, quindi, esterni all'*officium* dove erano nominati. In tale qualità, facevano ancora parte della *militia palatina* dalla quale sarebbero stati *deputati*, come ha sostenuto Andrea Giardina<sup>80</sup>? o venivano nominati *princeps* di un ufficio territoriale all'uscita della loro *militia*, come suggerisce la *Notitia Dignitatum*<sup>81</sup>? Oppure c'erano due categorie di *princeps*, l'una facente ancora parte della *militia* e l'altra no<sup>82</sup>? Se siamo almeno certi che i *protectores* palatini erano militari<sup>83</sup>, il fatto che in molti ducati e realtà governative simili il *princeps officii completa militia adorat protector* non significa la continuità di un cursus

<sup>79</sup> JONES, *LRE*, 2, 579: almeno da Costanzo II in poi prefetti del pretorio e urbani, proconsoli d'Africa e Achaia, *comes Orientis*, prefetto Augustale, vicari e alcuni *duces* orientali. Nella *Notitia Dignitatum* troviamo formulazioni leggermente diverse. *Principem de scola agentum in rebus*: Occ. XVIII, XIX, XX, Or. XXVI, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII. *Principem de scola agentum in rebus ducenarium, qui adorata clementia principalis cum insignibus exit*: Or. XXIV, XXV, XXVIII. *Principem, qui de scola agentum in rebus ducenarius adorata clementia principali cum insignibus exit*: XXI, XXII, XXIII. *Principem de eodem officio, qui completa militia adorat protector*: Or. XX, XXIX, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLII. *Principem de scola agentum in rebus exducenariis*: Occ. XXI, XXII, XXIII. Or. XLIII (*Consularis Palaestinae*) e XLIV (*Praeses Thebaidos*) presentano una ulteriore precisazione in conformità con molte costituzioni del Teodosiano: *Exceptores et ceteros cohortalinos, quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principalis*.

<sup>80</sup> A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel Basso Impero*, Roma 1977.

<sup>81</sup> G. PURPURA, *Il magister officiorum e la schola agentum in rebus*, in *Labeo*, 25, 1979, 202-208; R. DELMAIRE, *Les Institutions* cit., 112-116.

<sup>82</sup> E. STEIN, *Untersuchungen* cit., seguito da W. ENSSLIN, *Princeps*, in *PWRE*, Suppl. 8, 1956, 628-640; confutato da A. GIARDINA, *Aspetti* cit., e da W. SINNIGEN, *Two Branches of the Late Roman Secret Service*, in *AJPh*, 80, 1959, 238-254; *Chiefs of Staff and Chiefs of the Secret Service*, in *BZ*, 57, 1964, 78-105.

<sup>83</sup> Non dimentichiamo che al di fuori del *palatium* un *protector* era una categoria di *centurio*.

militare, perché nel suo caso la qualità di *protector* conferita dall'*adoratio* sarà semplicemente una distinzione palatina onorifica, fuori da ogni funzione effettiva e dall'assegnazione a una delle *scholae protectorum*<sup>84</sup>. Il fatto già ricordato che *protector*, nell'ambito palatino, fosse un rango di dignità individuale e non un grado dell'esercito rendeva possibile il conferimento a un civile di questo titolo militare (conferire il titolo di *notarius* onorario sarebbe stato conferire il rango senatorio, disproporzionato per questo tipo di personale amministrativo decentrato<sup>85</sup>. Invece, per il *princeps* oriundo dalla *schola agentium in rebus* (*Principem de scola* [sic] *agentium in rebus*), era esclusa una retrogradazione al suo rango anteriore. Con il titolo di *protector* si conferiva l'unica equivalenza palatina possibile, contenuta nei limiti dell'ex-ordine equestre. Ma non tutti i *principes* degli *officia* ducali potevano pretendere a una tale onorificenza: altri uscivano dalla carica con il solo rango di *principalis*, che non significava altro che *princeps* onorario. Notiamo inoltre che a pari con la sequenza *princeps officii* – *protector* la sequenza *agens in rebus* – *princeps officii* non esprime nessuna continuità in un cursus militare e quindi non fornisce un argomento a favore di un preteso carattere militare della *schola* degli *agentes in rebus*. Più di ogni oggetto scientifico la *militia* nella sua accezione tardoromana si concilia difficilmente con i ragionamenti logico deduttivi meccanicistici. Difficilmente si può superare il deficit delle fonti giuridiche al riguardo degli aspetti funzionali e sociologici della *militia palatina*, in contrasto con l'ipertrofia dell'informazione sulle regole di avanzamento e di onorificenza, come se le realtà di queste funzioni statali si riducessero a questi soli aspetti<sup>86</sup>.

## 7. Un contributo della microstoria

Le fonti giuridiche, ossessionate come sono dai problemi di onorificenza, precedenza, *ordo dignitatum*, ordine di avanzamento, ci dan-

<sup>84</sup> Tipico esempio di informazione documentaria semplicemente riportata senza dare luogo a qualsiasi commento o ricerca di spiegazione in JONES, *LRE*, 2, 597; DELMAIRE, *Les institutions* cit., 113-114, ecc.

<sup>85</sup> In quell'epoca, il rango senatorio era concesso ai *notarii* e al *princeps* uscente delle prefetture del pretorio.

<sup>86</sup> Questa visione amputata delle realtà della *militia palatina* nelle fonti giuridiche si rispecchia nel trattamento dell'argomento nel libro di DELMAIRE, *Les Institutions* cit.

no una visione molto incompleta e distorta dei funzionamenti concreti della *militia* imperiale. Da solo, un caso concreto come se ne vorrebbero tanti altri, quello del *ducenarius* Abinnaeus, illustrato da un ricco archivio papirologico, getta una luce interessante sui vari aspetti di quelle vite dedicate al servizio del principe. Questo archivio privato contiene solo due documenti pubblici, ma della massima importanza in quanto ci danno una immagine concreta del funzionamento della *militia*<sup>87</sup>. Documentano le tappe della carriera. Dopo 33 anni di servizio in una *uexillatio comitatensis* in alto Egitto, nell'estate 336 questo ufficiale subalterno viene fatto *protector* da Costantino, secondo la procedura dell'*adoratio purpurae* in occasione di una missione di accompagnamento di una ambasciata nubiana (dei Blemmi) fino al *comitatus*. La sua assunzione nella *schola protectorum* non lo trattiene a Costantinopoli ma è rimandato in Egitto, nella sua nuova veste di *protector*, per riaccompagnare la delegazione straniera dalle sue parti, dove si trattiene a lungo. Complessivamente la sua presenza alla corte imperiale sarà durata solo pochi mesi; essenzialmente l'appartenenza alla *schola protectorum* sarà stata vissuta a lunga distanza, non si potrebbe illustrare meglio quanto poteva essere formale. Nel 341, una ulteriore missione lo porta di nuovo al *comitatus*, questa volta a Hierapolis, col compito di consegnarvi reclute egizie per la guerra persiana. Una seconda udienza imperiale fa prendere una nuova piega alla sua carriera militare.

I *protectores* potevano essere nominati comandanti di un reparto militare. Del caso di Abinnaeus, a questo riguardo, non saprei dire se sia stato rappresentativo o eccezionale. Gli saranno bastati due passaggi lampo alla corte imperiale per essere fatto *protector* e successivamente vedersi affidare il comando di un reparto militare<sup>88</sup>. Eppure l'appartenenza al corpo dei *protectores* era ben lungi da aprire automaticamente

<sup>87</sup> H. I. BELL-V. MARTIN-E. G. TURNER-D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, Oxford 1962.

<sup>88</sup> Abinnaeus, nel 336, contava 33 annate di servizio; nel 339/340, quando viene trasferito dai *comitatenses* ai *limitanei*, 36/37 annate; nel 344, quando Valacius fa valere nei suoi confronti il limite di età, 41 anni; nel 351, ultima testimonianza conosciuta della sua attività, totalizzava dunque 48 annate di servizio meno due anni d'interruzione nel 344-346. Avendo il suo arruolamento difficilmente potuto avvenire prima dell'età di 18 anni, presumibilmente avrà avuto almeno 51 anni alla sua prima nomina come ufficiale comandante di reparto, 59 anni quando Valacius gli notifica il licenziamento, 61 anni dopo la reinstallazione e 66 all'ultima testimonianza in carica.

le porte verso i posti di comando, il cui numero era minimo rispetto a quello delle due *scholae* sottoposte, d'altra parte, alla concorrenza accanita dei candidati raccomandati, come ha dimostrato Maxime Émion, autore di una recente e decisiva rivisitazione dell'argomento<sup>89</sup>. Il caso di Abinnaeus, in questo senso minoritario piuttosto che tipico, dimostra d'altra parte come le *scholae protectorum* non funzionassero come «scuola militare di stato», come spesso sono state presentate nella storiografia moderna anche più recente: Abinnaeus, poiché non ha fatto che passare in una *schola* palatina, ci offre un'immagine inaspettata, ben diversa da quella statica che a malapena possiamo ricostituire a partire dai profili istituzionali.

Dal riassunto fatto dallo stesso Abinnaeus nella petizione da lui indirizzata all'imperatore nel 342 emerge la visione diretta dei meccanismi di nomina<sup>90</sup>. Viene liberato dagli obblighi [della *militia*] (r. 10: *data uacatione mihi*) e nominato prefetto di una *ala* di cavalleria (r. 10-11), una unità del *laterculum minus* di stanza a Dionisiade (odierna Qasr Qarun) nel Fayum (r. 10-11), ad ulteriore conferma della separazione tra *militia* e *dignitates*. Questa petizione illustra, d'altra parte, le traversie incontrate da Abinnaeus nell'assumere le sue funzioni, pur avendo presentato al *dux* egiziano un atto di nomina emanato direttamente dalla cancelleria imperiale<sup>91</sup>. Ci consente una visione diretta della caccia agli incarichi condotta a colpi di raccomandazioni concorrenti<sup>92</sup> e lo scontro, in tale occasione, tra le varie istanze del potere potrebbe riflettere perfino i sobbalzi nella cristianizzazione dell'ambiente militare, se è vero che la nomina da parte di Costanzo II di Abinnaeus, un ufficiale cristiano, sarebbe stata ostacolata da un *dux* anticristiano, Valacius. Sappiamo in effetti che questo personaggio, dopo essersi vanamente opposto, per più anni, all'entrata in carica di Abinnaeus finalmente attuata due, se non tre anni dalla sua nomina (al più tardi nel 342), già dal 344 colse la prima occasione per dimmetterlo puramente e semplicemente<sup>93</sup>: lo informa che un successore, anche esso proveniente dagli *protectores*, gli è stato designato se-

<sup>89</sup> Cfr. *sopra*, nt.16.

<sup>90</sup> *P. Abinn.* 2. Cfr. T.D. BARNES, *The Career of Abinnaeus*, in *Phoenix*, 39, 1985, 368-374. La cronologia qui seguita è quella restituita da Barnes diversa da quella ammessa in precedenza dagli editori e commentatori dell'archivio.

<sup>91</sup> *P. Abinn.* 1.

<sup>92</sup> *P. Abinn.* 1, r. 12-13.

<sup>93</sup> *P. Abinn.* 2 = CPL 264 = ChLA 1.8.

condo la pratica ordinaria e prega Abinnaeus di consegnarli il reparto e assecondarlo nel suo insediamento. Sembra che la morte di Valacius, databile al 345<sup>94</sup>, abbia fatto di più per la reintegrazione di Abinnaeus che non l'azione legale iterata che questo stava per portare in persona davanti al principe al fin di far valere i propri diritti<sup>95</sup>.

Costituisce, d'altra parte, una testimonianza atta a rivalutare la visione troppo rigida che si è avuta della *militia* tardo-imperiale: i percorsi individuali, i modi di funzionamento, le stesse finalità del sistema erano molto più diversificati di quanto poteva emergere dalla sua descrizione come sistema monolitico, frutto di una razionalità dispotica. La colpa di un tale modo di rappresentarsi la *militia* forse andrebbe data alla precisione con cui gran parte delle leggi riguardanti la *militia* si adoperano a stabilire i rapporti gerarchici, le regole di avanzamento, la concessione dei privilegi che dovevano definire, stratificare e consolidare la casta al servizio del sovrano. L'importanza del posto dato a tali provvedimenti nella produzione giuridica induce a supporre una massa di irregolarità alle quali si cercava, appunto, di rimediare. Infine, le lunghe traversie suscitate dal *dux* egiziano la dicono lunga sulla ricezione delle nomine imperiali nelle province, sul grado di indipendenza di cui godevano i rappresentanti locali del potere centrale e sugli intrighi, manovre, manipolazioni che si potevano tramare all'interno degli *officia palatina* stessi all'insaputa del principe.

#### 8. *La questione dell'efficienza: qualche considerazione comparativista*

Sembrerebbe lecito pensare che il sistema amministrativo romano tra III e IV secolo sia passato da un diletterismo aristocratico a una nomenclatura<sup>96</sup>. In apparenza, tecnicità e, logicamente, efficienza dovrebbero aver migliorato. Ma questo salto di qualità in termini di efficienza ci sarà stato davvero?

Un tentativo di risposta dovrebbe rivolgere l'attenzione sui due fronti, quello repubblicano-altoimperiale e quello tardoimperiale. Il

<sup>94</sup> Cfr. E.G. TURNER, in *The Abinnaeus Archive* cit., 12.

<sup>95</sup> Deduzione da *P. Abinn.* 58.

<sup>96</sup> Per rispondere a un interrogativo ricordato da Maria Campolunghi in apertura del XXIV Convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana (Spello, 27-29 giugno 2019), piuttosto che burocrazia, proporrei in effetti la parola nomenclatura, che, pur essendo una alternativa anche essa anacronistica, mi sembra si adegui abbastanza bene a ciò che è stata la *militia* tardoimperiale.

sistema tradizionale forse non era così insufficiente come potrebbe sembrare – e come spesso è stato valutato dagli storici; il secondo non ha avuto solo vantaggi, ma anche difetti collaterali proprio ai suoi vantaggi. Soprattutto, la riforma amministrativa tra fine III e prima metà del IV secolo presenta due facce ben diverse. Per i livelli di dirigenza, dopo l'intermezzo tetrarchico che ha in gran parte sostituito l'ordine senatoriale con gli *equites* ai posti di governo centrale e periferico, Costantino è tornato al concetto di selezione dell'alta amministrazione civile su criteri sociologici più che di merito, preparazione e professionalità, e ha riconfermato l'ordine senatorio come parametro e la conservazione della preminenza sociale, anche se attraverso modalità trasformate. Per i livelli subalterni invece, la riorganizzazione degli uffici palatini ha puntato su una maggiore efficienza e preparazione del personale incaricato di tradurre in atti le volontà del potere e nell'insieme ha raggiunto lo scopo. Se si considera l'entità numerica della *militia* nel senso stretto della parola e cioè la *militia palatina* e il suo dimensionamento di fronte all'insieme dell'apparato amministrativo – prefetture del pretorio, circoscrizioni militari, uffici provinciali ecc. –, forse l'importanza del suo effetto andrebbe relativamente ridotta. Ma sarebbe ignorare gli effetti indotti al di fuori del palazzo, vuoi dalla circolazione del personale palatino in tutto l'impero, vuoi dal collocamento di *ex-milites* palatini ai posti di controllo delle amministrazioni territoriali. Si dovrebbe ancora aggiungere il contributo della *militia palatina* a una parziale riqualifica dei livelli dirigenziali con la promozione di *ex-milites* a posizioni altolocate dell'amministrazione territoriale, specialmente il governo delle provincie. Più indirettamente ma non meno efficientemente, la *militia* imperiale, con il suo prestigio sociale e i suoi privilegi, nutriva speranze ed ambizioni nei ceti più modesti dell'amministrazione che veniva in quel modo promossa. Una maggiore professionalità e alcune preparazioni specifiche (tachigrafia, diritto, ragioneria) diffuse al livello subalterno dell'apparato amministrativo potevano in qualche misura compensare la mancanza di professionalità ampiamente mantenutasi nel livello superiore, quello delle *dignitates*. Si potrebbe allargare all'insieme della *militia palatina* la formulazione usata da Santo Mazzarino a proposito degli *agentes in rebus*: costituiva una sorta di «tessuto connettivo nella burocrazia dell'impero»<sup>97</sup>.

<sup>97</sup> S. MAZZARINO, *Trattato di Storia romana*, II, Roma 1962, 443.

A posteriori, viene però a presentarsi la domanda in forma di paradosso; come era riuscito un sistema amministrativo sempre più complesso e ambizioso, come era diventata la Repubblica romana, a funzionare senza degli addetti dotati di un elevato grado di competenza tecnica – senza un organico di amministratori perfettamente ammaestrati a navigare nei particolari dell’organizzazione statale e della regolamentazione, e allo stesso tempo pratici delle realtà socio-economiche della loro area d’intervento? La domanda è già stata posta al riguardo della preparazione dei comandanti militari romani<sup>98</sup>. Molti commentatori moderni ritengono che la lettura dei racconti di battaglia costituisse gran parte della preparazione dei capi militari romani, dilettanti tradizionalmente assegnati a questo tipo di funzione dal solo fatto di trovarsi alto magistrato, *self made* generali degli eserciti romani fino alla riforma di Gallieno che cacciò via i senatori dai comandi militari<sup>99</sup>. Tale idea sembrerebbe convalidata, tra l’altro, dall’orazione all’assemblea del popolo pronunciata da Mario nel 107 a.C.<sup>100</sup> Tuttavia, questa preparazione attingeva ad altre fonti, a cominciare dall’atavismo (nel senso degli “*héritiers*” di Bourdieu) e dal contesto sociologico-istituzionale che offrivano possibilità di apprendimento sul terreno.

A lungo andare i valori mariani sono stati consacrati con la riforma di Gallieno e le riforme tetrarchico-costantiniane. Siamo, però, sicuri che il vecchio sistema indeboliva l’efficienza dell’esercito romano? Non dobbiamo dimenticare che la preparazione dei capi di guerra era innanzitutto empirica, sui campi di battaglia e che, d’altra parte, per tutto il tempo durante il quale il comando è stato esercitato da «dilettanti» designati alla funzione dal proprio rango sociale e la posizione istituzionale, sul terreno erano soprattutto consigliati da ufficiali di professione con una lunga esperienza delle realtà della guerra, in particolare il centurione primipilo: non a caso la scomparsa del grado di

<sup>98</sup> B. CAMPBELL, *Teach yourself how to be a general*, in *JRS*, 77, 1987, 13-29.

<sup>99</sup> Recentemente ho avuto modo di studiare i propositi didattici dei racconti di battaglia presso gli storici antichi, oltre ai trattati d’arte bellica: J.-M. CARRIÉ, *Le récit de guerre dans l’Antiquité (2) : pistes pour une étude narratologique et fonctionnelle*, in *HiMA*, 9, 2021, c.s.

<sup>100</sup> SALL., *Bell. Jug.* 85.12-13: *Atque ego scio, Quirites, qui, postquam consules facti sunt, et acta maiorum et Graecorum militaria praecepta legere coeperint: [...] Quae illi audire aut legere solent, eorum partem uidi, alia egomet gessi; quae illi litteris, ea ego militando didici.*

centurione primipilo segue di poco la riforma di Gallieno, essendo questa funzione diventata inutile da quando i comandanti di corpo sono diventati dei militari di professione, lasciando la parola disponibile per un suo nuovo uso civile come conclusione della carriera dei *principes officii* provinciali<sup>101</sup>.

Di conseguenza, l'evoluzione che ha portato alla riorganizzazione dell'apparato militare tardoimperiale e del suo comando ha segnato non tanto un miglioramento in termini di efficienza quanto l'abbandono della figura tradizionale del magistrato/generale (generale in quanto magistrato) ereditata dalla città-stato e l'affidamento diretto del comando militare agli specialisti della cosa militare. Notiamo che questa restituzione dell'esercito ai militari professionisti non ha conferito nuove prerogative politiche o sociali agli ambienti dell'alto comando<sup>102</sup>: nella continua inflazione delle dignità onorifiche, i militari sono sempre stati promossi in ritardo rispetto ai dignitari civili.

Si può verificare solo in parte un fenomeno parallelo nella trasformazione dell'apparato amministrativo civile. I governatori magistrati non erano professionisti di giurisprudenza mentre l'attività giudiziaria contava tra i loro compiti principali, moltiplicata dopo la *Constitutio Antoniniana*. In questa veste civile come in quella militare i magistrati aristocratici potevano avvalersi dell'atavismo e dell'apprendimento presso i padri e altri *cognati* magistrati. Ma anche in questo campo, una volta insediati in funzioni governative potevano contare su alcuni specialisti di legge per assisterli in veste di consiglieri o perfino di giudici delegati. Eccetto per i governatori di nuovo stampo provenienti dalla *militia palatina*, non è detto che la formazione dei governanti si sia tecnicizzata<sup>103</sup>.

<sup>101</sup> Il primipilo, dopo aver perso questa valenza militare, viene subito ricuperato dall'ambiente civile per, successivamente, tramite l'istituto del *pastus primipili* ossia il raccolto fiscale delle derate mandate alle guarnigioni transmarine o comunque distanti, designare il *princeps* del *officium* governativo che ne era responsabile durante l'ultimo anno del suo incarico, per finire con l'allargamento del significato di *primipilaris* a designare l'intero organico dell'*officium* provinciale: cfr. J.-M. CARRIÉ, *Primipilaires et taxe du "primipilon" à la lumière de la documentation papyrologique*, in *Actes du XV<sup>e</sup> Congrès International de Papyrologie (Bruxelles, 1977)*, IV, Bruxelles 1979, 156-176.

<sup>102</sup> Eccetto quando l'alto comando si è «barbarizzato», alla fine del IV secolo, introducendo un nuovo tipo di rapporti di potere nelle alte sfere dello Stato imperiale.

<sup>103</sup> Così la pensa G.A. CECCONI, *Conscience* cit., partic. 286-287.

Lo stesso interrogativo è stato sollevato a proposito della Cina del secolo XIX dove è stata descritta una identica incapacità a preparare gli amministratori ai loro compiti futuri. È cosa risaputa che in Cina l'ingresso nell'amministrazione poggiava su un sistema di concorsi riservati a una classe colta, i "mandarini", la cui educazione rivestiva un carattere estremamente letterario, tradizionale e astratto. Cito qui uno specialista eminente di storia cinese, Pierre-Étienne Will<sup>104</sup>: «La formation des lettrés qui se présentaient aux examens avec l'espoir d'entrer dans la fonction publique ne les préparait pas à remplir des missions impliquant de telles qualifications [...] Pourtant, le système administratif de la Chine impériale a fonctionné tant bien que mal des siècles durant, et, pendant de longues périodes, plutôt bien que mal : voilà qui *a priori* eût été difficile si les hommes qui en assumaient la charge n'avaient été que des érudits, des littérateurs ou des idéologues, comme on l'entend encore dire, des hommes talentueux et sincères, peut-être, mais fondamentalement ignorants des techniques de gestion et des réalités de la vie quotidienne<sup>105</sup>. Il faut donc croire qu'en dehors (ou plutôt, en plus) de la formation littéraire et philosophique partagée par l'ensemble des lettrés, nécessaire et pour l'essentiel suffisante pour passer les examens, existaient d'autres voies par lesquelles les administrateurs pouvaient acquérir les savoir-faire indispensables à l'exercice de leurs fonctions».

Will si riallaccia alle analisi parallele del suo collega di Princeton, Benjamin Elman: lo scopo degli esami, già dai Song, era selezionare persone, non dare loro una preparazione professionale, «Because elite education became almost totally identified with its primary goal of selection, it misses the point to evaluate the examination system, as so many contemporaries have, solely according to its economic or scientific sterility<sup>106</sup>». Questo sembrerebbe appunto spiegare perché gli autori cinesi classici, nel consueto lamentare l'assenza di contenuti concreti nei programmi educativi e la mancanza di esperienza pratica dei can-

<sup>104</sup> P.-É. WILL, *L'apprentissage du métier de fonctionnaire à la fin de la période impériale*, in *Éducation et instruction en Chine. 2. Les formations spécialisées*, a cura di C. NGUYEN TRI-C. DESPEUX, Leuven 2003 (Bibl. de l'INALCO 5), 7-47.

<sup>105</sup> Non solo ignoranti, ma facilmente sprezzanti. L'idea che curare la «gestione delle ricchezze» sta al di sotto della dignità dell'uomo di qualità fa parte del repertorio fondamentalista confuciano ed è stata combattuta da generazioni di letterati amanti, al contrario, dell'arte di «amministrare il secolo».

<sup>106</sup> B.A. ELMAN, *Imperial politics and Confucian societies in late imperial China: the Hanlin and Donglin Academies*, in *Modern China*, 15, 4, 1989, 379-418, qui 382.

didati, ciononostante continuassero a ritenere che più importava selezionare i futuri amministratori su criteri di cultura generale, abilità nel maneggiare i concetti, dimestichezza con i principi della morale pubblica. In quanto tecnica di selezione dei futuri gestori dello stato, il sistema cinese in fin dei conti si sarebbe rivelato tanto efficiente quanto gli istituti d'insegnamento umanista ed elitista delle nazioni europee dell'età moderna. A giudicare dai risultati, il sistema sembra di aver funzionato piuttosto bene. A questo punto potrebbe sciogliersi il paradosso che ricordavo, di compiti amministrativi complessi affidati a funzionari non preparati ad affrontarli, perché l'essenziale si trova altrove. L'etologo olandese Frans de Waal, dopo aver studiato i processi di apprendimento e sperimentazione nel mondo animale basati sull'osservazione di alcuni individui, fa il paragone con il cuoco di sushi: «To achieve such a culinary status, an apprentice must first serve with a master. All the young cook does is bow to customers, sweep the floor, watch and do nothing else. Then after three years of observing, but never practising, he is suddenly allowed to make his own sushi – and generally does so with aplomb<sup>107</sup>».

Tuttavia, il paragone ha i suoi limiti. Nel caso di Roma, la sfera amministrativa non era unificata come in Cina, bensì faceva coesistere due ceti sociali del tutto diversi, con caratteristiche quasi opposte e complementari. La formazione astratta di cui si è parlato era quella degli alti responsabili sia civili che militari, membri delle classi dominanti. Invece, una preparazione tecnica alla prassi amministrativa – così come all'arte militare – non era mai mancata ai livelli subalterni. Nel III secolo, la tecnica stenografica non era nuova e nemmeno nuovi erano i metodi di gestione finanziaria o di amministrazione della giustizia. Quindi l'inflessione del profilo socio-culturale, se c'è stata, verso una maggiore tecnicità, specialmente nella conoscenza del diritto si è effettivamente verificata solo a livello dirigenziale con l'ingresso di profili socio-culturali nuovi. Per quanto riguarda invece il personale subalterno, la trasformazione non è tanto da collocare in una maggiore preparazione pratica quanto nel passaggio da una manodopera schiavile o libertina a un organico di reclutamento libero, con le relative conseguenze. Si è dovuto definire un nuovo quadro organizzativo e giuridico che imponesse a degli uomini liberi lo stesso condizionamento di sottomissione e

<sup>107</sup> F. DE WAAL, *The ape and the sushi master: Cultural reflections of a primatologist*, New York 2001.

lealtà al principe che anteriormente era come implicita e perfino inclusa nella condizione servile. In questo senso, l'unico modello da seguire era proprio quello dei militari legati all'imperatore da legami non solo giuridici ma perfino di parentela simbolica ed esistenziale (i *commilitones* che diventano *conveterani mei* nel discorso di Costantino del 326 già menzionato). In questo modo, l'apparato amministrativo centrale rimaneva come una proprietà privata dell'imperatore e le nuove possibilità di promozione dallo strato subalterno allo strato dirigenziale estendevano indirettamente questo rapporto di dipendenza all'amministrazione provinciale intera. In effetti, se i *team* di consiglieri dei governatori continuavano ad essere composti da persone scelte da loro stessi o reclutate localmente, gli imperatori del IV secolo hanno imposto sempre di più la presenza a capo degli *officia* territoriali maggiori di ex-membri della *militia*, nell'occorrenza *agentes in rebus*, ivi istituiti in qualità di *princeps officii* sottoposto all'autorità del *magister officiorum*<sup>108</sup>, poco importa che tale posizione comportasse o meno l'uscita dalla *militia*. Pertanto, la *militia* si conferma bene come uno strumento di rafforzamento del controllo imperiale su tutti i livelli della macchina amministrativa. Converrebbe quantificare, partendo dalla prosopografia, la proporzione di dignitari (prefetti del pretorio, *magistri militum*, *comites* finanziari, governatori, *duces*, comandanti di reparti militari) provenienti dalla *militia*<sup>109</sup>. A sua volta, l'estensione semantica della parola *militia* oltre il suo referente specifico (lo strato subalterno) per applicarsi anche alle *dignitates* potrebbe aver rispecchiato l'estensione istituzionale della subordinazione all'autorità imperiale ormai esercitata sugli amministratori di base promossi ai posti di più alta responsabilità.

Azzardando un passo in più, proporrei di vedere nella *militia palatina* l'allargamento alla sfera civile del concetto di *comitatus* finora strettamente militare per designare l'esercito di accompagnamento dell'imperatore, e la piena realizzazione di questa fusione, questo amalgama nell'ambito del nuovo concetto, proprio costantiniano, di "*palatium*" maturato, avanzo questa ipotesi, dalla riflessione globale attorno alla creazione di una seconda capitale di nuovo tipo; non solo una capitale cristiana, ma una capitale aggiornata secondo le nuove linee organizzative del "New Empire" iniziato con la tetrarchia. Il *palatium* non solo concentra gli strumenti del potere imperiale ma configura inoltre lo spazio di presenza

<sup>108</sup> Come dimostrato da A. GIARDINA commentando Nov.Val. 8.1 e 6.28.8.

<sup>109</sup> Alcuni casi sono indicati da JONES, *LRE*, cap. XVI.

del principe e di possibilità di avvicinarsi al *dominus* secondo gradi di prossimità che definiscono il posto di ognuno nell'*ordo dignitatum*. *Comitatus*, *palatium* sono i concetti che mancano nelle analisi della *militia* finora presentate. Ma sviluppare questa proposta ci porterebbe troppo lontano, mi riservo di tornare sull'argomento in altra sede<sup>110</sup>.

## 9. Conclusione

A conclusione di queste piste di riflessione, si può dire che l'assimilazione giuridica tra personale militare e personale dell'amministrazione imperiale sia rimasta sostanzialmente teorica. Anche se non mancavano i passaggi dall'uno all'altro ramo<sup>111</sup> e se i membri di alcune *scholae palatine* coniugavano statuto militare e funzioni civili o interferenti con la sfera civile, i due ambienti sono rimasti diversi nella loro specificità sociologica: fonti di reclutamento e modalità d'ingresso, condizioni del servizio, prestigio e promozione sociale. L'assimilazione dei "*civil servants*" dell'imperatore ai militari gli ha dotati dei poteri esecutivi rafforzati con i quali il governo centrale ha accentuato il suo controllo sul funzionamento dell'amministrazione provinciale e locale. È proprio il perseguimento di questo obiettivo a offrire la spiegazione più verosimile all'ideazione di questa parificazione statutaria. Si nota chiaramente come questa unificazione giuridica sia stata introdotta in occasione delle riforme dell'amministrazione centrale dell'era tetrarchico-costantiniana, che puntavano proprio in questa direzione. Tuttavia, la presentazione frequentemente incontrata nella letteratura del potere tardoimperiale come potere dispotico mi sembra molto riduttiva. Ci vogliono perlomeno importanti sfumature<sup>112</sup>.

Il costo da pagare per questo sistema stava nelle esenzioni fiscali moltiplicate dall'estensione ai burocrati dei privilegi già concessi all'esercito come compenso alternativo all'erosione del potere d'acquisto del soldo. Logicamente, l'equiparazione non ha tanto portato vantaggi ai militari quanto ha reso attraente per i curiali lo statuto militare esteso all'amministrazione palatina proprio nell'epoca in cui i *munera* munici-

<sup>110</sup> Ho solo abbozzato l'idea in J.-M. CARRIÉ, *Les recompositions* cit.

<sup>111</sup> Specialmente per i figli di soldati verso gli incarichi civili, ma senza reciprocità.

<sup>112</sup> Sull'argomento mi sia consentito rimandare alle riflessioni da me espresse in J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE *L'Empire* cit., 665-679.

pali diventavano più pesanti. Dalla massa delle costituzioni relative alla diserzione delle curie, si può inferire che l'ingresso nella *militia armata* era di gran lunga meno ambito dai civili che erano i *curiales*<sup>113</sup>. D'altronde, anche l'ingresso nella burocrazia prefettizia o provinciale, cioè nei rami dell'amministrazione rimasti fuori dalla *militia stricto sensu*, costituiva un altro modo di sottrarsi agli obblighi curiali, anche se meno interessante perché limitato al tempo di servizio in questi uffici.

[J.-M. C.]

\* \* \*

## SEZIONE II

L'architettura e la morfologia dell'amministrazione del tardo impero romano<sup>1</sup> costituiscono una realtà specifica di questo organismo politico nel periodo che va dalla fine del III alla metà del VI secolo in Occidente e fino ai primi del VII secolo in Oriente. Senza entrare nel merito del dibattito sulla periodizzazione del Tardoantico, proprio le dimensioni, la struttura, il funzionamento dell'amministrazione civile tardoromana furono sostanza e forma dell'impero nell'ultima fase della storia della civiltà ellenistico-romana. Quell'amministrazione rappresentò un sistema coerente, fondato su precipue articolazioni organizzative, dina-

<sup>113</sup> Anche se abbiamo incontrato qui sopra un caso di diserzione di *cohortales* verso la *militia armata*. Le leggi di lotta all'evasione dalle curie prevedevano una applicazione sia alla *militia armata* che alla *militia officiorum*, per esempio CTh. 12.1.13 di Costanzo II: *Quoniam curias desolari cognovimus his, qui per originem obnoxii sunt, militiam sibi per supplicationem poscentibus et ad legiones vel diversa officia currentibus*. Su questa legislazione e l'ipocrisia del discorso imperiale in materia, cfr. J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *Le gouvernement des cités dans l'Antiquité tardive*, a cura di S. JANNIARD, *AnTard*, 26, 2018, 85-125, sez. I, B, b; cfr. spec. la nt. 78 che segnala una autocitazione da CARRIÉ, *Developments in provincial and local administration*, in *Cambridge Ancient History*, XII, Cambridge 2005, 304.

<sup>1</sup> Si usano i termini 'dignitario' e 'funzionario' per indicare i titolari delle cariche, come il prefetto urbano, i prefetti del pretorio, il *magister officiorum*, ecc.; il termine 'ufficiale' o 'impiegato' per indicare gli *officiales* e gli *scriniarii* in servizio permanente negli uffici centrali e periferici (appunto in *militia*). Per l'uso del sostantivo 'burocrazia' v. le riflessioni conclusive.

miche di nomina, di promozione, di remunerazione, sull'equilibrio tra obblighi e privilegi riservati al personale, su specifiche competenze e su rigide procedure fiscali e giudiziarie. Una morfologia decisamente delimitata entro questo ampio perimetro cronologico di circa tre secoli<sup>2</sup>.

L'apparato amministrativo civile del tardo impero ha caratteristiche sue proprie, che lo distinguono, in parte, dalle esperienze amministrative del Principato, e notevolmente dalle esperienze amministrative dell'Europa moderna, ma anche di altri imperi, come i califfati ed emirati islamici e l'impero cinese<sup>3</sup>. Inoltre – ed è un elemento non meno significativo – la struttura amministrativa del tardo impero romano non era l'esito fisiologico e naturale, persino scontato, della gestione dell'egemonia mondiale costruita dai Romani dalla piena età repubblicana<sup>4</sup>. Per cogliere gli elementi salienti del longevo sistema di gestio-

<sup>2</sup> Sulla periodizzazione dell'età tardoantica, recente messa a punto di R. LIZZI TESTA, *Introduction*, in *Late Antiquity in Contemporary Debate*, Newcastle upon Tyne 2017, VII-XLIX; riflessioni importanti nelle *Concluding Remarks: The Birth of a New Short Late Antiquity*, nel medesimo volume, 215-227, proposte da H. INGLEBERT. Ampia panoramica ora in A. MARCONE, *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Roma 2020. Per una lettura del volume che maggiormente valorizza la storia amministrativa come periodizzante per il tardo impero cfr. A. GIARDINA, *Economia e società nell'alto medioevo europeo. Una discussione su «Framing the Early Middle Ages» di Chris Wickham*, in *Storica*, 34, 2006, 124-134.

<sup>3</sup> Cfr. K. HOPKINS, *The Political Economy of the Roman Empire*, in *The Dynamics of Ancient Empires. State Power from Assyria to Byzantium*, eds. I. MORRIS-W. SCHEIDEL, Oxford-New York 2009, 178-204; F. MILLAR, *The Roman Empire as a System*, in *Studies in Chinese and Western Classical Civilizations. Essays in Honour of Prof. Lin Zhi-chun on his 90<sup>th</sup> Birthday*, Changchun 1999, 317-336; dopo il volume edito da W. SCHEIDEL, *Rome and China. Comparative Perspectives on Ancient World Empires*, Oxford-New York 2009, cfr. l'analisi di A. MARCONE, *La comparazione e i suoi limiti: Impero romano e Impero Han*, in *Hormos*, n.s., 8, 2016, 168-179; P.F. BANG, *The King of Kings: Universal Hegemony, Imperial Power, and a New Comparative History of Rome*, in *The Roman Empire in Context. Historical and Comparative Perspectives*, Chichester-Hoboken (N.J.) 2011, 322-349. Per l'allargamento della prospettiva cronologica includendo l'Islam cfr., su parametri del tutto diversi, C. WICKHAM, *Tributary Empires: Late Rome and the Arab Caliphate*, in *Tributary Empires in Global History*, New York 2011, 205-213; G. FOWDEN, *Late Antiquity, Islam, and the First Millennium: a Eurasian Perspective*, in *Millennium*, 13, 2016, 5-28, con le riflessioni di A. MARCONE, *Garth Fowden ed il primo millennio CE*, ivi, 41-45.

<sup>4</sup> Pienamente condivisibile l'affermazione di P. EICH, *The Common Denominator. Late Roman Imperial Bureaucracy from a Comparative Perspective*, in W. SCHEIDEL (Hg.), *State Power in Ancient China and Rome*, Oxford 2015, 99: «the

ne del tardo impero romano è necessaria una riflessione su un aspetto spesso trascurato, eppure tutt'altro che secondario. L'impero romano attraversato dalla crisi del III secolo era un organismo immenso, esteso intorno al Mediterraneo su uno spazio di circa tre milioni e mezzo di chilometri quadrati e con una frontiera, più o meno 'calda', lunga circa quattromila chilometri. Nessun organismo statale successivo alla fine della civiltà romana gravitante intorno al Mediterraneo raggiunse mai queste enormi dimensioni. Qualunque confronto si voglia istituire con le esperienze amministrative, per esempio dell'Europa moderna – si tratta della relazione più immediata – deve tenere conto di questa realtà. Il tardo impero romano unito era uno spazio abitato immenso, segnato da distanze notevolissime. Quando gli imperatori Illirici dal tardo III secolo fino a Costantino ridisegnarono le strutture 'di governo' di questo gigantesco organismo, affrontarono con ostinata razionalità il problema della stabilità delle frontiere e della sicurezza interna. E lo fecero proiettando nelle loro riforme la mentalità e la prassi dei comandanti militari che nel corso del III secolo avevano salvato l'ecumene romana dallo smembramento. Erano uomini sensibili all'autorità e abituati a ricevere obbedienza: dei militari di professione, forgiati dalla vita di frontiera, non dei colti cittadini cresciuti nelle opulente e lussureggianti città del Mediterraneo, che pure desideravano proteggere. Godendo dell'onda lunga della 'rivoluzione fredda' prodotta dalla *Constitutio Antoniniana*<sup>5</sup>, che aveva fatto dell'ecumene un universo di

administration of the Republic was in fact completely nonbureaucratic», espressa nel contesto di un contributo per molti versi importante. Riflessione analoga per il Principato a cura di P. GARNSEY, *Government without bureaucracy*, in *The Roman Empire. Economy, Society and Culture*, Oakland 2015<sup>2</sup>, 35-54.

<sup>5</sup> Cfr. di recente l'edizione a cura di G. PURPURA, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in ID., *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino 2012, 695-732, con ID., *Sulla «Constitutio Antoniniana»*, in *Index*, 43, 2015, 94-102; V. MAROTTA, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La Tabula Banasitana e il Papiro di Giessen 40 col. I*, in *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 551-570. L'espressione 'rivoluzione fredda' indica il lento processo di ridefinizione dei rapporti tra autorità imperiale e cittadini: dalla diversità all'omogeneità e alla semplificazione degli statuti collettivi e individuali; attraverso l'assorbimento di concetti e prassi del diritto romano, gli imperatori della seconda metà del III secolo poterono intervenire in forma iussiva nei diversi ambiti della vita delle comunità e dei sudditi, tutti romani (i grandi editti generali di età tetrarchica o l'organizzazione delle vaste prefetture del pretorio regionali manifestano questa nuova dimensione fondata

soli sudditi cittadini romani, Diocleziano promosse la razionalizzazione e l'omogeneizzazione dei percorsi amministrativi: un diritto per tutti i *provinciales*, parametri fiscali unitari, forme di controllo della gestione di città tutte con il medesimo profilo istituzionale e senza privilegi, una moneta calibrata e prezzi calmierati, una datazione univoca, l'uso del latino e di grafie burocratiche uniformi anche nelle regioni grecofone, la limitazione delle espressioni religiose, ecc. Lavorando su queste acquisizioni Costantino – 'tetrarca dissidente', rivoluzionario e geniale, ma pur sempre un ufficiale illiriciano come suo padre – elaborò l'architettura degli apparati civili e militari, ormai completamente distinti, al centro e in periferia<sup>6</sup>. La divisione tra *militia inermis* e *militia armata*, tra servizi 'burocratici' civili (giudiziari e contabili) ed esercito, con perimetri e percorsi sostanzialmente invalicabili, fu la struttura-madre dell'amministrazione del tardo impero. L'architettura costantiniana raggiunse equilibri di successo grazie a innovative delimitazioni degli enormi spazi dell'egemonia tardoromana: le prefetture del pretorio regionali a inquadrare le diocesi e le numerose province dioclezianee, con sedi prefettizie che divennero il massimo nucleo di potere fiscale e giudiziario decentrato a ridosso degli eserciti in funzione aggressiva lungo il *limes*<sup>7</sup>; una simile architettura era pensata per alimentare un esercito

giuridicamente sull'appartenenza a una sola cittadinanza). Sul contesto di questa trasformazione cfr. J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation: des Sévères à Constantin, 192-337*, Paris 1999; G. ALFÖLDY, *The Crisis of the Third Century from Michael Rostovtzeff and Andrew Alföldi to Recent Discussions*, in *Andreas Alföldi in the Twenty-First Century*, Stuttgart 2015, 201-217.

<sup>6</sup> Sulla portata epocale del principato costantiniano cfr. A. GIARDINA, *L'«epoca» di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, Bari 2012, XXIX-XLVIII.

<sup>7</sup> Le sedi degli *officia* dei prefetti del pretorio regionali nel IV secolo erano Treviri, Sirmium, Costantinopoli, tre città a ridosso dei confini militarizzati dell'impero. Sulla nascita della prefettura del pretorio regionale cfr. P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003; sulla nuova ripartizione degli spazi amministrativi tardoromani cfr. D. SLOOTJES, *Late Antique Administrative Structures: The Meaning of Dioceses and their Borders in the Fourth Century A.D.*, in *Aspects of Ancient Geography. Studies in Honor of Richard J.A. Talbert*, Leiden 2015, 177-195; P. EICH, *Raum als Strukturkategorie imperialer Administration: Provinzteilungen und Provinzzusammenschlüsse im frühen 4. Jahrhundert*, in *Raum-Ordnung. Raum und soziopolitische Ordnungen im Altertum*, Heidelberg 2016, 251-280. Per l'immagine che i contemporanei avevano dei grandi spazi amministrativi tardoromani la *Notitia Dignitatum* è un documento fondamentale, cfr. I. GENCHEVA-MIKAMI, *Personification in an Impersonal Context: Late Roman Bu-*

riorganizzato in limitaneo e in comitatense, destinato a tenere i barbari lontano dalle province e a circoscrivere le usurpazioni<sup>8</sup>. Questa asciutta sintesi offre la cornice entro la quale maturò la formazione di una *militia* civile dal tardo III secolo.

Gli imperatori Illirici organizzarono il personale amministrativo negli uffici centrali e periferici secondo forme di reclutamento, di remunerazione, di avanzamento, di congedo con relativi privilegi di tipo militare, perché l'amministrazione dell'esercito era l'unico organigramma capace di offrire allora un modello strutturato di gestione delle risorse umane libere al servizio del principe, dotate di specifiche competenze. La gerarchia militare aveva una morfologia e delle regole ripetibili per ogni settore dell'amministrazione imperiale. Riprendendo i risultati dell'indagine di P. Eich, si può affermare che questo processo non portò a una 'militarizzazione' delle strutture amministrative, ma a una 'burocrazia' dello Stato<sup>9</sup>. Il peso dell'impronta militare sul servizio nella *militia* civile restò un tratto indelebile di quella che spesso è definita negli studi la 'burocrazia' del tardo impero romano, a

*reaucrazy and the Illustrated «Notitia Dignitatum»*, in *Personification in the Greek World, from Antiquity to Byzantium*, Aldershot 2005, 285-291; per la concezione dello spazio dell'impero nella prima metà del V secolo cfr. G. TRAINA, *Mapping the World under Theodosius II*, in *Theodosius II. Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity*, Cambridge-New York 2013, 155-171; per un'interpretazione della logica di costruzione del testo cfr. G. CLEMENTE, *La «Notitia dignitatum»: l'immagine e la realtà dell'impero tra IV e V secolo, in Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Bari 2010, 117-132.

<sup>8</sup> Sul rapporto tra imperatori ed esercito tra III e IV secolo cfr. M. HEBBLEWHITE, *The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395*, London 2017. Di recente la storiografia si è concentrata sullo studio delle dinamiche di usurpazione in età tardoantica: J. SZIDAT, *«Usurpator tanti nominis». Kaiser und Ursupator in der Spätantike (337-476 n. Chr.)*, Wiesbaden, 2010; A. OMISSI, *Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire. Civil War, Panegyric, and the Construction of Legitimacy*, Oxford 2018. Sulle caratteristiche della successione del principe a partire da Costantino cfr. *Le Prince chrétien de Constantin aux royautés barbares, IV<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècle*, Paris 2018.

<sup>9</sup> P. EICH, *Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer «personalen Bürokratie» im langen dritten Jahrhundert*, Berlin 2005, soprattutto 282-287, 362-372, 383-390; sintesi in ID., *Militarisierungs- und Demilitarisierungstendenzen im dritten Jahrhundert n. Chr.*, in *Impact of the Roman army (200 BC-AD 476). Economic, social, political, religious, and cultural aspects. Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C.-A.D. 476)*, Leiden-Boston (MA) 2007, 509-528.

cominciare dal sostantivo che la qualificava nel suo insieme, *militia*. È interessante riflettere sull'esito linguistico di questo processo della storia amministrativa. Il termine *militia* definì precocemente e definitivamente l'amministrazione civile nel suo insieme<sup>10</sup>. Un semplice sguardo all'uso del termine *militia* nelle fonti normative tardoantiche mostra l'assenza del nesso *militia inermis* e una certa diffusione del nesso *militia armata*<sup>11</sup>. Probabilmente l'espressione *militia inermis* rappresentava un ossimoro inammissibile. Nelle fonti la *militia* per eccellenza, quella che non ha bisogno di alcuna specificazione, è l'impiego nell'amministrazione civile. Naturalmente il contesto tutto civile dell'uso del termine *militia* in molti passi non creava ambiguità sul fatto che quella *militia* fosse 'inermis'. Tuttavia lo slittamento del sostantivo dalla sfera militare alla 'burocrazia' civile appare significativo e per molti versi completo, se si riflette sul fatto, per esempio, che la *militia* civile nella legislazione assume le caratteristiche tipiche della fatica militare (*labor, sudor*), della fedeltà (*obsequium*), della durata (*annosa, longa stipendiorum militia, completa / expleta / impleta / finita militia*, ecc.), ed è legata ai riti e ai segni militari come il *sacramentum* e il *cingulum*<sup>12</sup>. Probabilmente questa sovraesposizione della *militia* civile nella documentazione è il prodotto del contatto stretto, spesso un'osmosi, tra l'apparato amministrativo civile e i suoi impiegati, prima del reclutamento, durante il

<sup>10</sup> M.A. SPEIDEL, «*Militia*»: zu Sprachgebrauch und Militarisierung in der kaiserzeitlichen Verwaltung, in *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, Berlin 2006, 263-268.

<sup>11</sup> Sul termine *militia* vd. sopra la Sezione I e il contributo di J.-M. Carrié in questo volume; inoltre G.A. CECCONI, *Miles, militia et dignitas dans les sources tardo-antiques: aspects et problèmes de définition et de traduction*, in *L'Antiquité tardive dans l'Est de la Gaule*, III, c.d.s. (ringrazio molto l'Autore per avermi permesso di leggere il contributo prima della pubblicazione). A titolo esemplificativo cfr. *militia armata*: CTh. 2.23.1 (423); 6.4.28 (396); 6.24.9 (416); 6.27.16.2 (413); 7.1.5-6 (364/373); 7.20.10 (369); 7.22.8 (372); 7.22.10 (380); 8.4.28 (423); 8.7.12 (372); 12.1.88 (382); 12.1.154 (397); 16.8.24 (418); *militia in armis*: CTh. 6.26.13 (413); *militia sub armis*: 8.7.4 (354); 9.30.1 (364); 12.1.38 (346); 13.1.2 (360).

<sup>12</sup> M. HEBBLEWHITE, «*Sacramentum militiae*»: Empty Words in an Age of Chaos, in «*Circum mare*». *Themes in Ancient Warfare*, Leiden-Boston (Mass.) 2016, 120-142; ora A. VERARDI, *Cingulum militiae*, in *The Roman Army and the dawn of Europe. Conceptual Models and Social Experimentations: Languages, Institutions, Law (4<sup>th</sup>-8<sup>th</sup> centuries)*, c.d.s. Per le fibule con ritratto imperiale cfr. I. MALTE JOHANSEN, *Rings, Fibulae and Buckles with Imperial Portraits and Inscriptions*, in *JRA*, 7, 1994, 223-242.

servizio e dopo il congedo, con l'universo urbano. Questa interazione con l'elemento militare era forse meno intensa e non uniformemente distribuita nello spazio. Del resto, la riduzione delle dimensioni delle province e la loro moltiplicazione, l'accentramento delle funzioni amministrative e giudiziarie negli *officia* provinciali organizzati in sezioni contabili e legali agevolava il controllo dei governatori ma anche il contatto tra *militia* civile e provinciali<sup>13</sup>.

L'amministrazione civile del tardo impero era strutturata in un rigido e caratteristico sistema 'binario'. Si tratta di una realtà a tutti nota e apparentemente banale, ma è un elemento peculiare della gestione del tardo impero che illustra lo stile 'di governo' di questo periodo della civiltà romana, che iniettò in profondità la 'burocrazia' nel tessuto della società tardoromana. Il sistema 'binario' si articolava in una carriera superiore dei titolari nelle *dignitates* amministrative civili, provinciali, diocesane, palatine, destinate ad aristocratici senatori e a fidati burocrati emergenti; e in una carriera amministrativa inferiore nei diversi uffici che coadiuvavano i funzionari superiori. Questo ampio comparto di impiegati era la vera e propria *militia* che qui definivano *inermis*. I due livelli erano distinti, ma complementari, e rappresentano l'evoluzione ultima e potenziata del sistema amministrativo del Principato nei suoi livelli magistraturale-procuratorio da un lato e apparitorio dall'altro<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Sulla distanza tra soldati e società civile cfr. P. PORENA, *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, in *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Lecce 2015, 221-257.

<sup>14</sup> Nell'ambito della carriera amministrativa superiore (*honores, dignitates*) la concentrazione nelle figure dei governatori di provincia equestri della fine del III secolo delle funzioni procuratorie provinciali e l'ingresso nella carriera senatoria anche delle numerose e importanti funzioni equestri, maturata per volontà di Costantino, condusse a termine il processo di unificazione del *cursus* equestre e del *cursus* senatorio. Questa dinamica produsse nel corso del IV secolo una crescita numerica e un allargamento sociale sconcertante degli appartenenti all'ordine senatorio e l'estensione delle remunerazioni salariali, tipiche delle procuratele equestri, a tutte le funzioni amministrative dell'organigramma superiore. Questa evoluzione ebbe un'incidenza notevole sui costi di gestione dell'amministrazione tardoromana, e produsse un nuovo equilibrio nei due senati di Roma e di Costantinopoli soltanto alla fine del IV secolo. Analisi completa dell'amministrazione del tardo impero romano in A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964, 321-711; sintesi in C. KELLY, *Emperors, Government and Bureaucracy*, in *The Cambridge Ancient History*, XIII.2. *The Late Empire, AD 337-425*, Cambridge 1997, 138-183; L. DI PAOLA,

Nel tardo impero le due carriere rispecchiavano due modi di intendere i servizi all'interno dell'apparato civile e, in fondo, due universi sociali molto diversi, ma integrati in una morfologia davvero sofisticata. Le carriere dei dignitari o funzionari titolari delle cariche erano desultorie, fatte di mandati dirigenziali brevi e prestigiosi, intervallati da periodi anche lunghi di inattività. All'opposto gli impiegati arruolati nella *militia* lavoravano su tempi lunghi e ininterrotti, seguendo ritmi di avanzamento scanditi da passaggi obbligati, con poche infrazioni. Il personale impiegatizio era il vero motore del sistema, e rappresentava la continuità e la specializzazione settoriale e tecnica necessaria in un ventaglio di funzioni dai profili, dall'ubicazione e dalle finalità molto diverse<sup>15</sup>. Potrebbe non essere un caso che, come sembra, il personale di un *officium*, una volta arruolato come i soldati di truppa in *matricula*, tendesse a lavorare permanentemente nello staff di una certa sezione dell'ufficio, senza soluzione di continuità fino al congedo (*matricula decurrente*). Le carriere erano di solito interne allo stesso ufficio e tenevano conto delle specializzazioni: per esempio gli uffici dell'amministrazione periferica erano divisi almeno in una sezione fiscale-contabile e in una giudiziaria, cioè, in aree che imponevano competenze differenti. L'avanzamento *matricula decurrente* per anzianità secondo i gradi militari era esperibile laddove l'*officialis* fosse censito nell'organigramma di un determinato *officium*. In altri termini, nella macchina amministrativa del tardo impero specializzazione, esperienza e premialità avanzavano insieme: la fatica del servizio nella *militia*, ininterrotta e fedele, procedeva verso il premio finale; una dinamica che l'esercito romano aveva sperimentato con successo per secoli<sup>16</sup>. La critica si è domandata quale potesse essere il livello

*L'organizzazione statale*, in *Storia di Roma. L'età tardoantica*, II, a cura di L. DE SALVO-C. NERI, Roma 2010, 357-397; P. PORENA, *L'amministrazione tardoantica*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, dir. A. BARBERO, I. *Il mondo antico*, sez. III, *L'ecumene romana*, 7, *L'impero tardoantico*, a cura di G. TRAINA, Roma 2010, 525-600.

<sup>15</sup> La competizione tra il settore giudiziario e il settore fiscale-contabile all'interno dell'ufficio del prefetto del pretorio d'Oriente a Costantinopoli è testimoniata da Giovanni Lido alla metà del VI secolo, ma con importanti retrospettive interpretative che consentono di risalire a dinamiche di specializzazione burocratica avviate nel III secolo; cfr. C. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge (MA)-London 2004.

<sup>16</sup> Una recente acuta disamina del fenomeno nella trattazione delle lettere di avanzamento e di congedo nelle *chartae praefecturae* (*Var. 11, 17-37, le promotiones officii praetoriani quae Natale Domini fiunt*) conservate nelle *Variae* di Cassiodoro

di conoscenze tecniche dei dignitari-titolari delle cariche, per lo più forniti di un'ottima formazione tradizionale, retorico-letteraria e giuridica, qualitativamente superiore, ma diversa da quella degli *officiales*. Tuttavia la questione è forse più sottile e la risposta va cercata nella logica del sistema 'binario' dell'amministrazione civile tardoromana: il titolare della carica superiore – aristocratico senatore o uomo nuovo asceso nell'ordine senatorio grazie alla nomina a incarichi di rilievo – 'manifestava' l'imperatore, agiva cioè come interprete prima di tutto politico della delega di potere ricevuta dal sovrano, e la sua cultura d'élite era l'attrezzatura idonea a svolgere quel compito di durata limitata, ma molto delicato<sup>17</sup>; le concrete competenze tecniche quel senatore-titolare di una funzione delegata dall'Augusto le traeva dalla *militia* del suo *officium*, a lui del tutto subordinato, come peraltro stigmatizzano con chiarezza le pagine della *Notitia Dignitatum*<sup>18</sup>. Il sistema delle sanzioni per le mancanze e per i reati amministrativi mostra una dissociazione delle responsabilità dell'*officium* da quelle del dignitario titolare del mandato: la distinzione rispecchia la realtà, e si basa sul grado maggiore di responsabilità e di competenza del personale dell'*officium*, l'unico a svolgere un servizio senza soluzione di continuità<sup>19</sup>.

a cura del compianto A. MANCINELLI (in *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Varie*, dir. A. GIARDINA, a cura di A. GIARDINA-G.A. CECCONI-I. TANTILLO-F. OPPEDISANO, 5, Libri XI-XII, Roma 2015).

<sup>17</sup> Sul tema cfr. *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen-Âge*, Metz 2012. Sui documenti di nomina alle diverse funzioni amministrative basilare V. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, Napoli 1999. Sull'imperatore tardoantico cfr. di recente M. HUMPHRIES, *Performing power from Diocletian to Theodosius*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, Oxford 2015, 151-168; ampiamente *Le Prince chrétien, de Constantin aux royautes barbares (IV<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècles)*, Paris 2018.

<sup>18</sup> Cfr. I. GENCHEVA-MIKAMI, *Personification* cit.; B. BRENK, *Notitia dignitatum*, in *Graphic Signs of Identity, Faith, and Power in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, Turnhout 2017, 109-124.

<sup>19</sup> Significativa in CTh. 6.35.10 (380) la pena prevista per l'*officium* nel caso di inosservanza della norma da parte del titolare della carica; sulle multe comminate al funzionario e al suo ufficio cfr. K. ROSEN, «*Iudex*» und «*officium*»: *Kollektivstrafe, Kontrolle und Effizienz in der spätantiken Provinzialverwaltung*, in *AncSoc*, 21, 1990, 273-292; A. LANIADO, *Les amendes collectives des «officia» dans la législation impériale après 438*, in *AncSoc*, 23, 1992, 83-85; ora ampiamente G. MARAGNO, 'Punire e sorvegliare'. *Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020.

La dialettica tra i due poli dell'amministrazione civile – i dignitari e la *militia* degli *officia* – si realizzava a vari livelli e con modalità diverse. Gli spazi dell'impero ecumenico imposero differenze amministrative che è opportuno focalizzare<sup>20</sup>. Quell'universo ereditò e potenziò l'amministrazione centrale, intorno a un sovrano carismatico, e l'amministrazione periferica. Mentre la *militia* in servizio presso gli uffici dei governatori di provincia, dei vicari e dei prefetti del pretorio, i così detti *cohortalini*, erede dell'amministrazione provinciale del Principato, fu immediatamente inquadrata, dal III secolo, nel modello gerarchico militare che ne costituiva la matrice diretta, e che restò sostanzialmente invariato nel tempo, la *militia* attiva nel *comitatus*, i *palatini*, all'inizio non esisteva: era composta da un mosaico variegato di funzioni e di profili e divenne *militia* solo dopo un lavoro durato circa un secolo. Quanto la *militia* periferica era strutturata, da subito, secondo uno schema omogeneo, tanto la *militia* centrale giustapponeva comparti indipendenti, diversi e sostanzialmente impermeabili: gli uffici burocratici (*magisteria* e *scrinia*), le grandi sezioni contabili, agli appartamenti privati, con personale che non era reclutato mediante *probatoriae*, per limitarsi alle grandi linee e per tacere della guardia<sup>21</sup>. Questa '*militia* in progress' orbitante intorno al principe visse una lenta continua evoluzione che solo nel V secolo assimilò formalmente tutto il personale di servizio nel *comitatus* entro la categoria decisamente privilegiata dei *palatini*, pur nella disparità dei compiti<sup>22</sup>. Non a caso la documentazione sul rango e sui privilegi di questa *militia* nelle consolidazioni normative tarde è davvero molto consistente nelle due parti dell'impero: una produzione che colpisce per la coerenza nel tempo più che per la semplice consistenza quantitativa. La trasformazione di una parte notevole della *militia* attiva nelle molte articolazioni del palazzo imperiale in una *mi-*

<sup>20</sup> Sulle dinamiche amministrative tra centro e periferia del tardo impero fondamentali contributi in AARC, 13, Napoli 2001.

<sup>21</sup> Sulla guardia cfr. ora M. ARVENI, *La Notitia Dignitatum e la storia delle scholae tra IV e V secolo*, in *Bizantinistica*, 18, 2017, 1-27; M. ÉMION, *Les protectores Augusti*, in P. FAURE-C. WOLFF (éd.), *Corps du chef et gardes du corps dans l'armée romaine, 7<sup>e</sup> Congrès de Lyon sur l'armée romaine (Lyon, 24-26 octobre 2018)*, Lyon 2020, 473-496. Sulle tipologie di *scholae* a carattere burocratico cfr. E. BOLOGNESI RECCHI-FRANCESCHINI, *The Scholae of the Master of the Offices as the Palace Praetorium*, in *Anatolia Antiqua*, 16, 2008, 231-257.

<sup>22</sup> Sintesi esaustiva a cura di R. DELMAIRE, *Les institutions du Bas-Empire romain, de Constantin à Justinien*, I. *Les institutions civiles palatines*, Paris 1995.

*litia palatina* aveva concrete radici storiche. Mentre gli Augusti del IV secolo erano dei comandanti-combattenti in movimento e in sosta in residenze diverse, costretti a trascinare con loro un *comitatus* agile e mobile, dalla fine del IV secolo gli imperatori divennero monarchi insediati stabilmente all'interno di due 'capitali' indipendenti, la ricchissima Costantinopoli, la più esposta Ravenna; qui si chiusero in articolate aree palaziali, lontano dai campi di battaglia. Nei *palatia* erano ormai degli autocrati circondati da una società gerarchizzata di dignitari e di impiegati – appunto – palatini, e pressati dalle richieste provenienti da città, sudditi, vescovi, ambasciatori, ecc.<sup>23</sup>. Questi Augusti dovevano manifestare il loro primato ecumenico utilizzando un elaborato e stratificato sistema di filtri e di regole, ma anche svincolarsi dai propri 'controllori' di palazzo, potenti dentro e lontano dalla capitale<sup>24</sup>. La logica dell'organizzazione della *militia palatina* per comparti autonomi era il prodotto della netta separazione dei compiti e delle catene di comando nel *comitatus*: gli Augusti, specialmente a Costantinopoli, non vollero mai accentrare il potere protratto in uno o in pochi funzionari; unite nei privilegi, mantennero distinte le sezioni della *militia palatina*, e cioè i flessibili *notarii*, dipendenti dal *primicerius notariorum*, preziosi emissari e controllori in virtù della loro formazione e delle loro competenze

<sup>23</sup> Sull'evoluzione della 'corte' intorno all'imperatore tardoromano cfr. R. SMITH, *The imperial Court of the late Roman Empire, c. AD 300-c. AD 450*, in *The Court and Court Society in ancient Monarchies*, Cambridge 2007, 157-232; ID., *Measures of Difference: the Fourth-Century Transformation of the Roman Imperial Court*, in *AJPh*, 132, 2011, 125-151; sugli sviluppi del cerimoniale cfr. I. TANTILLO, *I cerimoniali di corte in età tardoromana (284-395 d.C.)*, in *Le corti nell'alto medioevo (LXII Settimana CISAM, Spoleto, 24-29 aprile 2014)*, Spoleto 2015, 543-584. Sulla particolare dinamica palazzo-capitale sviluppatasi a Costantinopoli cfr. S. DESTEPHEN, *La naissance de Constantinople et la fin des voyages impériaux (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> siècle)*, in *AnTard*, 24, 2016, 157-169; A. BERGER, *The Byzantine Court as Physical Space*, in *The Byzantine Court. Source of Power and Culture*, Istanbul 2013, 13-22.

<sup>24</sup> L'ascesa del *cubiculum*, l'ipertrofia cerimoniale, i costi di apparato, le lotte tra dignitari 'di corte' sono accompagnati dal passaggio nella *militia* civile palatina anche degli impiegati che nel IV secolo non erano iscritti in *matricula: decuriones, ministeriales, silentiarii, paedagogiani*, il comparto dei *castrensiani* e soprattutto gli influenti *cubicularii*. L'area degli appartamenti privati degli Augusti e dei loro familiari andò a ingrandire le fila della *militia* dei palatini, in una fase di crescita dei vantaggi economici e dei privilegi di questo comparto sempre più nevralgico e blandito, perché a diretto contatto con la famiglia imperiale. Importante ancora H. SCHOLTEN, *Der Eunuch in Kaisernähe. Zur politischen und sozialen Bedeutung des praepositus sacri cubiculi im 4. und 5. Jh. n. Chr.*, Frankfurt am Main 1995.

stenografiche, e della conoscenza dei segreti del *consistorium*; i temuti *agentes in rebus*, dipendenti dal *magister officiorum*; i *cubicularii* con il loro potente *praepositus*; mentre *largitionales* e *privatiani* erano di fatto impiegati isolati, e i *magistri militum praesentales* avevano i loro *comitiaci*, distinti dai *protectores domestici*. In sostanza la *militia palatina* nella sua pluralità costituì per gli imperatori uno strumento di ‘controllo incrociato’ all’interno del palazzo e tra il centro e la periferia dell’impero. All’opposto, la numerosa *militia* degli uffici insediati nei capoluoghi provinciali tendeva ad avere e a conservare un’organizzazione standardizzata.

Centro e periferia dialogavano grazie al supporto degli impiegati degli *officia*. I problemi amministrativi negli spazi provinciali non erano “magicamente” risolti nel *consistorium*, ma erano impostati nella loro concretezza dai prefetti del pretorio e dai vicari diocesani in rapporto con i governatori di provincia e con le curie ed esaminati con il contributo degli *officia*. Una parte consistente delle costituzioni che sono confluite nelle consolidazioni tardoantiche, apparentemente emanate unilateralmente dagli Augusti e inviate ai prefetti del pretorio, nascevano da *suggestiones* e da *relationes* redatte presso gli *officia* periferici, i quali poi pubblicavano le *leges* risolutive<sup>25</sup>. Dietro i testi raffinati prodotti dai *Quaestores* nel palazzo e divulgati dagli editti dei dignitari c’era anche il lavoro spesso invisibile della *militia*, che metteva al servizio dei dignitari di passaggio memoria storico-amministrativa e perizia operativa<sup>26</sup>.

La *militia* civile tardoromana fu lo strumento essenziale al funzionamento dell’elefantica macchina amministrativa civile e militare del tardo impero: un universo di generazioni di migliaia di anonimi spe-

<sup>25</sup> P. EICH, *Centre and Periphery: Administrative Communication in Roman Imperial Times*, in *Rome, a City and its Empire in Perspective. The Impact of the Roman World through Fergus Millar’s Research*, Leiden-Boston 2012, 85-108, sul “Millar’s petition-and-response model”; analogamente S. SCHMIDT-HOFNER, *Regieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008; critiche da H.-U. WIEMER, *Einleitung*, in *Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit*, Berlin-New York 2006, 1-39. Sulla divulgazione in periferia della normativa emessa dal *comitatus* cfr. S. SCHIAVO, *Documenti e archivi nell’Oriente tardoantico: legislazione imperiale e attività editale dei prefetti del pretorio*, in *Revista general de derecho romano*, 31, 2018, 1-32.

<sup>26</sup> Sulla struttura degli *officia* periferici tardoromani cfr. l’ottima sintesi di B. PALME, *Die officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, in *AntTard*, 7, 1999, 85-133.

cialisti, per lo più invisibili e muti. Attivi come in un formicaio, erano i responsabili di un'infinità di operazioni e i gestori di una mole sproportionata di documentazione, i cui contorni si intuiscono solo sommariamente, perché il tardo impero resta "l'impero delle carte perdute"<sup>27</sup>. Nelle diverse branche della *militia* il personale operava con competenze molto diverse in uffici con funzioni ben distinte, e la documentazione superstite conserva una miriade di regole e di infrazioni che insieme alle lacune rendono il quadro irriducibile a una unità eppure coerente. È possibile infatti sintetizzare gli elementi comuni al comparto, pur eterogeneo, della *militia* civile: 1) un reclutamento ufficialmente sancito mediante probatorie imperiali, che comportava diritti e doveri; 2) un'organizzazione gerarchica della carriera, con promozioni per anzianità e per merito; 3) la percezione regolare di emolumenti fissi in natura e in moneta e di compensi straordinari a prestazione; 4) una serie di privilegi durante il servizio e dopo il congedo. Inoltre è indubbio che esistesse un orgoglio di appartenere alla *militia*. Gli *officiales* vestivano l'uniforme (*vestis*). La clamide trattenuta dalle celebri fibule (con i nomi dei principi incisi) e il *cingulum* alla vita erano elementi distintivi, che

<sup>27</sup> L'articolazione amministrativa tardoromana è tremendamente lacunosa per alcuni aspetti: i prodotti dell'attività amministrativa dei singoli uffici, le tecniche di circolazione e di archiviazione delle carte, i profili biografici e le competenze della maggior parte degli impiegati, ecc. In estrema sintesi mi sembra legittimo affermare che dell'imponente e pervasiva architettura amministrativa conosciamo l'ossatura e la struttura, possiamo calcolare con una certa approssimazione le dimensioni, intravediamo il funzionamento dell'organismo amministrativo, possiamo avanzare ipotesi sui costi del sistema, ma abbiamo perduto, diciamo così, la fisiologia, ossia le testimonianze dirette della prassi 'burocratica' e della perizia degli amministratori, elementi legati alla conservazione di milioni di documenti scritti, ufficiali e non, che l'obsolescenza ha divorato per sempre già nel corso dei secoli del tardo impero. Sul profilo del personale di cancelleria cfr. H.C. TEITLER, «Notarii» and «Exceptores». *An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire*, Amsterdam 1985; di recente a cura di R. LIZZI TESTA la sezione *Between Imperial and Episcopal Chanceries: the notarii and the Compilers*, in *The Collectio Avellana and Its Revivals*, Newcastle 2019; in preparazione *La Collectio Avellana tra notarii tardoantichi e copisti altomedievali* (Perugia, 19-21 settembre 2019). Sul problema della perdita degli archivi del mondo romano cfr. R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in *ZRG*, 109, 1992, 209-317; M. ROYO, *Une mémoire fragile et fragmentaire: les archives du monde romain*, in *Bibliothèque de l'École des chartes*, 160, 2002, 513-521; C. MOATTI, *Les archives romaines: réflexions méthodologiques*, in *L'uso dei documenti nella storiografia antica*, Napoli 2003, 27-43.

nutrivano senso di identità<sup>28</sup>. Il termine *cingulum* divenne sinonimo di servizio nella *militia* imperiale nella lingua comune, nel linguaggio giuridico, in un ventaglio amplissimo di riferimenti in opere appartenenti a differenti generi letterari. Al di là di alcune svalutazioni moderne, gli uffici civili appaiono ambienti chiusi e autonomi, specializzati, disciplinati, i cui impiegati sono sottoposti a misurati e costanti avanzamenti per gradi, sul modello militare. Quel servizio era ambito. Le richieste di accesso ai diversi *officia* scatenavano forme di competizione e di corruzione che mostrano l'attrazione esercitata dalla *militia* sulla società del tardo impero. Questo aspetto invita a riflettere rapidamente sulle dimensioni del comparto 'burocratico'.

Negli *officia* la *militia* civile operava inquadrata in aree, principalmente la giudiziaria e la contabile, che riflettono i percorsi di intervento, sempre vischiosi, dell'amministrazione tardoromana: la gestione della giustizia e dei circuiti della fiscalità<sup>29</sup>. Le aree erano al loro interno ripartite in sezioni, secondo uno schema che si ritrova anche negli uffici palatini, privi di attività estroversa sul territorio, come si evince dalle pagine della *Notitia Dignitatum* (per le comitive palatine). Quale era la reale consistenza numerica dell'organico amministrativo

<sup>28</sup> Su tali attributi v. nota 12 di questa sezione; sul valore distintivo dell'abbigliamento cfr. R. DELMAIRE, *Le vêtement dans les sources juridiques du Bas-Empire*, in *AntTard*, 12, 2004, 195-202.

<sup>29</sup> Gli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana offrono una messe di contributi sul rapporto tra diritto e giustizia nel tardo impero di una ricchezza impossibile da sintetizzare; fra i temi di studio inerenti direttamente il tema v. i volumi XI (1996), XVII (2010), XIX (2013). Sull'amministrazione della giustizia nel tardo impero cfr. J.D. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999; EAD., *Constructing the Judge. Judicial Accountability and the Culture of Criticism in Late Antiquity*, in *Constructing Identities in Late Antiquity*, London 1999, 214-233; F. PERGAMI, *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano 2007; Y. RIVIÈRE, *Le contrôle de l'appareil judiciaire de l'État dans l'Antiquité tardive*, in *Rome et l'État moderne européen*, Roma 2007, 313-339. Sulla fiscalità nel tardo impero cfr. le sintesi recenti di G. BRANSBOURG, *The Later Roman Empire, in Fiscal Regimes and the Political Economy of Premodern States*, Cambridge 2015, 258-281; ID., *Le grand écart. Les destins divergents de l'Orient et de l'Occident à travers le prisme fiscal de l'Empire tardif*, in «*Libera curiositas*». *Mélanges d'histoire romaine et d'Antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié*, Turnhout 2016, 67-81; J.-M. CARRIÉ, *Les effets historiographiques d'une protestation fiscale efficacement orchestrée: retour sur le chrysargyre*, in *Les affaires de Monsieur Andreau. Économie et société du monde romain*, Bordeaux-Paris 2014, 137-157.

delle due *partes*, tenendo conto anche delle sezioni degli illetterati e delle pressioni esercitate sul sistema dai sovranumerari? Quali erano i costi di questo apparato? Com'è noto la risposta non è agevole, benché essa investa un aspetto-chiave della valutazione del rapporto tra costi e benefici del sistema amministrativo del tardo impero romano. Solo una riflessione.

Un documento eccezionale, la costituzione di Giustiniano al prefetto del pretorio d'Africa Archelaus, che organizzava nel 534 la rinata prefettura del pretorio Africana, elenca l'organico dell'*officium* nel suo prezioso *brevis* annesso<sup>30</sup>. Esso prevedeva 396 impiegati, che ricevevano stipendi-base per circa 4.170 solidi l'anno come *annonae* e *capita* convertiti in oro. Si trattava di una prefettura estesa a una sola diocesi, ricostruita in un momento di economia e di riduzione negli organici; la prefettura d'Oriente aveva organigrammi e costi probabilmente quadrupli rispetto a questi<sup>31</sup>. Per gli uffici periferici è noto che l'*officium* dei vicarii contava circa 300 impiegati, quelli del *comes Orientis* e del *praefectus Augustalis* 600 unità, non inferiori gli uffici dei prefetti delle due capitali (approssimazione certamente in difetto), mentre quelli dei governatori di provincia avevano non meno di 100 impiegati, ma il proconsole d'Africa toccava le 400 unità di personale. Queste cifre devono essere moltiplicate per le sedi elencate agli inizi del V secolo nella *Notitia Dignitatum*, che ritrae un impero suddiviso in 114 province (57 in Occidente e 57 in Oriente, rette da governatori di provincia gerarchicamente divisi in ordine decrescente di rango in *proconsules*, *consulares*, *correctores* e *praesides*), raccolte in 14 diocesi (7 in Occidente e 7 in Oriente, rette da vicari), a loro volta riunite nelle quattro così dette 'prefetture del pretorio regionali' (rette ciascuna da un prefetto del pretorio). Per gli uffici palatini dei due *comitatus* imperiali si sa, grazie a una costituzione di Leone I a Patricius, che nel 464 gli *agentes in rebus* e il personale alle dipendenze del *Magister Officiorum* orientale assommavano a ben 1.248 agenti<sup>32</sup>; l'ufficio del *Comes Sacrarum Largitionum* a Costantinopoli nel 384, in base a una costituzione di Teodosio I a Trifolius<sup>33</sup>,

<sup>30</sup> C. 1.27 (13 aprile 534). Schema delle remunerazioni del personale dell'*officium* di questa prefettura giustiniana in A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, trad. ital. di E. Petretti, II, Milano 1974, 819.

<sup>31</sup> Giovanni Lido (*Mag.* 3.66) enumera 1.000 *exceptores* nel solo ramo giudiziario dell'*officium* della prefettura del pretorio d'Oriente.

<sup>32</sup> C. 12.20.3 (s.d. ma datata al 464).

<sup>33</sup> C. 12.23.7 (del 10 giugno 384). Schema delle remunerazioni del personale

constava di 446 impiegati, articolati nelle singole sezioni per mansioni e per gradi. Questi asciutti dati numerici, parziali, distanti anche centocinquanta anni tra loro, sono stati elaborati nel 1964 da A.H.M. Jones, nel suo monumentale *The Later Roman Empire*: lo studioso britannico riteneva che in tutto l'impero la *militia* intesa come impiegati in *officia* e *scrinia* della burocrazia civile e degli alti gradi militari, ma senza i *cubicularii*, i *castrensi* e i *ministeriales* – esclusi dal suo computo – non superasse le 31.000 unità<sup>34</sup>. Quarant'anni dopo, nel 2004, C. Kelly nel suo saggio *Ruling the Later Roman Empire*, ha ritoccato al rialzo e ha calcolato non meno di 35.000 impiegati nell'amministrazione del tardo impero<sup>35</sup>. Il computo, soprattutto per quanto concerne gli uffici delle prefetture del pretorio e urbane, appare basso, e il comparto degli appartamenti privati soprattutto a Costantinopoli dovette crescere numericamente tra V e VI secolo; comunque quel settore palatino non può essere escluso dal calcolo<sup>36</sup>. Quand'anche la cifra della sola *militia* civile toccasse le 35.000 o anche le 40.000 unità nell'intero impero – al momento non sembra possibile pervenire a un risultato più preciso – il numero non è indifferente e deve essere proiettato sulle dinamiche amministrative dell'epoca. Documenti importanti per la valutazione del peso della burocrazia sulla società tardoromana invitano a spostare l'attenzione dal puro dato numerico, sempre parziale per il mondo antico, ai processi storici.

L'*ordo salutationis* del console di Numidia Mariscianus da Timgad testimonia prima di tutto quanto gli stipendi magri del personale degli *officia* fossero compensati da sportule più o meno alte, anche in

dell'*officium* del *Comes sacrarum largitionum* in A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)* cit., II, 811.

<sup>34</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602 AD. A Social, Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964, II, 1057; III, 341-342 (cfr. trad. ital. di E. Petretti, II, Milano 1974, 1521-1522 e 1706-1707, con schema riassuntivo).

<sup>35</sup> C. KELLY, *Ruling cit.*, 111 e 268 nota 10; cfr. C. KELLY, *John Lydus and the Eastern Praetorian Prefecture in the Sixth Century*, in *ByzZ*, 98, 2005, 454-455. Analogamente A. DEMANDT, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284-565 n. Chr.*, München 1998<sup>2</sup>, 213: «Die Gesamtzahl der Zivilbeamten mag im 4. Jahrhundert 30.000 betragen haben»; B. PALME, *Die officia* cit., 100.

<sup>36</sup> A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, 228, ha calcolato in 2.000 i *praefectiani* della prefettura d'Oriente e in 5.000 gli *officiales* della prefettura di Roma.

una città periferica come Timgad<sup>37</sup>. A Costantinopoli negli uffici della prefettura del pretorio le sportule erano altissime: lo stesso Giovanni Lido come *exceptor* nel primo anno di attività nella sezione giudiziaria dell'*officium* della prefettura d'Oriente (511) guadagnò tra emolumenti ordinari e sportule 1.000 solidi (cioè 14 libbre d'oro; *Mag.* 3.27). Lo stipendio medio di un impiegato medio del medesimo ufficio alla metà del VI secolo si aggirava tra i 9 e i 16 solidi annui; quello di un governatore o di un comandante provinciale tra 720 e 1.440 solidi annui. Tuttavia, il *cornicularius* dell'*officium* della prefettura d'Oriente secondo Lido (*Mag.* 3.24) guadagnava complessivamente, cioè con le sportule, 1.864 solidi l'anno (quasi 26 libbre d'oro), benché Giustiniano gli fornisse uno stipendio di soli 23 solidi annui (C. 1.27.1.24). Si pensi inoltre al fatto che anche le esazioni fiscali ordinarie e qualunque altra operazione amministrativa poteva prevedere una percentuale di lucro legittimo per gli impiegati civili che la eseguivano<sup>38</sup>. Nel delicato rapporto tra costi e benefici del sistema amministrativo è opportuno evidenziare la logica del sistema. Le sportule pagate dai sudditi che si rivolgevano all'amministrazione, pur regolamentate e calmierate, avevano per l'autorità imperiale due vantaggi: alleggerivano l'imperatore di una parte dei costi di mantenimento del personale degli *officia*, e spingevano gli impiegati a essere attivi e a lavorare intensamente per arrotondare uno stipendio mediamente basso. Naturalmente era una dinamica che moltiplicava il disagio e la sofferenza di quanti entravano in contatto con l'ammini-

<sup>37</sup> CIL 8.17896, cfr. A. CHASTAGNOL, *L'album municipal de Timgad*, Bonn 1978, 75-88; K. STAUNER, *Wandel und Kontinuität römischer Administrationspraxis im Spiegel des Ordo Salutationis Commodorumque des Statthalters von Numidien*, in *Tyche*, 22, 2007, 151-188.

<sup>38</sup> Per il tariffario delle sportule ad *agentes in rebus* cfr. G. DAGRON, *Un tarif des sportules à payer aux «curiosi» du port de Séleucie de Piérie (VI<sup>e</sup> siècle)*, in *T&MByz*, 9, 1985, 435-455 (SEG 35, 1523; riferimento alle sportule per il passaggio dell'Ellesponto, 451-455). Per un editto prefettizio sulle sportule da Cesarea di Palestina emesso dal prefetto d'Oriente Flavius Pusaeus (465-467) cfr. L. DI SEGNI-J. PATRICH-K.G. HOLM, *A Schedule of Fees (sportulae) for Official Services from Caesarea Maritima, Israel*, in *ZPE*, 145, 2003, 273-300 (AE 2003, 1808a-e; cfr. D. FEISSEL in BE 2004, 394); ampiamente A. TRISCIUOGGIO, *La disciplina sulle sportulae processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, Sant'Arcangelo di Romagna 2012, 161-180; per le sportule fiscali nell'Italia tra V e VI secolo cfr. S. COSENTINO, *Istituzioni curiali e amministrazione della città nell'Italia ostrogota e bizantina*, in *AntTard*, 26, 2018, 246.

strazione tardoimperiale, fenomeno che le fonti attestano ampiamente. L'*ordo salutationis* mostra anche un altro aspetto dell'interazione con la *militia* civile: fra un quarto e un terzo dei curiali di Timgad nel 361/363 – 70 su 263 – sono impiegati della *militia*<sup>39</sup>. Il dato testimonia la tendenza in questa società a piramide a fuggire dagli obblighi civici, anche attraverso l'ingresso nella 'burocrazia', opzione che la normativa tardoantica tentò di tamponare in ogni modo<sup>40</sup>. Al di là del puro e asciutto dato quantitativo, dunque – quanto fosse numerosa nell'insieme la *militia* civile del tardo impero – è bene fissare l'attenzione sul fatto che i meccanismi di funzionamento dei processi amministrativi ordinari e straordinari con i loro costi tendevano a generare per loro natura disagio nei sudditi e a nutrire forme di concorrenza sulle risorse umane delle città. Queste dinamiche acuivano la percezione dell'intervento dell'amministrazione civile nella vita delle comunità cittadine; i loro costi producevano malessere, consolidavano distanze tra élites e strati sociali urbani e rurali subalterni, che a loro volta alimentavano reti di protezione sociale concorrenziali con le esigenze dell'amministrazione stessa<sup>41</sup>.

Un impero di città distribuite 'a macchie di leopardo', con nuclei amministrativi ad alta concentrazione lungo certe direttrici e in certe regioni, e zone marginali, la pervasività della *militia* civile non poteva essere omogenea<sup>42</sup>. Inoltre a un numero verosimilmente abbastanza alto

<sup>39</sup> Sulle città sedi di residenze imperiali e di uffici amministrativi nel tardo impero cfr. H. DEY, *Privileged Cities: Provincial, Regional and Imperial Capitals*, in *AntTard*, 26, 2018, 163-195, in part. 169 sul caso di Timgad.

<sup>40</sup> Sulla normativa relativa agli obblighi curiali basilare ora J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *AntTard*, 26, 2018, 85-125. Il bacino di reclutamento del personale dell'amministrazione – alte cariche civili e *militia litterata* negli uffici loro subordinati – era costituito dagli abitanti delle città in grado di pervenire autonomamente a una buona o eccellente formazione retorico-letteraria e di diritto. I dignitari erano membri dell'ordine senatorio; gli impiegati ricevevano al congedo privilegi che li escludevano dagli oneri cittadini. Tutto questo sottraeva risorse di qualità alle curie cittadine. La *militia* erodeva la consistenza del notabilato cittadino in due direzioni: allestiva i giovani più dotati attraverso la carriera civile negli *officia* e nelle *dignitates*, e garantiva agli *honorati* locali, a fine carriera, l'esenzione dagli obblighi civici.

<sup>41</sup> Cfr. R. RILINGER, «*Humiliores - honestiores*». *Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988; S. GIGLIO, «*Humiliores*», in *Studi per G. Nicosia*, IV, Milano 2007, 149-165; V. NERI, *Il lessico sociologico della tarda antichità: l'esempio delle «Variae» di Cassiodoro*, in *StudStor*, 51, 2010, 5-52.

<sup>42</sup> H. DEY, *Privileged Cities* cit.

di individui che componevano la società del tardo impero era preclusa la partecipazione di fatto e di diritto ai rapporti attivi con l'apparato amministrativo. Tuttavia di riflesso e in forme mediate la maggior parte della popolazione soprattutto urbana era condizionata dalla 'burocrazia' del tardo impero. In una società costruita sulla disuguaglianza tra i cittadini, e strutturata per categorie giuridico-sociali rigide (e spesso ereditarie), ampi strati della popolazione subivano le scelte amministrative di pochi funzionari e dei loro *officiales* senza entrare mai in contatto con loro; subivano, cioè, i 'riflessi a catena' o 'a pioggia' delle complicate relazioni che si creavano nell'applicazione delle numerose direttive legislative dell'imperatore da parte degli esponenti dell'autorità imperiale (le esigenze della centralizzazione imperiale), e la risposta che pochi cittadini, detentori a vario titolo del potere reale nei diversi ambiti della società, davano a quelle richieste. In un sistema gerarchico di questo genere poche decine di funzionari e poche migliaia di impiegati potevano insistere sugli organi vitali dell'intero sistema economico-sociale. Le dimensioni della *militia* civile del tardo impero andrebbero dunque misurate e interpretate svincolandole dal freddo rapporto percentuale tra numero dei sudditi e numerosità del personale amministrativo distribuito nel *comitatus* e nel reticolo delle città-chiave del sistema provinciale. Una dialettica asettica, incardinata sul concetto astratto e impersonale di Stato, non fu propria della società tardoromana.

Nel suo monumentale *The Later Roman Empire*, Arnold Jones affermò che «il tardo impero romano fu, più di qualsiasi altra cosa, uno stato burocratico»<sup>43</sup>. Com'è noto, la definizione dello studioso britannico è densa di sfumature negative, dato che egli riteneva la rigidità operativa e i costi dell'amministrazione civile e militare tardoromane responsabili della crisi dall'interno del sistema impero. L'affermazione di Jones può essere accolta, e un'impressionante messe di dati la sostiene lungo l'intera opera storiografica dell'Autore. Tuttavia essa richiede alcune precisazioni, e solleva una questione di grande importanza nello studio della *militia* civile, se, cioè, sia legittimo e non fuorviante usare il termine 'burocrazia' per la morfologia amministrativa del tardo impero. Senza entrare nel merito di una riflessione impossibile in queste pagine, è sufficiente enucleare alcune delle caratteristiche Weberiane delle burocrazie moderne: razionalità, senso di identità, una formazione e

<sup>43</sup> A.H.M. JONES, *The Later*, cit., 563: «The later Roman empire was (before all things) a bureaucratic state».

una mentalità specifiche, capacità di diventare oppressiva<sup>44</sup>. Sofferma-moci sul primo requisito, la competenza tecnica. La formazione e le competenze dei candidati e dei reclutati in *matricula* nel tardo impe-ro, come anche dei grandi dignitari, erano affidate a loro stessi, senza che fosse predisposto un percorso formativo e senza una valutazione formalizzata delle attitudini e delle competenze preventiva alla nomi-na. A differenza delle burocrazie moderne, nell’immenso tardo impero romano i potenziali impiegati e gli alti dirigenti erano individui auto-formati nelle strutture scolastiche cittadine e secondo canali privati di istruzione. Selezionabili a distanze ‘siderali’ dal *comitatus* imperiale, spesso senza aver mai conosciuto direttamente il detentore del potere e inviati a operare a distanze altrettanto cospicue dal centro, i candidati alla *militia* e agli *honores* necessitavano dunque di attestazioni di abilità da parte di individui accreditati presso le autorità imperiali e presso il *comitatus*. Solo una volta entrati in servizio nell’ufficio, per gli impie-gati, o dopo aver ottenuto la prima dignità, per i funzionari-senatori, esponenti ambiziosi delle famiglie più ricche delle province e delle capi-tali o impiegati particolarmente talentuosi, questi potevano essere pro-mossi in virtù dei loro *merita* (le carriere di alcuni senatori-funzionari potevano essere congelate o bloccate, quelle di molti *officiales* finivano imbrigliate in ritmi di progressione monotoni, rigidi e poco gratifican-ti). Pertanto la dinamica che ha suscitato spesso il disgusto dei moderni verso la società del così detto Basso Impero o Bizantina, il *suffragium* (nella forma della ‘raccomandazione’ e della compravendita dei posti), spontaneo ed espresso ad alto livello da persone di specchiata moralità, era un elemento strutturale, necessario e ineludibile del sistema, ed era avvertito come positiva partecipazione al buon governo della *res pu-blica*<sup>45</sup>. Il secondo dato che invita a riflettere consiste nell’ereditarietà e nella compravendita dei posti nella *militia* civile, due dinamiche che

<sup>44</sup> Su Weber e la burocrazia cfr. di recente W.D. RUBINSTEIN-P. VON MARAVIC, *Max Weber, Bureaucracy, and Corruption*, in *The Good Cause. Theoretical Perspectives on Corruption*, Leverkusen-Toronto 2010, 21-35; *Weber’s Rationalism and Modern Society. New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification*, ed. by C. ADAIR-TOTTEFF, New York 2015.

<sup>45</sup> Per due importanti saggi critici verso la prassi del *suffragium* cfr. P. VEYNE, *Clientèle et corruption au service de l’État. La vénalité des offices dans le Bas-Empire romain*, in *Annales (ESC)*, 36, 1981, 339-360; R. MACMULLEN, *Corruption and the Decline of Rome*, New Haven 1988; equilibrata rilettura in A. MARCONE, *La corruzione nella tarda antichità*, in *RSA*, 36, 2006, 115-127.

gettano un'ombra sulla effettiva selezione degli impiegati in base alle competenze e alle attitudini. Tuttavia la gestione di un'amministrazione distribuita su un territorio di dimensioni gigantesche per quasi tre secoli deve essere stata sostenuta da personale preparato ed efficiente: non solo il merito era valutabile nel tempo e passibile di ricompensa, con emolumenti proporzionali all'affidabilità e alle capacità, ma il senso di identità e di appartenenza alla *militia* e al proprio *officium* descrivono un universo attrattivo, difeso dall'interno. Un terzo elemento è però decisivo per limitare l'eventuale applicabilità del termine 'burocrazia' alla *militia* civile tardoromana, e impone una riflessione sull'unità e sul senso di identità del comparto burocratico. Per le dimensioni del tardo impero e per la quantità di uffici dislocati al centro, nei palazzi imperiali, e a decine nei *praetoria* delle capitali provinciali, gli impiegati nella *militia* non costituirono mai un gruppo o un ceto sociale unito. Distanze e carriere per lo più assolute interamente nei singoli uffici separavano anziché unire il personale amministrativo (dinamica che vale anche per impiegati itineranti come *notarii*, *agentes in rebus*, *comitiaci*). A seconda degli uffici, quel personale aveva competenze molto diverse: tra un contabile della prefettura del pretorio delle Gallie inchiodato fra gli scaffali a Treviri, un *curiosus* in costante movimento tra Siracusa e Milano, e un cubiculario addetto alle sfarzose vesti nel grande palazzo a Costantinopoli non c'era nulla in comune. I palatini si sentivano, ed erano, privilegiati. All'interno del medesimo ufficio esisteva diffidenza e concorrenza, per esempio, tra la sezione giudiziaria e quella contabile, e così via. Insomma, nella *militia* il plurale prevaleva sul singolare. Certamente il *cingulum*, emolumenti, sportule, esenzioni e immunità, gli attributi del servizio imperiale alimentavano orgoglio e creavano spirito di corpo, ma non sembra che gli impiegati formassero una società compatta. Terminato il servizio si diluivano come un'esigua minoranza – talvolta invidiata, talvolta blandita – in città lontanissime tra loro. Gli impiegati in *militia* – è l'aspetto essenziale – erano un'entità assai meno compatta delle burocrazie insediate nelle capitali degli stati nazionali moderni. Erano anche assai meno potenti.

Per seguire le tracce del potere reale e soppesare l'uso del termine 'burocrazia' bisogna valutare il profilo dei detentori temporanei di *honores*, dei titolari delle cariche dell'*ordo dignitatum*. Ebbene – ed è un dato molto importante – i vertici dell'amministrazione civile tardoromana, che governavano per brevi periodi il centro e le periferie del tardo impero, intervallando gli incarichi con periodi di *otium* politicamente attivo, erano quanto di più lontano si possa immaginare dal formare un

gruppo coeso in virtù della propria attività amministrativa. Non erano dei veri professionisti dell'amministrazione. Non erano dei salariati del principe a tempo indeterminato. Con una certa approssimazione è possibile dividerli in due categorie. Gli aristocratici di nascita, ricchi proprietari terrieri, erano l'élite della società tardoromana, individui "prestati" all'amministrazione in virtù della loro formazione retorica e di diritto e soprattutto della loro indiscussa autorità sociale, cioè della loro antica, metabolizzata attitudine al comando e alla negoziazione da una posizione di forza. I notabili ascisi per meriti di servizio, ambiziosi attratti e talvolta sostenuti da esponenti della nobiltà, più spesso da imperatori diffidenti in cerca di fiduciari; questi "burocrati emergenti" assorbivano inesorabilmente modelli comportamentali, culturali e politico-sociali propri dell'aristocrazia dominante, e assemblavano patrimoni fondiari sfacciati<sup>46</sup>. I dignitari, dispersi nel reticolo delle capitali tardoromane dominavano la *militia* sottoposta ai loro ordini ed erano per tradizione millenaria un'aristocrazia terriera, non un ceto burocratico concorrente con le aristocrazie terriere. Queste rapide considerazioni conducono al cuore del problema della natura della *militia* tardoromana e del concetto di 'burocrazia'.

Mentre le burocrazie moderne tendono a strutturarsi in un comparto omogeneo e chiuso di specialisti al solo servizio, ininterrotto, del monarca o dello Stato – distinti nettamente da altre componenti del medesimo Stato, come i nobili, i militari, il clero, i gruppi della borghesia produttiva e finanziaria – l'apparato amministrativo civile tardoromano appare costantemente e inestricabilmente simbiotico alla morfologia e sottomesso alle dinamiche di funzionamento della società che dovrebbe governare. Gli imperatori tardoromani, signori di settori provinciali molto più grandi dei regni e delle repubbliche dell'Europa moderna, erano condannati a delegare il loro potere e il loro controllo sull'apparato amministrativo. In questo processo la *militia* civile, che costituiva la continuità e il tesoro di competenze specialistiche, era l'anello debole di una ipotetica 'burocrazia'. Nel tardo impero romano, a differenza di quanto sembra accadere negli Stati moderni, il primato sociale dei di-

<sup>46</sup> Questo modello di dignitario ebbe un successo enorme a Costantinopoli; l'Occidente restò dominato da un'aristocrazia molto più indipendente dal controllo degli Augusti. Non è possibile nei limiti della presente introduzione argomentare il destino divergente dell'amministrazione civile in Occidente e nell'Oriente costantinopolitano, per il quale l'uso del termine 'burocrazia' è certamente più aderente alla morfologia di quella società rispetto a qualunque altro contesto.

gnitari non cessava mai di avere un peso determinante anche all'interno delle strutture amministrative e nei processi amministrativi<sup>47</sup>. Alla base di questo blocco non superabile c'era un dato strutturale: i dignitari responsabili, a rotazione e temporaneamente, dei diversi grandi incarichi amministrativi non dimenticavano mai di rappresentare gli interessi del loro cetto e di esercitare la propria funzione di patroni; nessun imperatore poteva fare a meno della collaborazione delle élites, senatoria e curiale; e soprattutto la *militia* stessa beneficiava dei *suffragia* al momento del reclutamento e della progressione di carriera di questa rete di sostegno e di solidarietà trasversali<sup>48</sup>. In un impero di enormi dimensioni l'influenza dei membri delle aristocrazie senatorie, con le loro relazioni interne ad ampio raggio, con i loro patronati cittadini, con il loro peso produttivo e contributivo, con l'accesso agevolato al *comitatus* imperiale, poi alle figure dei vescovi, ridusse e forse inibì la nascita di una 'burocrazia' in senso moderno; di un gruppo di specialisti, insomma, che nel suo agire nell'esclusivo interesse del principe fosse capace di separarsi e di prendere le distanze dall'habitat sociale, cittadino e rurale, sul quale era chiamato a intervenire alla luce della normativa emessa a nome del principe<sup>49</sup>. La contraddizione insanabile tra la necessità per gli Au-

<sup>47</sup> Cfr. G.A. CECCONI, *Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du «beneficium»: l'État tardif pouvait-il se réformer ?*, in *AnTard*, 13, 2005, 281-304; P. EICH, *Bürokratie, Autokratie, Aristokratie: Antagonismen als dynamische Elemente in der spätromischen Gesellschaft*, in *Der wiederkehrende Leviathan. Staatlichkeit und Staatswerdung in Spätantike und Früher Neuzeit*, Heidelberg 2011, 43-80.

<sup>48</sup> Gli epistolari dei senatori tardoantichi, le costituzioni dei Codici, l'epigrafia mostrano che la *militia* civile, a differenza della 'sorella' militare, era selezionata in base a una trama di raccomandazioni e di segnalazioni influenti (*suffragia*); dettagli in J.V. EBBELER, *Religious Identity and the Politics of Patronage: Symmachus and Augustine*, in *Historia*, 56, 2007, 230-242; B. MALAVÉ OSUNA, «*Suffragium*»: un «*crimen publicum*» en la frontera de la legalidad, in *SDHI*, 69, 2003, 287-331; P. GARNSEY, *Roman Patronage*, in *From the Tetrarchs to the Theodosians. Later Roman History and Culture, 284-450 CE*, Cambridge 2010, 33-54; R. DELMAIRE, *En marge de la prosopographie du Bas-Empire: la nomination des gouverneurs de provinces du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, in *La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain*, Villeneuve d'Ascq 2013, 129-150; I. TANTILLO, «*Dispensatore di governatori*». A proposito di una dedica a un prefetto al pretorio da Gortina (IC IV 323), in *RFIC*, 140, 2012, 407-424; B. GIROTTI, *Su un aspetto della dialettica politica nella corte tardoantica: la «suffragatio»*, in *RSA*, 47, 2017, 117-130.

<sup>49</sup> Questa realtà spiega l'ossessione costante nella legislazione e nelle letterature tardoantiche sul funzionamento della macchina amministrativa, che appare in balia

gusti di attingere alle risorse dei sudditi e delle comunità cittadine per sostenere i costi della difesa e l'esigenza di servirsi dell'élite proprietaria per realizzare i processi amministrativi necessari a soddisfare quella necessità portò, in occidente, all'implosione di un sistema che agiva sul piano economico-sociale contro gli interessi della struttura imperiale e si nutriva di solidarietà sociali impermeabili rispetto alle direttive imperiali.

[P. P.]

## SEZIONE I

### SINTESI

Il nuovo organigramma burocratico-militare nato dalle riforme tetrarchiche e costantiniane porta alla luce il paradosso, da una parte, a livello del concreto funzionamento amministrativo, di una separazione, senza precedenti a Roma, delle cariche civili e militari, e, dall'altra, a livello ideologico-simbolico, dell'unificazione dello statuto di queste due componenti, la civile e la militare, sotto il titolo di *militia*. Tuttavia, questa unificazione si verifica solo nella *militia palatina* o *militia stricto sensu*, che rappresenta solo una minima parte dell'apparato amministrativo complessivo al quale troppo spesso vengono estesi dai moderni la parola e il concetto di *militia*. Il lavoro descrive il processo di transizione dalla struttura amministrativa altoimperiale a quella dei secoli tardi in relazione al retroscena socio-culturale e ideologico; analizza, al livello superiore, la ricomposizione delle gerarchie socio-politiche e, al livello subalterno, il fatto rivoluzionario della sostituzione dell'organico servile e libertino con un organico di condizione libera; aggiorna sulle nuove figure istituzionali (specialmente i *notarii*, *protectores*, *agentes in rebus*) e sulle nuove categorie mentali (*militia*, *schola*). Tenendo in considerazione i risultati dello studio semantico-lessicale sistematico presentato a parte in questo stesso volume, la presente parte introduttiva mette in guardia dai frequenti errori interpretativi provocati dalla polisemia di *militia* e termini collegati, nonché dalle confusioni così gene-

della corruzione e del peculato, dell'abuso ovvero dell'inefficienza, che rincorre soluzioni mai definitive, ed è immersa in un'atmosfera di plumbeo terrore. Di qui la teoria infinita di costituzioni che proteggevano e che garantivano privilegi ambiti ai membri della *militia* civile.

rate, di cui fornisce qualche esempio. Presenta una delimitazione dell'area occupata dalla *militia* imperiale, illustra i suoi modi d'intervento nelle altre amministrazioni. Esamina le trasformazioni sotto il profilo della efficienza. Invita a una visione dell'amministrazione tardoromana più duttile e immaginativa rispetto alla rappresentazione che si può trarre dalle sole fonti giuridiche.

#### PAROLE CHIAVE

Struttura amministrativa tardoromana – *Militia* – *Palatium* – Imperatore – *Schola* – *Notarius* – *Protector* – Società romana – Schiavitù.

#### ABSTRACT

The new bureaucratic and military organizational chart originated from tetrarchic and Constantinian reforms brings to bear a paradox: it introduces, on one hand, an unparalleled split between civilian and military duties at a functional level; on the other hand, at an ideological and symbolic level, the statutory equalization of both components, civilian and military, under the unifying concept of *militia*. However such unification was limited to the palatine *militia*, i.e. *militia* strictly speaking, which was only a minimal part of the whole administrative system that is too often exaggeratedly styled *militia* by modern commentators.

The paper starts with describing the transformational process from higher to later Empire which affected the administrative structure in connection with its socio-cultural and ideological background. It analyses, at the upper level, the reshaping of the socio-political hierarchies and at the subaltern level the epochal substitution of slaves and freedmen with freeborn clerks. It updates information about the new institutional characters (especially *notarii*, *protectores*, *agentes in rebus*) and new mental categories (*militia*, *schola*).

Taking into account the conclusions of the methodic semantic enquiry published separately in this volume, the present introduction warns about the common misunderstandings resulting from the polysemy of *militia* and related terms and about resulting confusions, giving some instances. It circumscribes the area which tallies the imperial *militia*, describes its ways of interference with other offices, questions the transformations in terms of efficiency, and calls for a more lively and inventive viewing of late Roman administration than what can be drawn from the legal sources.

## KEYWORDS

Late Roman administration – *Militia* – *Palatium* – Emperor – *Schola* – *Notarius* – *Protector* – Roman society – Slaves.

## SEZIONE II

## SINTESI

L'amministrazione civile del tardo impero romano (III-VI secolo d.C.) fu organizzata da Diocleziano e da Costantino. Era strutturata in una carriera superiore dei titolari nelle *dignitates* amministrative civili, provinciali, diocesane, palatine, destinate ad aristocratici senatori e a fidati burocrati emergenti; e in una carriera amministrativa inferiore nei diversi uffici che coadiuvavano i funzionari superiori. Questo ampio comparto di impiegati era la vera e propria *militia* che qui definiamo *inermis*. La *militia* civile aveva le seguenti caratteristiche: 1) un reclutamento ufficialmente sancito mediante probatorie imperiali, che comportava diritti e doveri; 2) un'organizzazione gerarchica della carriera, con promozioni per anzianità e per merito; 3) la percezione regolare di emolumenti fissi in natura e in moneta e di compensi straordinari a prestazione; 4) una serie di privilegi durante il servizio e dopo il congedo. Gli *officiales* vestivano l'uniforme (*vestis, fibula, cingulum*). L'amministrazione civile era formata da almeno 35.000 fra dignitari e impiegati (*officiales*). Entrambi erano remunerati in natura e in denaro. Gli *officiales* nel palazzo e negli uffici periferici avevano mansioni molto diverse e avanzavano nella carriera all'interno del loro ufficio. Erano reclutati nelle città. Il sistema di delega del potere ai senatori-dignitari e il sistema di scelta e di avanzamento degli impiegati in un impero vastissimo impedì la nascita di un ceto burocratico indipendente: nel tardo impero non nacque una burocrazia come negli Stati moderni.

## PAROLE CHIAVE

Tardo impero romano – *Militia* – Burocrazia – Corte imperiale – Amministrazione provinciale – Prefettura del pretorio – Senato – *Cingulum* – *Officium* – *Sportulae* – *Suffragium*.

## ABSTRACT

The civil administration of the later Roman Empire (3<sup>rd</sup>-6<sup>th</sup> Century AD) was created by Diocletian and Constantine. It was structured in two different careers. A career of the highranking officials (*dignitates, honores*), dealing with the civil, provincial, diocesan, palatine administrative posts; they were aristocratic senators and trusted emerging bureaucrats. A lower administrative career in the various offices. This large sector of employees was the real *militia* that they call *inermis* here. The civil *militia* had the following characteristics: 1) recruitment officially sanctioned by means of imperial document, which entailed rights and duties; 2) a hierarchical organization of the career, with promotions for seniority and merit; 3) regular receipt of fixed emoluments in kind and in money and of extraordinary performance fees; 4) a series of privileges during the service and after leave. The *officiales* wore uniforms (*vestis, fibulae, cingulum*). The civil administration consisted of at least 35,000 high dignitaries and employees (*officiales*). Both were paid in kind and in money. The *officiales* in the imperial residence and in the peripheral offices had very different tasks and advanced in their career within their office. They were recruited in the cities. The system of delegating power by the emperors to high ranking senators, and the system of selecting and advancing employees in a so huge empire prevented the birth and the development of an independent bureaucratic class.

## KEYWORDS

Later Roman Empire – *Militia* – Bureaucracy – Imperial court – Provincial administration – Praetorian prefecture – Senate – *Cingulum* – *Officium* – *Sportulae* – *Suffragium*.

ANDREA LOVATO  
*Università di Bari*

*NOSTRUM GUBERNANTES IMPERIUM.*  
SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
DELL'IMPERO ROMANO IN EPOCA TARDA

1. *Terminologie*

Con l'espressione *nostrum gubernantes imperium* si apre, com'è noto, la *constitutio Deo auctore*.

Deo Auctore pr. = C. 1.17.1 pr. [530 Dec. 15]: Imp. Iustinianus A. Triboniano viro eminentissimo quaestori sacri palatii. Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus<sup>1</sup>.

Governando con Dio creatore il nostro impero, a noi consegnato dalla maestà celeste, non solo conduciamo a termine con pieno successo le guerre ma anche onoriamo la pace e manteniamo saldo lo stato della *res publica*.

<sup>1</sup> Riportiamo il testo completo del *principium*: *Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum dispositio in orbem terrarum producta est. [...]* Data octavo decimo kalendas Ianuarias Constantinopoli Lampadio et Oreste viris clarissimis consulibus.

Il polisindeto ottenuto mediante la ripetizione delle congiunzioni *et* accentua il legame tra le varie attività che compongono il *gubernare imperium* del principe. Al centro della superba visione giustiniana spicca la volontà divina, la cui protezione rende possibile governare l'impero, vincere i nemici, rafforzare la pace, sostenere la stabilità dell'ordinamento. Il discorso prosegue esortando gli animi ad invocare l'aiuto di Dio onnipotente: non si deve confidare né sulle armi, né sulle milizie, né sui comandanti militari, né sul «nostro ingegno» (...*ut neque armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio...*), bensì occorre riporre ogni speranza nella provvidenza della somma trinità (...*sed omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis...*), da cui derivano gli elementi di tutto il mondo ed è generato il loro ordine sulla terra. Parallelemente a *et*, si ripetono qui le congiunzioni al negativo (*neque...neque...neque*) per sottolineare quali azioni sia necessario evitare al fine di garantire la saldezza del governo.

Com'è noto, la costituzione annunciava il grandioso programma di un'imponente antologia di brani giurisprudenziali. La consapevolezza imperiale della monumentalità del progetto che stava per compiersi giustificava l'invocazione divina e l'enfasi delle modalità espressive adoperate, che di continuo emergono dal testo. La codificazione degli *iura* stava prendendo corpo affiancandosi al codice già pubblicato: *cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas*, troviamo scritto appena più avanti, nell'*incipit* del primo paragrafo. Ma la lettura del *principium* è in grado di rivelare anche altro: in particolare, per quanto qui interessa, una visione della *res publica* come complesso di apparati di potere che, per ben governare, dovevano essere dotati di strutture belliche adeguate e di un'efficiente e capillare organizzazione amministrativa.

Sono necessarie alcune precisazioni di ordine terminologico. La parola *militia* (a volte accompagnata dall'aggettivo *armata*) appare impiegato in talune fonti di epoca tarda che vedremo fra breve. Dalle testimonianze giuridiche a nostra disposizione non risulta invece il medesimo termine accompagnato dall'attributo *inermis*. Tuttavia, proprio l'espressione *militia inermis* rende bene un sentimento che è lecito immaginare diffuso nel mondo tardo-imperiale: l'idea che lo svolgimento di funzioni civili, all'interno delle molteplici articolazioni governative, potesse in qualche modo corrispondere – e dunque essere equiparato – all'esercizio di attività nevralgiche per la difesa dell'impero e la sicurezza pubblica, come appunto quelle di carattere militare.

Fu Pietro de Francisci a scrivere, in un manuale assai diffuso nei pri-

mi decenni del Novecento, che per l'esercizio del suo potere l'imperatore doveva avvalersi di una schiera cospicua di funzionari e impiegati, «...il cui ufficio – sebbene le funzioni civili siano ormai completamente distinte da quelle militari – costituisce pur sempre una *militia*»<sup>2</sup>. Affiorano dalle costituzioni del Teodosiano espressioni significative: *militia cohortalis* o *cohortalina*, *officia cohortalina*, *militia palatina*, *apparitio civilis*, a volte in contrapposizione a *militia armata*<sup>3</sup>. E nella sua *Geschichte*, di poco anteriore, Bernhard Kübler parlava di una «zivile Beamtenschaft», di una burocrazia civile organizzata militarmente, precisando che laddove la parola *militia* apparisse nelle fonti senza aggettivi era da intendersi riferita allo «Zivildienst», al servizio civile<sup>4</sup>.

Opportunamente scelto come titolo generale dell'odierno convegno, il termine *militia* compare non di rado – in entrambe le sue declinazioni, civile e militare – anche nelle pagine della *Storia della costituzione romana* di Francesco De Martino, nel quinto volume dedicato alle istituzioni politiche e alla società del tardo impero (fino alla caduta della *pars Occidentis*). I funzionari civili erano considerati come appartenenti a una *militia*, osserva lo studioso, pur non avendo alcun potere militare<sup>5</sup>. Allo stesso modo era valutato il servizio dei governatori provinciali<sup>6</sup>.

Un punto importante da tener presente riguarda il concetto reso con il vocabolo 'amministrazione'. In un'ottica moderna, esso esprime l'idea di un corpo organico composto da uomini dotati di una formazione professionale specialistica, ciascuno appartenente a determinati settori secondo un'ordinata distinzione di ruoli, competenze e carriere. In molti paesi contemporanei tale concetto si fonda, com'è noto, sul principio della divisione dei poteri pubblici, fra cui quello amministrativo tende a realizzare in concreto obiettivi e indirizzi politici fissati dal legislatore.

<sup>2</sup> P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III.1, Milano 1943<sup>2</sup>, 102.

<sup>3</sup> CTh. 1.10.5; 8.4.1; 8.5.66.1; 16.2.31; 16.5.48; 16.5.65.3. Di *militia armata* si parla in CTh. 2.23.1 pr.; 6.4.28; 6.24.9; 6.27.16.2; 7.1.5; 7.1.6 pr.; 7.13.16; 7.20.10; 7.22.8; 7.22.10; 8.4.28; 8.7.12; 12.1.88; 12.1.147 pr.; 12.1.154; 16.8.24.

<sup>4</sup> B. KÜBLER, *Geschichte des Römischen Rechts*, Leipzig 1925, 310.

<sup>5</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975<sup>2</sup>, 254.

<sup>6</sup> F. DE MARTINO, *Storia cit.*, V, 339. Di tale figura, nel quadro delle normative riportate nel Teodosiano, si è occupata – tra gli autori più recenti – L. DI PAOLA, *Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, 285 ss.

Nulla di ciò nel tardo impero. Come ha osservato Werner Eck, mentre oggi spetta al governo la definizione delle mete politiche che la ‘macchina’ amministrativa deve trasformare in atti pratici, in Roma antica queste funzioni non erano separate, ma unite nella stessa persona e nella stessa assemblea<sup>7</sup>. È agevole notare, per esempio, come nell’imperatore e nel senato si concentrassero funzioni sia legislative che giudiziarie o esecutive. L’assenza di una netta separazione tra competenze e poteri caratterizzava anche il lavoro dei dignitari, i quali – nota De Martino<sup>8</sup> – dovevano occuparsi di tutto.

Con riguardo alla realtà amministrativa di epoca tarda, è controversa anche la possibilità di impiego della parola ‘burocrazia’. Nel corso della Tavola Rotonda preparatoria di questo Convegno, ci si soffermò sulla questione con pareri contrastanti<sup>9</sup>: alcuni favorevoli, altri contrari, in virtù, tra l’altro, dell’esigenza metodologica secondo cui le nostre categorie concettuali rischiano di travisare la comprensione della realtà antica. Personalmente ritengo che il problema esista e sia delicato, ma non insuperabile, nella misura in cui si abbia consapevolezza dell’alterità e dell’inesorabile metamorfosi che di continuo il linguaggio – non solo, com’è ovvio, quello specialistico di area giuridica – subisce nel corso di processi storici assai lunghi, caricando i singoli termini di significati ignoti, o comunque differenti, da quelli del passato. A tal proposito ci sembra utile ricordare una riflessione formulata da Guglielmo Nocera durante un convegno dell’Accademia Costantiniana svoltosi nel 1987: la denominazione di ‘burocratico’ assegnata al Tardoantico «ha certamente dalla sua una rappresentazione che tiene conto della tendenziale configurazione amministrativa della direzione politica del governo dell’impero»<sup>10</sup>; un governo, potremmo aggiungere, che ripetutamente nei secoli si prefisse lo scopo di mettere ordine in difficilissimi contesti politici, economici e militari, e non po-

<sup>7</sup> Cfr. W. ECK, *L’Italia nell’Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale* (= *Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979), a cura di K. FABIAN-S. STRASSI, Bari 1999, 3.V. anche F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 379.

<sup>8</sup> F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 379.

<sup>9</sup> Riportate in *Quaderni di lavoro ARC*, 15, *La burocrazia tardoantica. Profili per una ricerca. Tavola Rotonda (Spello, 22 e 23 giugno 2018)*, Materiali di discussione raccolti da M.L. BICCARI, Perugia 2019, 94 ss.

<sup>10</sup> G. NOCERA, *Il centralismo amministrativo del tardo impero*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 610 nt. 17.

teva non farlo se non attraverso una rigida organizzazione gerarchica di servizi e funzioni.

Del resto non è solo 'burocrazia', ma una serie cospicua di altre parole a offrire il fianco al rischio di abusi e/o sovrapposizioni ideologiche: rischio al quale si può ovviare con la coscienza della loro relatività. Citiamo un solo esempio: De Martino definiva il *magister officiorum* «una specie di ministro della burocrazia»<sup>11</sup>, ma a nessuno verrebbe in mente di confondere tale figura con mansioni e categorie giuridico-amministrative elaborate in età moderna. Dal punto di vista delle terminologie impiegate nella ricerca storica, la consapevolezza della possibile alterità dei significati di un termine, pur nell'identità lessicale, può salvarci dal pericolo del fraintendimento in qualsiasi forma di dialogo scientifico.

Un vocabolo di notevole interesse nello studio dell'organizzazione amministrativa di quest'epoca è *officium*. Anche in tal caso la terminologia è tutt'altro che univoca. Francesco Grelle scrive che le costituzioni raccolte nel Teodosiano indicano con *officium* non solo il coordinamento funzionale dei mezzi e prestazioni necessarie a ciascun settore del servizio imperiale, ma anche, secondo un uso linguistico risalente ai Severi, l'insieme del personale subalterno che opera in ogni ufficio<sup>12</sup>. Per lo studioso si tratta di due nozioni fra loro inconciliabili – l'una più astratta, spersonalizzante, l'altra sorretta da una considerazione 'corporativa' del servizio imperiale – eppure coesistenti nella cultura giuridica dei gruppi dirigenti. In estrema sintesi: *officium* come nucleo operativo addetto allo svolgimento di servizi pubblici, composto da uomini che eseguivano attività finalizzate a produrre un risultato unitario, adempiendo «...i compiti attribuiti all'ufficio nel suo insieme, individuato attraverso il funzionario che gli è preposto»<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 261. Com'è noto, le competenze del *magister officiorum*, inizialmente consistenti nel sovrintendere agli uffici della cancelleria – in particolare agli *scrinia memoriae*, *epistularum*, *libellorum*, secondo una tripartizione stabilita probabilmente nel 314 – si ampliarono nel corso del quarto secolo, specie negli ultimi decenni. Testimonianze interessanti sulle funzioni spettanti alla carica, istituita con ogni probabilità nel 312 o 313, sono LYD., *De mag.* 2.26, e CASS., *Variae* 6.6.1.

<sup>12</sup> F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica. Officia, munera, honores*, ora in *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, Roma 2005, 245-246.

<sup>13</sup> Così F. GRELLE, *La forma dell'impero*, ora in *Diritto e società* cit., 374.

Non è dunque superfluo constatare come le terminologie nascano e si trasformino, potendo esprimere più di un significato in differenti contesti, non solo spaziali e temporali ma anche logico-concettuali<sup>14</sup>. Si pensi al termine *indices*, che in epoca tarda indica, da un lato, i funzionari imperiali investiti di poteri giurisdizionali, dall'altro è usato in relazione ai governatori provinciali<sup>15</sup>. Quanto detto vale anche per il vocabolo che interessa da vicino la nostra ricerca, *militia*: pur se, volendone individuare un'accezione unitaria (per quanto generica), si potrebbe dire che il suo impiego, con riguardo al funzionamento della mastodontica e insieme capillare organizzazione pubblica di epoca tarda, riflette innanzitutto il senso di appartenenza ad una struttura organizzata, finalizzata a reperire risorse e a garantire l'ordine e la sicurezza generale dell'impero.

## 2. *Il problema storiografico*

Com'è noto, tra i Severi e Diocleziano si colloca un'età di forti tensioni politiche, sociali e militari. La dinamica delle forme istituzionali subisce, nel corso del terzo secolo, un'accelerazione destinata a segnare la distanza con gli antichi assetti di potere, sebbene non si debba trascurare che le basi di una nuova organizzazione burocratica risalgono almeno a due secoli e mezzo prima<sup>16</sup>. Le strutture di governo e quelle

<sup>14</sup> Un problema su cui di recente ha posto l'accento, sia pure con riferimento a tutt'altra tematica, L. FASCIONE, *Per un lessico giuridico dei lavori e dei lavoratori nel tardo antico*, in *AARC*, 23, 2019, 113 ss., 123 ss., osservando (a p. 114) che in epoca tarda è frequente, specie per termini presenti in testi giuridici, la sovrapposizione concettuale, e che non di rado il linguaggio fa uso di 'segnati' altrove e per altre realtà.

<sup>15</sup> Da ultimo v. sul punto S. BARBATI, *Studi sui 'indices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012, 67 ss., 131 ss.

<sup>16</sup> A tal proposito F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli 1974<sup>2</sup>, 637 ss., nota giustamente come le basi del nuovo ordinamento fossero poste da Augusto, per quanto il quadro delle carriere e degli uffici imperiali venisse poi stabilizzato (e anche modificato sotto vari profili) dagli imperatori successivi, tra cui vengono menzionati dall'A. Claudio, Vespasiano, Adriano e Settimio Severo. Un quadro sintetico ma efficace dell'amministrazione centrale e periferica del Principato è fornito da P. GARNSEY-R. SALLER, *Storia sociale dell'Impero romano* (= *The Roman Empire. Economy, Society and Culture*, London 1987), trad. di M. Caracciolo, Roma-Bari 1989, 25 ss.

amministrative si divaricano, i funzionari appaiono organizzati in via piramidale e ricevono un corrispettivo economico per le prestazioni svolte (nelle forme dello *stipendium* e dell'*annona*), lo sviluppo delle carriere si articola in base a parametri come l'anzianità di servizio e lo scrutinio: elementi che dissolvono quanto restava del vecchio sistema magistratuale<sup>17</sup>. In questo quadro, le tormentate vicende dell'epoca hanno alimentato una serie di fantasie storiografiche poi rimosse dalla dottrina più recente. Al 'mito' di un impero felice guidato da classi colte e ricche, che avrebbe segnato l'età antonina, è stato spesso contrapposto un altro 'mito' per l'età successiva, quello di un governo organizzato con mano di ferro nella lotta per la sopravvivenza. Per Guido Clemente si tratta, in entrambi i casi, di 'miti' storiografici «...solo parzialmente veri, poiché le premesse dello stato tardoimperiale sono in larga misura in quello così diverso degli Antonini»<sup>18</sup>. In epoca tarda, afferma giustamente lo studioso, operano dinamiche politiche e sociali più articolate di quelle trasmesse dalla contrapposizione storiografica tra alto e basso impero, tra età dell'oro ed età della crisi<sup>19</sup>.

Se si condivida tale riflessione, è consequenziale ammettere che il rischio di condizionamenti ideologici nello studio delle fenomenologie antiche non è dato solo dall'uso incontrollato di ottiche e categorie moderne, ma può pure derivare dal fatto che non di rado le periodizzazioni create dai moderni hanno indotto a sorvolare sui nessi esistenti e ineludibili fra le varie epoche, marcando eccessivamente – e forzatamente – la discontinuità.

Esiste poi il problema delle astrazioni, denunciato (a parte altri studiosi) negli anni Settanta del secolo scorso da uno storico come Mario Attilio Levi: a proposito di alcuni studi compiuti da Theodor Mommsen, egli notava come spesso i documenti epigrafici siano in grado di rivelare una realtà «...forse più complessa, certo diversa da quella costituita con gli astrattismi e i formalismi della ricerca di storia del diritto pubblico»<sup>20</sup>. Non a caso l'ottica dello *Staatsrecht* mommsenian-

<sup>17</sup> Così F. GRELLE, *Le categorie* cit., 230.

<sup>18</sup> G. CLEMENTE, *Guida alla storia romana*, Milano 2017<sup>2</sup>, 419.

<sup>19</sup> G. CLEMENTE, *Guida* cit., 451.

<sup>20</sup> M.A. LEVI, *La fondazione del Principato*, in *Nuove questioni di storia antica*, Milano 1969, 447. Lo studioso paventava la possibile sovrapposizione di moderne categorie storiografiche alle esperienze giuridiche antiche, osservando che «all'indagine degli storici si è spesso sovrapposta la metodologia, l'autorità e la mentalità di eminenti giuristi ... dal Mommsen al de Francisci ... e nulla si è fatto per cercare

no, univocamente basata sulle categorie istituzionali della città-stato, finiva per tracciare una continuità ideale delle magistrature romane dalle origini fino al terzo secolo, lasciando fuori dal sistema così delineato gli istituti del riordinamento diocleziano-costantiniano<sup>21</sup>. Certo, non è possibile criticare taluni aspetti dello *Staatsrecht* senza avvicinarsi ad esso con riverenza e ammirazione: un monumento di cultura storico-giuridica insuperabile e insuperato<sup>22</sup>. Eppure, avverte Giuliano Crifò, anche quest'opera, per quanto eccelsa, è un 'classico' da interpretare come oggetto di storiografia<sup>23</sup>. Citando (e facendo propria) un'acuta osservazione di de Francisci, formulata a proposito della funzione della dogmatica, Crifò valutava le categorie dello *Staatsrecht* mommseniano come «l'espressione in forma logica di contenuti storici ... rilevati nelle norme come dati rappresentativi di una materia fenomenica variabile»<sup>24</sup>. Tale giudizio si avvicina a quello enunciato da Vincenzo Arangio-Ruiz nella sua *Introduzione al Disegno del diritto pubblico romano* di Mommsen: nonostante il profondo divario della materia esaminata, ad avviso di Arangio il libro al quale più da vicino assomigliava lo *Staatsrecht* mommseniano era il maggiore fra i trattati pandettistici di diritto privato, il *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Bernhard Windscheid, dato il comune carattere dogmatico e sistematico<sup>25</sup>.

In ogni indagine sulle strutture organizzative dell'impero romano ci si deve guardare dalla tendenza a trattare ogni istituzione e ufficio come organi di una struttura nel suo complesso omogenea e coerente.

di vedere come in realtà funzionassero questi ordini politici e amministrativi». La questione è discussa da G. CRIFÒ, *L'impero romano*, ora in *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998, 264 ss.

<sup>21</sup> Così F. GRELLI, *Le categorie* cit., 230.

<sup>22</sup> Per un'acuta valutazione della ricerca scientifica condotta da Mommsen sul Tardoantico, nel più ampio quadro della storiografia apparsa tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, v. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 1 ss., cui si rinvia per un'esauriente informazione bibliografica.

<sup>23</sup> G. CRIFÒ, *Due opere di Mommsen*, in *Materiali* cit., 172.

<sup>24</sup> G. CRIFÒ, *Due opere* cit., 174-175. Il punto tra caporali era tratto da P. DE FRANCISCI, *Dogmatica e storia nell'educazione giuridica*, ora in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, a cura di G. LURASCHI-G. NEGRI, Como 1996, 11.

<sup>25</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Introduzione a TH. MOMMSEN, Disegno del diritto pubblico romano* (= *Abriss des römischen Staatsrecht*, Leipzig 1907<sup>2</sup>), trad. di P. Bonfante, a cura di V. ARANGIO-RUIZ, Milano 1943 (rist. 1973), 11.

In tal modo si corre il rischio di pervenire ad una visione ‘organicistica’, che inevitabilmente conduce ad una forzatura storica. In primo luogo, le linee portanti di una compagine statale non sono mai isolabili dal contesto storico-politico che le contiene e sostiene, e possono perciò facilmente presentare contraddizioni e storture. In secondo luogo, non di rado è necessario distinguere ciò che fu frutto di scelte di opportunità occasionali e quanto costituì invece espressione di nuovi fermenti e orientamenti, che si consolidavano consegnando definitivamente al passato forme e strutture dell’impero prima di Diocleziano. In tal senso aveva ragione Guido Padelletti nel rimarcare – nella prefazione al suo manuale, la cui prima edizione venne pubblicata a Firenze nel 1878 – il divario tra i concetti di ‘storia’ e *antiquitates iuris*, sostenendo che non tutto ciò che è avvenuto è storia<sup>26</sup>. In ogni caso, la realtà socio-economica che si nasconde dietro le articolazioni dell’organizzazione amministrativa tardo-romana può rivelarsi in grado di illuminare singole zone d’ombra: un aspetto su cui si può senz’altro concordare con Arnaldo Momigliano, quando afferma che gli storici del diritto devono essere innanzitutto «...ricercatori di fatti e capaci di intendere il fatto non giuridico come motivo del fatto giuridico»<sup>27</sup>.

Riteniamo che si debba oggi proseguire lungo un percorso scientifico già tracciato nel corso del Novecento. Possiamo esemplificarne la direzione attraverso uno spunto di pensiero formulato da Crifò nel corso di una relazione tenuta in un convegno di trent’anni fa<sup>28</sup>. Dopo la scarsa attenzione di una parte della dottrina precedente, tra i nodi problematici che la ricerca storico-giuridica contemporanea doveva sciogliere egli poneva – oltre all’interesse per i nuovi documenti e per il cristianesimo – proprio i problemi dell’organizzazione amministrativa dell’impero<sup>29</sup>; nell’esplicita consapevolezza – qui Crifò si richiamava a de Francisci – che un’esposizione degli assetti organizzativi del Tardo-antico intanto era necessaria, in quanto chi la ignorasse non sarebbe stato in grado di «afferrare la forma e la materia della giurisdizione e della

<sup>26</sup> G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, Firenze 1878, 1886<sup>2</sup>, rist. 1983, XI.

<sup>27</sup> A. MOMIGLIANO, *Chiesa e Impero*, in *Contributo alla storia degli studi classici*, I, Roma 1955 (rist. 1979), 120.

<sup>28</sup> Convegno svoltosi a Pavia nel mese di settembre del 1989, dal titolo *Römische Geschichte und Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumswissenschaft während des 19. Und 20. Jahrhunderts II*.

<sup>29</sup> G. CRIFÒ, *L’impero romano*, ora in *Materiali cit.*, 275.

legislazione imperiale»<sup>30</sup>. In quest'ottica ci sembra condivisibile uno spunto di pensiero di Nocera, quando osserva che è possibile parlare della storia dell'impero come di una storia ininterrotta di ordinamenti amministrativi, caratterizzati dalla fusione di classi e di elementi etnici, di unificazione di lingua e di cultura<sup>31</sup>.

### 3. *La metafora del 'corpo'*

Una metafora qualche volta apparsa nella storiografia giuridica moderna consiste nel rappresentare l'organizzazione dei pubblici poteri come 'organismo vivente'. Non si tratta però di un'immagine elaborata solo in tempi a noi più o meno vicini. Da Platone a Cicerone e a Seneca emerge, nella tradizione letteraria, il paragone con il corpo umano<sup>32</sup>. La metafora rende con efficacia l'idea di un'articolazione complessa, capace di 'vivere' grazie ad una capillare distribuzione di funzioni e competenze. Al vertice della piramide gerarchica è l'imperatore: com'è ovvio, egli non partecipa direttamente alla formazione di tutti gli atti che recano il suo nome, ma tutti sono considerati una sua emanazione.

Il 'corpo' amministrativo imperiale si articola in molteplici funzioni, secondo una distribuzione gerarchica di compiti che si ramifica per gli sconfinati territori dell'impero e arriva fino ai ceti dirigenti delle realtà municipali, destinatari di disposizioni ispirate alla soggezione dei curiali all'interesse pubblico, il che serviva, fra l'altro, a giustificare i gravosi oneri fiscali imposti ai cittadini. Un esempio è in una norma costantiniana in cui si stabiliva che, al compimento dei diciotto anni, i figli dei decurioni fossero assegnati nella provincia di Cartagine ai *munera civica*.

CTh. 12.1.7 [320 (329 Seeck) Feb. 20]: Imp. Constantinus A. ad edictum. Filios decurionum, qui decem et octo annorum aetate

<sup>30</sup> P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, II.1, Milano 1929, 1938<sup>2</sup>, 335 nt. 1, citato da G. CRIFÒ, *L'impero romano* cit., 278. Interessante il giudizio sulla *Storia* di de Francisci (*ivi*, 284), considerata «la rappresentazione per eccellenza della ricerca romanistica italiana sull'impero».

<sup>31</sup> G. NOCERA, *Il centralismo* cit., 607.

<sup>32</sup> Interessante per l'epoca tarda la testimonianza resa da AUG., *De civ. Dei* 3.10. Per altre indicazioni di fonti e bibliografiche v. per tutti M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2018<sup>19</sup>, 247 nt. 1.

vegetantur, per provinciam Karthaginem muneribus civicis adgregari praecipimus. Neque enim opperendum est, ut solvantur familia et sacris explicentur, cum voluntates patrum praeiudicare non debeant utilitatibus civitatum. P(ro)p(osita) X kal. Mart. Constantino A. VI et Constantio C. cons.

Interessante la motivazione: *cum voluntates patrum praeiudicare non debeant utilitatibus civitatum*. Non si doveva attendere che i figli fossero liberati dalla potestà familiare: sulle volontà dei padri avrebbe dovuto senz'altro prevalere l'interesse civico, qui costituito dall'espletamento dei servizi municipali.

A lungo si è discusso circa il punto di avvio dell'organizzazione amministrativa che si realizza dopo la crisi del terzo secolo. Secondo alcuni studiosi l'assetto diocleziano conserverebbe ancora in buona parte un'impronta romana e nazionale, mentre solo con Costantino si sarebbe avviato un generale processo di trasformazione<sup>33</sup>. A quest'ultimo in

<sup>33</sup> Cfr. p. es. G. SEGRÈ, *Alcune osservazioni sulla costituzione dell'impero da Diocleziano a Giustiniano*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano*, I, Roma 1934, 219 ss. = *Scritti vari di diritto romano*, Torino 1952, 540 ss., per il quale la novità sarebbe costantiniana per varie ragioni: l'impulso dato al dominio del potere imperiale sulla chiesa, le forme introdotte nel cerimoniale di corte, la tendenza teocratica della monarchia, il paternalismo della politica personale dell'imperatore verso i sudditi, il distacco dell'imperatore dagli organi di governo. Opposta la visione di P. DE FRANCISCI, *Storia* cit., III.1, 79 ss., che vede in Diocleziano il vero artefice della svolta, specie considerando lo svuotamento di ogni potere amministrativo nel collegio senatorio. Tuttavia lo stesso DE FRANCISCI, *ivi*, 102, parla di «riorganizzazione diocleziano-costantiniana degli uffici», manifestando così la difficoltà di tracciare una linea precisa di demarcazione fra le politiche di governo dei due imperatori. Da tener presente, inoltre, che al tempo di Diocleziano il processo di centralizzazione degli *officia palatina* era ancora in corso. A mio avviso è da condividere il giudizio formulato – in sede di recensione del quinto volume (seconda edizione) della *Storia della costituzione romana* di De Martino – da A. CHASTAGNOL, *A propos des institutions du Bas-Empire*, in *Labeo*, 23, 1977, 295, secondo cui l'operato e le riforme diocleziane prepararono e resero possibili le trasformazioni fondamentali dell'ordinamento, attuate poi (o messe in movimento) da Costantino. V. anche, dello stesso A., *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien. La mise en place du régime du Bas-Empire (284-363)*, Paris 1985, 7 ss., nonché J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation: des Sévères à Constantin 192-337*, Paris 1999, 9 ss. Le pagine di Segrè e di de Francisci sono state oggetto della riflessione di G. CRIFÒ, *L'impero romano* cit., 294 ss. Un approfondimento della *vexata quaestio* potrebbe partire dalle classiche pagine di F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 130 ss.; in L. DE GIOVANNI, *Istituzioni*

particolare si è attribuito spesso il merito di aver realizzato il completo riordinamento degli uffici della corte, con la centralizzazione degli organi di governo e la razionalizzazione di entrate e spese. Tali effetti sarebbero evidenti soprattutto in materia tributaria e avrebbero portato ad una maggiore equità nella distribuzione del carico fiscale a vantaggio dei proprietari terrieri. È indubbio che le riforme di quest'epoca in campo amministrativo siano strettamente connesse a quelle economiche.

Non sarebbe tuttavia corretto insistere sulle differenze nelle politiche di governo dei due imperatori, senza cogliere nel contempo le affinità. Si può senz'altro condividere, a mio avviso, il giudizio di chi afferma che Diocleziano ci appare, allo stesso tempo, restauratore e innovatore<sup>34</sup>. Già con il suo regno il potere assunse le sembianze di un governo assoluto, con tratti di pompa esteriore che ricordano le monarchie orientali<sup>35</sup>; vi furono inoltre riforme importanti come il frazionamento delle province, drasticamente ridotte nella loro estensione territoriale e aumentate nel numero, che passò da circa cinquanta a più di cento. La testimonianza di Lattanzio è preziosa<sup>36</sup>. Tale riorganizzazione, dovuta alla necessità di assicurare un maggior afflusso di denaro mediante una forte pressione tributaria, nonché di evitare che nelle regioni più remote si consolidassero sacche di resistenza sociale e politica contro il potere centrale, ebbe l'effetto di incrementare il numero degli addetti agli uffici e perciò di far lievitare notevolmente i costi del mantenimento economico degli apparati di potere, specie di quelli militari. Perciò, com'è noto, Diocleziano provvide alla riorganizzazione del sistema tributario in base a due tipi d'imposta, il *tributum soli* e il *tributum capitis*. Dai termini comunemente impiegati con riguardo all'unità di misura della terra (*iugum*) e della forza lavoro (*caput*) – intesa come capacità di lavoro di un uomo in buone condizioni fisiche – deriva la terminologia *iugatio* e *capitatio*, con cui si indicano i due parametri fondamentali dell'unità imponibile<sup>37</sup>. Sembra che tra gli obiettivi perseguiti vi fossero quelli di pervenire ad un equilibrio fra entrate e uscite e di garantire la

cit., 1 ss., si trovano i riferimenti bibliografici essenziali. Una limpida sintesi in E. LO CASCIO, *Il governo dell'impero* cit., 424-425.

<sup>34</sup> Così L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 125.

<sup>35</sup> Cfr. G. NOCERA, *Il centralismo* cit., 602, nonché – tra gli autori più recenti – L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 125.

<sup>36</sup> LACT., *de mort. pers.* 7.4. Sul punto v. per tutti L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 134 ss., con dettagliate informazioni bibliografiche.

<sup>37</sup> V. per tutti L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 142 ss.

sufficienza e periodicità degli approvvigionamenti necessari per il sostentamento dell'esercito.

Roger Tomlin, autorevole studioso di Oxford, ha definito Diocleziano un genio amministrativo capace di ridurre a 'sistema' le improvvisazioni di mezzo secolo<sup>38</sup>. Furono riformati alcuni caratteri peculiari della logistica militare e dell'esazione fiscale<sup>39</sup>. Durante il suo regno si accentuò il carattere rigorosamente gerarchico degli uffici, limitando le competenze dei governatori provinciali e portando a compimento la piena divisione dei poteri civile e militare. Ai senatori vennero affidate soltanto le funzioni civili, pur se estranee a quelle proprie del *cursus* tradizionale e più legate all'organizzazione della corte imperiale. La milizia civile continuò però a mutuare dalle gerarchie dell'esercito usanze e terminologia: il *cingulum* era l'insegna comune degli impiegati, gli stipendi di costoro costituivano il *peculium quasi castrense*, con *missio* si indicava il loro congedo; inoltre, le denominazioni di alcune cariche – per esempio quella del *cornicularius*, il collaboratore diretto del *princeps officii* – erano attinte dalla carriera militare.

Ci si può interrogare sulla presenza di interferenze tra apparati dell'amministrazione civile e militare. Al problema non si può dare una risposta univoca, dovendosi distinguere determinati periodi storici e specifiche aree geografiche. È però interessante una testimonianza di Leone in cui si dispone che ai militari non debbano essere assegnati compiti civili: segno della volontà di alcuni imperatori di tener distinte, per quanto possibile, le due sfere, evitando ingerenze reciproche.

C. 12.35.16: Imp. Leo A. Dioscoro pp. Militares viros civiles curas adripere prohibemus, aut si aliquam huiusmodi sollicitudi-

<sup>38</sup> R.S.O. TOMLIN, *L'esercito del tardo impero*, in *Il mondo di Roma imperiale*, I. *La formazione*, a cura di J. WACHER, Roma-Bari 1989, 123.

<sup>39</sup> Esistono prove certe che la riforma fiscale risalga a Diocleziano: cfr. F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 391, con indicazione di fonti. È però opportuno ricordare che tale riforma rappresentò l'esito finale di sviluppi già avviati in età severiana e nel corso del terzo secolo: così E. LO CASCIO, *Il governo dell'impero e la società nel quarto secolo*, in *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 423, che sottolinea come il nuovo criterio impositivo facesse dipendere direttamente le entrate dalle esigenze di approvvigionamento dell'esercito, costituenti la voce principale di spesa per l'amministrazione centrale. A lungo la dottrina ha discusso sul rapporto fra il *iugum* e il *caput*. Su questi profili la bibliografia è imponente: una buona base di partenza è rappresentata da F. DE MARTINO, *ivi*, 392 ss., 407 ss., 428 ss.; E. LO CASCIO, *ivi*, 422 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 142 ss., con ulteriori indicazioni bibliografiche.

nem forte susceperint, et militia statim et privilegiis omnibus denudari decernimus: formidantibus his motum nostrae serenitatis, qui temeritate saluberrimis statutis obviam ire temptaverint<sup>40</sup>.

Ciò non esclude che alcune disposizioni potessero dirigersi congiuntamente verso l'una e l'altra branca, come accade in una norma del 439, in cui appaiono come destinatari tutti coloro *qui per provincias sive militarem sive civilem administrationem gerunt*.

C. 1.52.1 [439 Mai. 30]: Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp. Omnibus tam viris spectabilibus quam viris clarissimis iudicibus, qui per provincias sive militarem sive civilem administrationem gerunt, nec non comiti commerciorum, magistro aeris sive privatae rei, rationali per Ponticam atque Asianam dioecesein et adessoribus iudicum singulorum in praebendis solaciis annonarum hic fixus ac stabilis servabitur modus, ut ea pro annonis et capitu dignitati suae debitis pretia consequantur, quae particularibus delegationibus soleant contineri. Dat. III k. Iun. Constantinopoli Theodosio XVII et Festo cons.

Quanto all'età costantiniana, dopo la vittoria su Licinio del 324, con l'acquisizione da parte imperiale del controllo politico-militare sui territori conquistati, si cercò di porre in essere un ambizioso programma di razionalizzazione e centralizzazione degli assetti amministrativi. All'uopo Costantino proseguì nell'attività riformatrice svolta dal suo predecessore, specie in campo tributario: in base alle risorse accertate tramite il censimento della base imponibile effettuato nelle varie regioni, egli stabilì la redazione di una sorta di bilancio di previsione generale, l'*indictio*, attribuendo ai governatori la responsabilità in ordine alla riscossione delle imposte. Cosicché la pressione fiscale si fece talmente forte da spingere alcuni autori del V secolo – basti pensare alla denuncia di Salviano nel *De gubernatione Dei*<sup>41</sup> – ad addebitare le cause del declino dell'impero cui stavano assistendo non alle invasioni dei barbari, bensì all'esosità e rapacità del fisco<sup>42</sup>. Si cercò tuttavia di compensare la

<sup>40</sup> La datazione oscilla fra il 472 e l'anno successivo: cfr. O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (rist. Frankfurt a.M. 1964), 139.

<sup>41</sup> SALV., *De gub. Dei* 5.8.35-44.

<sup>42</sup> Condivido sul punto le considerazioni formulate da G. NOCERA, *Il centralismo* cit., 605 e nt. 1.

stretta fiscale mediante una serrata lotta contro la corruzione e la tensione verso una corretta applicazione della giustizia, come si desume, per esempio, dall'*incipit* di una norma del 331 in cui si dispose, per i funzionari corrotti, l'amputazione delle mani mediante la spada, qualora avessero perseverato nel crimine dopo essere stati ammoniti.

CTh. 1.16.7 [331 Nov. 1]: Imp. Constantinus. A. ad provinciales. Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladiis praecedentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio. Aequae aures iudicantis pauperrimis ac divitibus reserentur. Absit ab inducendo eius, qui officii princeps dicitur, depraedatio. (...) dat. kal. Novemb. Constant(ino)p(oli) Basso et Ablavio cons.

A parte l'effeatezza della pena, la norma è di una modernità impressionante nel denunciare la venalità di funzionari e giudici e nell'imporre a questi ultimi di giudicare con equità poveri e ricchi, prescindendo dalle differenze di condizione economica. Altri interventi normativi sulla stessa questione, di epoca sia precedente sia successiva, testimoniano però come la piaga fosse difficilmente estirpabile<sup>43</sup>.

Un'altra grande riforma riguarda la prefettura del pretorio. Da organi del governo centrale, che esercitavano le loro funzioni collegialmente in stretto contatto con l'imperatore, facendo parte del suo *comitatus*, in età costantiniana i prefetti furono posti a capo di grandi circoscrizioni territoriali<sup>44</sup>. Rispetto all'età precedente vennero ridefinite e ridotte le loro competenze, con esclusione del comando bellico; il numero dei prefetti aumentò così in misura considerevole. Nelle fonti, in particolare in Ammiano e in Simmaco, non si manca di esaltare la figura del prefetto del pretorio attraverso metafore intrise di retorica, ad esempio

<sup>43</sup> Sugli abusi commessi da funzionari e impiegati della burocrazia imperiale fornisce un quadro vivido ed efficace A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)* (= *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford 1964), trad. di E. Petretti, Milano 1981, 1517 ss.

<sup>44</sup> F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 291 ss. colloca la genesi dell'idea di una divisione della prefettura su base territoriale e non personale nella ripartizione, ad opera di Diocleziano, del governo supremo, affidato a due Augusti senza una sede stabile e unica di riferimento. Tuttavia questa idea, prosegue lo studioso, si realizzò verosimilmente solo con Costantino.

paragonando il sommo ufficio ad un fiume in piena che tutto travolge o ad un oceano dal quale si diramano i mari e le correnti<sup>45</sup>. Importante è anche una testimonianza di Zosimo<sup>46</sup> la quale, pur se di parte, lascia comprendere la trasformazione subita dalla carica in età costantiniana: soppressione di alcuni poteri in ambito militare, ampliamento del numero dei titolari, loro distribuzione a capo dei distretti.

La vigilanza sull'azione amministrativa svolta dagli uffici minori era esercitata tramite l'attribuzione all'organo superiore nella scala gerarchica di poteri ispettivi e d'inchiesta, con facoltà di richiedere informative e di acquisire direttamente notizie per mezzo di viaggi compiuti personalmente dai funzionari. Le competenze dei singoli *scrinia* sono attestate dalla *Notitia Dignitatum* con particolare riguardo ai *magistri memoriae, epistularum e libellorum*<sup>47</sup>, ed è agevole supporre una rete di comunicazione tra gli uffici, con trasmissione di atti e relazioni da uno all'altro. Significativo in merito una disposizione indirizzata a Felice preside della Corsica, in cui Costantino stabiliva che, dopo il decorso di sei mesi, i resoconti di tutte le attività compiute dall'ufficio del governatore, una volta trascritti, fossero inviati agli *scrinia* della prefettura per i controlli e la successiva trasmissione agli uffici imperiali. Il riconoscimento di un premio ovvero, al contrario, l'irrogazione di una punizione dipendevano infatti dal comportamento del governatore. Contro i soprusi commessi dagli uffici era data facoltà ai provinciali di ricorrere al giudizio del governatore: in tal modo costui era reso direttamente responsabile dinanzi all'autorità centrale per l'operato dei suoi uffici.

CTh. 1.16.3 [319 (318 Seeck) Oct. 24]: Imp. Constantinus A. ad Felicem praesidem Corsicae. Cum sex menses transcurrerint, breves omnium negotiorum ab officio tuo descripti comment ad *scrinia* eminentissimae praefecturae, ut his recensitis et ad *scrinia* nostra perlatis pandatur, quis iudicum et in quibus discingendis causis fidelem operam praestiterit, quo vel dignus praemium mereatur vel negligens coercionem incurrat: adeundi tuum iudicium de negligentia vel avaritia tui officii data provincialibus facultate. De eo sane, qui pretio depravatus aut gratia perperam

<sup>45</sup> AMM. MARC. 14.1.10; SYMM., *Ep.* 10.31.2.

<sup>46</sup> ZOS. 2.32.1, 2.33.1-2.

<sup>47</sup> Indicazione di fonti in F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 275 nt. 94.

iudicaverit, ei vindicta quem laeserit non solum existimationis dispendiis, sed etiam litis discrimine praebeatur. Dat. VIII k. Nov. Sirmio Constantino A. V et Licinio Caes. consul.

Giova accennare alla struttura interna degli *officia*. L'ordine gerarchico prevedeva un capoufficio, il *princeps officii*, assistito dal *cornicularius*, il suo più stretto collaboratore, e dall'*adiutor*, l'aiutante; i subalterni erano chiamati generalmente *officiales*, *apparitores*, *cohortales*, ma esistevano anche nomenclature più specifiche, in base alle funzioni svolte dai titolari dei vari *scrinia*, dagli addetti ai servizi contabili (*numerarii*) agli archivisti (*chartularii*), agli addetti alla registrazione degli atti (*instrumentarii*), e così via. È da notare che alla fungibilità e all'anonimato caratterizzanti le attività lavorative dei subalterni si contrappone il rilievo conferito agli elementi personali nella considerazione dell'opera dei dignitari<sup>48</sup>, mediante una serie di appellativi che esamineremo fra poco. Nelle fonti si ha testimonianza di elenchi tanto dei funzionari e dignitari di più alto grado, il *laterculum maius*, quanto dell'albo degli ufficiali di grado inferiore, il *laterculum minus*. Entrambi i registri erano tenuti da *notarii* e conservati negli archivi dello *scrinium memoriae*. La *cura laterculi* rappresentava un compito importante del *quaestor sacri palatii*, oggetto di specifica attenzione della normativa contenuta in un titolo sia del Teodosiano che del codice giustiniano<sup>49</sup>.

#### 4. Centro e periferie

I nuovi assetti che la macchina amministrativa dell'impero va assumendo in quest'epoca sono dettati anche dal tramonto definitivo dell'idea di Roma come centro del potere imperiale. Si assiste a quel fenomeno che Elio Lo Cascio ha chiamato della «proliferazione delle residenze imperiali»<sup>50</sup>: sotto questo profilo, la separazione ufficiale delle due *partes Imperii* del 395 non fece che sancire definitivamente un principio di ripartizione territoriale risalente a più di un secolo prima, con radici nell'organizzazione tetrarchica e nella moltiplicazione delle sedi di Augusti e Cesari, senza una collocazione stabile e costante nel

<sup>48</sup> Cfr. F. GRELLE, *Le categorie cit.*, 246-247.

<sup>49</sup> CTh. 1.8 = C. 1.30 (in entrambi la rubrica è *De officio quaestoris*).

<sup>50</sup> E. LO CASCIO, *Il governo dell'impero cit.*, 420.

tempo<sup>51</sup>. Roma aveva cessato di essere la sede imperiale nel 284, con la scelta di Massimiano di trasferirsi a Milano; Diocleziano divise la propria residenza fra Antiochia, Sirmio e Nicomedia in Bitinia; Galerio risiedette a Tessalonica e a Serdica, Costanzo a Treviri. Probabilmente questo cambiamento fu dovuto a ragioni militari e difensive, in quanto la dislocazione, secondo opportunità, del governo centrale in più punti nevralgici consentiva un maggior controllo sui territori turbolenti, specie quelli di confine, facilitando le comunicazioni fra gli uffici e adattando alle singole realtà regionali gli interventi ritenuti necessari in campo tributario.

Da tener conto poi che anche gli eserciti, specie quelli insediati nelle regioni periferiche, giocarono a volte un ruolo primario nel favorire spinte centrifughe e moti di ribellione contro il potere centrale<sup>52</sup>. Pur rispettando ancora l'idea unitaria dell'impero, in cui è probabile che Diocleziano credesse fermamente, tale ripartizione rispondeva dunque ad esigenze pratiche. Con l'estensione della cittadinanza romana a tutti i sudditi e con l'inserimento nel ceto di governo di cittadini provinciali, Roma non era più la sola *civitas* dominante su un vasto impero mondiale: come scrive De Martino, «la fine della concezione della città-stato era anche la fine della preminenza di Roma»<sup>53</sup>.

Nel contempo cresceva economicamente e militarmente la città concepita da Costantino dopo la vittoria su Licinio e prescelta quale sua residenza imperiale<sup>54</sup>. La costruzione di Costantinopoli ebbe inizio nel 325. Sede della prefettura del pretorio di Oriente, operava in essa, stando alle fonti, una burocrazia composta da migliaia di funzionari e titolari di *officia*. Intorno alla nuova residenza si coagulò ben presto una gerarchia amministrativa che individuava nell'imperatore il fondamento esclusivo delle istituzioni pubbliche, favorendo così la formazione

<sup>51</sup> Ogni indagine su questo punto fondamentale della storia del Tardoantico dovrebbe, a mio avviso, prendere le mosse da P. DE FRANCISCI, *Storia* cit., III.1, 145 ss., e da A. CHASTAGNOL, *La préfecture de Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, 64 ss., che sottolinea il progressivo svuotamento in Roma delle istituzioni pubbliche, nel senso che la capitale venne privata dei poteri di governo che non riguardassero strettamente la sua organizzazione.

<sup>52</sup> Sul punto G. CLEMENTE, *Guida* cit., 420.

<sup>53</sup> F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 333.

<sup>54</sup> V. per tutti L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 199 ss., ed E. LO CASCIO, *Il governo dell'impero* cit., 433 ss., oltre ovviamente a F. DE MARTINO, *Storia* cit., 322 ss., e a P. DE FRANCISCI, *Storia* cit., III.1, 145 ss. Su taluni profili importanti si è soffermato S. TONDO, *Aspetti giuridici della fondazione di Costantinopoli*, in *SDHI*, 65, 1999, 255 ss.

di una vasta rete di cortigiani ai quali si assegnavano cariche pubbliche. Intanto, nei territori occidentali le tensioni belliche ai confini e le connesse problematiche militari premevano per la costituzione di eserciti professionali, con a capo taluni generali che, a volte, entrarono in conflitto con la stessa corte imperiale.

In tale contesto l'Italia venne sempre più marginalizzata e perse i privilegi fiscali di cui aveva goduto per secoli. Se si evitò, per il momento, di qualificare come province le unità regionali italiche (che continuavano ad essere chiamate *regiones*), è solo per consuetudine, per quella che Eck valuta come «una inerte tradizione che perdurò in epoche più tarde»<sup>55</sup>. In tal modo cominciò per i cittadini italici un periodo di forte vessazione tributaria: interessante una testimonianza di Aurelio Vittore che parla del «grande male dei tributi» (*tributorum ingens malum*) esteso all'Italia al fine di mantenere l'esercito e la corte imperiale, e che spingeva perciò ad adottare nuove forme di esazione.

SEX. AUR. VICT., *De Caes.* 39.31-32: Hinc denique parti Italiae invectum tributorum inges malum. Nam cum omnis eadem functione moderateque ageret, quo exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus inducta lex nova. Quae sane illorum temporum modestia tolerabilis in perniciem processit his tempestatibus.

Lo spostamento degli assetti politico-amministrativi da Occidente ad Oriente si riflette nella fondazione del nuovo senato costantinopolitano. Privo della millenaria tradizione propria del senato di Roma – pur se in crisi profonda almeno a partire dai Severi – a Costantinopoli il collegio senatorio nasce come una creatura di Costantino, da cui dipende ogni scelta effettiva di governo<sup>56</sup>: esso non è neppure formalmente un interlocutore dell'imperatore e la sua funzione si riduce a gestire poche funzioni amministrative, specie quelle inerenti alla riscossione tributaria. Cosicché il nuovo senato è «una creazione artificiale del sovrano» – scrive de Francisci<sup>57</sup> – e rivela forti anomalie nel confronto

<sup>55</sup> W. ECK, *L'Italia* cit., 7, che giustamente parla della posizione privilegiata dell'Italia rispetto alle province come di «un ricordo del passato».

<sup>56</sup> Cfr. G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, trad. di A. Serafini, Torino 1991, 122.

<sup>57</sup> P. DE FRANCISCI, *Storia* cit., III.1, 140. Per il confronto fra il senato di Roma e quello costantinopolitano v. per tutti L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 312 ss.

con il corrispondente collegio di età repubblicana e classica: non tutti i membri hanno diritto di voto ma solo gli *illustres*, spesso le decisioni sono adottate per acclamazione, la dignità di senatore spetta per nascita oppure per nomina imperiale. Appare in declino anche l'ordine equestre sul quale, insieme a quello senatorio, per secoli si era fondato il governo di Roma.

## 5. *Apparati*

All'interno delle immense divisioni territoriali rappresentate dalle prefetture, l'ossatura amministrativa si articola in via piramidale, ripartendosi in entità minori costituite, com'è noto, dalle diocesi e dalle province, affidate rispettivamente a vicari e governatori<sup>58</sup>. Nel corso del tempo, e in base al rango, questi ultimi assunsero varie denominazioni: *correctores* o *praesides*, più tardi anche *consulares*, mentre i governatori delle province d'Asia e d'Africa continuarono a conservare l'antica denominazione di *proconsules*. I loro poteri erano soltanto civili, essendo quelli militari riservati ai *comites* e ai *duces*; ma in casi eccezionali, attestati per via epigrafica, furono conferiti ai governatori compiti specifici di carattere militare.

Si deve a Otto Hirschfeld, agli inizi del secolo scorso, una magistrale ricostruzione della complessa macchina organizzativa del tardoimpero: uno studio ancor oggi fondamentale per la messa a fuoco di caratteri e competenze delle singole figure di funzionari e impiegati<sup>59</sup>. Tuttavia, l'esigenza di precisare i contenuti di ciascuna carica non si è affacciata soltanto in epoca moderna: nella *Notitia omnium dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium* l'apparato gerarchico dei pubblici poteri di epoca tardo-romana trova una testimonianza eccezionale<sup>60</sup>. Si tratta di un esemplare di *laterculum maius* redatto in Occidente dopo la divisione dell'impero del 395 e destinato probabilmente ad essere usato

<sup>58</sup> Una puntuale rassegna di cariche e uffici in L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202 ss., 301 ss., 306 ss.

<sup>59</sup> Cfr. W. ECK, *L'Italia* cit., 2.

<sup>60</sup> Una buona base per un approccio scientifico al documento è nell'approfondito studio di G. CLEMENTE, *La "Notitia Dignitatum"*, Cagliari 1968, nonché in G. PURPURA, *Sulle origini della Notitia Dignitatum*, in *AUPA*, 42, 1992, 471 ss. (= *AARC*, 10, Perugia 1995, 347 ss.). Degli aspetti iconografici si è occupata in particolare P.C. BERGER, *The Insignia of the Notitia Dignitatum*, New York-London 1981.

all'interno dell'ufficio del *magister peditum praesentalis*, il comandante delle forze di fanteria, munito anche di poteri di riscossione dei tributi per l'assegnazione dei gradi agli ufficiali<sup>61</sup>. Il *laterculum* si compone di due distinte sezioni, una relativa alla *pars Orientis* e l'altra alla *pars Occidentis* e contiene il registro generale delle cariche civili e militari, con i titoli e le competenze di ciascuna, offrendo indicazioni preziose sul quadro delle guarnigioni e delle *scholae palatinae*, le truppe in servizio presso la corte dell'imperatore. Esso riporta anche le insegne di ogni singolo grado e talune istruzioni di natura amministrativa, inoltre le modifiche introdotte nell'attribuzione di mansioni o altri aspetti delle carriere per qualche mutamento intervenuto negli assetti governativi dell'epoca: una sorta di 'annuario', corredato da aggiornamenti e stratificazioni cronologiche databili tra gli ultimi anni dell'impero di Teodosio e il primo trentennio del quinto secolo. Dopo l'indice, in cui si elencano le varie cariche in ordine gerarchico e in base al loro carattere militare o civile, si aprono i vari capitoli dedicati a ciascuna, corredati dalle insegne proprie del singolo funzionario, le competenze, la descrizione dell'*officium*.

Non esiste altra fonte antica che in maniera tanto dettagliata fornisca un quadro esaustivo dell'intera struttura piramidale di gestione della *res publica*, a cominciare dai funzionari di rango più elevato. Può essere che la realtà amministrativa del tempo venga in taluni punti deformata, nel senso che la visione dell'estensore del testo è pur sempre quella di un burocrate; ma l'impressione generale è di una buona conoscenza degli apparati sia civili che militari. Si passano in rassegna le varie cariche, dalla prefettura del pretorio a quella urbana, dal *magister officiorum* ai *correctores* e così via. A proposito del *quaestor sacri palatii* si dice che le sue principali funzioni consistono nell'emanare le leggi e nel trattare le richieste dei privati, avvalendosi, a sua scelta, della collaborazione degli addetti ai vari *scrinia*<sup>62</sup>. Anche dal punto di vista iconografico il documento è interessante, riproducendo le illustrazioni delle insegne di cui si fregiavano i titolari delle cariche e dei corpi militari.

Ai responsabili degli uffici era riconosciuto il potere di infliggere multe contro quelli di grado inferiore<sup>63</sup>. È pure documentata la volontà

<sup>61</sup> Così R.S.O. TOMLIN, *L'esercito* cit., 127.

<sup>62</sup> *Not. Dign. Or.* 12.3-6.

<sup>63</sup> Un documento prezioso è in C. 1.54.6 del 399. Si tendeva così a combattere la piaga della corruzione, che doveva essere alquanto diffusa: cfr. per tutti P. DE FRANCISCI, *Storia* cit., III.1, 103, e A. MARCONE, *Il mondo tardo antico. Antologia delle fonti*, Roma 2000, 141-143, con testimonianze interessanti.

di fissare un tetto massimo all'ammontare delle pene pecuniarie irrogabili: una norma indirizzata al prefetto del pretorio Eutropio<sup>64</sup> stabiliva in cinquanta libbre d'oro il limite, precisando che la multa in un'entità così alta andava inflitta esclusivamente *cum peccatum gravissimum erit*.

In ordine di priorità e importanza i titoli delle più alte cariche erano *illustres*, *spectabiles* e *clarissimi*, ma nel corso del tempo intervennero variazioni come nel caso del *quaestor sacri palatii*, il cui titolo di *clarissimus*, riportato in una costituzione del 362<sup>65</sup>, venne successivamente innalzato a quello di *illustris*, che rappresentava il grado più alto della scala gerarchica. Nel 372 l'imperatore Valentiniano emanò una norma<sup>66</sup> con cui stabiliva una scala rigida di priorità e precedenza delle varie *dignitates* di corte: i primi in assoluto erano, in posizione di pari grado, i *praefecti urbi* e *praetorio*, i *magistri equitum* e *peditum*; al loro interno prevaleva l'anzianità della nomina. Seguivano il *quaestor sacri palatii*, il *magister officiorum*, i *comites largitionum* e gli altri titolari degli uffici palatini.

Da notare l'uso, da parte dell'imperatore, di rivolgersi ai funzionari più elevati con appellativi tendenti ad abbellire il nome proprio, in chiave tropica e produttiva di quell'effetto che gli studiosi di retorica chiamano 'di straniamento': un vocabolo viene allontanato dalla sua accezione comune e piegato a esprimere un diverso concetto in funzione elogiativa. Cosicché per eminenti personaggi che ricoprono il ruolo di *praefectus praetorio* appaiono usati appellativi come *magnificentia*, *sublimitas*, *magnitudo*, *prudentia* e altri; al nome di alcuni *praefecti urbi* si accompagnano spesso elogiativi come *eminentia*, *gravitas*, *magnitudo* e *prudentia*; l'elenco potrebbe continuare. Inoltre, attributi come *parens*, *frater*, *carissime*, *incundissime* indicano la fiducia nutrita dall'imperatore nei confronti di alcuni suoi fedelissimi.

Alle riforme relative all'organizzazione civile si affiancano sin dall'età diocleziana, come si è accennato, quelle militari. Il numero dei soldati e delle legioni venne notevolmente aumentato e per assicurare l'affluenza di nuove reclute si ricorse a una specie di imposizione fiscale gravante sui grandi proprietari terrieri, obbligati a fornire all'esercito una parte dei loro coloni (*praebitio tironum*)<sup>67</sup>. Dai contingenti stan-

<sup>64</sup> C. 1.54.4 del 380.

<sup>65</sup> CTh. 11.39.5

<sup>66</sup> CTh. 6.7.1 = C. 12.4.1

<sup>67</sup> Cfr. E. LO CASCIO, *Il governo dell'impero* cit., 421.

ziati al confine, c.d. *limitanei*<sup>68</sup>, si distinguevano gli eserciti mobili, cd. *comitatenses*, volta per volta collocati in determinate aree geografiche, il cui controllo era ritenuto strategico per la tutela dell'ordine pubblico. Questi ultimi erano a disposizione immediata dell'imperatore e all'occorrenza lo seguivano nei suoi spostamenti, entrando a far parte del suo *comitatus*. È facile immaginare, scrive De Martino, quale problema costituisse l'alloggio e il rifornimento di un numero tanto elevato di personaggi al seguito del principe<sup>69</sup>.

Si è detto dell'ottica giustiniana con cui si apre la *Deo auctore*: condurre vittoriosamente le guerre e onorare la pace sono considerati gli obiettivi necessari per porre le basi di un governo saldo e durevole, che si attua sotto l'egida della divina provvidenza. Tale prospettiva non è lontana da quella che ispira altre costituzioni giustiniane, come la *Summa rei publicae*, in cui il fondamento che regge l'assetto dei poteri pubblici è reso tramite il binomio *arma-leges*. Sono eloquenti le parole iniziali: *Summa rei publicae tuitio de stirpe duarum rerum, armorum atque legum veniens vimque suam exinde muniens felix Romanorum genus*. Le armi e le leggi: ritorna qui il *leitmotiv* di un 'sistema' che per funzionare aveva bisogno sia del braccio armato sia di quello civile, rappresentato dalle leggi nell'ottica della compilazione giustiniana. Una connessione inscindibile, quella tra *arma* e *leges*, che non possiede solo una valenza declamatoria o ideologica, ma che permea la concreta visione che la cancelleria ha del funzionamento dell'intera struttura amministrativa dell'impero: la componente militare distinta da quella civile, ma ad essa accomunata nella prospettiva della 'catena di comando' formata da imperatore, *administratores, militiae* da un lato e uffici dall'altro<sup>70</sup>.

In conclusione, in quest'epoca il termine *militia* o *militiae*, a volte in connessione con vari attributi, venne usato talvolta per indicare il complesso dei gangli vitali del governo. Nella struttura gerarchica formata, insieme, dalla milizia inerme e da quella civile, quel 'corpo'

<sup>68</sup> Il nome deriva dal termine usato per indicare le zone di frontiera (*limes*) che essi dovevano presidiare: cfr. per tutti R.S.O. TOMLIN, *L'esercito* cit., 126.

<sup>69</sup> F. DE MARTINO, *Storia* cit., V, 257.

<sup>70</sup> Così P. GARBARINO, *Brevi riflessioni sui rapporti tra res militaris ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana*, in *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*. *Atti del Seminario internazionale (Cagliari 5-6- ottobre 2012)*, a cura di F. BOTTA-L. LOSCHIAVO, Lecce 2015, 86-87.

visse a lungo, grazie a un'opera grandiosa di ingegneria organizzativa, iniziata con le riforme di età diocleziano-costantiniana (sebbene con radici nell'età precedente) e sviluppata nei secoli successivi. Al potere pubblico tardo-imperiale interessò, in particolare, raggiungere obiettivi specifici, come far fronte alle spese necessarie per sostenere l'amministrazione e approvvigionare le città. Si crearono così, articolati in una rigida gerarchia, apparati con il compito di drenare risorse con cui mantenere gli uffici. Inoltre le attività lavorative, professionali, imprenditoriali furono sottoposte a meccanismi di controllo in nome dei superiori interessi statali, a costo di soffocare la libertà individuale: si spiegano così la responsabilità diretta dei *curiales* nella riscossione delle imposte dovute dai cittadini, l'ereditarietà dei mestieri, il colonato. Vi furono anche disfunzioni importanti, come l'assenza frequente di 'spirito civico' in funzionari, governatori provinciali e curiali – non di rado dediti soltanto all'arricchimento personale a spese dei sudditi – il che danneggiava l'immagine di interi settori della burocrazia<sup>71</sup>. Non mancarono inoltre le spinte centrifughe, che a volte condussero i grandi proprietari terrieri a forti tensioni con il potere centrale. Il latifondo aveva bisogno dei coloni per esistere, come l'impero necessitava dei soldati per difendersi: da tale contrapposizione maturò la trasformazione del patronato in fattore di resistenza contro il governo e i gruppi più forti<sup>72</sup>, con coloni appartenenti agli strati inferiori delle comunità rurali che premevano per l'affermazione del principio di autosufficienza economica<sup>73</sup>. Contro questi estesi fermenti sociali il potere imperiale rispose spesso con dure azioni repressive.

<sup>71</sup> Cfr. A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano* cit., 1522 ss.

<sup>72</sup> Così G. CLEMENTE, *Guida* cit., 450.

<sup>73</sup> A tal proposito nota S. MAZZARINO, *Antico, tardo antico ed era costantiniana*, II, Bari 1980, 444, che i coloni tendevano a ribellarsi contro il governo più che contro i padroni in due forme: o entrando nelle file dei Bagaudi (lottando così contro il potere centrale e nel contempo contro i padroni), oppure scegliendo il vassallaggio, manifestando in tal modo piena dedizione ai propri padroni contro il potere centrale. E conclude significativamente: «La nuova storia non fu fatta dai *Bacaudae* ma dai vassalli». Sullo *status* di colono (oltre che sulle discrepanze tra l'immagine offerta dalle costituzioni del Teodosiano e quella contenuta nelle *interpretationes* alariciane) si è soffermato, tra gli autori più recenti, A. KOPTEV, *The Colonate in the Theodosian Code and its Interpretation in the Breviary of Alaric*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, sous la direction de J.-J. AUBERT-P. BLANCHARD, Genève 2009, 261 ss.; da ultimo L. FASCIONE, *Per un lessico* cit., 124-125 e nt. 45, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

Sarebbe però errato parlare *tout court* di ‘dirigismo’ o di ‘statalizzazione’ della macchina amministrativa: categorie concettuali che esprimono realtà e contesti socio-politici diversi e assai più recenti<sup>74</sup>. È preferibile parlare di ‘assolutismo’, ma non in termini necessariamente negativi: se da un lato le politiche di governo dell’epoca portarono alle naturali conseguenze (pur se estreme) la logica del principato, dall’altro l’accentramento del potere garantì un apparato di gestione della *res publica* forte, in grado di assicurare la continuità amministrativa indispensabile al funzionamento del sistema nel suo complesso, nonostante la crisi sociale, politica e militare in cui versava l’impero e l’inettitudine di alcuni imperatori. In tale ottica, è certamente univoco (o riduttivo) valutare l’epoca tardo-imperiale come un’età di decadenza e sfacelo, specie considerando l’introduzione, in essa, di vari principi di organizzazione pubblica, che furono alla base di numerose esperienze di governo di età medioevale e moderna<sup>75</sup>.

#### SINTESI

Questo saggio intende esaminare importanti profili della burocrazia tardo-romana, con riguardo, in particolare, a questioni discusse dalla storiografia moderna e ai caratteri fondamentali del governo imperiale, in un’epoca segnata da un profondo travaglio spirituale e attraversata da tensioni sociali, economiche, politiche e militari.

#### PAROLE CHIAVE

Burocrazia tardo-romana – Governo imperiale – Impero tardoantico.

<sup>74</sup> Acute osservazioni in merito in G. CLEMENTE, *Guida* cit., 447.

<sup>75</sup> Condivido il pensiero di G. NOCERA, *Il centralismo* cit., 599, quando scrive che nella legislazione del tardo impero, dal Teodosiano alle *Novellae* giustiniane, «è racchiusa tanta parte delle origini della normativa delle nostre pubbliche amministrazioni nonché della ideologia degli stati moderni». Non si tratta di un giudizio isolato: cfr. per tutti da un lato P. DE FRANCISCI, *Storia* cit., III.1, 142 s. per la dottrina meno recente, e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 14 ss., per quella contemporanea.

## ABSTRACT

This essay means to analyze important aspects of the late Roman bureaucracy, with specific regard to some issues debated by the modern historiography and to the fundamental requirements of the imperial Government, in an age troubled by a deep spiritual crisis and crossed by social, economic, political and military tensions.

## KEYWORDS

Late Roman Bureaucracy – Imperial Government – Late Roman Empire.

CARLO LANZA  
*Università della Campania "Luigi Vanvitelli"*

«CHI RISPONDE A CHI» - «CHI FA CHE COSA»  
E L'AMMINISTRARE NEL TARDOANTICO

Nel preparare questo contributo, sono tornato sulle asserzioni risalenti a un trentennio fa di uno storico autorevole. Esse – formulate sulla traccia di una *communis opinio*<sup>1</sup> – non potevano non risultare, all'epoca,

<sup>1</sup> Che, suffragata da amministrativisti quali «Orlando, Romagnosi, Santi Romano, Zanobini» e Giannini, nasce da «ragioni ... molteplici: il diritto amministrativo sarebbe legato ai concetti dello stato di diritto e della separazione dei poteri ... non sarebbero esistite, prima del XIX secolo, delle norme obbligatorie di tipo amministrativo ... l'amministrazione non sarebbe emersa, come realtà ideale, sul piano del diritto, ma sarebbe rimasta indistinta nel generale terreno del 'pubblico' o del 'costituzionale': così F. LUCREZI, *Per un diritto amministrativo romano*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 779 s. Nel suo contributo Lucrezi dichiara «vana e mistificante» l'impresa «di voler cercare il fenomeno amministrativo, nel mondo antico, all'interno di uno specifico 'ramo' del diritto, e non piuttosto in una specifica attitudine, qualità dell'esercizio del potere»; contrasta l'idea che «nel mondo antico non sarebbe emersa una considerazione della realtà amministrativa in chiave di diritto, e non sarebbe quindi corretto cercarne le tracce *intra moenia iuris*» (ivi, 782). Si veda inoltre questo passaggio con citazione di Sargenti: «Porre a fondamento della nozione di amministrazione l'idea dello stato, o magari quella della sua divisione dei poteri, può apparire altamente fuorviante, anche nel nostro secolo, nel quale si assiste a continui spostamenti della sovranità statale ... e nel quale la divisione dei poteri ... appare sempre più superata ... In realtà, appare molto ... più affidante far dipendere l'individuazione del momento amministrativo ... soprattutto da una differenziazione funzionale e logica dei poteri, dalla possibile "individuazione – come ha spiegato il Sargenti – di un aspetto dell'organizzazione pubblicistica attinente ad una fase puramente esecutiva della volontà espressa al livello sommo di alta decisione e di indirizzo politico" (e non si può dubitare, ricorda Sargenti, dell'esistenza, nel mondo romano, di tale distinzione, di una diversificazione concettuale della posizione giuridica delle varie magistrature, e poi degli uffici imperiali)» (ivi, 781

il segno di un'avveduta storicizzazione dell'oggetto. Da allora però si sono resi del tutto evidenti mutamenti su cui giova riflettere.

In quelle asserzioni si enumerano le differenze in tema di amministrazione tra concezioni moderne e mondo antico. Considerandolo un aspetto rilevante, direi preliminare, e ricordando l'intensa discussione dell'anno passato – non si loderà mai abbastanza il metodo della Costantiniana – mi sono applicato a una verifica. Non certo per eliminare le inquietudini ma per provare a ridimensionarle; per ravvicinare l'antico al moderno, o meglio il moderno all'antico. Trascurare l'argomento, lasciarlo agire nell'ombra, ci renderebbe, per così dire, esitanti nell'impegno 'ricostruttivo'. Il mio non vuol essere un tentativo di legittimazione dello storico del diritto (non ve n'è bisogno), bensì di consapevolezza. Tentativo prudente, sapendo che spesso, nel mentre si vuole liberare il romanista dal peso della dogmatica, se ne perpetua in fondo la soggezione. Va detto, in proposito, che i giuristi "positivi" maneggiano certi concetti e dottrine con più libertà di quanto non facciano gli storici, che invece li elevano a dogmi consolidati e irrinunciabili<sup>2</sup>.

Secondo Lo Cascio, è di lui che parlo, «manca, nella realtà romana, quella rigida distinzione, con la divisione dei poteri, tra iniziativa politica e attuazione amministrativa, che sola può consentire una precisa delimitazione dei singoli ambiti di competenza del personale impiegato, e, di conseguenza, una rigorosa professionalità di questo personale». Ciò, «a sua volta, discende dal fatto che manca o è solo in formazione un concetto quale quello di "persona giuridica" e in particolare la nozione dello "stato" come entità distinta dalla concreta collettività, dalla comunità delle persone che ne fanno parte (nel caso di Roma, del *populus Romanus*) ovvero dalla persona fisica di colui che detiene l'autorità di fatto (il re, il dinasta, il despota orientale, ma anche, nella Roma imperiale, il *princeps*)».

s.). Il riferimento è a M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino*, in *AARC*, 2, 1976, poi in *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 121.

<sup>2</sup> Sovverrebbe qui l'ammonimento «qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi» (F.-R. DE CHATEAUBRIAND, *De la Monarchie selon la Charte*, Paris-Bruxelles 1816, 94). Ma alla prospettiva vagamente ontologica che circonda il tema si attaglierebbe anche l'appunto mosso da Cousin a Boezio: «Boèce ... est plus platonicien que Platon lui-même et que tous les alexandrins» (V. COUSIN, *Fragments philosophiques pour faire suite aux Cours de l'histoire de la philosophie*, II, Paris 1847<sup>4</sup>, 77).

Il riferimento all'autorità di fatto è così generalizzato da apparire quasi incongruo: tuttavia non lo è. In esso l'autore compendia una nozione antitetica allo "Stato di diritto", e quindi al modello otto-novecentesco in cui l'amministrazione è regolata «da norme giuridiche esteriormente obbligatorie»: condizione a cui si connette la nascita e l'esistenza del "diritto amministrativo"<sup>3</sup>.

Lo Cascio prosegue: «... le ricostruzioni dell'"apparato amministrativo" imperiale compiute dai moderni, nella misura in cui ... adottano concettualizzazioni tratte dalle esperienze degli stati nazionali,

<sup>3</sup> G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, I, *Principi generali*, Milano 1950<sup>6</sup>, 31 s.: «Nessuno Stato, per quanto primitivo e semplice sia il suo ordinamento, può mancare di una funzione amministrativa e di organi ad essa delegati: non tutti gli Stati, però, presentano un diritto amministrativo. L'esistenza di questo è subordinata a due condizioni: che l'attività amministrativa sia regolata da norme giuridiche esteriormente obbligatorie, e che tali norme siano distinte da quelle che regolano gli altri soggetti e particolarmente i cittadini. Queste condizioni si verificano soltanto nello Stato moderno, e la seconda non in tutte le forme di esso ... Negli antichi ordinamenti, se pure l'amministrazione è retta (e non potrebbe non essere) da norme che ne dirigono e ne disciplinano l'organizzazione e l'attività, queste non sono vincolanti per il principe da cui emanano: per le autorità da lui dipendenti, tali norme hanno valore piuttosto di istruzioni, di ordini di servizio, e l'obbligo della loro osservanza fa parte soltanto del dovere di obbedienza verso l'autorità suprema, e non costituisce alcuna garanzia per i diritti e gli interessi dei sudditi. A questo sistema non mancano eccezioni notevoli ...». M. MIRABELLA-A. ALTIERI-P.M. ZERMAN, *Manuale di diritto amministrativo*, a cura di M. MIRABELLA, Milano 2012, 15: «Come rileva lo Zanobini, che è stato definito [da Giannini] il più rappresentativo dei giuristi della scienza del diritto amministrativo del secondo quarto di secolo (*del novecento*), non dell'Italia, ma dell'Europa, l'atto di nascita del diritto amministrativo è generalmente ritenuto la legge 28 piovoso dell'anno VIII (*ovvero il 17 febbraio 1800*), che, per la prima volta, diede all'amministrazione francese un'organizzazione giuridicamente garantita ed esteriormente obbligatoria». Ibidem: «In Francia, però, a parte il testo sulla giurisprudenza amministrativa di L.A. Macarel del 1818 ed il *Corso di diritto amministrativo* del 1844 dello stesso autore, non si ha uno sviluppo del diritto amministrativo come scienza fino al *Traité de la juridiction administrative* di E. Laferrière (1887) ed all'opera di M. Hauriou, *La gestion administrative. Etude théorique de droit administratif*, Paris, 1899»; «Diversamente, in Germania, lo sviluppo del diritto amministrativo avverrà su base essenzialmente teorica, venendo in rilievo il sistema, conosciuto come "Stato di diritto" o "*Rechtsstaat*", della soggezione dello Stato-Amministrazione alle regole giuridiche e alla giurisdizione». Quadro d'insieme in A. SANDULLI, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Milano 2009 (su Zanobini, 211 ss.: «Guido Zanobini e la costruzione del perfetto 'sistema'»).

sono solo approssimazioni alla realtà». Infine: «... taluni aspetti della struttura “amministrativa” imperiale ... assolutamente caratteristici dell’esperienza romana» possono «costituire, per i moderni, un problema, laddove non come problemi sono stati avvertiti dai Romani stessi»<sup>4</sup>.

«Rigida distinzione ... tra iniziativa politica e attuazione amministrativa», «professionalità» (derivanti dalla «divisione dei poteri»)⁵; e, poi, «persona giuridica», «stato». Elaborando questi cardini la dottrina ha creato il modello attuale di amministrazione? Modello realizzato sul piano legislativo? In subordine, modello invero nella realtà giuridica ‘vivente’⁶? Bisogna avere un’idea attendibile dell’esperienza giuridica moderna, comunque la si valuti: paradigma di riferimento; interlocutrice; antagonista. Connotarla in modo veridico anche semplicemente per rimuoverla dal nostro orizzonte di storici.

<sup>4</sup> E. LO CASCIO, *Le tecniche dell’amministrazione*, in *Storia di Roma*, II, *L’impero mediterraneo*, 2, *I principi e il mondo*, a cura di G. CLEMENTE-F. COARELLI-E. GABBA, Torino 1991, 121 s. (ora in ID., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 15 s.). E v. ID., Rec. di W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit* (München 1979), in *Rivista di filologia e di istruzione classica*, 109, 1981, 459.

<sup>5</sup> Tema, quello della divisione dei poteri, che va per altro storicizzato. «Com’è noto, infatti, nella teoria della separazione dei poteri di Montesquieu, l’amministrazione non è concepita come una dimensione autonoma e distinta ma come parte integrante del potere esecutivo, che si esprime nelle funzioni statali sia di governo sia, appunto, di amministrazione» (M. RIDOLFI, *La distinzione tra politica e amministrazione nella struttura e nell’organizzazione della P.A.*, in *Rivista italiana di Public Management*, 2, 1, gennaio 2019, 98). «Il principio della separazione dei poteri – cui, in effetti, era ignoto il concetto di amministrazione così come oggi è inteso, ossia come complesso di organi esercenti una attività funzionale e funzionalizzata al perseguimento del pubblico interesse – ricomprende, nell’ambito del potere esecutivo, tanto gli organi (politici) di governo quanto gli organi amministrativi. Entrambi, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli – posizione del fine e scelta dei mezzi – sono accomunati dalla appartenenza alla funzione esecutiva in senso lato» (F. TIGANO, *Rapporti politica-amministrazione*, in *Percorsi di diritto amministrativo*, a cura di S. PERONGINI, Torino 2014, 62; ivi, nt. 6, rinvio bibliografico).

<sup>6</sup> Su quest’ultimo punto ricordo solo quanto scriveva S. CASSESE, *L’Italia: una società senza Stato?*, Bologna 2011, 95: «In Italia, nonostante lo sviluppo di un diritto amministrativo separato dal diritto civile, l’esistenza di un corpo di giudici specializzato, una robusta teoria dello Stato, non si è mai affermata una haute fonction publique paragonabile a quella francese o a quella britannica» (v. il seguito; e 40 ss., 64 ss.).

## 1. *Diritto amministrativo odierno ed esperienza antica*

### 1.1. POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Apro con la «rigida distinzione ... tra iniziativa politica e attuazione amministrativa». Essa è proprio pacifica sul piano dottrinale? È applicata? Sì. Forse. In Italia soltanto da qualche dozzina d'anni.

Cito un amministrativista: Pietro Gasparri (per avventura dell'Ateneo perugino, cui appartiene il Centro di ricerca Accademia Romanistica Costantiniana). E qui sia permesso un ricordo personale. Quando, grazie a Maria Campolunghi, potei conoscere Lorenzo Migliorini, egli tra le tante escogitazioni concettuali per cui il suo maestro era andato famoso (Giannini ne criticò l'«eccesso di logicismo»), tenne a richiamare la mia attenzione soprattutto su questo: la distinzione tra «funzione politica» e «funzione amministrativa».

Nel 1949 Gasparri scriveva: «Un organo è politico ... in quanto» a «nessun altro organo dell'ordinamento cui appartiene è tenuto a render conto del suo operato; in quanto da nessuno è, secondo la legge, comandato e controllato, sebbene altri ne comandi e controlli ... si dovrebbe parlare ... di pura *magistratio* in contrapposto a *ministratio*». E, poco prima, simmetricamente: «*Minister* è chiunque al quale un *magister* affida una data funzione, in una data organizzazione, domestica, aziendale o politica che sia»<sup>7</sup>. Un amministrativista dogmatico, anzi di un dogmatismo estremo, sente il bisogno di ricorrere a un'impostazione che si direbbe pratica, non confinata in parametri legislativi; attinente più all'amministrare in genere, come da richiamo all'organizzazione «domestica, aziendale»<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> P. GASPARRI, *Note introduttive al diritto amministrativo*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1, 1949, 75, 70. Cfr. C. LANZA, *Notizie biografiche*, in *Pietro Gasparri. Una corrispondenza accademica*, Perugia 2009, 20 s. Gasparri riprende il tema della «funzione politica» nel *Corso di diritto amministrativo*, I, Bologna 1953, 75 ss. (lo segnala immediatamente P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Milano 1953, 86). RIDOLFI, *La distinzione* cit., 98 s., ricorda precedenti della dicotomia politica/amministrazione a partire da W. WILSON, *The Study of Administration*, in *Political Science Quarterly*, 2, 2, 1887, 197 ss. (questi, per altro, molto si confronta con studiosi europeo-continentali, come Bluntschli: v. *ivi*, 201 s.).

<sup>8</sup> Il che non è contraddittorio con l'attitudine dogmatica. Privilegiando il metodo dogmatico e la creatività della scienza del diritto, Gasparri dipanava classificazioni che lo liberavano dallo stretto positivismo legislativo (LANZA, *Notizie biografiche* cit., 21). Analoga, a ben vedere, la vicenda di Emilio Betti. Dopo la guerra,

Si badi: la portata della classificazione di Gasparri non sarà subito chiara in seno alla dottrina. Cino Vitta, ricordando in una nota del suo manuale la posizione gasparriana, la contesta: «il Gasparri ... sostiene che la funzione politica è assolutamente libera nella determinazione dei propri fini, mentre la funzione amministrativa ha l'obbligo di provvedere alla attuazione di fini predeterminati; ma in sostanza sembra che anche nella funzione politica vi sia obbligo»<sup>9</sup>. Le stesse parole compaiono nella quinta edizione del manuale, a cura di Elio Casetta, ove però accanto a quello di Gasparri è richiamato un lavoro, del '51, del giovane Giuseppe Guarino: segno che la dottrina ha iniziato a metabolizzare, a rielaborare l'assunto, che sfocerà nel giro di qualche decennio nell'attuale normativa<sup>10</sup>.

Leggo dall'ordinanza di un TAR, 2011: «Ritiene il collegio che, alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo [tutte seguenti al 1993] ... che hanno riconosciuto e confermato il principio della separazione della funzione politica da quella amministrativa ... debba ritenersi che il predetto principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisca, allo stato, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico». Sottolineo: «alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo», e «allo stato». Dunque: se non una contingenza normativa, certamente neppure un dogma irrinunciabile.

L'ordinanza rintraccia conferme nelle pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato. Secondo quest'ultimo nella normativa, recente, si è «realizzata una rigida ed effettiva separazione dei ruoli

la sua sensibilità, acuita dall'isolamento, deve avergli fatto scorgere i cambiamenti all'orizzonte. Quasi naturale, per la sua vocazione dogmatica, che la crisi del positivismo legislativo e, soprattutto, di una robusta dottrina di ascendenze romanistiche, gli palesasse la necessità di una nuova (e altrimenti realizzata) certezza: di qui la teoria generale dell'interpretazione.

<sup>9</sup> C. VITTA, *Diritto amministrativo*, I, Torino 1954<sup>4</sup>, 4 s., nt. 2.

<sup>10</sup> I, Torino 1962<sup>5</sup>, 4 s., nt. 2: «il Gasparri ... ed il Guarino, *Il Presidente della Repubblica italiana*, in "Riv. trim. dir. pubbl.", 1951, p. 931, sostengono ...». Nella voce *Indirizzo politico*, per l'*Enciclopedia del diritto*, di Temistocle Martines – e siamo al 1971 – campeggia il solo Guarino: «Sul potere politico, come potere libero nel fine, v. Guarino, *Il Presidente della Repubblica Italiana ... 931 ...* la tesi è stata sviluppata successivamente in altri scritti di questo autore». Segue un elenco di chi aderisce alla teoria e di chi la respinge in nome «dell'esistenza di limiti al potere politico posti dalle norme costituzionali e dai supremi principi (anche sostantivi) che informano il sistema» (*ED*, 21, Milano 1971, 137 s., nt. 7; ora in T. MARTINES, *Opere*, I, *Teoria generale*, Milano 2000, 409 s.).

attribuiti al potere politico (atti d'indirizzo e programmazione), e ai dirigenti (atti di gestione), con la specificazione che i compiti gestionali e di adozione dei provvedimenti amministrativi spettano ai dirigenti "in via esclusiva"<sup>11</sup>.

Sicché nessun pre-giudizio (teorico, dogmatico) occorre nutra lo storico del diritto riguardo alla solidità di un apparato amministrativo, e anche alla natura giuridica di esso, per mancanza di "rigida distinzione" tra politica e amministrazione. Altrimenti, per paradosso, si potrebbero perfino porre in dubbio profili giuridici della pubblica amministrazione di pochi lustri or sono.

Ciò non significa che discernere tra le due attività sia irrilevante, per lo storico. Potrà essergli d'ausilio badare ai profili funzionali<sup>12</sup>. Tralasciando il prototipo della "rigida distinzione", che sottende canoni dogmatici moderni; e avvertendo, per mero scrupolo, della ovvia estraneità all'impianto dello "Stato di diritto", con i suoi apparati e le sue garanzie<sup>13</sup>. Resta che la classificazione funzionale si confà a esperienze

<sup>11</sup> TAR Sardegna, Sez. 2<sup>a</sup>, Ord. del 12 ottobre 2011, n. 968. Questo l'intero passaggio: «Ritiene il collegio che, alla luce delle specifiche previsioni legislative statali succedutesi nel tempo (d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29; d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80; legge 15 maggio 1997 n. 127; legge 16 giugno 1998 n. 191; d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150), che hanno riconosciuto e confermato il principio della separazione della funzione politica da quella amministrativa, riservando quest'ultima funzione alla competenza dei dirigenti, debba ritenersi che il predetto principio di separazione della funzione politica da quella amministrativa costituisca, allo stato, principio fondamentale dell'ordinamento giuridico (in forza, tra l'altro, della previsione contenuta nell'art. 1, comma terzo, del d.lgs. n. 165/2001), da un lato, espressione diretta dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nonché, d'altro lato, condizione essenziale e necessaria affinché siano, effettivamente ed in concreto, assicurati i predetti principi, come stabilito dal citato articolo della Costituzione. Ritiene il collegio che tale assunto possa trovare sostegno nei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 103 e n. 104 del 23 marzo 2007, allorché si afferma – in particolare – che il legislatore, proprio per porre i dirigenti (generali) in condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ha accentuato con il d.lgs. n. 80 del 1998 il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Deve altresì richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato, quinta sez., n. 5312 del 5 ottobre 2005 ...».

<sup>12</sup> Cfr. supra, nt. 1, quanto scriveva Lucrezi.

<sup>13</sup> Sulla difficoltà di una definizione univoca di "Stato di diritto", v. *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di P. COSTA-D. ZOLO, Milano 2003.

passate ove governare e amministrare si sovrappongano e si intreccino, sembrando fondersi, in capo agli stessi attori: uno strumento euristico per valutare quando costoro svolgano l'una o l'altra attività.

## 1.2. PROFESSIONALITÀ

Poche parole su professionalità. Una «rigorosa professionalità», che nascerebbe in epoca moderna mancando nella realtà antica. Anche questa intesa quale caratteristica dell'amministrazione per come si immagina dovrebbe essere. Anche questa connessa a concezioni proprie dello «Stato di diritto».

A parte che, per inciso, al *quaestor sacri palatii* si richiedono competenze giuridiche e letterarie, va ricordato – sempre nella chiave di non attribuire troppa nettezza, e rigore, alle posizioni moderne – che nell'Italia post-unitaria non esisteva «un sistema concorsuale moderno per l'assunzione ai pubblici impieghi», e che «gran parte delle assunzioni dopo il 1861 avvennero per cooptazione e la carriera dell'impiegato restò ancorata ad un modello ... inattuale, sino a quando non intervenne ... la legge sullo stato giuridico del 1908»<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> G. MELIS, *La costruzione di una burocrazia unitaria*, in *L'unificazione istituzionale e amministrativa dell'Italia*, Atti del Convegno, Bologna 2010, 82. L. MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino 1892, 201 s., enumerava tra vari «espediti» per l'assunzione alla carica («L'alunnato o volontariato», «Istituti governativi», «L'elezione popolare») la «Nomina personale»: «Questa è o diretta, o per concorso. Quella è tacciata d'arbitraria; questa si raccomanda di più alla ragione, al principio della capacità. Ma non le mancano obiezioni, e gravi: la difficoltà di trovare persone competenti e imparziali per giudicare, la difficoltà estrema di pesare il valore de' candidati, e specialmente il valor morale; la grande differenza tra il valore teorico e il pratico del funzionario; l'essere obbligato lo Stato dall'esito del concorso a scegliere pure tra mediocri; l'alea che vi si mescola per i temperamenti, per l'incontro fortuito de' temi, ecc.; infine l'aver il concorso, per naturale e costante risultato, l'allontanare i migliori che non consentono arrischiare una reputazione stabilita». E, di seguito: «Ma siccome si tratta di espediti, ognuno dei quali ha le sue imperfezioni, la pratica può, contemperandoli e adattandoli ai casi, evitarne gl'inconvenienti o attenuarli d'assai. Così nella nostra prassi amministrativa abbiamo il sistema del concorso generalmente ammesso nelle prime ammissioni (d'impiegati nuovi), nelle promozioni quando gli aspiranti sono più e in pari condizione. La nomina diretta è sempre adoperata per gli uffici maggiori. Il concorso non si fa solo per *esperimento*, ma anche per *titoli* ... La nomina è del Re, come capo dello Stato per lo Statuto. Negli uffici minori la consuetudine permette che deleghi le nomine ai ministri o altri agenti diretti del potere». Non declassabile a

## 1.3. STATO

Diversamente per Stato: applicare il concetto di Stato all'antichità condurrebbe a errori e fraintendimenti. Questo è certo.

Se attribuiamo all'ordinamento romano i requisiti che oggi caratterizzano lo Stato, ci sfuggirà ad es. il motivo tecnico-giuridico della conservazione degli 'organi' repubblicani nel Principato (*mutatis mutandis*, il dato vale anche per esperienze successive). L'individualità e la continuità della *res publica* potevano, dai Romani, essere accertate solo attraverso la materialità delle componenti di essa. E non in virtù di un'astrazione: come appunto il nostro concetto di Stato. Giudizi etico-morali e politici sull'ipocrisia delle messinscene repubblicane, a partire da Augusto, sono suggestivi, ma, nel caso, svianti<sup>15</sup>.

Si pensi all'elenco di Velleio 2.89.3 ss.<sup>16</sup>, testo esemplare, spesso male inteso dalla dottrina, che non ne ha colto la dimensione giuridica. Il brano assolve a un duplice compito: con l'avvento del *princeps*, il ritorno all'efficienza degli 'organi' dell'antica *res publica* vale a fondare la 'costituzionalità' del regime augusteo; nel contempo, la pura e semplice conservazione di detti 'organi' vale di per sé a garantire la continuità dello 'Stato'. Continuità, riaffermo, verificata non attraverso un'astrazione, ma attraverso le membra istituzionali e sociali, pubbliche e private, che in combinazione inestricabile sostanziano la *res publica*<sup>17</sup>.

mera cronaca polemica quanto scrive oggi CASSESE, *I nemici nascosti*, in *Il Corriere della Sera*, 10 aprile 2020, 32: «... il personale burocratico ... è scelto male (quando è scelto: sarà il caso di ricordare come vengono nominati i direttori delle aziende sanitarie e gli stessi primari ospedalieri)».

<sup>15</sup> Cfr. LANZA, 'Sovranità', poteri e *Lex de imperio Vespasiani*, in *La Lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Atti del Convegno, 20-22 novembre 2008, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. TASSI SCANDONE, Roma 2009, 175 s.

<sup>16</sup> *Finita vicesimo anno bella civilia, sepulta externa, revocata pax, sopitus ubique armorum furor, restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum modum, tantummodo octo praetoribus adlecti duo. Prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata. Rediit cultus agris, sacris honos, securitas hominibus, certa cuique rerum suarum possessio; leges emendatae utiliter, latae salubriter; senatus sine asperitate nec sine severitate lectus ...*

<sup>17</sup> LANZA, *Crisi della legalità. Esperienza contemporanea, exempla romani*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. STORTI, Torino 2016, 125. Ibidem: «Tacito ... in *Annali* 1.2, conferma l'impostazione di Velleio quando dichiara che Augusto riuscì a *insurgere paulatim, munia senatus magistratuum legum in se trahere*. La *res publica* è identificata citando le sue costituenti apicali: senato, magistrature, assemblee». E v. già ID., *Auctoritas principis*, Milano 1996, 74 s. Ora O. LICANDRO, *Augu-*

I Romani erano necessitati a procedere così; di qui una loro attitudine alla conservazione, risaputa e sovente interpretata in chiave psicologica, antropologica. Noi moderni, al contrario, possiamo agevolmente dichiarare la continuità dello Stato nonostante i più radicali mutamenti<sup>18</sup>.

La nascita della teoria dello Stato-persona e della sua cosciente utilizzazione è recente. Una data di riferimento è il 1837. A quell'anno risale una recensione di Wilhelm Eduard Albrecht<sup>19</sup>: citatissima, definita epocale<sup>20</sup>, leggendaria<sup>21</sup>.

Albrecht scrive: «attribuire la personalità ... allo Stato medesimo ... pensare questo ... come persona giuridica ... il recensore giudica questo punto, correttamente compreso, come la formula fondamentale della concezione dello Stato, da lui definita come quella autenticamente conforme al diritto statale». Critica la disinvoltura nell'uso di certi concetti senza che se ne valuti la portata: «... i termini 'persona

*sto e la «res publica» imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino 2018, 255, che accosta il citato passo di Velleio a CIC., *Pro Marc.* 8.23: «Nei due testi compaiono gli elementi e gli organi che assicuravano identità e continuità dello Stato romano, attraverso un insieme materiale. Nel mantenimento dei vecchi organi costituzionali, nella rivitalizzazione degli stessi si conservava l'identità della *res publica*». Ivi, 256, sul passo di Tacito: «*Insurgere paulatim, munia senatus magistratuum legum in se trahere*: anche in Tacito ... c'è l'ammissione della conquista del potere secondo la concezione e gli schemi repubblicani. Una continuità ideologica e istituzionale ... comprensibile soltanto dietro la rinuncia a pensare alla *res publica* romana non ricorrendo all'astratto e moderno Stato-persona, ma guardando alla sua struttura e alle sue istituzioni politiche». Faccio, incidentalmente, un ulteriore riferimento a Licandro, che, riguardo a *RG* 34.3 (*post id tempus auctoritate omnibus praestiti*), scrive: «... acquista un qualche solido fondamento l'idea che *auctoritate* ... sia un complemento di limitazione, sicché *auctoritas* non esprimerebbe in nessun modo il concetto di sovranità, né un vero e proprio potere istituzionalizzato» (ivi, 31). Qui lo studioso con ogni evidenza scandisce, e contrasta, mie tesi ormai risalenti: *auctoritate* complemento di mezzo (ipotesi negletta, se non ignota, in dottrina); *auctoritas* istituto giuridico; *auctoritas* come confrontabile con il concetto di sovranità creato da Bodin (LANZA, 'Sovranità' cit., 169 ss., 173).

<sup>18</sup> LANZA, *Crisi* cit., 125; ivi, nt. 98, per un brano di R. Carré de Malberg, già richiamato da M. Dogliani (cfr. ID., *Auctoritas* cit., 75).

<sup>19</sup> Rec. di R. MAURENBRECHER, *Grundsätze des heutigen deutschen Staatsrechts*, in *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 3, 1837, 1489 ss. (reprint Darmstadt 1962).

<sup>20</sup> G. JELLINEK, *Dottrina generale del diritto dello Stato*, Milano 1949, 70.

<sup>21</sup> C. SCHÖNBERGER, *Das Parlament im Anstaltsstaat. Zur Theorie parlamentarischer Repräsentation in der Staatsrechtslehre des Kaiserreichs (1871–1918)*, Frankfurt am Main 1997, 43.

giuridica dello Stato', 'diritti', 'proprietà', 'azioni', 'obblighi dello Stato' sono – e si vorrebbe dire: purtroppo! – gradatamente divenuti una sorta di locuzione d'uso quotidiano, sicché sembra che facendone uso si dica qualcosa di assolutamente banale, e nessuno si prende la briga di sottoporre l'idea, celata dietro questi termini, a un esame attento; di salvaguardarla dai tanti errori e dai tanti equivoci annidati in essa; di renderla» – aggiunge – «fruttuosa nelle sue ricche implicazioni per la costruzione del diritto statale»<sup>22</sup>.

Lo Cascio, dunque, non poteva non ammonirci. Tuttavia sono da evitare ipostatizzazioni. Gli storici hanno impreso a interessarsi dell'apparato amministrativo assai per tempo (ben prima che il concetto di Stato-persona giungesse a maturazione): nel 1831 Chateaubriand ricorda come essi si fossero attribuiti il compito di trattare «des différentes branches de l'administration»<sup>23</sup> (espressione questa, che risale al Settecento). Da rimarcare, poi, che Vincent de Gournay (1712-1759) creava il termine "bureaucratie" e ne coniava perfino una versione ironica, o piuttosto sarcastica, attestandoci per l'epoca l'imponenza del fenomeno: «Nous avons en France une maladie qui fait bien du ravage; cette maladie s'appelle la bureaumanie»<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> In *Il concetto di "interesse"*, a cura di L. ORNAGHI, Milano 1984, 410, 413 (in *Göttingische gelehrte Anzeigen* cit., 1492, 1495). Cfr. LANZA, *Concezioni giuridiche in forma storica*, Napoli 2012, 25 s.

<sup>23</sup> *Préface*, in *Études ou discours historiques sur la chute de l'Empire romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'invasion des barbares*, Paris 1831, IV.

<sup>24</sup> Merita leggere – e con larghezza – questa pagina, risalente al 1765, che ci informa su Gournay e su problematiche dell'epoca: «L'esprit de régleme[n]t nous obsède, et nos maîtres des requêtes ne veulent pas comprendre qu'il y a une infinité d'objets dans un grand État dont le gouvernement ne doit jamais s'occuper. Feu M. de Gournay, excellent citoyen, respectable par sa droiture et ses lumières, et qui nous a été enlevé trop tôt, disait quelquefois : "Nous avons en France une maladie qui fait bien du ravage; cette maladie s'appelle la bureaumanie." Quelquefois il en faisait une quatrième ou cinquième forme de gouvernement, sous le titre de *bureaumanie*. A quoi bon en effet tant de bureaux, tant de commis, tant de secrétaires, tant de subdélégués, tant de maîtres des requêtes, tant d'intendants, tant de conseillers d'État, si la machine va d'elle-même, et qu'il ne reste point de régleme[n]t à faire, pas une pauvre petite formalité à observer? Vous voyez bien que pour tous ces gens-là la liberté du commerce des grains doit être une hydre abominable. En tout pays la raison ne s'établit qu'à la longue et qu'après avoir terrassé tous les monstres et tous les fantômes du préjugé et de la pédanterie. Voici la première victoire qu'elle remporte en France, à force de brochures, après un combat de douze à quinze ans; car il s'est bien passé quinze ans depuis l'excellent *Essai sur la police des Grains*,

In ossequio alla dogmatica per come modellata soprattutto nel secondo Ottocento, si dovrebbe concepire netta discontinuità tra scienza del diritto amministrativo e esperienza settecentesca. Ma ciò, oggi, può forse apparire meno doveroso d'un tempo. Gli amministrativisti sono ormai convinti dei limiti della teoria orlandiana – refrattaria alle contaminazioni – e in certo grado se ne discostano. Il dato si apprezza, ad es., nelle rimediazioni intorno ai rapporti tra scienza dell'amministrazione e diritto amministrativo<sup>25</sup> (rapporti invero critici per

publié par M. Herbert ... Tous ceux qui ont écrit depuis sur ce sujet n'ont fait que répéter les idées de M. Herbert; mais cette répétition même était nécessaire pour faire réussir enfin un projet si salutaire. Comment se peut-il donc qu'on ait défendu, en dernier lieu, d'écrire sur les affaires d'administration et de finance?» (*Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot, depuis 1753 jusqu'en 1790*, Nouvelle édition, revue et mise dans un meilleur ordre, avec des notes et des éclaircissements, et ou se trouvent rétablies pour la première fois les phrases supprimées par la censure impériale, IV, 1764-1765, Paris 1829, 11 s.). Adde ivi, 326: «Le véritable esprit des lois de France est cette bureaucratie dont feu M. de Gournay, cet honnête et digne citoyen, se plaignait tant: ici les bureaux, les commis, les secrétaires, les inspecteurs, les intendans ne sont pas établis en faveur de la chose publique; mais la chose publique paraît établie pour qu'il y ait des bureaux». Su Gournay, ad es., *Le cercle de Vincent de Gournay. Savoirs économiques et pratiques administratives en France au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle*, a cura di F. LEFEBVRE-L. CHARLES-C. THÉRÉ, Paris 2011, e B. MALBRANQUE, *Vincent de Gournay. L'économie politique du laissez-faire*, Paris 2016.

<sup>25</sup> CASSESE, *Lo smarrimento di Oreste e la furia delle Eumenidi: la vicenda intellettuale della scienza dell'amministrazione*, in *Il Foro Italiano*, 115, Pt. V, *Monografie e varietà*, 1992, 41 s., ricorda che nel 1887 Vittorio Emanuele Orlando, «scrivendo del diritto amministrativo e della scienza dell'amministrazione, lamentava la confusione e l'incertezza a proposito della delimitazione reciproca tra le varie scienze dello Stato». Negli anni '40 del Novecento la «scienza giuridica, liberatasi del peso della scienza dell'amministrazione, dichiarò di non volersene occupare, ma, da un lato, auspicò che qualcuno se ne occupasse; dall'altro, ricominciò a coltivare essa stessa la scienza dell'amministrazione. Ma lo fece avvertendo che stava travalicando i confini della propria disciplina». Di recente B.G. MATTARELLA, *Gli studi sulla pubblica amministrazione in Italia*, in *Rivista Italiana di Public Management*, 1, 1 gennaio 2018, 44 s., ricollegandosi a Cassese: «I giuristi ... si sono sempre fatti carico dello studio della pubblica amministrazione, ma lo hanno fatto con i loro limiti e ... con un certo distacco o disagio ... dovuti alla professata adesione al metodo giuridico, risalente a Vittorio Emanuele Orlando ... Orlando stesso fu il primo a tradire questo metodo, che è stato continuamente tradito da ... ottimi studiosi di diritto amministrativo che, oltre a impegnarsi su questioni giuridiche, si sono preoccupati del concreto funzionamento delle amministrazioni, dell'attuazione delle norme, delle prospettive di riforma. I giuristi tendono spesso a studiare la pubblica

tradizione)<sup>26</sup>. Lungi dalla completa indipendenza dalle altre scienze, professano l'interdisciplinarietà: il che permette loro di mantenere formalmente inalterato l'oggetto del settore, travalicandone di fatto i limiti.

In mezzo ai ripensamenti dei giuristi "positivi", lo storico dell'apparato amministrativo non può che sentirsi a proprio agio.

## 2. *Ulteriori puntualizzazioni*

Le affermazioni di Lo Cascio, usate sin qui da filo conduttore, fanno da sfondo a nuovi profili.

### 2.1. RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

L'odierna normativa ha, in parte, ridisegnato i confini della responsabilità burocratica<sup>27</sup>.

A differenza dell'atto politico, che è «libero nel fine», l'atto di alta amministrazione «esprime una *potestas* vincolata nel fine e soggetta al principio di legalità. Gli atti di alta amministrazione sono una *species* del più ampio *genus* degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al

amministrazione e non solo il diritto che la regola, pur affermando che questo studio non è loro compito». Eccellente sintesi in R. MAYNTZ, *Amministrazione, scienza della*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1991, 172 ss. Ivi è tra l'altro citato un passo di Giannini: «Da principio prevalse – con molte varianti – l'indirizzo Romagnosi-Stein che vedeva nella scienza dell'amministrazione una disciplina di analisi degli istituti amministrativi positivi sotto il profilo diremmo oggi giuridico politico ed economico insieme. Poi invece prevalse chi volle separare nettamente la parte giuridica, e la scienza dell'amministrazione divenne la disciplina che studiava l'aspetto politico-sociologico-tecnico delle amministrazioni pubbliche, ossia il "non diritto"» (M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, I, Milano 1970, 60). V. anche R. D'AMICO, *L'analisi della pubblica amministrazione. Teorie, concetti e metodi*, I, *La pubblica amministrazione e la sua scienza*, Milano 2006, in particolare 152 ss.: «La Scienza dell'amministrazione come disciplina 'al plurale'».

<sup>26</sup> Ne sono documento, ad es., le pagine di E. PRESUTTI, *Principii fondamentali di scienza dell'amministrazione*, Milano 1910<sup>2</sup>, 1-44; e anche ID., *Istituzioni di Diritto Amministrativo Italiano*, I, Messina 1931<sup>3</sup>, 18 ss. («Le varie scienze che studiano l'attività delle pubbliche amministrazioni»).

<sup>27</sup> Da ultimo, ampiamente e con excursus storico, RIDOLFI, *La distinzione* cit., 100 ss.

relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale»<sup>28</sup>. Ma, accanto «alle classiche forme» di responsabilità, si è riconosciuta «per i dirigenti l'imputabilità della responsabilità dirigenziale, come particolare tipo di responsabilità aggiuntiva individuale imputabile solo ai soggetti titolari di funzioni dirigenziali e riferibile al complesso di attività di gestione e di organizzazione». La «responsabilità dirigenziale non sorge da una violazione di una norma giuridica in senso stretto ma dall'esigenza di garantire l'effettività dell'indirizzo politico e l'autonomia della funzione dirigenziale, volendo questa sanzionare una condotta del dirigente non ritenuta sufficiente agli obiettivi da raggiungere»<sup>29</sup>.

La problematica impegna la scienza giuridica. E agli interpreti del fenomeno non mancano reattività e sensibilità: in un articolo intitolato *Enzimi personalisti nel diritto amministrativo* si legge di «numerosi indizi di mutamento della responsabilità amministrativa in funzione della doverosità di una relazione più personale, di un'attenzione ai singoli casi», di «crescente attenzione alle ... qualità personali» dei dirigenti pubblici<sup>30</sup>. Siamo, dunque, lontani dalla classica amministrazione fatta di burocrati fungibili (emblematico di questa nuova fase lo «spoils system»)<sup>31</sup>.

Qui basti dire che in luogo dell'astrazione dell'ufficio si tratta – anche oggi, o meglio, di nuovo oggi – della responsabilità di individui in carne e ossa: chiamati a rispondere di risultati voluti dalla politica. Chiamati a rispondere, si badi, al di là della violazione di una norma giuridica in senso stretto. In coerenza, appunto, con la nuova «amministrazione di risultato»<sup>32</sup>, di cui si trovano prodromi nel pensiero di Giannini.

È un superamento della centralità delle procedure, delle strutture, degli elementi oggettivi cari alla dottrina tradizionale<sup>33</sup>. Evidente che

<sup>28</sup> Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4502 del 2011.

<sup>29</sup> D. DAVID, *Le nuove fattispecie di responsabilità dirigenziale, ovvero come il legislatore abbia rivoluzionato (o forse trasformato) l'istituto ex art. 21 d.lgs. 165/2001*, in *Amministrazione in Cammino* (Amministrazioneincammino.luiss.it), 2 s.

<sup>30</sup> P. FORTE, *Enzimi personalisti nel diritto amministrativo*, in *P.A. Persona e Amministrazione*, 1, 2017, 63 (v. in particolare 89 ss., il par. 5.2, «Una questione di responsabilità personale»).

<sup>31</sup> TIGANO, *Rapporti cit.*, 80 ss.

<sup>32</sup> In tema G. FIDONE, *L'azione per l'efficienza nel processo amministrativo: dal giudizio sull'atto a quello sull'attività*, Torino 2011, 63 ss.

<sup>33</sup> FORTE, *Enzimi cit.*, 86: «... a partire da un certo momento storico, della vi-

ciò possa rimuovere l'idea di una pregiudiziale minorità dell'apparato amministrativo antico, in quanto giudicato carente di detti elementi<sup>34</sup>.

## 2.2. ISTITUZIONI EUROPEE

Può sembrare un fuor d'opera parlare di istituzioni europee. Ma, per delinearne la vicenda, si è fatto ricorso alla transizione dalle strutture delle monarchie assolute a quelle dello Stato costituzionale. Dunque, uno sguardo a ritroso per spiegare un'organizzazione dell'oggi e, forse, del domani.

Intorno alla «trasformazione genetica nell'assetto delle istituzioni europee»<sup>35</sup> scriveva Giuliano Amato, una quindicina di anni fa (e non

cenda amministrativa non è sembrato tanto rilevante il decisore, quanto la decisione, ed i grandi sforzi ermeneutici della seconda metà del 900 si sono effettivamente concentrati su una sempre più accurata possibilità di trattamento giuridico della decisione, più che sul soggetto decidente». Ivi, 87 s.: «... una oggettivizzazione spinta può produrre alcune non volute conseguenze. In particolare, ha indotto molti osservatori e studiosi dell'amministrazione pubblica ... a concentrare ... attenzione sulle procedure, sulle strutture, sugli elementi, appunto, oggettivi (id est non soggettivi) dell'organizzazione e dell'azione ... L'amministrazione è stata sempre più trattata come un meccanismo, raffinato e complesso ... Parte di questa carenza è stata dovuta alla semplice evidenza che anche le amministrazioni pubbliche sono, sul piano strutturale, persone giuridiche, che agiscono, necessariamente, mediante organi, cioè meccanismi decisionali, a dir così, artificiali, congegni giuridici nei quali fisiologicamente l'elemento psichico è attenuato ... Ma, al netto di ciò, la enorme propensione degli studi e dei conseguenti assetti organizzativi e decisionali dell'amministrazione pubblica per i fenomeni strutturali, l'attenzione sul procedimento, sugli elementi oggettivi delle decisioni, hanno prodotto una sorta di tendenza alla personalizzazione dell'amministrazione pubblica».

<sup>34</sup> P. CERAMI-G. PURPURA, *Profilo storico giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Torino 2007, 19: «... l'originario e persistente carattere fattuale dell'ordinamento romano fece sì che, per lungo tempo (sino all'età del principato) il potere e l'ufficio conservassero, in tutto o in parte, carattere personale e discrezionale e che solo attraverso un lento, incerto e travagliato processo si giungesse, nell'età del dominio, alla razionalizzazione delle strutture amministrative ... ed alla conseguente ed approssimativa emersione di un potere-ufficio di tipo impersonale, oggettivo e normativamente vincolato».

<sup>35</sup> G. AMATO, *Il contesto istituzionale europeo*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1, 2004, *Governance, Regioni, Europa*, 11: «Nel corso dei decenni è intervenuta un'autentica trasformazione genetica nell'assetto delle istituzioni europee, una trasformazione che è ancora in corso e della quale non sono pienamente consapevoli né i loro titolari né coloro che le sono venute studiando. Il risultato è che oggi la

ci interessa come abbia proceduto il cammino dell'Unione): «... se un riferimento posso trovare per far capire preliminarmente il tipo di difficoltà che incontriamo, penso che si tratti di difficoltà non molto diverse da quelle che dovettero superare coloro che vissero il passaggio dalle monarchie assolute (o, più ancora, dallo Stato di polizia, che i poteri sovrani li ancorava a dei fini) agli Stati costituzionali, allorché un insieme di poteri e di funzioni che si erano venuti stratificando attorno alla Corona dovettero essere riordinati e ripartiti, tanto in chiave politico/istituzionale – *chi risponde a chi* – quanto in termini di riconduzione delle funzioni e degli atti a poteri diversi – *chi fa che cosa*»<sup>36</sup>. E, più avanti, con riguardo al fulcro amministrativo da cui generò la Comunità Europea, e con cui continuò a operare: «Basti ricordare la nomenclatura usata (sino ad oggi) per definirne gli atti fondamentali: si parla di regolamenti e direttive per atti che si impongono poi negli ordinamenti nazionali con la forza delle leggi, ma che leggi non vennero chiamati ... E basti riflettere sul modo in cui si sono venuti definendo gli specifici poteri di intervento comunitario nei vari ambiti in cui regolamenti, direttive (ed altri atti) vengono adottati: in Europa non esistono (per ora) “competenze”, esistono “obiettivi”, “politiche” per realizzarli e quindi “basi giuridiche” specifiche, che attribuiscono il potere di adottare questo o quell’atto “allo scopo” di realizzare l’una o l’altra politica in funzione di questo o quell’obiettivo». Amato commentava: «Un amministrativista, con tutto questo, dovrebbe sentirsi a casa: dovrebbe riconoscere il potere non libero nel fine, ma al contrario finalizzato, che è il potere confidato agli organi amministrativi»<sup>37</sup>. Indicati i mutamenti seguiti alla creazione del Parlamento europeo e alla elezione diretta di esso, l’autore osservava come il costituzionalismo di Montesquieu apparisse «del tutto estraneo» all’esperienza europea: «... abbiamo un Parlamento e due esecutivi, abbiamo atti diversi ... ma non abbiamo né divisione dei poteri, né conseguentemente gerarchia di funzioni e di atti»<sup>38</sup>.

Gli spunti che si traggono dal testo sono utili al romanista.

Convenzione, posta davanti ad una prospettiva costituzionale per l’Europa, si trova di fronte a domande che siamo largamente impreparati ad affrontare e alle quali dovremo ciò nondimeno rispondere. E se un riferimento posso trovare ...» (v. il seguito nel testo).

<sup>36</sup> Ibidem (corsivo mio).

<sup>37</sup> Ivi, 12 s.

<sup>38</sup> Ivi, 15.

### 3. *Il titolo di questo contributo e gli storici del diritto*

#### 3.1. IL TITOLO

Nel brano di Amato appena letto la funzione amministrativa è identificata in un «potere non libero nel fine, ma al contrario finalizzato»: in evidente antitesi (taciuta) col potere libero nel fine. Con tale principio si integra il metodo d'indagine basato sul *chi risponde a chi/chi fa che cosa*: espediente che si presta all'analisi di qualsivoglia amministrazione (trova infatti impiego in ambito aziendale, privato)<sup>39</sup>.

Nella ricerca storica può risultare fruttuoso il combinare la distinzione, specificamente pubblicistica, tra “funzione politica” e “funzione amministrativa” con il *chi risponde a chi/chi fa che cosa*: specialmente adatto quest'ultimo – oltre che a individuare, nell'ordinamento, lo spartiacque tra attività politica, in quanto libera nel fine, e attività amministrativa, in quanto finalizzata<sup>40</sup> – a ricostruire le gerarchie e le mansioni interne all'amministrazione stessa. Ecco la ragione del titolo, il quale compendia i due parametri (nel “chi risponde a chi” la dirimente *funzione politica/funzione amministrativa* è in sostanza implicita, giacché nostro oggetto è l'apparato amministrativo di rilevanza pubblica)<sup>41</sup>.

#### 3.2. GLI STORICI

Di fronte alle concezioni duttili degli amministrativisti, lo storico acquista libertà. Una libertà, però, da sfruttare appieno addossandosi analisi ‘ricostruttive’ e non solo descrittive. A far emergere le nervature

<sup>39</sup> V. ad es., i siti di due studi professionali. «Un'azienda organizzata è un'azienda vincente! È per questo che, prima di iniziare a produrre o a vendere i propri servizi, bisogna fermarsi e porsi le prime domande ... Abbiamo predisposto un organigramma per capire “chi risponde a chi”? Abbiamo elaborato un funzionigramma per capire “chi fa cosa”?». «Il punto di partenza per la costruzione dell'organigramma è dare risposta alle seguenti domande: “chi è il capo di chi?”, “chi risponde a chi?” ... Attenzione a non confondere o sovrapporre l'organigramma con il funzionigramma. Quest'ultimo, diversamente, risponde alla domanda: “chi fa che cosa?”».

<sup>40</sup> Ripeto: lo spartiacque si traccia laddove il titolare di un potere non libero nel fine (l'amministratore) “risponde” al titolare di un potere libero nel fine (il politico).

<sup>41</sup> Entro cui, ovviamente, il burocrate “risponde”, a seconda del livello gerarchico, o ad altro burocrate o al politico.

dell'ordinamento possono guidarlo gli essenziali interrogativi “chi risponde a chi?” e “chi fa che cosa?”, in connessione, ripeto, col canone della ripartizione tra “funzione politica” e “funzione amministrativa”: indagini a pieno titolo storico-giuridiche.

Per gli storici dell'apparato amministrativo la contingenza è favorevole. Merita leggere una pagina di Cassese: «... come lo storico si vale di tante diverse discipline, dall'archivistica alla meteorologia, l'antropologo della storia e della sociologia, il politologo del diritto, il giurista si vale dell'economia, della scienza politica, della sociologia. Il diritto non è un mondo separato da ideologia, società, politica. Anzi, ha un duplice rapporto con esse: è il prodotto di ideologie, valori, società, politica, e, nello stesso tempo, le regola o influenza. Il giurista, dunque, deve poter comprendere valori, movimenti sociali, vita politica»<sup>42</sup>. Qui risalta un'assenza rispetto al giurista e al diritto: la storia. Ma è un'omissione contingente poiché in altri luoghi del testo la storia è in evidenza<sup>43</sup>. Certo la pienezza del giurista e del suo operare – il confluire naturale di “storia, filosofia, insegnamento”, che Leo Peppe coglie nel *iuris peritus* romano<sup>44</sup> – per i giuristi di oggi è un atto di volontà, uno sforzo privo di armonia, o diciamo di bellezza<sup>45</sup>. Responsabilità, in parte, degli storici? Forse.

<sup>42</sup> CASSESE, *Il futuro del diritto pubblico, lezione tenuta a Roma il 16 dicembre 2016*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2, 2017, 177 s.

<sup>43</sup> «Quando cerchiamo di studiare e valutare il rendimento di istituti come il bicameralismo, le formule elettorali, i sistemi di selezione della dirigenza, facciamo continui riferimenti ad altri ordinamenti, ma non li capiremmo se non ne considerassimo anche la storia, il radicamento sociale, il contesto politico. Per far questo, dobbiamo valerci di studi storici, sociologici e politologici, ed essere in grado di valutarli e di calare i risultati di tale esame nei nostri scritti di giuristi». E, riguardo al diritto romano: «È ancora vero che la scienza giuridica tutta deve attingere al diritto romano e al diritto privato per cercarvi le proprie basi?»; «Dunque, il diritto moderno si è sviluppato lungo linee che lo portano ad esiti diversi da quelli del diritto romano (almeno del diritto romano coltivato dopo la rinascita italiana e la pandettistica, come diritto attuale con impianto sistematico invece che storico), che mettono in primo piano tematiche e istituti sconosciuti ai diritti antichi. Si è dovuto, a questo punto, riconoscere che il diritto odierno si è allontanato dalla sua tradizione e che il diritto romano può dare risposte al giurista che si interessa del diritto vivente solo se riesce a spiegare gli istituti antichi, immergendoli nella loro storia» (ivi, 178).

<sup>44</sup> L. PEPPE, *Sulla «letteratura giuridica romana»*, in *Rivista di diritto romano*, 19, 2019, 38.

<sup>45</sup> V. ivi, 47 s.

Comunque sia, superate le preoccupazioni di Lo Cascio, è giusto che lo storico del diritto, vinti i sensi di colpa post-pandettistici, conscio che i concetti cattivi padroni sono buoni servitori, affermi il proprio ruolo, in un consapevole intreccio di presente e di passato. Ricordate, in particolare qualche anno fa, l'importanza assunta dai comparatisti, con indagini su più temi, più luoghi, più epoche, tanto da sedurre i romanisti<sup>46</sup>? Forse al giurista-storico compete una rinnovata percezione della (possibile) ampiezza e insieme peculiarità del proprio lavoro.

#### 4. Domande

Ci si può ben attendere che la domanda “chi fa che cosa” abbia più di una risposta in questo volume. “Chi risponde a chi”: qui la ricerca è problematica. Il quesito riesce tuttavia essenziale, diretto com'è – oltre che a ricostruire gerarchie e mansioni interne all'amministrazione – a distinguere tra chi svolga una “funzione amministrativa”, non libera, e chi una “funzione politica”.

La domanda “chi risponde a chi” avrà riscontri incerti se spinta al ‘limite’: rischiando probabilmente di scemare di senso. Quando, cioè, si guardasse all'attività del principe per discernere, nel suo operato, “funzione politica” e “funzione amministrativa”. Quando ci si chiedesse se, nelle varie fasi storiche del Tardoantico, il “chi risponde a chi” valesse per l'imperatore ove svolgesse “funzioni amministrative”: considerando esse applicative di norme poste da lui medesimo, o dai predecessori. Ma questo sovrano è, o si crede, vincolato a fini anche nell'ambito della

<sup>46</sup> V. ora *Introduzione*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di M. BRUTTI-A. SOMMA, Frankfurt am Main 2018, 2: «Senza scorciatoie, dobbiamo lavorare oggi alla ridefinizione delle nostre identità disciplinari, accentuando la storicizzazione, l'approccio *law in context*, non in termini astrattamente metodologici, ma svolgendo concrete ipotesi di ricerca, su cui possano incontrarsi studiosi con diverse formazioni e specialismi»; «... cultori della comparazione e storici del diritto possono collaborare. Anzitutto delimitando i campi e gli oggetti di studio sui quali essi sono fin da oggi in grado di dividersi i compiti e di avviare uno studio pluridisciplinare (che è il primo passo verso l'effettiva comunicazione tra discipline). Dalla messa a fuoco di temi comuni, dal confronto possono nascere nuovi approcci anche sul terreno dell'insegnamento, capaci di contribuire ad una didattica non più chiusa nei settori accademici tradizionali, ma capace di connetterli, vincendo la spinta alla frammentazione del sapere giuridico». Insomma, la proposta di un nuovo ‘avvio’.

“funzione politica”, sebbene non debba darne conto a nessun organo dell’ordinamento cui appartiene? Inoltre, in quanto culmine del sistema processuale sente di potere o di dover travalicare la legge per giudicare secondo *iustitia* (il che possiamo definire “funzione politica”) o si assoggetta alla legge, alla stregua dei nostri magistrati (“funzione amministrativa”)? E i suoi atti di indulgenza come vanno classificati, “magistratio” o “ministratio” (per usare ancora terminologia di Gasparri), oppure si pongono in una sorta di zona grigia, difficilmente definibile<sup>47</sup>? Insomma, in qual modo l’atto politico e l’atto di amministrazione (secondo i nostri intendimenti) si atteggiavano a vicenda?

Riguardo agli alti burocrati: sono per alcune materie irresponsabili, e dunque titolari di “funzione politica”? Apparterrebbero, nel caso, a una vera e propria ‘compagine di governo’, nonostante il potere dell’imperatore (potere che rende ovviamente instabile la loro posizione)? In qual modo valutare l’inappellabilità delle sentenze emesse dal *praefectus praetorio*: crea una soluzione di continuità rispetto alla subordinazione burocratica al principe-giudice, tale da potersi delineare una qualche forma di autonomia del ‘potere giudiziario’ (pur, o proprio perché, incrociantesi coll’istituto della *supplicatio*)? In quale modo qualificare al meglio la figura del *quaestor sacri palatii*, definito dalla manualistica, quasi con incuranza, “ministro”, “sorta di ministro della giustizia”, “cancelliere e primo ministro imperiale”, “amministratore”, “interprete ufficiale della volontà dell’Imperatore”, e via dicendo.

<sup>47</sup> Illuminante in proposito la messa a punto di L. DI PAOLA, *Alcune riflessioni sulla lenitas imperiale e i suoi effetti in età tardoantica*, in *Koinonia*, 43, 2019, 567 ss. (ivi, 571 s.: «In sostanza, le *indulgentiae*, in epoca tardoantica ... si insinuano nel linguaggio del potere e sottendono il senso di deroga alla legislazione vigente, non in chiave di rinuncia da parte dell’imperatore al suo potere punitivo – l’*indulgentia* è sempre un atto sovrano del principe, che può scegliere di perdonare o di punire – ma nell’ottica di specifiche esigenze socioeconomiche e soprattutto legislative. Esse sono risposte a *preces* o *supplicationes* dei contribuenti; sono atti normativi di condono fiscale o penale, atti di rimessione di debiti o di colpe, e quindi di misericordia, che Ambrogio identifica con la *iustitia* ... L’*indulgentia*, a ben vedere, nell’esperienza giuridica tardoantica cede gradualmente il passo ad altre virtù come *lenitas*, *mansuetudo*, *liberalitas*, *bonitas* etc. e, vista non più e non solo nell’ottica delle virtù da aggiungere alle quattro tradizionali (*virtus*, *clementia*, *iustitia*, *pietas*), si carica di una nuova valenza etico-politica e soprattutto tecnica, si tramuta in *indulgentiae*, ovvero *beneficia* a privati, funzionari dell’amministrazione, popolazioni o realtà territoriali; entra nel linguaggio della cancelleria imperiale e diventa atto normativo»).

Tipico dell'epoca è il cumulare disordinato in capo a un medesimo soggetto di funzioni di alto profilo insieme a compiti di varia e secondaria importanza. Amato – s'è detto – parlando di «poteri e di funzioni che si erano venuti stratificando attorno alla Corona» afferma come, in seno allo Stato moderno, essi «dovettero essere riordinati e ripartiti». È utile, per lo storico del Tardoantico, affrontare la ricerca separando, mettendo ordine in quella congerie di attribuzioni, per classificarle sulla falsariga dei parametri che abbiamo descritto? Io credo di sì. Si tratta di un processo 'ricostruttivo', al quale il romanista non dovrebbe sottrarsi, per rendere più significativi gli ingenti materiali di cui ormai – anche grazie alla Costantiniana – dispone.

Non vado oltre. Non ardisco impostare questioni centrali (ad es. la condotta dell'amministrazione verso i privati, magari solo in tema di concessioni pubbliche)<sup>48</sup>. Permettetemi però alcuni appunti marginali e disordinati (senza scandire fasi e cronologie). Ricordando le fonti dai Codici di Teodosio e di Giustiniano sulla volontà del principe d'assoggettarsi alla legge, sebbene *legibus solutus*<sup>49</sup>: il che sollecita lo storico a mettere in gioco le nozioni di governo, di amministrazione, e anche il concetto di sovranità. Menzionando l'epigrafe, rinvenuta a Roma, al Circo Massimo, ove Valentiniano I è celebrato *dominus* delle leggi, e insieme *rector* in ordine a giustizia ed equità<sup>50</sup>: ideologia, certo, ma anche individuazione di ruoli. Sottolineando, per altri versi, come le scelte imperiali siano così incensurabili che neppure nella nomina dei burocrati possano venire in discussione. Chi lo fa è *sacrilegus*: *Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator ...*<sup>51</sup>. Le designazioni imperiali sono in ragione, oltre che di

<sup>48</sup> Segnalo che, in tema di concessioni radiotelevisive, P. FAVALE, *Introduzione*, in *DRT Il diritto delle Radiodiffusioni e delle Telecomunicazioni*, 3, 1999, 162 s., trae spunto da un lavoro romanistico: R. ORESTANO, *Concessione personale e concessione reale dello jus aquae deducendae ex castello (Contributo all'esegesi del fr. 1. 38-44 D. 43.20 di Ulpiano)*, in *BIDR*, 43, 1935, 297 ss., ora in *Id.*, *Scritti*, I, *Sezione prima. Saggistica*, Napoli 1988, 15 ss.

<sup>49</sup> C. 6.23.3 ... *licet enim lex imperii sollemnibus iuris imperatorem solverit, nihil tamen tam proprium imperii est, ut legibus vivere ...*; CTh. 10.26.2 ... *in omnibus causis legibus serviant, quibus tenentur et principes*; C. 1.14.4. ... *maius imperio est submittere legibus principatum ...*; CTh. 11.30.68 *Salva ... nostrae reverentia maiestatis ius nobis cum privatis non dedignamur esse commune*.

<sup>50</sup> ILS 765: ... *legum dominus Romanarum, iustitiae aequitatisque rector, dominus gentium barbarum, conservator libertatis*.

<sup>51</sup> CTh. 1.6.9 = C. 9.29.2.

*dignitas*, di *fides* e *gravitas*. In D. 1.11.1.1, Arcadio Carisio, in tema di inappellabilità delle sentenze del *praefectus praetorio*, scrive:

... credidit ... princeps eos, qui ob singularem industriam explorata eorum fide et gravitate ad huius officii magnitudinem adhibentur, non aliter iudicatueros esse pro sapientia ac luce dignitatis suae, quam ipse foret iudicatueros<sup>52</sup>.

Si istituisce una corrispondenza o interdipendenza, in ragione di *sapientia* e *dignitas*, tra principe e prefetti.

Va osservato che l'estrema 'esposizione' del *princeps* in favore dei funzionari lo assoggetta a inconvenienti sul piano istituzionale. In tal senso – per inciso – può forse spiegarsi il largo ricorso all'*infamia*: relegare il funzionario ai margini della società, disonorandolo, vale, con plastica evidenza, a spezzare il legame tra costui e l'imperatore, a deresponsabilizzare per quanto possibile quest'ultimo, tradito nella fiducia da una bassezza morale tanto grande e tanto ben dissimulata da sfuggire perfino al suo occhio. E ancora, su detto solco: le accuse di corruzione – semplificando, drammatizzando e soprattutto, ancora, deresponsabilizzando l'imperatore – coprono ambiti che noi qualificheremmo diversamente? Se sì, questo ridimensionerebbe, seppur di poco, le martellanti fonti, giuridiche e no, che ci parlano di corruzione. Fonti che allora sarebbero almeno in parte strumentali: utili per occultare carenze di organizzazione, confusione normativa, imputabili in ultima istanza al sovrano.

##### 5. *Rischi che incombono sull'imperatore amministratore*

Parlo rapidamente, e semplificando, del tumulto di Callinico e della strage di Tessalonica<sup>53</sup>: notori conflitti tra principe e vescovo. Essi valgono a evidenziare la permeabilità del potere imperiale. Il sovrano è esposto alle recriminazioni del clero per vicende rispetto alle quali sarebbe, al più, coinvolto indirettamente se curasse soltanto la statuizione di 'leggi', e non fosse coinvolto nell'amministrazione. In forza di questo

<sup>52</sup> Sul frammento M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*, Roma 2012, 29 ss.

<sup>53</sup> Da ricordare il libro di A. DI MAURO TODINI, *Aspetti della legislazione religiosa del IV secolo*, Roma 1990.

assetto istituzionale, infatti, l'autorità spirituale del vescovo si esercita liberamente sul sovrano "peccatore".

Per Callinico si può citare la *Vita Sancti Ambrosii* scritta a *Paulino eius notario*, Paolino di Milano:

... imperator: Re vera, inquit, dure praeceperam contra episcopum de synagoga reparanda: in monachos vero vindicandum esse. Ita et a comitibus qui in tempore aderant, dicebatur. Quibus Episcopus: Ego quidem cum imperatore nunc ago, vobiscum vero mihi aliter agendum est. Atque ita obtinuit ut illa quae statuta fuerant, revocarentur: nec prius ad altare accedere voluit, nisi fide sua imperator illum agere debere testaretur. Cui Episcopus: Ergo ago fide tua. Respondit imperator: Age fide mea. Qua sponsione iterata, jam securus peregit Sacerdos divina mysteria<sup>54</sup>.

Da rimarcare la frase, di Ambrogio, *ego quidem cum imperatore nunc ago*<sup>55</sup>. A Teodosio non può far da scudo la burocrazia.

Affine la vicenda di Tessalonica: ove, tuttavia, Teodosio all'inizio cerca di occultare il proprio coinvolgimento, pur senza successo. Il caso è ben conosciuto: l'imperatore promette clemenza verso i tessalonicesi, colpevoli di un linciaggio, ma – dice la fonte – dopo un suo accordo segreto (*agentibus comitibus occulte cum imperatore, ignorante Sacerdote*) è perpetrato un massacro di popolo<sup>56</sup>. Teodosio, ex post, non tenta di negare la propria connivenza, e neppure di addossare gli eccessi della repressione

<sup>54</sup> *Vita Sancti Ambrosii*, 23, in Migne XIV (1845), 35. E. BONAIUTI, *Sant' Ambrogio*, Milano 1941, 55 ss., citando la lettera del santo alla sorella Marcellina, ove è narrato l'episodio, osserva: «... la confidenza fraterna scusa il tono che ha qualcosa del compiacimento».

<sup>55</sup> Cfr. *Frater sorori: Epistulae extra collectionem traditae* 1 (*Maur.* 41), in *Sancti Ambrosii opera*, X, *Epistulae et acta*, III, *Epistularum liber decimus. Epistulae extra collectionem. Gesta concili Aquileiensis*, Recensuit M. Zelzer, (Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, CSEL, LXXXII) Vindobonae 1982, cap. 27, 160 s.: *Tunc* [Theodosius] *ait*: "Revera de synagoga reparanda ab episcopo durius statueram sed emendatum est. Monachi multa scelera faciunt". *Tunc Timasius magister equitum et peditum coepit adversus monachos esse vehementior. Respondi ei*: "Ego cum imperatore ago ut oportet quia novi quod habeat domini timorem, tecum autem aliter mihi agendum qui tam dura loqueris".

<sup>56</sup> Vivacissima la descrizione dell'episodio nel cap. XXVII della *Storia* di Gibbon (*The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, V, A new Edition, Basil 1779, 55 ss.).

agli esecutori materiali. Anzi, evocando la condotta del re David – adultero e omicida – l'imperatore mostra, in sostanza, di considerarsi colpevole di un delitto. Ambrogio gli impone una *publica poenitentia*<sup>57</sup>.

Inclinazioni individuali, prassi, ma soprattutto architettura istituzionale aprono al vescovo il varco per degradare, come si diceva, il principe-amministratore a “peccatore”, sottoposto dunque alla sua autorità, e a imporgli ora un atto di clemenza, ora il pentimento.

## 6. *Uno sguardo indietro rispetto al Tardoantico, e uno oltre*

Segnalo infine due, ulteriori, profili.

A Roma una ‘divisione dei poteri’ si ha con la nozione di *lex*: prerogativa delle assemblee popolari. Lasciamoci suggestionare dallo strapotere del magistrato nella conduzione dei comizi, attrarre dalle polemiche contro Mommsen, costruite per altro sulla confusione tra sovranità popolare e poteri delle assemblee. Lasciamoci impressionare dalla corruzione, traiamo spunti dalla *commendatio* elettorale. E via dicendo. Resta che quanto noi qualifichiamo potere legislativo a Roma è connotato in un ‘organo’.

Nel celebre esordio delle Istituzioni, però, elencati gli *iura populi Romani*, Gaio ne equipara alcuni alla *lex*, ricorrendo alla formula *legis vicem optinet*.

Ai magistrati resta l'antico *ius edicendi*<sup>58</sup>: in quanto, dice de Francisci, «gli editti sono un'emanazione dell'*imperium* cioè del potere sovrano spettante fin dalle origini al monarca di cui il magistrato è il succes-

<sup>57</sup> *Vita Sancti Ambrosii* 24, in Migne cit., 35: *Per idem tempus causa Thessalonicensis civitatis non minima successit tribulatio Sacerdoti, cum civitatem pene deletam comperisset; promiserat enim illi imperator se veniam daturum civibus supradictae civitatis: sed agentibus comitibus occulte cum imperatore, ignorante Sacerdote, usque in horam tertiam gladio civitas est donata, atque plurimi interempti innocentes. Quod factum ubi cognovit Sacerdos, copiam imperatori ingrediendi Ecclesiam denegavit: nec prius dignum iudicavit coetu ecclesiae, vel sacramentorum communione, quam publicam ageret poenitentiam. Cui imperator contra asserebat David adulterium simul et homicidium perpetrasse. Sed responsum illico est: Qui secutus es errantem, sequere corrigentem. Quod ubi audivit clementissimus imperator, ita suscepit animo, ut publicam poenitentiam non abhorreret.*

<sup>58</sup> Gai. 1.6: *Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent.*

sore, potere che la *civitas* ha riconosciuto senza alterarne il contenuto e il carattere; perciò le norme degli editti non possono essere comprese nel *ius publicum*, cioè in quel complesso di norme che traggono la loro origine e il loro fondamento dall'autonomia della *civitas*»<sup>59</sup>. Si creda o no a de Francisci, rimane che per Gaio l'*edictum* magistratuale non è equiparabile alla *lex*: l'alterità tra le due fonti è irriducibile.

Diversamente per il *princeps*: *Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*<sup>60</sup>. Dunque, gli *edicta* del *princeps* – incorporati, o vorrei dire celati, entro il *genus constitutio* – acquistano indiscutibilmente valore di *lex* (non affronto il tema della giustificazione).

Si fonde, dunque, nel principe – organo apicale del nuovo ordinamento – quanto nella vecchia repubblica era distinto: per usare grossolanamente la (già di per sé imprecisa) terminologia moderna, ‘potere legislativo’ e ‘potere esecutivo’. Se nella *res publica* da un lato abbiamo la *lex* e, dall'altro, forme di normazione specificamente funzionali al governare e all'amministrare (dei magistrati, del senato)<sup>61</sup>, ciò non vale per il *princeps*.

La giusta interpretazione del processo delineato sta nel sintagma “potere normativo”, che la storiografia utilizza consapevolmente per gli imperatori a partire da Orestano<sup>62</sup>. Quello che potrebbe sembrare un espediente verbale è, viceversa, un sintagma illuminante: si codifica attraverso l'espressione “potere normativo” uno sganciamento, tra i più rimarchevoli, del *princeps* dalla tradizione repubblicana.

In senso formale noi possiamo individuare in capo al magistrato repubblicano un'attività di governo e di amministrazione separata dalla competenza legislativa del *populus*. Nelle mani dell'imperatore ‘potere esecutivo’ (governo, amministrazione, con normazione relativa) e ‘potere legislativo’ confluiscono. Tanto che sorgerà la necessità di stabilire quale normativa sarà da considerare generale e quale particolare: proprio in ragione della plurale veste dell'imperatore.

<sup>59</sup> P. DE FRANCISCI, *Idee vecchie e nuove intorno alla formazione del diritto romano*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, I, Milano 1947, 216.

<sup>60</sup> Gai. 1.5.

<sup>61</sup> Non tratto del Senato (anche per la subalternità di esso al *princeps*), né dei *responsa prudentium*.

<sup>62</sup> ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali*, Roma 1937 (rist. 1962).

Chiudo – al di là del Tardoantico – con S. Tommaso, ma quasi solo per menzionarlo. Significativo un *articulus* della *Summa* (I, q. 103, a. 6), che dal tredicesimo secolo affonda lo sguardo sul passato. L'*articulus* mostra come il rapporto (e la distinzione, nota ab antiquo, a quanto risulta)<sup>63</sup> tra governare e amministrare si rispecchi in problematiche teologiche.

Arg. 1 Gregorius ... Nyssenus reprehendit opinionem Platonis, qui divisit providentiam in tria, primam quidem primi Dei, qui providet rebus caelestibus, et universalibus omnibus; secundam vero providentiam esse dixit secundorum deorum, qui caelum circumeunt, scilicet respectu eorum quae sunt in generatione et corruptione; tertiam vero providentiam dixit quorundam Daemonum, qui sunt custodes circa terram humanarum actionum. Ergo videtur quod omnia immediate a Deo gubernentur.

Dunque tre forme di Divinità: è forzato, nonostante le ambiguità terminologiche, scorgere lo schema di una ripartizione tra governare e amministrare? Non credo. In un'esperienza politeista questo non era malagevole. Diversamente nel monoteismo cristiano.

Non proseguo, faccio parlare il testo, senza commenti: lasciandone intatto il valore paradigmatico.

Arg. 2 Deus potest per seipsum absque mediis causis omnia gubernare.

Arg. 3 nihil in Deo est deficiens et imperfectum. Sed ad defectum gubernatoris pertinere videtur quod mediantibus aliquibus gubernet, sicut rex terrenus, quia non sufficit ad omnia agenda, nec ubique est praesens in suo regno, propter hoc oportet quod habeat suae gubernationis ministros.

Contra in gubernatione duo sunt consideranda, scilicet ratio gubernationis, quae est ipsa providentia; et executio. Quantum igitur ad rationem gubernationis pertinet, Deus immediate omnia gubernat, quantum autem pertinet ad executionem gubernationis, Deus gubernat quaedam mediantibus aliis.

Ad 3 non solum pertinet ad imperfectionem regis terreni quod

<sup>63</sup> V. ad es.: SUET., *Claudius* 29.1 ... *non principem se, sed ministrum egit* ...; TAC., *Historiae* 2.83.1 ... *socium magis imperii quam ministrum agens*.

executores habeat suae gubernationis, sed etiam ad regis dignitatem, quia ex ordine ministrorum potestas regia praeclarior redditur.

Tralascio infine di riferire di un Dio *dispensator*<sup>64</sup>: cioè, amministratore<sup>65</sup>.

#### SINTESI

Il rigido modello dogmatico tardo ottocentesco ascriveva la realizzazione della 'vera' amministrazione all'epoca moderna, e predicava la purezza della scienza del diritto amministrativo: si declassava per ciò stesso la storiografia giuridica degli apparati amministrativi anteriori. L'odierna esperienza amministrativistica palesa un distacco da quel rigido schema, elaborando concettualizzazioni nuove, financo ardite. Lo storico può sfruttarne la flessibilità e l'acume per corroborare, con riflessioni e 'costruzioni' più schiettamente giuridiche, gli studi 'descrittivi' intorno al tardoantico in cui sembrava doversi confinare. Utile, in tal senso, la combinazione tra il criterio *funzione politica (libera nel fine)/funzione amministrativa (finalizzata)* e il criterio *chi risponde a chi/chi fa che cosa*: sia per specificare l'attività amministrativa entro l'ordinamento complessivo, sia per ricostruire la rete di gerarchie e mansioni interne all'apparato amministrativo stesso.

#### PAROLE CHIAVE

Diritto amministrativo – Stato – Dogmatica – *Legis vicem optinere* – *Lex*.

#### ABSTRACT

The rigid dogmatic model of the late nineteenth century ascribed the realization of the 'true' administration to the modern age, and pursued the purity

<sup>64</sup> Ad es: Ps. APUL., *Asclepius* 29 ... *Deus ... viventium vel vitalium, in mundo quae sunt, sempiternus gubernator est ipsiusque vitae dispensator aeternus ...; De XLII mansionibus filiorum Israel tractatus, VI mansio ... cunctorum dispensator Deus, qui omnia suaviter disponit.*

<sup>65</sup> Gai. 1.122 ... *servi, quibus permittitur administratio pecuniae, dispensatores appellati sunt.*

of the science of administrative law, downgrading the historiography of the pre-existing administrative apparatuses. Today's administrative experience is detaching itself from that rigid model and is producing new and daring conceptualizations. Historians can take advantage of this flexibility to invigorate the 'descriptive' studies around the late antiquity, in which they seemed to be confined, with more purely legal reflections and 'constructions'. In this sense, the combination between the criterion *political function/administrative function* and the criterion *who answers to whom/who does what* is useful: on one hand to distinguish the administrative function from the political function, and on the other to establish the network of hierarchies and tasks within the administrative apparatus.

#### KEYWORDS

Administrative law – State – Juridical dogmatic – *Legis vicem optinere* – *Lex*.

FRANCESCO AMARELLI  
*Università di Napoli Federico II*

## SPUNTI PER UNO STUDIO DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA NELLA TARDA ANTICHITÀ

1. Premesso che i Cristiani, perseguitati più volte in precedenza, vengono considerati soltanto sotto Costantino non più come individui da sopprimere, ma come elementi, invece, nei quali riconoscere la parte integrante e vivificatrice della nuova società; e che, in altre parole, solo con Costantino l'Impero "si battezza" ufficialmente, è interessante vedere come da parte dei Cristiani si operino dei ripensamenti sul modo di intendere determinati doveri verso l'intera comunità. Con Costantino, infatti, il fondamento che viene posto a base del potere imperiale è quello religioso-cristiano: vale a dire quello che si ispira ad una religione che scavalca i limiti delle nazioni per i suoi caratteri di universalità, si ricordi al riguardo, come in molti scrittori cristiani sia presente il tema del rapporto tra l'unità del popolo dei fedeli e la diversità delle nazioni che ne fanno parte<sup>1</sup>. Sempre più accessibili alle masse si rendono così comprensibili determinati postulati intorno alla natura del potere imperiale. La stessa figura dell'imperatore diviene più popolare; di conseguenza i Cristiani ritengono necessario puntualizzare taluni modi di intendere certi loro doveri verso lo Stato.

<sup>1</sup> In tal senso v. il *Commentario a Daniele* di Ippolito, in cui culmina l'ostilità di quest'ultimo all'impero, che dominerebbe per la potenza di Satana; sarebbe inoltre una contraffazione del Cristianesimo, perché non è solo una nazione, ma piuttosto un'accogliuta di nazioni unite nel loro scopo di guerra (laddove i Cristiani sono, sì, uniti da tutte le nazioni e le lingue, ma allo scopo di portare nel cuore il nuovo *nomen* cristiano). In proposito v. *amplius* S. MAZZARINO, *La democratizzazione della cultura del basso Impero*, in *XI<sup>e</sup> Congrès international des Sciences historiques, Stockholm 21-28 août 1960, Rapports*, 2, *Antiquité*, 36 ss.

Ciò premesso, esaminiamo l'evoluzione dell'atteggiamento cristiano nei confronti del servizio militare, evoluzione intimamente legata al mutare delle concezioni cristiane dello Stato e dei suoi fini.

Fabrizio Fabbrini, in alcuni appunti risalenti ormai ad oltre cinquant'anni fa<sup>2</sup>, esaminava le posizioni dei Padri della Chiesa nei confronti della guerra e del servizio militare, distinguendo la concezione prevalente fino a Costantino da quelle maturate già durante l'età costantiniana o dopo. L'analisi di questi atteggiamenti veniva effettuata allo scopo di dimostrare "la falsità del luogo comune secondo il quale la Chiesa primitiva avrebbe ammesso la legittimità della guerra e del servizio militare". I richiami dei paesi contrari al servizio militare erano vari e numerosi: frutto di una ricerca paziente, attenta, scrupolosa e tenace. Una ricerca inconfutabile, anche (ovviamente solo per i brani analizzati), fino alla citazione di Lattanzio, *Div. Inst.* 6.20<sup>3</sup>.

Infatti è proprio in questa fase che il discorso del Fabbrini entra in crisi. La stessa citazione del brano è brevissima. E invece è proprio qui che il lavoro avrebbe richiesto un'analisi più approfondita e meno affrettata, sia per la discutibilità delle opinioni di Lattanzio in materia, sia per la giustificazione eventuale di quest'incertezza, da rintracciarsi, a mio avviso, in quello stesso periodo di crisi e rivoluzioni di modi di pensare, che ne influenzarono il pensiero.

Da qui prende le mosse la nostra breve indagine, dallo studio cioè del pensiero di questo scrittore cristiano, assunto come "campione" di un ambiente, di un periodo. Certamente, con i risultati che si possono trarre dall'analisi che andremo svolgendo, non si può avere la pretesa di ricavare delle conclusioni generali, definitive.

La ricerca, però, val la pena effettuarla non solo perché alcuni brani di Lattanzio presentano un certo interesse già a prima vista, ma anche per la stessa personalità dello scrittore, tipica del tempo in cui vive. Se Lattanzio ha tutti i difetti degli storici antichi, se è vero che egli tira dai fatti una conclusione esagerata, non lo si può tuttavia accusare di avere alterato la verità dei fatti. Lattanzio – come dice Moreau – "è un polemista, non un falsario".

<sup>2</sup> F. FABBRINI, *Nonviolenza e rivelazione*, Roma 1968.

<sup>3</sup> Lo Harnack si era espresso in senso analogo: "anche Lattanzio va posto tra i severi" aveva detto citando *Div. Inst.* 6.20.16. Si era però affrettato ad aggiungere che "questi rigoristi non valsero a mutare in nulla lo stato reale delle cose". Cfr. A. VON HARNACK, *La missione e la propagazione del cristianesimo nei primi mesi*, trad. it. Piero Marrucchi, Torino 1906.

2. Cominciamo dal primo punto. Il pensiero di Lattanzio in materia non è pacifico, netto, chiaramente delineato. Tutti sanno che, se Lattanzio (*Div. Inst.* 6.20) sostiene che al quinto comandamento non vi può essere eccezione alcuna e quindi non è lecito prestare il servizio militare<sup>4</sup>, in altra opera, il *De mort. persec.* sembra addirittura sostenere il contrario.

È vero che in questi ultimi luoghi mancano affermazioni esplicite che rappresentino il chiaro ripudio di quanto sostenuto nelle *Divinae Institutiones*; ma alcune di quelle, io credo, ci autorizzano a ritenere legittimamente che taluni atteggiamenti sono stati superati e fanno ormai parte di un'altra fase del pensiero di Lattanzio.

In *De mortibus persecutorum* al capitolo 44, si legge che Costantino, prima di scendere in battaglia contro Massenzio, viene avvertito in sogno di combattere nel segno della Croce. Il giorno seguente la battaglia infuria a Ponte Milvio e la vittoria non può non essere di Costantino:

Commonitus est in quiete Constantinus ut caeleste signum dei notaret in scutis atque ita proelium committeret. Facit ubi iussus

<sup>4</sup> Lattanzio in *Div. Inst.* 5.18 dopo aver deprecato ogni spargimento di sangue e dopo aver sostenuto che Dio solo è padrone di tutte le anime, conclude che queste non potranno mai essere distrutte, essendo immortali. In *Div. Inst.* 6.4-5, vi è un altro accenno: la guerra e le stragi sono degne dei barbari; il presupposto della convivenza è invece costituito dalla reciprocità dell'aiuto e della pace: *summum igitur inter se hominum vinculum est humanitas: quod diruperit, nefarius et parricida exstimandus est. Nam si ab uno homine quem Deus finixit omnes oritur certe consanguinei summa et ideo maximum scelus putandum est odisse hominem vel nocentem. Propte rea Deus praecepit inimicitias per nos numquam facienda, semper esse tollendas, scilicet ut eos qui sint nobis inimici, necessitudine admonitos mitigemus.* Più avanti l'argomento viene ripreso, con la condanna di ogni specie di omicidio e, come tale, anche della guerra: *Nam qui hominem quamvis ob merita damnatum, in conspectu suo iugulari pro voluptate computat, conscientiam suam polluit, tam scilicet, quam si homicidii quod fit occulte spectator et particeps fiat. Hos tamen ludos vocant in quibus humanus sanguis effunditur. Huius igitur publici homicidii socios et particeps esse non convenit eos qui iustitiae viam tenere nituntur. Non enim eum occidere Deus vetat, latrocinari nos tantum prohibet, quod ne per leges quidem publicas licet, sed ea quoque ne fiant monet quae apud homines pro licitis habentur. Ita neque iusto licebit, cuius militiae est ipsa iustitia, neque vero accusare quemquam crimine capitali quia nihil distat utrumne ferro an verbo potius occidas quotiam occisio ipsa prohibetur. Itaque in hoc Dei praecepto nullam sit sempre nefas* (*Div. Inst.* 6.20.10-16). Per il commento di questi brani v. *amplius* A. MORISI, *La guerra del pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, Firenze 1963, 67 ss.

est et transversa X littera summo capite circumflexo, Christum in scutis notat. Quo signo armatus exercitus capit ferrum (*De mort. persec.* 44.5).

Nel capitolo 46, in riferimento alla battaglia tra Massimino Daia e Licinio, Lattanzio racconta che un angelo andò in sogno a Licinio per invitarlo a pregare con tutta la sua armata il Signore: così facendo avrebbe riportato la vittoria. Prima del combattimento l'armata ripeté la sua preghiera, acquistando così maggiore coraggio:

Tunc proxima nocte Liciniae quiescenti adsistit angelus Dei moneus ut ocius surgeret atque oraret deum summum cum omni exercitu suo: illius fore victoriam, si fecisset. Post has voces cum surgere sibi visus esset et cum ipse, qui monebat adstaret, tunc docebat eum quomodo et quibus verbis esset orandum. Discussus deinde somno notarium iussit acciri et sicut audierat, haec verba dictavit: summe, sancte deus, te rogamus. Omnem iustitiam tibi commendamus. Per te vivimus, per te victores et felices existimus. Summe, sancte deus, preces nostras exaudi: brachia nostra ad te tendimus: exaudi sancte, summe deus. Scribuntur haec in libellis pluribus et praepositos tribunosque mittuntur: ut suos quisque milites doceat. Crevit animus universis victoriam sibi credentibus de caelo nuntiatam (*De mort. persec.* 46.3-7).

La battaglia ha inizio, prosegue Lattanzio: *Audit acies peritura precantium murmur. Illi oratione ter dicta virtute iam pleni reponunt capitibus galeas, scuta tollunt* (*De mort. persec.* 46.11). Nel capitolo 47 leggiamo ancora: *quasi ad devotam mortem, non ad proelium venissent, sic eos deus summus iugulandos subiecit inimicis* (*De mort. persec.* 47.3).

Nel capitolo 48 si legge che Licinio rese grazie a Dio: *Licinius vero accepta exercitus parte ac distributa traieci exercitum in Bithyniam paucis post pugnam diebus et Nicomediam ingressus gratiam deo, cuius auxilio vicerat* (*De mort. persec.* 48.1).

Ancora in *De mort. persec.* 19.6 esprimendo il proprio giudizio su Massimino Daia, Lattanzio lascia intendere che egli ritiene necessarie in un buon principe la conoscenza dell'arte della guerra:

Daia, vero sublatur nuper a pecoribus et silvis, statim scutarius, continuo protector, mox tribunus, postridie Caesar, accepit Orientem calcandum et conterendum, quippe qui neque mili-

tiam, neque rem publicam sciret, iam non pecorum, sed militum pastor.

In senso analogo in *De mort. persec.* 18.10 si sottolinea il felice stato di servizio nella armata prestato da Costantino:

Constantio quoque filius erat Constantinus, sanctissimus adulescens et illo fastigio dignissimus, qui insigni et decoro habitu corporis et industria militari et probis moribus et comitate singulari a militibus amaretur.

Il confronto del pensiero espresso nei passi ora richiamati con la posizione assunta nelle *Div. Inst.* denuncia, con chiarezza inequivocabile, l'abbandono, da parte di Lattanzio, delle concezioni già difese precedentemente.

Così mentre nelle *Div. Inst.* si era detto: *quin occidere hominem semper nefas*, nel *De mort. persec.* si legge: *manus Dei supererat aciei*.

Nessuna posizione di principio viene presa, è vero; però quel costante richiamo di Dio che a Costantino, in sogno, indica la Croce, e che a Licinio invia un angelo per insegnargli la preghiera propiziatoria dei favori della divinità, denota chiaramente che Lattanzio ha superato certe posizioni, che non è più dell'avviso secondo cui *occidere semper nefas est*. Anzi, nel racconto del *De mort. persec.*, Dio stesso interviene a favore di uno dei contendenti: è egli stesso complice dell'impresa bellica, che si svolge appunto *Deo adiuvante*.

Si noti che nella prospettiva cristiana si tende ad accentuare quest'elemento, per la convinzione, sincera o meno, spontanea o meno, che la causa per la quale si battono gli imperatori cristiani è ovviamente giusta. L'aiuto divino, quindi, non può mancare.

3. La tesi del Fabbrini è perciò insostenibile, almeno per quanto riguarda l'età costantiniana, per vari motivi<sup>5</sup>. Innanzi tutto, io non ritengo che ai Cristiani, nella loro maggioranza, si pose il tormentoso problema dell'obiezione di coscienza, nella maniera in cui ce lo si pone oggi. La prova di ciò sta proprio in Lattanzio, il cui atteggiamento muta

<sup>5</sup> Per quanto riguarda i secoli precedenti, per le testimonianze, numerose, dei Padri favorevoli al servizio militare cfr. sempre A. VON HARNACK, *Militia Christi*, Darmstat 1963, 46 ss.

da un'opera ad un'altra, a seguito di una crisi di coscienza e di pensiero non del tutto autonome, ma direttamente generate da avvenimenti ben noti. Non dimentichiamo, infatti, che quando Lattanzio scrive il *De mort. persec.* è avvenuto qualcosa di nuovo, di veramente importante per i Cristiani.

Costantino, invero, rendendosi conto della spaccatura e dello squilibrio esistenti nella società del suo tempo (nella quale ad una popolazione largamente cristiana si sovrapponevano delle strutture statali pagane), aveva dato inizio a quella trasformazione di strutture, che molti non hanno esitato definire "rivoluzione". In seguito a questo rivolgimento di strutture, necessariamente operato per vivificare e rinsanguare l'impero, ecco che alcune concezioni vengono evolvendosi per ovvi motivi. Ed è proprio tra queste che noi troviamo un rinnovato modo di valutare il servizio militare e la guerra.

Ai Cristiani, dunque, si permette di andare in guerra, anche per il motivo, non ultimo, che la stessa guerra comincia ad essere interpretata diversamente, per lo meno nei suoi fini. In altri termini, non si tratta più di rendersi complici delle mire espansionistiche di uno Stato pagano; bensì di operare, sia pure opponendo violenza alla violenza, per la difesa e per il cammino di uno Stato cristiano e quindi giusto.

Il Cristiano, cioè, si ritiene impegnato a dare il suo contributo di sangue, combattendo per la sicurezza e per il rafforzamento dello Stato di appartenenza, ai fini di consentire su scala sempre più estesa, la realizzazione di un nuovo ordine, che possa apparire come tangibile testimonianza del trionfo della Fede. La preghiera, pur nella sua ambivalenza, che recita ai soldati di Licinio prima di andare sul campo per battersi con l'armata di Massimino Daia, conferisce concretezza a questo (mio) modo di intendere certi modi di pensare, così come emerge dalle fonti.

4. Non si dimentichi, infine, una distinzione che è invece doveroso fare. Mi spiego meglio: una cosa è la presa di posizione di alcuni Padri della Chiesa; altra cosa è invece l'atteggiamento dei Cristiani singoli. Se da un lato è vero che Tertulliano consiglia ai Cristiani di rifiutarsi al servizio militare e che un considerevole numero segue il suo consiglio<sup>6</sup>, è

<sup>6</sup> Tutto questo ci è testimoniato dall'appello di Celso a far cessare la renitenza e dalla risposta di Origene che, se anche i Cristiani non vogliono combattere per l'impero, possono però sempre pregare per esso. In tal senso v. ORIG., *Contra Celsum* 8.69.

anche vero però d'altro canto, che la presenza dei Cristiani nell'esercito ci è attestata più volte<sup>7</sup>.

Da Lattanzio, nel *De mort. persec.*, viene ricordato, infatti, quel giorno in cui nel compimento di un sacrificio propiziatorio, si scoprì che l'esito non poteva essere buono, proprio per la presenza di profani e miscredenti, da identificarsi in alcuni servi cristiani i quali, pare, si erano segnati col segno della Croce. Diocleziano ordinò che s'imponesse il sacrificio agli Dei per tutti gli astanti e per tutti i soldati dell'esercito, con la disposizione di frustare i presenti che si rifiutassero e di congedare i soldati ribelli:

Verum identidem mactatae hostiae nihil ostendebant, donec magister ille aruspicum Tagis seu suspicione seu visu ait idcirco non respondere sacra, quod rebus divinis profani homines interessent. Tunc ira furens sacrificare non eos tantum qui sacris ministrabant, sed universos qui erant in palatio iussit et in eos, si detrectassent, verberibus animadverti, datisque ad praepositos litteris, etiam milites cogi ad nefanda sacrificia praecipit, ut qui non paruisent, militia solverentur (*De mort. persec.* 10.3-4).

Mi sembra dunque lecito affermare che, se il problema di un rifiuto del servizio militare si pone ad alcuni Padri di un certo periodo, lo stesso non si presenta a tutti i Cristiani o, per lo meno, non tutti accolgono l'invito dei Padri.

<sup>7</sup> La prima testimonianza sulla presenza, numerosa, dei Cristiani nelle legioni è data dai contemporanei (infatti altre fonti come DIO. CASS., *Hist. Rom.* 71.8, e THEMIST., *Orat.* 15 attribuiscono il miracolo l'uno a un mago, l'altro a un Dio senza precisare quale) sulla "pioggia miracolosa". In una battaglia contro i Sarmati e i Germani, l'armata romana stava per essere ridotta all'impotenza dalla sete. Allora gli uomini della legione Melitina, Cristiani, cominciarono a pregare in ginocchio il Signore: un violento temporale mise in fuga i nemici mentre la pioggia rianimava l'esercito di quelli che avevano invocato la divinità. Così racconta Eusebio (*Hist. Eccl.* 5.5.1-3) avvertendo di avere appreso la notizia da Apollinare, il quale aggiunge che la legione, per la cui preghiera si era ottenuto il miracolo, aveva avuto dall'imperatore un nome in rapporto con l'avvenimento: "fulminata". Tertulliano, infine, in *Apol.* 5.6 ricorda che ai suoi tempi si aveva ancora notizia di una lettera di Marco Aurelio, nella quale l'imperatore testimoniava egli stesso che la sua armata, sul punto di perire in Germania per mancanza d'acqua, era stata salvata dalle preghiere dei Cristiani: *At nos e contrario edimus protectorem, si litterae Marci Aureli, gravissimi imperatoris, requirantur, quibus illiam Germanicam sitim Christianorum forte militum precationibus impetrato imbri discussam contestatur.*

Per ultimo si ricordi quanto venne disposto nel canone terzo del sinodo arelatense, in cui si sancì la scomunica per coloro i quali abbandonavano le armi. Adolf Harnack<sup>8</sup> al riguardo commenta: “Viene in tal modo punita la prassi, spesso applicata dai soldati cristiani, di testimoniare così, in tempo di pace, il loro cristianesimo”.

I Cristiani, dunque, agli inizi del quarto secolo – prosegue Harnack<sup>9</sup> – rivedono la loro posizione teorica nei confronti dell’esercito e della guerra, anche se, sin da prima, *arma proicere* era l’eccezione, pur non assumendo la Chiesa alcuna posizione ufficiale. Dai moralisti, comunque, sembra che l’abbandono delle armi fosse consigliato.

#### SINTESI

Lo studio della concezione della guerra e del servizio militare nel IV secolo permette di evidenziare la liceità della partecipazione dei Cristiani alle operazioni belliche: non si tratta, infatti, di essere complici delle mire espansionistiche di uno Stato pagano, bensì di operare, sia pure opponendo violenza alla violenza, per la difesa e per il cammino di un mondo invece cristiano e perciò giusto.

Il credente può e deve dare il suo contributo di sangue, combattendo per la sicurezza ed il rafforzamento dello Stato di appartenenza, ai fini di costruire su scala sempre più estesa la realizzazione di un ordine nuovo, che possa apparire a tutti come la tangibile testimonianza del trionfo della fede.

Assai intrigante per i suoi risvolti la lettura dell’opera di Lattanzio in particolare, in cui si registra un percorso evolutivo da una posizione di radicale rifiuto (*Div. Inst.* 6) ad un’altra di piena condivisione (*De mort. persec.* 44 ss.).

#### PAROLE CHIAVE

Cristianesimo – Obiezione di coscienza – Lattanzio – Guerra – Violenza.

#### ABSTRACT

The study of military service in the 4th century highlights the lawfulness of the participation of Christians in war operations.

<sup>8</sup> A. VON HARNACK, *Militia* cit., 86.

<sup>9</sup> A. VON HARNACK, *Militia* cit., 86 ss.

The 'believer' can and must give his blood contribution, fighting for the security and strengthening of the State of belonging, to build the realization of a new order, which may appear to be the triumph of faith.

For its implications, the reading of *Lactantius'* work in particular is intriguing: there is an evolutionary path from a position of radical refusal (*Div. Inst.* 6) to another of full sharing (*De mort. persec.* 44 ss.).

KEYWORDS

Christianity – Conscientious objection – *Lactantius* – War – Violence.



VALERIO NERI  
*Università di Bologna*

## I DISERTORI NELLA SOCIETÀ TARDOANTICA

Dovrei anzitutto definire con maggiore precisione l'argomento di questo intervento, il cui titolo più appropriato sarebbe "I disertori nella società tardoantica", riguarda cioè sostanzialmente i rapporti che si creano tra la società tardoantica e i disertori e le reazioni del corpo sociale al fenomeno della diserzione, a cui aggiungerò alla fine un'analisi delle considerazioni sul tema della diserzione negli intellettuali tardoantichi esperti di cose militari, l'Anonimo del *de rebus bellicis* cioè e Vegezio. I disertori che saranno oggetto di questo intervento, designati generalmente nelle fonti come *desertores*, saranno dunque distinti dai transfughi, da coloro che abbandonano l'esercito romano per passare al nemico, designati generalmente con i termini di *transfugae* o *perfugae*. Il tema è stato trattato anche in tempi relativamente recenti da lavori pregevoli: oltre ai lavori negli anni '90 di Margarita Vallejo<sup>1</sup>, da un contributo di Wesch-Klein del 2004 negli atti di un convegno sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I<sup>2</sup>, ed un contributo di Anna Maria Kaiser del 2012 sulla caccia ai disertori nell'Egitto tardoantico, pubblicato negli atti del XXVI convegno di papirologia<sup>3</sup>. Escluderò

<sup>1</sup> M. VALLEJO GIRVÉS, *Sobre la persecución y el castigo a los desertores en el ejército de Roma*, in *Polis*, 5, 1993, 241-251; EAD., *La legislación sobre los desertores en el contexto político-militar de finales del siglo IV y principios del V d.C.*, in *Latomus*, 55, 1996, 31-47.

<sup>2</sup> G. WESCH-KLEIN, *Hochkonjunktur für Deserteure? Fahnenflucht in der Spätantike*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I, Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, rassemblés et édités par Y. LE BOHEC-C. WOLFF, Lyon 2004, 475-487.

<sup>3</sup> A.M. KAISER, *Die Fahndung nach Deserteuren im spätantiken Ägypten*, in *Actes du 26<sup>e</sup> Congrès International de Papyrologie: Genève, 16-21 août 2010*, ed. P. SCHUBERT, Genève 2012, 381-390.

temi che sono stati ampiamente trattati nella bibliografia sull'argomento, a partire dal libro di Catherine Wolff sui disertori in età repubblicana<sup>4</sup>, come le motivazioni soggettive della diserzione, come anche la punizione dei disertori ed anche le valutazioni sulla dimensione quantitativa della diserzione nella tarda antichità rispetto a quella in altre epoche della storia romana, che inevitabilmente sono troppo soggettive, anche se, come vedremo, si possono individuare aspetti peculiari della diserzione tardoantica. I testi che considererò sono, oltre a quelli ben conosciuti del *Theodosianus*, analizzati nell'ottica dell'impatto sociale del fenomeno della diserzione, altri testi generalmente non presi in considerazione sul nostro tema, una serie di testi omiletici di Agostino sull'uso da parte dei disertori del marchio imperiale e, come abbiamo detto, le considerazioni sulla diserzione dell'Anonimo del *de rebus bellicis* e di Vegezio.

Una categoria di disertori che con relativa frequenza viene richiamata in CTh. 7.18 sotto il titolo *de desertoribus et occultatoribus eorum* è quella delle reclute appena consegnate, ma non ancora arruolate, nel contesto fiscale della *praebitio tironum* o delle reclute appena agli inizi del loro servizio. Una costituzione del 382 indirizzata al prefetto del pretorio Severo parla di diserzioni *inter ipsa traditionis exordia*<sup>5</sup>, un editto del 396 di disertori, in gran numero, prima che venissero arruolati (*priusquam victricibus aquilis sociarentur*)<sup>6</sup>, ed una costituzione del 403 di reclute *qui necdum paene auspici militiam fugerunt*<sup>7</sup> mentre una costituzione del 380 parla di reclute appena arruolate *qui proxime signis felicibus adplicati militiae rudimenta timuerunt*<sup>8</sup>. La legislazione è ordinariamente relativamente benevola nei confronti di queste reclute intimorite dalle durezza del servizio militare. Anche una costituzione durissima nei confronti dei disertori come CTh. 7.18.14 del 2 ottobre 403, che addirittura concede ai provinciali licenza di ucciderli impunemente, afferma che non vadano messi a morte gli *iuniores* disertori *qui praesenti tempore conferuntur*. I contribuenti dovrebbero restituirli ai reparti ai quali erano stati destinati, dal momento che è nel loro interesse, per evitare di pagare al fisco il loro prezzo *redhibitionis damna*.

<sup>4</sup> C. WOLFF, *Déserteurs et transfuges dans l'armée romaine à l'époque républicaine*, Napoli 2009.

<sup>5</sup> CTh. 7.18.6 pr.

<sup>6</sup> CTh. 7.18.9.1.

<sup>7</sup> CTh. 7.18.14.1.

<sup>8</sup> CTh. 7.18.4.2 = C. 12.45.1.2.

Anche una costituzione, che abbiamo già citato, del 382<sup>9</sup> richiama con durezza i contribuenti e soprattutto il responsabile di questo genere di imposta, il *temonarius*, al loro dovere ed al loro interesse di impedire le diserzioni delle reclute e di preoccuparsi di scegliere persone disponibili alla milizia, *militaturis potius quam fugacibus*, dal momento che lo stato richiede il prezzo dei disertori (*desertorum iugiter pretia vindicamus*) (CTh. 7.18.6). Una costituzione del 396, CTh. 7.18.9 descrive una situazione in cui le reclute prescelte disertano per tornare al luogo *unde electi fuerant* e qui vengono trattenute *quicumque ex iunioribus fuerit retentus*: in questo caso i contribuenti per ogni recluta dovrebbero fornirne altre due o pagare due libbre d'oro.

Questa relativa frequenza della diserzione di reclute, addirittura prima ancora di essere arruolate, è evidentemente una conseguenza negativa del sistema di reclutamento tardoantico<sup>10</sup>, e dunque un aspetto specifico della diserzione nella tarda antichità, che imponeva ai contribuenti riuniti in unità fiscali dette *capitula* la fornitura di reclute, presumibilmente scelte all'interno dello stesso personale dipendente dei fondi in questione quando non addirittura da vagabondi o ex veterani ingaggiati. Com'è stato frequentemente messo in rilievo, questo sistema portava inevitabilmente all'offerta di reclute di bassa qualità fisica e di scarsa motivazione al servizio militare. Questo spiega la relativa frequenza delle diserzioni ed il ritorno talora nel fondo da cui si era partiti.

I luoghi di rifugio dei disertori sono frequentemente proprietà fondiarie, meno frequentemente abitazioni private. Per esempio in una costituzione del 380, CTh. 7.18.4 si prescrive che il disertore debba essere consegnato alle autorità *per eum in cuius domo fuerit*. Più frequentemente le proprietà fondiarie richiamate sono proprietà di una certa dimensione con unità, non gestite direttamente dal *dominus*, ma amministrate da un *actor*, che viene considerato il vero responsabile della scelta di accogliere i disertori e spesso condannato al rogo. Un editto di Onorio del 396 accenna ad una grande proprietà con unità fondiarie molto lontane (*vel qualibet abstrusa et longissime a se possessione discreta*)<sup>11</sup>. Una costituzione di Graziano del 379 si aspetta che la minaccia di questa severità penale applicata agli *actores* di condizione servile sia sufficiente a con-

<sup>9</sup> CTh. 7.18.6.

<sup>10</sup> Cfr. Y. LE BOHEC, *L'armée romaine sous le Bas-Empire*, Paris 2006; S.O. TOMLIN, *Seniores-Juniores in the Late Roman Field Army*, in *AJPh*, 93, 1972, 253-278.

<sup>11</sup> CTh. 7.18.9 pr.

trastare il fenomeno (*hoc nos constituisse sufficiat*)<sup>12</sup>. Se questa minaccia però non si rivelasse sufficiente, continua la costituzione in questione, si agirà contro i *domini*, che quindi vengono implicitamente invitati ad una maggiore sorveglianza sui loro amministratori. La penalizzazione del proprietario del fondo è tuttavia più mite: se è consapevole della presenza nella sua proprietà di disertori, viene condannato alla confisca della proprietà in questione, senza l'aggiunta di altre penalità. In una serie di costituzioni dal 379 al 403 viene distinta la responsabilità degli *actores* e quella dei *domini*<sup>13</sup>, come non appare invece in una costituzione di Valentiniano del 365 (CTh. 7.18.1), in cui i responsabili dell'accoglienza dei disertori, sembra dunque trattarsi di responsabilità diretta, vengono condannati a pene diverse *pro qualitate personarum*, gli *humiliores* ai lavori forzati, gli *honestiores* alla confisca della metà dei beni. La Novella 6.1 di Valentiniano III aggiunge come corresponsabili del rifugio offerto a disertori, oltre *agli actores* anche *conductores* e *coloni*, prende dunque in considerazione proprietà non gestite direttamente dal proprietario, penalizzandoli tuttavia diversamente rispetto al *dominus*: questi, se consapevole, viene condannato ad offrire altre tre reclute, quelli, se consapevoli, vengono condannati alla pena capitale. Una testimonianza del rifugio cercato dai disertori all'interno di proprietà fondiarie la offre Ammiano Marcellino: Teodosio seniore nella campagna contro il ribelle africano Firmo fa bruciare vivi disertori, che lo storico dice pochi, che il generale trova nel *fundus Mazucanus*, senza accennare però ad eventuali punizioni inflitte al proprietario e agli amministratori del fondo<sup>14</sup>. D'altronde le proprietà fondiarie, e tanto più le grandi proprietà, costituivano un luogo di rifugio di fuggiaschi di vario genere come, oltre ai disertori, anche schiavi e coloni che venivano impiegati in forme diverse come forza-lavoro. I possibili scenari del rapporti fra i fuggiaschi e i proprietari e gli amministratori di proprietà agricole vengono lucidamente descritti in una costituzione di Valentiniano I inviata al prefetto del pretorio Petronio Probo<sup>15</sup>. I *profugi* possono lavorare senza ricevere

<sup>12</sup> CTh. 7.18.2.

<sup>13</sup> CTh. 7.18.2; 7.18.4; 7.18.5; 7.18.6.

<sup>14</sup> AMM. 29.5.31: *exinde cum militem ducens incolumem Theodosius ad fundum venisset nomine Mazucanum. exustis desertoribus paucis aliisque ad Sagittariorum exemplum, quibus manus ademptae sunt, contruncatis Tipasam mense februario venit.*

<sup>15</sup> C. 11.48.8: Impp. Valentinianus, Valens, Gratianus AAA. ad Probum pp. *Omnes profugi in alieno latebras collocantes cum emolumentis tributariis, salva*

compensi nel terreno dove sono stati accolti, possono spacciarsi per liberi contadini (ed essere accolti come tali) e ricevere un terreno in colonia parziaria o lavorare come salariati regolarmente retribuiti. Ma il disertore poteva più semplicemente tornarsene a casa *in penatibus propriis* e restarvi addirittura per anni. Una legge di Onorio del 413 indirizzata al *magister militum* Gaisone consente addirittura ai disertori il rientro nei ranghi dopo tre anni di assenza con la sola penalizzazione di una retrocessione nella carriera<sup>16</sup>. Ancora agli inizi del VI secolo Cesario di Arles descrive la diserzione come ritorno alla propria moglie ed alla propria famiglia. D'altronde il rifugio nelle campagne può essere anche temporaneo, una tappa sulla via del ritorno a casa.

Raramente la diserzione è associata ad atti di violenza o addirittura di brigantaggio. A rigore anzi questo avviene solo in una costituzione di Onorio del 406 in cui si parla di disertori *qui relictis castris se ad depraedationes vel latrocinium contulerint*<sup>17</sup>. In un altro paio di costituzioni onoriane del 403 si evoca la possibilità di una resistenza armata alla cattura da parte dei disertori, concedendo addirittura ai provinciali di farsi esecutori della *vindicta* dello stato<sup>18</sup>. Per la costituzione del 406 Margarita Vallejo richiama plausibilmente il disordine provocato in Italia dall'invasione di Radagaiso, ma l'atteggiamento aggressivo attribuito ai disertori dalle costituzioni del 403, ma forse anche quelli del 406, e la sconcertante durezza dell'esortazione ai provinciali a farsi giustizia da soli fanno pensare a reclute di estrazione diversa da quelle offerte dal sistema fiscale della *protostasia-prototypia*, forse reclute di origine barbarica. Poteva poi capitare, ma ne abbiamo solo un'attestazione nella

*tamen moderatione, revocentur, scilicet ut si, apud quos homines reperiuntur, alienos esse noverant fugitivos et profugis in lucrum suum usi sunt, hoc est sive excoluerunt agros fructibus dominis profuturos sive aliqua ab isdem sibi iniuncta novaverunt nec mercedem laboris debitam consecuti sunt, ab illis tributa quae publicis perierunt functionibus exigantur. Ceterum si occultato eo profugi, quod alieni esse videntur, quasi sui arbitrii ac liberi apud aliquem se collocaverunt aut excolentes terras partem fructuum pro solo debitam dominis praestiterunt cetera proprio peculio reservantes, vel quibuscumque operis impensis mercedem placitam consecuti sunt, ab ipsis profugis quaecumque debentur exigantur: nam manifestum est privatam iam esse contractum. Si qui vero inter agricolas, ut solet, ex quibuscumque commercii huiusmodi hominibus inveniuntur esse debitores, coram partibus constitutis iudex ab obnoxiiis quod debetur exposcat.*

<sup>16</sup> CTh. 7.18.16 = C. 12.42.3.

<sup>17</sup> CTh. 7.18.15 = C. 12.45.3.

<sup>18</sup> CTh. 7.18.13; 14.

lettera 20\* Divjak di Agostino che disertori, come nel caso del famigerato vescovo Antonino di Fussala, fossero impiegati nell'organizzazione di aggressioni e ruberie.

Il tema della diserzione viene frequentemente richiamato da Agostino, spesso in contesto omiletico, come fenomeno dunque di cui la sua congregazione aveva conoscenza, se non diretta esperienza. Esso viene spesso impiegato come metafora teologica dell'abbandono dell'ortodossia da parte di coloro che con il battesimo avevano ricevuto, come le reclute, il *regius character* del Signore. Questo carattere impresso sulle reclute ne designa in maniera definitiva l'appartenenza all'imperatore, non può essere mutato o iterato come appunto il battesimo, accompagna il soldato anche durante la sua diserzione, come Agostino afferma nel *sermo ad Caesariensem plebem*: nel soldato che vaga fuori dai ranghi il marchio resta quello dell'imperatore, la sua appartenenza all'esercito imperiale non viene interrotta dalla diserzione. Come il vescovo di Ippona afferma in un sermone<sup>19</sup> la diserzione interrompe il rapporto con l'esercito nelle forme prescritte dalla legge, la *militiae legitima societas*, ma non la dipendenza dall'imperatore espressa, in maniera quasi servile, dal marchio. In una delle omelie sul vangelo di Giovanni, Agostino dice che il disertore si serve talora di questo marchio, esibisce la sua appartenenza all'esercito imperiale, per compiere soprusi ed angherie sui provinciali (*aliquando et desertor terret provincialem*)<sup>20</sup>. Per il vescovo di Ippona i provinciali stessi dovrebbero stare in guardia e verificare la effettiva posizione del personaggio che cerca di incutere timore o di ingannare, *utrum in castris sit et aliquid illi prosit character ille in quo signatus est*. Si tratta comunque di una situazione non così frequente, che capita qualche volta, *aliquando*, anche se le raccomandazioni che Agostino aggiunge rivolgendosi al suo pubblico lasciano intendere che doveva trattarsi di situazioni che realmente si verificavano. Sempre dagli scritti del vescovo di Ippona emergono altre situazioni interessanti relative al marchio imperiale impresso sui soldati. In passi di due opere di polemica antidonatista, il *Contra Cresconium* ed il *Contra epistulam Parmeniani* apprendiamo che i disertori, ma anche privati, imprimevano il marchio imperiale anche su privati evidentemente per averli

<sup>19</sup> AUG., *Serm.* 260A: *sicut desertor militiae caret legitima societate, non caret regio caractere.*

<sup>20</sup> AUG., *In Ioh. ev. tract.* 13.17: *aliquando enim et desertor terret provincialem; sed utrum in castris sit et aliquid ei prosit character ille quo signatus est, hoc adtendit qui terri et seduci non vult.*

complici in azioni illegali. Il *regius character* non deve essere sostituito, anche se esso è impresso da un disertore, nel caso che il disertore stesso venga riammesso alla milizia<sup>21</sup>. Il privato che accetta di ricevere questo marchio viene punito come un disertore, anche se può provare – questa sembra anzi essere una circostanza aggravante – di non avere mai militato (*ille signatus pro desertore punitur et eo gravius quo probare potuerit numquam se omnino militasse*). Non gli servirà fare il nome di colui che gli ha impresso il marchio, che, ovviamente, in questo caso sarà punito con lui (*simul secum punito si eum prodiderit, audacissimo signatore*)<sup>22</sup>.

Nell'anonimo autore del *de rebus bellicis*, la singolare operetta scritta presumibilmente sotto Valentiniano e Valente, che descrive macchine belliche e propone audacemente riforme finanziarie e militari<sup>23</sup>, il fenomeno della diserzione, insieme ad una proposta per sanarne le conseguenze negative, è richiamato all'interno del capitolo in cui viene affrontato il problema della riduzione delle spese militari. Una prima riforma proposta è la riduzione della durata del servizio militare, con il congedo di soldati giunti alla paga di cinque annone o più. Le classi stipendiali successive diventerebbero dunque le classi di stipendio più elevate, e il congedo di questa classe comporterebbe l'arruolamento di reclute, abbassando dunque l'importo complessivo degli stipendi a carico dello stato (*in cuius locum posterior succedens totum numerum per certa temporum spatia expensis gravissimis relevabit*)<sup>24</sup>. Si può pensare che, nel meccanismo previsto dall'Anonimo, quando la classe stipendiale successiva a quella che percepiva cinque annone o più avesse raggiunto questo livello, sarebbe stata congedata, e si sarebbe verificato un analogo scivolamento. La riduzione della durata del servizio, nelle previsioni dell'Anonimo avrebbe creato un incentivo per l'arruolamento (*animabit etiam plures ad militiam quos ab ea stipendiorum tarditas prohibebat*)<sup>25</sup> e quindi contribuito a colmare i vuoti che il congedo

<sup>21</sup> AUG., *Contra Cresc.* 1.30.35.

<sup>22</sup> AUG., *Contra ep. Parm.* 2.13.29.

<sup>23</sup> Cfr. ANONIMO, *Le cose della guerra*, a cura di A. GIARDINA, Milano 1989; H. BRANDT, *Untersuchungen zu den Reformvorschlägen des Anonymus De rebus bellicis*, München 1988; PH. FLEURY, *De rebus bellicis. Sur les affaires militaires*, Paris 2017; S. GRAF, *Der Anonymus de rebus bellicis. Eine morphologische Untersuchung*, Hamburg 2018.

<sup>24</sup> *De reb. bell.* 5.3.

<sup>25</sup> *De reb. bell.* 5.5.

al quale abbiamo accennato, delle classi superiori di stipendio avrebbe creato. Sull'economia nel suo complesso poi, secondo le previsioni dell'Anonimo, avrebbe avuto un effetto positivo l'immissione, come proprietari agricoli, di un numero maggiore di veterani che avrebbero contribuito ad accrescere le entrate fiscali in quanto nuovi *collatores*, che quindi presumibilmente, nel progetto dell'Anonimo non avrebbero ricevuto le immunità fiscali accordate ai veterani da Costantino. A questo punto l'Anonimo inserisce un richiamo alle perdite dell'organico militare ed alle loro cause, perdite in guerra e diserzione a causa della durezza del servizio (*bellorum ruina aut fastidio castrensiunum munerum deserta militia*)<sup>26</sup> e propone una soluzione per colmare i vuoti. Si tratta di creare gruppi di soprannumerari di cinquanta o cento *iuniores* per unità che sarebbero dovuti subentrare al posto delle perdite, pagati però come reclute (*extra hos qui in matriculis continentur... minori utpote tirones stipendio sublevati*)<sup>27</sup>. Questi inserimenti di *tirones* al posto di disertori e soldati caduti in battaglia, data in molti casi la differenza di stipendio, avrebbero prodotto un risparmio nelle spese militari (ma l'Anonimo non sembra tenere conto che spesso i disertori erano reclute!). Solleva perplessità il fatto che questa riforma sia inserita in un capitolo sul taglio delle spese militari, dal momento che l'istituzione di queste riserve di militari pagati come reclute avrebbe piuttosto creato un aggravio di spesa, finché questi *sopranumerarii* coesistevano con i soldati in organico. Si può pensare però che in questo caso l'interesse prevalente dell'Anonimo sia non tanto il risparmio delle spese militari quanto l'integrità degli effettivi. La creazione di queste riserve, di *supernumerarii* o *adcrecentes* nell'ambito della *militia* sia quella armata sia quella *inermis* era diffusa in epoca contemporanea. Si può richiamare come parallelo una costituzione di Valentiniano del 372 indirizzata al *magister militum* Severo<sup>28</sup> in cui si stabilisce che gli *adcrecentes*, qui presumibilmente i figli dei militari, inseriti in una apposita *matricula*, debbano essere mantenuti dai genitori e non dall'annona militare fino a quando non siano dichiarati idonei all'uso delle armi. L'Anonimo dice analogamente che questi *iuniores* che dovrebbero ricevere lo stipendio dei *tirones* sono *armis exerciti*, hanno cioè già superato la fase dell'addestramento. Il numero di questi soldati, cinquanta o cento per unità, se messo in relazione con corpi di 500 o 1000 uomini (ma in età contem-

<sup>26</sup> *De reb. bell.* 5.7.

<sup>27</sup> *De reb. bell.* 5.7.

<sup>28</sup> CTh. 7.1.11.

poranea le legioni sembrano aver avuto effettivi molto più numerosi) potrebbe far pensare ad una valutazione delle perdite per guerre o diserzioni del 10% degli effettivi, ma oltre alla questione del realismo di questa valutazione, c'è da considerare la variabile del periodo di tempo in cui queste riserve di 50-100 uomini avrebbero potuto garantire la copertura delle perdite. È comunque interessante che l'Anonimo sembri mettere sullo stesso piano come cause di depauperamento degli organici militari perdite in guerra e diserzione e quindi valuti la diserzione come un fenomeno consistente, i cui effetti negativi vadano affrontati con misure sistematiche e non episodiche, e non con interventi puramente repressivi.

L'*Epitoma rei militaris* di Vegezio, la cui datazione oscilla fra l'età di Teodosio fino a quella di Valentiniano III, richiama il fenomeno della diserzione nell'esercito romano solo in un paio di passi<sup>29</sup>. Nel primo di questi Vegezio cita la diserzione come uno dei fattori che hanno contribuito nel tempo alla riduzione degli organici della legione fino al tempo presente: molti dei soldati congedati non venivano sostituiti, esisteva una preferenza per l'arruolamento negli *auxilia*, anziché nelle legioni, per le condizioni meno gravose del servizio, c'erano perdite per ragioni per così dire, fisiologiche, come il congedo con *causaria missio* di soldati malati, un certo numero di morti e di disertori. Queste perdite avrebbero dovuto essere bilanciate da un continuo ricambio, ogni anno o addirittura ogni mese<sup>30</sup>. Come si vede, quello della diserzione non viene presentato come un fenomeno particolarmente rilevante, ma un fenomeno che fa parte della fisiologia del servizio i cui effetti potrebbero essere neutralizzati o quanto meno contenuti attraverso un efficace turnover di cui non specifica la forma, che era, come abbiamo visto, la soluzione del problema affacciato dall'autore del *de rebus bellicis*. In un secondo passo, Vegezio esprime una valutazione ottimisticamente

<sup>29</sup> Cfr. S. JANNIARD, *Végèce et les transformations de l'art de la guerre aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles*, in *AnTard*, 16, 2008, 19-36; M.B. CHARLES, *Vegetius in context. Establishing the Date of the Epitoma rei militaris*, Stuttgart 2007; PH. RICHARDOT, *La datation du De re militari de Végèce*, in *Latomus*, 57, 1998, 136-147; L.F. STELTEN, *Flavius Vegetius Renatus, Epitoma rei militaris*, New York-Bern-Frankfurt am Mein 1990.

<sup>30</sup> VEGET., *Epit. rei mil.* 2.3.3: *praeterea necesse est aliquantos morbo debilitari atque dimitti aliquantos deserere vel diversis casibus interire; ac nisi annis singulis immo singulis paene mensibus in recedentium locum iuniorum turba succedat, quamvis copiosus exhauritur exercitus.*

positiva sull'effetto che sulla tendenza alla diserzione aveva il costume, che presenta come antico, di depositare, presso l'amministrazione del corpo di truppa, una metà del donativo: "inoltre il soldato che sa che il suo guadagno è depositato presso le insegne, non pensa affatto a disertare, anzi è maggiormente legato alle insegne, per esse combatte con più coraggio nella battaglia, dal momento che è un'abitudine"<sup>31</sup>.

#### SINTESI

Il presente lavoro si propone di analizzare le caratteristiche sociali dei disertori, i rapporti che si cercano di creare con la società tardoantica dopo la diserzione nel tentativo di occultamento ed insieme di integrazione, la scelta o la necessità di vivere ai margini della società. I testi contenuti in CTh. 7.18 ci informano che spesso i disertori sono reclute appena arruolate o addirittura non ancora arruolate. In questa caratteristica della diserzione si manifesta una debolezza del sistema di reclutamento tardoantico della protostasia-prototypia, che tendeva a fornire allo stato personale scarsamente motivato. Le reclute talora tornavano semplicemente a casa o venivano accolti nei fondi, spesso con la complicità degli amministratori e all'insaputa talora dei proprietari. Agostino richiama spesso il fenomeno della diserzione come metafora dell'abbandono dell'ortodossia da parte di chi con il battesimo aveva ricevuto il *regius character* del Signore, fornendo però indicazioni attendibili sul comportamento dei disertori. Infine viene discussa la posizione nei confronti del fenomeno di due intellettuali tardoantichi esperti di cose militari come l'anonimo autore del *de rebus bellicis* e Vegetio.

#### PAROLE CHIAVE

Esercito tardoantico – Diserzione – Società e disertori.

#### ABSTRACT

The present work aims to analyze the social characteristics of deserters, the relationships that they sought to create with late antique society after

<sup>31</sup> VEGET., *Epit. rei mil.* 2.20.4: *miles deinde, qui sumptus suos scit apud signa depositos, de deserendo nihil cogitat, magis diligit signa [...]*.

desertion in an attempt to conceal themselves and at the same time to hope for integration, the choice or the need to live on the margins of society. The texts contained in CTh. 7.18 inform us that often deserters are recruits as soon as enrolled or even not yet enrolled. In this feature of desertion a weakness of the late-ancient recruitment system of protostasia-prototypia manifests itself, which tended to provide inadequate and poorly motivated recruits. The recruits sometimes simply returned home or were received in the funds, often with the complicity of the administrators, sometimes unknown to the owners. Augustine often recalls the phenomenon of desertion as a metaphor for the abandonment of orthodoxy by those who had received the Lord's *regius character* with baptism, while nevertheless providing reliable indications on the behavior of deserters. Finally, the position on the phenomenon of two late antique intellectuals expert in military affairs is discussed, such as the anonymous author of *de rebus bellicis* and Vegetius.

#### KEYWORDS

Late Roman Army – Deserters – Late Society and Deserters.



MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH  
*Universidad de Vigo*

*EXERCITUS HISPANICUS*

Ho scelto “*Exercitus hispanicus*” come titolo di questa relazione, in omaggio al grande Antonio García y Bellido, archeologo e storico spagnolo, membro della Real Academia de la Historia, che ha svolto ricerche in alcuni dei siti archeologici più importanti della Penisola Iberica, e che spesso amava riferirsi all’“*exercitus hispanicus*”<sup>1</sup>.

L’idea di un esercito regolare, inteso come una forza d’attacco compatta chiamata *exercitus hispanicus*, non sembra coincidere con la composizione eterogenea del personale militare presente nella penisola iberica<sup>2</sup>, nemmeno in considerazione della specialità delle truppe, poiché a

<sup>1</sup> A. GARCÍA Y BELLIDO, *El exercitus hispanicus desde Augusto a Vespasiano*, in *AEA (Archivo Español de Arqueología)*, 34, 1961, 114 ss.

<sup>2</sup> E. PITILLAS SALAÑER, *Los soldados del ejército romano durante la etapa del Alto Imperio. Sus componentes más básicos: el ciudadano-soldado (legionario) y el soldado auxiliar*, in *Millars*, 43, 2017, 76: “Los aliados (socii) comenzaron a ser sustituidos por soldados reclutados en las fronteras recién incorporadas. En el caso de Hispania entre lusitanos, galaicos y astures, preferentemente. El 56% del total de las tropas auxiliares fueron movilizadas entre soldados procedentes de la actual Europa occidental, auténtico caladero de nuevos combatientes. Así, los indígenas no romanos (*peregrini*) se iban incorporando progresivamente a cohortes y alas, de infantería y caballería respectivamente. Incluso Roma también incorporaba entre las filas de su ejército tropas directamente reclutadas entre los pueblos limítrofes, bajo mandos indígenas propios y con sus propias armas y pertrechos bajo denominación genérica de *numeri*. Es necesario tener en cuenta que los mejores arqueros y honderos ya fueran palmirenos, cretenses, o baleáricos se incorporarían, al igual que los jinetes (*equites*) que integraban las *turmae* de caballería, (en este caso procedente del área céltica y al frente de oficiales – decuriones –) como apoyo auxiliar de las legiones. Si los ciudadanos romanos de baja condición social encontraron en la milicia un modo de vida que les aseguraba una paga estable – un trabajador no cualificado podía ganar lo mismo que un soldado legionario pero su trabajo no era

seconda dell'origine delle truppe ausiliarie si potrebbe parlare di un'armata specifica, determinata, o di un altro tipo di contingente militare.

Anche così, scegliere questa denominazione non implica assumere quella realtà come propria, ma vuole essere un sentito omaggio al gruppo di Ispani presente nell'esercito romano, sebbene in seguito sia stato conservato solo il nome e non vi abbiano fatto parte militari realmente di origine ispanica.

Sappiamo, per quanto riguarda la presenza dell'esercito romano dal tempo della conquista dell'*Hispania*, che uno dei popoli che più resistette alla presenza romana fu senza dubbio quello ispano, soprattutto gli Ispani stanziati nel territorio del Nord peninsulare, per nulla romanizzati e pertanto riluttanti all'idea di integrarsi in un mondo, quello romano, per loro praticamente sconosciuto.

Pur tuttavia, la presenza degli *Hispani* nell'esercito romano è una costante attraverso i secoli, fin dal primo momento in cui Roma prese contatto con il territorio dell'Iberia, con una decisione presa dal Senato nel marzo del 218 a.C., nell'intento di frenare l'espansione dei Cartaginesi, e non, come comunemente si ritiene, per le ricchezze esistenti in *Hispania*<sup>3</sup>.

La presenza degli *Hispani* nell'esercito romano passò attraverso diverse tappe, dal disprezzo più assoluto da parte dell'esercito invasore, che all'inizio della conquista romana della *Hispania* ricorreva alle truppe indigene solo come elementi ausiliari – cioè nel grado più basso della

estable, y esa "temporalidad" lo hacía menos seguro y atractivo –, los auxiliares no ciudadanos se beneficiaban, aunque de una paga menor, de un empleo estable y de la posibilidad, en el momento de su licenciamiento, de acceder a la condición de ciudadano latina de segundo grado".

<sup>3</sup> Cfr. W.V. HARRIS, *War and imperialism in republican Rome 327-70 BC*, Oxford 1979, 205: "Spain in particular was probably regarded by Roman senators as a rich prize that could be won in a war against Carthage"; a sostegno di questa teoria imperialista, F. PINA POLO, *Imperialismo y estrategia militar en la conquista de Hispania Citerior (218-153 a.C.)*, in *Segeda y su contexto histórico. Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.)*, Zaragoza 2006, 71: "Mientras en el Mediterráneo oriental el Estado romano actuó con cautela y prudencia, pasando en medio siglo del inicial intervencionismo a la imposición de su hegemonía y, sólo finalmente a la anexión territorial, en la Península Ibérica se condujo prácticamente desde su desembarco en Emporion en el año 218 como una potencia imperialista... En mi opinión, la permanencia de Roma en *Hispania* no fue la consecuencia no planeada *a priori* de la victoria sobre Cartago, como se suele afirmar" concluyendo que la voluntad del Estado romano era la de establecer un dominio permanente en *Hispania*, seguida de una "política de anexión y explotación económica del territorio que había estado presente desde el primer momento".

gerarchia militare romana – quando le circostanze belliche lo richiedevano, fino alla partecipazione attiva anche come legionari in epoca imperiale, dopo che ne erano state riconosciute le capacità militari.

È problematico conoscere il ruolo svolto dagli *Hispani* in un momento successivo, per il quale possediamo ben poche informazioni, così come la reale presenza dell'esercito romano nella *Hispania* del basso Impero. All'epoca, non risultano legioni che vigilassero permanentemente sullo sfruttamento minerario del Nordest ispano<sup>4</sup>, come avvenne alla fine del II secolo con la *Legio VII Gemina*<sup>5</sup>, che aveva il suo accampamento a *Legio* (León) nella *Hispania* Citeriore Tarraconense. Per quanto parte della dottrina riconosce la presenza nel nord peninsulare di effettivi militari destinati alla difesa delle zone aurifere<sup>6</sup>, dobbiamo segnalare con chiarezza che queste miniere cessarono di essere sfruttate nel secolo II d.C., sicché è difficile pensare alla necessaria presenza dell'esercito romano per la difesa di zone minerarie ormai abbandonate.

Allo stesso modo, dall'abbondanza di legioni romane contro le possibili incursioni dei Cantabri, Asturi e Vasconi, da parte di alcuni storici si è ipotizzato un *limes*<sup>7</sup>, come frontiera assegnata alle truppe presenti

<sup>4</sup> R.F.J. JONES, *The Roman Military occupation of North-West Spain*, in *JRS*, 66, 1976, 45 ss.; M.J. BRAVO BOSCH, *Marco jurídico de las minas del noroeste hispano*, in *Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano*, a cura di A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN-G. GEREZ KRAEMER-B. MALAVÉ OSUNA, Madrid 2011, 227-250.

<sup>5</sup> Fino alla caduta dell'Impero Romano, fu l'unico corpo legionario dell'esercito peninsulare, insieme alle seguenti truppe ausiliarie: un'ala, II *Flavia Hispanorum* e quattro coorti, I *Gallica*, II *Gallica*, I *Celtiberorum* e III *Lucensium*, studiato da M. VIGIL, *Ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum*, in *AEspA*, 34, 1961, 104 ss.; A. GARCÍA Y BELLIDO, *Cohors I Gallica equitata civium Romanorum*, in *Conimbriga*, 1, 1959, 29 ss.

<sup>6</sup> A. BALIL, *La defensa de Hispania en el Bajo Imperio*, in *Zephyrus*, 11, 1960, 179.

<sup>7</sup> A. BARBERO-M. VIGIL, *Sur les origines sociales de la Reconquête: cantabres et vascons de la fin de l'Empire Romain à la fin de l'invasion musulmane*, in *Boletín de la Real Academia de la Historia (BRAH)*, 156, 1965, 271 ss.; J.M. BLÁZQUEZ, *Rechazo y asimilación de la cultura romana en Hispania (siglos IV-V)*, in *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VI<sup>e</sup> Congrès International d'Études Classiques (Madrid, septembre 1974)*, Paris 1976, 70: "Ya a partir del siglo III, estas organizaciones indígenas y algunos pueblos que las tenían, debieron, en gran parte, escapar al control de Roma y con seguridad durante los siglos siguientes en Asturias, Cantabria y Vasconia por lo menos, lo que explica la aparición de un *limes* contra los pueblos del N. de la Península Ibérica. La existencia de este *limes* se ha deducido de la *Notitia Dignitatum Occidentis* (VII, 119-124; XLII, 26-32) y de los datos suministrados por la Arqueología".

nella Penisola. Non riteniamo di accettare questa ipotesi in quanto non corrisponde alla realtà del secolo IV.

Gli eserciti di frontiera, come sottolineano Southern e Dixon<sup>8</sup>, in questa epoca non sono più stabili, sebbene possiamo rilevare la politica di Diocleziano, conservatore nelle idee militari, il quale decise di continuare con una strategia chiaramente difensiva, anche se creò nuove figure nell'esercito, come i *protectores*<sup>9</sup>, e sicuramente le *scholae*<sup>10</sup>.

La riforma diocleziana dell'esercito romano rappresentò un primo importante momento nella riorganizzazione delle armate romane. In tal modo, incrementò notevolmente il numero degli effettivi dell'esercito<sup>11</sup>, e rafforzò la difesa delle frontiere con fortificazioni e strade<sup>12</sup>.

In un noto passo di Zosimo<sup>13</sup> si apprezza la differenza fra la politica militare di Diocleziano e quella di Costantino. Infatti, mentre Diocleziano optò chiaramente per la difesa delle frontiere dell'Impero, Costantino riorganizzò l'esercito<sup>14</sup>, dando grande sviluppo all'esercito di manovra.

<sup>8</sup> P. SOUTHERN-K. DIXON, *The late Roman Army*, London 1996, 38 ss.

<sup>9</sup> A.H.M. JONES, *The Decline of the Ancient World*, London 1966, 32: "Diocletian and his colleagues had small field armies which accompanied them (*comitatus*). These included the cohorts of the praetorian guard, until they were disbanded in 312, and *protectores*, a corps of officer cadets".

<sup>10</sup> A.H.M. JONES, *The Decline* cit., 32: "Diocletian probably also raised a new imperial guard, the *scholae*, consisting of regiments 500 strong of *Scutarii* (Roman citizens) and *Gentiles* (barbarians)".

<sup>11</sup> LACT., *De mort. Pers.* 7.2, dove dice che l'imperatore aveva moltiplicato il numero di soldati; J.J. SAYAS ABENGOCHEA, *Historia antigua de la Península Ibérica II*, Madrid 2013, 329, dichiara che il passaggio di Lattanzio costituisce una grande esagerazione, poiché sebbene "es cierto que el número de legiones pasaron de 39 a 60", aveva ridotto la forza di ogni legione.

<sup>12</sup> V. in proposito, D. VAN BERCHEM, *L'Armée de Dioclétien et la réforme constantinienne*, Paris 1952, *passim*.

<sup>13</sup> ZOS. 2.34.

<sup>14</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, I, Oxford 1964, 608: "Constantine appears to have been the innovator who created the army of the fourth century. He greatly increased the strength of the mobile field army, partly by withdrawing detachments permanently from the frontier forces, partly by raising additional cavalry vexillations and infantry units of a new type, the *auxilia*. To command this greatly enlarged field army, the *comitatenses*, he created new officers, the *magister peditum* and the *magister equitum*: The praetorian prefects retained only administrative duties, the levying of recruits and the provision of arms and supplies. The frontier armies, the *limitanei* or *ripenses* as they are now called in distinction from the *comitatenses*, were reduced in strength and sank in prestige".

Ora si cambia la strategia difensiva, con nuovi distaccamenti ed unità ausiliarie, e dividendo le antiche guarnigioni legionarie, per cui possiamo dire di essere di fronte ad un nuovo esercito, articolato in due nuovi corpi: i *limitanei* o *ripenses* e i *comitatenses*<sup>15</sup>, che ottengono da Costantino il nuovo incarico di polizia fiscale e militare. Erano dotati di unità di fanteria e cavalleria, con funzioni differenti, perché mentre la fanteria serviva per piazzarsi lungo la frontiera – da qui il nome di *limitanei* – là dove serviva il suo intervento, il *comitatus* era integrato da forze mobili le quali accompagnavano l'imperatore nei

<sup>15</sup> Th. MOMMSEN, *Das römische Militärwesen seit Diocletian*, in *Hermes*, 1889, 195-279 (= *Gesammelte Schriften*, VI, Berlin 1910, 206-283); Y. LE BOHEC, «*Limitanei*» et «*comitatenses*». *Critique de la thèse attribuée à Theodor Mommsen*, in *Latomus*, 66, 3, 2007, 659 ss., dove critica Mommsen: “Dans un article célèbre, fréquemment cité et rarement lu, Theodor Mommsen aurait présenté de manière schématique et succincte l’armée romaine du Bas-Empire: Dioclétien et Constantin Ier auraient divisé cette armée en deux parties, créant deux nouveaux types de militaires: les *limitanei*, soldats-paysans de médiocre efficacité, auraient été installés sur la frontière, le «*limes*», et ils auraient été voués à l’immobilité, alors que les *comitatenses*, bons combattants, auraient au contraire constitué une armée mobile, placée à l’arrière pour pouvoir intercepter plus facilement toute tentative d’agression; Ce point de vue, attribué à Theodor Mommsen, a été très largement adopté par la critique, qui l’a systématisé, lui donnant l’aspect d’une vraie thèse. Il est impossible et inutile de donner la liste des auteurs qui l’ont repris; elle correspondrait à la liste des historiens qui, à un moment ou à un autre, ont rencontré l’armée romaine du Bas-Empire au cours de leurs recherches”. Contro questa posizione, inizia a p. 669: “Le mot *limitaneus* n’implique pas obligatoirement une position à l’avant, puisque le *limes* est bidimensionnel. Nous constatons en outre, à la lecture des exemples fournis par le *Thesaurus linguae latinae*, qu’il n’a aucun rapport avec l’immobilité et encore moins avec le travail de la terre. Ajoutons qu’à la différence de *comitatensis* il est neutre, ni laudatif ni péjoratif. C’est sans doute pourquoi il brille par son absence dans l’épigraphie. Dans ces conditions, nous pensons que les *limitanei* étaient soit les soldats dans leur ensemble soit les combattants ordinaires, par opposition aux troupes d’élite, aux *comitatenses*”, concludendo a p. 672: “L’armée du Bas-Empire n’était pas divisée en deux, avec des soldats d’élite, mobiles et installés à l’arrière d’une part, des soldats immobiles, médiocres et placés à l’avant d’autre part. Elle était divisée en trois puis quatre grands corps de bataille, les armées des Gaules face aux Alamans, d’Illyrie puis d’Illyrie et de Thrace face aux Goths, et d’Orient face aux Perses. L’ensemble de l’armée romaine du Bas-Empire comprenait quatre types d’unités: on distinguait, du haut en bas, la garde (les *scholae palatinae*), des troupes d’élite (*palatini* puis *comitatenses* et, encore en dessous, *pseudo comitatenses*), des unités ordinaires (*limitanei*) et enfin la marine. La distinction entre *comitatenses* et *limitanei* ne tient pas à la stratégie mais à la compétence, c’est-à-dire à la dignité et aux avantages matériels qui l’accompagnaient”.

suoi spostamenti ed erano pronte a soffocare le rivolte<sup>16</sup> che avrebbero potuto verificarsi.

Gli eserciti di frontiera, nonostante la loro presenza sui limiti imperiali, non sono più efficaci contro gli attacchi da parte dei barbari<sup>17</sup>, e inoltre ci sono diverse teorie per quanto riguarda i motivi di tali scontri. La teoria più diffusa è che lo spostamento delle truppe romane in altre aree aveva indebolito i confini rendendoli vulnerabili, ma questo ragionamento non spiega perché le invasioni barbariche a volte si sono verificate quando le truppe non erano state spostate in altri luoghi per motivi bellici, né spiega che a volte le spedizioni di saccheggio non hanno avuto nessun successo.

Pertanto, dire che i barbari sono stati costretti ad attaccare perché i confini erano scarsamente difesi non sembra la migliore teoria possibile, dal momento che dobbiamo tenere conto di vari fattori, tra cui la carenza di cibo, come motivo per attacchi pianificati o improvvisati contro i confini dell'Impero. Possiamo anche pensare alla pressione degli altri popoli sulle tribù assalitrici come a una delle ragioni che hanno contribuito agli attacchi alle frontiere, anche se è chiaro che le cause degli attacchi dei barbari sono difficili da spiegare completamente.

Considerare i *limitanei*<sup>18</sup>, creati da Diocleziano, come titolari di un

<sup>16</sup> J.J. SAYAS ABENGOCHEA, *Historia antigua* cit., 62: "Se desconoce el momento en el que estas unidades del *comitatus* entraron a formar parte del ejército hispano. Hubo varios momentos históricos en los que ese traslado pudo tener lugar. Ciertamente, la división del ejército en tropas fronterizas y unidades móviles cobró nuevo impulso con las medidas tomadas por Diocleciano y Constantino. Era una ocasión propicia para que esas unidades comitatenses se adscribieran al ejército hispano. Pero son varios los investigadores que consideran que tal incorporación se produjo a comienzos del siglo V, con ocasión de alguno de los acontecimientos que tuvieron lugar en esos años, a saber, luchas de los parientes de Honorio contra el usurpador Constantino III, la usurpación de Geroncio y las invasiones de vándalos, alanos y suevos. Si esto fuese así, el único ejército existente en la Península en todo el siglo IV sería el constituido por las tropas fijas. No se conocen los nombres de las ciudades hispanas en las que estas tropas comitatenses se establecieron y desde las que se desplazaban a los frentes de lucha".

<sup>17</sup> Ph. RICHARDOT, *La fin de l'armée romaine*, Paris 1998, 26 ss.

<sup>18</sup> Sul significato preciso del termine, cfr. B. ISAAC, *The meaning of the term limes and limitanei*, in *JRS*, 78, 1988, 139: "In the late empire part at least of the troops serving on the frontier were called *limitanei*. A reconsideration of the meaning of *limes* will therefore also be relevant for that of *limitanei*; since the nature and organization of these forces have been a subject of controversy, it may be useful to review the available information", concludendo a p. 146, che i *limitanei* "were sim-

potere di difesa di un *limes* preesistente<sup>19</sup>, si fonda sull'interpretazione della descrizione degli effettivi militari menzionati nella *Notitia Dignitatum*<sup>20</sup>, un documento datato convenzionalmente all'anno 395 d.C.<sup>21</sup>, in cui l'autore, nell'intento di prospettare uno scenario più favorevole all'Impero<sup>22</sup>, utilizzò certamente una notizia impropriamente riferita alla disposizione dell'esercito nella Penisola Iberica<sup>23</sup>, poiché manca del

ply soldiers serving anywhere in the area assigned to the relevant *dux* and their duties were not necessarily connected with frontier defence. The task of these troops was to take care of road security, mainly in the frontier districts, but they could be stationed elsewhere as well”.

<sup>19</sup> Y. LE BOHEC, « *Limitanei* » et « *comitatenses* » cit., 668, nel senso di concepire il *limes* in modo diverso: “On constate alors que le mot *limes* a été victime de nombreux abus de langage qui ont été commis par les archéologues et les historiens du XX<sup>e</sup> siècle. Il ne désigna jamais un vaste système défensif, une immense muraille de Chine qui aurait protégé l'ensemble de l'empire contre tous les barbares. Dans ses emplois les plus anciens, il était utilisé pour un sentier, une route. Ce n'est qu'à partir de Tacite qu'il a pris parfois un sens militaire. Par la suite, et dans ce type de contexte, il a servi à décrire le système défensif d'une province dans sa totalité (le *limes* de Rétie) ou en partie (le *limes* Tentheitanus, élément de l'organisation militaire de la Tripolitaine). Remarquons en outre que ce mot, cher aux modernes qui l'emploient à tout propos et surtout hors de propos, a été rarement utilisé para les anciens”.

<sup>20</sup> Tra le opere di riferimento su questo documento, v., ad esempio, J.B. BURY, *The Notitia Dignitatum*, in *JRS*, 10, 1920, 131-154; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., II, 1964, 1417: “The *Notitia Dignitatum* presents a number of unsolved and perhaps insoluble problems, but any historians of the later Roman empire must take the utmost possible use of so valuable a document, and in order to do so must take up a provisional position on the questions of its composition”; M. KULIKOWSKI, *The Notitia Dignitatum as a Historical Source*, in *Zeitschrift für Alte Geschichte*, 49, 3, 2000, 358: “The *Notitia Dignitatum* is a peculiar, illustrated list which itemises the administrative hierarchy, both civil and military, of the late Roman empire. It is our greatest surviving source for the bureaucracy of that empire, but it is a unique source and nothing comparable to it survives from its epoch”.

<sup>21</sup> La data è motivo di controversie, poiché mentre A.H.M. JONES, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, AD. 395-527, Cambridge 1980, 1211 ss., propendeva per il 395, secondo A. CHASTAGNOL, *Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitaine*, in *Antiquités Africaines*, 1, 1967, 131, la data corretta è compresa fra il 425 e il 428, e J. ARCE, *Bárbaros y Romanos en Hispania. 400-507 A.D.*, Madrid 2007, 198, senza precisare ulteriormente, ne fissa la redazione “en los primeros años del siglo V”.

<sup>22</sup> P. BRENNAN, *The Notitia Dignitatum*, in *Les Littératures techniques dans l'Antiquité romaine*, Genève 1995, 147-148.

<sup>23</sup> J. ARCE, *Bárbaros y Romanos en Hispania. 400-507 A.D.* cit., 199: “La corriente de opinión más generalizada entre los investigadores de la *Notitia* va cada vez más en esta dirección, es decir, en considerarla un documento que no refleja la

valore documentale sufficiente alla conoscenza dell'esercito romano nella *Hispania* del basso Impero<sup>24</sup>.

Presumibilmente, la *Notitia Dignitatum*, come afferma Neira Faleiro<sup>25</sup>, è un documento militare della tarda antichità, “que recoge el aspecto civil – estructura y configuración del dispositivo burocrático – y la disposición militar – distribución geográfica meticolosa del contingente bélico del imperio – del periodo. Su disposición bipartita – Oriente y Occidente – y simétrica, dentro de parámetros iconográficos y estructurales, obedece a pretensiones políticas de armonización del imperio por parte de Teodosio”. Strutturato sotto forma di un elenco meticoloso attraverso una prospettiva analitica del dispositivo civile e burocratico, raccoglie la distribuzione e disposizione militare in tutto l'Impero Romano, considerata nelle sue due parti geografiche: Oriente e Occidente.

Il documento sarebbe l'annuario dell'Impero<sup>26</sup>, e offre inoltre informazioni complete sullo stato dell'Impero e sulla situazione militare che avrebbe dovuto essere la preoccupazione più importante nei periodi di crisi. Era soggetto a revisioni periodiche, introducendo o cancellando voci, per riflettere la realtà storica del momento, con i relativi cambiamenti civili e militari in dettaglio. Ma in teoria, questo annuario informativo e dettagliato sull'Impero aveva una metodologia di aggiornamento e revisione che lo faceva sembrare vero e affidabile, quando in realtà la pratica era molto diversa, come si può dedurre dalle informazioni fornite sulla *Hispania* romana.

Il capitolo XLII della *Notitia Dignitatum* che si riferisce alla Spagna è il seguente<sup>27</sup>:

realidad que propone, un texto que se ofrece al emperador, ricamente ilustrado a todo color, un estado ideal de la situación del Imperio”.

<sup>24</sup> G. RAVEGNANI, *Le unità dell'esercito bizantino nel VI secolo tra continuità e innovazione*, in *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di S. GASPARRI, Firenze 2005, 188: “La storia militare del V secolo dispone di un documento di eccezionale valore, la *Notitia Dignitatum*, in cui sono indicati i nomi della maggior parte dei reggimenti imperiali”, anche se manca il riferimento agli effettivi militari dell'*Hispania* del basso Impero.

<sup>25</sup> Edizione di C. NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum. Nueva edición crítica y comentario histórico*, Madrid 2006.

<sup>26</sup> G. CLEMENTE, *La 'Notitia Dignitatum'*, Cagliari 1968, 371.

<sup>27</sup> C. NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum* cit., 245-246 per *Not. Dig. Or.* XXVIII, e 253-255 per *Not. Dig. Or.* XXXI.

Not. Dig. Occ. XLII, 25 ss.:

25. In provincia [Hispaniae] Callaecia<sup>28</sup>
26. Praefectus legionis septimae geminae<sup>29</sup>, Legione
27. Tribunus cohortis secundae Flaviae Pacatianae, Paetaonio
28. Tribunus cohortis secundae Gallicae, ad cohortem Gallicam<sup>30</sup>
29. Tribunus cohortis Lucensis, Luco
30. Tribunus cohortis Celtiberae, Brigantiae, nunc Iuliobriga
31. In provincia Tarraconensi
32. Tribunus cohortis primae Gallicae, Veleia<sup>31</sup>

<sup>28</sup> J.J. SAYAS ABENGOCHEA, *Historia antigua* cit., 64: “Estas tropas estaban integradas por cinco cohortes y una legión. Cinco de estas unidades tenían sus cuarteles en la provincia de *Gallaecia* y solo una en la provincia Tarraconense”.

<sup>29</sup> A. GARCÍA Y BELLIDO, *La legio VII Gemina Pia Felix y los orígenes de la ciudad de León*, in *Boletín de la Real Academia de la Historia*, 127, 1950, 453: “Su primer adjetivo, el de *Gemina*, aparece más tarde y tampoco fue puesto por Galba; ni aun siquiera en tiempos de Galba. Su origen preciso no se sabe con certeza. Se había sospechado que procedía del hecho supuesto de que parte de los contingentes que formaron la legio I Macriana disuelta por Galba, habían ido a fundirse con los de la VII por él fundada. Pero esta hipótesis carece de toda probabilidad. Más aceptable es la que hace proceder el epíteto de *Gemina* de la batalla de *Cremona*, en la que la legión sufrió pérdidas tan considerables que se debió de hallar en la necesidad de completar sus cuadros con restos de otras legiones también diezmadadas. Es posible que estos componentes procediesen de *vexillationes* oriundas de alguna legión británica o germánica. Es entonces cuando pudo haber motivos sobrados para darle a la legio VII el apellido de *Gemina*; viene a querer decir «doble», «acoplada»; en tal caso debió de adquirirlo después del mes de abril del año 69, fecha en la que ya hacía unos tres meses que había muerto Galba”.

<sup>30</sup> J.M. BLÁZQUEZ, *Rechazo y asimilación de la cultura romana en Hispania (siglos IV-V)*, in *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine dans le monde ancien. Travaux du VI<sup>e</sup> Congrès International d'Études Classiques* cit., 71: “La *Cohors I Gallica* se encontraba *ad Cohortem Gallicam*, lugar no identificado de Galicia”.

<sup>31</sup> V. al riguardo, A. GARCÍA Y BELLIDO, *El exercitus hispanicus desde Augusto* cit., 114 ss., che situa, quando possibile, la Legione e le sue coorti in una località. Così, la *Legio VII Gemina* corrisponde alla città di León, come l'autore conferma costantemente nei suoi numerosi lavori, fra i quali si possono citare fra gli altri: *Nuevos documentos militares de la Hispania romana*, in *AEA*, 39, 1966, 28, ove, riferendosi alla *Legio X Gemina*, afferma: “è molto probabile che si trovava nella regione di Astorga, forse nello stesso luogo dove, dopo la marcia, aveva il suo accampamento la *Legio VII Gemina*, cioè a León”; e con riguardo alla sua data di creazione *León y la Legio VII Gemina con motivo del XIX centenario de su creación*, in *Tierras de León*, 7, 1966, 17: “I testi non precisano quando fu creata la legione. Da essi non si deduce se non l'anno che fu il 68. Però le epigrafi non

Prescindendo da altre considerazioni, come il fatto che in questo capitolo (né in nessun altro) non si menziona alcun *dux* per l'*Hispania*<sup>32</sup>, mentre è noto che gli eserciti di frontiera erano comandati da *duces*, così come i *comitatenses* da *comites*, il contenuto della *Notitia Dignitatum* non fa che riprodurre situazioni non esistenti nella *Hispania* del secolo V<sup>33</sup>, perché l'esercito che rimase in *Hispania* a partire dal II secolo non

hanno indicato la data esatta, cioè il mese e l'anno. In realtà, due delle epigrafi scoperte nella chiesa di Villalis, provincia di León, a circa 60 chilometri a Sudovest della capitale, contengono la data precisa. Queste due iscrizioni furono incise una nell'anno 163 e l'altra nel 184 d.C. per commemorare l'anniversario della legione, cioè il giorno e il mese in cui questa ricevette le aquile e le insegne (*ob natalem aquilae*). Secondo quanto si dice in esse l'avvenimento ebbe luogo il 4° giorno dalle idi di giugno, data che corrisponde al 10 giugno del nostro calendario. È molto probabile che l'atto della creazione ebbe luogo a *Clunia*. Quindi, la *Legio VII Gemina* nacque il 10 giugno dell'anno 68 d.C. Per un caso molto curioso la data della sua nascita risulta precedente di un solo giorno alla morte di Nerone, contro il quale era stata precisamente creata. Le aquile infatti furono date (ripetiamo) il 10 giugno del 68 e Nerone morì il 9 dello stesso mese ed anno. Il numero ordinale VII fu dato con riferimento a quello della legione gemella, ancora in Spagna, la *Legio VI Victrix*, della quale si servì Galba per abbattere Nerone e proclamarsi legato del Senato e del Popolo romano, in sostanza imperatore. In tal modo Galba evidenziò la fedeltà della *VI Victrix* prescindendo dalla già esistente *Legio VII Claudia*"; la *II Flavia Pacatiana* si situa a *Paetaonium*, Rosinos di Vidriales, nella provincia di Zamora; a p. 143 de *El exercitus hispanicus desde Augusto a Vespasiano* cit., ci parla della *II Gallica*, senza precisare: "Non possediamo altri dati oltre quello da cui si deduce, dalla denominazione, che la guarnigione stava in Galizia ai confini dell'Impero"; riguardo alla coorte *Lucensis*, García e Bellido afferma che è probabile che sia stata di guarnigione nel Nord Ovest, quindi nel *Lucus Augusti*, l'attuale Lugo, da dove deriva il nome dell'unità come appare da una lapide funeraria di un *mili. corti* (sic) *tertia Lucus* (CIL II 2584). Poiché la *Not. Dign. Occ.* 42, 29 menziona una *coh. III Lucensium*, è naturale dedurre che si tratti della stessa; la *cohors Celtiberorum* in *Iuliobriga* corrisponde a Reinoso, nella provincia di Santander, e la *I Gallica*, è studiata da A. GARCÍA Y BELLIDO in *Cohors I Gallica equitata Civium Romanorum*, in *Conimbriga*, 1, 1959, 29 ss., che la situa dentro il *conventus Braccaraugustanus*.

<sup>32</sup> J. ARCE, *La Notitia Dignitatum et l'armée romaine dans la diocesis Hispaniarum*, in *Chiron* 10, 1980, 608, negando l'esistenza di un *limes*, afferma: "Dans ce cas, le commandement militaire aurait dû être aux mains de *comités* ou de *duces* qui, dans la *Notitia*, n'existent pas dans la *diocesis Hispaniarum*".

<sup>33</sup> J.J. SAYAS ABENGOCHEA, *Historia antigua* cit., 65: "Se suele suponer que la organización que ofrece aquí la *Notitia* respondía, en sus líneas generales, al sistema organizativo anterior, con posteriores retoques. Entre estos cambios figuran la transformación en *cohors Flavia Pacatiana* de la anterior *ala II Flavia Hispaniarum*

è l'esercito ufficiale stabile che esisteva al tempo di Augusto, ma un esercito di contadini-soldati dediti a differenti attività, come compiti amministrativi, repressione del banditismo, protezione dei governatori ed eventualmente azioni di difesa<sup>34</sup>.

Un altro esempio: il capitolo della resistenza di Didimo e Veriniano<sup>35</sup>, contro l'usurpatore Costantino III, descritto da Orosio<sup>36</sup> e Zosimo<sup>37</sup>, che quando parla degli Ispano-romani, non menziona alcun esercito ufficiale istituito in *Hispania* perché non esisteva, dovendo ricorrere a contadini e schiavi per affrontare l'usurpatore.

*civium Romanorum*, el traslado de la *cohors I Gallica* a *Velleia* (Iruña, Vitoria), desde su asentamiento anterior, y el posterior traslado de la *cohors Celtibera*, de su antiguo estacionamiento en *Brigantiae*, al nuevo de *Iuliobriga* (*nunc Iuliobriga*). Las razones de esta nueva redefinición de la organización y de la estrategia militares en Hispania están oscurecidas por el desconocimiento que se tiene de los momentos concretos en los que se produjeron estos cambios. Es probable que la mayoría de ellos hayan tenido lugar en época diocleciana. Si eso fuese así, dejaría de ser razonable insistir en el estacionamiento en *Velleia* (Iruña, Álava) de la cohorte I Gálica y en el traslado de la cohorte Celtibérica a *Iuliobriga* (Retortillo, Cantabria) como indicios probatorios de tensiones sociales y políticas en el norte peninsular o como temor a una invasión bárbara”.

<sup>34</sup> J. ARCE, *Bárbaros y Romanos* cit., 199.

<sup>35</sup> M.V. ESCRIBANO PAÑO, *Usurpación y defensa de las Hispanias: Dídimo y Veriniano* (408), in *Gerión*, 18, 2000, 523: “Ahora bien, fuese un ejército compuesto por restos de las tropas limitáneas, milicias urbanas y *burgarii*, o únicamente por *burgarii* de Lusitania si las tropas legionarias habían sido completamente retiradas del suelo hispano, de lo que no cabe dudar es de su exiguo número y capacidad ofensiva, cuya evidencia decidió a Dídimo y Veriniano a reforzarlos con contingentes de esclavos y campesinos, es decir con un ejército privado, según un uso propio de los tiempos y previsto por la ley”.

<sup>36</sup> OROS., *Hist.* 7, 40, 5-7: (5) (*Constantinus*) *misit in Hispanias iudices: quos cum prouinciae oboedienter accepissent, duo fratres iuuenes nobiles et locupletes Didymus et Uerinianus non assumere aduersus tyrannum quidem tyrannidem sed imperatori iusto aduersus tyrannum et barbaros tueri sese patriamque suam moliti sunt. quod ipso gestae rei ordine patuit.* (6) *Nam tyrannidem nemo nisi celeriter maturatam secreta inuadit et publice armat, cuius summa est assumpto diademate ac purpura uideri antequam sciri; hi uero plurimo tempore seruulos tantum suos ex propriis praediis colligentes ac uernaculis alentes sumptibus nec dissimulato proposito absque cuiusquam inquietudine ad Pyrenaei claustra tendebant.* (7) *Aduersus hos Constantinus filium suum — pro dolor! — ex monacho Caesarem factum, cum barbaris qui quondam in foedus recepti atque in militiam allecti Honoriaci uocabantur, in Hispanias misit. Hinc apud Hispanias prima mali labes.*

<sup>37</sup> Zos. 6.4.3, parla di schiavi e contadini come effettivi militari.

Tornando al nostro discorso, l'importanza di questa legione nella storia della *Hispania* romana resta fuori da ogni discussione, in quanto la *Legio VII Gemina*<sup>38</sup>, a parte l'invio di *vexillationes*<sup>39</sup>, distaccamenti formati per partecipare a differenti operazioni belliche in altre zone dell'Impero senza trasferire tutta l'unità completa – una nuova strategia militare di mobilità favorita da Settimio Severo – continuò ad utilizzare gli Ispani per far fronte alle sue necessità ed a quelle delle truppe ausiliarie, per cui il principio di coscrizione territoriale utilizzato fuori dalle nostre frontiere non influì sulla partecipazione degli ispani all'esercito romano. In seguito, sotto l'impero di Diocleziano, la *Legio VII Gemina* passò a far parte della *Gallaecia*, la nuova provincia risultante dalla divisione amministrativa effettuata dall'imperatore.

Per ciò che riguarda la composizione dell'esercito nel basso Impero<sup>40</sup>, dobbiamo sottolineare l'inesistenza di contadini o provinciali

<sup>38</sup> A. GARCÍA Y BELLIDO, *Cohors I Gallica equitata civium Romanorum*, in *Comimbriga*, 1, 1959, 29 ss.

<sup>39</sup> V. al riguardo, P. ARCINIEGA LIZ, *Nuevas unidades militares del ejército imperial romano durante la dinastía de los Severos*, in *Iberia*, 10, 2007, 67: “Las *vexillationes* solían estar formadas por una o dos cohortes, que conservaban su organización habitual en centurias; las unidades auxiliares igualmente prestaban una fracción de sus tropas para formar destacamentos, aunque se ignora en qué proporción... las *vexillationes* lo mismo podían agruparse hasta constituir una fuerza capaz de luchar contra ejércitos de gran tamaño, como dispersarse para combatir a contingentes más pequeños”; N. SANTOS YANGUAS, *Oficiales galaicos en las tropas auxiliares romanas*, in *Hispania Antiqua*, 37-38, 2013-2014, 88: “Como militares galaicos con graduación en el marco de las tropas auxiliares hallaremos a los encargados de dirigir las *vexillationes* (destacamentos) que, en numerosas ocasiones en compañía de los soldados de la legión *VII Gemina*, operarían conjuntamente con los miembros de la administración imperial (procuradores y beneficiarios de los distritos mineros) en el proceso económico que condujo a la obtención de abundantes kilogramos de oro en la zona del Bierzo leonés y del Noroeste en general. Eso no significa que no cumpliesen otras tareas (administrativas y de todo tipo) en el ámbito territorial correspondiente al cuadrante nordoccidental peninsular y en otras regiones de las provincias hispanorromanas, aunque en todos los casos bajo la supervisión (directa o indirecta) de los mandos militares de la legión *VII Gemina*. A pesar de todo, su número resulta reducido en la actualidad si los comparamos con los oficiales y suboficiales legionarios, bien es verdad que la consideración social por pertenecer a unidades de tropas auxiliares, aunque se tratase de centuriones o decuriones de las mismas, siempre se hallaría en un nivel inferior”.

<sup>40</sup> Y. LE BOHEC, *El Ejército romano* cit., 361: “El ejército del Alto Imperio presentaba tres características fundamentales: la estrategia del *limes*, con el ejército instalado en las fronteras, un encuadramiento aristocrático y un reclutamiento de

nell'esercito del IV secolo, composto fondamentalmente da forze miste, cioè da Romani e barbari<sup>41</sup>, e addirittura in varie occasioni da eserciti barbari che agivano come federati con i Romani<sup>42</sup>.

L'esercito romano regolarmente costituito da legioni di *cives* romani e truppe ausiliarie, aveva perduto quasi tutte le sue funzioni tradizionali<sup>43</sup>, come stare nella retroguardia del combattimento iniziato dalle truppe ausiliarie, intervenire attivamente nella battaglia al comando di un generale romano o distruggere l'esercito nemico. Giunti a questo punto, coloro che comandavano l'esercito imperiale, fossero generali o usurpatori, dovevano reclutare i propri soldati per rafforzare la truppa giungendo persino a chiedere aiuto ai barbari<sup>44</sup>, presenti nel territorio

calidad. Podemos definir el ejército del Bajo Imperio utilizando los rasgos contrarios. A partir de mediados del siglo III, los oficiales ya no procedían del Senado. A continuación, Diocleciano sustituyó aquel principio basado en la calidad por otro que insistía en el aspecto cuantitativo”.

<sup>41</sup> Sul significato di barbaro e l'evoluzione storica del termine, cfr. Y.A. DAUGUE, *Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et de la civilisation*, Bruxelles 1981, 13 ss.

<sup>42</sup> V. al riguardo E. GIBBON, *The Decline and Fall of the Roman Empire*, Chicago 1932, 17, che considera motivo principale della fine dell'esercito romano l'incorporazione ad esso dei barbari, innovazione proposta durante l'impero di Costantino.

<sup>43</sup> Talvolta per mancanza di qualità e disciplina dei nuovi militari dell'esercito tardoromano; v. al riguardo S. DANDO-COLLINS, *Legiones de Roma. La historia definitiva de todas las legiones imperiales romanas*, Madrid 2012, 627: “Vegecio, en un intento de aconsejar al emperador niño Valentiniano II (que reinó entre 371 y 392 d.C.) poco antes de que Roma cayera ante los bárbaros, se quejó de que el soldado romano de su época se había ablandado. Durante el reinado de 367-383 d.C. de Graciano, explicó, las legiones habían pedido permiso para quitarse la armadura, porque era demasiado pesada y, más tarde, también se habían despojado de sus cascos [VEG., *MIR*, 1]. <Tomando ejemplo de los godos, los alanos y los hunos, hemos introducido mejoras en las armas de la caballería>, dijo Vegecio, <pero es evidente que la infantería está completamente indefensa>”; contra, A.R. MENÉNDEZ ARGÜIN, *De Septimio Severo a Diocleciano (193-305 D.C.)* cit., 198, secondo cui il legionario romano era perfettamente equipaggiato e “las protecciones corporales no se abandonaron ni aligeraron durante el siglo III d.C.; lo que se produjo a lo largo de este periodo fue una evolución auspiciada por nuevas tácticas y condicionantes socioeconómicos que desembocó en el ejército del siglo IV, pero en absoluto una disminución del equipo defensivo de los soldados”.

<sup>44</sup> V. in proposito G. BRAVO, *¿Bárbaros romanizados? Nuevas fórmulas de integración del bárbaro en la sociedad bajoimperial*, in *Formas de integración en el mundo romano*, Madrid 2009, 33: “Pues bien, desde comienzos del siglo IV el gobierno imperial parece haber modificado su política tradicional hacia los bárbaros,

romano, come *laeti*, *gentiles* o *limitanei* o gruppi barbari che agivano in modo autonomo a favore della causa romana.

Nella *Notitia Dignitatum* incontriamo testimonianze di nomi di truppe ausiliarie con patronimico ispano, cioè che si possono intendere come *exercitus hispanicus* in senso lato, avendo nella denominazione un nome ispano, senza che ciò implichi che nelle sue file vi fosse tutto un contingente proveniente dalla *Hispania*, dato che nonostante sicuramente in origine le truppe siano state tratte dal territorio ispano, con il passare dei secoli non sarebbe rimasto che il nome, poiché le sostituzioni sarebbero state effettuate con effettivi di provenienza diversa, come conseguenza del passaggio in altre zone dipendente dagli interessi militari del momento, e in applicazione del principio di coscrizione territoriale<sup>45</sup>.

Così:

Not. Dig. Or. XXVIII, 36: *cohors secunda Astarum* (pro Asturum), Busiris;

Not. Dig. Or. XXXI, 43: *ala secunda Hispanorum*, Poisarietimidis;

Not. Dig. Or. XXXI, 58: *cohors prima L<usitanorum>*, Theraco.

Risulta dunque chiaro che in un momento in cui si moltiplicano le unità ausiliarie, vi furono meno numeri di coorti e di ali con patronimico ispano, riducendosi a quelli che abbiamo segnalato. Tutte le coorti degli Asturi, con i loro numeri corrispondenti, si concentrano in una sola<sup>46</sup>.

reclutando a grupos de éstos para reforzar sus efectivos militares o bien procurando su asentamiento en las zonas limitáneas. En el plazo de dos o tres generaciones la asimilación al modelo social romano de estos individuos fue tal que sólo mediante la onomástica podría distinguirse con seguridad a un personaje romano de otro de origen bárbaro”.

<sup>45</sup> N. SANTOS YANGUAS, *La cohorte I de caballería de los astures en el ejército imperial romano*, in *Studia Zamorensia*, 8, 2008, 249, il quale, parlando della coorte I di cavalleria degli asturi e degli ultimi momenti della sua esistenza, afferma che già “desde los siglos alto imperiales sus componentes se reclutarían entre las poblaciones más cercanas a sus sucesivos lugares de acampada. Por ello tal vez desde los años finales del siglo I apenas quedaría ya resto alguno de su origen astur si hacemos excepción de la denominación de dicha unidad militar, que se mantendría hasta los momentos finales de su existencia”.

<sup>46</sup> Cfr. S. PEREA YÉBENES, *Documentación del exercitus hispanicus: soldados y*

A maggior ragione, benché nel corso del V secolo vi sia la presenza dell'esercito romano nella penisola iberica, non si tratta di legioni stabili in un luogo determinato, ma di eserciti aventi una determinata missione difensiva dalla Gallia, in qualunque azione contro Svevi, Alani e Vandali. Inoltre le forze romane non sono ormai truppe regolari, ma nella maggior parte dei casi si tratta di gruppi barbari<sup>47</sup>, comandati da un generale, romano o di origine barbare, al servizio di Roma, per agire in relazione con i popoli stabilitisi nella penisola iberica dal 411<sup>48</sup>.

La base dell'esercito del IV secolo è ancora riconoscibile nel VI; con i *limitanei* ai confini e i *comitatenses* nell'esercito di campo. Le *scholae* e i *protectores* esistevano ancora, così come i *foederati*, sebbene la loro funzione tattica avesse subito variazioni. Adesso le *scholae* e i *protectores* sono truppe stanziali e i *foederati* contingenti regolari. La capacità militare dell'Impero si andò debilitando, e dalla sua incapacità di risolvere i problemi militari delle frontiere e delle province dipese la sua caduta<sup>49</sup>,

*oficiales de alas y cohortes con etnónimo hispano en inscripciones y papiros griegos. Prosopografía*, in *Aquila Legionis*, 7, 2006, 105: “La *cohors Asturum* documentada en tiempos de Constantino (texto 51) tiene continuidad todo el siglo IV y en el V, si hacemos caso a la *Notitia*. Más curiosa es la recalificación de las *cohortes Hispanorum*, que son unificadas y transformadas en una única ala de caballería en la *Notitia*, algo que no debe sorprender, pues la *cohors II Hispanorum* es mixta, *equitata*, a partir de las últimas décadas del siglo II d.C.”.

<sup>47</sup> Questo è considerato come uno dei motivi della decadenza dell'Impero Romano, come afferma J.J. SAYÁS, *La conciencia de la decadencia y caída del imperio por parte de los romanos*, in M. FERNÁNDEZ-GALIANO Y OTROS, *La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476*, Madrid 1980, 54: “Indudablemente es válida la consideración de los escritores antiguos de que la progresiva barbarización del ejército y de los servicios administrativos era uno de los factores de la decadencia de Roma. Ahora bien, la barbarización del Imperio era un indicio de que Roma necesitaba hombres que realizasen determinadas tareas de administración y defensa que no podían cumplimentar debidamente los propios Romanos por causas difíciles de concretar, sobre las que también han aportado datos algunos autores antiguos e historiadores modernos para considerarlas como causas primeras de decadencia. Se apunta, por ejemplo, hacia una supuesta necesidad creciente de hombres para la producción y los servicios, o bien hacia una causa todavía más negativa, un descenso de la natalidad fomentado aparentemente por el Cristianismo”.

<sup>48</sup> J. ARCE, *Bárbaros y Romanos* cit., 197: “Otras veces los ejércitos romanos están compuestos de tropas mixtas, en las que los *auxilia* godos o de otros pueblos, constituyen un componente esencial y decisivo para la campaña”.

<sup>49</sup> P.J. HEATHER, *Resistiendo al enemigo. Defensa de las fronteras y el bajo imperio romano*, in *El arte de la guerra en el mundo antiguo. De las guerras persas a la caída de Roma*, trad. sp., Barcelona 2012, 247-248: “En los enfoques tradiciona-

fino alla scomparsa dell'Impero Romano avvenuta nell'anno 476 d.C.<sup>50</sup>.

Tuttavia, è giusto nominare le successive riforme di Giustiniano<sup>51</sup>, come l'avvio di lavori di riparazione e costruzione ai confini, o il cui reclutamento per unità di frontiera ed eserciti di campo sembra essere stato volontario, anche se più piccolo rispetto a quello dei suoi pre-

les de la caída del imperio romano se pone de manifiesto una actitud similar que se centra en gran medida en dilucidar si las estrategias fronterizas de los romanos fueron lo bastante inteligentes o suficientes para combatir la amenaza exterior. No obstante, una panorámica general de las pautas que se estaban desarrollando en cuanto a organización económica, social y política en la Europa central del período romano pone de relieve que es igualmente importante centrarse en lo que los llamados bárbaros estaban haciendo... dadas las condiciones que se estaban desarrollando sobre el terreno, el destino del imperio dependía fundamentalmente de lo que sucedía al otro lado de la frontera”.

<sup>50</sup> G. BRAVO, *La caída del Imperio Romano y la génesis de Europa*, in G. BRAVO (coord.), AA.VV., Madrid 2001, a mo' di introduzione a p. 3: “En Historia, los datos cronológicos tienen sólo un valor indicativo. Ni siquiera un acontecimiento trascendental como la desaparición política del Imperio Romano de Occidente en 476 es capaz por sí solo de delimitar con precisión los *termini* (final y comienzo) de una época. De hecho, el Imperio de Occidente había dejado de existir como tal varios decenios antes e incluso pervivió en cierto modo durante varias décadas después”; P. HEATHER, *La caída del Imperio Romano*, trad. sp., Barcelona 2006, 543: “En el año 476 el imperio romano de Oriente sobrevivió al hundimiento de su homólogo occidental y continuó prosperando, según todas las apariencias, a lo largo del siguiente siglo. En tiempos del emperador Justiniano I (527-565), concibió incluso un programa de expansión y conquista en el Mediterráneo occidental que aniquiló los reinos vándalo y ostrogodo del norte de África y de Italia y que arrebató parte del sur de *Hispania* a los visigodos”, añadiendo después que aunque Gibbon afirma que el Imperio Romano sobrevivió en el Mediterráneo oriental un milenio, haciendo coincidir su caída con la toma de Constantinopla con los turcos en 1453, en su opinión el crecimiento del islam en el siglo VII fue el que produjo una “fractura decisiva en la civilización romana del Mediterráneo oriental. Despojó al estado de Justiniano de las tres cuartas partes de sus ingresos y puso en marcha una reestructuración institucional y cultural de enormes proporciones”.

<sup>51</sup> H. ELTON, *Army and Battle in the Age of Justinian (527-65)*, in *A Companion to the Roman Army*, Oxford 2011, ed. P. ERDKAMP, 532: “Three actions, in Lazica, Italy and Africa, illustrate the difficulties of summarizing army and battle in the age of Justinian... These three examples show some of the battlefield challenges that faced the Roman army in the age of Justinian. Battle was a complicated combined arms affair, but beyond tactical considerations lay a host of logistical and political problems, themselves conditioned by the strategies chosen by the generals to carry out the orders of the emperor with the resources he provided”.

decessori<sup>52</sup>, e sicuramente più meritevole dell'etichetta di 'bizantino' piuttosto che quello di 'romano'<sup>53</sup>. Ma l'esercito bizantino di Giustiniano può considerarsi la continuazione vera e propria del tardo esercito romano.

#### SINTESI

In questo lavoro di ricerca analizziamo il cosiddetto *exercitus hispanicus* della tarda antichità, formato in modo eterogeneo da truppe diverse, in un'epoca piena di incertezze e con poche fonti a nostra disposizione. La *Notitia dignitatum*, documento militare e annuario dell'Impero, offriva informazioni sull'Impero e sulla situazione militare che avrebbe dovuto essere la preoccupazione più importante nei periodi di crisi. Questo annuario informativo aveva una metodologia di aggiornamento e revisione che lo faceva sembrare veritiero e affidabile, ma in realtà la pratica era assai differente con riguardo alla *Hispania*.

#### PAROLE CHIAVE

*Exercitus hispanicus* – *Notitia dignitatum* – *Hispania* – Tarda antichità – Barbari.

#### ABSTRACT

In this research we analyze the so-called *exercitus hispanicus* of late antiquity, formed heterogeneously by different troops, in an era full of uncertain-

<sup>52</sup> AGATH. 5.13.7-8, accusa al già defunto Giustiniano di aver indebolito l'esercito bizantino, riducendolo a soli 150.000 effettivi, mentre in passato erano 645.000 uomini; M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, 191: "Agazia non dice esattamente a quale momento storico faccia riferimento; inoltre, la sua testimonianza è inserita in un passaggio aspramente polemico nei confronti di Giustiniano, circostanza che le toglie parte di credibilità".

<sup>53</sup> E.N. LUTWAK, *La grande strategia dell'Impero Bizantino*, trad. it., Milano 2010, 22-24: "La strategia bizantina non fu inventata tutta d'un tratto... Infatti, con un esercito rafforzato dalle principali innovazioni tattiche apprese dagli Unni, con una buona direzione e l'aiuto della fortuna, sotto Giustiniano l'Impero ritornò a una strategia militare offensiva di conquista... Alla morte di Giustiniano il ruolo della forza nella strategia militare diminuì di nuovo e il processo continuò sotto i suoi successori".

ties and few sources available to us. The *Notitia dignitatum*, the Empire's military document and yearbook, offered information about the Empire and the military situation that should have been the most important concern in times of crisis. This information yearbook had an update and review methodology that made it appear true and reliable, but in reality the practice was very different with respect to *Hispania*.

#### KEYWORDS

*Exercitus hispanicus* – *Notitia dignitatum* – *Hispania* – Late Antiquity – Barbarians.

PAOLO MARI  
*Roma*

LA PRATICA DELLA SCRITTURA  
NELL'ESERCITO ROMANO

1. *Le esigenze di scrittura dei militari*

Molte erano le necessità di scrittura dei corpi militari, sia quelli che risiedevano in Roma e in Italia, sia quelli che si trovavano più o meno stabilmente nelle più lontane province dell'impero. Non ricordo in questa occasione, se non per fuggevole accenno, la quantità assai numerosa di reperti scrittori che sono stati scoperti nel celebre sito di Vindolanda<sup>1</sup> nella Britannia romana tra il primo e il secondo secolo d.C. Si tratta di corrispondenza, sia ufficiale sia privata, fra ufficiali, mogli e soldati, lettere redatte dal prefetto ed altre scritture di varia natura. Vi sono inoltre i rapporti giornalieri degli ufficiali al prefetto, un *pridianum* cioè il rapporto giornaliero consuntivo della coorte, varie liste di provviste consegnate ai diversi membri della guarnigione, schede di incombenze giornaliera per i soldati, varî conti e ricevute<sup>2</sup>. Insomma, una diffusa pratica di scrittura sia di carattere personale e privato, sia di carattere ufficiale per l'organizzazione e il funzionamento quotidiano delle unità militari.

Come ha scritto Mela Albana con una efficace sintesi: “La produzione scrittoria ufficiale, costituita da atti sia di natura amministrativa che contabile – registri di leva, promozioni, missioni a lungo termine,

<sup>1</sup> Oggi le tavolette di Vindolanda sono integralmente digitalizzate e consultabili *on line* sul sito <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/>

<sup>2</sup> M. ROCCO, *Il mestiere di soldato*, in *Storia del lavoro in Italia. L'età romana. Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, a cura di A. MARCONE, Roma 2016, 567, sulle scritture dei soldati e sulle diverse qualifiche dei soldati impegnati nella scrittura.

invio e conferma di ordini, resoconti periodici delle unità, ricevute di *deposita*, registri di paga, liste di congedo e così via –, era un'attività molto diffusa sia fra le legioni che fra i reparti ausiliari<sup>3</sup>.

Si deve in primo luogo affermare come la posizione di colui che, nell'ambito dell'esercito, così come nelle organizzazioni amministrative civili, conosce la scrittura<sup>4</sup> e quindi anche la lettura, è comunque di un certo rilievo sia sotto il profilo della gravosità dell'impegno lavorativo nell'ambito della unità militare sia per lo sviluppo di carriera, sia per il fattore di fiducia che i responsabili della struttura sono in definitiva obbligati a prestare nei confronti di tali preziosi collaboratori.

Nel terzo secolo un militare di marina in una lettera esprime gratitudine al padre per averlo fatto istruire, in quanto la sua capacità di leggere e scrivere gli permetterà un avanzamento di carriera<sup>5</sup>. Per le tracce dell'alfabetismo fra l'esercito romano Cavallo<sup>6</sup> ha osservato come nell'esercito vi erano *scribae* professionali per tutte le necessità della documentazione amministrativa dell'esercito. Un contratto di compravendita di uno schiavo in Siria nel 166<sup>7</sup> è rogato da uno scrivano di professione e sottoscritto da alcuni militari che mostrano molte incertezze grafiche nella sottoscrizione ed almeno uno si dichiara analfabeta e incarica un commilitone di sottoscrivere in sua vece, mentre un centurione e un *bucinator principalis* mostrano una sufficiente capacità di scrittura; è quindi evidente come la conoscenza della scrittura fosse in rapporto diretto con la carriera di sottufficiali e ufficiali dell'esercito e della marina.

Nell'ambito di una legione, ad es., circa il dieci per cento dell'organico, faceva parte degli *immunes*, i quali a differenza dei comuni soldati (*gregarii*) beneficiavano di un trattamento di favore nell'ambito dell'or-

<sup>3</sup> M. ALBANA, *Alfabetismo e prospettive di carriera: qualche riflessione sui letterati milites*, in *Annali della facoltà di Scienze della formazione. Università degli studi di Catania*, 9, 2010, 5.

<sup>4</sup> Intendo riferirmi a colui che conosce il sistema della scrittura e non è soltanto un semplice riproduttore materiale di scritture altrui, come non è infrequente che accadesse per epigrafi sia marmoree sia bronzee.

<sup>5</sup> Cfr. C. PRÉAUX, *Lettres privées grecques d'Égypte relatives à l'éducation*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 8, 1929, 790 ss.; si veda anche G. CAVALLI, *Dal segno incompiuto al segno negato*, in *Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana. Atti del seminario tenutosi a Perugia il 29-30 marzo 1977*, Perugia 1978, 129.

<sup>6</sup> G. CAVALLI, *Dal segno cit.*, 132 s.

<sup>7</sup> British Library, *Papyrus* 229.

ganizzazione militare di appartenenza. Fra gli *immunes*, oltre a varie categorie di specialisti (*genieri*)<sup>8</sup>, vi erano appunto i *librarii*<sup>9</sup>. Questi esperti di scrittura e di amministrazione svolgevano varie mansioni che comunque necessitavano della competenza nella pratica scrittoria. Mi riferisco come esempio ad un frammento del Digesto tratto dal primo libro delle *res militares* di Tarruntenio Paterno, ove fra gli *immunes* sono indicati varie categorie di *librarii*:

D. 50.6.7: Quibusdam aliquam vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt mensores, optio valetudinarii, medici, capsarii, et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii, architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii, aerrarii, bucularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquilices, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, lapidarii, et hi qui calcem cocunt, et qui silvam infidunt, qui carbonem caedunt ac torrent. in eodem numero haberi solent lani, venatores, victimarii, et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores corniculariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et praeco, et bucinator. hi igitur omnes inter immunes habentur.

Coloro che sono in grado di insegnare la loro *ars* e che si occupano di tenere in ordine i libri dei conti riguardanti tutto il personale militare<sup>10</sup>; i *librarii horreorum* che sono incaricati di registrare tutto il materiale che entra ed esce dai magazzini; i *librarii depositorum*, gli addetti cioè alla gestione dei beni personali dei soldati da costoro depositati: i soldati infatti erano obbligati a versare ad un comune fondo di deposito la metà dei donativi conseguiti<sup>11</sup>, allo scopo di impedire che al momento

<sup>8</sup> Vegezio (1.7) ritiene come sia necessario l'arruolamento di giovani destinati a sopperire alle più diverse esigenze del servizio militare: *fabros ferrarios carpentarios, macellarios et ceruorum aprorumque venatores convenit sociare militiae*.

<sup>9</sup> S. JANNIARD, *L'esercito romano nell'alto impero: da Augusto alla tetrarchia*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, a cura di G. TRAINA, sez. III, *L'ecumene romana*, VI, Roma 2009, 469.

<sup>10</sup> Cfr. anche M. ALBANA, *Alfabetismo* cit., 6. Da un'interpretazione letterale del testo sembrerebbe che abbiano beneficiato della immunità soltanto i *librarii docentes* e non quelli generici.

<sup>11</sup> M. ROCCO, *Il mestiere* cit., 553, sulla scorta di Veg. 2.20.1: *Illud vero ab*

del congedo fossero privi di sostentamento; è notevole come in mancanza di eredi diretti il patrimonio in deposito fosse devoluto ai *contubernales*. Vi sono poi i *librarii caducorum* che sembra fossero incaricati della gestione di tutto quello che veniva acquisito dalla legione nel suo complesso; insomma una sorta di *ratio publica*.

Vegezio nella sua *Epitoma rei militaris* (2.19) approva il fatto che gli incaricati dell'arruolamento nelle legioni prestino attenzione alla statura delle reclute, alla loro forza fisica, ad una certa vivacità d'animo, ma ricorda come per le numerose scuole esistenti nelle legioni si deve pure arruolare giovani che sappiano scrivere e far di conto<sup>12</sup>:

Sed quoniam in legionibus plures scholae sunt, quae litteratos milites quaerunt, ab his, qui tirones probant, in omnibus quidem staturae magnitudinem, corporis robur, alacritatem animi convenit explorari, sed in quibusdam notarum peritia, calculandi computandique usus eligitur.

## 2. La scrittura e la carriera militare

Risulta in modo evidente dalla documentazione epigrafica funeraria come la qualifica di *librarius*, così come quella analoga di *actuarius* (gestore e archivist degli atti), rappresentino una posizione di prestigio, dichiarabile e apprezzata al punto da costituire, quasi esclusivamente, l'elemento essenziale che ha connotato la vita professionale del defunto.

Prendiamo per es. alcuni casi di lapidi funerarie.

a) La prima è una lapide reperita nella provincia Dalmata nella quale è interessante notare come il defunto venga ricordato da due colleghi i quali, non essendo indicati come eredi, usano comunque una formula di tipo familiare *bene merenti* e forse parteciperanno alla divisione di una parte dei beni personali del defunto depositati presso la legione<sup>13</sup>:

Aur(elio) Victori/no civ(i) Sisc(iano) libr(ario) Macrinus et Maturinus c(iv)i et coll(egae) b(ene) m(erenti) p(osuerunt).

*antiquis divinitus institutum est, ut ex donativo, quod milites consecuntur, dimidia pars sequestraretur apud signa et ibidem ipsis militibus servaretur, ne per luxum aut inanium rerum conparationem ab contubernalibus posset absumi.*

<sup>12</sup> Cfr. anche M. ALBANA, *Alfabetismo* cit., 3.

<sup>13</sup> CIL 03, 03166; EDCS-28600130.

b) La seconda è una lapide di Ankara nella provincia della Galazia, ove il giovane defunto, nativo del Norico, e scrittore di uno speciale corpo di cavalieri, a soli trentadue anni con ben diciassette anni di servizio, viene onorato dall'erede, probabilmente un commilitone<sup>14</sup>:

T(ito) Aur(elio) Firmino libr(ario) eq(uitum) sing(ularium) Imp(eratoris) n(ostri) nat(ione) Norico milit(avit) an(nos) XV vix(it) an(nos) XXXII. Aur(elius) Marcus h(eres) f(aciendum) c(uravit).

c) Segue una lapide della Pannonia superiore della prima metà del III secolo dalla quale emerge che l'erede dedicante è un collega del defunto pur egli librario dell'ala di cavalleria<sup>15</sup>:

D(is) M(anibus). Aur(elio) Saturnioni libr(ario) eq(uiti) alae cont(ariorum) stip(endiorum) XV an(norum) XXXV domo Sisciae Luc(ilius) Vindex libr(arius) alae ei(i)usdem civ<i>E>s et heres f(ecit).

d) La lapide di cui segue l'iscrizione è stata trovata nella Mesia *superior* ed è particolarmente toccante perché dedicata dai genitori alla memoria del giovane figlio, librario del prefetto locale, deceduto ventiduenne<sup>16</sup>:

D(is) M(anibus). Ulp(ius) Aquilinus mil(es) leg(ionis) VII Cl(audiae) librarius offic(i) prae(fecti) [te]r(r)it(orii) vixit ann(os) XXII Aquileiensis et Ulpia Diotima filio dulcissimo b(ene) m(erenti) p(osuerunt).

e) Analogo rimpianto è testimoniato da una lapide della provincia dacica nella quale emerge che il figlio militava nella legione in cui militava anche il padre veterano e aveva un incarico importante perché era librario del legato che comandava la legione. Quale dolore avranno provato i due anziani genitori per la morte del figlio ventinovenne destinato ad una brillante carriera<sup>17</sup>:

<sup>14</sup> CIL 03, 06763; EDCS-25300519.

<sup>15</sup> CIL 03, 13441; EDCS-27800152.

<sup>16</sup> IMS 03-02, 00031 (*Inscriptions de la Mésie Supérieure*, Belgrad 1976); EDCS-11301542.

<sup>17</sup> CIL 03, 01194; EDCS-15900479.

D(is) M(anibus). M(arcus) Mociuncius Valentinus lib(rarius) legati leg(ionis) XIII G(eminae) v(i)xit ann(o)s XXVIII. Posuit Val(erius) Co(n)sta(n)s vet(eranus) leg(ionis) XIII G(eminae) et Floria Ingenua mater filio b(ene) m(erenti).

f) Segue un'epigrafe della provincia dacica nella quale i genitori presumibilmente anziani ricordano il loro figlio librario incaricato della tenuta della contabilità della legione<sup>18</sup>:

D(is) M(anibus). C(aio) Iul(io) Sabini(!) mil(iti) leg(ionis) XIII G(eminae) librarius(!) a rationibus vix(it) an(nos) XXX. C(aius) Iul(ius) Valens duovir i(ure) d(icundo) et Cominia Florentina parentes infelicissimi.

g) Leggiamo ora un'epigrafe, risalente alla fine del III secolo o all'inizio del IV secolo e trovata in provincia di Ancona, che tramanda l'ingrata sorte di due giovani fratelli, il primo attuario, il secondo già sottoufficiale dopo poco più di due anni di servizio, ma entrambi alle dipendenze dell'*exceptor* (il segretario) dei prefetti al pretorio nell'ambito dello stato maggiore imperiale. I due fratelli, Florenzio ed Erodio, il maggiore più grande di quattordici mesi, si sono arruolati insieme ed insieme sono defunti dopo due anni e sei mesi di servizio, presumibilmente per qualche evento bellico. Il padre Eliodoro e la madre Tatiana fecero seppellire i due figli *dulcissimi* nella tomba degli Eutropi<sup>19</sup>: si tratta probabilmente di un riferimento ad un sodalizio cristiano<sup>20</sup>.

M(arco) Valerio Florentio, actuario comitum imp(eratoris), ex exceptore praefectorum praet(orio), militavit ann(is) II, mens(ibus) VI, vixit ann(is) XXI, mensibus II, diebus VI, et M(arco) Valerio Herodio, optioni vexill(ationis) supras(cryptae), ex exceptore praef(ectorum) praet(orio) em(inentissimorum) virorum, militavit ann(is) II, mensibus VI, vixit ann(is) XX, dies XII, Heliodorus pater et Tatiana mater fili(i)s dulcissimis in pace fecerunt Eutropiorum.

<sup>18</sup> CIL 03, 01477 = CIL 03, 07979; EDCS-27300084.

<sup>19</sup> CIL 11, 06168 (1); ILS 9072 (2); EDR 016328.

<sup>20</sup> Cfr. *Studi di antiquaria ed epigrafia*, a cura di C. BIANCA-G. CAPECCHI-P. DESIDERI, Roma 2009, 17.

h) Un'altra singolare epigrafe è stata ritrovata ad Aquileia nella decima *Regio*, Venezia ed Istria, risalente ai primi due decenni del IV secolo. Si tratta di Aurelio Favino, un graduato (*optio*) dell'undicesima legione *Claudia*, che è vissuto quaranta anni dopo aver militato per ventiquattro anni nella legione, di cui gli ultimi dieci da sottoufficiale. Il monumento funebre, di accurata fattura, rappresenta il defunto munito di scudo e lancia accanto al suo cavallo brigliato e con una figura maschile in secondo piano, probabilmente il suo sottoposto. Il monumento è stato voluto e posto in sito dal defunto stesso con l'aiuto economico dei suoi concittadini per la non irrilevante somma di diecimila denari, atteso che è il monumento alto soltanto un metro e mezzo. È comunque da notare in primo luogo la partecipazione cittadina al ricordo di questo milite che sembra non avere famiglia, parenti ed eredi e, in secondo luogo, che l'epigrafe è stata sicuramente predisposta per essere completata *post mortem*, probabilmente dallo stesso lapicida a cui era stata affidata la realizzazione del monumento<sup>21</sup>:

D(is) M(anibus). Aurelius Flavinus optio leg(ionis) XI Claudia  
annorum XXXX qui / militavit ann(os) XIII et optio ann(os) X  
posuit titulum de suo astante civibus suis impensi<s> X(denariis)  
X̄decem (milibus).

i) Una epigrafe funeraria ritrovata a Tongeren nella provincia *Belgica* si riferisce quasi sicuramente ad un librario di centuria della quarta legione che esibisce palesemente un nome barbarico e che dimostra come la pratica della scrittura non fosse patrimonio esclusivo dei militari romani<sup>22</sup>:

Atuatuca Aurunc(uleius?) Pertur(us?) lib[r]ari(us) centur(iae) leg(ionis) IV.

l) Per chiudere questo argomento delle epigrafi funerarie voglio ricordare una lapide del III secolo d.C., che a me sembra molto importante come testimonianza sia dei bisogni di scrittura sia della diffusione delle conoscenze scritte a livelli riconquistati soltanto nell'età moderna. Si tratta dunque di un veterano di circa cinquantatré anni che ha militato per ventidue anni nella quattordicesima coorte urbana con

<sup>21</sup> CIL 05, 00895; EDCS-01600173.

<sup>22</sup> CIL 13, 03595; EDCS-10600363.

funzioni di polizia, e che è stato richiamato dopo il congedo come assistente alla stesura degli atti presso gli archivi dei prefetti. Dunque un militare con competenze particolari che, probabilmente, era adibito a compiti amministrativi e scritturali anche durante il periodo della militanza. Presupponendo un suo collocamento a riposo intorno ai quaranta anni, il che è coerente con l'indicazione dei ventidue anni di servizio, si deve presumere che abbia svolto il successivo incarico per almeno una dozzina di anni. La lapide si deve alla moglie Nevia Ianuaria che dedica il sito di inumazione al *bene merenti* pensando anche a se stessa<sup>23</sup>:

D(is) M(anibus). M(arco) Fl(avio) Flaviano vet(erano) Aug(usti) n(ostri), qui militavit coh(orte) XIII urb(ana) ((centuria)) Iuliani annis XXII, adiutor(i) commentariorum a<d=T> scrini(a) praef(ectorum), qui vixit annis LII, mensibus XI, d(iebus) XVIII, Naevia Ianuaria co(n)iux fecit bene merenti et sibi.

### 3. *I riconoscimenti privilegiati pubblici e collettivi*

Vi sono poi diplomi militari collettivi attestati fra il I e il IV secolo d.C. scritti su doppia lamina bronzea<sup>24</sup>, probabilmente prodotti in organizzazioni militari più ampie, come sono state le legioni.

Intendo prenderne in considerazione soltanto due:

a) Il primo è dell'anno 250<sup>25</sup> ritrovato a Rimini<sup>26</sup>. Si tratta di un diploma di riconoscimento dello *ius conubii* e della legittimità dei figli avuti dai militi durante il servizio militare, sempre che sia stata conseguita una *honestas missio*. La concessione dell'imperatore Decio è indirizzata alla flotta ravennate. Al provvedimento, esposto come di consueto in quel tempo nei pressi del tempio "di Augusto alla Minerva"<sup>27</sup>, era alle-

<sup>23</sup> Roma, *Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano*, inv. 39193. EDR 106461. CIL 6, 37246. Cfr. *Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica*, a cura di R. FRIGGERI-M.G. GRANINO CERERE-G.L. GREGORI, Milano 2012, 451.

<sup>24</sup> M. ROCCO, *Il mestiere* cit., 578.

<sup>25</sup> Così è schedato, ma forse il provvedimento si deve datare al 27 dicembre 249.

<sup>26</sup> CIL 16, 00154 = CIL 03, p 0898 (p 2003) = CIL 11, 00373; EDCS-12300358. Offro il testo riducendo al minimo l'abbondanza di segni diacritici che ciascuno può agevolmente ritrovare sul sito EDCS Epigraphik Datenbank.

<sup>27</sup> Il tempio non è di sicura identificazione topografica ma doveva certamente trovarsi nell'ampia area dei Fori.

gato l'elenco dei nomi dei beneficiari. Del privilegio esposto a Roma era stata eseguita una copia per i marinai ravennati (poi eseguita in bronzo) da parte di un librario sesquuplicario<sup>28</sup> che l'aveva eseguita con l'aiuto del figlio, destinato evidentemente alla stessa carriera:

Imp(erator)Caes(ar)C(aius)MessiusQuintusTraianusDeciusPius  
 Fel(ix)Aug(ustus)pont(ifex)max(imus)tr(ibunicia)pot(estate)II  
 co(n)s(ul)des(ignatus)IIIp(ater)p(atriciae)iisquimilitaveruntin  
 classepraetoriaDecianaP(ia)V(indice)Ravennatequ(a)eestsub  
 [...]lio[...]ciano praef(ecto) octonis et vicenis stipendiis emeritis  
 dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsi  
 filiique eorum quos susceperint ex mulieribus quas secum  
 concessa consuetudine vixissent probaverint civitatem Romanam  
 dedit et conubium cum iisdem quas tunc habuissent cum est civitas  
 iis data aut si qui tunc non habuissent cum iis quas postea uxores  
 duxissent dumtaxat singulis singulas, a(nte) d(iem) V Kal(endas)  
 Ian(uarias) Fulvio Aemiliano II et L(ucio) Naevio Aquilino  
 cons(ulibus) ex librar(io) sesq(uiuplicario) [L(ucio?) A]merino(?)  
 L(uci) fil(io) Sempro[nia]no dom(o) Ateste [et L(ucio?) Ameri]  
 no(?) Sempronia[no fil]io eius descript(um) et recognit(um) ex  
 tabula aer(ea) qu(a)e fix(a) est Rom(ae) in mur(o) pos(t) templum  
 divi Aug(usti) ad Minervam.

b) Il secondo diploma privilegiario è dell'anno 298, pienamente tetrarchico, ed è stato trovato a Egnazia in quella che era l'antica *Regio secunda* che comprendeva l'Apulia e la Calabria. Anche in questo caso le dieci coorti di Massimiano ricevono il riconoscimento dello *ius conubii* con le donne con le quali avevano convissuto, anche se straniere, ed anche in questo caso la tavola bronzea è il risultato di un estratto effettuato dalla tavola bronzea esposta presso il tempio “di Augusto alla Minerva”<sup>29</sup>:

Imp(erator)Caes(ar)C(aius)ValeriusDiocletianusetImp(era-  
 tor)Caes(ar)M(arcus)AureliusValeriusMaximianusetFlavius

<sup>28</sup> Il sesquuplicario è un librario anziano ed esperto che riceve una volta e mezzo la paga base, ma non costituisce ancora il punto di arrivo della carriera perché questo è costituito dal *duplicarius* che riceve come paga il doppio della base; cfr. S. JANNIARD, *L'esercito romano* cit., 469.

<sup>29</sup> CIL 16, 00156 = CIL 03, p 0900 (p 1058, 2005) = CIL 09, 00261 (p 657); EDCS-12300360.

Valerius Constantius et Galerius Valerius Maximianus nobilissimi Caes(ares) nomina militum qui militaver(unt) in coh(ortibus) pr(aetoris) Maximian(is) decem I II III IIII V VI VII VIII VIII X Pii Vindicib(us) qui pie et fortiter militia functi sunt ius tribuim(us) conubii dumtaxat cum singulis et primis uxori(us) ut etia(m) si peregrin(i) iuris femin(as) in matrimon(io) suo iunxer(int) proinde liberos tollant ac si ex duob(us) civibus Romanis natos, a(nte) d(iem) VII Id(us) Ian(uarias) Fausto II et Gallo co(n)s(ulibus), coh(ors) V pr(aetoria) Diocletian(a) et Maximian(a) P(ia) V(index) Aurelio M(arci) f(ilio) Valentino Sirmio descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea qu(a)e fixa est in muro post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam.

Nel *Codex Theodosianus*, nel titolo *de veteranis*<sup>30</sup>, viene riportato un editto del 318 di Costantino, che non è riprodotto nella corrispondente rubrica del Giustiniano<sup>31</sup>. Si tratta di una serie di privilegi concessi da Costantino ai veterani mediante un editto specifico, indirizzato al *praeses* Floriano, del quale editto è concesso ai veterani stessi di trarre copia. L'invio a Floriano è dichiarato funzionale alla pubblicazione dell'editto ed alla sua diffusione "*cuncti alii recognoscant*", ma vi è un altro profilo da considerare e cioè quello che l'editto imperiale indica anche gli strumenti con cui le copie devono essere tratte: per mezzo delle tavolette cerate (od anche, è da presumere, con corteccia d'albero predisposta per la graffiatura) oppure tramite tavolette imbiancate su cui scrivere con inchiostro<sup>32</sup>. Sembrerebbe un'indicazione perentoria perché, altrimenti, la specificazione dei mezzi non avrebbe avuto molto significato in rapporto al contenuto dell'editto e alla concessione dei privilegi.

Veteranis, qui ex die v nonarum Iuliarum cum prima per Thraciam victoria universo orbi inluxit, et qui postea aput Nicomediam nostram missionem meruerunt, certa per edictum indulsum quae scribendi tabulis vel encau<s>to et cerussa conscribere detur eis licentia.

<sup>30</sup> CTh. 7.20.1 (Krüger).

<sup>31</sup> C. 12.46(47).

<sup>32</sup> La trattazione più compiuta sulla materia scrittoria, sia pure in via incidentale perché esposta con riferimento al legato di biblioteche, è contenuta nel frammento ulpiano di D. 32.52, su cui si veda M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana e storia del libro*, Roma 2008.

Mi sembra che dall'imperatore è data per scontata una conoscenza della lettura e della scrittura da parte di tutti gli interessati o, almeno, che vi fosse comunque qualche commilitone che potesse trarre dalla pubblicazione dell'editto, per conto del richiedente, quello che, di interesse del singolo milite, era stato disposto dal provvedimento imperiale. Questo è certamente uno dei rilevanti compiti che i *librarii* si trovavano ad assolvere, ma il loro ruolo è in generale da ritenere essenziale nella complessa struttura ed organizzazione dell'esercito romano.

#### SINTESI

Il saggio, fondandosi soprattutto su fonti epigrafiche, presenta qualche esempio del rilievo che hanno gradualmente assunto la capacità e la pratica della scrittura nell'ambito dell'esercito romano. Le fonti epigrafiche sono quasi tutte di natura funeraria dimostrando come il *librarius* abbia goduto di un particolare apprezzamento per questo motivo non soltanto nell'ambito militare di provenienza, ma anche più in generale sul piano sociale. Vengono adottati anche due esempi di diplomi pubblici collettivi che riconoscono privilegi ai militari e che presuppongono la capacità diretta o tramite intermediario di trarre, dalle affisse lamine bronzee, copia degli elementi di interesse personale.

#### PAROLE CHIAVE

Scrittura – Esercito – *Optio* – Diploma collettivo – *Ius conubii*.

#### ABSTRACT

The essay, almost based on epigraphic sources, gives some examples of how important became the ability and practice of writing within the Roman army. The epigraphic sources have mainly funerary nature, showing how the *librarius* has got an appreciation not only in the military sphere, but in the society as well. Two examples of common public diplomas are also given: these ones recognise privileges to the soldiers and assume the direct or indirect ability to obtain, from the posted bronze sheets, copies of elements of personal interest.

#### KEYWORDS

Writing – Army – *Optio* – Discharge collective papers – *Ius conubii*.



FRANCESCO CASTAGNINO  
*Università di Milano*

I PRIVILEGI FISCALI DI *MILITES* E VETERANI  
IN ETÀ COSTANTINIANA

Questo lavoro prende ad oggetto i *beneficia* fiscali concessi ai soldati e ai veterani in epoca costantiniana.

Come è noto, durante il regno di Costantino, furono attuate una serie di riforme che incisero profondamente sull'organizzazione e sulla struttura degli apparati militari<sup>1</sup>. Fra tali interventi furono ricompresi anche alcuni provvedimenti riguardanti il trattamento fiscale dei militari.

Per poter comprendere la rilevanza di queste misure, è necessario analizzare il contenuto di alcune costituzioni emanate da Costantino.

Un primo provvedimento costantiniano, che prevede privilegi fiscali in favore dei soldati, è ricordato nella nota tavola di Brigetio<sup>2</sup>:

1.Imp(erator) Caes(ar) Fla(vius) Val(erius) Constantinus p(ius)  
f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia)

<sup>1</sup> Sulle riforme militari di Costantino v. il fondamentale contributo di J.-M. CARRIÉ, *Constantin continueur et liquidateur de l'expérience tétrarchique*, in *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, a cura di L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA, Bari 2016, 74 ss.

<sup>2</sup> Tale epigrafe è stata pubblicata e commentata per la prima volta da S. PAULO-VICS, *A Szőnyi törvénytábla: la Table de privilèges de Brigetio*, Budapest 1936. Una riproduzione del testo in caratteri tipografici maiuscoli priva dello scioglimento di abbreviazioni e di correzioni si trova in AE, 1937, 232. Alcuni anni fa presso il sito di Durostorum (l'attuale Silistra, in Bulgaria), è stata scoperta una tavola bronzea, con una nuova copia del medesimo provvedimento; v. L. FEZZI, *Una nuova 'tabula' sui privilegi dei soldati e dei veterani*, in *ZPE*, 163, 2007, 269 ss. e N. SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, in *Archaeologia Bulgarica*, 13.2, 2009, 61 ss. Di recente W. ECK, in *QLSD*, 9, 2019, 53 ss., ha identificato un frammento appartenente a una terza copia della *tabula*.

- p(otestate) VII imp(erator) VI co(n)s(ul) p(ater) p(atriciae) p(ro) co(n)s(s)(ul) et
- 2.Imp(erator) Caes(ar) Val(erius) [[Lici(nianus) Licinius]] p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) p(otestate) IIII imp(erator) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriciae) p(ro) co(n)s(s)(ul).
- 3.Exempl(um) sacra(rum) litterarum.
- 4.Have Dalmati carissime nobis.
- 5.Cum in omnibus, pro devotione ac laboribus suis, militum nostrorum commodis
- 6.adque utilitatibus semper consultum esse cupiamus, in hoc etiam, dispo-
- 7.sitionum nostrarum provisione, ei{u}sdem militibus nostris consulendum
- 8.esse credidimus, Dalmati carissime, unde intuentes labores eorundem mili-
- 9.tum nostr<or>um, quos pro rei pub(licae) statu et commodis assiduis discursibus sustinent,
- 10.providendum ac disponendum esse credidimus ut et militiae suae tempore iucundis laborum
- 11.suorum fructibus ex nostra provisione se perfrui gaudeant et pos<t> militiam qui{a}eto otio et congrua securitate
- 12.potiantur. Itaque devotioni tuae significandum esse credidimus ut idem milites nostri militiae quidem
- 13.suae tempore quinque{m} capita iuxta statutum nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus sollemnibus
- 14.annonariae pensationis excusent; eademque immunia habeant adque cum, completis stipendiis legitimis,
- 15.honestam missionem idem fuerint consecuti; sed et hii qu<i> licet pos<t> viginti stipendia ad(a)equae honestam missionem
- 16.adepti fuerint, ab annonario titulo duo kapita excusent, id est tam suum quam etiam uxoris suae; si quis forte ex pr<o>eli<o>
- 17.vulnere causarius fuerit effectus, etiam si intra viginti stipendia ex ea causa rerum suarum vacationem
- 18.fuerit consecutus, ad beneficium eiusdem indulgentiae nostrae pert<i>n<e>at ita, ut suum et uxoris
- 19.suae kaput excuset; adque ut omni modo, tam quietis suae securitati quam etiam commodis con-
- 20.sultum provisionis nostrae, beneficio idem milites gratulentur. Licet eiusmodi antehac con

21. {con}suetudo fuerit, ut plurimi homines simul honestam missionem a duce perciperent, penes  
 22. actuarium missoria per{(vac.))manente, exempla sibi singuli quique exciperent, tamen volumus,  
 23. ut cum vel honestam vel causariam, sicuti supra dictum est, missionem milites consecun-  
 24. tur, singuli quique specialem a duce in personam suam accipiant missionem, quo probatione  
 25. veritatis ac fidei apud <se> permanente securitate stabili a<sup>r</sup>c<sup>o</sup> firmissima perfruantur. Pervidet  
 26. sane dicatio tua, eos, qui d<sup>r</sup>e<sup>l</sup>icti sui gratia dimittuntur, ad beneficium legis eiusdem pertinere  
 27. non posse, cum utriusque rei ratione<m> haberi oporteat, ac vitae probabilis instituta adqu{a}e  
 28. honestam missionem. Sed et merit[a m]ilitiae pr(a)emia a nobis condigna percipere conveni>at, ut et  
 29. eiusdem indulgentiae nostrae beneficio perpetuo idem milites perpetuo perfruantur  
 30. ac sempiterna dispositionis nostrae provisio obtineat firmitatem, volumus teno-  
 31. rem huius indulgentiae nostrae descri<sup>r</sup>p<sup>t</sup>um per singula qu(a)equae castra apud signa in ta-  
 32. bula aerea consecrari, quo ta[m] legionarii milites, quam etiam equites in vexillationi-  
 33. bus constituti I<sup>r</sup>l<sup>y</sup>riciani, sicuti simil<sup>r</sup>e<sup>s</sup> labor<sup>r</sup>e<sup>s</sup> militiae suae sustinent, ita  
 34. etiam provisionis nostrae similibus commodis perfruantur. Et manu divina:  
 35. vale Dalmati carissime nobis.  
 36. Divo Maximiano VIII [[et d(omino) n(ostro) Maximino]]  
 37. [[Aug(usto) iterum]] co(n)s(ulibu)s {s},  
 38. IIII Idus lunias, Serdica<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Il testo della *tabula* qui riprodotto segue la ricostruzione proposta da L. FEZZI, *Una nuova 'tabula'* cit., 271 s., salvo alcune divergenze presenti nella sua edizione: FEZZI: 13 *pr<a>estationibus*. 15 *ad<a>eque*. 28 *pr<a>emia*. 31 *descriptum*. *qu<a>eque*. 33 *Inlyriciani. similis laboris*. Le parole *prestationibus*, *adeque*, *premia*, *queque*, anziché essere state aggiunte per errore del copista, potrebbero essere il risultato di un'evoluzione del latino classico, determinante la monottongazione del dittongo *ae*. Sul punto v. N. SHARANKOV, *Three Roman* cit., 65, e H. MIHĂESCU, *La Langue latine dans le Sud-Est de l'Europe*, Paris 1978, 184 s.

Tale costituzione – come si ricava dalla sua *subscriptio* – fu emanata a Serdica nel 311 d.C.

Diversi studiosi hanno ritenuto che essa sia attribuibile agli imperatori Licinio e Costantino<sup>4</sup>. Nondimeno, alcuni elementi lasciano supporre che il provvedimento in questione sia stato recepito da Costantino soltanto in un secondo momento<sup>5</sup>.

Dall'*inscriptio* dell'epigrafe emerge, infatti, che egli rinnovò la sua *tribunicia potestas* per la settima volta, circostanza che, invero, si verificò dopo il 10 dicembre 311, ovvero successivamente alla data di emanazione riferita nel testo dell'epigrafe.

Quanto ai contenuti del provvedimento, esso esordisce con un preambolo in cui gli imperatori dichiarano di voler provvedere al benessere dei soldati nel corso del servizio e dopo il loro congedo. Il tono generale di queste dichiarazioni lascia intendere che la decisione imperiale concernesse i militari di tutto l'impero, sebbene nella *subscriptio* (alle linee 32-33) siano ricordati soltanto i legionari e gli *equites in vexillationibus constituti Illyriciani*. In effetti – come ha sottolineato Denis Van Berchem<sup>6</sup> – questa determinazione non proponeva un significato geografico<sup>7</sup>, ma faceva riferimento a quei corpi che, al tempo della

<sup>4</sup> Sul punto v. R. EGGER, *Aus dem Leben der donauländischen Wehrbauern*, in *Österreichische Akademie der Wissenschaften. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse*, 86, 1949, 8 e R. THOUVENOT, *Sur les avantages concédés aux vétérans par l'empereur Constantin*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, 2, a cura di R. CHEVALIER, Paris 1966, 844. Non tutti gli studiosi condividono questa ipotesi. S. PAULOVICS, *A Szőnyi cit.*, 40 ss. è dell'opinione che il provvedimento fosse da ascrivere al solo Costantino. Altri autori, invece, come A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, Paris 1977, 280, S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 2002, 146, e M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, 274, riconducono la decisione a Licinio.

<sup>5</sup> Cfr. A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio» nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013, 25 nt. 54. V. anche P. VOCI, *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 330, secondo il quale la *constitutio* di Serdica sarebbe stata emanata da Licinio, mentre Costantino ne avrebbe disposto la conferma, promulgando una costituzione con effetti retroattivi.

<sup>6</sup> D. VAN BERCHEM, *L'Armée de Dioclétien et la Réforme Constantinienne*, Paris 1952, 81.

<sup>7</sup> Secondo M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino: note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI*, 27, 1961, 273, invece, la *constitutio* avrebbe riguardato unicamente le legioni e i distaccamenti di cavalleria stanziati a sud del Danubio.

emanazione del provvedimento, rappresentavano le unità di maggior prestigio dell'esercito<sup>8</sup>.

La *tabula* riferisce, poi (alle linee 12 ss.), una disposizione riguardante il conferimento di privilegi fiscali. In particolare, si stabiliva che i militari in servizio fossero esentati per cinque *capita*. Le stesse immunità si garantivano anche a coloro i quali fossero stati congedati in modo onorevole, dopo aver compiuto integralmente gli anni di servizio prescritti. Diversamente, i militari che avessero conseguito l'*honestus missio*<sup>9</sup> una volta portato a termine il servizio minimo di vent'anni, oppure quelli che avessero ottenuto in anticipo la *causaria missio*, a seguito delle ferite riportate in battaglia, erano esentati per due *capita*, il proprio e quello della moglie.

Infine, le linee 26-27 attestano l'esclusione dal beneficio dei congedati con disonore, e in particolare di coloro che *delicti sui gratia dimittuntur*.

Come si può intuire, queste esenzioni si inquadravano nel nuovo sistema fiscale introdotto da Diocleziano. In base a quel che ha ipotizzato Jean-Michel Carrié<sup>10</sup>, il nuovo regime prevedeva l'esistenza di sistemi di

<sup>8</sup> Cfr. C. 7.64.9 e C. 10.55.3, che riferiscono due rescritti di Diocleziano e Massimiano concedenti privilegi ai veterani congedati dalle medesime unità (*in legione vel vexillationes militaverunt; ... qui in legione vel vexillatione militantes*). Diversamente M. ROCCO, *L'esercito* cit., 148, ritiene che i rescritti menzionati riguardassero i veterani congedati dalle *vexillationes* di fanteria, e non quelli licenziati dai nuovi reparti di cavalleria. Non posso condividere quest'affermazione. A mio parere, la circostanza che le *vexillationes* siano ricordate unitamente alle legioni per descrivere i particolari privilegi riservati a tali corpi, comprova che in queste costituzioni fossero contemplati i nuovi reparti di cavalleria (ovvero dei corpi che, assieme alle legioni, costituivano l'élite dell'esercito).

<sup>9</sup> Come è noto, l'espressione *honestus missio* identificava il congedo onorevole del *miles*. Le altre forme di congedo erano la *causaria missio*, ovvero quella che si accordava ai soldati che erano stati colpiti da una malattia durante la ferma o che erano stati feriti nel corso di una battaglia, e l'*ignominiosa missio*, che aveva luogo a seguito della commissione di gravi delitti. Sulle forme di congedo v. D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re milit.*): *Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatur: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur.*

<sup>10</sup> J.-M. CARRIÉ, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in *Storia di Roma*, 3.1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, a cura di A. CARANDINI-L. CRACCO RUGGINI-A. GIARDINA, Torino 1993, 294; ID., *Dioclétien et la fiscalité*, in *AnTard*, 2, 1994, 33 ss.; J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation. Des Sévères à Constantin (192-337)*, Paris 1999, 190 s.

tassazione differenti. In particolare, accanto al sistema della *iugatio sive capitatio*, basato su di un'imposta a doppia cedola, personale e patrimoniale, ne operavano anche altri, incentrati, a seconda delle province, o su una combinazione di una *iugatio* e di una *capitatio*<sup>11</sup> giustapposte oppure sull'applicazione di un solo criterio di determinazione dell'imposta<sup>12</sup>.

Nel nostro caso, le esenzioni riguardavano unicamente l'imposta personale, ovvero, nelle province dove operava la *iugatio sive capitatio*, solo la cedola personale dell'imposta. Ciò emerge in modo evidente dalla clausola di cui alle linee 15 ss., che concede ai veterani con venti anni di servizio, e a quelli *causarii*, l'esenzione per il proprio *caput* e per quello della propria consorte<sup>13</sup>.

Precisato, dunque, il significato di queste disposizioni, occorre ricordare che, nel caso dei veterani con *missio causaria*, era previsto anche l'esonero dal pagamento delle imposte sulle *res* da essi possedute (e, quindi, anche sulle loro terre). Come ha ipotizzato lo Chastagnol<sup>14</sup>, è possibile che anche i congedati in modo onorevole beneficiassero di questo privilegio. Non di meno, dobbiamo presumere che esso non riguardasse tutti i beni del veterano, ma soltanto quelli già posseduti al momento della *missio*.

Il regime introdotto dalla costituzione del 311 subì un'evoluzione nel 325. In tale anno Costantino promulgò un'altra costituzione che interessò le esenzioni fiscali dei soldati. Si tratta della *constitutio* tramandata in CTh. 7.20.4 (325 Iun. 17)<sup>15</sup>:

<sup>11</sup> In base a quanto sostenuto da J.-M. CARRIÉ, *Le riforme* cit., 297, la *capitatio* era un'imposta di ripartizioni successive su ampie unità contributive, da cui le pubbliche finanze avrebbero ricavato un introito fisso, indipendentemente dal modo in cui veniva effettuata la ripartizione all'interno di tali raggruppamenti.

<sup>12</sup> Secondo A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 280 s., invece, il sistema dell'imposta unica a doppia cedola si sarebbe applicato solo nel V secolo e unicamente nella diocesi d'Asia.

<sup>13</sup> A tali conclusioni giunse anche A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 281. Peraltro, lo studioso francese osservò che nel provvedimento in esame l'imposta personale era designata indirettamente con il termine *annona*, intendendosi con tale espressione l'imposta normale, una volta che fosse stata valutata in natura.

<sup>14</sup> A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 289.

<sup>15</sup> Su tale provvedimento v. D. VAN BERCHEM, *L'Armée* cit., 83 ss.; R. THOUVENOT, *Sur les avantages* cit., 845 ss.; A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 283 s.; J. GAUDEMET, *Privilèges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 2, Milano 1982, 182 ss.; A. MAGIONCALDA, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I*, in *L'armée romaine*

Constantinus A. ad Maximum Pf. U. Comitatus et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset. Intra viginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem beneficio utatur. Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera dimissos probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex militia decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet. PP. XV kal. Iul. Antiochiae Paulino et Iuliano cons.

Come si può notare, in questo testo i privilegi fiscali attribuiti ai *milites* risultano più o meno generosi a seconda che gli stessi appartengano ai *comitatenses*, ai *ripenses*, ai *protectores*<sup>16</sup>, ovvero agli *alares* e ai *cohortales*.

*de Diocletien à Valentinien I<sup>er</sup>. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, a cura di Y. LE BOHEC-C. WOLFF, Lyon 2004, 73 s.; A. DE FRANCESCO, *Note cit.*, 12 s.; J.-M. CARRIÉ, *Constantin cit.*, 83 ss.

<sup>16</sup> Il titolo di *protectores*, che rivestiva un valore simbolico più che funzionale, era assegnato ai centurioni che scortavano l'imperatore (provenienti sia dalle coorti pre-

Per lungo tempo si è creduto che questa costituzione contenesse un richiamo alla nuova organizzazione militare definita da Costantino<sup>17</sup>. Si riteneva, infatti, che la nuova struttura dell'esercito costantiniano si fosse identificata, inizialmente, con la ripartizione delle truppe riferita da CTh. 7.20.4, e che, solo in una seconda fase, essa si fosse semplificata nella dicotomia – attestata un secolo più tardi dalla *Notitia Dignitatum* – dei *comitatenses* e dei *limitanei*<sup>18</sup>.

Di recente è tornato a pronunciarsi sulla questione Jean-Michel Carrié<sup>19</sup>. Secondo lo studioso francese i corpi menzionati in CTh. 7.20.4 non presentavano, in realtà, alcuna connessione con la nuova definizione statutaria dell'esercito costantiniano. Questa, infatti – afferma il Carrié – si sarebbe stabilita soltanto con il passaggio del comando degli eserciti ai *magistri militum*<sup>20</sup>, ovvero in un periodo successivo rispetto alla costituzione in esame.

Ma a quali reparti si sarebbe, quindi, rivolta la decisione di Costantino?

In base a quanto sostenuto dal Carrié<sup>21</sup>, i *comitatenses* ricordati in questo testo dovevano identificarsi con i *comitatus* tetrarchici, vale a dire con quei corpi spedizionari, costituiti dagli imperatori in occasione di campagne militari, e formati con vessillazioni distaccate da altre unità-madri (ovvero con *numeri* mobili già esistenti o creati *ad hoc*). L'espressione *ripenses*, invece, designava quelle legioni, o parti di legioni,

torie, sia dalle vessillazioni legionarie che erano state loro affiancate), nonché ai tribunati del pretorio; v. Michel Christol in M. CHRISTOL-A. MAGIONCALDA, *Studi sui procuratori delle due Mauretaniae*, Sassari 1989, 222; M. CHRISTOL, *La carrière de Traianus Mucianus et l'origine des protectores*, in *Chiron*, 7, 1977, 393 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Eserciti e strategie [dai Severi ad Aureliano; da Probo a Costantino]*, in *Storia di Roma*, 3.1, *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, a cura di A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE, Torino 1993, 104. Sui *protectores* cfr. anche M. ROCCO, *L'esercito* cit., 236 s.

<sup>17</sup> V. D. VAN BERCHEM, *L'Armée* cit., 84 ss.; R. THOUVENOT, *Sur les avantages* cit., 845 s.; A. MAGIONCALDA, *Le fonti* cit., 73 s.; A. DE FRANCESCO, *Note* cit., 12.

<sup>18</sup> J.-M. CARRIÉ, *Eserciti* cit., 126; J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'Empire romain* cit., 622 s.; S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, a cura di E. LO CASCIO, Milano 2002, 278 s.

<sup>19</sup> J.-M. CARRIÉ, *Constantin* cit., 82 ss.

<sup>20</sup> Tale momento sarebbe coinciso con la seconda fase della riforma della prefettura del pretorio (che Pierfrancesco Porena colloca fra il 327 e il 329 d.C.; v. P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 496 ss., in particolare 541 s. e 553 ss.).

<sup>21</sup> J.-M. CARRIÉ, *Constantin* cit., 82 s.

che non si erano innestate nei *comitatus* imperiali e che pertanto erano rimaste a presidio dei diversi acuartieramenti provinciali<sup>22</sup>.

Svolta quest'opportuna precisazione sui reparti destinatari del provvedimento costantiniano, occorre analizzarne il contenuto.

Come si può osservare, le disposizioni riferite da CTh. 7.20.4 fissavano differenti regimi.

In particolare, per ciò che concerne i soldati in attività, si stabiliva che essi, se arruolati tra i *comitatenses*, i *ripenses* e i *protectores*, fossero esonerati da 4 *capita*, ovvero il proprio, quello del padre, della madre e della moglie. Era anche prevista l'eventualità che qualche parente, ovvero tutti i congiunti non vi fossero stati. In tale ipotesi, i *capita* di cui non avrebbe beneficiato il soldato si sarebbero potuti sottrarre dall'ammontare di imposta fondiaria che egli avrebbe dovuto pagare sul suo *peculium*, ossia sulle terre da lui possedute. Quanto agli *alares* e ai *cohortales*, per essi, invece, si prevedeva soltanto l'esenzione dal *caput* personale.

La costituzione stabiliva diversi regimi anche con riguardo al trattamento dei veterani. Le disposizioni pertinenti a tale categoria risultano, tuttavia, di difficile interpretazione, anche in ragione della presenza di alcune interpolazioni. Tra le varie letture proposte, la più convincente, a mio parere, è quella dello Chastagnol<sup>23</sup>. A suo giudizio, questa costituzione, più che sancire una disciplina univoca, avrebbe evocato differenti discipline susseguitesi nel tempo. In particolare, vi sarebbe stata una prima fase in cui tutti i congedati con *emerita missio* (cioè dopo il completamento del periodo di servizio prescritto) avrebbero ottenuto l'esonero da un *caput*. In séguito si sarebbe riformato il regime previsto per i veterani *comitatenses* e per quelli *ripenses*, stabilendosi per entrambi l'esenzione di due *capita*, ovvero il proprio e quello della moglie.

Il testo considera infine la condizione dei veterani con *honestia missio* e di quelli che avevano ottenuto un congedo anticipato. Anche in tal caso la *constitutio* riferisce una serie di norme succedutesi nel tempo. Fra queste una *prior lex* riguardante i *ripensens*, che prevedeva il conseguimento dell'*honestia missio* dopo 24 anni. I *comitatenses*, invece, potevano conseguirla dopo appena 20. Secondo André Chastagnol, questa

<sup>22</sup> Su questi aspetti ho avuto modo di confrontarmi personalmente con Jean-Michel Carrié, che ringrazio per i preziosi consigli.

<sup>23</sup> A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 283 s.

disparità di trattamento sarebbe stata eliminata da un'altra disposizione riferita dalla *constitutio*.

Oltre al provvedimento tramandato in CTh. 7.20.4, Costantino emanò altre due costituzioni inerenti al trattamento fiscale dei soldati<sup>24</sup>.

Il primo provvedimento prevedeva che ai veterani fossero assegnati fondi *vacantes*, stabilendo per essi l'immunità perpetua dai tributi<sup>25</sup>.

CTh. 7.20.3 (320 Oct. 13)<sup>26</sup> Constantinus A. ad universos veteranos. Veterani iuxta nostrum praeceptum vacantes terras accipiant easque perpetuo habeant immunes, et ad emenda ruri necessaria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium consequantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum. Qui autem negotii gerendi habuerit voluntatem, huic centum follium summam immunem habere permittimus. Praeter hos ergo, qui vel domicillis vel negotiis detinentur, omnes, qui vacatis et nullum negotium geritis, ne inopia laboretis, ad hoc remedium debetis concurrere. Dat. III id. Oct. Constantinopoli Constantino A. VI et Constantino Caes. cons<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Entrambe le costituzioni pongono dei problemi di datazione, che impediscono di definire la loro reale sequenza cronologica, nonché i loro reciproci rapporti. Sul punto v., *infra*, ntt. 26 e 30.

<sup>25</sup> Su tale *constitutio* v. R. THOUVENOT, *Sur les avantages* cit., 847; A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 288 s.; A. PUGLISI, *Servi, coloni, veterani e la terra in alcuni testi di Costantino*, in *Labeo*, 23, 1977, 315 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Les finances militaires et le fait monétaire dans l'Empire romain tardif*, in *Les «dévaluations» à Rome. Époque républicaine et impériale (Rome 13-15 novembre 1975)*, Roma 1978, 233; J. GAUDEMET, *Privilèges* cit., 185 s.; P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1979, 177; C. VOGLER, *L'or dans la circulation monétaire de l'empire romain au IV<sup>e</sup> siècle d'après les textes législatifs*, in *AARC*, 12, Napoli 1998, 145; A. MAGIONCALDA, *Le fonti* cit., 74 s.; A. DE FRANCESCO, *Note* cit., 13.

<sup>26</sup> Diversi studiosi, escludendo il 320 (la data proposta dal Mommsen), accolgono come datazione più probabile il 325 d.C. (come congetturato da O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr.*, Stuttgart 1919 [r. an. 1966], 82, 175). Così A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 288 nt. 1; J. GAUDEMET, *Privilèges* cit., 185 nt. 30; A. MAGIONCALDA, *Le fonti* cit., 74 nt. 39; A. DE FRANCESCO, *Note* cit., 13.

<sup>27</sup> Quanto all'espressione *iuxta nostrum praeceptum*, riportata in questo, P. VOCI, *Nuovi* cit., 177, ha ritenuto che, attraverso essa, Costantino avesse voluto rinviare a un provvedimento contenente maggiori indicazioni. Tuttavia, la datazione incerta di CTh. 7.20.2 impedisce di stabilire a quale costituzione essa rinviasse.

Si perseguiva, in tal modo, un duplice scopo: ovvero provvedere al sostentamento dei veterani e al contempo sviluppare la produzione agricola<sup>28</sup>.

La concessione, tuttavia, non si sarebbe rivolta a tutti i congedati, ma solo a quelli che non fossero ancora impegnati in qualche attività. A costoro Costantino lasciava aperta anche un'altra possibilità, ovvero dedicarsi al commercio. In tal caso essi avrebbero goduto dell'esenzione fino a 100 *folles* sulla loro base imponibile.

Quanto alla seconda *constitutio* ricordata, essa riferisce il verbale di un'udienza concessa da Costantino ad alcuni veterani<sup>29</sup>.

CTh. 7.20.2 (320? Mart. 1)<sup>30</sup> Idem A. Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: Auguste Constantine, dii te nobis servent: vestra

<sup>28</sup> Sul punto v. A. MAGIONCALDA, *Le fonti* cit., 75 e A. DE FRANCESCO, *Note* cit., 13. Cfr. E. TODISCO, *Le attività economiche dei veterani*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I<sup>er</sup>. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, a cura di Y. LE BOHEC-C. WOLFF, Lyon 2004, 496, secondo la quale l'assegnazione di terre *vacantes* ai veterani, oltre a costituire una garanzia per la coltivazione, avrebbe rappresentato la possibilità che questi *agri*, una volta passati agli eredi dei veterani, tornassero ad assicurare una rendita fiscale per Roma.

<sup>29</sup> Questa costituzione è stata al centro di numerosi studi; v. C. PHARR, *The Text and Interpretation of the Theodosian Code 7,20,2*, in *AJPh*, 67, 1946, 16 ss.; A. MARCONE, *A proposito di Codex Theodosianus 7,20,2*, in *ZPE*, 70, 1987, 225 ss.; S. CONNOLLY, *Constantine Answers the Veterans*, in *From the Tetrarchs to the Theodosians. Later Roman History and Culture 284-450 CE*, Cambridge 2010, 93 ss.; M. ALBANA, *Costantino e i veterani. Osservazioni in margine a CTh 7,20,2*, in *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, a cura di L. DE SALVO-E. CALIRI-M. CASELLA, Bari 2016, 479 ss. In J.-M. CARRIÉ, *Eserciti* cit., 146, è possibile consultare la traduzione italiana della parte iniziale della costituzione.

<sup>30</sup> Alla datazione del 320, ipotizzata da Theodor Mommsen, si contrappone quella del 326, proposta da O. SEECK, *Regesten* cit., 60, 176. L'ipotesi del Seeck è stata seguita da A.H.M. JONES, *The Date and Value of the Verona List*, in *JRS*, 44, 1954, 25; ID., *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, 2, Milano 1974, 1034 nt. 52, 1127 nt. 62; A. CHASTAGNOL, *L'impôt* cit., 279; J. GAUDEMET, *Privilèges* cit., 188 nt. 42; J.-M. CARRIÉ, *Eserciti* cit., 146 nt. 184. La datazione al 320 d.C. è, invece, sostenuta da A. MARCONE, *A proposito* cit., 225 nt. 2; J.F. MATTHEWS, *Laying Down the Law*, New Haven-London 2000, 37 nt. 21; S. CORCORAN, *The Empire* cit., 257. Una diversa ipotesi di datazione è stata proposta da P. PORENA, *Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefetto del pretorio di Costantino*, in *ZPE*, 190, 2014, 265 s., secondo il quale CTh. 7.20.2 sarebbe stata emanata nel 315 d.C.

salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus. Adunati veterani exclamaverunt: Constantine Auḡ, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus? Constantinus A. dixit: Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuire. Victorinus veteranus dixit: muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur. Constantinus A. dixit: Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant? universi veterani dixerunt: ipse perspicias scilicet. Constantinus A. dixit: iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse concessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla conlatione neque a magistratibus neque vectigalibus. In quibuscumque nundinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur. Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus ut nullum omnino ex his inquietaret, sed liceat eis emere et vendere, ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores perfruatur. Filios quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt, quosque optamus florescere sollicitius, ne si contumaces secundum eosdem veteranos conprobari potuerint, decimentur his sententiis, cum praesidali officio adiungentur. Probabilius iussionem meam curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis, et parentes eorum desperationem, et ad sanctimoniam conspectus mei sine ulla deliberatione remittere, ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae. Dat. kal. Mart. in civitate Velovocorum Constantino Aug. VI et Constantino Caes. cons<sup>31</sup>.

Come si può osservare, il testo esordisce con l'ingresso dell'imperatore nei *principia* di un accampamento militare.

Dopo le acclamazioni e le formule di saluto rivolte a Costantino, è attestato un dialogo fra quest'ultimo e i suoi veterani, all'esito del quale egli concede loro una serie di privilegi, fra i quali anche alcune esenzioni fiscali<sup>32</sup>. In particolare, si prevede l'esonero dei veterani dal pagamento

<sup>31</sup> Il testo di questa costituzione è parzialmente ripreso con alcune modifiche in C. 12.46.1 (320).

<sup>32</sup> Estremamente interessante è il modo in cui i veterani reclamano i loro privile-

della *collatio lustralis*<sup>33</sup> e dai *vectigalia* (cioè le imposte indirette), oltre che un'esenzione dai tributi nei mercati pubblici. Inoltre, si rammenta la possibilità, per i veterani, di comprare e vendere liberamente (ovvero senza essere assoggettati a imposte), possibilità che, probabilmente, era

gi a Costantino. Essi, infatti, si rivolgono all'imperatore, pronunciando la seguente frase: *Constantine Aug, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus?* Secondo quanto ha osservato J.-M. CARRIÉ, *La "munificence" du prince. Les modes tardifs de désignation des actes impériaux et leurs antécédents*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Roma 1992, 412, l'espressione *indulgentiam*, adoperata in questo testo, alluderebbe all'editto imperiale concedente il congedo dei veterani. Dunque, secondo questa interpretazione, i privilegi dei veterani sarebbero stati ricompresi nel medesimo provvedimento con cui l'imperatore disponeva la loro *missio*. A conferma di queste conclusioni si può invocare un'altra costituzione tramandata dal *Codex Theodosianus*. Si tratta di CTh. 7.20.1 (318 [324] April. 10). Const. A. Floriano praesidi. *Veteranis, qui ex die V nonarum Iuliarum, cum prima per Thraciam victoria universo orbi illuxit, et qui postea apud Nicomediam nostram missionem meruerunt, certa per edictum indulsimus, quae scribendi tabulis vel encauto et cerussa conscribere detur eis licentia. edictum autem continens indulgentiam nostram ad devotionem tuam misimus, ut et tua dicatio et cuncti alii recognoscant, quid praestitimus memoratis*. <P. IIII id. April. Licinio V et Crispo Caesare cons. > In tale disposizione è ricordato un editto di Costantino concedente alcuni privilegi ai soldati congedati dopo la caduta di Licinio. Nel testo si legge che il medesimo provvedimento imperiale concedente i benefici conteneva anche l'*indulgentia* dell'imperatore (*edictum autem continens indulgentiam nostram*). Secondo il Carrié, anche in questa circostanza l'espressione *indulgentia* avrebbe indicato l'atto imperiale con cui si attribuiva ai soldati la loro *missio*. Si può, dunque, concludere che il provvedimento di congedo conferisse anche i privilegi dei veterani. Sul significato del termine *indulgentia* in CTh. 7.20.1 v. anche J. GAUDEMET, *Indulgentia principis*, in *Conferenze romanistiche*, 2, Milano 1967, 25. In generale, sulla polisemia dell'espressione *indulgentia* v. J.-M. CARRIÉ, *La "munificence"* cit., 411 ss.; M. CORBIER, *Indulgentia principis: continuità e discontinuità del vocabolario del dono*, in *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII). Omaggio a Rosario Soraci. Atti del Convegno Internazionale (Catania, 4 - 7 ottobre 2001)*, a cura di F. ELIA, Catania 2004, 259 ss.; L. PIETANZA, *Indulgentia: virtù e strumento amministrativo del princeps*, Bari 2010, 40 ss. Occorre segnalare che la parola *indulgentia* è utilizzata con un'accezione giuridica anche nella *tabula* di Brigetio. Secondo il Carrié, in questo documento *indulgentia* assumerebbe il significato di *provisio* o *lex*.

<sup>33</sup> Sulla *collatio lustralis* o chrysargyria v. J.-M. CARRIÉ, *Les effets historiographiques d'une protestation fiscale efficacement orchestrée: retour sur le chrysargyre*, in *Les affaires de Monsieur Andreau: économie et société du monde romain*, a cura di C. APICELLA-M.L. HAACK-F. LEROUXEL, (*Scripta Antiqua*, 61), Bordeaux 2014, 137 ss; ID., *Constantin* cit., 86 ss.

stata già prevista da una precedente *epistula* dell'imperatore (come pare trasparire dal testo).

Possiamo, perciò, concludere che i *milites* in età costantiniana godessero di notevoli privilegi dal punto di vista fiscale.

Non si tratta, in assoluto, di una novità di per sé stessa rilevante e significativa.

In effetti già Ottaviano, con un editto databile fra il 37 e il 31 a.C.<sup>34</sup>, concesse ai suoi veterani e ai loro congiunti (in particolare ai genitori, alle mogli e ai figli) l'*immunitas* da tutte le imposte, dirette e indirette:

BGU 2.628

Verso

II colonna (testo rivisto da A. Raggi nel 2006)

. [.]cum Manius Valens veteranus ex [ . ]ter recitasse<ri>t  
partem edicti hoc quod infra scriptum est: Imp(erator) Caesar  
Dijui filius trium[v]ir rei publicae cons<t>(ituende) <i>t<e>rum  
dicit: visum

4 [est] edicendum mi[hi vete]ranis dar<i> om[n]i[bi]s ut tributis  
[et vec]t[ur]i [galibus omnibus? portoriis]que [publicis?]

[ - - - - - ]

[.....]dir[er]e[.....] .. [ - - - - - ]

8 [.....] l . . b[er]o [.....] . . . . [.....]mai[or] . po[. . . .]

§3 [ . . ] i[ps]is parentibu[s lib]erisque eor[um]e[t ux]o[r]ib[us] qu<ae>  
sec[um] <sunt qui>-

que eru[n]t i[m]m[un]itatem omnium rerum d[re], uti qu<i>  
optimo iure opt[im]a[u]e leg<e> c[iv]es Romani {sint} {sunto}  
immunes

12 s[un]t{o}, liber[is] s[un]to mi[l]itiae, m[un]eribusque publicis fu[n]-  
gen]-

§4 [d]i vocatio <esto>. [I]tem in [q(ua)vi]s tribu s(upra) s(crip-  
tis) suffragium

<sup>34</sup> Sulla datazione dell'editto di Ottaviano si veda G. PURPURA, *Edictum Octaviani triumvirum de privilegiis veteranorum*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani-FIRA. Studi preparatori*, 1, *Leges*, Torino 2012, 385. Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos: cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006, 228.

[fe]r̄eñdi c[e]nsendī[que] potestas esto; et s̄i a[b]sentes voluerint  
 §5 [ce]nseri, <d>etur. Quod[cum]que iis q̄i s(upra) s(cripti) sun[t, i]psis, parent<ibus>  
 16 [c]oñi[u]g<ibus> liberisq[ue] eorum <obvenerat?>, item, quem<ad>mo<d>um v̄eterani  
 [i]mm[u]nēs es<se>nt, eor[um] esse volui. Qu<a>eç[um]que sacer{tia}  
 [do]tia, qu[o]sque hon[or]es, qu<a>eque praemia, [b]eneficia, commo<d>a  
 habuerunt, item ut habeant utantur fruanturque permit[t]i  
 §6 20 [d]o. Inviti s̄ iis ne[que] magistr[at]us ceter[ros] neque l{a}egatum  
 [n]eque p̄curatorem [ne]que emptorem t̄[ri]butorum <hospitem?> esse  
 [p]lace<t> neq(ue) [.] in domo eorum divertendi <hi>em[a]ndiq(ue) causa <considerere?> <ne>que  
 [a]b ea quem <quidve?> de<d>uci pl̄ace<t>.

Sembrerebbe, dunque, che il trattamento fiscale di questi veterani fosse più privilegiato rispetto a quello dei *milites* in epoca costantiniana. Come si è osservato, infatti, le concessioni di Costantino riguardavano quasi esclusivamente le imposte personali, mentre gli esoneri dall'imposta fondiaria si limitavano o a un rinvio delle esenzioni dall'imposta personale di cui non beneficiava la famiglia del *miles*<sup>35</sup>, oppure riguardavano soltanto le terre concesse dall'imperatore<sup>36</sup> o, nel caso dei legionari e degli *equites* delle *vexillationes*<sup>37</sup>, quelle possedute al momento della *missio*.

La concessione di Ottaviano va tuttavia considerata nel contesto militare di quel periodo. Come è noto, infatti, durante le guerre civili il numero di arruolati aveva assunto dimensioni abnormi. Inoltre, gli eserciti di tale epoca rappresentavano dei veri e propri eserciti clientelari, su cui si fondava il potere dei diversi generali. È possibile, quindi, che queste

<sup>35</sup> Peraltro, questo regime si applicava solo ai *comitatenses*, ai *ripenses* e ai *protectores*, v. CTh. 7.20.4.

<sup>36</sup> V. CTh. 7.20.3. È quanto ha evidenziato J.-M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, in *Società romana e impero tardoantico*, 1, *Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, 771 nt. 152.

<sup>37</sup> V. la *tabula* di Brigetio.

circostanze abbiano influenzato la politica di concessione dei privilegi di Ottaviano nei confronti dei suoi veterani.

Quanto al Principato, occorre richiamare un passo degli *Annales* di Tacito (13.50-51)<sup>38</sup>. In tale brano, lo storico, dopo aver ricordato che Nerone fu persuaso dai senatori ad abbandonare il suo avventato progetto di abolire i *vectigalia*, riferisce che l'imperatore volle mantenere l'esenzione dalle imposte per i soldati, salvo quella sui beni commerciabili.

Previde immunità dalle imposte indirette anche un editto di Domiziano, emanato fra l'88 e l'89 d.C. e trascritto nella nota tavoletta di Philadelphia<sup>39</sup>:

CIL 16.146 n. 12

A. Scriptura exterior

(nel margine a sinistra, i nomi dei 9 testimoni che apposero i loro sigilli tra la prima e la seconda colonna)

Col. II

L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate, T. Sextio Magio

<sup>38</sup> *Eodem anno crebris populi flagitationibus, immodestiam publicanorum arguentis, dubitavit Nero, an cuncta vectigalia omitti iuberet idque pulcherrimum donum generi mortalium daret sed impetum eius, multum prius laudata magnitudine animi, attinuerunt seniores. ... Ergo edixit princeps, ut leges cuiusque publici, occultae ad id tempus, proscriberentur; omissas petitiones non ultra annum resumerent; Romae praetor, per provincias qui pro praetore aut consule essent iura adversus publicanos extra ordinem redderent; militibus immunitas servaretur, nisi in iis, quae veno exercebantur.*

<sup>39</sup> Si riporta il testo della tavola secondo l'edizione raccolta in CIL 16.146 n. 12, eccetto le linee 13-20, che seguono la lettura di H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d. Gr.*, in *Heer und Integrationspolitik Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, a cura di W. ECK-H. WOLFF, Köln 1986. Tale versione è stata ripresa anche da G. PURPURA (cur.), *Revisione ed integrazione cit.*, 571 ss. Sul provvedimento v. J.B. MISPOULET, *Le diptyque en bois de Philadelphie*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 54.9, 1910, 795 ss.; F. SCHEHL, *Zum Edikt Domitians über die Immunitäten der Veteranen*, in *Aegyptus*, 13, 1933, 137 ss.; H. WOLFF, *Die Entwicklung cit.*, 98 ss., e G. PURPURA, *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*, in *Revisione cit.*, 571 ss.

Laterano cos., VI non. Iulias, anno XIII Imp. Caesaris Domitiani Aug. Germanici mense Epip. Die VIII, Alex(andrae) ad Aegyptum

M. Valerius M. f. Pol. Quadratus vet(eranus) dimissus (!) honesta

5 missione ex leg(ione) X Fretense testatus est se descriptum et recognitum fecisse ex tabula aenea, quae est fixa in Caesareo Magno, escendentium scalas secundas, sub porticum dexteriolem, secus aedem Veneris marmoreae, in pariete in qua scriptum est {et} id quod infra scriptum es[t]:

10 Imp. Caesar, divi Vespasiani f., Domitianus Aug. Germanicus pontifex maximus, trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator) XVI,

ensor perpetuus,

p(ater) p(atriciae) dicit: Visum est mihi edicto significare universo-ru[m]

[ll.13-20 (da H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien* cit.)]

[ç]strorum {vi} veterani milites omnibus vectigalib[us] portitoribus publicis liberati immunes esse debent, ut

15 ipsi, coniuges, liberique eorum, parentes qui conv[ictum] eorum sument, omni (?) optumo iure c. R. esse possint, et om[ni] <munere?> {immunitate} liberati apsolutique sint et omnem i[mmu-]

nitatem <habeant; item ut ii,> q. s. s. s. parentes liberique eorum <eu>[s]dem iuri[s]

<eu>[s]idem condicionis sint, utique praedia, domus, tabern[ae?]

20 in[er]itos in[er]m[ni]qui (?) veteranos s.. onis .....[.]  
(cetera desunt)

A. Scriptura interior

Col. III

--- [v]eteranorum cum uxoribus et liberis s(ub)s(criptis) (?) in aere in-

cisi<s> aut, si qui caelibes sint, cum is, quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas, qui militaverunt Hierosolymnis (!) in leg(ione) X Fretense, dimmissorum (!) honesta missione stipendis eme-  
 5 ritis per Sex. Hermetidium Campanum legatum Aug(usti) pro praetore,  
 V k. Ian. Sex. Pompeio Collega, Q. Peducaeo Priscino cos., qui militare  
 coeperunt P. Galerio Trachalo Ti. Catio et T. Flavio Cn. Aruleno cos.  
 Ex permissu M. Iuni Rufi praefecti Aegypti L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate, T. Sextio Magio Laterano cos. k. Iulis, anno  
 10 XIII Imp. Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici mense Epip. die VII.  
 Ibi M. Valerius M. f. Pol. Quadratus coram ac praesentibus eis, qui signaturi erant, textatus est iuratusque dixit per I(ovem) O(pti- mum) M(aximum) et Genium  
 sacratissimi Imp. Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici in militia  
 sibi L. Valerium Valentem et Valeriam Heraclun et Valeriam  
 15 Artemin omnes tres s(upra) s(criptos) natos esse eosque in aere incisos civitatem  
 Romanam consecutos esse beneficio `eiusdem` optimi principis.

In tale provvedimento si stabilì l'esenzione per i veterani sia dal pagamento dei *vectigalia* che dai *portoria* (ovvero dai dazi doganali). Peraltro, anche in questo caso (come nell'editto di Ottaviano), l'immunità fu estesa alle mogli, ai figli e ai genitori. Come abbiamo visto, in età costantiniana queste esenzioni furono concesse ai soli veterani con la *constitutio* riferita da CTh. 7.20.2.

Un *diploma* militare rilasciato ai congedati dalle coorti pretorie e urbane attesta anch'esso la concessione di alcuni privilegi fiscali<sup>40</sup>:

CIL 16.25 (a. 79? Dec. 30)

[Imp. Titus Cesar - - -] [nomina - - - militum praetorianorum ur-

<sup>40</sup> Sul documento v. S. LINK, *Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, Stuttgart 1989, 72 ss.

banorumque (?) - - subieci, quibus fortiter et pie militia functis tribuo, ut, qui uxores habent, aut, qui uxores non)] habent, siqui eorum feminam peregrinam duxerit, dumtaxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium. Hoc quoque iis tribuo, ut, quos agros a me acceperint quasve res possederunt III k. [I]anuar. Sex. Marcio Prisco, Cn. Pinario Aemilio Cicatricula cos., sint immunes). Stai C. f. Galeria Saturnini [C]lunia). cho(rs) II pr(aetoria).

Invero, questo documento rappresenta l'unico esemplare di diploma in cui sono registrati benefici fiscali. Di norma, infatti, nei *diplomata militaria* è attestata la concessione di un'altra tipologia di privilegi, ossia la cittadinanza romana e il *conubium* con donne straniere<sup>41</sup>.

In base a quanto si ricava dall'epigrafe, i veterani pretoriani e *urbaniciani* ottenevano l'immunità dai tributi sulle terre loro assegnate dall'imperatore, nonché quella sui beni posseduti fino a quel momento. Possiamo osservare come, in età costantiniana, le immunità relative alle terre concesse dall'imperatore riguardassero tutti i veterani, mentre quelle sulle *res* possedute fino alla *missio* solo i legionari e gli *equites* delle *vexillationes*<sup>42</sup>.

Per l'età severiana, disponiamo di un frammento di Papiniano (tramandato in D. 50.5.7 [Pap. *libro 36 quaest.*]), il quale riferisce che l'*immunitas* dei veterani era circoscritta ai soli *munera personalia*<sup>43</sup>. In altre parole, essi non sarebbero stati esentati né dai *munera* patrimoniali né dalla prestazione dei *vectigalia*, come comprova Ulpiano in D. 49.18.2.1 (Ulp. *libro 3 opin.*): *Vectigalia et patrimoniorum onera sollemnia omnes sustinere oportet.*

Tale regime rimase in vigore fino al IV secolo, quando Licinio e, in

<sup>41</sup> Sui *diplomata* v., *infra*, 203.

<sup>42</sup> *Supra*, 186 ss. e 192.

<sup>43</sup> *A muneribus, quae non patrimonii indicuntur, veterani post optimi nostri Severi Augusti litteras perpetuo excusantur.* Sui *munera* v. L. NEESEN, *Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts*, in *Historia*, 30, 1981, 203 ss.; C. BRUSCHI, *Les «munera publica»*. *L'état et la cité au début du Bas Empire*, in *Sodalitas*, 3, Napoli 1984, 1311 ss. e con particolare riferimento ai *munera* in età diocleziano-costantiniana, G. DE BONFILS, *Omnes ... ad implenda munia teneantur. Ebrei curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 2000, 32 ss. V. anche L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, 10, Napoli 1995, 291 ss., a proposito dei *munera curialia*.

seguito, anche Costantino ristabilirono le esenzioni fiscali dei soldati e dei veterani.

Ma perché riprendere la prassi delle *immunitates* fiscali?

Si è supposto che queste misure siano state determinate dalla necessità di adeguare il sistema delle immunità dei veterani al nuovo regime fiscale imposto da Diocleziano<sup>44</sup>.

Tuttavia risultano plausibili anche altre spiegazioni. Secondo Anthony Birley<sup>45</sup>, l'eliminazione, in età severiana, di questi privilegi fiscali sarebbe stata determinata dall'esigenza di limitare le conseguenze, sulle entrate pubbliche, del contestuale aumento degli *stipendia* dei *militēs*. In tal caso – lo pone in evidenza Jean-Michel Carrié<sup>46</sup> – potremmo concludere che questi benefici, nel IV secolo, volessero compensare gli effetti sul potere di acquisto dei soldati di una paga relativamente più bassa di quella percepita nell'Alto impero. Decisamente interessanti appaiono anche le conclusioni di Mela Albana<sup>47</sup>. Secondo la studiosa catanese, le concessioni fiscali del periodo costantiniano si sarebbero inquadrate in un ampio progetto dell'imperatore finalizzato a potenziare l'esercito permanente e a rendere meno gravosa l'ereditarietà del servizio militare, sulla scia di quanto già compiuto da Diocleziano e prima ancora da Gallieno.

In che modo i veterani avrebbero potuto comprovare il loro diritto a godere dei privilegi fiscali?

Per rispondere a tale quesito, dobbiamo far ritorno alla *constitutio* tramandata dalla tavola di Brigetio. Alle linee 20 e ss. di tale documento si riferisce una disposizione particolare: ovvero, i militari, congedati con *honestā* o *causaria missio*, dovevano ricevere singolarmente dal *dux* certificati come *probatio veritatis ac fidei* della loro condizione.

Si allude qui alle *tabulae honestae missionis*, ovvero a quei documenti che attestavano il regolare espletamento del servizio militare<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> A. DE FRANCESCO, *Note cit.*, 9 s.

<sup>45</sup> A. BIRLEY, *The economic effects of Roman frontier*, in *The Roman West in Third Century*, Oxford 1981, 49.

<sup>46</sup> J.-M. CARRIÉ, *L'esercito cit.*, 484.

<sup>47</sup> M. ALBANA, *Costantino cit.*, 495 s.

<sup>48</sup> In séguito essi saranno denominati con l'espressione *epistolae* (CTh. 7.20.4.1 [320 Iun. 17]: *Veteranos autem post emeritae missionis epistolas...*) ovvero con il termine *testimonia* (come in CTh. 7.1.7 [365 Mai. 31]: *testimonium quidem emeriti laboris accipiant*) o *testimoniales* (VEG., *Epit.* 2.3: *Deinde contubernalis, completis stipendiis, per testimoniales ex more dimissis...*; CTh. 7.20.12 [400 Ian. 30]).

Prima del 311 questi certificati erano rilasciati dal governatore di provincia solo su esplicita richiesta di coloro i quali avessero ottenuto l'*honestas* o la *causaria missio*.

Oltre alle *tabulae honestae missionis*, i veterani di taluni corpi (in particolare gli *auxiliares*, i *classiarii*, i pretoriani e gli *equites singulares Augusti*) ricevevano anche i *diplomata militaria*, che erano documenti comprovanti la concessione di taluni specifici privilegi (in particolare la *civitas Romana* e il *conubium*)<sup>49</sup>.

Occorre precisare che questi certificati non erano direttamente connessi con il congedo dei soldati: si trattava, infatti, di documenti che presupponevano la *missio* dei soldati, ma che non la concedevano. In ogni caso, grazie ad essi il veterano avrebbe potuto dimostrare di aver diritto ai benefici ottenuti con il nuovo *status*.

Sulle *tabulae honestae missionis* v. F. LAMMERT, *Tabulae honestae missionis*, in *RE*, 15,2, Stuttgart 1932, 2052 ss.; J.C. MANN, 'Honestas' Missio and the Brigetio Table, in *Hermes*, 81,4, 1953, 496 ss.; Y. LE BOHEC-M. ABSIL, *La libération des soldats romains sous le Haut-Empire*, in *Latomus*, 44, 1988, 855 ss.; J.C. MANN-M. ROXAN, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in *Britannia*, 19, 1988, 341 ss.; W. ECK-M.M. ROXAN, *Zwei Entlassungsurkunden – tabulae honestae missionis – für Soldaten der römischen Auxilien*, in *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 28, 1998, 95 ss.; W. ECK, «Ehrenvoll entlassen». Eine *tabula honestae missionis* für einen Bonner Veteranen aus dem Jahr 230 n.Chr., in *Das Rheinische Landesmuseum Bonn*, 1, 1999, 12 ss.; P. COSME, *L'armée romaine, VIII<sup>e</sup> s. av. J.-C. – V<sup>e</sup> s. ap. J.-C.*, Paris 2012, 182 ss.; M. A. SPEIDEL, *Honestas Missio. Zu Entlassungsurkunden und verwandten Texten, in Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, 333 ss.; M. ALBANA, *Costantino* cit., 489 ss.

<sup>49</sup> Fra i numerosi studi sui diplomi militari mi limito qui a citare i lavori di A. VALVO, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in *Integrazione, mescolanza, rifiuto: incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo. Atti del Conv. Intern., Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, a cura di G. URSO, Roma 2001, 151 ss.; W. ECK, *L'empereur romain chef de l'armée, Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 13, 2002, 93 ss.; S. PEREA YÉBENES, *Los diplomas militares, documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrinos al servicio de Roma. Una introducción a su estudio*, in *Formas de integración en el mundo romano. Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos*, a cura di G. BRAVO-R. GONZÁLEZ SALINERO, Madrid 2009, 97 ss.; P. COSME, *L'armée* cit., 177 ss. e 188 ss.; M.A. SPEIDEL, *Kaiserliche Privilegien, Urkunden und die "Militärararchie" des Zeitalters der "Soldatenkaiser". Einige Beobachtungen*, in *Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs? (Tagung an der Universität Zürich 10.-12. 4. 2013)*, a cura di U. BABUSIAUX-A. KOLB, Berlin 2014, 56 ss.

A differenza degli altri veterani, i legionari non ricevevano con il congedo i diplomi militari, ma avevano soltanto la possibilità di richiedere le *tabulae honestae missionis*<sup>50</sup>.

La fine progressiva della prassi di concedere *diplomata* aveva acuito, già nel corso del III secolo (nel caso degli *auxiliares* dal 206<sup>51</sup> e in quello dei *classarii* dal 249/250<sup>52</sup>) l'esigenza di comprovare lo *status* di *veteranus*. Adesso tutti, e non solo quanti fossero stati congedati dalle *iustae legiones*, avvertivano il bisogno di disporre di un altro documento attestante la loro condizione e i privilegi che vi inerivano.

Si comprende, dunque, la rilevanza della riforma introdotta dalla *constitutio* di Serdica. A partire dal 311, ogni veterano (non soltanto chi

<sup>50</sup> J.C. MANN, *Honesta Missio from the Legions*, in *Kaiser Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, a cura di G. ALFÖLDY-B. DOBSON-W. ECK, Stuttgart 2000, 161, e M. ROCCO, *L'esercito* cit., 30 s. nt. 9 giungono perfino ad affermare che soltanto i legionari avrebbero avuto interesse a richiedere le *tabulae honestae missionis*, dal momento che i veterani degli altri corpi già possedevano il diploma militare, come documento comprovante il loro congedo. Non di meno alcuni documenti testimoniano che anche i congedati da altri corpi (fra cui diversi veterani ausiliari) ottenevano certificati attestanti l'*honestae missio*, e ciò anche negli anni precedenti al venir meno della prassi dei *diplomata* per i veterani di tali reparti. Per esempio, CIL 16, App., 144, nr. 8 = SB 4.7362 = SP 2.315 = FIRA 3.7b (datato al 188 d.C.), riporta un verbale di *epikrisis* del veterano Valerius Clemens, della *cohors II Ituraeorum*, il quale produsse una lettera redatta in latino dal comandante della sua unità, attestante il suo servizio presso la medesima *cohors* e il congedo onorevole conseguito; P. Hamb 31 = CIL 16, App., 143, nr. 2 (del 103 d.C.), contiene, invece, il verbale di *epikrisis* del veterano Lucius Cornelius Antas dell'*ala Augusta*, il quale esibì al momento dell'esame, assieme al suo diploma, un documento comprovante l'*honestae missio*; CIL 16 App., 143, nr. 1 = ILS 9060 = AE 1906.22 = W. Chr. 457 = CPL 113 = DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964, 88, riporta una tavoletta di legno del 122 d.C., attestante il congedo onorevole concesso al cavaliere L. Valerius, appartenente all'*ala Vocontiorum*.

<sup>51</sup> L'ultimo diploma rilasciato agli *auxiliares* è datato al 206 d.C. Esso è stato pubblicato nella sua versione integrale solo nel 2018 da W. ECK, *Das letzte Diplom für einen Auxiliarsoldaten aus dem Jahr 206 n.Chr.: der Text der Innenseite*, in *ZPE*, 208, 2018. In realtà, il documento fu scoperto già nel 2011 (ID., *Septimius Severus und die Soldaten. Das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit. Festschrift für H. Schneider zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden 2011). Tuttavia in quel momento era possibile leggere solo la parte esterna del documento, in quanto il filo di bronzo che legava le tavolette componenti il diploma si era conservato intatto e ne impediva l'apertura. Solo di recente è stato possibile sciogliere il filo e leggere anche l'*intus*.

<sup>52</sup> V. CIL 16.154.

ne facesse richiesta), avrebbe ricevuto un certificato in grado di comprovare il proprio *status* privilegiato<sup>53</sup>.

#### SINTESI

Questo articolo assume a proprio oggetto lo studio dei *privilegia* fiscali concessi ai *milites* in epoca costantiniana. Come è noto, durante il regno di Costantino fu emanata una serie di provvedimenti riguardanti il trattamento fiscale dei soldati e dei veterani. Fra essi si ricordano le concessioni fiscali attestate dalla nota tavola di Brigetio e quelle riferite da CTh. 7.20.2, CTh. 7.20.3 e CTh. 7.20.4. Il confronto fra tali misure e quelle assunte dai precedenti imperatori permette di porre in evidenza le peculiarità che contrassegnano, in età costantiniana, il trattamento fiscale dei soldati.

Il tema dei privilegi dei veterani offre lo spunto per approfondire l'esame di un'altra questione rilevante, ossia quella dei documenti utilizzati dai *milites* per comprovare il loro *status* privilegiato. È noto, infatti, che a partire da un certo momento essi non ricevettero più i *diplomata* attestanti le concessioni loro attribuite al momento del congedo. Dunque, si è cercato di comprendere in qual modo essi potessero dimostrare di aver diritto, in quanto veterani, ai *beneficia* fiscali concessi dall'imperatore.

#### PAROLE CHIAVE

*Milites* – Veterani – Privilegi fiscali – *Tabulae honestae missionis* – *Diplomata militaria*.

#### ABSTRACT

The purpose of this article is to study the fiscal privileges granted to the *milites* in the era of Constantine. As we know, Constantine issued a series of constitutions concerning the fiscal treatment of soldiers and veterans,

<sup>53</sup> La prassi di rilasciare ai veterani documenti comprovanti il servizio compiuto, nonché i benefici acquisiti con il congedo, è attestata anche da CTh. 7.20.1 (318 April. 10 [324]). In tale occasione, infatti, si diede ai veterani la possibilità di far incidere in tavole di bronzo o di legno i benefici elargiti dall'imperatore: *certa per edictum indulsumus, quae scribendi tabulis vel encauto et cerussa conscribere detur eis licentia*.

among them the tax concessions attested by the well-known Table of Brigetio and those reported by CTh. 7.20.2, CTh. 7.20.3 and CTh. 7.20.4. The comparison between these measures and those issued by previous emperors allows to highlight the peculiarities of the fiscal treatment of soldiers during Constantine's era.

The issue of veteran privileges gives us the opportunity to analyze another important question concerning the documents used by the *milites* in order to prove their privileged *status*. It is well known that from a certain moment they no longer received the *diplomata*, which attested the concessions granted to them when they were discharged. Therefore, I attempt to understand how veterans could prove that they were entitled to the fiscal privileges granted by the emperor.

#### KEYWORDS

*Milites* – Veterans – Fiscal privileges – *Tabulae honestae missionis* – *Diplomata militaria*.

DARIO ANNUNZIATA  
*Università di Roma "La Sapienza"*

I *MILITUM DELICTA* NELL'OPERA  
DE *RE MILITARI* DI MENANDRO\*

1. *Profili biografici*

La ricostruzione prosopografica del giureconsulto Arrio Menandro appare, allo stato attuale delle fonti, particolarmente complicata, atteso che sappiamo, con relativa certezza, in virtù di una testimonianza di Ulpiano, soltanto che sarebbe stato *consiliarius principis sub Severo et Caracalla* (D. 4.4.11.2 Ulp. 11 *ad ed.*)<sup>1</sup>. Tale informazione ci consente, quindi, di considerare Menandro esponente di quella parte della giurisprudenza, da Schulz definita "burocratica"<sup>2</sup>, i cui rappresentanti, pur non mutando la propria fisionomia di *iuris periti*, partecipano all'ammi-

\* Questa ricerca è nata nell'ambito del Progetto ERC "Scriptores iuris Romani" ed è confluita in D. ANNUNZIATA, *Temi e problemi della giurisprudenza severiana*, Napoli 2019.

La versione che qui si presenta non è stata rivista dal responsabile del Progetto, e non è destinata alla pubblicazione nella collana del SIR.

<sup>1</sup> Il frammento è collocato da G.F. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Leipzig 1857, 137, durante il principato del solo Settimio Severo, e ci consentirebbe di presumere che la vita del giurista Menandro si protrasse fino al tardo principato antoniniano. Cfr. anche T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD*, Oxford 1994<sup>2</sup>, 88-91; D. LIEBS, *Aemilius Macer*, in *Handbuch der Lateinischen Literatur der Antike*, IV, *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur 117-284 n. Chr.*, K. SALLMANN (hrsg.), München 1997, 137-138.

<sup>2</sup> F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, trad. it. G. Nocera, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 194.

nistrazione e al governo imperiale, in qualità di consiglieri del *princeps*<sup>3</sup>.

La letteratura che si è sviluppata intorno all'enigmatica figura di Menandro ha formulato, sulla base degli ulteriori, pochi, indizi derivanti dalla lettura dell'opera *De re militari* a noi pervenuta tramite il Digesto, una serie di ipotesi circa la fisionomia di questo giurista<sup>4</sup>.

Sembra opportuno soffermarsi brevemente sulla testimonianza ulpiana, che rappresenta l'unico testo da cui appare possibile ricavare informazioni sulla vita e sulla carriera di Arrio Menandro.

D. 4.4.11.2 (Ulp. 11 *ad ed.*): Ex facto quaesitum est: adulescentes quidam acceperant curatorem Salvianum quendam nomine: hic cum curam administrasset, beneficio principis urbicam procuratorem erat adeptus et apud praetorem se a cura adulescentium excusaverat absentibus eis: adulescentes adierant praetorem desiderantes in integrum adversus eum restitui, quod esset contra

<sup>3</sup> F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza* cit., 187 ss. Sulla figura del *consiliarius principis* cfr., *ex multis*, J.A. CROOK, *Consilium principis: Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 85 ss.; A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, in *Storia di Roma*, VI, Bologna 1960, 260 ss.; P. FREZZA, 'Responsa' e 'Quaestiones'. *Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI*, 43, 1977, 203 ss.; F. AMARELLI, 'Consilia principum', Napoli 1983, 97 ss.; M. CAMPOLUNGI, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, Roma 1983, 171 ss.; V. MAROTTA, 'Multa de iure sanxit'. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 39 ss.; R.A. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the early Roman Empire: a Study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989; L. HOMO, *Roman Political Institutions. From City to State*, London-New York 1929, 304 ss.; 'Ius controversum' e 'auctoritas principis'. *Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 11-13 giugno 1998)*, a cura di F. MILAZZO, Napoli 2003, e, in particolare, i saggi ivi contenuti di P. STEIN, *I giuristi e le scuole*, 308 ss., e di M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi*, 403 ss. Cfr. anche M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2015<sup>3</sup>, 57 ss.

<sup>4</sup> La letteratura sulla figura di Menandro non appare particolarmente ingente, soprattutto se confrontata con quella relativa ad altri giuristi. Cfr. E. GROAG-A. STEIN, *Prosopographia Imperii Romani, Saec. I, II, III*, 1.2, Berlino 1933, 113; P. JÖRS, *Arrius (Menander) n. 24*, in *PW* 2.1, Stuttgart 1895, 1257; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 510 nt. 229 e 515; R. ORESTANO, *Arrio Menandro*, in *NNDI*, 1.2, Torino 1958, 1011; W. KUNKEL, *Diligentia*, in *ZSS*, 45, 1925, 287. L'unica opera in cui viene analizzata l'intera opera letteraria del giurista resta quella di V. GIUFFRÈ, *Su Arrio Menandro*, in *Labeo*, 20, 1974, 27 ss. (ora in V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche sulla 'res militaris'*, II, Napoli 1996, 337 ss.) volta a far luce sulla personalità menandrea e a ricostruire il senso dell'opera "De re militari".

constitutiones excusatus. cum enim susceptam tutelam non alii soleant deponere, quam qui trans mare rei publicae causa absunt vel hi qui circa principem sunt occupati, ut in consiliarii Menandri Arrii persona est indultum, meruisset autem Salvianus excusationem, adulescentes quasi capti in integrum restitui a praetore desideraverant. Aetrius Severus quia dubitabat, ad imperatorem Severum rettulit: ad quam consultationem successori eius Venidio Quietio rescripsit nullas partes esse praetoris: neque enim contractum proponi cum minore annis viginti quinque: sed principes intervenire et reducere hunc ad administrationem, qui perperam esset a praetore excusatus.

Il frammento riporta un caso particolare, riguardante la richiesta di *in integrum restitutio* ad opera di minori di venticinque anni a causa di una *excusatio* chiesta dal curatore, tale Salviano, *contra constitutiones*<sup>5</sup>. Ulpiano ricorda come l'esonero dalla curatela sarebbe possibile solo per due categorie di soggetti: per coloro che si trovano *trans mare rei publicae causa* e per quelli che sono impegnati presso il *princeps*. Tra questi, come esempio, il celebre giurista severiano riporta proprio il nome di Arrio Menandro.

Oltre che per collocare Menandro, quindi, tra i membri del *consilium principis*, il passo è interessante anche per la ricostruzione cronologica.

Sembra possibile, infatti, ricavare dal testo di Ulpiano qualche informazione in più, soprattutto per quanto riguarda la cronologia degli eventi. Il giureconsulto attesta che il quesito circa la validità dell'*excusatio* attribuita al curatore Salviano sarebbe stato oggetto di una richiesta di chiarimento rivolta all'imperatore dall'allora pretore, Etrio Severo. Il *princeps*, quindi, avrebbe risposto, tramite rescritto, al successore di questo, un certo Venidio Quieto, stabilendo che non avrebbe dovuto esserci alcun intervento del pretore, poiché non era stato compiuto nessun atto dai minori di 25 anni, e che sarebbero stati proprio i due imperatori (*sed principes intervenire et reducere hunc ad administrationem*) a intervenire, per ricondurre all'amministrazione colui che era stato dispensato a torto dal pretore<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Con riferimento alla validità della regola della nullità della sentenza pronunciata *contra constitutiones*, cfr. F. NASTI, *L'attività normativa di Alessandro Severo*, I, Napoli 2006, 114 ss.

<sup>6</sup> Sul passo cfr. M. LAURIA, 'Contra constitutiones': *primi appunti*, Napoli 1927, 71 ss. (ora in M. LAURIA, *Studii e ricordi*, Napoli 1983, 80 ss.); L. RAGGI, *La 'restitu-*

*Aetrius Severus* e *Venidius Quietus* sono, dunque, i due pretori impegnati nella risoluzione del quesito. Il primo, in particolare, sarebbe stato pretore tra il 193 e il 198<sup>7</sup>, mentre il secondo sarebbe stato il suo immediato successore ed a lui sarebbe stato indirizzato il *rescriptum* risolutivo della controversia.

Già Liebs, in effetti, in base al riferimento operato nel testo agli imperatori Severo e Caracalla (*sed principes...*), aveva ritenuto di datare l'incarico di *consiliarius* di Menandro tra il 193 e il 210<sup>8</sup>. La menzione ulpiana di Menandro, inoltre, unitamente alla collocazione dell'opera *De re militari* durante il principato di Caracalla (oppure negli anni della correggenza di Severo e Caracalla), ha fatto presumere che il giurista, per essere già stimato dall'imperatore, avrebbe dovuto avere un'età oscillante tra i quaranta e i cinquanta anni durante il principato di Severo e che, dunque, avrebbe avuto, alla fine del principato di Caracalla, un'età approssimativamente tra i sessanta ed i settanta anni<sup>9</sup>. Menandro sarebbe nato, perciò, seguendo tale impostazione, in un anno ricompreso tra il 147 e il 157 d.C., e avrebbe assunto la carica di *consiliarius* sul finire del secolo.

Si è anche ipotizzato che Menandro avesse un'origine provinciale<sup>10</sup>, soluzione possibile ma che andrebbe, a mio avviso, ulteriormente ar-

*titio in integrum*' nella 'cognitio extra ordinem': contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica, Milano 1965, 346 ss.; G. CERVENCA, *Studi sulla 'cura minorum'*, 2, *In tema di 'excusationes' dalla 'cura minorum'*, in *BIDR*, 77, 1974, 199 ss.; N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C.: l'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano 1974, 196 ss.; F. ARCARIA, 'Referre ad principem'. Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica, Milano 2000, 241 ss.; F. NASTI, *L'attività normativa* cit., 114 ss.; D. TUZOV, 'Contra ius sententiam dare'. Profili dell'invalidità della sentenza contraria a diritto nella riflessione giurisprudenziale tardo classica, in *Res Iudicata*, 2, a cura di L. GAROFALO, Napoli 2015, 262 ss.; D.A. CENTOLA, 'Contra constitutiones iudicare'. Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi, Napoli 2017, 83 ss.

<sup>7</sup> *PIR*, 1.73 (435). Cfr. M. GAGGIOTTI-L. SENSI, *Ascesa al senato e rapporti con i territori d'origine. Italia: regio VI (Umbria)*, in *Epigrafia e ordine senatorio. Atti del Colloquio Internazionale AIEGL (Roma, 14-20 maggio 1981)*, Roma 1982, 266-268; S. ANTOLINI, *Una fistula iscritta da Suasa*, in *Picus*, 33, 2013, 305 ss.

<sup>8</sup> LIEBS, *Aemilius Macer* cit., 131.

<sup>9</sup> V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche* cit., 373 ss.

<sup>10</sup> W. KUNKEL, *Diligentia* cit., 234 afferma che "Freiglassene oder – dies ist wohl wahrscheinlicher – Provinziale werden also auch die Vorfahren des Juristen (= Menandro) gewesen sein".

gomentata. In effetti taluni errori in cui cade il giurista (sintomatica l'errata distinzione tra "*delictum*" e "*crimen*" in D. 49.16.2.1: *Dare se militem, cui non licet, grave crimen habetur: et augetur, ut in ceteris delictis, dignitate gradu specie militiae*) e che sarebbero stati spiegati, da taluni autori<sup>11</sup>, con una presunta origine provinciale del giurista, potrebbero avere una diversa interpretazione.

Tali incongruenze, infatti, potrebbero essere comprese ricollegando ogni singola imperfezione allo scopo dell'opera *De re militari*, che appare costruita per dare un profilo scientifico alle *res militares*. Le regole militari, infatti, com'è noto, a prescindere da alcuni timidi tentativi precedenti<sup>12</sup>, non sarebbero state, fino a Menandro, di competenza dei *iuris periti*.

Il giurista, quindi, sarebbe stato un burocrate e sarebbe stato incaricato da Settimio Severo e Caracalla (o forse dal solo Caracalla) del compito di stendere un trattato di diritto penale militare, presumibilmente di carattere pratico, così da approntare un prontuario della disciplina militare di importanza cruciale, specialmente in occasione della riorganizzazione dell'esercito operata durante il periodo severiano. Ciò non vuol dire che Menandro non abbia inserito, nell'esposizione della materia, il suo proprio punto di vista, ma soltanto che il tentativo di illustrare, tramite argomentazioni giuridiche, la materia penale-disciplinare militare sembra funzionale a rendere più agevole la comprensione di determinate fattispecie criminose, onde consentire un'applicazione più omogenea della relativa disciplina.

La particolare considerazione che l'autore sembra mostrare nei confronti dell'esercito, l'incessante tentativo di disegnare uno schema unitario e compiuto del diritto militare romano, la peculiare conformazione "scientifica" della materia da lui realizzata hanno fatto presumere che, a differenza di Macro, Menandro non fosse un giurista di estrazione senatoria<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> T. MOMMSEN, *Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen*, in *Gesammelte Schriften*, Berlin 1905, 160 ss.

<sup>12</sup> Prima dell'opera menandrea, infatti, si annoverano, per quanto riguarda il diritto militare, lo scritto di *L. Cincius*, purtroppo andato perduto, e quello di Paterno, di cui, invece, abbiamo due brani (D. 50.6.7 Tarr. 1 *de re milit.* e D. 49.16.7 Tarr. 2 *de re milit.*) e una sola citazione (D. 49.16.12.1 Mac. 1 *de re milit.*). Lo scritto di Paterno, in particolare, sembrerebbe, al pari di quello menandreo, articolato in quattro libri.

<sup>13</sup> V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche cit.*, 375 ss.

Tale considerazione è basata su una testimonianza della *Historia Augusta*, il cui autore riferisce che il ceto senatorio, a differenza degli ambienti culturali più vicini all'imperatore, considerava l'esercito come uno strumento di cui servirsi, auspicabilmente per poco tempo<sup>14</sup>, ma l'ipotesi, sebbene plausibile, non trova un più valido fondamento nelle fonti.

Se è vero che l'opera attribuita a Menandro è ben costruita e che, inoltre, il tentativo di giuridicizzare l'ordinamento dei militari risulta alquanto ben riuscito, il profilo che emerge dalla lettura dell'opera è quello di un giureconsulto pratico ed innovativo, al servizio di Severo e Caracalla (o del solo Caracalla), e comunque un giureconsulto stimato, capace di affrontare tematiche nuove. Nell'unica opera da lui redatta di cui abbiamo notizia, infatti, Menandro dà prova di essere un giurista con interessi del tutto particolari, tradizionalmente al di fuori di quelli propri dei giureconsulti.

Appare evidente, quindi, che l'opera menandrea si inserisce a pieno titolo tra quelle redatte su "commissione" dell'imperatore, rendendo, peraltro, Menandro il tipico esponente di quella dimensione giuridica nuova per il mondo romano. Com'è stato notato, infatti, la *scientia iuris* starebbe, dopo secoli, mutando fisionomia, ancorando il suo centro non più all'interno di se stessa, ma trovando appoggio nelle strutture burocratiche di un vero e proprio "Stato"<sup>15</sup>.

## 2. *Il contesto storico*

Ed è proprio lo sfondo storico, insieme sociale ed economico, che potrebbe spiegare il senso del lavoro di Menandro. Il periodo severiano, infatti, rappresenta, com'è noto, un momento di forte crisi istituzionale, un periodo sospeso tra vecchio e nuovo<sup>16</sup>. Settimio Severo e

<sup>14</sup> SHA, *Did. Iul.* 9; *Prob.* 22.

<sup>15</sup> A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, 241 ss.

<sup>16</sup> È proprio nel periodo severiano, definito quale epoca di profonda mutazione istituzionale, che saranno poste le basi di una macchina amministrativa inedita e complessa, tale da formare un "primo nucleo di statualità". Così A. SCHIAVONE, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017<sup>2</sup>, 377 ss. Cfr. anche S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari 1974, 70 ss.; D. DURSI, *'Aelius Marcianus'. Institutionum Libri I-V*, Roma 2019, 3 ss.

il figlio primogenito, suo successore, Caracalla, peraltro per un non breve periodo correggenti, sono investiti del compito di traghettare l'impero verso il superamento delle fratture istituzionali (dovute a diversi fattori, tra cui la rapida ascesa di nuovi protagonisti, come, ad esempio, i gradi intermedi dell'esercito e le aristocrazie cittadine)<sup>17</sup>, tanto che l'intervento imperiale più rappresentativo di quel periodo, ossia la *constitutio Antoniniana*<sup>18</sup>, ad opera del solo Caracalla (che estese, com'è noto, la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero)<sup>19</sup>, è stato considerato come una premessa del successivo sviluppo

<sup>17</sup> Sul punto, cfr. V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000, 174 ss.

<sup>18</sup> Com'è noto, la costituzione sulla cittadinanza di Caracalla è stata ampiamente studiata. Non vi è, tuttavia, unanimità di vedute, in letteratura, circa gli scopi che essa intendeva raggiungere. Interessante sembra la tesi di coloro che ritengono che la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero avrebbe rappresentato anche una risposta alle gravi difficoltà di cassa che avrebbero afflitto, durante il principato severiano, l'*aerarium militare*. Cfr. M. CORBIER, *L'Aerarium Saturni et l'Aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, Roma 1974, 570 ss.; ID., *L'aerarium militare*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique*, Parigi 1977, 219 ss.; R. DUNCAN-JONES, *Money and Government in the Roman Empire*, Cambridge 1994, 33 ss.; V. MAROTTA, *Ulpiano cit.*, 167 ss. Singolare anche lo sviluppo di tale ipotesi ricostruttiva espresso da M. ROCCO, *L'esercito romano tardo antico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, 34 ss., che, riprendendo la tesi del presunto collegamento tra la *constitutio Antoniniana* di Caracalla del 212 e le politiche imperiali in tema di *exercitus*, ipotizza che il provvedimento estensivo della cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero sarebbe volto ad ampliare il gettito statale onde reperire risorse da destinare proprio alla remunerazione dei militari. Così pare intendere anche A. IMRIE, *The Antonine Constitution*, Boston 2018, 76 ss. Tra la sterminata letteratura sull'editto di Caracalla mi limito a segnalare, oltre ai volumi già menzionati, gli ultimi interventi monografici: V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009; D. MATTIANGELI, *Romanitas, latinitas, peregrinitas*, Città del Vaticano 2010; C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius, philosophia, religio*, Napoli 2013; F. MERCOGLIANO, 'Hostes, novi cives'. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica, Napoli 2017, 69 ss., ove bibl. Sulle riforme militari severiane, cfr., inoltre, E. BIRLEY, 'Septimius Severus' and the Roman Army, in *Epigraphische Studien*, 8, 1969, 63 ss.; R.E. SMITH, *The Army Reforms of 'Septimius Severus'*, in *Historia*, 21, 1972, 481 ss.; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del III secolo*, Paris 1989, trad. it., Roma 1992, 255 ss.; ID., *L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la "crise du III<sup>e</sup> siècle"*, Condé-Sur-Noireau 2009, 83 ss.; P. SOUTHERN-K. DIXON, *The Late Roman Army*, London 1996, 5 ss.

<sup>19</sup> Ricordata, com'è noto, da Ulpiano in D. 1.5.17.22 *ad ed.*: *In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt.*

dell'impero in epoca tardoantica, sebbene tra i contemporanei non fosse avvertita come tale<sup>20</sup>.

Tra i problemi che i Severi dovettero affrontare vi sarebbe stata, per l'appunto, la necessità di operare un rinnovamento dell'esercito, che avrebbe assunto, nel nuovo modo di concepire l'impero, un ruolo diverso rispetto a quello assolto negli anni immediatamente precedenti. Una delle prime questioni da risolvere sarebbe stata quella di reperire risorse per la remunerazione dei soldati. Com'è stato notato, infatti, l'*aerarium* militare, in ogni caso e a prescindere da qualsiasi valutazione in tal senso della costituzione estensiva della cittadinanza, versava, prima del 212 a.C., in pericoloso deficit, come attestano i prolungamenti della ferma, inusuali per l'epoca<sup>21</sup>. La situazione sarebbe, dunque, apparsa prioritaria agli occhi dei Severi che, com'è noto, avrebbero fondato il proprio potere sul consenso dell'esercito<sup>22</sup>.

Ma le problematiche militari non si esaurivano nella ricerca di risorse da destinare ai soldati, anzi. Ancora più urgente e, per certi versi, pericoloso, sarebbe stato risolvere quello che Cassio Dione ritiene uno dei principali mali dell'epoca severiana: l'indisciplina dei soldati<sup>23</sup>, la cui violenza avrebbe determinato, tra l'altro, qualche anno dopo, la morte di Ulpiano, assassinato nel 223 d.C. ad opera dei pretoriani.

Gli imperatori Settimio Severo e Caracalla, quindi, compresero che i mutamenti economici e sociali in atto sarebbero stati pericolosi per la tenuta non solo del proprio potere imperiale, ma anche per la difesa di tutto l'impero, cosicché reagirono, evidentemente consigliati anche dai giuristi, emanando provvedimenti imperiali dalla natura più disparata. Se, infatti, a prima vista, taluni interventi normativi potrebbero apparire settoriali, tuttavia essi andrebbero ricondotti in un disegno di politica normativa più complesso e ampio, volto a garantire una

<sup>20</sup> V. MAROTTA, *Ulpiano* cit., 165. Cfr. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e Impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'Impero romano*, Napoli 1996, 97 ss.

<sup>21</sup> Cfr. V. MAROTTA, *Ulpiano* cit., 167.

<sup>22</sup> Cfr. quanto scrive L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 48 ss., che considera Settimio Severo "pienamente cosciente dell'enorme importanza che l'elemento militare ormai aveva", concedendo ai *milites* molteplici privilegi, tra cui, ad esempio, la possibilità di portare l'*anulus aureus* e di convivere con le proprie donne (HEROD. 3.8.5).

<sup>23</sup> V. MAROTTA, *Ulpiano* cit., 173 ss.

certa stabilità a tutto l'impero. All'interno di questo disegno generale, un ruolo di primo piano sembra essere svolto proprio dall'opera di Menandro, il *De re militari* che appare concepito quale prontuario di diritto penale-disciplinare militare. L'esigenza di riordinare la disciplina militare si sarebbe resa, altresì, necessaria in un'epoca di forte tensione istituzionale.

Ancora è da ricordare come anche i requisiti dell'arruolamento furono modificati dai Severi, in senso sempre più estensivo, onde consentire l'ingresso tra le fila dell'esercito anche a soggetti privi di talune, fondamentali, caratteristiche. Gli imperatori si sarebbero, quindi, resi conto che sarebbe stato inevitabile fare ordine intorno a una materia così delicata e avrebbero, quindi, deciso di far chiarezza sulla *res militaris*, incaricando (o suggerendo a) Menandro di stendere un trattato in materia. L'obiettivo sarebbe stato quello di far circolare, presumibilmente tra i supremi comandanti militari, una sorta di manuale da prendere come riferimento per la repressione dei comportamenti vietati.

Ma l'interesse a rinvigorire la disciplina dei soldati, servendosi di strutture e tecniche proprie della *scientia iuris*, avrebbe comportato, probabilmente, anche un rischio: l'eccessiva rigidità di applicazione, unita a un sistema disciplinare molto complesso ed eterogeneo e alla previsione di sanzioni particolarmente efferate (tipica è la sanzione capitale), avrebbe potuto creare malcontento proprio tra i soldati, il che sarebbe apparso un azzardo, considerato che il *princeps* avrebbe avuto bisogno, più di ogni altra cosa, proprio del sostegno dei *milites*<sup>24</sup>.

Il compito di Menandro, almeno da quanto si desume calando l'opera *De re militari* nelle dinamiche sociali, economiche e militari dell'epoca, non sarebbe stato, quindi, solo quello di far ordine intorno ai reati dei soldati e alle relative sanzioni, schematizzando l'intero settore, ma anche quello di trattare dei privilegi dei militari, sottolineando la specificità della milizia, la cui condizione sarebbe stata molto differente rispetto a quella di altre categorie.

Il giurista, quindi, da *consiliarius* del principe, avrebbe condotto, innanzitutto, una ricognizione dei principali provvedimenti imperiali sul tema per poi stendere un trattato scientifico della materia: il risultato sarebbe stato uno scritto di straordinario interesse, proprio perché, senza dubbio, estremamente originale. Con Menandro si giuridicizzò un settore tradizionalmente estraneo all'interesse dei giureconsulti, ma che

<sup>24</sup> Cfr. *Storia giuridica di Roma*, a cura di A. SCHIAVONE, Torino 2016, 368 ss.

sarebbe divenuto, di lì a poco, terreno fertile per la nuova giurisprudenza, ossia quella più vicina agli interessi imperiali<sup>25</sup>.

### 3. *Il De re militari: l'opera*

Di Menandro il Digesto conserva tredici frammenti di un'unica opera, il *De re militari*, confluiti nella cosiddetta massa editale ipotizzata dal Bluhme<sup>26</sup>. Tali scritti appartengono ai primi tre libri dello scritto che l'*Index Florentinus* considera articolato in quattro. L'opera di Menandro è quella relativa al diritto militare romano maggiormente tenuta in considerazione dai compilatori, se consideriamo che i frammenti escerpiti dalle altre opere sullo stesso argomento sono di ampiezza di gran lunga minore.

L'opera si presenta come una raccolta commentata di costituzioni imperiali e norme consuetudinarie relative alla disciplina dei soldati, ma l'autore sembra interessarsi non già a tutto l'universo del diritto militare dei Romani, bensì esclusivamente alle prescrizioni penali, giacché, come lo stesso autore afferma, in D. 49.16.6 pr: *omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit*. Si tratta di un vero e proprio diritto penale speciale, in quanto interessa soltanto coloro che assumono la qualifica di *militēs* e, dunque, solo i soggetti che rivestono uno status particolare nei confronti dell'apparato imperiale.

Per quanto riguarda la datazione dell'opera, l'opinione prevalente, in dottrina, è che essa sia stata scritta durante il periodo di correggenza di Settimio Severo e Caracalla (198-211)<sup>27</sup>, sulla base di taluni indizi ricavati dalle costituzioni imperiali menzionate da Menandro. In particolare, infatti, in D. 49.16.5.4 il giurista menziona l'esistenza di un provvedimento imperiale non altrimenti qualificato (*Qui in desertione fuit, si se optulerit, ex indulgentia imperatoris nostri in insulam deportatus*

<sup>25</sup> Cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 40 ss. Cfr. anche A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma 2002<sup>2</sup>, 11 ss.

<sup>26</sup> Cfr., per tutti, D. MANTOVANI, *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987, *passim*.

<sup>27</sup> O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1884, 739; O. LENEL, *Pa-lingenesia Iuris Civilis*, II, Lipsiae 1899, rist. Roma 2000, 695; H. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, Leipzig 1912<sup>2</sup>, 215 ss.; H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*, Basel 1860, 79.

est) ma considerato identico a quello citato da Macro in D. 49.16.13.6, sicuramente attribuito a Settimio Severo e a Caracalla.

A tale opinione si contrappone, quanto meno in formula dubitativa, quella di coloro che ritengono, invece, che il *De re militari* possa essere stato scritto durante il principato del solo Caracalla (211-217)<sup>28</sup>. Secondo tale linea interpretativa, si potrebbero individuare, altresì, per la redazione dell'opera menandrea, un *dies a quo* e un *dies ad quem*, rispettivamente fissati al febbraio 211 (morte di Settimio Severo) e all'aprile 217 (morte di Caracalla).

Se non è, comunque, da escludere che Menandro abbia concluso l'opera negli anni in cui Caracalla era rimasto solo al potere, tuttavia quella che sembra meno plausibile è l'indicazione del *dies a quo*. Non soddisfa, infatti, l'indicazione dell'anno 211, in quanto, da un lato, non vi sono prove sufficienti per postdatare l'inizio del lavoro menandreo all'epoca del solo Caracalla<sup>29</sup>, dall'altro, sembra che proprio Settimio Severo abbia avuto, nel confronto con il successore Caracalla, maggiore attenzione alle problematiche militari a cui lo scritto avrebbe tentato di dare risposta<sup>30</sup>. Sembra più probabile, quindi, che il *dies a quo* possa

<sup>28</sup> V. GIUFFRÈ, *Letture e ricerche* cit., 365 ss. Lo studioso, innanzitutto, critica la presunta identificazione del rescritto imperiale menzionato da Menandro in D. 49.16.5.4 con quello ricordato da Macro in D. 49.16.13.6 (con la conseguenza che il provvedimento cui Menandro fa riferimento potrebbe essere attribuito al solo Caracalla e non anche al suo predecessore e correggente), per poi concentrarsi su alcuni flebili indizi: 1) l'espressione "*edicta Germanici Caesaris*" contenuta in D. 49.16.5.13 potrebbe far riferimento al titolo di "*Germanicus*" assunto da Caracalla intorno al 213-217 (cfr. S. MASTINO, *Le titolature di Caracalla e Geta attraverso le iscrizioni (indici)*, Bologna 1981, 16 ss.; D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle*, Darmstadt 1990, 162) in D. 49.16.5.4 Menandro farebbe riferimento alla prassi dell'intervento diretto dell'imperatore nella punizione dei militari, informandosi a un principio affermatosi in epoca tarda e che avrebbe reso necessario un ulteriore intervento nel 215. Entrambe le considerazioni, tuttavia, non appaiono né dirimenti e non sono nemmeno sufficientemente provate. Da un lato, infatti, Caracalla non è l'unico imperatore ad avere assunto il titolo di "*Germanicus*" e, dall'altro, non sembra vi siano dubbi sul fatto che gli imperatori, anche prima del 215, avessero potuto autonomamente reprimere le condotte illecite dei militari. Cfr., su quest'ultimo punto, G. VALDITARA, *Diritto pubblico romano*, Torino 2013, 236.

<sup>29</sup> Cfr. anche A. DELL'ORO, *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*, Milano 1968, 55.

<sup>30</sup> In particolare, sarebbe stato proprio Settimio Severo a cercare di migliorare la condizione sociale dei soldati. Emblematico, sotto questo punto di vista, il presunto testamento politico rivolto dall'imperatore in punto di morte e testimoniato

essere individuato nel periodo di reggenza di entrambi gli imperatori (Settimio Severo e Caracalla), mentre appare plausibile che l'opera sia stata conclusa quando ormai al soglio imperiale era sopraggiunto il solo Caracalla, il quale, tra l'altro, proseguì l'opera di riammodernamento delle milizie inaugurata dal genitore.

### 3.1. LA STRUTTURA DELL'ESPOSIZIONE

Per quanto riguarda la struttura dell'esposizione, seguendo lo schema ipotizzato da Lenel, il trattato comincia con una partizione: gli illeciti commessi dai militari o sono speciali o sono comuni. Menandro si preoccupa, poi, di chiarire che i reati specifici militari sono quelli che il soldato commette in quanto tale, con l'indicazione di una definizione ancora di uso comune per qualificare i cosiddetti "reati propri". Segue l'elencazione degli illeciti commessi in occasione dell'arruolamento, con la specifica di tutte le situazioni che impediscono l'arruolamento. Si affronta, poi, il problema della diserzione, si analizza la situazione del "*transfuga*" (ossia di colui che avesse disertato manifestando l'intenzione di passare nelle fila del nemico), passando poi a indicare le violazioni della disciplina militare che consentono l'applicazione di una sanzione. Infine, si menzionano taluni privilegi dei *milites* nell'applicazione delle pene.

Emblematiche, sotto questo punto di vista, le rubriche ipotizzate da Lenel, che divide l'elaborato menandro in sette parti: 1) D. 49.16.2 pr. (senza rubrica); 2) D. 49.16.4 pr.-9; D. 40.12.29 (*Si is, cui non licet, militiae se dederit*); 3) D. 49.16.4.10-12 (*Si quis militiae se subtraxerit*); 4) D. 49.16.4.13-15 (*De emansoribus*); 5) D. 49.16.5 pr.-4; D. 49.16.13.5; D. 49.16.5.5-8 (*De desertoribus et transfugis*); 6) D. 49.16.6. D. 48.19.14. (*De disciplina militari*); D. 38.12.1; D. 49.18.1 (*De privilegiis militum et veteranorum*).

È evidente che lo schema dell'opera appare particolarmente felice e ben costruito, in quanto sembra possibile descrivere lo scritto tenendo presente tre direttrici fondamentali seguite dal giurista severiano: 1) l'indicazione dei principi generali della materia e delle definizioni; 2) la disamina delle fattispecie criminose astrattamente riferibili ai soldati; 3)

da DIO. CASS. 76.15.2 (a noi pervenuto tramite XI<sup>PH.</sup>, *Epit.* 324 [ed. Steph. 26]), in cui il *princeps* intima ai suoi successori di arricchire l'esercito. Sul punto, cfr. M. ROCCO, *L'esercito romano* cit., 34 ss.

la spiegazione di taluni privilegi accordati ai *militēs*, specie in occasione dell'esecuzione della pena.

Il trattato menandro, nel seguire questi punti nodali, si apprezza particolarmente, pertanto, per l'eleganza dello schema realizzato, tale da tracciare un vero e proprio sistema giuridico penale "speciale" militare. Nell'opera si individuano, soprattutto sotto l'aspetto dello schema seguito, caratteri di innovatività (da cui si desume una certa partecipazione del giurista alle generali riforme severiane dell'*exercitus*). Da questo punto di vista sembra quasi che Menandro scriva con un occhio al passato e uno al futuro, nel tentativo di far ordine su un settore in cui la maggior parte delle disposizioni erano rappresentate da costituzioni imperiali, fino ad allora isolate le une dalle altre.

### 3.2. LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due sono le caratteristiche principali dell'opera.

Innanzitutto, il tentativo di ricerca, operato dal giurista, di principi giuridici che potessero guidare il comandante dell'esercito (la giurisdizione militare era esercitata in concreto dai supremi comandi militari) nella formulazione delle accuse a carico dei soldati e nell'irrogazione delle pene.

Menandro, infatti, mostra in più occasioni (D. 49.16.5.5; D. 49.16.4.13-15; D. 49.16.6.6) di ancorare la repressione criminale di talune condotte ascrivibili ai soldati ad una valutazione soggettiva del comportamento del soggetto agente. In altri termini è frequente, in tutto lo scritto di Menandro, il tentativo di individuare una colpa soggettiva del soldato, per quindi prevedere, solo in tal caso, la concreta irrogazione della sanzione, a prescindere dall'effettivo concretizzarsi dell'evento alla base della contestazione dell'illecito.

Dunque, un militare intanto può essere considerato colpevole di un determinato evento, in quanto abbia dimostrato, anche se in modo implicito, di voler arrecare un danno all'esercito. Sotto questo aspetto, è notevole come tutto il sistema penale-disciplinare romano disegnato dal giurista sia fondato su un criterio di responsabilità soggettiva, basato su una valutazione della riprovevolezza del comportamento del militare.

In secondo luogo, altra peculiarità dell'opera è la circostanza che le citazioni delle costituzioni imperiali di volta in volta commentate sono molto spesso fatte "a memoria", ossia non indicando in modo preciso l'imperatore a cui sarebbe attribuita la paternità dell'intervento (D.

49.16.4.12; D. 49.16.4.13; D. 49.16.6.9)<sup>31</sup>. Tale dato è abbastanza significativo, considerato che egli, in qualità di *consiliarius principis*, aveva sicuramente accesso agli archivi imperiali.

Se l'opera appare, se non addirittura commissionata dagli imperatori, per lo meno da questi suggerita, i suoi destinatari potenziali possono essere individuati, innanzitutto, nei vertici militari, che avrebbero avuto verosimilmente bisogno, in epoca severiana, di una guida per l'irrogazione delle sanzioni ai propri sottoposti.

In secondo luogo, sembra evidente che anche gli stessi militari semplici avrebbero trovato giovamento nella sistemazione menandrea, in quanto si sarebbe fortemente limitata la discrezionalità di cui godevano i comandanti e i generali nell'amministrazione della giustizia interna all'*exercitus*.

Il *De re militari* di Menandro pare rispondere, in definitiva, all'esigenza di approntare un manuale per la *res militaris*, la cui disciplina era fortemente mutata nell'epoca severiana, a seguito di progressivi interventi imperiali e non era ancora stata schematizzata e/o rielaborata dalla cancelleria.

#### SINTESI

Il presente contributo è parte di una ricerca più ampia svolta nell'ambito delle attività condotte in occasione della partecipazione al progetto "SIR" (*Scriptores Iuris Romani* - P. I. Aldo Schiavone), incardinato presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

In particolare, il saggio avrà come obiettivo la ricostruzione dell'opera *De re militari* attribuita al giurista *Arrius Menander* e, tramite una lettura complessiva delle fonti, operare qualche considerazione sul ruolo che tale giurista ha assunto nell'ambito della cancelleria imperiale.

Lo scritto si presenta come una raccolta commentata di costituzioni imperiali e norme consuetudinarie relative alla disciplina dei soldati, ma l'autore sembra interessarsi non già a tutto l'universo del diritto militare dei romani, bensì esclusivamente alle prescrizioni penali, giacché, come lo stesso autore afferma in D. 49.16.6 pr: *omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit*.

<sup>31</sup> Fanno eccezione i luoghi in cui Menandro cita l'imperatore Adriano: D. 49.16.5.6; D. 49.16.5.8; D. 49.16.6.7.

In tale contributo si cercherà di inquadrare il lavoro scientifico di Menandro e di dimostrare come il giurista partecipi, in qualità di consigliere dell'imperatore, alle generali riforme severiane dell'*exercitus* attraverso una innovativa sistemazione scientifica della *res militaris*.

PAROLE CHIAVE

*Arrius Menander* – Giurisprudenza severiana – Regime militare.

ABSTRACT

This paper is part of a research carried out in occasion of the participation in the "SIR" project (*Scriptores Iuris Romani* - P. I. Aldo Schiavone), based at the University of Rome "La Sapienza".

This paper focus on the reconstruction of the work *De re militari* attributed to the jurist *Arrius Menander* and make some considerations on the role that this jurist has assumed in the ambit of the imperial court.

The writing is presented as a commented collection of imperial constitutions relating to the discipline of soldiers: the author seems to be interested not in the whole universe of the Roman military law, but exclusively in the penal rules, since, like the same author states in D. 49.16.6 pr: *omne delictum est militis, quod aliter, quam discipline communis exigit*.

This contribution will seek to frame Menandro's scientific work and demonstrate how the jurist participates, as *consiliarius principis*, in the general severan reforms of the army through an innovative scientific arrangement of the *res militaris*.

KEYWORDS

*Arrius Menander* – Severan jurisprudence – Military law.



CECILIA RICCI\*  
*Università del Molise*

DONATO FASOLINI\*  
*Università del Molise*

*MAGISTRI MILITUM* AL TEMPO DEI VALENTINIANI.  
STABILITÀ DINASTICA E PROMOZIONE POLITICA,  
TRA EPIGRAFIA E ICONOGRAFIA

Il presente contributo è articolato in due sezioni nelle quali si propone un doppio slittamento di prospettiva: dai *magistri militum* alle figure femminili e ai figli maschi delle loro famiglie; dalle fonti letterarie a quelle archeologiche ed epigrafiche che concorrono a integrare o a meglio definire il quadro fornito dalla storiografia e dalla letteratura. L'intento è, da una parte, quello di affiancare alle testimonianze che mettono l'accento sui ruoli rivestiti e sulle vicende politiche vissute dagli uomini (padri, mariti, figli) altre di varia natura che allargano lo sguardo al mondo muliebre (madri, mogli, figlie, sorelle), che ha favorito e in qualche caso determinato il percorso di carriera dei *magistri*, nel momento dell'ascesa e del successo come nelle fasi critiche. D'altra parte, si cercherà di meglio definire i meccanismi della trasmissione del rango e della promozione politico-sociale degli eredi designati.

In entrambi i casi, le informazioni (grafiche e iconografiche) che ci giungono dalle fonti non letterarie sono poche, spesso poco eloquenti e richiedono uno sforzo non indifferente di decodificazione. Siamo ben consapevoli in particolare che, per le donne, l'immaginario che si può ricostruire è fortemente condizionato dal punto di vista maschile in un mondo, come quello di cui si tratta, in cui l'etica aristocratica romano-cristiana sta rapidamente consolidando i propri caratteri.

\* Cecilia Ricci è autrice del primo paragrafo; Donato Fasolini è autore del secondo paragrafo.

1. “*The pink side of the moon*”. *Thermantiae mogli, figlie, sorelle di magistri militum*

Il case study su cui mi soffermerò si può dire ‘collettivo’ perché riguarda le tre donne del ramo onoriano della dinastia teodosiana che portarono il nome di Termanzia.

La prima è la consorte del *magister militum* Flavio Teodosio<sup>1</sup>, dal quale ebbe tre figli: Onorio, l’omonimo del padre destinato a diventare imperatore e una figlia femmina della quale ignoriamo il nome. Gli anni in cui si compiono le sue vicende sono compresi tra la metà e il terzo quarto del IV secolo. Il nome *Thermantia* fu quindi trasmesso alla nipote del *magister* Teodosio, la figlia dell’imperatore Onorio e di Maria<sup>2</sup>. La terza *Thermantia* a noi nota è la figlia di Serena (sorella della Maria appena ricordata) e Stilicone, i quali oltre a lei ebbero un figlio maschio, Eucherio, e una femmina, anche lei chiamata Maria<sup>3</sup>. Siamo tra gli ultimi anni del IV e il primo decennio del V secolo.

La prima *Thermantia* nota sposò il generale Flavio Teodosio, di origine spagnola<sup>4</sup>, e ne condivise il destino fino al tragico epilogo. Il *magister* Teodosio è considerato il capostipite della dinastia che ne por-

<sup>1</sup> W. ENSSLIN, in *RE*, V.A.2, 1934, col. 2390 (dove anche sono presentate le altre due *Thermantiae*); *PLRE*, 1, 909, *Thermantia* 1, moglie del *Flavius Theodosius magister militum*.

<sup>2</sup> *PLRE*, 1, 909, *Thermantia* 2, figlia di Onorio 2 e Maria, nipote di Teodosio I e sorella di Serena. Sull’opera del poeta di corte Claudiano a oggi restano fondamentali i contributi di A. CAMERON, *Claudian. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius*, Oxford 1970; F.E. CONSOLINO, *Poesia e propaganda da Valentiniano III ai regni romanobarbarici (secc. V-VI)*, in *Letteratura e propaganda nell’Occidente latino da Augusto ai regni romanobarbarici. Atti del Convegno Internazionale Arcavacata di Rende, 25-26 maggio 1998*, a cura di F.E. CONSOLINO, Roma 2000, 181-227.

<sup>3</sup> *PLRE*, 2, 1111-1112, *Aemilia Materna Thermantia*, seconda moglie dell’imperatore Onorio nel 408.

<sup>4</sup> Sull’origine ispanica di Teodosio, ZOS. 4.24.4 e HYD., *Chron.* 2 (con commento di A. TRANOY per l’edizione critica della Cronaca, 11 e 130), ricordato da A. CHASTAGNOL, *Les Espagnols dans l’aristocratie gouvernementale à l’époque de Théodose*, in *Les empereurs romains d’Espagne. Actes du colloque, Madrid-Italica 1964*, Paris 1965, 269-292 part. 269. Di recente A. CANTO, *Sobre el origen bético de Teodosio I el Grande y su improbable nacimiento en Cauca de Gallaecia*, in *Latomus*, 65, 2006, 388-421 ha messo in discussione la comune opinione di *Cauca/Coca* come città natale dell’imperatore, per il quale propone un’origine betica (Italica). Ivi ampia bibliografia precedente.

ta il nome<sup>5</sup>: si distinse in numerose campagne militari, in particolare in Britannia per la difesa del *limes* e in Mauretania per la repressione della rivolta di *Firmus* nel 375. Fu *comes rei militaris* in Occidente alla fine degli anni sessanta del IV secolo, quindi *magister equitum* e *magister utriusque militiae*. L'ultima fase della sua carriera fu offuscata dalle "oscure rivalità a corte tra la sua *factio* gallo-ispana e il clan pannonico di Massimino"<sup>6</sup>, che ne provocarono la caduta in disgrazia seguita dalla condanna a morte eseguita a Cartagine, nel 376. Secondo Orosio, prima di essere giustiziato, il generale avrebbe chiesto di essere battezzato (*apud Carthaginem baptizari in remissionem peccatorum praeoptavit*)<sup>7</sup>.

Divenuto imperatore, il figlio Teodosio si adoperò intensamente per la riabilitazione della sua memoria, un atto dovuto sul piano strettamente ideologico, per la piena legittimazione della nuova dinastia; e su un piano più squisitamente etico-politico, per gli indubbi meriti militari di un generale processato e condannato in circostanze oscure<sup>8</sup>.

La procedura per la riabilitazione postuma è testimoniata da fonti diverse, prima tra tutte l'epistolario di Simmaco, oltre ad alcune dediche onorarie poste dopo il 380 in diverse città dell'impero. Una gamma dunque piuttosto ampia e diversificata di documenti che rivela la molteplicità di iniziative messe in atto per dare forza e ampia diffusione alla delibera del senato di Roma e che è stata a suo tempo attentamente indagata<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> PLRE, 1, 903-904, *Flavius Theodosius* 3. L'elenco completo delle fonti letterarie in E. BIRLEY, *The Fasti of Roman Britain*, Oxford 1981, 333-339.

<sup>6</sup> L. CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria nel IV sec. d.C.: il dittico dei Symmachi al BM*, in *Rivista Storica Italiana*, 89, 1977, 425-489 (440), con ricchissima bibliografia ampiamente commentata. Sulla carriera di Teodosio padre anche D. VERA, *Commento storico alle «Relationes» di Simmaco*, Pisa 1981, part. 433; ID, *Le statue del Senato di Roma in onore di Flavio Teodosio e l'equilibrio dei poteri imperiali in età teodosiana*, in *Athenaeum*, 50, 1979, 381-403.

<sup>7</sup> OR., *Adv.* pag. 7.33.7.

<sup>8</sup> D. VERA, *Le statue del Senato* cit., 381-382.

<sup>9</sup> SYMM., *ReII.* 9 e 43 (Roma), con esplicito riferimento alla volontà del senato di onorare l'imperatore della *pars Orientis* con una *consecratio inter prisca nomina* del padre e con l'offerta di statue equestri (discussione con l'ausilio di altre fonti in L. CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria* cit., e D. VERA, *Le statue del Senato* cit.). Da Stobi proviene un frammento epigrafico che fa riferimento a una statua splendente d'oro (AE 1931, 53), probabilmente offerta dal senato locale in occasione dell'arrivo in Macedonia di Teodosio e della divisione della Macedonia in due province (J. WISEMAN, *The City in Macedonia Secunda*, in *Villes et peuplement dans l'Illyricum proto-byzantin. Actes de colloque, Rome 12-14 mai 1982*, Roma

Secondo la suggestiva ipotesi avanzata da Lellia Cracco Ruggini sarebbe da identificare con il generale Teodosio il protagonista della scena di apoteosi rappresentata sulla valva destra del dittico dei *Symmachi*. Quel che preme sottolineare in questa sede è che, se la tesi di Cracco Ruggini coglie nel vero, in modo sottile e indiretto, anche la prima *Thermantia* troverebbe il suo spazio nella scena: l'ascesa al cielo dell'anima dei due coniugi sarebbe infatti segnalata dalla coppia di aquile che si alzano in volo dalla pira, secondo un linguaggio simbolico squisitamente classico ed esemplificato al meglio nella celeberrima scena di apoteosi di Antonino e Faustina sulla base della colonna di Antonino Pio, oggi ai Musei Vaticani<sup>10</sup>.

Se anche *Thermantia* non venne direttamente colpita dalla condanna infamante del marito, fu certamente coinvolta nel programma celebrativo promosso dal nuovo imperatore della *pars Orientis*. Facendosene portavoce e interprete, tra il giugno 389 e il febbraio 391<sup>11</sup>, il prefetto urbano *Ceionius Rufus Albinus* fece realizzare una serie di statue per onorare i regnanti e le loro famiglie. A noi sono pervenute quattro basi destinate a sostenere le statue di Teodosio e Valentiniano

1984, 289-314, part. 291. Deliberazioni analoghe furono votate a Efeso (AE 1961, 184, 1966, 435 e 1967, 479); a Canosa (CIL IX 333 = ILS 780 = *Le epigrafi romane di Canosa* cit. 31-34, nr. 25; EDR 017069, Fabio Caruso 22.2.2005). Secondo L. CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria* cit., 444, a un provvedimento analogo e a Teodosio padre è da riferire l'iscrizione urbana ICUR I p. 338 = CLE 287: *Martia Theodosium dominorum Roma parentem / aethero divum venerans sacra-vit in orbe*. Il testo è trasmesso da Ligorio, ma l'iscrizione venne giudicata genuina già da De Rossi. Si vedano in proposito D. VERA, *Le statue del Senato* cit, 382, nt. 4 e, soprattutto, l'articolo di P. LIVERANI, *Arco di Onorio. Arco di Portogallo*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale*, 105, 2004, 351-370, in part. 364-365, che ne conferma l'autenticità.

<sup>10</sup> Non stupisce che il busto di Faustina affianchi, sulla base della colonna, quello dell'augusto consorte, mentre *Thermantia* non viene raffigurata nel dittico accanto al marito. Il motivo, più che al diverso carattere del monumento, è legato al fatto che Faustina maggiore, come Antonino Pio, fu divinizzata.

<sup>11</sup> Molto probabilmente nell'estate 389 "quando Teodosio era a Roma e la nobiltà pagana cercava di sfruttare i malumori imperiali contro il vescovo di Milano" (L. CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria* cit., 444). Sulla visita romana di Teodosio, si veda F. GRAF, *Laying Down the Law in Ferragosto: the Roman Visit of Theodosius in Summer 389*, in *Journal of Early Christian Studies*, 22, 2014, 219-242.

II, di Arcadio<sup>12</sup> e appunto di *Thermantia*. Questo il testo della dedica incisa sulla sua base<sup>13</sup> (fig. 1).

[D(ominae) N(ostrae)? Thermantia]e  
 [sanctissimae] ac nobilissimae  
 [memoriae femi]nae, coniugi divi  
 [Theodosi inlust]ris comitis utrius=  
 [que militiae mag(istri), m]atri D̄(omini) N̄(ostri) Theodosi  
 [perpetui Aug(usti)], aviae D(ominorum) N(ostrorum).  
 [Arcadi fortis]simi principis  
 [et Honori nobilis]simi iuvenis,  
 [praestantia indo]lis suae  
 [augenti divinam] prosapiam.  
 [Ceionius Ruf]ius Albinus v(ir) c(larissimus),  
 [praefectus urbi,] iudex iterum  
 [sacrarum co]gnitionum d(edi)c(avit).

Sembra verosimile che, alla prima riga, il nome *Thermantiae*<sup>14</sup> fosse preceduto dall'appellativo onorifico *Domina Nostra* che, sulla base dei paralleli noti (vd. *infra* p. 233 e nt. 35) e tenuto conto dello spazio a disposizione (fig. 1b), verosimilmente era espresso in forma abbreviata.

<sup>12</sup> CIL VI 3791a = 31413; EDR 126957, Giorgio Crimi 1.06.2016 (Valentiniano II); 3791b = 31414; EDR 126958, Giorgio Crimi 1.06.2016 (Arcadio); 36959; EDR 071745, Antonella Ferraro 23.05.2016 (Teodosio I), rinvenute a Roma in prossimità della Curia. Sull'ingresso del termine *securitas* nell'epigrafia pubblica, a partire dalla fine del II sec. d.C., e leit motiv retorico dall'età tetrarchica, si veda R. HAENSCH, *Safety first? CIL III 128 et la rhétorique de la Securitas*, in *Syria*, 93, 2016, 29-44 part. 34-35.

<sup>13</sup> CIL VI 36960 = ILS 8950 = AE 1903, 121, 167, 360 = AE 1973, 19 (389-391) = EDR 075350, Giorgio Crimi 5.06.2016 (ora conservata nell'Antiquarium Palatino, inv. 10861). B. RUCK, *Die Grossen dieser Welt. Kolossalporträts im antiken Rom*, Heidelberg 2007, 297, nr. 99.

<sup>14</sup> Wilhelm Esslin ha espresso a suo tempo dubbi sul fatto che sia *Thermantia* il nome da integrare alla prima riga della dedica, immaginando che così si chiamasse la madre e non la moglie dell'imperatore Teodosio. Certo è che si tratta di nome di famiglia (così come Eucherio, nome del console del 381, fratello del Teodosio padre e poi del figlio maschio di Stilicone), poco importa se introdotto dalla moglie o dalla madre dell'Augusto Teodosio.

Alcune peculiarità linguistiche del testo meritano, nell'economia del nostro discorso, di essere messe in luce. L'apertura *sanctissimae et nobilissimae memoriae feminae* corrisponde a quella *Inclytae venerandae memoriae viro* dell'iscrizione che a Canosa celebrava il Teodosio *magister* (*supra* nt. 9): l'insistenza sul termine *memoria*, in entrambi i casi, corrisponde al proposito celebrativo dei genitori dell'imperatore, ormai morti al momento della dedica<sup>15</sup>. Se la memoria del *Theodosius senior* deve essere venerata perché gloriosa, quella di Termanzia lo merita per la sua purezza (*sanctissima*) e nobiltà (*nobilissima*). Sulla *nobilitas* delle *Thermantiae* avremo modo di tornare più avanti.

Nella parte finale della dedica si mette in rilievo anche la *praestantia indolis*, l'eccellenza del carattere, che consentì e favorì l'accrescimento e la prosperità della discendenza. Nobiltà, purezza, forza di carattere e determinazione sono le doti riconosciute alla madre di un imperatore che è stata costantemente al fianco del consorte e gli ha garantito la discendenza, per perpetuare il nome e la gloria, fino a giungere al vertice del potere.

Pare verosimile che la galleria familiare onorata dal prefetto urbano per conto del Senato nel foro non sia giunta a noi nella sua interezza. Le ragioni che indussero Valentiniano II a consentire che la famiglia del suo collega in Oriente fosse celebrata nel foro di Roma sono state messe in luce da Domenico Vera<sup>16</sup>. Se anche, con Fritz Graf, accettiamo una spiegazione in chiave religiosa per l'assenza della madre di Valentiniano, *Iustina*, morta, se non nello stesso anno, a breve distanza da *Thermantia*<sup>17</sup>, sembra tuttavia verosimile che, come la madre, anche il padre dell'imperatore d'Oriente, il capostipite dei *Theodosii*, comparisse tra gli augusti personaggi onorati, così come era avvenuto in altre città d'Italia e delle province. Altrettanto lecito ci sembra ipotizzare che, accanto ad Arcadio, già da qualche anno Augusto, ci fosse il giovane Onorio.

Di Termanzia figlia di Onorio e Maria e nipote di Teodosio I<sup>18</sup>, presentata da Claudiano solo come uno degli anelli di una splendente

<sup>15</sup> L. CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria* cit., 444-446; *Le epigrafi romane di Canosa*, I, 33 s. (scheda di V. MORIZIO).

<sup>16</sup> D. VERA, *Le statue del Senato* cit., 382 s.

<sup>17</sup> F. GRAF, *Roman festivals in the Greek East From the Early Empire to the Middle Byzantine Era*, Cambridge 2015, 109.

<sup>18</sup> *Supra* nt. 2.

catena familiare, sappiamo poco: in un momento non precisato della sua esistenza si unì in matrimonio con un generale (un *dux*) anonimo<sup>19</sup>.

I nomi di due giovani donne commemorate in un'iscrizione di *Beroia* (Macedonia)<sup>20</sup> hanno offerto a Ralph Scharf lo spunto per formulare un'ipotesi sull'identità del *dux* marito di Termanzia<sup>21</sup>. L'iscrizione è incisa su una lastra di marmo grigio, successivamente reimpiegata nel pavimento della chiesa di Hagia Varvara, oggi demolita. Due grandi croci monogrammatiche, ai due lati del testo iscritto, sono state scalpelate (fig. 2). La colonna latina del testo così recita:

Memoria dua(ru)m (p)ue(l)l)a=  
rum virg(i)num Rom[a](nar)=  
um Abundantiae  
<e>t Termantiae (!).

Secondo la ricostruzione proposta da Scharf, le due *puellae virgines* menzionate nell'epitaffio sarebbero le figlie, morte in giovane età nei primi decenni del V secolo, della nipote di Teodosio e di *Flavius Abundantius*, anche lui *comes* e *magister utriusque militiae*, divenuto console nel 393 in coppia con l'imperatore<sup>22</sup>. Nel 396 *Abundantius* "cadde vittima degli intrighi del *praepositus sacri cubiculi Eutropius*" (Scharf), perse il suo incarico e verosimilmente venne bandito.

Il testo è chiaramente inciso da un lapicida che aveva poca dimestichezza con il latino, come indicano i numerosi errori e l'incertezza di scrittura delle lettere *M*, *N*, *R*, *V*; e, per la fattura grossolana, ben si

<sup>19</sup> Ne conosciamo l'esistenza grazie a Claudiano (*Carmina minora* 30 = *Laus Serenae* 186-190: *Agnovit patrum similem Thermantia curam; / nupsit et illa duci; sed longe fata sororis / inferiora tuis. Alio tibi numine taedas / accendit Romana Salus magnisque coronis / coniugium fit causa tuum*. Per la traduzione e il commento, *Claudii Claudiani carmina minora*, a cura di M.L. RICCI, Bari 2001, 215 (anche per l'*Epithalamium* cit. *infra* a nt. 26).

<sup>20</sup> D. FEISSEL, *Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoie du III<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1983, 76-77, nr. 74, tav. 16.74 = AE 1983, 885 = L. GOUNAROPOULOU-M.B. HATZOPOULOS, *Epigraphes Kato Makedonias*, Atene 1998, nr. 450 = AE 1998, 1220.

<sup>21</sup> R. SCHARF, *Verwandte des theodosianischen Kaiserhauses: ein Nachtrag zur PLRE*, in *Historia*, 47, 1998, 495-499.

<sup>22</sup> A. DEMANDT, *Magister militum*, in *RE, Suppl.* XII, 1970, col. 717; *PLRE*, 1, *Flavius Abundantius*, 4-5.

adatta alla datazione proposta dall'editore (a cavallo tra V e VI secolo). Scharf nota che l'espressione *puellae virgines* significa che le due fanciulle, in età da marito, non erano ancora sposate e forse destinate al nubilato (destino condiviso da molte delle figlie della dinastia valentiniana e, più tardi, teodosiana). Ritengo tuttavia che l'assenza di un epiteto di rango (*nobiles/nobilissimae* o simili) e la modestia estrema del supporto, oltre all'assenza di qualsiasi riferimento ai legami familiari, rende oltremodo incerta, per quanto suggestiva, tale ipotesi di identificazione.

La terza *Thermantia*, figlia di Stilicone e Serena<sup>23</sup>, andò sposa giovanissima nel 408, a soli dodici anni, a Onorio, dopo la morte prematura della sorella. Uscito drammaticamente di scena il padre Stilicone, nello stesso anno fu allontanata dal marito e restituita a sua madre, "anche se su di lei non gravava nessun sospetto", costretta all'esilio a Roma, dove morì non ancora ventenne nel 415<sup>24</sup>.

Siamo relativamente ben informati sulle vicende di questo ramo dello stemma genealogico teodosiano<sup>25</sup>, in primo luogo attraverso i *tableaux vivants* della poesia encomiastica claudiana, dove *Thermantia* compare due volte: la prima, nel 398, accompagnata dall'auspicio che possa fare un matrimonio illustre come la sorella<sup>26</sup>; la seconda volta, nel 400, mentre sorride serena al fratello<sup>27</sup>.

Nella valva superstite del dittico monzese di Stilicone appena commentato, accanto al generale, alla moglie Serena e al giovane Eucherio,

<sup>23</sup> *Supra*, nt. 3.

<sup>24</sup> ZOS. 5.35.3, 37.5; *Chron. Pasc.* s.a. 415.

<sup>25</sup> I. GUALANDRI, *Un generalissimo semibarbaro, suocero e genero di imperatori: Stilicone in Claudiano*, in *Acme*, 63, 2010, part. 47 e 56 mette opportunamente in luce il tentativo di Claudiano di accreditare una 'dinastia stiliconiana'. Cfr. le espressioni *progener divi Theodosii* e *ꝑocer d(omini) n(ostr) Honori* in CIL VI 1730 = ILS 1277; EDR 127908, S. Orlandi 2.6.2016.

<sup>26</sup> CLAUD., *Epith. Hon. Mar.* 338-341: *Sic puer Eucherius superet virtute parentem; / aurea sic videat similes Thermantia taedas; / sic uterus crescat Mariae; sic natus in ostro / parvus Honoriiades genibus considat avitis*. Le *taedae similes* per *Thermantia* sarebbero, nell'interpretazione di A. CAMERON, *Claudian. Poetry and Propaganda* cit., il progetto di matrimonio con Arcadio, che si pensava fosse sul punto di ripudiare Eudossia.

<sup>27</sup> CLAUD., *De cons. Stil.* 2.358-359: *Eucherius trepido iam flammea sublevat ore / virginis; adridet retro Thermantia fratri* (ed. critica a cura di J.-L. CHARLET, Paris 2017 con nota complementare a p. 314). A Cameron, che commenta anche questo come il passo precedente, si deve la definizione di 'tableaux' per i ritratti familiari nella poesia encomiastica di Claudiano.

Thermanzia non compare, così come la sorella Maria: se, quando l'oggetto fu realizzato (396?), Maria era forse fidanzata, ma non ancora sposata con Onorio, *Thermantia* era probabilmente appena nata. In entrambi i casi, si trattava di figlie femmine, e la loro immagine non aveva il significato di una tacita quanto eloquente designazione alla carriera pubblica che, negli auspici dei genitori, attendeva Eucherio.

Thermantia compare invece su due oggetti iscritti di carattere personale appartenuti rispettivamente alla sorella e a lei.

Su un prezioso pendente-reliquario in oro tempestato di gemme (un *encolpion*)<sup>28</sup>, troviamo i nomi di tutti i componenti la famiglia di Stilicone<sup>29</sup> (fig. 3). Il reliquario divenne parte del corredo funebre di Maria al momento della sua morte precoce, e venne alla luce quando la sua tomba, annessa alla basilica costantiniana di S. Pietro, fu trovata, saccheggiata e distrutta al momento della costruzione della basilica attuale. Su un lato del pendente compaiono i nomi, espressi in caso vocativo, dell'imperatore d'Occidente Onorio, della sposa e dei genitori di lei, accompagnati dall'augurio di lunga vita; sull'altro lato del medesimo prezioso, sono i nomi di *Stelicho* e *Serena*, insieme a quelli di *Thermanzia* ed *Eucherius*.

L'oggetto appartenne senz'altro a Maria, dal momento che ricorda le sue due famiglie e se, come è realistico immaginare, fu un dono matrimoniale (fatto realizzare dunque nel 398 o poco prima), la accompagnò nel sarcofago di porfido che ne accolse le spoglie, nel mausoleo fatto costruire da Onorio per la sua famiglia<sup>30</sup>. Se siamo certi che i corpi di Onorio e della moglie Maria vi trovarono effettivamente spazio,

<sup>28</sup> *Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana. Catalogo della mostra allestita a Roma, 22 dicembre 2000-20 aprile 2001*, a cura di S. ENSOLI-E. LA ROCCA, Roma 2000, 468-469 nr. 70 (scheda di D. GABORIT-CHOPIN); *387 d.C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti d'Europa. Catalogo della mostra allestita a Milano, 8 dicembre 2003-2 maggio 2004*, a cura di P. PASINI, Milano 2003, 441 (scheda di E. GAGETTI con fig. 339 a p. 335) = AE 2003, 12.

<sup>29</sup> ILS 800 = ILCV 15 a,b: *Honori, Maria, St<i>lich<i>o, Serena vivatis! // St<i>lich<i>o, Serena, Thermantia, Euchari vivatis*

<sup>30</sup> Sulle vicende del mausoleo, trasformato intorno alla metà dell'VIII secolo in cappella di S. Petronilla e nuovamente messo in luce intorno alla metà del Quattrocento, in occasione dei lavori di costruzione della basilica cinquecentesca, si vedano F. PAOLUCCI, *La tomba dell'imperatrice Maria e altre sepolture di rango di età tardoantica a San Pietro*, in *Temporis Signa*, 3, 2008, 225-252 (sull'*encolpion*, part. 232-234); M.J. JOHNSON, *The Roman Imperial Mausoleum in Late Antiquity*, Cambridge 2009, 167-174.

qualche dubbio permane per l'effettiva accoglienza dei resti di Galla Placidia e del figlio morto prematuramente, e di *Thermantia* e della madre Serena<sup>31</sup>. Per Galla Placidia non dovevano esserci motivi ostativi di carattere politico; più difficile pensare che la moglie e la figlia minore di Stilicone, travolte dallo scandalo che si abbatté sul marito e padre e segnò tutta la sua famiglia, allontanate precipitosamente dalla corte come persone non più gradite, trovassero accoglienza nel mausoleo dinastico di Onorio senza il necessario processo di riabilitazione, come era avvenuto per il padre di Teodosio.

Il nome della Termanzia più giovane compare infine su un oggetto dell'*instrumentum inscriptum*. Si tratta di una placchetta ansata di bronzo di piccole dimensioni. Sulle anse, decorate con due rami di palma, i fori predisposti per l'affissione ne tradiscono la funzione: la targhetta doveva accompagnare, in occasione degli spostamenti, il bagaglio che apparteneva alla giovanissima imperatrice, assicurandone la proprietà e garantendo privilegi fiscali<sup>32</sup>.

Una serie piuttosto nutrita di esemplari di questa categoria di oggetti, ora conservati presso il Museo Nazionale di Napoli, un tempo faceva parte della collezione Borgia<sup>33</sup>. Un altro esemplare (quello di

<sup>31</sup> Certa tuttavia del contrario si dice F.E. CONSOLINO, *Poesia e propaganda* cit., p. 181: "I suoi resti <di Termanzia?> vennero ospitati (verosimilmente in un sarcofago di porfido, come il marito e la sorella) nel mausoleo fatto costruire da Onorio accanto alla basilica costantiniana di S. Pietro, insieme a quelli della prima moglie e sorella di Termanzia e, si dice, di Galla Placidia (cresciuta insieme alle sue figlie da Serena) e del figlio di lei morto prematuramente". Qualche incertezza mostra invece D. GABORIT-CHOPIN, *387 d.C. Ambrogio e Agostino* cit., che immagina il suo corpo sia stato ospitato nello stesso sarcofago della sorella.

<sup>32</sup> *Terme di Diocleziano: la collezione epigrafica*, a cura di R. FRIGGERI-M.G. GRANINO CECERE-G.L. GREGORI, Milano 2012, 316 VI.21 (scheda di G. CRIMI). Particolarmente interessante, su questa classe di documenti, la riflessione di G.A. CECCONI, *Privilegi reali o presunti per senatori tardoromani. Le tabellae immunitatis e i titoli in laminis securiclati vel in discis inscripti varii argumenti*, in *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, a cura di M.L. CALDELLI-G.L. GREGORI, Roma 2014, 183-193.

<sup>33</sup> Oltre a quella di Termanzia (infra nt. 34), della collezione Borgia fanno parte altre quattro placchette: CIL VI 1734, cfr. pp. 3173, 3813, 4747 = CIL XV 7136; EDR 111531, A. Ferraro 16.06.2015 (Stilicho); CIL VI 8692, cfr. pp. 3461 e 3891 = CIL XV 7145; EDR 14328, M. Giocoli 05.05.2019 (liberto imperiale *Orthrus*); CIL VI 31944 cfr. pp. 3814 e 4795 = CIL XV 7156; EDR 114195, A. Ferraro 16.06.2015 (*Anicius Paulinus* cos 334); CIL VI 31943, cfr. pp. 3814 e 4795 = CIL XV 7154; EDR 114194, A. Ferraro 16.06.2015 (*Anicius Auchenius Bassus*, cos 408 o 431).

Galla Placidia) è di provenienza ignota ed è conservato presso il Museo Nazionale Romano.

La laminetta di *Thermantia* reca il seguente testo (fig. 4)<sup>34</sup>:

D(ominae) n̄(ostrae) Emili=  
e Mater=  
ne Term=  
antie (!), n̄(obilissimae) p(uellae).

L'appellativo *Domina* e l'aggettivo *nobilissima*, caratteristici delle donne della famiglia imperiale a partire dal IV secolo<sup>35</sup>, richiamano da vicino la dedica alla bisnonna omonima (*supra*, p. 227); la definizione di *puella* fa pensare a una datazione più vicina al matrimonio con Onorio (408) che al momento della morte, quando ormai la ragazza era diciannovenne (415).

L'importanza di questo piccolo oggetto risiede a mio avviso nel fatto che restituisce il nome completo della giovane: *Aemilia Materna Thermantia*. Tale informazione al contempo risponde a e pone interrogativi: *Thermantia* con tutta verosimiglianza ereditò, come Maria, il gentilizio paterno (*Flavia*), dunque i due elementi nominali, *Aemilia* e *Materna* sono quelli acquisiti per parte di madre ed esibiti perché segno del rango nobile e della discendenza imperiale. E *Aemilia Materna* era verosimilmente il nome della prima Termanzia, la moglie del capostipite da cui siamo partiti.

Debbo a Silvia Orlandi la segnalazione dell'esistenza di un altro esemplare (che contrassegnava la *navicula* di Flavia Valeria Eutropia, *nobilissima femina*, probabilmente figlia di Costanzo I e madre di Nepoziano), proveniente da Ostia e conservato negli USA, pubblicato da M. HAMMOND, *Three Latin inscriptions in the McDaniel Collection*, in *Harv. St. Class. Philol.*, 68, 1964, 79-87.

<sup>34</sup> CIL VI 36965, cfr. p. 4356 = XV 7152 = ILS 8952 = ILCV 16 = ILMN I, Roma e Latium, 70 nr. 28 (scheda di F. NASTI, alla quale si deve anche quella in *Suppl. Ital. Imagines* IV, nr. 4544; EDR115025, G. Crimi 16.06.2015, di provenienza ignota, ora al Museo archeologico Nazionale di Napoli (inv 2646).

<sup>35</sup> Gli stessi epiteti troviamo abbinati sull'analogo targhetta appartenuta alla cugina di secondo grado, Galla Placidia (?), oltre che nella dedica prenestina da parte del figlio *Valerius Romulus* a *Valeria Maximilla*, figlia di Galerio e moglie di Massenzio (CIL XIV 2826 = ILS 667, primo decennio del IV secolo); e in quella a *Flavia Iulia Costanza*, sorella di Costantino (CIL VI 1153 = 40777; ILS 711, 326-333).

L'abbinamento del gentilizio *Aemilius/-a* al *cognomen Maternus/-a* è caratteristico dell'onomastica dell'*Hispania* romana, in particolare della *Tarraconensis*<sup>36</sup>. A questo indizio, di per sé significativo, si aggiunge quello relativo al nome *Thermantia*, derivato da *Termes*, l'antica città che sorgeva presso l'odierna Montejo de Tiermes (Soria), nella valle del Douro, e presso il fiume che da essa prende il nome<sup>37</sup>. La città ebbe un ruolo di primo piano durante le guerre celtiberiche: rappresentò insieme a *Numantia* il fulcro della resistenza antiromana e in età imperiale fu compresa nel *conventus Cluniensis*, con lo status di municipio ottenuto in età giulio-claudia.

Se pure parrebbe azzardato considerare *Thermantia* una sorta di 'nome parlante' per indicare l'origine ('originaria di Termes'), sulla base di questo indizio e dell'onomastica matrilineare, pare più che credibile che anche la moglie, come il *magister Theodosius*, fosse di origine ispanica, discendente degli *Aemilii Materni* che secoli prima iniziarono la loro ascesa, rivestendo magistrature locali nelle città del nord dell'*Hispania*.

<sup>36</sup> I due terzi delle testimonianze epigrafiche note di *Aemiliae Maternae/Aemilii Materni* provengono dal territorio della *Tarraconensis*. Si vedano al riguardo: J. UNTERMANN, *Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania Antigua*, Madrid 1965, 143-145; J.M. ABASCAL PALAZON, *Los cognomina de parentesco en la península ibérica. A proposito del influjo romanizador en la onomastica*, in *Lucentum*, 3, 1984, 219-259 part. 221 e 255; ID., *Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania*, Murcia 1994, part. 418; G. FABRE, *Une approche des stratégies familiales: le comportement des notables dans la Tarraconaise nord-orientale vu à travers l'exemple d'Aeso-Isona (fin I<sup>er</sup>-II<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.)*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde, Paris octobre 1986*, Roma 1990, 311-331. Da ultimo, A. PADILLA MONGE, *La integración de las oligarquías indígenas en las elites coloniales del sur de Hispania*, in *Migrare. La formation des élites dans l'Hispanie romaine*, a cura di A. CABALLOS RUFINO-S. DEMOUGIN, 2006, part. 205 e 240.

<sup>37</sup> Sull'archeologia di *Termes/Tiermes* in età romana e nel tardoantico, si vedano J.-M. BLÁZQUEZ, *Arte (mosaicos), sociedad e historia en la Hispania romana del Alto Duero (siglo IV)*, in *Klio*, 71.2 (*Festschrift für prof. Dr. Günter*), 1989, 330-343; e J. MANGAS MANJARRÉS-S. MARTÍNEZ CABALLERO-Á.-L. HOCES DE LA GUARDIA BERMEJO, *El ara de las Parcae de Termes (Tiermes, Soria): nuevo documento y análisis sobre un probable sincretismo*, in *Gerión*, 31, 2013, 331-361. Si veda anche P. BARRACA DE RAMOS, *Pobliamento al sur del Duero en época tardia*, in *Actas del Congreso Internacional La Hispania de Teodosio*, Segovia-Coca 1995, a cura di R. TEJA-C. PERÉZ, Valladolid 1997, II, 353-359.

Le vicende delle tre *nobiles feminae* che recano il nome *Thermantia*, oltre che dai legami familiari, sembrano collegate da più fili che si intrecciano: i loro percorsi di vita sono caratterizzati da fasi promettenti e da pesanti crisi.

La prima *Thermantia*, dopo aver subito i contraccolpi della condanna del marito, ritorna protagonista delle vicende imperiali su un palcoscenico di enorme impatto, come il Foro di Roma, unica donna onorata, nell'ultimo decennio del IV secolo, insieme ai sovrani e, forse, ai loro eredi designati e al marito riabilitato.

Destinata alla vita di corte – certamente non brillante come quella della sorella Serena – la seconda Termanzia, sposò anch'essa un generale e, se si ritiene verosimile la ricostruzione di Scharf, cadde vittima, come la sorella, della disgrazia che travolse il marito inizialmente candidato a una brillante conclusione di carriera.

Più breve e infelice la vicenda della *Thermantia* più giovane, pedina anch'essa, come la zia materna, di un gioco di intrecci matrimoniali andati solo in parte a segno, destinata a precipitare con la madre nell'ombra di un dorato esilio.

Nel descrivere i volti dei due giovani sposi sul Cammeo Rotschild, commissionato in occasione delle nozze di Onorio e Maria nel 398, Gemma Sena Chiesa<sup>38</sup> parla di “iconografia ostentatamente classicistica”, dove tuttavia lo schema del ritratto di profilo, singolo o in serie, è sostituito dalla virtuosistica rappresentazione frontale “più rispondente alla nuova concezione di *maiestas* ieratica”.

I volti ora si voltano – si perdoni il gioco di parole – per il compiacimento di chi più spesso li ammira, colui o colei che indossa il gioiello e che dunque spesso vi è raffigurato; e per l'ammirazione di chi si avvicina al sovrano o alla sovrana tanto da poterli apprezzare. Se sul Cammeo Rotschild il primo piano è naturalmente riservato all'imperatore; nelle dediche onorarie, destinate alla fruizione di un pubblico ben più vasto e composito, l'immaginario legato al mondo femminile trova spazio come messaggio di continuità (il nome *Aemilia Materna* sulla targhetta da bagaglio) e promessa di stabilità della stirpe (la dedica nel Foro della prima Termanzia e il reliquiario del mausoleo onorario appartenuto a Maria). Tale immaginario recupera le radici

<sup>38</sup> G. SENA CHIESA, *La glittica e la produzione sontuaria nell'età di S. Ambrogio: arte e potere tra classicità e cristianesimo*, in 387 d.C. *Ambrogio e Agostino* cit., 189-194 (193).

classiche (quel ‘classicismo ostentato’ di cui parla Sena Chiesa) e potenzia il suo valore simbolico nel nuovo sistema cristiano di valori.

[C. R.]\*\*

## 2. *Il prestigio e l'onore. Flavius Arburius Aspar e suo figlio Ardaburius iunior sull'instrumentum inscriptum*

La seconda parte di questo contributo è dedicata a una tipologia particolare di materiali iscritti, i cosiddetti dittici consolari in avorio<sup>39</sup>, e a oggetti d'uso privato, accomunati dal fatto che, alla loro funzione pratica, si univa quella di conservare memoria e celebrare il merito e il rango di alcuni personaggi, rappresentati insieme a uno o più dei propri discendenti.

Come punto di partenza è da considerare il ben noto *missorium* del *magister militum Flavius Ardabur Aspar*<sup>40</sup> (fig. 5). Costui, appartenente a una nobile famiglia alana<sup>41</sup>, non solo consolidò la posizione della sua

\*\* Desidero ringraziare sentitamente l'amica e collega Silvia Orlandi per la paziente lettura del testo e per i preziosi consigli che lo hanno precisato e arricchito.

<sup>39</sup> Ho volutamente usato la formula di ‘cosiddetti dittici consolari’ perché, come ribadito in un recente lavoro da A. CAMERON, *The Origin, Context and Function of Consular Diptychs*, in *Journal of Roman Studies*, 103, 2013, 174 s. non si trattava in realtà di oggetti riservati esclusivamente ai consoli, soprattutto in una prima fase.

<sup>40</sup> Come per i dittici consolari, anche per il termine *missorium* è stato rilevato che si tratta probabilmente di una denominazione impropria. Si veda G. PURPURA, *Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. Missorium di Teodosio*, in *Atti del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 59, 2016, 96 s. Si veda anche A. CANTO, *Las quinceañales de Teodosio el grande (19 de enero del 393 d. C.) en el gran clipeo de Madrid*, in *El disco de Teodosio*, a cura di M. ALMAGRO CORBEA ET ALII, Madrid 2000, 289 s.

<sup>41</sup> Su *Aspar* e sulla sua famiglia, G. VENADSKY, *Flavius Ardabur Aspar*, in *Sud-Ost Forschungen*, 6, 1941, 38-73; A. DEMANDT, *Magister militum*, in *RE*, Suppl. XII, 1970, coll. 770-771; U. ROBERTO, *Barbari al servizio dell'impero di Oriente: Fl(a-vius) Aspar e la sua famiglia*, in *Roma e i barbari, Catalogo della Mostra di Palazzo Grassi*, a cura di Y. RIVIÈRE-U. ROBERTO, Milano 2008, 410-412; ID., *Aspar e il suo gruppo: integrazione dei barbari e lotta politica nell'Oriente romano di V secolo*, 3 ss. (testo di una lezione tenuta nella sede napoletana dell'AST il 21 aprile 2009, reperibile sulla pagina Accademia dell'autore; ultima consultazione 27-08-2019); C. ZACCAGNINO-G. BEVAN-A. GABOV, *The Missorium of Ardabur Aspar: new consideration on its archeological and historical contents*, in *Archeologia classica*, 63, 2012,

*gens*, portata agli onori dal padre *Ardabur* (*magister militum* e console nel 427), ma fu di fatto uno dei protagonisti della politica nella *pars Orientis* dell'impero per buona parte del V secolo: con *Aspar*, gli *Ardaburii* divennero una delle famiglie più importanti a corte e finirono per giocare anche un ruolo nella successione imperiale<sup>42</sup>.

Il cosiddetto *missorium* di *Aspar*, rinvenuto in Toscana nel 1769 e attualmente conservato a Firenze presso il Museo del Bargello, risulta ancora oggi essere l'unico esempio in nostro possesso di un piatto d'argento riferibile a una *largitio* consolare<sup>43</sup>. La certezza del contesto di realizzazione del piatto di *Aspar* è data dalle immagini raffigurate e soprattutto dalla presenza sulla superficie di una iscrizione<sup>44</sup>, disposta lungo il bordo del piatto e originariamente decorata a niello, che definisce chiaramente sia i personaggi che l'occasione per la creazione dell'oggetto: l'uomo collocato al centro del piatto, al di sopra del *podium* e seduto sopra la sedia curule, è *Flavius Ardabur Aspar*<sup>45</sup>, *vir inlustris, comes, magister militum* e *consul ordinarius* nel 434.

Una seconda iscrizione, poco più che una didascalia di fatto, ci fornisce l'identità della figura posta accanto ad *Aspar*, rappresentata in modulo minore: si tratta di *Ardabur Iunior*, pretore e figlio del console. Altre due didascalie ci informano che al di sopra delle teste di *Aspar* e del figlio, in due medaglioni, sono rappresentati *Ardaburius*<sup>46</sup> e *Plinta*<sup>47</sup>, rispettivamente padre e suocero del nostro *Aspar*. Senza descrizioni risultano invece le due figure poste ai lati del gruppo centrale, ma dai loro attributi si è arrivati generalmente a concludere che si tratti delle personificazioni di Roma e Costantinopoli. Al di sotto del podio, vi

419-454; M. McEVOY, *Becoming Roman? The Not-So-Curious Case of Aspar and the Ardaburii*, in *Journal of Late Antiquity*, 9, 2016, 483-511.

<sup>42</sup> Questo ultimo aspetto viene ricordato anche nella voce della *Suda* dedicata ad *Aspar* (A 4201) e al figlio *Ardaburio* (A 3803).

<sup>43</sup> R. DELBRÜCK, *Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler*, Berlin-Leipzig 1929, nr. 35; K. PAINTER, *The silver dish of Ardabur Aspar*, in *Papers of the Fourth Conference of Italian Archaeology*, a cura di E. HERRING-R. WHITEHOUSE-J. WILKINS, London 1991, 73-80; R.E. LEADER-NEWBY, *Silver and Society in Late Antiquity: Functions and Meanings of Silver Plate in the Fourth to Seventh Centuries*, Aldershot 2004, 11-59 (sul piatto di *Aspar*, 46-47).

<sup>44</sup> CIL XI, 2637.

<sup>45</sup> *PLRE*, 2, *Fl. Ardabur Aspar* pp. 164-169. Sul consolato, R.S. BAGNALL ET ALII, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987, 402-3.

<sup>46</sup> *PLRE*, 2, *Flavius Ardabur*, 137-138.

<sup>47</sup> *PLRE*, 2, *Flavius Plinta*, 892-893.

è una serie di tre oggetti disposti ordinatamente in tre gruppi distinti; il secondo, composto a sua volta da due oggetti sovrapposti, sembra avere una certa prevalenza sul resto. Si pone la questione di quale fosse il significato simbolico di tali oggetti connessi con la *largitio* consolare, l'occasione solenne che prevedeva, come sappiamo, una serie di festeggiamenti e la distribuzione di regali. Gli oggetti di maggiore valore, come il piatto in questione, erano naturalmente destinati a personaggi illustri, amici di particolare prestigio, esponenti del senato e della corte. Sappiamo, ad esempio, del dittico *aureo circumdatum* che Simmaco diede in dono all'imperatore Eugenio, per festeggiare il figlio che era divenuto questore<sup>48</sup>; e dell'oggetto analogo<sup>49</sup>, donato all'amico Sallustio insieme a due libbre d'argento per ringraziarlo dei bei cavalli spagnoli ricevuti in occasione dei giochi circensi indetti per la pretura del figlio.

Ecco che per Simmaco affiora, come per *Aspar*, la questione della carriera dell'erede al centro probabilmente dell'interesse di altre importanti famiglie. Non è insolito infatti trovare nelle fonti traccia della preoccupazione di padri illustri perché ai figli vengano riconosciuti il rango e la carica, anche quando le cariche sono di livello basso, agli inizi del *cursus honorum*. Di fatto si trattava di 'presentare in società' l'erede del patrimonio e della fortuna politica paterna. Così sul suo *missorium* *Aspar*, accanto a sé e sul *podium*, fa rappresentare il figlio *Ardabur Iunior*: anche lui regge la mappa che serviva, durante i giochi circensi organizzati dal neo-console, per segnare le fasi dell'evento.

Padri e figli, un tema che, a ben guardare, ritorna nelle raffigurazioni legate alle occasioni di celebrazione di una carica. Si pensi ad esempio a uno dei due cucchiai di argento (fig. 6) rinvenuti ad Aquileia<sup>50</sup>, che probabilmente faceva parte non di una *largitio* consolare come sinora ipotizzato<sup>51</sup>, quanto piuttosto, a giudicare dall'abbinamento con quella che è stata identificata come una bulla in argento con duplice iscrizione<sup>52</sup>, del 'corredo' per il festeggiamento del passaggio all'età matura del figlio del console *Eusebius* (forse il *Flavius Eusebius* console del 347 in coppia con

<sup>48</sup> SYMM., *Ep.* 2.81.

<sup>49</sup> SYMM., *Ep.* 5.56.

<sup>50</sup> Oggi purtroppo perduti, ma ne possediamo per fortuna dei disegni: R. GARUCCI, *Storia dell'arte cristiana*, VI, Prato 1881, 90, tav. 462.

<sup>51</sup> Si veda ancora recentemente A. CAMERON, *City Personifications and Consular Diptychs*, in *Journal of Roman Studies*, 105, 2015, 256.

<sup>52</sup> Con delle interessanti iscrizioni CIL V 8122: *Eusebi senescas cum dignitate // Eusebi perfruaris dignitatem tuam*.

*Vulcacius Rufinus*). Se pure protagonista della rappresentazione appare, per posizione, il console, raffigurato al centro, seduto sopra una sedia curule e con i piedi poggiati sul *suppedaneum*, l'iscrizione<sup>53</sup> posta sopra di lui evidenzia che si intende onorare l'intera *gens* degli *Eusebii*. Accanto al console, nella medesima posizione che nel piatto di *Ardabur* occupava il figlio, è un secondo personaggio stante sopra un *podium*. Pur in assenza di didascalie che chiariscano l'identità dei personaggi raffigurati, sembra verosimile si tratti del figlio di *Flavius Eusebius*: di fatto, l'atteggiamento del padre che indica il figlio rafforza l'idea che si tratti della occasione pubblica per presentare il figlio. E noi sappiamo in effetti che un figlio di *Eusebius*, omonimo del padre, ottenne il consolato nell'anno 359; si direbbe dunque che, anche per il giovane raffigurato sul cucchiaio di Aquileia, gli auspici paterni trovarono una piena realizzazione.

Un terzo interessante esempio di quello che potremmo chiamare il 'codice iconografico' della presentazione dell'erede si trova su un frammento di un piatto di vetro recentemente venuto alla luce a Roma<sup>54</sup> dove è rappresentato un console che regge la mappa insieme al figlio. In questo caso i dubbi vengono sciolti dal dato epigrafico: l'iscrizione maggiore che occupava, come per il piatto di *Aspar*, il bordo del piatto, ci informa che l'onorato è *Symmachus consul o[r]dinaris*; accanto, riconoscibile grazie alla didascalia *Iu[n]ior* è appunto suo figlio? Il piatto sarebbe stato commissionato per celebrare i giochi offerti in occasione della questura del figlio decenne di Simmaco.

Da questo breve excursus emerge prepotente la volontà di affidare a oggetti destinati a un'ampia diffusione un messaggio celebrativo non solo di un individuo ma dell'intera famiglia e, al suo interno, in particolare, di chi era destinato a seguire le orme paterne. La potenza dello *ius imaginum* per legittimare la posizione presente e futura dell'intera *gens* costituisce, nel caso del piatto di *Aspar*, un piccolo capolavoro di autorappresentazione: è nel passato (i nonni e il padre) che il futuro (il figlio) trova la sua legittimazione. Nella parte alta del piatto, come detto, sono i busti del padre e del suocero di *Aspar* entrambi consoli e figure di primo piano a corte: le loro immagini, nell'intenzione di *Aspar*, hanno lo scopo di trasmettere tacitamente allo spettatore l'idea che l'onore e il prestigio

<sup>53</sup> CIL V 8122, 10: *Eusebiorum Dignitas*.

<sup>54</sup> AE 2004, 496. C. ZACCAGNINO-G. BEVAN-A. GABOV, *The Missorium of Ardabur Aspar: new consideration on its archeological and historical contents*, in *Archeologia classica*, 63, 2012, 438. CAMERON, *City personifications* cit., 280. A. CARRIGNANI, in *Aurea Roma* cit., 149.

sono per gli *Ardaburii* diritti acquisiti sul campo e trasmessi nel tempo. Non si tratta semplicemente del passaggio di testimone tra un padre e il suo erede, quanto di rinnovare il vincolo di sangue che, a sua volta, legava Ardabur padre ai suoi predecessori. Una conferma a tutto questo, mi sembra, venga dalla possibile identificazione del cucchiaino degli *Eusebii* con una parte del corredo destinato a celebrare la maggiore età del figlio (la presenza di due bulle, come detto prima, porta a formulare questa ipotesi): l'atteggiamento e lo schema compositivo sul cucchiaino aquileiese richiama immediatamente alla memoria quanto visto sul 'missorium' di *Aspar* e sul frammento in vetro di quello di Simmaco, cosa che di fatto ci porta a ritenere questo schema compositivo una sorta di modello codificato inerente alla presentazione degli eredi da parte dei padri.

Ma a chi venivano presentati e a chi erano rivolti questi messaggi? Quali erano gli interlocutori di questo dialogo silenzioso, imbastito utilizzando oggetti parlanti? A chi *Aspar*, *Eusebius* o Simmaco presentavano la propria famiglia e a chi chiedevano benevolenza nei confronti dei figli?

Si è appena detto che gli oggetti di valore erano destinati a gruppi ristretti, esponenti di spicco all'interno della corte, se non addirittura all'imperatore stesso che, di fatto, era colui che autorizzava le celebrazioni e la distribuzione di doni e denaro. Fasce più ampie della popolazione tuttavia facevano anch'esse parte del dialogo, perché esprimevano consenso e potevano influire, secondo modalità proprie, sui membri della corte. Segnale del frequente (ed eccessivo) ricorso a elargizioni di questo genere sono i provvedimenti che cercarono di porre un freno agli eccessi che tali ostentazioni di lusso portavano con sé: nel *Codex Theodosianus* troviamo una norma del 384 d.C.<sup>55</sup> che limita il fenomeno delle regalie a occasioni specifiche, come l'assunzione della carica consolare<sup>56</sup>. C'è da chiedersi se alla popolazione spettassero solo denaro e la partecipazione ai giochi; o se invece anche per loro fossero previsti doni durevoli che avrebbero permesso di mantenere viva la memoria dell'onorato e di suoi familiari.

Mi è capitato recentemente di occuparmi della valva sinistra di un ditico in avorio, esposta per un breve periodo presso il Museum of Art di

<sup>55</sup> CTh. 15.9.1. Anche Giustiniano cercherà di limitare il numero ritenuto eccessivo delle *sparsiones* consolari (Nov. 105.2.1 del 536).

<sup>56</sup> Le distribuzioni di ricchezze vennero stigmatizzate anche dal vescovo Ambrogio (v. *De off.* 2.21). L'intervento di Teodosio è spia del fatto che prima, evidentemente, i pretesti per ricorrervi erano ben più numerosi.

Indianapolis (fig. 7) che, prestando fede all'iscrizione che l'accompagna, avrebbe fatto parte dell'unico dittico riferibile all'*Aspar* del *missorium*. Sulla valva è rappresentato un personaggio calvo e barbuto, seduto sulla sedia curule su *podium*, che, nella mano sinistra, regge uno scettro decorato a tortiglione e, con la mano destra, la mappa. Ai suoi lati sono due medaglioni recanti le raffigurazioni dei busti che, a giudicare dallo scettro, si possono identificare come consoli mentre, nella parte alta del dittico, è una corona sorretta da festoni. Il modello ricorda in buona sostanza altri dittici consolari, anche se degno di rilievo è il fatto che l'iscrizione posta al di sotto del trono, in una tabula ansata, corrisponde perfettamente al testo presente sul *missorium* da cui siamo partiti: *Fl(avius) Ardabur Aspar vir inlustris com(es) et mag(ister) militum et consul ordinarius*.

Tra le molte, interessanti questioni sollevate da questa valva<sup>57</sup> vi è senza dubbio quella degli oggetti rappresentati ai piedi del console. Si tratta per la precisione di tre serie di oggetti, ben separati tra loro, che in effetti ritornano anche sul piatto di *Aspar*: foglie di palma (a sinistra), con probabile riferimento ai giochi indetti durante i festeggiamenti; e scudi (a destra) con possibile allusione ai meriti militari che avevano portato *Aspar* al consolato. Al centro qualcosa di più complesso e problematico: due oggetti, uno di forma rettangolare e l'altro ovoidale, tra loro sovrapposti: se osservati bene, si nota tuttavia che, mentre nel caso del piatto toscano in argento i due oggetti sono pieni, nel caso della valva in avorio almeno uno (quello posto in alto) è cavo e riusciamo a vedere alcuni particolari dell'oggetto rettangolare sottostante.

Se comunemente, nei dittici a noi noti, troviamo rappresentate le foglie di palma, simbolo di vittoria, gli oggetti circolari e rettangolari compaiono solo in quelli con scene di *venationes* o di *sparsio* (figg. 8 e 9). Un piatto in ceramica, databile agli inizi del V secolo, apparso sul mercato antiquario a Londra agli inizi di questo secolo, ci aiuta a capirne meglio la natura e le caratteristiche<sup>58</sup>. Il piatto (fig. 10) proviene dalla Tunisia ed

<sup>57</sup> Per i problemi e le discussioni inerenti all'autenticità o meno del reperto, rimando al mio contributo di prossima uscita sugli Atti del Convegno *Military presences in Northern Italy in Roman Time* (Udine 27-28 febbraio 2018).

<sup>58</sup> J. SPIER, *A lost consular dipthych of Anicius Auchenius Bassus (a. D. 408) on the mould for an ARS plaque*, in *Journal of Roman Archaeology*, 16, 2003, 350-354 (part. 349 s.); A. VAN DEN HOEK, *Anicius Auchenius Bassus, African Red Slip Ware, and the Church*, in *Harvard Theological Review*, 98/2, 2005, 285-310; EAD., *Peter, Paul and a Consul: recent discoveries in African Red Slip Ware*, in *Zeitschrift für Antikes und Christentum*, 9, 2, 2006, 197-246.

è certo il prodotto di manifattura nord africana<sup>59</sup>: al centro, presenta una figura chiaramente identificabile come un console; mentre ai suoi lati, seduti, sono i santi Pietro e Paolo<sup>60</sup>. Mi chiedo se per caso piatti e vassoi come questi, in ceramica o altro materiale deperibile o in metallo non pregiato, di questa misura o in scala ridotta<sup>61</sup> e analogamente decorati, non servissero per le distribuzioni in denaro effettuate al momento dell'insediamento del nuovo console e non facessero parte del corredo di regalie che servivano a ingraziarsi il favore della popolazione e, al contempo, a lasciare una traccia concreta a futura memoria dell'importante traguardo raggiunto dal personaggio; se così fosse, le decorazioni e la fattura accurata non sarebbero esclusiva dei piatti realizzati in materiali preziosi e destinati a doni individuali. Se questa ipotesi coglie nel vero, la serie di oggetti raffigurati ai piedi del protagonista, nel cosiddetto *missorium* di *Aspar* potrebbe essere una coppia di piatti e vassoi, collegata alla distribuzione di premi da parte del console in occasione dell'offerta di spettacoli.

I doni, si diceva, servivano evidentemente a creare legami e a procurare favori all'onorato, ma erano anche destinati a diventare segno tangibile dell'onore conseguito dal personaggio. Il cosiddetto *missorium* di argento, come il piatto in vetro e i più semplici vassoi in terracotta, erano un veicolo di notevole efficacia per comunicare il prestigio di una famiglia e delle nuove generazioni, all'inizio della carriera: attraverso l'immagine e i gesti, l'illustre genitore invitava tacitamente i membri influenti della corte (e un pubblico più vasto) a riservare pari favore all'erede naturale della sua carriera e delle fortune della famiglia.

<sup>59</sup> Riguardo questa produzione, specialmente nel territorio della odierna Tunisia, si veda: D.P.S. PEACOCK-F. BEJAOUI-N. BEN LAZREG, *Roman pottery production in Central Tunisia*, in *Journal of Roman Archaeology*, 3, 1990, 59-84; M. MACKENSEN-G. SCHNEIDER, *Production centres of Africa red slip ware (3<sup>rd</sup>-7<sup>th</sup> c.) in northern and central Tunisia: archeological provenance and reference groups based on chemical analysis*, in *Journal of Roman Archaeology*, 15, 2002, 121-158.

<sup>60</sup> Non è il caso di addentrarci, in questa sede, nelle particolari valenze ideologiche di questo piatto, in un territorio complesso come il nord Africa dove, in quegli anni, era in corso una lotta contro il donatismo. Per altre raffigurazioni, si veda J.W. SALOMONSON, *Spätromische rote Tonware mit Reliefverzierung aus nordafrikanischen Werkstätten*, in *BABesch*, 44, 1969, 4-109; ID., *Late-Roman earthenware with relief decoration found in Northern-Africa and Egypt*, in *OudMed*, 43, 1962, 65-66.


<sup>61</sup> Ci sono pervenuti anche frammenti di dittici in ceramica, produzione certo di minore pregio e a stampo, dunque in serie, destinata evidentemente ad una diffusione maggiore tra gli strati più bassi della società. Si veda J. SPIER, *A lost consular diptych* cit., 349 s.

Dalla comparazione tra oggetti di natura e materiale differenti (avori, argenti, ceramiche, vetri), destinati a una diffusione capillare, emerge la volontà delle famiglie dell'élites romane di diffondere un messaggio autocelebrativo che avrebbe, al contempo, avuto l'effetto volano di rendere note le aspirazioni di carriera di altri membri della *gens*, anche a costo, talvolta, di aggirare gli interventi correttivi dell'autorità imperiale.

Nel cosiddetto *missorium* di *Aspar*, nei cucchiari degli *Eusebii*, nei dittici in avorio e nei piatti in ceramica è evidente il desiderio del donatore di rappresentarsi in un momento di gloria politica e familiare che si traduce in doni personali, elargizioni in denaro e attività evergetiche. La riproduzione di questi gesti sugli oggetti donati, eco dell'atto munifico, amplificava la forza e la diffusione del messaggio. Non stupisce dunque che accanto a una produzione di manufatti di altissimo livello, destinati a una circolazione limitata tra i ristretti gruppi di potere, vi fosse attenzione anche per la creazione di oggetti più umili ed economici, da produrre in serie, utilizzare per le distribuzioni ed eventualmente diffondere tra ampi strati della popolazione.


[D. F.]

## IMMAGINI



(figg. 1a, b)

Lastra marmorea che foderava una base in onore di Termanzia, madre dell'imperatore Teodosio I. Proveniente dal Foro Romano, è oggi conservata presso l'Antiquarium Palatino (CIL VI 36960 = ILS 8950; immagine tratta dalla raccolta *Last Statues of Antiquity*-LSA 2667; proposta di ricostruzione a cura di Donato Fasolini).




(fig. 2)

Lastra in marmo grigio di provenienza sconosciuta, reimpiegata nella chiesa di Haghia Varvara nell'antica Beroia (Macedonia). La lastra reca l'epitaffio di due giovani donne, *Termantia* e *Abundantia* (foto tratta da D. FEISSEL, *Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédonie du III<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Paris 1983, 76-77, nr. 74, tav. 16.74).



(fig. 3)

Reliquiario in oro e gemme, proveniente dalla tomba di Maria presso il mausoleo di Onorio che sorgeva presso la basilica costantiniana di San Pietro (ILS 800 = ILCV 15 a,b; foto tratta da *387 d.C. Ambrogio e Agostino. Le sorgenti d'Europa. Catalogo della mostra allestita a Milano, 8 dicembre 2003-2 maggio 2004*, a cura di P. PASINI, Milano 2003, fig. 339 a p. 335).



(fig. 4)

Placchetta rettangolare in bronzo con il nome di *Termantia nobilissima puella*, di provenienza ignota, oggi conservata presso il Museo archeologico Nazionale di Napoli (CIL VI 36965, cfr. p. 4356 = XV 7152 = ILS 8952; foto tratta da *Suppl. Ital. Imagines* IV, nr. 4544).




(fig. 5)

'*Missorium*' di *Aspar*, Museo del Bargello, Firenze (disegno a cura di Donato Fasolini).



(fig. 6)

Cucchiaio in argento rinvenuto presso Aquileia, oggi perduto (disegno a cura di Donato Fasolini).



(fig. 7)

Valva del presunto dittico di *Aspar*, esposta un tempo presso il Museum of Art di Indianapolis (disegno a cura di Donato Fasolini).




(fig. 8)

Parte inferiore della valva del dittico di *Areobindo*, Musée des Beaux Arts, Besançon (disegno a cura di Donato Fasolini).



(fig. 9)

Parte inferiore della valva sinistra del dittico di Clementino, Liverpool World Museum, Liverpool (disegno a cura di Donato Fasolini).



(fig. 10)

Piatto in ceramica di manifattura nordafricana con i Santi Pietro e Paolo e un console, Museum of Fine Arts, Boston (disegno a cura di Donato Fasolini).

#### SINTESI

Il contributo è articolato in due sezioni. Nella prima si analizzano e si mettono a confronto le fonti documentarie relative alle figure femminili con nome *Thermanthia* che accompagnarono nel loro percorso di carriera e di vita tre tra i più eminenti personaggi dell'età dei Valentiniani: Teodosio padre, l'omonimo imperatore e Stilicone. Nella seconda, il focus si sposta su altre categorie di documenti, i dittici consolari e i piatti /vassoi celebrativi e

su un altro celebre *magister militum et vir patricius* all'epoca di Teodosio II: *Ardaburius Aspar*. In entrambi i casi l'indagine si concentra sulla rappresentazione del rango e dei legami dinastici e sulle forme della trasmissione della memoria, allo scopo di individuare ricorrenze, persistenze e discontinuità peculiari di questa fase storica.

#### PAROLE CHIAVE

*Magistri militum* – Impero romano tardoantico – (Auto)rappresentazione – Dittici consolari – Gemme – Piatti celebrativi - Epigrafia latina.

#### ABSTRACT

The contribution is divided into two sections. In the first section, the sources relating to the female figures named *Thermantia* who accompanied three of the most eminent officials of the Theodosian era (Theodosius father, Emperor Theodosius and Stilicho) are analysed. In the second section, the focus shifts to other categories of documents (consular diptychs and celebratory dishes) and to a famous *magister militum et vir patricius* of the first half of the V<sup>th</sup> Cent.: *Ardaburius Aspar*. In both cases the survey focuses on the representation of rank and dynastic ties and on the forms of its transmission, in order to identify recurrences, persistences and discontinuities peculiar to this historical phase.

#### KEYWORDS

*Magistri militum* – Late Antiquity – (Self)representation – Eburnean diptycha – Latin Epigraphy – Gems as bridal gifts – Celebrative dishes.

ANDREA BERNIER\*  
*Università di Parma*

I REGOLAMENTI DELLA *MILITIA*.  
RIPETIZIONI E CONFERME NELLA TESTIMONIANZA  
DEL CODICE TEODOSIANO

Per ricostruire i regolamenti che disciplinavano il servizio nella *militia armata* e *inermis* nei secoli IV e V dobbiamo partire dal Codice Teodosiano. Com'è ben noto, i compilatori inserirono nei libri centrali della raccolta un gran numero di costituzioni che definiscono i termini di servizio a cui dovevano attenersi i militari e i funzionari della burocrazia civile<sup>1</sup>: età dell'arruolamento e durata della *militia*, obblighi e vincoli ereditari, minacce di punizioni e di assegnazione a compiti onerosi sono i principali temi che si trovano esposti in questi documenti, secondo schemi ben consolidati che si ripetono da Costantino a Teodosio II.

In alcuni casi risulta possibile individuare nella sequenza dei testi alcune modifiche ai regolamenti (siano queste concessioni di nuovi privilegi o al contrario inasprimenti della normativa) che possono essere ragionevolmente interpretate come il riflesso di mutate esigenze dell'autorità oppure come il riconoscimento, da parte di essa, della necessità di confrontarsi con trasformazioni in atto nella società. Si pensi, con riferimento al primo caso, alle significative oscillazioni nella legisla-

\* Desidero esprimere il mio ringraziamento alle Dottoresse Giorgia Maragno e Maria Luisa Biccari, con le quali ho utilmente discusso alcuni dei temi affrontati in questo contributo.

<sup>1</sup> Il libro settimo è riservato alla *res militaris*, mentre le prime rubriche dell'ottavo conservano le costituzioni sulla burocrazia civile; nella seconda parte del sesto libro la documentazione sui funzionari palatini; rapida panoramica su struttura del Codice e contenuto dei singoli libri in J. MATTHEWS, *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven-London 2000, 85-120.

zione di Costantino sul reclutamento nella *militia armata* prima e dopo lo scontro finale con Licinio<sup>2</sup>. Oppure alle norme che a partire dalla metà del IV secolo si propongono di frenare i tentativi dei funzionari provinciali di ascendere a più alti e remunerati uffici, finendo per rendere anche quella di *cohortalis* una condizione ereditaria<sup>3</sup>.

Nella maggior parte dei casi tuttavia, il carattere principale che contraddistingue questa documentazione all'interno del Codice è la sua "ripetitività": determinati regolamenti vengono ripresi e ribaditi di regno in regno, spesso a distanza di brevissimo tempo, senza apparenti modifiche. La perdita delle porzioni introduttive delle costituzioni, escluse dalla raccolta legislativa, non aiuta a inquadrare con sicurezza le motivazioni che portarono all'emissione di ogni singolo testo e, di conseguenza, rende problematica l'utilizzazione dei documenti in prospettiva storica.

Date queste difficoltà esegetiche, era inevitabile che nella riflessione storiografica sul servizio nella *militia* e, più in generale, sul cd. *caste system* tardoantico<sup>4</sup>, finisse per assumere un ruolo rilevante l'aspetto "quantitativo" del problema, vale a dire la valutazione pura e semplice del numero di costituzioni che nel tempo ribadiscono regolamenti e obblighi imposti alle diverse categorie. Perlomeno fino a qualche decennio fa, la costante ripetizione di queste prescrizioni veniva considerata la più chiara evidenza sia dell'incapacità dell'autorità di far rispettare la normativa, sia della disaffezione di determinate categorie per i compiti che erano loro imposti. In una prospettiva meno fosca, questa documentazione era considerata una prova della forte mobilità sociale che, a

<sup>2</sup> Per le quali v. J.-M. CARRIÉ-S. JANNIARD, *L'armée romaine tardive dans quelques travaux récents. 1<sup>re</sup> partie. L'institution militaire et les modes de combat*, in *AnTard*, 8, 2000, 333 s. con J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'antiquité tardive*, in *AnTard*, 26, 2018, 93 s.; cfr. A. MAGNONCALDA, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I<sup>er</sup>*, ed. Y. LE BOHEC-C. WOLFF, Lyon 2004, 81.

<sup>3</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, Oxford 1964, 594 s.; B. PALME, *Die 'Officia' der Statthalter in der Spätantike*, in *AnTard*, 7, 1999, 117-120.

<sup>4</sup> Il riferimento è a A.H.M. JONES, *The Caste System in the Later Roman Empire*, in *Eirene*, 8, 1970, 79-96 = ID., *The Roman Economy: Studies in Ancient Economy and Administrative History*, ed. P.A. BRUNT, Oxford 1974, 396-418 (da cui si cita); su questo celebre saggio, si v. il commento a cura di D. VERA, *La società del Basso Impero. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1983, XXVII-XXXII.

dispetto della volontà imperiale, avrebbe caratterizzato l'impero tardo. A testimonianza di tale corrente interpretativa, basti una citazione dal famoso saggio di Hugo Jones *Il sistema delle caste nel tardo Impero romano*: «Il profluvio di leggi che tentano di fissare varie categorie di persone e i loro discendenti alle loro occupazioni rivela già di per sé le dimensioni del movimento che tali disposizioni erano designate a frenare, mentre ne prova efficacemente il fallimento»<sup>5</sup>. Dunque la reiterazione dei testi, e l'abbondanza delle reiterazioni, come prove di una mobilità che sfugge al controllo e al desiderio dell'autorità imperiale.

Chiaramente questa interpretazione non è l'unica che si può dare del materiale. In anni recenti sono comparse numerose ricostruzioni che, pur senza negare i fenomeni di mobilità in atto nella società tardoantica, hanno cercato di definirne con maggior precisione la portata, attenuando nel contempo quell'impressione di totale impotenza dell'autorità di fronte ad essi che dovrebbe derivare dalla testimonianza dei Codici<sup>6</sup>. All'interno di questi risulta infatti possibile circoscrivere gruppi di testi la cui emissione pare riconducibile a motivazioni differenti dalla necessità di ribadire una normativa disattesa. L'obiettivo di questo contributo è proprio quello di indagare uno di questi casi, cercando di valorizzare il contesto di emissione delle costituzioni per approdare infine a una più soddisfacente interpretazione delle stesse. È il caso di mettere subi-

<sup>5</sup> JONES, *The Caste System* cit., 418 (trad. it. di Elio Lo Cascio). Negli stessi anni, con una riflessione analoga si concludeva il saggio di R. MACMULLEN, *Social Mobility and the Theodosian Code*, in *JRS*, 54, 1964, 53: «the laws concerning the obligations of one's rank were not respected... The Code certainly reveals what the emperors intended, but it should be used with great caution by anyone seeking to describe the realities of the times».

<sup>6</sup> È il caso di un'ampia ricerca, appena edita, di J.-M. CARRIÉ, *La législation* cit., su uno degli ambiti documentari più critici, vale a dire la legislazione sui curiali nel Codice Teodosiano: dimostrando l'originaria, circoscritta, destinazione di molti testi che il processo di compilazione ha trasformato in *leges generales*, lo studioso francese ha potuto inquadrare in maniera più equilibrata il fenomeno della diserzione dalle curie e nel contempo ha messo in luce, contro una tradizione consolidata, «il carattere limitato dell'interventismo legislativo del potere centrale nella vita interna delle città» (*ibid.* 87). Uno studio di S. SCHMIDT-HOFNER, *Ostentatious Legislation. Law and Dynastic Change, AD 364-365*, in *Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, ed. J. WIENAND, Oxford 2015, 67-99, ha posto l'accento sugli aspetti comunicativi e i fini propagandistici di molte costituzioni che ribadiscono i consueti obblighi e privilegi delle diverse categorie. Si tratta di una ricerca stimolante, con la quale il presente contributo cerca di porsi in costruttivo dialogo.

to in chiaro che nemmeno qui, con riferimento ai gruppi indagati, si intendono negare i fenomeni di mobilità sociale e i tentativi dell'autorità di frenare tali movimenti<sup>7</sup>. Quel che si cerca di proporre è un semplice contributo per un più preciso inquadramento di alcune testimonianze e soprattutto una riflessione sui limiti delle indicazioni che da esse pare possibile trarre riguardo al rispetto della normativa vincolistica.

### 1. *L'inizio di un nuovo regno*

Le costituzioni che verranno prese in considerazione furono tutte emanate nella tarda primavera-estate del 364 dalla cancelleria, ancora unica, di Valentiniano e Valente, allora in marcia nei territori dell'Illirico. Siamo nei primi mesi del regno dei due fratelli pannonici, giunti al potere dopo la morte dell'ultimo esponente della dinastia costantiniana e il breve interludio di Gioviano<sup>8</sup>. Valentiniano era stato elevato alla porpora a Nicea il 25 febbraio 364; a distanza di poco più di un mese, nei pressi di Costantinopoli, associò al potere il fratello Valente. I due nuovi Augusti optarono per una divisione delle sfere di competenza: le province occidentali, insieme all'Illirico, furono affidate alla guida di Valentiniano, le regioni orientali a Valente<sup>9</sup>. È importante sottolineare che alla nomina di Valente ad Augusto (28 marzo) non fece immediatamente seguito la separazione tra i due fratelli. Alla fine di aprile del 364 essi intrapresero infatti una lunga marcia che da Costantinopoli li

<sup>7</sup> Al contrario, ho tentato di fornirne una ricostruzione in base all'evidenza legislativa degli anni 364-375 in un contributo in corso di pubblicazione sulla rivista *Cultura giuridica e diritto vivente* (A. BERNIER, *Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I*).

<sup>8</sup> Nella sterminata bibliografia sugli imperatori pannonici, due lavori recenti si sono affermati come i nuovi punti di riferimento per il periodo: N. LENSKI, *Failure of the Empire*, Berkeley 2002 (v. ora la nuova edizione italiana, Palermo 2019, con un'importante prefazione dell'autore sugli sviluppi bibliografici dell'ultimo quindicennio), e S. SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008; insieme a questo testo, per la documentazione legislativa v. *La legislazione di Valentiniano e Valente 364-375*, a cura di F. PERGAMI, Milano 1993.

<sup>9</sup> La decisione di Valentiniano, Augusto seniore, di prendere il controllo dei territori occidentali è analizzata da M. RAIMONDI, *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria 2001, 89-130; cfr. M. ERRINGTON, *Roman Imperial Policy from Julian to Theodosius*, Chapel Hill 2006, 20 ss.

condusse nel cuore della Pannonia, dove infine le loro strade si divisero (agosto), diretto l'uno in Occidente, a Mediolanum, l'altro di ritorno nella capitale sul Bosforo. Probabilmente questo *tour* per i principali centri della Tracia e dell'Ilirico (Hadrianopolis, Philippopolis, Serdica, Naissus e infine Sirmium) aveva lo scopo di presentare ai provinciali e celebrare nei territori d'origine il nuovo collegio imperiale<sup>10</sup>. Ma Valentiniano e Valente dovettero impiegare queste settimane anche per definire i futuri piani di governo e le rispettive competenze. Ammiano Marcellino ricorda che solo a Naissus e a Sirmium gli imperatori si spartirono i comandanti militari, i reparti e i funzionari palatini che sarebbero andati a comporre i rispettivi *comitatus*<sup>11</sup>.

Il Codice Teodosiano ha conservato numerose costituzioni emanate in questo breve periodo, tanto che esso risulta uno dei più documentati in assoluto nell'intera raccolta<sup>12</sup>. Tra i provvedimenti ve ne sono diversi che regolamentano il servizio nella *militia*, sia nell'esercito che negli uffici della burocrazia, e sono questi che andremo ad analizzare. Quasi tutte le leggi sono indirizzate a magistrati occidentali, ma non vi è ragione di dubitare che, nella maggior parte dei casi, copie analoghe fossero dirette in Oriente<sup>13</sup>. Per tale motivo nelle pagine che seguono si

<sup>10</sup> LENSKI, *Failure* cit., 27. Per il cerimoniale dell'*adventus* imperiale in età tardoantica, a partire dalla sua definizione in epoca tetrarchica, v. F. GUIDETTI, *I rituali di 'adventus' in epoca tetrarchica: per la ricostruzione di un evento cerimoniale tardoantico*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. ECK-S. PULIATTI, Pavia 2018, 235-265, con ampi riferimenti alla bibliografia precedente; val la pena di notare che, con analoghi fini, il medesimo itinerario di Valentiniano e Valente era stato percorso settant'anni prima (anche se in direzione contraria) da Diocleziano e Galerio, immediatamente dopo la nomina di quest'ultimo a Cesare il 1 marzo 293 (cfr. F. KOLB, *La Tetrarchia. Struttura, fondamento e ideologia del potere imperiale*, *ibid.* 12-17 e S. CONNOLLY, *Lives behind the Laws. The World of the 'Codex Hermogenianus'*, Bloomington 2010, 47-54 e 175-205).

<sup>11</sup> AMM. 26.5.1-4 (1: *concordissimi principes ... percursis Thraciis Naessum advennerunt, ubi in suburbano ... quasi mox separandi partiti sunt comites; ... quibus ita digestis et militares partiti sunt numeri. 4. Et post haec cum ambo fratres Sirmium introissent, diviso palatio, ut potiori placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantinopolim Valens discessit.*); cfr. PHILOST., *H.E.* 8.8; ZOS. 4.2-3.

<sup>12</sup> La sequenza dei testi in S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *ZRG*, 125, 2008, 498-602 (in part. 586 s.); un quadro sinottico delle costituzioni qui considerate nella Tabella 1, posta alle fine del presente contributo.

<sup>13</sup> Sono naturalmente escluse le costituzioni dirette a *corpora* occidentali, come i *navicularii* africani o i *pistores* romani.

è mantenuta la convenzione di indicare come autori entrambi gli imperatori, seguendo la forma delle *inscriptions*<sup>14</sup>. Le fonti antiche suggeriscono una posizione di chiara preminenza dell'Augusto seniore<sup>15</sup> ma l'impressione è che in questo specifico caso le costituzioni mirassero a un obiettivo che doveva essere pienamente condiviso dall'intero collegio imperiale.

## 2. *'Liberi eorum': militari, cohortales e curiali*

Parto da una costituzione *data* il 13 maggio<sup>16</sup> del 364 a Hadrianopolis (odierna Edirne, Turchia), riguardante la *militia armata*. In questo caso, unico tra i documenti analizzati, l'*inscriptio* non conserva destinatario:

CTh. 7.1.5: Imppp. Valentinianus et Valens AA. Eorum liberos, qui armis inhaeserunt, ad usum bellicum et castra revocantes eis quoque eorum stipendiorum copiam deferemus, qui alterius gra-

<sup>14</sup> Per una ricostruzione della modalità di compilazione dei collegi imperiali da parte dei funzionari teodosiani nel V secolo A. BERNIER, *Il problema delle 'inscriptions' del Codice Teodosiano*, in *Koinonia*, 42, 2018, 269-303.

<sup>15</sup> Su questo tema, equilibrata riflessione in LENSKI, *Failure* cit., 28-35; per i limiti entro cui tale preminenza può essersi riflessa nella produzione legislativa dei due imperatori v. *ibid.* 264-272; SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren* cit., 351-9; diversamente PERGAMI, *La legislazione* cit., XXIV-XLV; ID., *Sulla sfera di applicazione delle costituzioni imperiali in età tardoantica*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari 2018, 155-182; cfr. anche P. LEPORE, *CTh. 10.19.7: un esempio di collaborazione tra Valentiniano I e Valente*, in *Index*, 26, 1998, 199-230 (= ID., *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012, 151-187).

<sup>16</sup> La *subscriptio* indica un'emissione il terzo giorno prima delle calende di maggio, vale a dire il 29 aprile. Ma calende (*k.*) deve aver qui sostituito un precedente riferimento alle idi (*id.*), come mostra il chiaro legame con CTh. 8.4.8 e 12.1.58 (per le quali v. *infra*), entrambe emanate nel terzo giorno prima delle idi di maggio, quindi il 13. Soprattutto, a favore di tale correzione, la ricostruzione dell'itinerario degli imperatori di S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 586 s., che, sulla scia di O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.: Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt am Main 1964 [rist. anast. ed. Stuttgart 1919], fissa l'arrivo del *comitatus* a Hadrianopolis solo il 7 maggio. Dunque la correzione proposta, oltre ad essere "economica", è anche necessaria.

dus militia salutarem maxime rei publicae operam persecuntur. Quod si quosdam aut inbecillitas valitudinis aut habitudo corporis aut mediocritas proceritatis ab armatae militiae condicione submoverit, eos iubemus in officiis ceteris militare. Nam si post definitam a nobis aetatem ignobile otium adamaverint, curiis obnoxii erunt sine controversia pro virium qualitate, ita ut ii, quos debilitas fortuita aut morbus et corporis valitudo confecta ita enervaverit, ut ad usum castrorum militiaeque idonei esse non possint, vacationem perpetuam depulsis curialium munerum sollicitudinibus consequantur. et cetera. Dat. III k. [id.?] Mai. Hadrianop(oli) divo Ioviano et Varroniano cons. (364 Apr. 29 [immo Mai. 13]<sup>17</sup>).

Con questa legge si richiamano al servizio nell'esercito i figli dei veterani e si concedono loro condizioni privilegiate rispetto alle semplici reclute<sup>18</sup>. Gli imperatori stabiliscono che se alcuni non potranno essere arruolati per mancanza dei necessari requisiti fisici, saranno allora destinati a militare negli uffici della burocrazia civile. È quindi presa in considerazione un'ulteriore eventualità, quella relativa ai figli dei militari che fossero riusciti a sfuggire al reclutamento fino al superamento dell'età di leva: costoro, se idonei per patrimonio, dovranno essere vincolati alle curie cittadine. Un ultimo scenario prospettato nella costituzione, l'unico a non prevedere l'assegnazione ad alcun servizio, è quello relativo ai figli dei veterani che risultassero così debilitati dalle insidie fisiche da non poter servire né nell'esercito, né in altri *officia*: essi saranno esentati anche dal *munus* curiale. Con quest'ultima clausola veniva coperta l'intera casistica relativa ai figli dei militari: abili al servizio, inabili per deficienze fisiche o anzianità, invalidi.

In questa costituzione vi è poco, probabilmente nulla, che si discosta dalla precedente normativa in materia. L'obbligo imposto ai figli dei militari di seguire le orme paterne è infatti attestato nel Codice Teo-

<sup>17</sup> V. nt. precedente.

<sup>18</sup> In questo senso andrà interpretata la clausola *eis [scil. i figli dei militari] quoque eorum stipendiorum copiam deferemus, qui alterius gradus militia salutarem maxime rei publicae operam persecuntur*, come già indicava nel commento a questa legge Godefroy, richiamando il parallelo di CTh. 7.1.14 e soprattutto 7.22.2: ai figli dei veterani è insomma concesso uno stipendio di "secondo grado", superiore a quello delle semplici reclute. Diversa lettura in S. SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren* cit., 80-92, in part. 84, che per *alter gradus* intende il servizio nella *militia inermis*.

dosiano fin da una legge di Costantino ed è probabile che, come per altre categorie, sia stato Diocleziano ad introdurlo<sup>19</sup>. Per quanto riguarda invece la norma che destinava alle curie coloro che avevano evaso il servizio militare fino al superamento dell'età di leva, essa si ritrova ben attestata in costituzioni di Costanzo II, che a loro volta fanno riferimento e confermano una regolamentazione anteriore<sup>20</sup>. Soltanto per l'assegnazione agli uffici della burocrazia di chi non risulta fisicamente idoneo alla *militia armata* non pare possibile individuare un sicuro antecedente nel Codice. Potrebbe trattarsi di una concessione nuova fatta da Valentiniano e Valente ai militari<sup>21</sup>.

A parte quest'ultimo punto, al quale non pare comunque possibile ascrivere la ragione dell'emissione, la costituzione rappresenta un esempio classico, tra i tanti possibili, di una serie di regolamenti già in vigore che vengono ribaditi per legge dall'autorità imperiale.

Nel suo studio sulla legislazione valentiniana<sup>22</sup>, Sebastian Schmidt-Hofner ha proposto di connettere l'emissione di CTh. 7.1.5 alla necessità di arruolare nuove truppe in cui si sarebbero trovati i due imperatori nel 364: la separazione, ormai imminente, tra Valentiniano e Valente avrebbe imposto un raddoppiamento del *comitatus* e quindi dei suoi organici<sup>23</sup>; dovevano essere compensate le perdite occorse nella spedizione persiana di Giuliano; era per di più in previsione un congedo di veterani, di cui rimane una precisa testimonianza in una legge (CTh. 7.20.8) pubblicata a Roma il 17 novembre dello stesso

<sup>19</sup> CTh. 7.22.1 (313 Seeck): per questa costituzione v. *infra*, nel testo. Sull'obbligo dei militari ancora JONES, *The Later Roman Empire* cit., 614-9, e *The Caste System* cit.; cfr. MAGIONCALDA, *Le fonti* cit., 77-81; Y. LE BOHEC, *L'armée romaine sous le Bas-Empire*, Paris 2006 (tr. it. Roma 2008, 79-93); M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, 165-189.

<sup>20</sup> CTh. 7.22.4 (343 Seeck); CTh. 12.1.35 (343): *Iterata lege sancimus, ut veteranorum filii, si post sedecim annos militiae munus subire non possint vel armis gestandis habiles non existant, curiis mancipentur.*

<sup>21</sup> Nel testo di Costanzo II visto nella nt. precedente (CTh. 12.1.35) sono infatti destinati alle curie anche gli inabili, non soltanto i disertori.

<sup>22</sup> SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren* cit. Alle pagine 80-92 l'interpretazione discussa nel testo.

<sup>23</sup> La *partitio* dei reparti militari avvenne a distanza di un mese circa dall'emissione di questa legge, in un sobborgo di Naissus: v. nt. 11 con J. DEN BOEFT-J.W. DRIJVERS-D. DEN HENGST-H.C. TEITLER, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXVI*, Leiden-Boston 2008, 95-104.

anno<sup>24</sup>. Le necessità del momento avrebbero dunque condotto a una ripresa della normativa, con lo scopo non tanto di modificare la materia, quanto piuttosto di sollecitare il richiamo e la ricerca dei figli dei veterani che non avessero ottemperato ai propri obblighi<sup>25</sup>.

È certamente possibile che il problema della diminuita consistenza degli organici rappresentasse una delle principali e prime preoccupazioni dei nuovi imperatori<sup>26</sup>. Ammiano, nella narrazione dei regni di Valentiniano e Valente, colloca proprio in questo momento l'affacciarsi ai confini di molteplici minacce, a tal punto che pareva «le bucine risuonassero a guerra per tutto l'orbe romano»<sup>27</sup>. Vi è però il dubbio che lo storico antiocheno condensi in questo passo una serie di emergenze che i nuovi imperatori si troveranno concretamente ad affrontare soltanto negli anni successivi e dunque la sua testimonianza andrà accolta con

<sup>24</sup> Questo editto *ad universos provinciales* risulta emanato a Roma ma Valentiniano si trovava nel novembre del 364 a Mediolanum ed è quindi da correggere nella *subscriptio* l'indicazione *data* con *proposita* o *accepta* (v. PERGAMI, *La legislazione* cit., 208).

<sup>25</sup> È da notare che anche Hugo Jones, sottolineando il carattere discontinuo (ma coerente nei contenuti) delle disposizioni sul tema, ipotizzava che l'autorità si impegnasse in periodiche retate piuttosto che in uno sforzo costante per il recupero dei figli dei veterani (*The Later Roman Empire* cit., 615: «There seems to have been no regular machinery for enforcing the rule; edicts were periodically posted, and a comb out of veterans' sons who have evaded service ordered»). A Jones va riconosciuto il merito di aver evidenziato la scomparsa di questo tipo di testi a partire dal 400 (380 in Oriente) e la mancata inclusione di essi nel Codice di Giustiniano, prova che l'obbligo doveva essere caduto nel V secolo e il reclutamento su base volontaria sufficiente ai bisogni dell'esercito (*The Later Roman Empire* cit., 668; *The Caste System* cit.).

<sup>26</sup> Pur senza soffermarsi su CTh. 7.1.5, in un recente contributo F. PERGAMI, *La difesa delle frontiere dell'impero nell'attività normativa imperiale*, in *AARC*, 12, Napoli 2017, 491-523, suggerisce di inquadrare l'intera normativa relativa alla *res militaris* degli anni 364-375 alla luce delle emergenze che l'impero si trovò ad affrontare in quel periodo.

<sup>27</sup> AMM. 26.4.5: *Hoc tempore velut per universon orbem Romanum bellicum canentibus bucinis excitatae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant*. E segue l'elenco dei nemici e delle regioni minacciate: *Gallias Raetiasque simul Alamanni populabantur; Sarmatae Pannonias et Quadi; Picti, Saxonesque et Scotti et Attacotti Brittanos aerumnis vexavere continuis; Austoriani Mauricaeque aliae gentes Africam solito acrius incursabant; Thracias et diripiebant praedatorii globi Gothorum*. Senza dimenticare le pretese del *rex Persarum* sull'Armenia (6). Questa sensazione di accerchiamento trova un parallelo nel celebre passo dell'Anonimo *De rebus bellicis* (6.1) sui barbari *circumlatrantes* a tutti confini dell'impero.

cautela<sup>28</sup>. Analoga cautela riguardo all'ipotesi di un'emissione sollecitata dalle necessità del reclutamento suggerisce l'evidenza del Teodosiano: scorrendo altre rubriche della raccolta si può infatti notare come nel medesimo giorno (13 maggio 364) di CTh. 7.1.5 vennero *datae* anche altre costituzioni, che presentano affinità evidenti con la disposizione sui figli dei militari e consentono di avanzare una spiegazione alternativa dell'impulso legislativo.

Un testo, diretto al prefetto al pretorio Claudius Mamertinus<sup>29</sup>, riguarda gli uffici provinciali. Si tratta di 8.4.8:

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum p.p.o. post alia: qui in proconsulum consularium correctorum vel praesidium officii ita stipendia merentur, ut rei publicae partes pro virili captu per vim laborum procurent, si cursui veredorum obnoxii vel pastui primipili militiam clariorem, aditu obstructi itineris, occupaverint, ita infulas adfectati honoris amittent, ut necessitatem vetustae procurationis agnoscant. Liberi vero eorum si ab ineunte aevo alterius gradus sacramenta meruerint, paternae necessitatis condicione non alias fatigentur, quam si adhuc eos loci, quamquam altioris, tamen eiusmodi docebitur retinere mensura, ut parva contumelia dignitatis paterni muneris subdantur impensis. 1. Et quoad huiusmodi homines in his provinciis militabunt, quas aut primipili pastus aut necessitas veredariae non adigat functionis, XXV eos stipendia a nexu curialis nominationis absolvant; liberis eorum ea condicione obnoxiiis municipum complexui relinquendis, si militiae detrectaverint voluntatem. ... et cetera. Dat. III id. Mai. Hadrianopoli Divo Ioviano et Varroiano cons. (364 Mai. 13).

La costituzione stabilisce termini e periodi di servizio per i funzionari di tutti i governatori provinciali (dai proconsoli fino ai *praesides*): nelle province che prevedono il *pastus primipili* o la manutenzione del

<sup>28</sup> Si veda in tal senso, con bibliografia sul passo e un'accurata cronologia degli interventi militari, DEN BOEFT *et alii*, *Philological cit.*, 75-91.

<sup>29</sup> Mamertinus era già stato prefetto di Giuliano e prima ancora suo *comes sacrarum largitionum* (console nel 362) e sarà allontanato dalla prefettura del pretorio nel 365; fonti sul personaggio in A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 1 (A.D. 260-395), Cambridge 1971 (= *PLRE*, 1), *Claudius Mamertinus* 2, 540 s.

*cursus*<sup>30</sup>, il servizio si concluderà con l'espletamento di queste gravose funzioni, né sarà possibile sfuggirle tramite l'accesso a più alte cariche nella burocrazia; nelle altre province saranno invece 25 *stipendia* a liberare i funzionari dal pericolo di un'assegnazione alle curie. Gli imperatori sottolineano che le medesime condizioni varranno anche per i figli di questi funzionari, che saranno chiamati a ricoprire gli stessi uffici dei padri e sono minacciati ugualmente di un'assegnazione alle curie se non intraprenderanno volontariamente la *militia* paterna.

La legge prosegue definendo poi i requisiti (patrimoniali, culturali e di servizio) necessari ai funzionari minori della burocrazia per entrare a far parte dei senati cittadini e si conclude con la definizione di una regola in grado di ricomprendere l'infinito numero di condizioni e casi possibili: gli *officia curialia* dovranno essere riconosciuti da tutti coloro che dispongono di un patrimonio idoneo e non sono difesi dal privilegio della *militia* (paterna e propria)<sup>31</sup>.

Nemmeno in questo caso è un compito arduo individuare dei precisi antecedenti legislativi: la preoccupazione per l'evasione dei funzionari provinciali dai costosi *munera* era già affiorata in una costituzione di Costanzo II di tre anni precedente<sup>32</sup>, che ugualmente richiamava pure

<sup>30</sup> Su questi *munera* si v. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 459, 594-596, 830-834; J.-M. CARRIÉ, *Primipilaires et taxe du "primipilon" à la lumière de la documentation papyrologique*, *Actes du XV<sup>e</sup> Congrès International de Papyrologie*, IV, Bruxelles 1979, 156-176; L. DI PAOLA, 'Exhibitio cursus publici, praebitio veredorum, exactio paraveredorum'. Alcune considerazioni, in *Hestiasis, Studi di Tarda Antichità offerti a S. Calderone*, 6, Messina 1995, 43-71; E. RIZOS, *Remarks on the logistics and infrastructure of the 'Annona Militaris' in Eastern Mediterranean and Aegean areas*, in *AnTard*, 23, 2015, 287-302; L. LEMCKE, *Imperial Transportation and Communication from the Third to the Late Fourth Century: The Golden Age of the 'cursus publicus'*, Bruxelles 2016, 61-69.

<sup>31</sup> CTh. 8.4.8.1-2: *Subscribendarii vero, tabularii diurnarii logografi censuales, si et censu opulenti erunt et exercitatione quantulacumque eruditi, post emensum munus ea condicione curiis adgrementur, si, cum in officiis essent vilioribus, nulla eos suppliciorum macula turpaverit. 2. Et quoniam infinitum est viritum cuncta completi, hoc quasi generale conclusio legis amplectitur, ut quicumque alii sine defensione praedictorum privilegiorum in quibuslibet urbibus oppidis municipiis reperiantur, pro captu virium et mediocritate censuum curialia officia suae sortis agnoscant. Et cetera.* Di questo testo affascina il mutamento costante della prospettiva del legislatore nei confronti del *munus* curiale: l'assegnazione alle curie è prima prospettata come una minaccia per i figli degli *officiales*, immediatamente dopo come una concessione per i più umili funzionari locali. La clausola finale fonde le due prospettive.

<sup>32</sup> CTh. 8.4.7 (361): *Beneficarii vel officiales rationalis, si exhibitione cursus seu*

gli obblighi dei figli; il vincolo imposto a costoro di seguire le orme paterne si ritrova, ancor prima, in una legge di Costantino del 331, inserita per errore dai compilatori del Codice nella rubrica sui figli dei militari<sup>33</sup>. Riguardo al contenuto della legge di Valentiniano e Valente, verrebbe dunque da osservare ancora una volta *nihil sub sole novi*. Quali allora le ragioni dell'emissione?

Soffermiamoci per ora sulla forma dei testi. Le due costituzioni presentano affinità evidenti: l'obbligo imposto alle rispettive categorie è seguito, secondo uno schema ben noto, dall'indicazione delle punizioni che colpiranno i renitenti, minacciati in entrambi i casi di un'assegnazione al servizio curiale. Si potrebbe obiettare che, mentre CTh. 8.4.8 si occupa dei funzionari e dei loro figli, CTh. 7.1.5 tratta solo dei figli (dei militari). Ma alcuni indizi all'interno dei testi mostrano che tale differenza è da ricondurre alla nostra fonte e non alla forma originaria delle leggi.

Sia CTh. 7.1.5 che CTh. 8.4.8 rappresentano infatti porzioni di costituzioni più ampie, come indicano le notazioni *et cetera* in conclusione della prima e *post alia* e *et cetera* a incorniciare la seconda<sup>34</sup>. Mi pare improbabile che in origine i due documenti fossero parti, susseguentisi, della medesima costituzione<sup>35</sup>, perché comunicazioni riferite alla *militia armata* e alla *militia inermis* dovevano essere redatte in testi separati e credo più ragionevole ipotizzare che CTh. 8.4.8, prima del frammento conservato, trattasse altri casi di servizio nella burocrazia. Tuttavia anche di CTh. 7.1.5 deve essersi perduta una porzione prece-

*primipili necessitate neglecta, interversa etiam ratione fiscali ad ecclesias putaverint transeundum, curialium retrabantur exemplo.*

<sup>33</sup> CTh. 7.22.3 (331, diretta al p.p.o Evagrius): *Ii, qui ex officialibus quorumcumque officiorum geniti sunt, sive eorundem parentes adhuc sacramento tenentur sive iam dimissi erunt, in parentum locum procedant.* V. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 594 s. con nt. 74 (III, 175 s.).

<sup>34</sup> Una porzione della parte normativa e non del preambolo, la cui esclusione non comportava l'inserimento di *post alia* (altrimenti tutte le leggi inserite nel Codice dovrebbero aprirsi con un *post alia*!). Sulla struttura delle costituzioni imperiali J. MATTHEWS, *Laying* cit., 160-165; sul significato delle indicazioni *et cetera* e *post alia* nelle costituzioni del Teodosiano v. B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007, 155-157.

<sup>35</sup> Con CTh. 8.4.8 (*post alia*) che andava a innestarsi laddove termina 7.1.5 (*et cetera*). Così anche F. PERGAMI, *La legislazione* cit., 29, che però mantiene per CTh. 7.1.5 la datazione del 29 aprile che, come detto (nt. 16), deve essere corretta.

dente, nonostante non vi sia un *post alia* in apertura<sup>36</sup>. Nella disposizione si legge infatti il riferimento a un preciso limite di età stabilito per il reclutamento (*post definitam a nobis aetatem*)<sup>37</sup> di cui non rimane però traccia nel testo tradito. Tale riferimento non può che rimandare a una parte anteriore, non inclusa nel Codice<sup>38</sup>. Non una parte del preambolo bensì della sezione normativa, in cui il legislatore aveva occasione di affrontare il tema dei limiti di età per l'arruolamento: evidentemente un regolamento sui termini del servizio nell'esercito.

Un confronto tra la struttura dei due testi conferma questa conclusione. CTh. 8.4.8, distinguendo le province in due categorie, indica in entrambi i casi prima i funzionari, poi i figli, a cui il legislatore fa riferimento con l'espressione, chiarita dalla successione del testo, *liberi eorum*. Con le stesse parole si apre 7.1.5: *liberos eorum*. La specificazione *qui armis inhaeserunt* deve costituire un'aggiunta posteriore, necessaria per rendere il testo autonomamente comprensibile dopo l'esclusione della parte precedente relativa ai padri, cioè i militari. In

<sup>36</sup> Questo "marcatore" potrebbe semplicemente essere caduto nella tradizione del testo oppure non essere stato inserito dai compilatori del Codice o, magari, mancare fin dall'inizio nella loro fonte. Si veda anche nt. 38, per l'analoga mancanza in CTh. 12.1.184.

<sup>37</sup> Presumibilmente i 35 anni, come è ricordato in una costituzione di Costanzo II: CTh. 12.1.18 (329 ma 353-4, v. *infra*, nel testo, per la datazione) 1. *Filios sane militarium iuxta prius praescriptum aut patris militiam adsequi volumus aut, si detrectaverint militare et XXXV annos impleverint, curiis mancipari*. Cfr. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 616 s.

<sup>38</sup> Un caso, del tutto analogo a quello esaminato nel testo, è rappresentato da CTh. 12.1.184 (428): questa costituzione tratta anch'essa dei doveri dei figli di categorie obbligate alla prestazione di determinati servizi (coortali e curiali), presenta la medesima struttura di CTh. 7.1.5 e fa parimenti riferimento a un definito limite temporale (*Liberos curialium vel cohortalinorum quandoque susceptos, sive ante praerogativam et tempora expressa praesumptae militiae sive ...*) che non è in realtà indicato in seguito. Il Codice tuttavia offre la possibilità di operare in questo caso un confronto con la più ampia costituzione di cui CTh. 12.1.184 era un semplice frammento: si tratta di CTh. 6.35.14, che mostra chiaramente come nella parte precedente il legislatore trattava del servizio dei padri (coortali), indicando precisamente la durata della *militia* necessaria per sfuggire l'assegnazione alle curie. Si deve notare che, nonostante l'evidenza di una parte anteriore, CTh. 12.1.184, così come CTh. 7.1.5, non conserva in apertura il *post alia*. Su questo testo, conservato frammentariamente anche in un papiro egiziano probabilmente indipendente dal Codice Teodosiano, v. S. AMMIRATI-M. FRESSURA-D. MANTOVANI, *Curiales e cohortales in P.Gen. Lat. inv. 6. Una nuova versione di una costituzione di Onorio e Teodosio II del 423*, in *ZRG RA*, 132, 2015, 299-323.

maniera analoga a CTh. 8.4.8, anche CTh. 7.1.5 doveva trattare prima del servizio dei miliziani (parte perduta), poi di quello dei figli (parte nel Codice).

Due costituzioni, speculari per forma e contenuto, vennero dunque diramate dalla cancelleria imperiale il 13 maggio. Una terza, conservata nel Codice ed emanata anch'essa nello stesso giorno, riguarda infine i curiali. Si tratta di CTh. 12.1.58, destinatario ancora una volta il prefetto Mamertinus:

Idem AA. ad Mamertinum p.p.o. Qui curiali ortus familia ante completa munera patriae senator factus est, fructu careat, quousque muneribus absolvatur: quibus expletis si velit sumptuosum ordinem senatorium vitare, renuntiet dignitati; si permanserit, liberos quos post ediderit habeat senatores praetores iam quaestoresque, non muneri decurionum obnoxios. 1. Militiae vero nullus gradus, nulla diuturnitas defendet eum, qui ut curialem contrahens originem repetetur. 2. Sed et qui nexum curialem nascendi opportunitate vitaverit, nisi cum duodeviginti annos expleverit militiam exerceat, per quam parentibus eius immunitas quaesita est, securus esse non poterit propter sortem originis. Dat. III id. Mai. Hadrianop(oli) Divo Ioviano et Varroniano cons.

In apertura vengono regolate le modalità di accesso dei curiali al senato: questo passaggio sarà possibile soltanto dopo l'espletamento di tutti i *munera* cittadini<sup>39</sup>. La nuova *dignitas*, nel caso venga accolta, sarà accordata anche ai figli nati dopo l'ottenimento di essa. Gli imperatori proseguono poi ricordando che nessun grado della *militia*, nessuna an-

<sup>39</sup> Questo principio è riassunto efficacemente nella sentenza di apertura di CTh. 12.1.57, la costituzione che immediatamente precede nella rubrica sui curiali: *Nemo ad ordinem senatorium ante functionem omnium munerum municipalium senator accedat*. CTh. 12.1.57 è anch'essa costituzione di Valentiniano e Valente, parimenti diretta al prefetto Mamertinus. Fu emanata soltanto pochi giorni prima della c. 58 (il 7 maggio 364) e questa vicinanza ha suscitato tra gli studiosi diversi interrogativi in relazione al rapporto tra le due costituzioni. Tuttavia esse paiono ripetere, al di là di qualche piccolo dettaglio, le medesime prescrizioni (v. per un commento equilibrato, con precedente bibliografia, PERGAMI, *La legislazione* cit., 31-32). Semplicemente CTh. 12.1.57 ha come oggetto il passaggio di un decurione al senato e perciò ne regola minuziosamente le procedure; CTh. 12.1.58 tratta invece di questo caso tra le possibili condizioni per l'esenzione dai *munera curialia*.

zianità di servizio possono difendere colui che è richiamato alle curie in ragione della sua *origo*. Una norma, apparentemente in contraddizione con questa, segue e conclude il testo: coloro che per nascita hanno ricevuto la possibilità di evitare l'obbligo curiale, non potranno godere dell'esenzione se non eserciteranno, a partire dai 18 anni, la *militia* grazie alla quale i loro genitori ottennero l'immunità.

La regolamentazione del passaggio dei curiali al senato ribadisce principi ben consolidati nella legislazione anteriore<sup>40</sup>. Ancora una volta, non è possibile individuare particolari novità normative. Quel che invece val la pena di evidenziare è che la contraddizione segnalata tra le due norme sull'obbligo e l'esenzione dai compiti curiali può essere sciolta soltanto alla luce di quanto è stato appena visto in CTh. 8.4.8: i figli dei *cohortales* potranno comunque sfuggire agli obblighi curiali ma soltanto a patto che intraprendano la carriera dei padri non appena avranno raggiunto l'età per il servizio<sup>41</sup>. Senza la testimonianza precedente la clausola di CTh. 12.1.58 risulterebbe incomprensibile e questo preciso richiamo testuale non fa che ribadire il legame esistente tra questa legge e gli altri due documenti.

### 3. *Rinnovo dei regolamenti e conferma dei privilegi*

Il Codice Teodosiano conserva dunque per questo 13 maggio 364 tre costituzioni che trattano del servizio nell'esercito, negli uffici provinciali e regolamentano le esenzioni dai compiti curiali. I documenti presentano una struttura analoga e prospettano per ogni gruppo obblighi, eventuali sanzioni e vincoli ereditari. Il legame fra di essi risulta com-

<sup>40</sup> Si v. ad esempio CTh. 12.1.29 (340), costituzione di Costante diretta alla curia di Circa (*ne qui derelicta curia in ordinem veniant senatorium, priusquam cunctas functiones civicis honoribus pensitaverint*), CTh. 12.1.48 (361), di Costanzo II (*Si qui forte decuriones munia detrectantes ad senatus nostri sese consortium contulerunt, exempti albo curiae propriis urbibus mancipandi sunt*); in generale sul passaggio dei curiali al senato, A. LANIADO, *Recherches sur les notables municipaux dans l'Empire protobyzantin*, Paris 2002, 5-9; CARRIÉ, *La législation* cit., 98 s.

<sup>41</sup> Una testimonianza che ci permette di avere un'idea precisa sul numero dei curiali che potevano raggiungere l'esenzione dai *munera* cittadini attraverso il servizio nella burocrazia provinciale è offerta dal celebre *album* di Timgad, sul quale v. A. CHASTAGNOL, *L'Album municipal de Timgad*, Bonn 1978, con LANIADO, *Recherches* cit., 6-8, e C. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge (MA)-London 2004, 145-148.

provato dall'affinità dei contenuti, dai richiami testuali, dalla comune riproposizione di una normativa anteriore e questi fattori inducono a scartare soluzioni che individuino nelle immediate necessità dei singoli gruppi (nel bisogno di personale per la burocrazia o per l'esercito o nella tutela della capacità delle curie) la ragione primaria dell'emissione. Devono essere insomma considerati come parti di un'unica, più ampia, comunicazione che andrà inquadrata nel peculiare momento storico. L'emissione a breve distanza dall'elevazione dei due Augusti si collega infatti alla volontà e necessità del nuovo potere di instaurare un rapporto diretto con la *militia* e quindi definire termini, privilegi e obblighi di servizio. Per gli imperatori questa poteva essere anche l'occasione per accordare nuovi benefici o inserire alcune modifiche a una regolamentazione le cui basi erano state poste dalle riforme di Diocleziano e Costantino. Ma in una realtà in cui il servizio nella *militia* era così strettamente legato alla figura del *princeps*, lo scopo primario di questi testi era quello di comunicare ai vari gruppi la nuova realtà del potere imperiale.

Se allarghiamo il nostro sguardo per osservare nel suo complesso la legislazione delle prime settimane di regno di Valentiniano e Valente, ritroviamo al fianco di queste disposizioni, per riprendere l'espressione di Hugo Jones, "un profluvio di leggi" che definiscono, spesso semplicemente riconfermandoli, obblighi e privilegi concessi sia ai diversi settori della *militia*, sia alle corporazioni tenute all'espletamento di determinati *munera* (v. Tabella 1 per un quadro sinottico).

Si possono ricordare, con riferimento al primo gruppo, il frammento che conferma ai *protectores* il privilegio di ricevere *annonae* aderate (22 aprile 364)<sup>42</sup>, il testo che riconosce ai *Caesariani* della *res privata* l'esenzione dal servizio nelle corporazioni (23 luglio)<sup>43</sup>, la possibilità

<sup>42</sup> CTh. 7.4.10: *Protectores fori rerum venalium iuxta veteris moris observantiam in annonarum suarum comoda pretia consequantur*. Per il luogo di emissione del testo v. PERGAMI, *La legislazione* cit., 22. Si tenga presente che i normali *milites*, perlomeno i *riparienses*, ricevevano in questi anni ancora *annonae* in *species* per 9 mesi l'anno (CTh. 7.4.14). Sulla costituzione v. M. EMION, *Des soldats de l'armée romaine tardive: les 'protectores' (III<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècles ap. J.-C.)*, Normandie Université 2017, 387 (consultabile <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01740232>).

<sup>43</sup> CTh. 10.7.2: *Non convenit Caesarianos inconsultis nobis ad alicuius corporis molestiam devocari*. Per la datazione del testo, ritengo preferibile la vecchia soluzione di O. SEECK, *Regesten* cit., 104 e 216, di un'emissione il 23 luglio a Sirmium rispetto alla nuova proposta di S. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 541, che ipotizza una ricezione-pubblicazione nella stessa città il 22 aprile.

conferita ai *domestici* di inserire nelle matricole del corpo i figli, ai quali sono anche concessi sussidi annonari (19 agosto)<sup>44</sup>. Per quanto riguarda invece le corporazioni, sopravvivono testimonianze relative ai passati privilegi che vengono riconfermati ora ai *navicularii* africani<sup>45</sup> (8 maggio)<sup>46</sup>, a tutti i *corpora* in servizio nella città eterna<sup>47</sup> (27 maggio)<sup>48</sup> e tra

<sup>44</sup> CTh. 6.24.2: *Domesticorum filios vel propinquos parvos vel impuberes domesticorum coetibus adgregamus, ita ut non solum matriculis inserantur, verum etiam annonarum subsidiis locupletentur*. Su questo testo e sul rapporto tra *protectores* e *domestici* v. ancora JONES, *The Later Roman Empire* cit., 636-640; ROCCO, *L'esercito* cit., 361 s.; EMION, *Des soldats* cit., 210 s.

<sup>45</sup> Sui regolamenti che definivano il servizio dei *corpora naviculariorum* in età tardoantica la ricerca di riferimento è quella di B. SIRKS, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991 (v. in part. 126 s.; 154 s. per la costituzione qui indicata); cfr. L. DE SALVO, *I 'corpora naviculariorum': economia privata e pubblici servizi nell'impero romano*, Messina 1992; sui "privilegi africani" v. D. VERA, *Una costituzione «très controversée» di Valente sui 'navicularii' (CTh. 13.5.14) e lo 'iugum' fiscale*, in *Athenaeum*, 106, 2018, 586-605.

<sup>46</sup> CTh. 13.5.10: *Navicularios Africanos, qui idonea publicis dispositionibus ac necessitatibus ligna convectant, privilegiis concessis dudum rursus augemus*. Dat. XIII id. Mart. Hadrianop. divo Ioviano et Varroniano cons. Nella *subscriptio* l'indicazione Mart. andrà corretta con Mai. perché a inizio marzo Valentiniano, allora unico imperatore, non poteva essere a Hadrianopolis; anche l'indicazione dell'impossibile XIII giorno prima delle idi andrà corretta in VIII oppure III: v. SEECK, *Regesten* cit., 102 e 215.

<sup>47</sup> Sulle corporazioni romane e il sistema di distribuzione delle derrate rimane assai utile l'agile introduzione di E. TENGSTRÖM, *Bread for the People. Studies of the Corn-Supply of Rome during the Late Empire*, Stockholm 1974; per un'analisi della legislazione valentiniana v. SCHMIDT-HOFNER, *Reagieren* cit., 289 ss.; cfr., per una diversa interpretazione dell'impulso legislativo, R. LIZZI TESTA, *Senatori, popolo, papi. Il governo di Roma al tempo dei Valentiniani*, Bari 2004, 327 ss.; L. LOSCHIAVO, *L'asino che salì al tribunale e ragliò ostinatamente. Il governo di Roma all'epoca di Valentiniano I fra lotte politiche, tradizione giuridica e innovazioni legislative*, in *AnTard*, 25, 2017, 223-234 (in part. 227-9).

<sup>48</sup> CTh. 14.2.1 ad Symmachum p.u. *Ea privilegia, quibus pro reverentia urbis aeternae varia corpora hominum vel priscarum legum cautio vel antecedentium principum fovit humanitas, magnifica sinceritas tua sciat vel confirmata esse arbitrio serenitatis nostrae vel, si in aliqua parte titubaverint, restituta*. Dat. kal. Iun. Bonamansione proposita in foro Traiani divo Ioviano et Varroniano cons. Bona Mansio era una piccola stazione prima di Serdica (odierna Sofia). Deve essere caduta nella *subscriptio* l'indicazione del numerale, probabilmente VI, perché il 30 maggio il *comitatus* imperiale aveva già raggiunto Serdica (v. SEECK, *Regesten* cit., 96 e 215).

questi in specifico ai *calcis coctores*<sup>49</sup> e ai *saccarii*<sup>50</sup>, mentre si ribadiscono i regolamenti a cui erano tenuti soggetti *mensores* e *caudicarii*<sup>51</sup> e *pistores* (queste ultime costituzioni furono tutte *datae* l'8 giugno).

Il Codice Teodosiano non restituisce che minimi frammenti ma essi sono sufficienti per comprendere come nella maggior parte dei casi l'autorità stesse semplicemente ribadendo condizioni di servizio e privilegi che erano già stati concessi in passato. Lo prova il ricorrere di formule come *privilegiis concessis dudum rursus augemus* (CTh. 13.5.10), *privilegia vel confirmata vel restituta* (14.2.1), *iuxta veteris moris observantiam* (7.4.10), che rimandano, più che alla necessità di intervenire sulla normativa in vigore, alla volontà sopraindicata di instaurare un rapporto diretto tra la nuova autorità e i vari gruppi tenuti all'espletamento di pubbliche funzioni. Come chiarisce efficacemente una costituzione diretta al prefetto urbano Symmachus e pubblicata nel foro di Traiano, i privilegi che erano stati concessi alle corporazioni romane per la provvidenza delle antiche leggi e la benevolenza dei precedenti principi, sono ora riconfermati per il volere della nuova autorità imperiale: *arbitrium serenitatis nostrae*<sup>52</sup>.

Nei rari casi in cui si dispone di estratti più ampi, ecco riaffiorare temi e forme che ricalcano perfettamente quelli delle costituzioni sopra esaminate. È il caso della documentazione relativa alla corporazione dei *pistores* romani che, concentrandosi sui requisiti patrimoniali, sulle esenzioni, sull'eventuale passaggio al senato di membri della corporazione,

<sup>49</sup> CTh. 14.6.2: [...] *Quaecumque igitur extraordinariorum prisca adque inveterata consuetudine huiusmodi sortis homines antea sunt adepti, nunc quoque ad leniendum opus quod sustinent publici muneris consequantur.*

<sup>50</sup> CTh. 14.22.1: *Omnia, quaecumque advexerint privati ad Portum urbis aeternae, per ipsos saccarios vel eos, qui se huic corpori permiscere desiderant, magnificentia tua iubeat comportari [...].* Sulla costituzione v. C. FREU, *Dockers et portefaix du monde romain: réflexions à partir du Code Théodosien 14.22.1 concernant le corpus des 'saccarii' du Portus Romanus*, in *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, ed. J.-J. AUBERT-P. BLANCHARD, Genève 2009, 303-325.

<sup>51</sup> CTh. 14.15.1: *Ne pessimus panis populi Romani usibus ministretur, sola ducentena milia modiorum frumenti integri adque intemerati iuxta priscum morem mensores et caudicarii levioribus pretiis pistoribus venundare cogantur.*

<sup>52</sup> CTh. 14.2.1, v. nt. 48. Sulla carriera e sulla prefettura urbana di Avianius Symmachus si vedano, insieme alla scheda della *PLRE*, 1, (*L. Aurelius Avianius Symmachus signo Phosphorius* 3, 863-865), i lavori di Rita Lizzi Testa e Luca Loschiavo cit. alla nt. 47.

sul vincolo imposto ai figli di ricoprire la funzione paterna<sup>53</sup>, ripropone le medesime problematiche e rafforza l'idea che tutti questi documenti debbano essere interpretati all'interno di una cornice comune.

#### 4. *Testimonianze precedenti: Costanzo II e Costantino*

Sebastian Schmidt-Hofner, evidenziando l'assenza di una reale urgenza normativa in molte costituzioni del primo biennio di regno di Valentiniano e Valente, ha parlato apertamente di propaganda<sup>54</sup>. La nuova coppia imperiale, desiderosa di consolidare la propria posizione, avrebbe sfruttato in maniera deliberata e sistematica lo strumento legislativo per far giungere la realtà e i messaggi della nuova autorità in maniera pervasiva ai *provinciales* in generale, ad alcuni gruppi sociali in particolare. Questo spiegherebbe tra l'altro l'abbondanza della documentazione valentiniana sopravvissuta nelle raccolte legislative, che non trova confronti in altri periodi di IV e V secolo.

Per quanto riguarda i testi qui analizzati (che però, è bene sottolinearlo, costituiscono solo una frazione di quelli a cui lo studioso tedesco fa riferimento), parlare di propaganda è forse eccessivo. Risulta pienamente condivisibile l'idea di un prevalere degli aspetti comunicativi rispetto a quelli di innovazione normativa. Tuttavia, come è stato detto, il peculiare rapporto tra *princeps* e *militia* imponeva questo genere di comunicazioni nel momento in cui si verificava un cambiamento al vertice del potere e

<sup>53</sup> Alcuni stralci: CTh. 14.3.3: *Praedia rustica vel urbana, quae possident privato iure pistores, nec senatorem nec officialem comparare permittimus*. 4. *Optio concessa est his, qui e pistoribus facti sunt senatores, ut aut studio facultatum aut splendidissimo ordine segregati sint*. 5. *Filios pistorum, qui in parvula aetate relinquuntur, usque ad vicesimum annum aetatis a pistrini sollicitudine defendi iubemus... ut post emensum vicesimum annum aetatis paterni muneris necessitatem subire cogantur, nihilo minus permanentibus pistoribus his, quos in locum eorum constat substitutos*. 6. *Nulli liceat pistorum supplicatione delata subterfugendi muneris impetrare licentiam*. Sulla datazione dei testi all'8 giugno 364 v. SEECK, *Regesten* cit., 111 e 215; PERGAMI, *La Legislazione* cit., 48 s., e SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten* cit., 566 s., mantengono per CTh. 14.3.3 il 2 giugno.

<sup>54</sup> SCHMIDT-HOFNER, *Ostentatious Legislation* cit., in part. 68: «the sudden wave of imperial constitutions in 364-365 should be seen as part of a deliberate strategy employed by the emperors Valentinian I and Valens to use legislation as a medium of propaganda in order to consolidate and promote their rule at a moment of political crisis».

tale rapporto è di per sé sufficiente a giustificare l'emissione del materiale. Questa considerazione consiglia anche maggiore prudenza per quanto riguarda l'eventuale correlazione tra le intenzioni imperiali e l'abbondante evidenza documentaria preservata per questo biennio di regno. Credo che essa sia piuttosto da intendere come un riflesso delle fonti (e dunque un indizio sul loro contenuto) di cui i compilatori poterono disporre<sup>55</sup>. La mia impressione è che insomma, rispetto ad altri periodi, il Codice conservi per il 364 semplicemente una porzione maggiore delle disposizioni uscite dalla cancelleria imperiale e, al di là delle possibili cause di quest'accumulo documentario, tale situazione consente di collocare su un più corretto ed equilibrato sfondo le disposizioni che richiamano militari e *cohortales* ai loro obblighi nei confronti della *militia* e quelle che regolamentano il servizio delle corporazioni.

Una prova in tal senso è fornita dalla possibilità di rintracciare documentazione analoga anche in altri "periodi di transizione".

Il caso più evidente è rappresentato da un gruppo omogeneo di costituzioni di Costanzo II che la più recente ricerca è pazientemente riuscita a collocare, con argomenti convincenti, nel periodo della riconquista dell'Occidente e della definitiva sconfitta di Magnenzio<sup>56</sup>. Fanno parte di questo gruppo una serie di leggi dirette al prefetto Vulcacius Rufinus e soprattutto un'ampia normativa indirizzata *ad praefectos praetorio* di cui il Codice Teodosiano ha conservato ben nove frammenti<sup>57</sup>. Quest'ultimo documento è piuttosto celebre per le problematiche cronologiche che esso pone, dato che nessuna delle nove *subscriptions* conserva la medesima data<sup>58</sup>. Ma al di là delle difficoltà nell'individuare

<sup>55</sup> Ho affrontato questo problema nella mia tesi di dottorato, discussa nell'aprile 2017 presso l'Università degli Studi di Parma (il testo è liberamente consultabile nel deposito online dell'istituzione, all'indirizzo <http://dspace-unipr.cineca.it/handle/1889/3406>).

<sup>56</sup> J. MATTHEWS, *Laying cit.*, 232-236, e P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 356-371; andrà dunque abbandonata la differente proposta "costantiniana" di R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et 'res privata'*. *L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989, 34-38.

<sup>57</sup> Al prefetto Rufinus: CTh. 6.35.3; 7.21.1; 5.2.1; *ad praefectos praetorio*: CTh. 6.27.1; 7.13.1 e 21.2; 8.4.5; 8.7.4-6; 12.1.14 e 18; sul legame tra i due gruppi di testi v. PORENA, *Le origini cit.*, 366-370.

<sup>58</sup> Alan Cameron era giunto a ipotizzare che le date fossero state inventate dai compilatori del Teodosiano per fornire una cronologia a dei frammenti che ne erano sprovvisti e volevano includere nella raccolta (cfr. R.S. BAGNALL-A. CAMERON-S.R. SCHWARTZ-K.A. WÖRZ, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987, 74 s.);

con precisione giorno e mese, l'emissione di questi frammenti può essere fissata con certezza negli anni 353-354, quando Costanzo II, dopo aver posto fine all'usurpazione di Magnenzio, riattivò le prefetture del pretorio occidentali. Proprio in questo momento l'unico Augusto sentì la necessità di comunicare al suo nuovo collegio di prefetti i regolamenti relativi al servizio in ogni ramo della burocrazia e nell'esercito. Di quest'ampia comunicazione il Codice ha preservato per lo più dei frammenti con le indicazioni degli anni di servizio necessari per sfuggire il richiamo alle curie (i tempi di prescrizione), ma è impressionante il numero dei settori della *militia* attestati:

- CTh. 6.27.1: *agentes in rebus, cancellarii* degli *scrinia* imperiali e *officiales* dei *comites* finanziari;
- CTh. 8.4.5: *beneficiarii* dei governatori provinciali;
- CTh. 8.7.4: funzionari degli uffici provinciali e dei *magistri militum*;
- CTh. 8.7.5: *chartularii* dei *magistri militum* e personale palatino (*ministeriales, paedagogiani, silentiarii e decuriones*)<sup>59</sup>;
- CTh. 8.7.6: ufficiali dei ministeri finanziari, dei prefetti del pretorio, dei vicari, del prefetto urbano; funzionari obbligati alla funzione del *pastus primipili* e altri minori in servizio nelle città;
- CTh. 7.13.1 e 21.2 regolano invece le procedure di reclutamento nell'esercito.

Non mancano anche in questo caso direttive relative alle curie, che ripropongono temi ben noti e rendono il parallelo con la legislazione di Valentiniano e Valente ancora più stringente:

- CTh. 12.1.14, che fa riferimento a una recente *lex generalis*<sup>60</sup>, si conclude disponendo il richiamo dei curiali passati al senato per sfuggire ai loro obblighi cittadini<sup>61</sup>;

ma come giustamente ha notato J. MATTHEWS, *Laying* cit., 235, in quel caso avrebbero scelto un'unica data invece di inventarne nove differenti.

<sup>59</sup> Si tratta di una delle rare attestazioni su questo personale in servizio nel *palatium* imperiale. Sulle funzioni che ricoprivano v. I. TANTILLO, *I cerimoniali di corte in età tardo romana (284-395 d.C.)*, in *Le corti nell'alto medioevo (LXII Settimana CISAM, Spoleto, 24-29 aprile 2014)*, Spoleto 2015, 543-583 (in part. 557-561 per questa legge); P. PORENA, *Organizzare il silenzio nel palazzo imperiale: i 'silentiarii'*, in *Politica Antica*, 8, 2018, 165-187.

<sup>60</sup> Sul presumibile contenuto di questa *lex* e sul rapporto con CTh. 12.1.14 v. CARRIÉ, *La législation* cit., 95.

<sup>61</sup> CTh. 12.1.14: *Si quis sane decurio evertens fiscalia commoda, fugiens curiam ambitu ad senatum urbis inelytum pervenerit, minime admittatur*.

– CTh. 12.1.18 stabilisce che «i figli dei militari devono seguire la *militia* paterna; nel caso abbiano rifiutato il servizio e superato i 35 anni di età siano annessi alle curie»<sup>62</sup>.

Dunque in un contesto che storicamente presenta punti di contatto con quello del 364, perché anch'esso immediatamente segue l'affermarsi di un nuovo equilibrio del potere, ecco riaffiorare nella legislazione le medesime tematiche: termini di servizio, obblighi e doveri di militari, funzionari della burocrazia e curiali. Non vi è alcuna ragione di veder in questi testi, che per lo più ripetono regolamenti già fissati dai predecessori, la reazione imperiale a generali fenomeni di diserzione. È piuttosto l'affermarsi della nuova autorità a richiedere un rinnovo della normativa.

Pare possibile ricondurre a uno scenario simile anche una delle prime testimonianze sulla legislazione di Costantino conservata all'interno del Codice. Come noto, cronologicamente la raccolta si apre con le disposizioni che seguono lo scontro di Ponte Milvio del 28 ottobre 312, vale a dire le norme che revocano le misure illegali adottate da Massenzio e quelle che si scagliano contro l'*exsecranda perniciosa* dei delatori<sup>63</sup>. Seguendo l'ordine cronologico dei testi, subito dopo queste norme il Teodosiano include, nella copia ricevuta dal governatore della *Lucania* e dei *Britti*, una costituzione data nel febbraio 313, con la quale Costantino stabilisce che se i figli dei veterani rifiuteranno di seguire le orme paterne dovranno essere aggregati al servizio e ai *munera* delle curie cittadine<sup>64</sup>. Piuttosto che pensare a una precoce attenzione per

<sup>62</sup> V. sopra, nt. 37.

<sup>63</sup> CTh. 10.10.2 (1 dec. 312); 15.14.3 (6 ian. 313); 15.14.4 (13 ian. 313); 10.10.1 e 13.10.1 (p.p. 16 ian. 313), cfr. J.-N. DILLON, *The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control*, Ann Arbor 2012, 29 ss. Per le datazioni ho seguito SEECK, *Regesten* cit., 160 (con i riferimenti alla discussione dei singoli casi). Anche i testi sui delatori fanno regolarmente capolino ad ogni successione imperiale: cfr. la rubrica 10.10 (*De petitionibus et ultro datis et delatoribus*), in part. c. 4 (Costante), 9-10 (Valentiniano e Valente), 12-13 (Teodosio I).

<sup>64</sup> CTh. 7.22.1 (16 febr. 313 Seeck): *Veteranorum liberos aptos militiae, quorum quidam ut desides recusant militarium munerum functionem, quidam adeo ignavi sunt, ut cum dispendio corporis militiae velint necessitatem evadere, iubemus, si ad militiam inutiles resectis digitis iudicentur, curialibus sine aliqua ambiguitate muneribus atque obsequiis adgregari*. Il destinatario Octavianus era *corrector Lucaniae et Brittorum* (v. PLRE, 1, *Rufinus Octavianus* 5, 638). *Sirmio* nella *subscriptio* fa presumibilmente riferimento a Sirmione, non a Sirmium come di consueto: SEECK, *Regesten* cit., 55 e 160, anche per la data consolare e R. DELMAIRE, *Etude sur les*

problematiche inerenti al reclutamento nelle regioni suburbicarie o alla replica ad un quesito posto da un governatore locale alla nuova autorità (appena insediatasi e in febbrile movimento), alla luce di quanto è stato visto sopra, è certo più convincente considerare la testimonianza come un frammento di una più ampia comunicazione sul servizio nella *militia* emanata dal nuovo padrone della Penisola.

## 5. Conclusioni

L'analisi di alcune costituzioni di Valentiniano e Valente, considerate nel peculiare contesto cronologico della loro emissione, ha consentito di mettere in evidenza un fenomeno che trova altri riscontri nella documentazione di IV secolo. Mutamenti al vertice del potere imperiale risultano immediatamente accompagnati dall'emanazione di una serie di leggi sul servizio nella *militia armata e inermis* e sugli obblighi e i benefici dei gruppi tenuti a fornire particolari prestazioni. Spesso questi testi non presentano significative innovazioni rispetto alla normativa che sappiamo essere stata precedentemente in vigore e, per lo più, non fanno che ribadire una regolamentazione ben nota agli studiosi dei Codici. Ciò non significa che eventuali modifiche – fossero queste concessioni di nuovi privilegi o inasprimenti degli obblighi o anche redistribuzione dei compiti – non potessero trovare spazio in tale prassi comunicativa: semplicemente, la prevalente ripresa e riconferma di situazioni anteriori indica che il fine primo di questa comunicazione era quello di rinnovare il legame e il rapporto diretto tra *militia* e *princeps*. Un rapporto nel quale, inevitabilmente, di regno in regno gli elementi di continuità prevalevano sulle modificazioni. Osservando da questa prospettiva il nostro materiale, finiamo per allontanarci ancora di più dalle ricostruzioni che proprio in questi documenti rintracciavano le testimonianze di un'autorità impotente e costantemente impegnata a ribadire regolamenti disattesi. E questa distanza ci consente di cogliere con maggiore sensibilità le molte problematiche che la nostra fonte pone.

*souscriptions de quelques lois du Code Théodosien: les lois reçues à Regium*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, Roma 1992, 317.

364 (Divus Iovianus et Varronianus cons.)			
22 aprile	CTh. 7.4.10	Symmachus PVR	privilegi dei <i>protectores</i>
7 maggio	CTh. 12.1.57	Mamertinus PPO	passaggio dei curiali al senato
8 maggio	CTh. 13.5.10	Ampelius proc. Afric.	privilegi dei <i>navicularii</i>
	CTh. 7.1.5	/	obblighi e privilegi dei figli dei militari
13 maggio	CTh. 8.4.8	Mamertinus PPO	servizio dei <i>cohortales</i> e obblighi dei figli
	CTh. 12.1.58	Mamertinus PPO	obblighi dei curiali e loro figli
27 maggio	CTh. 14.2.1	Symmachus PVR	privilegi delle corporazioni romane
	CTh. 14.6.2	Symmachus PVR	privilegi dei <i>calcis coc-tores</i>
8 giugno	CTh. 14.22.1	Symmachus PVR	servizio dei <i>saccarii</i>
	CTh. 14.15.1	Symmachus PVR	limite ai privilegi di <i>mensores e caudicarii</i>
	CTh. 14.3.3-6	Symmachus PVR	servizio dei <i>pistores</i>
23 luglio	CTh. 10.17.2	Mamertinus PPO	esonazione dei <i>Caesariani</i> dal servizio nei <i>corpora</i>
19 agosto	CTh. 6.24.2	Severus com.domest.	privilegio ai <i>domestici</i> di inserire i figli nelle matricole

TABELLA 1: le costituzioni di Valentiniano e Valente sul servizio nella *militia* e i privilegi delle corporazioni. Data, collocazione, destinatario, contenuto.

## SINTESI

Il contributo affronta il problema delle numerose ripetizioni dei regolamenti relativi al servizio nella *militia armata e inermis* che si incontrano all'interno del Codice Teodosiano. L'autore si concentra su un gruppo di costituzioni del 364 di Valentiniano e Valente e cerca di dimostrare come la ragione della loro emissione sia legata al mutamento avvenuto al vertice del potere e non a casi di diserzione dalla burocrazia o dall'esercito. Sono richiamati esempi analoghi da altri periodi per mostrare come questo fenomeno non sia limitato al regno dei due imperatori pannonici ma rappresenti una prassi costante della comunicazione imperiale.

## PAROLE CHIAVE

Codice Teodosiano – Valentiniano e Valente – Regolamenti della *militia* – Privilegi dei *corpora* – Ripetizione delle leggi.

## ABSTRACT

The paper addresses the problem of repetitions of laws concerning the service in the army and bureaucracy in the Theodosian Code. The author focuses on constitutions of Valentinian and Valens (year 364) and tries to relate their issuance with the accession of the new emperors, not with problems of desertion from service. Similar examples are recalled from other periods. They show how this phenomenon, far from being restricted to the reign of the Pannonian emperors, represents a constant feature of imperial communication.

## KEYWORDS

Theodosian Code – Valentinian and Valens – Service in the army and bureaucracy – Privileges for *corpora* – Repetition of laws.



SALVATORE PULIATTI  
*Università di Parma*

*MULTUM INTEREST INTER MILITAREM  
CURAM ET CIVILEM ADMINISTRATIONEM.*  
SUI RAPPORTI TRA POTERI CIVILI E MILITARI  
IN ETÀ GIUSTINIANEA

Parlando degli inizi del regno di Giustiniano, Procopio, che per averli personalmente vissuti conosceva dal vivo gli eventi di quel periodo, negli *Anekdoti*<sup>1</sup> esprime su di essi un giudizio nettamente svalutativo. Secondo lo storico bizantino Giustiniano fin dalla sua ascesa al potere era riuscito a sconvolgere ogni cosa, modificando le leggi o sostituendole con altre e promovendo trasformazioni tali da coinvolgere l'assetto costituzionale dello Stato, la giustizia, la legislazione, l'esercito.

Il giudizio di Procopio, nonostante la sua evidente parzialità, ha peraltro un'elevata rispondenza nella realtà<sup>2</sup>. Nella fase iniziale del suo regno, durante il periodo più che decennale che va dal 528 al 539<sup>3</sup>, Giu-

<sup>1</sup> *Anekdoti*. 11.1-2, ma anche 6.21, 8.4 e 26, 18.15. Su Procopio, la sua formazione e il suo profilo culturale cfr. l'introduzione all'opera *De aedificiis: le texte de Procope et les réalités*, in *AnTard*, 8, 2000, 19-30.

<sup>2</sup> Sottolinea la finalità scopertamente diffamatoria dello scritto procopiano e la necessità di un «esame attento e cauto» delle notizie da esso fornite F. GORIA, *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli ANEKDOTA di Procopio*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 565-591, il quale peraltro conclude, in relazione al tema trattato, per il carattere «in generale bene informato e attendibile» della fonte.

<sup>3</sup> In materia di periodizzazione la dottrina ha generalmente delimitato agli anni 535-536 le riforme amministrative di Giustiniano. Ma occorre ricordare che modifiche costituzionali furono da Giustiniano apportate alle strutture statali sino al 539, anno in cui fu realizzata la riforma dell'Egitto. Specifica trattazione in argomento in E. FRANCIOSI, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano 1998, 8-14.

stiniano aveva promosso un'ampia operazione di ingegneria costituzionale, apportando una serie di consistenti modifiche alla costituzione e alle istituzioni sia centrali che periferiche dello Stato. Scopo ne era o il rinnovamento totale o la semplice rivitalizzazione mediante l'eliminazione delle disfunzioni e delle inefficienze. Il modello era da rintracciarsi nel sistema «classico», che Giustiniano intendeva restituire al tempo suo<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Nell'insieme dell'ideologia giustiniana il concetto di «classico», nonostante il non trascurabile approfondimento del tema da parte della dottrina, è così polivalente da non disdegnare qualche ulteriore precisazione ai fini di sua più appropriata intelligenza. Del cosiddetto «classicismo» giustiniano la dottrina ha infatti avanzato interpretazioni diversamente orientate: di corrente culturale caratteristica del periodo che inizia dalla seconda metà del secolo III e si sviluppa soprattutto nelle scuole (F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 499-512), di rivitalizzazione del diritto classico come ordinamento giuridico e sistema normativo in sostituzione del cosiddetto «diritto volgare» (E. LEVY, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951, 8-13; ID., *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956, 8-11), di conservazione della dottrina giurisprudenziale romana antica (L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 572-573 e nt. 32), di categoria stilistica adattabile a ogni contenuto (K.H. SCHINDLER, *Justinians Haltung zur Klassik*, Köln-Graz 1966), di restaurazione del passato (F. PRINGSHEIM, *Die archaische Tendenz Justinians*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, Milano 1929, I, 551-87, poi in *Gesammelte Abhandlungen* II, Heidelberg 1961, 9-40), infine di percezione dell'importanza del valore dell'esperienza giuridica (G.G. ARCHI, *Il classicismo di Giustiniano*, in *Revue historique de droit français et étranger*, s. 4, 46, 1968, 570-601, poi in *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 151-79, part. 179); ma tuttavia non rispondenti se non parzialmente all'idea che di «classico» nutriveva Giustiniano. Più di recente il concetto di classico è stato indagato con riferimento alla letteratura romana da M. CITRONI, *The concept of the classical and the canons of model authors in Roman literature*, in J.L. PORTER (ed.), *Classical Pasts. The classical traditions of Greece and Rome*, Princeton-Oxford 2006, 204 ss., che ne ha sottolineato la duplice valenza o come appartenenza a un gruppo di autori considerati modelli di riferimento o come adesione a un canone formale caratterizzato da medietà ed equilibrio.

Parallelamente anche il concetto di «passato», quale si configura nel pensiero e nella legislazione di Giustiniano, per le coincidenze che presenta con il «classico» è stato oggetto di indagine sin dalla metà del Novecento. Tra gli autori che se ne sono interessati il Donatuti, per esempio, ha bensì evidenziato l'atteggiamento rispettoso di Giustiniano nei riguardi degli istituti trascorsi (G. DONATUTI, *Antiquitatis reverentia*, in *Studi parmensi*, 3, 1953, 207-240); ma ha anche posto l'accento sulla bivalenza del concetto in quanto materia controvertibile. E in tempi relativamente recenti si è investigato il significato di «passato» nella specifica prospettiva giustiniana (M. CAMPOLUNGI, *Il passato nelle costituzioni programmatiche di Giustiniano*, in *AARC*, 10, Napoli 1995, 697-706).

L'*antiquitatis reverentia* o, come il legislatore stesso definisce il proprio assunto ideologico, il μίμημα τῶν ἔμπροσθεν e il principio del ritorno all'«antico» quale positività costituiscono il motore delle leggi di riordino e identificano quello che per Giustiniano stesso è il concetto di «classico», che nel diritto giustiniano ad altro non corrisponde che allo stadio della perfezione sostanziale e formale, della ineccepibile funzionalità e della esemplarità degli istituti dell'antichità<sup>5</sup>.

Perciò nel momento in cui l'identità fra la nuova *politeia* e la *vetus Roma* diviene consapevole dottrina politica la regola ideologica maggiormente insistita nei provvedimenti di riforma dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato è quella della *imitatio veterum*<sup>6</sup>, conseguente al concetto della perfezione del mondo romano e dell'esemplarità delle sue istituzioni, e quella della conservazione del *pulchre et primitus concinnatum et unitum atque in proprium robur compositum*<sup>7</sup>, come base ottimale di governo e di sana amministrazione della cosa pubblica.

La *antiquitatis reverentia* e il riconoscimento del valore paradigmatico dell'opera dei *maiores* non hanno dunque soltanto il significato di aggancio storico-culturale né il valore del *topos* della *laudatio temporis acti*; ritengono bensì portata di principio ideologico che postula il recupero del potenziale organizzativo e dell'efficienza degli istituti *primitus concinnati*<sup>8</sup>. Giustiniano afferma ripetutamente che il predominio sviluppato da Roma sul mondo contemporaneo e l'espansione della sua potenza sulla οικουμένη erano dipesi dalla esemplarità e dall'efficienza delle sue istituzioni, concetto ribadito con chiarezza in Nov. 24 praef., al momento di istituire il pretore di Pisidia<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Per il c.d. «classicismo pubblicistico» di Giustiniano cfr. S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano*, Milano 1980, 7-16.

<sup>6</sup> Nov. 24.1.

<sup>7</sup> Nov. 28 praef. De moderatore Helenoponti: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. *Quod pulchre et primitus concinnatum et in proprium robur compositum est, id sine iusta aliqua causa innovare vel dividere non est sane administrationis...* (a. 535). Per le novelle greche la traduzione citata è quella di Schoell.

<sup>8</sup> Cfr. *supra*, nt. 7.

<sup>9</sup> Nov. 24 praef. De praetore Pisidiae: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. *Veteres Romanos persuasum habemus tantam rempublicam ex parvis et tenuissimis initiis constituere atque ex ea totum terrarum orbem, ut ita dicamus, acquirere et ordinare non facile potuisse, nisi maioribus magistratibus in provincias missis illustriores inde apparuissent iisque potestatem et armorum et legum concessissent...* (a. 535). Al riguardo consistente esemplificazione, pari a quella di Nov. 24 praef., in Novv. 24.1, 25.2, 26.2, 62 praef.

Il legislatore, in sostanza, considera la ricostituzione dell'*orbis Romanus* inseparabile dalla restaurazione dell'*ordo Romanus*<sup>10</sup> proprio per l'esemplarità di quel modello e ascrive a proprio merito l'aver reintrodotto l'*antiquitas* nell'ordinamento dello Stato<sup>11</sup>.

Del resto anche il concetto di *taxis*, che occupa parte sicuramente non secondaria nel pensiero e nell'azione di Giustiniano, si presenta bensì come principio costituzionale mirante alla totale razionalizzazione o definizione giuridica della vita politica e sociale, ma, in quanto obiettivo primario dell'azione di governo, si concreta in pratica nel ristabilimento dello *status quo* proprio dei *veteres Romani*<sup>12</sup>.

Questi assunti orientano l'attività di Giustiniano verso un corso di riformismo moderato che, partendo dalle istituzioni collaudate dalla storia e dall'esperienza e conservandone i valori positivi, tende ad adeguarle alla dinamica degli eventi per riportare la situazione storica dallo stato di degrado alla condizione ottimale. L'identificazione della regola del buon governo con la norma operativa dell'*innovare cum iusta causa*<sup>13</sup> è una scelta politica che fa attestare la posizione imperiale non già in immobilismo, ma semmai in un conservatorismo illuminato. L'ideologia di Giustiniano respinge l'eversione della tradizione e condanna apertamente come male il *nimum novitatis studium*<sup>14</sup>. Il progressivo adeguamento alle emergenze e alle realtà nuove ha costantemente come presupposto la fedeltà alla tradizione, perché l'immutabilità dello Stato e dei suoi ordinamenti, al pari dell'idea della perennità della legge, trova fondamento nell'immobilità ieratica dello spirito e della «Weltanschau-

<sup>10</sup> Sulla validità di questo modello e sulla sua influenza nel diritto costituzionale romano cfr. H.-G. BECK, *Il millennio bizantino*, Roma 1981, 42-116.

<sup>11</sup> Nov. 24.1: *qui antiquitatem rursus maiore cum decore in rempublicam reduximus et Romanorum nomen ornavimus*.

<sup>12</sup> Così nella legge di riordino dell'Armenia l'imperatore esordisce, non senza una punta di enfasi, affermando in Nov. 31 praef. De descriptione quattuor praesidum Armeniae: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. *Quae temere iacent et effuse si ad iustum ordinem perveniant et bene disponantur, et aliae pro aliis res apparebunt et meliores ex deterioribus et ex inornatis ornatae et ordinatae atque distinctae ex inordinatis prius atque confusis* (a. 536). Cfr. pure Nov. 82 praef., Ed. 13 praef.

<sup>13</sup> Nov. 28 praef. Cfr. *supra*, nt. 7.

<sup>14</sup> Così a proposito del mantenimento di qualche circoscrizione territoriale nel territorio di Paflagonia egli afferma in Nov. 29.1 De praetore Paphlagoniae: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. *...quamquam enim nonnullae earum [civitatum] ex Bithynia prius ascitae sunt... tamen quondam semel translatae sunt, eas rursus ad Bithynos reducere et turbare statum nimii esse putavimus novitatis studii* (a. 535).

ung» dei Bizantini<sup>15</sup>. La necessità di ricollegamento con istituti preesistenti è essenziale per Giustiniano, come nel caso della legge di riforma dell'amministrazione dell'Egitto (Ed. 13.24), dove ritornano espressioni quali *neque novata re ed ex consuetudine dudum valente*<sup>16</sup>, e dove anche il rigore delle disposizioni trova per l'imperatore giustificazione perché vi si prescrive pratica già sperimentata e non si introducono novità<sup>17</sup>.

Inoltre, sempre a livello ideologico, sono da considerare come vettori di coordinamento delle leggi di riforma, specie nel campo dell'amministrazione periferica, tanto il principio dell'*acquirere et ordinare*<sup>18</sup> quanto quello dell'interazione espressa col binomio *leges et arma*, perché Giustiniano considera come momenti unitari la conquista e l'ordinamento costituzionale, il potere e il diritto<sup>19</sup>.

A livello tecnico il connettivo delle leggi di riforma dell'amministrazione consiste in un realismo che rapporta la validità degli istituti al loro grado di funzionalità, perché il fine dell'azione di governo, com'è esplicitamente ribadito, è da riporre nel concreto e non nella varietà delle predicazioni<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. H. AHRWEILER, *L'idéologie politique de l'Empire byzantin*, Paris 1975, 129-47, e più in generale sulla concezione politica e sociale bizantina A. PERTUSI, *Il pensiero politico bizantino*, Bologna 1990, 5-60; J. IRMSCHER, *Il pensiero politico a Bisanzio*, in *Lo spazio letterario della Grecia antica*, II, *La ricezione e l'attualizzazione del testo*, a cura di G. CAMBIANO-L. CANFORA-D. LANZA, Roma 1995, 529-561, con riguardo anche alle forme assunte da tale riflessione; G. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano*, Roma 1997, 149-165. Inoltre per l'ideologia giustiniana cfr. R. HAASE, *Untersuchungen zur Verwaltung des spätromischen Reiches unter Kaiser Justinian I. (527 bis 565)*, Wiesbaden 1994, 6-8.

<sup>16</sup> Ed. 13.16.

<sup>17</sup> Ed. 13.24 *De urbe Alexandrinorum et Aegyptiacis provinciis: Quod periculum* (le sanzioni minacciate per il mancato puntuale conferimento nei termini dell'annona ad Alessandria) *non ad vitam eius neque ad magistratum solum pertinebit, sed etiam privatus factus et defunctus ulteriorem morte sua exactionem habebit; heredes enim eius et bona eius hisce molestiis tenebuntur... Nec quicquam novamus requirentes quod hactenus non extiterit. Scimus enim Iohannem... omne frumentum intulisse in urbem Alexandrinorum.*

<sup>18</sup> Nov. 24 praef. Cfr. *supra*, nt. 9.

<sup>19</sup> Così a proposito dell'istituzione del pretore di Pisidia l'imperatore sottolinea: Nov. 24.1 *De praetore Pisidiae: ...quis non revereatur ubi simul leges atque arma in unum coire videat.* Cfr. pure Novv. 24.3, 25 praef., 25.2, 25.5, 26.1.

<sup>20</sup> Cfr. Nov. 28 praef. (*De moderatore Helenoponti. Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp.*), ove l'imperatore giustifica la riunificazione del Ponto coll'istituzione di un solo *moderator* affermando: *...neque enim in nominum multitudinem, sed in vero rerum effectum robur ponendum est* (a. 535).

Alla luce di questi concetti si comprende l'atteggiamento del legislatore, che individua nella riaffermazione del "modello romano" lo strumento più idoneo alla restituzione della *potestas* alle magistrature<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Non è peraltro facilmente identificabile il periodo storico in cui, secondo Giustiniano, si realizza il «classico». Più probabile appare l'identificazione con il periodo della media e tarda classicità, sia pur filtrata, sotto profilo pubblicistico, dall'esperienza dell'età diocleziano-costantiniana, cui pure qualche fonte attribuisce il significato di conservazione della perfetta classicità. In una costituzione promulgata a Damasco nel 295, durante il conflitto con la Persia, Diocleziano, anche se con riferimento a un ambito particolare quale quello della preservazione del modello matrimoniale romano, afferma significativamente: *pūs religiosisque mentibus nostris ea, quae Romanis legibus caste sancteque sunt constituta, venerabilia maxime videntur atque aeterna religione servanda* (Coll. 6.4.1). L'atteggiamento di Diocleziano, tendenzialmente rivolto a imporre l'osservanza del diritto romano pur tra qualche prudente concessione, è sottolineato con chiarezza, con particolare riferimento all'ambito privatistico, da M. AMELOTTI, *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società, diritto. Atti del Convegno Internazionale. Napoli 26-28 aprile 2001*, Napoli 2003, 7-15.

Comunque è rilievo emergente che nel loro complesso, a livello tecnico, le leggi giustiniane di riforma dell'amministrazione periferica seguono direttive unitarie, le quali, insieme ai principi posti dall'ideologia imperiale, ne fissano il rapporto interrelazionale e ne fanno ulteriormente risaltare l'omogeneità e il legame con le leggi-quadro da cui in massima parte discendono.

La prima direttiva di fondo è quella che si concreta nella tendenza a dare all'Impero, soprattutto nel campo del diritto pubblico, uniformità legislativa e identità di istituzioni. Pur non mancando in determinati casi di conservare rispetto per le peculiarità delle situazioni locali – in particolare, per la Pisidia, insofferenza dei tributi e brigantaggio (Nov. 24.1); per la Tracia, forza e disposizione alle arti belliche (Nov. 26 praef.); per la Licaonia, bellicosità e sediziosità (Nov. 25.1) –, del resto difficilmente preferibili, il legislatore afferma la propria volontà di abolire le differenziazioni con l'ammettere esplicitamente il suo proposito del livellamento giuridico (il richiamo dall'uno all'altro provvedimento è infatti pressoché costante. Cfr., ad esempio, Nov. 24.4 > Nov. 8.2.3.5 (*Ita ut quaecumque de vicariis qui olim erant nunc vero comitibus Iustinianis et Pacatianae Phrygiae et Primaе Galatiae atque de spectabili comite Orientis et spectabilibus proconsulibus valent, haec de eo quoque [Pisidiae praetore] constant*); Nov. 25.2 > Nov. 8 (*Lex nuper a nobis lata omnibus magistratibus in ea praescriptis diserte praecipit, ut manus contineant*) e Nov. 24 (*Quae autem praetori Pisidiae praecepta sunt in lege de illo scripta, ea huic quoque [praetori Lycaoniae] praecipere par esse duximus*). Così Nov. 26.1 > Novv. 24 e 25; Nov. 26.2 > Novv. 8, 24 e 25; Nov. 27.2 > Novv. 8, 24, 25, 26; Nov. 28.7 > Nov. 8; Nov. 29.5.1 > Nov. 8; Nov. 30.1.1 > Novv. 24, 25 e 26). Anche se riferita a una situazione particolare, significativa è la posizione assunta da Giustiniano nella legge relativa all'Armenia: Nov. 21 praef.: *Armeniorum regionem cum bonis plane*

Tale è il significato che nell'ideologia e nella prassi politica giustinianee assumono la riqualificazione delle *dignitates*, il ripristino di cariche amministrative appartenenti bensì al passato, ma ormai desuete (*consul, praetor, moderator, comes*), la definizione dei rapporti giuridici tra i poteri civili e militari dello Stato, la riesumazione di strumenti legislativi dimessi (*mandata*)<sup>22</sup>.

Di fronte alla grave situazione interna ed esterna che comprometteva l'autorità dello Stato Giustiniano e Giovanni di Cappadocia crederono in particolare di poter individuare nella riforma della burocrazia, soprattutto a livello periferico, il mezzo più idoneo per restituire prestigio alle istituzioni e dare credibilità all'azione di governo.

Problema impegnativo che si è posto, tra altri, all'attenzione di Giustiniano nel momento di elaborare, e poi realizzare, il piano di riforma dei quadri dell'amministrazione statale a livello periferico è certamente quello dei rapporti tra poteri civili e poteri militari<sup>23</sup>, al punto da costi-

*legibus instrui nec quicquam a reliqua nostra republica differre velimus, et magistratibus Romanis ornavimus prioribus nominibus liberatam, et Romanorum specie uti consuefecimus. Neque leges ut aliae apud eos essent nisi quas Romani colunt constituimus.* Difatti è ben vero che quella legge interessa un campo specifico e limitato: la riforma del diritto successorio locale, ma l'enunciazione riveste senza dubbio portata generale di indirizzo ideologico e di politica legislativa. Le altre direttive che animano le leggi di riforma sono la predeterminazione, mediante un calcolato disegno, della unitarietà dei fini da raggiungere e la predisposizione di strumenti operativi similari in metodi e forme mediante cui conseguirli. I fini consistono principalmente: nel rafforzamento dell'autorità e dell'efficienza dello Stato; nel risanamento delle finanze pubbliche e conseguentemente nel riequilibrio del bilancio statale; nel consolidamento dell'ordine pubblico, e in una politica sociale con caratteristiche di promozionalità nei confronti dei ceti più deboli. Essi sono diretti a eliminare lo stato di crisi creato da eventi vari ai diversi livelli della vita politica, economica e sociale. Un ampio spaccato della situazione economico-sociale dell'Impero bizantino, visto attraverso la condizione dei ceti popolari e le figure di alcuni protagonisti di quella civiltà, emerge dagli studi di E. PATLAGEAN, *Povertà ed emarginazione a Bisanzio. IV-VII secolo*, Bari 1996, e dai saggi raccolti nel volume *L'uomo bizantino*, a cura di G. CAVALLI, Bari 1992.

<sup>22</sup> Attestazioni congiunte di «classicismo» e di *imitatio veterum* in Novv. 24.1, 25.2, 26.1.1, 26.4.2, 27.1, 30.5, 102.1, Edd. 4.1, 13.16. Da altri testi si desume che la restituzione riguarda anche i nomi delle cariche, oltre che la funzione: Novv. 24.1, 25 praef., 26.1.1, 102 praef. Al processo di riesumazione non si sottraggono neppure i nomi geografici: Nov. 28.1.

<sup>23</sup> In argomento cfr. J.-M. CARRIÉ, *Séparation ou cumul? Pouvoir civil et autorité dans les provinces égyptiennes de Gallien à la conquête arabe*, in *AntTard*, 6, 1998, 105-121.

tuire la peculiarità e in qualche misura l'originalità dei provvedimenti in materia. È ben vero, infatti, che Giustiniano si trovava di fronte a esperimenti riformistici intrapresi da suoi predecessori<sup>24</sup>: Diocleziano prima, Costantino poi avevano avviato l'*iter* che doveva portare alla separazione delle due funzioni, ma in nessuno come in lui si è affermata la globalità della visione innovativa.

L'orientamento di Giustiniano in proposito è infatti improntato a livello ideologico a un principio di base che coordina e rende coerente la sua azione legislativa al di sopra delle apparenti contraddizioni: la diversità ontologica e funzionale tra amministrazione civile e governo militare e, di conseguenza, la necessità dialettica prima che pratica e tecnica della loro separazione<sup>25</sup>. Lo recita senza possibilità di equivoci:

Nov. 102.2 De moderatore Arabiae: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem atque haec esse disiuncta oportet, quemadmodum patres reipublicae nobis ordinarunt et constituerunt (a. 536)<sup>26</sup>.

Tuttavia, come politico, l'imperatore non resta nel campo dell'utopia in nome di un'astratta fedeltà alla teoresi, ma adotta il metodo della flessibilità e dell'adeguamento dei principi al concreto, raggiungendo soluzioni diversificate in ragione delle particolarità e, per così dire, della individualità delle situazioni. E tale metodo definisce con estrema consapevolezza enunciandone con notevole forza di sintesi le implicazioni motivazionali:

<sup>24</sup> Per la risalenza del problema dei rapporti tra poteri civili e militari: Nov. 24 praef. (*iisque potestatem et armorum et legum concessissent atque iisdem ad utrumque usi essent aptis et spectatis*); Nov. 25 praef. (*Nam veteres Romani ipsorum belli duces praetores vocabant, atque simul exercitibus eos praeficerent et legibus ab iis scriptis oboediebant: eratque magistratus ex utroque mixtus et qui in semet ipse et virtutem in acie et disciplinam in legibus comprehendet atque ostentaret*); Nov. 26.1 (*Etiam prioribus temporibus semper viri quidam militares ex iis qui in summis dignitatibus erant et copiis militum ibi praeerant et reliquis omnibus praesto erant, licet quidam non milites, sed potius togati essent*).

<sup>25</sup> Le poche eccezioni di unificazione dei poteri anteriormente all'età giustiniana sono testimoniate dalla *Notitia dignitatum* (ed. O. Seeck, Berlin 1876) *Orientis*, 29 per l'Isauria (permanente), 37 per l'Arabia (temporanea); *Occidentis*, 30 per la Mauritania Cesariense.

<sup>26</sup> La medesima espressione in Ed. 4.2.2.

Ed. 4.1 De magistratu Phoeniciae Libanicae: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. Omnia circumspicientes et ad subditorum fidelitatem et ad locorum custodiam alios magistratus coniunximus, alios divisimus, alios in aliam atque aliam formam mutavimus (s.d.).

Nulla, cioè, di simile alla obbligata rinuncia alla divisione dei poteri per difficoltà di governo che la dottrina ha creduto di ravvisare nel movimento riformistico giustiniano<sup>27</sup>, bensì consapevole e studiata previsione. Anzi, divisione e unificazione dei poteri civili e militari non sono soluzioni occasionali e senza radici, ma decisioni che dipendono fondamentalmente da varie ragioni operanti a monte. Oltre quella ideologica già accennata, identificata con la diversa natura sostanziale dei due ordinamenti, agivano a formare le decisioni giustiniane: il senso dell'opportunità, che induceva ad adeguare le soluzioni da adottare alla diversità delle circostanze; una ragione oggettiva, consistente nelle rivalità e nei conflitti che si accendevano per ragioni di competenza tra il *praeses* civile e il *dux* militare e, a dire dello stesso Giustiniano, erano causa di continui disordini; una ragione politica, ravvisata nell'esigenza di bilanciare i rapporti di forza tra i due centri di potere; una ragione di carattere geografico, identificata con le esigenze del controllo territoriale (*locorum custodia*).

Poste, dunque, le cause dei comportamenti unificante e divisorio rispettivamente nella *subditorum fidelitas* o nella *locorum custodia* oppure nella *publica necessitas*<sup>28</sup>, il legislatore nella pratica si attiene al principio della separazione del comando militare dall'amministrazione civile nelle aree di frontiera<sup>29</sup>, dove compito preminente e a volte esclusivo dell'esercito era la difesa territoriale<sup>30</sup> e dove i *duces*, occupati in mansioni strategiche o in impegni bellici, non erano in grado di assolvere contemporaneamente funzioni civili e, pertanto, non potevano tenere i due mandati con la necessaria efficienza o, almeno, con risulta-

<sup>27</sup> Cfr. L. BRÉHIER, *Le monde Byzantin. II. Les institutions de l'Empire Byzantin*, Paris 1949, 109; A. DUCCELLIER, *Bisanzio*, Torino 1988, 36 ss., il quale sostiene che la riforma giustiniana del 535-36 va nella direzione di concentrare poteri civili e militari nella persona di un funzionario esclusivamente sottoposto al potere centrale.

<sup>28</sup> Nov. 28 praef.

<sup>29</sup> In proposito cfr. A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano*, II, Milano 1974, 895-96; ID., *The Decline of the Ancient World*, London 1966, 108, trad. it., Bari 1972, 160.

<sup>30</sup> Cfr. Nov. 26.1, Ed. 13.18.

ti soddisfacenti<sup>31</sup>. Nella fattispecie ai governatori fu concessa non solo l'indipendenza rispetto ai comandi militari, ma anche l'equiparazione gerarchica con i *duces* allo scopo di ovviare al fenomeno della loro fagocitazione da parte delle forze armate e per assicurarne autonomia e operatività. Tanto attesta Ed. 4:

Ed. 4.2.2: Volumus enim in nulla re inferiorem hunc magistratum (Phoeniciae Libanicae) ducis magistratu esse.

Il legislatore, al contrario, sancisce l'unificazione dei due poteri (*coniunctio in unam speciem*, com'egli dice, ovvero *officium quoque utriusque in unum contractio*)<sup>32</sup> nelle regioni non confinarie, dove l'assicurato dominio sulle popolazioni e l'assenza di pressioni esterne non ponevano problemi di sicurezza per lo Stato, ma dove ragioni di politica interna o in situazioni di emergenza (repressione di movimenti sediziosi o insurrezionali, lotta contro il brigantaggio e la delinquenza comune) ovvero in situazioni straordinarie (contenimento dello strapotere dei ceti plutocratici, particolarmente latifondisti; esigenze di repressione degli abusi illegittimi) richiedevano il rafforzamento della potestà dei governatori, cui restavano affidate le mansioni di comando delle forze armate stanziato nella rispettiva provincia e di amministrazione della giustizia<sup>33</sup>. In questi casi, oltretutto, trattandosi per lo più di *asperiores*

<sup>31</sup> Dimostrazione ne è la necessità di riduzione delle incombenze attestata, ad es., in Ed. 13 praef. (*Ideo constituimus administrationem quae Aegypti rebus praest ... minoribus curis praeficere. Neque enim facile unius hominis mens tot curis sufficere potest et rem ita disponere, ut bonam eius notitiam nobis praestet*). In definitiva le province che ottennero la separazione furono l'Arabia, l'Armenia I, la Palestina e la Fenicia rispettivamente con le Novv. 102, 31, 103 e con l'Ed. 4. Fecero eccezione l'esarcato di Ravenna e la prefettura africana, i cui preposti ebbero la responsabilità delle finanze, della giustizia, delle opere pubbliche e della difesa territoriale.

<sup>32</sup> Cfr. rispettivamente Nov. 24.1 e Nov. 25.1.

<sup>33</sup> Così per i *praesides* di Armenia III, Cappadocia, Elenoponto, Frigia Pacatiana, Galazia, Isauria, Licaonia, Paflagonia, Pisidia, Siria I, Tracia. Sull'accrescimento dei poteri civili, oltre all'enunciazione di Nov. 24.1, è esponentiale la *ratio* esposta in Nov. 25.1 (*Quoniam igitur hic quoque propositum est nobis duos in unum redigere, propterea merito ei praetoris nomen imponimus, ut una cum nomine praetoris subeat animos audientium ipsa magistratus quae est condicio et natura, quodque non simplex est neque ad unam solam rationem aut quae armorum aut quae legum est respicit, sed utrumque comprehendit officium ... quoniam quod in sola lege versatur munus, quae exequendi potestate non instructa sit, audacioribus non aequae formidolosum est*). Pertanto, secondo il pensiero di Giustiniano, la maggiore efficienza

*provinciae*, ne conseguiva l'inefficacia dello sdoppiamento delle cariche visto che, come sottolinea Giustiniano stesso, nessuno dei due funzionari era in grado di assolvere pienamente alle proprie funzioni. E l'imperatore in Nov. 24 constata:

Nov. 24.1: Cum videamus in asperioribus provinciis duplice magistratu usque adeo misso neutrum ad plenum munus suffecisse.

La *officii quoque utriusque in unum contractio* era dunque, in tali situazioni, imposta oltre che dalla necessità di rimuovere le cause di inefficienza, individuate al solito in rivalità personali e conflitti di competenza, dal bisogno di pervenire a decisioni rapide e unitarie e dalla richiesta di celerità esecutiva per il conseguimento dei fini voluti<sup>34</sup>:

Nov. 24.1: Propterea in quibusdam provinciis nostris, in quibus et civilis magistratus erat et militaris ab illo diversus, qui quidem

dell'azione amministrativa e l'accrescimento dei poteri sono strumenti idonei alla prevenzione dei delitti, come attesta Nov. 24.1.

Situazioni particolari, legate a circostanze eccezionali correlate alla politica di riconquista, sono riscontrabili in alcuni dei territori verso cui si indirizzava lo sforzo bellico di Giustiniano: così durante il periodo della guerra d'Africa del 534, allorché il *magister militum* Salomon ricopriva contemporaneamente le cariche di prefetto del pretorio della regione e di comandante delle forze armate; e analogamente durante la guerra contro i Goti per la riconquista dell'Italia, allorché Belisario prima e Narsete dopo riunivano nelle loro mani tutti i poteri.

<sup>34</sup> Casi del tutto particolari sono poi quelli della Cappadocia, della Bassa Mesia (Bulgaria e Scizia) e delle province marittime di Caria, Cipro, Rodi e delle Cicladi. In Cappadocia con Nov. 30 del marzo 536 venne insediato un proconsole che da solo doveva provvedere all'applicazione delle leggi, a tutti i servizi civili e alla gestione dell'esercito. In Mesia e nelle province marittime il 1° settembre 537 con Nov. 50 fu insediato Bono (personalità cui fu attribuita la qualifica di *gloriosissimus*) come *quaestor Iustinianus exercitus*: carica autonoma che per disposizione imperiale si sottraeva a qualsiasi tipo di controllo giurisdizionale, apparentemente con incarico solo militare, ma sostanzialmente anche civile. Bono, infatti, non solo era comandante delle milizie stanziato nella sua circoscrizione, sia confinarie (*limitanei*), sia di campagna (*comitatenses*), cui durante tutto il regno di Giustiniano fu affidato il compito della difesa delle frontiere del Danubio; ma svolgeva anche le mansioni di giudice d'appello e quelle finanziarie proprie di un prefetto del pretorio. Insomma, Bono è un esempio personale diretto, non certamente il primo, della riunione dei poteri civili e dei poteri militari che Giustiniano perseguiva in determinate circostanze sulla base di dati oggettivi, non certo in quanto deroghe al principio preferenziale della separazione degli incarichi.

semper inter se contendebant semperque certabant, non uti boni aliquid in subditos conferrent, sed quo magis eos attererent, in unam speciem contrahendum utrumque magistratum, cum civilem tum militarem existimavimus.

Infine il legislatore istituì, ed è la terza ipotesi, rappresentata dall'espressione *alios magistratus in aliam atque aliam formam mutavimus*, sistemi misti, in cui la responsabilità della gestione dei poteri era affidata a funzionari distinti secondo il criterio della professionalità<sup>35</sup>, ma in cui era anche stabilita la subordinazione funzionale, se non gerarchica, dell'uno all'altro:

Ed.13.22 De urbe Alexandrinorum et aegyptiacis provinciis: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. Quibus praest spectabilis dux qui a nobis hanc administrationem accipit. Oboedient autem ei etiam provinciales harum eparchiarum iudices (a. 539?)<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Giustiniano torna reiteratamente sulla professionalità e sulla preparazione tecnica dei funzionari, nonché sulla loro attitudine a svolgere con competenza le mansioni d'ufficio. Cfr. Nov. 8.8 (*Itaque licebit sublimitati tuae quosdam magistratus destinare ex honestioribus et rerum fiscalium peritis, curialibus dicimus aliisve personis, quae bonum de se specimen ediderint et ad magistratus idonei sint*); Nov. 26.1.1 (*Ac profecto illis locis opus est viro tam civilium quam militarium rerum perito*); Nov. 28.4 (*Ut in necessitatibus utamur magistratibus honestioribus atque ad mandata nostra exequenda idoneos*).

<sup>36</sup> In sintesi il quadro della ristrutturazione della gerarchia risulta così formato. La *magistratum coniunctio* fu realizzata in alcune province della ex-diocesi di Tracia (Tracia, dove il titolo di *vicarius* fu sostituito con quello di *praetor*), Asiana (Ellesponto, al cui governo fu confermato un *praeses* ordinario; Frigia Pacatiana, che ebbe come governatore un *comes* anziché un *vicarius*; Licaonia e Pisidia, dove i vecchi titoli di *comes* furono rimpiazzati da quelli di *praetor*), Pontica (Armenia, suddivisa in quattro circoscrizioni, di cui la prima fu affidata a un *proconsul*, la seconda e la quarta a un *praeses* ordinario, la terza a un *comes*; Cappadocia, dove fu istituita la carica di *proconsul* in luogo di quella di *comes domorum*; Elenoponto, cui fu preposto un *moderator*; Galazia I, dove il vicario fu sostituito da un *comes*; Paflagonia, in cui fu insediato un *praetor*); Oriente (Isauria, al cui governo fu preposto un *comes*; Siria I e Cirrestici, il cui governo fu posto sotto l'autorità di un *comes*); Egitto (Egitto I e II, dove fu abolita la giurisdizione del *praefectus Augustalis* e la carica venne combinata con quella di *dux Aegypti* sotto la formula di *dux et Augustalis*). L'orientamento inverso della *magistratum discretio* trovò applicazione in alcune province confinarie della ex-diocesi d'Oriente (Arabia e Fenicia Libanica, che ebbero un *dux* e un *proconsul*, il quale sostituì il *praeses* ordinario prima ivi esistente), oltre ad Armenia I e Palestina. Infine la forma «mista» fu adottata in alcune

Comunque, a riprova dell'importanza annessa da Giustiniano al problema, sta la ricerca della razionalizzazione delle soluzioni mediante studiate manovre costituzionali. In quest'ottica nonostante il principio di fondo, come si è evidenziato, fosse quello della separazione delle competenze, se si guarda alla pratica si può constatare come molto spesso se ne operasse un superamento in favore di criteri che spesso inclinavano verso un concorso di competenze, specie in ambito giurisdizionale o di repressione dei reati, mentre più netta rimaneva la separazione in ambito civile anche se, in un processo di inevitabile evoluzione, questa era destinata ad assottigliarsi nella legislazione novellare giustiniana.

D'altra parte già in età tardoimperiale la tendenza alla realizzazione di forme di concorso aveva trovato riscontro, sia pure ancora incerto e contrastato, nella legislazione del Codice Teodosiano (nonostante, come noto, a partire dall'età diocleziano-costantiniana si fosse affermato come principio quello della separazione tra governo civile e comando militare nelle province). Sono anzitutto le ragioni di sicurezza e preservazione dell'ordine sociale a spingere in tale direzione: così già nella costituzione del 398 in C. 1.3.10.2 (= CTh. 16.2.31, datata però al 409 da Const. Sirm. 14 e data a Milano) si ammette che i presidi possano sollecitare l'intervento di truppe contro gruppi di persone che abbiano turbato riti religiosi cattolici e portato offesa ai sacerdoti e si siano rifugiati in luoghi dai quali i funzionari civili del governatore non siano riusciti a stanarli, oppure si siano difesi con le armi<sup>37</sup>. Ma questo orientamento diffuso faticava ad affermarsi, attraverso un percorso che risultava, almeno agli inizi, difficile e incerto. In C. 9.39.2, data a Costantinopoli nel 451, quelle forme di concorso risultano infatti

zone del territorio egiziano (Libia, dove un *dux* collaborava con un governatore civile; Tebaide, dove al *dux et Augustalis* erano affiancati due *iudices* rispettivamente per la provincia superiore e per quella inferiore). In proposito cfr. D. FEISSEL, *Vicaires et proconsuls d'Asie du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle. Notes sur l'administration du diocèse asianique au Bas-Empire*, in *AnTard*, 6, 1998, 106-121.

<sup>37</sup> C. 1.3.10.2: Imperatores Arcadius et Honorius AA. Theodoro pp. *Quod si multitudo violenta civilis apparitionis executione et adminiculo ordinum possessorumve non potuerit praesentari, quod se armis aut locorum difficultate tueatur, praesides provinciarum etiam militari auxilio per publicas litteras appetito competentem vindicatam tali excessui imponere non morentur* (a. 398). Trad.: "che se la moltitudine violenta non potrà essere portata in giudizio per il tramite della forza civile o coll'ausilio dei curiali o dei possessori, perché si difende con le armi o con l'asperità dei luoghi, i presidi delle province, ottenuto mediante pubbliche lettere il soccorso militare, non tardino a punire un tale comportamento".

ancora permesse, ma come soluzioni da utilizzare in via straordinaria in relazione a situazioni particolari e di emergenza<sup>38</sup>. La disposizione consente infatti al preside di chiedere l'aiuto del tribuno o in genere dei comandanti militari (che potrebbero quindi poi partecipare anche al conseguente giudizio) solo in via eccezionale nel caso in cui non riesca a stanare bande di *latrones* dai loro rifugi, mentre punisce, a discrezione del prefetto del pretorio, il governatore che richieda ausilio militare contro innocenti o per cause diverse dal contrasto a bande di *latrones*.

È peraltro in età giustiniana che si realizza un'applicazione più estesa di quelle forme di cooperazione, anche se in un contesto non privo di contrasti: e a fornircene tracce è la stessa legislazione imperiale, che non manca peraltro di rivelarci la presenza di tendenze contrastanti e la difficoltà di imporre un principio unitario ispirato al criterio guida della separazione dei poteri, fondamento della politica giustiniana in tema di riordino degli assetti periferici. Da un lato non mancano infatti attestazioni di forme di cooperazione tra le due *potestates*. Ce ne fornisce testimonianza la famosa costituzione giustiniana di riforma del *crimen raptus*, che impone anche ai *magistri militum* regionali e ai *duces* di ricercare il rapitore fuggito per sottoporlo poi alla pena conseguente (C. 9.13.1 del 533):

C. 9.13.1.1c: Imperator Iustinianus A. Hermogeni magistro officiorum. Sin autem post commissum tam detestabile crimen aut potentatu raptor se defendere aut fuga evadere potuerit, in hac quidem regia urbe tam viri excelsi praefecti praetorio quam vir gloriosissimus praefectus urbis, in provinciis autem tam viri eminentissimi praefecti praetorio per Illyricum et Africam quam

<sup>38</sup> C. 9.39.2.1: Imp. Marcianus A. Palladio pp. *Si autem propter multitudinem forte eorum, qui in praedio sunt, civile adminiculum sufficere non posse constiterit et memorati audaces exsecutoribus obiecerint manus vel alias parere distulerint, tunc iudex provinciae memor periculi sui a viro devoto tribuno seu primatibus militum qui in locis sunt auxilium postulet, ut per militarem manum correpti accusati sine damno atque laesione cuiuslibet legibus offerantur et convicti poenas subeant competentes...* Trad.: "Ma se a causa della moltitudine di coloro che sono nel terreno, risulterà che la forza civile non sia sufficiente e i suddetti temerari opporranno resistenza agli esecutori o comunque tarderanno ad obbedire, allora il giudice provinciale, consapevole del pericolo che corre, chieda aiuto al tribuno devoto o ai comandanti militari che sono in tali luoghi, affinché gli accusati arrestati per mano militare siano consegnati alla legge senza danno o lesione di alcuno e, condannati, siano sottoposti alle pene previste...".

magistri militum per diversas nostri orbis regiones nec non viri spectabiles praefectus Aegypti vel comes Orientis et vicarii et proconsules et nihilo minus omnes viri spectabiles duces et viri clarissimi rectores provinciarum nec non alii cuiuslibet ordinis iudices, qui in locis inventi fuerint, simile studium cum magna sollicitudine adhibeant, ut eos possint comprehendere et comprehensos in tali crimine post legitimas et iuri cognitatas probationes sine fori praescriptione durissimis poenis adfician et mortis condemnent supplicio (a. 533).

Ma è nella legislazione novellare che la tendenza si manifesta in maniera più diffusa ed evidente: l'imperatore non rinuncia infatti ad avvalersi dei comandanti militari nella repressione penale. La consumata esperienza sottesa alle leggi di riforma, che si rivela nell'articolata panoramica dei calcoli e dei dispositivi, consente per esempio, anche in caso di governo bipartito, di combinare e coordinare la radicalità del provvedimento di veto ai militari di ingerenza negli affari civili, reperibile in più testi<sup>39</sup>, con la creazione di corpi armati speciali a fini di polizia o, almeno, con il distaccamento e la messa a disposizione dei governatori civili di reparti militari già esistenti<sup>40</sup>. Sono numerose le attestazioni

<sup>39</sup> Nov. 30.1.1 (*Ac tripartita quaedam species erit unde ei magistratus [Cappadociae] constet: idem enim et civilis erit magistratus et militaris et tamiacis praeerit negotiis, inserviatque ei utrumque officium, tam comitianum, quod et sua peraget nec quicquam commune habebit cum civili officio, quam quod clarissimo provinciae praesidis est*); Nov. 102.2 (*Nullam vero omnino communionem spectabilis dux habebit aut cum militibus quoscumque illi [magistratui civili] nominatim dederimus aut cum privatorum ullo, neque in litibus illorum si quas inter se habeant, neque si quis ex privatis reus sit, neque ullam habebit partem in privatis causis: quoniam multum interest inter militarem curam et civilem administrationem*); Ed. 4.2.2 (*Spectabilis autem dux nullam habebit partem in ea quam diximus ratione: neque enim communionem ei esse volumus cum militibus nominatim datis spectabili moderatori, aut cum privatorum ullo, neque in litibus eorum, si quas inter se habeant, neque si quis privatorum reus sit: in quibus nullam ei partem dedimus, quoniam multum interest inter militarem curam et civilem administrationem atque haec esse disiuncta oportet*).

<sup>40</sup> L'assegnazione di una forza armata alle dirette dipendenze dei governatori provinciali per l'assolvimento delle mansioni loro proprie è disposta in Nov. 102.2 (*Habebit autem milites quoque sibi oboedientes secundum sacra mandata nostra...; atque curae nobis erit ut unum ex militaribus numeris qui ibi collocati sunt subiciamus ei qui hunc magistratum habet*); Nov. 103.3 (*Si vero etiam militibus indigeat in provincia collocatis, hos quoque ei [civili magistratui] praebebimus ex quocumque nobis placuerit fortissimorum militum numero... Atque sacra pragmatica sanctio*

della normazione giustiniana che invitano i preposti alle guarnigioni a vigilare perché non si verificchino certi illeciti e a intervenire direttamente quando questi hanno luogo. Oltre al ratto, tali comandanti sono esortati a reprimere l'alienazione di beni ecclesiastici e gli altri illeciti previsti da Nov. 7; devono intervenire in materia di nozze incestuose e contro i comportamenti eccessivi e impropri da parte dei creditori contro il debitore malato o defunto; devono cooperare alla repressione della turbativa violenta di funzioni religiose e dell'abuso o disprezzo dell'abito monastico e intervenire contro la percezione eccessiva di *sportulae* da parte di *magistriani* o altri *executores*. E tutto ciò non implica semplicemente un'attribuzione di poteri repressivi all'apparato militare, ma parimenti, se non più significativamente, l'assegnazione di sempre più ampie competenze in ambito giurisdizionale, specie in campo criminale. Sotto questo profilo particolare interesse riveste quanto stabilito da Nov. 128.21.

Nov. 128.21 De publicorum tributorum: Idem Aug. Petro pp. Iubemus autem omnes magistratus tam militares quam etiam civiles ipsos inquirere in eos qui latrocinia aut violentias aut rapinas rerum vel mulierum aut alia ulla facinora in provinciis committunt et supplicia iis legitima inferre, ac ne his quidem de causis quicquam accipere consuetudinum nomine, ut subiecti nostri undique inlaesi serventur. Neque enim ulli maiori vel minori militari vel civili magistratui permittimus aut latronum persecutores aut biocolytas (violentiarum inhibitores) aut tribunos propter eiusmodi causas in provinciis constituere, aut eos qui exarmare aliquos debeant, ne per eiusmodi occasiones plures violentiae provincialibus inferantur. Si quis autem ex magistratibus haec non observaverit, intellegat se non solum commisso sibi magistratu privatum iri, sed etiam decem librarum auri poenam soluturum esse; is autem qui eiusmodi rem suscipere audeat post tormenta et substantiae publicationem in exilium mittatur (a. 545).

*quae de his ei nuper data est etiam nunc rata maneat, quae non vult aut spectabilem ducem aut illustrem magistrum militum licentiam habere milites qui ei ministrant abstrahendi, ne qui inde tumultus civitatibus oriantur); Ed. 4.2 (Verumtamen eximium illi damus fortissimorum Tertiodelmatorum numerum, qui in Phoenicum regione est, ut ei oboediant eumque sequantur et iussis eius pareant...; neque enim communionem ei [spectabili duci] esse volumus aut cum militibus nominatim datis spectabili moderatori).*

La disposizione ordina ai magistrati della provincia, tanto civili quanto militari, di occuparsi direttamente dei crimini che vi si commettono, senza ricevere alcun compenso e senza costituire a questo scopo dei corpi speciali che terrorizzino i provinciali (*biocolytae*). Tale norma, com'è stato osservato, «lascia chiaramente intendere che ormai la repressione penale in generale era considerata una responsabilità riguardante anche le autorità dell'esercito e fa capire che il compito di queste ultime non era solo la pura e semplice ricerca dei colpevoli, ma anche l'irrogazione delle pene previste dalle leggi» e l'accertamento processuale conseguente<sup>41</sup>.

Se queste indicazioni testimoniano della progressiva realizzazione di forme sempre più diffuse di cooperazione, sul piano più generale dei criteri guida postulati dalla legislazione giustiniana non mancano testimonianze delle difficoltà che nella pratica si registravano circa l'affermazione del principio della separazione dei poteri. Alcune indicazioni provano dei ripetuti scontri che connotavano i rapporti tra poteri civili e poteri militari volti a instaurare forme di supremazia che in radice contraddicevano ai criteri postulati dalla normazione imperiale. Così Nov. 17.4.2, sviluppando uno spunto di Nov. 8.12.1, posto che il governatore aveva sempre diritto di chiedere la collaborazione delle truppe della propria provincia al fine di sedare tumulti o di reprimere i criminali, precisa che deve anche vigilare a che i soldati non ledano i sudditi e, se ciò si verifica, gli consente non solo di irrogare loro la giusta punizione, ma anche di decurtare le loro *annonae* per risarcire i civili che siano stati danneggiati dalla loro opera. Più avanti, alla metà del 536, Nov. 102 pr., nel disciplinare il governo della provincia di Arabia, attesta come ivi il *dux* fosse riuscito a subordinare interamente a sé il governatore civile, fino a fare in modo che questi neanche più venisse nominato ed egli stesso avesse la direzione di tutti gli affari.

Nov. 102 pr. De moderatore Arabiae: Imp. Iustinianus Aug. Iohanni pp. Erat enim adeo abiectus qui civilem magistratum habebat, ut inserviret ei qui armis praeerat, et in eius arbitrio posita esset ipsius salus vel ut omnino ne esset quidem hic magistratus.

<sup>41</sup> Cfr. in proposito F. GORIA, *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in *SDHI*, 61, 1995, 447-461, ora in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di F. Goria*, a cura di P. GARBARINO-A. TRISCIUOGGIO-E. SCIANDRELLO, Alessandria 2016, 225-239.

*Itaque iam longum tempus est ex quo vel defecit, et quae civilis magistratus sunt militaris agit, qui tamen neque sibi neque illi plane sufficiat: in eo enim occupatus est non ut subiectis commodi aliquid offerat, sed ut utrimque lucrum faciat (a. 536).*

Ciò a riprova di una precisa tendenza a che il comandante militare potesse assumere le funzioni (anche in campo privatistico) del governatore civile in caso di vacanza della carica (C. 1.4.21.1 = C. 4.30.14 richiamato da Teodoro di Ermopoli in sede di commento a Nov. 86.7).

Un quadro complesso, questo emergente dalle attestazioni considerate, che testimonia dell'inevitabile contrasto tra principi e realtà e della difficoltà della normazione imperiale a frenare linee di tendenza che trovavano nella realtà pratica piena rispondenza.

#### SINTESI

Il saggio, richiamato il quadro dei coerenti principi alla base delle riforme costituzionali e amministrative di Giustiniano, affronta il problema dei rapporti tra amministrazione civile e potere militare attraverso l'esame dei provvedimenti normativi in materia, che attestano come la regola della separazione tra i due poteri sia dalla legislazione imperiale occasionalmente riconsiderata e mitigata a fronte di peculiari situazioni e specifiche necessità.

#### PAROLE CHIAVE

Giustiniano – Legislazione – Poteri – Civili – Militari.

#### ABSTRACT

The essay, recalling the framework of coherent principles underlying Justinian's constitutional and administrative reforms, tackles the problem of relations between civil administration and military power considering legislative measures on the matter, which attest that the rule of separation between the two powers was occasionally reconsidered and mitigated by imperial legislation in peculiar situations and specific needs.

#### KEYWORDS

Justinian – Legislation – Powers – Civil – Military.

SANDRO-ANGELO FUSCO  
*Università di Macerata*

TRA *PERSONA* E *OFFICIUM*. SPUNTI DI RIFLESSIONE  
PER UN INQUADRAMENTO STORICO-GIURIDICO  
DELL'AMMINISTRAZIONE ROMANA  
(II)\*

1. *Il punto di partenza tardorepubblicano*

Sulla necessità di desistere da criteri cronologici e/o formalmente definitivi nell'analisi dell'amministrazione pubblica romana ho già avuto modo di esprimermi per esteso di recente<sup>1</sup>. L'intento era lì di individuare, a superamento di vaghe ma continuamente ricorrenti formulazioni virgolettate, criteri che permettano alla ricerca giurispubblicistica, nella sua applicazione all'Antichità, una maggiore aderenza al momento storicoculturale oggetto d'indagine per giungere ad una comprensione della struttura amministrativa imperiale – la più ravvicinabile a forme moderne – come frutto, più che di geniali intuizioni accidentali, di un continuo secolare sviluppo dotato di una sua consequenzialità. Che un apparato, ma più ancora sistema, come quello che emerge a partire dal libro VI nel Codice Teodosiano e con più evidenza ancora, prescindendo da ogni questione di origine e datazione, nella *Notitia Dignitatum* non possa essere stato costruito a tavolino dall'oggi al domani (creazione di geniale cesarismo o meglio “augustismo” che dir si voglia) è di tale evidenza da non richiedere ulteriore discorso.

Appare ovvio allora che in un intento come il nostro non si possa che muovere dalle radici, in questo caso dall'ultimo secolo della Re-

\* Alla memoria di Giuliano Crifò, Maestro ed amico.

<sup>1</sup> S.-A. FUSCO, *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana*, in *AARC*, 17/2, 1101-1142.

pubblica allorché cominciano a intravedersi i primi bagliori. Già alcuni decenni fa, in un suo lavoro ormai classico, Karl Löwenstein aveva sottolineato in ordine agli sviluppi dell'amministrazione del Principato l'importanza fondamentale del progressivo cristallizzarsi di una vera e propria "cancelleria" ai vertici dell'Impero<sup>2</sup>. Inaugurata, se così ci si può esprimere, da Augusto e man mano potenziata dai suoi successori al fine di fronteggiare adeguatamente i crescenti compiti amministrativi della centrale romana<sup>3</sup>, essa si sarebbe andata sempre più caratterizzando per la sua progressiva strutturazione in settori specializzati.

Il difetto tuttavia di questa e delle molte altre rappresentazioni affini dell'amministrazione imperiale romana è sempre consistito a mio avviso, a prescindere dalla estrema riduzione della prospettiva diacronica, in una concezione di centralizzazione troppo strettamente orientata a modelli imperiali dell'età moderna, che trascura così la pluralità e la polivalenza dei meccanismi romani invece molto meno evoluti: si pensi ad es. a ruolo e struttura del culto dell'Imperatore e della dea Roma, dei concili provinciali, del sistema delle decurie giudiziarie, dell'esercito ecc. Cosa si deve pensare inoltre del sistema repubblicano con le sue magistrature, sacerdoti e clientele? E non esisteva forse già un impero romano in epoca repubblicana<sup>4</sup>?

In che senso allora si potrà intendere «amministrazione centrale»? Se ne parlerà qui con riferimento a quella gerarchizzazione di persone,

<sup>2</sup> K. LOEWENSTEIN, *Die konstitutionelle Monokratie des Augustus. Ein Beitrag zur Morphologie der Regierungstypen*, in *Ztschr. f. Politik*, 8, 1961, riedito poi in *Augustus*, a cura di W. SCHMITTHENNER, Darmstadt 1969, 530 ss. Va ricordata la sua decisa affermazione a p. 552: "In der planmäßigen Schaffung eines zentralistisch geleiteten Berufsbeamtentums, einer imperialen Bürokratie, liegt die vom Standpunkt der westlichen Verfassungsentwicklung wohl nachhaltigste Leistung von Augustus". Non diversamente W. KUNKEL, *Über das Wesen des augusteischen Prinzipats*, in *Gymnasium*, 68, 1961, anch'esso nella raccolta appena citata di W. SCHMITTHENNER, 311 ss., specie 335: "Im großen und ganzen hat Augustus ... der von ihm begründeten Staatsform einen Charakter aufgeprägt, den auch die schlechtesten seiner Nachfolger nicht auf die Dauer zerstören konnten und dessen Ausstrahlungen durch viele Jahrhunderte noch in die historischen Elemente des modernen Staates hineinreichen".

<sup>3</sup> Delle nuove esigenze troviamo eco, sebbene con riferimento al momento della produzione e della gestione del diritto, nel ben noto passo di Pomp., D. 1.2.2.11: *Novissime ... ipsis rebus dictantibus ... ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat)*.

<sup>4</sup> Vedi ad es. le riflessioni di R. ORENA, *Il "Cesarismo" di Augusto*, in *AARC*, 17/2, 901 ss.

mezzi ed elementi organizzativi a fini che empiricamente, al di là del loro afferire a determinati, oggi precisamente definiti «dipartimenti», possano essere considerati come fini del «settore pubblico» romano nella sua generalità. Ma con questo si va a toccare il problema di fondo che è e rimane quello di stabilire che cosa sia in Roma «pubblico»; né in questo ci può essere utile il troppo tardo rinvio ulpiano a quanto pertinente *ad statum rei Romanae*<sup>5</sup>. Più confacente potrebbe essere considerata l'espressione *res publica* nella quale trova il suo precipitato linguistico il carattere di *polis* della *civitas* romana e che, ripresa e conservata nel periodo protoimperiale, potrebbe esserci d'aiuto come stimolo a guardare a fondo in questa prima formulazione più o meno tecnica (ma certo non collegata all'idea di persona) del collettivo e per comprendere in definitiva come e se «statalità» sia stata percepita a Roma<sup>6</sup>.

Ad impedire ulteriormente l'adesione ad un moderno inquadramento sistematico della problematica contribuisce il fatto che, in tanto in quanto si voglia mettere in relazione «statalità» anche con aspetti di assetto territoriale, il modo della espansione romana in Italia e nel bacino del Mediterraneo ha condotto ad una tale varietà di soluzioni empiriche da indurre ad una analisi finemente differenziata<sup>7</sup>.

Già alla fine del secolo scorso, in uno studio specifico, la Hantos<sup>8</sup> sottolineava la particolare difficoltà – quand'anche non impossibilità – di tenere distinto un settore interno da uno esterno della leadership romana; in tanto in quanto in tali questioni ci si muove al confine tra politica interna ed estera e la attrazione più o meno volontaria (oppure anche semplicemente la progressiva crescita) dell'un settore nell'altro, è tale da rendere quanto meno impervia l'applicazione alle situazioni concrete di questa coppia di concetti in se complementari<sup>9</sup>.

Questa complessità e compenetrabilità di situazioni e di relativi inquadramenti legittima l'affermazione che perfino l'espansione di Roma

<sup>5</sup> Ulp., D. 1.1.1.2.

<sup>6</sup> CHR. MEIER, *Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik*, ried. Wiesbaden 1980, 1, osserva acutamente: "Man kannte für Rom nicht die Alternative zwischen verschiedenen Staatsformen, sondern nur zwischen Staat und Unstaat".

<sup>7</sup> Cfr. TH. HANTOS, *Das römische Bundesgenossenssystem in Italien*, München 1983, 7 e 9.

<sup>8</sup> TH. HANTOS, *Das römische* cit., 6.

<sup>9</sup> TH. HANTOS, *Das römische* cit., 7.

fino ad un'estensione territoriale travalicante i limiti di elasticità della città-Stato antica<sup>10</sup> non è riuscita a produrre un'organizzazione centralizzata di tipo statalistico avente un'esistenza separata da quella dei propri cittadini ed i cui comandi e divieti fossero emanati e portati ad esecuzione da «organi». Nell'originario modo di concepire romano – su questo non c'è dubbio – lo Stato non era un potere astratto che si ponesse di fronte al cittadino imponendo o permettendo. Esso non era altro che l'insieme dei *cives* e questo spiega come mai, fino a che persistette una tradizione repubblicana e dunque fino ad epoca imperiale inoltrata, la designazione che se ne dava sia potuta rimanere sempre quella di *Populus Romanus*, la comunità dei cittadini<sup>11</sup>. E dunque la comunità romana originaria va annoverata alle numerose città-Stato dell'Antichità cresciute intorno ad un nucleo centrale fortificato, teatro al tempo stesso dell'attività commerciale e dell'intera vita politica<sup>12</sup>. Nei più tardi ripetuti accenni di Cicerone si percepisce ancora con chiarezza la contrapposizione che il cittadino romano sente tra Roma e il territorio d'espansione, tra la *civitas* e l'Impero<sup>13</sup>.

In questa ristretta visione ci si rende pienamente conto che le massime cariche di Roma dovessero già dalle origini ricomprendere in sé tutti quegli aspetti specifici di potere come quello di assumere misure, anche estreme, di polizia (*coercitio*) o di amministrare la giustizia (*iurisdictio*) che assommati al comando militare ne andavano a configurare il generale potere cittadino di comando<sup>14</sup>. Questo modo “compatto” dell'au-

<sup>10</sup> Vedi sul punto l'illuminante raffronto operato, già oltre un ventennio fa, da J. MARTIN, *Due storie dell'antichità classica*, in *Conferenze storico-giuridiche dell'Istituto di Storia del Diritto e Filosofia del Diritto*, a cura di G. CRIFÒ, Perugia 1980 (= ID., *Two Ancient Histories: a Comparative Study of Greece and Rome*, in *Social History*, 4, 1979), 72 s.; cfr. anche W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte*, Köln 1985<sup>11</sup>, 13 (tr. it. Napoli 1973).

<sup>11</sup> Così W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte* cit., 18 (tr. it., 11 s.).

<sup>12</sup> V. nt. precedente.

<sup>13</sup> In questo senso H.D. MEYER, *Cicero und das Reich*, Diss. Köln 1957, 240.

<sup>14</sup> W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte* cit., 25 (tr. it., 23) distingue a questo proposito tra “*imperium* im engeren und eigentlichen Sinne” (quello militare) ed “*imperium* im weiteren Sinne” (l'autorità suprema nella *civitas*). La vecchia tesi (Rubino, Mommsen) che l'*imperium* magistratuale niente altro rappresentasse se non la prosecuzione dell'originario potere assoluto ed onnicomprensivo del re è caduta a partire dalla seconda metà del secolo scorso sempre più in disgrazia: vedi già A. HEUSS, *Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten*, in *ZSS*, 64, 1944, 57 ss.; P. VOCI, *Per la definizione dell'imperium*, in *Studi Albertario*,

togoverno cittadino – sviluppatosi dal potere militare dei magistrati supremi – era particolarmente indicato per l'espletamento rapido ed efficace dei compiti che, in una comunità relativamente piccola, potevano sorgere in una situazione di potenziale minaccia interna ed esterna<sup>15</sup>. In tal senso non è senza giustificazione l'opinione che dello «Stato» in periodo repubblicano ravvisa l'elemento caratteristico, quello che nettamente lo differenzia da tutti le altre forme contemporanee, nel particolare rilievo che in esso assumono i magistrati<sup>16</sup>. In questa prospettiva si è potuto giustamente affermare che in senso profondamente romano Th. Mommsen avesse dato inizio nello *Staatsrecht* alla sua esposizione muovendo dalla descrizione delle magistrature<sup>17</sup>.

È interessante notare come Roma intorno a sé vada costruendo un sistema di relazioni e di parziali sovrapposizioni militari e politiche che l'odierna ricerca scientifica preferibilmente, ma non senza imbarazzo e comunque senza riuscire a fornire un inquadramento giuridico coerente, ha relegato nella sfocata categoria del federativo (gli alleati Italici, la federazione italica, la lega e simili<sup>18</sup>), seppure con delimitazioni cautelative sempre più evidenti. Le più recenti riflessioni sul tema individuano una evoluzione che conduce nel II secolo a.C. a due ambiti di potere fondamentalmente contrapposti: uno omogeneo interno ed uno che, dalla costruzione formale, si potrebbe definire esterno quand'anche parzialmente integrato. Quest'ultimo a sua volta andrebbe distinto in due ulteriori settori, uno latino ed uno non latino caratterizzati da una più forte e da una, nella preponderanza dei casi, meno forte densità d'integrazione<sup>19</sup>. Il materiale elemento di coesione di questa complessa struttura, almeno in parte, a mosaico va visto ovviamente nella, anch'essa diversificata, supremazia militare di Roma e nel ruolo di potenza egemonica da essa derivante.

II, Milano 1952, 67 ss.; W. KUNKEL, *Magistratische Gewalt und Senats Herrschaft*, in *ANRW*, I.2, Berlin-New York 1972, 3-22; J. BLEICKEN, *Zum Begriff der römischen Amtsgewalt: auspicium - potestas - imperium*, in *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse*, Göttingen 1980, 257-300.

<sup>15</sup> Sulla peculiarità di questa situazione paragonata ad es. a quella della Grecia v. J. MARTIN, *Due storie cit.*, 87 ss.

<sup>16</sup> E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Zürich 1964<sup>3</sup>, 105.

<sup>17</sup> V. nt. precedente.

<sup>18</sup> Nelle designazioni della storiografia tedesca il fenomeno è ancora più evidente: Bundesgenossensystem, Staatenbund, Bundesstaat, Föderation ecc.

<sup>19</sup> TH. HANTOS, *Das römische cit.*, 9.

Al centro dell'ambito di potere più strettamente romano, cioè sul territorio della *civitas*, l'amministrazione (come attività) continuava anche dopo l'espansione a competere a quei soggetti cui soli spettava, in forza degli elementi normativi e di tradizione dell'organizzazione costituzionale romana, di mettere in essere contro i restanti membri della comunità atti eventualmente anche coattivi: i detentori delle funzioni cittadine, i magistrati. La ricerca moderna ha ritenuto di massima di poter spersonalizzare l'essenza di quanto da essi incarnato in un concetto astratto di «magistratura»<sup>20</sup> e – per il tramite di questo dissolvimento ideale – di poter parlare di una indistinzione della organizzazione amministrativa da quella costituzionale<sup>21</sup>. Parallelamente si è ritenuto possibile negare non solo l'esistenza di un diritto amministrativo positivo, ma anche quella di un apparato amministrativo come intermediario tra la collettività ed i suoi capi<sup>22</sup>. La «magistratura», secondo questo indirizzo, dovrebbe essere niente altro che la risposta tecnica disarticolata di un sistema dirigenziale aristocratico, basata sul principio della immediatezza, al problema del governo<sup>23</sup>.

Fino a che punto poi questa opinione diffusa che, come già ricordato<sup>24</sup>, ha trovato di recente espressione nella formula icastica “amministrare non si distingue dal governare”<sup>25</sup> possa trovare riscontro nelle fonti non deve essere a questo punto trascurato vistane l'importanza ai fini di un corretto inquadramento delle problematiche relative all'amministrazione romana.

<sup>20</sup> Un classico: M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, 1, Milano 1970, 11.

<sup>21</sup> V. nt. precedente; cfr. anche P. CERAMI, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino 1987, 216: “... sostanziale indistinzione fra poteri-funzioni di ordine costituzionale e poteri-funzioni di ordine amministrativo”.

<sup>22</sup> M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo* cit., 11.

<sup>23</sup> CHR. MEIER, *Res publica amissa* cit., 3 e 37. In modo più puntuale affronta la questione R. RILINGER, *Die Ausbildung von Amtswechsel und Amtsfristen als Problem zwischen Machtbesitz und Machtgebrauch in der Mittleren Republik (342 bis 217 v. Chr.)*, in *Chiron*, 8, 1978, 248. A differenza dal resto della dottrina egli focalizza la particolarità, che sembra invece in generale non essere nemmeno rilevata, che a Roma nemmeno sotto la spinta della espansione davvero eccezionale dell'epoca repubblicana riesca ad instaurarsi quell'idea di astrazione delle cariche che avrebbe potuto portare ad una concezione del potere magistratuale come funzione pubblica impersonale e finalizzata al momento pubblico (“unpersönliche und versachlichte Amtsgewalt”).

<sup>24</sup> *Supra*, ntt. 20 e 22.

<sup>25</sup> M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo* cit., 11.

Innanzitutto va indirizzata l'attenzione verso una fonte tardo repubblicana più spesso citata che non interpretata:

CIC., *de leg.* 3.1.2. Uidetur igitur magistratus hanc esse vim ut praesit praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus. Ut enim magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus, uereque dici potest, magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum. Nihil porro tam aptum est ad ius conditionemque naturae – quod quomodo dico, legem a me dici intellegi uolo –, quam imperium, sine quo nec domus ulla nec ciuitas nec gens nec hominum uniuersum genus stare, nec rerum natura omnis nec ipse mundus potest.

Se è vero che su questa fonte si può basare *prima facie* l'affermazione che secondo Cicerone i magistrati vadano ritenuti “das Fundament des Staates”<sup>26</sup>, difficilmente però un'analisi più attenta permetterà di convalidare quel modo indifferenziato di concepire l'ordinamento della *civitas* che si vorrebbe costituissero il presupposto per la sovraricordata teoria unitaria di amministrazione e costituzione. Lo schema dell'argomentazione ciceroniana è semplice ed estremamente trasparente: si tratta di una costruzione tripodica, la cui compiutezza matematica ha di mira, passando per la configurazione retorica, la perfezione mentalmente afferrabile dell'ordine umano e cosmico. Al primo posto – nella *civitas* come nel creato – si trovano le leggi (comunque venute in essere, Cicerone ancora non si intrattiene sul punto); poi c'è l'insieme dei cittadini (*populus*); in mezzo si collocano, come istanza intermediatrice<sup>27</sup>, i magistrati che sono preordinati al popolo ma subordinati alla legge: *ut enim magistratibus leges* (1° gradino), *sic populo* (3° gradino) *praesunt magistratus* (2° gradino).

La frase immediatamente successiva, con la sua formulazione lapidaria “*uereque dici potest magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum*” certamente accentua l'aspetto della unità d'intenti di magistrati e leggi, ma non va tuttavia interpretata in maniera

<sup>26</sup> E. MEYER, *Römischer Staat* cit., 105.

<sup>27</sup> Questo ruolo intermediatore attribuito da Cicerone ai magistrati romani è sottolineato anche da A. HEUSS, *Ciceros Theorie vom römischen Staat*, in *Nachr. d. Akad. d. Wiss. Göttingen, Phil.-Hist. Kl.*, Göttingen 1975, 216 s.; cfr. anche ID., *Zur Thematik republikanischer «Staatsrechtslehre»*, in *Festschrift f. Franz Wieacker zum 70. Geburtstag*, Göttingen 1978.

troppo riduttiva esclusivamente nel senso di una *reductio ad unum* di due elementi costituzionali. Cicerone sembra voler dire piuttosto che dall'attività del magistrato l'elemento «legge» ottiene un utile in più (*legem esse loquentem*, cioè soltanto attraverso il magistrato la legge riesce a parlare), quella legge che altrimenti sarebbe soltanto un «organo» muto (*legem autem mutum magistratum*).

Una concezione organologica di amministrazione non trova qui, è evidente, alcuna oggettivazione terminologica, ma “nella cosa in sé” è già inequivocabilmente presente. Quindi difficilmente il “*magistratus*” all’inizio del passo (*Uidetis igitur magistratus hanc esse uim ut praesit* ecc.) potrà essere reso ad es. con “la nature essentielle du commandement”<sup>28</sup>, visto che Cicerone in questo senso utilizza chiaramente *imperium* (*sine quo nec domus ulla nec ciuitas nec gens nec hominum uniuersum genus stare, nec rerum natura omnis nec ipse munus potest*). Inoltre l’iniziale *praesit* richiama in modo troppo evidente il *praesunt* della frase successiva al cui proposito non può esserci luogo a dubbio che con il riferimento a coloro che *populo praesunt* si intendano i magistrati repubblicani.

Sono dunque i magistrati – così dà inizio Cicerone alla sua riflessione – ad incarnare quel potere (*uim esse*) da cui consegue sia la generale guida della collettività (*praesit*) sia le prescrizioni concrete necessarie (*praescribat*) le quali in tal modo risultano conformi non solo al principio di una appropriata cura dell’interesse della comunità (*recta et utilia*), ma anche al dettato della legge (*coniuncta cum legibus*).

In particolar modo, attraverso la doppia specificazione “*recta et utilia*” Cicerone fa riferimento, quanto meno a livello materiale, a quell’ambito problematico che oggi si tende per lo più a sussumere sotto l’etichetta corrente di “vincolatezza e libertà dell’amministrazione”<sup>29</sup>. Nella sua formulazione insomma la discrezionalità e l’orientamento allo scopo caratteristici dell’agire dei magistrati si fondono in un operato a favore di un comunque inteso interesse pubblico, di un sovraordinato bene della generalità visto nel senso di una sorta di etica della cosa pubblica<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Così ad es. nella traduzione francese de “*Les Belles Lettres*”.

<sup>29</sup> E. FORSTHOFF, *Lehrbuch des Verwaltungsrechts*, Bd. I, Allg. Teil, München 1973, 19.

<sup>30</sup> G.A. LEHMANN, *Politische Reformvorschläge in der Krise der späten römischen Republik*, Meisenheim am Glan 1980.

## 2. I soggetti e le strutture

Il supporto al tempo stesso ideologico e sociale di questo modo teorico-pratico di sentire l'«Amministrazione» era costituito dall'idea di un servire la *res publica* come elemento centrale della competizione all'interno della nobiltà e dalla concezione della magistratura come espressione esclusiva dell'aristocrazia cittadina. Non meraviglia dunque che nella organizzazione esteriore del vivere associato in età repubblicana la caratteristica eminente fosse l'assoluto primato della struttura magistratuale che costituiva anche lo strumentario costituzionale più funzionale nei riguardi di un sistema di potere che presentava basali lineamenti aristocratici e per il suo connotato patronale – che contemporaneamente agiva come regolativo negli equilibri di forza tra i singoli aristocratici – si presentava naturalmente programmato a risolvere nella maniera più immediata ed informale<sup>31</sup>. La legittimità dell'apparato si fondava sulla tradizione; il prestigio del singolo magistrato era un riflesso del prestigio che derivava alla sua schiatta da una catena più o meno ininterrotta di pubbliche funzioni (*honores*) esercitate dagli avi o da appartenenti al ceppo familiare. Questa attitudine al servizio per la cosa pubblica (*dignitas*) derivante a pressoché tutti i membri dell'aristocrazia senatoria (*nobilitas*) dalla tradizione familiare era particolarmente determinante non solo per la considerazione che l'intera comunità ne nutriva ma specialmente per l'autocoscienza di quella ancor più ristretta élite nelle cui mani da generazioni, a seguito della copertura continuativa al proprio interno delle posizioni chiave, si era andato concentrando di fatto il reale esercizio del potere, la cosiddetta *factio*.

È evidente che ad una tale prassi della entrata al servizio della cosa pubblica in forza della tradizione familiare la cooptazione (*creatio*) dovesse apparire il metodo più adeguato. Le tracce di questo, in origine consueto, meccanismo di riproduzione del sistema sono riconoscibili ancora nel III secolo a.C. La scelta compiuta dall'assemblea popolare infatti si attuava esclusivamente nel quadro delle proposte presentate dal magistrato che la presiedeva e non aveva nessun altro significato pratico che quello di una legittimazione aggiuntiva raggiunta attraverso la manifestazione formale del generale consenso. I presupposti di idoneità erano pertanto in primo luogo di natura politica o sociale,

<sup>31</sup> Ma non nel senso di un difetto di distinzione tra strutture costituzionali ed amministrative.

mentre la qualificazione specifica veniva acquisita fondamentalmente attraverso una costante socializzazione dalla più giovane età nel cosiddetto *tirocinium fori*, una sorta di apprendistato politico all'ombra di un influente membro della famiglia o di un'altra personalità eminente della vita politica e/o militare. La progressione tramite gradini successivi di una regolare carriera non era né frequente né necessaria: fino alla prima metà del II secolo a.C. (180: *lex Villia annalis*) manca un *cursus honorum* normativamente disciplinato; ed anche in seguito le eccezioni sono tali e tante da lasciar apparire quanto meno legittimo il dubbio sulla efficacia della regolamentazione. Come caratterizzanti per il potere magistratuale durante tutta l'epoca repubblicana vanno considerati dunque sia lineamenti civili che militari: civili in quanto attinenti alla *civitas*, cioè alla comunità costituita intesa come collettività di coloro (*cives*) che per idoneità fisica, patrimonio e stato sono coesi nel servizio armato.

La partecipazione dei ceti inferiori all'attività amministrativa si limitava a funzioni che chiaramente si esercitavano sotto il potere di imposizione dei magistrati. Questo riguardava la categoria degli *apparitores*, cioè del personale subalterno all'interno dell'apparato amministrativo romano (*scribae, lictores, viatores, praecones* ecc.), che si reclutava tra gli strati economicamente più deboli dei nati liberi (*ingenui*), ma anche tra i *liberti*, i *libertini* e gli schiavi. Si trattava di qualche centinaio di soggetti pagati – a differenza dei magistrati – dall'*aerarium* ed organizzati in non meno di 20 differenti *collegia*. Strutturati su una chiara scala gerarchica svolgevano una serie di funzioni spesso esteriormente appariscenti che, anche per questo in certi ambienti molto ambite, supportavano una sorta di aristocrazia degli strati inferiori cittadini.

Al ceto dei cavalieri non val la pena a questo punto di dedicare più che una breve menzione in considerazione del fatto che, nonostante costituisse per la sua posizione sociale (almeno nelle fasce superiori) ed economica un gradino intermedio molto vicino alla nobiltà e dunque potesse essere del tutto ritenuto un prezioso potenziale per il reclutamento dei quadri amministrativi superiori, soltanto di rado riuscì ai suoi membri di oltrepassare i gradini più bassi delle magistrature: tra il 217 ed il 44 a.C. si conoscono unicamente 15 casi in cui la carriera di un *homo novus* sia stata coronata dal consolato! Così le zone d'influsso di questo ceto restarono circoscritte fino alla fine della Repubblica agli ambiti marginali dell'apparato amministrativo vero e proprio, ad es. al campo della riscossione delle imposte (appalto) e a quello dei collegi giudiziari (tuttavia sempre presieduti da aristocratici).

Un'altra conseguenza di questo rapporto tra strutture e soggetti in epoca repubblicana va ricercata nel particolare configurarsi di responsabilità e controlli. In mancanza di settori di competenza rigorosamente delimitati così come di precisi criteri per l'esercizio formale e materiale delle proprie funzioni nonché di un'autentica costruzione gerarchica dei diversi uffici, appare evidente che non esistesse altra via se non quella politica per rendere il magistrato repubblicano responsabile dei propri atti – e principalmente poi verso quel collegio che incarnava in sé la massima espressione del carattere oligarchico della politica romana: il Senato.

Nei confronti dell'assemblea popolare invece, dalla quale i magistrati traevano la loro legittimazione formale, essi rispondevano originariamente soltanto a seguito dell'iniziativa di un altro magistrato, il tribuno della plebe, e questo nelle forme della giurisdizione criminale straordinaria (*quaestiones extraordinariae*)<sup>32</sup>. Soltanto nel corso delle forti contese alla fine della Repubblica si era andato cristallizzando, favorito dalle tensioni all'interno dell'aristocrazia e dai crescenti disordini sociali, il nuovo strumento delle corti criminali ordinarie (*quaestiones perpetuae*). Specializzate in crimini di particolare gravità, la loro attività si avvicinava nei suoi effetti a quella d'una sorta di istanza di controllo dal basso. La più antica – e per noi la meglio conosciuta – di queste corti, la *quaestio perpetua repetundarum*, nata sotto la spinta dell'espansione territoriale e dei problemi amministrativi a questa riconducibili, mirava, almeno nelle dichiarazioni ufficiali d'intenti, a frenare gli abusi dei governatori romani contro i Provinciali<sup>33</sup>.

Altrimenti sull'attività dei magistrati veniva praticato di regola soltanto un esame generico di opportunità che ovviamente sottostava alle oscillazioni di valutazione a loro volta collegate ai giochi di forza all'interno dell'aristocrazia. Corrispondentemente le sanzioni operavano in prevalenza sul piano sociale e politico, quindi ad es. sulle chance di rielezione, sull'avanzamento nel *cursus honorum*, sull'assegnazione di incarichi prestigiosi e profittevoli.

Soltanto nei confronti del personale subalterno (gli *apparitores*) sembra essere esistita una sorta di procedimento disciplinare di carattere

<sup>32</sup> Notoriamente solo a partire dalla *lex Calpurnia repetundarum* del 149 a.C. il procedere per *repetundae* divenne oggetto di un apposito tribunale perpetuo la *quaestio de repetundis*: vedi ad es. W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte*, Köln 1985, 18 (tr. it., 11 s.).

<sup>33</sup> Si veda su questo ad es. C. VENTURINI, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana*, Milano 1979.

amministrativo nel quadro della costruzione gerarchica delle singole “corporazioni”.

### 3. *Augusto e le sue riforme*

Il farsi strada di una «amministrazione centrale» in un senso che possa esser ritenuto preludere a strutture e meccanismi raffrontabili a quanto siamo noi oggi abituati a considerare tale non può essere spiegato se non in relazione ai profondi mutamenti geopolitici e sociali dell'ultimo secolo della Repubblica.

Già alla fine del II secolo a.C. la dilatazione del territorio fino ad una estensione inconcepibile per un'antica polis aveva portato alla coscienza dei Romani la difficoltà di adattare il loro sistema di governo, aristocratico e strutturato sul modello della città Stato, alle esigenze del delineantesi nuovo ordine da Stato territoriale<sup>34</sup>. Tenuto conto del radicale sconvolgimento delle fondamenta economico-sociali indotto dal modo e dalle proporzioni dell'espansione, la crisi della Repubblica ci si presenta con evidenza come crisi delle sue istituzioni. Le innovazioni augustee miravano a dare risposta sul piano costituzionale ai bisogni di riorganizzazione del regime aristocratico dando un seguito operativo alla presa di coscienza delle pecche quantitative e qualitative del regime repubblicano. Il problema politico da risolvere era quello del passaggio da forme di organizzazione di stampo aristocratico nate e radicate nel quadro circoscritto della *civitas* ad altre che, pur in grado di assicurare ugualmente il primato dell'aristocrazia, fossero funzionalmente più adeguate alla nuova realtà territoriale e sociale dell'impero mondiale.

L'immagine pubblica del *princeps* come *primus inter pares* e garante della pace e dell'ordine aristocratici si rispecchiava così, per quanto concerneva il reclutamento del personale amministrativo necessario, nello sforzo di conservare i criteri tradizionali privilegianti la vecchia aristocrazia. A questa si riservavano sia le antiche magistrature e gli onori ad esse connessi, sia inoltre le più prestigiose delle nuove cariche (ad es. la *prae-fectura Urbi*, la *cura viarum*, la *cura aquarum* e simili). Laddove invece emergessero nuove funzioni che richiedessero un più diretto rapporto di subordinazione al Principe, oppure il calcolo politico esigesse in alcuni settori chiave la certezza di fedeltà assoluta e di obbedienza incondizio-

<sup>34</sup> W. DAHLHEIM, *Gewalt u. Herrschaft*, 171.

nata si preferiva ricorrere a rappresentanti di altri strati sociali. E tuttavia si faceva bene attenzione a tenere nettamente distinte le nuove posizioni, di volta in volta create dal *princeps* e di regola retribuite, dalle altre elettive e gratuite<sup>35</sup>. Il merito di un tale metodo fu, almeno all'inizio ed a prescindere dal disagio per lo più senza conseguenze della parte «repubblicana» dell'aristocrazia<sup>36</sup>, un contributo alla pacificazione sociale, i cui tratti fondamentali possono essere delineati come segue:

- a) ampliamento del consenso sociale
- b) senza mettere a rischio le basi aristocratiche del sistema, visto che
  - i gradini superiori dei nuovi uffici erano inizialmente riservati soltanto a quella piccola minoranza del ceto dei cavalieri che per interessi, prestigio e patrimonio maggiormente si avvicina alla *nobilitas*<sup>37</sup>;
  - tali uffici non erano pensati per sostituire le antiche magistrature o per diminuirne il prestigio;
  - quelle cariche che nascevano dalla scissione di settori di competenza delle magistrature repubblicane (compiti censorii, l'erario) rimanevano comunque nelle mani dei senatori – l'eccezione equestre più evidente, la creazione della *praefectura annonae*, toccava soltanto l'aspetto gravoso, cioè il reperimento delle derrate e la costituzione delle scorte, ma non il popolare ed ambito compito della distribuzione pubblica gratuita, che continuava invece ad essere riservato ai *praefecti frumenti dandi* di rango senatorio;
  - sfere e metodi della concorrenza aristocratica venivano appena scalfiti nel loro tradizionale campo di esplicazione;
  - le due diverse carriere – la senatoria e la equestre – si sviluppavano su differenti binari;
  - si era accuratamente evitato di costruire rapporti di subordinazione gerarchica in forza dei quali magistrati o «funzionari» aristocratici potessero essere inquadrati sotto preposti di più bassa collocazione sociale.

<sup>35</sup> *Officia* le prime e *magistratus legitimi* le altre: Pomp., D. 1.2.2.19; cfr. anche Pomp., D. 1.2.2.33: ... *praefectus annonae et vigilum non sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt*.

<sup>36</sup> Di ciò testimonia ancora ad es. l'opera dello storico Tacito.

<sup>37</sup> I cosiddetti *primores equitum*: cfr. TAC., *hist.* 1.4; Suet., *Aug.* 100.4.

Agli strati inferiori cittadini continuavano a rimanere riservate le funzioni di *apparitores*. Non siamo informati se vi sia stato un ampliamento numerico dei quadri in concomitanza con la crescita collegata all'introduzione dei nuovi uffici imperiali. Tuttavia un ulteriore accesso all'amministrazione centrale si apriva ora per essi, per lo meno sul piano teorico, dal fatto che l'Imperatore iniziasse a prendere i suoi procuratori anche dalle fila di quanti fossero ascesi al comando delle coorti cittadine di nuova istituzione. Anche per quanto concerneva l'organizzazione interna dei diversi uffici, innanzi tutto della cancelleria imperiale, appariva ormai evidente la tendenza all'impiego sempre più consistente e sistematico di propri schiavi e liberti. Essa avrebbe dovuto trovare già un momento culminante sotto Claudio, circa 70 anni dopo l'instaurazione del regime monarchico. La flessibilità nell'impiego di queste figure ed il rapporto di subordinazione assoluta al *princeps* come *dominus* o *patronus* che derivava dal loro *status* ne faceva il «materiale umano» più idoneo per la creazione di unità organizzative le quali quasi automaticamente si atteggiavano a forme che strutturalmente e funzionalmente ricordano quelle degli attuali uffici.

La conseguenza più importante del cambiamento epocale indotto dall'aver posto fine alla guerra civile non va tanto però ravvisata nello spesso così decantato coinvolgimento di nuovi strati sociali, meno compromessi e, per ragioni di *status* e di carriera, meglio gestibili. Piuttosto è il nuovo equilibrio organizzativo che Augusto – quand'anche sulla base del suo strapotere militare ma pur sempre all'interno di una logica aristocratica di stampo repubblicano – si sforza di instaurare a far sì che, come inevitabile contraccolpo, il forte contenuto politico e le spiccate caratteristiche di autonomia delle antiche magistrature vengano erose e queste vengano più o meno consapevolmente convertite negli elementi portanti di un sistema centralizzato.

Il sorgere nella persona del Principe di un fulcro politico nel contesto di una generale logica di rinnovamento (pur nell'esteriore conservazione in linea di massima – e ciò contribuisce a spiegare l'accettazione da parte dell'aristocrazia romana – delle forme repubblicane), nonché le profonde trasformazioni nella composizione del Senato e la crescente (quali ne siano state le ragioni) disponibilità degli *equites* ad operare nel quadro dell'«apparato statale», segnano alcuni dei fattori che favoriscono l'aggregarsi intorno alla figura del *princeps* di una corrente centripeta di organizzazione che, coinvolgendo nuove ed antiche strutture, cambiavano la qualità dell'intero ordito.

Gli sfumati contorni della trasformazione in atto, che avrebbe dovuto portare alla nascita di un «apparato amministrativo» a disposizione della centrale imperiale e quindi al mutamento di una organizzazione orientata alla autonomia degli operatori in un sistema amministrativo basato sulla subordinazione, si andavano già riconoscibilmente delineando.

Ma se, come già detto, il gioco combinato delle antiche magistrature repubblicane veniva mantenuto in vita dal nuovo detentore del potere effettivo, la circostanza materiale dell'assoluta preminenza nel sistema di un membro della vecchia aristocrazia, il Principe, ne rasciugava per così dire il contenuto politico lasciando emergere gli invece persistenti aspetti tecnico-amministrativi, adesso anzi, a causa dell'avvenuta centralizzazione, ancora più rilevanti.

Per tutti i motivi fin qui esposti, così come a causa delle insorgenti limitazioni dell'autonomia conseguenti alle possibilità di interferenza imperiale (*ius auxilii ferendi*) ed alla riforma delle modalità d'elezione (proposta vincolante delle candidature) le magistrature si andavano sempre più trasformando *de iure e de facto* in una sorta di apparato al servizio del nuovo centro di potere.

Per altro verso il descritto maggior risalto delle componenti amministrative portava a maturazione tendenze, manifestatesi già sotto Cesare, a ridurre i fattori di casualità nel divenire delle carriere. La costruzione di queste veniva regolata più rigidamente e la successione dei gradini necessari per un completo *cursus* amministrativo doveva essere ora rispettata: dal Vigintivirato<sup>38</sup>, passando per il Tribunato di legione<sup>39</sup>, la Questura<sup>40</sup>,

<sup>38</sup> Le funzioni esercitate andavano come noto, a seconda del settore, dalla bassa giurisdizione criminale (*tresviri capitales*) a funzioni di polizia cittadina, dalla monetazione (*tresviri monetales*) fino alla cura delle strade urbane (*quattuorviri viarum curandarum*).

<sup>39</sup> I *tribuni legionis laticlavii* di rango senatorio avevano, quali ufficiali di stato maggiore, come pure del resto i *tribuni militum* di origine equestre, oltre a funzioni tattiche durante la battaglia anche competenze amministrative, ad es. in ordine al reclutamento o al servizio interno della legione. Il più anziano in grado aveva poi la funzione di rappresentanza del comandante di legione.

<sup>40</sup> Cura dell'archivio di «Stato», lastricatura delle strade, affiancamento dei governatori provinciali, assistenza ai Consoli nella direzione delle sedute del Senato, portavoce del Principe in Senato.

l'Edilità<sup>41</sup> o il Tribunato della plebe<sup>42</sup>, la Pretura<sup>43</sup>, fino ai massimi onori del Consolato.

Il primato del Principe (e come conseguenza logica la parallela sotmissione delle cariche della consueta carriera aristocratica) era stato ufficialmente fondato sulla disparità di *auctoritas*<sup>44</sup>, facendo cioè ricorso ad un concetto che da sempre esprimeva il prestigio politico derivante da prestazioni familiari e individuali per la *res publica* e dunque ad un concetto appartenente al codice di valori repubblicano riconosciuto come valido dalla stessa aristocrazia.

#### 4. *Il primo Principato. I "funzionari" e la loro formazione, selezione e carriera*

Vista la continuazione, anche agli inizi del Principato, dell'orientamento nella rivestitura delle tradizionali magistrature al *cursus honorum* definito alla fine della Repubblica, i criteri ritenuti dall'aristocrazia come funzionali alla formazione ed alla selezione dei singoli aspiranti erano rimasti pressoché invariati. Soltanto il procedere della carriera veniva ora sempre più influenzato dalla prerogativa di proposta del Principe e la tendenza di conformità al nuovo sistema che si andava facendo strada veniva assumendo progressivamente contorni che, *mutatis mutandis*, si riallacciavano all'antica idea della cooptazione. Era comunque l'aristocrazia senatoria, per ciò che riguardava i suoi poteri e il suo prestigio, a rimanere portatrice, ancora per decenni, dell'amministrazione romana; in altre parole, indipendentemente da ogni considerazione sociale, essa rimaneva depositaria di una generale competenza politica e amministrativa, cui il Principe, nonostante il mirato impiego dei suoi procuratori, ancora per lungo tempo non sarebbe stato in grado di rinunciare.

<sup>41</sup> Funzioni amministrative e giudiziarie nel settore dei mercati e delle infrastrutture urbane.

<sup>42</sup> Numerose competenze in tema di giustizia penale e civile.

<sup>43</sup> Punto centrale di riferimento per il processo privato nella *civitas*, amministrazione dell'*aerarium* e dei pubblici spettacoli, presupposto per l'attribuzione di numerose funzioni imperiali di natura civile e militare.

<sup>44</sup> Si pensi alla famosa, ripetutamente ricordata formulazione in AUG., *Res gest.* 34: *Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.*

Per quanto riguarda le nuove cariche di istituzione imperiale, le competenze che ora venivano aperte al ceto dei cavalieri nell'immediato settore amministrativo<sup>45</sup> erano direttamente collegate alla formazione e alle qualificazioni conseguite nell'ambito del servizio militare.

Le alternative che si presentavano al giovane cavaliere fino al II secolo d.C. (e fondamentalmente, anche se con alcune varianti, ancora più tardi) erano le seguenti. Da un lato egli poteva percorrere i tre gradi della cosiddetta *militia equestris* (una sorta di accademia militare che in età preclaudiana era aperta anche all'aristocrazia municipale): questo lo avrebbe abilitato, a partire da Claudio, a salire il gradino più basso delle cariche civili (*procurator sexagenarius*). Dall'altro egli aveva la possibilità, aperta ad ogni normale cittadino e anche ai provinciali (mobilità sociale!), di preferire il servizio di legione e, attraverso il tribunato nelle tre coorti cittadine<sup>46</sup> e normalmente attraverso il secondo primipilato<sup>47</sup>, salire direttamente nei ranghi superiori della carriera civile (*procurator ducentarius*)<sup>48</sup>.

In entrambi i casi si trattava di un *iter* di formazione ottenuto all'interno di un complesso percorso di addestramento militare e dunque formalmente orientato ad un generale principio di subordinazione. Il Principe come comandante supremo dell'esercito rappresentava, all'interno del contesto militare nel quale il giovane cavaliere era tenuto a muoversi, il più alto punto gerarchico per un'incondizionata obbedienza e al tempo stesso l'assoluta istanza decisionale per questioni di ascesa nella carriera (era da lui che partiva, anche formalmente, ogni nomina nei ranghi medi). Non c'era inoltre in questo caso a far d'ostacolo, diversamente che per l'aristocrazia, nessuna consuetudine gerarchica tra superiori e dipendenti. In tal modo si facevano strada in un significativo ambito dell'amministrazione civile quei principi (tipicamente militari) di gerarchia e di disciplina che poi, e molto presto, sarebbero divenuti dominanti nell'intero sistema.

Un'altra evoluzione, egualmente sviluppo di una caratteristica prassi repubblicana, divenne analogamente determinante per la conversione

<sup>45</sup> Funzionari con generali compiti amministrativi civili e militari nelle province; amministrazione del *fiscus* nelle province; e ora amministrazione dei latifondi imperiali e dell'industria mineraria; più tardi conduzione degli uffici di corte.

<sup>46</sup> Nell'ordine: *cohortes vigilum* (incendi), *cohortes urbanae* (ordine pubblico), *cohortes praetoriae* (sicurezza del Principe).

<sup>47</sup> *Primipilus* (aiutante del primipilo).

<sup>48</sup> Su questo cfr. i lavori fondamentali di Domaszewski, Zwicky, Pflaum.

del sistema collegiale preaugusteo delle magistrature nel corpo amministrativo ampiamente centralizzato del Principato. Se il magistrato repubblicano era solito servirsi come consiglieri oppure per il disbrigo delle sue mansioni amministrative di amici o di individui soggetti alla sua potestà, ora il Principe mostrava una sempre più spiccata tendenza ad impiegare propri liberti nell'ambito delle finanze imperiali (*fiscus*), di quelle private (*patrimonium*) e delle cariche di corte.

Il legame dei liberti al loro *patronus* era sempre stato maggiormente sociale e religioso anziché giuridico: già in periodo arcaico se ne riconosceva il fondamento nella *fides*<sup>49</sup>, un vincolo di assoluta reciproca lealtà la cui lesione veniva sanzionata come una delle più gravi dall'ordinamento. Sul piano del diritto privato il rapporto di patronato si intendeva come immediata derivazione del potere domestico del *dominus* sul *servus*; dunque questo comportava anche dopo la messa in libertà l'ulteriore dovere di *reverentia*, *obsequium*, *honor* ecc. giustificando così la prassi della prestazione di un giuramento promissorio (*promissio iurata*) in ordine all'espletamento di servizi personali (*operae*) a favore del *patronus*<sup>50</sup>.

Il concorrere di questi due elementi (potere domestico da una parte e giuramento circa la prestazione di servizi su specifica richiesta dall'altra) nella relazione non con un qualsiasi privato ma addirittura con il Principe dava origine ad una nuova qualità del rapporto tra lui ed i liberti al suo servizio che venivano così a trovarsi in una situazione che può essere assolutamente vista come un primo annuncio di quel che sarà una moderna procedura di assunzione. L'idea infatti della sostanza d'un obbligo di prestazione d'*operae* come dovere di prestazione di un *certum*<sup>51</sup> non sembra mai aver escluso la sua fungibilità con elementi di

<sup>49</sup> Generalmente nota è la disposizione delle XII Tab., 8.21: *Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*, che fa riferimento appunto alla violazione della *fides* attraverso la *fraus* e commina perciò la massima pena.

<sup>50</sup> Gai. 3.96: *Item uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrahitur obligatio, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit, etsi haec sola causa est, ex qua iureiurando contrahitur obligatio*; Ulp., D. 38.1.7.2: *Iurare autem debet post manumissionem, ut obligetur: et sive statim sive post tempus iuraverit, obligatur. 3. Iurare autem debet operas donum munus se praestaturum, operas qualescumque, quae modo probe iure licito imponuntur*.

<sup>51</sup> Paul., D. 38.1.1 (*libro singulari de variis lectionibus*): *Operae sunt diurnum officium*; Pomp., D. 38.1.3 (*libro sexto ad Sabinum*): *Operas stipulatus ante peractum diem operam eius diei petere non potest. 1. Nec pars operae per horas solvi potest, quia ide est officii diurni. Itaque nec ei liberto, qui sex horis dumtaxat antemeridianis praesto fuisset, liberatio eius diei contingit*.

attività chiaramente subordinate dal punto di vista funzionale<sup>52</sup>. Allorché con la crescita dell'apparato il contatto personale con il Principe/*patronus* venne inevitabilmente ad interrompersi fu il giuramento – o meglio il consenso al servizio comunque prestato – a divenire a poco a poco l'elemento soggettivo di un astratto legame del liberto alle proprie funzioni: legame per cui stipendio, gerarchia, stabilità e precisa definizione delle competenze iniziarono ad avere caratteristiche le quali, unitamente alla progressiva cristallizzazione del sistema ed alla mutabilità dei vertici, presero ad assumere sempre più profilo “pubblico”.

Il peso crescente di questo gruppo, nei confronti di aristocratici e cavalieri per lo meno in teoria sempre subordinato, trovava il suo fondamento non *de iure* bensì *de facto*: e cioè per la vicinanza di servizio al Principe (in alcuni uffici di corte anche fisica) oppure per la natura spesso delicata per la rilevanza finanziaria o militare dei compiti. Si trattava insomma dell'avvio di un'autonoma dinamica politica che scaturiva dal concorrere del carattere “patrimoniale” (in senso weberiano) dello strumentario umano impiegato e della forza moltiplicatrice derivante dalle strutture organizzative operanti ormai su scala mondiale.

Sulla formazione “professionale” di questi liberti non possediamo praticamente alcuna diretta notizia. Essa doveva essere stata probabilmente quella caratteristica del periodo anteriore alla emancipazione, in quelle forme cioè usuali della educazione servile “familiare” finalizzate ad ottenere attraverso la prassi la specializzazione desiderata nei diversi settori. Sull'esistenza di una scuola imperiale (*paedagogium Caesaris*; più tardi *paedagogium Palatini*) ci informano brevemente le iscrizioni<sup>53</sup>. Ce ne è testimonianza già all'epoca di Tiberio<sup>54</sup> ed avrà avuto probabilmente la funzione di assicurare per l'intero personale di servizio una piattaforma comune di nozioni elementari e forse anche una solida conoscenza della lingua greca e latina. L'ipotesi più probabile è tuttavia che non si sia potuto fare a meno d'un diretto personale addestramento di base per le singole funzioni ed in contatto con i compiti effettivamente-

<sup>52</sup> Gai. 1.19: *Iusta autem causa manumissionis est veluti si quis ... servum procuratoris habendi gratia ... apud consilium manumittat*; Call., D. 38.1.38.1 (*libro tertio edicti monitorii*): *Si tamen libertus artificium exerceat, eius quoque operas patrono praestare debet, etsi post manumissionem id didicerit. Quod si artificium exercere desierit, tales operas edere debet, quae non contra dignitatem eius fuerint, veluti ut cum patrono moretur, peregre proficiscatur, negotium eius exerceat.*

<sup>53</sup> CIL VI.8965 = ILS 1825.

<sup>54</sup> CIL VI.8989 = ILS 1827.

te di volta in volta presentantisi, essendo questo il metodo più efficace e più frequentemente applicato per trasmettere conoscenze specifiche. E il *tirocinium* era infatti a Roma da sempre stato l'elemento portante dell'educazione anche per i ceti elevati.

All'ultimo posto di questa gerarchia imperfetta basantesi sui gradini della stratificazione sociale si trovavano gli schiavi imperiali. A questa, per così dire, aristocrazia dello stato servile venivano per lo più affidati i compiti impiegatizi inferiori dei diversi incarichi. Si venne così verificando all'interno dell'apparato la crescita di un gruppo impiegatizio "professionale", ampiamente affidabile (perché era da questo che dipendeva per esso la crescita sociale), economicamente conveniente e (per l'esercizio impostogli) efficiente, la cui "carriera" inoltre non si sarebbe dovuta necessariamente estinguere con il singolo individuo bensì, sempre legata allo stato sociale, si sarebbe potuta far continuare autoritativamente tra i discendenti.

Poiché nel caso di questi individui si trattava di esseri giuridicamente incapaci, ogni acquisizione di cose o diritti si trasferiva immediatamente al loro *dominus*, cioè nel nostro caso all'Imperatore. In un ordinamento giuridico come quello romano, in cui non si era ancora potuta sviluppare una diretta rappresentanza, un complesso di schiavi operativi negli strati più bassi dell'amministrazione imperiale (soprattutto quella patrimoniale e quella finanziaria) andava a ripercuotersi come strumento ideale per assicurare paradossalmente in maniera mediata la immediatezza dei redditi.

Inoltre il dovere d'obbedienza e l'assoluta sottomissione dipendenti dalla condizione servile garantivano l'incondizionata ed immediata esecuzione di ogni diretta o indiretta disposizione imperiale. Non fu certamente un caso che a partire dalla metà del III secolo d.C. schiavi e liberti siano scomparsi all'improvviso e quasi completamente dai ranghi dell'amministrazione imperiale. Dopo la riforma di Gallieno e la conseguente militarizzazione dell'apparato gerarchia e subordinazione potevano essere infatti realizzate su tutt'altra base: i vecchi criteri di reclutamento avevano ormai perso la loro giustificazione e la loro importanza.

##### 5. *Responsabilità e controllo*

Lo svuotamento del contenuto politico e dell'autonomia delle antiche magistrature repubblicane accompagnato dal loro fiancheggiamento con un nuovo apparato di militari, liberti e schiavi finalizzato a chiu-

dere le lacune del vecchio sistema, come pure il progressivo scaturire dalla competenza edittale del Principe di un contesto di prescrizioni di servizio (*constitutiones principum*), cominciarono – nella misura in cui la mutata situazione politica permetteva ora lo sviluppo di nuove forme e nuovi criteri di controllo – ad indirizzare su corsie completamente diverse il problema della responsabilità di funzionari ed impiegati. Un ruolo decisivo in questo senso giocò quello che oggi siamo soliti intendere come “sociologia del burocratismo”, cioè la questione della provenienza sociale dei diversi portatori di funzioni: il che significa che, in considerazione della consueta prassi di reclutamento per le diverse cariche, ogni trattazione di questo problema non potrà esimersi dal tener conto di volta in volta delle differenze tra appartenenti ai ceti superiori (*nobiles* ed *equites*), oppure liberti o schiavi.

#### a) *Ceti superiori*

Già alla fine della Repubblica si erano andati formando accanto all'originaria *quaestio perpetua repetundarum* altre stabili corti giudiziarie contro abusi magistratuali il cui fissaggio legislativo è da datare tuttavia probabilmente all'inizio del Principato augusteo. Esse avevano l'obiettivo di punire tra l'altro l'appropriazione di terreni o di altri beni destinati all'uso pubblico da parte di funzionari in servizio (*quaestio perpetua de peculatu et de sacrilegiis et de residuis*) così come un eventuale loro ingiustificato esercizio di potere nei confronti di cittadini romani (*quaestio perpetua de peculatu et de sacrilegiis et de residuis*).

Al di là di questi casi prese a crearsi una giurisdizione penale del Senato che sembra più essere espressione di una perseguita (o imposta?) competenza per casi penali richiedenti una particolare discrezione anziché lo specifico controllo *a posteriori* di attività amministrative svolte da aristocratici o cavalieri. In realtà era esclusivamente il Principe ad avere l'effettiva possibilità di un generale controllo *de iure* e *de facto*. Gli strumenti di cui poteva servirsi avevano svariata natura. Per le vecchie magistrature di stampo repubblicano egli disponeva sia preventivamente del suo schiacciante potere d'influenza sul meccanismo di voto come pure, nel corso del periodo di carica, della propria competenza a bloccare gli atti dei singoli magistrati in forza della sua *tribunicia potestas*. Per i nuovi uffici poteva azionare ugualmente diverse leve, con il vantaggio che in questo caso non aveva bisogno di rispettare né i limiti della tradizione né quelli della legge e nemmeno quelli del calcolo politico. Si trattava infatti di cariche legate alla diretta investitura da parte

dell'Imperatore e che dunque potevano essere da lui revocate in ogni momento *ad nutum*. Per esse era inoltre operativa la disciplina militare o la *dominica potestas* conseguenti all'implicito obbligo di obbedienza a seguito della assoluta soggezione del funzionario legata alla latente possibilità di immediato allontanamento dall'ufficio in caso di una sua pur minima mancanza.

Ed è sostanzialmente questo elemento dell'obbedienza, fin lì inusuale nell'amministrazione civile, che va visto come determinante per il progressivo affermarsi della concezione di una "burocrazia" dipendente. Leggendo attentamente le fonti del settore si trovano inequivocabili tracce che relativamente a questo problema dell'obbedienza nei contemporanei si venisse facendo strada la sensazione che qualcosa, nonostante ogni preservazione delle forme repubblicane, fosse cambiato.

Lo storico Tacito ad es. dedica un intero capitolo dei suoi Annali alla nuova fissa introduzione dell'ufficio del *praefectus Urbi*<sup>55</sup>. Dal punto di vista cronologico il passo citato si riferisce, sebbene qui il resoconto annalistico di Tacito tratti specificamente il periodo di Tiberio, alla carriera di L. Calpurnio Pisone, nominato *praefectus Urbi* già sotto Augusto o al più tardi all'inizio del Principato di Tiberio<sup>56</sup>. Secondo il resoconto tacitano Pisone sarebbe stato il terzo in questo ufficio<sup>57</sup> dopo la presa di potere di Augusto e la reintroduzione della carica per motivi di ordine pubblico<sup>58</sup>. Nell'interesse di Tacito sembrano essere state da una parte la definizione delle competenze e la questione dell'inquadramento dell'ufficio nell'antica tradizione fino al periodo monarchico<sup>59</sup> e

<sup>55</sup> TAC., *Ann.* 6.10: *Piso ... praefectus Urbi recens continuam potestatem ... mire temperavit.*

<sup>56</sup> PLIN., *Nat. hist.* 14.145 e SUET., *Tib.* 42 riconducono espressamente a Tiberio la nomina di Pisone a prefetto. Poiché però TAC., *Ann.* 6.11 scrive di una conduzione ventennale della Prefettura e la morte di Pisone avviene nel 32 d.C. (TAC., *Ann.* 6.10 e DIO CASS. 58.19.5) tutto ciò indicherebbe l'anno 12 a.C. e dunque il Principato di Augusto come data di nomina.

<sup>57</sup> TAC., *Ann.* 6.11: *Primusque Messala Corvinus ..., tum Taurus Statilius, ... dein Piso.*

<sup>58</sup> TAC., *Ann.* 6.11. Cfr. anche SUET., *Aug.* 37: *Quoque plures partem administrandae rei publicae caperent, nova officia excogitavit: ... praefecturam Urbis ....* L'ufficio del *praefectus Urbi* fu richiamato in essere da Augusto nel 26 a.C. quando si trovava ancora in Spagna e da allora sempre ricoperto.

<sup>59</sup> TAC., *Ann.* 6.11: *Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, nec Urbs sine imperio foret in tempus diligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur; feruntque ab Romulo Dentrem Romulium, post ab Tullo Hostilio Numam*

dall'altra la valutazione politica dell'utilità e della possibilità di un suo efficace esercizio<sup>60</sup>.

A prescindere da un interludio nel periodo delle guerre civili, allorché – riferisce Claudio – Cilnio Mecenate, l'amico di Augusto appartenente al ceto dei cavalieri, venne posto all'apice dell'amministrazione a Roma e in Italia<sup>61</sup>, il primo a ricoprire l'ufficio (*eam potestatem*) fu com'è noto Messalla Corvino, ma soltanto per pochi giorni rivelandosi purtroppo immediatamente *nescius exercendi*<sup>62</sup>. La suscitata impressione d'incapacità di Messalla, che invece da altre attestazioni non risulta assolutamente come sprovveduto<sup>63</sup>, può essere presto portata nella giusta luce se a corretta interpretazione del passo di Tacito si adduce un commento di Geronimo secondo il quale Corvino non sarebbe stato destituito dalla carica bensì l'abbia abbandonata lui stesso dopo sei giorni *incivilem potestatem se esse contestans*<sup>64</sup>. Ciò sembra non aver

*Marcium et ab Tarquinio Superbo Spurium Lucretium impositos. Dein consules mandabant; duratque simulacrum quoties ob ferias Latinas praeficitur qui consulare munus usurpet.*

<sup>60</sup> L'ufficio, dice TAC., *Ann.* 6.11, è divenuto necessario *ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia* e soprattutto per tenere sotto controllo *servitia et quod civium audacia turbidum, nisi vim metuat*.

<sup>61</sup> TAC., *Ann.* 6.11: *Ceterum Augustus bellis civilibus Cilnium Maecenatem equestris ordinis cunctis apud Romam atque Italiam praeposuit*.

<sup>62</sup> TAC., *Ann.* 6.11: *Primumque Messalla Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem accepit quasi nescius exercendi*.

<sup>63</sup> M. Valerius Messalla Corvinus, nato probabilmente nel 64 a.C., poteva vantare al momento della sua nomina a *praefectus Urbi* una ricca esperienza vissuta. Acclamato come uno dei maggiori oratori del suo tempo (TAC., *Dial.* 18.2; Suet., *Tib.* 70.1; Quint., *Inst. or.* 10.1.113), aveva avuto anche occasione di provare ripetutamente la sua attitudine militare: a Filippi aveva ad es. condotto vittoriosamente il 3 ottobre del 42 a.C. l'ala destra dell'armata di Bruto (Plut., *Brut.* 40.41); in Sicilia aveva combattuto a fianco di Ottaviano contro Sesto Pompeo (App., *B. c.* 5.423 ss. e 467-470); in Azio il 2 sett. del 31 aveva comandato una delle squadre di Ottaviano (Plut., *Brut.* 53.3); nel 29 gli venne assegnata come riconoscimento onorario assieme ad Agrippa la casa di M. Antonio sul Palatino (Dio Cass. 53.27.5) e in agosto dello stesso anno poté partecipare al corteo trionfale di Ottaviano (Ps. Verg., *Cat.* 9.3); nell'autunno del 27 gli venne concesso un proprio corteo trionfale *ex Gallia* (App., *B. c.* 4. 161). Gli erano stati anche attribuiti diversi governatorati, ad es. in Gallia e Siria, che egli aveva saputo efficacemente condurre.

<sup>64</sup> Hieron., *Can. Chronic.* II (Migne, PL 27.435), 1991, col. 551-552: *Messalla Corvinus primus praefectus Urbis factus sexto die magistratu se abdicavit, incivilem potestatem se esse contestans*. Interessante anche l'osservazione di Migne, *ibidem*, nt. f: *Praefectura Urbis, dignitatem gravissimi oneris, et insolentia parendi graviorem*,

oscurato né il suo prestigio né il suo rapporto nei confronti di Augusto<sup>65</sup> dal momento che venne da lui nominato nel 11 a.C. primo *curator aquarum* di Roma<sup>66</sup> e poco dopo poteva fungere da *princeps Senatus*<sup>67</sup>. La chiave dunque per la spiegazione del comportamento di Messalla sembra andare cercata altrove. Tacito non fa mistero che la nuova carica di *praefectus Urbi* rappresenti un pesante fardello per il nuovo titolare e pertanto scrive a *praecipua gloria* del defunto L. Calpurnio Pisone Frugi che egli per venti anni la *mire temperavit*. La ragione della difficoltà della funzione egli ritiene di individuarla nelle esteriori difficoltà dell'esercizio che descrive con l'espressione "*insolentia parendi*"<sup>68</sup>. In relazione con l'etichetta di "*incivilis potestas*" utilizzata dal repubblicano Messalla, cioè di un potere sconosciuto alla *civitas* repubblicana (e dunque si riferisce bene a Messalla il *nescius exercendi!*), la *insolentia parendi* è ben riferibile ai funzionari e cioè come allusione sia alla circostanza per i funzionari civili fin lì inconsueta (*insolita*) della diretta obbedienza sia all'offensivo elemento della gerarchizzazione di un ufficio civile.

Come indizio ulteriore della mutata consapevolezza riguardo all'autonomia dei funzionari si lascia addurre ad es. anche il caso, descritto da Cassio Dione, del processo contro il governatore della Macedonia, il cavaliere M. Primo<sup>69</sup>. Il nocciolo del dibattimento giudiziario per alto tradimento, in quanto egli durante il suo governatorato aveva fatto guerra agli Odrisi, si ridusse ora prioritariamente alla questione se questo fosse avvenuto per ordine di Augusto oppure no. Pienamente comprensibile è l'indignazione dell'assistente legale di Primo, Licinio Murena, allorché Augusto si presentò di persona in giudizio a deporre contro il suo mandante: Macedonia era infatti dal 27 a.C. provincia senatoria! Il comportamento di Augusto fu inequivocabile: alla domanda di Murena "Che cosa fai qui? Chi ti ha chiamato?" egli rispose

*dicit Corn. Tacitus, Annales, VI.11, et qui se probe in ea gesserint, non administrasse ait, sed temperasse, quin et tolerasse potestatem.*

<sup>65</sup> Bene lo rileva R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford 1939, 403 s.

<sup>66</sup> FRONT., *De aq.* 2.99 e 102.

<sup>67</sup> In tale qualità potrà richiedere il 5 febbraio del 2 a.C. il titolo di *pater patriae* per Augusto: v. SUET., *Aug.* 58.

<sup>68</sup> TAC., *Ann.* 6.10: *Sed praecipua ex eo gloria quod praefectus Urbi recens continuam potestatem et insolentia parendi graviorem mire temperavit.*

<sup>69</sup> CASS. DIO. 54.3.2 s.

pacatamente “lo Stato”<sup>70</sup>. Una prova migliore della identificazione del Principe con lo Stato e della perdita autonomia dei funzionari, anche senatorii, non avrebbe potuto dare.

### b) *Liberti*

Per ciò che riguarda il gruppo dei liberti niente vieta di credere, almeno a livello teorico, che il Principe *patronus* potesse ricorrere agli stessi mezzi quantitativi<sup>71</sup> e qualitativi<sup>72</sup> di controllo applicati per le prestazioni dei propri *liberti*, mezzi di controllo a disposizione di ogni altro *dominus* nelle consuete forme del processo privato<sup>73</sup>. Nel caso di una *promissio iurata operarum* sarebbe stata generalmente da applicare l'*actio operarum*<sup>74</sup>: essa era strutturata notoriamente come la vecchia *condictio*, non nominava il motivo della promessa ed era diretta ad un (*tantas*) *operas dari*, cioè ad un *certum*<sup>75</sup>. Contro il proprio *procurator* si aveva la scelta tra l'*actio negotiorum gestorum* e l'*actio mandati*, a seconda che la conduzione negoziale fosse stata originata da un semplice *iussum* oppure da un regolare mandato del *dominus*<sup>76</sup>. L'assoluto silenzio delle fonti potrebbe tuttavia essere interpretato come indizio di una prassi differente, nel senso che in connessione con la qualità di *patronus* del Principe abbia operato in prima linea il normale potere disciplinare domestico del *dominus*. In ogni caso infatti subordinazione alla *dominica potestas*, controllo e sanzioni disciplinari erano da sempre le centrali componenti nel processo di socializzazione degli strati servili. Con la progressiva istituzionalizzazione del Principato il problema delineato, sempre che sia stato tale nella prassi, sembra in ogni caso aver perso d'importanza: una fonte epigrafica del II secolo d.C.<sup>77</sup> ci testimo-

<sup>70</sup> CASS. DIO. 54.3.3.

<sup>71</sup> Che le *operae* dovessero essere definibili quantitativamente può essere chiaramente desunto dalle fonti giuridiche, ad es. Paul., D. 38.1.1 (*operae sunt diurnum officium*) e Pomp., D. 38.1.3.

<sup>72</sup> Ulp., D. 38.1.6 e 9 distingue ad es. tra *operae fabriles* e *operae officiales*.

<sup>73</sup> In genere l'*actio operarum*; contro il proprio *procurator* l'*actio mandati*.

<sup>74</sup> Ulp., D.38.1.2.1: *Initio igitur praetor pollicetur se iudicium operarum datum in libertos et libertas*.

<sup>75</sup> M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München 1971<sup>2</sup>, 300.

<sup>76</sup> M. KASER, *Das römische Privatrecht* cit., 579 e 589.

<sup>77</sup> Il cosiddetto *Decretum Commodi de saltu Burunitano* del periodo tra 180 e 183 d.C.

nia di un ricorso da parte di un gruppo di oppressi coloni direttamente all'Imperatore, che a sua volta si mostra impegnato con un proprio decreto a ristabilire immediatamente i loro diritti e a richiamare all'ordine i propri procuratori<sup>78</sup>.

c) *Schiavi*

La questione della responsabilità per atti di schiavi, e più in generale di sottoposti a potestà, sembra essere sempre stato un punto nevralgico in un ordinamento giuridico come quello romano pienamente orientato, per ciò che concerne la responsabilità, al pieno potere a vita del *pater familias*. Era lui infatti l'unico portatore dei diritti patrimoniali con la conseguente totale incapacità di figli e schiavi<sup>79</sup>. Nel caso di schiavi del Principe (ad es. *dispensatores, conductores, actores* ecc.) non sembra essere stata perseguita nel primo periodo imperiale una soluzione che si profilasse divergente rispetto ai principi generali della responsabilità negoziale dei sottoposti a potestà. Diversamente che nel caso di nati liberi *sui iuris* e di liberti, l'ordinamento giuridico ammise a partire dall'ultima Repubblica che per ciò che riguardasse gli schiavi (al pari che per i figli di famiglia *in potestate*) vi fosse la possibilità in ordine ad azioni spettanti a terzi di indirizzare *formulae ficticiae* contro gli aventi potestà<sup>80</sup> (nel caso di responsabilità penale come *actiones noxales*)<sup>81</sup>. Per atti di schiavi imperiali non sembra esservi stata un'abolizione di questi principii di diritto privato a favore di altre regole amministrative se

<sup>78</sup> *Decr. Comm.* 4.4 ss. = FIRA, I, 498: *Proc(uratores) contemplatione dis |cipulinae et instituti mei ... curabunt, | ne quit per iniuriam contra perpe |tuam formam a uobis exigatur.*

<sup>79</sup> Cfr. per tutti il già citato M. KASER, *Das römische Privatrecht* cit., 341 ss.

<sup>80</sup> Si tratta notoriamente, dal tempo dei Glossatori, delle cosiddette *actiones adiecticiae qualitatis* la cui struttura formulare caratterizzata dal cambio di soggetti, più ancora che dal carattere complementare messo in risalto da Paul., D. 14.1.5.1 (*Hoc enim edicto non transfertur actio, sed adicitur*), ha avuto come conseguenza quella di farle considerare già nell'Editto pretorio come una unità: v. M. KASER, *Das römische Privatrecht* cit., 605 s.; in particolare E. VALINO, *Las "actiones adiecticiae qualitatis" y sus relaciones basicas en derecho romano* in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 37, 1967, 339 ss. e 38, 1968, 377 ss.; cfr. anche A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano 1984.

<sup>81</sup> Gai. 4.75: *Ex maleficio filiorum familias servorumque, veluti si furtum fecerint aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, uti liceret patri domi nove aut litis aestimationem sufferre aut noxae dedere*; cfr. anche Gai., D. 9.4.1 pr.

si considera che l'Imperatore Traiano (98-117 d.C.) si vide costretto a proibire espressamente per editto che, con impiegati non liberi del *fiscus*, si mettessero in atto contrattazioni responsabilizzanti (*contractus*) senza l'esplicita autorizzazione di un *procurator*<sup>82</sup>.

## 6. *L'amministrazione della giustizia*

Una particolare trattazione richiede infine qui la tendenza facente si strada nel primo Principato – e le cui tappe si lasciano sempre agevolmente associare a chiari punti di svolta politici – a razionalizzare progressivamente giurisprudenza e giurisdizione. Una tale tendenza si lascia chiaramente collegare ai tentativi, più volte intrapresi dalla nuova conduzione monarchica, di esercitare il suo influsso sullo sviluppo giuridico in diversi modi ma in chiara direzione politica. In particolare: nel senso di 1) un più stretto legame con la centrale del potere, 2) della realizzazione di una maggiore certezza del diritto e 3) della ricerca di criteri formali e astratti per un corretto ed equilibrato funzionamento di ciò che cominciava e svilupparsi sempre più come una vera e propria “amministrazione della giustizia”.

### a) *La giurisprudenza*

Per dimostrare la tesi di un più stretto collegamento tra Principe e giurisprudenza a partire da Augusto con la introduzione di una sorta di “giuristi della corona”<sup>83</sup> ci si riferisce di continuo ad un celebre passo del Digesto<sup>84</sup>. Nella stessa direzione si è voluto interpretare il resoconto

<sup>82</sup> Fragm. de iure fisci 6: *Edicto divi Traiani cavetur, ne qui provincialium cum servis fiscalibus contrahant nisi adsignante procuratore.*

<sup>83</sup> Cfr., per citare soltanto alcuni degli autori meno recenti, W. KUNKEL, *Das Wesen des 'ius respondendi'*, in ZSS, 66, 1948, 423 ss.; A. MAGDELAIN, «Jus respondendi», in RHD, 28, 1950, 1 ss. e 157 ss. F. WIEACKER, *Vom römischen Recht*, Stuttgart 1961<sup>2</sup>, 147; G. PROVERA, *Ancora sul 'ius respondendi'*, in SDHI, 28, 1962, 342 ss.; R.A. BAUMAN, *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in ANRW, II.13, 1980, 127 s.; M. BRE-TONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982<sup>2</sup>, 241 ss.; L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 1989, 92 ss.

<sup>84</sup> Pomp., D. 1.2.2.49: *Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant: neque responsa utique signata dabant, sed*

di Gaio secondo cui l'Imperatore Adriano avrebbe cercato di mettere in risalto per rescritto il dovere del *iudex* di attenersi in eventuali casi simili ad analoghe "*sententiae et opiniones*" di giuristi appartenenti al gruppo di coloro *quibus permissum est iura condere*<sup>85</sup>.

Di recente ci si è di nuovo sforzati di relativizzare l'opinione corrente cercando di sostenere che dopo Augusto e Tiberio il *beneficium* di cui parla Pomponio sarebbe "uscito dalla pratica e palesemente anche dopo Claudio e soprattutto sotto i Flavi e gli Imperatori adottivi non ritornato in vita"<sup>86</sup>. Si è tuttavia ammesso che Augusto con la prassi da lui introdotta era stato in grado di rafforzare la posizione della giurisprudenza specialistica e al tempo stesso di utilizzarne il tradizionale e professionale prestigio per il proprio rinnovamento dello Stato<sup>87</sup>. In tal modo egli avrebbe creato una realtà che sarebbe dovuta rimanere indimenticata nella coscienza dei posteri, "soprattutto nei giuristi della scuola sabiniana che potevano così vantarsi di una tale singolare prestazione del modesto Sabino"<sup>88</sup>. Comunque nei contemporanei si sarebbe consolidato il convincimento che la forza quasi legislativa del "diritto giurisprudenziale" ormai considerato tra le fonti del diritto<sup>89</sup>, in altre parole delle *sententiae* e delle *opiniones* in cui questo si articolava, si lasciasse derivare dal potere legislativo dell'Imperatore<sup>90</sup>. Quello che

*plerumque iudicibus ipsi scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. Primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit.*

<sup>85</sup> Gai. 1.7: *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi: idque rescripto divi Hadriani significatur.*

<sup>86</sup> Si veda il noto contributo di F. WIEACKER, *Respondere ex auctoritate principis*, in J.A. ANKUM-J.E. SPRUIT-F.B.J. WUBBE, *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis collegis amicis oblata*, Fribourg 1985, 71-94, su questo in particolare 93.

<sup>87</sup> F. WIEACKER, *Respondere* cit., 92 s. La visione differenziata del Wieacker convince comunque maggiormente che non la interpretazione, basata su THEOPHIL., *Paraphr.* 1.2.9, di F. CANCELLI, *Il presunto «ius respondendi» istituito da Augusto*, in *BIDR*, 29, 1987, 5-31, secondo cui la storicità del *ius respondendi* andrebbe completamente negata.

<sup>88</sup> F. WIEACKER, *Respondere* cit., 93.

<sup>89</sup> Se ne veda l'elenco in Gai. 1.2: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.*

<sup>90</sup> Gai. 1.7: *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus*

ne derivava, cioè “l’ampliamento del privilegio dei responsi a diritto giurisprudenziale generalmente vincolante non era un’idea arbitraria di Gaio. Esso era nella “logica” di uno sviluppo nel frattempo fondato sull’ascesa dei giuristi, accettata da tutti i contemporanei, a serventi dell’Impero e ad esponenti del *consilium principis*<sup>91</sup>.”

#### b) La giurisdizione

Intorno al 130 d.C. l’Editto pretorio, su incarico di Adriano, viene sottoposto ad una redazione definitiva ad opera di Salvio Giuliano e da quel momento in poi spetterà soltanto all’Imperatore apportare delle modifiche. Di questa iniziativa si è potuto affermare: “In senso odierno è vero che il diritto classico non è stato sottoposto ad alcuna codificazione. Se però si prescinde nel parlare di “codificazione” dall’idea di sistema e concettualità, allora se ne potrà riconoscere nell’Editto pretorio uno degli esemplari più imponenti di tutte le epoche: basti pensare all’accurata trattazione delle materiali condizioni di tutela giuridica, alle possibili vertenze ed esecuzioni, alla giurisdizione conflittuale o volontaria, ai procedimenti civilistici o amministrativi. E ancor più sostanziale è l’unità del sentire in questo apparente conglomerato”<sup>92</sup>. In effetti che si sia trattato di una “codificazione” oppure che sia stato l’Editto a subire semplicemente un progressivo consolidamento è evidente che esso sia andato assumendo un contenuto immutabile, anche se formalmente continuò anno per anno ad essere emanato dal Pretore<sup>93</sup>. In altre parole: l’Editto che adesso Pomponio, Gaio, Paolo o Ulpiano avevano sotto i loro occhi non era più lo stesso che avevano conosciuto i giuristi della tarda Repubblica e ancora quelli dell’era augustea. Questi lo avevano visto, nonostante la sua condizione di relativa definitività, come uno statuto in via di formazione. Quelli invece lo concepivano e lo trattavano come qualcosa di completamente ultimativo. La flessibilità dei fondamenti giuridici che per secoli aveva caratterizzato la giurisprudenza romana andava così interamente persa<sup>94</sup>.

*permissum est iura condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis vicem optinet.*

<sup>91</sup> F. WIEACKER, *Respondere* cit., 78 s.

<sup>92</sup> F. WIEACKER, *Respondere* cit., 120.

<sup>93</sup> Cfr. ad es. M. BRETONNE, *Storia del diritto romano*, Bari 1987, 187.

<sup>94</sup> V. nt. precedente.

L'*ordo iudiciorum privatorum* subì in tal modo un radicale cambiamento: la giurisdizione pretoria con la sua caratteristica bipartizione del procedimento *in iure e apud iudicem* perse a poco a poco di significato e, a prescindere dalla sfera cittadina romana, venne sostituita dalla più rapida ed efficiente *extraordinaria cognitio* del governatore.

Un analogo sviluppo si verificò anche nell'ambito dell'*ordo iudiciorum publicorum*. Appare chiaro che il vecchio procedimento repubblicano delle corti permanenti (*quaestiones perpetuae*) non poteva più rispondere, nemmeno nella prima età augustea, agli interessi politici della nuova forma monarchica dello Stato<sup>95</sup>. Fu quindi possibile lo stabilirsi a poco a poco del più rigidamente ed agilmente condotto procedimento davanti al *praefectus urbi*. Allo stesso modo prese ad aumentare il formarsi di settori qualificati di giurisdizione e giudizio in particolari settori amministrativi (per es. dal *praefectus annonae* per i reati relativi all'approvvigionamento, dal *praefectus vigilum* per questioni di polizia cittadina ed edilizia, dal *procurator fisci* per le imposte, ecc.)<sup>96</sup>.

#### 7. *Gli ulteriori sviluppi burocratici: la monarchia assoluta e la nuova struttura amministrativa*

Il problema della strutturazione formale del nuovo tipo di sovranità, che Augusto non aveva voluto concretizzare sul piano costituzionale e che anzi aveva scrupolosamente evitato, apparve però in tutta la sua latente realtà allorché al momento della sua morte il nuovo collocamento organizzativo del sistema repubblicano da lui pazientemente ed accuratamente operato nella coscienza dei suoi contemporanei suscitò come ovvia e pressante la questione di chi ne dovesse essere il successore<sup>97</sup>. L'entrata di un "successore" in una posizione la cui forza costituzionale si fondava sulla circostanza di essere ripetutamente caratterizzata da un intreccio di legami ed onoranze di una determinata personalità al potere non poteva infine non comportare un effetto istituzionalizzante. Ragione per cui a poco a poco riuscirono ad ottenere un certo carat-

<sup>95</sup> Si vedano in questo senso prese di posizioni classiche come B. SANTALUCIA, *La 'cognitio extra ordinem' in materia criminale*, in M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1979, 504.

<sup>96</sup> Ancora B. SANTALUCIA, *La 'cognitio extra ordinem'* cit., 507; cfr. anche W. KUNKEL, *Römische Rechtsgeschichte* cit., 68 s.

<sup>97</sup> TAC., *Ann.* 1.11 ss.

tere pubblico anche quegli elementi materiali e personali dell'organizzazione che – come ad es. il segretariato o il patrimonio privato – che apparivano più strettamente legati alla persona del Principe.

È così che poté farsi lentamente strada la tendenza verso quella progressiva astrazione della funzione dal funzionario, dell'ufficio da chi lo ricoprì, che avrebbe poi dovuto fare dell'esempio romano un modello di organizzazione burocratico-amministrativa *ante litteram*<sup>98</sup>. C'è in questo sviluppo tutta una serie di rimarchevoli tappe che vanno ricordate per il nostro discorso. Si pensi ad es. alla nascita di una sorta di carriera del cavalierato, la cui struttura gerarchica viene in modo evidente caratterizzata da precisi e regolarmente ricorrenti gradini retributivi: gli stipendi di 60.000, 100.000, 200.000, 300.000 sesterzi l'anno competono infatti ai *procuratores sexagenarii*, *centenarii*, *ducenarii* e *trecenarii* in una scala gerarchica documentatamente rispettata<sup>99</sup>. Come analogamente significativa va vista la conversione del segretariato privato del Principe (una struttura organizzativa minima di cui ogni funzionario, o anche rinomato uomo privato, anche in epoca repubblicana era solito disporre<sup>100</sup>) in una vera e propria cancelleria imperiale con suddivisi "ressorts"<sup>101</sup>. Oltre a ciò il patrimonio ereditario del Principe viene tramutato in un patrimonio della corona pubblicamente amministrato<sup>102</sup>. Il culmine infine di questo processo di cambiamento va poi visto nella separazione, anche nelle Province, delle competenze civili e militari<sup>103</sup>.

Alla fine del III secolo d.C. la ampia riforma diocleziana, con la

<sup>98</sup> Una chiara separazione della funzione dal suo detentore e quindi una formalizzazione dell'attività amministrativa nel senso di un distacco dei contenuti politici dai contenuti amministrativi degli uffici diviene palese nelle fonti soltanto a partire dall'età severiana. È in particolare Ulpiano a sviluppare il pensiero dell'autonomia e stabilità dell'ufficio pur nell'avvicinarsi dei titolari (Ulp., D. 1.16.10, a proposito dell'amministrazione di una provincia da parte del Proconsole), il tutto fino alla chiara distinzione dell'attività nella carica (*ad utilitatem officii*) da quella invece nel settore privato (*usus proprius*): cfr. Ulp., D. 48.20.6. Sulla posizione di Ulpiano si veda ad es. F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores*, in *Società romana e impero tardoantico*, 1, Bari 1986, 43.

<sup>99</sup> In questo senso, anche se molto cautamente, ad es. M. BRETON, *Storia* cit., 251.

<sup>100</sup> Si veda per tutti F. AMARELLI, *Consilia principum*, Napoli 1983, con presa di posizione sulla letteratura più antica.

<sup>101</sup> Sotto Adriano (117-138 d.C.).

<sup>102</sup> Sotto Settimio Severo (193-211 d.C.).

<sup>103</sup> Sotto Gallieno (253-268 d.C.).

divisione dell'Impero in quattro autonomi distretti governativi e amministrativi (Tetrarchia), trasse le definitive conseguenze dai precedenti decenni di anarchia militare offrendo un ponderato tentativo di ricondurre nel quadro "costituzionale" le spinte centrifughe in quell'arco di tempo verificatesi. Fu questo anche il punto culminante del tentativo di razionalizzazione nella costruzione amministrativa dell'Impero, sfociata poi nel coordinamento di un apparato strutturato e regolamentato fin nel dettaglio<sup>104</sup>. Sotto il dominio di Diocleziano "neu wird sozusagen alles", nuovo diviene per così dire tutto<sup>105</sup> e questo rendeva possibile la cristallizzazione di un'idea di "amministrazione" riferentesi a cariche (*officia*) di funzionari aventi sì carattere autonomo ma determinati nei loro ambiti di competenza da disposizioni imperiali<sup>106</sup>.

## 8. Conclusioni

Con Diocleziano e la Tetrarchia, ricollegandomi sostanzialmente a quanto avevo anticipato qualche tempo fa nella prima parte della ricerca<sup>107</sup>, mi permetto di chiudere qui il discorso.

Una cosa emerge tuttavia con chiarezza: come avevo già accenna-

<sup>104</sup> Una descrizione, nella ricerca scientifica molto controversa ma per il IV secolo ancora valida, può essere tratta dalla *Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium* (ed. O. SEECK, Frankfurt a. M. 1962, ma 1876).

<sup>105</sup> Questo il giudizio, che influenzerà decisamente la ricerca scientifica successiva, di TH. MOMMSEN, *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1907<sup>2</sup>, 351. Nell'ambito di giudizio su conservatorismo/desiderio innovativo la ricerca scientifica moderna tende tuttavia sempre più fortemente a sottolineare il legame di Diocleziano con la tradizione. In questo senso si veda ad es. particolarmente W. SESTON, *Dioclétien et la Tétrarchie*, in *Bibl. des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome*, fasc. 162, Paris 1946, che sottolinea con forza l'allineamento di Diocleziano nel suo generale contegno alla tradizione romana, seppure non manchi al tempo stesso di considerare la possibilità in linea di massima di giungere a nuove soluzioni.

<sup>106</sup> In questo senso ha interpretato ad es. convincentemente F. GRELLE, *Le categorie cit.*, 46 ss., le considerazioni del *magister libellorum Aurelius Arcadius Charisius*, D. 1.11.1 pr., riguardo ad *officium*. Per quanto riguarda la datazione del periodo operativo di Carisio si veda ad es. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, III.3, nt. 1; D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, 22 ss.; 1976, 321; F. GRELLE, *Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia»*, in *Index*, 15, 1987, 63 ss.

<sup>107</sup> S.-A. FUSCO, *Tra persona e officium cit.*, 1101-1142.

to nell'indagine precedente, "criteri razionali, quali si sono andati manifestando nelle organizzazioni burocratiche moderne, sono estranei all'Antichità e si vanno facendo faticosamente strada soltanto nell'epoca più tarda a chiusura di un processo secolare"<sup>108</sup>. La nascita di quello che oggi potrebbe sembrare un apparato amministrativo non è qualcosa di miratamente costruito, ma comincia a profilarsi come una sorta di effetto collaterale dopo la morte di Augusto, più precisamente con il suo testamento. Come ebbi modo di sottolineare a suo tempo, la novità strutturale di rilievo è ora la compattazione, (istituzionalizzazione in senso lato) di forme vecchie e nuove in un «apparato» sotto il diretto o indiretto indirizzo del Principe. È in questa direzione che si è mossa l'analisi presente mirando ad "una relativizzazione, meglio, una storicizzazione di «amministrazione» non soltanto nelle sue componenti formali, ma anche in quelle materiali"<sup>109</sup> e cercando di mostrare come a partire da un certo momento non si possa più parlare di una amministrazione romana "bensì [di] quello che di periodo in periodo sotto questa denominazione si è andati ricomprendendo. [...] Questo se propone nuove sfide all'analisi storica, certamente libera dalle costrizioni normative comprensibilmente inerenti alla riflessione giusteoretica"<sup>110</sup> moderna permettendo uno sguardo più orientato all'evolversi delle strutture del periodo considerato.

#### SINTESI

Criteri razionali, come quelli progressivamente manifestatisi nelle organizzazioni burocratiche moderne, sono estranei all'Antichità e vanno facendosi faticosamente strada soltanto nell'epoca più tarda a chiusura di un processo secolare. La novità strutturale di rilievo è ora la istituzionalizzazione (in senso lato) di forme vecchie e nuove in un apparato sotto il diretto o indiretto indirizzo del Principe. A partire da un certo momento quindi non si può più parlare di una amministrazione romana bensì di quello che di periodo in periodo sotto questa denominazione si è andati comprendendo.

<sup>108</sup> S.-A. FUSCO, *Tra persona e officium* cit., 1141.

<sup>109</sup> V. sopra nt. 108.

<sup>110</sup> V. sopra nt. 108.

## PAROLE CHIAVE

Amministrazione romana – *Persona* – *Officium*.

## ABSTRACT

Rational requirements, like those progressively manifested in modern bureaucratic organizations, are foreign to Antiquity and only arduously make their way in the later period, at the end of a centuries-long process. The significant structural innovation is now institutionalization (in the broad sense) of old and new forms in an apparatus under the direct or indirect supervision of the Princeps. Therefore, at a certain point one can no longer speak of a Roman administration but rather of what has been understood from one period to another under this denomination.

## KEYWORDS

Roman administration – *Persona* – *Officium*.

LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO  
*Università di Messina*

PER UN PROFILO DEL *MILES INERMIS* TARDOANTICO:  
TIPOLOGIE, IDENTITÀ, COMPETENZE, MOBILITÀ

1. *Introduzione*

Tra i fenomeni che hanno marcato la Tarda Antichità, epoca in cui le carte della storia sono state rimescolate producendo rotture, cambiamenti e trasformazioni<sup>1</sup>, a me sembra che quello burocratico sia stato il più rilevante per quel che ha significato in termini di assetti politici, giuridici, economici e soprattutto amministrativi.

“Risalendo nella storia fino a memoria d'uomo – scrisse a ragione Leonard White<sup>2</sup> – l'arte dell'amministrazione è sempre stata parte essenziale del patrimonio umano. Costruire le piramidi fu un successo amministrativo di prim'ordine oltre che una notevole realizzazione tecnica. Condurre gli affari dell'impero romano con i mezzi allora disponibili fu un compito enorme ben attuato per parecchi secoli”.

L'apparato amministrativo romano tardoantico, opera di alta ingegneria politica e frutto della *prudentia iuris*, ha trovato la sua più alta espressione e il suo fondamento nella *militia inermis* e nella *militia armata*, distinzione presente nel *Policraticus* di Giovanni di

<sup>1</sup> Sul dibattito intorno a tali concetti, cfr. R. LIZZI TESTA (ed.), *Late Antiquity in Contemporary Debate. XXII Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Jinan, 23-29 agosto 2015*, Cambridge 2017; J.W. DRIJVERS-N. LENSKEY (eds.), *The Fifty Century: Age of Transformation. Proceedings of the 12<sup>th</sup> Biennial Shifting: Frontiers in Late Antiquity Conference, Yale University 23-26 March 2017*, Bari 2019.

<sup>2</sup> L.D. WHITE, *Introduzione allo studio della pubblica amministrazione*, trad. it. Milano 1959, 19.

Salisbury<sup>3</sup>; nella parte nota come *Institutio Traiani*<sup>4</sup> l'organigramma statale è metaforicamente paragonato al corpo umano<sup>5</sup>: il principe ne è la testa, i funzionari civili, gli occhi e le orecchie, i militari, le mani. Anche Temistio<sup>6</sup> definisce orecchie e occhi i collaboratori del principe.

In verità, la burocrazia tardoantica – i cui membri, soprattutto gli addetti all'esazione fiscale e all'amministrazione della giustizia sono rappresentati mirabilmente negli *Hermeneumata di Sponheim*<sup>7</sup> – è l'espressione più evidente della società piramidale<sup>8</sup> militarizzata e trasformata in *Berufsweg*.

<sup>3</sup> POLICR. 6.1: *Manus tamen utriusque militiae, armatae uidelicet et inermis, manus principis est.*

<sup>4</sup> *Inst. Traiani* 540 a d, V.2: *princeps uero capitis in re publica. Optinet locum uni subiectus Deo et his qui uices illius agunt in terris in corpore humano ab anima uegetatur et regitur [...] oculatorum, aurium et lingua officia sibi uindicant iudices et praesides prouinciarum, officiales et milites manibus coaptantur.* Sul testo, inserito nel *Policraticus*, cfr. S. DESIDERI, *Institutio Traiani*, Genova 1958, che, ribaltando la tesi di W. Liebschuetz, secondo il quale si sarebbe trattato di un falso, ritiene l'opera una composizione pseudo-epigrafa di IV-V secolo elaborata nella cerchia dei Symmachi; J.-P. CALLU, "Manus inermis". *Le phénomène bureaucratique et l'Histoire Auguste*, in *NAC*, 13, 1984, 229-248; L. CRACCO RUGGINI, *La funzione simbolica di re, eroi e imperatori nella cultura greca e romana*, in *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII). Atti del convegno internazionale, Omaggio a R. Soraci, Catania-Piazza Armerina 4-7 ottobre 2001*, a cura di F. ELIA, Catania 2002, I, 355-383. La studiosa ipotizza che l'opera sia stata composta a Roma in ambiente pagano tra l'età di Simmaco e di Onorio e solo in un secondo tempo cristianizzata.

<sup>5</sup> Riferimenti alla metafora del corpo umano sono presenti anche in altri passi, POLICR. IV.12: *in administratione principatus extant officia tot sunt principalis corporis quasi membra.* Per l'edizione del testo cfr. C.C.J. WEBB, *Johannis Saresberien-sis Episcopi Cornotensis Policratici sive de nugis curialium et vestigis philosophorum Libri VIII*, Oxford 1909, voll. 2.

<sup>6</sup> THEM., Or. 15.12.196a; 197a.

<sup>7</sup> Cfr. A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius Schoolday? A Schoolbook and his Relatives*, in *JRS*, 72, 1982, 83-125; A. GIARDINA, *L'impero e il tributo (Gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, in *RFIC*, 118, 1985, 307-327; F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli Hermeneumata di Sponheim*, in *AARC*, 13, 2001, 333-339.

<sup>8</sup> Cfr. L. DE SALVO, *Le classi sociali*, in a cura di L. DE SALVO-C. NERI, *Storia di Roma. L'età tardoantica*, 1-2, Roma 2010, 399-490; EAD., *Élites dirigenti in trasformazione. La testimonianza di Libanio*, in *Le trasformazioni delle élites nell'età tardoantica (Oriente e Occidente fra IV e VI secolo d. C.)*, *Conv. Int., Perugia 15-17 marzo 2004*, a cura di R. LIZZI TESTA, Roma 2006, 141-154.

Non ci si stupisce, dunque, se l'apparato burocratico sia apparso indispensabile per la 'governance' dell'impero a Giovanni Crisostomo<sup>9</sup>, il quale, nell'omelia *Sulle Statue* pronunciata dopo la distruzione di alcune statue di Teodosio, chiedendosi se potesse esistere una società senza magistrati e senza burocrazia, scrisse che una città senza magistrati, una società senza burocrazia, era come una nave senza nocchiero, un esercito senza comandante. Magistrati e burocrati erano nella vita cittadina come le travi che reggono la casa. Non la penserà così più tardi l'autore del *De divitiis*, per il quale la carriera burocratica era *indignum servitium*, essendo fatta di *ingens pecunia* e di *indigna adulationis servitus*<sup>10</sup>, mentre la *potestas* dei governatori-giudici era *iniqua*, essendo associata alla *ingeniosa crudelitas* già messa in evidenza da Cipriano<sup>11</sup>.

La condanna dei governatori-*iudices* evoca quella espressa dall'Anonimo *De rebus bellicis*<sup>12</sup>, che li definisce *mercatores*, o quell'altra di Libanio<sup>13</sup>, per il quale sono assassini (anche se non sempre il giudizio del retore antiocheno su tali operatori amministrativi e più in generale sugli *archontes* è negativo). Ho citato alcuni esempi.

Sull'assetto amministrativo romano centrale e periferico esiste una lunga e copiosa tradizione bibliografica<sup>14</sup>; ne sono state indagate ori-

<sup>9</sup> JO. CHRYS., *Stat.* 6.1, PG. 49, 82.

<sup>10</sup> *De div.* 6.2; cfr. S. TOSCANO, *Pecunia aut indigno servitio (de divitiis 6,2): la carriera burocratica nel giudizio di un moralista cristiano*, in *AARC* 13, 2001, 439-453; ID., *Tolle divitem. Etica, società e potere nel de divitiis*, Catania 2006; imprescindibili i classici studi di S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia tardoromana*, Roma 1951, 360 e nt. 46; ID., *Il tardo impero romano*, Roma 1956, 443 ss.

<sup>11</sup> CYPR., *Demetr.* 12.

<sup>12</sup> *DRB* 4.1-2.

<sup>13</sup> LIB., *Or.* 45.3 (=III, 355 Föster).

<sup>14</sup> Dopo TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 1-5, Berlin 1886-1888, rist. anast. Graz 1952-1969; E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*. 1. *De l'état romain à l'état byzantin (284-476)* éd. fr. par J.-R. PALANQUE, Paris 1959; S. RICCOBONO, *Il problema delle strutture amministrative romane*, in *Syntelesia Arangio Ruiz*, 2, Napoli 1964; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, 1-3, trad. it. Milano 1973-1981; segnaliamo alcuni studi significativi: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975; M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'impero da Diocleziano a Costantino*, in *AARC*, 2, 1976, 199-261; A. GIARDINA, *La burocrazia nel basso impero*, Roma 1977; CH. VOGLER, *La gestion administrative et financière des provinces au Bas-Empire romain*, in *IH*, 5, 1981, 193-205; J. CAIMI, *Diritto e burocrazia nel De Magistratibus di Lido*, Milano 1984; É. DEMOUGEOT, *Le fonctionariat du Bas-Empire éclairé par les fautes des fonctionnaires*, in *Latomus*, 45,

gini, modalità<sup>15</sup>, forme<sup>16</sup>; sono stati analizzati potere e poteri e anche conflittualità<sup>17</sup>.

Sulla figura più rappresentativa dell'apparato amministrativo provinciale anch'io mi sono espressa più volte nel passato<sup>18</sup>.

1986, 160-170; F. GRELE, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores*, in A. GIARDINA, *Società romana e impero tardoantico*, I, Roma-Bari 1986, 37-56; G. NOCERA, *Il centralismo amministrativo nel tardo impero*, in *AARC*, 8, 1990, 599-621; A. CHASTAGNOL, *Aspects de l'antiquité tardive*, Roma 1994; J. MIGL, *Die Ordnung der Ämter, Prätorianerpräfektur und Vicariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie*, Frankfurt 1994; G.A. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa*, Como 1994; AA.VV., *Les gouverneurs de province dans l'Antiquité tardive*, in *AnTard*, 6, 1998; 7, 1999; W. ECK, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, tr. it. Bari 1999; C.M. KELLY, *Emperors, Government and Bureaucracy*, in A. CAMERON-P. GARNSEY, *The Late Empire A.D. 337-425 (CAH XII)*, Cambridge 2000, 138-183; P. BROWN, *Genesi della tarda antichità*, trad. it. Torino 2000; C. VARELA, *Los administratores de Roma*, in *RGDR*, 7, 2006, 1-15; P. PORENA, *Sulla genesi degli spazi amministrativi dell'Italia tardoantica*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, dir. L. LABRUNA, a cura di M. BACCARI-C. CASCIONE, Napoli 2006, 1315-1376; ID., *L'amministrazione tardoantica*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*. VII. *L'impero tardoantico*, a cura di G. TRAINA, Roma 2010, 525-600; ID., *La riorganizzazione amministrativa dell'Italia. Costantino. Roma, il senato e gli equilibri dell'Italia romana*, in *Costantino I, EC 1*, Roma 2013, 329-348; G. NICOSIA, *Considerazioni sull'amministrazione delle province in età imperiale*, in *ASGP*, 52, 2007-2008, 25-32; L. DE GIOVANNI, *Società e diritto nella tarda antichità*, Napoli 2012; R. RODRIGUES LÓPEZ, *Ciencia política, administración pública y legislación en el reinado de Justiniano*, in *AARC*, 21, 2016, 302-331; S. RODA, *Where have all the Flowers gone? Dal secondo dopoguerra a oggi: il giorno in cui l'Occidente perirà*, in *Itinerari di Storia: in ricordo di Mario Pani, Atti della giornata di studio, Bari 22 gennaio 2016*, a cura di M. CHELOTTI-M. SILVESTRINI-E. TODISCO, Bari 2017, 113-138.

<sup>15</sup> Cfr. S.-A. FUSCO, *Le strutture personali dell'amministrazione romana*, in *L'educazione giuridica*, IV.1, Perugia 1981, 43-69; ID., *Zentralverwaltung in der frühen römischen Kaiserzeit*, Bielefeld 1991; ID., «... Là dov'è l'imperatore». *Il decentramento della centralità*, in *AARC*, 13, 2001, 63-81.

<sup>16</sup> V. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra Principato e Tardo Impero Romano*, in *Ostraka*, 8, 1999, 5-182.

<sup>17</sup> L. DI PAOLA, *Regere et gubernare provincias. Potere e poteri del governatore provinciale*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda Antichità. Confronti Conflitti, Giornata di studio, Messina 2006*, Papyrologica Florentina XXXVIII, Firenze 2007, 93-108; F. AMARELLI (a cura di) *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005; L. DE SALVO, *Funzionari ed élites locali: gli archontes di Libanio*, in *AARC*, 13, 2001, 737-759.

<sup>18</sup> L. DI PAOLA, *Per un profilo del governatore "costantiniano"*, in *Orbis An-*

## 2. *Il profilo del miles inermis tardoantico: tipologie ed identità*

Nel complesso scenario tardoantico si situa il profilo<sup>19</sup> del *miles inermis*, termine utilizzato per indicare l'operatore amministrativo, convenzionalmente denominato burocrate o funzionario<sup>20</sup>.

Del *miles inermis* cercherò senza pretesa alcuna di esaustività di rintracciare nuovi aspetti, mettere in luce angoli prospettici altri rispetto a quelli finora disegnati, individuare ulteriori tasselli nel mosaico del suo profilo al fine di delinearne tipologie, identità, competenze e mobilità.

L'immagine del *miles inermis* che emerge dalle fonti è policroma, la

*tiquus. Studia in honorem Johannis Pisonis*, Cluj-Napoca 2004, 114-119; EAD., *Iconografia del potere provinciale: riflessioni su alcune immagini. Corona Laurea. Studii in onoarea Luciei Teposu Marinescu*, Bucuresti 2005, 387-397; EAD., *Mikra eikon tes Basileias. Sulla sacralità del potere del governatore provinciale*, in S. Calderone (1915-2000): *La personalità scientifica (Messina 19-21 febbraio 2002)*, Messina 2010, 343-364; EAD., *Segni e simboli del potere del governatore provinciale romano in età tardo-antica*, in *Tyrannis, Basileia, Imperium. Forme, prassi e simboli del potere politico nel mondo greco e romano (Messina 2007)*, Messina 2010, 497-506; EAD., *Insignia praesidum (Not. Dign. Or. XLIV; Occ. XLV) e assetti amministrativi provinciali*, in *Pignora Amicitiae. Scritti di storia antica e storiografia offerti a M. Mazza*, Acireale-Roma 2012, 343-358; EAD., *Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in S. CROGIEZ-PETREQUIN-P. JAILLETTE (edd.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien, XXX<sup>e</sup> Colloque HALMA (Lille 2005)*, Lille 2012, 285-309; EAD., *Giustiniano e l'amministrazione provinciale dell'Africa tra persistenze e rotture*, in *L'Africa Romana*, 20, Roma 2015, 1237-1250; EAD., *Costantino e i governatori iustissimi et vigilantissimi. Riflessioni a margine di CTh 1, 16, 6 (331)*, in *Atti in memoria di V. Aiello, Messina 28-29 ottobre 2014*, Bari 2016, 327-340.

<sup>19</sup> Sulla tematica annunciata durante la Tavola rotonda del giugno 2018, cfr. L. DI PAOLA, *Intervento*, in *La burocrazia tardoantica. Profili di una ricerca. In memoria di Alessandro Mancinelli, Tavola rotonda (Spello, 22 e 23 giugno 2018)*. Materiali di discussione raccolti da M.L. BICCARI, *Quaderni di lavoro ARC* coordinati da M. CAMPOLUNGH, Perugia 2019, 25 s.

<sup>20</sup> I due sostantivi – burocrate e funzionario – pur essendo in alcuni casi ineludibili, non sono propri del mondo romano; S.-A. FUSCO, *Le strutture personali* cit., 43 ss. preferisce parlare non di funzionari ma di strutture personali dell'amministrazione; egualmente nel contributo in questo volume. Quanto possa risultare difficoltoso il riferimento di termini moderni al mondo antico è quel che sottolinea G.A. CECCONI, *Il funzionario*, in *Lo storico antico. Mestieri e figure sociali. Atti del Convegno, Roma 8-10 novembre 2007*, a cura di G. ZECCHINI, Bari 2010, 115-152.

tipologia multiforme, l'identità di quello periferico duplice, la mobilità variegata, permanente, transitoria e persino trasversale.

Orientativamente la compagine amministrativa tardoantica appare costellata da sei tipologie di funzionari: suddivisione discutibile ma utile ad esprimere la complessità e il ruolo polivalente di questa figura.

Essi sono: il funzionario amministrativo palatino e/o periferico; il funzionario-storico; il funzionario-vescovo; il funzionario-giurista; il funzionario-esecutore di condanne e infine il funzionario-barbaro.

In quanto alla prima tipologia ho ritenuto opportuno soffermarmi sull'operatore amministrativo periferico per eccellenza, il governatore che nelle province rappresentava l'autorità imperiale e ne esercitava l'*imperium*, fungendo anche da *trait d'union* tra centro e periferia e da mediatore e interlocutore privilegiato tra autorità centrale e realtà locali<sup>21</sup>. La figura del governatore provinciale presenta una duplice identità<sup>22</sup> oscillante tra realtà e rappresentazione ideale. Da una parte c'è l'immagine realistica negativa dei governatori, derivante dal loro operato soprattutto in campo fiscale e giudiziario e veicolata da alcune fonti come il già menzionato Anonimo *de rebus bellicis*, che ne segnala la *pravitas* risalente *Constantini temporibus*<sup>23</sup>; Sinesio, che pur riconoscendone la necessità<sup>24</sup> vede nel *praeses* Andronico il peggior esempio di cattiva

<sup>21</sup> P. BROWN, *Potere e cristianesimo nella Tarda Antichità*, trad. it. Bari 1995, 11 ss.; 30 ss.

<sup>22</sup> L. DI PAOLA, *L'identità del governatore provinciale fra tradizione e innovazione*, in *Istituzioni, Carismi ed Esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Convegno internazionale, Perugia 25-27 giugno 2008, a cura di G. BONAMENTE-R. LIZZI TESTA, Roma 2010, 197-206.

<sup>23</sup> DRB 2.1-2. Sul passo S. MAZZARINO, *Aspetti cit.*, 110 ss., A. GIARDINA (a cura di), *Anonimo. Le cose della guerra*, Milano 1989, XXXVII ss.

<sup>24</sup> SYN., *De regno*, 27. Su questo autore cfr. L. CRACCO RUGGINI, *Simboli di battaglia ideologica nel Tardo Ellenismo (Roma, Atene, Costantinopoli, Numa, Empedocle, Cristo)*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, I, Pisa 1972, 177-300; EAD., *Politici intellettuali di Roma fra IV e V secolo: connotazioni ideologiche della cultura greca in Occidente*, in *Politica, cultura e religione nell'impero romano (secoli IV-VI) tra Oriente e Occidente. Atti del secondo convegno di Studi Tardoantichi*, a cura di F. CONCA-I. GUALANDRI-G. LOZZA, Milano 11-13 ott. 1990, Napoli 1993, 51 ss.; EAD., *La funzione simbolica cit.*, 354 ss.; L. DE SALVO, *Sinesio e l'amministrazione della giustizia in Cirenaica*, in *La Cirenaica in età antica. Atti del convegno, Macerata 1995*, Pisa-Roma 1998, 161-176; EAD., *Sinesio e i funzionari romani*, in *Ad contemplandam Sapientiam. Studi di Filologia Letteratura Storia in memoria di Sandro Leanza*, Soveria Mannelli 2004, 199-211.

amministrazione provinciale<sup>25</sup>; Libanio, che esprime giudizi negativi su alcuni governatori; Salviano di Marsiglia<sup>26</sup>, che li considera *peculatores et expoliatores urbium*; Ennodio, infine, che nel carme 2.57 fornisce un ritratto singolare del governatore *Iovinianus qui cum haberet barbam gothicam lacerna vestitus processit*<sup>27</sup>: l'espressione allude al fenomeno dell'assimilazione di alcuni costumi barbarici da parte dei Romani, che tuttavia non rinnegano la loro identità rappresentata in questo caso dall'abbigliamento<sup>28</sup>.

Dall'altro lato viene elaborata un'immagine ideale positiva del governatore, propagandata ufficialmente soprattutto dalle fonti epigrafiche che mettono in luce non più il *cursus honorum*<sup>29</sup> ma le capacità giudiziarie e amministrative, le qualità morali, l'onestà, le doti culturali<sup>30</sup>. Mi viene in mente l'iscrizione posta alla base della statua acefala di Oecumenius *praeses* della Caria<sup>31</sup>, uomo colto e integerrimo onorato

<sup>25</sup> SYN., *Ep.* 73. Sullo stesso personaggio cfr. anche ID., *Epp.* 57; 58; 72; 79; *PLRE*, 2, *Andronicus* 1, 89-90; R. LIZZI, *Il potere episcopale* cit., 10 ss.; W. LIEBESCHUETZ, *Synesius and Municipal Politics of Cyrenaica in the 5<sup>th</sup> Century a.D.*, in *BZ*, 55, 1985, 146-164.

<sup>26</sup> SALV., *Gub.* 7.21.91-93.

<sup>27</sup> ENNOD., *Carm.* 2.57 (Hartel): *Barbaricam faciem Romanos sumere cultus/ Miror et inmodico distinctas corpore gentes.*

<sup>28</sup> Il processo di assimilazione fra i due popoli fu comunque reciproco cfr. L. DI PAOLA, *I 'barbari' nel Tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i Romani*, in *AARC*, 21, 2016, 65-80.

<sup>29</sup> Sul *cursus honorum* tardoantico, cfr. soprattutto P. PORENA, *La scelta tra iterazione e durata delle cariche nei cursus honorum epigrafici dei senatori tardo-romani in Occidente*, in *Epigrafia e ordine senatorio 30 anni dopo*, a cura di M.L. CALDELLI-G. GREGORI, Roma 2014, 195-214.

<sup>30</sup> L. ROBERT, *Épigrammes du Bas-Empire*, in *Hellenica*, 4, 1948, 1-148; V. NERI, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, in *Epigraphica*, 43, 1981, 175-202; P. PORENA, *Le virtù del governatore provinciale nelle iscrizioni latine da Augusto a Diocleziano*, in *H.G. Pflaum, un historien du XX<sup>e</sup> siècle*, eds. S. DEMOUGIN-X. LORiot-P. COSME-S. LEFEBVRE, Genève 2006, 457-484; I. BALDINI, *Le virtù dei governatori: monumenti onorari tardoantichi a Gortina e Afrodizia*, in *Monumenta e Memoria*, a cura di S. DE MARIA-V. FORTUNATI, Bologna 2010, 219-232.

<sup>31</sup> Cfr. R.R.R. SMITH, *Late Antique Portraits in a Public Context: Honorific Statuary at Aphrodisias in Caria*, in *JRS*, 92, 2002, 134-156; I. BALDINI, *Le virtù* cit., 230 ss. e note con ampia discussione e riferimenti bibliografici sulla statua del *praeses Oecumenius* di Afrodizia messa a confronto con quella di un omonimo *consularis* di Gortina: a suo parere non sono la stessa persona.

dalla *boulé* della città di Afrodisia<sup>32</sup> perché ha saputo unire la *musa ita-lica* al miele dell'eloquenza attica; è stato un uomo puro nel pensiero e nelle azioni: un governatore insomma dalle mani pulite<sup>33</sup>. La statua con relativa iscrizione, penso che oltre ad omaggiare il governatore dovesse avere lo scopo di fungere da esempio per i colleghi. Non è difficile intuirne le ragioni. A fronte del loro comportamento disonesto e assenteistico<sup>34</sup> – sanzionato con l'irrogazione di multe e represso anche con la nota di infamia<sup>35</sup> – della crescente disistima nei loro riguardi, della corruzione dilagante<sup>36</sup> le cui ricadute sull'apparato statale e sull'intero sistema amministrativo sarebbero state deleterie, gettando ombre pesanti sul potere centrale indebolendolo, già agli inizi del IV secolo si corse ai ripari creando il modello del 'buon governatore' propagandato soprattutto attraverso un nuovo preciso linguaggio come emerge dal grafico (Tav. 1) elaborato su di un campionario di epigrafi di governatori: le percentuali più alte si registrano nel campo semantico dell'integrità e dell'onestà.

La nuova ideologia burocratica basata su di un lessico appropriato<sup>37</sup> viene correlata a immagini positive tali che facciano del governatore lo *speculum principis*.

In verità, già nel terzo secolo si erano visti i primi segnali in questa direzione, come trapela da un passo della *Vit. Alex. Sev.* 19.1, in cui si afferma che *invitos non ambientes in republica collocandos esse*.

Di converso presto si comincerà ad avvertire ufficialmente l'esigenza del possesso di una deontologia professionale in coloro che gestiscono la *res publica* e quindi anche nel governatore provinciale che peraltro esercitava funzioni giudiziarie; ne viene fissato lo stato giuridico, come emerge dal *de officio proconsulis et legati* di Ulpiano<sup>38</sup>, mentre le com-

<sup>32</sup> C. ROUECHÉ, *Aphrodisias in the Late Antiquity*, London 1989.

<sup>33</sup> SGO 02/09/17.

<sup>34</sup> Cfr. S. RODA, *Un caso di assenteismo nei quadri della burocrazia imperiale alla fine del IV secolo*, in *Index* 15, 1987, 367-379.

<sup>35</sup> L. ATZERI, *Contributo* in questo stesso volume.

<sup>36</sup> Cfr. P. VEYNE, *Clientèle et corruption au service de l'état: la venalité des offices dans le Bas-Empire*, in *Annales* 1981, 339-360; R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma*, trad. it., Bologna 1991; R. SORACI (ed.), *Corruzione, repressione e rivolta morale nella Tarda Antichità*, Catania 1999.

<sup>37</sup> Sul lessico governatoriale cfr. DI PAOLA, *Mikra eikon* cit., 362-64.

<sup>38</sup> D. 1.16.5 (Ulp.), cfr. D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR*, 35-36, 1993-1994, 203-237.

petenze sono enunciate nel *de cognitionibus* di Callistrato<sup>39</sup>. In buona sostanza si vuole un governatore-giudice retto e onesto che sappia *reddere ius* in modo da incrementare l'*auctoritas* della *dignitas* ricoperta, come ha sottolineato Guglielmo Nocera<sup>40</sup> e più di recente ha ribadito Stefano Barbati<sup>41</sup>. Onestà e integrità morale saranno i motivi ispiratori della normazione successiva in materia. E così le costituzioni contenute nel *de officio rectoris provinciae*, titolo 1.16 del Teodosiano e nel corrispondente titolo del Giustiniano insistono sulle virtù<sup>42</sup> e sui requisiti che il responsabile del governo provinciale deve possedere, sulla trasparenza del suo operato e sullo svolgimento corretto dell'attività giudiziaria.

Ho esaminato tre provvedimenti costantiniani CTh. 1.16.5 (a. 329); CTh. 1.16.6 (a. 331); CTh. 1.16.7 (a. 331) contenuti nel suddetto titolo e ho notato che nella prima costituzione si condanna la rapacità dei governatori e nello stesso tempo ne vengono sottolineate l'*opera fidelis*, l'onestà, l'integrità, la diligenza, ed inoltre la natura specificamente investigativa – *speculatrix* – della *potestas*. Loro precipuo compito è *prave gesta corrigere*, cioè debellare e punire gli atti illeciti e disonesti.

In CTh. 1.16.6 agli abitanti delle province viene concessa addirittura la facoltà di acclamare i governatori *iustissimi et vigilantissimi* e di denunciare gli *iniusti et malefici*.

È a tutti noto l'*incipit* di CTh. 1.16.7 – *Cessent iam rapaces officium manus*<sup>43</sup> – uno dei più famosi provvedimenti costantiniani anti-corruzione teso a stroncare l'*aviditas* dei governatori; la costituzione, guarda caso, è emanata nella stessa città, nello stesso giorno, nello stesso anno della precedente ed è indirizzata ai medesimi destinatari, i *provinciales*.

L'opera di moralizzazione amministrativo-giudiziaria intrapresa da Costantino verrà portata avanti da altri imperatori i quali si adopereranno affinché si diffonda e si affermi il nuovo modello governatoriale: nella tavola di Trinitapoli, il noto decreto di Valentiniano I<sup>44</sup>, ad es., si

<sup>39</sup> D. 1.18.19 (Call.).

<sup>40</sup> F. NOCERA, *Reddere ius. Saggio di una storia dell'amministrazione della giustizia a Roma*, Roma 1976.

<sup>41</sup> S. BARBATI, *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012.

<sup>42</sup> P. PORENA, *Le virtù del governatore* cit., 459 ss.

<sup>43</sup> CTh. 1.16.7 (a. 331).

<sup>44</sup> *Tab. Trin.* 27-29, *iudex autem concordiam habitet et gratiam*. Sul testo, A. GIARDINA-F. GRELE, *La tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valenti-*

legge tra l'altro che nel governatore debbono albergare concordia e grazia imperiali. Simmaco<sup>45</sup> consiglia a Valentiniano II di fare scelte oculate sugli amministratori e di tenere conto dell'anzianità di servizio. Gregorio Nazianzeno<sup>46</sup> a sua volta sostiene che se per il privato cittadino è colpa commettere azioni cattive, per chi detiene un potere è colpa non essere il migliore. Già Gellio<sup>47</sup> aveva usato una molteplicità di aggettivi per indicare le qualità morali del governatore-*iudex*: *Iustitiae antistes est, oportere esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem contraque improbos nocentesque inmisericordem atque inexorabilem erectumque et arduum ac potentem, vi et maiestate aequitatis veritatisque terrificum*.

Ma il teorico dell'ideologia burocratica tardoantica è Temistio<sup>48</sup> che, ponendosi in linea di continuità con l'ideologia precedente, la innova e arricchisce di nuovi tratti. Prendendo spunto dal concetto di *mimesis* nelle sue orazioni afferma che colui che riceve il potere dall'imperatore è immagine in piccolo della regalità – *micra eikon tes basileias* – e aggiunge che è dall'immagine che gli uomini si fanno un'idea del modello.

I provvedimenti restrittivi nei confronti dei governatori reiterati per tutto il IV e il V secolo trovano largo spazio nella legislazione di Giustiniano principalmente in alcune novelle<sup>49</sup>.

Ove si consideri che a quest'imperatore il diacono Agapito<sup>50</sup> suggerisce di effettuare la scelta degli *archontes* dopo diligente ricerca, si intuisce quanto alta fosse la posta in gioco di una cattiva amministrazione provinciale, quanto tornasse utile riformare e moralizzare il sistema amministrativo periferico.

*nano I*, in *MEFRA*, 95/1, 1983, 249-303; L. DI PAOLA, *La tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana*, in *AARC*, 13, 2001, 293-308; P. RUGGERI, *L'organizzazione pagana nel basso impero: per una rilettura della Tavola di Trinitapoli*, in *Cultus Splendore. Studi in onore di G. Sotgiu*, 2, Sassari 2003, 801-834.

<sup>45</sup> SYMM., *Rel.* 17.1-2.

<sup>46</sup> GREG. NAZ., *De fuga* 15.

<sup>47</sup> GELL., *NA* 14.4.3. Cfr. G. NOCERA, *Reddere ius* cit., 112 ss.

<sup>48</sup> TEM., *Or.* 8.22.117 d; 118 a.

<sup>49</sup> Cfr. S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione regionale di Giustiniano*, Milano 1980; A. MARCONE, *La riforma giustiniana dell'amministrazione periferica: la novella 8*, in *Poteri centrali e poteri periferici* cit., 131-140; L. DI PAOLA, *Giustiniano* cit., 1237 ss.

<sup>50</sup> AGAP., *Scheda regia*, 30, tr. it. e comm. a cura di F. Iadevaia, Messina 1995, 142.

La seconda tipologia attiene al funzionario-storico<sup>51</sup>; in essa si situano autori come Aurelio Vittore, Eutropio, Festo, Temistio, Lido, Pietro Patrizio, Procopio, Prisco di Panion; tutti hanno prestato servizio nell'amministrazione statale. Si tratta di personalità complesse che non è facile delineare dato che nelle opere di alcuni di loro non ci sono tracce evidenti della passata esperienza amministrativa, né trapelano suggerimenti per chi volesse intraprendere la carriera burocratica.

I primi tre scrivono compendi ed epitomi<sup>52</sup> incentrati sulla figura dell'imperatore e quasi sempre sono di ispirazione senatoriale. Si occupano soprattutto di eventi bellici, in qualche caso mettono in risalto la cultura dei principi e la loro è, come recita il titolo di un contributo di Rita Lizzi<sup>53</sup>, una memoria selettiva; probabilmente, come osserva la studiosa, i loro breviari erano concepiti per istruire i funzionari palatini meno colti. In ogni caso, negli scritti di questi autori, riflesso per lo più di vicende militari, è assente il linguaggio burocratico tipico delle cancellerie imperiali, manca l'attenzione ai cerimoniali, rari i riferimenti al personale dell'amministrazione e alle cariche ricoperte, pochi i cenni alle riforme. I loro racconti non riescono a creare un genere, né a dare luogo ad una storiografia del funzionario.

Esaminiamoli singolarmente.

Aurelio Vittore<sup>54</sup> – governatore e poi prefetto della città – ricorda in *Epitom.* 14 gli *officia publica et palatina* attribuendone la creazione ad Adriano; nel *liber de Caesaribus* (42.22) invece rileva la noncuranza di Costanzo II nella scelta dei governatori che erano di cattivi costumi ed odiosi<sup>55</sup>. Eutropio<sup>56</sup> che ricopre diverse cariche prima di arrivare alla

<sup>51</sup> Dei funzionari storici di IV-V secolo discute G.A. CECCONI, *Il funzionario cit.*, 134 ss.

<sup>52</sup> Cfr. l'utile studio di R. SORACI, *Interessi etico-politici nei breviari storici del IV secolo*, Catania 1971, 7 ss.

<sup>53</sup> R. LIZZI, *La memoria selettiva*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*. III. *La ricezione del testo*, Roma 1990, 647-676.

<sup>54</sup> *PLRE*, 1, *Sex. Aurelius Victor* 16, 960; N. LENSKI, *Failure of Empire. Valens and the Roman Empire in the Fourth Century A.D.*, Berkeley-Los Angeles-London 2002; G.A. CECCONI, *Il funzionario cit.*, 140 s. e ntt. 85-86 con ricca bibliografia.

<sup>55</sup> AUR. VICT., *Caes.* 22-24, cfr. V. NERI, *Aurelio Vittore e la tradizione pagana su Costantino*, in *La storiografia antica. Bilanci e prospettive*, Milano 2017, 15 e nt. 8 (13-35).

<sup>56</sup> G. BONAMENTE, *La dedica del Breviarium e la carriera di Eutropio*, in *GIF*, 29, 1977, 274-297; H.W. BIRD, *Eutropius. His life and career*, Liverpool 1993; D. ROHRBACHER, *The Historians of Late Antiquity*, London-New York 2002, 55 ss.

prefettura al pretorio e pare che sia stato tra i corrispondenti di Simmaco, nonostante in alcuni passi rammenti temi amministrativi (*Epit. De Caes.* 8.7; 12; 10.8), non mostra una buona conoscenza dell'amministrazione imperiale. Festo<sup>57</sup> infine elenca le province anche se non tutte correttamente e ricorda i consiglieri del principe.

Di diverso tenore e di differente ispirazione le opere degli altri quattro funzionari-storici citati prima, le cui opere riflettono aspetti importanti della realtà imperiale orientale. Temistio<sup>58</sup> sa mettere a frutto sapientemente la sua esperienza di funzionario di corte e di prefetto della città di Costantinopoli, nomina conferitagli da Teodosio nel 384. Nelle sue orazioni elenca le virtù del buon principe e presenta il sovrano come vorrebbe che fosse; talvolta è polemico; non esita a dare ai vari imperatori suggerimenti sulla scelta dei collaboratori, soprattutto governatori che definisce occhi e orecchie del principe. Lido<sup>59</sup> ricostruisce la storia delle varie magistrature, in particolare della prefettura del pretorio, avvalendosi dell'esperienza accumulata durante il servizio come *praefectianus*. Pietro Patrizio<sup>60</sup> scrive un trattato di scienza politica, in realtà

<sup>57</sup> PLRE, 1, *Festus* 3, 334-335; cfr. J.W. EADIE, *The Breviarium of Festus. A Critical Edition with Historical Commentary*, London 1967; B. BALDWIN, *Festus the Historian*, in *Historia*, 27, 1980, 15-61; M. RAIMONDI, *Il Breviarium di Festo e il funzionariato cappadoce alla corte di Valente*, in *Historia*, 55, 2000, 191-206.

<sup>58</sup> Cfr. L. CRACCO RUGGINI, *La funzione simbolica* cit., 354 ss.; L. DE SALVO, *Temistio e il diritto*, in *Il Tardoantico alle Soglie del Duemila. Diritto religione società. Atti del V Convegno nazionale dell'Associazione di Studi Tardoantichi*, Genova 1999, a cura di G. LANATA, Genova 2000, 177-187; EAD., *Temistio e Costantinopoli in Politica Retorica e Simbolismo* cit., II, 2004, 131-154; EAD., *Disposizioni fiscali nella testimonianza di Temistio*, in *AARC*, 15, 2005, 131-144.

<sup>59</sup> J. CAIMI, *Diritto e burocrazia* cit., 66 ss.; M. MAAS, *John Lydus and the Roman Past; antiquarianism and politics in the age of Justinian*, London-New York 1992; P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 554-561; C. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge/Mass.-London 2004, 11 ss.; M. MAZZA, *Giovanni Lido, De magistratibus: sull'interpretazione delle magistrature romane nella tarda antichità*, in ID., *Tra Roma e Costantinopoli: ellenismo, oriente, cristianesimo nella tarda antichità: saggi scelti*, Catania 2009, 269-302; D.V. PIACENTE, *Il prefetto del pretorio in Arcadio Carisio e in Giovanni Lido*, in *C&C*, 2, 2011, 585-591; da ultimo cfr. l'interessante studio di M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*, Roma 2012, ed. ampl., Roma 2014, 30, nt. 82.

<sup>60</sup> Cfr. U. ROBERTO, *L'interesse per Cassio Dione in Pietro Patrizio e nella burocrazia palatina dell'età di Giustiniano*, in *Cassius Dio: nouvelles lectures*, I, éds. V. FROMENTIN-E. BETRAND-M. COLTELLONI TRAMOZIO-M. MOLIN-G. URSO, Bordeaux 2016, 51-67.

fa la storia del *magister officiorum*. Prisco<sup>61</sup> fornisce resoconti dettagliati sulle ambascerie presso Attila, sugli usi e i costumi delle popolazioni barbariche messi a confronto con quelli romani. Procopio<sup>62</sup> infine non si occupa solo di guerre, descrive l'attività edilizia del suo tempo, si sofferma su alcune riforme amministrative di Giustiniano, di cui è testimone e che non esita a criticare, come la soppressione del servizio dei trasporti tra Calcedonia e Daciviza<sup>63</sup>.

Un caso a parte che mi piace ricordare è quello del funzionario Cassiodoro<sup>64</sup> che dopo aver percorso tutti i gradini della carriera burocratica sotto gli Ostrogoti, ha riversato la sua ricca esperienza amministrativa nelle *Variae*, in alcune delle quali attraverso il tipico linguaggio cancelleresco enumera le competenze dei funzionari, ne riporta le nomine, attesta la creazione di nuove cariche, parla della loro formazione, soprattutto del *quaestor sacri palatii* e di amministrazione della giustizia<sup>65</sup>.

Il funzionario-vescovo, forse sarebbe meglio dire il vescovo-funzionario<sup>66</sup> si afferma in epoca costantiniana, quando diviene il perno del governo di questo imperatore, il quale per ottenere la legittimazione del suo potere, per assicurarsi il consenso del clero lo equipara al funziona-

<sup>61</sup> V. MALTESE, *A proposito dell'opera storica di Prisco di Panion*, in *Quaderni di storia*, 5, 1979, 263-275; B. BALDWIN, *Priscus of Panion*, in *BZ*, 50, 1980, 18-61; R.C. BLOCKLEY, *The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire*, 1-2, Liverpool 1981-1983; D. MOTTA, *Roma, l'Italia e la Sicilia in Prisco di Panion: considerazioni sulla crisi dell'impero d'Occidente*, in *PIGNORA AMICITIAE* cit., 367-402 con ricca bibliografia.

<sup>62</sup> PROCOP., *Anecd.* 21.9.

<sup>63</sup> Cfr. L. DI PAOLA, *Viaggi trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Di. Sc.A.M. (Pelorias 5), Messina 1999, 49; 90; EAD., *Mansiones et stathmoi nelle fonti letterarie tardoantiche*, in *Statio amoena: sostare e vivere lungo le strade romane, Seminario internazionale di studi, Verona 4-5 dicembre 2014*, Oxford 2016, 9-18; EAD., *Il cursus publicus in età tardoantica: storia di un servizio di stato tra conservazione e mutamento*, in *An Tard*, 24, 2016, 57-80.

<sup>64</sup> Cfr. A. GIARDINA, *Cassiodoro politico*, Roma 2006; P. PORENA, *Administration et société dans les royaumes barbares*, in *DA*, 237, 2008, 70-77; L. DI PAOLA LO CASTRO, *Cassiodorea (1990-2016)*, Roma 2016.

<sup>65</sup> L. DI PAOLA, *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo d.C.*, in *AARC*, 16, 2007, 85-101; P. PORENA, *Administration* cit., 71 ss.

<sup>66</sup> Il vescovo nel IV secolo occupa una posizione sociale ragguardevole, ha grande potere e altrettanto prestigio. Lo spazio significativo che gli viene riservato e legalmente riconosciuto fa sì che appaia interlocutore privilegiato del principe anche sul piano formale (ad es. CTh. 16.2.10 (a. 353 [320?]) è indirizzata *universis episcopis per diversas provincias*; così CTh. 16.2.14 (a. 357) è diretta *Felici vescovo*).

rio statale<sup>67</sup> assicurandogli gli stessi privilegi. Costantino concede infatti ai vescovi la *manumissio in ecclesia*<sup>68</sup> e la *episcopalis audientia*<sup>69</sup>. Il potere vescovile diventa sempre più grande, come il prestigio, al punto che nella produzione normativa imperiale gli viene dedicato il titolo 2 del libro XVI del Teodosiano. In epoca tardoantica il vescovo si fa mediatore tra il popolo, l'imperatore e Dio e riveste, secondo Peter Brown<sup>70</sup>, il ruolo

<sup>67</sup> Cfr S. CALDERONE, *Costantino e il cattolicesimo*, rist. anast. Napoli 2001; L. DI PAOLA, *Ordo clericorum e dignitates civiles in epoca costantiniana: alcune riflessioni*, in *ED*, 17, 2015, 105-114.

<sup>68</sup> Sul tema cfr. il classico studio di S. CALDERONE, *Intorno ai problemi della manumissio in ecclesia*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Torino 1970, 379 ss.

<sup>69</sup> Sono soprattutto le prerogative giurisdizionali che accrescono i poteri e l'autorità del vescovo. All'interno del vastissimo panorama bibliografico sull'*episcopalis audientia*, si ricordano alcuni studi significativi: K.M. GIRARDET, *Kaisergericht und Bischofsgericht*, Bonn 1975; ID., *Kaisergericht und Bischofsgericht. Studien zu den Anfängen des Donatistenstretes (313-315) und zum Prozess des Athanasius von Alexandrien (328-346)*, Bonn 1975; ID., *Gericht über den Bischof von Rom*, in *AARC*, 10, 1995, 553 ss.; W. WALDSTEIN, *Zur Stellung des Episcopalis Audientia im spätromischen Prozess*, in *Festschrift Kaser*, München 1976; F.G. CUENA BOY, *La episcopalis audientia. La justicia episcopal en las causas civiles entre laicos*, Valladolid 1985; Cfr. R. LIZZI, *Il potere episcopale nell'Oriente romano*, Roma 1987; EAD., *Vescovi e strutture ecclesiastiche nella città tardoantica* (Biblioteca di Atheneum 9), Como 1989; M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989, spec. cap. III; F. DE MARINI AVONZO, *I vescovi nelle Variae di Cassiodoro*, in *AARC*, 8, 1990, 249-259; G. CRIFÒ, *A proposito di episcopalis audientia*, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV<sup>e</sup> siècle ap. J.C.*, Roma 1992, 397 ss.; P.G. GARON, *La competenza dell'episcopalis audientia nella legislazione degli imperatori romano-cristiani*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo*, Città del Vaticano 1994, 267 ss.; G. VISMARA, *La giurisdizione civile dei vescovi nel mondo antico*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (Secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, 225 ss.; AA.VV., *Vescovi e pastori in epoca teodosiana. XV Incontro di studiosi dell'Antichità cristiana*, Roma 1996, Roma 1997; L. DE SALVO, *Il tempo del vescovo*, in *Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della storia. Atti del Convegno (Messina 4-7 sett. 2000)*, a cura di L. DE SALVO-A. SINDONI, Soveria Mannelli 2002, 81-96; da ultimo S. PULIATTI, *L'episcopalis audientia tra IV e V secolo*, in *Koinonia*, 40, 2016, 299-330.

<sup>70</sup> P. BROWN, *The Rise and the Function of Holy Man in the Late Antiquity*, in *JRS*, 61, 1971, 80-101, ora in *La società e il sacro nella Tarda Antichità*, trad. it. Torino 1988, 67-115; ID., *Town Village and Holy Man: the Case of Syria*, in *Assimilation et résistance à la culture gréco-romain dans le monde ancien. Travaux du VII<sup>e</sup> Congrès International d'Études classiques, Madrid, sept. 1974*, Bucarest 1976, 213-225, ora in *La società e il sacro cit.*, 116-127.

dell'uomo santo. Penso al vescovo Ambrogio<sup>71</sup>, ai poteri da lui esercitati all'interno dell'amministrazione statale<sup>72</sup> – che conosceva molto bene essendo stato governatore – e nei confronti dell'imperatore Graziano e soprattutto di Teodosio<sup>73</sup> condensati nella frase – *ego cum imperatore ago* – come ha segnalato il collega Carlo Lanza<sup>74</sup>. Mi vengono in mente altri vescovi come Agostino in Africa<sup>75</sup>, Basilio e Gregorio di Nissa in Oriente e Teodoreto a Cirro<sup>76</sup>: quest'ultimo si occupa di tributi e lavori pubblici a favore della sua comunità. Sidonio infine nell'Alvernia. I poteri civili del vescovo raggiungono il culmine sotto Giustiniano, come ha dimostrato Salvatore Puliatti<sup>77</sup>, tanto da comprendere una pluralità

<sup>71</sup> Y.M. DUVAL, *Ambroise de son élection à sa consécration*, in G. LAZZATI (a cura di), *Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso Internazionale nel XVI centenario dell'elevazione di Ambrogio alla cattedra episcopale, Milano 2-7 dicembre 1974*, Milano 1976, I, 235-283; N.B. MACLYN, *Ambrose of Milan*, Berkeley-Los Angeles 1994; B. RAMSEY, *Ambrose*, London 1997; da ultimo, *La mémoire d'Ambroise de Milan. Usage politique d'une autorité patristique in Italie, IV<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècle*, édd. P. BOUCHERON-S. GIOANNI, Paris-Rome 2015.

<sup>72</sup> Cfr. M. SARGENTI-R.B. SIOLA (a cura di), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae - De officiis - Orationes funebres*, Milano 1991.

<sup>73</sup> Sull'ascendente di Ambrogio su Teodosio di cui peraltro era consigliere cfr. S. PULIATTI, *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. NERI-B. GIROTTI, Milano 2016, 31-50.

<sup>74</sup> Cfr. *Contributo* in questi stessi Atti.

<sup>75</sup> L. DE SALVO, *Gli spazi del potere ecclesiastico nella Ippona di Agostino*, in *L'Africa Romana*, 19, Roma 2012, 1035-1052; EAD., *Il potere civile del vescovo: il caso di Agostino*, in *Ex pluribus unum. Studi in onore di G. Sfameni Gasparro*, a cura di C. GIUFFRÈ SCIBONA-A. MASTROCINQUE, con la collaborazione di A. MURTARI, Roma 2014, 353-365.

<sup>76</sup> THEODR., *Epp.* 43; 79; cfr. L. DI PAOLA, *Vescovi, governatori e notabili nella corrispondenza di Teodoreto di Cirro*, in R. LIZZI TESTA, *Le trasformazioni cit.*, 155-176; Tavv. IV-V-VI; EAD., *Riferimenti normativi nell'epistolario di Teodoreto di Cirro*, in *AARC*, 15, 2005, 441-461; A. AVRAMEA, *Les constructions profanes de l'évêque d'après l'épigraphie et les textes d'Orient*, in *Actes du XI<sup>e</sup> congrès international d'archéologie chrétienne, Lyon-Vienne-Grenoble-Genève-Aoste, 21-28 septembre 1986*, Rome 1989, 829-835. Sui poteri del vescovo in epoca più tarda, oltre ai riferimenti bibliografici, *supra* nt. 69, cfr. R. LIZZI TESTA, *Bishop and institutions in the Ostrogothic Regime*, in J.J. ARNOLD-M.S. BJORNLIIE-K. SESSA (eds.), *A Companion to Ostrogothic Italy*, Leiden-Boston 2016, 451-479.

<sup>77</sup> S. PULIATTI, *Le funzioni civili del vescovo in età giustiniana*, in *Atheneum*, 91/1, 2004, 139-168; ID., *'Omnem facultatem damus sanctissimis episcopis'*. *Rapporti tra gerarchia ecclesiastica e gerarchia statale nella legislazione di Giustiniano*, in *Diritto@Storia*, 6, 2007, 1-16.

di competenze che lo inseriscono sempre più direttamente nei gangli dell'amministrazione statale. Al vescovo è affidato il compito di redigere le liste dei contribuenti e l'ammontare delle imposte<sup>78</sup>. Pesi e misure per il pagamento delle tasse vengono conservati nelle Chiese<sup>79</sup>. Almeno per l'Italia, gli viene affidata l'elezione dei governatori provinciali<sup>80</sup>, una prerogativa che Giustino II estenderà poi all'Oriente. In un'iscrizione del 539 da Gortina il vescovo Teodoro è elogiato insieme al governatore provinciale Elia<sup>81</sup>.

La tipologia del funzionario-giurista è ampiamente documentata: Papiniano, Tarrutenio Paterno, Ulpiano e (forse) Paolo furono prefetti del pretorio; Modestino, prefetto dei vigili; Giuliano ricoprì diverse cariche e fece parte del *consilium principis*. Anche Giavoleno Prisco e Aurelio Arcadio Carisio ricoprirono cariche amministrative importanti.

Dario Mantovani nel suo recente studio sui giuristi-scrittori dell'antica Roma<sup>82</sup>, chiedendosi se possa esistere una letteratura giuridica scrive: "les oeuvres des juristes romains constituent un exemple unique d'un produit culturel".

Si tratta, è ovvio, di un prodotto culturale caratterizzato spesso da frammentarietà e povertà, ad eccezione delle Istituzioni di Gaio, pervenute in maniera autonoma. Questa frammentarietà si riscontra nei due funzionari-giuristi che reputo esempi emblematici, seppure opposti nell'utilizzo dell'esperienza amministrativa nella loro produzione normativa: Giavoleno Prisco<sup>83</sup> e Aurelio Arcadio Carisio<sup>84</sup>.

Gli scritti per lo più frammenti di Giavoleno Prisco hanno alimentato e continuano ad alimentare vivaci dibattiti<sup>85</sup> come, ad es., D. 1.4.3

<sup>78</sup> Nov. 128.4 (a. 545).

<sup>79</sup> Nov. 128.15 (a. 545).

<sup>80</sup> Const. Pragm. App. 7.2.

<sup>81</sup> Cfr. A.C. BANDY, *The Greek Christian Inscriptions of Crete*, Atene 1970, nr. 31; S. COSENTINO, *L'episcopato e la società* in I. BALDINI et AL., *Gortina, Mitropolis e il suo episcopato nel VII e nell'VIII secolo. Ricerche preliminari*, in ASAA, 90, serie III, 12, 2012, 239-253.

<sup>82</sup> D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Roma antique. Les oeuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018, 9.

<sup>83</sup> Cfr. R. ORESTANO, *Giavoleno Prisco*, in *NNDI*, Torino 1961, 830.

<sup>84</sup> ID., *Arcadio Carisio*, in *NNDI*, 1, Torino 1958<sup>2</sup>, 931; *PLRE*, 1, *Aurelius Arcadius Charisius* 2, 200-201.

<sup>85</sup> Cfr. G. SCHERILLO, *D. 1.4.3 (Giavoleno L. 3. Ep.) e il testamento militare*, in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano 1971, 613 ss.; B. ECKARDT, *Javoleni Epistulae*, Berlin 1978; G. VIARENGO, *Riflessioni su Giavoleno Prisco*, in *MSCG*, 10, 1,

in cui si parla di *beneficium* e di *indulgentia* imperiale e divina<sup>86</sup> o altri frammenti. Esperto qualificato di amministrazione urbana, di governo provinciale e di consulenza Giavoleno non pensò mai di avvalersi della sua lunga esperienza amministrativa di *legatus Augusti* e di membro del *consilium principis* sotto Traiano ed Adriano, per mettere insieme i risultati in una pubblicazione sistematica. Si occupò di Labeone e di Sabino; si distinse per la sua indipendenza di pensiero che lo fece allontanare dalla scuola sabiniana a cui apparteneva. Lasciò una serie disorganica di *responsa*.

Diversa la situazione di Aurelio Arcadio Carisio<sup>87</sup>, unico giurista ad essere menzionato con la propria carica di *magister libellorum* tra quelli citati nel Digesto. La sua figura, la sua carriera, la cronologia delle sue opere, sono state oggetto di studio sia in campo storiografico<sup>88</sup> che in

1980, 3 ss.; U. MANTHE, *Die libri ex Cassio des Javolennus Priscus*, Berlin 1982; A. GUARINO, *La giurisprudenza e i giuristi. Le definizioni di Giavoleno Prisco, Postilla I-II*, in *Labeo*, 29, 1983, 214 ss.; G. NEGRI, *Riflessioni sparse sui 'posteriores Labeonis'*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, a cura di D. MANTOVANI, Torino 1996, 57 ss.; M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Bari 2006<sup>11</sup>, 253; 263; 282; 290; I. DE FALCO, *Plenissime interpretari debemus*, in *TSDP*, 7, 2014, 176 ss. A. SCHIAVONE, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, nuova ed. Torino 2017, 356; P. ARCE, *Iav. 5 ex post. Lab. Un caso di ius controversum in Giavoleno. D. 18.1.79*, in *Il diritto romano caso per caso*, a cura di L. SOLIDORO-M. SCOGNAMIGLIO-P. PASQUINO, Torino 2018, 113-128.

<sup>86</sup> D. 1.4.3 (Jauol. 13 *Epist.*): *Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia proficiscitur, quam plenissime interpretari debemus*. Cfr. I. DE FALCO, *Plenissime interpretari cit.*, 178 ss.; L. DI PAOLA, *Alcune riflessioni sulla lenitas imperiale e i suoi effetti in età tardoantica*, in *Miseratio e perdono nella tarda antichità: virtus o vitium? Prospettive storiche, sociali e giuridiche e realtà territoriale*, Seminario internazionale, Parma 1-2 dicembre 2016, in *Koinonia*, 43, 201, 567-586.

<sup>87</sup> A. DELL'ORO, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *Studi in onore di E. Betti*, II, Milano 1962, 333 ss.; F. GRELE, *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in *Index*, 15, 1987, 63-77; D. LIEBS, *Die Jurisprudenz im spatantiken Italien (260-640 n. Chr.)*, Berlin 1987, 21-30; T. HONORÉ, *Arcadius, also Charisius: Career and Ideology*, in *Index*, 22, 1994, 163-179; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 166 ss.; G. CRIFÒ-S. GIGLIO-C. LORENZI- A. MANCINELLI-M. NAVARRA, *Lezioni di diritto romano*, Bologna 2010<sup>5</sup>, 374; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza cit.*, 14 ss.

<sup>88</sup> Cfr. A.H.M. JONES, *Il tardo impero cit.*, I, 76; P. PORENA, *Le origini cit.*, 335 ss. con ricca bibliografia.

dottrina<sup>89</sup>. Che Carisio abbia iniziato la propria carriera poco prima del regno di Diocleziano e l'abbia continuato sotto quest'imperatore, rivestendo probabilmente due volte la stessa carica è ormai ipotesi accettata<sup>90</sup>. Tenendo conto dei riferimenti contenuti nel *liber singularis de officio praefecti pretorio* i cui frammenti si conservano in D. 1.11.1<sup>91</sup>, si ritiene che quello da lui descritto sia il prefetto diocleziano collocato subito dopo l'imperatore nella struttura amministrativa organizzata in *officia*. Nel *liber singularis de muneribus civilibus* tramandato in D. 50.4.18, Carisio, come è stato rilevato<sup>92</sup>, si è occupato dell'amministrazione degli istituti cittadini fondata su *munera* e *honores* che postulavano degli *officia* indispensabili per l'organizzazione degli apparati burocratici centrali e periferici. Altrettanto notevoli i frammenti del *liber singularis de testibus*<sup>93</sup> confluiti in D. 22.5.1; 21; 25; 48.18.10.

Ci si interroga se le sue opere abbiano trovato ispirazione nel coevo *Codex Gregorianus*. Certamente il titolo 39 del libro XI e altri titoli del libro XII del Teodosiano trattano materie affrontate da Carisio, così anche i corrispondenti titoli del codice di Giustiniano. Altra questione riguarda i suoi rapporti con Lido, ossia se Lido nel *De Magistratibus* 1.14 relativo al prefetto del pretorio abbia utilizzato il testo conservato nel Digesto oppure abbia attinto all'opera originale di Carisio. Quasi certamente Lido durante il suo servizio in prefettura consultò il testo del Digesto appena edito<sup>94</sup>.

Aurelio Arcadio Carisio rimane uno dei principali protagonisti della giurisprudenza dell'età epiclassica, un ottimo funzionario e un osservatore attento della storicità degli ordinamenti istituzionali romani,

<sup>89</sup> Cfr. *supra*, nt. 87.

<sup>90</sup> Cfr. P. PORENA, *Le origini* cit., 336 ss.; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza* cit., 24 ss.

<sup>91</sup> Cfr. M. FELICI, *D. 1.11.1: prime note sulla genesi e la metamorfosi della prefettura del pretorio*, in *Diritto romano attuale*, 27, 2011 (ma 2014), 55 ss.

<sup>92</sup> F. GRELLE, *Arcadio Carisio* cit., 64 ss.; ID., *Le categorie dell'amministrazione* cit., 38 ss.; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 64 ss.; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza* cit., 50 ss.

<sup>93</sup> L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo*, Milano 2004; M. FELICI, *Per un approccio alla concezione dei mezzi istruttori nel de testibus carisiano*, in *Ritorno al diritto*, 8, 2008, 111 ss.; ID., *Problemi di giurisprudenza* cit., 92; D. V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 107 ss.

<sup>94</sup> Cfr. J. CAIMI, *Diritto e burocrazia* cit., 193; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza* cit., 30, nt. 3.

come giustamente ha affermato Maurilio Felici<sup>95</sup>. Quest'ultimo, a ragion veduta, aggiunge che il lavoro di Carisio costituisce un *unicum*, e va inserito, secondo lo schema di Schulz<sup>96</sup> tra "i libri di istruzioni per magistrati e funzionari"<sup>97</sup>.

Che dire del funzionario *iudex*-esecutore di condanne di martiri? Questo personaggio è ben attestato nella tradizione agiografica, in particolare, negli *Acta proconsularia*, nel *Peristephanon* di Prudenzio (13.85-87) in cui simboleggia l'antagonista, cioè colui che ostacola la realizzazione della giustizia di Dio, in Agostino<sup>98</sup> che lo identifica con il maligno che parla attraverso la sua bocca.

Ennodio invece in *carm.* 1.12 (Hartel) = 343.24 (Vogel), rievocando il martirio di San Cipriano fornisce un'immagine singolare del funzionario-*iudex* esecutore di condanne: descrive infatti l'atteggiamento tenuto sia da colui che dispone la condanna a morte del santo sia quello del collega che in precedenza l'ha condannato all'esilio. Il primo è *ille Maximus* che entra in scena al verso 29 dell'inno, il quale non fu *saenior*, almeno dal punto di vista cristiano, del suo predecessore il proconsole Aspasio Paterno responsabile della *relegatio* a Curubis. Il comportamento del proconsole Galerio Massimo è reso nell'inno con l'allitterazione, *minatur munus est*, e con l'ossimoro, *ira lenior*, che sovverte la logica secolare, in quanto *nec tardat / Christum uolentes uisere*. La morte per Cipriano è un dono, significa il conseguimento della gloria del martirio. L'elogio di Cipriano fatto da Ennodio, come hanno sottolineato Di Rienzo<sup>99</sup> e Bordone<sup>100</sup> è lontano dal resoconto degli *Acta*, dalla *passio* di Prudenzio, mentre risente della lezione di Ambrogio e di Agostino.

L'ultima tipologia attiene al funzionario-barbaro, una figura che si afferma verso la fine del IV secolo, raggiunge il picco durante i regni romano-barbarici<sup>101</sup>, segna la nascita di una nuova élite soprattutto mi-

<sup>95</sup> M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza* cit., 47 ss.

<sup>96</sup> F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. a cura di G. Nocera, Firenze 1968, 444.

<sup>97</sup> M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza* cit., 33.

<sup>98</sup> AUG., *Serm.* 30.5-6.

<sup>99</sup> D. DI RIENZO, *Gli epigrammi di Ennodio*, Napoli 2005, 174 ss.

<sup>100</sup> F. BORDONE, *Ennodio e la conversione all'eloquenza. L'hymnus sancti Cypriani (carm. 1.12H = 343V)*, in *Athenaeum*, 101/2, 2013, 621-667; ID., *Lo schema loquendi di Cipriano: nota critico-testuale a Ennodio, carm. 343,24 Vogel*, in *WS*, 123, 2014, 239-248.

<sup>101</sup> P. PORENA, *Administration* cit., 71 ss.

litare<sup>102</sup> che affianca quella romana. Già sotto Teodosio<sup>103</sup> i comandanti militari barbarici erano ricompensati con appezzamenti di terreno e con l'inserimento nel Senato; quest'atteggiamento favorevole ai barbari è aspramente condannato da Sinesio<sup>104</sup> che li vuole allontanati dalle cariche ed esclusi dalla dignità senatoriale.

Diversi sono gli esempi di barbari arricchiti che ricoprono cariche prestigiose, entrano nell'aristocrazia romana e ne emulano le attività evergetiche: vale per tutti il caso del ricco goto ariano il *vir clarissimus* Valila<sup>105</sup> che dona alla Chiesa di Roma la *domus* di Giulio Basso e i terreni posseduti nel Tiburtino come emerge dalla *Charta Cornuntina* contenuta nel regesto della Chiesa di Tivoli<sup>106</sup>. Ci sono poi alcuni Goti che fanno parte della burocrazia teodericiana come Tuluin<sup>107</sup> consigliere del sovrano, e i *comites* Gudila<sup>108</sup> e Tancila<sup>109</sup>.

### 3. *Competenze professionali e doti personali del miles inermis provinciale*

Se è vero che le compilazioni giuridiche dedicano apposite rubriche ai funzionari nei titoli *De officio* seguiti dalla carica in cui vengono declinate competenze e prerogative di ciascuno e che in dottrina sono state ampiamente studiate<sup>110</sup> – di alcuni funzionari io stessa mi sono

<sup>102</sup> P. PORENA, *De la coexistence ambiguë à l'impossible greffe. Pouvoirs et délégations de pouvoir dans l'Italie ostrogothique (493-553)*, in *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*, eds. A. BÉRENGER-F. LACHAND, Metz 2012, 51-79.

<sup>103</sup> ZOS. 4.56.1.

<sup>104</sup> SYN., *De regno*, 19. Su questo passo cfr. L. DI PAOLA, *I 'barbari'* cit., 65-66.

<sup>105</sup> *PLRE*, 2, *Valila*, 1031-1033.

<sup>106</sup> Cfr. P. BROWN, *Through the Eye of a Needle*, Princeton 2013, 469 ss.; L. DI PAOLA, *I 'barbari'* cit., 70 ss.

<sup>107</sup> L. DI PAOLA, *I 'barbari'* cit., 74 ss.

<sup>108</sup> La controversia giudiziaria del *comes* Gudila relativa al possesso, all'espropriazione e alla rivendicazione di certe proprietà è riportata anche in Pap. It. Tjader 49.

<sup>109</sup> CASSIOD., *Var.* 2.35; 36; ENNOD., *Ep.* 2.23. Cfr. L. DI PAOLA, *Una nota a proposito dell'indulgentia teodericiana (Cassiod. var. 2,35; 36)*, in *Commentaria Classica*, 6, 2019 (Suppl.), 79-92 = *In ricordo di S. Leanza. Atti del Convegno Messina 2017*, Messina 2019, 87-100.

<sup>110</sup> W. ENSSLIN, *Praefectus praetorio*, in *RE*, XXII, 1954, 209 ss.; J.-R. PALANQUE, *Essai sur le préfecture du prétoire du Bas-Empire*, Paris 1933; F. ARCARIA, *Sul*

occupata<sup>111</sup> – è altrettanto vero che nella *Notitia Dignitatum*<sup>112</sup>, elenco delle cariche civili e militari dalla più alta alla più bassa sia in Oriente che in Occidente, sono illustrate attraverso appositi segni e simboli che si intrecciano e si potenziano reciprocamente<sup>113</sup> le prerogative di ogni funzionario. Si tratta di simboli esteriori o di oggetti che denotano il rango, specificano le competenze a cui fa seguito la composizione degli *officia*. Dopo aver esaminato segni e simboli di tutti i governatori illustrati in tale documento<sup>114</sup> ai fini di una visione globale della loro posizione burocratica, per l'assunto propostomi ho preso in considerazione gli *insignia* del *consularis Campaniae*, del *corrector Apuliae et Calabriae* e del *praeses Dalmatiae* (Tav. 2). Gli elementi decorativi di grande valenza simbolica comuni ai tre governatori sono: il tavolo con il drappo in alto sulla destra o in basso a sinistra che indica il potere giudiziario; la tavoletta poggiata su di esso che rappresenta il codicillo di nomina e/o il *liber mandatorum*, cioè il manuale delle istruzioni che, secondo la *praefatio* della novella XVII di Giustiniano<sup>115</sup>, doveva essere consegnato ad ogni governatore al momento della nomina e conteneva le direttive per amministrare bene la provincia.

*Corrector* e *praeses* hanno in comune anche il treppiede con l'asta istoriata collocato rispettivamente sulla parte sinistra in alto e in basso, identificato con il calamaio di cerimonia. All'unità dell'impero, diviso

*potere normativo del prefetto del pretorio e i «munera civilia»*, in *Index*, 15, 1987, 63-77; D. MANTOVANI, *Il bonus praeses* cit., 234 ss.; G. NICOSIA, *Considerazioni* cit., 25 ss.; P. PORENA, *Le origini* cit., 36 ss.; S. PIETRINI, *Una testimonianza sul potere normativo del praefectus pretorio*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. RUSSO RUGGERI, IV, Milano 2010, 563 ss.; F. GORIA, *La prefettura del pretorio tardoantica e la sua attività edittale*. Lezione tenuta presso la sede napoletana dell'AST (oggi AIST) il 24 maggio 2011; M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza* cit., 13 ss.

<sup>111</sup> Cfr. *supra* ntt. 17 e 18.

<sup>112</sup> C. NEIRO FALEIRO, *Notitia Dignitatum. Nueva edicion critica y comentario historico*, Madrid 2000.

<sup>113</sup> L. DI PAOLA, *Segni e simboli* cit., 497 ss.

<sup>114</sup> *Not. Dign. Or.* XXI; XXII; XLIII; XLIV; *Not. Dign. Occ.* XVIII; XLIII; XLIV; XLV.

<sup>115</sup> Nov. 17 praef. [...] *Placuit etiam omnibus iudicibus nostris, qui minores et medias administrationes gerunt, siue inter correctores, siue inter consulares, siue inter spectabiles ordinentur, non solum codicillos prestare, sed etiam mandata dare, quibus inspectis omnia gubernare possint, ideo librum mandatorum composuimus [...] ut detur administratoribus nostris secundum locorum qualitatem*. Cfr. V. MARROTTA, *Mandata principum*, Torino 1991; L. DI PAOLA, *Regere et gubernare provincias* cit., 100 s.

da Teodosio I nel 395, sembrerebbe alludere quest'asta comprendente due sezioni e più registri in uno dei quali ci sono due immagini di fronte che potrebbero essere i due imperatori.

Il campo iconografico delle tre illustrazioni evidenzia comunque altre differenze. Negli *insignia* del *consularis* campeggia al centro la scritta *CAMPANIA* che sovrasta una figura femminile assisa; personificazione della provincia essa ha in testa una corona turrata e in mano tiene uno stendardo. Le cortine laterali simboleggiano il *velum* del *secretarium* cioè del suo ufficio che non doveva essere *venale*<sup>116</sup>, come recita una costituzione di Costantino<sup>117</sup>.

Nell'immagine del *corrector* e in quella del *praeses* al posto della figura femminile c'è un *castellum* trasformato in abitazione civile, simbolo della comunità provinciale; nel primo caso al disopra c'è la scritta *Provincia Apulia et Calabria*, nel secondo, *PROVINCIA DALMATIA*. Altro dato interessante delle tavolette dei due governatori è la presenza di un'iscrizione. Per il *corrector*: I FL/Vale/ Corr./ Iussu/ DD = I F(ELICITER)/ VAL(E)/ CORR(ECTOR)/ IU(SSU) DOM(INORUM): VAI FELICEMENTE, TI SALUTO, O GOVERNATORE, PER ORDINE DEGLI AUGUSTI. Per il *praeses*: I FLC/UM/ PRR/ IUSSU DD = I F(ELICITER)/[UM?] PR(AESES) IUS(SU) DOM(INORUM): VAI FELICEMENTE, O GOVERNATORE, PER ORDINE DEGLI AUGUSTI<sup>118</sup>.

In quanto all'*officium*, lo staff è identico per tutti e tre i governatori, diversa invece è la provenienza del loro capoufficio; il *princeps* dell'ufficio del *consularis* proviene dall'ufficio del prefetto del pretorio; gli altri due dallo stesso ufficio: probabilmente si trattava di una promozione.

Il potere conferito al funzionario-governatore, come emerge dalle tavolette della *Notitia Dignitatum*, veniva ratificato ufficialmente dai codicilli di nomina.

Della cerimonia di consegna dei codicilli ad un funzionario, quasi certamente un governatore, abbiamo una raffigurazione nel piatto d'argento noto come *Missorium* di Madrid<sup>119</sup> (Tav. 3). Si tratta di un oggetto

<sup>116</sup> CTh. 1.16.7 (a. 331): *Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> C. NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum* cit., 510-511.

<sup>119</sup> Cfr. M. ALMAGRO-GORBEA-J.M. ALVAREZ-MARTINEZ-J.M. BLASQUEZ MARTINEZ-S. ROVIRA (edd.), *El disco de Teodosio*, Madrid 2000; L. DI PAOLA, *Iconografia* cit., 387 ss.; EAD., *Micra eikon tes basileias* cit., 359 ss.

realizzato in occasione del decennale di Teodosio il Grande, come si legge nell'iscrizione che corre tutt'intorno al reperto, al centro del quale sta il funzionario inginocchiato nell'atto di ricevere l'investitura ufficiale da parte dell'imperatore assiso in trono. Tale raffigurazione ritengo che trovi conferma nella sequenza narrativa della nomina del proconsole riportata nel *De ceremoniis* di Costantino VII Porfirogenito<sup>120</sup>. Identico il luogo, medesimi i personaggi sia al centro che ai lati disposti in ordine gerarchico, stessa la procedura amministrativa, solo che il testo scritto che si conclude con le acclamazioni è più ricco di dettagli rispetto alla rappresentazione plastica.

In quanto alle competenze professionali dei funzionari e in particolare dei governatori bisogna dire che a Roma non c'erano scuole specifiche per la loro formazione, ma vi erano le scuole di diritto e di studi liberali<sup>121</sup> che potevano assicurare una preparazione idonea a coloro che avrebbero dovuto intraprendere la carriera burocratica. Il monaco egiziano Macario<sup>122</sup> nell'indicare allo *scholasticus* la via per intraprendere tale carriera gli consiglia dopo aver completato gli studi di retorica di andare a scuola di diritto. In CTh. 9.14.1 del 370 viene prospettata la possibilità dell'ingresso nell'apparato amministrativo a coloro che hanno frequentato e concluso gli studi liberali a Roma e risultano inclusi nell'elenco stilato dal *magister census*<sup>123</sup>. La scuola certamente offriva l'accesso all'amministrazione, anche se, com'è noto, altri erano i canali di reclutamento e ingresso negli uffici.

Molto stretto doveva essere il rapporto tra competenze professionali e posti ricoperti se Gregorio Taumaturgo<sup>124</sup> nel ringraziare il maestro Origene sottolinea l'importanza del nesso tra competenza giuridica e copertura di posti di rilievo.

Nelle fonti spesso accanto alle competenze professionali sono menzionate le doti personali e culturali dei funzionari in particolare dei governatori. Libanio<sup>125</sup> dice che il buon governatore deve essere un uomo di buon senso e che ha voglia di lavorare, un uomo fattivo piuttosto che chiacchierone, uno che usa la persuasione piuttosto che la repressione, uno che aiuta i poveri piuttosto che i loro oppressori; che distingue ciò

<sup>120</sup> *Cerem.* 1.58.

<sup>121</sup> L. D PAOLA, *Insegnamento* cit., 71 ss.

<sup>122</sup> MAC., *Hom.* 45.4.2.

<sup>123</sup> G.A. CECCONI, *Mobilità studentesca nella tarda antichità: controllo amministrativo e controllo sociale*, in *MEFRA*, 119, 2007, 147 (137-164).

<sup>124</sup> GREG. TAUM., *Or.* 5.60 (SC 148,120).

<sup>125</sup> LIB., *Or.* 33.15 (=3, 173 Förster).

che è possibile da ciò che non lo è; che sa capire che c'è un tempo per torturare ed uno per minacciare. Sinesio<sup>126</sup> afferma che bisogna preferire i governatori che posseggono *arches episteme*. Isidoro di Pelusio<sup>127</sup> scrive al governatore Ausonio che per amministrare bene deve porre la giustizia a fondamento del suo operare, avere il pudore nello sguardo e la moderazione sulle labbra; essere clemente, forte ma non arrogante, umile ma non servo; coniugare la *philia* con la *philantropia* e con la *sophrosyne*. Teodoro<sup>128</sup> sostiene che colui che detiene il potere deve possedere *techne*, *episteme* e *phronesis*. Cassiodoro nei libri VI e VII delle *Variae*<sup>129</sup> riporta le *formulae* relative alle prerogative di ciascuna carica, e quindi anche dei governatori e insiste sulla necessità della formazione classica. Ennodio<sup>130</sup> dal canto suo mette in evidenza la relazione tra la formazione dei giovani e la frequentazione dei numerosi *viri eloquentissimi* di Roma enumerati nella *Paraenesis didascalica*<sup>131</sup>, con i quali essi venivano a contatto e che erano utili ai fini della futura carriera burocratica o ecclesiastica.

Rilevante e però trascurata negli studi sulla burocrazia è infine la testimonianza proveniente dal Trattato militare *Peri Strategias*<sup>132</sup> che

<sup>126</sup> SYN., *De regno*, 27.

<sup>127</sup> ISID. PEL., *Ep.* 3.263, P. ÉVIEUX, *Lettres*, 2, SC 454, Paris 2000. Sul ruolo culturale e sociale del Pelusioti nella realtà contemporanea, cfr. P. ÉVIEUX, *Isidore de Peluse*, Paris 1997; ID., *La correspondance de Isidore de Péluse et ses apports à l'histoire. Méthodologie et résultats*, in R. DELMAIRE-J. DESMULLIEZ-P.-L. GATIER, *Correspondance. Documents pour l'histoire de l'Antiquité tardive. Actes du Colloque intern.* Lille 2003, Lyon 2009, 553-562; L. DE SALVO, *Aspetti sociali nell'epistolario di Isidoro di Pelusio*, in *Koinonia*, 28-29, 2004-05, 169-180.

<sup>128</sup> THEODR., *Epp.* 18; 37; 76.

<sup>129</sup> Cfr. MAGNO AURELIO CASSIODORO SENATORE, *Varie*, A. GIARDINA (dir.), a cura di G.A. CECCONI-A. GIARDINA-I. TANTILLO, con la collaborazione di F. OPPEDISANO, III (libri VI-VII), Roma 2015.

<sup>130</sup> Per i riferimenti bibliografici su Ennodio si rinvia a L. DI PAOLA, *Feminae religiosae et viduae nella Corrispondenza di Ennodio*, in *Verborum violis multicoloribus. Studi in onore di Giovanni Cupaiuolo*, a cura di S. CONDORELLI-M. ONORATO, Napoli 2019, 217-246.

<sup>131</sup> F. RALLO FRENI, *Le concezioni pedagogiche nella Paraenesis didascalica di Magno Felice Ennodio*, in *Umanità e Storia. Scritti in onore di A. Attisani, II, Letteratura e Storia*, ed. R. FRANCHINI, Messina 1971, 109-126; EAD., *La Paraenesis didascalica di Magno Felice Ennodio con il testo latino e la traduzione*, Messina-Firenze 1981; G. MORETTI, *L'Epistula didascalica di Ennodio fra Marziano Capella e Boezio*, in *Atti della Prima Giornata Ennodiana*, a cura di F. GASTI, Pavia 2001, 69-77; L. MONDIN, *Sullo scrittoio di Ennodio: la trama allusiva della 'Paraenesis didascalica' ('opuscul.' 6 = 452 Vogel)*, in *Il Calamo della memoria VII*, Trieste, 2016, 147-182.

<sup>132</sup> Per l'edizione del trattato cfr. G.T. DENNIS, *Three Byzantine Military Treati-*

dedica il terzo capitolo a coloro che esercitano un potere, ricoprono una carica e che sono denominati *archontes*; per ciascuno di essi sono elencate le qualità professionali e le doti morali. L'autore – non più anonimo ma identificato con Syrianus Magister<sup>133</sup> – uomo colto (cita spesso Omero), esperto di amministrazione civile e di strategie militari, in questo capitolo, dopo aver evidenziato che per governare occorrono gli *archontes*, ne delinea per ogni tipologia in base ai settori di appartenenza le rispettive qualità. Gli *archontes* – egli scrive – debbono possedere intelligenza, vivere nel giusto, avere il controllo delle emozioni e delle azioni. I loro consiglieri (diremmo oggi i membri del loro staff) debbono essere conosciuti per chiarezza di pensiero e per saper dare consigli e giudizi su ciò che è utile. Devono essere rispettosi del bene comune, avere esperienza nel governare e memoria del passato. Stare lontani dall'avidità e dalla *tryphé* nemica della ragione. Essi (qui viene citato il v. 2.24 dell'Iliade) non dovrebbero dormire la notte: l'espressione omerica ricorda la *agrypneia* di Giustiniano menzionata da Lido (*mag.* 3.57); avere un'età matura. Agli *archontes dikastai* (governatori-giudici) si richiedono equilibrio, conoscenza delle leggi, coraggio e rigore nelle sanzioni e generosità verso coloro che rispettano la legge. Vengono quindi indicate le qualità degli operatori amministrativi di altri settori ed è ribadita la necessità di una scienza del governare.

Le competenze professionali e personali però da sole non bastavano

*ses, Text, traslation and notes*, Washington 1985, 10-136; quest'edizione, purtroppo, al terzo capitolo, 14, linea 18 presenta un refuso nel testo greco: *gonimous* al posto di *phronimous*. Noto convenzionalmente come 'Anonimo Bizantino di VI secolo', il trattato è stato pubblicato per la prima volta come anonimo d'età giustiniana da H. KÖCHLY-W. RÜSTOW, *Griechische Kriegsschriftsteller*, Leipzig 1853-1855. Oggi l'opera non è più anonima, grazie a C. ZUCKERMAN, *The Compendium of Syrianus Magister*, in *IÖB*, 4, 1990, 209-224, che l'ha riunita alle altre due parti – *Rhetorica militaris* e *Naumachia* – del *Compendium* di Syrianus Magister, tramandate separatamente e pubblicate indipendentemente. Si discute invece sulla datazione: alcuni studiosi continuano a collocare il trattato in epoca giustiniana; altri con argomentazioni diverse sono orientati per una datazione postgiustiniana o per il medio periodo bizantino, cfr. B. BALDWIN, *On the date of Anonymous PERI STRATEGIKES*, in *BZ*, 81, 1988, 290-293; S. COSENTINO, *The Syriano's «Strategikon»: a 9<sup>th</sup> century source?*, in *Bizantinistica: Rivista di studi bizantini e slavi*, 2, 2000, 243-280; da ultimo PH. RANCE, *The date of the military Compendium of Syrianus Magister (formerly the sixth-century Anonymus)*, in *BZ*, 100, 2007, 701-737; ID., *Writers: Late Empire*, in *The Encyclopedia of the Roman Arm*, 2015, 1-4.

<sup>133</sup> Sulla questione dell'autore e sulla data del trattato cfr. riferimenti bibliografici nt. precedente.

ai titolari dei vari uffici; tra i parametri necessari all'accesso alla carriera burocratica c'era anche la condizione di nascita. In alcuni periodi questo criterio venne meno come, ad es., durante il regno di Valentiniano I quando in senato, come afferma Ammiano, si videro fiorire le scope<sup>134</sup>, fenomeno studiato da Rita Lizzi<sup>135</sup>, ovvero si sentì un asino tagliare ostinatamente nel tribunale, come recita il titolo di un recente contributo di Luca Loschiavo<sup>136</sup>. C'erano poi i parvenus così tanto detestati da Libanio<sup>137</sup>. Oltre alla condizione di nascita contava la provenienza geografica. Notevoli a questo riguardo le differenze tra Occidente e Oriente. In Occidente era molto stretto il rapporto tra aristocrazia senatoriale e burocrazia; in Oriente invece si affermarono soprattutto le aristocrazie provinciali.

Per amministrare bene occorreva infine il possesso di una certa cultura. Esempio emblematico in tal senso, oltre quello di Oecomenius citato prima, è quello di Anthemios *comes sacrarum largitionum* e poi prefetto del pretorio, la cui preparazione culturale è evidenziata nella Storia ecclesiastica di Socrate<sup>138</sup> che lo ricorda come uomo colto, raffinato, intelligente, amico del sofista Troilos di cui era corrispondente. Malco<sup>139</sup> a sua volta descrive il prefetto del pretorio Erythrios come amministratore capace.

#### 4. *La mobilità intra e interburocratica*

Ulteriore interessante aspetto del funzionariato tardoantico è la mobilità<sup>140</sup>. Lo stato romano fece di tutto per impedirla o perlomeno arginarla sia negli apparati civili che in quelli militari e religiosi, anche

<sup>134</sup> AMM. 28.1.42.

<sup>135</sup> R. LIZZI TESTA, *Quando nella curia furono viste fiorire le scope: il senato di Valentiniano I*, in *Le trasformazioni* cit., a cura di EAD., 239-276.

<sup>136</sup> L. LOSCHIAVO, *L'asino che salì al tribunale e tagliò ostinatamente. Il governo di Roma all'epoca di Valentiniano I fra lotte politiche, tradizione giuridica e innovazioni legislative*, in *An Tard*, 25, 2017, 223-234.

<sup>137</sup> L. DE SALVO, *Élites dirigenti in trasformazione. La testimonianza di Libanio*, in *Le trasformazioni* cit., a cura di R. LIZZI TESTA, 141-154.

<sup>138</sup> SOCR., *HE* 7.1.1.3.

<sup>139</sup> MALC., *Frg.* 7 (ed. Blockley).

<sup>140</sup> Sul fenomeno della mobilità nell'impero romano cfr. E. LO CASCIO (a cura di), *The Impact of mobility and migration in the Roman Empire. Proceeding of the twelfth Workshop of the Intern. Network. Impact of Empire*, Brill 2016.

perché in alcuni casi aveva assunto la forma di una vera e propria sottrazione ad obblighi e vincoli ereditari, come sottolineato da Andrea Bernier<sup>141</sup> in questo stesso volume affrontando il problema dei movimenti tra apparati civili e militari; e come ribadito da Salvatore Puliatti<sup>142</sup> circa i rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana.

La mobilità non fu un fenomeno raro nel mondo romano, anzi rappresentava un indicatore significativo di permeabilità, intercambiabilità e trasversalità all'interno dei diversi apparati statali.

Quella di cui qui intendo discutere è la mobilità non come avanzamento, progressione di carriera nei gradini della scala gerarchica, periodico spostamento nelle zone dell'impero per motivi di servizio ovvero sottrazione alla propria condizione, ma come passaggio da un settore ad un altro all'interno della stessa amministrazione, oppure da un apparato ad un altro, fenomeno su cui abbiamo diverse esemplificazioni e che spesso era disposto dall'alto, indipendentemente dalla volontà dell'interessato o da una sua istanza, comportando il cambiamento di stato giuridico e implicazioni di carattere economico e sociale. Si trattava di trasferimenti che si snodavano sostanzialmente attraverso due modalità: una intraburocratica con il passaggio da un settore ad un altro nello stesso apparato, l'altra interburocratica con il passaggio da un apparato all'altro.

Alla mobilità intraburocratica appartengono due figure notevoli per i ruoli ricoperti: Eumenio<sup>143</sup> da *magister memoriae* viene nominato direttore delle scuole Meniane e gli viene affidato da Costanzo Cloro anche l'insegnamento di retorica ad Autun<sup>144</sup>. Una sorte simile tocca a Floridus che dopo aver ricoperto diversi incarichi amministrativi passa all'insegnamento di diritto a Roma come *antecessor*<sup>145</sup>.

<sup>141</sup> Cfr. A. BERNIER, *Contributo* in questo stesso volume.

<sup>142</sup> S. PULIATTI, *Contributo* in questo stesso volume.

<sup>143</sup> PANEG. 6.5.1. Cfr. L. DI PAOLA, *Sulla mobilità di studenti e di professori nell'occidente romano tardoantico*, in *L'Africa romana*, 26, Roma 2006, 1043-162; A. HOLSTEIN, *La cité et le Empereur. Les Éduens dans l'Empire romain d'après les Panégyriques latins*, Paris 2012, 346; da ultimo M. ALBANA, *Eumenio un retore direttore di dipartimento ante litteram*, in *Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronia Elia*, a cura di M. ALBANA-C. SORACI, Acireale-Roma 2018, 17-38.

<sup>144</sup> A. MARANESI, *Scuola, retorica e consenso nella città tardoantica. A proposito di una recente pubblicazione*, in *Med Ant*, 17/2, 2014, 661-668.

<sup>145</sup> CIL 6.31992: L. DI PAOLA, *Insegnamento cit.*, 87 s.

Nel campo della mobilità interburocratica si situano casi riguardanti sia gli apparati civili che quelli militari: Musonio da retore diviene vicario d'Asia e poi comandante militare<sup>146</sup>; Ursicino<sup>147</sup> da governatore provinciale diventa *magister militum*. Di mobilità transitoria sono espressione i *beneficiarii*<sup>148</sup> militari distaccati per un certo periodo di tempo nell'ufficio del governatore provinciale e adibiti a compiti amministrativi civili, come l'accoglienza dei *libelli*. Singolare è la presenza di impiegati civili negli archivi militari: frutto probabilmente di un'operazione trasversale.

Movimenti si verificano infine dall'apparato civile a quello religioso. Agostino da professore di retorica diventa vescovo<sup>149</sup>, Aratore<sup>150</sup> da *comes domesticorum* e *comes rerum privatarum* diviene clerico e poi diacono. In alcuni casi si tratta di abbandono forzoso del settore amministrativo per quello ecclesiastico: Ambrogio<sup>151</sup> era governatore provinciale prima di essere elevato all'episcopato, così Sidonio<sup>152</sup> che da *praefectus urbi* diventa vescovo.

Va da sé che tutti i trasferimenti sopra ricordati non erano indolori: investivano il settore dei trasporti, il sistema annonario e la posizione sociale degli interessati.

In conclusione, dalla rilettura di alcune testimonianze letterarie, dall'esame di talune fonti epigrafiche e giuridiche, sono emersi ulteriori chiari preziosi e inequivocabili dati sul *miles inermis* tardoantico.

<sup>146</sup> AMM. 27.9.6.

<sup>147</sup> AMM. 14.9.1; 18.5.5.

<sup>148</sup> F. JÉRÔME-J. NELIS CLEMENT, *La statio. Archéologie d'un lieu de pouvoir*, Bordeaux, 2014.


<sup>149</sup> PLRE, 2, *Aurelius Augustinus* 2, 186-191.

<sup>150</sup> PLRE, 2, *Arator*, 126-127.


<sup>151</sup> Ivi, *Ambrosius* 3, 52.

<sup>152</sup> PLRE, 2, *Apollinaris Sidonius* 6, 115-118.

TAVOLE



Tav. 1  
Percentuali del lessico governatoriale



Tav. 2  
Insignia: consularis Campaniae (*Not. Dign. Occ. XLIII*); corrector Apuliae et Calabriae (*Not. Dign. Occ. XLIV*); praeses Dalmatiae (*Not. Dign. Occ. XLV*)



Tav. 3  
*Missorium*

## SINTESI

In questo contributo si discute della complessa figura del *miles inermis* tardoantico, delineandone anzitutto le diverse tipologie. In secondo luogo si analizza la duplice identità del governatore provinciale correlata a immagini multiformi e difforni, si esaminano le sue competenze professionali e personali con la rilettura delle fonti letterarie, epigrafiche, giuridiche ed iconografiche. Di notevole interesse, anche perché trascurata nelle ricerche del settore, la testimonianza sugli *archontes* nel capitolo terzo del trattato militare *Peri Strateghias*. L'analisi del fenomeno della mobilità intra e interburocratica conclude l'indagine.

## PAROLE CHIAVE

*Miles inermis* tardoantico – Tipologie – Identità – Competenze – Mobilità.

## ABSTRACT

The purpose of the present paper is to discuss the complex figure of the Late-antique *miles inermis*, first of all, outlining the different typologies. On the other hand, it analyses the dual identity of the provincial governor, which is linked to multiform and different images, and examines his professional and personal competences by re-reading literary, epigraphic, juridical and iconographic sources. The testimony on the *archontes* in the 3th chapter of the military treaty *Peri Strateghias* is very interesting, because of is often neglected in the research of the sector. The analysis of the phenomenon of intra and interbureaucratic mobility concludes the survey.

## KEYWORDS

Late-antique *miles inermis* – Typologies – Identity – Competences – Mobility.

LIETTA DE SALVO  
*Università di Messina*

LA BUROCRAZIA NEL REGNO DEI FRANCHI:  
LA TESTIMONIANZA DI GREGORIO DI TOURS  
(V-VI SECOLO)

Vorrei iniziare con una icastica frase di Ian Wood, illustre studioso di Gregorio di Tours e dell'età merovingia: «Merovingian Gaul was, in certain respects, a burocratic society»<sup>1</sup>. In effetti, se si guarda all'apparato statale merovingio, la burocrazia appare come l'essenza di quella società. Sembra di trovarsi di fronte ad un mondo in cui i funzionari, militari e civili, rappresentano l'ossatura di una istituzione in cui vari personaggi ruotano intorno al re e da lui dipendono. Il sovrano merovingio esercitava il suo potere basandosi principalmente sulle forze militari; tutto proveniva da lui o era da lui convalidato<sup>2</sup>.

Per quanto ho potuto riscontrare in Gregorio di Tours, è nel mondo germanico che si nota particolarmente l'aspetto militare della burocrazia, anche se le competenze non sempre sono chiare e talvolta possono variare nell'ambito della stessa figura. Nella Gallia merovingia si vedono abitualmente militari con competenze civili ed è difficile distinguere le une dalle altre. Quella dei Franchi tra la fine del V e l'inizio del VI

<sup>1</sup> I. WOOD, *Administration, law and culture in Merovingian Gaul*, in R. MCKITTERICH (ed.), *The use of the literacy in Early Medieval Europa*, Cambridge 1990, 63 [63-81].

<sup>2</sup> Sul re merovingio, senza pretesa di completezza, M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte der Merovingerzeit nach den Werken Gregors von Tours*, Mainz 1982, 12-24; P. RICHÉ, *L'epoca merovingia, VI e VII secolo*, in G. DUBY (ed.), *Storia della Francia*, Milano 1987, I, 1987, 182 s. [175-199]; P. GUGLIEMOTTI, *I Franchi e l'Europa carolingia*, in AA. VV., *Storia medievale*, Roma 1998 (rist. 2017), 180 ss. [175-202].

s., era la potenza militare più forte dell'Europa occidentale<sup>3</sup>, avendo a disposizione eserciti poderosi. Faceva capo alla dinastia merovingia e a Clodoveo (subentrato al leggendario Meroveo), il sovrano franco legittimato dalla sua conversione al cristianesimo. Definito da Gregorio *novos Constantinus* (HF 2.31), egli, sforzandosi di imitare gli imperatori romani, vagheggiava l'idea di una *gens Francorum* unificata su base territoriale, che includesse Franchi, Romani ed altre etnie, con un fondamento romano ideologico, tributario, sociale<sup>4</sup>. Gregorio "voleva far apparire il re franco come l'erede di un potere esercitato in nome di Roma"<sup>5</sup>, allo stesso modo come Cassiodoro considerava i Goti quali i veri eredi dell'impero d'Occidente<sup>6</sup>.

Dai testi di Gregorio si deduce, per la Gallia merovingia, una situazione non ancora completamente sganciata dall'organizzazione tardo-imperiale<sup>7</sup>, ma con delle caratteristiche tipicamente germaniche. Il sistema, che noi conosciamo come *regnum Francorum*, prese tutto quello che poteva dalla tradizione romana, soprattutto per quanto riguarda il *tributum* (imposta sulle proprietà esatta da agenti del regno o da potenti locali<sup>8</sup>) e per la legislazione, indubbiamente influenzata dalle leggi romane, come trapela da un contributo recente di J.-Pierre Poly, che fa una messa a punto della problematica con relativa storiografia<sup>9</sup>. La Gallia e la Francia ebbero un ruolo notevole nella conservazione dei primi codici del Teodosiano, tutti di età merovingia<sup>10</sup>, il che mostra

<sup>3</sup> S. CASTELLANOS, *La gens Francorum y los Romani*, in G. BRAVO-R. GONZALES SALINERO (eds.), *Formas de integración en el mundo romano*, Madrid 2009, 85 [85-93].

<sup>4</sup> S. CASTELLANOS, *La gens Francorum* cit., 87 s.

<sup>5</sup> N. DE MICO, *Il simbolismo romano di Clodoveo in Gregorio di Tours Hist. II* 38, in *RCCM*, 47, 2005, 131 [125-137].

<sup>6</sup> Basti pensare alla famosa espressione cassiodorea *Gothorum laus est civitas custodita* (Var. 9.14.8).

<sup>7</sup> B. VETERE, *Strutture e modelli culturali della società merovingia*, Galatina 1979, 127, cfr. 217.

<sup>8</sup> S. CASTELLANOS, *Merovingios y Visigodos: la tributación como recurso historiográfico*, in P.C. DIAZ MARTINEZ-I. MARTIN VISO (coord.), *Between Taxation and Rent. Fiscal Problems from Late Antiquity to Early Middle Ages (Entre el impuesto y la renta: problemas de la fiscalidad tardoantigua y altomedieval)*, Munera 32, Bari 2011, 157 [147-152].

<sup>9</sup> J.-P. POLY, *LEGES BARBARORUM. La création des lois des nations*, in S. KERNIS (dir.), *Une histoire juridique de l'Occident (III<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2018, 187-247.

<sup>10</sup> I. WOOD, *The Code in the Merovingian Gaul*, in J. HARRIES-I. WOOD (eds.), *The Theodosian Code. Studies in Imperial Law of Late Antiquity*, London 1993, 161-177.

l'interesse dei Franchi per tali leggi<sup>11</sup>, che potrebbero rappresentare una forma di integrazione fra il tardo impero romano e i regni barbarici<sup>12</sup>.

Uno dei più importanti elementi di continuità nel campo della legislazione in Gallia è il *Breviarium Alaricianum*, che segna la transizione fra il Codice Teodosiano e le leggi medievali. Gli ecclesiastici e gli amministratori laici avevano una solida formazione nel campo del diritto romano. Sappiamo, inoltre, che i membri dell'amministrazione merovingia erano a conoscenza del Teodosiano, noto attraverso il *Breviarium Alaricianum*<sup>13</sup>. Così, quando Gregorio parla di un tale Andarchio, servo del senatore Felice, che si segnalava per la sua cultura, essendo, fra l'altro, esperto del Codice Teodosiano<sup>14</sup>, certamente si riferiva alle leggi contenute nel *Breviarium*. È importante notare che Andarchio si era messo sotto la protezione del duca Lupo<sup>15</sup>, che lo aveva raccomandato al re, il quale, dopo avergli affidato altri compiti, gli aveva dato modo di esercitare una funzione militare, consentendogli di progredire socialmente. Un altro esperto di diritto, Celso, viene ricordato in *HF* 4.24, in occasione del conferimento del patriziato da parte del re Gontrano. Come in tutti i regni romano-barbarici, anche nella Gallia merovingia coesistevano leggi diverse. C'era il *Pactus legis Salicae*, il cui nucleo più antico sembra essere stato redatto forse sotto Clodoveo<sup>16</sup> o in altra data<sup>17</sup>; probabilmente si tratta della redazione scritta di leggi fino ad al-

<sup>11</sup> Veniva preferita la forma del rescritto, cfr. B. DUMÉZIL, *La Chancellerie mérovingienne au VI<sup>e</sup> siècle*, in *Le corti nell'Alto Medioevo, Spoleto 2014*, CISAM 62, Spoleto 2015, 480.

<sup>12</sup> S. CASTELLANOS, *La gens Francorum* cit., 85-93. Nel solco di una tradizione romana si inseriscono, ad es., le *Epistulae Austrasiacae*, lettere scritte nella prima età merovingia.

<sup>13</sup> I. WOOD, *The Code* cit., 159 s.

<sup>14</sup> [...] *Hic igitur, ut adserunt, Felices senatoris servus fuit; qui ad obsequium domini depotatus, ad studia litterarum cum eo positus, bene institutus emicuit. Nam de operibus Virgilii, legis Theodosianae libris artemque calculi aplene eruditus est* (*HF* 4.46).

<sup>15</sup> Cfr. *HF* 6.4 e 9.11, 12 e 14.

<sup>16</sup> E. JAMES, *I barbari*, Bologna 2011, 346.

<sup>17</sup> Intorno al 500, o nel 440, J.-P. POLY, *La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique*, in *Genèse de l'État moderne en Méditerranée. Approches historiques et anthropologiques des pratiques et des représentations*, Rome 1993, 287-320; ID., *Le premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l'Empire*, in J. CONSTABLE-M. ROUCHE (éds.), *Auctoritas. Mélanges offerts au Professeur Olivier Guillot*, Paris 2006, 97-128; ID., *LEGES BARBARORUM* cit., 221; cfr. S. KERNEIS, *Rome et les barbares. Aux origines de la personnalité des lois*, in F. BOTTA-L. LOSCHIA-

lora consuetudinarie<sup>18</sup>, in cui le pene sono essenzialmente pecuniarie<sup>19</sup>. Gregorio non menziona la Legge Salica, né gli editti dei re merovingi in essa contenuti; tuttavia offre una panoramica delle sentenze dei re, oppure dei loro Atti.

Sembra ormai superata l'idea, diffusa soprattutto presso la corrente nazionalistica di lingua tedesca, che i re barbari facessero redigere leggi di due tipi (da un lato leggi romano-barbariche per i sudditi gallo-romani, dall'altro leggi barbare per i sudditi barbari, una sorta di "apartheid juridique", secondo l'espressione di Poly<sup>20</sup>), e che fino all'epoca di Carlo Magno vigesse il principio della personalità giuridica, per cui si sarebbe stati giudicati in base alla propria etnia<sup>21</sup>. Oggi invece si ha un punto di vista più critico, anche se la questione rimane aperta. James ritiene che i sovrani barbari non intendessero mantenere una separazione etnica<sup>22</sup>. Le leggi erano tutte scritte; anche se poteva esserci qualche

vo (a cura di), *Civitas, arma, iura. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Atti del Sem. Int., Cagliari 5-6 ottobre 2012, Lecce 2015, 114 s. e nt. 37 [103-116]; nel 398, K. MODZELEWSKI, *L'Europe des barbares* (trad. fr.), Paris 2006, 81.

<sup>18</sup> E. JAMES, *I barbari* cit., 367 s.

<sup>19</sup> Ad es., J.-F. LEMARIGNIER, *La France médiévale: institutions et société*, Paris 1970, 47 ss.; cfr. J.-P. POLY, *LEGES BARBARORUM* cit., 188 ss.

<sup>20</sup> J.-P. POLY, *LEGES BARBARORUM* cit., 191.

<sup>21</sup> Tuttavia fa riflettere la menzione di una condanna a morte, ricordata in *VPatr.* 8.7. I fatti sono questi: durante una rivolta, un tale uccide un altro uomo e poi subisce la stessa sorte per mano del fratello del morto, che viene gettato in carcere dal giudice, in attesa della condanna a morte; secondo L. PIETRI (*Grégoire de Tours, La vie des Pères*, Texte revu et traduit par L. PIETRI, Paris 2016, 123, nt. 158), doveva trattarsi di un romano, perché era la legge romana a prevedere questa condanna, mentre la legge franca comminava una somma di denaro (cfr. *HF* 7.47). In ogni caso, il colpevole riesce ad evitare la condanna per il solito intervento miracoloso di S. Martino. In *HF* 6.10, il vescovo turonense intercede presso il re in favore di ladri che avevano rubato nella basilica di S. Martino. Quelli restituirono i tesori e il re concesse loro la vita: ancora una volta sembra essere prevista la pena di morte.

<sup>22</sup> I codici emanati dai re dei Burgundi, dei Franchi e dei Sassoni menzionano tanto i barbari che i Romani "come soggetti dello stesso sistema legale", anche se sembra che ci fosse una tendenza a proporre condizioni giuridiche più favorevoli per i barbari, per convincere i Romani ad assimilarsi, cfr. E. JAMES, *I barbari* cit., 291 s. A quanto risulta da Cassiodoro, invece, nel regno dei Goti esistevano giudizi separati per contese fra Romani o fra Goti, o miste; in quest'ultimo caso interveniva nel giudizio un *prudens romanus* (L. DI PAOLA LO CASTRO, *Una nota a proposito dell'indulgentia teodericiana* (*Cassiod. Var.* 2,35; 36), in *Commentaria Classica*, 6, 2019, Supplemento. *Tenax memoria. In ricordo di Sandro Leanza*, 79-92.

uomo di legge un po' illetterato, in generale, i più importanti ufficiali merovingi sapevano scrivere. Per lo più si trattava di gallo-romani. Le scuole di retorica, di cui anche Gregorio risente l'influenza, sembrano essere durate in Gallia fino alla fine del VI s.<sup>23</sup>

C'era poi il diritto canonico, che faceva un uso quasi sistematico del diritto romano<sup>24</sup> e che, in molte questioni, difficilmente era d'accordo con la legislazione merovingia; tuttavia poteva valere a discrezione del re<sup>25</sup>, che spesso interveniva anche in questioni interne alla Chiesa. Ad es. Clodoveo divenne un mediatore nei rapporti con le gerarchie ecclesiastiche, come mostra il concilio di Orléans del 511, da lui convocato – al quale parteciparono 32 vescovi<sup>26</sup> – i cui canoni sono stati definiti “la charte d'une grande nation chrétienne”<sup>27</sup>. In esso si discussero le istituzioni ecclesiastiche e l'amministrazione delle proprietà della Chiesa; il re, anche se non presente, si pose come garante e finanziò la costruzione di monasteri ed edifici ecclesiastici, dotandoli di beni fondiari<sup>28</sup>. I Padri conciliari riconoscevano al re il potere di legiferare con il concilio; gli veniva riconosciuto non solo il controllo sulla società civile, ma pure la

<sup>23</sup> Sull'argomento, I. WOOD, *Administration* cit., 63-81.

<sup>24</sup> B. DUMÉZIL, *La Chancellerie mérovingienne* cit., 484.

<sup>25</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 10 s.

<sup>26</sup> C. DE CLERCQ (ed.), *Concilia Galliae a. 511-a. 695*, CChL 148A, Turnholti 1963, 3-19; O. PONTAL, *Histoire des conciles mérovingiens*, Paris 1989, 58-71; B. BASDEVANT-GAUDEMET, *L'Évêque d'après la législation de quelques conciles mérovingiens*, in M. ROUCHE (éd.), *Clovis. Histoire & Mémoires, Actes du Colloque international de Riems*, I, Paris 1997, 471 ss.; C. LA ROCCA, *Cristianesimi*, in AA. VV., *Storia medievale*, Roma 1998 (rist. 2017), 123; L. PIETRI, *La Gaule*, in L. PIETRI (éd.), *Histoire du Christianisme*, III, *Les Églises d'Orient et d'Occident*, Paris 1998, 348 ss.

<sup>27</sup> V. POLY, *LEGES BARBARORUM* cit., 190.

<sup>28</sup> Infatti, i re spesso elargivano donazioni e concessioni di terre alla Chiesa oppure esenzioni fiscali: ad es., Clotario II, insieme alla moglie, fece dono ad un vescovo di una sua villa con tutte le pertinenze e i diritti (*Diplomata Regum Francorum e stipe Merovingica*, 25). Lo stesso re (*Clotarii II praeceptio*, cap. 11) concesse l'esenzione per le imposte relative ad *agraria, pascuaria vel decimas porcorum*, in modo che *ecclesiae vel clericis nullam requirant agentes publici functionem*; cfr. B. VETERE, *Strutture e modelli* cit., 273 s. D'altra parte non mancano esempi di confische di beni della Chiesa: Gregorio ricorda (*VMart.* 1.29) che il re Cariberto, fortemente anticlericale (*exosis clericis*), intendeva incamere un *locus*, detto *Navicellis*, da lungo tempo di pertinenza della basilica di S. Martino, ma, colpito dall'ira divina, era morto; il suo successore aveva restituito il possedimento alla Chiesa.

scelta dei *clerici*<sup>29</sup>: “L’institution est prise en charge, si non confisquée par l’autorité royale”. Altri concili furono convocati da Gontrano, il re amico e contemporaneo di Gregorio<sup>30</sup>.

Sull’apparato burocratico della Gallia Merovingia, non disponiamo di molte fonti, in quanto per questo periodo, a parte la Legge Salica, i canoni dei concili, e pochi altri dati provenienti da reperti funerari, le uniche notizie che abbiamo provengono dagli scritti di autori cristiani gallo-romani (storie, cronache, vite dei santi), o di scrittori di altre aree (Procopio, Agazia, Jordanes, Isidoro di Siviglia, Cassiodoro, ecc.), ma testimone diretto, direi oculare degli avvenimenti, è proprio Gregorio di Tours, ed è l’unica fonte a fornirci dati interessanti e utili al fine di ricostruire il quadro, o, almeno, di tentare di farlo<sup>31</sup>. Nel regno merovingio, i funzionari erano molti e potenti. Il vescovo di Tours riserva grande attenzione alle strutture amministrative e fiscali merovinge – risalenti al sistema diocleziano-costantiniano<sup>32</sup> – che, ereditate dai nuovi

<sup>29</sup> M. ZIMMERMANN, *rec.* a O. PONTAL, *Histoire des conciles* cit., in *RHR*, 208, 4, 1991, 445.

<sup>30</sup> Quello di Lione, sui vescovi Salonio e Sagittario (*HF* 5.20 e 27) e quello di Parigi sul vescovo Pretestato (*HF* 7.16); inoltre, il vescovo di Orléans, Marco, accusato da malevoli, era stato reintegrato da un’assemblea di vescovi, convocata dal re (*VPatr.* 6). La maggior parte dei concili del VI secolo erano nazionali, riunivano i vescovi di un solo reame. Il carattere nazionale dei concili di Agde del 506 (visigoto), di Orléans del 511 (franco) di Épaone del 517 (burgundo), mira ad evidenziare un’unità politica e geografica e mette in luce il ruolo delle strutture ecclesiastiche nei nuovi regimi governativi germanici, cfr. R. BARCELONA, *Concili ‘nazionali’ e strutture rivoluzionarie. Agde 506, Orléans 511, Épaone 517*, in *Reti Medievali*, 18.1, 2017, 41-66.

<sup>31</sup> G. MONOD, *Études critiques sur les sources de l’histoire mérovingienne*, Paris 1872, 12-16. Va notato che la Gallia del Sud (che non era all’inizio merovingia) era quella rimasta più vicina al mondo romano, meno ‘barbarizzata’, e svolgeva un importante ruolo economico; per questa i sovrani merovingi sentivano una forte attrattiva, perché costituiva lo sbocco al Mediterraneo, che ottennero nel 537, quando gli Ostrogoti abbandonarono la Provenza ai Franchi, che potevano così usufruire dei porti di Arles e Marsiglia; questo consentì loro di avere rapporti con tutto il Mediterraneo. Ma anche nella Gallia centro-settentrionale, quella principalmente occupata dai Franchi, ci furono molti consiglieri, esperti nelle lettere classiche, per lo più provenienti dalla Gallia del Sud, che familiarizzarono con le pratiche dell’amministrazione romana. Fra questi i redattori della Legge Salica in latino. La situazione mutò alla fine del VII s., quando gli elementi germanici ebbero la prevalenza (P. RICÉ, *L’epoca merovingia* cit., 177 s.).

<sup>32</sup> W. GOFFART, *Old and new in the Merovingian Taxation*, in *P&P*, 96, 1982, 3-21, ora in Id., *Rome’s Fall and after*, London 1989, 231 [213-231].

governanti, sopravvissero in molta parte della Gallia nel VI s. e oltre; e così pure alla cancelleria e al personale di palazzo<sup>33</sup>.

Margarete Weidemann, in un importante studio del 1982 sulla Gallia merovingia ai tempi di Gregorio<sup>34</sup>, distingue i funzionari da lui menzionati in tre gruppi: 1. Funzionari regionali 2. Funzionari di corte; 3. Funzionari particolari, attivi nell'amministrazione dei fondi reali, e in generale come legati, il cui status però non è chiaro. Seguo la sua tripartizione per mettere ordine tra i vari tipi di funzionari.

### 1. *Funzionari regionali*

Il conte (*comes*) era la figura principale di tutta la burocrazia merovingia; in genere proveniva dalle grandi famiglie della nobiltà gallo-romana, a differenza del *dux*, per lo più d'origine germanica; apparteneva alla *militia saecularis*, era nominato dal re come suo rappresentante, era strettamente dipendente da lui, e aveva un'attività molto ampia. Non tutte le sue competenze sono chiare e non sono sempre le stesse. Il suo campo di azione era innanzitutto il *comitatus*<sup>35</sup>, un'unità giuridico-amministrativa comprendente la *civitas*, che aveva un rilevante ruolo politico, e varie articolazioni, poco influenti politicamente, i *pagi* e i *vici*. La *civitas*, su cui era incentrata la tassazione<sup>36</sup>, costituiva l'unità di base, che forniva al re, per mezzo del vescovo o del *comes*, le prestazioni fiscali e le forze militari. Il *regnum* si può considerare come una somma di *civitates*<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> B. DUMÉZIL, *La Chancellerie mérovingienne* cit., 473-501.

<sup>34</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit.

<sup>35</sup> Sul *comitatus* e sul *comes*, soprattutto D. CLAUDE, *Untersuchungen zum frühfränkischen Comitatus*, in *ZRG Germ. Abt.*, 1964, 1-79; e inoltre, B. VETÈRE, *Strutture e modelli* cit., 221 s.; M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 63-88; P. RICHÉ, *L'epoca merovingia* cit., 184 s.; É. MAGNOU-NORTIER, *Du royaume des civitates au royaume des honores: episcopatus, comitatus, abbazia dans le royaume franc (VI<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle)*, in C. LEPALLEY (éd.), *La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De la fin du III<sup>e</sup> siècle à l'avènement de Charlemagne*, Munera 8, Bari 1996, 320 ss. [311-354].

<sup>36</sup> T.S. LOSEBY, *Gregory's cities: urban functions in sixth-century Gaul*, in I. WOOD (ed.), *Franks and Alamanni in the Merovingian Period. An Ethnographic Perspective*, San Marino 1998, 239-270.

<sup>37</sup> É. MAGNOU-NORTIER, *Du royaume des civitates* cit., 324.

In tempo di pace, il *comes* esercitava la sua attività in campagna<sup>38</sup>. Il *suburbium* conteneva le aree di diretta pertinenza della *civitas*, ma anche le proprietà private e quelle ecclesiastiche (*HF* 10.7). Dovevano essere molte le *villae ecclesiae* (*HF* 9.41) e le *villae monasterii* (*HF* 5.5) di cui parla Gregorio. Il *comes*, in qualche caso indicato con il soprannome, godeva di poteri militari, giudiziari, amministrativi e finanziari: aveva il compito di esigere le tasse o i tributi particolari e di consegnarli al re. In un passo della *Historia Francorum*<sup>39</sup>, ad es., si dice che il conte Maccone di consueto (*solite*) doveva depositare l'incasso dovuto al fisco (*ut debitum fisco servitium solite deberet ferre*). Il *comes*, inoltre, amministrava la giustizia, dirimeva la controversie, che in ultima istanza venivano poi risolte dal tribunale regio con il *placitum*<sup>40</sup>. Occasionalmente poteva trasferire qualcuno dei suoi compiti al *vicarius* o ad altre forze ausiliarie (*pueri, exactores*). Quando esercitava l'attività giudiziaria, era detto *iudex*; quella di *iudex* era una funzione, non una carica<sup>41</sup>. Inoltre, Gregorio ricorda che il vicario Anemod *pagum illum iudiciaria regebat potestate*<sup>42</sup>. In territori poco estesi c'erano giudici, forse giudici di villaggio, che stavano sotto il vicario o il tribuno. Altri giudici esercitavano la loro attività sui beni del re: si tratta probabilmente degli *iudices fiscales* ricordati dalle fonti<sup>43</sup>.

I poteri militari del *comes* erano più limitati di quelli del *dux*, che guidava truppe più numerose; infatti le sue erano più modeste, una sorta di polizia<sup>44</sup>. Ma aveva anche altre mansioni: poteva, ad es., riscattare i servi, com'è il caso del *comes* Giustino, che aveva riscattato Securus, un giovane servo deforme, in seguito guarito da S. Martino<sup>45</sup>. Aveva, infine, la sorveglianza dei prigionieri, la tutela dell'ordine pubblico, la leva militare, il controllo del comportamento dei sottoposti, e, talvolta, la gestione delle *villae* del re<sup>46</sup>.

<sup>38</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 22.

<sup>39</sup> *HF* 10.21.

<sup>40</sup> B. VETERE, *Strutture e modelli* cit., 222.

<sup>41</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 88.

<sup>42</sup> *HF* 10.5.

<sup>43</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 38 ss.

<sup>44</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 66.

<sup>45</sup> *VMart.* 1.40. Questa facoltà poteva averla anche il vescovo, come si ricava da *HF* 3.15: Gregorio libera dalla schiavitù Leone con tutta la sua famiglia e gli concede anche delle terre su cui poter vivere.

<sup>46</sup> Anche se nel VI s. la competenza sui beni del re spettava ai *domestici*, cfr. D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 17.

Nel suo fondamentale lavoro del 1964 sul *comitatus*, Dietrich Claude<sup>47</sup> si chiede innanzitutto se il modello del *comes civitatis* franco sia da riscontrare nel mondo romano. In realtà sembra trattarsi di due cose diverse, in quanto nessuno dei *comites* romani cumulava insieme funzioni militari e civili; anzi, com'è noto, lo scopo della riforma diocleziano-costantiniana era proprio di separare le due funzioni. Tuttavia si potrebbe ipotizzare che nella Gallia del V s. (ma solo in questa regione e in quel periodo), il *comes civitatis* merovingio fosse una particolare evoluzione del *comes civitatis* romano<sup>48</sup>. Secondo Loseby<sup>49</sup>, il *comes* franco era diverso, perché direttamente dipendente dal potere centrale, e aveva ereditato, fra l'altro, le responsabilità amministrative dei vecchi *curiales*. Anche a me sembra che si tratti di due istituzioni diverse.

La carica di conte non era remunerata, per cui questi funzionari, che possedevano terre e schiavi, dovevano disporre di cospicui mezzi, dato che spesso accedevano alla carica elargendo *munera*, oppure cercavano di arricchirsi nell'esercizio della loro funzione aumentando le multe o le imposte. La carica non era ereditaria, come del resto quella di *dux*, ma Gregorio riporta due casi in cui padre e figlio erano conti<sup>50</sup>.

Si poteva diventare *comes* anche provenendo dagli strati più bassi della popolazione. Il più noto fra questi funzionari è Leudaste (*HF* 5. 47-49), divenuto *comes* di Tours, un tipo superbo e violento contro tutti, anche contro i chierici, e contro lo stesso Gregorio. Questi lo ricorda come uno schiavo fiscale gallo-romano, che, da garzone di cucina e panettiere, era divenuto *comes stabuli* della regina Marcovefa, morta la quale, aveva occupato lo stesso posto presso il re Cariberto, dopo avergli fatto molti doni (*oblatis muneribus*). In seguito a varie vicende, era passato dalla parte del re Chilperico e quando questi era successo nel regno, nel 575, era divenuto, infine, *comes* di Tours<sup>51</sup>; Gregorio ne

<sup>47</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 11.

<sup>48</sup> Anche per l'Italia ostrogota sono indicati da Cassiodoro *comites civitatis*, L. DI PAOLA LO CASTRO, *Una nota* cit.

<sup>49</sup> T. S. LOSEBY, *Gregory's cities* cit., 248.

<sup>50</sup> In *HF* 4.39 menziona il *comes* Palladio, figlio del *comes* Briziano (era, come si dice 'figlio d'arte'). Ancora: il figlio del *comes* di Auxerre, Peonio, recatosi presso il re Gontrano con molti doni, piuttosto che far riconfermare il padre nella carica, l'aveva voluta per sé (*HF* 4.42). In quest'ultimo caso, la nomina non era automatica, ma sempre conferita dal re.

<sup>51</sup> *In comitatum accedit* (*HF* 5.48).

parla male perché è un suo nemico personale<sup>52</sup>; i contrasti fra loro erano gravissimi.

C'era la possibilità di far carriera per valore, com'è il caso di un tale Conda, menzionato da Venanzio Fortunato<sup>53</sup>, che, provenendo da umili origini, aveva seguito le tappe di *tribunus*, *comes*, e infine *domesticus*. Molti di questi dignitari dovevano la loro ascesa e la loro potenza al re, che cercava di tenerli il più possibile legati a sé.

Nelle sue funzioni, il conte spesso veniva in contrasto con il vescovo, anch'egli proveniente dall'aristocrazia gallo-romana, con pari poteri; al vescovo si rivolgevano spesso i cittadini contro gli abusi che i *comites* potevano commettere, ingenerando una sorta di 'braccio di ferro', in cui per lo più era il vescovo ad avere la meglio, almeno secondo Gregorio. Nella Gallia merovingia, infatti, il vescovo era molto importante, in quanto aveva prerogative ancora più ampie che in età tardoimperiale, non solo in campo giudiziario, ma anche amministrativo e fiscale. Costituiva quasi un vero e proprio funzionario ecclesiastico, ruolo che ricopriva man mano che declinavano le magistrature romane tradizionali<sup>54</sup>. Come i patroni romani, i vescovi usavano la loro influenza in materia giudiziaria e fiscale<sup>55</sup>. Potevano ottenere l'esonero dai tributi per la loro città. Secondo i re e i periodi, infatti, alcune chiese, in particolare quella di Tours, potevano godere dell'immunità dai tributi. Ne abbiamo testimonianza per la chiesa di Clermont e per quella di Tours<sup>56</sup>. Tours era indubbiamente il santuario più importante del regno franco e acquistò il ruolo di centro dell'opposizione politica; sotto l'episcopato di Gregorio nessuna tassa fu pagata al re<sup>57</sup>.

In numerosi passi Gregorio ricorda la prevalenza del vescovo nel conflitto fra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica. In molti

<sup>52</sup> Leudaste, descritto come violento e calunniatore, sprezzante dei luoghi sacri, entrava in chiesa con corazza e pettorali, cinto dalla faretra e brandendo una lancia, ordinando le più terribili torture verso tutti, compresi i chierici (*HF* 5.48 e 49).

<sup>53</sup> *Carm.* 7.16.

<sup>54</sup> M. SOT, *Le baptême de Clovis et l'entrée des Francs en romanité*, in *BAGB*, 1996 (*Conférence Guilloaume Budé: 18 janvier 1996*), 66 [64-75]; L. DE SALVO, *Le opere di Gregorio di Tours: lo specchio di una società (V-VI secolo)*, in *Verborum violis multicoloribus. Studi in onore di Giovanni Cupaiuolo*, Napoli 2019, cds.

<sup>55</sup> B. BEAUJARD, *L'évêque dans la cité en Gaule*, in *La fin de la cité antique* cit., 134 [127-145].

<sup>56</sup> *HF* 10.7, Clermont; *HF* 9.30, Tours.

<sup>57</sup> M. HEINZELMANN, *Gregory of Tours: history and society in the sixth century*, trans. by C. Carroll, Cambridge 2001, 44 ss.

casi il vescovo interveniva in favore dei colpevoli condannati dal conte, quando entrambi non si associavano per costituire un tribunale misto<sup>58</sup>. Al tempo del suo episcopato Gregorio, in seguito a fatti sanguinosi avvenuti a Tours, aveva cercato di mettere pace, inviando una legazione con un giudice, ma, poiché le contese continuavano, alla fine era stato un giudice civile a mettervi fine<sup>59</sup>.

In vari passi delle opere di Gregorio emergono contrasti e conflitti di competenze fra l'autorità civile e quella religiosa, come quelli ricordati fra il vescovo e il *comes* Leudaste. In *VPatr.* 8.3, ad es., il conte Armentario, e il vescovo di Lione Nicezio si contendevano la risoluzione di alcune cause<sup>60</sup>. Inoltre, in *HF* 4.39, è ricordato Palladio, figlio del *comes* Briziano, che, dopo aver ottenuto dal re Sigeberto il *comitatus* della città di Javols, essendo venuto a contesa con il vescovo del luogo, era stato destituito. Il funzionario che si fosse rifiutato alla preghiera di un vescovo rischiava una sanzione divina<sup>61</sup>.

Tuttavia, non dobbiamo vedere nel conte un rivale costante del vescovo<sup>62</sup>. Infatti, sempre da Gregorio, abbiamo notizie di un giudice che aveva graziato dei prigionieri per intercessione del vescovo di Tours, liberandoli dalla prigione (*VMart.* 1.11). E ci sono tanti altri casi in cui il vescovo interviene con successo presso il conte in favore dei condannati: ad es., in *VMart.* 4.35, si parla di un uomo, che si era rivolto a Gregorio, dicendo di essere stato ingiustamente condannato, poi assolto dal giudice, in seguito all'intervento del vescovo. Favoriti dalle relazioni personali tra i vescovi e le autorità politiche, gli interventi presso i giudici erano numerosi. In *VPatr.* 8.9 s., vescovo e giudice agiscono di comune accordo nel caso di un prepotente che aveva derubato un povero che chiedeva l'elemosina, esibendo una lettera del santo vescovo Nicezio. In molti casi è il santo stesso ad intervenire con miracoli per liberare i prigionieri, e i

<sup>58</sup> *Grégoire de Tours. La vie des Pères* par L. PIETRI cit. 112, nt. 142.

<sup>59</sup> *HF* 7.47.

<sup>60</sup> Il conte, investito del potere giudiziario, amministrava la città di Lione. Il vescovo aveva inviato presso di lui il prete Basilio per dirgli di aver chiuso una certa causa, che non era il caso di riprendere (*pontifex noster causae huic, quae denuo impetitur, terminum fecit, ideoque commonet, ne eam iterare praesumas*). Quello, irato, aveva risposto al vescovo che, oltre a quella causa, ce n'erano tante altre che non avrebbe potuto concludere lui (*multae sunt causae in eius conspectu positae, quae alterius iudicio finiendae erunt*).

<sup>61</sup> B. BEAUJARD, *L'évêque* cit., 134.

<sup>62</sup> É. MAGNOU-NORTIER, *Du royaume des civitates* cit., 320.

giudici avallano la sua decisione. Così, in *VMart.* 4.39 si nota l'intervento miracoloso di S. Martino: alcuni colpevoli della città di Tours erano in prigione per ordine del giudice; ai loro lamenti era intervenuto il santo, i loro ceppi si erano sciolti, e il giudice li aveva lasciati liberi.

Non sono rari gli esempi di ex funzionari divenuti vescovi. Ne ri-corderò alcuni: il prefetto Albino (*HF* 6.7; cfr. 4.43), era stato nominato vescovo dal rettore di Provenza Dinamio, addirittura senza il consenso del re, che aveva nominato un altro. Dopo varie vicende aveva avuto la meglio un certo Marcello, il quale, come accadeva spesso, aveva elargito molti doni (*muneribus vicit*). In questo caso, sempre secondo la testimonianza di Gregorio, il 'braccio di ferro' era tra il vescovo e lo stesso re<sup>63</sup>. Un altro esempio notevole è quello di Nicezio, che, rimosso dal comitato dell'Alvernia, aveva chiesto, e ottenuto, un ducato a Clermont, Rodez, Uzès; era stato poi di nuovo *comes* (*HF* 8.18), rettore di Provenza (*HF* 8.43), e infine, vescovo di Dax (*HF* 18.20). Ancora: Baudino, da *domesticus* del re Clotario era divenuto vescovo di Tours (*HF* 4.3), ma pare che avesse ricoperto anche la carica di *referendarius* (*HF* 10.31 XVI); Badegisilo da *maior domus* a vescovo di Le Mans<sup>64</sup>. Vescovo era divenuto pure un referendario del re Gontrano, Flavio: egli infatti era subentrato nell'episcopato di Chalon alla morte del vescovo Agricola (*HF* 5.35). Così pure il referendario Carimero<sup>65</sup>. Ci sono altri esempi di referendari divenuti vescovi, quindi la carica era considerata anche un mezzo di ascesa sociale<sup>66</sup>.

Subordinati del *comes* erano il *vicarius* e il *tribunus*, spesso con funzioni analoghe. L'ambito della carica del *vicarius* abbracciava il *pagus*, in cui questi aveva come dipendenti dei funzionari per l'amministrazione della giustizia e l'esazione dei tributi. La durata della sua carica era legata al sovrano, da cui dipendeva direttamente, senza che il *comes* avesse la possibilità di allontanarlo o deporlo. Del *tribunus* si sa solo che svolgeva compiti a corte: sembra che abbia avuto esclusivamente la mansione della riscossione dei proventi pertinenti ai beni reali<sup>67</sup>. Nel

<sup>63</sup> B. BEAUJARD, *L'évêque* cit., 134.

<sup>64</sup> *HF* 6.9; 7.15; 8.39; 10.5.

<sup>65</sup> *HF* 9.23: *Charimerem enim referendarium cum consensu civium regalis de-revit auctoritas fieri sacerdotem.*

<sup>66</sup> B. DUMÉZIL, *La Chancellerie mérovingienne* cit., 492 e nt. 102.

<sup>67</sup> Perciò la portata della sua carica non è definibile, perché i beni reali erano dispersi qua e là, e inoltre cambiavano frequentemente per prestiti, donazioni o confische, cfr. M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 88.

distretto di Tours, sono menzionati entrambi i funzionari<sup>68</sup>. Se il vicario esercitava il suo potere nel territorio di un *pagus*, la sua posizione era analoga a quella del tribuno<sup>69</sup>. Inoltre, nella Legge Salica ricorre, come sottoposto ai funzionari del re, il *grafio*, istituzione conservata per lo più nelle regioni germaniche, poi assimilata a quella del conte<sup>70</sup>, scomparsa già al tempo di Clodoveo<sup>71</sup>. Gregorio non lo menziona.

Altri importanti funzionari erano i *duces*<sup>72</sup>, che avevano in primo luogo funzioni militari, ma anche civili, in quanto capi di circoscrizioni amministrative più piccole rispetto a quelle dei *comites*. Ai duchi erano affidati, oltre al comando militare, compiti amministrativi e giudiziari, nonché la responsabilità sul comportamento morale dei soldati: ad es., i saccheggi illegali erano vietati e deferiti al tribunale del re. Probabilmente in campo militare i *duces* erano superiori ai *comites*<sup>73</sup>. Ma bisogna distinguere caso per caso. Le notizie per la ricostruzione dei ducati risalgono in gran parte alla seconda metà del VI s. Dai testi di Gregorio non è dato definire se la carica di *dux*, certamente non ereditaria, durasse per un tempo limitato o per tutto il regno del sovrano in carica; in ogni caso, era legata al re del momento. Più della metà dei *duces* menzionati da Gregorio erano di provenienza germanica; alcuni di essi, come i *comites*, erano noti per il loro soprannome.

Nelle opere del vescovo di Tours, i due funzionari sono distinti chiaramente e appaiono essere in concorrenza. I duchi, che avevano i beni nel territorio di loro competenza, erano nobili potenti e avevano dei propri servitori<sup>74</sup>; ad es., in HF 9.27 sono ricordati *pueri* e *famuli* del duca Amalone. Si poteva essere nominati duchi anche provenendo dai ranghi del personale di palazzo, com'è il caso di Gundulfo, *ex domestico duce facto* (HF 6.11). Un altro duca, Waddone, che aveva avuto una parte di rilievo in varie vicende belliche<sup>75</sup>, era stato maestro di palazzo

<sup>68</sup> Il *vicarius* in HF 7.23; 10.5 e il *tribunus* in HF 10.21.

<sup>69</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 21.

<sup>70</sup> Da numerose fonti si ricava che il termine, germanico, di etimologia controversa, indica un funzionario franco, all'origine munito di poteri esecutivi, cfr. *Grafio*, in J.F. NIERMEYER-C. VAN DE FIEFT (eds.), *Mediae Latinitatis Lexikon minus*, Leiden-Boston-Köln 2001, 472.

<sup>71</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 32.

<sup>72</sup> Sui *duces*, M. WEIDMANN, *Kulturgeschichte* cit., 25-58.

<sup>73</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 45.

<sup>74</sup> D. CLAUDE, *Untersuchungen* cit., 56.

<sup>75</sup> HF 7.34; cfr. 7.27; 28; 38; 39; 43; 9.35; 10.21.

(*maior-domus*) della regina Rigunde, figlia di Chilperico, e poi *comes* di Saintes.

*Comites* e *duces* riprendono una terminologia romana, ma le loro funzioni “derivano dalla simbiosi fra tradizione istituzionale imperiale e matrice militare dell’ autorità germanica”<sup>76</sup>.

## 2. *Funzionari di corte*

Un secondo gruppo è quello dei vari funzionari di corte o ufficiali di palazzo, che costituivano i consiglieri del re. La nozione di *palatium*, al cui capo stava il sovrano, quasi un *paterfamilias*, come è stato detto<sup>77</sup>, non era estranea alla documentazione merovingia; infatti compare nelle fonti del VI s. e nei diplomi del tempo<sup>78</sup>. I funzionari di palazzo erano molto potenti; quelli menzionati da Gregorio sono posteriori al 530. Le loro competenze appaiono spesso poco chiare. Ad es., il *maior-domus* o maestro di palazzo o maggiordomo, o signore di palazzo<sup>79</sup>, che compare sotto i Merovingi, dopo la morte di Clodoveo (481-511), finì per assumere, in seguito, poteri pari a quelli del re e con il tempo divenne un funzionario molto potente, con amplissimi poteri sia in campo militare che in campo amministrativo e poi anche finanziario. C’era pure il *comes palatii*. Con tale funzione è menzionato il *comes palatii* Romulfo, andato, assieme al *maior* Florenziano, in Galizia in qualità di ambasciatore<sup>80</sup>. Gregorio ricorda che, quando il re Childeberto, da Strasburgo, richiesto dagli abitanti di città vicine, inviò loro il figlio Teodeberto II, di quattro anni, gli assegnò conti, domestici, maggiordomi, vivandieri (*comites, domestici, maiores, nutricii*), come coloro che erano indispensabili *ad exercendum servitium regale* (HF 9.36). Tuttavia non è possibile definire chiaramente i compiti esatti di questi funzionari. Di molti di loro sappiamo che svolsero ulteriori carriere: Caregisilo era referendario e diventò domestico (HF 1.25); Gundulfo, di famiglia nobile, proveniente dai ranghi del personale di palazzo, dove aveva ricoper-

<sup>76</sup> P. GUGLIELMOTTI, *I Franchi* cit., 182.

<sup>77</sup> G. GANDINO, *Il palatium e l’immagine della casa del padre: l’evoluzione di un modello nel mondo franco*, in *StudMed*, 3.a ser., 50, 2009, 75 [75-104].

<sup>78</sup> G. GANDINO, *Il palatium* cit., 78 s. e nt. 12.

<sup>79</sup> G. GANDINO, *Il palatium* cit., 181; P. RICHÉ, *L’epoca merovingia* cit., 182.

<sup>80</sup> *VMart.* 4.6-7. Come ambasciatori erano nominati diversi personaggi, compresi i vescovi (*Gl. Martyr.* 31; *HF* 4.40; 6.2; 11; 31; 7.14; 9.38).

to la carica di *domesticus*, era divenuto *dux*<sup>81</sup>; Eunio, soprannominato Mummolo, aveva ottenuto dal re Gontrano il patriziato<sup>82</sup>; era figlio del *comes* di Auxerre Peonio, il quale, volendo essere riconfermato nella carica, lo aveva inviato con molti doni presso il re Gontrano, ma, invece di sostenere il padre, aveva chiesto per sé il *comitatus*, e, procedendo a poco a poco (*gradatim proficiens*), era stato elevato ad un grado più alto (*ad maius culmen evectus est*, HF 4.42). Gregorio non dice quale fosse questa carica, ma probabilmente era una carica militare, in quanto egli in più occasioni aveva guidato vittoriosamente l'esercito contro Burgundi, Sassoni e altri popoli<sup>83</sup>. Alla corte di Chilperico è menzionato anche il prefetto Mummolo, da non confondere con il Mummolo sopra ricordato<sup>84</sup>.

A corte c'erano anche i cosiddetti aulici. Gregorio ricorda solo il nome di Aredio, che viveva presso il re Teodeberto, ma non aveva fatto nessuna carriera civile, piuttosto era stato fondatore e abate di un monastero presso Limoges (HF 10.29); altri aulici vivevano presso Chilperico e Childeberto II<sup>85</sup>.

Rilevante il ruolo della cancelleria, studiata, da ultimo, in particolare da Bruno Dumézil<sup>86</sup>. Il sovrano organizzava la sua corte alla maniera imperiale<sup>87</sup>, e, rendendosi conto che la maggior parte dei suoi sudditi erano abituati all'amministrazione imperiale, cercava di mantenere negli uffici alcune figure della tradizione romana, che venivano a integrarsi con la *Königsnähe* germanica<sup>88</sup>. La cancelleria produceva Atti, che

<sup>81</sup> HF 6.11: *ex domestico duce facto*.

<sup>82</sup> Questa del patriziato, secondo Oldoni (M. OLDONI [ed.], *Gregorio di Tours. La storia dei Franchi*, Milano 1981 I, 582, nt. 68 al libro 4), era un titolo puramente decorativo; l'*honor patriciatus* è la nozione di una carica romana, con la quale si intendeva mettere in luce personalità di grande prestigio, cfr. HF 4.24, in cui l'onore viene conferito, fra gli altri, a Celso, esperto di diritto.

<sup>83</sup> Per tutte le battaglie che lo videro vincitore, cfr. HF 4.44 e 45.

<sup>84</sup> HF 7.15 cfr. 6.35. Questi era al servizio della regina Fredegonda e proveniva da Bordeaux e, insieme con il giudice Audo, esigeva i tributi dai *Franci*; alla morte del re fu accusato di stregoneria, fu sottoposto a tortura e i suoi beni furono confiscati.

<sup>85</sup> HF 5.18; VMart. 4.37; HF 6. 35. È possibile che ci fossero altre cariche, di cui però il vescovo turonense non fa menzione, cfr. M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 101.

<sup>86</sup> B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 473-501.

<sup>87</sup> P. RICHEL, *L'epoca merovingia* cit., 182 ss.

<sup>88</sup> B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 497.

riguardavano disposizioni ordinarie, donazioni, concessioni, nomine, regolamenti fiscali, trattati, contratti, conferme di testamenti o anche autorizzazioni per gli ufficiali che volessero entrare nel clericato, ed erano redatti da *notarii* o *cancellarii*. Gli Atti della cancelleria merovingia sono per lo più riportati dalle fonti letterarie, soprattutto da Gregorio di Tours. Si nota in essi un'alta tecnicità, e, fra l'altro, una certa somiglianza fra le pratiche amministrative merovinge e quelle ostrogote<sup>89</sup>. Secondo Dumézil, "Le monde franc avait assurément conservé le goût de l'écrit bureaucratique tardo-antique"<sup>90</sup>. L'esempio più noto di questi Atti è il processo, esemplare, contro il vescovo Egidio di Reims, accusato di aver cospirato contro il re (*HF* 10.19), nel narrare il quale Gregorio non è imparziale<sup>91</sup>. In *HF* 9.20 è riportato un accordo, raggiunto grazie all'intervento del vescovo di Tours, il trattato (*exemplar pactionis*<sup>92</sup>) di Andelot, del 28 novembre 587, fra il re Gontrano, il nipote Childeberto e la regina Brunilde, del quale sarebbe lungo riportare le clausole, ma che attesta lo scrupolo documentario di Gregorio. Fra l'altro, nel patto, è menzione dei *leudes*, i nobili della cerchia del re, che componevano la sua guardia del corpo<sup>93</sup>.

Nella compilazione degli Atti, la cui nomenclatura era varia (*praeceptio*, *edictum*, *decretum*, *charta*, *mandatum*, *epistola*, *littera*, *pactio*), un ruolo notevole aveva il *referendarius*, il cui intervento era necessario per conferire agli Atti validità con l'*auctoritas* del sovrano. Sulle sue mansioni abbiamo poche notizie: sappiamo che ricopriva la più alta funzione della cancelleria reale<sup>94</sup> e, come tale, sottoscriveva i documenti e li firmava con l'anello del re: l'autenticità del documento era certificata dalla *subscriptio*; Gregorio dice che sarebbe stato questo funzionario (nel caso specifico il referendario Sigone) a conservare i sigilli del re<sup>95</sup>; pare che abbia avuto anche compiti fiscali, soprattutto quando i re imponevano nuovi tributi: del referendario Marco, infatti, si dice che aveva avuto il difficile compito di

<sup>89</sup> B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 481.

<sup>90</sup> B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 487.

<sup>91</sup> Per i particolari, cfr. B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 475 ss.

<sup>92</sup> *Pactiones* erano spesso i trattati, che i re non stipulavano da soli, ma in accordo con le più alte autorità civili e religiose (*duces*, *comites*, vescovi), M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 6.

<sup>93</sup> *HF* 2.42; cfr. M. OLDONI (ed.), *Gregorio di Tours. La storia dei Franchi* cit., I, 574, nt. 162 al l. 2. Per i *leudes* v. anche *HF* 3.23 e 8.9.

<sup>94</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 90.

<sup>95</sup> *HF* 5.3; cfr. *VMart.* 3.7.

riscuotere, a Limoges, i pesanti tributi imposti dal re Chilperico, compito che normalmente spettava al *comes*, e per questo aveva rischiato la vita, perché la popolazione era insorta, bruciando i registri; c'era voluto l'intervento del vescovo Ferreolo per salvarlo (*HF* 5.28; 6.28); questo attesta che, in quel periodo, Limoges non doveva avere un *comes*, e che Marco era stato nominato dalla corte per surrogarne le funzioni<sup>96</sup>; avendo accumulato tanti tesori con le imposte ingiuste (*de iniquis discriptionibus*), secondo le credenze del tempo, era stato colto da malattia ed era morto. I suoi beni non erano andati alla famiglia, ma erano stati incamerati dal fisco (*HF* 6.28).

Al di sotto del referendario c'erano i *notarii*, conosciuti dagli ultimi anni del VI s., che avevano il compito di scrivere materialmente i documenti<sup>97</sup>. Gregorio menziona pure, a proposito di un miracolo di S. Martino, un *cancellarius*, un certo Claudio<sup>98</sup>. Esisteva anche un *dictator* per le lettere ufficiali, funzione più prestigiosa di quella del *notarius*, noto dalle *Epistulae Austrasiacae*, al quale sembra esserci un'allusione in *HF* 3.33<sup>99</sup>. La volontà del re, redatta in *formulae* e documenti, era la *lex*<sup>100</sup>. Sono conservati formulari, posteriori al VI s., con vari contenuti<sup>101</sup>. Alcuni editti sono confluiti nella legge Salica.

A corte c'erano pure i funzionari delle finanze: i *cubicularii/thesaurarii*<sup>102</sup>, che portavano nomi germanici, avevano mansioni simili ed erano numerosi; amministravano il tesoro del regno e, alla morte del re, avevano la possibilità di appropriarsi dei beni dello stato e perciò tendevano a restare in carica anche dopo la morte del re. Prima degli altri, a questi funzionari erano sottoposti i *camerarii*<sup>103</sup>, servitori particolari che di solito trattavano contese giudiziarie presentate al tribunale del re. È probabile che si occupassero anche degli affari correnti della corte, perché alcuni di essi sono menzionati come facenti parte del corteo nuziale della figlia di Chilperico, Rigunde<sup>104</sup>.

<sup>96</sup> M. WEIDEMANN, loc. cit.

<sup>97</sup> *HF* 9.26 e *VMart.* 4.10.

<sup>98</sup> *Ex cancellariis regalibus*, *VMart.* 4.28.

<sup>99</sup> B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 489 s.

<sup>100</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 1-11.

<sup>101</sup> B. DUMÉZIL, *La chancellerie* cit., 473. Sembra che la cancelleria merovingia a partire dal VI secolo fosse "un important producteur d'actes", 475.

<sup>102</sup> *HF* 4.51; 7.18; 7.21; 10.10.

<sup>103</sup> *HF* 4.6-7.

<sup>104</sup> *HF* 4.26 e 6.45; M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 93 s.

### 3. *Funzionari particolari*

C'erano poi dei funzionari particolari, ad es. per l'amministrazione dei latifondi. Le loro mansioni si possono ricostruire con una certa attendibilità. Il più alto amministratore di un bene reale (ad es. di una *villa*), oltre ai *comites* e ai *domestici*, era l'*actor*. In *HF* 9.38 è menzionata la villa di Marlenheim, con vigneti. L'*actor* sovrintendeva a tutti gli affari economici; aveva la responsabilità dei lavoratori e la giurisdizione su tutti i condannati ai lavori forzati nella villa. Se questi disertavano, egli doveva catturarli e deferirli al tribunale del re. Ogni ramo economico aveva un proprio amministratore: importante era quello per l'allevamento dei cavalli. Un esempio è Pelagio (*HF* 8.40), amministratore della *civitas* di Tours, presumibilmente nel *vicus Candes*, come ispettore generale dell'allevamento reale dei cavalli, nel 586; doveva controllare che nessuno cacciasse di frodo nei territori di caccia reali. Nell'isola di Gracina nella regione di Poitiers, il re possedeva vigneti amministrati da un *vinitor*. Questi aveva alle sue dipendenze dei servi, fra cui il sopra ricordato Leudaste (*HF* 5.48). Nei fondi reali si svolgevano, naturalmente, molteplici attività economiche; i lavoratori e le lavoratrici sicuramente non erano liberi. Fra gli amministratori dei fondi non sono tramandati tribuni e domestici. I termini *legatus* o *missus* indicano i funzionari più alti in grado, inclusi i vescovi, impiegati occasionalmente dal re per mansioni particolari. Talvolta si trattava di funzionari che, dopo la scadenza della loro carica, si occupavano della legazione. Tali *legati* erano sostituiti del re e avevano capacità giuridica<sup>105</sup>.

### 4. *Conclusioni*

Dagli scritti di Gregorio si ricava che le usanze germaniche si facevano strada in quello che restava del mondo romano, adattandosi ad esso, o modificandolo, in quanto si era instaurata fra i due popoli la volontà di adeguarsi alla convivenza<sup>106</sup>. Non dobbiamo pensare che tra Barbari e Romani ci fosse una netta linea di demarcazione, almeno fino

<sup>105</sup> M. WEIDEMANN, *Kulturgeschichte* cit., 101 ss.

<sup>106</sup> P. GUGLIELMOTTI, *I Franchi* cit., 176; E. PIAZZA, *I Franchi nel V secolo. La testimonianza di Gregorio di Tours*, Acireale-Roma 2010, 13; E. JAMES, *I barbari* cit., 286; L. LOSCHIAVO, *Premessa*, in *Civitas, arma, iura* cit., 5-13.

al VI s. Per quanto riguarda le leggi, la legislazione romana basata sul Teodosiano, aveva subito un adattamento germanico nel *Breviarium Alaricianum* e coesisteva con il *Pactus legis Salicae*, probabilmente una redazione scritta di leggi consuetudinarie franche.

Nella Gallia merovingia l'apparato burocratico era molto complesso, forse più che nell'impero romano tardoantico, da cui tuttavia non era del tutto sganciato. Spesso, per ottenere le cariche, anche i vescovati, correvano doni e denaro e la corruzione era abituale. Le opere di Gregorio mettono a nudo un ambiente politico violento e corrotto, in cui i poteri forti erano spesso in contrasto fra loro. I vari funzionari avevano competenze molto ampie, per lo più civili e militari insieme, ma spesso diverse secondo i re e le situazioni. A questo proposito vorrei far mia una convinzione di Enzo Aiello, il quale, in uno studio sul *magister officiorum*, presentato anni fa in questa sede<sup>107</sup>, attribuiva al prestigio personale dei singoli funzionari l'accrescimento delle loro competenze, fino a farle diventare uno strumento di potere. Anche per l'ambito merovingio penso che si possa dire la stessa cosa: i funzionari avevano maggiori o minori competenze – o le variavano secondo le occasioni – in base alla loro autorevolezza, alla loro ricchezza, alla loro influenza presso il sovrano del tempo. E lo stesso si può dire dei vescovi, che frequentemente assumevano le mansioni dei funzionari. Dal VII s. la burocrazia franca evolverà verso forme sempre più germaniche e i vescovi acquisteranno sempre più autorità e potere.

#### SINTESI

Il contributo intende studiare l'apparato burocratico nel passaggio dal mondo romano a quello merovingio (V-VI secolo), in base alla testimonianza di Gregorio di Tours, che mette a nudo un ambiente politico violento e corrotto. Dai suoi scritti emerge che le usanze germaniche si facevano strada in quello che restava del mondo romano, adattandosi ad esso, o modificandolo, anche nel settore legislativo. Il Codice Teodosiano, confluito in parte nel *Breviarium Alaricianum*, coesisteva con il *Pactus legis Salicae*. L'organizzazione statale era molto complessa, sia a corte che in ambito pe-

<sup>107</sup> V. AIELLO, *I rapporti fra centro e periferia in epoca costantiniana*, in AARC, 13, Napoli 2001, 137-163.

riferico. I vari funzionari avevano competenze molto ampie, per lo più civili e militari insieme, ma spesso diverse secondo i re e le situazioni, ovvero secondo l'autorevolezza, la ricchezza, il prestigio e l'influenza presso il sovrano del tempo. E lo stesso si può dire dei vescovi, che frequentemente assumevano le mansioni dei funzionari.

#### PAROLE CHIAVE

Gregorio di Tours – Gallia merovingia – Burocrazia.

#### ABSTRACT

This paper aims to study the bureaucratic apparatus in the passage from the Roman world to the Merovingian world (V-VI century), according to the testimony of Gregory of Tours, who exposes a violent and corrupt political society. Based on his writings, the Germanic customs get ahead into that remaining of the Roman world, adapting to it, or modifying it also in the legislative field. The Theodosian Code, some of which came into in the *Breviarium Alaricianum*, coexisted with the *Pactus legis Salicae*. The state organization was very complex, both at court and at suburb. Many officials had very wide competences, mostly civil and military together, but often different according to kings and situations, or to the authority, wealth, prestige and influence with the king of the age. The same can be said about the bishops, who frequently assumed the duties of officials.

#### KEYWORDS

Gregory of Tours – Merovingian Gaul – Bureaucracy.

FRANCESCA GALGANO  
*Università di Napoli Federico II*

FESTE, BANCHETTI, CERIMONIE A BISANZIO.  
LE ARTICOLAZIONI AMMINISTRATIVE  
NEL CD. *KLETOROLOGION* DI FILOTEO

1. “Nell’Iliade appaiono due modi di rappresentazione. Il primo si ha quando Omero descrive lo scudo di Achille: è una forma compiuta e conclusa in cui Vulcano ha rappresentato tutto quello che egli sapeva ... su una città ... le sue guerre i suoi riti pacifici. L’altro modo si manifesta quando il poeta non riesce a dire quanti e chi fossero tutti i guerrieri Achei: chiede aiuto alle muse, ma deve limitarsi al cosiddetto, e enorme, catalogo delle navi, che si conclude idealmente in un eccetera. Questo secondo modo di rappresentazione è la lista o elenco<sup>1</sup>”.

Come Umberto Eco rilevava per l’estetica medievale<sup>2</sup>, anche il mondo bizantino appare ossessionato dalle liste, indispensabili per rappre-

<sup>1</sup> Con queste parole U. Eco, *Vertigine della lista*, Milano 2009, 15 ss., esprime la scintilla primordiale della fascinazione che può suscitare la lettura di un elenco, che tenti “di conoscere e definire le cose per essenza, sogno di ogni filosofia e ogni scienza sin dalle origini greche”.

<sup>2</sup> Sedotto da enumerazioni e classificazioni già dai tempi dell’università, quando aveva scoperto che il “Medioevo era pieno di liste!”, Eco precisava poi – in occasione della presentazione di un ciclo di conferenze intitolate come il suo libro, tenute al Louvre nel 2009 – che vi sono due categorie fondamentali di liste, pratiche e poetiche; le prime sono elenchi di cose che esistono veramente e il cui numero è finito, come la lista di tutti i libri di una biblioteca; ma ve ne sono altre (di cui l’arte offre testimonianze elevatissime) che “vogliono suggerire grandezze innumerabili e che si arrestano incomplete ai confini dell’infinito... esse possono anche parlare di cose inesistenti, ma soprattutto devono suggerire l’idea dell’infinito”, chiarendo poi che proprio l’idea della lista infinita affascina l’uomo, perché nasce dall’indicibilità della totalità dell’esperienza.

sentare la realtà terrena in cui, in uno schema ordinato, veniva riconosciuto il riflesso dell'ordine sovrannaturale. Riprodurre, descrivere, commentare quello schema significava scandagliarlo e allo stesso tempo rinnovare, nella conoscenza, la fiducia nella sua indiscutibile ed eterna esistenza.

E da una lista partono le nostre riflessioni, la “lista delle precedenze”, come si potrebbe intitolare un'opera letteraria scritta sul finire del nono secolo<sup>3</sup>, il cui autore, Filoteo, *protospatharios* e *atriklines*, spinto proprio da un intento classificatorio e allo stesso tempo didattico, intende “esporre in modo esatto la disposizione dei banchetti imperiali, con la denominazione e il valore di ciascun titolo”, cercando di diradare la confusione che regna fra le antiche liste, di cui pure si avvale come punto di partenza<sup>4</sup>. Ma la semplice enumerazione, pur se chiara e puntuale — come lui stesso dice al principio della sezione II<sup>5</sup> — di tutti i titoli accordati per mezzo di atti o semplicemente a voce lascerebbe il suo lavoro incompiuto, se non proseguisse con l'indicazione della precisa “disposizione della chiamata e del posto propri di ciascun titolo, ripetendoli uno per uno”: è questo uno dei più delicati compiti dell'*atriklines*, che infatti deve conoscerli tutti con esattezza, prima di annunciarli nelle feste e nei banchetti imperiali, indicando subito dopo con un gesto della mano destra il posto che compete a ciascuno, in modo che il chiamato successivo si accomodi alla sua sinistra, per rendere agevole la consegna della ricompensa imperiale nell'ordine dovuto. Egli li chiamerà uno per uno a cominciare dal patriarca di Costantinopoli, dal cesare, dal nobilissimo, dal curopalate, dal *basileopator*, dalla patrizia con cintura (ruoli che consentono ai loro titolari di sedere alla tavola dell'imperatore) a quelli successivi, a

<sup>3</sup> Più precisamente, come detto nelle poche righe di prefazione: *Sotto il regno del nostro imperatore amico di Cristo il sapientissimo Leone, nel mese di settembre indizione 3, nell'anno del mondo 6408* [cioè nell'899]. Sulla datazione N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance byzantines des IX<sup>e</sup> et X<sup>e</sup> siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire*, Paris 1972, 33 ss., part. 80 ss., che offre del testo di Filoteo una edizione critica completa tradotta in francese.

<sup>4</sup> Al principio della sua opera l'a. allude ai testi degli antichi che ha adoperato come fonti per il suo lavoro. Secondo alcuni potrebbe aver usato pure un'*ekthesis*, forse a firma dello stesso imperatore Leone VI, ad esempio nella parte dedicata agli eunuchi (su cui *amplius* § 3): sul punto cfr. J.B. BURY, *The Imperial Administrative System in the Ninth Century: With a Revised Text of the Kletorologion of Philotheos*, London 1911, 16, uno dei primi editori del testo.

<sup>5</sup> N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance* cit., 134.

partire dalla seconda classe (come il *magistros*, ancora il *magistros*, il rettore, poi i consiglieri ecclesiastici, di Roma, di Costantinopoli, l'arcivescovo di Bulgaria, i patrizi eunuchi, gli antipati patrizi e strateghi dei vari temi...).

Le cariche enumerate non sono accompagnate da commento<sup>6</sup> e soprattutto non presentano dettagli sulle modificazioni che subiscono nel tempo circa contenuti, funzioni e gradi: nonostante l'ordine esposto fosse astrattamente immutabile, perché concepito ad imitazione di quello celeste, queste liste non erano infatti destinate all'eternità, ora per la scomparsa di alcune cariche, ora per il loro accorpamento, ora infine per un loro necessario aggiornamento, anche nel senso di un eventuale declassamento, tutti avvenimenti assai frequenti nelle vicende della millenaria burocrazia bizantina; e richiedevano perciò continue rettifiche, precisazioni<sup>7</sup> e revisioni, il che rende ragione della necessità di redigere una nuova lista: se ci fosse un errore – continua Filoteo nella presentazione<sup>8</sup> – durante lo svolgimento di un'occasione pubblica, sarebbe motivo di vergogna per chi sia stato insignito della fiducia dell'imperatore per un ruolo così delicato, oltre che di danno per il prestigio arrecato alle stesse cariche imperiali.

2. Il *Kletorologion*<sup>9</sup>, come pure viene comunemente chiamato il testo di Filoteo, si colloca lungo una linea ideale di elenchi dei ranghi dell'amministrazione imperiale, la cui struttura gerarchicamente ordinata affondava, come è noto, le sue radici ideologiche nell'impero ro-

<sup>6</sup> Come invece nel cd. *De officiis* dello Pseudo Codino (attribuito cioè erroneamente al curopalate Kodinos), un trattato sugli uffici risalente al XIV secolo, che accanto alla lista delle precedenze aggiunge dettagli sulle funzioni e sui cerimoniali dell'epoca (cfr. cur. I. BEKKER, Bonn, 1839; e poi l'ed. a cura di J. VERPEAUX, *Pseudo-Kodinos. Traité des Offices*, Paris 1966). Su questo come su altri *Taktika*, cfr. S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, trad. it. P. Buongiorno, Torino 2015, 20; 114.

<sup>7</sup> N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance* cit., 30 ss., fa notare come nei manoscritti anche di poco successivi al nostro, talora persino all'interno del medesimo testo di Filoteo, appaiano alcune incongruenze, dovute alla soppressione o alla trasformazione di dignità e cariche, quasi sempre per decisione imperiale.

<sup>8</sup> N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance* cit., 82.

<sup>9</sup> *Κλητορεύω* allude proprio al ricevere gli ospiti, i cui nomi venivano annunciati al momento del loro ingresso, secondo un ordine prestabilito di precedenze, redatto in una lista, altresì detta appunto *kletorologion* (*convivio excipere*, rende così l'infinito C. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Graecitatis*, Lugduni 1688, I, 666).

mano tardoantico. Nel codice Teodosiano ci sono diverse testimonianze a partire da Valentiniano I e poi II<sup>10</sup>, in cui si teorizzava la necessità di organizzare l'ordine delle precedenze e soprattutto di rispettarlo con devota osservanza, come ad esempio in:

CTh. 6.5.2 Impp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. ad Praetextatum pp.: Caelestis recordationis Valentinianus genitor numinis nostri singulis quibusque dignitatibus certum locum meritumque praescribit. Si quis igitur indebitum sibi locum usurpaverit, nulla se ignoracione defendat sitque plane sacrilegii reus, qui divina praecepta neglexerit. [a. 384] Interpretatio: Si quis praesumpserit quam non meruit a principe dignitatem, sacrilegii reus habeatur. Hic de iure addendum, quae sit poena sacrilegii.<sup>11</sup>

Dopo la *Notitia dignitatum*, che si colloca fra IV secolo e V secolo<sup>12</sup>, successive attestazioni sono offerte dal cd. *de Magistratibus*<sup>13</sup> di Giovanni Lido, in cui si rinnova pure il ricordo della figura e dell'opera di

<sup>10</sup> All'interno del sesto libro del Codice Teodosiano, dedicato alle dignità, il titolo quinto è intitolato *Ut dignitatum ordo servetur*; seguono titoli che tratteggiano le competenze dei più alti gradi civili e militari dell'impero, a cominciare da: *De consulibus, praefectis, magistris militum et patriciis* (CTh. 6.6). Cfr. ad esempio la penultima costituzione di CTh. 6, nel titolo 35, *De privilegiis eorum, qui in sacro palatio militant*, ove appare ben chiaro l'altissimo significato quasi sacrale attribuito alle dignità: cfr. CTh. 6.35.13, Impp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Pinianum pu.: *Omnes, qui in palatio militando diversis actibus paruerunt, secundum legem domini germani nostri in tantum eius dignitatis, cuius meruerint missionem, optinere norint insignia, ut his omnibus praeferantur in ordine atque consessu, qui posteriore tempore regendas provincias dignitatesque susceperint palatinas. Hoc autem generale decretum si quisquam temeraria usurpatione violare temptaverit, sacrilegii reus legibus censeatur* [a. 386].

<sup>11</sup> Cfr. C. 12.8.1, ove viene dato risalto dai Compilatori proprio al sacrilegio in cui si incorra con la violazione dell'assetto preconstituito (le due costituzioni – la seconda, in C. 12.8.2, Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp. [a. 440-1] – dell'ottavo titolo *Ut dignitatum ordo servetur* sono riprodotte anche in Bas. 6.1.55-6).

<sup>12</sup> La *Notitia Dignitatum* è notoriamente uno dei documenti più importanti sull'organizzazione amministrativa dell'impero (ed. O. SEECK, Berlin 1876, rist. Frankfurt 1962; per datazione e storia dei manoscritti si v., in una bibliografia sterminata, più di recente G. PURPURA, *Sulle origini della Notitia dignitatum*, in *AUPA*, 42, 1992, 471 ss.).

<sup>13</sup> Su cui J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel De Magistratibus di Giovanni Lido*, Genova 1984.

Pietro Patrizio, già avvocato e ambasciatore in Italia, nominato *magister officiorum* da Giustiniano, “uomo di vigorosa fibra intellettuale”<sup>14</sup>, che si era dedicato ai cerimoniali di corte, cercando di recuperarne dettagli dispersi nei secoli precedenti e oramai quasi desueti, forse all’interno di un lavoro più ampio sui compiti del *magister officiorum*. Ben tredici capitoli di questa opera perduta di Pietro Patrizio ci sono noti attraverso la loro fortunata inclusione nel cd. *Libro delle Cerimonie*<sup>15</sup>, attribuibile (certamente in parte, nella stesura o in ogni caso quanto al progetto generale, anh’esso didascalico e fortemente ideologico) a Costantino VII Porfirogenito, figlio di Leone il Saggio, imperatore fra il 945 e il 950, un testo nel quale peraltro appariva (ai cc. 52.54) anche il *Kletorologion* di Filoteo<sup>16</sup>, incluso del secondo libro, insieme agli altri materiali, come in un unico *corpus* che disciplinasse la materia in modo onnicomprensivo.

Le fonti bizantine strettamente giuridiche<sup>17</sup> mostrano scarso interesse per questi profili all’apparenza meramente classificatori, che erano certo più congeniali al mondo ecclesiastico, in cui gerarchie celesti

<sup>14</sup> Lo definisce così J. CAIMI, *Burocrazia e diritto* cit., 279, rilevando che Lido, spesso interessato agli aspetti teorici più che a quelli pratici, in particolare in *de mag.* 2.26, offuschi le qualità (diplomatiche soprattutto) del funzionario pubblico, pure insignito del ruolo di *magister officiorum* per oltre vent’anni, a vantaggio di quelle private, come profondo conoscitore di diritto, oltre che studioso raffinatissimo e impegnato.

<sup>15</sup> Sul testo noto convenzionalmente come *de Cerimoniis*, edito a cura di G.G. REISKE, Bonn 1829, si veda ora CONSTANTINE PORPHYROGENNETOS, *The Book of Ceremonies* [Byzantina Australiensia, 18], translated by A. Moffatt-M. Tall, Leiden 2012; l’edizione fu con buona probabilità approntata dai compilatori bizantini dopo la morte dell’imperatore (959 d.C.). Sulle diverse ipotesi ricostruttive, cfr. ID, *The Book of Ceremonies* cit., *Introduction* by A. MOFFATT, XXIII ss. I frammenti dell’opera di Pietro Patrizio occupano i capitoli 84-95 (cfr. CONSTANTINE PORPHYROGENNETOS, *The Book of Ceremonies* cit., 1.386 ss.). Per il testo di Filoteo, v. per i capp. 52-54 del secondo libro del *Libro delle Cerimonie*: PG 112, c. 1291-1434, e CONSTANTINE PORPHYROGENNETOS, *The Book of Ceremonies* cit., 702 ss.

<sup>16</sup> Il ritrovamento di altri manoscritti (come il *Taktikon* cd. *Uspenskij*, dal suo primo editore [codex *Hierosolymitanus Sancti Sepulchri*, gr. nr. 39], di poco precedente al nostro, all’incirca dell’842 (cfr. N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance* cit., 41 ss.) vertenti su cariche dignità e funzioni della burocrazia bizantina al momento del suo apogeo ha consentito nuove letture ricostruttive. Sulle vicende dei manoscritti attraverso cui il testo di Filoteo è pervenuto fino a noi, cfr. J.B. BURY, *The imperial administrative* cit., 10 ss., e N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance* cit., 33 ss.

<sup>17</sup> *L’Ecloga Isaurica* ad esempio non conteneva affatto norme di diritto pubblico.

apparivano riflesse in quelle della Chiesa sulla Terra, così come già ben esposto nell'opera dello Pseudo Dionigi Aeropagita<sup>18</sup>, fonte di ispirazione nei secoli successivi: i profili si intersecavano inevitabilmente e la contemplazione dell'ordine divino ammantava l'ideologia del potere terreno dell'imperatore bizantino (che incarnava in sé anche il supremo potere religioso), lo legittimava e gli instillava suggerimenti e modalità pratiche di esercizio.

L'acme si raggiungeva nelle cerimonie pubbliche, che seguivano procedure minuziose di svolgimento, descritte con cavillosa pedanteria, nel rispetto della quale i cittadini bizantini erano guidati (anche solo virtualmente) verso l'epifania dell'imperatore, splendido nel suo aspetto, con abiti di un sontuoso e preziosissimo broccato oro e porpora, come se fosse quella di Dio, rassicurati della sua esistenza e del suo favore, oltre che affascinati e stupefatti da tanta magnificenza. La fedele ottemperanza a queste procedure contribuiva ad accrescere il prestigio imperiale che appariva così in una corrispondenza biunivoca con la dimensione sovranaturale. Costantino VII Porfirogenito è esplicito nel dichiarare, con l'annuncio delle finalità del suo *Syntagma*<sup>19</sup>, che proprio l'ordine, la *τάξις* cioè, è immedesimato nel potere imperiale, nella sua gloria terrena, nel suo carisma<sup>20</sup>, un ordine che egli intende sottrarre all'oblio del passato proprio per restituire all'imperatore e al corpo senatorio un compiuto equilibrio, come se tutti i fiori colti da un prato fiorito andassero ciascuno ad arricchire una decorazione che porti splendore nel palazzo e lo irraggi con la sua luce. La coerenza con l'ordine sovranaturale insomma sembra donare persino bellezza.

Da questa concezione consegue che opere come i *τακτικά*<sup>21</sup>, a lungo considerate prive di alcun interesse quali minuziosi elenchi di cariche e uffici, sono apparse poi, come sono in effetti, importantissime rappresentazioni della società bizantina, della ideologia del potere, oltre

<sup>18</sup> S. DIONYSII AEROPAGITA, *De Caelesti Hierarchia, caput III.1*, [PG 3, col. 164]; *de Ecclesiast. Hierarchia, caput VI* [PG 3, col. 536].

<sup>19</sup> Σύνταγμα τι καὶ βασιλείου σπουδῆς ὄντως ἄξιον ποίημα: questo il 'vero' titolo dell'opera.

<sup>20</sup> CONSTANTINE PORPHYROGENNETOS, *The Book of Ceremonies* cit., 4 s., nella prefazione a firma dell'imperatore al Primo Libro; e poi anche sul valore ideologico della *τάξις*, v. N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, *Les listes de préséance* cit., 21 ss.

<sup>21</sup> Sull'importanza dei *τακτικά* per rappresentare la società nel pensiero politico bizantino, A.P. KAZHDAN-S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina dal principio dell'XI alla fine del XII secolo*, Palermo 1999<sup>2</sup>, 68 s.

che fonte primaria di conoscenza della macchina amministrativa nei suoi dettagli: all'interno di tale genere letterario, già dotato di una sua specificità, i *κλητορολόγια* costituivano poi un *unicum*, perché aventi ad oggetto in particolare lo svolgimento di cerimonie, banchetti, ricevimenti ufficiali. Come precisa Filoteo nelle parole di introduzione<sup>22</sup>, il partecipare alle feste e alla tavola dell'imperatore dà lustro e gloria alla vita di coloro che seguano l'ordine delle precedenza e godano di dignità imperiali, che corrispondono anch'esse al favore di Dio, perché da lui approvate.

Ed infatti proprio la successione delle festività durante l'anno occupa gran parte del testo, nella sezione quarta, di Filoteo, che, incardinato nell'amministrazione con il ruolo di cerimoniere di corte, si occupava di cadenzare, organizzare e allestire feste, ricorrenze<sup>23</sup> e processioni, e in particolare dell'ordine di invito, apparizione e ingresso (la cd. *τάξις*) durante tali eventi, che si svolgevano – a differenza di altri, come ad esempio i trionfi – con regolarità durante l'anno e servivano ad alimentare l'ideologia del potere supremo, esibendosi un numero straordinario di servitori, pietanze, addobbi e ornamenti, doni, che doveva lasciare stupefatti gli ospiti, soprattutto se stranieri.

Il testo appare diviso in grandi tranches, ed è ricchissimo di informazioni sulla struttura statale centrale e periferica, che appare organizzata in modo gerarchico intorno all'imperatore, vertice assoluto e perno centripeto del sistema amministrativo, qui riflesso, per così dire, nel convivio.

Dopo una presentazione in cui l'autore espone le finalità della sua opera, come detto teorico-pratiche, oltre che didattico-propagandistiche, si elencano dapprima gli altissimi ufficiali, descrivendone nomi e modalità di incarico secondo una bipartizione di base, fra titoli vitalizi, cioè, assegnati direttamente dal *βασιλεύς*, tramite un atto formale, come un brevetto (*ἀξίαι*<sup>24</sup> *διὰ βραβείον*, in numero di diciotto, cui se ne ag-

<sup>22</sup> Cfr. N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, *Les listes de préséance* cit., 81 s.

<sup>23</sup> N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, *Les listes de préséance* cit., 26, richiama altre liste di precedenza che regolano accesso e posizione di dignitari e funzionari nei sinodi; così come nella distribuzione di sportule o pensioni.

<sup>24</sup> N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, *Les listes de préséance* cit., 281 precisa tuttavia che il lemma *ἀξία* corrisponda in modo generico a titolo, usato in contrapposizione a *ἀρχή* che invece corrisponderebbe più propriamente a carica, sebbene la prima possa indicare all'epoca di Filoteo anche dignità o carica indifferentemente, e lo stesso autore adoperi più volte *ἀξία* col significato di dignità riferita a funzione.

giungono sei per gli eunuchi); e, in un secondo gruppo, titoli assegnati semplicemente a voce, attribuiti tramite un ordine, temporanei, cedibili e pure vendibili (*ἀξίαι διὰ λόγους*, che erano invece sessanta, cui bisognava aggiungere dieci riservati esclusivamente agli eunuchi): le cariche sono esposte gerarchicamente in ordine discendente, in ragione delle quali, e con quel preciso ordine, si acquisiva titolo per partecipare alle processioni al séguito dell'imperatore, per sedere al banchetto con lui (nell'ordine con cui si apre la terza sezione, in cui l'a. cerca di offrire una descrizione esaustiva di tutti i gradi e le funzioni, anche quelli esclusi dalla prima sommaria enunciazione), o per essere ammesso a corte alle cerimonie e con quale ordine di precedenza (oggetto della quarta sezione, in cui si riportano vere liste degli invitati, non meno di duemila, e con la loro sistemazione nei banchetti delle occasioni conviviali più importanti). Naturalmente l'essere insignito di uno (titolo, spesso puramente onorifico, che garantisse una posizione gerarchicamente elevata) non escludeva che la medesima persona potesse ricevere anche l'investitura dell'altra (funzione e/o carica, spesso legate a svolgimento di uffici specifici, e transitorie) così che detenesse più dignità e incarichi contemporaneamente. La posizione nella lista delle precedenze ovviamente era individuata in base alla dignità più alta raggiunta.

Nel secondo novero (quello delle *ἀξίαι*<sup>25</sup> *διὰ λόγους*) sono elencate le posizioni apicali di funzioni rivestite dai sette gradi di *offikialoi* fino a quelle più basse, a partire dalle dignità più alte, poste ai vertici amministrativi civili e militari dello Stato fra cui gli *strategoï*, ad esempio, governatori provinciali, posti ciascuno a capo del proprio *Thema*; o i *domestikoi*, vertici di truppe stanziato nella capitale o in provincia; dei giudici, come l'eparca della città, il *quaestor* e gli alti ufficiali, responsabili dell'amministrazione finanziaria dell'impero, o come il *sakellarios*; il direttore dell'Orfanotrofio di Costantinopoli; il *demarchos* dell'Ipodromo, solo per citare le principali; per chiudere con gli ambasciatori stranieri.

Nella quarta sezione, come detto, sono esposte istruzioni per i cerimonieri di corte per una perfetta organizzazione di banchetti e feste, partendo da un elenco cadenzato nel corso dell'anno delle ricorrenze

<sup>25</sup> Sulla scelta di come tradurre nomi cariche e dignità in francese di N. Oikonomidès, rileva alcuni punti critici J. DARROUZÈS, rec. a N. OIKONOMIDÈS, *Les listes de préséance byzantines des IX<sup>e</sup> et X<sup>e</sup> siècles. Introduction, texte et commentaire*, in *Revue des études byzantines*, 32, 1974, 387 s.

più importanti, specialmente se religiose (Pasqua, Pentecoste, feste di Santi), ma anche laiche come ad esempio l'anniversario della fondazione di Costantinopoli, una delle più importanti, che cadeva l'11 maggio, o del ricordo di alcuni eventi naturali come i terremoti; o militari, come la sconfitta degli Arabi dell'VIII secolo.

3. Uno dei dati che emerge già da una veloce lettura del *Κλητορολόγιον* è la massiccia presenza di eunuchi, che va registrata come un vero e proprio piccolo esercito cittadino di stanza nell'amministrazione imperiale.

L'autore, come visto, enumera (talvolta separatamente) ordini di rango degli eunuchi<sup>26</sup>, detti uomini 'senza barba', in alcuni casi mostrandoli precedenti nell'ordine di ingresso, pur a parità di dignità, ad esempio patrizia, rispetto ai cd. 'barbuti': essi appaiono innanzitutto insigniti di *ἀζΐται διὰ βραβείον*, spesso in via esclusiva come ad esempio il proedro o il vestiario, ruoli del tutto riservati a patrizi eunuchi; o più spesso come *cubicularii*, responsabili cioè della gestione degli appartamenti imperiali.

Ovviamente, al di fuori di queste prestigiosissime dignità, le altre cariche (*ἀζΐται διὰ λόγον*) erano condivise dagli eunuchi con i 'barbuti', con poche eccezioni<sup>27</sup>.

La loro silenziosa processione si palesa proprio nel palazzo imperiale a Costantinopoli, dove gli eunuchi sono addetti ora alla camera (e al sonno<sup>28</sup>: è questo l'ufficio ambitissimo del *parakoimomenos*), ora al guardaroba personale (come il protovestiario) dell'imperatore (o anche dell'imperatrice, per garantirle attendenti personali e fidati), ora alle abluzioni, o alla tavola, ove si sceglie il vino da servire, ora alla sicurezza.

Impegnati come ciambellani; talora con i delicati compiti di portavoce, di scorta (fin nei momenti più intimi dell'imperatore, quando si cambiava d'abito anche diverse volte durante le lunghissime cerimonie pubbliche, o si lavava), o di semplice compagnia, si trovavano naturalmente nella posizione più ambita, quella cioè di poter condividere con l'imperatore ogni attimo della sua giornata.

Ed è qui che si rinviene l'ambito per così dire di naturale destinazione professionale degli eunuchi, tratteggiata in competenze precise nel

<sup>26</sup> Cfr. N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, *Les listes de préséance* cit., 124.

<sup>27</sup> Dell'eparca, del questore e del domestico, e ovviamente del βασιλεύς; cfr. N. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ *Les listes de préséance* cit., 305.

<sup>28</sup> Sembra che etimologicamente il nome rinvii al greco 'custode del letto'. Cfr. anche D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Napoli 1978, 30.

testo di Filoteo. Altrettanto evidente da tale lista appare non soltanto quanto importanti essi fossero se occupati a corte (fino alle più complesse attività di consulenza politica<sup>29</sup>), ma anche quanto numerosi<sup>30</sup>; la loro presenza fu stabile<sup>31</sup> finché, in concomitanza con l'ascesa della dinastia dei Comneni, si segnò un'inversione di tendenza all'interno di una più ampia revisione dell'amministrazione dell'impero e il loro prestigio subì una decisa flessione<sup>32</sup>.

Nonostante fossero oggetto di un certo disfavore<sup>33</sup>, come raccontano storici di epoche diverse, è certo che gli eunuchi giungessero facilmente ai vertici delle carriere, e ciò che più li rendeva invidiati, ma anche invisibili, era sicuramente la possibilità, spesso solo a loro concessa, di vivere a stretto contatto con la famiglia imperiale, senza peraltro poter ambire a diventare imperatori loro stessi: la loro carriera era senza alcun dubbio una delle più vantaggiose e i numeri dimostrano che nelle famiglie bizantine, soprattutto di umili condizioni sociali, cominciò ad essere considerata una destinazione lucrativa per alcuni dei propri figli.

<sup>29</sup> Come dimostrano recenti studi, fra cui ad es. K.M. RINGROSE, *Living in the Shadows: Eunuchs and Gender in Byzantium*, in *Third Sex, Third Gender: Beyond sexual Dimorphism in Culture and History*, ed. G. HERDT, New York 1994; e S.F. TOUGHER, *Byzantine Eunuch: an overview, with special reference to their creation and origin*, ed. J. HERRIN, *Unrivalled influence: Women and empire in Byzantium*, Oxford 2013.

<sup>30</sup> La castrazione era diventata infatti nel tempo una scelta consapevolmente affrontata nelle famiglie come un investimento per il futuro non solo del giovane eunuco, ma anche dei suoi più stretti parenti, spesso aiutati, proprio grazie alla sua intercessione, ad accedere ad incarichi amministrativi. Ciò non può che far riflettere sulla consistenza (e sulla estrazione) di questo separato corpo amministrativo, avviato a tali carriere in modo pressoché volontario (quantomeno da parte delle famiglie di origine), elemento che dovè costringere l'opinione pubblica e la politica legislativa a correggere un atteggiamento, fino ad allora, invece, tendenzialmente discriminatorio, quando non ostile, nei loro confronti. Su questi profili si veda F. GALGANO, *Tertium genus? Eunuchi a Costantinopoli*, in *Rivista di Diritto Romano*, 18, 2018 n.s. III, 1 ss.

<sup>31</sup> Che proseguì oltre l'impero bizantino: nella cultura islamica c'erano i cd. *khiṣyān*, distinti dai veri e propri castrati, o *majābīb*, anche li inseriti nella corte di Califfi (il califfo abbaside *al-Muqtadir* ne avrebbe posseduti ben 11.000: 4.000 Greci e 7.000 Africani) o Sultani, e addetti per lo più agli harem.

<sup>32</sup> Da Alessio I Comneno in poi la corte fu trasferita nella posizione decentrata del Palazzo delle Blanches. Con l'eccezione degli Angeli, questa linea politico-amministrativa viene riconfermata dai Paleologi, in concomitanza dei quali il potere e l'impiego a corte degli eunuchi decadde velocemente.

<sup>33</sup> Cfr. ad es. PROC. CAESAR., *De bello Goth.* 8.3.15-17; ZON., *Ep. Hist.* 15.1.

Queste considerazioni offrono spunto per un'ulteriore riflessione rispetto a quelle svolte<sup>34</sup>, che spesso riconoscono alla castrazione un rilievo solo marginale come una tecnica non romana<sup>35</sup> e riservata ad un ambiente tipicamente servile: nell'impero bizantino, invece, essa era finita col diventare un viatico per una vera e propria carriera politico-amministrativa, come ben si evince anche dalla lista delle precedenze di Filoteo, e con risvolti ancora in parte inesplorati.

Ho già avuto modo di investigare tali aspetti delle loro carriere e di sottolineare come la cultura bizantina non riesca a distaccarsi mai del tutto da stereotipi fortemente discriminatori<sup>36</sup>, i cui riflessi appaiono come prevedibile nella esperienza giuridica: Leone il Saggio<sup>37</sup>, ad esempio, ancora in pieno decimo secolo, se per un verso consente agli eunuchi di adottare, non li ammette però al matrimonio, definendoli (secondo l'antica idea aristotelica) come un terzo sesso, né uomini né donne; e mitiga, invece di inasprirle, le pene per chi effettua l'operazione e intende speculare sulle vittime.

Nonostante questi profili per così dire sociologici, che pure connotano il quadro analitico, la presenza degli eunuchi nei ranghi delle articolazioni burocratiche al momento dell'apogeo macedone, a cavaliere cioè fra il decimo e l'undicesimo secolo, in numeri e posizioni così importanti, fornisce ancora un'altra informazione: dimostra che, in quel tempo nella società bizantina, accesso e percorso nelle carriere amministrative erano ancora indipendenti da una logica dinastica. Il testo di Filoteo si rivela perciò, anche sotto questo profilo, particolarmente interessante.

4. Nel *Κλητορολόγιον* agli eunuchi è riservato ampio spazio, e appare ben chiaro che essi occupano ruoli importanti a corte, talvolta riservati a loro in esclusiva: eppure è altrettanto certo che la loro provenienza sociale non fosse aristocratica, ma piuttosto umile, se non servile. Non-

<sup>34</sup> Cfr. ad es. *supra* nt. 30.

<sup>35</sup> Questo è certo un elemento ricorrente, sia nell'impero bizantino, che dopo la sua caduta, quando la dominazione araba si espande: avendo il Profeta vietato la castrazione, essi continuano a figurare nelle corti, ma sempre come elementi stranieri.

<sup>36</sup> Proprio come rappresentanti di un vero e proprio terzo sesso, o terzo genere, non potendosi identificare completamente con quello maschile, ma neppure con quello femminile. Cfr. su questo aspetto ad es. K.M. RINGROSE, *Living in the Shadows* cit., 102 ss., che investiga anche la coeva riflessione ecclesiastica.

<sup>37</sup> Si vedano ad ess. Novv. 26 e 98 (ed. P. NOAILLES-A. DAIN).

stante ciò (e nonostante i ricorrenti profili discriminatori a loro carico), essi riuscivano a raggiungere posizioni apicali in una ideale scala della burocrazia bizantina: evidentemente<sup>38</sup> quest'ultima consentiva uno spazio di mobilità verticale, che chiunque poteva conquistare attraverso l'acquisto di cariche e funzioni, anche se non vantasse origini nobili per sangue o possesso di terre, come accadeva nel coevo Occidente<sup>39</sup>.

Per le famiglie aristocratiche la carriera di corte era fra le più ambite, ovviamente, soprattutto perché garantiva una rendita annuale cospicua e sicura, che lo Stato riusciva a fronteggiare attraverso un'ingente tassazione su beni immobili e persone, che doveva essere versata in monete d'oro, e che l'amministrazione centrale usava in parte per la produzione di beni di lusso, ma soprattutto per pagare stipendi, spese militari e di corte.

L'imprenditoria privata era scoraggiata e le attività commerciali, se consentite, rimanevano nella sfera personale di chi vi si dedicasse, spesso senza trasformarsi in vere attività imprenditoriali, che come tali erano tendenzialmente snobbate, perché considerate di appannaggio di classi inferiori dalla ricca nobiltà bizantina, i cui membri preferivano invece acquistare terreni o puntare letteralmente sulle cariche amministrative<sup>40</sup>, dalle quali potevano ricavare una vera e propria pensione statale (la *roga*), che rendeva (a fronte di un investimento iniziale, che certo non veniva restituito) all'incirca un tre per cento all'anno, per un titolo di media importanza, ma che poteva raggiungere cifre molto maggiori, fino all'otto per cento, per i titoli più importanti, come il *protospatharios*.

È evidente che questo commercio di cariche, se da una parte alimentava il prestigio della corte<sup>41</sup> di Costantinopoli, attirando in città famiglie aristocratiche magari di provincia, dall'altra ne accresceva i prezzi, non sempre a favore delle qualità umane degli aspiranti titolari; e raffor-

<sup>38</sup> Cfr. per la ricchissima letteratura, A.P. KAZHDAN-S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina* cit., 51 ss. cui si rinvia per il riscontro del dibattito dottrinario, qui per ragioni di sede solo accennato.

<sup>39</sup> V. É. PATLAGEAN, *Un Medioevo greco. Bisanzio fra IX e XV secolo*, ed. ital. Bari 2009.

<sup>40</sup> J.C. CHEYNET, *L'imperatore e il Palazzo*, ne *Il Mondo bizantino. L'impero bizantino (641-1204)*, a cura di J.C. CHEYNET, ed. ital. a cura di S. RONCHEY-T. BRACCINI, Torino 2008, 2, 90 ss.

<sup>41</sup> Cfr. N. OIKONOMIDÈS, *Title and income at the Byzantine Court*, in *Byzantine Court Culture from 829 to 1204*, ed. H. MAGUIRE, Washington DC 1997, 199 ss.

zava una vera e propria gerarchia amministrativa di cortigiani, sempre più arroccata nei propri privilegi, sempre più autoreferenziale. Il numero di coloro che percorrevano tali carriere erano certo ridotti rispetto alle dimensioni dell'impero, ma il prestigio di cui erano ammantate le dignità e le funzioni, grazie al potere che vi era correlato, alla devozione dell'imperatore, alle responsabilità nella gestione del comando, politico amministrativo e militare, alla conquista di posizioni privilegiate in banchetti, feste e cerimonie celebri in tutto il mondo antico per la loro sontuosità (e Filoteo lo dimostra in modo assoluto!), contribuivano decisamente ad alimentare un'identità di appartenenza e un'ideologia del potere imperiale, che affascinava tutti, cittadini e stranieri, con un'immagine di magnificenza abbagliante e quasi ipnotica.

Grazie al sistema dei titoli che attribuiva direttamente l'imperatore, poi, soprattutto nelle posizioni apicali, come ricompensa per i servizi svolti o i meriti acquisiti, a dimostrare il suo favore personale, era possibile, astrattamente anche per categorie per così dire socialmente subordinate o persino discriminate, come gli eunuchi o piccoli commercianti, accedere a tali carriere, altrimenti loro precluse ed entrare a far parte di una vera e propria élite cittadina: la letteratura parenetica e anche i *Taktika* servivano a tratteggiarne il profilo, delineando le altissime qualità umane e competenze tecniche richieste per rivestire funzioni amministrative e ruoli di comando, fino a quello dell'imperatore. Persino a lui sono infatti offerti consigli e raccomandazioni, come ad esempio fa Cecaumeno<sup>42</sup>, nel suo *Strategikon* scritto sul finire dell'anno Mille, con la

<sup>42</sup> Lo *Strategikon* di CECAUMENO è stato edito (Alessandria 1998) con il titolo di *Raccomandazioni e consigli di un galantuomo* e con traduzione e note approntate da M.D. Spadaro. Circa la possibile identificazione dell'autore, alcuni, come A. PERTUSI, *Il pensiero politico bizantino*, Bologna 1990, 142, ritengono che, più che Gregorio Cecaumeno – che avrebbe preso parte nell'XI secolo alle campagne belliche di Basilio II contro i Bulgari – possa essersi trattato di un suo nipote stratego dell'Ellade; entrambi appartenenti, dunque, ad una nobile famiglia di origine armena o forse slava, i cui esponenti avevano rivestito incarichi amministrativi e militari sotto diversi imperatori, fino ai Doukas. L'identificazione non può essere in ogni caso sicura, data la scarsità di notizie ricavabili dallo stesso manoscritto, giunto con gravi lacune, nel quale peraltro l'autore non si rivolge ad un βασιλεύς in particolare, personalizzando il discorso con richiami a protagonisti reali e consentendo così una verifica cronologica sulla composizione dell'opera (cfr. su questo punto l'introduzione a cura di M.D. SPADARO, in CECAUMENO, *Raccomandazioni e consigli di un galantuomo* cit., 7 ss.; e S. RONCHEY, *Lo stato bizantino*, Torino 2002, 117 s.).

precisazione che il potere non risiede nelle ricchezze, e tantomeno nella nobiltà di nascita, ma nell'intelletto<sup>43</sup>.

Naturalmente gli ideali egualitari predicati dal Cristianesimo, cui il saggio βασιλεύς deve tendere, non si realizzano facilmente nella realtà (ne è ben consapevole l'autore!), in cui si registrano esperienze di corruzione e malvagità, contro cui bisogna opporsi con tenacia<sup>44</sup>.

Siffatti temi ideologici stentano a penetrare (se non superficialmente) nella società bizantina, ove appaiono molti squilibri e ampie spaccature di classe; la letteratura non rinuncia tuttavia a riproporre, in un modello teleologico di persuasione, l'astratta possibilità che si possa scalare la vetta partendo dal basso, così come, in senso opposto, che accadano implacabili rovesci di fortuna, a danno dei reggenti e delle loro famiglie, imprigionati esiliati accecati e puniti con le pene più atroci, una volta destituiti del loro ruolo, ammoniti per tempo della caducità della loro fortuna terrena.

Il βασιλεύς non è solo destinatario di avvertimenti e consigli, ma anche colui che li dispensa, disegnando una sua strategia ideologica, come Leone VI, autore di una sua raccolta di *Taktika*, in cui riversa<sup>45</sup> (fra le altre) riflessioni circa le qualità che dovrebbe aver un leader militare di alto valore: anche qui la nobiltà per nascita non appare un valore assoluto, bensì doti umane e caratteriali di sobrietà, coraggio, umiltà, onestà, competenze tecniche e, infine, magnanimità (μεγαλόψυχος).

La meritocrazia trapela come un valore imprescindibile in queste parole, cui eventualmente può aggiungersi l'estrazione nobiliare, che può aiutare lo stratego a esaudire grazie alla propria posizione, anche economica, le eventuali aspirazioni dei propri soldati<sup>46</sup>; non sono certo un difetto ricchezza e dinastia, purché ci sia anche quella di spirito. In questo profilo del comandante perfetto, l'imperatore<sup>47</sup> ripropone, talora pedissequamente, l'impostazione di un precedente testo, anch'esso

<sup>43</sup> CECAUMENO, *Raccomandazioni e consigli di un galantuomo* cit., III.138, 187.

<sup>44</sup> CECAUMENO, *Raccomandazioni e consigli di un galantuomo* cit., I.16, 59; II.139, 87.

<sup>45</sup> *Taktika* II, 1 ss. [PG 107 col. 681 ss.]. Si veda di recente *A critical Commentary on the Taktika of Leo VI*, a cura di J. HALDON [Dumbarton Oaks Studies, 44], Washington D.C. 2014, cui si rinvia anche per la ricchissima bibliografia, 479 ss.

<sup>46</sup> *Taktika* IV, 3 ss. [PG 107 col. 300 ss.].

<sup>47</sup> Sebbene A.P. KAZHDAN-S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina* cit., 68 s., rilevi come rispetto allo *Strategikon* di Maurizio (cfr. nt. seguente), nei *Taktika* di Leone appaia ben testimoniato il concetto di nobiltà di nascita nel primo del tutto assente, da cui si deve rilevare secondo l'a. "il passaggio cruciale tra il IX e il X secolo".

uno *Strategikon*, un manuale di tattica militare di alcuni secoli addietro, in cui l'autore<sup>48</sup>, nel formulare le proprie raccomandazioni al generale<sup>49</sup> di un'armata, pensava ad un uomo di altissimo profilo, dal temperamento equilibrato, prudente, saggio, che conducesse uno stile di vita lineare e semplice come quello dei suoi soldati, verso cui mostrasse affetto paterno, severo, ma giusto.

Non è il caso qui di affrontare in dettaglio le dinamiche che animavano la società bizantina intorno all'anno Mille: importanti studi, come quelli di Alexander Kazhdan<sup>50</sup>, hanno già messo in luce alcune caratteristiche peculiari che ne segnano un percorso autonomo rispetto al Medioevo occidentale, in particolare quanto alla mobilità verticale, consentita ufficialmente attraverso la cultura, lungo i gradini della macchina burocratica, cui si aveva accesso indipendentemente dalla propria condizione sociale di origine, che spesso poteva essere umile, se non infima, oltre che provinciale.

Dalle molte testimonianze, che confermano che la nobiltà non è (soltanto) quella della nascita, ma quella che si conquista con il proprio merito, per le proprie doti personali e le proprie competenze professionali, gli occhi dei moderni potrebbero essere indotti a definire la società bizantina intorno all'anno Mille come inclusiva e democratica. Tali qualità tuttavia essa non aveva affatto, perché erano quasi sempre le élites aristocratiche, magari decentrate in zone rurali<sup>51</sup>, che riusciva-

<sup>48</sup> L'imperatore Maurizio? O forse un generale vissuto sotto il suo regno, forse *magister militum per Orientem*, cfr. M. IMPERATORE, *Strategikon. Manuale di arte militare nell'Impero Romano d'Oriente*, a cura di G. CASCARINO, Rimini 2007, *Introduzione*, 22. Sul valore di questo testo v. anche E.N. LUTTWAK, *La grande strategia dell'impero bizantino*, trad. it., Milano 2009, 303 ss.

<sup>49</sup> M. IMPERATORE, *Strategikon* cit. VIII.1, 92 s.

<sup>50</sup> Sebbene legati alla loro epoca, ma fondamentali nella letteratura successiva: cfr. A. KAZHDAN-S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina*, cit., *passim*.

<sup>51</sup> Le élites provinciali si distinguevano da quelle militari, che acquisivano i propri titoli di solito per nascita. Cfr. R. JENKINS, *La vita sociale nell'impero bizantino*, in *Storia del mondo medievale*, 3, a cura di J.M. HUSSEY, trad. it., Milano 1978, 389 ss. Tali élites spesso godevano di notevoli ricchezze soprattutto rurali. Nonostante acceso dibattito in dottrina, legato per certi versi a movimenti ideologici postmarxisti, per altri invece a quelli comparatistici condotti da medievisti studiosi del feudalesimo occidentale, molti individuano nella società bizantina una tendenziale contrapposizione fra due diversi tipi di aristocrazia, una rurale o militare, provinciale e nobile per nascita, una invece sempre provinciale, ma che conquista la sua posizione attraverso la scalata amministrativa, dunque per toga. Fra le voci del dibattito: H.G. BECK, *Ideen und Realitäten in Byzanz*, London 1972; e G. OSTROGORSKY, *Observa-*

no ad accedere al centro di potere in città e a scolarne la vetta. Forse i dettami contenuti nei *Taktika* servivano pure ad arginare il loro strapotere economico e politico, con dei paletti ideologici. Quella società non era infatti immune da intrighi di palazzo, che peraltro spesso vedevano protagonisti (fra gli altri) gli eunuchi: il ricambio che consentiva tale mobilità favoriva invece la corruzione attraverso il sistema delle cariche, più che la costruzione di una classe dirigente, che fosse capace di governare in modo illuminato nel lungo periodo<sup>52</sup>. Proprio gli studi di Kazhdan<sup>53</sup> ad esempio hanno dimostrato che questa mobilità sociale verticale non creava un reale interscambio con la società, alimentando piuttosto una degenerazione del sistema, che rafforzava il potere centrale dell'imperatore, invece di mitigarlo.

In questo contesto, in cui si deve registrare (come peraltro spesso nelle vicende bizantine) un deciso iato fra la dimensione teleologica dell'impero – informato ai valori cristiani di uguaglianza e di giustizia sociale – e il disequilibrio della realtà, gli eunuchi giocano un ruolo importante nella rappresentazione dei movimenti a corte: da una parte perché raggiungono posizioni apicali senza godere di particolari privilegi d'origine; d'altra parte perché riescono a distogliere a loro vantaggio prestigio e potere, che sarebbero stati concentrati altrimenti nelle mani di poche famiglie aristocratiche.

Forse anche per questo, quando – fra i canoni di accesso alla carriera

*tions on the Aristocracy in Byzantium*, in *Dumbarton Oaks Papers*, 25, 1971, 3 ss., il quale riteneva, argomentando da un passaggio dei *Taktika* (II, 25 [PG 107.688]) di Leone il Saggio, che la qualità della nobiltà di nascita fosse imprescindibile per rivestire alcune posizioni, quale ad esempio quella di stratego. In decisa replica a tale assunto, I. ANTONOPOLOU, *The 'Aristocracy' in Byzantium: Evidence from the Tactica of Leo VI the Wise*, in *Byzantiaka*, 13, 1993, 151 ss., più correttamente individua la nascita gloriosa semplicemente fra le qualità che un buon leader militare dovrebbe avere, ma non un prerequisito indispensabile. Segnala infine la mancanza in tali studiosi del tentativo di offrire una definizione della classe dominante, o nobiltà, A.P. KAZHDAN (cfr. A.P. KAZHDAN-S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina* cit., 58 ss.).

<sup>52</sup> Parla di occasioni perse proprio a cavaliere fra X e XI secolo, in concomitanza con le più massicce pressioni militari sui confini lungo le tre direttrici cruciali, delle steppe, del deserto e del mare, quando lo Stato bizantino, retto da un'amministrazione civile inetta, rivelò tutta la sua debolezza e cedette, dopo la fatale battaglia di Manzikert, a una virata autocratica e militarista, S. RONCHEY, *Lo Stato bizantino* cit., 108 ss.

<sup>53</sup> V. ad es. in una letteratura sterminata A.P. KAZHDAN-S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina* cit., 51 ss., cui si rinvia anche per la esposizione della dottrina principale.

burocratica – comincia a diventare prevalente e poi imprescindibile, il legame di parentela con l'imperatore, a detrimento dell'astratto possesso di qualità umane o professionali, presupposto di dignità di corte, almeno formalmente richiesto per secoli, come visto, e accedono alle gerarchie più alte soltanto coloro che sono a vario titolo imparentati con la famiglia imperiale, la loro fortuna (appena un secolo dopo il *Κλητορολόγιον* di Filoteo) sbiadisce inesorabilmente.

#### SINTESI

La lettura del cd. *Kletorologion* di Filoteo – un'opera letteraria del nono secolo d.C. appartenente al grande novero dei *Taktika*, che disciplinava lo svolgimento dei cerimoniali di corte in occasione di importanti eventi pubblici, come feste e banchetti – offre spunto di riflessione sull'ordinamento amministrativo bizantino: la cd. "lista delle precedenze" rispecchiava infatti (nell'ordine di ingresso e di posizione in tali circostanze) la rigida gerarchia delle funzioni assegnate a ciascun dignitario dall'imperatore.

Titolo, grado, cariche, dignità corrispondevano, talora intersecandosi, ad una precisa collocazione in una ideale scala verticale, che segnava anche le tappe della carriera burocratica, di cui si svelano così dettagli e ombre.

#### PAROLE CHIAVE

Carriera amministrativa bizantina – *Kletorologion* – Filoteo – Eunuchi – Mobilità sociale su scala verticale.

#### ABSTRACT

Philothaeus' *Kletorologion*, a 9th century AD literary work belonging to the larger group of *Taktika* which governed the conduct of court ceremonies on the occasion of important public events, offers interesting reflections on the Byzantine administrative system. The so-called "list of precedents" actually reflected the rigid hierarchy of functions assigned to each dignitary by the Emperor.

#### KEYWORDS

Career in Byzantine administration – *Kletorologion* – *Philothaeus* – Eunuchs – Social mobility on a vertical scale.



FRANCESCO ARCARIA  
*Università di Catania*

*DEFENSORES QUOQUE, QUOS GRAECI  
SYNDICOS APPELLANT. IL SYNDICUS  
NELL'IMPERO ROMANO TARDOANTICO*

1. Tra i numerosi problemi di ordine sostanziale e processuale, certamente non sufficientemente affrontati e discussi e, comunque, risolti in maniera insoddisfacente dalla dottrina romanistica, che ancora oggi è dato rinvenire in relazione a quel particolare aspetto dell'amministrazione romana tardoantica costituito dalla rappresentanza delle *civitates*, dei *collegia*, dei *corpora* e delle *universitates*<sup>1</sup>, uno sicuramente ancora aperto è costituito dal ruolo e dalle funzioni del *syndicus*<sup>2</sup>.

Infatti, come appare anche dall'estrema diversità delle soluzioni prospettate dalla dottrina che ha avuto modo di occuparsi di tale figura

<sup>1</sup> Su tali collettività organizzate di persone e, in particolare, sui concetti di '*universitas*', '*collegium*' e '*corpus*' v. la ponderosa, accurata ed acribica indagine del GROTEN, "*Corpus*" und "*universitas*". *Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen 2015, *passim*, cui adde R. SIRACUSA, *La nozione di "universitas" in diritto romano*, Milano 2016, *passim*; EAD., "*Universitas*" e "*corpus*": ricostruzione lessicale nell'ambito delle corporazioni, in *AARC*, 23, Napoli 2019, 301 ss.; V. CRESCENZI, "*Minima de collegiis (corporibusque)*", in *AARC*, 23, Napoli 2019, 241 ss.

<sup>2</sup> Sul quale v., oltre alla letteratura citata nelle note successive, É. CUQ, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris 1917, 119 e nt. 10; V. CHAPOT, voce "*Syndicus* (Σύνδικος)", in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et le monuments*, IV.2, Paris 1918, 1582 s.; E. SEIDL, voce "Σύνδικος", in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IV.A.2, Stuttgart 1932, 132 s.; E. ALBERTARIO, voce *Sindaco*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXI, Roma 1936, 835 s.; A. BERGER, voce "*Syndicus*", in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 727; G. THÜR, voce "*Syndikos* (σύνδικος)", in *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, XI, Stuttgart-Weimar 2001, 1145 s.

tanto in passato quanto di recente ed in riferimento all'età imperiale, irrisolti appaiono a tutt'oggi non pochi interrogativi, che riguardano, in particolare, l'origine di tale carica, la natura dei suoi compiti, l'estensione delle sue competenze, le differenze con altre cariche svolgenti attività simili e l'affinità con altri organi rappresentativi di matrice greca<sup>3</sup>.

E ciò è avvenuto perché le fonti, come è stato segnalato dalla manualistica più attenta e scrupolosa, per un verso sono “sparse su un notevole arco di tempo” e, per altro verso, “non sono né abbondanti né univoche”<sup>4</sup>, così da non permettere di avere sulla rappresentanza delle *civitates* “un'informazione del tutto soddisfacente”<sup>5</sup>.

La sottolineata disparità di vedute in ordine a tali aspetti e le rimarcate difficoltà poste dalle fonti giustificano allora l'opportunità di una loro rinnovata attenzione e rivisitazione che, da un lato, possa consentire all'interprete di vagliare con maggiore attenzione le diverse e contrastanti opinioni dottrinarie, scegliendo, con più consapevolezza di quanto si sia finora fatto, quella più fondata o, comunque, più verosimile e, se del caso, di prospettare nuove soluzioni e, dall'altro lato, proprio nella misura in cui mira a gettare nuova luce sull'importanza di una carica tra le più peculiari dell'organizzazione amministrativa locale romana, possa condurre ad una visione più completa del complesso apparato burocratico dell'età imperiale e ad un quadro più compiuto della rappresentanza delle *civitates* in tale periodo.

Va però preliminarmente chiarito che, nella presente indagine, non verranno riprese nuovamente in considerazione le testimonianze attestanti l'importante ruolo avuto dal *syndicus* nell'ambito delle *civitates* e dei *collegia* dei primi tre secoli dell'impero, e ciò dal momento che su di esse la dottrina più recente, seppure dopo un lungo percorso di revisione critica delle conclusioni alle quali si era giunti in tempi meno recenti, è pervenuta a risultati oggi ritenuti, se non proprio soddisfacenti, sicuramente accettabili, che si riassumono nell'idea che, nell'epoca classica, i *syndici* fossero rappresentanti processuali stabili delle *civitates*<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Il “syndicus” nelle fonti giuridiche romane*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 6, 2016, 145 ss.

<sup>4</sup> M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 180.

<sup>5</sup> M. TALAMANCA, *Elementi di diritto privato romano* (edizione aggiornata a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI-G. FINAZZI), Milano 2013<sup>2</sup>, 92.

<sup>6</sup> In realtà, le fonti giuridiche dei primi tre secoli del Principato che menzionano il *syndicus* sono soltanto tre frammenti di Gaio, Paolo ed Ulpiano – sui quali e sulla dottrina ad essi relativa v., ampiamente e per tutti, A. GROTEN, “*Corpus*” cit., 34 ss.,

43 s., 158 ss., 318 ss. e ntt. 22, 23 e 52 e 344 ss. – che non verranno in questa sede esaminati approfonditamente nei loro diversi aspetti, bensì solamente richiamati quali testi di riferimento ai quali si è appoggiata la dottrina più risalente e quella più recente per sostenere le proprie diverse convinzioni. Si tratta di D. 3.4.1.1-2 (Gai. 3 ad ed. prov.): *Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum proconsul ait. Et quidem non esse actorem vel syndicum tunc quoque intellegimus, cum is absit aut valetudine impediatur aut inhabilis sit ad agendum*; D. 3.4.6.1 (Paul. 9 ad ed.): *Si decuriones decreverunt actionem per eum movendam quem duumviri elegerint, is videtur ab ordine electus et ideo experiri potest: parvi enim refert, ipse ordo elegerit an is cui ordo negotium dedit. Sed si ita decreverint, ut quaecumque incidisset controversia, eius petendae negotium Titius haberet, ipso iure id decretum nullius momenti esse, quia non possit videri de ea re, quae adhuc in controversia non sit, decreto datam persecutionem. Sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari*; D. 43.24.5.10 (Ulp. 70 ad ed.): *Idem [Labeo] ait et adversus procuratorem tutorem curatorem municipumve syndicum alieno nomine interdici posse*. L'ALBERTARIO, "Syndicus", in *BIDR*, 27, 1914, 87 ss. – accogliendo, ampliando e precisando meglio una tesi precedentemente avanzata *incidenter tantum* dal WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, II, Louvain 1896, 468, dal MITTEIS, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*. I. *Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig 1908, 388 nt. 41, dall'EISELE, *Studien zur römischen Rechtsgeschichte*, Tübingen 1912, 102 nt. 88 e dal RAMADIER, *La représentation judiciaire des cités d'après l'édit du prêteur*, in *Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves*, I, Paris 1912, 264 nt. 2 e 265 nt. 7, ed ancor prima dal VON SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*, II, Berlin 1840, 296 e 338 nt. "f" [= *Sistema del diritto romano attuale* (trad. it. di V. Scialoja), II, Torino 1888, 299 e 337 nt. "f"] – ha ritenuto che, allorché in alcuni di questi testi del Digesto si legge che le città (*civitates*), le corporazioni (*collegia*) e le *universitates* fossero rappresentate in giudizio da un "actor sive syndicus" o da un "actor vel syndicus", si devono riconoscere nel "sive syndicus" o "vel syndicus" di tali incisi delle aggiunte giustinianee (ed in tal senso v., seppure in riferimento solamente a D. 3.4.6.1, anche G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen 1911, 98, e, in esclusivo riferimento a D. 3.4.1.1-2, pure V. CRESCENZI, "Minima de collegiis" cit., 288), sicché, mentre nell'epoca classica la rappresentanza processuale delle città e, in generale, delle corporazioni era affidata ad *actores* designati volta per volta e, quindi, temporanei, solamente nell'epoca postclassica tale rappresentanza venne stabilmente attribuita a dei *syndici*. Siffatta ricostruzione venne fatta propria dalla successiva dottrina – in particolare, da COSTA, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma 1918, 129 e nt. 3, e *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee*, Torino

1925<sup>2</sup>, 575 s. e nt. 1; LENEL, *Besprechung von E. Albertario, "Syndicus"*, *BIDR XX-VII*, 87, 1914, in *ZSS*, 44, 1924, 550, e *Das "Edictum perpetuum". Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927<sup>3</sup>, 101 nt. 2; SIBER, *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung. II. Römisches Privatrecht*, Berlin 1928, 51 s. e nt. 12; PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928<sup>2</sup>, 573 e nt. 3; SCHNORR VON CAROLS-FELD, *Geschichte der juristischen Person. I. "Universitas", "corpus", "collegium" in klassischen römischen Recht*, München 1933, 324 s.; ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris 1942, 115 nt. 57; ARIAS BONET, *Societas publicanorum*, in *AHDE*, 19, 1948-1949, 262; BUCKLAND, *A Manual of Roman Private Law*, Cambridge 1953<sup>2</sup>, 407, ed ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1983<sup>14</sup>, 71 – e ha trovato sparuti ed acritici consensi anche in quella più recente: J. IGLESIAS, *Derecho romano*, Barcelona 1999<sup>12</sup>, 103. L'idea che l'*actor* fosse nominato di volta in volta per ogni singola questione e, al contrario, che il *syndicus* fosse un rappresentante stabile, ciò deducendosi dall'interpolazione giustiniana di alcuni testi giurisprudenziali classici mediante l'inserimento in essi del termine di matrice greca "*syndicus*", venne però criticata dall'IMPALLOMENI, voce "*Actor*", in *NNDI*, 1.1, Torino 1957, 274, il quale – prendendo spunto da alcuni rilievi del MEYER, *Griechische Texte aus Ägypten*, Berlin 1916, 191 e nt. 3 – ha osservato che "nell'ambito della compilazione, la supposta introduzione di questa espressione avrebbe puramente carattere formale, non comportando essa per nulla il concetto di perpetuità dell'ufficio, perpetuità che rimane ancora eccezionale: il principio classico resta fermo ed invariato. Possiamo quindi concludere che in diritto giustiniano i due termini di *syndicus* e di *actor* si equivalgono perfettamente, e che comunque non sarebbe stata la figura del *syndicus* a mutare quella dell'*actor*, ma semmai quella classica dell'*actor* a mutare quella del *syndicus* greco". E, sulla scia di tale conclusione, il DE SIMONE, "*Actor sive syndicus*", in *Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz*, a cura di A. GUARINO-L. LABRUNA, II, Napoli 1964, 1063 e 1065 s., ha poi puntualizzato che, anche a volere ammettere che il termine "*syndicus*" sia un termine nuovo, ciò non significa che ci si debba trovare in presenza di un istituto nuovo e, quindi, di un intervento compilatorio, sicché tale termine già in età classica potrebbe essersi affiancato a quello di "*actor*" come sinonimo di questo nel significato di rappresentanti stabili. E, invero, che i giuristi classici non avrebbero concepito ed ammesso altra rappresentanza processuale che non fosse quella affidata ad *actores* nominati occasionalmente è sembrata tesi criticabile anche al DE ROBERTIS, '*Syndicus*'. *Sulla questione della rappresentanza processuale dei 'collegia' e dei 'municipia'*, in *SDHI*, 36, 1970, 306 ss., 317, 323, 326 ss. e 337; *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1971, 337 e nt. 159, 491 ss., 514, 516, 518 ss. e 531, e voce "*Syndicus*", in *NNDI*, 18, Torino 1971, 1008, il quale – sviluppando alcuni spunti del GLÜCK, *Commentario alle Pandette* (trad. it. C. Ferrini), III, Milano 1888, 159, del WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, I, Louvain 1895, 418 s., e del JOUGUET, *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911, 453 – da un lato, ha ricordato che la presenza di *syndici* quali rappresentanti processuali non temporanei delle *civitates* è ben documentata, dalle fonti letterarie ed epigrafiche e per la

Al contrario, mi sembra che lo stesso non possa affatto dirsi per le fonti di epoca tardoclassica, postclassica e giustiniana, che meritano quindi di essere riconsiderate in quanto tratteggiano l'evoluzione intermedia e finale della carica di *syndicus*<sup>7</sup> all'interno di un contesto locale burocratico amministrativo-giudiziario per molti aspetti diverso da quello in cui si era precedentemente delineata tale figura.

parte orientale dell'impero, fin dall'età di Adriano ed Antonino Pio e, dall'altro lato, ha puntualizzato che, tra le iniziative di Alessandro Severo, vi fu quella dell'istituzione di rappresentanti processuali permanenti presso tutte le corporazioni professionali di Roma. Con la conseguenza che, pur non potendosi affermare in alcun modo se questa misura fosse stata la prima del suo genere oppure se le corporazioni preesistenti avessero già dei propri rappresentanti processuali stabili, "va tenuto da conto, ad ogni modo, che la rappresentanza stabile delle *civitates* a mezzo di un *syndicus* o di un *defensor*, è da riportare ad età ancora più risalente, data la normale anticipazione che in genere presenta la evoluzione giuridica delle *civitates* e dei *municipia* rispetto a quella parallela dei *collegia*" ("*Syndicus*" cit., 1008). E, da qui, la conclusione che fin dall'età dei Severi esistessero rappresentanti processuali stabili presso le *civitates* ed i *collegia* (cfr. V. CRESCENZI, "*Minima de collegiis*" cit., 288 s. e 296). La tesi che, nell'epoca classica, i *syndici* fossero rappresentanti processuali stabili delle *civitates* è stata poi accolta, con dovizia di argomentazioni, dal MANNINO, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984, 57 ss. e nt. 109 e 61 ss. e nt. 121 e, *incidenter tantum*, dallo STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Pomponio*. II. *Contesti e pensiero*, Milano 2001, 90 nt. 63 e dal FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino 2014, 107 e nt. 23, divenendo così dominante in dottrina, che è stata invero confortata anche da studi più recenti, come quello del FOURNIER, *Les "syndikoi", représentants juridiques des cités grecques sous le Haut-Empire romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 18, 2007, 13 ss., che – rivalutando un'assai risalente indagine del LÉVY, *Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins. Seconde série*, in *Revue des Études grecques*, 12, 1899, 274 ss., sui *syndici* delle città dell'Asia Minore durante l'età degli Antonini – ha evidenziato come numerose epigrafi del II e degli inizi del III sec. d.C. attestino inequivocabilmente la presenza di *syndici* svolgenti funzioni di rappresentanti in giudizio stabili e non occasionali delle città greche, tanto in primo grado quanto in appello e davanti sia al tribunale del governatore e sia a quello dell'imperatore. Sul ruolo del pretore in ordine al riconoscimento della possibilità per la corporazione in quanto tale, distinta dai consociati, di agire e stare in giudizio attraverso i *syndici* v. R. SIRACUSA, "*Universitas*" e "*corpus*" cit., 312 e nt. 44.

<sup>7</sup> Che, secondo l'ONIDA, *Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà "per" o/e "per mezzo di" altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo*, in *Diritto @ Storia*, 15.14, 2016, 47 nt. 100, indicherebbe quella sorta di "tribuni delle Città introdotti in età imperiale (D. 50.4.1.2; 50.4.18.13) in un contesto di memoria e intelligenza del più antico tribunato".

2. Dopo questa doverosa premessa, l'indagine può entrare nel vivo con l'esame di due testi giurisprudenziali della fine del III e degli inizi del IV sec. d.C., il primo dei quali è un frammento proveniente dal *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio<sup>8</sup>:

D. 50.4.18.13 (Arc. Char. lib. sing. de mun. civ.): Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur.

Il passo è stato ritenuto interpolato dall'Albertario<sup>9</sup>, il quale, dopo avere rimarcato che il termine "syndicus" è estraneo alla lingua latina ma semplicemente trasferito in essa dalla lingua greca, ha affermato che l'equiparazione dei *defensores civitatis* romani ai *syndici* greci operata da Arcadio Carisio nella parte iniziale del testo (*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*) dimostrerebbe in maniera inequivocabile che il *syndicus* non poteva essere il rappresentante processuale 'classico' delle città e, in generale, delle corporazioni. Pertanto, l'inciso "quos Graeci syndicos appellant" sarebbe di sicura origine compilatoria, come del resto tutti quegli altri nei quali ad un termine od istituto romano si vuole aggiungere il corrispondente termine od istituto greco (ad es., D. 50.16.19 e 41.2.1 pr.): delucidazioni, queste, che sarebbero ben spie-

<sup>8</sup> Su tale opera v. M. BALESTRI FUMAGALLI, *I libri singulares di Aurelio Arcadio Carisio*, in *Memorie dell'Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, Scienze Morali e Storiche*, 36.2, 1978, 72 ss.; E. PÓLAY, *Über die "munera civilia" im Werke des digestenjuristen "Arcadius Charisius"*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, I, Milano 1982, 531 ss.; ID., "Aurelius Arcadius Charisius", *der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage*, in *BIDR*, 89, 1986, 218 ss.; F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: "officia", "munera", "honores"*, in *Società romana e impero tardoantico. I. Istituzioni, ceti, economie*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari 1986, 50 s.; ID., *Arcadio Carisio, l'"officium" del prefetto del pretorio e i "munera civilia"*, in *Index*, 15, 1987, 68 s.; M. FELICI, *Riflessioni sui "munera civilia" di Arcadio Carisio*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA, Pavia 2006, 153 ss.; ID., *Appunti sulla politica municipale nell'età di Costantino*, in *AARC*, 17.2, Roma 2010, 1089 ss. e ntt. 75-77 (ivi altra letteratura citata); D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012, 57 ss. In generale, sulla terminologia ed il concetto di "munus publicum" v., ampiamente e per tutti, F. GRELLE, "Munus publicum". *Terminologia e sistematiche*, in *Labeo*, 7, 1961, 308 ss.

<sup>9</sup> "Syndicus" cit., 88 ss.

gabili se attribuite a compilatori greci (che, tra l'altro, si proponevano anche scopi didattici), ma assai meno giustificabili se affibbiate ai giuristi classici. Arcadio Carisio avrebbe dunque discorso originariamente ed unicamente di “*defensores*”, nel senso di “*actores*” nominati volta per volta, cioè, come si legge nel testo, “*ad certam causam agendam vel defendendam*”<sup>10</sup>. Per giungere a tale conclusione occorre però superare l'ostacolo costituito dall’“*et*” che sembra fungere da spartiacque tra le due parti del frammento, ciò che viene realizzato ritenendo anche tale congiunzione interpolata sulla scorta della convinzione che, nell'epoca giustiniana, esistevano tanto i *syndici* come rappresentanti processuali stabili delle *civitates* e, in generale, delle corporazioni, quanto procuratori *ad certam causam*. Così, depurato dall'aggiunta compilatoria “*quos Graeci syndicos appellant, et*”, il testo classico avrebbe affermato che “*Defensores quoque, qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*”. E, da qui, la conclusione che “i *defensores* romani non sogliono nell'epoca giustiniana essere nominati *ad certam causam*: possono esserlo: ma solitamente sono rappresentanti stabili, e più precisamente, allora, sono detti *syndici*. Nel fr. 18 § 13 D. 50. 4 noi abbiamo la prova decisiva che, tutte le volte che i testi romani chiamano *syndicus* il *defensor*, l'*actor* di una *civitas* o, in genere, di una corporazione, ci troviamo innanzi ad una interpolazione sicura. Se non si ammette ciò, la dilucidazione contenuta nel fr. 18 § 13 cit. non avrebbe senso: anzi, sarebbe falsa”<sup>11</sup>.

Ora, premesso che, di tale ricostruzione, incontestabile è la premessa dell'origine greca del termine “*syndicus*” e, invece, opinabile l'origine greca dell'istituto<sup>12</sup>, in senso contrario all'idea che la frase “*quos Graeci syndicos appellant*” sia un'aggiunta compilatoria può però obiettarsi, in primo luogo, che basta semplicemente leggere il *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio per rendersi conto della massiccia

<sup>10</sup> Di questa opinione sono anche il WALTZING, *Étude historique* II cit., 468 e nt. 6, l'ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 115 e nt. 57, il MAGIE, *Roman Rule in “Asia Minor” to the end of the third century after Christ*, II, Princeton 1950, 1518 nt. 49, secondo cui “the *syndikos* is described in *Digesta* L 4, 18, 13 as chosen *ad certam causam agendam vel defendendam*” e, più recentemente, il FOURNIER, *Les “syndikoi”* cit., 11 s. e 17.

<sup>11</sup> “*Syndicus*” cit., 90 s.

<sup>12</sup> Cfr. D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre der römischen Kaiser*, in *ZSS*, 100, 1983, 84 e nt. 143 e, più recentemente, S. DMITRIEV, *City government in Hellenistic and Roman “Asia minor”*, Oxford 2005, 213 nt. 125.

presenza di grecismi che connotano peculiarmente il linguaggio di tale giurista (D. 50.4.18.5: *curatores, quos σιτώνας et ἐλαιώνας appellant*; 7: *Irenarchae*; 10: *archeotae vel logographi ... vel xenoparochi ... vel limerarchae*; 11: *Camelasia*; 12: *nyctostrategi*; 17: *Mastigophori quoque, qui agonothetas in certaminibus comitantur*; 19: *Elemporia et pratura*; 22: *agminales equi ... et angariae atque veredi*; 26: *decaprotiae et icosaprotiae ... decaproti et icosaproti*; 29: *neque ab angariis neque a veredo*)<sup>13</sup>, con la conseguenza che, se si volessero espungere come aggiunte giustiziane tutti i lemmi grecizzanti o le espressioni che le contengono, non poche parti del lungo testo risulterebbero fortemente mutilate<sup>14</sup>.

In secondo luogo, è stato osservato<sup>15</sup> che, ove si considerasse compilatoria la frase “*quos Graeci syndicos appellant, et*”, nella ricostruzione del testo nei suoi termini originari “*Defensores quoque, qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*” tutta la spiegazione “*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*” apparirebbe superflua, dal momento che Arcadio Carisio avrebbe potuto semplicemente dire “*Defensores quoque (civitatis) laborem personalis muneris adgrediuntur*” o, tutt'al più, “*Hi quoque (e non defensores) qui ad certam causam agendam vel*

<sup>13</sup> Sullo stile linguistico di Arcadio Carisio e, in particolare, del suo *liber singularis de muneribus civilibus* come possibile parametro della classicità o, al contrario, della postclassicità delle opere di tale giurista v. A. DELL'ORO, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, II, Milano 1962, 336. Peraltro, secondo la DE SALVO, I “*munera curialia*” nel IV secolo. *Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, 10, Napoli 1995, 299 s., con il lungo elenco di *munera* prospettato da Arcadio Carisio, che ricomprendeva, tra gli altri, la riparazione delle strade, la costruzione di opere pubbliche, la *calectio thermarum*, il controllo del mercato, l'approvvigionamento cittadino e la *camelasia*, tale giurista formulava una classificazione a *posteriori* per descrivere una realtà locale con possibilità infinite di variazioni. Ed in questo senso v., in precedenza, F. MILLAR, *Empire and City, Augustus to Julian: Obligations, Excuses and Status*, in *JRS*, 73, 1983, 78. Secondo il GRELLE, I “*munera civilia*” e le *finanze cittadine* [1999], in ID., *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. FANIZZA, Roma 2005, 459, il riconoscimento sociale dal quale questi compiti – alcuni dei quali appaiono di notevole responsabilità ed impegno – sono circondati, “rende di fatto evanescente anche sotto il profilo della *dignitas* la loro distinzione dagli *honores*: ma si tratta di un dato che Carisio non rileva, forse perché orientato piuttosto a sottolineare il carattere personale dell'intero gruppo, in quanto determinante per la disciplina delle immunità”.

<sup>14</sup> Così anche E. DE SIMONE, “*Actor sive syndicus*” cit., 1064. Ma v. pure E. PÓLAY, *Über die “munera civilia”* cit., 537 s.

<sup>15</sup> E. DE SIMONE, “*Actor sive syndicus*” cit., 1064 s.

*defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*". Il giurista, invece, volle allora dire che erano gravati da *munera personalia* non solo i *defensores, quos Graeci syndicos appellant*, ma anche quelli *qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*, sicché, in tale contesto, acquista significato la spiegazione "*quos Graeci syndicos appellant*"<sup>16</sup>.

E, invero, in questo senso può sicuramente giovare, a mio avviso, il raffronto del nostro testo con il settimo paragrafo (*Irenarchae quoque, qui disciplinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur: sed et qui ad faciendas vias eligi solent ... item episcopi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus, quae civitatum populis ad cotidianum victum usui sunt, personalibus muneribus funguntur*) e con il decimo paragrafo dello stesso D. 50.4.18 (*Hi quoque, qui custodes edium vel archeotae vel logographi vel tabularii vel xenoparochi ... vel limenarchae ... et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus exigit, praeponuntur, muneribus personalibus adstringuntur*). Come ben si vede, i tre paragrafi presentano la medesima struttura di periodo ed identici sono tanto i passaggi quanto la conclusione, per cui non c'è alcun motivo di sospettare che la frase "*quos Graeci syndicos appellant*" sia di fattura compilatoria e, quindi, si può ritenere certa la sua attribuzione ad Arcadio Carisio<sup>17</sup>.

Ritenuto genuino D. 50.4.18.13, si avrebbe allora la prova che, in età diocleziana-costantiniana, esistessero sia i rappresentanti processuali stabili delle *civitates* (cioè, i "*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*") e sia quelli temporanei ed occasionali (cioè, "*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*") e, "se tale era lo stato delle cose nel periodo tardo-classico, non c'è ragione di ritenere che sia stato del tutto differente in piena età classica. Anche a voler ammettere

<sup>16</sup> Sui termini latini e sugli istituti giuridici romani presi in prestito dal lessico e dal diritto greco e preceduti da espressioni quali appunto "*quos Graeci appellant*" e similari v. S. SCIORTINO, C. 8.46.6: *Brevi osservazioni in tema di "Abdicatio" ed "ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ"*, in *Annali Palermo*, 48, 2003, 343 ss. e nt. 25 (ivi ampia citazione di fonti) e R. SORNICOLA, *Volgarismo e bilinguismo nelle fonti giuridiche e nelle prassi legali in latino*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. CASCIONE-C. MASI DORIA-G.D. MEROLA, I, Napoli 2013, 504 s.

<sup>17</sup> Così, già in precedenza, anche E. DE SIMONE, "*Actor sive syndicus*" cit., 1065, con riferimento però al raffronto di D. 50.4.18.13 con il solo D. 50.4.18.10. Cfr. J. FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 12 nt. 21.

che il termine *syndicus* sia un termine nuovo, ciò non significa che ci si debba qui trovare di fronte ad un istituto nuovo. Il termine *syndicus* già in età classica potrebbe essersi affiancato ai termini *defensor* ed *actor* come sinonimo di questi nel significato di rappresentanti stabili<sup>18</sup>. Anche se nulla esclude che, in linea di principio, vi potesse essere una funzione stabile il cui esercizio fosse demandato, in casi determinati e particolari, ad altri, sicché, nel passo di Arcadio Carisio, i *defensores, quos Graeci syndicos appellant* ben potrebbero essere dei titolari stabili della funzione di *defensio civitatis* il cui esercizio, solo se *ad certam causam agendam vel defendendam*, avrebbe potuto essere affidato ad altri rappresentanti processuali temporanei<sup>19</sup>.

L'idea che il testo in esame fosse genuino è stata poi accolta e sviluppata dal De Robertis<sup>20</sup>, il quale ha puntualizzato che la specificazione operata da Arcadio Carisio affermando che i *defensores* fossero chiamati dai Greci "*syndicos*" non era affatto superflua, poiché la precisazione che il termine latino "*defensor*" corrispondesse al termine greco "*syndicus*" era giustificata dal fatto che il primo lemma aveva una tale varietà di significati da riuscire pressoché incomprensibile agli orientali grecolingui ai quali verosimilmente si rivolgeva il giurista, che, mediante l'abbinamento di due termini di più frequente accezione in Occidente ed in Oriente (come, rispettivamente, *defensor* e *syndicus*), in definitiva rendeva il suo discorso più facilmente intelligibile tanto ai suoi probabili lettori quanto agli occidentali latinolinguisti: tesi, questa, che sembrerebbe essere confermata dall'assenza del termine *syndicus* nelle iscrizioni dell'Occidente e delle voci *defensor* o *actor* in quelle dell'Oriente. E lo stesso De Robertis<sup>21</sup> ha inoltre ritenuto che Arcadio Carisio, più che distinguere i *difensores-syndici*, come rappresentanti stabili delle città, da "*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*", come rappresentanti temporanei, marcase una vera e propria contrapposizione tra queste due figure<sup>22</sup>, sicché "la

<sup>18</sup> E. DE SIMONE, "*Actor sive syndicus*" cit., 1065.

<sup>19</sup> Ipotesi, questa, avanzata dal DE SIMONE, "*Actor sive syndicus*" cit., 1066 s. nt. 9.

<sup>20</sup> '*Syndicus*' cit., 322 s. e ntt. 102-104 e 108 e 333 nt. 170 e *Storia delle corporazioni* II cit., 513 s. e ntt. 102-104 e 108 e 527 nt. 170.

<sup>21</sup> '*Syndicus*' cit., 304 s. e ntt. 3 e 5 e 333 e *Storia delle corporazioni* II cit., 488 s. e ntt. 3 e 5 e 527.

<sup>22</sup> Resa evidente dal "*qui*" adoperato con riferimento assoluto e non relativo e dalla circostanza che la specificazione "*quos Graeci syndicos appellant*" era "più

espressa particolarità dell'incarico conferito ai secondi depono in altri termini – dato il contesto e il contrasto in cui troviamo poste le due situazioni – per la generalità e la continuità delle mansioni affidate ai primi”<sup>23</sup>.

Tali argomentazioni sono state poi riprese e condivise dal Maninno<sup>24</sup>, il quale, per un verso, ha giudicato genuino il testo e, quindi, niente affatto arbitraria l'equivalenza tra le espressioni “*defensores*” e “*syndicos*” che vi ricorrono dal momento che è verosimile immaginare che, nelle opere scritte dopo la *constitutio Antoniniana* e la conseguente estensione della cittadinanza romana a tutto l'impero, i giuristi avessero talvolta avvertito il bisogno di spiegare il significato e la valenza di alcuni importanti termini corrispondenti nella lingua latina ed in quella greca e, per altro verso, ha fatto propria l'idea che Arcadio Carisio contrapponesse i *defensores-syndici* a coloro i quali “*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*”.

Da quanto precede sembrano dunque trarsi quattro sicure conclusioni, e cioè: a) la genuinità dell'inciso “*quos Graeci syndicos appellant*”<sup>25</sup>; b) l'equiparazione tra *defensores* e *syndici*<sup>26</sup>; c) la contrapposizione tra i *defensores-syndici* e coloro i quali “*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*”; d) la configurazione dei *defen-*

che sufficiente a distinguere i *defensores* processuali dalle altre figure di *defensores* note al diritto pubblico dell'epoca. D'altronde se i *defensores* non potevano essere dati nell'età di Arcadio Carisio che *ad certam causam*, che bisogno ci sarebbe stato di specificarlo?: ‘*Syndicus*’ cit., 333 nt. 169 e *Storia delle corporazioni* II cit., 527 nt. 169.

<sup>23</sup> ‘*Syndicus*’ cit., 334 e *Storia delle corporazioni* II cit., 527.

<sup>24</sup> *Ricerche* cit., 64 s.

<sup>25</sup> Di questa opinione sono, tra gli altri, A. BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei “collegia” in diritto romano*, in *IVRA*, 31, 1980, 17 e, più recentemente, J. FOURNIER, *Les “syndikoi”* cit., 11.

<sup>26</sup> In questo senso v., tra gli altri, P. ROUSSEL-F. DE VISSCHER, *Les inscriptions du temple de Dmeir, in Syria*, 23, 1942, 185; J.-J. AUBERT, *La gestion des “collegia” : aspects juridiques, économiques et sociaux*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 10, 1999, 56 nt. 25; R.M. FRANKS, “*Contra Potentium Iniurias*”: The “*Defensor civitatis*” and Late Roman Justice, München 2001, 35 e nt. 68. Sul punto v. anche la ricostruzione del pensiero di Accursio operata dalla NATALINI, *Appunti sui “collegia religionis causa” nella dottrina civilistica tra Glossa e Commento*, in *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, a cura di M. GAZZINI, Firenze 2009, 114 ss.

*sores-syndici* come rappresentanti processuali<sup>27</sup>, verosimilmente stabiliti<sup>28</sup>, delle *civitates*.

Tuttavia, a me sembra che, mentre le prime due deduzioni siano effettivamente incontrovertibili, lo stesso non possa dirsi per la terza e la quarta, che non appaiono meritevoli di essere accolte e condivise per una serie di motivi di ordine formale e sostanziale.

Quel che, in primo luogo, non convince è la pretesa contrapposizione, nel testo, tra i *defensores-syndici* e “*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*”, dal momento che le due categorie di soggetti sono sintatticamente legate dalla congiunzione “*et*”, che, lungi dal volere indicare una posizione antitetica nella quale esse si troverebbero, sta invece ad indicare che entrambe fossero poste dal giurista su di un piano di non opposizione l’una rispetto all’altra.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con quanto ora rilevato, se è incontestabile che Arcadio Carisio, menzionando coloro i quali “*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*”, facesse riferimento a dei rappresentanti processuali, non è affatto sicuro che ciò avvenisse anche laddove discorreva di “*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*”. A ciò mi induce, infatti, l’utilizzo del verbo “*defendere*”, che ricorre due volte nel medesimo testo, la prima volta in relazione ai *syndici* e la seconda volta a chi “*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*”. Ora, il significato di tale verbo non può essere uguale in ambedue i casi, giacché in quest’ultima frase viene

<sup>27</sup> Così, *ex multis*, P. RAMADIER, *La représentation judiciaire* cit., 264 s. e ntt. 1 e 7; M. SAN NICOLÒ, *Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer*, II, München 1915, 133 e nt. 3; M. BALESTRI FUMAGALLI, *I “libri singulares”* cit., 82; E. PÓLAY, “*Aurelius Arcadius Charisius*” cit., 224 nt. 71; F. PERGAMI, *Sulla istituzione del “defensor civitatis”*, in *SDHI*, 61, 1995, 415 s.; N. ANDRIOLO, “*Syndikoi*”, in *Dialogues d’histoire ancienne*, 28.2, 2002, 16 e nt. 28; M. FELICI, *Riflessioni* cit., 167 e 168 nt. 82; J. FOURNIER, *Les “syndikoi”* cit., 17; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 86; M. DE SIMONE, *P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale d’udienza*, in *Annali Palermo*, 56, 2013, 52; A. PALMA, *L’ambiguo “status” del “defensor civitatis”: soggetto pubblico o privato difensore?*, in *Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos. Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso (Torino, 8-9 settembre 2016). Con la Carta di Torino per una nuova Difesa civica*, a cura di A. TRISCIUOGGIO, Milano 2018, 115.

<sup>28</sup> Così anche M.J. CASTILLO PASCUAL, *Espacio en orden: El modelo gromático-romano de ordenación del territorio*, Logroño 2011, 239 e nt. 108, e G. FRANCIOSI, *Corso storico* cit., 107 e nt. 23.

richiamata, in generale, l'attività tecnica del rappresentante processuale che si trova nella posizione di *actor* (*ad certam causam agendam*), cioè di attore, oppure (*vel*) di *defensor* (*ad certam causam defendendam*), mentre nessuna specificazione di ordine processuale viene operata da Arcadio Carisio per i "*defensores*" di cui alla prima parte del testo, che, perciò, non possono essere ritenuti anch'essi dei rappresentati processuali. Si vuol dire, in altri termini, che la diversità di significato che connota l'utilizzo del verbo "*defendere*" da parte del giurista sottintende un'assoluta differenza delle funzioni esercitate dai *defensores-syndici* rispetto ai compiti processuali spettanti a coloro i quali "*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*" che si traduce in una netta distinzione tra le due figure.

Pertanto, a differenza di quel che si ritiene comunemente in dottrina, Arcadio Carisio non operava affatto una distinzione tra *defensores-syndici*, come rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, e "*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*"<sup>29</sup>, come rappresentanti temporanei, bensì tra rappresentanti delle città aventi compiti e funzioni non processuali e rappresentanti processuali veri e propri. Ed anzi il fatto che il giurista specifichi che la scelta dei secondi venisse fatta caso per caso lascia immaginare che, al contrario, quella

<sup>29</sup> Sul significato da attribuire al verbo "*eliguntur*", che ricorre nella chiusa di tale frase, v. J. FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 20, secondo cui "on peut s'interroger, en revanche, sur le sens pris par le verbe *eliguntur* dans la définition d'Arcadius Charisius et douter que l'expression ait encore désigné, à la fin du III<sup>e</sup> siècle, une véritable élection populaire. Il semble, en effet, qu'à cette époque la nomination d'un citoyen à toute fonction publique – liturgie aussi bien que magistrature théoriquement élective – se faisait sur désignation du Conseil". In proposito, può rilevarsi che il verbo "*eligere*" sembra essere usato da Arcadio Carisio talora, come anche nel testo in esame, con il generico significato di 'scegliere' (D. 50.4.18.7: ... *sed et qui ad faciendas vias eligi solent* ...) e talvolta con quello più tecnico di 'nominare' (D. 1.11.1 pr: ... *nam cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur et magistros equitum sibi eligerent* ...) e di 'eleggere' (D. 50.4.18.9: *Sed et curatores, qui ad colligendos civitatum publicos redditus eligi solent, personali munere subiungantur*). Sull'elettività, la nomina (e relative modalità), il ceto di provenienza e la carriera dei *syndici*, sulla possibilità che essi fossero soggetti estranei ai quadri dirigenziali dell'ente rappresentato, sulla configurabilità del loro rapporto con quest'ultimo nei termini tecnici del *mandatum*, sulla coercibilità della carica, sulla collegialità dell'esercizio delle funzioni ad essa inerenti e sulla scelta dei *syndici* fra le persone più abili nell'arte oratoria ed esperte di diritto v. F. GLÜCK, *Commentario* III cit., 161 ss.; F. DE ROBERTIS, '*Syndicus*' cit., 314 ss. e 320 s.; ID., *Storia delle corporazioni* II cit., 501 ss. e 509 s.; J. FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 19 ss.

dei primi avvenisse una volta per tutte e, quindi, che essi fossero dei rappresentanti delle *civitates* stabili e non occasionali.

Infine, in favore della ricostruzione da me proposta sembra possa militare anche una considerazione di ordine logico-sostanziale che si riconnette alla circostanza che l'attività svolta da ambedue le categorie di soggetti fosse ricompresa, secondo Arcadio Carisio, tra i *munera personalia (laborem personalis muneris adgrediuntur)*<sup>30</sup>. Infatti, laddove si ritenga che il giurista discorresse esclusivamente di rappresentanti processuali, non si capirebbe perché mai avesse sentito il bisogno di menzionare tanto quelli stabili (cioè, i *defensores-syndici*) quanto quelli occasionali (cioè, *qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*), dal momento che, in entrambi i casi, si aveva comunque un *munus personale*. Si vuol dire, in pratica, che la qualifica di *munus personale* ricorreva sol perché si svolgesse un'attività di rappresentanza processuale e, quindi, a prescindere dal fatto che essa avesse luogo stabilmente od occasionalmente. Al contrario, il richiamo al *munus personale* per entrambe le categorie di soggetti aveva significato nel caso in cui i *defensores-syndici* svolgessero delle funzioni del tutto diverse da quelle di rappresentanza processuale di coloro i quali *ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*.

Se, come credo, i *defensores-syndici* non erano dei rappresentanti processuali, bisogna però chiedersi a quali compiti fossero allora preposti nell'ambito della *defensio* della città e, in merito, non sembra esservi altra alternativa che immaginare lo svolgimento di funzioni giudiziarie oppure, *lato sensu*, amministrative.

A mio avviso, la prima soluzione<sup>31</sup> appare esclusa dal fatto che lo stesso Arcadio Carisio, nel paragrafo successivo (cioè, il quattordicesimo) a quello in esame, si occupava esclusivamente della *necessitas iudicandi*, affermandone esplicitamente, al pari di quanto detto aveva nel paragrafo precedente, la qualifica di *munus personale*: "*Iudicandi quoque necessi-*

<sup>30</sup> Secondo il FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 18, "*la syndikia est un munus personale, qui ne sollicite de son titulaire qu'habileté et énergie, par opposition au munus patrimonii qui exige une contribution financière. La personne choisie comme syndikos n'est donc pas juridiquement tenue de pourvoir elle-même aux frais de sa mission*".

<sup>31</sup> Propugnata dal VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Der römische Civilprozess*, II, Bonn 1865, 425 e nt. 85, e decisamente avversata dal PERGAMI, *Sulla istituzione* cit., 416, dal FRAKES, "*Contra Potentium Iniurias*" cit., 36 s., e dal FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 20.

*tas inter munera personalia habetur*". Se, quindi, può ragionevolmente escludersi che egli discorresse dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali anche in D. 50.4.18.13, si deve ritenere che i *defensores-syndici* in esso menzionati avessero compiti esclusivamente amministrativi.

E, in proposito, va doverosamente ricordato come una parte della dottrina, antica e recente, non ha affatto escluso, seppure acriticamente, questa possibilità.

Così, il Liebenam<sup>32</sup> ha dimostrato l'esistenza di *syndici* quali rappresentanti delle città affidatari di altri incarichi oltre a quelli giudiziari già con Adriano ed Antonino Pio. Lo Schnorr von Carolsfeld<sup>33</sup> ha qualificato il *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio come un "*defensor municipum*". Il De Martino<sup>34</sup> ha ritenuto che il *syndicus* tardoclassico fosse un rappresentante nominato "per trattare affari della città con il governatore della provincia o con l'imperatore". Il Mannino<sup>35</sup> ha affermato che "non è affatto improbabile che i *defensores* di D. 50, 4, 18, 13 potessero anche avere funzioni stabili di natura extraprocessuale: un'ipotesi questa che consente, là dove si accolga, di definire la posizione nella quale si trovano, per converso, tali soggetti rispetto alla comunità, in conformità con quanto dice lo stesso Arcadio Carisio, come quella di un tipico *munus personale*". Il Fournier<sup>36</sup> ha sostenuto che il *syndicus* sarebbe stato un rappresentante straordinario scelto per difendere gli interessi della città davanti ad un'autorità esterna e che proprio "sa fonction de représentant extraordinaire auprès du pouvoir central apparentait davantage le *syndikos* à un ambassadeur". Il Rees<sup>37</sup>, il Frakes<sup>38</sup> ed il Piquer Mari<sup>39</sup> hanno supposto che il *defensor-syndicus* citato da Arcadio Carisio fosse addirittura il *defensor civitatis*.

<sup>32</sup> *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, 303.

<sup>33</sup> *Geschichte* I cit., 326 nt. 5.

<sup>34</sup> *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1975<sup>2</sup>, 849.

<sup>35</sup> *Ricerche* cit., 65.

<sup>36</sup> *Les "syndikoi"* cit., 20.

<sup>37</sup> *The "defensor civitatis" in Egypt*, in *The Journal of Juristic Papyrology*, 6, 1952, 78 e nt. 35. Cfr. J. LALLEMAND, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du III<sup>e</sup> et au IV<sup>e</sup> siècle*, Bruxelles 1964, 116, e J.G. KEENAN, *The Names "Flavius" and "Aurelius" as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE*, 13, 1974, 291.

<sup>38</sup> *Late Roman Social Justice and the Origin of the "Defensor Civitatis"*, in *The Classical Journal*, 89, 1994, 340 e nt. 18.

<sup>39</sup> *Il "defensor civitatis" nel Codice Teodosiano e nelle leggi ostrogote e visigote*,

Certo, l'idea che l'equazione "*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*" debba essere intesa nel senso che dietro il *defensor-syndicus* si celasse la figura del *defensor civitatis* di epoca più tarda appare, se non proprio arbitraria<sup>40</sup>, certamente azzardata. E, tuttavia, pur nell'incertezza determinata dal fatto che "in D. 50, 4, 18, 13 wird von defensor schlechthin gesprochen"<sup>41</sup>, appare comunque verosimile immaginare la "preesistenza di soggetti adibiti a funzioni simili a quelle riconosciute dalla prima legislazione imperiale d'Oriente in tema di *defensores*, illuminandoci sul tipo di rapporto esistito tra i *syndici* (= σύδικοι) e le comunità"<sup>42</sup>.

in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini*, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI-P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna 2017, 149 nt. 5.

<sup>40</sup> Così F. PERGAMI, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 20.

<sup>41</sup> L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte* I cit., 152 nt. 1.

<sup>42</sup> V. MANNINO, *Ricerche* cit., 66. Questo autore formula l'idea che la figura del *defensor civitatis* fosse tributaria di quella del *syndicus* sulla scia di quanto osservato in precedenza dal PARTSCH, *Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung*. III. *Juristische Urkunden der Ptolemäerzeit*, Heidelberg 1927, 45 s., e, prima ancora, dal VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Der römische Civilprozess*, III, Bonn 1866, 107, secondo i quali la carica di *defensor civitatis* avrebbe avuto origine da quella del *syndicus*, inteso come difensore di una *civitas*. In tempi più recenti, la BABLITZ, *Actors and Audience in the Roman Courtroom*, London-New York 2007, 167 ss., si è interrogata sulle esatte funzioni svolte dai *syndici*, tralasciando, però, di approfondire la relazione esistente tra il *syndicus* ed il *defensor civitatis*. Problema, questo, che è stato ripreso ora dal PALMA, *L'ambiguo "status"* cit., 109 ss., il quale, dopo avere evidenziato come il lemma '*syndicus*' proponga una serie di quesiti in ordine al ruolo giocato nella prassi da tale figura, che va vista comunque in rapporto archetipico con il *defensor civitatis*, prospetta il dubbio della veste nella quale si presentasse davanti agli organi giurisdicenti il *syndicus* e, di conseguenza, *per relationem*, il *defensor civitatis* e, inoltre, quello, più generale, concernente le funzioni esercitate concretamente da queste due cariche e la natura del loro rapporto con i relativi rappresentati, e quello, più circoscritto, consistente nel chiedersi se, trovandosi i *syndici-defensores* a postulare davanti alla corte imperiale, essi svolgessero attività di ambasceria o, piuttosto, operassero in vere e proprie udienze nelle quali rappresentavano le comunità cittadine sulla scorta di mandati specifici. Ed a tale interrogativo una risposta plausibile viene data alla luce di alcune poco analizzate epigrafi, quali OGIS. 567 = IGRPP. 3.778, nella quale un tale *M. Gavius Gallicus* di Attaleia (non qualificato però come *syndicus*) aveva discusso numerose cause in difesa della sua e di altre comunità davanti alla corte imperiale, e *Die Inschriften von Ephesos* 3.802, nella quale un ignoto efesino aveva svolto in diverse occasioni la funzione di *syndicus* al cospetto di Settimio Severo e Caracalla nell'interesse dell'intero popolo asiatico. Queste due

epigrafi – sulle quali v. F. GIUMETTI, “*Per advocatum defenditur*”. *Profili ricostruttivi dello “status” dell’avvocatura in Roma antica*, Napoli 2017, 91 s., e la letteratura citata dal Palma nelle ntt. 38-40 – non chiariscono, però, se le comunità provinciali disponessero, o meno, di magistrature specifiche alle quali rivolgersi in caso di necessità, o se si trattasse, invece, di professionisti, ai quali, per la loro fama, venivano conferite procure, *iure privatorum*, allo scopo di postulare in cause nell’interesse collettivo, o, ancora, se si facesse riferimento a delegati facenti parte di ambascerie. Tuttavia, da alcuni passi di Filostrato – sui quali v. F. GIUMETTI, “*Per advocatum defenditur*” cit., 92 ss., e la letteratura citata dal Palma nelle ntt. 41-48 – si può evincere la presenza di *syndici*, che, nel II sec. d.C., patrocinavano davanti alla corte imperiale gli interessi collettivi degli abitanti di Smirne. E si trattava di soggetti che si configuravano come avvocati di singole collettività, che, attraverso un rapporto di mandato conferito con atto pubblico, delegavano noti oratori a *postulare alieno nomine*. Da qui, la conclusione che il *syndicus* e, quindi, il *defensor civitatis* fossero scelti da una *civitas* per patrocinare in favore del suo *populus*, ricoprendo così un incarico avente sì valenza pubblica, ma sulla base di un mandato privato, come un qualunque altro *advocatus*. Né a siffatta ricostruzione del *defensor civitatis* come un vero e proprio avvocato delegato dalla *civitas* per la *postulatio* o la *cognitio* di singole controversie può ostare la circostanza che il *syndicus*, inteso come un proto *defensor*, potesse svolgere – come si avrà modo di dire nel paragrafo quarto – anche funzioni giudicanti. Infatti, la cumulabilità delle due funzioni viene confermata da C. 2.6.6 pr. del 368 d.C. Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Olybrium praefecto urbi: *Quisquis vult esse causidicus, non idem in eodem negotio sit advocatus et iudex, quoniam aliquem inter arbitros et patronos oportet esse delectum*. Come ben si vede, gli imperatori rimarcavano la necessità della separazione del ruolo di giudice e di avvocato nel medesimo processo, cardine, questo, del sistema giudiziario e, insieme, precetto fondamentale, che obbligava il patrocinatore a scegliere tra l’*advocatio* e l’*officium iudicis* e che, però, come è dimostrato dal suo espresso ed insistito richiamo in CTh. 2.2.1 e C. 3.5.1 e 4.20.10 del 376 d.C., doveva essere oggetto di frequenti violazioni: R. LAMBERTINI, *Sulla responsabilità del giudice nel diritto romano tardoantico*, in ID., *Testi e percorsi di diritto romano e tradizione romanistica*, Torino 2010, 196. E, invero, se è indubbio – come è anche confermato dall’ultimo paragrafo di C. 2.6.6 (*Quisquis igitur ex his, quos agere permisimus, vult esse causidicus, eam solam, quam sumit tempore agendi, sibi sciat esse personam, quousque causidicus est, nec putet quisquam honori suo aliquid esse detractum, cum ipse necessitatem elegerit standi et ipse contempserit ius sedendi*) – che, dal punto di vista strettamente giuridico, non vi fossero cause di incompatibilità sostanziale tra i due ruoli, è altrettanto incontestabile che – come è stato messo bene in luce dal PULIATTI, “*Officium iudicis*” e *certezza del diritto in età giustiniana*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’impero d’Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del Convegno di Modena, 21-22 maggio 1998*, a cura di S. PULIATTI-A. SANGUINETTI, Milano 2000, 93, in riferimento a C. 1.51.14 del 529 d.C. – tra la professione legale e la funzione giudicante esisteva incompatibilità unicamente nel caso di contemporaneità dell’esercizio di entrambe le attività da parte del medesimo

In definitiva, si può allora ritenere che il *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio fosse “una especie de funcionario nuevo”<sup>43</sup> avente “*verwaltungsrechtlicher Charakter*”<sup>44</sup> ed operante, ovviamente, nell’interesse della città.

3. Le conclusioni alle quali si è pervenuti devono ora essere vagliate alla luce di un passo di Ermogeniano, che la dottrina non di rado ha esaminato congiuntamente al testo di Arcadio Carisio:

D. 50.4.1.2 (Herm. 1 epit.): *Personalia civilia sunt munera defensionis civitatis, id est ut syndicus fiat: legatio ad census accipiendum vel patrimonium: scribatus: καμηλασία: annonae ac similium cura: praediorumque publicorum: frumenti comparandi: aquae ductus: equorum circensium spectacula: publicae viae munitio: arcae frumentariae: calefactiones thermarum: annonae divisio et quaecumque aliae curae istis sunt similes. Ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt.*

All’inizio del frammento Ermogeniano precisa che, tra i *munera personalia civilia*<sup>45</sup> di seguito elencati, vi fosse la “*defensio civitatis*”, cioè l’essere “*syndicus*” (*defensio civitatis, id est ut syndicus fiat*).

soggetto, il quale, appunto nello stesso *iudicium*, non poteva assumere la veste di giudice e di avvocato.

<sup>43</sup> J.L. MURGA, *Una Constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, in *AHDE*, 50, 1980, 620.

<sup>44</sup> F. OERTEL, *Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917, 310 s.

<sup>45</sup> Sul concetto e significato dell’espressione “*munera personalia*”, che ricorre in tale frase, v. J. FOURNIER, *Les “syndikoi”* cit., 17 s. In particolare, sull’aggettivo “*personalia*” v. O. SACCHI, “*Persona*” e diritto. *Elementi per un’archeologia giuridica del concetto*, in *AARC*, 17.2, Roma 2010, 1233 s. e nt. 115, secondo cui, in ordine al suo uso giuridico, permangono dubbi per la declinazione di tale termine appunto nella sua forma aggettivale di “*personalis*”, che è frequentemente riscontrabile nelle fonti giuridiche romane almeno a partire dall’età dei Severi. Secondo il BRUSCHI, *Les “munera publica”. L’état et la cité au début du Bas Empire*, in “*Sodalitas*”. *Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1321 s. nt. 57, “*Hermogénien ne mentionne pas lex mixta comme catégorie intermédiaire de munera et à l’inverse d’Arcadius Charisius ne retient que des critères positifs pour caractériser les munera personnels et patrimoniaux, c’est la raison pour laquelle il peut citer des munera personnels susceptibles d’avoir des conséquences sur le patrimoine*”.

Anche in questo caso l'Albertario<sup>46</sup> ha ritenuto compilatoria la spiegazione “*id est ut syndicus fiat*”, in quanto rivelata dall'inciso “*id est*” e dalla “strana inconcepibile mancanza del soggetto. *Id est ut syndicus fiat*: chi?”.

Ma tale opinione, che, in verità, ha trovato una tiepida accoglienza in dottrina<sup>47</sup>, può essere confutata ove si pensi che non dovettero essere necessariamente i compilatori giustinianeî a rendere intelligibile ai grecoquanti il termine latino “*defensio*”, potendosi invece immaginare che – come si è già precisato a proposito del medesimo problema per il passo di Arcadio Carisio – la specificazione operata da Ermogeniano con l'equazione “*defensio*”-“*syndicus*” fosse tutt'altro che ridondante, dal momento che la puntualizzazione che il termine latino “*defensio*” corrispondesse al termine greco “*syndicus*” era giustificata dal fatto che il primo lemma aveva una tale varietà di significati da riuscire sicuramente poco comprensibile agli orientali grecoquanti, ai quali, mediante appunto la menzione del “*syndicus*”, Ermogeniano, manifestando l'ansia di dare una spiegazione fors'anche a scopo didattico del termine “*defensio*”<sup>48</sup>, cercava dunque di rendere più chiaro tale concetto.

Mentre, in ordine alla frase “*defensio civitatis, id est ut syndicus fiat*”, pienamente condivisibile appare il rilievo del De Simone<sup>49</sup>, secondo cui “anche se non troppo elegante per quanto riguarda la forma latina, questo è il modo più semplice di spiegare in che consista la *defensio civitatis*; cioè nel fare il *syndicus*!”<sup>50</sup>.

Né, infine, minore significato assume, a mio avviso, la circostanza

<sup>46</sup> “*Syndicus*” cit., 91.

<sup>47</sup> B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 115 nt. 57; D. LIEBS, *Hermogenians “iuris epitomae”*. *Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964, 118 e nt. “e”; Id., *Der Schutz der Privatsfäre in einer Sklavenhaltergesellschaft*, in *BIDR*, 83, 1980, 184 nt. 197. Incerto e contraddittorio appare sul punto il DE ROBERTIS, ‘*Syndicus*’ cit., 323 nt. 106 e 326 e nt. 123 e *Storia delle corporazioni* II cit., 514 nt. 106 e 517 e nt. 123, il quale sembra oscillare tra l'idea che la frase “*id est ut syndicus fiat*” sia di fattura compilatoria e la convinzione che, al contrario, essa sia genuina.

<sup>48</sup> Cfr. E. DE SIMONE, “*Actor sive syndicus*” cit., 1065.

<sup>49</sup> “*Actor sive syndicus*” cit., 1065 s. nt. 6.

<sup>50</sup> Assai meno convincente appare invece il rilievo dello stesso E. DE SIMONE, “*Actor sive syndicus*” cit., 1066 nt. 6, secondo cui “l'origine adiettizia della espressione sembra piuttosto nel fatto che in D. 50.4.1.2 solo per la *defensio civitatis* è data la spiegazione, non per gli altri *munera*”. Cfr. S. DMITRIEV, *City government* cit., 213 nt. 125.

che la locuzione “*id est*” ricorra in altri tre testi di Ermogeniano: D. 5.1.53 (*Vix certis ex causis adversus dominos servis consistere permis- sum est: id est si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant ...*)<sup>51</sup>, 33.6.10 (*Ex usu testatoris lega- tum aestimabitur, id est quot annorum vino pro vetere utebatur ...*)<sup>52</sup> e 42.1.53.3 (*Contumaces non videntur, nisi qui, cum oboedire deberent, non obsequuntur, id est qui ad iurisdictionem eius, cui negant obsequi,*

<sup>51</sup> Su questo testo v., ampiamente, E. ALBERTARIO, *L'“arbitrium boni viri” nell'onerato di un fedecommesso*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*, Milano 1927, 53 s.; A. CENDERELLI, *Ricerche sul “Codex Hermogenianus”*, Milano 1965, 222 s.; ID., *Intorno all'epoca della compilazione dei “libri iuris epitomarum” di Ermogeniano*, in *Labeo*, 14, 1968, 198 ss.; D. LIEBS, *Der Schutz* cit., 180 e nt. 172 e 183 s.; E. HÖBENREICH, “*Annona*”. *Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, 196 s. e nt. 169 e 202 s. E, limitatamente, P. LOTMAR, *Marc Aurels Erlaß über die Freilassungsaufgabe*, in *ZSS*, 33, 1912, 310 e ntt. 1, 3-4 e 6 e 315 e nt. 1; S. RICCOBONO, “*Stipulatio*” ed “*instrumentum*” nel Diritto giustiniano, in *ZSS*, 43, 1922, 327; H. KRÜGER, *Das Versäumnisverfahren um die “libertas fideicommissa”*, in *ZSS*, 48, 1928, 171 nt. 2; G. BESELER, *Romanistische Studien*, in *ZSS*, 54, 1934, 30; G. OTTE, *Beziehungen zwischen den ältesten Summen und der Glosse*, in *ZSS*, 83, 1966, 378 e 381 e nt. 29; M. JACOTA, *Les pactes de l'esclave en son nom propre*, in *RIDA*, 13, 1966, 223 e nt. 31; R. BONINI, *Le “Iuris epitomae” di Ermogeniano*, in *Labeo*, 12, 1966, 114; P. VOCI, *Storia della “patria potestas” da Augusto a Diocleziano*, in *IVRA*, 31, 1980, 89 e nt. 235; P.A. BRUNT, *Evidence given under Torture in the Principate*, in *ZSS*, 97, 1980, 256 e nt. 3; O. ROBINSON, *Slaves and the Criminal Law*, in *ZSS*, 98, 1981, 241 e nt. 274; D. LIEBS, *Juristen als Sekretäre* cit., 505 e nt. 150; L. DE GIOVANNI, *Per uno studio delle “Institutiones” di Marciano*, in *SDHI*, 49, 1983, 128 e nt. 117; F. MARINO, *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS*, 105, 1988, 661; M. BRETONE, *Sesto Elio e le Dodici Tavole*, in *Labeo*, 41, 1995, 74 nt. 35; S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 1996, 107 s. e ntt. 111 e 114 e 110 e nt. 128; E. DOVERE, *Sistema e ragioni culturali nei “libri iuris epitomarum” di Ermogeniano*, in *SDHI*, 63, 1997, 112 e nt. 26; ID., “*De iure*”. *Studi sul titolo I delle epitomi di Ermogeniano*, Torino 2001, 62 e nt. 30; ID., “*De iure*”. *L'esordio delle epitomi di Ermogeniano*, Napoli 2005<sup>2</sup>, 37 s. e nt. 96 e 86 e nt. 33; P. CAÑAS NAVARRO, *Aspectos jurídicos del censo romano*, in *Revista de Derecho UNED*, 4, 2009, 121; M. GARISHVILI, *Characteristics of Ancient Rome Criminal Law Process*, in *Journal of Law*, 1, 2012, 17.

<sup>52</sup> Su tale testo v. O. LENEL, “*Palingenesia iuris civilis*”, I, Lipsiae 1889, 273 e nt. 4; D. LIEBS, *Hermogenians “iuris epitomae”* cit., 125; S. ZAZZERA, *Brevi note sul legato di vino*, in *Labeo*, 18, 1972, 352; P. PESCANI, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in *BIDR*, 77, 1974, 380 s.; P. CAPONE, *Valore ed uso giurisprudenziale di “absurdus/e”*, in *SDHI*, 63, 1997, 231 nt. 134; R. LUKITS, *Der Schiedsspruch des “C. Helvidius Priscus” (CIL IX 2827)*, Salzburg 2013, 176 s.

*pertinent*)<sup>53</sup>. Ebbene, già dalla loro semplice lettura si può evincere come in nessuno di tali frammenti l'“*id est*” possa essere tacciato di essere un'aggiunta giustiniana, dovendosi invece ritenere che il giurista si servisse di questo inciso a scopi chiarificatori e, a riprova di ciò, non è invero senza significato che l'*Index interpolationum*<sup>54</sup> non rechi alcuna menzione di autori che hanno sospettato, per ciascuno di questi tre frammenti, l'intervento adiettivo compilatorio appunto nei termini della locuzione “*id est*”<sup>55</sup>.

Acclarata la genuinità di D. 50.4.1.2, va però sottolineato che la dottrina, sia quella più risalente<sup>56</sup> e sia quella più recente<sup>57</sup>, ha ritenuto che, al pari di D. 50.4.18.13, anche nel testo ora in esame Ermogeniano in-

<sup>53</sup> Su questo testo v. F. VON VELSEN, *Das “edictum provinciale” des “Gaius”*, in ZSS, 21, 1900, 94 e nt. 1; L. ARU, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934, 140 nt. 141; A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona 1969, 247; J.L. MURGA, *Tres leyes de Honorio sobre el modo de vestir los romanos*, in SDHI, 39, 1973, 141 e nt. 38; M. SARGENTI, *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali*, in AARC, 8, Napoli 1990, 187 e nt. 12; L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992, 37; J.L. MURGA, *Trajes bárbaros prohibidos por Honorio como situación predelictiva*, in BIDR, 98-99, 1995-1996, 164 e nt. 60; G. DE BONFILS, “*Honores*” e “*munera*” per gli ebrei di età severiana, in *Labeo*, 44, 1998, 200 nt. 17; A. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia nelle “cognitiones extra ordinem”*, I, Milano 1998, 68 e 109 e nt. 131; EAD., *Riflessioni sulla condotta processuale di Gesù davanti a Pilato*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, 476 s. e nt. 71; E. PENDÓN MELÉNDEZ, *Sobre la contumacia*, in *Revista General de Derecho Romano*, 16, 2011, 4; F.J. ANDRÉS SANTOS, *El principio de audiencia y el contradictorio en la historia del Derecho europeo*, in *Principios jurídicos. Antecedentes históricos de los Principios Generales del Derecho Español y de la Unión Europea*, coordinadores F. REINOSO-BARBERO-A. MARTÍN MINGUIJÓN, Madrid 2013, 135.

<sup>54</sup> I, Weimar 1929, 69; “*Supplementum*”, I, Weimar 1929, 87; II, Weimar 1931, 284; III, Weimar 1935, 231.

<sup>55</sup> In riferimento a D. 5.1.53, il BESELER, *Romanistische Studien*, in ZSS, 50, 1930, 19 ed *Unklassische Wörter*, in ZSS, 57, 1937, 2, ha ritenuto interpolati i termini “*Vix*” ed “*adseverant*”, mentre, in maniera assolutamente contraddittoria ed incomprensibile, il LIEBS, *Hermogenians “iuris epitomae”* cit., 19, 43 e 117, in prima battuta sembra giudicare interpolata l'intera frase “*id est si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant*”, considerandola invece, e per ben due volte, genuina nel prosieguo della trattazione.

<sup>56</sup> Così, *ex multis*, P. RAMADIER, *La représentation judiciaire* cit., 264 s. e nt. 7, e B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 115 e nt. 57.

<sup>57</sup> In questo senso v., tra gli altri, F. PERGAMI, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 21; M. DE SIMONE, *P. Col. VII, 175* cit., 52; A. PALMA, *L'ambiguo “status”* cit., 115.

dividuasse nel “*syndicus*” un rappresentante processuale della *civitas*.

A me sembra invece che, come per il precedente passo di Arcadio Carisio, pure per il frammento di Ermogeniano ciò non possa dirsi per due ordini di motivi.

Infatti, se si presta attenzione al testo di Ermogeniano nella sua interezza, e non solo – come in verità è stato fatto fino ad oggi dalla dottrina che qui si intende criticare – in relazione alla sua frase iniziale contenente la menzione del “*syndicus*”, ci si accorgerà facilmente che il giurista, subito dopo la “*defensio civitatis*”, enumera, tra gli altri diversi casi di *munera personalia civilia*, tutta una serie di compiti e funzioni aventi carattere esclusivamente amministrativo: l’ambasceria per ricevere dei canoni od un patrimonio (*legatio ad census accipiendum vel patrimonium*)<sup>58</sup>, l’ufficio di scrivano (*scribatus*)<sup>59</sup>, la cura ed il mantenimento dei cammelli (καμηλασία)<sup>60</sup>, la cura dell’annona e di altre attività simili (*annonae ac similitium cura*)<sup>61</sup>, la cura dei fondi pubblici (*praediorumque publicorum*)<sup>62</sup>, la cura dell’acquisto del frumento (*frumenti comparandi*)<sup>63</sup>, la cura degli

<sup>58</sup> C. DRECOLL, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.*, Stuttgart 1997, 259.

<sup>59</sup> C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 259.

<sup>60</sup> M. SAN NICOLÒ, *Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer*, I, München 1913, 114 s. e nt. 3; E. PÓLAY, *Über die “munera civilia”* cit., 537; ID., “*Aurelius Arcadius Charisius*” cit., 224 nt. 71 e 226 e nt. 72; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 255 e nt. 801; M. FELICI, *Riflessioni* cit., 168 nt. 78 (*ivi* altra letteratura citata); D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 26.

<sup>61</sup> B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962, 496 s.; A. POLLERA, “*Annonam ademptare et vexare vel maxime dardanarii solent*”. *D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari*, in *Index*, 19, 1991, 418 nt. 1; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 246 e nt. 754; B.N. DANYLAK, “*Tiberius Claudius Dinippus*” and the Food Shortages in Corinth, in *Tyndale Bulletin*, 59.2, 2008, 240 e nt. 52; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 27; K. VERBOVEN, *City and Reciprocity: The Role of Cultural Beliefs in the Roman Economy*, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 67.4, 2012, 624 e nt. 136 (*ivi* altra letteratura citata); J.L. ZAMORA MANZANO, *Crisis alimentaria y especulación en el derecho romano: a proposito de la “lex Iulia de annonae”*, in *Studia Praenoustrojowe*, 25, 2014, 8 e nt. 5.

<sup>62</sup> B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121 e 139 e nt. 139; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, 138 e nt. 8; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 259.

<sup>63</sup> B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; B. SANTALUCIA, *I “libri opinionum” di Ulpiano*, II, Milano 1971, 122 s. e nt. 101; B.N. DANYLAK, “*Tiberius Claudius Dinippus*” cit., 240 e nt. 52; M. SILVESTRINI, *L’epigrafe in onore dell’augustale Lucio Gellio Primigenio*, in *Le Quotidien municipal dans l’Occident*

acquedotti (*aquae ductus*)<sup>64</sup>, gli spettacoli dei cavalli circensi (*equorum circensium spectacula*)<sup>65</sup>, la riparazione ed il mantenimento delle strade pubbliche (*publicae viae munitiones*)<sup>66</sup>, le riserve di grano (*arcae frumentariae*)<sup>67</sup>, il riscaldamento delle terme (*caefactiones thermarum*)<sup>68</sup> e la distribuzione dell'annona (*annonae divisio*)<sup>69</sup>.

romain, sous la direction de C. BERRENDONNER, M. CÉBEILLAC-GERVASONI-L. LA-MOINE, Clermont-Ferrand 2008, 355 e nt. 26; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 28.

<sup>64</sup> B. ELIACHEVITCH, *La personalità jurídica* cit., 137 e nt. 121; J. MICHEL, *Gratuité* cit., 496 s.; O. ROBINSON, *The water supply of Rome*, in *SDHI*, 46, 1980, 74 e nt. 187; M. CORBIER, *De "Volsinii" à "Sestinum": "cura aquae" et évergétisme municipal de l'eau en Italie*, in *Revue des Études latines*, 62, 1984, 270; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 258; D. KEENAN-JONES, *The "Aqua Augusta" and control of water resources in the Bay of Naples*, in *Australasian Society for Classical Studies*, 31, 2010, 7 e nt. 19; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 29, che discorre di "condotte idriche".

<sup>65</sup> J. MICHEL, *Gratuité* cit., 496 s.; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 245 e nt. 749; R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 565 s. e nt. 121.

<sup>66</sup> J. MICHEL, *Gratuité* cit., 496 s.; R. DUNCAN-JONES, *The economy of the Roman Empire. Quantitative studies*, Cambridge 1982<sup>2</sup>, 310 e nt. 2; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 259; A.M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, *La manutenzione delle strade di Roma. Un procedimento specifico nella Tavola di "Heraclea"*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA, Pavia 2006, 399 e nt. 7 (*ivi* ampia letteratura citata); D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 30; F. VALLOCCHIA, *Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di "incommodum publicum" (a proposito di D. 43.10.1)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, 22 nt. 38; A. KOLB, *The Romans and the World's Measure*, in *Brill's Companion to Ancient Geography. The Inhabited World in Greek and Roman Tradition*, ed. S. BIANCHETTI-M.R. CATAUDELLA-H.-J. GEHRKE, Leiden 2016, 235 s. e nt. 61.

<sup>67</sup> C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 250 e nt. 773; B.N. DANYLAK, "Tiberius Claudius Dinippus" cit., 240 e nt. 52; M. SILVESTRINI, *L'epigrafe* cit., 355 e nt. 26; G.L. GREGORI, *Le "curae" pubbliche municipali nelle comunità del "Latium adiectum"*, in *Le "curae" cittadine nell'Italia romana. Atti del Convegno, Siena 18-19 aprile 2016*, a cura di M.G. GRANINO CECERE, Roma 2017, 55 e nt. 4.

<sup>68</sup> J. MICHEL, *Gratuité* cit., 27 e nt. 9; R. DUNCAN-JONES, *The economy*<sup>2</sup> cit., 310 e nt. 2; O. ROBINSON, *Baths. An aspect of Roman local government law*, in "Sodalitas". *Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1071 e nt. 67; C. DRECOLL, *Die Liturgien* cit., 259 e nt. 818; M. NENNINGER, *Die Römer und der Wald. Untersuchungen zum Umgang mit einem Naturraum am Beispiel der römischen Nordwestprovinzen*, Stuttgart 2001, 189 e nt. 1257; M. FELICI, *Riflessioni* cit., 163 s. e nt. 66.

<sup>69</sup> F. OERTEL, *Studien* cit., 222; J. MICHEL, *Gratuité* cit., 496 s.; M. BALESTRI FUMAGALLI, *I "libri singulares"* cit., 85 e nt. 88; R. SORACI, *Il curialato* cit., 581 e nt. 196; B.N. DANYLAK, "Tiberius Claudius Dinippus" cit., 240 e nt. 52.

Come ben si vede, nel testo di Ermogeniano non c'è alcuna traccia di funzioni giudiziarie e, in particolare, di compiti di rappresentanza processuale della città, sicché deve ritenersi giocoforza che anche la "*defensio civitatis*" si estrinsecasse nello svolgimento di una non meglio specificata attività amministrativa nell'interesse della città. Né, in senso contrario, può sostenersi che nulla esclude che, nel contesto della descrizione dei compiti svolti all'interno della *civitas*, Ermogeniano prima discorresse della rappresentanza processuale e poi delle funzioni amministrative, giacché questa soluzione appare contraddetta dalla circostanza che il giurista, dopo avere elencato gli svariati compiti amministrativi svolti all'interno della città, chiude questa parte del testo affermando che erano parimenti *munera personalia civilia* anche tutte le altre cure simili a quelle appunto in precedenza enumerate (*et quaecumque aliae curae istis sunt similes*)<sup>70</sup>. E, invero, laddove qualifica come "*curae similes*" tutte le altre che si potevano aggiungere a quelle subito prima passate in dettagliata rassegna e lasciando inoltre aperto un ulteriore spazio per l'inserimento di altre cure "*per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa*" (*Ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt*)<sup>71</sup>, Er-

<sup>70</sup> B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121.

<sup>71</sup> Sul significato di tale frase e, in particolare, sul rilievo attribuito da Ermogeniano alle "*leges civitatis*" ed alla "*consuetudo longa*" in essa menzionate, v. H. RUDOLPH, *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig 1935, 116; G. SEGRÈ, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, 1*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Roma 1938, 129 nt. 1; J. MICHEL, *Gratuité* cit., 497 s.; J. COLIN, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Bruxelles 1965, 43 e nt. 2 e 70 e nt. 3; F. GUIZZI, *La giustizia criminale nell'Oriente greco-romano*, in *Labeo*, 13, 1967, 112; C. BRUSCHI, *Les "munera publica"* cit., 1320 e nt. 57; W. SIMSHÄUSER, *La jurisdiction municipale à la lumière de la "lex Irnitana"*, in *RHDFE*, 67, 1989, 643 e nt. 119; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma*. III.1. *Crisi e trasformazioni*, a cura di A. CARANDINI-L. CRACCO RUGGINI-A. GIARDINA, Torino 1993, 29 e nt. 135; E. DOVERE, "*De iure*". *L'esordio* cit., 164; ID., *Appunti sulle "leges" d'età epiclassica*, in *Archivio Giuridico*, 205, 2005, 267 s. e nt. 16; K. JASCHKE, "*Munera publica*". *Funzione e carattere dei "curatores" nelle città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, in *Gli Statuti Municipali*, a cura di L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA, Pavia 2006, 187 e nt. 27; A. STAFFHORST, *Vorsatztat und Vergleichsverhalten – Gedanken zu "Scaev." D. 50, 9, 6*, in *ZSS*, 123, 2006, 319 e nt. 23. Secondo lo ZACCARIA, "*Curae*" municipali nella "regio X". *Presenze e assenze*, in *Le "curae" cittadine nell'Italia romana. Atti del Convegno, Siena 18-19 aprile*

mogeniano lascia intendere che anche la “*defensio civitatis*” fosse una “*cura*”<sup>72</sup>, cioè una funzione solamente amministrativa.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con quanto ora rilevato, non è poi senza significato il fatto che il verbo “*defendere*” ed il sostantivo da esso derivato “*defensor*” vengano adoperati da Ermogeniano talvolta per indicare l’attività processuale vera e propria<sup>73</sup> e talaltra con

2016, a cura di M.G. GRANINO CECERE, Roma 2017, 205, dal passo di Ermogeniano si evince che le soluzioni escogitate in relazione all’organizzazione delle *curae* pubbliche “sono diverse nelle singole città e dipendono caso per caso sostanzialmente dalle tradizioni locali che hanno portato alla redazione degli statuti cittadini e alla definizione degli assetti magistratuali”. In riferimento poi alla “*consuetudo*” di cui si fa menzione in questo testo, lo SCIORTINO, *Il “mos” e la “consuetudo” nel “De moribus” di M. T. Varrone. (In margine a Macr. “Sat.” 3.8.8.12 e Serv. “ad Aen.” 7.601, in Iuris Antiqui Historia, 8, 2016, 194 nt. 2, puntualizza che si tratta di “consuetudini romane (non locali)”*.

<sup>72</sup> In generale, sul senso ed il valore di “*cura*” nel passo di Ermogeniano v. A. PALMA, *Le ‘curae’ pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 27 s.

<sup>73</sup> D. 19.1.49 pr. (*Qui per collusionem imaginarium colonum circumveniendi emptoris causa subposuit, ex empto tenetur nec defenditur, si, quo facilius excogitata fraus occultetur, colonum et quinquennii pensiones in fidem suam recipiat*); 21.2.74.2 (*Mota quaestione interim non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam venditor conveniri potest*); 44.4.16 (*Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem compotem mentis existimabat, et ita cum eo agatur: exceptione doli in id, quod in rem furiosi processit, defenditur*); 46.8.6 (*Tutore suspecto postulato defensor si velit respondere, cautionem ratam rem dominum habiturum cavere compellendus est*). Sul primo testo v., ampiamente, R. PANERO, “*Collusio cum imaginario colono a venditore facta*”, in *BIDR*, 84, 1981, 59 ss. ed A. METRO, “*Imaginarium colonum subponere*”: simulazione o “*dolus in contrahendo*”?”, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, IV, Milano 1991, 285 ss. E, limitatamente, E. RABEL, *Nachgeformte Rechtsgeschäfte. Mit Beiträgen zu den Lehren von der Injuzession und vom Pfandrecht (Schluß)*, in *ZSS*, 28, 1907, 376 e nt. 1; B. KÜBLER, *Griechische Tatbestände in den Werken der kasuistischen Literatur (Schluß)*, in *ZSS*, 29, 1908, 200 e nt. 2; H. KRÜGER-M. KASER, “*Fraus*”, in *ZSS*, 63, 1943, 171; P. STEIN, *Fault in the Formation of Contract in Roman Law and Scots Law*, Edinburgh 1958, 38; D. LIEBS, “*Hermogenians iuris epitomae*” cit., 81 s.; M. KASER, *Unlautere Warenanpreisungen beim römischen Kauf*, in *Festschrift Heinrich Demelius zum 80. Geburtstag. Erlebtes Recht in Geschichte und Gegenwart*, herausgegeben von G. FROTZ-W. OGRIS, Wien 1973, 135; P.W. DE NEEVE, “*Remissio mercedis*”, in *ZSS*, 100, 1983, 305 s. e nt. 30; J. KÖHN, *Die Kolonen in der Rechtsbestimmungen*, in K.-P. JOHNE-J. KÖHN-V. WEBER, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v. u. Z. bis zu den Severern*, Berlin 1983, 185 s.; G. FRANCIOSI, *Un’ipotesi*

sull'origine della clientela, in *Labeo*, 32, 1986, 268 e nt. 29; F. CUENA BOY, "Emptio suae rei": los casos de D. 19, 1, 29 y D. 17, 1, 22, 3, in *BIDR*, 91, 1988, 687 e nt. 35; D.P. KEHOE, *Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor 1997, 164 s. e nt. 64; D. LIEBS, *Wenn Fachliteratur Gesetz wird. Inwieweit wurden römische Juristenschriften im Lauf der Jahrhunderte überarbeitet?*, in *ZSS*, 135, 2018, 457 nt. 243. Sul secondo testo v., ampiamente, A. VÖLKL, *Der Verkauf der fremden Sache im Westgotenrecht. Ein Beitrag zum Verhältnis von Vulgarismus und germanischen Recht*, in *ZSS*, 110, 1993, 457 ss. e nt. 100; U. VINCENTI, *Gli effetti della "denuntiatio litis" nel processo di rivendica tardoimperiale*, in *AARC*, 9, Napoli 1993, 367 ss., secondo cui "nonostante che il verbo *convenire* faccia pensare alla proposizione di una domanda vera e propria, da parte del compratore contro il venditore, ciò è senz'altro da escludere, non solo perché, nel paragrafo 1, la richiesta di risarcimento è concepita come proponibile solo una volta esaurito il giudizio di rivendica, ma in quanto si afferma esplicitamente che l'intervento del venditore nella causa è mirato *non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam*" (p. 368); W. ERNST, *Rechtsmängelhaftung*, Tübingen 1995, 67 ss. e ntt. 302, 74, 79 e 80 e nt. 345. E, limitatamente, F. HAYMANN, *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. II. "Periculum est emptoris"*, in *ZSS*, 41, 1920, 153 s. e nt. 1; P.F. GIRARD, *Mélanges de droit romain. II. Droit privé et procédure*, Paris 1923, 279 nt. 7, secondo cui "puisqu'Hermogénien vise par les mots *ad rem defendendam* le système où le vendeur est obligé de défendre l'acheteur, c'est-à-dire le système de l'*auctoritas*, il devait, nous semble-t-il, désigner l'obligation qui n'existe pas encore au moment où la *quaestio est mota* et qui pourra naître plus tard si la défense efficace n'est pas fournie"; G. BESELER, *Romanistische Studien*, in *ZSS*, 46, 1926, 96, che ha ritenuto interpolata la frase "*non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam*"; D. LIEBS, *Hermogenians "iuris epitomae"* cit., 91 e nt. 292; P. MEYLAN, *La stipulation "habere licere"*, in *TR*, 38, 1970, 99, che si sofferma su "l'obligation de *defendere* du vendeur". Sul terzo testo v., ampiamente, F. STURM, *Zum Schutz des "delegans furiosus"*, in *Festschrift Max Kaser zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. MEDICUS-H.H. SEILER, München 1976, 150 ss. e L. ZANDRINO, *La "delegatio nel diritto romano". Profili semantici ed elementi di fattispecie*, Napoli 2010, 17 e nt. 24, 65 e nt. 146 e 206 s. e nt. 212 e *La "delegatio" nel diritto romano. Effetti giuridici e profili di invalidità*, Napoli 2014, 145 ss. E, limitatamente, H. DERNBURG, *Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischem und neuerem Rechte mit besonderer Rücksicht auf die preussische und französische Gesetzgebung*, Heidelberg 1868<sup>2</sup>, 224 s.; E. HUSCHKE, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik*, in *ZSS*, 9, 1888, 364; O. LENEL, "*Palingenesia*" I cit., 275 e nt. 3; G. BESELER, *Unklassische Wörter* cit., 14; W. ENDEMANN, "*Der Begriff der "Delegatio im Klassischen Römischen Recht*", Marburg 1959, 26 e 53 s.; D. LIEBS, *Hermogenians "iuris epitomae"* cit., 60 s.; P. COSENTINO, *Osservazioni in tema di "mandatum" e di "delegatio"*, in *BIDR*, 69, 1966, 306 e nt. 30; G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano 1971, 14 s.; D. LIEBS, "*Variae lectiones*" (*Zwei Juristenschriften*), in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, V, Milano 1971, 84 e nt. 127; A. WACKE, *Die Zahlung mit fremdem Geld*, in *BIDR*, 79, 1976, 63 e nt. 59;

i generici ed atecnici significati di ‘vendicare’<sup>74</sup> e di ‘essere impedito, giustificato’<sup>75</sup>, con la conseguenza che, oltre ai *defensores* operanti come

J.A.C. THOMAS, *Sale Actions and other Actions*, in *RIDA*, 26, 1979, 423 e nt. 26; F. MARINO, *D. 41.4.2.16 di Paolo: un caso di “ius singulare”*, in *Index*, 27, 1999, 393 nt. 22; P. CERAMI, *Eccezione di dolo generale in materia di persone e famiglia*, in *Annali Palermo*, 50, 2005, 74 s.; F. STURM, “*Suum recipere*”, in *Festschrift für Rolf Knüttel zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von H. ALTMEPPEN-I. REICHARD- M.J. SCHERMAIER in Verbindung mit W. ERNST-U. MANTHE-R. ZIMMERMANN, Heidelberg 2009, 1213; S. RANDAZZO, “*Furor*” e *lucidi intevalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *IVRA*, 62, 2014, 181 e nt. 36. Sul quarto ed ultimo testo v. E. LEVY, *Zur Lehre von der “Muciana cautio” im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*, 24, 1903, 130; R. DE RUGGIERO, “*Satsidatio*” e “*pigneratio*” nelle stipulazioni pretorie, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, II, Napoli 1906, 107 nt. 2; B. FRESE, “*Defensio*”, “*solutio*”, “*expromissio*” des unberufenen Dritten, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d’insegnamento*, a cura di E. ALBERTARIO-P. CIAPESSONI-P. DE FRANCISCI, IV, Milano 1930, 443 e nt. 203; D. LIEBS, *Hermogenians “iuris epitomae”* cit., 60; W. ROZWADOWSKI, *Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano*, in *BIDR*, 76, 1973, 113 e nt. 69.

<sup>74</sup> D. 34.9.20 (*Ei, qui mortem uxoris non defendit, ut indigno dos aufertur*). Il PRINGSHEIM, “*Bonum et aequum*”, in *ZSS*, 52, 1932, 113, interpreta giustamente il verbo “*defendere*” come “*rächen*”, appunto ‘vendicare’. E, in maniera non dissimile, il SIMON, *Die Melete des Eustathios Rhomaios über die Befugnis der Witwe zur Mordanklage*, in *ZSS*, 104, 1987, 586, traduce la frase “*Ei, qui mortem uxoris non defendit*” come “*Ein Ehemann, welcher den Tod seiner Frau ungesühnt läßt*”. Sul testo v., inoltre, B.M. REIMUNDO, *La sistematización de la indignidad para suceder según el derecho romano clásico*, I, Oviedo 1983, 77 e nt. 178, 93, 160 s. e 185 s. e, più limitatamente, E. NARDI, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, 17 e nt. 3, 189 e nt. 1 e 359; D. LIEBS, *Hermogenians iuris epitomae*» cit., 55 s.; P. PESCANI, *Il piano del Digesto* cit., 380; A. TORRENT, “*Suppositio partus-Crimen falsi*”, in *AHDE*, 52, 1982, 231.

<sup>75</sup> D. 42.1.53.2 (*Poenam contumacis non patitur, quem adversa valetudo vel maioris causae occupatio defendit*). Sul testo v., ampiamente, A. BELLODI ANSALONI, *Ricerche sulla contumacia* I cit., 32, 66 ss., 157 s. e 171 ss. e, limitatamente, P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. I. Le garanzie personali*, Padova 1962, 344 e nt. 1; M. KASER, *Zur juristischen Terminologie der Römer*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 109 e nt. 53; D. SIMON, “*Summatim cognoscere*”. *Zwölf Exegesen*, in *ZSS*, 83, 1966, 196 e nt. 186; E. HECK, “*Occupatio*”, in *ZSS*, 84, 1967, 355; A.J. ARNAUD, *Réflexions sur l’occupation*, in *RHDFE*, 46, 1968, 186 e nt. 12; A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *La previa información* cit., 247; G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino 1970, 184 s.; F. LANFRANCHI, *Prime considerazioni sull’impugnativa di paternità in diritto romano classico*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano 1971, 129 e nt. 59; G. CERVENCA, *Studi sulla “cura minorum”*. 1. “*Cura minorum*” e “*Restitutio in integrum*”, in *BIDR*, 75, 1972, 285 s. e nt. 132; ID., *Il processo privato romano*.

rappresentanti processuali, “es gibt noch eine ganze Reihe anderer *defensores*, die ebenfalls schweren Bedenken unterliegen”<sup>76</sup>.

Mi pare dunque che l’esclusa univocità di significato del verbo “*defendere*” utilizzato da Ermogeniano e, soprattutto, il dimostrato carattere esclusivamente amministrativo dei non altrimenti specificati compiti ricollegantisi alla “*defensio civitatis*” di cui discorreva il giurista inducano a ritenere che, in conformità alle conclusioni alle quali si è giunti a conclusione dell’esame del precedente passo di Arcadio Carisio, anche Ermogeniano configurasse il *syndicus* come un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell’interesse della città<sup>77</sup>, sicché l’unico dubbio che residua è se, come ritengono alcuni<sup>78</sup> e come sembrerebbe potersi desumere dall’espressione “*defensio civitatis*”<sup>79</sup>, il *syndicus* menzionato da Ermogeniano fosse il *defensor civitatis* vero e proprio oppure, come mi sembra più verosimile ed al pari del *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio, un preesistente funzionario preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d’Oriente<sup>80</sup>.

4. Le conclusioni alle quali si è pervenuti in seguito all’esame dei due frammenti di Arcadio Carisio ed Ermogeniano non devono però

*Le fonti*, Bologna 1983, 185 s. e ntt. 34-35; H. SIEMS, *Bemerkungen zu “sunnis” und “morbus sonticus”. Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, in *ZSS*, 103, 1986, 435 e nt. 115; L. FANIZZA, *L’assenza dell’accusato* cit., 37; G. DE BONFILS, “*Honores*” cit., 200 nt. 17; E. PENDÓN MELÉNDEZ, *Sobre la contumacia* cit., 5; U. AGNATI, *Costantino abolisce la “privata testatio” (CTh. 2.4.2)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 5, 2012, 74 nt. 122; F.J. ANDRÉS SANTOS, “*Audiatur et altera pars*”: *el principio de audiencia en el derecho romano y en el derecho común europeo*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, coordinador F. REINOSO-BARBERO, Madrid 2014, 456.

<sup>76</sup> B. FRESE, “*Defensio*” cit., 443.

<sup>77</sup> Così, in precedenza, anche F. OERTEL, *Studien* cit., 310 s., ma senza alcuna motivazione.

<sup>78</sup> B.R. REES, *The “defensor civitatis”* cit., 78 e nt. 34; R.M. FRANKS, *Late Roman Social Justice* cit., 340 e nt. 18; L.A. CURCHIN, *The end of local magistrates in the Roman Empire*, in *Gerión*, 32, 2014, 281 e nt. 96; J.M. PIQUER MARI, *Il “defensor civitatis”* cit., 149; M. MIGLIETTA, *Note minime sull’origine storica e sull’“attualità” del “defensor civitatis”*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, a cura di L. GAGLIARDI, II, Milano 2018, 203 e nt. 9.

<sup>79</sup> *Contra*, decisamente, F. PERGAMI, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 21.

<sup>80</sup> Così, seppure *incidenter tantum*, anche F. CUENA BOY, *El “defensor civitatis” y el Protector de Indios: breve ilustración en paralelo*, in *Inus fvgit*, 7, 1998, 183 nt. 11.

essere interpretate nel senso che i *syndici* si fossero trasformati, da rappresentanti processuali delle corporazioni, dei *collegia* e dei *municipia* quali erano sicuramente nell'età classica (come inequivocabilmente ci è attestato dai più sopra ricordati D. 3.4.1.1-2, 3.4.6.1 e 43.24.5.10)<sup>81</sup>, in funzionari amministrativi operanti in età tardoclassica nell'interesse ed a tutela delle *civitates* (come sembra doversi evincere appunto da D. 50.4.18.13 e 50.4.1.2), ma devono essere intese, più semplicemente, come indice del fatto che il *syndicus* menzionato nelle fonti giuridiche romane non fosse necessariamente e sempre un soggetto al quale era attribuita la rappresentanza processuale delle *universitates*.

Si vuol dire, in altri termini, che il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, che le funzioni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee, ciò che, si badi bene, non deve fare pensare che la carica di *syndicus* cumulasse tanto le funzioni di rappresentanza processuale quanto quelle di tipo amministrativo od altre ancora, ma, al contrario, che vi fossero *syndici* ai quali erano affidati solamente compiti processuali, *syndici* ai quali erano attribuite esclusivamente funzioni amministrative e *syndici* ai quali venivano assegnati unicamente altri tipi di incombenze e, tra queste, come subito si dirà, persino quelle giudiziarie.

E, invero, come bene è stato messo in luce dal Mannino<sup>82</sup> sulla scia di alcune pregnanti osservazioni del Rees<sup>83</sup>, numerose testimonianze papirologiche relative alla *pars Orientis* dell'impero e, in particolare, all'Egitto individuano alcuni soggetti, definiti ora come *δηρήνωρ* ora come *σύνδικος* ed ora come *ἔκδικος*, svolgenti, tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., delle attività che sembrano confermare tanto le conclusioni che si sono tratte dall'esame dei due testi di Arcadio Carisio ed Ermogeniano, quanto si è testé affermato in ordine all'esistenza, in età tardoclassica, di *syndici* svolgenti funzioni non solo amministrative, ma anche giudiziarie.

Così, non entrando nel merito dell'ancor oggi discusso e sostanzialmente irrisolto problema dell'esatta differenza funzionale tra le due cariche di *ἔκδικος* e *σύνδικος*<sup>84</sup> e volgendo la nostra attenzione esclusi-

<sup>81</sup> Nota 6.

<sup>82</sup> *Ricerche* cit., 14 ss.

<sup>83</sup> *The "defensor civitatis"* cit., 73 ss.

<sup>84</sup> E, invero, in ordine a tale quesito diverse e contrastanti sono le soluzioni che sono state prospettate in dottrina, tra le quali possono essere qui segnalate, senza pretesa di esaustività, le seguenti. Il RAMADIER, *La représentation judiciaire* cit., 265

s., ha sostenuto la tesi che, nell'età classica, tanto i *syndici* quanto gli *ecdici* sarebbero stati rappresentanti processuali delle *civitates*, i primi in maniera permanente ed i secondi *ad unam rem agendam*. Il REES, *The "defensor civitatis"* cit., 78 ss., ha inizialmente affrontato la problematica degli eventuali rapporti tra le funzioni svolte dall'*ecdicus* e dal *syndicus* nei documenti anteriori al IV sec. a.C., constatando che il secondo termine venne certamente usato nell'impero per individuare il rappresentante legale di un *municipium* e così pure di un ente o di un individuo impegnati in un processo, cioè un avvocato pubblico o privato. In particolare, tali *syndici* sembrerebbero essere stati anche titolari di *munera* di non poco rilievo, in quanto adibiti, al di fuori di un processo, alla rappresentanza di una comunità presso l'imperatore, i funzionari imperiali ed il governatore oppure del senato e delle assemblee popolari oppure di un cittadino in contrasto con un altro soggetto. Invece, l'*ecdicus* avrebbe svolto funzioni di rappresentanza legale di privati e non di enti, venendo a far parte dell'organizzazione amministrativa romana già nel 332 d.C. (rimanendo aperta la possibilità che tale carica risalisse all'età diocleziana) e, in Egitto ed anteriormente al 368 d.C., egli avrebbe avuto il compito specifico di difendere gli interessi del popolo minuto, sicché, dopo tale data, con l'appellativo di *ecdicus* si finì per indicare il *defensor civitatis*. E, da qui, il paragone tra queste più risalenti cariche di *syndicus* ed *ecdicus* con le medesime cariche di tali soggetti della prima metà del IV sec. d.C., nella quale egli vede l'elemento di congiunzione di un continuo sviluppo che approderà poi alla figura del *defensor civitatis* delineato in seguito dalla legislazione imperiale. Il DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975<sup>2</sup>, 501 s., ha immaginato che l'*ecdicus* avesse inizialmente il compito di difendere gli interessi della città e corrispondesse quindi al *defensor civitatis*, ufficio, questo, diverso però dal *defensor civitatis* introdotto in seguito dalla legislazione imperiale, e che tale *ecdicus* fosse diverso da quello del IV sec. d.C., che sarebbe stato investito di una giurisdizione civile per le liti minori, questo sì, al pari del *syndicus* operante nello stesso periodo di tempo, l'immediato precedente del *defensor civitatis* vero e proprio. Il MANNINO, *Ricerche* cit., 37 ss., 42 ss., 46 ss., 51 ss., 60 ss., 64 ss. e 67 s., ha ritenuto che, dai documenti della prassi egiziana del IV sec. d.C. e dalle fonti giurisprudenziali romane, sembra evincersi, in primo luogo, un chiaro legame tra le funzioni (amministrative e giudiziarie) svolte dai *syndici* e dagli *ecdici* e quelle dei *defensores* della prima legislazione imperiale, in secondo luogo la configurazione dell'*ecdicus* come titolare di un ufficio monocratico e del *syndicus* come organo collegiale e, in terzo luogo, il rapporto con la comunità come un legame stabile, personale e di tipo rappresentativo-amministrativo per il *syndicus* e come un legame tendenzialmente di tipo magistratuale per l'*ecdicus*. Il FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 25 ss., ha affermato che, nelle città greche di epoca ellenistica, l'*ecdicus* ed il *syndicus* avrebbero svolto la funzione di rappresentanti straordinari delle *civitates* davanti ad un'autorità arbitrale esterna ad esse e, nei primi tre secoli dell'impero, il primo avrebbe mantenuto i vecchi compiti ed il secondo sarebbe stato assimilato ad un magistrato stabile ed annuale dotato di competenze più ampie, sicché la sua attività avrebbe prefigurato quella del più tardo *defensor civitatis*. Più in generale, sul *syndicus* e l'*ecdicus* ed i rapporti tra queste due cariche

vamente al secondo ufficio, viene in primo luogo in considerazione P. Oxy. 2407, risalente al tardo III sec. d.C., che menziona una pubblica riunione, alla quale partecipano alcuni ex titolari dell'ufficio di ὑπομηματογράφος, alcuni funzionari non meglio identificati, i membri della prima tribù e, infine, un σύνδικος di nome Menelao al suo ultimo giorno di carica. Ora, quest'ultimo sembra svolgere, da un lato, un'attività di collegamento di tipo amministrativo a prevalente carattere certificante tra il *praefectus Aegypti* e la comunità dei cittadini e, dall'altro lato, dei compiti in materia fiscale e burocratica, in quanto autorizzato a predisporre l'elenco degli ἄρχοντες da assegnare alle varie tribù, riferendo sull'esito di tale operazione allo stesso prefetto. E lo stesso σύνδικος partecipa inoltre all'organizzazione amministrativa della città anche attraverso la sistemazione della composizione delle tribù e la distribuzione delle liturgie<sup>85</sup>.

Dalla fattispecie ora descritta si evince dunque incontestabilmente che, alla fine del III sec. d.C., operavano in Egitto dei soggetti, qualificati come σύνδικοι, adibiti a funzioni di tipo amministrativo<sup>86</sup>, ciò che appare confermato da un altro papiro del 326 d.C.

Infatti, in P. Strassb. 296 si accenna ad un buleuta di Ermopoli, *Aurelius Didimus*, che, subito un rapimento di schiavo ed un furto con scasso, aveva deciso di portare la questione all'attenzione dei σύνδικοι operanti in città, affinché trasmettessero la denuncia al governatore del-

v., tra gli altri ed ampiamente, V. CHAPOT, *La province romaine proconsulaire d'Asie depuis ses origines jusqu'à la fin du Haut-Empire*, Paris 1904, 270 ss.; L. WENGER, *Die Stellvertretung im Rechte der Papyri*, Leipzig 1906, 146 ss.; A.K. BOWMAN, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971, 46 ss.; R.M. FRANKS, "Contra Potentium Iniurias" cit., 17 ss. e 22 ss.; S. DMITRIEV, *City government* cit., 213 ss.; J. FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 7 ss. Più limitatamente, L. MITTEIS, *Neue Urkunden*, in ZSS, 30, 1909, 401; D. MAGIE, *Roman Rule in "Asia Minor" to the end of the third century after Christ*, I, Princeton 1950, 648 s.; J.G. KEENAN, *The Names "Flavius" and "Aurelius" and Status Designations in the Later Roman Egypt*, in ZPE, 11, 1973, 60. Sul *syndicus* nel diritto greco v., per tutti, L. RUBINSTEIN, *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000, 49 ss. e J. FOURNIER, *Les "syndikoi"* cit., 9 ss. E non è senza significato, infine, che il σύνδικος sia attestato addirittura da una *defixio* di Selinunte del VI-V sec. a.C., con la funzione di "defensor, advocatus, vel potius auctor et testis": V. ARANGIO-RUIZ-A. OLIVIERI, "Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes", Milano 1925, 163.

<sup>85</sup> Sulla ricostruzione di tale vicenda v., per tutti, A.K. BOWMAN, *The Town Councils* cit., 34 nt. 45 e, più recentemente, V. MANNINO, *Ricerche* cit., 38 s.

<sup>86</sup> Così, giustamente, V. MANNINO, *Ricerche* cit., 40.

la provincia, *Valerius Victorianus*. E il verso dello stesso documento attesta che ciò avvenne sicuramente, dal momento che riporta la minuta di una richiesta dei *σύνδικοι* inviata al *praeses*, mentre le ll. 17-18 non lasciano alcun dubbio sull'effettiva consegna di tale richiesta ad Antinoe e nelle mani dell'*officialis* Teofilo e, quindi, sulla natura dell'attività posta in essere dai due *σύνδικοι* ai quali si era rivolto Aurelio Didimo<sup>87</sup>.

Appare allora chiaro che tali *σύνδικοι*, al pari del *σύνδικος* di P. Oxy. 2407, costituivano "un ufficio intermedio, posto tra il *civis* e le magistrature romane alle quali ci si rivolge, nella fattispecie ricordata da P. Strassb. 296, per ottenere giustizia"<sup>88</sup> e che la funzione svolta dai *σύνδικοι* invocati da *Aurelius Didimus* fosse appunto quella di "un ufficio preposto alla trasmissione degli atti di denuncia dei *cives* al *praeses* oppure allo svolgimento di un'attività di tutela del cittadino"<sup>89</sup>.

I due papiri ora ricordati, significativamente risalenti allo stesso periodo di tempo al quale rimontano gli scritti di Arcadio Carisio ed Ermogeniano, appaiono quindi di estrema importanza per la presente ricerca, dal momento che, per un verso, confermano l'interpretazione dei due passi di questi giuristi, proposta nel paragrafo precedente, come testi comprovanti l'esistenza di *σύνδικοι* svolgenti funzioni esclusivamente amministrative e, per altro verso, permettono di conoscere quali fossero i contenuti di tali compiti, per nulla esplicitati dai due giuristi e ricompresi da Ermogeniano, senza alcuna specificazione, nell'espressione "*defensio civitatis*".

La prassi egiziana ci rende però noto che, oltre a *σύνδικοι* svolgenti delle attività solamente amministrative, vi erano altri *σύνδικοι* aventi competenze giudiziarie ed è questo il caso del P. Col. VII.175, che contiene il verbale di un processo svoltosi il 17 maggio del 339 d.C. di fronte al *σύνδικος* dell'Arsinoite, promosso da due sorelle (*Taesis* ed *Herais*, rappresentate da *Neilos*, marito della seconda, e difese dall'avvocato *Theodoros*) del villaggio di *Karanis* contro gli eredi di *Atisios* (difesi dall'avvocato *Alexandros*) ed avente ad oggetto la titolarità di alcuni fondi ed il pagamento delle imposte ad essi relative.

In realtà, tale papiro ha suscitato interesse principalmente per il fatto che le ll. 41-44 della terza colonna recano il testo greco di una

<sup>87</sup> Sulla ricostruzione di tale vicenda v., per tutti, V. MANNINO, *Ricerche cit.*, 42 e B. KRAMER, *P. Strasb. Inv. 1265 + P. Strasb. 296 "recto": Eingabe wegen "άνδραποδισμός" (= "plagium") und "σύλησις" (= "furtum")*, in *ZPE*, 69, 1987, 143 ss.

<sup>88</sup> V. MANNINO, *Ricerche cit.*, 42.

<sup>89</sup> V. MANNINO, *Ricerche cit.*, 43.

costituzione di Costantino sulla *longissimi temporis praescriptio*, il che ha distratto l'attenzione dalla controversia ricordata nel documento e, per quel che qui più ci interessa, dall'attività svolta dal σύνδικος in esso menzionato.

Assai di recente, però, l'intero svolgimento di tale causa è stato ricostruito, in maniera assai accurata e con esiti pienamente condivisibili, dalla Bianchi<sup>90</sup> ed ancor più dalla De Simone<sup>91</sup>, le quali, passando in rassegna con grande acribia la dottrina<sup>92</sup> che ha avuto modo di occuparsi del papiro e della fattispecie giudiziaria da esso riferita, hanno chiarito non pochi dubbi ancora esistenti in ordine ai diversi aspetti e momenti di questa complessa vicenda processuale, quali gli eventi che avevano preceduto la causa, il ruolo della parte attrice e della parte convenuta, la natura e la ragione dell'azione esperita, le varie fasi del procedimento, la *calumnia actoris*, la posizione del fisco, il contenuto della sentenza e la *recitatio* e la natura dell'ora ricordata *constitutio* di Costantino.

Tra questi numerosi profili processuali, particolare attenzione è stata prestata al ruolo avuto, in tale controversia, dal σύνδικος, in ordine al quale non vi è alcun dubbio che egli, lungi dal potere essere identificato come *defensor civitatis*<sup>93</sup>, venne delegato dal *praefectus Aegypti* Flavio Filagro (al quale si erano rivolte le ricorrenti) a trattare e decidere la causa<sup>94</sup>.

E, invero, inequivocabili prove dell'esplicazione di una vera e propria attività giudiziaria da parte di tale σύνδικος sono l'esistenza di un ufficio munito di una certa organizzazione della quale facevano parte anche dei cancellieri od ausiliari giudiziari (tali *Elias* e *Sambas*) definiti “δημοσίοι σύνδικοί”, la menzione dell'atto di delega del prefetto

<sup>90</sup> Sulla “*praescriptio*” costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale, in *AARC*, 17.2, Roma 2010, 707 ss.

<sup>91</sup> P. Col. VII, 175 cit., 27 ss.

<sup>92</sup> V., in particolare, P. BIANCHI, Sulla “*praescriptio*” cit., 713 ss., 719 ss., 722 ss. e 730 ss.

<sup>93</sup> Come invece è stato ritenuto da alcuni autori che si sono occupati del papiro in esame, tra i quali, principalmente, V. ARANGIO-RUIZ, *Il papiro della “longissimi temporis praescriptio”*, in *Aegyptus*, 21, 1941, 261 ss. e B. KRAMER-D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, in *ZPE*, 45, 1982, 240 s. e, più recentemente, P. BIANCHI, Sulla “*praescriptio*” cit., 716 e nt. 10 (*ivi* altra letteratura della medesima opinione). *Contra*, decisamente, F. PERGAMI, *Sulla istituzione* cit., 414 e nnt. 11 e 13 (*ivi* altra letteratura criticata) e 416 s.

<sup>94</sup> In questo senso v. anche V. MANNINO, *Ricerche* cit., 44 s. e nnt. 73-75 (*ivi* ampia letteratura citata) e M. DE SIMONE, P. Col. VII, 175 cit., 39, 41, 46 e 51 s.

d’Egitto, le richieste di chiarimenti rivolte agli avvocati delle due parti, l’istruzione della causa, la conduzione del dibattimento, l’interrogatorio del testimone *Germanos* in qualità di rappresentante dei contadini del villaggio e l’emanazione della sentenza (peraltro subito appellata dall’avvocato *Theodoros*).

In conclusione, dalle tre testimonianze ora ricordate e dalla lista di σύνδικοι attestati nei papiri egiziani dalla metà del III sec. d.C. fino all’età bizantina approntata dal Kramer<sup>95</sup> si evince dunque che, nella *pars Orientis* dell’impero, vi erano σύνδικοι gravati di *munera* consistenti nella realizzazione di una tutela dei *cives*, σύνδικοι titolari di funzioni cittadine amministrative, burocratiche e certificanti e, infine, σύνδικοι investiti della funzione di giudici.

5. L’esistenza, tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., di *syndici* titolari di svariate funzioni cittadine amministrative e giudiziarie, non deve però fare ritenere che, a partire da tale periodo, fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, due costituzioni imperiali emanate agli inizi ed alla fine del V sec. d.C., la prima delle quali è

CTh. 16.2.42. Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio praefecto praetorio: Quia inter cetera Alexandrinae legationis inutilia hoc etiam decretis scribuntur, ut reverentissimus episcopus de Alexandrina civitate aliquas [...] non exire, quod quidem terrore eorum, qui parabalani nuncupantur, legationi insertum est, placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus habeant. 1. Praeterea eos, qui parabalani vocantur non plus quam quingentos esse praecipimus, ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur, eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis. 2. Quibus neque ad quodli-

<sup>95</sup> *Liste der “Syndikoi”, “Ekdikoi” und “Defensores” in den Papyri Ägyptens*, in *Miscellanea papyrologica in occasione del bicentenario dell’edizione della “Charta Borgiana”*, a cura di M. CAPASSO-G. MESSERI SAVORELLI-R. PINTAUDI, Firenze 1990, 305 ss.

bet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permittimus, nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint, aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato, sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit, et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur. 3. Loco autem mortuorum viro spectabili praefecto Augustali subrogandi dedimus potestatem sub ea condicione, quae superius designatur.

La *constitutio*<sup>96</sup>, emanata nel 416 d.C. da Onorio e Teodosio II, indirizzata al prefetto del pretorio Monassio e riprodotta in maniera assai più sintetica in C. 1.3.17<sup>97</sup>, dettava una minuta regolamentazione concernente la corporazione dei *parabalani* di Alessandria d’Egitto.

<sup>96</sup> Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique* cit., 270 nt. 5; J. GAUDEMET, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *IVRA*, 20, 1969, 145 s. e nt. 63; G.L. FALCHI, *Legislazione e politica ecclesiastica nell’impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *AARC*, 6, Perugia 1986, 191, 205 e 211; J. MCGUCKIN, *St. Cyril of Alexandria. The christological controversy. Its history, theology, and texts*, Leiden-New York-Köln 1994, 15 e nt. 32; T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 104 e nt. 103; E. DOVERE, “*Ius principale e catholica lex*” (Secolo V), Napoli 1999<sup>2</sup>, 173 e nt. 108; S. REMIJSEN, *The End of Greek Athletics in Late Antiquity*, Cambridge 2015, 191 e nt. 51.

<sup>97</sup> *Placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus, cuius corpori non sunt adnexi habeant. 1. Praeterea eis, qui parabalani vocantur, neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permittimus, nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato: sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur.* Come ben si vede, in questo testo manca quasi del tutto il *principium* della costituzione presente nel Codice Teodosiano (cioè, la parte “*Quia inter cetera Alexandrinae legationis inutilia hoc etiam decretis scribitum est, ut reverentissimus episcopus de Alexandria civitate aliquas [...] non exire, quod quidem terrore eorum, qui parabalani nuncupantur, legationis insertum est*”), venendo così eliminato dai compilatori giustinianeî ogni accenno ai motivi occasionali e contingenti che avevano determinato la statuizione imperiale. Sul punto v. L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *Annali Palermo*, 16, 1931, 200 s. e nt. 1 e G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh. XVI)*, in *SDHI*, 57, 1991, 94 e 96. E, ugualmente, non sono presenti, pressoché per intero, il primo paragrafo (cioè,

Nel *principium*, in cui si fa menzione dell'*occasio legis*<sup>98</sup>, gli imperatori ricordano come fossero ad essi pervenute, per il tramite del concilio municipale di Alessandria, delle proteste inerenti ad alcuni misfatti compiuti dai *parabalani* di questa città<sup>99</sup> e finalizzate a chiedere all'autorità imperiale che il vescovo di Alessandria non si allontanasse dall'urbe, dal momento che la sua presenza sarebbe stata indispensabile per mantenere tranquilli appunto i *parabalani*: gli imperatori, però, non accolsero tale richiesta (*Quia inter cetera ... insertum est*)<sup>100</sup>.

I *parabalani* erano dei chierici, di grado inferiore e facenti parte di una confraternita, che svolgevano il compito di infermieri o, più in generale, di "health workers"<sup>101</sup> accudenti gli ammalati e, in particolare, i lebbrosi<sup>102</sup> e che, ad Alessandria, erano divenuti, insieme ai monaci, i

la parte "*non plus quam quingentos esse praecipimus, ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur, eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis*") e, del tutto, il terzo ed ultimo paragrafo.

<sup>98</sup> Sul significato della sua ricorrenza nel testo in esame v. G.L. FALCHI, *La tradizione giustiniana* cit., 72.

<sup>99</sup> Sul punto v. P. BROWN, *Power and Persuasion in the Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison 1992, 102 e nt. 171.

<sup>100</sup> La fattispecie è ricostruita in tali termini dal DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, 154 e nt. 3 ed *Il libro XVI del codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985, 142 e nt. 3, che aderisce, in tal modo, all'opinione del Godfrey, secondo cui nel testo del *principium* non vi sarebbe alcuna lacuna, ritenuta invece esistente dal Mommsen. Quanto poi al verbo "*nuncupare*", che compare nella frase "*qui parabalani nuncupantur*", v. P. BIANCHI, *Una tradizione testuale indipendente dalla "Lex Romana Visigothorum" e la ricostruzione di Cuiacio*, in *AARC*, 15, Napoli 2005, 389 e nt. 108, secondo cui esso è impiegato in ben diciassette costituzioni del Codice Teodosiano, tra le quali quella ora in esame, non con il significato di 'pronunciare solennemente', bensì con quello di 'chiamare' o 'menzionare con un nome'.

<sup>101</sup> C. KELLY, *Theodosius II. Rethinking the Roman Empire in Late Antiquity*, Cambridge 2013, 80 nt. 54.

<sup>102</sup> Di questa opinione è la dottrina dominante: E. STEIN, *Geschichte des spätromischen Reiches. I. Vom römischen zum byzantinischen Staate (284-476 n. Chr.)*, Wien 1928, 419 s. e nt. 1 [= *Histoire du Bas-Empire. I. De l'État Romain à l'État Byzantin (284-476) édition française* par J.-R. Palanque, Paris-Bruges 1959, 277]; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato* cit., 154; ID., *Il libro XVI* cit., 142; J. ROUGÉ, *Aspects de la pauvreté et des remèdes aux IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> siècles*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 246 s.; R. TEJA, *La "tragedia" de Efeso (431): herejía y poder en la antigüedad tardía*, Santander 1995, 25; L. LAVAN, *The end of the temples: towards a new narrative?*, in *The*

più accesi sostenitori di Cirillo<sup>103</sup>, vescovo della città dal 412 d.C., sicché, scoppiata una forte rivalità tra quest'ultimo ed il *praefectus Aegypti* Oreste<sup>104</sup>, si schierarono apertamente in favore del loro vescovo ed iniziarono così a partecipare alle riunioni del concilio municipale alessandrino, finendo però per comportarsi in maniera talmente prepotente, prevaricatrice e, addirittura, violenta<sup>105</sup> da indurre appunto

*Archaeology of Late Antique 'Paganism'*, ed. L. LAVAN-M. MULRYAN, Leiden-Boston 2011, XVII. Isolata è invece rimasta l'opinione del PHILIPSBORN, *La compagnie d'ambulanciers "parabalani" d'Alexandrie*, in *Byzantion*, 20, 1950, 186 ss., secondo cui i *parabalani* non sarebbero stati dei chierici infermieri, bensì dei membri di una corporazione professionale laica avente il compito di ricercare i malati, soprattutto lebbrosi e storpi, e di trasportarli nei lebbrosari. Ma, in senso contrario, appare decisivo il rilievo che la costituzione in esame, proprio nel *principium*, li qualifica espressamente come "clerici". Cfr. W. SCHUBART, "Parabalani", in *Journal of Egyptian Archaeology*, 40, 1954, 97 ss.; J.H. BAXTER, *Notes on Souter's Glossary of Later Latin*, Bruxelles 1955, 130; N. RUSSELL, *Cyril of Alexandria*, London-New York 2000, 6 e 206 nt. 21; S.E. BOND, *Criers, Impresarios, and Sextons: Disreputable Occupations in the Roma World*, Chapel Hill 2011, 181 e nt. 416; EAD., *Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade in Late Antiquity*, in *Journal of Late Antiquity*, 6.1, 2013, 136 e nt. 5.

<sup>103</sup> Sui rapporti collusivi tra i *parabalani* e Cirillo v., ampiamente, J. ROUGÉ, *Les débuts de l'épiscopat de Cyrille d'Alexandrie et le Code Théodosien*, in "Hellenisme, judaïsme et christianisme à Alexandrie. Mélanges offerts au Professeur Claude Mondésert", Paris 1987, 344 ss.

<sup>104</sup> Sul contrasto tra Cirillo ed Oreste v. L. DUCHESNE, *Histoire ancienne de l'Eglise*<sup>5</sup>, III, Paris 1911, 298 ss.; O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, VI, Stuttgart 1920, 75 ss.; E. STEIN, *Geschichte I* cit., 418 ss. (= *Histoire I* cit., 276 s.); R. TEJA, *La "tragedia" de Efeso* cit., 23 ss.

<sup>105</sup> Infatti, circa cinquecento monaci, usciti dai loro conventi, tesero un agguato ad Oreste e lo ferirono ed i *parabalani* dovettero essere molto attivi sia nella strage dei giudei compita dai cristiani più fanatici e sia nell'omicidio della filosofa pagana Ipazia, che era amica di Oreste e che ad Alessandria dirigeva una scuola neoplatonica: A. PHILIPSBORN, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato* cit., 154 s.; ID., *Il libro XVI* cit., 142; M. DZIELSKA, *Hipatia de Aleiandria*, (trad. esp. J.L. López Muñoz), Madrid 2004, 108 s. e 150 nt. 272; C. HUMFRESS, *Poverty and Roman law*, in *Poverty in the Roman World*, ed. M. ATKINS-R. OSBORNE, Cambridge 2009, 194. Cfr., in relazione all'uccisione di Ipazia, R. KLEIN, *Die Ermordung der Philosophin "Hypatia". Zum Kampf um die politische Macht in Alexandria*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 521 e nt. 39, e S. VAN HOECKE, "Hypatia" van Alexandrië, een receptiegeschiedenis, Gent 2013, 88. E, invero, come è stato sottolineato dal BOWERSOCK, "Parabalani". *A Terrorist Charity in Late Antiquity*, in *Anabases*, 12, 2010, 45 ss., i *parabalani*, la cui determinazione a rischiare nelle loro attività caritatevoli ricorda il gruppo meglio conosciuto dei *philoponoi*, come cristiani potevano talvolta agire con violenza in quanto agenti del patriarca.

la *legatio* alessandrina a richiedere l'intervento dell'autorità imperiale, che non tardò ad adottare, nei confronti dei *parabalani*, dei provvedimenti assai severi, tra i quali, in primo luogo, quello ricordato alla fine del *principium*, cioè il divieto di impegnarsi negli affari pubblici e di competenza del concilio municipale: "*placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus habeant*". Frase, questa, che, per quanto riferita in particolare ai *parabalani*, che vengono appunto esortati ad occuparsi unicamente del loro ministero ed a non ingerirsi quindi in altri ambiti ad esso estranei, "acquista un valore più generale e sembra voler sancire la distinzione tra le funzioni del chierico, che sono eminentemente religiose e pastorali, e quelle di coloro impegnati nel governo della città, che sono politiche e amministrative"<sup>106</sup>. E ciò, perché gli imperatori erano ben consapevoli che la funzione specifica che l'ordinamento giuridico romano attribuiva al clero, cioè quella di dare una testimonianza concreta dei valori evangelici, potesse essere talora causa di equivoci e, persino, di ostacolo ad una corretta interpretazione delle leggi dello Stato, che, se per un verso, concedeva privilegi alla Chiesa e ne rispettava l'autonomia, per altro verso, non era disponibile a rinunciare all'esercizio delle sue prerogative a tutela del bene comune e dei diritti dei singoli, venendo così ad essere collocato dalla legislazione imperiale in una posizione quasi di difesa da indebite ingerenze ecclesiastiche<sup>107</sup>.

Sempre al fine di evitare scontri e tumulti e, insieme, allo scopo di ridimensionare l'importanza assunta dai *parabalani* ad Alessandria, gli imperatori, nel primo paragrafo, dettarono poi (*Praeterea*) tutta una serie di altre disposizioni limitative del loro ruolo, quali la fissazione di un tetto massimo di cinquecento unità (*eos, qui parabalani vocantur non plus quam quingentos esse praecipimus*), la selezione non tra i ricchi

<sup>106</sup> L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato* cit., 155 ed *Il libro XVI* cit., 143, il quale prosegue affermando che, "dando rilevanza giuridica a questo principio, la cancelleria di Teodosio pone in rilievo un punto già chiaro nella legislazione sui chierici dei precedenti imperatori da me esaminata: il chierico ha innanzitutto il compito di propagare la fede e di esserne testimone con l'onestà della propria vita; è questa la sua funzione peculiare, con la quale egli serve pure lo Stato e il bene comune, perché, come dice Costanzo in CTh. 16.2.16, l'impero è sostenuto più dalla religione che dai *munera* e dai servizi materiali".

<sup>107</sup> In questo senso v. i condivisibili rilevi del DE GIOVANNI, *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa fra Teodosio I e Teodosio II*, in *Index*, 12, 1983-1984, 397 s. e 402 (ora in *AARC*, 6, Perugia 1986, 68 s. e 74).

ma fra i poveri provenienti dai *corporati* (scelti, quindi, tra gli artigiani, i commercianti, gli schiavi affrancati ed il popolo minuto) della città di Alessandria (*ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur*)<sup>108</sup> e, ancora, la sottoposizione della nomina all'approvazione del prefetto Augustale e del prefetto del pretorio (*eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis*)<sup>109</sup>, il primo dei quali, come si legge nel terzo ed ultimo paragrafo, avrebbe avuto anche il compito di rimpiazzare i membri deceduti "*sub ea condicione, quae superius designatur*" (*Loco autem mortuorum viro spectabili praefecto Augustali subrogandi dedimus potestatem sub ea condicione, quae superius designatur*)<sup>110</sup>.

Infine, nel secondo paragrafo, gli imperatori vietarono ai *parabalani* di frequentare pubblici spettacoli, accedere alla cura municipale e ricorrere alle corti di giustizia (*Quibus neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permittimus*)<sup>111</sup>, che potevano essere adite solo individualmente ed unicamente per difendere un interesse personale o come rappresentanti della loro corporazione (*nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint, aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato*), e stabilirono che chiunque avesse violato qualcuna di tali disposizioni sarebbe stato radiato dai registri dei *parabalani* e colpito con una pena appropriata e, inoltre, non avrebbe potuto esercitare nuovamente la propria professione (*sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit, et brevibus*

<sup>108</sup> Sul significato della distinzione tra i "*divites*" ed i "*pauperes*", presente in tale frase, v. D. GRODZYSKI, *Paupres et indigents, vils et plebeiens. Un étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Théodosien*, in *SDHI*, 53, 1987, 171 s. Sull'importanza della menzione del "*populus Alexandrinus*" al singolare, che compare in questa frase (*Alexandrini populi*), v. C. BUSACCA, "*Populi Romani vel universitatis esse creduntur?*", in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, a cura di C. CASCIONE-C. MASI DORIA-G.D. MEROLA, I, Napoli 2013, 191 s. e nt. 70.

<sup>109</sup> Sul punto v. N. RUSSELL, *Cyril* cit., 9 e 208 nt. 46, e J. HARRIES, *Law and Empire in the Late Antiquity*, Cambridge 2004, 52 e nt. 76.

<sup>110</sup> Su tali provvedimenti v. A. PHILIPSBORN, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato* cit., 155; ID., *Il libro XVI* cit., 143.

<sup>111</sup> Su tali provvedimenti v. A. PALMER, *A Tale of Two Synods. The Archimandrite Barsumas at Ephesus in 449 and at Chalcedon in 451*, in *Journal of Eastern Christian Studies*, 66, 2014, 47 s. e nt. 31.

*parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur*)<sup>112</sup>.

La menzione del “*syndicus*” (*syndico ordinato*) in tale paragrafo appare dunque importante per la presente indagine, perché testimonia che, nei primi decenni del V sec. d.C., oltre a *syndici* titolari di funzioni cittadine amministrative e giudiziarie, ve ne fossero altri che continuavano a svolgere, come nei primi tre secoli dell'impero, i loro originari compiti di rappresentanti processuali delle corporazioni.

E, inverosimilmente, che il contesto di questa parte della costituzione nella quale viene menzionato il “*syndicus*” fosse giudiziario è reso evidente dalle espressioni “*ad iudicium*”, “*ob causas proprias*”, “*iudicem adierint*”, “*lite*” e “*causa*”. E, a dispetto di chi ha immaginato che tale “*syndicus*” fosse un “Vertreter eines Klosters in einer konkreten Rechtssache”<sup>113</sup> oppure un “Vertreter einer beruflichen Vereinigung weltlicher Krankentransporteur”<sup>114</sup>, parimenti inequivocabile è il suo ruolo di soggetto operante come rappresentante processuale dell’“intera” corporazione dei *parabalani* e per una causa ad essi ‘comune’ (*in communi totius corporis causa syndico ordinato*) e, in tale qualità, contrapposto invece al *parabalanus* che intendesse agire in giudizio (*iudicem adierint*) *uti singulus (singuli)*, “*ob causas proprias et necessitates*” ed in qualità di attore o convenuto (*aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati*). E, stante il termine “*causa*” al singolare che ricorre in riferimento al “*syndico ordinato*” (*causa syndico ordinato*), ugualmente incontestabile è la circostanza che il “*syndicus*” ricordato dalla *constitutio* non fosse un rappresentante generale, stabile e permanente della corporazione dei *parabalani*<sup>115</sup>, bensì speciale, occasionale, temporaneo e da questa nominato, appunto di volta in volta, *ad certam causam*<sup>116</sup>.

<sup>112</sup> Su tali provvedimenti v. A. PHILIPSBORN, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato* cit., 155 s.; ID., *Il libro XVI* cit., 143. Sui termini “*definitio*” e “*sollicitudo*”, che ricorrono nella frase finale del paragrafo (*sub ea definitione ... ad eandem sollicitudinem revertatur*), v., rispettivamente, B. ALBANESE, “*Definitio periculosa*”. *Un singolare caso di “duplex interpretatio”*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, III, Padova 1970, 338, e L. DE SALVO, “*Nolo munera ista*” (*Aug.*, “*Serm.*” 355, 3): *eredità e donazioni in Agostino*, in *AARC*, 9, Napoli 1993, 313 nt. 49.

<sup>113</sup> L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte* I cit., 321 nt. 3.

<sup>114</sup> A. PHILIPSBORN, *Der Begriff der Juristischen Person im römischen Recht*, in *ZSS*, 71, 1954, 63 nt. 119.

<sup>115</sup> Di questa opinione è il WALTZING, *Étude historique* II cit., 468 e nt. 5.

<sup>116</sup> In questo senso v. anche E. ALBERTARIO, “*Syndicus*”, in ID., *Studi di diritto*

Di *syndici* agenti come rappresentanti processuali di *universitates* si fa inoltre menzione in una lunga costituzione dell'imperatore Anastasio, emanata nel 492 d.C. ed indirizzata al *magister militum praesentalium* Giovanni<sup>117</sup>:

C. 12.35.18.2-2a. Imp. Anastasius A. Iohanni magistro militum praesentalium: Ut autem omnifariam tam publicae commoditati quam fortissimis prospiciatur militibus, sportularum nihilo minus exactionem merito censuimus moderandam. Et iubemus nec ipsis ad responsum nec adiutoribus eorum pro criminalibus seu civilibus causis, etsi ex publicis causis descendere vel ad publicam causam pertinere dicantur, licere aliquid plus quam unum solidum a singulis vel nolentibus vel spontanea voluntate offerentibus suscipere militibus, ita ut, si universitas numeri seu principiorum monenda sit, duplicata quantitate tantummodo sportulas accipiant: in his etenim causis nec plures quam duos primates, quorum nomina semel ac primum gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur conveniri, syndico videlicet, prout consuetudo deposcit legibusque cautum est, ordinando. Hoc quoque adiecto, ut pro omnibus quibuslibet expensis ingressus in iudicio duciano faciendi unum tantum solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere compellantur [...]

I numerosi paragrafi nei quali è divisa tale *constitutio*<sup>118</sup>, stabilente in

romano, I, Milano 1933, 128 nt. 1; F. DE ROBERTIS, 'Syndicus' cit., 307 nt. 15 e 320 e nt. 89; ID., *Storia delle corporazioni* II cit., 491 s. nt. 15 e 509 s. e nt. 89; V. MANNINO, *Ricerche* cit., 56 nt. 104.

<sup>117</sup> Sul quale v. E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire. II. De la disparition de l'empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, publié par J.-R. PALANQUE, Paris-Bruges 1949, 83 e nt. 1, e, più recentemente, F. ONUR, *The Military Edict of Anastasius from Perge: A Preliminary Report*, in *Le métier de soldat dans le monde romain. Actes du cinquième congrès de Lyon organisé les 23-25 septembre 2010 par l'Université Jean Moulin Lyon 3*, textes réunis par C. WOLFF, Lyon-Paris 2012, 35 s.

<sup>118</sup> Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937, 140 e nt. 5; A. CENDERELLI, *Il "remedium" menzionato in Cons. 5, 6 e gli effetti della "pluris petitio" in danno di minori*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, II, Torino 1968, 390 e nt. 7; C. CAPIZZI, *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969, 142 s.; P.E. PIELER, voce *Gerichtbarkeit*, in *Reallexicon für*

generale che i reparti dei *milites praesentales per Orientem* non fossero soggetti alla giurisdizione del *magister per Orientem* bensì a quella dei *magistri militum praesentalium* e dei *duces* (rispettivamente d'appello e di primo grado)<sup>119</sup>, sono stati oggetto di un'approfondita analisi da parte dell'Agudo Ruiz, che, in due diversi articoli<sup>120</sup>, ha messo in luce i diversi ed importanti aspetti del complesso provvedimento di Anasta-

*Antike und Christentum*, IX, Stuttgart 1978, 456; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 386 e nt. 201; M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996<sup>2</sup>, 558 e nt. 44; W. LITIEWSKI, *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, in *RIDA*, 44, 1997, 161 e nt. 29, 164 e nt. 51, 169 s. e ntt. 75 e 77-78, 174 s. e ntt. 102 e 106, 179 e nt. 125, 196 s. e ntt. 193 e 195 e 248 s. e ntt. 416 e 421; F. ARCARIA, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*, 63, 1997, 337 e nt. 169; E. FRANCIOSI, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano 1998, 37 nt. 41; A.D. LEE, *War in Late Antiquity. A Social History*, Oxford 2007, 62 s.; S. BARBATI, *Sugli elenchi degli organi giudiziari in età giustiniana*, in *Jus*, 57, 2010, 50 e nt. 39; ID., *Giudici delegati e giudici locali nel diritto giustiniano*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 502 e ntt. 98-99; S. JANNIARD, voce "Comitatenses", in *The Encyclopedia of the Roman Army*, editor Y. LE BOHEC, Chichester 2015, 264; S. JANNIARD, voce "Limitanei", in *The Encyclopedia of the Roman Army*, editor Y. LE BOHEC, Chichester 2015, 588; L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2016, 180 nt. 79; M.F. SCHWARZE, *Römische Militärgeschichte. 2. Studie zur römischen Armee und ihrer Organisation im sechsten Jahrhundert n. Chr.*, Pflugstadt 2017, 296 e nt. 4.

<sup>119</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, I, Milano 1967, 38 nt. 87; F. DE MARTINO, *Storia*<sup>2</sup> V cit., 491; R. SORACI, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 240 s. e nt. 92 (ivi ampia letteratura citata); A.S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, 349 ss. *Contra* F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (Secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, 286 e nt. 89, secondo cui Anastasio avrebbe sancito che fossero il *magister militum praesentalium*, il *magister per Orientem* ed i *duces* ad essi sottoposti i giudici dei propri soldati. Cfr. T. MOMMSEN, *Das römische Militärwesen seit Diocletian*, in *Hermes*, 24, 1889, 265 e nt. 2, e R. GROSSE, *Römische Militärgeschichte von "Gallienus" bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, New York 1975, 161 e nt. 4. Più in generale sui rapporti tra la giurisdizione dei *magistri militum* e dei *duces* v. F.C. VON SAVIGNY, *Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter*, I, Heidelberg 1815, 74 ss.

<sup>120</sup> *Nota sobre la jurisdicción militar en C. J. 12. 35. 18*, in *Revista General de Derecho Romano*, 12, 2009, 8 ss. (ampia letteratura citata nella nt. 18), e *Las costas procesales en la legislación de Anastasio*, in *Revista General de Derecho Romano*, 14, 2010, 1 ss. (ampia letteratura citata nella nt. 2).

sio, del quale viene qui in considerazione solamente quella parte nella quale si fa menzione del “*syndicus*”.

L'imperatore dettò una disciplina favorevole ai soldati che erano tenuti a pagare le *sportulae* nei processi celebrati davanti ai tribunali militari (*Ut autem ... censuimus moderandam*)<sup>121</sup>, limitandole, sia per i giudizi civili e sia per quelli penali, ad 1 solido nel caso di cause riguardanti i singoli *militēs* (*Et iubemus ... suscipere militibus*) ed a 2 solidi nel caso di controversie concernenti l'“*universitas numeri seu principiorum*” (*ita ut, si universitas numeri ... sportulas accipiant*)<sup>122</sup>, per le quali si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un *syndicus* (*in his etenim causis ... syndico ... ordinando*). Nel caso poi di processi

<sup>121</sup> Sulle *sportulae* processuali regolate dalla costituzione v. G. CHIOVENDA, *La condanna nelle spese giudiziali*, Roma 1935<sup>2</sup>, 9 e nt. 2 e 11 e nt. 4; J. KARAYANNOPULOS, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958, 174 e nt. 54; H.C. TEITLER, “Notarii” and “Exceptores”. *An Inquiry into Role and Significance of Short-hand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam 1985, 79; C. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge-London 2004, 278 nt. 20; A. AGUDO RUIZ, *Nota cit.*, 10 s.; ID., *Las costas procesales cit.*, 2 s. Il TRISCIUOGGIO, *La disciplina delle “sportulae” processuali fra Occidente gotico e Oriente romano (secoli V-VII)*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia*, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI, Santarcangelo di Romagna 2012, 163 s. e nt. 11, sottolinea l'affermarsi, in Oriente ed a partire perlomeno da una costituzione di Marciano (C. 1.3.25.2) probabilmente del 456 d.C., di una dettagliata disciplina speciale intesa a ridurre le *sportulae*, fino a quel momento precisate nel loro ammontare in base all'*usus iudiciorum* dei diversi tribunali dell'impero, a beneficio di categorie di privilegiati coinvolti nel processo, quali, oltre ai militari di cui alla costituzione in esame, gli *agentes in rebus*, i *comites consistoriani*, i *castrensiani*, gli *scholares*, i chierici e gli appartenenti ai *sacra scrinia*. E sarà solo con Giustiniano che si perverrà all'approvazione di tariffe di generale applicazione relative ai servizi processuali.

<sup>122</sup> Sul significato dell'espressione “*universitas numeri seu principiorum*” v., ampiamente, L. SCHNORR VON CAROLSFELD, *Geschichte I cit.*, 81, secondo cui “‘Numerus’ bedeutet eine Abteilung von Soldaten, universitas numeri kann nun die Gesamtheit der zur Abteilung gehörenden Soldaten bezeichnen oder die Abteilung als solche. Wie dies hier zu erklären ist, kann erst später dargelegt werden. Für uns ist in diesem Zusammenhang zunächst nur die Tatsache von Wichtigkeit, daß auch an dieser Stelle ‘universitas’ nicht in einem Sinne gebraucht ist, der juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts bezeichnet. Denn durch den beigeetzten Genitiv numeri erscheint universitas auch hier nicht in dieser allgemeinen Bedeutung; verwendet ist das Wort an unserer Stelle allerdings in einem Sinne, der eine Ganzheit oder jedenfalls etwas Konkretes, nicht eine bestimmte Art von juristischem Einheitsbegriff. Das gleiche gilt auch von der universitas principiorum”. E, più recentemente e limitatamente, R. SIRACUSA, *La nozione cit.*, 105 e nt. 342.

svolgentisi davanti al tribunale del *dux (in iudicio duciano)*<sup>123</sup>, le somme dovute per la loro apertura sarebbero state pari ad 1 solido, sia per i *milites* (nelle cause singole) e sia per i *syndici* (nelle cause dell'*universitas*) (*Hoc quoque adiecto ... milites vel syndici litigantes dependere compellantur*)<sup>124</sup>.

La doppia menzione del “*syndicus*” (*syndico ordinando* e *syndici litigantes*) nella costituzione di Anastasio testimonia allora che, al pari di quanto più sopra evidenziato a proposito della *constitutio* di Onorio e Teodosio II degli inizi del V sec. d.C., anche alla fine di tale secolo vi fossero dei *syndici* che continuavano a svolgere, come nel Principato, i loro originari compiti di rappresentanti processuali delle *universitates*. Ciò che, in effetti, appare indubitabile sulla scorta del sicuro contesto giudiziario nel quale viene ricordato il *syndicus*, inequivocabilmente evidenziato sia dal ripetuto riferimento alle *sportulae* processuali (*sportularum ... exactionem ... sportulas accipiant ... expensis*), sia dalle espressioni “*pro criminalibus seu civilibus causis*” ed “*ingressus in iudicio duciano*”<sup>125</sup> e sia, soprattutto, dalla frase “*in his etenim causis ... syndico ... ordinando*” e dalla qualifica dei “*syndici*” come soggetti “*litigantes*”.

E sono proprio alcune di queste espressioni che consentono di mettere in luce alcuni aspetti della rappresentanza processuale del *syndicus* fino ad oggi del tutto trascurati dalla dottrina che avuto modo di occuparsi del ruolo e delle funzioni di tale importante organo.

<sup>123</sup> Su tale espressione, che ricorre una seconda volta nella parte finale (nel testo non riportata) del paragrafo 2a della costituzione (*qui ducianum observant iudicium*), v. R. MAGGIORE, voce *Giurisdizione penale militare*, in *ED*, 19, Milano 1970, 405 e nt. 3, e V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche sulla “res militaris”*, II, Napoli 1996, 333 e nt. 148.

<sup>124</sup> Sulle motivazioni che stavano alla base della diversa regolamentazione di questi tre casi v. A. AGUDO RUIZ, *Nota cit.*, 10 s. e *Las costas procesales cit.*, 2 s.

<sup>125</sup> Su tale espressione v. M. PAVESE, “*Ante litis ingressum*”, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. I. Saggi, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI-P. BIAVASCHI, Santarcangelo di Romagna 2015, 227, il quale sottolinea come, nell’ambito della progressiva formalizzazione dei procedimenti cognitori alla quale si assiste tra Principato e Dominato, è dato osservare il rilievo attribuito, anche sotto il profilo terminologico, al momento iniziale della causa, variamente indicato nelle fonti con le locuzioni “*exordium*”, “*primordium*”, “*principium*”, “*initium*” e “*ingressus litis*” e, come nel nostro caso, “*ingressus in iudicio*”, correlate alla proposizione dell’atto introduttivo del giudizio nelle sue varie configurazioni.

In primo luogo, può infatti evidenziarsi che, a differenza di tutte le testimonianze giuridiche di epoca classica (D. 3.4.1.1-2; 3.4.6.1; 43.24.5.10) e postclassica (CTh. 16.2.42.2) prima ricordate<sup>126</sup> che discorrono di una rappresentanza dei *syndici* solamente per i processi civili, nella costituzione di Anastasio la loro attività è invece comprensiva anche di quelli criminali: “*pro criminalibus seu civilibus causis ... in his etenim causis ... syndico ... ordinando*”.

In secondo luogo, va poi evidenziato come uno degli obblighi imposti al *syndicus* fosse quello di pagare personalmente le spese del giudizio nel quale fungevano da rappresentanti dell’*universitas numeri seu principiorum*, che, quindi, non gravavano in prima battuta sull’ente rappresentato (al quale si sarebbe successivamente rivolto il *syndicus*, forte del mandato ricevuto, per il loro rimborso)<sup>127</sup>, ciò che, invero, sembra doversi desumere dalla frase “*pro omnibus quibuslibet expensis ingressus in iudicio duciano faciendi unum tantum solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere compellantur*”, nella quale si afferma che ad essere tenuti a pagare (*dependere compellantur*) le “*expensae*” erano immediatamente i “*milites*” (cioè, i soldati nelle cause singole) ed i “*syndici*” (nelle cause dell’*universitas*).

Infine, particolare attenzione deve essere prestata alla frase “*in his etenim causis ... syndico videlicet, prout consuetudo deposcit legibusque cautum est, ordinando*”, che appare importante, per un verso, perché riafferma il principio che le *universitates* potessero stare in giudizio unicamente per mezzo di *syndici* (*syndico ordinando*): necessità, questa, che, come ben traspare dall’avverbio “*videlicet*”, sembra in effetti essere ‘evidente’ e ‘naturale’. E, per altro verso, ma in stretta correlazione concettuale e sintattica a tale avverbio (*videlicet, prout*), dal momento che specifica come siffatta necessità trovasse il suo fondamento normativo nella “*consuetudo*” (*consuetudo deposcit*) e nelle “*leges*” (*legibusque*

<sup>126</sup> Rispettivamente nella nota 6 ed all’inizio di questo stesso paragrafo.

<sup>127</sup> In proposito il DE ROBERTIS, ‘*Syndicus*’ cit., 316 nt. 68, e *Storia delle corporazioni* II cit., 504 nt. 68, chiarisce opportunamente che “il trascinare o no un comune o un collegio in una lite costituiva infatti sempre un atto importante un impegno economico, che poteva anche essere rilevante, oltre che per le conseguenze di una eventuale soccombenza, per la incidenza delle spese di giudizio, in quest’epoca tutt’altro che irrilevanti. E a riguardo va rilevato ancora come nell’ultima età le difese potessero assumere anche tali proporzioni da dar luogo a giudizi autonomi per l’accertamento o il pagamento”.

*cautum est*)<sup>128</sup>, sicché, a mio avviso, mentre con la menzione della prima fonte Anastasio faceva riferimento alla “*locorum consuetudo*” di cui discorreva Paolo nel già ricordato<sup>129</sup> D. 3.4.6.1 ed in espresso riferimento appunto ai *syndici* (*Sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari*), con il richiamo alle *leges* egli alludeva alle costituzioni imperiali di epoca postclassica e, tra queste, la già esaminata<sup>130</sup> CTh. 16.2.42.2 di Onorio e Teodosio II, con la quale il collegamento sembra provato dall'utilizzo, da parte di entrambe le *constitutiones*, del verbo “*ordinare*” per indicare la nomina del *syndicus*, e cioè “*syndico ordinato*” in CTh. 16.2.42.2 e “*syndico ordinando*” in C. 12.35.18.2.

6. I *syndici* sono infine menzionati in una lunga costituzione di Giustiniano emanata nel 539 d.C. e diretta a Giovanni di Cappadocia, prefetto del pretorio d'Oriente<sup>131</sup>:

Nov. 80.2. Imperator Iustinianus Augustus Iohanni gloriosissimo praefecto sacro praetorio iterum, ex consule ordinario et patricio: Quodsi qui coloni ad dominos pertineant atque iis supplicaturi ad hanc regiam urbem advenerint, efficiat ut domini citius negotia propter quae advenerunt dirimant, eosque ubi ius suum obtinuerint statim dimittat. Sin vero advenerint forte litigaturi cum dominis et adversus eos causas agant, si quidem multi sunt, plerosque eorum confestim in provinciam dimittat duobus aut tribus relictis, qui ad syndicorum modum litem exercent. Pariterque ipse immineat ei qui litem examinat atque efficiat ut quam celerrime causas decidad, ne per longius temporis spatium detineantur, praesertim coloni, quorum et in hac urbe praesentia superflua sit et otium ab agricultura damnum tam ipsis quam dominis afferat.

<sup>128</sup> Sul significato della frase “*prout consuetudo deposcit legibusque cautum est*” v. M. KASER, “*Mores maiorum*” und *Gewohnheitsrecht*, in ZSS, 59, 1939, 77, e B. SCHMIEDEL, “*Consuetudo*” im *klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln 1966, 80.

<sup>129</sup> Nota 6.

<sup>130</sup> All'inizio di questo stesso paragrafo.

<sup>131</sup> La RODRÍGUEZ LÓPEZ, *Urbanismo y Derecho en el Imperio de Justiniano (527-565 d.C.)*, Madrid 2012, 100, ritiene erroneamente che si tratta di “una constitución dirigida al Cuestor”.

La novella<sup>132</sup>, che dispone l'istituzione del *quaesitor*, cioè di un questore urbano avente funzioni diverse rispetto al *quaestor sacrii palatii*<sup>133</sup>, è stata oggetto di ampia ed accurata analisi da parte dell'Arias Ramos<sup>134</sup>, della Franciosi<sup>135</sup>, della Ortuño Pérez<sup>136</sup> e della Rodríguez López<sup>137</sup>, che, da un lato, hanno evidenziato le motivazioni che stavano alla base della creazione della nuova carica e gli scopi che tramite essa l'imperatore intendeva raggiungere<sup>138</sup> e, dall'altro lato, hanno

<sup>132</sup> Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, J.E. SPRUIT, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*, 24, 1977, 390 s. e nt. 7; H. JONES, "Justiniani Novellae" ou l'autoportrait d'un législateur, in *RIDA*, 35, 1988, 167 e nt. 81, 169 e nt. 90 e 172 e nt. 107; A. KOPEV, *The Late Roman "colonus" as "persona iuris alieni"*, in *AARC*, 18, Roma 2012, 312 e nt. 30, 325 e nt. 92 e 339 e nt. 151.

<sup>133</sup> Sulla diversità dei due funzionari e dei loro compiti v. J.B. BURY, *The Imperial Administrative System in the Ninth Century*, New York 1911, 73 s. e R. GUILLAND, *Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le questeur: ó κοιμιστορ*, "quaestor", in *Byzantion*, 41, 1971, 78.

<sup>134</sup> *Un curioso cargo de la burocracia bizantina: el "quaesitor"*, in *Revista de Estudios Políticos*, 62, 1952, 116 ss.

<sup>135</sup> *Riforme istituzionali cit.*, 103 ss.

<sup>136</sup> *Las reformas procesales adoptadas por Justiniano, como medidas de control de la migración*, in *Estudios jurídicos "in memoriam" del Profesor Alfredo Calonge*, coordinadores J. GARCÍA SÁNCHEZ-P. DE LA ROSA DÍAZ-A J. TORRENT RUIZ, II, Salamanca 2002, 753 ss.

<sup>137</sup> *Políticas migratorias en Constantinopla (s. IV- s. VI d.C.)*, in *RIDA*, 54, 2007, 450 ss., e "Status corporum". *Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 193 ss.

<sup>138</sup> Sui precedenti storici e la data di istituzione del *quaesitor*, sulla sua nomina ed i requisiti personali e professionali richiesti, sull'organizzazione del suo *officium*, sulle sue funzioni di polizia, amministrative e giudiziarie (civili e penali) e sulla sua sopravvivenza nell'età bizantina v., inoltre, K.E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Berlin 1892<sup>3</sup>, 367 ss.; L. BRÉHIER, *Les institutions de l'empire byzantin*, Paris 1949, 158; E. STEIN, *Histoire II cit.*, 455 s. e nt. 1; J.B. BURY, *History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius I to the death of Justinian*, II, New York 1958, 337 e nt. 1-2; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, I, Oxford 1964, 280, II, Oxford 1964, 692 e III, Oxford 1964, 55 nt. 26 e 214 nt. 11; U. ZILLETI, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, 106 nt. 105; A. VOGT, *Basile I<sup>er</sup> empereur de Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du IX<sup>e</sup> siècle*, New York 1972, 145 ss.; P.E. PIELER, *Gerichtsbareit cit.*, 422 s.; R. BONINI, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. "Nov. Iustiniani" 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna 1980<sup>2</sup>, 16 nt. 4; J. CAIMI, "Ioannis Lydi de magistratibus" III 70. *Note esegetiche e spunti in tema di fisca-*

bene messo in luce le finalità generali della novella. E, cioè, sotto il profilo dell'ordine pubblico, l'individuazione e la conseguente adozione di rimedi per raggiungere la pulizia demografica della capitale e darle un ordinato sistema di vita sociale con la sistemazione dei vari strati della sua popolazione<sup>139</sup>, risolvendo i problemi del controllo dei

lità e legislazione protobizantine, in *Rivista di studi bizantini e slavi*, 1, 1981, 351 ss.; ID., *Burocrazia e diritto nel "De magistratibus" di Giovanni Lido*, Milano 1984, 237 s. e nt. 118 e 240; G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1984, 138; G. PURPURA, voce *Polizia (Diritto romano)*, in *ED*, 34, Milano 1985, 109 ss.; P. GARBARINO, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli 1992, 29 nt. 52; F. GORIA, *La giustizia cit.*, 263 s. e nt. 10 e 316; ID., *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli "Anekdotà" di Procopio*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 570 nt. 27 e 574 e nt. 42; S. PULIATTI, "Officium iudicis" cit., 107 ss.; C. MASI DORIA, "Quaesitor urnam movet". Un'immagine della procedura per quaestionem» in "Verg. Aen." 6.432, in *EAD.*, "Quaesitor urnam movet" e altri studi sul diritto penale romano con due "Anekdotà", Napoli 2007<sup>2</sup>, 5 s. e nt. 5; F. GORIA, *Le Novelle giustiniane e l'"Eisagoge"*, in "Novellae constitutiones". L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano e Savigny. Atti del Convegno Internazionale di Teramo, 30-31 ottobre 2009, a cura di L. LOSCHIAVO-G. MANCINI-C. VANO, Napoli 2011, 82 e nt. 24; S. PULIATTI, *Le riforme costituzionali dal tardo impero all'età bizantina*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 31 e 46 e nt. 108; ID., *L'organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, a cura di J.H.A. LOKIN-B.H. STOLTE, Pavia 2011, 415 s. e 429 s.

<sup>139</sup> Si trattava, in particolare, di diseredati di ogni sesso, età, origine e condizione, contadini, immigrati, malati, disabili, schiavi fuggitivi, persone senza tetto e senza lavoro, vecchi, indigenti, mendicanti e vagabondi: E. PATLAGEAN, *Sur la limitation de la fécondité dans la haute époque bizantine*, in *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations*, 6, 1969, 1361 e nt. 5; *EAD.*, *Povertà ed emarginazione a Bisanzio (IV - VII secolo)*, trad. it. G. Barone, Roma-Bari 1986, 49, 124, 302 nt. 86 e 312 nt. 209; G. LANATA, *Figure dell'altro nella legislazione giustiniana*, in *EAD.*, *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino 1994, 60 s.; L. CRACCO RUGGINI, *Spazi urbani clientelari e caritativi*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde (Rome, 25 mars 1994)*, Roma 1997, 187 s.; V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 81 e nt. 128; M. CASELLA, "H eîç toûç πτωκῶν ἐπίκοπία" (*Lib., Or. XLVI, 21*). Rapporto tra legislazione imperiale e decreti municipali, in *AARC*, 15, Napoli 2005, 164 s. e nt. 89; C. CORBO, "Paupertas". La legislazione tardoantica, Napoli 2006, 200 s. nt. 71; *EAD.*, *In tema di "mendicitas": due testimonianze ("CTh." 14, 18, 1; "Nov. Iust." 80,4-5)*, in *Koivovía*, 34, 2010, 104 ss. (ora in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. dedicati alla memoria di Francesco Salerno*, a cura di F. REDUZZI MEROLA, Roma 2012, 472 ss.).

flussi migratori (a carattere temporaneo o permanente e compresi i religiosi)<sup>140</sup> ed impedendo il fenomeno dell'urbanesimo selvaggio<sup>141</sup>, e, sotto l'aspetto economico (in particolare quello agrario), la lotta contro il crescente e massiccio fenomeno dell'abbandono della terra<sup>142</sup> e la

<sup>140</sup> Sul punto v. anche S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. II. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991, 148 nt. 114.

<sup>141</sup> Sul punto v. B. BIONDI, *Città tentacolari*, in *Jus*, 3, 1952, 422 s., secondo cui “verso la metà del VI sec. Bisanzio con il suo milione di abitanti doveva apparire veramente una città tentacolare, del tipo delle moderne metropoli. La nuova Roma [...] era diventata una metropoli fastosa ed opulenta, in cui affluiva gente da ogni parte e per svariati scopi non sempre leciti, attirata dalla ricchezza e magnificenza della città, la quale era un immenso emporio, in cui fiorivano i traffici di ogni genere [...]. Abbagliati da tanta ricchezza, i provinciali erano attratti verso la capitale, come le farfalline dalla luce. Giustiniano lamenta tale fenomeno e non si nasconde i pericoli di esso. Nella Nov. 80 [...] viene creata una magistratura apposita, un nuovo *cingulum*, un Alto Commissariato diremmo noi, il *quaestor* (*quaesitor* secondo l'*Authenticum*) [...] La nuova magistratura ha appunto la funzione di arginare l'urbanesimo [...] la convivenza sociale, a misura che diventa sempre più progredita, impone svariate limitazioni ed ogni nuova legge importa strappo di un lembo di libertà individuale; allora non erano nate quelle Dichiarazioni o Carte costituzionali, a cui è abituata la nostra mentalità, che pongono limiti precisi alla onnipotenza legislativa: a quel tempo l'unica barriera, insuperabile non per volontà racchiusa in una carta ma per un principio superiore ed intimamente sentito, era costituita dalla legge di Cristo e dei *canones* della Chiesa, che il legislatore ripetutamente si propone di seguire con piena ed assoluta fedeltà; orbene, tra questi precetti l'antico legislatore non trovava alcun limite circa la libertà di risiedere in un posto anziché in un altro, molto più quando erano in giuoco ragioni morali e di salvezza dei sudditi”.

<sup>142</sup> In proposito v. M. BIANCHINI, *La lunga fortuna di una “lex” di Graziano*, in *AARC*, 5, Perugia 1983, 297, secondo cui “Giustiniano intende con rigore e severità punire chiunque indebitamente si sottragga alla propria condizione e al proprio lavoro soprattutto nelle campagne ma provvedendo, al contempo, a rimuovere – almeno in parte – talune cause del fenomeno (limiti agli abusi dei funzionari, abbreviazione dei tempi per lo svolgimento di processi, interventi a favore di alcune categorie come i contadini). A questo scopo vengono affidati al nuovo funzionario adeguati poteri e precise istruzioni che consentano appunto di restituire ai rispettivi *domini* e alle loro terre le braccia perdute, conservando quanto più possibile immutata la distribuzione della forza-lavoro impiegata in agricoltura nelle varie province dell'impero, per i suoi evidenti, stretti collegamenti con un regolare, consistente gettito di tributo fondiario”. Sulla desertificazione delle campagne, l'abbandono dell'agricoltura e la fuga verso la città di Costantinopoli v. anche M. KAPLAN, *Les hommes et la terre à Byzance du VI<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècle. Propriété et exploitation du sol*, Paris 1992, 377 s. e nt. 20, e V. NERI, *I marginali* cit., 205, il quale ritiene che il proliferare della prostituzione a Costantinopoli fosse certamente un aspetto dell'impo-

ricerca di soluzioni soddisfacenti volte ad evitare il depauperamento delle risorse.

Nel secondo paragrafo<sup>143</sup>, che qui più ci interessa dal momento che menziona i “*syndici*”, l'imperatore ordina al *quaesitor* di aiutare i *coloni* che si erano recati a Costantinopoli a dirimere nel più breve tempo possibile le controversie per le quali erano stati delegati dai loro *domini* (*Quodsi qui coloni ... dirimant*)<sup>144</sup>, ottenendo il riconoscimento dei loro diritti (*eosque ... statim dimittat*)<sup>145</sup>, affinché potessero ritornare alle loro terre ed evitare così di trascurare l'agricoltura e di arrecare danno a sé stessi ed ai loro proprietari (*Pariterque ipse immineat ... dominis afferat*).

E, in questo contesto giudiziario condizionato dal pressante invito dell'autorità imperiale al *quaesitor* di fare in modo che fossero sollecitamente risolte le controversie nelle quali erano implicati i *coloni* affinché non vi fosse una “protrazione ingiustificata dei processi dipendenti da inerzia *agendi*”<sup>146</sup> e l'economia agraria non subisse danni dall'assenza

nente e disordinato inurbamento verso la capitale orientale ben descritto da Giustino appunto nella novella in esame.

<sup>143</sup> Sul quale v. B. BIONDI, *Città tentacolari* cit., 424; J. ARIAS RAMOS, *Un curioso cargo* cit., 122 s.; F. DE ROBERTIS, ‘*Syndicus*’ cit., 315 e ntt. 59-60 e 320 e nt. 90; ID., *Storia delle corporazioni* II cit., 502 s. e ntt. 59-60 e 510 e nt. 90; E. FRANCIOSI, *Riforme istituzionali* cit., 121 s.; M.E. ORTUÑO PÉREZ, *Las reformas procesales* cit., 756 ss.; R. RODRÍGUEZ LÓPEZ, *Políticas migratorias* cit., 453 s.

<sup>144</sup> Su questa parte del testo v. K.E. ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, *Zur Geschichte des römischen Grundeigentums*, in *ZSS*, 9, 1888, 280 e nt. 6 e 283, e, più recentemente, A.J.B. SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, in *ZSS*, 110, 1993, 365 e nt. 122. Secondo l'ARIAS RAMOS, *Un curioso cargo* cit., 122, “el contingente de litigantes que aflúa a Constantinopla debió de ser de importancia. Entre ellos se encontrarían frecuentemente los *agricolae*, es decir, los cultivadores. En la oposición de los *agricolae* a los *possessores* (dueños en acepción muy general en las fuentes del Bajo Imperio), la constitución de Justiniano parece querer abarcar las diferentes situaciones jurídicas en las que podían estar ligados unos a otros – arrendamiento, enfiteusis, precario, colonato – y es indudable que, dada esta diversidad, las cuestiones entre ellos serían frecuentes. Porque incluso los *coloni* – *adscripticii*, *tributarii*, *inquilini*, *originarii*, *censiti*, *censibus adscripti* y *censibus obnoxii*, que con todas estas denominaciones aparecen designados en las fuentes – sujetos a la tierra, no obstante su condición jurídica cercana a la de los esclavos, podían ser partes en pleitos, como expresamente reconocen numerosas disposiciones imperiales”.

<sup>145</sup> Sul significato della frase “*ius suum obtinuerint*” v. F. SITZIA, “*Δίκαιον*” – “*Ius*” nelle *Novelle giustiniane*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, a cura di F. BOTTA, Torino 2003, 22 s.

<sup>146</sup> S. PULIATTI, *L'organizzazione della giustizia* cit., 411.

temporanea di manodopera<sup>147</sup>, Giustiniano specifica che tale direttiva di politica economico-giudiziaria valeva anche laddove i *coloni* agissero contro i padroni (*Sin vero ... adversus eos causas agant*), nel qual caso, ove i coloni litiganti fossero una moltitudine (*si quidem multi sunt*), il *quaesitor* avrebbe dovuto rimandarli immediatamente in provincia (*plerosque eorum confestim in provinciam dimittat*), ad eccezione di due o tre di loro (*duobus aut tribus relictis*), “*qui ad syndicorum modum litem exercent*”.

La parte centrale del paragrafo appare dunque importante perché ci rende noto che, laddove i *coloni* che intentassero delle cause contro i loro proprietari fossero molti, si rendeva necessario nominare, al loro interno, due o tre rappresentanti che facessero valere le ragioni di tutti, alla maniera dei *syndici*.

Appare allora evidente che, facendo riferimento al caso nel quale i *coloni* fossero “*multi*”, la novella faceva sì riferimento ad una collettività concreta, appunto i *coloni* che agissero in giudizio (*litem exercent*)<sup>148</sup> congiuntamente, ma non ad un ente, quale un *corpus* od una *universitas*, sicché si comprende bene perché, a differenza di quest’ultima ipotesi necessitante l’*ordinatio* di uno o più *syndici*, nella fattispecie dei *coloni* fosse invece indispensabile la nomina di due o tre di loro con il compito di rappresentare processualmente l’intera moltitudine, a difesa della quale essi avrebbero dovuto però operare “*ad syndicorum modum*”, cioè alla stregua dei *syndici*.

E, a riprova di ciò, può essere richiamata, a mio avviso, la costituzione di Anastasio del 492 d.C. prima esaminata<sup>149</sup>, nel cui secondo paragrafo, a proposito delle *sportulae* che i soldati erano tenuti a pagare nei processi celebrati davanti ai tribunali militari ed in specifico riferimento a controversie concernenti l’“*universitas numeri seu principiorum*”, per le quali si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un *syndicus*, l’imperatore chiariva che “*nec plures quam duos primates, quorum nomina semel ac primum gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur conveniri*”. Infatti, in questo caso, il *syndicus* era il rappresentante processuale dell’“*universitas numeri seu principiorum*” ed i “*primates*”, nel numero non superiore a due (*nec plures quam duos*), erano invece le

<sup>147</sup> Sul punto v. S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II. I. Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984, 173 e nt. 21.

<sup>148</sup> Il PURPURA, *Polizia cit.*, 110, intende tale inciso come “prosecuzione delle liti”.

<sup>149</sup> All’inizio di questo stesso paragrafo.

persone nel cui nome si agiva, cioè i rappresentanti sostanziali dell'*universitas*, ciò che è reso evidente dal fatto che i loro "nomina" dovevano essere inseriti (*fuert publicata*), una sola volta e da principio (*semel ac primum*), "*gestis intervenientibus*".

Nella fattispecie oggetto della novella giustiniana, la costituzione di un ristretto gruppo di rappresentanti processuali di una pluralità di *coloni* avente il compito di seguire lo svolgimento di tutti giudizi da questi instaurati contro i *domini* non configura, ovviamente, una rappresentanza stabile e permanente. E, tuttavia, non può passare sotto silenzio la circostanza che, stanti la natura e, soprattutto, la portata numerica assai rilevante della comunità, sia pure non organizzata, dei *coloni*, non è soltanto la scelta del rappresentante processuale entro la cerchia dei soggetti che ne fanno parte ad essere "improntata agli stessi criteri che presiedono alla nomina dei rappresentanti processuali delle comunità organizzate"<sup>150</sup>, cioè dei *syndici*, ma è lo stesso *modus operandi* processuale di questi ultimi (*ad syndicorum modum*) che viene ad essere richiamato come modello operativo valevole anche per i due o tre rappresentanti dei *coloni* investiti di mandato *ad certum negotium (litem exerceant)*, sicché, in definitiva, il *syndicus* menzionato nella novella "non viene in considerazione che per definire le attribuzioni di chi – ma siamo in questo caso fuori dalla sfera delle *universitates* – si fosse trovato a rappresentare in giudizio una comunità 'non organizzata'"<sup>151</sup>.

7. Tirando le fila del discorso condotto nelle pagine precedenti in ordine al ruolo ed alle funzioni del *syndicus*, può evidenziarsi che le fonti di epoca tardoclassica sembrano configurare tale carica, all'interno di un contesto burocratico amministrativo-giudiziario per molti aspetti diverso da quello dei primi tre secoli dell'impero, in modo completamente divergente rispetto ai caratteri che avevano connotato tale *officium* in epoca classica.

Infatti, mentre nei primi tre secoli dell'impero i *syndici* svolsero la

<sup>150</sup> E. FRANCIOSI, *Riforme istituzionali* cit., 122.

<sup>151</sup> F. DE ROBERTIS, '*Syndicus*' cit., 315 e *Storia delle corporazioni* II cit., 502 s. La condivisibile affermazione di tale autore è fraintesa dalla FRANCIOSI, *Riforme istituzionali* cit., 123 nt. 23, secondo cui il De Robertis "utilizza Nov. 80.2 quale testimonianza che nella legislazione novellare, fuori della sfera delle *universitates*, il *syndicus* rappresenta in giudizio comunità non organizzate, in particolare quale prova delle attribuzioni di rappresentanza nella persona dei delegati di un complesso di coloni".

funzione di rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, da due testi di Arcadio Carisio (D. 50.4.18.13) ed Ermogeniano (D. 50.4.1.2), che, secondo la dottrina dominante, proverebbero la continuità di esercizio (verosimilmente, come in passato, non occasionale) delle funzioni di rappresentanza processuale delle città da parte dei *syndici* anche a cavallo tra il III ed il IV sec. d.C., sembrerebbe invece ricavarsi che ai *syndici* fossero attribuiti dei compiti esclusivamente amministrativi nell'ambito della *defensio* delle *civitates*, che, sebbene per nulla esplicitati dai due giuristi, ci sono noti attraverso alcuni papiri egiziani. Così, P. Oxy. 2407 (risalente al tardo III sec. d.C.) comprova l'esistenza di σύνδικοι svolgenti non solo un'attività di collegamento di tipo amministrativo a prevalente carattere certificante tra il *praefectus Aegypti* e la comunità dei cittadini, ma anche dei compiti in materia fiscale e burocratica, partecipando inoltre all'organizzazione amministrativa della città attraverso la sistemazione della composizione delle tribù e la distribuzione delle liturgie. E, ancora, P. Strassb. 296 (del 326 d.C.) attesta che i σύνδικοι costituivano un ufficio intermedio preposto allo svolgimento di un'attività di tutela del cittadino e, in particolare, alla trasmissione degli atti di denuncia dei *cives* al *praeses*, fungendo quindi da tramite tra il *civis* e le magistrature romane alle quali quest'ultimo si rivolgeva per ottenere giustizia.

Il *syndicus* sarebbe stato allora un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell'interesse della città, nel quale non può però ravvisarsi il *defensor civitatis* di epoca più tarda, dovendosi invece pensare ad un organo preesistente preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d'Oriente.

Tali conclusioni non devono però essere interpretate nel senso che i *syndici* si fossero trasformati, da rappresentanti processuali delle corporazioni, dei *collegia* e dei *municipia* quali erano certamente nell'età classica, in funzionari amministrativi operanti in età tardoclassica nell'interesse ed a tutela delle *civitates*, ma devono essere intese, più semplicemente, come indice del fatto che il *syndicus* menzionato nelle fonti giuridiche romane non fosse necessariamente e sempre, come si ritiene comunemente in dottrina, un soggetto al quale era attribuita la rappresentanza processuale delle *universitates*.

Si vuol dire, in altri termini, che il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, che le funzioni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee. Ciò che, si badi bene, non deve fare pensare che la carica

di *syndicus* cumulasse tanto le funzioni di rappresentanza processuale quanto quelle di tipo amministrativo od altre ancora, ma, al contrario, che vi fossero *syndici* ai quali erano affidati solamente compiti processuali, *syndici* ai quali erano attribuite esclusivamente funzioni amministrative e *syndici* ai quali venivano assegnati unicamente altri tipi di incombenze e, tra queste, persino quelle giudiziarie. E, invero, è ancora la prassi egiziana a renderci noto che, oltre a *σύνδικοι* svolgenti delle attività solamente amministrative, vi fossero altri *σύνδικοι* aventi competenze unicamente giudiziarie ed è questo il caso del P. Col. VII.175 (del 339 d.C.), nel quale il *σύνδικος* opera come organo delegato dal *praefectus Aegypti* a trattare e decidere una causa avente ad oggetto la titolarità di alcuni fondi ed il pagamento delle tasse ad essi relative.

L'esistenza, nella *pars Orientis* dell'impero e tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., di *σύνδικοι* gravati di *munera* consistenti nella realizzazione di una tutela dei *cives*, di *σύνδικοι* titolari di funzioni cittadine amministrative, burocratiche e certificanti e di *σύνδικοι* investiti della funzione di giudici, non deve però fare ritenere che, a partire da tale periodo, fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, due costituzioni imperiali emanate agli inizi ed alla fine del V sec. d.C.

Si tratta di CTh. 16.2.42.2 (= C. 1.3.17.1) di Onorio e Teodosio II (del 416 d.C.) e C. 12.35.18.2-2a di Anastasio (del 492 d.C.), le quali appaiono importanti non solo perché attestano che, in questo periodo, la rappresentanza processuale del *syndicus* non fosse più generale, stabile e permanente, come nei primi tre secoli dell'impero, bensì speciale, occasionale e temporanea, ma anche perché segnalano alcuni aspetti della rappresentanza processuale del *syndicus* fino ad oggi del tutto trascurati dalla dottrina che avuto modo di occuparsi del ruolo e delle funzioni di tale *officium*, quali l'estensione della sua rappresentanza processuale anche ai processi penali e l'obbligo imposto ad *syndicus* di pagare personalmente le spese del giudizio nel quale fungeva da rappresentante.

Infine, significativo appare il secondo paragrafo della Novella 80 di Giustiniano (del 539 d.C.), nel quale l'imperatore, riferendosi al caso concreto di molti coloni che intentassero delle cause contro i loro proprietari, specificava che si rendeva necessario nominare, al loro interno, due o tre rappresentanti che facessero valere le ragioni di tutti, alla stregua dei *syndici*, il cui *modus operandi* processuale viene quindi ad essere richiamato come modello operativo valevole anche per i rappresentanti

dei coloni investiti di mandato *ad certum negotium*, cioè per definire le attribuzioni di chi si fosse trovato a rappresentare in giudizio una collettività non organizzata.

#### SINTESI

Mentre nei primi tre secoli dell'impero i *syndici* svolsero la funzione di rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, da due testi di Arcadio Carisio (D. 50.4.18.13) ed Ermogeniano (D. 50.4.1.2) si ricava invece che, nel periodo ricompreso tra la fine del III sec. e la prima metà del IV sec. d.C., ai *syndici* vennero attribuiti dei compiti esclusivamente amministrativi nell'ambito della *defensio* delle *civitates*, che, sebbene per nulla esplicitati dai due giuristi, ci sono noti attraverso alcuni papiri egiziani (P. Oxy. 2407 e P. Strassb. 296). Il *syndicus* sarebbe stato allora un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell'interesse della città, nel quale non può però ravvisarsi il *defensor civitatis* di epoca più tarda, dovendosi invece pensare ad un organo preesistente preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d'Oriente. Pertanto, il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, le funzioni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee. E, invero, è ancora la prassi egiziana a renderci noto che, oltre a *syndici* svolgenti delle attività solamente amministrative, vi fossero altri *syndici* aventi competenze unicamente giudiziarie (P. Col. VII.175). Ciò non significa, però, che fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, CTh. 16.2.42.2 (= C. 1.3.17.1), C. 12.35.18.2-2a e Nov. 80.2.

#### PAROLE CHIAVE

*Syndicus* – *Universitates* – *Civitates* – Rappresentanza processuale – Funzioni amministrative – Funzioni giurisdizionali.

#### ABSTRACT

While in the first three centuries of the empire, the *syndici* functioned as permanent process representatives of the *civitates*, from two texts by *Arcadius Charisius* (D. 50.4.18.13) and *Hermogenianus* (D. 50.4.1.2), on the

contrary, it was between the end of the III century and the first half of the fourth century A.D., the *syndici* were assigned exclusively administrative duties in the context of the *defensio* of the *civitates*, which, although not at all explained by the two jurists, are known to us through some Egyptian papyri (P. Oxy. 2407 and P. Strassb. 296). The *syndicus* would then have been a local civil servant performing administrative functions in the interest of the city, in which the *defensor civitatis* of later times cannot be identified, instead having to think of a pre-existing body in charge of functions similar to those that came then recognized precisely to the *defensor civitatis* by the first imperial legislation of the East. Therefore, the role played by *syndici* in the field of Roman public law was anything but secondary and, above all, the functions practiced by them were the most varied and heterogeneous. And, indeed, it is still the Egyptian practice to make known that, in addition to *syndici* carrying out only administrative activities, there were other *syndici* having only judicial powers (P. Col. VII.175). This does not mean, however, that their original task, carried out extensively in the classical age, of procedural representatives of the guilds and of the *civitates* had disappeared, since in the opposite sense they unequivocally lay down CTh. 16.2.42.2 (= C. 1.3.17.1), C. 12.35.18.2-2a and Nov. 80.2.

#### KEYWORDS

*Syndicus* – *Universitates* – *Civitates* – Procedural representation – Administrative functions – Jurisdictional functions.

JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS  
*Universidad de Cádiz*

*NULLUM PENITUS HONORATORUM PUBLICA  
SALUTATIONE SINE CHLAMYDIS INDUMENTO  
VICARIAM POTESTATEM ADIRE OPORTET  
(CTH. 1.15.16): APUNTES SOBRE EL  
VICARIUS HISPANIARUM Y SUS FUNCIONES*

Como es conocido, cuando se tratan los efectos de las reformas político-administrativas que desde fines del s. III d.C. comienzan a instaurarse en el territorio tardorromano, suele hablarse de la existencia de una progresiva y creciente separación de funciones civiles y militares en la administración y gestión del imperio<sup>1</sup>. Sin embargo el análisis de alguno de los cargos recientemente creados discute esta división de poderes, siendo ejemplo de ello el *vicarius Hispaniarum*, tal y como se deduce de varias fuentes documentales que con él se relacionan y que iremos examinando en nuestra exposición.

En primer lugar conviene precisar la cronología de la trayectoria histórica del vicariato hispano a fin de distinguir en su desarrollo la existencia de variaciones en el desempeño de atribuciones y competencias.

<sup>1</sup> Quizá pueda ya interpretarse tal distinción a partir de lo recogido en unos de los pasajes del panegírico dedicado a Maximiano por Mamertino y fechado en Treveris en el año 289: *qui iustitiam vestram iudices aemulentur, qui virtutis vestrae gloriam duces servant* (Pan. Lat. 10(2).3.3-4). Seguimos la edición latina de *XII Panegyrici Latini*, R.A.B. MYNORS ed., Oxford 1973. Por lo demás genéricamente se estima que la separación de funciones se hace efectiva en tiempos de Constantino. Sobre el particular J.H.G.W. LIEBESCHUETZ, *From Diocletian to the Arab Conquest: Change in the Late Roman Empire*, Aldershot-Norfolk 1990, 456-457 y 464; W. ENSSLIN, *The Reforms of Diocletian*, en *The Cambridge Ancient History*, XII, *The Imperial Crisis and Recovery A.D. 193-324*, S.A. COOK-F.E. ADCOCK-M.P. CHARLESWORTH-N.H. BAYNES eds., Cambridge 1971, 390 y 395.

Ante todo ha de recordarse que en efecto fueron varias las reformas que desde el inicio de su reinado impulsó Diocleciano a fin de recuperar el control del estado romano tras el inestable periodo de anarquía de los 50 años precedentes<sup>2</sup>, siendo una de sus consecuencias más evidentes un notable incremento en el aparato burocrático del imperio<sup>3</sup>. Entre dichas reformas se contaría la creación de la *diocesis* como nueva unidad territorial político-administrativa y la del *vicarius*<sup>4</sup> como nuevo cargo que ejerce en ella su *iusdictio*, estimando comúnmente la historiografía que todo ello se implantaría de modo gradual a partir del 293<sup>5</sup>, variando además a lo largo de los años el cometido e influencia de quienes desempeñaron el puesto en tanto que la diócesis se asentaba como el elemento clave de la nueva organización<sup>6</sup>, si bien no será hasta el periodo post-constantiniano que la novedosa estructura esté completamente asentada<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Acerca de las reformas de Diocleciano v. J.M<sup>a</sup> BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, *Las reformas de Diocleciano*, en *La administración de las provincias en el imperio romano*, J.M<sup>a</sup> BLÁZQUEZ MARTÍNEZ-P. OZCÁRIZ GIL coords., Madrid 2013, 199-239; G. BRAVO, *Diocleciano y las reformas administrativas del imperio*, Madrid 1991.

<sup>3</sup> Testimonian este fenómeno, por ejemplo, los comentarios al respecto que en su *De mortibus persecutorum* formula el retor cristiano Lactancio, valorando además negativamente el aumento de la estructura administrativa (LACT., *Mort. pers.* 7.4).

<sup>4</sup> La denominación de este funcionario es variopinta, siendo *vicarius* la fórmula abreviada. La terminología se refiere al mismo como *vicarius dioecesis*, *agens vice praefectorum*, *agens pro praefectis*, *agens vicariam praefecturam*... En todo caso últimamente ha llegado a discutirse tanto la nomenclatura y su significado como la fecha de creación del oficio tardoimperial. Al respecto v. L.-J. CASES, *Language and Administrative Structures. The Vicarii under Diocletian and Constantine*, en *Historia*, 68/3, 2019, 353-367.

<sup>5</sup> T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (MA)-London 1982, 224-225; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602). A Social, Economic and Administrative Survey*, I, Oxford 1973, 46-52 y 373-377.

<sup>6</sup> Recientemente se ha subrayado la relevancia de la burocracia ligada a la diócesis en cuestiones tales como la percepción de impuestos o el abastecimiento al ejército, precisándose que no obstante determinados oficios con el transcurrir del tiempo se transformaron en cargos superfluos y pocos significativos, siendo el de *vicarius* uno de ellos. Al respecto L.-J. CASES, *Remarking Provincial Administration: Dioceses, Vicarii and Social Change in Late Antiquity (283-395)*, Penn State. Electronic Theses and Dissertations for Graduate School, 2016.

<sup>7</sup> Se especuló con la posibilidad que los oficios de *agentem vice praefectorum* y de *vicarius* fueran distintos, de modo que la reforma administrativa de la *diocesis* y del vicariato retrasaría su nacimiento al reinado de Constantino. Sobre

En el caso hispano se ha apuntado que aunque la crisis gubernamental que azotó al imperio durante el s. III d.C. no se dejó sentir de forma tan severa como en otras regiones no fue óbice para que también desde un principio se aplicasen las reformas<sup>8</sup>. De este modo, si se acepta la validez de las actas de los santos como fuente de información, cabe considerar que la nueva organización ya estaría operativa en el territorio en el año 298<sup>9</sup>, como se infiere por lo dicho en la *Passio Marcelli* en relación a un *vicarius* de nombre Aurelius Agricolanus (*PLRE*, 1, 31) y que actúa en Tingis<sup>10</sup> juzgando por indisciplina militar – haber roto su juramento como soldado – a un tal Marcelo, un centurión supuestamente ligado a la *legio VII Gemina* estacionada en la Gallaecia (*Pas. Marc.* 2-3)<sup>11</sup>, iniciando a partir de ese momento la trayectoria histórica de los *vicarii* hispanos tardorromanos, luego interrumpida bruscamente en un indefinido momento del s. V d.C.

El dato de la *Passio Marcelli*, además de constituir la primera referencia al oficio de vicario en la reciente organización administrativa del

el particular K.L. NOETHLICH, *Zur Entstehung der Diözese als Mittelinstanz des spätromischen Verwaltungssystems*, en *Historia*, 31, 1982, 70-81. La cuestión ha sido retomada últimamente por Laurent J. Cases que distingue en su desarrollo a los *agentes vices praefectorum praetorio* de época diocleciana de los *vicarii* del periodo de Constantino, considerando la cuestión como resultado último de un proceso que culmina en el 314 con la creación de la *diocesis* (L.-J. CASES, *Language and Administrative* cit., 365).

<sup>8</sup> M. KULIKOWSKI, *Cities and Government in Late Antique Hispania: Recent Advances and Future Research*, en *Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives*, K. BOWES-M. KULIKOWSKI eds., Leiden-Boston 2005, 41.

<sup>9</sup> J. ARCE, *El último siglo de la España romana: 284-409*, Madrid 1982, 41.

<sup>10</sup> La adscripción de la Mauritania Tingitana al control de la administración de Hispania en el organigrama administrativo ideado por Diocleciano no resultaría una novedad por cuanto nos consta que, aunque de forma muy puntual, en tiempos de Marco Aurelio ya se vinculó a ella, como muestra una inscripción que se expresa en términos de *Nova Hispania Ulterior Tingitana* (CIL VIII, 21813). Sobre las relaciones de Hispania con la Mauritania Tingitana J. ARCE, *Spain and the African provinces in Late Antiquity*, en *Hispania in Late Antiquity* cit., 341-361.

<sup>11</sup> En relación al debate sobre la adscripción de Marcelo a la *legio VII Gemina* v. J. FERNÁNDEZ UBIÑA, *Cristianos y militares. La Iglesia antigua ante el ejército y la guerra*, Granada 2000, 398-411. Respecto a la trayectoria histórica de la citada legión en tiempos tardoimperiales J.J. PALAO VICENTE, *Legio VII Gemina (Pia) Felix. Estudio de una legión romana*, Salamanca 2006, 91-102. En cuanto a la *Passio Marcelli* v. G. LANATA, *Gli atti del proceso contro il centurione Marcello*, en *Byzantion*, 42, 1972, 509-522.

imperio<sup>12</sup>, nos habla de un *vicarius Hispaniarum* que interviene en un asunto que, aunque de naturaleza jurídica, es obvio que queda ligado al ámbito militar. No obstante se ha afirmado al respecto que la referencia al vicariato de la *Passio Marcelli* mostraría una realidad administrativa de fines del s. IV d.C. o inicios del s. V d.C. y no de la época tetrárquica<sup>13</sup>, por lo que en tal caso debiera retrasarse en Hispania la implantación del cargo. Independientemente de ello no hay duda que ya estaría en funcionamiento en la *Diocesis Hispaniarum* en tiempos de Constantino, no sólo por la preservación de documentación epigráfica que así lo constata (CIL II, 2203 y CIL II, 4107)<sup>14</sup>, sino también por la mención al oficio en una ley del año 336, esto es, CTh. 3.5.6 destinada al *vicarius Hispaniarum* Tiberianus (PLRE, 1, 911-912), y que supone además la primera noticia que le alude de manera explícita en la documentación legislativa<sup>15</sup>. Observando el contexto y el contenido de esta segunda no-

<sup>12</sup> No obstante, según la prosopografía, el primer nombre identificado de un *vicarius* sería el de Septimius Valentius, quien habría sido *vicarius urbis Romae* hacia el 293/296 (PLRE, 1, 937), siendo el siguiente el citado Agricolanus. En tal sentido se ha estimado que el oficio surgiría en Roma y se expandiría posteriormente al territorio provincial a partir del 297. Al respecto L.-J. CASES, *Language and Administrative* cit., 364. Menos fundamento histórico tiene en cambio la mención a un supuesto *vicarius Hispaniarum*, en esta oportunidad de nombre Viator y denominado *agens vicariam praefecturam*, que en un contexto de persecución del cristianismo asociado a la época de Diocleciano, aparece decretando la muerte de los mártires Servando y Germán, relato conservado en el libro litúrgico de tradición mozárabe que conocemos como *Pasionario Hispánico*. Sobre el particular P. RIESCO CHUESCA, *Pasionario Hispánico*, Sevilla 1995, 209.

<sup>13</sup> Al respecto v. C. ZUCKERMAN, *Sur la Liste de Vérone et la province de Grande Arménie, la division de l'empire et la date de la création des diocèses*, en *Mélanges Gilbert Dagron. Travaux et Mémoires*, 14, 2002, 612-637 (626-627).

<sup>14</sup> A. CHASTAGNOL, *Les espagnols dans l'aristocratie gouvernementale à l'époque de Théodose*, en *Les empereurs romains d'Espagne*, Paris 1965, 273-274, proponiendo como fecha del primer epígrafe los años 313-314 y datando el segundo en los años 317-326. Por lo demás el análisis de este segundo epígrafe permite, en efecto, vincularlo, con un *vicarius Hispaniarum*. Al respecto J.C. SAQUETE, *Septimius Acindynus: corrector Tusciae et Numbriae. Notes on a new inscription from Augusta Emerita (Mérida, Spain)*, en *ZPE*, 129, 2000, 281-286.

<sup>15</sup> En relación con este tipo de fuente de información considérese que en el más de millar de leyes del *Codex Iustinianus* fechadas en tiempos de Diocleciano y la tetraquía no hay referencias ni a la diócesis ni al vicariato, por lo que tampoco es posible hallar mención alguna al *vicarius Hispaniarum*. Quizá se explique esta ausencia de los términos *diocesis* y *vicarius* de un lado porque la mayor parte de esa legislación compilada – algo más del 66% – se fecha en los años 293/294

ticia – en especial si acordamos que la primera alude a la etapa histórica de fines del s. III d.C. – puede afirmarse que se alteraron los campos de actuación del *vicarius Hispaniarum* dado que la ley se refiere a cuestiones vinculadas a su intervención y mediación en aspectos de derecho privado, moviéndose por tanto en el campo civil<sup>16</sup>. Es decir, atendiendo únicamente a estas dos dispares iniciales menciones (*Passio Marcelli* y legislación imperial), y aunque en ambas el vicario participe en procesos judiciales, queda pronto en entredicho la supuesta distinción de competencias civiles y militares.

En cuanto al instante final de vigencia del oficio en la *diocesis*, en la relación de la distribución de cargos que para cada *pars imperii* recoge la *Notitia Dignitatum* se computa aún al *vicarius Hispaniarum* en el total de *vicarii* de la *pars Occidentis*, esto es, *vicarius urbis Romae*, *vicarius Italiae*, *vicarius Africae*, *vicarius Hispaniarum*, *vicarius Septem Provinciarum* y *vicarius Britanniarum* (*Not. Dig. Occ.* 1). Al respecto merece la pena subrayar que siga incluyéndose en la última versión del mencionado documento – que se considera elaborada en la década de los años 20 del s. V d.C.<sup>17</sup> – a cargos de la *Diocesis Hispaniarum* por

– otro 15% lo está entre el 284 y el 292 – y de otro porque probablemente la nueva célula político-administrativa no esté operativa con plenitud hasta el 298, como así parecería indicar la citada mención al *agens vices praefectorum praetorio* Aurelius Agricola de la *Passio Marcelli* (*Pass. Marc.* 3), todo ello siempre que aceptemos que refleja la realidad administrativa de fines del s. III d.C. Acerca de la aparición del cargo de *vicarius* L.-J. CASES, *Language and Administrative* cit.; J. WIEWIORSKI, *The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire*, Poznan 2015, 55 ss.

<sup>16</sup> Exactamente la ley precisa el destino de las donaciones efectuadas entre futuros cónyuges si alguno de ellos fallece antes del matrimonio.

<sup>17</sup> Como es sabido la elaboración y datación de la *Notitia Dignitatum* resulta una cuestión bastante compleja y difícil de determinar. Muestra del interés y actualidad de la temática es la celebración en Friburgo de un reciente congreso monográficamente dedicado a este relevante documento: *Ruling and Empire in a Changing World. Studies on Origin, Impact, and Reception of the Notitia Dignitatum, 20<sup>th</sup>-23<sup>rd</sup> November 2019*. Dentro de una profusa bibliografía, entre otros trabajos, pueden citarse, C. NEIRA FALEIRO, *La Notitia Dignitatum: nueva edición crítica y comentario histórico*, Madrid 2005; M. KULIKOWSKI, *The “Notitia Dignitatum” as Historical Source*, en *Historia*, 49/3, 2000, 358-377; P. BRENNAN, *The Notitia Dignitatum*, en *Les littératures techniques dans l’antiquité romaine*, CL. NICOLET ed., Genève 1995, 147-178; G. PURPURA, *Sulle origini della Notitia Dignitatum*, en *AARC*, 10, Napoli 1995, 347-358; J.C. MANN, *The Notitia Dignitatum. Dating and Survival*, en *Britannia*, 22, 1991, 215-219.

cuanto en aquella época – más exactamente desde la irrupción de suevos, vándalos y alanos en la Península Ibérica en el año 409 d.C. – buena parte de ella estaba siendo arrebatada al control romano. Si aceptamos la cronología de la última redacción de la *Notitia*, parece obvio que la autoridad imperial se resiste a reconocer la progresiva pérdida del territorio, manteniendo aún en documentación oficial la apariencia de la unidad y proclamando el gobierno de la zona<sup>18</sup>, de modo que al menos en el plano teórico se conservaría en Hispania la estructura administrativa tardoimperial, interpretándose así que lo que estaba aconteciendo no sería más que algo puntual y que Roma acabaría finalmente recuperando el control.

Se ha propuesto de este modo la existencia de una interrupción de la magistratura con motivo del ingreso de los bárbaros en el suelo peninsular, restaurándose luego tras la intervención de los federados visigodos de Valia<sup>19</sup> – esto es, a partir del año 418<sup>20</sup> –, entendiéndose en tal caso que el poder romano habría retomado el control de Hispania, excepción hecha de la zona ocupada por los suevos. En todo caso, tal interrupción y posterior renovación pudo ocasionar alteraciones en los cometidos del recientemente reinstaurado vicario hispano, favoreciéndose que se añadiese la labor militar a las funciones que desde época constantiniana tradicionalmente había venido ejerciendo.

En ese sentido lo cierto es que la última referencia disponible nos la proporciona Hidacio en su *Chronicon* cuando alude a un *vicarius* de nombre Maurocellus en el contexto del año 420 y haciendo frente con éxito a los vándalos en Bracara Augusta, la capital de la Gallae-

<sup>18</sup> Todo ello se inscribiría en una política general encaminada a difundir la idea de la continuidad de la unidad del territorio imperial, dinámica que persistiría en los años siguientes como claramente acredita la posterior emisión del *Codex Theodosianus*.

<sup>19</sup> M. KULIKOWSKI, *The Career of the Comes Hispaniarum Asterius*, en *Phoenix*, 54/1, 2000, 126 nt. 20.

<sup>20</sup> HYD., *Chron.* 55 y 60: *Vallia rex Gothorum Romani nominis causa intra Hispanias caedes magnas efficit barbarorum [...] Vandali Silingi in Betica per Valliam regem omnes extincti. Alani, qui Vandalis et Sueuis potentabantur, adeo cesi sunt a Gothis ut extincto Addace rege ipsorum pauci qui superfuerant oblito regni nomine Gunderici regis Vandalorum, qui in Galicia resederat, se patrocinio subiugarent.* Seguimos la edición de la obra en *The Chronicle of Hydatius and the Consularia Constantinopolitana. Two contemporary accounts of the final years of the Roman Empire*, R.W. BURGESS ed., Oxford-New York 1993.

cia (HYD., *Chron.* 66)<sup>21</sup>. Es decir, cabe concluir que tanto la primera (*Passio Marcelli*) como la última noticia histórica alusivas a un oficio tradicionalmente adscrito a la esfera de lo civil quedan en cambio vinculadas a contextos militares, sobre todo en este segundo supuesto donde resulta más que evidente su directa participación en un conflicto bélico.

Consecuentemente puede afirmarse que el *vicarius Hispaniarum* parece mostrar una “doble personalidad” dado que, como vemos, en su evolución histórica no siempre se ajustó al modelo del reparto de funciones civiles y militares. Quizá pueda explicarse esta circunstancia por la creciente regionalización que conoce el imperio durante el periodo tardorromano, desarrollándose cada territorio con ritmos diferentes en base a sus también particulares situaciones históricas, geográficas, económicas y culturales – aspecto que además visibiliza la documentación literaria y legislativa –, surgiendo entonces diferentes respuestas a las también diversas realidades que se plantean.

El hecho es que para el caso de la diócesis hispana identificamos un total de 21 *vicarii*, sumándose a los 20 que se hallan en los *Fasti* (respectivamente *PLRE*, 1, 1080<sup>22</sup> y *PLRE*, 2, 1276) uno último incorporado al elenco tras el hallazgo en Mérida de un epígrafe alusivo al cargo y que se fecha en tiempos de Graciano (369/383)<sup>23</sup>. De ellos, hasta 8 resultan mencionados en la legislación imperial como destinatarios de la normativa, por lo que la documentación jurídica se revela sin duda en un elemento clave para contextualizarlos. En concreto la relación, fundamentada únicamente en la compilación teodosiana ya que la justiniana no aporta novedades, sería la siguiente:

<sup>21</sup> XXVI. *Vandali Suevorum obsidione dimissa instante Astirio Hispaniarum comite, et sub uicario Maurocello aliquantis Bracara in exitu suo occisis relicta Galicia ad Baeticam transierunt.*

<sup>22</sup> En la citada relación la prosopografía incluye dos anónimos vicarios para el contexto de fines del s. IV d.C.

<sup>23</sup> Al respecto J. ARCE, *Octavianus Clarus, vir clarissimus, famulus Gratiani*, en *Cahiers du Centre Gustavez Glotz*, 17, 2006, 259-265; G. MÉNDEZ GRANDE-L.A. HIDALGO MARTÍN, *Octavius Clarus, un nuevo “vicarius Hispaniarum” en Augusta Emérita*, en *Mérida. Excavaciones arqueológicas 2002*, (Memoria 8), Mérida 2005, 547-564.

Tabla 1. *Vicarii Hispaniarum*  
destinatarios de leyes en el *Codex Theodosianus*

<i>Vicarii</i>	Constituciones imperiales	Fecha
Tiberianus	CTh. 3.5.6 (= C. 5.3.16)	<i>data</i> 15/07 en Constantinopolis (año 336); <i>accepta</i> 18/04 en Hispalis (año 337)
Albinus	CTh. 11.36.5	<i>data</i> 07/04 (año 341)
Valerianus*	CTh. 1.16.10	<i>praelata</i> 08/09 en Verona (año 365)
	CTh. 9.3.4	<i>praelata</i> 08/09 en Verona (año 365)
	CTh. 9.1.9	<i>data</i> 25/11 en Remis (año 366)
Artemius	CTh. 11.26.1 (= C. 11.30.1)	<i>data</i> 14/05 (año 369)
	CTh. VIII.2.2	<i>data</i> 01/06 en Treveris (año 370)
Marinianus	CTh. 9.1.14 (= C. 9.2.13)	<i>data</i> 27/05 en Pata-vum (año 383)
Petronius	CTh. 4.21.1 (= C. 8.2.3)	<i>data</i> 27/07 en Me-diolanum (año 395)
	CTh. 12.1.151	<i>data</i> 07/05 en Me-diolanum (año 396)
	CTh. 4.6.5	<i>data</i> 28/04 en Me-diolanum (año 397)
	CTh. 4.22.5 (= C. 7.32.11 y 8.5.2)	<i>data</i> 18/12 en Me-diolanum (año 397)
Macrobius**	CTh. 16.10.15 (= C. 1.11.3)	<i>data</i> 29/01 en Ra-venna (año 399)
Vigilius	CTh. 1.15.16	<i>data</i> 10/09 en Me-diolanum (año 401)

\* En la *inscriptio* de la ley aparece como *praefectus urbis*, cargo que no desempeñaría en ese tiempo. Al respecto *PLRE*, 1, 938.

\*\* En la *inscriptio* también aparece como destinatario de la ley Proclianus, *vicarius quinque provinciarum*.

Como recientemente hemos señalado en otro lugar, ciertamente que en la legislación tardoimperial que se nos ha preservado no abunda la mención a Hispania, y consecuentemente tampoco al *vicarius* hispano<sup>24</sup>. Hemos de puntualizar, no obstante, que de las 26 constituciones destinadas a Hispania<sup>25</sup> sólo 3 se dirigen a sus gobernadores provinciales siendo en cambio 14 las remitidas a sus vicarios. Ello nos habla, no sólo de la creciente implantación y estabilidad del sistema administrativo en la zona, sino de la vigencia y relevancia del cargo. Además la mitad de las citadas 14 leyes (v. Tabla 1) se localiza en tiempos de la dinastía teodosiana, esto es, en las últimas dos décadas del s. IV d.C., mostrando por su redacción y contenido, a un cargo fundamentalmente investido de competencias civiles, administrativas y judiciales, no habiendo en cambio señal alguna de su posible intervención en asuntos militares, más allá, como luego analizaremos, de la interpretación que pueda hacerse sobre la mención al uso de la *chlamys* en la última de las constituciones reseñadas (CTh. 1.15.16).

Aparte de lo dicho, la citada cronología nos haría pensar para fines del s. IV d.C. en una mayor consideración tanto del territorio como de sus dirigentes y consecuentemente en un mayor contacto del poder central con la zona discutiéndose, por tanto, para ese contexto la pretendida lejanía y marginalidad de la región<sup>26</sup>. Así permite igualmente

<sup>24</sup> J.L. CAÑIZAR PALACIOS, *Sobre la relevancia de Hispania en el contexto histórico de fines del s. IV d.C.: propuesta de análisis desde la legislación tardoimperial*, en *Dialogues d'histoire ancienne*, 45/2, 2019, 261 ss.

<sup>25</sup> La relación completa, por orden cronológico, sería la siguiente: CTh. 2.6.1 y 9.1.1 del 316; CTh. 12.1.4 y 10.11.1 del 317; CTh. 1.1.1 del 322; CTh. 11.9.1 del 323; C. 6.1.6 del 332; CTh. 8.12.5 y 11.39.2 del 333; CTh. 8.18.3 del 334; CTh. 13.5.8 del 336; CTh. 3.5.6 y 11.9.2 del 337; CTh. 11.36.5 del 341; CTh. 9.42.3 del 357; CTh. 1.16.10 y 9.3.4 del 365; CTh. 9.1.19 del 366; CTh. 11.26.1 del 369; CTh. 8.2.2 del 370; CTh. 9.1.14 del 383; CTh. 4.21.1 del 395; CTh. 12.1.151 del 396; CTh. 4.6.5 y 4.22.5; CTh. 16.10.15 del 399 y 1.15.16 del 401.

<sup>26</sup> En relación con ello se ha comentado que la llegada al trono imperial del hispano Teodosio pudo favorecer el protagonismo de los procedentes de su región e incluso la constitución de un "clan hispano", de modo que Hispania adquiriría mayor protagonismo. Acerca de todo ello G. BRAVO, *Sobre élites tardorromanas en Hispania: un balance historiográfico*, en *Mainake*, 31, 2009, 45-56 (particularmente 52-54); ID., *Prosopographia Theodosiana (II). El presunto "Clan hispano" a la luz del análisis prosopográfico*, en *Actas del Congreso Internacional La Hispania de Teodosio*, I, R. TEJA-C. PÉREZ eds., Salamanca 1997, 21-30; J.F. MATTHEWS, *Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425*, Oxford 1990, 113; A. CHASTAGNOL, *Les espagnols* cit., 269-292.

pensarlo la información referente a Petronius, uno de los últimos *vicarii* conocidos del territorio y que, como atestigua la documentación legislativa, se mantuvo en el cargo algo más de dos años (del 27 de julio del 395 al 18 de diciembre del 397), dando muestra de la existencia de cierta estabilidad. Posteriormente, como acredita la correspondencia que intercambia con Quintus Aurelius Symmachus y que se fecha en el 399, se observa que Petronius continúa conservando influencia en la zona (SYMM., *Ep.* 7.106)<sup>27</sup> por cuanto a él se remite el reputado aristócrata para solicitarle le facilite caballos a utilizar en la promoción política de su hijo<sup>28</sup>. Súmese a lo dicho que el desempeño del puesto en Hispania le supuso un impulso a su carrera administrativa ya que primero regresó a la corte de Honorio, donde tal vez ejerció el cargo de *magister memoriae* o de *comes rerum privatarum*, y luego fue *praefectus praetorio Galliarum* (PLRE, 1, 862-863). Todo indica, pues, que efectivamente a fines del s. IV d.C. el oficio de *vicarius Hispaniarum* goza de buena salud y que la región está, no sólo perfectamente integrada en el organigrama del estado, sino que también mantiene un contacto regular con el poder central.

Al margen de todo ello no puede olvidarse que en el *Codex Theodosianus* hallamos un título dedicado por entero al *vicarius*, lo que en efecto confirma su relevancia en el organigrama general del estado tardorromano y por extensión en el de la misma *Diocesis Hispaniarum*. Se trata del título 15 (*De officio vicarii*) del libro I y que recoge un total de 17 constituciones imperiales fechadas entre los años 325 (CTh. 1.15.1) y 401 (CTh. 1.15.17), y de las cuales una se dirige a un *vicarius Hispaniarum*, exactamente la antes referida CTh. 1.15.16 y que se fecha en Mediolanum el 10 de septiembre del 401. Esto es, se trata de la penúltima de las incluidas en dicho título amén de la última destinada a un cargo con sede en la *Diocesis Hispaniarum*. Las restantes se destinan al *vicarius Africae* (CTh. 1.15.2 del 348, 1.15.5 del 365, 1.15.6 del 372 y

<sup>27</sup> [...] *ut illis merita tua Hispanorum mentibus impressa sufragio sint*. Para el caso de la correspondencia de Símaco seguimos la edición latina de MGH 6.1, OTTO SEECK ed., München 1984.

<sup>28</sup> Acerca de la calidad de los caballos hispanos para esta finalidad J.M<sup>a</sup> BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, *Criadores hispanos de caballos de carreras en el Bajo Imperio en las cartas de Símaco*, en *Espacio, Tiempo y Form*, Serie II, *Historia Antigua*, 23, 2010, 411-448.

1.15.9 del 378<sup>29</sup>), al *vicarius Ponticae* (CTh. 1.15.11 del 380), a todos los *vicarii* (CTh. 1.15.12 del 386), al *magister Italiae* (CTh. 1.15.1 del 325), al *consularis Numidiae* (CTh. 1.15.3 del 353), al *proconsul Africae* (CTh. 1.15.10 del 379<sup>30</sup>) y al *praefectus praetorio* (CTh. 1.15.4 del 362; 1.15.7 y 8 del 377; 1.15.13 del 389; 1.15.14 del 395; 1.15.15 del 400 y 1.15.17 del 401), cargo que es el principal destinatario de la legislación incluida en el título, como por lo demás corresponde a su condición de superioridad en rango al encontrarse a él subordinados los *vicarii*.

En lo que nos ocupa, CTh. 1.15.16 ha de interpretarse como respuesta de la autoridad imperial a una consulta previamente realizada por la máxima autoridad civil de la *Diocesis Hispaniarum*, mostrando no sólo la representatividad que aún conservaría el oficio, sino también, habida cuenta de su contenido, la importancia concedida al modo y forma de respetar públicamente la jerarquía existente, circunstancia que nos puede hacer pensar que quizá en aquel entonces se viera discutida en el territorio, apelándose así al arbitrio del *vicarius* y al respeto de su autoridad<sup>31</sup>.

Por lo demás, la citada relación de destinatarios del mencionado título 15 del libro I del *Codex Theodosianus* confirma la prestancia del oficio de *vicarius Hispaniarum* al menos hasta inicios del s. V d.C. En ese sentido el elenco de la legislación incluida en el mencionado título permite señalar que los únicos vicarios occidentales a los que se dirigen leyes son justamente el de las Hispanias y el de África, cuestión que no deja de ser llamativa si tenemos en consideración la aludida parquedad general de legislación enviada a funcionarios con sede en la *Diocesis Hispaniarum*. No obstante, excepción hecha del *vicarius Africae* – que en el *Codex Theodosianus* es destinatario de más de 40 constituciones imperiales – el hispano aparece como el principal *vicarius* receptor de

<sup>29</sup> En el caso de esta ley no se indica el cargo del destinatario (Alypius), que según la prosopografía sería *vicarius Africae* (PLRE, 1, 49).

<sup>30</sup> En su caso el cargo del destinatario (Syagrius) tampoco aparece en la *inscriptio* de la ley identificándolo la prosopografía como *proconsul Africae* (PLRE, 1, 862).

<sup>31</sup> Impp. Arcadius et Honorius AA. Vigilio vicario Hispaniarum. *Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet. Officium itaque decem librarum auri multa tenebitur, si quis nostra statuta violare temptaverit.* Dat. IIII Id. Sept. Mediolano Vincentio et Fravito cons. Para la legislación tardoimperial seguimos la edición *Codex Theodosianus*, I, TH. MOMMSEN ed., Hildesheim 1990.

normativa. Y con una segunda singularidad: en la compilación teodosiana, con posterioridad a la recibida en el 401 por el *vicarius Hispaniarum* Vigilius, sólo contamos otras cuatro constituciones remitidas a *vicarii*, todos ellos de África<sup>32</sup>, lo que además de sugerir la creciente pérdida general de protagonismo del oficio durante el s. V d.C. – tal y como por lo demás revela y confirma la documentación legislativa preservada<sup>33</sup> –, confiere aún mayor relevancia al dato.

Pero retomando el discurso sobre las atribuciones, deberes, funciones y competencias del *vicarius Hispaniarum*, a priori se caracteriza por los mismos elementos que el conjunto de *vicarii* del imperio<sup>34</sup>, de for-

<sup>32</sup> Se trata de CTh. 9.26.3 enviada a Strategius en el 403; CTh. 11.1.30 remitida a Sapidianus en el 406; CTh. 7.15.1 destinada a Gaudentius en el 409 y CTh. 7.8.9 dirigida a Sapidianus en el 409. A ellas se sumaría una ley del *Codex Iustinianus* remitida a otro *vicarius Africae* de nombre Caecilianus y fechada en el 404: C. 1.51.4.

<sup>33</sup> Así sucede de una parte que ya en la compilación justiniana sólo hallaremos dos constituciones en el título 38 del libro I (C. 1.38.1-2), ambas fechadas en el 377, destinadas a prefectos del pretorio e igualmente recogidas previamente en el propio *Codex Theodosianus* (CTh. 1.15.7 y 8), y de otra que en las *novellae* post-teodosianas no es posible hallar, no sólo algún título dedicado al *vicarius*, sino siquiera alguna constitución destinada a alguno de ellos. La magistratura resultó de hecho derogada por Justiniano, como así establece en su *novella* 8 fechada el 15 de abril del año 535, justificándose por la pretensión de evitar abusos y corrupción en el sistema fiscal y judicial del imperio al tiempo que se apela al conjunto de los administradores y funcionarios públicos e igualmente a los súbditos, acerca del respeto de la ley y la colaboración con el estado: *Haec omnia apud nos cogitantes et hic quoque participem consilii sumentes eam quae a deo data nobis est reverentissimam coniugem, et tuae celsitudini causam comunicantes et quiddam etiam a tuo sumentes consilio, ad hanc sacram venimus legem: per quam sancimus, neque proconsulariam ullam neque hactenus vocatam vicariam neque comitem Orientis neque aliam quamlibet administrationem, neque proconsularem neque praesidalem, quas consularias et correctivas vocant (quarum expressim meminit supposita huic sacrae nostrae legi descriptio, quasque solas sub hac lege ducimus), dare aliquid suffragium neque pro administratione quamlibet donationem, neque iudici ulli neque horum qui circa administrationem sunt alicui neque alteri per occasionem patrocini [...]*. Seguimos la edición latina de *Corpus Iuris Civilis*, III, *Novellae*, R. SCHOELL-G. KROLL eds., Hildesheim 1988.

<sup>34</sup> En general sobre las competencias del *vicarius* v. J. WIEWIORSKI, *The Judiciary* cit., 94 ss.; M.T.W. ARHEIM, *Vicars in the Later Roman Empire*, en *Historia*, 19, 1970, 593-606. La única excepción al modelo general de la organización de la magistratura sería el *vicarius urbis Romae*, entre otros motivos por ejercer en Roma donde también actúa el *praefectus urbis Romae*, habiéndose señalado igualmente algunas diferencias en el de otros *vicarii*, por ejemplo el *vicarius Asiae*, cuyos deberes inicialmente fueron asumidos por los *proconsules Asiae* (J. WIEWIORSKI, *The Judiciary* cit., 45).

ma que aparentemente no ofrece ninguna peculiaridad más allá de desempeñar su cargo en una diócesis discontinua desde el punto de vista territorial y geográfico por cuanto contempla además zonas extra-peninsulares, todo lo cual supuestamente haría más complejo el desarrollo de su misión.

Genéricamente se considera así que el *vicarius Hispaniarum*, como tantos otros colegas en el oficio, entendería de la administración de la justicia, tratándose de un juez de apelación para las decisiones adoptadas en las cortes de los gobernadores provinciales<sup>35</sup>, pero también se ocuparía de la recaudación de impuestos y en general de cuestiones relacionadas con la administración de su diócesis<sup>36</sup>, situándose bajo su autoridad a los mencionados gobernadores provinciales<sup>37</sup> y funcionando como un órgano administrativo intermedio entre los poderes provinciales y el poder central, representado en este caso por el prefecto del pretorio<sup>38</sup>.

La documentación legislativa que le alude muestra que en efecto tendría un amplio abanico de competencias. De esta forma, por ejemplo, en la organización del *cursus publicus* de la diócesis, tal y como ilustraría el contenido de CTh. 8.5.61 del año 400 y en la que se denuncia que Macrobio, en el ejercicio de esta función de *vicarius Hispaniarum*, habría otorgado de modo ilícito *evectiones* para el uso del correo público romano y con el subsiguiente perjuicio de la *necessitas publica*<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman* cit., 374.

<sup>36</sup> Para el caso hispano v. F.J. LOMAS SALMONTE, *El marco político-administrativo: de la provincia a la diócesis*, en *La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, cristianización*, R. TEJA ed., Bari 2002, 19-40 (33).

<sup>37</sup> La prosopografía, pese al incremento en el número de provincias experimentado en Hispania, apenas reconoce una veintena de nombres. Sobre el particular J. ARCE, *Los gobernadores de la Dioecesis Hispaniarum (ss. IV-V d.C.) y la continuidad de las estructuras administrativas romanas en la Península Ibérica*, en *AnTard*, 7, 1999, 73-83; F.J. GARCÍA DE CASTRO, *Prosopographia Dioecesis Hispaniarum: de la Tetrarquía al reino visigodo de Toledo*, en *Hispania Antiqua*, 21, 1997, 445-486.

<sup>38</sup> En cuanto a la superior jerarquía y autoridad del *vicarius* respecto a los gobernadores provinciales se ha señalado de un lado que en ocasiones los prefectos del pretorio pudieron tratar directamente con éstos últimos, ignorando por tanto su figura, y de otro que igualmente se pudo apelar directamente a los prefectos del pretorio, saltándose entonces el escalón administrativo del vicariato. Al respecto A.H.M. JONES, *The Later Roman* cit., 374.

<sup>39</sup> Sobre el *cursus publicus* en la Hispania tardoantigua v. J. ARCE, *El cursus publicus en la Hispania tardorromana*, en *Simposio sobre la red viaria en la Hispania romana, celebrado en Tarazona (Zaragoza) del 24 al 26 de septiembre de 1987*, Zaragoza 1990, 35-40.

Asimismo del *vicarius* dependería la aplicación y ejecución de la legislación de carácter religioso, como señala de otro lado el contenido de la constitución imperial dirigida un año antes precisamente al citado Macrobio: CTh. 16.10.5.

De este modo y teniendo en cuenta la diversidad de libros en los que en la compilación teodosiana hallamos noticias alusivas al rango de *vicarius Hispaniarum* – las citadas 14 menciones se reparten en 8 de los 16 libros del *Codex Theodosianus* –, cabe concluir que efectivamente poseería una amplia gama de competencias, siendo obligado apuntar que en cambio no consta en el libro VII, es decir el destinado al *ius militaris*, ninguna constitución dirigida a su persona<sup>40</sup>, de modo que aparentemente no jugaría papel alguno en los asuntos militares. Añádase a lo dicho, como permite inferirse de la información recogida en la *Notitia Dignitatum*, que sus dos principales funciones aluden ciertamente a la esfera judicial y al ámbito financiero (*Not. Dig. Occ.* 21), mostrando pues coincidencia temática con lo expresado en la legislación.

Ahora bien, debe precisarse que posiblemente parte de las funciones propias del cargo, como por ejemplo la mediación en los litigios judiciales, no siempre fueron de su competencia. Así inicialmente serían asumidas por otro mandatario: el *comes Hispaniarum*, funcionario civil que operaría eventualmente en el territorio de la *Diocesis Hispaniarum* en tiempos de Constantino<sup>41</sup> y que estaría revestido de competencias especiales al objeto de restaurar y asegurar el orden interno, no debiéndose confundir este cargo con los *comites* que, con un cometido básicamente militar, son mencionados más tarde en la *Notitia Dignitatum*. Es justamente a partir de la información procedente de las constituciones imperiales que sabemos que la diócesis hispana tuvo a su primer *comes Hispaniarum* en la figura de Octavianus, que ejercería el cargo en los años 316/317 – CTh. 9.1.1 del 316 y CTh. 12.1.4 del 317<sup>42</sup> –, de modo

<sup>40</sup> Sí constan 5 leyes destinadas respectivamente a un *vicarius Asiae* (CTh. 7.1.16 del 398), a un *vicarius Africae* (CTh. 7.15.1 del 409), a un *vicarius Ponticae* (CTh. 7.18.7 del 383) y a un *vicarius urbis Romae* (CTh. 7.13.3 y 4 del 367).

<sup>41</sup> El *comes Hispaniarum* resulta receptor de un total de 7 de las citadas 26 constituciones imperiales remitidas a Hispania, todas ellas datadas en tiempos de Constantino (en concreto entre los años 316 y 336). Dejaría de estar operativo tras su muerte, siendo suprimido durante el reinado de sus hijos y habiéndose señalado en tal sentido la fecha del año 340. Al respecto, J. ARCE, *Los gobernadores* cit., 75.

<sup>42</sup> Al respecto J. WIEWIOROWSKI, *Comes Hispaniarum Octavianus: the special envoy of Constantine the Great (some Remarks)*, en *Gerión*, 24/1, 2006, 325-340.

que quizá pudo coincidir en el tiempo con alguno de los dos vicarios testimoniados por el registro epigráfico (Quintus Aeclanius Hermias y Septimius Acyndinus)<sup>43</sup> los cuales en ese periodo adolecerían de unas competencias que se les asociarían posteriormente, circunstancia que en efecto acreditaría la existencia de cambios y alteraciones en las funciones del vicariato hispano.

En cualquier circunstancia, y teniendo presente la existencia de variaciones en el desarrollo del oficio, creemos que ha de plantearse también la posibilidad del desempeño de cometidos militares por parte del *vicarius Hispaniarum*, de manera que la pretendida separación de atribuciones entre funcionariado civil y autoridad militar no se practicaría de modo concreto y efectivo en su caso, tal y como atestiguarían el relato de la *Passio Marcelli* y el pasaje de Hidacio anteriormente citados, siendo quizá éste el elemento más significativo en su caracterización. En la primera circunstancia, si ubicamos la acción y el documento en tiempos tetrárquicos, la situación puede explicarse por la reciente implantación de las reformas de Diocleciano, de manera que no estuviesen plenamente ni asentadas ni operativas, de ahí que puedan observarse algunas anomalías<sup>44</sup>. En la segunda referencia en cambio se observa que el poder romano intenta poner orden en el territorio que ocupaban los suevos desde hacía más de una década, intuyéndose la participación en las operaciones militares contra los vándalos, no sólo del *comes* enviado al efecto (Asterius), sino también del propio *vicarius Hispaniarum* (Maurocellus).

En relación con esta última noticia son además varias las interpretaciones y especulaciones sugeridas. Entre las conjeturas que se han planteado se cuenta la posibilidad que, como funcionario superviviente de la organización tardorromana, el aludido Maurocellus localizase su residencia no en Emerita, habitual sede de poder del *vicarius Hispaniarum*, sino en Tarraco, dado que la provincia Tarraconensis aún se mantendría

<sup>43</sup> Respectivamente mencionados en CIL II, 2203 como *vir perfectissimus agentem vicem praefectum praetorio et iudex sacrarum cognitionum* y en CIL II, 4107 como *vir clarissimus agens per Hispanias*. En el primer caso se trata de una inscripción de Corduba y en el segundo de Tarraco.

<sup>44</sup> Desde ese punto de vista ya se estimó razonable suponer que la distinción entre competencias civiles y militares no se produjo de manera rígida en tiempos de Diocleciano, siendo en cambio más efectiva durante el reinado de Constantino. Al respecto, M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino*, en AARC, 2, Perugia 1976, 242-243.

bajo la autoridad del *augustus* occidental Honorio<sup>45</sup>, desplazándose así desde allí a la Gallaecia, aunque también ha llegado a barajarse la hipótesis de una procedencia externa, en concreto de la Galia<sup>46</sup>.

Igualmente se ha sugerido que Maurocellus no desempeñaría el oficio de *vicarius*, sino que tal denominación aludiría a su condición de delegado de un mando militar superior y no a la máxima autoridad de la *diocesis*<sup>47</sup>. Desde ese punto de vista, dado que los hechos narrados corresponden con un momento en el que la autoridad romana está perdiendo el control de la Península Ibérica y consecuentemente con una época donde el entramado burocrático administrativo tardoimperial comenzaría a tambalearse, se ha especulado a su vez con varias hipótesis: 1) que tal vez se tratase del único funcionario disponible al que poder confiar tropas<sup>48</sup>, 2) que también fuera práctica común la unión de las competencias civiles y militares para afrontar a los bárbaros<sup>49</sup> o 3) que simplemente se hallase en materia militar sujeto al *comes Hispaniarum* Asterius enviado desde las Galias al frente de un importante contingente militar<sup>50</sup> para intentar controlar la inestabilidad provocada por los vándalos<sup>51</sup>. Sea como fuere, lo cierto es que, como puede observarse, todas las mencionadas alternativas contemplan el ejercicio de una actividad militar, por lo demás propia del convulso contexto histórico de la zona.

<sup>45</sup> J. ARCE, *Los gobernadores* cit., 80-81.

<sup>46</sup> J. ARCE, *Augusta Emerita en el siglo V d.C.*, en *Cuadernos Emeritenses*, 22, 2002, 182.

<sup>47</sup> P. LE ROUX-A. TRANOY, *Maurocellus vicarius*, en *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie II, *Historia Antigua*, 25, 2012, 385-391.

<sup>48</sup> P.S. BARNWELL, *Emperors, Prefects and Kings. The Roman West, 395-565*, London 1982, 64 ss.

<sup>49</sup> J. ARCE, *Bárbaros y romanos en Hispania (400-507 A.D.)*, Madrid 2005, 192-194.

<sup>50</sup> *Venit protinus Tarraconam vir illustris Asterio comes cui tanti exercitus cura et tanti belli summa commissa est* (CONSENCIO, *Ep.* 11\*.7.3). Seguimos la edición de J. AMENGUAL I BATLE publicada en la serie *Scriptores Cristiani*, Barcelona 1987.

<sup>51</sup> J. ARCE, *Augusta Emerita* cit., 179-180. Recientemente se ha sugerido que el campamento central del citado *comes Hispaniarum* se localizaría en el edificio tardorromano de Centcelles, en las proximidades de Tarraco. Al respecto J.A. REMOLÀ VALLERDÚ-M. PÉREZ MARTÍNEZ, *Centcelles y el praetorium del comes Hispaniarum Asterio en Tarraco*, en *AespA*, 86, 2013, 161-186. Se ha señalado igualmente que el citado *comes* pudiera haberse desplazado a la Península Ibérica para sofocar un segundo conato de usurpación por parte de Máximo si bien acabaría igualmente interviniendo en las disputas entre suevos y vándalos (M. KULIKOWSKI, *The Career* cit., 123-141).

Añádase a lo dicho que no puede olvidarse que en la anteriormente mencionada CTh. 1.15.16 del 401 destinada al *vicarius Hispaniarum* Vigilius, se practica también una alusión al uso de una indumentaria de fuerte protagonismo militar como la *chlamys*, considerándola fundamento a respetar en las saluciones públicas en la jerarquía de dignidades y amenazándose con una multa a los infractores. Ciertamente que el contexto de la ley no se desarrolla en ambiente castrense, interpretándose así que dicha clámide no se refiere a una vestimenta del ejército. No obstante, ha de recordarse, aunque para el contexto histórico de inicios del s. VI d.C. y en alusión al vicariato ostrogodo en la ciudad de Roma, que en las *Variae* de Casiodoro hallamos una *formula* dedicada a dicho cargo y en la que todavía se hace mención al uso de la clámide y a la necesidad de su empleo en las saluciones públicas, señalándose en ella de modo significativo que al vicario siempre se le ve *sub veste militari*, esto es, con ropaje oficial, apuntándose que además nunca cabe pensar que pueda tratarse de un ciudadano común<sup>52</sup>. Es decir, el empleo de esta vestimenta, originariamente militar, resulta básico para apuntalar las dignidades y el estatus.

En relación con ello no está de más tener en cuenta que en época tardorromana el desempeño de un servicio civil se entendía efectivamente como una *militia*, llevando los altos funcionarios, caso del *vicarius*, el manto militar, de modo que es obvio que al menos desde ese punto de vista la administración estaba “militarizada”. Recuérdese además que la sociedad romana está altamente jerarquizada, siendo así la *militia* el testimonio más palpable de esa estructura vertical y de ahí que para reflejar rango y estatus se tomen como punto de referencia para la administración civil elementos de la organización militar, caso de la *chlamys*. Es decir, en la realidad cotidiana del *vicarius*, como justamente ejemplifica CTh. 1.15.16, están presentes y visibles “retales” de lo militar, circunstancia que junto a otros elementos como el desarrollo de un recargado vocabulario caracterizado por la multiplicidad de epítetos retóricos<sup>53</sup>, colaborarían en la relevante cuestión de señalar quién era quién dentro de la administración tardoimperial y de la misma sociedad.

<sup>52</sup> *Additur quod nec salutari te sine chlamyde iura voluerunt, scilicet ut sub veste militari semper visus numquam crederis esse privatus* (CASSIOD., Var. 6.15.2).

<sup>53</sup> R.W. MATHISEN, *Imperial Honorifics and Senatorial Status in Late Roman Legal Documents*, en *Law, Society, and Authority in Late Antiquity*, R.W. MATHISEN ed., Oxford-New York 2001, 179-207.

En cualquier caso en el contexto tardoimperial lo cierto es que la *chlamys* sigue formando parte de la indumentaria castrense, como por ejemplo acredita el contenido de las únicas otras dos leyes del corpus teodosiano que la aluden, caso de CTh. 7.6.4, emitida en Constantinópolis en el año 396 y donde se fija la entrega de un *solidus* a cada soldado para la compra de una clámide<sup>54</sup>, y de CTh. 14.10.1, en este caso del año 382, y en la que se prohíbe a los senadores su uso en el interior de la ciudad – concretamente en la capital oriental – por identificarse con un uniforme militar, ordenándoseles que en cambio utilicen la indumentaria civil (*paenularum vestimenta* y *toga*), todo ello bajo amenaza de resultar depuestos de sus honores<sup>55</sup>.

Súmese a lo dicho que en una ley anterior, CTh. 1.15.7 emitida el año 377 y dirigida al *praefectus praetorio Galliarum* de nombre Antonius (PLRE, 1, 77), se alude a la participación indirecta del *vicarius* en las temáticas militares. Concretamente la ley establece que posea mayor relevancia en las causas civiles al tiempo que indica lo propio para el *comes militum* en el caso de las militares, concediendo, eso sí, mayor relevancia al *vicarius* cuando ambos cargos quedasen asociados para una misma causa<sup>56</sup>. Por tanto, estimando de un lado que esta medida se encuentra en vigor y de otro la ley del 401 enviada al *vicarius Hispaniarum* Vigilius, no únicamente cabe concluir que de modo cotidiano existen en el desempeño del oficio elementos que rememoran el ámbito castrense, sino que además se certifica que no es imposible la intervención directa del *vicarius* en cuestiones de marcado carácter militar.

<sup>54</sup> *Fortissimis militibus nostris per Illyricum non vinos tremisses pro singulis chlamydibus, sed singulos solidos dari praecipias.*

<sup>55</sup> *Sine exceptione temporis matutini, dumtaxat intra moenia constitutus, nullus senatorum habitum sibi vindicet militarem, sed chlamydis terrore deposito quieta coloborum ac paenularum induat vestimenta. Cum autem vel conventus ordinis candidati coeperit agitari vel negotium eius sub publica iudicis sessione cognosci, togatum eundem interesse mandamus [...]. Si quis de senatoribus statuta neglexerit, proprii auctoritate honoris exutus ingrediendi senatum iam non habeat postestatem [...].*

<sup>56</sup> *Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio praefecto praetorio. In civilibus causis vicarios comitibus militum convenit anteferri, in militaribus comites vicariis anteponi: quotiens societas in iudicando contigerit, priore loco vicarius ponderetur, comes adiunctus accedat; si quidem, cum praefecturae meritum ceteris dignitatibus antestet, vicaria dignitas ipso nomine eius se trahere indicet portionem et sacrae cognitionis habeat potestatem et iudicationis nostrae soleat repraesentare reverentiam. Dat. VIII id. Ian. Gratiano A. IIII et Merobaude cons.*

En suma, si a las evidencias documentales comentadas de la *Pasio Marcelli* y sobre todo del *Chronicon* de Hidacio unimos las referencias de la documentación legislativa, incluyendo el contenido de CTh. 1.15.16 y 17, puede darse verosimilitud y crédito a la idea de la intervención del *vicarius Hispaniarum* en asuntos militares. Es decir, aunque ciertamente el cargo se desarrolle principalmente en el ámbito de las competencias civiles, elementos como la *chlamys* provocan que simbólicamente mantenga la vinculación con la esfera militar, lo que entendemos que facilita también su actuación en ese terreno cuando se produce una situación de inestabilidad como la que se da en la Hispania de inicios del s. V d.C.

Y a lo hasta ahora expuesto puede sumarse una última cuestión que pudiera ratificar y reforzar esta impresión. Nos referimos a la mención al *vicarius* en la *Lex Visigothorum* o *Liber iudiciorum* del reino visigodo de Toledo y que en alguna de sus leyes le incluye en la relación de cargos con funciones militares (v. Tabla 2). En primer lugar sin duda que llama la atención que persista la referencia al *vicarius* en un momento en el que desde haría ya más de un siglo que en el contexto tardoimperial habría desaparecido el oficio y casi dos centurias desde que lo hubiera hecho en la Península Ibérica. Es manifiesto, no obstante, que este *vicarius* visigodo no alcanza la relevancia que disfrutó el tardoimperial en el entramado administrativo tardorromano, dada sobre todo su condición de auxiliar o ayudante del *comes civitatis* visigodo<sup>57</sup>. Desde ese punto de vista es de hecho éste el que, salvando las distancias, por su relevancia en la estructura visigoda pudiera resultar mucho más similar en competencias y poderes. Cabe además puntualizar que en tiempos visigodos el término *vicarius* sería empleado sobre todo como originariamente fue usado en la época romana, esto es, para aludir a personal subalterno que colaboraba con cargos a los que era asociado<sup>58</sup>.

Pero con independencia de lo dicho lo cierto es que en la citada compilación se menciona la existencia de un *vicarius*. Ciertamente que en

<sup>57</sup> A partir de la documentación legislativa disponible se ha señalado que es posible afirmar que el *comes civitatis*, originado a fines del s. V d.C., ejercería los poderes de un *index* en una *civitas* y que podría también asistirlo en sospechosas detenciones, pudiendo estar asistido por un *vicarius*. Al respecto L.A. CURCHIN, *Curials and local government in Visigothic Hispania*, en *AnTard*, 26, 2018, 230.

<sup>58</sup> Acerca de la etimología de *vicarius* v. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, A. ERNAUT-A. MEILLET eds., Paris 1967, 738.

su mayoría se trata de alusiones al papel judicial que desempeñaría en los litigios, considerándose que en general, como antes se dijo, fue un delegado en materia judicial del *comes civitatis*, limitando así su esfera de jurisdicción al ámbito urbano<sup>59</sup>, tal y como de hecho se precisa en una ley de Chindasvinto (642/653) en la que hallamos un elenco de oficiales con competencias y autoridad judiciales y entre los que se cita al *vicarium comitis*: LV 2.1.24<sup>60</sup>. Aun siendo obvio que en efecto en las leyes visigodas se pone mucho más énfasis en este papel judicial que en cualquier otro, no puede tampoco olvidarse que a nivel local, en la organización del estado visigodo, fue habitual que los cargos poseyeran al mismo tiempo no sólo atribuciones financieras, judiciales y administrativas, sino también militares y gubernativas<sup>61</sup>, de forma que no ha de sorprender que este *vicarius* visigodo aparezca también en normativa alusiva a la defensa militar del territorio.

Así sucede en concreto en LV. 9.2.8, ley de Wamba (672/680) emitida el 1 de noviembre del año 673 y conducente a preservar la correcta defensa del territorio visigodo, y donde se menciona al *vicarius* entre aquellos que tienen atribuciones *intra fines Spaniae* en materia relativa a la correcta administración y tutela del estado<sup>62</sup>. Y nuevamente obser-

<sup>59</sup> P.D. KING, *Law & Society in the Visigothic Kingdom*, London-New York 1972, 81.

<sup>60</sup> *Si quis iudicem aut comitem aut vicarium comitis seu thiuphadum suspectos habere se dixerit* (seguimos la edición bilingüe de *El Libro de los Juicios (Liber Iudiciorum)*, trad. P. Ramis Serra y R. Ramis Barceló, Madrid 2015). Por lo demás la mención a la administración de justicia ejercida por el *comes civitatis* resulta mucho más frecuente en la normativa visigoda (p.ej. LV. 7.1.5 en relación al tratamiento de los delatores; LV. 7.4.2 sobre su participación en la detención de acusados de crímenes; LV. 8.4.26 acerca del castigo por expulsar y tomar animales de zonas de pastos en campos abiertos; LV. 8.4.29 relativa a la erección de esclusas en ríos; LV. 9.2.3-5 acerca de distintas cuestiones referentes al reclutamiento...). En general, sobre el *comes civitatis*, al que se ha considerado tras la figura del *dux*, como la dignidad individual gubernamental más sobresaliente del reino visigodo, véase P.D. KING, *Law & Society* cit., 79-80.

<sup>61</sup> P.D. KING, *Law & Society* cit., 52.

<sup>62</sup> *Adeo prasenti sanctioni decernimus, ut a die legis huius prenotato vel tempore, si quelibet inimicorum adversitas contra partem nostram commota extiterit, seu sit episcopus sive etiam in quocumque ecclesiastico ordine constitutus, seu sit dux aut comes, thiufadus aut vicarius, gardingus vel quelibet persona, qui aut ex ipso sit commissu, ubi adversitas ipsa occurrerit [...] mox a duce suo seu comite, tinfado vel vicario [...], aut etiam specialiter quisquis ille sacerdotibus, clericis, ducibus, comitibus, thiufadis, vicariis vel quibuslibet personis iuxta ordinem superscriptum admonitus fuerit.*

vamos algo similar en LV. 9.2.9 de Ervigio (680/687), donde vuelve a citarse al *vicarius* en una relación de cargos vinculados al ejército y con competencias en la preservación del orden<sup>63</sup>.

En cualquier circunstancia, atendiendo a la temática de los libros del visigótico *Liber Iudiciorum* en los que hallamos la huella del *vicarius* (libros II – administración de justicia –, III y IV – derecho civil –, VIII – derecho penal – y IX – derecho militar – así como una aislada mención en el libro XII – asuntos religiosos, principalmente judíos y herejes –)<sup>64</sup> puede intuirse que el cargo se relaciona con competencias que en su momento poseyó el *vicarius Hispaniarum* tardoimperial, con la particularidad que aparecen entre ellas no sólo funciones en el campo judicial sino también en el terreno militar.

Tabla 2. Relación de normativa del *Liber Iudiciorum* o *Lex Visigothorum* alusiva al cargo de *vicarius*.

Ley	Emisor	Fecha
LV. 3.6.1	<i>antiqua</i> (Recaredo)	586/601
LV. 12.1.2	<i>antiqua</i> (Recaredo)	586/601
LV. 2.1.24	Chindasvinto	642/653
LV. 8.1.5	Chindasvinto	642/653
LV. 2.1.27	Recesvinto	653/672
LV. 9.2.8	Wamba	01/11/673
LV. 4.5.6	Wamba	23/12/675, Toletum
LV. 9.2.9	Ervigio	680/687
LV. 9.1.21	Egica	14/11/702, Cordoba

En suma, entendemos que la legislación visigoda de los ss. VI-VII d.C. sugiere que vestigios del *vicarius Hispaniarum* se mantienen en el reino de Toledo desde prácticamente su constitución y hasta casi la

<sup>63</sup> [...] *iuxta quod eos vel iussio principales monuerit, vel admonitio ducis vel comitis, thiufadi, vicarii seu cuiuslibet curam agentis tetigerit.*

<sup>64</sup> Acerca de la temática de cada uno de los libros de la compilación visigoda R. RAMIS BARCELÓ, *Estudio preliminar*, en *El Libro de los Juicios* cit., 17.

llegada de los árabes a la Península Ibérica en el año 711<sup>65</sup>. Su recuerdo, pues, no habría desaparecido completamente del territorio pese a la progresiva e innegable disolución de la estructura de poder tardoimperial.

Si de otra parte acordamos que se tratan de alusiones que en efecto han de entenderse como reminiscencia del pasado tardorromano, como huella de su antigua organización político-administrativa<sup>66</sup> y como evocación de algunas de las competencias y atribuciones que antaño poseyera en el entramado burocrático el *vicarius Hispaniarum*, se incrementa entonces la sensación sobre su probable intervención en aspectos militares<sup>67</sup>. Es decir, valorando de un lado las referencias al *vicarius Hispaniarum* que se recogen en las fuentes ligadas al contexto histórico de los siglos IV y V d.C. y de otro las posteriores alusiones al *vicarius* visigodo presentes en el *Liber Iudiciorum*, creemos que, aunque con cierta cautela, puede argumentarse con mayor fundamento la idea del desempeño de competencias militares por parte del *vicarius Hispaniarum*, si bien todo ello se produciría de modo circunstancial. En todo caso el paso del tiempo testimoniaría que determinados oficios experimentaron transformaciones más allá de la rígida separación de funciones civiles y militares que se asocia a las reformas político-administrativas de fines del s. III d.C.

<sup>65</sup> Exactamente se alude al *vicarius* en legislación de hasta seis monarcas visigodos: Recaredo, Chindasvinto, Recesvinto, Wamba, Ervigio y Egica.

<sup>66</sup> Buena prueba de ello es también la permanencia en la legislación visigoda de la mención a la *provincia* para aludir a la organización interna del territorio, la referencia a los súbditos como *provinciales* o a los gobernadores como *rectores*, tal y como puede verse p.ej. en el primer caso en una buena cantidad de leyes como LV. 2.1.2, 3.2.2, 3.5.2, 6.8.7, 8.4.25, 9.1.6, 9.2.8, 10.2.6, 12.1.2, 12.2.14 y 12.3.20; en el segundo en LV. 11.3.1 y en el tercer supuesto en LV. 12.1.2.

<sup>67</sup> No debe obviarse en cualquier caso que ciertamente la prosopografía conserva mención al cargo de *vicarius* en el seno de otros reinos bárbaros, como sucede por ejemplo para el caso de los francos (*PLRE*, 3 B, 1532), esto es para el territorio antaño sujeto a la autoridad del *vicarius Septem Provinciarum*, mencionándose su desempeño a fines del s. VI d.C. por Animodus (*PLRE*, 3 A, 83) e Iniuriosus (*PLRE*, 3 A, 621), según constata la obra histórica de Gregorio de Tours (GREG. TUR., *H.F.* 7.23 y 10.5), aunque resulte difícil determinar las competencias.

## SINTESI

El título 15 (*De officio vicarii*) del libro I del *Codex Theodosianus* se dedica de manera monográfica al cargo de *vicarius*, confirmando la relevancia del oficio para el estado tardorromano. Contempla un total de 17 constituciones imperiales, la penúltima de las cuales, fechada el año 401 (CTh. 1.15.16) y dirigida a un *vicarius Hispaniarum*, presenta la particularidad de ser la última de las leyes imperiales remitida a un funcionario con sede en la *Diocesis Hispaniarum*. Si se la considera en relación al conjunto de constituciones destinadas a funcionarios del territorio, y más concretamente al de las remitidas a sus diferentes vicarios, cabe realizar algunas observaciones acerca de la tradicionalmente estimada situación marginal de la región. Además el análisis de otras fuentes de información sugiere que el *vicarius Hispaniarum* pudiera no sólo haber desempeñado funciones civiles sino también militares, de modo que cabría igualmente discutir la comúnmente aceptada distinción de competencias iniciada a partir de la reforma diocleciana.

## PAROLE CHIAVE

*Diocesis Hispaniarum* – *Vicarius Hispaniarum* – Competencias – *Chlamys* – *Passio Marcelli* – Hydatius – *Liber Iudiciorum*.

## ABSTRACT

Title 15 (*De officio vicarii*) of Book I of the *Codex Theodosianus* is dedicated thematically to the position of *vicarius*, confirming his relevance in the Later Roman Empire. It contains 17 imperial constitutions, the penultimate of which, dated year 401 (CTh. 1.15.16) and addressed to one of the *vicarius Hispaniarum*, shows the peculiarity of being the last one sent to an official in charge placed in the *Diocesis Hispaniarum*. If we consider it in relation to the set of laws related to the officials in the territory, and especially those to the different *vicarii*, some observations can be made about the traditionally estimated marginal situation in the region. In addition the analysis of others sources suggests that *vicarius Hispaniarum* may not only have performed civilian but also military functions. In this sense it would be possible to discuss the usually agreed distinction of competencies initiated from the Diocletian reform.

## KEYWORDS

*Diocesis Hispaniarum* – *Vicarius Hispaniarum* – Functions – *Chlamys* – *Passio Marcelli* – Hydatius – *Liber Iudiciorum*.



PAOLA OMBRETTA CUNEO  
*Università di Milano Bicocca*

GLI AGENTES IN REBUS  
NELLA LEGISLAZIONE DEL IV SECOLO

1. Certamente gli *agentes in rebus* ebbero grande importanza nel V secolo se i compilatori del Codice Teodosiano sentirono l'esigenza di dedicare a loro ampio spazio. Non è privo di significato, infatti, che il Codice Teodosiano contenga ben tre titoli dedicati a loro: 6.27 *De agentibus in rebus*, che conserva ventitré costituzioni, 6.28 *De principibus agentum in rebus*, con otto costituzioni, 6.29 *De curiosis*, che riporta dodici costituzioni. A questi corrispondono nel Codice Giustiniano i titoli 12.20, 12.21 e 12.22. Nel Codice Teodosiano, al di fuori della *sedes materiae*, troviamo le tre costituzioni che compongono il titolo 1.9 *De officio magistri officiorum* (a cui corrisponde C. 1.31), due costituzioni del titolo 6.35 (= C. 12.28) e poche altre in titoli diversi.

Nonostante il cospicuo materiale giuridico, non sempre è stato semplice ricostruire la disciplina giuridica in materia, tanto che Impallomeni<sup>1</sup> scriveva: “Le notizie che li concernono, provenienti quasi esclusivamente da costituzioni imperiali (ognuna delle quali riguarda naturalmente solo qualche aspetto dell'organizzazione) sono inevitabilmente frammentarie e disorganiche, il che rende difficile una trattazione unitaria e completa della vasta materia, e problematica la individuazione esatta e particolareggiata dei compiti e delle attribuzioni spettanti agli *agentes in rebus*”.

Come mostrano le costituzioni conservate, queste figure già da tempo avevano mostrato una certa rilevanza nell'apparato amministrativo dell'Impero. Le loro attività erano molteplici e vanno ad aumentare nel

<sup>1</sup> G. IMPALLOMENI, *Agentes in rebus*, in *NNDI*, 1, Torino 1957, 399 s.

tempo: corrieri imperiali, ispettori della posta pubblica, potevano essere distaccati anche in luoghi diversi dell'Impero ed avere il controllo sui porti e sulle coste. Nello svolgimento delle loro funzioni dovevano garantire la sicurezza dell'Impero, così diversi studiosi li hanno considerati essenzialmente una polizia segreta. Per altri studiosi, come vedremo, questa era solo un'esagerazione. Per questo motivo, ma anche per l'alone di mistero che li avvolge, per la loro origine e per le loro funzioni ancora oggi non del tutto chiarite, sugli *agentes in rebus* si è già scritto molto<sup>2</sup>.

Occorre, però, innanzitutto, ricordare la loro origine. Gli *agentes*, di fatto, andarono, in un certo senso, a sostituire i *frumentarii*, nati con l'imperatore Adriano e aboliti da Diocleziano, i quali, come ricorda il Mommsen<sup>3</sup>, avevano assunto questo nome per il fatto che originariamente erano adibiti al servizio di approvvigionamento. I *frumentarii*

<sup>2</sup> Cfr. O. HIRSCHFELD, *Die agentes in rebus*, Sitzungsberichte der Berl. Akademie 1893, 421 ss., in *Kleine Schriften*, Berlin 1893, 624 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975, 289 s.; W.G. SINNIGEN, *Chef of Staff and Chef of the Secret Service*, in *BZ*, 57, 1964, 78 ss.; W. BLUM, *Curiosi und regendari. Untersuchungen zur Geheimen Staatspolizei der Spätantike*, München 1969, con la letteratura precedente, in particolare 9 ss.; G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus*, *Annali Seminario Giuridico di Palermo*, 34, 1973; A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel basso Impero*, Roma 1977, 13 ss.; J.A. ARIAS BONET, *Los agentes in rebus. Contribucion al estudio de la policia en el imperio romano*, Madrid 1957; M. CLAUS, *Der Magister officiorum in der Spätantike (4. - 6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik*, München 1980, 23 ss.; L. JERPHAGNON, *Agentes in rebus et autres fonctionnaires très spéciaux au Bas-Empire*, in *Cahiers de philosophie politique et juridique*, 2, 1982, 33 ss.; R. DELMAIRE, *Les Institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. Les Institutiones civiles palatines*, Paris 1995, 97 ss.; G. IMPALLOMENI, *Agentes cit.*; J.-M. CARRIÉ, "Agens in rebus", in G.W. BOWERSOCK-P. BROWN-O. GRABAR, *Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World*, Cambridge (MA)-London 1999, 278 s.; L. DI PAOLA, *Per la storia degli 'occhi del re'. I servizi ispettivi nella tarda antichità*, Messina 2005; L. DI PAOLA, *I curiosi in età tardoantica: riflessioni in margine al titolo VI,29 del Teodosiano*, in *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives*, a cura di S. CROGIEZ PETREQUIN-P. JAILLETTE, Rome 2009, 119 ss.; L. DI PAOLA, *Agentes in rebus, curiosi, basileos, ophthalmoi, peuthenes e magistiani all'opera nel controllo dei corpi e delle menti*, in *AARC*, 19, Roma 2013, 297 ss.; M.F. PETRACCIA, *In rebus agere. Il mestiere di spia nell'antica Roma*, Bologna 2012, 82 ss.; A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Contribución al estudio de la vigilancia, seguridad ciudadana y on interno en el marco de la administracion publica romana. Especial referencia a los agentes in rebus*, in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano*, 3, Madrid 2016, 25 ss.

<sup>3</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 319.

erano un reparto dell'esercito stanziato a Roma, che avevano, in particolare, compiti di portare dispacci imperiali, di ispezione e pare anche di spionaggio<sup>4</sup>. Aurelio Vittore considera gli *agentes rebus* del suo tempo (*nunc*), cioè nel IV secolo, molto simili ai *frumentarii*, di cui testimonia lo scioglimento sotto Diocleziano.

*Caes.* 39.44: Neque minore studio pacis officia vincta legibus ae-  
quissimis ac remoto pestilenti frumentariorum genere, quorum  
nunc agentes rerum simillimi sunt.

In riferimento a questo passo Arias Bonet<sup>5</sup> asseriva: “Con excepción del pasaje de Aurelio Victor, non existen noticias en torno alla creación de estos funcionarios, se puede aceptar que, en principio constituyeron un grupo de carácter militar”. Questo è anche il pensiero di Chastagnol<sup>6</sup>, che si sofferma sugli *agentes in rebus*, rilevando che il termine *schola*, a cui essi appartengono, riflette un'origine militare che poi si è evoluta velocemente in senso civile. Inquadrandola nella struttura amministrativa, secondo lo studioso la *schola* comprendeva elementi stanziati nella corte imperiale. Allo stesso modo la Vogler<sup>7</sup> parla della derivazione da un'organizzazione militare del Principato, trasformata nel tardo Impero in un'istituzione puramente burocratica, tanto che il Codice Teodosiano li inquadra tra i palatini civili. Di certo, mentre i *frumentarii* erano parte dell'esercito, gli *agentes*, pur essendo accorpati in una struttura anch'essa di origine militare, come mostrano, ad esempio, i gradini della carriera<sup>8</sup>, ben presto diventano parte dell'apparato civile.

Nulla si dice sulla loro nascita e su quando queste nuove figure entrano a far parte della struttura amministrativa dell'Impero. Hirschfeld<sup>9</sup> parlava a proposito degli *agentes in rebus* di “eine Neuschöpfung der

<sup>4</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 98.

<sup>5</sup> J.A. ARIAS BONET, *Los agentes in rebus* cit., 198.

<sup>6</sup> A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain (284-363)*, Paris 1985, 202.

<sup>7</sup> C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale*, Strasbourg 1979, 184.

<sup>8</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic and Administrative Survey*, 1, Oxford 1964, trad. it., *Il tardo Impero Romano (284-602 d.C.)*, 1, Milano 1973, 143, sottolinea che gli *agentes in rebus* erano organizzati come un reggimento di cavalleria e, da soldati semplici, passavano attraverso i diversi gradi di sottoufficiali fino ad arrivare all'ultimo grado, che era quello dei *ducenari*.

<sup>9</sup> O. HIRSCHFELD, *Die agentes in rebus* cit., 422.

grossen Diocletianisch - Constatinischen Reichsreform”, ritenendo che fossero stati creati subito dopo la scomparsa dei *frumentarii* o non molto tempo dopo, dal momento che c’era, appunto, la necessità di sostituirli. Per la loro creazione parte della dottrina fa riferimento al 319<sup>10</sup>, durante il governo di Costantino e Licinio, sulla base di C.Th. 6.35.3, in cui sarebbero menzionati gli *agentes in rebus* per la prima volta. De Martino<sup>11</sup> accennava ad una presunta riforma amministrativa negli anni 341-346, che avrebbe coinvolto anche gli *agentes in rebus*, i quali potevano diventare *principes officiorum* alla fine del servizio nella *schola*. Anche il Blum ritiene che “im Jahre 341 oder 346 die grosse Verwaltungsreform durchgeführt”<sup>12</sup> con la quale la *schola* degli *agentes* fu sottoposta al *magister officiorum*. Lo studioso, però, sottolinea che il loro nome appare per la prima volta nel Codice Teodosiano nel 319, ma che “die *agentes in rebus* sind in der gesamten Spätantike nachzuweisen, von der Regierungszeit Kaiser Diocletians bis weit hinein ins 6. Jahrhundert”<sup>13</sup>. Anche secondo Chastagnol<sup>14</sup> la creazione di questo corpo risalirebbe a Diocleziano, dovendo rimpiazzare i *frumentarii* da lui stesso aboliti. A sua volta il Delmaire<sup>15</sup>, presuppone la nascita degli *agentes* prima dell’anno 326, anche se si conobbero per la prima volta nel 335, grazie ad un passo di Gelasio di Cizico<sup>16</sup>, in cui verrebbero indicati col termine greco *magistrianoi*, a sottolineare il fatto che fossero al servizio del *magister officiorum*. Maraval, nel suo libro dedicato ai figli di Costantino<sup>17</sup> afferma che non fu Costanzo a creare questo *corpus*, che sarebbe esistito già ai tempi di Diocleziano, ma al figlio di Costantino andrebbe il merito di aver riformato la *schola*. A tal proposito, già il Piganiol<sup>18</sup>

<sup>10</sup> V. J.A. ARIAS BONET, *Los agentes in rebus* cit., 22, con la bibliografia citata. C. KELLY, ‘Bureaucracy and Government’, in *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, a cura di N. LENSKI, Cambridge 2006, 188 s.

<sup>11</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit., 290.

<sup>12</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 9.

<sup>13</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 1.

<sup>14</sup> A. CHASTAGNOL, *L’évolution politique, sociale et économique* cit., 203.

<sup>15</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 98.

<sup>16</sup> GELAS., *He* 3.19.43. A proposito delle diverse teorie su questo passo v. M.G. CASTELLO, *Costantino tra continuità e innovazione. Amministrazione palatina e magister officiorum*, in F. CARLÀ-M.G. CASTELLO, *Questioni tardoantiche. Storia e mito della “svolta costantiniana”*, Roma 2010, 356 ntt. 122 e 124.

<sup>17</sup> P. MARAVAL, *Les fils de Constantin*, Paris 2013, trad. it., *I figli di Costantino*, Palermo 2015, 188.

<sup>18</sup> A. PIGANIOL, *L’Empire chrétien*, Paris 1947, 348.

asseriva: “le grand progrès de ce corps date du règne de Constance”, sottointendendo che fosse nato molto prima. Secondo la Vogler<sup>19</sup> “le succès excessif et les convoitises que le corps des *agentes in rebus* entraînaient prouvent que son organisation avait été de plusieurs années antérieure”. Al periodo di Costantino, ed esattamente tra il 319 e il 326, ha fatto recentemente riferimento la Castello<sup>20</sup>, secondo la quale quella degli *agentes in rebus* “era una creazione costantiniana che affondava le radici nel sistema diocleziano e che conseguì il suo compimento, in senso di un ordinamento della struttura, solo con Costanzo II”.

Ancora oggi, dunque, non è del tutto chiaro quando nacquero gli *agentes in rebus*, ma tra le varie teorie le uniche attendibili sono quelle che individuano l'ultimo periodo del governo di Diocleziano e il primo della coregenza di Licinio e Costantino. A mio parere, il fatto che molte costituzioni sul tema siano del periodo di Costanzo II non significa, infatti, che questo corpo sia nato in quel periodo. Ritengo, comunque, più plausibile collocare la loro creazione prima del 319.

Di certo è durante il governo di Costantino e Licinio che, probabilmente, cominciano ad essere inquadrati più chiaramente nell'apparato amministrativo. La menzionata costituzione CTh. 6.35.3, del 27 aprile 319, indica nell'*inscriptio* un *Idem A.* riferibile all'imperatore Costantino, anche se in origine indicava anche il nome di Licinio Augusto, cancellato in seguito alla *damnatio memoriae*, per cui il nome dell'imperatore non compare nelle costituzioni del Codice Teodosiano<sup>21</sup>.

CTh. 6.35.3 [= C. 12.1.3, 12.28.2]: *Idem A.* ad Rufinum praefectum praetorio. De cubiculis nostris vacatione donatos vel diversis obsequiis palatinis aut scriniis memoriae epistularum libellorumque vel officio largitionum comitatensium singulariumque urbium, sed et officio admissionum ad legum nostrarum privilegia volumus pertinere, ut nec ipsi nec filii nec nepotes eorum ad curiam vel honores vel munera municipalia devocentur. Meritoque his iungimus largitionales urbium singularium, ne privilegio separentur quos dignitas propemodum similis copulavit, memo-

<sup>19</sup> C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale* cit., 198.

<sup>20</sup> V. M.G. CASTELLO, *Costantino tra continuità e innovazione* cit., 346 ss.

<sup>21</sup> Il nome di Licinio, sistematicamente cancellato nel Codice Teodosiano, lo si ritrova, in rarissimi casi, nelle corrispondenti del Codice Giustiniano. V. P.O. CUNEO, *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in *AARC* 15, Napoli 2003, 272 s.

rati namque palatinorum matriculis adtinentur, quique sub castrensi militant. Quibus omnibus condonamus, ne exactorum vel turmariorum, quos capitularios vocant, curam subeant vel obsequium temonariorum vel prototypiae. Nam beneficiis nostris ita digni sunt, ut etiamsi quis ad diversas administrationes post obsequia palatina pervenerit, isdem debeat uti privilegiis, quoniam maior dignitas nulli debet praeiudicium facere. 1. Nemo igitur ex filiis praedictorum vel servis castrensi peculio conquisitis professionibus censualibus inseratur vel numero ad crescentium locove deficientium subrogetur, si non fuerit innexus voluminibus censualibus. 2. Personalibus etiam et corporalibus muneribus liberentur, sive adhuc in palatio observant, sive optata quiete donati sunt. 3. Quibus omnibus privilegiis coniungimus agentes in rebus, licet meritis militaribus videantur esse subnixi. Dat. V Kal. Mai. Sirmio Constantino A. V et Licinio C. cons.

Non dobbiamo nascondere che questa costituzione evidenzia un problema di datazione, dovuto al fatto che la *subscriptio* riporta chiaramente all'anno 319 con i consolati di Costantino e Licinio (indicato come Cesare) e l'*inscriptio* indica come destinatario Rufino, il quale se si tratta di *Vulcacius*<sup>22</sup>, era stato prefetto del pretorio dell'Ilirico, in cui si trova la località di emanazione, negli anni 347 e 352, tanto che il Mommsen (*ad h.l.*) riporta il provvedimento a quest'ultima data, mentre il Delmaire<sup>23</sup> la colloca al 326. La c. 3, in realtà, fa parte di un gruppo di costituzioni che i manoscritti datano al 319 e che sono dirette al prefetto del pretorio Rufino. Alcune di queste è stato possibile attribuirle ai figli di Costantino, perché, ad esempio, l'imperatore che emana il testo fa riferimento a provvedimenti del padre, ma questa, come rilevava Sargenti<sup>24</sup>, "s'inquadra in una serie di provvedimenti a favore dei funzionari di corte, organicamente connessi e sicuramente dovuti a Costantino".

<sup>22</sup> A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire (A.D. 260-395)*, 1, Cambridge, 1971 = *PLRE*, 1, 782 s., *Vulcacius Rufinus* 25.

<sup>23</sup> R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989, 32 ss. per il quale la legge va datata in un'epoca in cui il responsabile della res privata è ancora subordinato al responsabile del fisco. V. anche ID., *Institutiones palatines* cit., 98.

<sup>24</sup> M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino*, in *Studi sul diritto del tardo Impero*, Padova 1986, 132.

Per questo motivo, inevitabilmente, mantengo la data del 319<sup>25</sup>, voluta anche dal Seeck<sup>26</sup> e in questo caso il destinatario sarebbe quel *Vettius Rufinus* conosciuto come console nel 323<sup>27</sup> e prefetto di Costantino negli anni 318-320<sup>28</sup>.

È volontà imperiale estendere tutti i privilegi già previsti dai provvedimenti imperiali a coloro che sono stati messi a riposo fra gli addetti al *cubiculum* imperiale<sup>29</sup> e ad altri servizi palatini, o a coloro che fanno parte degli uffici *memoriae*, *epistularum*, *libellorum*, e a quelli dell'ufficio del *comes largitionum* nel palazzo e nelle singole città, ma anche quelli dell'ufficio *admissionum*. Per costoro è previsto che non siano chiamati *ad curiam vel honores vel munera municipalia* né loro stessi né i loro figli e nemmeno i loro nipoti. L'elenco degli impiegati o funzionari è volutamente dettagliato, come sottolinea la Vogler<sup>30</sup>, per evitare equivoci.

A questo elenco vanno aggiunti anche gli impiegati dell'ufficio del *comes largitionum*, distaccati nelle province, dal momento che risultano iscritti nella stessa *matricula*<sup>31</sup> dei palatini, e coloro *qui sub castrensibus militant*. L'imperatore vuole che sia chiaro che sono a tal punto degni dei suoi favori che, anche se qualcuno di loro, in seguito al servizio palatino, passasse ad altri settori dell'amministrazione (un accenno alla mobilità), continuerebbe a godere degli stessi privilegi, in quanto una *maior dignitas* non deve arrecare pregiudizio ad alcuno. Saranno esonerati dai *munera* personali e corporali sia coloro che sono ancora in attività nel palazzo sia coloro che sono stati collocati a riposo. Infine, ed è questa la parte che a noi interessa, anche agli *agentes in rebus*, vengono estesi questi privilegi. Mantenendo la costituzione al 319, possiamo ritenere che si tratti del primo provvedimento, tra quelli conservati, in cui vengono menzionati gli *agentes in rebus*, ma non quello che avrebbe

<sup>25</sup> V. P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante (337-361)*, Milano 1997, 201 s.

<sup>26</sup> O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 168.

<sup>27</sup> *PLRE*, 1, 781 s., *Vulcacius Rufinus* 24.

<sup>28</sup> M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'Impero* cit., 133 s.

<sup>29</sup> V. M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell'Impero* cit., 124, secondo il quale la c. 3 è l'unica a fare riferimento agli addetti al *cubiculum*, per cui non si sa nulla sulla sua organizzazione in questo periodo. V. in generale A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284 - 602. A Social, Economic and Administrative Survey*, 2, Oxford 1964, trad. it., *Il tardo Impero romano (284-602 d.C.)*, 2, Milano 1974, 794.

<sup>30</sup> C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale* cit., 157.

<sup>31</sup> Sulla *matricula* v. *infra*, par. 5.

istituito tali funzionari. A questo proposito giustamente Impallomeni<sup>32</sup>, dopo aver indicato questa costituzione come la più antica tra quelle pervenuteci, aggiungeva “benché dal modo con il quale gli *agentes in rebus* vengano in questa considerati si debba arguire che essi fossero già da tempo entrati nell’amministrazione burocratica imperiale”. Dal testo si evince, infatti, che questi erano già noti, ma l’imperatore dispone, al par. 3, che vengano attribuiti a loro gli stessi privilegi accordati ai funzionari civili, nonostante facessero ancora assegnamento sui loro meriti militari. Così per la Vogler<sup>33</sup>, questa legge li colloca ufficialmente e per la prima volta nella struttura dell’amministrazione civile. Di certo la loro natura pare essere ancora ibrida, in quanto non si è ancora spogliata del tutto della natura militare. È possibile che in un primo tempo fossero ancora un corpo militare, per cambiare successivamente.

Questo provvedimento è preceduto nello stesso titolo dalla c. 2, conservata nel solo Codice Teodosiano. Questa è stata emanata da Costantino verosimilmente il 27 luglio 319, nonostante sia indicato il consolato del 315, ed è indirizzata al proconsole d’Africa Proculo<sup>34</sup>.

CTh. 6.35.2: Idem A. ad Proculum proconsulem Africae. Si ex memorialibus vel ex palatinis nostris aliquis ad agendas curas rei publicae vel alterius officii fuerit destinatus, minime ab eo repraesentatio postuletur equorum. Qui autem in palatio obsequia non praebuerunt, sed ex alio hominum genere sunt, equos sollemnes pro huiusmodi actu repraesentent. Dat. VI Kal. Aug. Constantino A. IIII et Licinio cons.

Nella c. 2 non si menzionano esplicitamente gli *agentes in rebus*, ma si indicano alcune attività che possono richiamarci. Si fa, infatti, riferimento a qualcuno fra *memoriales* e *palatini*<sup>35</sup>, che viene inviato *ad agendas curas rei publicae*. Secondo Purpura<sup>36</sup> si trattava di “fun-

<sup>32</sup> G. IMPALLOMENI, *Agentes in rebus* cit., 400.

<sup>33</sup> C. VOGLER, *Constance II et l’administration impériale* cit., 157.

<sup>34</sup> Proculo ha ricoperto tale carica nel 319. V. PLRE, 1, 745, *Proculus* 3.

<sup>35</sup> L’imperatore ordina che siano esonerati dalla *collatio equorum*. A questo proposito v. H. HOFMANN, *Rappresentanza - rappresentazione. Parola e concetto dall’antichità all’Ottocento*, Milano 2007, 119; J. DILLON, *The Justice of Constantine: Law, Communication, and Control*, Michigan 2012, 113.

<sup>36</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola* cit., 175 s., il quale si oppone all’opinione di diversi studiosi che vedono nei funzionari menzionati degli *agentes in rebus*.

zionari scelti ed incaricati di missioni investigative di ogni genere”, i quali non perdevano la carica ricoperta, pur svolgendo queste nuove mansioni. La Castello<sup>37</sup> avanza l’ipotesi che quei funzionari fossero proprio degli *agentes in rebus*, che in fonti patristiche vengono indicati come *palatini*. Questi riferimenti, a mio avviso, richiamano in parte il tema affrontato nella c. 3, che io ritengo cronologicamente precedente: *vel diversis obsequiis palatinis aut scriniis memoriae*. Del resto la c. 3 all’occorrenza menziona gli *agentes in rebus*. La c. 2 è un frammento di un testo più lungo, in cui, verosimilmente, si parlava anche degli *agentes in rebus*. A noi è rimasta quella parte in cui si indicano quei funzionari che potevano essere destinati a quelle funzioni solitamente svolte dagli *agentes* o quelle di un altro *officium*. È possibile che si trattasse di un distacco provvisorio. Si prospettano, comunque, casi di mobilità. La legge prevede il mantenimento di un privilegio, nel caso di specie la *collatio equorum*, da parte di chi avesse prestato servizio come palatino e che poi fosse stato destinato in altri settori. Diversamente si stabilisce per tutti gli altri, quelli che non sono stati palatini, perché costoro *ex alio hominum genere sunt* e quindi non degni di meritare tanto. Pare, dunque, richiamare la c. 3, in cui si legge:

Nam beneficiis nostris ita digni sunt, ut etiamsi quis ad diversas administrationes post obsequia palatina pervenerit, isdem debeat uti privilegiis, quoniam maior dignitas nulli debet praeiudicium facere.

Forse con questo rescritto, riportato nella c. 2, Costantino ricordava al *proconsul Africae*, per un caso concreto, quanto aveva già stabilito in via generale nel provvedimento inviato poco tempo prima al prefetto del pretorio.

Ancora una volta si parla di *palatini*, che Costantino chiama *nostri*, a testimonianza del favore che ha nei loro confronti<sup>38</sup>. Come ricorda Alessandro Barbero<sup>39</sup> “la creazione del consenso da parte di Costantino si traduce nella concentrazione di interventi di favore indirizzati a

<sup>37</sup> M.G. CASTELLO, *Costantino tra continuità e innovazione* cit., 354 ss.

<sup>38</sup> La politica legislativa di Costantino fu molto generosa nei confronti dei palatini, ai quali concesse molti privilegi. V. A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano*, 1 cit., 143. V. anche CTh. 6.35.1 indirizzata a *palatinis bene meritis suis*.

<sup>39</sup> A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma 2016, 668.

singoli gruppi sociali. I palatini appaiono da questo punto di vista senza alcun dubbio i più favoriti”.

2. Sulla base delle *inscriptiones* delle costituzioni indirizzate ora al *magister officiorum* ora al *praefectus praetorio*, si è creato quello che il Delmaire chiama un “faux problème”<sup>40</sup> da parte della dottrina, che ha sempre cercato di individuare una traccia dell’autorità ora dell’uno ora dell’altro funzionario sul *cursus publicus*, e di conseguenza sugli *agentes in rebus*.

Se poi si va oltre alle *inscriptiones*, con la lettura dei testi, ci si rende conto che gli *agentes*, come *corpus* dipendevano direttamente dal *magister officiorum*. Così alle sue dipendenze gli *agentes* svolgevano le loro attività. Questo è il motivo per cui la costituzione probabilmente più importante relativa agli *agentes in rebus* si trova nel titolo *De officio magistris officiorum* (CTh. 1.9.1).

Le molteplici funzioni che va ad accumulare nel tempo il *magister officiorum*<sup>41</sup>, il nuovo importantissimo funzionario creato, verosimilmente, durante il governo di Costantino e Licinio, come risulterebbe da Giovanni Lido<sup>42</sup> (2.25)<sup>43</sup>, potrebbero aiutarci a comprendere per quale motivo ad un certo punto si assiste ad una diversificazione dei compiti degli *agentes in rebus*, come ha messo ben in evidenza la Di Paola<sup>44</sup>.

Il *magister officiorum* era l’anello di congiunzione tra l’amministrazione centrale e quella periferica, ma un anello importante, anche se, come sottolineava Sargenti<sup>45</sup>, non da subito, ma col tempo, raggiungerà

<sup>40</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 106 s. Il problema non si pone, secondo lo studioso, in quanto ciascuno di loro esercita la sua autorità sul *cursus*, ma da prospettive diverse. È, comunque, al *magister officiorum*, e solo a lui, che competono quelle funzioni che svolgono per mezzo degli *agentes in rebus*.

<sup>41</sup> V. M. CLAUSS, *Der Magister officiorum in der Spätantike* cit., 60 ss.

<sup>42</sup> In generale sull’opera di Giovanni Lido v. J. CAIMI, *Burocrazia e diritto nel de magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.

<sup>43</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 75, richiamando il passo del *De magistratibus* di Giovanni Lido, ricorda che *Petrus Patricius, magister officiorum* di Giustiniano, nella sua opera su tale carica aveva menzionato Martiniano come primo *magister officiorum* di Licinio nel 324 e Palladio con Costantino poco tempo dopo. A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano*, 1 cit., 142, ricorda, come primi *magistri officiorum*, Eracliano nel 320, Proculeiano nel 323, Martiniano che diventò nel 324 Cesare con Licinio.

<sup>44</sup> L. DI PAOLA, *Per la storia degli ‘occhi del re’* cit., 61 ss.

<sup>45</sup> M. SARGENTI, *Le strutture amministrative dell’Impero* cit., 126.

questo ruolo di primo piano. A metà del IV secolo questo importante funzionario aveva già assunto diverse funzioni, alcune delle quali sottratte agli altri funzionari, in particolare al prefetto del pretorio. De Martino<sup>46</sup> in modo sintetico parla di “una specie di ministro della burocrazia”. Secondo Stein<sup>47</sup> era capo della cancelleria imperiale, maestro delle cerimonie, ministro degli affari esteri, comandante di una nuova guardia imperiale. Paragonato al giorno d’oggi per il Delmaire<sup>48</sup> è come se ricoprisse contemporaneamente le funzioni di ministeri diversi, forse dell’interno, degli esteri, della difesa e talvolta primo ministro, dal momento che “son activité est donc importante et variée”. Vorrei a tal proposito ricordare le parole del compianto Aiello<sup>49</sup> per il quale “di fronte a questo variegato carico di competenze, ad una tale indubbia posizione di prestigio, è comprensibile la difficoltà dei moderni di intendere correttamente la figura del *magister officiorum*, che è stato definito, di volta in volta, come ‘una specie di ministro della burocrazia’ oppure come ‘ministre de l’Intérieur’ o ancora ‘chef der Staatspolizei’, tutte definizioni però parziali che non rendono la molteplicità delle competenze”.

Come ricorda il Delmaire<sup>50</sup>, per svolgere al meglio le attività di relazione con i sovrani delle altre popolazioni<sup>51</sup>, negli uffici sottoposti al *magister officiorum* figuravano interpreti, che rientravano tra gli *agentes in rebus*, col compito di tradurre documenti o le lettere delle ambascerie e di scortarlo nei viaggi diplomatici. Per quanto riguarda le attività relative all’amministrazione centrale il *magister officiorum* aveva la direzione degli *scrinia*, provvedeva alla trasmissione e alla pubblicazione delle leggi, controllava la posta pubblica attraverso gli *agentes in rebus*, aveva incarichi di inchieste di ogni tipo che svolgeva sovente attraverso gli *agentes in rebus*, aveva il controllo del commercio marittimo, per cui

<sup>46</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit., 224.

<sup>47</sup> E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, 1, Paris 1959, 113.

<sup>48</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 78, il quale ricorda anche che le costituzioni che lo riguardano trattano degli *agentes in rebus*, delle milizie palatine, delle fabbriche d’armi, della logistica dei soldati e dei funzionari, di diritto civile, della giurisdizione sui corpi palatini, delle truppe di frontiera, di statue, di Chiesa.

<sup>49</sup> V. AIELLO, *I rapporti fra centro e periferia in epoca costantiniana. L’origine del magister officiorum*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 143.

<sup>50</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 82 ss.

<sup>51</sup> A partire dal V secolo figurerà anche lo *scrinium barbarorum*, suddiviso in quattro dipartimenti a capo dei quali vi erano i *subadiuvae*, scelti tra gli *agentes in rebus*. V. M. CLAUS, *Der Magister officiorum in der Spätantike* cit., 56; R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 84.

si serviva di appositi funzionari tra cui alcuni *agentes in rebus*, doveva tenere i rapporti con i principali funzionari provinciali, aveva la giurisdizione in diversi casi, in particolare sui suoi sottoposti, tra cui gli *agentes in rebus*. Presiedeva le *scholae palatinae* e la *schola* degli *agentes in rebus*. Aveva un ruolo militare importante<sup>52</sup> che gli permetteva di intervenire per sedare rivolte e, di conseguenza, aveva anche il controllo sulle fabbriche d'armi. Inoltre predisponeva e dirigeva le sedute del *consistorium*, a testimonianza del suo ruolo politico e la sua vicinanza all'imperatore.

Come ho detto, di fronte a diversificate funzioni del *magister officiorum*, tanto che il Jones<sup>53</sup> parlava di "curioso miscuglio di competenze", si comprende allora per quale motivo gli *agentes in rebus* fossero impiegati in attività così diverse tra loro.

Dai provvedimenti imperiali si evince anche che le funzioni degli *agentes in rebus* erano molteplici e, come sosteneva De Martino<sup>54</sup>, per questo motivo diveniva difficile inquadrarle in un solo ramo dell'amministrazione. Lo studioso individuava le normali attività di questo corpo asserendo che "la prima funzione di questi *agentes* era di essere corrieri dell'imperatore del quale recavano dispacci, poi sorvegliavano come *curagendarii* o *curiosi* il servizio della posta ed il traffico della posta ed il traffico marittimo; inoltre potevano essere impiegati dal governo centrale in qualsiasi attività di ispezione e di controllo".

3. Come si è detto, molti studiosi si sono occupati degli *agentes in rebus*, per cui io mi limito a considerare solo alcune delle diverse costituzioni del IV secolo, conservate nei titoli *ad hoc* del Codice Teodosiano, le quali sono di molto successive al periodo di creazione di questi funzionari, tanto che le prime risalgono non prima dell'epoca di Costanzo II<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> V. M.G. CASTELLO, *Evoluzione e funzioni del magister officiorum*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Bari 2010, 99 ss., in particolare 102 ss., la quale evidenzia come il potere militare, un tempo del prefetto del pretorio, fosse passato al *magister officiorum* e ai *magistri militum*.

<sup>53</sup> A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano*, 1 cit., 450 s. V. anche M.G. CASTELLO, *Evoluzione e funzioni del magister officiorum* cit., 99 ss.

<sup>54</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit., 289.

<sup>55</sup> In particolare sulla politica di Costanzo relativamente agli *agentes in rebus* e *curiosi*, C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale* cit., 197 ss.; M. CLAUSS, *Der Magister officiorum* cit., 29 ss.; L. JERPHAGNON, *Agentes in rebus et*

La tendenza legislativa della maggior parte degli imperatori del IV secolo è quella di concedere diversi privilegi a questo corpo, come abbiamo già visto con Costantino. Vi è, ad esempio, la costituzione, conservata nel solo Codice Teodosiano, che apre il titolo 6.27 *De agentibus in rebus* ed è indirizzata ai prefetti del pretorio. Si tratta di un frammento in cui manca la parte iniziale, come mostra il *post alia* con cui apre il testo, e la parte successiva, dal momento che si chiude con un *et cetera*.

CTh. 6.27.1: Imp. Constantius A. ad praefectos praetorio. Post alia. De agentibus in rebus si quis annos viginti transierit in obsequio, minime eum ad curiam revocari. Quod et circa scrinia nostra et cancellarios et largitionales et officiales comitum rerum privatarum volumus observari. Et cetera. Dat. VIII Id. Mart. Constantio A. VII et Constante Caes. III cons.

Questa costituzione ed anche CTh. 8.4.5, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 7.13.1, 7.21.2, 12.1.14 e 12.1.18 sono generalmente considerati parti di un'unica costituzione, tanto che la Vogler<sup>56</sup> parla di una "grande constitution sur la militia imperiale". Su questi frammenti, però, ci sono dubbi sulla datazione e sulla paternità. Innegabile è l'omogeneità del contenuto di alcuni di questi frammenti. In realtà la 7.13.1 tratta della scelta e della destinazione delle reclute, la 7.21.2 del divieto di accesso di civili e decurioni alla *protectoria dignitas*, la 12.1.14 dell'obbligatoria assegnazione alle curie dei figli di *comites*, *praesides*, *rationales* e *magistri rei privatae*, la 12.1.18 del divieto di accesso dei decurioni al Senato. Degli altri cinque frammenti, che già il Gotofredo riteneva un'unica costituzione, solo quattro possiamo ritenerli parti della stessa costituzione, in quanto la 8.7.6 va datata al 326. Del resto la 6.27.1 ha ridotto a venti anni la durata del servizio, termine che la 8.7.6 fissava a venticinque. I quattro frammenti che rimangono<sup>57</sup>, tutti indirizzati ai prefetti del pretorio sono parti

*autres fonctionnaires très spéciaux au Bas-Empire*, in *Cahiers de philosophie politique et juridique*, 2, 1982, 33 ss.; P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante cit.*, CVI-CVIII, 236, 248, 267, 297, 307, 320, 339, 345, 382, 383, 384, 385.

<sup>56</sup> C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale cit.*, 132.

<sup>57</sup> CTh. 8.4.5: Imp. Constantius A. ad viros clarissimos praefectos praetorio. Post alia. *Beneficiarios in eodem obsequio perseverare volumus*. Dat. Prid. Non. Mai. Constantino A. VII et Constante C. II cons. sed rectius Constantio A. VII et Constantio C. III cons. (6 maggio 354).

di una stessa costituzione emanata verosimilmente nel 354 e disciplinano la modalità di carriera di diverse categorie di funzionari. A noi rileva il testo della 6.27.1<sup>58</sup> (8 marzo 354), l'unico che menziona gli *agentes in rebus*. Al termine della carriera, cioè dopo venti anni di servizio, era concessa loro l'esenzione dagli obblighi curiali. Questo non era però un privilegio riconosciuto solo a loro, ma rientrava in un quadro più ampio di organizzazione dell'apparato organizzativo, che fu un'altra delle cure di Costanzo. Nella 6.27.1 agli *agentes in rebus* erano parificati i funzionari degli *scrinia* imperiali, nonché i *cancellarii largitionales* e *officiales* addetti all'amministrazione della *res privata*.

Il Carrié<sup>59</sup> sottolinea che proprio questi privilegi degli *agentes* rendevano attrattiva la *schola*: "The privileges of the schola were attracting 'unworthy' candidates, who used corrupt means to break down the doors of recruitment". Non conosciamo tutti quei privilegi acquisiti per volontà imperiale, ma certamente furono molti. Ancora di più, come vedremo, furono quelli concessi a chi di loro fosse riuscito ad arrivare al principato.

Non sempre, però, tali privilegi vennero rispettati, cosicché gli imperatori dovettero intervenire per tutelare i loro diritti. In una costituzione emanata a Milano da Onorio il 25 ottobre 399 e non conservata nel Codice Giustiniano, si riscontra tale esigenza. Come ricorda il Giardina<sup>60</sup> l'imperatore fa riferimento ad alcuni privilegi, non meglio speci-

CTh. 8.7.4: Imp. Constantius A. ad viros clarissimos praefectos praetorio. Post alia. *De cohortalibus atque magistrorum equitum et peditum officialibus iubemus, ut minime de cetero ad adorandam purpuram nostram veniant, nisi si sub armis militiam toleraverint et omnibus expeditionibus adfuerint*. Dat. Prid. Id Mai Constantio A. VII et Constante II Caesare consulibus sed rectius Constantio A. VII et Constantio C. III cons. (14 maggio 354).

CTh. 8.7.5: Imp. Constantius A. ad praefectos praetorio. Post alia. *De chartulariis magistrorum equitum et peditum si quis post XXV annos obnoxius curiae fuerit repperitus, habeat privilegium militiae. Omnes autem, qui probati fuerint quacumque ratione vel quocumque tempore, perseverent in militia, ii dumtaxat qui ministeriales et paedagogiani et silentiarum et decuriones existunt, ita ut post quindecim annos minime ab aliquo inquietentur*. Et cetera. Dat. XV Kal. Iun. Constantio A. VII et Constante II Caesare consulibus sed rectius Constantio A. VII et Constantio C. III cons. (18 maggio 354).

<sup>58</sup> Su una diversa datazione al 326 v. R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata* cit., 34 ss.

<sup>59</sup> J.-M. CARRIÉ, "Agens in rebus" cit., 278.

<sup>60</sup> A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 33 nt. 52.

ficati, concessi dal padre Teodosio e non rispettati. Onorio sente, allora, la necessità di rivolgersi al prefetto del pretorio perché intervenga sui funzionari a lui sottoposti, in modo che si conservi inviolata la legge di Teodosio (*lex divinae memoriae patris nostri*). Clauss<sup>61</sup> è colpito soprattutto dalle significative parole dell'*incipit: agentum in rebus schola nobis maxime necessaria*, da cui si evince l'importanza che questo corpo aveva assunto alla fine del IV secolo.

CTh. 6.27.12: Idem AA. Theodoro praefecto praetorio. Agentum in rebus schola nobis maxime necessaria nullo beneficio impetrati muneris utitur, quo sibi, in ordinem splendidissimae curiae praestitam humanitate licentiam vindicaret, cum divinae memoriae pater noster isdem agentibus in rebus voluerit esse consultum. Magnificentia igitur tua ordinum iudices admonebit, ut his lex divinae memoriae patris nostri inviolata servetur. Dat. VIII Kal. Nov. Mediolano Theodoro v.c. cons.

4. Il nucleo più importante delle costituzioni del IV secolo relative agli *agentes in rebus* è certamente quello che riguarda l'attività normativa dell'imperatore Costanzo II. Questo imperatore, se da un lato attribuiva spesso e con molta generosità privilegi agli *agentes*, dall'altro sentiva l'esigenza di porre ordine all'interno della *schola* a cui appartenevano e che da anni operava, condannando certi abusi di potere.

Il titolo 6.29 *De curiosis*, in riferimento ad una particolare attività degli *agentes in rebus*, apre con una costituzione emanata a Milano il 22 luglio 355 e indirizzata al prefetto del pretorio Lolliano<sup>62</sup>.

CTh. 6.29.1 [= C. 12.22.1]: Imp. Constantius ad Lollianum praefectum praetorio. Ii, quos curagendarios sive curiosos provincialium consuetudo appellat, proprio arbitrio quos esse reos putaverint, feralibus carcerum tenebris mancipare non dubitant. Memorati igitur curiosi et stationari vel quicumque funguntur hoc munere crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incombere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava

<sup>61</sup> M. CLAUSS, *Der Magister officiorum in der Spätantike* cit., 23 e 27.

<sup>62</sup> *PLRE*, 1, 512 Q. *Flavius Maesius Egnatius Lollianus signo Mavortius* 5. V. anche L. LE NAIN TILLEMONT, *Histoire des Empereurs*, 4, Venise 1732, 403.

consuetudo, per quam (c)arcari aliquos inmittebant. Dat. XI Kal. Aug. Mediolano, acc. XII Kal. Sept. Arbitione et Lolliano cons.

Interessante il *principium*, assente nel corrispondente testo riportato nel Codice Giustiniano, in cui vi è l'accento alla *consuetudo provinciarum*, alla quale si attribuisce l'uso dei termini *curagendarii* e *curiosi* per designare gli *agentes in rebus*. Come nota il Blum<sup>63</sup> l'affermazione non è del tutto esatta, perché l'uso di *curiosus*, nella versione greca, è documentato anche in testi del 335, una lettera ai vescovi Teodoro, Ursacio e Valente e l'indirizzo dei Padri del sinodo di Mareotide al prefetto d'Egitto, riportato da Atanasio<sup>64</sup>. Si può aggiungere che già in scrittori dell'età classica<sup>65</sup> il termine venisse usato con qualche riferimento ad un'attività in qualche modo spionistica, ancorché non professionale. Il termine *curagendarii* si riscontra, invece, solo in questa costituzione (non in due come afferma il Blum). Secondo Chastagnol<sup>66</sup> il loro nome era enigmatico e derivato dal gergo popolare e militare, per indicare le loro missioni segrete.

La costituzione entra nel merito vietando agli *agentes in rebus* di procedere agli arresti arbitrari senza informare i responsabili dell'amministrazione giudiziaria e ricordando che su loro incombeva l'onere della prova dei fatti. Gli *agentes* non dovevano farsi giudici, non dovevano decidere la carcerazione di soggetti sospettati, non era questo il loro ruolo. Dovevano semmai raccogliere prove con l'obbligo di rapporto nei confronti del funzionario che avrebbe giudicato. C'era un rischio per loro, se si fosse accertato che erano state ordite false accuse nei confronti di innocenti. Si fa riferimento alla calunnia<sup>67</sup>. Il testo conclude con un solenne *cesset ergo prava consuetudo, per quam (c)arcari aliquos inmittebant*.

A mio parere il provvedimento è stato emanato in conseguenza ai fatti narrati da Ammiano Marcellino<sup>68</sup> in un passo delle sue *Res Gestae*, 15.3.8:

<sup>63</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 30.

<sup>64</sup> ATH., *Apol. c. Arian.* 73, in PG 25, 379, 386.

<sup>65</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 169 s. e nt.13.

<sup>66</sup> A. CHASTAGNOL, *L'evolution politique, sociale et économique* cit., 203.

<sup>67</sup> V. D. CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli 1999, 136 ss.; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano 1996, 80 s.

<sup>68</sup> V. M. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, Milano 1994, 136.

Et quamquam utilia moneret et necessaria, ventis tamen loquebatur incassum. Namque Arbitione auctore Apodemius ad eum vocandum cum litteris mittitur, inimicus bonorum omnium diurnus et gravis. Qui incidentis... cum venisset in Gallias, dissidens a mandatis, quae profiscenti sunt data, nec viso Silvano nec oblatis scriptis, ut veniret, admonito... remansit ascitoque rationali quasi proscripti iamque necandi magistri peditum clientes et servos hostili tumore vexabat.

Cos'era, infatti, successo? L'*actuarius* Dinamio<sup>69</sup>, pare già implicato nell'intrigo di due anni prima che aveva comportato la condanna a morte del Cesare Costanzo Gallo, si era fatto scrivere dal *magister peditum* Silvano lettere di raccomandazione per i suoi amici. Al momento opportuno, con la complicità di altri funzionari mise in atto un intrigo, cancellando il testo delle lettere, ma lasciando la firma. Dinamio inserì sulla parte cancellata parole che potevano far credere ad un tentativo di colpo di stato da parte di Silvano<sup>70</sup>. Le lettere modificate vennero inviate al prefetto del pretorio Lampadio, anch'egli coinvolto nell'intrigo, il quale non perse l'occasione di mostrarle all'imperatore. Costanzo II chiese allora l'arresto delle altre persone menzionate nelle lettere alterate. Dal passo che ho riportato risulta che nonostante i saggi pareri contrari, venne inviato in Gallia un tale Apodemio, *agens in rebus*, con l'ordine di notificare a Silvano l'ordine di rientrare. Contravvenendo il mandato ricevuto, Apodemio, una volta giunto in Gallia non incontrò Silvano e non gli notificò l'ordine, ma, trattenutosi in Gallia e con la complicità di un non meglio identificato *rationalis*, cominciò a vessare i *clientes* e gli schiavi di Silvano, come se costui fosse già stato condannato a morte. Apodemio, probabilmente, pensava di provvedere in seguito all'incarcerazione di Silvano, col pretesto che non aveva ubbidito all'ordine di comparizione dell'imperatore. Si sarebbe, così, configurato il *crimen maiestatis* e, a causa della flagranza, l'*agens in rebus* era autorizzato ad arrestare il colpevole e a provvedere all'incarcerazione. Apodemio, aveva, dunque, costruito false prove, altrimenti il suo solo compito sarebbe solamente quello di notificare l'ordine imperiale. Tut-

<sup>69</sup> Zos., *hist. nea* 2.55.2.

<sup>70</sup> Sui ventotto giorni di usurpazione di Silvano, che sarebbe stato proclamato Augusto l'11 agosto 355 a Colonia, v. M. NAVARRA, *Riferimenti normativi* cit., 45 s., con la bibliografia; P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante* cit., XLIX nt. 124.

to questo avvenne prima dell'11 agosto 355 quando Silvano, non essendo stato informato che nel frattempo era stato scagionato, pare che si ribellasse, proclamandosi Augusto, per paura di essere incarcerato e poi condannato.

È verosimile, dunque, che poco prima, il 22 luglio, Costanzo II, essendo stata provata l'innocenza di Silvano, sentisse la necessità di emanare una costituzione, in modo che fosse chiaro che gli *agentes in rebus* dovessero agire sulla base del mandato ricevuto e non andare oltre a quanto disposto. Pertanto, nel caso di specie, non si doveva procedere arbitrariamente all'incarcerazione.

Il riferimento alle false accuse costruite per poter procedere all'incarcerazione, ci induce a pensare che ci fosse un legame stretto tra CTh. 6.29.1 e la vicenda di Silvano. La costituzione nasce, allora, su suggestione di un fatto realmente avvenuto e non solo per prevenire crimini da parte di questi funzionari. Con buona probabilità non fu un caso isolato, per cui si dovette ricorrere alla legge, probabilmente, in molte altre occasioni.

Diverso è il caso, riferito nella *relatio* 49 di Simmaco, che vede coinvolto l'*agens in rebus* Africano che, determinò l'incarcerazione di due *clarissimi*, ritenendoli colpevoli, ma, in seguito all'escussione dei testimoni, l'accusa, inaspettatamente, non fu confermata. Per questo Africano, pur essendo dalla parte della ragione, rischiava la pena di morte. Come sottolinea Giglio<sup>71</sup>, il *praefectus urbi* Simmaco, chiedendo clemenza per l'*agens in rebus* a Valentiniano II, si limitava "a segnalare i meriti di servizio e l'imprudenza di Africano, tipica della giovane età", sufficienti per evitare l'ingiusta condanna e far intuire i fatti veri.

5. Nello stesso titolo del Codice Teodosiano, il 6.29, sono conservati altri frammenti di costituzioni emanate dall'imperatore Costanzo II, che sono di grande interesse e che fanno pensare ad una sorta di statuto sugli *agentes in rebus*.

Il provvedimento più importante di Costanzo in materia è, però, riportato nel *De officio magistri officiorum*, 1.9, il quale detta le norme per l'ordinamento della *schola* e per la carriera degli *agentes*.

A questa costituzione sono stati collegati altri frammenti, 6.29.3 e 4. La datazione di questi tre frammenti non è, però, congruente. La costituzione non può essere stata *data et proposita* a Roma, come risulta

<sup>71</sup> S. GIGLIO, *A proposito della relatio 49 di Q. Aurelio Simmaco*, in *AARC*, 8, Napoli 1990, 579 ss.

dalla *subscriptio* di 1.9.1 e dove nel 359 si trovava l'imperatore. E se non è stata data a Roma non può essere stata *data et proposita* nello stesso giorno. Se si tiene ferma la data del 1 novembre per il *propositum* ne deriva che la costituzione deve essere stata emanata qualche mese prima nella località dell'Ilirico in cui ancora Costanzo si trovava (l'ultima di cui si ha notizia è *Singidunum*). Con questa ipotesi collimerebbe anche la data di pubblicazione della c. 3, il 30 novembre, in una località sconosciuta, mentre la *subscriptio* del terzo frammento, *PP. eodem die iisdem consulibus*, non può venire dall'originale della costituzione, ma è di chiara fattura dei compilatori.

La c. 1, datata 1 novembre 359, è destinata *ad agentes in rebus*.

CTh. 1.9.1 [= C. 1.31.1]: Imp. Constantius A. et Iulianus Caes. ad agentes in rebus. Universi, qui indignis natalibus et conversatione deterrima ad scholam agentium in rebus adspiraverunt vel translati sunt, conoscente viro clarissimo comite et magistro officiorum vestro consortio secernantur, ut ita vos privilegiis dudum indultis frui possitis. Ad ducenam etiam et centenam et biarchiam nemo suffragio, sed per laborem unusquisque perveniat, usus omnium testimonio: principatum vero adipiscatur matricula decurrente, ita ut ad curas agendas et cursum illi exeant, quos ordo militiae vocat et labor. Adiutor praeterea, in quo totius scholae status et magistri securitas constituta est, omni schola testimonium praebente, idoneus probitate morum ac bonis artibus praeditus nostris per magistrum obtutibus offeratur, ut nostro ordinetur arbitrio, data omnibus contra dicendi licentia si hanc legem quisquam violare temptet. Dat... et proposita Romae in foro Traiani Kal. Nov. Eusebio et Hypatio consulibus.

Essa stabilisce in primo luogo che non facciano parte della *schola* soggetti *indignis natalibus et conversatione deterrima*. Secondo Costanzo, dunque, tutti coloro, indegni per nascita e di pessima indole, che aspiravano o sono stati trasferiti alla *schola*, in seguito alle indagini dell'illustrissimo *comes et magister officiorum*<sup>72</sup>, saranno espulsi dal

<sup>72</sup> Da questa terminologia emerge il prestigio che ha ormai raggiunto questo funzionario, il quale, come rileva chiaramente la M.G. CASTELLO, *Evoluzione e funzioni del magister officiorum* cit., 106, ha ormai ampliato le sue funzioni "quelle ereditate dal prefetto del pretorio e quelle ottenute *ex novo*".

loro *corpus*, in modo che gli *agentes* potranno continuare a godere dei privilegi che gli erano stati precedentemente concessi e che rischiavano di perdere. La scelta dell'imperatore è stata quella di togliere le mele marce nella *schola*, piuttosto che sanzionare l'intera categoria, privandola dei privilegi nel tempo acquisiti. Arias Bonet<sup>73</sup> parla a questo proposito di "una depuración general dentro del departamento". Il Blum<sup>74</sup> sottolinea questa opera di pulizia: "In der Anfangsbestimmung von Cod. Theod. 1.9.1 fordert der Kaiser eine Säuberung der *schola* von unwürdigen Elementen". Per il Jones<sup>75</sup> Costanzo aveva ordinato questa epurazione a causa dell'elevato numero.

Per facilitare questa operazione di pulizia, verosimilmente, andavano fatti degli accertamenti sulle persone, come lo si evincerebbe anche da una costituzione successiva, del 21 marzo 382, che indica nell'*inscriptio Idem AAA.*, a cui corrispondono i nomi degli imperatori Graziano, Valentiniano, Teodosio, ma che è stata, verosimilmente, emanata da Teodosio, come risulterebbe dalla località di emanazione Costantinopoli. Il provvedimento, che non è riportato nel Codice Giustiniano, è indirizzato al *magister officiorum* Palladio<sup>76</sup>.

CTh. 6.27.4: Idem AAA. Palladio magistro officiorum. In schola argentum in rebus nemo facile sub nostra quoque adnotatione speciali prorumpat, nisi sub maiore scholae parte, quisque advenit, probandus adsistat, qualis moribus sit, unde domo, quam officiorum originem ac sortem fateatur. Novi quinquennio vacent a primi quoque honoris auspiciis; ante missionibus crebris futuris parent prodanturque nominibus; dehinc per singulos gradus iusta et firma praecedentium dimissione succedant. Sane sic militariibus probeque in actu rei publicae diversatis singulorum graduum, quos meruerint, non negamus accessum, ita ut ipsis quoque sit praecedentium ordo venerabilis ac sub maiore parte scholae etiam de huius gradu bonorum adtestatio et consensus accedat. Dat. XII Kal. April. Constantinopoli Antonio et Syagrio cons.

Nel *principium* della costituzione si offrono indizi sui termini dell'indagine relativa alla persona dell'*agens in rebus: qualis moribus sit*,

<sup>73</sup> J.A. ARIAS BONET, *Los agentes in rebus* cit., 200.

<sup>74</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 10.

<sup>75</sup> A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano*, 1 cit., 173.

<sup>76</sup> *PLRE*, 1, 660 *Palladius* 12.

*unde domo, quam officiorum originem ac sortem fateatur.* A proposito di questo testo la Di Paola<sup>77</sup> evidenzia che “alla nascita libera e alla condotta di vita, si aggiungono altri due requisiti: la patria e l’ufficio di provenienza” concludendo che “questa legge comunque lascia intravedere la mobilità dagli uffici alla *schola*”. La costituzione precisava che per entrare nella *schola*, occorresse anche il parere e l’approvazione della maggior parte degli *agentes*. Una volta entrati, si stabiliva che le reclute (*novi*) svolgessero per cinque anni un praticantato<sup>78</sup>, prima di accedere agli onori.

A mio avviso l’imperatore con CTh. 1.9.1 voleva eliminare dalla *schola* coloro che erano pervenuti al solo fine di far dimenticare il loro oscuro passato, di sottrarsi a degli obblighi e di godere immeritabilmente di immunità e privilegi<sup>79</sup>. Se è vero che gli *agentes* hanno ereditato le funzioni che sono state dei *frumentarii* è possibile che anche l’arruolamento in passato sia avvenuto senza troppi controlli e, a distanza di tempo, si pagavano le conseguenze.

Il testo di CTh. 1.9.1 continua indicando norme precise per gli avanzamenti nei diversi gradi<sup>80</sup> degli *agentes* all’interno della *schola*: *biarchia*, *centena*, *ducena*<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> L. DI PAOLA, *Per la storia degli ‘occhi del re’* cit., 100.

<sup>78</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 101.

<sup>79</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 102, ricorda una costituzione (C. 12.20.4) dell’imperatore Leone indirizzata al *magister officiorum* Patrizio, da cui risulta una *praescriptio fori*, per cui possono essere giudicati esclusivamente dal *magister officiorum*, ma non nelle province. Siamo, però, nel V secolo.

<sup>80</sup> La presenza di gradi all’interno della *schola* evoca la probabile origine militare. Si veda E.J. HOLMBERG, *Zur Geschichte der Cursus publicus*, Uppsala 1933, 106. A proposito di questi gradi v. anche O. HIRSCHFELD, *Die agentes in rebus* cit., 433 nt. 13.

<sup>81</sup> A questi gradi verrà aggiunto nel 380 quello dei *circitores*. CTh. 6.27.3: *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Ad Florum magistrum officiorum. Non plures in aliquem gradum honoris ascendant, quam quantos singuli quique anni ex agentum in rebus schola ad finem emeriti laboris ductant, ita dumtaxat, ut per singulos gradus binorum nobis tantum addendorum extra ordinem servetur potestas, quorum eximius labor ut vim hanc legis excedamus extorserit: quod quidem servandum usque ad circitores erit. Nam ut sterni continuo quisque possit, sine quaestione aliqua et sine praescripto numero sola adnotatione nostra sufficiat impetrari. In ceteris autem etiamsi adnotatio specialis extiterit, quae tamen duorum numerum transeat, eam esse iubemus infirmam, ita ut ne insequenti quidem anno habeat firmitatem, nisi insequens annus nullos numero duos, qui ex adnotatione nostra augmentum accipere debeant honoris, invenerit. Quod si post*

Come rilevava De Martino<sup>82</sup> “gli *agentes in rebus* erano un corpo di ispettori, che aveva un’organizzazione di tipo militare, come indicano i loro gradi”. Per il Demandt<sup>83</sup> erano organizzati come una *schola* militarizzata e suddivisa per cinque classi retributive<sup>84</sup> e gerarchiche, aggiungendo a quelle menzionate nella costituzione anche quella dei *circitores* (che saranno aggiunti successivamente) e, al primo gradino, quella dei normali *equites*. Antonio de Buján<sup>85</sup> ricorda che “los *agentes in rebus* inscritos en la *matricula* de la *schola* se encuentran repartidos en distintas categorías o grados, bajo la supervisión del *magister officiorum*. En la constitución de Constancio del año 359, son citadas las tres categorías más importantes – ducena, centena, biarchia”. La carriera, come spiega la c. 1, è regolata in modo che il passaggio ai diversi gradi non avvenga attraverso il *suffragium*, ma sulla base del *labor*, tenendo conto del parere della *schola*.

Una menzione a parte merita nel testo il vertice della carriera, che si raggiungeva ricoprendo la carica di *princeps*<sup>86</sup>, come stabilisce l’imperatore, *matricula decurrente*<sup>87</sup>, da cui, cioè, risultava l’anzianità di servizio.

*antiquam aliquis missionem veteremque militiam praepostera sacramentorum cupiditate per ambitionem ad stipendia redire temptaverit, hac proposita optione socientur, ut ultimos se militaturos noverint equitum. Quod de universis quibusque officiis specialiter cavemus, a quibus nonnulli ad agentum in rebus scholam cum propria dignitate transierint, ut scilicet hi ex quacumque militia sinantur excedere. Quod in posterum custodiendum ita ratum sit, ut periculum se et adiutor et subadiuvae subituros esse cognoscant, si huius sanctionis nostrae normam umquam etiam insequentibus magistris desiderint intimare. Dat. XVI Kal. Iul. Thessalonica Gratiano V et Theodosio I AA. cons.*

<sup>82</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit., 289.

<sup>83</sup> A. DEMANDT, *Geschichte der Spätantike*, München 2008<sup>2</sup>, 206.

<sup>84</sup> Secondo G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 263, le retribuzioni degli *agentes in rebus* erano parificati a quelli dell’esercito “a questi funzionari spettarono, dunque, compensi non molto elevati”.

<sup>85</sup> A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Contribución al estudio de la vigilancia* cit., 25.

<sup>86</sup> Come ricorda il Jones (A.H.M. JONES, *Il tardo Impero romano*, 1 cit., 172), doveva essere così ormai da diverso tempo sulla base della testimonianza di Ammiano (15.3.8 e 16.8.3). V. M. NAVARRA, *Riferimenti normativi* cit., 132 e 142. Come si è detto, un intero titolo del Codice Teodosiano, 6.28 *De principibus agentum in rebus*, riguardava proprio il principato.

<sup>87</sup> V. W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 12. V. anche A. DE FRANCESCO, *Note sull’anzianità di servizio nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013, 17.

Come dice la Vogler<sup>88</sup>, prima di pervenire a quelle funzioni molto importanti gli *agentes in rebus* dovevano percorrere la *matricula*<sup>89</sup>, cioè superare i diversi gradini della carriera. Parla correttamente di “criterio della priorità temporale” per gli avanzamenti di carriera la Biccari<sup>90</sup>, per la quale la *matricula* era “un documento di verifica e di controllo delle promozioni dei funzionari imperiali, considerando in tutta evidenza l’anzianità di servizio (*matricula decurrente*) ed altri elementi desunti dalla *matricula medesima*”. È parere condivisibile quello del Giardina<sup>91</sup> secondo cui “la carriera normale di un *agens in rebus* perveniva fino alla *ducena*, con possibilità, ma non certezza, di pervenire al principato. La carica di *princeps* non appare in sostanza nella nostra documentazione come uno dei gradini normali della carriera degli *agentes*”. Infatti una volta raggiunto l’ultimo grado, la *ducena*, il passaggio a *princeps* non era automatico, ma occorreva ancora una valutazione. Il posto era ambito anche per i numerosi privilegi, di cui si ha qualche esempio nelle costituzioni.

In base al par. 2 di CTh. 6.27.8 (non conservata nel Codice Giustiniano), emanata a Costantinopoli da Arcadio il 26 gennaio 396, ai *ducenarii* che assumono il *principatus* era data la facoltà di inserire al loro posto nella *schola* i figli e i fratelli:

CTh. 6.27.8: Idem AA. Hosio magistro officiorum. In numero agentum in rebus crescant, quos comitum secundi ordinis vel cubiculariorum nostrorum primi dumtaxat loci vel tribunorum urbanicianorum petitio fecerit militare, ita ut urbanicianis semel tantum per anni totius spatia suffragandi licentia sit: ceteros diversorum officiorum ab omni copia huius petitionis excludimus. 1. Celsioris vero militiae ac fastigii viros numerari non necessarium fuit, cum eos, quos superiores numeravimus, inserendo non unde incipere, sed quousque procedere quod inferioribus denegatum est, curaverimus exprimere. 2. Sed et sumentibus ducenariis principatum hanc tribuimus facultatem, ut his pro se liberos ac fratres suos in eadem militia serenitatis nostrae nutu liceat conlocare. Dat. VII Kal. Febr. Constantinopoli Arcadio IIII et Honorio III AA. cons.

<sup>88</sup> C. VOGLER, *Constance II et l’administration impériale* cit., 201.

<sup>89</sup> Questo termine si ritrova, come abbiamo visto, anche nel testo di CTh. 6.35.3.

<sup>90</sup> M. BICCARI, *La matricula “corporativa” come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame*, in *AARC*, 23, Napoli 2019, 334 ss.

<sup>91</sup> A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 52.

In una costituzione di Teodosio e Arcadio del 5 marzo 386, anch'essa non conservata nel Codice Giustiniano, si riflette l'esigenza che i privilegi concessi vengano rispettati *ab universis iudicibus*<sup>92</sup>. Evidentemente era diffusa una tendenza, come si è già visto, da parte dei governatori a non rispettare il privilegio concesso agli *agentes in rebus* per volontà imperiale.

CTh. 6.27.5: Idem AA. et Arcadius A. Cynegio praefecto praetorio. Quoniam agentibus in rebus huiusmodi praestitimus codicillos, ut post principatum in amplissimo ordine inter allectos consulares habeantur, id etiam huius legis auctoritate praestringimus, ut eodem gradu vel ordine ab universis iudicibus honorentur. Dat. III Non. Mart. Constantinopoli Honorio nobilissimo puero et Evodio cons.

Una volta terminata la *militia* i *principes*<sup>93</sup> diventavano senatori ricompresi tra i *consulares*<sup>94</sup>.

La concessione del rango senatorio si rinviene anche nella costituzione di Valentiniano II, emanata a Milano il 26 novembre 390 e non conservata nel Codice Giustiniano. I *principes* godevano, inoltre, dell'immunità senatoria.

CTh. 6.27.6: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Proculo praefecto Urbi. Privilegia erga eum, qui ex agente in rebus princeps fuerit, antiqua custodiri praecipimus; sit senator et merito consularibus adgregetur, sed ut eum functio ulla non teneat, conlatio non defraudet. Dat. VI Kal. Dec. Mediolano Valentiniano A IIII et Neoterio cons.

Una costituzione di Arcadio, emanata a Costantinopoli il 27 febbraio 396 e non conservata nel Codice Giustiniano, riprende l'argomento.

CTh. 6.27.10: Idem AA. Caesario praefecto praetorio. Inter eos, qui consularitatis gesserint dignitatem, et eos, qui meruerint

<sup>92</sup> V. A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 31.

<sup>93</sup> A proposito del dibattito dottrinale sui *principes* e il loro rango v. A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 27 ss.

<sup>94</sup> V. G. IMPALLOMENI, *Agentes in rebus* cit., 400.

principatum, is gradu potior habeatur, qui prior locum dignitatis acceperit. Quam sanctionem omnia debebunt officia custodire, non defutura poena quindecim librarum auri, quam in contumaces olim divalis sanctio definivit. Dat. IIII Kal. Mart. Constanti-nopoli Arcadio IIII et Honorio III AA. cons.

Tornando a CTh. 1.9.1, Purpura, aderisce alla tesi del Blum<sup>95</sup>, il quale leggeva il testo con uno spostamento dell'interpunzione rispetto alla versione del Mommsen, per cui il segno dei due punti che anticipava la parola *principatus*, andrebbe inserito dopo le parole *matricula decurrente*, poiché nella versione del Mommsen si andava a limitare “ai soli *principes l'exire ad curas agendas et cursum*”<sup>96</sup>. Secondo il Purpura<sup>97</sup>, si doveva fare riferimento per tutti “alle reali capacità, fondandosi sia sul servizio prestato (*labor*), che poteva favorevolmente deporre per un adeguato assolvimento delle mansioni loro affidate, sia sull'anzianità di servizio (*ordo militiae*)”, richiamando il Blum, per il quale, in questo modo, sarebbe rimasta la frase *ita ut ad curas agendas et cursum illi exeant, quos ordo militiae vocat et labor* in riferimento agli *agentes in rebus* in generale. Letta in questo modo per lo studioso tedesco si poteva anche individuare la figura retorica del chiasmo nella struttura della frase: “den *Curae agendae* ist *Labor* zugeordnet, dem *Cursus Publicus* hingegen der *Ordo militiae*”<sup>98</sup>.

Non mi pare, però, verosimile la ricostruzione. È vero che il testo è solo apparentemente chiaro, infatti l'uso del verbo *exire* ha creato, forse, qualche problema d'interpretazione. Non a caso il Sinnigen<sup>99</sup> si sentiva costretto a dire che “the crucial verb is the verb *exeant*”. Per la Di Paola<sup>100</sup> il termine *exeant* sta a significare “che siano nominati come curiosi *ad curas agendas et cursum* coloro che si sono distinti per grado e anzianità di servizio nella *schola*”. La Vogler<sup>101</sup>, interpreta la frase nel senso che “ne partent vers le soin des affaires et la poste que ceux qu'y appel-

<sup>95</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 13 s.

<sup>96</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 197 e 193 nt. 65.

<sup>97</sup> V. G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 197. V. anche A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 66 nt. 156.

<sup>98</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 15.

<sup>99</sup> W. G. SINNIGEN, *Chef of Staff* cit., 104. A tal proposito v. W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 11.

<sup>100</sup> L. DI PAOLA, *Per la storia degli 'occhi del re'* cit., 34.

<sup>101</sup> C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale* cit., 198, 200.

lent leur classement dans le service impérial et leur travail” e a proposito del verbo asserisce che “le terme d'*exeant* est important: il souligne que les *agentes in rebus* envoyés en mission quittaient sinon leur schole, du moins le palais impérial pour effectuer des missions dans les provinces, soit comme *curiosi* de la poste, soit *ad curas agendas*, expression, mystérieuse qui peut recouvrir une surveillance policière”. Secondo il Purpura<sup>102</sup>, che ammette il problema d’interpretazione, tuttavia, il termine *exire* “che sembrerebbe comportare l’esclusione dalla *schola* e la perdita della qualifica di *agens in rebus* per coloro che *exeunt ad curas agendas et cursum*, non costituisce affatto una difficoltà, in quanto è stato già rettamente inteso come allusivo all’allontanamento fisico dalla *schola*, a causa dei continui viaggi per le province, richiesti per l’attuazione degli incarichi attuati”. Interessante l’interpretazione del Pharr<sup>103</sup>, nonostante sia a volte un po’ forzata la preminenza dell’attività dei servizi segreti rispetto alle altre: “so that those persons shall go out as secret confidential agents and as supervisors of the public post who are called thereto by their order in the imperial service and by their labor”.

A me pare, piuttosto, che si possa leggere in questo modo il testo. Si otteneva il *principatus*, *matricula decurrente*, e cioè avendo percorso tutti i gradini della carriera, come mostra il registro<sup>104</sup>, in modo che escano da questo *iter* idonei *ad curas agendas et cursum*, potendo, però, arrivare al traguardo del principato solo quelli di loro che siano designati sulla base dell’*ordo* e anche del *labor*. *Exeant* non indica uno spostamento fisico, nel senso che ci si allontana fisicamente dalla *schola*, ma va letto in relazione a *matricula decurrente*. Escono perché hanno completato il percorso all’interno della *schola*, arrivando all’ultimo livello, quello della *ducena*, e sono dunque idonei a svolgere determinate funzioni di grado superiore. Fra questi, però, solo pochi possono aspirare a diventare *principes*, quelli scelti sulla base dell’*ordo* e del *labor*. L’imperatore aveva, evidentemente, optato per una carriera all’interno della *schola*.

I due requisiti indicati nella costituzione, utili per arrivare al principato, a conferma dell’attendibilità della lettura del Mommsen, sono gli stessi che si ritroveranno in alcune costituzioni del V secolo:

<sup>102</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 193.

<sup>103</sup> C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, New York 1952, 21 (*ad h.l.*).

<sup>104</sup> Il PHARR, *The Theodosian Code* cit., 21 (*ad h.l.*) così interpreta *matricula decurrente*: “by his position on the office register”.

6.27.19: ... et nullus ex his emendicato suffragio ad honorem principatus audeat aspirare, nisi quem ordo militiae ac laborum testimonium ad hunc honoris gradum provexerit ... (27 novembre 417).

6.27.20: ... Qui ex agentum in rebus numero militiae ordine ac labore decurso ducenae dignitatis meruerit principatum ... (23 dicembre 426).

6.27.21: ... Quicumque impleto militiae suae ordine ac labore finito ad ducenae pervenerit principatum ... (23 dicembre 426).

Tutti e tre<sup>105</sup> i frammenti menzionano gli stessi requisiti e riguardano il principato.

Quindi la CTh. 1.9.1 prosegue con l'*adiutor*, a cui era affidato *totius scholae status et magistri securitas*. Il Delmaire<sup>106</sup> sottolinea che, in quanto collaboratore del *magister officiorum*, era il capo dell'ufficio adibito alla conservazione della *matricula*<sup>107</sup> degli *agentes* con l'aiuto di uno *scrinium*. La nomina a tale carica doveva avvenire su indicazione del *magister officiorum*, col parere della *schola*, qualora fosse adatto a ricoprire il ruolo *per probitate morum ac bonis artibus*. Ancora una volta c'era l'indagine sulla persona.

Secondo il Giardina<sup>108</sup> come per il *princeps*, anche la carica dell'*adiutor* apparteneva ad una "carriera direttiva". Giustamente lo studioso sottolinea che le carriere di entrambi i funzionari andavano considerate separatamente dalla carriera dei normali *agentes*, pur appartenendo anch'essi alla *schola*. Del resto, solo pochi potevano arrivare a tali vertici<sup>109</sup>.

In conclusione, CTh. 1.9.1, come si è visto, fissa criteri differenziati per il progredire della carriera<sup>110</sup>. Merita di essere segnalato il criterio

<sup>105</sup> Sulle ultime due v. A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 52.

<sup>106</sup> R. DELMAIRE, *Institutiones palatines* cit., 104.

<sup>107</sup> In CTh. 6.30.16 del 399 Onorio ribadisce la funzione dell'*adiutor* di conservazione e controllo della *matricula*: *adiutoribus quoque, qui matricula tractant...*

<sup>108</sup> A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 53.

<sup>109</sup> A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 52.

<sup>110</sup> Come ricorda Impallomeni (G. IMPALLOMENI, *Agentes in rebus* cit., 400) la legislazione imperiale non stabilisce solo regole per entrare nella *schola*, ma anche per escludere per incompatibilità alcune categorie di funzionari. Si hanno solo pochi esempi nel IV secolo, mentre aumenteranno nel secolo successivo.

di democrazia interna<sup>111</sup> a cui la norma di Costanzo II si ispira, prevedendo che le promozioni siano concesse *usus omnium testimonio* e che sia data *omnibus contra dicendi licentia si hanc legem quisquam violare temptet*. La c. 1 chiude, infatti, con l'affermazione che si concede a tutti la facoltà di reagire se qualcuno tenta di violare questa legge.

Un altro frammento, conservato nel titolo 6.29, la c. 3, che risulta pubblicato il PP. 30 novembre 359, andrebbe unito a CTh. 1.9.1, essendo verosimilmente parte della stessa costituzione.

CTh. 6.29.3 [= C. 12.22.3]: Idem A. ad Agentes in rebus. Per id tempus, quo cursus tuendi sollicitudine sustinetis, condemnationes praefectorum pretorio erga eos solos inritae futurae, qui servaverint honestatem; erga eos vero, qui inhonestae et contra decus saeculi vel honorem militiae versabuntur, non solum condemnatio mansura est, verum etiam, si ad nostrae serenitatis notitiam culpabilia gesta pervenerint, in eos erit acrius vindicandum. Proposita Prid. Kal. Dec. Eusebio et Hypatio cons.

La c. 3 contempla l'immunità dalla giurisdizione del prefetto del pretorio per gli *agentes* addetti alla cura del *cursus publicus*, precisando che tale immunità riguarda solo quelli *qui servaverint honestatem, non eos, qui inhoneste et contra decus saeculi vel honorem militiae versabuntur*.

Il Pharr traduce in questo modo il testo: "During the time that you sustain the duty of guarding the public post, the penalties prescribed by the praetorian prefects shall be of no effect against those persons only who have preserved their honesty. But toward those who may become involved in dishonesty, contrary to the glory of Our age and to the honor of the imperial service, not only shall the prescribed penalties remain in effect but also if such reprehensible deeds should come to the knowledge of Our Serenity, the culprits shall be punished even more severely"<sup>112</sup>. Secondo il Blum<sup>113</sup> i prefetti del pretorio, sebbene la *schola* da tempo non fosse più sottoposta al suo comando "allerdings besaßen sie weiterhin di Disziplinargewalt über die *agentes in rebus*", cioè aveva mantenuto un potere disciplinare su di essa, richiamando, a questo proposito, proprio

<sup>111</sup> In questo senso v. P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante* cit., 383 ss.

<sup>112</sup> C. PHARR, *The Theodosian Code* cit., 146.

<sup>113</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 9.

la c. 3. Purpura<sup>114</sup> asserisce che “al *praefectus praetorio* resta soltanto il potere disciplinare sugli *agentes*” e di conseguenza la c. 3 attribuisce “al *praefectus* il potere disciplinare sui *curiosi*, *agentes in rebus* in servizio attivo”. Secondo Giardina<sup>115</sup> in favore dei *curiosi* addetti al *cursus publicus* questa costituzione “stabilisce contro i provvedimenti disciplinari adottati dai prefetti, la possibilità dell’appello all’imperatore (che tuttavia, in caso di conferma, minaccia pene più severe)”.

Non ritengo che il testo possa rappresentare una prova del fatto che gli *agentes* dipendessero anteriormente dal prefetto del pretorio. Il riferimento a tale funzionario vuole significare che anche le condanne emesse al massimo livello, cioè quelle del prefetto, probabilmente in prossimità dell’entrata nella *schola*, non avranno esecuzione per tutto il tempo in cui gli *agentes* svolgeranno le loro mansioni (*tempus, quo cursus tuendi sollicitudine sustinetis*). Si tratta, però, di un’immunità parziale. Le sentenze saranno nulle per sempre solo per coloro che svolgeranno i loro servizi onestamente. Per gli altri, che hanno continuato a prestare il servizio con disonestà, le sentenze, sospese per quel periodo, saranno confermate una volta terminata la carriera. Anzi potrà esserci una revisione se verranno fornite ulteriori prove direttamente all’imperatore. In questo caso potranno essere applicate pene più severe delle precedenti.

Il testo è molto semplice, difetta, però, un po’ dal punto di vista logico, anche perché esso, a mio parere, andrebbe interpretato in quanto frammento di una costituzione e quindi alla luce del significato anche degli altri frammenti. Non dimentichiamo che CTh. 1.9.1 si apriva con l’esigenza che non facessero parte della *schola* persone di origine indegna. Quindi la c. 3 fa riferimento a condanne del passato nei confronti di soggetti avanti nella carriera e che perciò non potevano essere stati espulsi. Inoltre da CTh. 1.9.1 emerge che i provvedimenti disciplinari erano presi *conoscente viro clarissimo comite et magistro officiorum*. Non si fa riferimento al prefetto del pretorio. La c. 3, dunque, non menziona provvedimenti disciplinari adottati durante il servizio, ma vere e proprie sentenze per crimini commessi e tutto è avvenuto prima dell’entrata nella *schola*.

Allora il testo in origine poteva essere così interpretato:

“Le sentenze dei prefetti del pretorio non avranno valore per quelli di voi che avranno conservato la loro onestà per tutto il tempo in

<sup>114</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 200.

<sup>115</sup> A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 56.

cui avete atteso all'ufficio del controllo del *cursus publicus*; per coloro, invece, che si saranno comportati disonestamente e contro il decoro dell'epoca o avranno disonorato la milizia, non solo sarà mantenuta la condanna, ma i colpevoli saranno anche puniti più duramente (sarà emessa contro di loro una condanna più severa, C. 12.22.3), se la nostra serenità verrà a conoscenza di ulteriori azioni colpevoli”.

Il problema che si presentava alla cancelleria era che gli *agentes in rebus*, come era stato per i *frumentarii*, talvolta avevano un passato oscuro e alcuni, prima di entrare nella *schola*, avevano subito condanne, sospese al momento dell'assunzione della carica. È possibile, anche, che entrassero nella *schola* per lasciarsi tutto alle spalle. Una volta dimesso l'incarico come ci si doveva comportare nei loro confronti? La sentenza aveva ancora valore? Era stata solo sospesa o si era prescritta?

Il criterio adottato da Costanzo risolveva il problema.

Anche la c. 4 è stata considerata<sup>116</sup> un frammento della stessa costituzione, ma non viene riportata nel Codice Giustiniano. Forse si tratta, però, di una redazione alquanto diversa che i compilatori potrebbero avere estratto dall'esemplare inserito nel titolo *De officio magistri officiorum*, riportandolo nella *sedes materiae* per ragioni sistematiche.

CTh. 6.29.4: Idem A. ad agentes in rebus. Cesset omnis ambitio atque suffragium in schola vestra. Etenim cuncti ita agere debetis, quatenus labore atque ordine ad cursum regendum et ad curas agendas iudicio scholae et ordinis merito dirigamini, ita ut nihil vestri principis ex his, quae geri in re publica videritis, notitiae subtrahatis, scientes poenis eum debetis subiugari, qui tantum facinus ausus fuerit perpetrare. Proposita eodem die iisdem cons.

La costituzione riprende, in parte, gli stessi concetti espressi nella 1.9.1. Con tono retorico il testo apre in forma imperativa (*Cesset omnis ambitio atque suffragium*)<sup>117</sup> intimando il divieto a ricorrere all'*ambitus* ed al *suffragium* per ottenere vantaggi nella carriera a quegli *agentes in rebus* che svolgeranno il ruolo di controllo sulla posta pubblica. È la lotta alla corruzione<sup>118</sup>.

<sup>116</sup> V. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., 10 s.

<sup>117</sup> L'incipit ricorda il *cesset ergo prava consuetudo* di CTh. 6.29.1. V. *supra*, par. 4.

<sup>118</sup> V. R. GONZÁLEZ SALINERO, *La corrupción en los servicios secretos del Estado bajo imperial romano*, XXVIII Cursos de Verano de la Uned 'Corruptos, falsarios

Il testo prosegue dicendo che gli *agentes in rebus* dovranno comportarsi così, dal momento che, grazie al *labor* e all'*ordo*, sono indirizzati *ad cursum regendum et ad curas agendas*, secondo il giudizio della *schola* e il merito<sup>119</sup> del loro *ordo*. Questi due ultimi erano, dunque, i requisiti impiegati nella scelta dei *curiosi*.

In questo frammento la cancelleria si occupa di quegli *agentes* che andranno a svolgere l'attività relativa al *cursus publicus* e alla *cura agendi*, dopo aver percorso le diverse tappe della carriera all'interno della *schola*. Si è visto, infatti, con CTh. 1.9.1, che gli *agentes in rebus*, una volta raggiunto l'ultimo grado, quello della *ducena*, erano considerati idonei a svolgere tali funzioni.

Come si può notare, a seconda degli indirizzi che si intendono prendere o delle tappe della carriera, vengono fissati differenti requisiti.

Infine, secondo la c. 4, l'attività dei *curiosi* doveva svolgersi, nel rispetto della gerarchia, di modo che, essi non sottraessero nulla di ciò che avevano visto capitare nell'Impero alla conoscenza del loro *princeps*<sup>120</sup>, consapevoli che in caso di omissione di rapporto chi oserà commettere questo crimine sarà sottoposto a pene adeguate.

6. Parte della dottrina si è soffermata sull'idea degli *agentes in rebus* come polizia segreta, per gli accenni rinvenuti particolarmente nelle fonti letterarie ad attività di controllo e di sicurezza<sup>121</sup>.

Il Mommsen<sup>122</sup> rifiutava l'idea di una polizia segreta, asserendo “es

*y asesynos en la Antigüedad*’, Centro Asociado de Les Illes Balears, Palma de Mallorca, 10-12 luglio 2017. V. anche P.O. CUNEO, *Il suffragium nella legislazione di Costantino II, Costanzo e Costante*, XLVIII Congrès International de la SIHDA, Vienne, 19-23 settembre 1994.

<sup>119</sup> Sul merito v. in generale A. TRISCIUOGGIO, *Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici*, in *Revista Digital de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia* 16.2, 2016, 279 ss.

<sup>120</sup> Sull'identificazione del *princeps* v. G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 200 ss.

<sup>121</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit.; A. PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ, *La sécurité publique à Rome sous les empereurs*, in *Mélanges Kupiszewski*, 1996, 231 ss.; W. SCHULLER, *Grenzen des spätrömischen Staates: Staatpolizei und Korruption*, in *ZPE*, 16, 1975, 1 ss.; J.F. DRINKWATER, *The “Pagan Underground”, Constantius II's “Secret Service” and the survival and the Usurpation of Julian the Apostate*, in *Studies in Latin Literature and Roman History*, 3, 1983, 360 ss.

<sup>122</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* cit., 321 s.

kann dieselbe nicht eigentlich der Polizei, am wenigsten der Sicherheitspolizei zugehört werden; ihr Wesen ist vielmehr das unmittelbare Eingreifen der Centralgewalt durch subalterne Träger in alle und jede öffentliche Function". Il Blum<sup>123</sup>, invece, non ha dubbi nel ritenere gli *agentes in rebus* un corpo di polizia segreta. Il Giardina<sup>124</sup> accenna solamente ad un ampio utilizzo delle "capacità investigative della *schola agentium in rebus*", che del resto si era manifestato anche in tempi successivi. De Martino<sup>125</sup> li definiva "una specie di polizia di stato in servizio presso il governo centrale; talvolta i suoi membri hanno esercitato attività di polizia segreta, donde la reputazione di questo corpo come addetto a servizi di spionaggio politico". Chastagnol<sup>126</sup>, dopo aver detto che gli *agentes in rebus* erano inquadrati nell'amministrazione centrale, rilevava che solo alcuni di questi venivano inviati frequentemente in missione di controllo e sorveglianza nel territorio dell'Impero e presso funzionari periferici "jouant de la sorte un rôle d'information, apparaissant comme un service de reinseignements, un'équipe d'espions de l'empereur". Purpura<sup>127</sup>, diversamente, asserisce che la *schola* "più che un ramificato e onnipotente 'servizio segreto' che controllava ogni ufficio della complessa struttura amministrativa tardo-imperiale, fu un utile corpo di burocrati adibito a vari servizi". Anche il Demandt<sup>128</sup> esclude che possa trattarsi di polizia segreta, asserendo "es handelt sich bei diesen 'Sachbearbeitern' um Staatskommissare und nicht, wie man oft liest, um eine Geheimpolizei". Il Pharr, in modo un po' forzato, nella traduzione di queste costituzioni, parla esplicitamente di servizi segreti e interpreta il termine *schola*, presente ad esempio in CTh. 1.9.1, come "dipartimento dei servizi segreti"<sup>129</sup>.

Per quanto riguarda la testimonianza dell'attività spionistica nelle fonti letterarie si fa, generalmente, riferimento a Libanio, per il quale rinvio all'attenta analisi della Di Paola<sup>130</sup>, e ad Ammiano Marcellino. A

<sup>123</sup> W. BLUM, *Curiosi und regendari* cit., *passim*.

<sup>124</sup> V. A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia* cit., 66.

<sup>125</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit., 289 s.

<sup>126</sup> A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique, sociale et économique* cit., 202. V. anche M.F. PETRACCIA, *In rebus agere* cit., 84.

<sup>127</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 186 s.

<sup>128</sup> A. DEMANDT, *Geschichte der Spätantike* cit., 206.

<sup>129</sup> C. PHARR, *The Theodosian Code* cit., 21.

<sup>130</sup> L. DI PAOLA, *Per la storia degli 'occhi del re'* cit., 86 ss.

questo proposito, per il Purpura<sup>131</sup> tale testimonianza, però, “non può essere considerata prova decisiva dell’esistenza di un unitario corpo di polizia segreta”.

Vi sono, dunque, alcuni passi di Ammiano che riguardano la fine del Cesare Costanzo Gallo e menzionano l’*agens in rebus* Apodemio<sup>132</sup>. Dalla narrazione dello storico emerge l’idea che le funzioni dell’*agens in rebus* sono limitate, per cui non sono sufficienti a provare l’esistenza di una polizia segreta. In particolare in 14.11.19 si parla di Apodemio che, insieme ad altri, ha avuto l’ordine di scortare Costanzo fino a Pola. Da 14.11.23 risulta come uno degli uomini che lo scortano per l’esecuzione della pena capitale. In 15.1.2 Apodemio, evidentemente rimasto durante l’esecuzione, si affretta, senza aspettare che venga spogliato il cadavere del Cesare, a portare la notizia a Milano all’imperatore. Altri passi riguardano l’*agens in rebus* Gaudenzio. Ammiano, infatti, narra che Gaudenzio era stato utilizzato da Costanzo II per spiare Giuliano, quando ormai il rapporto tra Augusto e Cesare si era logorato. Così in 17.9.7 si legge: ... *cum idem Caesar... contumeliosis calumniis adpetitus est a Gaudentio tunc notario ad explorandos eius actus diu morato per Gallias*; in 21.7.2 si ricorda quanto era stato precedentemente detto: *egressus per mare notarium misit Gaudentium quem exploratorem actuum Iuliani per Gallias aliquamdiu fuisse praestrinximus*. Quella di Gaudenzio era un’attività di spionaggio, ma all’epoca non era un *agens in rebus*, ma un *notarius*. Più significativo risulta un altro passo, 15.3.8-9, in cui Gaudenzio è artefice della fine del governatore della Pannonia seconda, Africano, poiché riferisce a Rufino, allora *princeps apparitionis*<sup>133</sup>, le parole da lui pronunciate insieme ad altri funzionari ad un banchetto a Sirmio<sup>134</sup>, contro il governo di Costanzo. Rufino, poi, riferì senza indugio tutto all’imperatore con le inevitabili conseguenze. Si possono notare i vari passaggi nel rispetto della gerarchia, come risulta anche dalla c. 4. A proposito di questo fatto la Vogler<sup>135</sup> parla di un eccellente esempio di collaborazione tra un *agens in rebus*, spia, con il *princeps* dell’ufficio del prefetto del pretorio. Questo potrebbe davvero rientrare nell’attività di controspionaggio degli *agentes in rebus*. Interessante in 15.3.9 l’informazione secondo cui Gaudenzio, per ricom-

<sup>131</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 240.

<sup>132</sup> Di lui si è già parlato in merito alle vicende di Silvano. V. *supra*, par. 4.

<sup>133</sup> *PLRE*, 1, 774, *Rufinus* 2.

<sup>134</sup> V. C. VOGLER, *Constance II et l’administration impériale* cit., 186 s.

<sup>135</sup> C. VOGLER, *Constance II et l’administration impériale* cit., 200.

pensa per l'attività svolta, ottiene di reiterare per altri due anni il suo incarico: *Quo facto delator funestus vetita ex more humano validius cupiens biennio id quod agebat, ut postularat, continuare praeceptus est*. Appare chiaro, allora, che Gaudenzio era, innanzitutto, un *agens in rebus* inviato a svolgere le sue funzioni nelle province, dove poteva rimanere non più di due anni.

Non si può, quindi, negare del tutto l'attività tipica dei servizi segreti, ma la *schola* non era stata istituita essenzialmente per questo.

Coloro che parlano espressamente di polizia segreta si basano, però, soprattutto su CTh. 6.29.4, nel punto in cui, a compimento del discorso, si dice *nihil vestri principis ex his, quae geri in re publica videritis, notitiae subtrahatis*, da cui si evincerebbe l'obbligo di rapporto al proprio superiore ogni volta in cui si ha notizia di qualcosa che accade nell'Impero. Tutto questo, viene specificato, però, nel momento in cui si fa menzione delle funzioni principali che gli *agentes* vanno a svolgere.

A mio sommesso parere in ogni attività svolta dagli *agentes in rebus* era, allora, implicita un'altra di controllo ai fini della sicurezza dello Stato. Ogni volta che erano inviati nelle province per il controllo sulla posta pubblica, ogni volta che dovevano scortare ambasciatori ai confini dell'Impero, ogni volta che dovevano controllare i porti e le coste per il controllo sul commercio, dovevano contemporaneamente osservare quello che avveniva nei vari territori dello Stato, al fine di garantirne la sicurezza. Sappiamo che sovente sulle navi commerciali si nascondevano spie di altre popolazioni, per cui gli *agentes* avrebbero dovuto prendere ogni precauzione, cosa che non era difficile, perché si trovavano già sul posto per gli incarichi a loro assegnati. Era, se vogliamo, implicitamente un'attività di controspionaggio, che rientrava tra le loro mansioni, senza esserne, però, l'attività preminente. Talvolta hanno dovuto anche ricoprire il ruolo di spie, ma non era una loro prerogativa, tanto che si ritrovano anche altre figure, come i *notarii*, a svolgere questi incarichi; probabilmente questo avveniva, ad esempio, in casi di usurpazioni del potere imperiale in una parte dell'Impero, o in casi di coreggenza imperiale. Si trattava soprattutto di incarichi sulla base di un rapporto fiduciario con l'imperatore. Erano casi isolati. Normale era, invece, che nello svolgimento delle diverse funzioni, gli *agentes in rebus* prestassero attenzione ad ogni segnale di pericolo per la sicurezza dell'Impero e lo riferissero al diretto superiore.

7. Una funzione importante degli *agentes in rebus*, è diventato col tempo, come si è detto, quello del controllo del *cursus publicus*. Come

sottolinea il Piganiol il servizio della posta, se all'inizio era destinato solo a trasmettere gli ordini degli imperatori e i rapporti dei funzionari, successivamente venne esteso al trasporto dei funzionari stessi e a una parte dei prodotti delle imposte. Lo studioso precisava che "on distinguait donc le service des marchandises (*clabularis cursus*), et celui des voyageurs"<sup>136</sup>. Chastagnol, per indicare questi servizi, in modo sintetico fa riferimento ai "charrois officiels des fonctionnaires et des marchandises de l'Etat"<sup>137</sup>. Il *cursus clabularis* è solo accennato nelle costituzioni che andiamo a considerare.

In CTh. 6.29.2, vi è una costituzione emanata da Costanzo II il 17 aprile 356 e indirizzata al prefetto del pretorio Tauro<sup>138</sup>.

CTh. 6.29.2 [= C. 12.22.2]: Idem A. et Iulianus Caes. ad Taurum. Agentes in rebus in curis agendis et evectionibus publici cursus inspiciendis nostrorum memores praeceptorum credimus in omnibus velle profutura rei publicae. Sed accedunt ex officio mirandae prudentiae tuae, qui parem sibi licentiam vindicent; contigit etiam, ut vicarii quoque mittant ex officiis suis huiusmodi negotiis operam praebituros. Adimatur ergo haec licentia facinoribus et officiis universis curarum publici cursus copia denegetur, nam solos agentes in rebus in hoc genere adhibere. Nec vero multos esse per singulas provincias iussimus, quippe sufficit duos tantummodo curas gerere et cursum publicum gubernare, ut, licet in canalibus publicis haec necessitas explicetur, numerus tamem amplior esse non debeat. Hi vero pervigili diligentia providebunt, ne quis citra evectionis auctoritatem moveat cursum vel amplius postulet, quam concessit evectio, ut habens unius copiam raedae flagitet duas, aut redam usurpet, cui birotum vel veredum postulare permissum est. Quisquis igitur aliquid tale perpetrare temptaverit, improbi coepti privetur effectum. Demonstratur etiam iudicibus vel curiosis evectio, etsi quis nobis iubentibus festinare memoret in obsequium necessarium, nec praevalent contumacia vel dignitas. Contigit etiam in cursu clavulari, ut forete quis pro animalibus minime praebitis pecunias pendere cogatur lucro eius qui cursui praesederit, improbe vindicandas.

<sup>136</sup> A. PIGANIOU, *L'Empire chrétien* cit., 321.

<sup>137</sup> A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique, sociale et économique* cit., 203.

<sup>138</sup> *PLRE*, 1, 879, *Flavius Taurus* 3.

Ergo nummum vetamus exposci pro animalibus in cursu minime constitutis. Quod si forte aliquis aestimaverit perpetrandum, eius quadruplum quod accepit inferre cogatur. Dat. XI Kal. Mai. Mediolano Constantio A. VIII et Iuliano C. II cons.

La costituzione, emanata il 17 aprile 356<sup>139</sup>, rientra fra quelle dirette a regolare il *cursus publicus*<sup>140</sup> in modo da assicurarne l'efficacia, ma anche il minimo onere per i cittadini. Sin dall'inizio deve essere chiaro per l'imperatore che gli *agentes*, nello svolgere le loro attività (*in curis agendis et evectionibus publici cursus inspiciendis*), debbano rispettare la volontà imperiale ed essere di utilità per l'Impero.

Costanzo, quindi, si rivolge al prefetto del pretorio Tauro e prospetta un problema, dovuto al fatto che alcuni funzionari dell'ufficio del prefetto, ma anche del vicario, rivendichino la stessa attività svolta dagli *agentes*. È chiara la decisione dell'imperatore: deve essere tolta a costoro tale facoltà e devono essere rimossi dall'ufficio del controllo del *cursus publicus*. Viene ordinato, infatti, che agli *agentes in rebus* compete in via esclusiva tale funzione. È necessaria la rivendica del ruolo degli *agentes* a causa dell'interferenza del prefetto del pretorio e del vicario. Tuttavia si limita a due soli elementi la presenza nelle province<sup>141</sup>, anche se l'attività non si limita al solo *cursus publicus* (*curas gerere et cursum publicum gubernare*), in quanto potrebbero contemporaneamente essere distaccati per il controllo dei canali pubblici. Dopodiché l'imperatore esplica in modo dettagliato come deve avvenire il controllo sul *cursus publicus*. Devono, infatti, vigilare affinché nel *cursus publicus* gli spostamenti non avvengano senza autorizzazione e non venga chiesto più del dovuto per i carri e cioè chi, ad esempio ha diritto ad una *raeda* (carro trainato da otto o dieci muli) ne chieda due, oppure usi una *raeda*, sebbene a lui sia permesso solo *biro-*

<sup>139</sup> Per la datazione v. P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante* cit., 297.

<sup>140</sup> Si veda E.J. HOLMBERG, *Zur Geschichte der Cursus publicus* cit., 131 ss.; J.A. BAENA SIERRA, *Las sanciones relativas al cursus publicus en el Código Teodosiano*, Granada 2017, 35 s.

<sup>141</sup> Numero ridotto a 1 dalla c. 8 di Arcadio. Successivamente tale limite venne abrogato del tutto dalla c. 10 di Teodosio II, che permise che fossero inviati tutti gli *agentes* idonei nelle diverse regioni e province, nelle coste, nei porti e in altri luoghi. Onorio, con la c. 12, rimuove dalle coste della Dalmazia e dalle vicine isole tutti coloro che hanno compiti ispettivi, al fine di ristabilire l'antica sicurezza sia per coloro che risiedono sia per coloro che transitano da questi luoghi. Si tratta, però, di una disposizione a carattere locale.

*tum* (carro leggero trainato da tre muli) vel *veredum* (cavalli)<sup>142</sup>. Pertanto chiunque cerchi di ottenere qualcosa di simile, è avvisato che il tentativo del misfatto non avrà effetto. Lo stesso vale per il *cursus clavularis* (più diffuso il termine *clabularis*), che riguardava l'approvvigionamento e avveniva generalmente per mezzo di carri trainati da due paia di buoi, e in questo caso non doveva essere chiesto nulla per gli animali.

L'autorizzazione, si diceva, deve essere sempre mostrata ai governatori provinciali e ai *curiosi* e se qualcuno facesse presente di aver fretta di eseguire, per ordine imperiale, un servizio urgente<sup>143</sup>, non prevalga mai – dice l'imperatore – l'arroganza<sup>144</sup> o la carica (*nec prevaleat contumacia vel dignitas*). Si tratta dell'arroganza di chi oppone un rifiuto a mostrare l'autorizzazione, facendo leva anche sulla gerarchia. Vuol dire che proprio nessuno si può sottrarre a tale dovere. La Vogler<sup>145</sup> traduce il termine *contumacia* con testardaggine, poco adatto per rappresentare la situazione.

Infine l'imperatore insiste ancora sulla piaga del sistema burocratico, la richiesta illecita di somme, di tangenti, diremmo noi oggi, che dovranno essere restituite. L'imperatore, dunque, vieta che siano richieste e incassate somme illecite di denaro, in caso contrario i colpevoli saranno obbligati a pagare il quadruplo di quanto hanno ricevuto, poiché si tratta di concussione<sup>146</sup>.

<sup>142</sup> A. PIGANOL, *L'Empire chrétien* cit., 321.

<sup>143</sup> V. ad esempio AMM. 14.11.5: *acceptis litteris et copia rei vehiculariae data Mediolanum itineribus properavimus magnis*. Ursicino, *magister equitum*, riceve l'ordine di Costanzo II di recarsi a corte col pretesto di urgenti decisioni riguardanti il nemico da combattere. Una volta ricevuta la lettera, Ursicino insieme allo stesso Ammiano, suo *protector domesticus*, si affretta a grandi tappe verso Milano, non prima di aver ottenuto l'autorizzazione prevista per il *cursus publicus*. Come si vede i funzionari devono spostarsi in seguito ad un ordine imperiale per affari urgenti, eppure non sono esonerati dall'esibire l'autorizzazione.

<sup>144</sup> Il termine *contumacia*, in questo caso, ha un valore atecnico.

<sup>145</sup> V. C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale* cit., 202, la quale asserisce “Le permis sera présenté aussi aux gouverneurs et aux inspecteurs même dans le cas où quelqu'un rappelle qu'il se hâte sur notre ordre vers une tâche nécessaire, et ni l'entêtement, ni la dignité ne prévaudront”, ma meglio spiega più avanti, commentando il paragrafo, 203 s., dicendo: “Une autre manière de tricher consistait à profiter de ce qu'on bénéficiait d'une *evectio* correspondant à une mission urgente pour réclamer de voyager à étapes forcées et en grande priorité: dans ce cas également, dit la loi, l'*evectio* sera présentée à la fois aux *iudices* (gouverneurs) et aux *curiosi*; ces derniers ne céderont ni devant l'obstination des intéressés ni devant les titres dont il excipaient pour ne pas déférer à l'ordre impérial”.

<sup>146</sup> V. C. VENTURINI, *Concussione e corruzione: un intreccio complicato*, in *Corru-*

Una costituzione<sup>147</sup>, emanata circa due mesi dopo, CTh. 8.5.8, evidenzierà molte coincidenze con questo provvedimento tanto da far sospettare che possa trattarsi di redazioni successive di un unico disegno normativo, come si evince dall'uso del verbo al passato (*iussimus, statuimus*)<sup>148</sup>.

Se è vero che i funzionari della prefettura e della diocesi non devono interferire con i compiti riservati agli *agentes*, è vero anche che gli stessi *agentes* devono limitarsi al compito a loro assegnato senza abusare dei loro poteri, svolgendo un ruolo che non è di loro competenza.

Nello stesso titolo della c. 2 vi è poi un frammento di una costituzione mutila, che è priva anche dell'*inscriptio* ed è conservata nel solo Codice Teodosiano. Con una certa sicurezza, però, possiamo affermare che è stata emanata da Costanzo II con il Cesare Giuliano. Non possiamo, invece, sapere chi fosse il destinatario<sup>149</sup>. La *subscriptio*, integra, ci permette di datarla al 31 ottobre 359. Si tratta della c. 5, in cui si riprendono in parte i temi trattati tre anni prima con la c. 2.

CTh. 6.29.5: ... In his dumtaxat provinciis, in quibus cursus a provincialibus exhibetur, quondam avaritiae occurri paene iam non potest, singulos solidos per singulas raedas, id est quas

*zione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità, Atti del Convegno internazionale (Catania, 11-13 dicembre 1995), a cura di R. SORACI, Catania 1999, 307 ss.; CUNEO, Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e commercio di schiavi e di liberi. Studi sul crimen plagii dall'età diocleziana al V secolo d.C., Milano 2018, 105 s.*

<sup>147</sup> CTh. 8.5.8: Imp. Constantius A. ad Taurum P.P. *Evectiones ab omnibus postulentur, quacumque conspicui fuerint dignitate; non enim debet esse umquam efficax usurpatio, quae possit animalibus publici cursus inferre perniciem. Quod si quis putaverit resistendum et sine evectioe iter facere detegitur, ubi repertus fuerit, eundem iussimus detineri ac de eius nomine ad prudentiam tuam et ad Musonium clarissimum virum comitem et magistrum officiorum referri. Statuimus raedae mille pondo tantummodo superponi, birotae ducenta, veredo triginta; non enim ampliora onera perpeti videntur. Octo mulae iungantur ad raedam aestivo videlicet tempore, hiemali decem; birotis trinas sufficere indicavimus. Adque haec cuncta regionibus praestitutos curare praecipimus poena eis proposita. Dat. VIII Kal. Iul. Mediolano Constantio A. VIII (rectius VIII) et Iul. Caes. (II) cons.*

<sup>148</sup> Diversamente secondo G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus cit.*, 188, l'uso del termine *iussimus* non necessariamente potrebbe riferirsi ad un provvedimento precedente, ma "potrebbe trattarsi di una forma enfatica da riferirsi al contenuto dell'editto appena promulgato".

<sup>149</sup> V. P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II, Costante cit.*, 382.

quadrigas vel flagella appellant, percipiatis per id tempus, quo curarum et cursus tuendi sollicitudinem sustenibitis. E cursu vero clavulari singulas angarias, in his scilicet stationibus, in quibus cursus est conlocatus, ad exhibendam humanitatem venientibus excusetis. Nec quis audeat contra praeceptum hoc amplius accipere aut sperare quicquam aut aliquid excusare ultra, quam continet forma praecepti. Dat. prid. Kal. Nov. Eusebio et Hypatio cons.

I compilatori del Teodosiano l'hanno inserita nel titolo *De curiosis* dopo le altre costituzioni indirizzate agli *agentes in rebus*, ma non è detto che fosse parte di quella costituzione diretta a disciplinare la *schola agentum in rebus* e la loro attività. Anch'essa era, con buona probabilità, indirizzata agli *agentes in rebus*. Questo si evincerebbe dai verbi coniugati nella seconda persona plurale, come rileva la Di Paola<sup>150</sup>. Per questo motivo si è pensato che potesse essere unita a CTh. 1.9.1. Tuttavia, è più plausibile ritenere il frammento, parte di un provvedimento regolatore del *cursus publicus*, ispirato a quell'intento di alleggerire nei limiti del possibile l'onere che esso rappresentava per i cittadini, sempre presente nella normativa di Costanzo.

Nella c. 5 si fa riferimento solamente a quelle province, evidentemente appena citate, in cui il *cursus publicus* era effettuato dai provinciali. La parte a noi rimasta inizia mettendo in evidenza l'avidità degli *agentes in rebus*, a cui è difficile opporsi. Per questo motivo è inevitabile prevedere un compenso per loro, ma deve essere limitato: l'imperatore si sente, allora, costretto quasi a fissare un tariffario. Così dovranno percepire un solo solido per ogni *raeda*, termine gallico che indicava le carrozze a quattro ruote, che vengono chiamate quadrighe o *flagella*, e il testo precisa *per id tempus, quo curarum et cursus tuendi sollicitudinem sustenibitis*. Per indicare il periodo in cui gli *agentes in rebus* svolgeranno le loro funzioni l'imperatore utilizza più o meno le stesse parole che si ritrovano nella c. 3 *h.t.*: *per id tempus, quo cursus tuendi sollicitudine sustinetis*. Per il *cursus clavularis*, invece, in ogni stazione nella quale è disposto il *cursus*, gli *agentes* dovranno esentare un solo servizio di trasporto a coloro che si spostano per effettuare servizi umanitari. Il testo conclude con l'auspicio che nessuno osi, andando contro questa legge, ricevere o pretendere qualcosa in più

<sup>150</sup> L. DI PAOLA, *Per la storia degli "occhi del re"* cit., 35.

o dispensare qualcosa aldilà di quanto stabilito da questo provvedimento<sup>151</sup>.

8. Con Giuliano gli *agentes in rebus* caddero in disgrazia. Fu loro tolto il controllo del *cursus publicus*<sup>152</sup> e rimasero in pochi<sup>153</sup>. Tornarono in auge con gli imperatori successivi alla fine del secolo IV.

Le ultime costituzioni del IV secolo, conservate nel titolo 6.29 del Codice Teodosiano, ma assenti nel Codice Giustiniano, riguardano soprattutto gli *agentes* inviati nelle province. Così la costituzione emanata a Costantinopoli da Teodosio il Grande il 3 febbraio 381 e indirizzata al *magister officiorum* Floro<sup>154</sup>.

CTh. 6.29.6: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Florum magistrum officiorum. Felicis natalis nostri die iidem ut principis primi quoque scholarum mittantur ad provincias curiosi anniversarium munus acturi, ita caute atque ita sollerter, ut sub binorum tantum copia veredorum, ultra usurpatione cessante, ne capita contrahantur, remotas quoque peragent stationes et callidas machinamenta commeantium ac simulatae observationis ingenia et fraudes depellant. Dat. III Non. Feb. Constantinopoli Eucherio et Syagrio cons.

Si stabilisce che nel giorno del suo compleanno si debbano inviare gli *agentes* nel loro ruolo ispettivo per un anno nelle province. Non si tratta di semplici *agentes*, ma di *principes*, che quindi hanno percorso tutti i gradini della carriera. Costoro, per svolgere al meglio il loro compito, devono visitare anche le stazioni più lontane del territorio imperiale e fermare i crimini in cui si imbattono: *et callidas machinamenta commeantium ac simulatae observationis ingenia et fraudes*.

<sup>151</sup> V. C. VOGLER, *Constance II et l'administration impériale* cit., 206.

<sup>152</sup> V. M. SARGENTI, *Aspetti e problemi nell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano*, in *Studi sul diritto del tardo Impero* cit., 208 ss. In generale sul *cursus publicus* all'epoca di Giuliano v. R. BRENDEL, *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichsverwaltung*, Hamburg 2017, 316 ss.

<sup>153</sup> Secondo Libanio (*Or.* 2.58) Giuliano ne avrebbe licenziato la maggior parte, lasciandone solo diciassette. Su questo punto v. A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique, sociale et économique* cit., 204; da ultimo R. BRENDEL, *Kaiser Julians* cit., 238 e 359, il quale parla della drastica riduzione.

<sup>154</sup> *PLRE*, 1, 367 *Florus* 1.

Vi è poi la c. 7, che riporta nell'*inscriptio* i nomi degli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio ed è indirizzata al prefetto del pretorio in Gallia Neoterio<sup>155</sup>. Trattandosi di una costituzione di matrice occidentale possiamo attribuirne la paternità a Valentiniano II.

CTh. 6.29.7: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Neoterio praefecto praetorio. Quia vel honore militiae vel fiducia iussionis agentibus in rebus maiorem ad obsistendum remur futuram esse constantiam, ex his, quos in eminentioribus tantum urbibus sollicitudinem cursualem agere mandavimus, magnificentia tua noscat unum esse considerandis transeuntium evectioibus relictum neque eos quicquam ultra hanc formam in cursum habere comune. Dat. V Kal. Iun. Valentiniano A. III et Neoterio cons.

L'imperatore Valentiniano II stabilisce, in data 28 maggio 390, che è sufficiente inviare un solo agente nelle province<sup>156</sup>. Si tratta forse di un rescritto con cui risponde al prefetto del pretorio che probabilmente si lamentava della presenza degli *agentes in rebus*. L'imperatore ammetteva che occorresse una maggior costanza, da parte degli *agentes*, *ad obsistendum remur*, e per rassicurare il prefetto stabiliva che ne fosse lasciato uno solo per il controllo delle *evectioes*, mentre gli altri inviati nelle città, non dovevano avere niente a che fare con il *cursus*. Valentiniano II cerca, come altri imperatori prima di lui, di mediare i rapporti tra governatori e *agentes* e di risolvere, talvolta, i conflitti di competenza tra prefetto del pretorio e *magister officiorum*. In realtà, non sappiamo se sia riuscito a tranquillizzare il suo prefetto.

La c. 8, emanata a Costantinopoli dall'imperatore Arcadio nel maggio 395, è indirizzata al *magister officiorum* Marcello<sup>157</sup>.

CTh. 6.29.8: Impp. Arcadius et Honorius AA. Marcello magistro officiorum. Agentes in rebus singulos per singulas provincias mittendos esse censemus, quibus tamen inspiciendarum evectio-num tantum debeat cura mandari, ut nihil prorsus comune aut cum iudicibus aut provincialibus habeant. Nec naves debebunt

<sup>155</sup> PLRE, 1, 623 *Flavius Neoterius*.

<sup>156</sup> G. PURPURA, *I curiosi e la schola agentum in rebus* cit., 184.

<sup>157</sup> PLRE, 1, 551 *Marcellus* 7.

inlicita concussione vexare nec libellos aut contestationes suscipere aut in carcerem quemquam tradere, sed cursui solum vacare. Dat. ... Kal. Iun. Constantinopoli Olybrio et Probino cons.

Ancora una volta si sente l'esigenza di stabilire che nelle province deve essere inviato un solo *agens*. Costui deve limitarsi al controllo delle *evectiones* e non deve, a quanto pare, interferire con i governatori e i provinciali.

La politica legislativa tardoimperiale prevedeva il distacco<sup>158</sup> di alcuni *agentes in rebus* dal loro reggimento, affinché fossero operativi nei porti con compiti di ispezione. Arcadio disponeva che essi non dovessero vessare le navi con illecita concussione (*Nec naves debebunt inlicita concussione vexare*).

9. Come si è detto, nel V secolo i compilatori del Codice Teodosiano hanno dato ampio spazio alla normativa in materia, a testimonianza della grande importanza che avevano assunto nel tempo gli *agentes in rebus*. Sono, però, le leggi del IV secolo, conservate nel Codice stesso, che testimoniano l'evoluzione e la struttura di questo corpo, nato precedentemente. Costanzo II, in particolare, diede un assetto per lo più definitivo, stabilendo un ordinamento e definendo i gradi della carriera, le regole del reclutamento e le diverse competenze. La sua riforma rappresenta la lotta alla corruzione e l'applicazione dei principi di trasparenza e democrazia. A queste costituzioni seguono quelle di imperatori successivi, per lo più sulla stessa linea legislativa. Significativa è l'affermazione di Onorio: *Agentum in rebus schola nobis maxime necessaria*.

Da queste leggi emergono anche le differenti funzioni che venivano attribuite a questo corpo. Per quanto fossero diverse tali attività, potevano essere ricondotte in un certo senso all'unità per il fatto che gli *agentes in rebus* rimanevano, comunque, sotto il controllo del solo *magister officiorum* e con lui collaboravano nelle sue molteplici attività, anche se a volte erano distaccati in differenti sedi, dove si trovavano a contatto anche con altri funzionari o venivano inviati nelle province. Lì, sovente, interferivano con il potere e l'autorità dei governatori locali. Per questo motivo, inevitabilmente, nascevano in molte occasioni conflitti di competenza. In particolare, urtavano la sensibilità del prefetto del pretorio, che, già da tempo, si era visto privare di alcune sue funzioni da parte del *magister officiorum*.

<sup>158</sup> R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata* cit., 287 ss.

## SINTESI

Il Codice Teodosiano conserva ben tre titoli dedicati agli *agentes in rebus*: 6.27 *De agentibus in rebus*, con 23 costituzioni, 6.28 *De principibus agentum in rebus*, con 8 costituzioni, 6.29 *De curiosis*, con 12 costituzioni. Al di fuori della *sedes materiae*, troviamo le 3 costituzioni che compongono il titolo 1.9 *De officio magistri officiorum*, 2 costituzioni nel titolo 6.35 *De privilegiis eorum, qui in sacro palatio militarunt* e poche altre leggi in libri diversi. Io prenderò in considerazione solo alcune leggi emanate nel IV secolo. Tra queste la più importante è certamente quella di Costanzo II, CTh. 1.9.1. La costituzione stabilisce un ordinamento per la *schola* degli *agentes in rebus* e regola la loro carriera.

## PAROLE CHIAVE

*Agentes in rebus* – *Cursus publicus* – *Magister officiorum* – Tardo Impero Romano.

## ABSTRACT

The Theodosian Code keeps many as 3 titles dedicated to the *agentes in rebus*: 6.27 *De agentibus in rebus*, with 23 laws, 6.28 *De principibus agentum in rebus*, with 8 laws, 6.29 *De curiosis*, with 12 laws. Outside the *sedes materiae*, there are 3 laws that make the title 1.9 *De officio magistri officiorum*, 2 laws in the title 6.35 *De privilegiis eorum, qui in sacro palatio militarunt* and few other laws in several books. I will into consideration just a few laws passed in the IV Century A.D. Among these, the most important it is certainly that of Costance II, CTh. 1.9.1. This law establishes an order for the *schola* of *agentes in rebus* and regulates their career.

## KEYWORDS

*Agentes in rebus* – *Cursus publicus* – *Magister officiorum* – Later Roman Empire.



SANTO TOSCANO  
*Università di Catania*

SU ALCUNE FIGURE DELL'ORGANIZZAZIONE  
GIUDIZIARIA TARDOANTICA E  
SULLE RELATIVE COMPETENZE

Il concetto di *militia* è naturalmente ricorrente nella letteratura cristiana antica, sulla quale si concentra questo contributo, e per certi versi costitutivo dell'identità cristiana, che per definirsi richiama il confronto dialettico tra il servizio negli apparati dello stato, militari e civili, e il servizio a Dio. Il riferimento al governo del *saeculum* si articola spesso all'interno di un ragionamento, potremmo dire, a fortiori, secondo la logica del *quanto magis*: Ambrogio ricorda ai suoi interlocutori a proposito dei loro *officia* lo statuto forte della scelta che si configura come *fidei militia*, e allora se colui che *imperatori militat*, che presta servizio per l'imperatore romano nelle forme varie in cui tale servizio si concretizza al centro e nelle periferie dello stato, è tenuto a tutta una serie di obblighi e di vincoli che ne sottolineano la dedizione assoluta al suo compito, quanto più, *quanto magis* appunto, colui che *deo militat* dovrà apparire ed essere assolutamente lontano dalla logica pesantemente terrena che sottende ai *negotia* del mondo<sup>1</sup>. La differenza di qualità tra le due *militiae*, la consapevolezza del *quanto magis* può spingere a fare il salto. Nelle Confessioni di Agostino un funzionario imperiale di grado elevato, Ponticiano, racconta della conversione a Treviri di due *agentes in rebus* infiammati dalla lettura della *vita Antonii*: essi infatti, *relicta militia saeculari*, decidono di mettersi a servizio di Dio, di *militare* per una causa più grande<sup>2</sup>. La stessa scelta

<sup>1</sup> AMBR., *off.* 1.36.185.

<sup>2</sup> AUG., *conf.* 8.6.14-15. La loro conversione si nutre anche del confronto tra le due *militiae*: uno dei due prende l'iniziativa e pone al collega una serie di domande

fa il giovane Evodio, concittadino di Agostino e anche lui funzionario nell'amministrazione imperiale come *agens in rebus*<sup>3</sup>.

Ci sono *militantes* negli apparati dello stato che militano male, se così può dirsi: commentando il profeta Ezechiele, Girolamo si serve di un'abile preterizione per condannare la ricchezza dei nuovi ricchi che sono diventati tali anche attraverso il servizio nella burocrazia imperiale e l'accesso ai solidi d'oro. *Ut taceam de militantium et iudicum uiolentia*<sup>4</sup>: ci sono dunque *iudices* e *militantes*, magistrati che esercitano la giurisdizione, governatori e funzionari degli apparati civili e militari dello stato tra quelli che, forti della loro *potentia*, opprimono le classi sociali inferiori.

Ai cattivi *militantes* Massimo di Torino toglie ogni alibi in un sermone che è la celebrazione della dignità della *militia* in tutte le sue forme ed espressioni: *non enim tantum de his militantibus scriptura loquitur qui armata militia detinentur, sed quisque militiae suae cingulo utitur, dignitatis suae miles adscribitur*<sup>5</sup>. La condizione di soldato o di pubblico funzionario non giustifica nessun abuso di potere e nessuna prevaricazione: il servizio nell'esercito e quello nella amministrazione dello stato non hanno una loro colpa intrinseca, ma possono diventare criminosi solo per libera scelta dell'uomo<sup>6</sup>. E la cosa più grave è che le

sul senso del loro servizio all'imperatore: *Dic, quaeso te, omnibus istis laboribus nostris quo ambimus pervenire? Quid quaerimus? Cuius rei causa militamus?* [...] La risposta del secondo è di immediata condivisione *tantae mercedis tantaeque militiae*. Ponticiano, di origine africana, a dispetto del *quidam* con cui viene presentato, è un alto funzionario della corte di Milano, *praeclare in palatio militans*: si veda A. GIARDINA, *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, 122 e 115-116.

<sup>3</sup> AUG., *conf.* 9.8.17: *Qui cum agens in rebus militaret, prior nobis ad te conversus est et baptizatus et relicta militia saeculari accinctus in tua.*

<sup>4</sup> HIER., *in Ezech.* 6.18: *in pane autem omnis continetur cibus, et significanter dicitur suum, ne de rapinis et usuris et alieno malo quaesitum panem uertamus in misericordiam: redemptionem enim animae uiri propriae diuitiae; quod multos facere conspicimus qui clientes et pauperes et agricolae, ut taceam de militantium et iudicum uiolentia, opprimunt per potentiam uel furta committunt, ut de multis parua pauperibus tribuant et in suis sceleribus gloriantur.* Lo scrittore smaschera i falsi benefattori che donano alle chiese denaro sporco, ottenendo il compiacimento del popolo e rimanendo sordi alla voce di tormento della loro coscienza.

<sup>5</sup> MAX. TAUR., *serm.* 26.3.

<sup>6</sup> MAX. TAUR., *serm.* 26.1: *Non enim militare delictum est, sed propter praedam militare peccatum est; nec rem publicam gerere criminisum est, sed ideo agere rem publicam, ut rem familiarem potius augeas, uidetur esse damnabile.*

vittime dei crimini sono spesso le fasce più deboli della popolazione<sup>7</sup>.

Sulla violenza che le classi sociali superiori e i funzionari dello stato esercitano sui cittadini, specie in ambito fiscale e giudiziario, i testi tardoantichi insistono a vario titolo e da diverse prospettive di lettura del fenomeno. I vescovi raccontano con solidale partecipazione le sofferenze di coloro che ricorrono alla chiesa per la difesa dei loro diritti. Per l'Africa risultano particolarmente eloquenti le epistole Divjak di Agostino che rivelano un vescovo appassionatamente impegnato nella soluzione dei problemi di quei territori. In un *commonitorium* indirizzato ai confratelli Alipio e Pellegrino, datato con ogni probabilità al marzo 420<sup>8</sup>, egli si fa autorevole portavoce e sostenitore di una richiesta pressante dei vescovi africani agli imperatori per la nomina di *defensores civitatis*, figure ancora quasi sconosciute in quella regione, nonostante l'istituzione di questa magistratura con poteri di giurisdizione risalga, come è noto, a parecchi decenni prima<sup>9</sup>. I pastori prendono l'iniziativa *propter afflictionem pauperum*<sup>10</sup>: quello di Agostino è un appello accorato, anche la città di Ippona manca del suo *defensor* e la popolazione e il suo vescovo lo reclamano. Egli propone anche una sua lista di candidati alla carica configurando due ipotesi: nel caso in cui fosse possibile ottenere un pubblico funzionario, *militantem... impetrare*, egli avanza la candidatura di *Ursus*, genero di Glicerio; se invece il difensore della città non può essere se non un *privatus*, egli propone due nomi, quelli di Eusebio e di Eleusino<sup>11</sup>. I

<sup>7</sup> MAX. TAUR., *serm.* 26.2: *illud autem addunt sceleribus suis, ut quos indefensos uiderint ipsos potius persequantur, et putent se necessitates decepisse publicas, nisi domus deceperint orfanorum...* Eppure hanno la sfrontatezza, dopo essersi arricchiti con la frode, di affrettarsi verso la chiesa per ringraziare Dio ritenendolo in modo blasfemo quasi complice delle loro rapine.

<sup>8</sup> AUG., *ep.* 22\*.

<sup>9</sup> Si veda F. PERGAMI, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, in *SDHI* 61, 1995, 413-431, ora in ID., *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 105-125.

<sup>10</sup> Così i vescovi riuniti a Cartagine nel settembre 401 chiedono agli imperatori *ut defensores eis adversus potentias divitum cum episcoporum provisione deligantur* (*Concilia Africae*, CChL 149, 357).

<sup>11</sup> AUG., *ep.* 22\*.4: *Unde nostri Hipponienses volunt quidem et me maxime volente habere defensorem...* Un esame dettagliato del tema è fornito da F. JACQUES, *Le défenseur de cité d'après la Lettre 22\* de saint Augustin*, in *REAug*, 32, 1986, 56-73; si veda anche C. LEPELLEY, *La crise de l'Afrique romaine au début du V<sup>e</sup> siècle, d'après les Lettres nouvellement découvertes de saint Augustin*, in *CRAI*, 1981, 445-463, ora in ID., *Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*,

vescovi destinatari del *commonitorium*, Alipio e Pellegrino, a nome dei confratelli sono in missione in Italia presso la corte imperiale<sup>12</sup>.

Di Alipio, vescovo di Tagaste, sono a tutti note la preparazione in materia di diritto e le relative competenze. Amico intimo di Agostino, prima di convertirsi e abbracciare la carriera ecclesiastica è stato per tre volte assessore giudiziario. La figura dell'*adsessor* (*adsidere* è il termine tecnico per indicare questa forma di collaborazione con il *iudex*) è fondamentale nella gestione degli apparati dello stato<sup>13</sup>: ogni magistrato, non sempre con adeguata formazione giuridica, ha un suo consigliere (o più di uno in certi casi) il cui *stipendium* è comunque a carico dello stato ed è collegato al grado del giudice presso il quale esercita la funzione. D. 1.22.1 specifica che l'*officium adsessoris* viene svolto da *iuris studiosi* di cui indica le relative competenze.<sup>14</sup> L'assessore giudiziario rappresenta, o almeno così è percepito, un elemento di equilibrio e di ordine nel concreto esercizio dell'attività dei giudici e la sua assenza, al contrario, viene vista come segno di disordine e di confusione: Lattanzio ricorda l'esempio dei *iudices militares humanitatis litterarum rudes sine adsessoribus in provincias immissi* nei tempi cupi della persecuzione di Galerio<sup>15</sup>.

Alipio a Roma *adsidebat* nell'ufficio del *comes largitionum Italicinarum* ed era *consiliarius* di un *iudex*<sup>16</sup>: in pagine giustamente

Bari 2001, 357-375. Sul *defensor civitatis* e sulle forme della sua presenza nella città tardoantica mi limito a ricordare solo il contributo più recente di R.M. FRAKES, *The Defensor Civitatis and the Late Roman City*, in *AnTard*, 26, 2018, 127-147 (140 per l'ep. 22\*).

<sup>12</sup> Si veda M.-F. BERROUARD, *Un tournant dans la vie de l'Église d'Afrique : les deux missions d'Alypius en Italie à la lumière des Lettres 10\*, 15\*, 16\*, 22\* et 23\*A de saint Augustin*, in *REAug*, 31, 1985, 46-70.

<sup>13</sup> Sulla burocratizzazione della funzione giudiziaria nella tarda antichità e in particolare sulla organizzazione della repressione criminale cfr. B. SANTALUCIA, *L'amministrazione della giustizia penale*, in *Storia di Roma* 3.2, Torino 1993, 1035-1051. Sugli *adsores* si veda CTh. 1.34 *De adsessoribus, domesticis et cancellariis* e C. 1.51 *De adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicium*.

<sup>14</sup> *Omne officium adsessoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis.*

<sup>15</sup> LACT., *mort. pers.* 22.5.

<sup>16</sup> AUG., *conf.* 6.10.16. Nelle pagine precedenti un appassionato profilo dell'amico che era nato nel suo stesso municipio ed era stato anche suo allievo nei primi anni di insegnamento. Nel ritratto non mancano i riferimenti alle fragilità di Alipio che a Cartagine si lascia sedurre dagli spettacoli del circo e a Roma dalle cruento lotte dei gladiatori; ma tutte le esperienze sono lette da Agostino come medicina per

famose delle Confessioni, Agostino fornisce un ritratto di Alipio assessore giudiziario tutto nel segno di una sorprendente rettitudine, di una *mirabilis continentia* che viene messa a dura prova dal contesto di abusi e di corruzione che affligge l'amministrazione dello stato. Dotato di forte temperamento, egli resiste infatti alle lusinghe e alle intimidazioni di un potentissimo senatore: la sua resistenza è incrollabile e non viene assolutamente scalfita né dalle promesse né dalle minacce, il suo coraggio impavido, anche a confronto con l'atteggiamento piuttosto remissivo del *iudex* che alla fine scarica su di lui la responsabilità del diniego al senatore<sup>17</sup>. Tra l'*aequitas* e la *potestas* sceglie assolutamente la prima, come rivela la prontezza con cui respinge la tentazione di un peculato per fini nobili<sup>18</sup>. Alipio segue Agostino a Milano e qui, come si legge in un'altra pagina delle Confessioni, egli risulta libero da impegni di giureconsulto, *post assessionem tertiam*, dopo essere stato appunto per tre volte *adsessor*: egli era *otiosus ab opere iuris peritorum* e in attesa di qualcuno a cui vendere di nuovo i suoi consigli<sup>19</sup>. Il *iurisperitus* per la sua competenza ha un ruolo significativo nel mondo della giustizia, è un esperto di parte, come anche l'*advocatus*, e ha diritto ad essere pagato: in una famosa epistola Agostino, a partire da una approfondita riflessione sulla *intercessio* dei vescovi e sul rapporto tra giustizia terrena e misericordia cristiana, chiarisce anche i diversi profili di alcuni dei protagonisti dell'apparato giudiziario. Così all'*advocatus* e al *iurisperitus* si contrappongono il *iudex* e il *testis* che, per la diversa configurazione giuridica del loro ruolo, non possono naturalmente vendere la loro sentenza o la loro testimonianza<sup>20</sup>.

Anche per i vescovi non doveva essere facile districarsi in questioni giuridiche delicate che richiedevano insieme competenza e saggezza, e Alipio continuerà a svolgere da vescovo di Tagaste anche il ruolo, non formale ma sostanziale, di consigliere giuridico. Agostino lo interpella

il futuro, anche l'episodio cartaginese della falsa accusa di furto da cui lo libera l'intervento dell'architetto *cuius maxima erat cura publicarum fabricarum* (6.9.15 ss.).

<sup>17</sup> AUG., *conf.* 6.10.16.

<sup>18</sup> *Ibid.*: si tratta della tentazione, a cui lo spinge l'amore per le lettere, di farsi copiare dei manoscritti a spese del tribunale.

<sup>19</sup> AUG., *conf.* 8.6.13.

<sup>20</sup> AUG., *ep.* 153.6.23: *Sed non ideo debet iudex vendere iustum iudicium aut testis verum testimonium, quia vendit advocatus iustum patrocinium et iuris peritus verum consilium; illi enim inter utramque partem ad examen adhibentur, isti ex una parte consistunt.*

su casi di ordinaria giustizia come quello della citazione in giudizio di alcuni chierici da parte di un individuo di classe sociale elevata che era stato da loro bastonato per avere condotto via con sé una *professam sanctimoniale ad ludibrium stupri*<sup>21</sup>; gli chiede consigli su come sollecitare presso le autorità competenti anche iniziative legislative per arginare fenomeni di degrado sociale nati dalla povertà o per stroncare la diffusione di gravi reati come quelli legati al turpe commercio di uomini liberi gestito dai *mangones*<sup>22</sup>. Ma Agostino ha anche il suo *adessor* nel tribunale episcopale di Ippona, si chiama Eustochio: a lui il vescovo pone una serie di questioni che attengono, tra l'altro, alla condizione di libertà e di schiavitù e dunque ad una materia estremamente delicata, a lui richiede un'adeguata "istruzione" su quello che il diritto romano sancisce a proposito delle cosiddette *causae liberales*<sup>23</sup>.

Le figure che ruotano attorno al mondo della giustizia ricorrono nei testi cristiani e in Agostino in particolare anche in una loro, potremmo dire, trasfigurazione teologica, per cui gli apostoli, quando chiedono a Cristo di insegnare loro a pregare, è come se dicessero: *iurisperite noster, assessor, immo consessor dei, compone nobis preces*. Essi fanno come coloro che nell'ordinamento delle cose del mondo per indirizzare una supplica all'imperatore si rivolgono allo *scholasticus iurisperitus*, il quale sa come si scrive una supplica, ed evitano così di incorrere in qualche punizione piuttosto che ottenere la cosa richiesta<sup>24</sup>.

Se l'assessore può essere considerato l'ispiratore delle decisioni di un giudice, ci sono figure nell'apparato giudiziario che si configurano come esecutori delle sue decisioni, come il braccio armato della legge,

<sup>21</sup> AUG., *ep.* 9\*. Alipio era stato incaricato da papa Celestino di presiedere un tribunale vescovile per giudicare il caso. Cfr. S. TOSCANO, *Casi di ordinaria giustizia nelle epistole Divjak di Agostino*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 541-563.

<sup>22</sup> AUG., *ep.* 10\*. Cfr. S. TOSCANO, *A proposito dei mangones*, in *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXXII Colloquio internazionale G.I.R.E.A* (Messina 15-17 maggio 2008), Messina 2012, 287-298.

<sup>23</sup> AUG., *ep.* 24\*.

<sup>24</sup> AUG., *in evang. Ioh.* 7.11. Naturalmente nel diritto del cielo ci sono situazioni che nel diritto della terra apparirebbero paradossali, per cui alla fine nella figura del *iudex* si identificano tutti gli altri ruoli: *Vide quod voluit esse ipse advocatus tuus; ipse iurisperitus tuus, ipse assessor patris, ipse iudex tuus dixit: aliter non accipies* (AUG., *in psalm.* 54.14). Linguaggio giuridico anche in *serm.* 58.1: *Spem habemus obtinendae causae nostrae, quando talis iurisperitus nobis preces dictavit. Assessor Patris, sicut confessi estis, qui sedet ad dexteram Patris: ipse est advocatus noster, qui futurus est iudex noster.*

per dirla con una espressione moderna. Il giudice, scrive Agostino, in virtù della legge naturale provvidenzialmente inscritta nell'anima razionale dell'uomo, non esegue personalmente le sentenze da lui pronunciate, né per mezzo di un suo collaboratore di rango elevato, ma le affida per l'esecuzione al *carnifex*. Colpire il condannato sarebbe per lui *indignum... et nefarium*, questo infatti è il compito del carnefice che svolge l'incarico *legum moderatione* e non secondo le pulsioni della sua crudeltà che lo porterebbero a colpire anche l'innocente<sup>25</sup>. È interessante la terminologia usata dal vescovo: egli parla, infatti, a questo proposito di *ministeria quaedam... media* a cui sono affidati particolari compiti; la giustizia non solo stabilisce le pene per i reati, ma specifica anche le persone che hanno il potere giuridicamente configurato di infliggerle<sup>26</sup>. Anche il boia, pur nella efferatezza ripugnante che lo connota, ha un ruolo necessario *inter ipsas leges* e si inserisce legittimamente nell'attività repressiva dello stato<sup>27</sup>.

Il rispetto puntiglioso delle competenze in assoluta conformità alle norme di legge è uno dei punti fermi nell'esercizio della giurisdizione penale così come sono efficacemente proposti all'interno del lungo *sermo* 302, che può considerarsi una sintesi ragionata di quello che il cristianesimo africano e Agostino in particolare hanno elaborato su una materia così delicata. Il discorso fa tra l'altro riferimento ad un grave episodio di cronaca verificatosi ad Ippona, dove la folla ha fatto giustizia sommaria inferendo su un *homo facinorosus*, uccidendolo

<sup>25</sup> AUG., *divers. quaest.* 53.2: il carnefice *pro sua cupiditate sic ordinatus est in officio, ut percutiat legum moderatione damnatum, qui posset etiam innocentem sua crudelitate percutere.*

<sup>26</sup> *Ibid.*: *Cum igitur quosdam pati aliquid deceat, quod alios facere non deceat, ministeria quaedam sunt media, quibus digna iniunguntur officia, ut eis utens ipsa iustitia non solum talia pati quemque imperet, qualia pati eum decet, sed etiam his facientibus, quos talia facere non minus decet.*

<sup>27</sup> AUG., *ord.* 2.4.12: *Quid enim carnifice tetrius? Quid illo animo truculentius atque dirius? At inter ipsas leges locum necessarium tenet et in bene moderatae civitatis ordinem inseritur est que suo animo nocens, ordine autem alieno poena nocentium.* Si veda anche AUG., *ep.* 153.6.16: *Nec ideo sane frustra instituta sunt potestas regis, ius gladii cognitoris, unguiae carnificis, arma militis, disciplina dominantis, severitas etiam boni patris. Habent ista omnia modos suos, causas, rationes, utilitates.* Sulla figura del *carnifex* negli scritti di Agostino si può vedere G. CLARK, *Desires of the Hangman: Augustine on Legitimized Violence*, in *Violence in Late Antiquity: Perceptions and Practices*, ed. H.A. DRAKE, Burlington 2006, 137-146.

e dilaniandone il cadavere. Agostino riafferma con argomentazioni incalzanti che la procedura penale non dipende dal grado di malvagità dell'accusato: anche il delinquente più incallito *habet iudices suos, habet potestates suas*<sup>28</sup>, nel mondo della giustizia non è tollerato nessun disordinato e arbitrario "fai da te".

Nell'argomentazione entrano in gioco due precise figure dell'organizzazione giudiziaria, il *quaestionarius carnifex* e l'*exceptor*, il carnefice e il cancelliere del tribunale: se quest'ultimo si arroga arbitrariamente il diritto di uccidere un condannato, uno che ha già la spada alla gola, commette un omicidio e come tale va accusato e condannato. Il compito di eseguire una sentenza capitale è affidato infatti dalla legge al *quaestionarius carnifex*: egli infatti *militat*, è al servizio della pubblica amministrazione con questa specifica competenza<sup>29</sup>. La procedura penale fa parte di un *ordo* rigorosamente stabilito che non può mai essere prevaricato, neanche con una apparentemente innocua interferenza di competenze: la regola aurea è che *inordinate ferire, homicidium est*<sup>30</sup>.

Il carnefice è una figura drammaticamente presente nella comune percezione dell'amministrazione della giustizia: in un contesto geografico e culturale diverso, quello della Gallia di Ausonio, il *quaestionarius* compare in una rappresentazione tipica del foro proposta agli allievi in un testo scolastico come quello offerto dagli *Hermeneumata* di

<sup>28</sup> AUG., *serm.* 302.13; si veda anche 302.11: *Habent mali iudices suos, habent potestates suas...* Sui fondamenti della legittimità dell'ordinamento statale e sul rispetto delle regole relative all'esercizio della giurisdizione penale cfr. S. TOSCANO, *Elementi di dottrina dello stato nell'elaborazione culturale dell'Africa cristiana*, in *L'Africa romana*, 20, 2, Roma 2015, 1185-1194.

<sup>29</sup> *Ibid.*: *Militat quaestionarius carnifex: ab illo percutitur damnatus. Si damnatum, iam supplicio destinatum, percutiat exceptor, nonne et damnatum occidit? Et tamquam homicida damnatur.* Tecnicamente il *quaestionarius* (il termine è attestato a partire dal quarto secolo) è il carnefice addetto alla tortura, che nell'indagine giudiziaria e nell'istruzione del processo tortura gli accusati per estorcere la loro confessione. Si veda l'espressione *quaestionarios tortores* in *serm.* 161.5.

<sup>30</sup> *Ibid.*; il vescovo continua nella sua rigorosa argomentazione sottolineando l'enormità giuridica di procedure illegittime e arbitrarie: *Si homicidium est, inordinate ferire damnatum, quid est, rogo vos, velle ferire inauditum, velle ferire non iudicatum, velle ferire nulla accepta potestate hominem malum?* Sul reato di omicidio per il *minister iudicis* che uccide assumendo un'iniziativa autonoma si veda anche AUG., *quaest. hept.* 2.39.

Sponheim<sup>31</sup>: qui il *quaestionarius pulsat* e gli effetti sul corpo del *latro* che subisce l'interrogatorio aggravato da un pesante pestaggio sono descritti con minuziosa precisione<sup>32</sup>. La tortura ha dunque un posto di rilievo anche nella scena standardizzata di un processo presentata da un libro di scuola che naturalmente deve trasmettere un modello ideale di giustizia che condanna a morte il reo e assolve l'innocente. Il testo presenta gli spazi, il *tribunal*, il *secretarium* e le figure che li frequentano insieme a quelle del *iudex*, del *quaestionarius* e degli imputati: *advocati*, *causidici*, *scholastici* fanno il loro ingresso per trattare le cause fissate per quel giorno e il banditore, il *praeco*, dà voce all'ordine di comparizione deciso dal giudice<sup>33</sup>.

I testi cristiani sono popolati da figure di torturatori a cominciare da quelli che sono stati protagonisti nell'epoca d'oro delle persecuzioni e dei martiri. Una rappresentazione particolarmente efficace della tortura nell'impero ormai divenuto cristiano è quella fornita dalla epistola 1 di Girolamo a Innocenzo che diventa quasi la celebrazione poetica del modo straordinario con cui Dio interviene nelle vicende umane: il termine *carnifex* ricorre sette volte e due volte il termine *tortor*, quasi a marcare la centralità di questa figura nella vicenda raccontata, quella di una donna accusata di adulterio che, a guisa di novella martire, resiste con intrepida volontà alle torture più raffinate rivendicando la sua assoluta innocenza confermata da una serie di fatti miracolosi<sup>34</sup>. Tutto per ordine di un *consularis* ferinamente assetato di sangue<sup>35</sup>: quando la

<sup>31</sup> A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius' Schooldays? A Schoolbook and its Relatives*, in *JRS*, 72, 1982, 83-124.

<sup>32</sup> A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius' Schooldays?* cit., 105, 75: *Reus sistitur latro, interrogatur secundum merita; torquetur, quaestionarius pulsat, ei pectus vexatur, suspenditur, crescit, flagellatur fustibus, vapulat, pertransit ordinem tormentorum, et adhuc negat. puniendus est: perit poena, ducitur ad gladium.*

<sup>33</sup> A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius' Schooldays?* cit., 104, 73-75: *Fit hora tertia. ingrediuntur advocati, causidici, scholastici, evocati in secretarium iudicis sui. agunt plures causas, quisque ut potest secundum literarum facundiam...exinde descendit praeses ad tribunal custodis sessurus. sternitur tribunal, conscendit iudex tribunal, et sic voce praeconis iubet sisti personas.*

<sup>34</sup> Ricorre nell'appassionato racconto di Gerolamo tutto l'armamentario della tortura: *ungula cruenta, eculeus, ignis...* (ep. 1.3-5). Sull'epistola si veda il recentissimo contributo di S. ISETTA, *La donna colpita sette volte: agiografia e allegoria nell'ep.1 di Girolamo*, in *Philobarbaros. Scritti in memoria di Gianfranco Gaggero*, a cura di F. GAZZANO-E. SALOMONE GAGGERO, Alessandria 2019, 293-304.

<sup>35</sup> HIER., ep. 1.4: *igitur consularis pastis cruore luminibus ut fera, quae gustatum*

donna insieme al presunto adultero, che ha già confessato per incapacità di resistere alla tortura, viene condotta al supplizio secondo la sentenza pronunciata, la stessa figura chiamata ad eseguire la condanna viene indicata successivamente come *carnifex*, *percussor*, *lictor* e infine *speculator*<sup>36</sup>. Il termine *tortor* ricorre, invece, solo nella descrizione della fase istruttoria di questo processo sommario; sembrerebbe quasi che Girolamo, fatta eccezione per *tortor*, usi gli altri termini per indicare in generale figure deputate a infliggere pene corporali e forme varie di tortura inquisitoria o ad eseguire, in questo caso con la decapitazione, la sentenza capitale.

Agostino in una epistola indirizzata al *tribunus* Marcellino nella quale, tra l'altro, propone la dimensione paterna del *iudex* cristiano<sup>37</sup>, chiarisce le competenze specifiche di *tortor* e *percussor*<sup>38</sup>: il primo è utilizzato per scoprire il delitto, nelle indagini volte a identificare i rei, mentre il secondo è l'esecutore della pena capitale e il suo strumento è il *gladius*, quello al quale hanno offerto la cervice tanti cristiani nella trasfigurazione del martirio.

Nell'apparato dell'amministrazione della giustizia e della repressione dei reati operano altre figure che vengono richiamate anche in scritti di natura teologica e dottrinale. Il riferimento a un rappresentante delle forze di polizia compare in un commento di Agostino al salmo 93 a proposito dell'apparente vittoria dei malvagi nella storia del mondo: Dio agisce in modo diverso dagli uomini preposti alla pubblica sicurezza, come lo *stationarius* che, quando viene a conoscenza dell'operato di un reo, lo arresta e lo porta in prigione; Dio invece non interviene con la punizione immediata, anche se alle guardie si può sfuggire, al suo occhio onnipresente certamente no<sup>39</sup>.

*semel sanguinem semper sitit, duplicari tormenta iubet, et saevum dentibus frendens similem carnifici minitatus est poenam...*

<sup>36</sup> HIER., ep. 1.7-8: *pari igitur prolata in utrumque sententia damnatos carnifex trahit... Postquam vero ad feminam ventum est et flexis in terram poplitibus super trementem cervicem micans elevatus est gladius et exercitatus carnifex dexteram totis viribus concitavit... Imbellem manum percussor expavit... itaque furens et anhelus licitor... iam speculator exterritus et non credens ferro mucronem aptabat in iugulum.*

<sup>37</sup> AUG., ep. 133.2: *Imple, christiane iudex, pii patris officium, sic successe iniquitati, ut consulere humanitati memineris...*

<sup>38</sup> *Ibid.* Così scrive al *tribunus* Marcellino: *Noli facinore invento quaerere percussorem, in quo inveniendò noluisti adhibere tortorem.*

<sup>39</sup> AUG., in psalm. 93.9: *Quia si stationarius sciret, teneret illos; et ideo vitant oculos stationarii, ne statim teneantur; oculos enim Dei vitare nemo potest, quia non*

Di un caso di arresto sommario di un cittadino da parte di forze di polizia Agostino parla in una epistola al confratello Fortunato, vescovo di Circa: un *conductor* di nome Favenzio, in conflitto col proprietario della tenuta di cui è fittavolo, chiede il diritto di asilo e l'intercessione alla chiesa di Ippona. Ma quando meno se lo aspetta, viene arrestato da un drappello di uomini armati agli ordini di un certo Fiorentino, *officialis* del governatore: si tratta verosimilmente di un funzionario di polizia giudiziaria agli ordini del *comes*<sup>40</sup>. Venuto a conoscenza della vicenda, il vescovo informa immediatamente un responsabile territoriale dell'apparato militare, il *tribunus* che comanda la difesa costiera, che ha la competenza appunto *custodiendo litori*<sup>41</sup>, ma senza successo; svolge quindi un'attività investigativa in proprio che lo porta a individuare il luogo della detenzione, dove invia un suo sacerdote, al quale però l'*officialis* nega il permesso di vedere l'arrestato. Scrive infine al funzionario interessato<sup>42</sup> chiedendo il rispetto delle garanzie fissate dalla legge e confidando in una soluzione concordata, ma anche in questo caso senza successo: Favenzio infatti viene fatto partire per essere condotto all'ufficio del governatore che ora viene indicato con il titolo di *consularis*<sup>43</sup>.

*solum in cubiculo videt, sed et intima cordis tui...et vident se vivere sciente Deo, qui non viverent sciente stationario...* Poco dopo in un elenco poco omogeneo di controllori delle azioni degli uomini figurano *iudices, reges, imperatores, commentarienses*.

<sup>40</sup> AUG., ep. 115. *Officialis* in questo periodo è un termine comprensivo e abbraccia tutta una serie di competenze. Agostino nota come l'ufficiale giudiziario sia spesso coinvolto negli illeciti guadagni che prosperano attorno ai tribunali ricevendo denaro da tutte e due le parti in conflitto, talora *per immoderatam improbitatem*, altre volte *per tolerabilem consuetudinem* (ep. 153.6.24).

<sup>41</sup> Il riferimento ad un responsabile della guardia costiera anche in ep. 10\* a proposito del turpe commercio degli uomini liberi operato dai *mangones* che godono sicuramente di connivenze. V. *supra* nt. 22.

<sup>42</sup> AUG., ep. 114. Il vescovo considera quello di Favenzio un vero e proprio rapimento e inizia la lettera con parole decise: *Cuius potestatis iussione Faventium rapueris, ipse videris: hoc autem scio, quod omnis potestas sub imperio constituta imperatoris sui legibus servit*; ricorda poi all'interlocutore le norme che tutelano i diritti di coloro che sono chiamati a rispondere in giudizio. Sul caso si veda G. FOLLIET, *L'affaire Faventius. Examen du dossier (Augustin, Epist. 113-116)*, REAug, 30, 1984, 240-250.

<sup>43</sup> AUG., ep. 115. Agostino teme che, condotto nell'ufficio del governatore, Favenzio *mali aliquid patiat*; il suo avversario è infatti un uomo ricchissimo che potrebbe influenzare l'esito del giudizio, nonostante la riconosciuta correttezza del

Nei tribunali il lavoro del *iudex* richiede naturalmente anche competenze che attengono a quello che in generale può essere definito l'ambito della segreteria e della cancelleria: ecco allora le figure del *praeco*, dell'*exceptor*, del *notarius*, indispensabili anch'esse per il buon funzionamento di tutto l'apparato. Il legame tra il giudice e il suo araldo è così stretto che quando egli parla *per praeconem*, il cancelliere verbalizzante, l'*exceptor*, registra quelle parole come dette direttamente dal giudice<sup>44</sup>. A proposito dei segretari poi, degli *exceptores*, va detto che, in certi momenti di grave tensione all'interno della comunità ecclesiale e nei rapporti di essa con le autorità dello stato, non deve essere stato un compito facile quello di verbalizzare, come racconta Agostino a proposito della Conferenza di Cartagine del 411 convocata dallo stesso imperatore Onorio per risolvere in modo definitivo la questione donatista<sup>45</sup>. Flavio Marcellino, incaricato dall'imperatore di presiedere il confronto, fissa regole procedurali rigorose per gestire una situazione difficile. Tra l'altro, a garanzia della correttezza nella stesura dei verbali, le due delegazioni nominano dei cancellieri di parte, quattro *notarii* ciascuna, che si alternano a due a due con gli *exceptores* del giudice, in modo da eliminare alla radice possibili contestazioni sulla registrazione fedele negli atti delle parole pronunciate<sup>46</sup>. La cosa certa è che *notarii*

*iudex*. Per questo, *ne quid tamen apud officium pecunia prevaleat*, chiede al confratello Fortunato di trasmettere la sua lettera al governatore e di sollecitare il suo autorevole intervento.

<sup>44</sup> AUG., *in evang. Iob.* 45.9. Quasi le stesse parole in *in evang. Iob.* 13.16 e in *serm.* 82.5.8. Gli esempi tratti dall'ambito giuridico servono spesso a spiegare e illustrare concetti teologico-dottrinali.

<sup>45</sup> Così POSS., *vita Aug.* 13.2 ricorda l'iniziativa imperiale: *...id iubente gloriosissimo et religiosissimo imperatore Honorio, propter quod perficiendum etiam a suo latere tribunum et notarium Marcellinum ad Africam iudicem miserat*. Su questo drammatico confronto nella storia del cristianesimo africano rimando ai quattro volumi curati da S. LANCEL, *Actes de la Conférence de Carthage en 411*, Paris 1972 (SC, 194-195), 1975 (SC, 224), 1991 (SC, 373) e a J.-L. MAIER, *Le dossier du donatisme*, I. *Des origines à la mort de Constance II (303-361)*, Berlin 1987 (TU, 134); II. *De Julien l'apostat à saint Jean Damascène (361-750)*, Berlin 1989 (TU, 135). Della abbondantissima letteratura sull'argomento mi limito qui a ricordare soltanto il classico W.H.C. FRENCH, *The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa*, Oxford 1952 (1985<sup>3</sup>); dello stesso autore *Augustine and State Authority. The Example of the Donatists*, in Agostino d'Ipogna. "Quaestiones disputatae" (Palermo 3-4 dicembre 1987), Palermo 1989, 49-73.

<sup>46</sup> Così scrive Agostino nella *ep.* 141.2: *Dati sunt etiam a nobis et ab ipsis notarii quattuor hinc, et quattuor inde, ut bini cum exceptoribus iudicis alternarent, ne*

e *exceptores* devono fare i conti con le strategie e le schermaglie procedurali messe in atto dalle due parti in conflitto, soprattutto da quella donatista, almeno stando al resoconto di Agostino<sup>47</sup>.

I vescovi, e non solo loro, avevano bisogno di bravi *notarii*, che risultano quindi contesi. Di un giovane *notarius* morto purtroppo prematuramente parla Evodio, vescovo di Uzali, ricordando ad Agostino come era riuscito a strapparli alla carriera del mondo e a farlo suo cancelliere: egli infatti prima faceva lo stenografo presso l'avvocato che assisteva il proconsole, *scholastico proconsulis excipiebat*, ed era molto bravo e molto veloce nel suo mestiere, *strenuus in notis*<sup>48</sup>. L'esigenza di avere bravi stenografi che registrino fedelmente tutto nasce spesso dalla profonda diffidenza che caratterizza i protagonisti di un dibattito o di una disputa dottrinale, in genere di una controversia. Agostino in due lettere al *comes* imperiale Pascenzio, di fede ariana, rinfaccia al suo interlocutore il rifiuto di fare registrare da *notarii* indipendenti le parole del loro incontro come era stato in un primo momento concordato<sup>49</sup>. Lo stilo degli stenografi fa paura: Pascenzio,

*aliquis nostrum se dixisse aliquid causaretur, quod non fuisset exceptum*. I sospetti tra le due parti sono così diffusi che viene presa ancora un'ulteriore precauzione: i verbali vanno sottoscritti dal giudice e dai rappresentanti delle due parti in modo per così dire personalizzato per rendere inoppugnabili quei documenti anche per le generazioni future. L'epistola 141 indirizzata ai donatisti da Agostino a nome dei vescovi del concilio di Zerta riporta una sintesi dei momenti e delle decisioni salienti della Conferenza di Cartagine. Si veda D. FRANCHINA, *I notarii in Agostino*, in *L'Africa romana*, 18, 2, Roma 2010, 1003-1020. Più in generale H.C. TEITLER, *Notarii and Exceptores. An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastic Bureaucracy of the Roman Empire*, Amsterdam 1985; e ID., *Notae et notarii. Tachigraphie und Tachigraphen in 5. e 6. Jahrhundert*, in P. GANZ, *Tironische Noten*, Wiesbaden 1990, 3-13.

<sup>47</sup> In AUG., *coll.c.don.* 2, 2-3 uno dei tanti scontri di procedura tra le due parti relativi ai verbali e alla stenografia.

<sup>48</sup> AUG., *ep.* 158.1

<sup>49</sup> AUG., *ep.* 238.1: *Sed quia tibi post prandium displicuit, quod inter nos mane placuerat, ut a notariis verba nostra exciperentur...* Così scrive Possidio sull'episodio: *Sed idem haereticus tabulas atque stilum, quod magister noster et ante congressum et in congressu instantissime fieri volebat, ne adessent omnimodo recusavit* (*vita Aug.* 17.2). La registrazione fedele delle parole pronunciate nell'incontro avrebbe impedito a Pascenzio di continuare nella logica degli inganni e dei sotterfugi. Sullo stesso argomento anche la successiva *ep.* 239. Una vicenda simile in *ep.* 44.2. Sulla corrispondenza di Agostino con questo funzionario imperiale si può vedere W. LOHR, *Augustine's correspondence with Pascentius (ep. 238-241). An epistolary power game?*, in *REAug.*, 62, 2016, 183-222.

si direbbe oggi, ha rifiutato la diretta streaming dell'incontro con Agostino; i *notarii*, dunque, come anticipatori *sui generis* di moderne tecniche di comunicazione?

#### SINTESI

Il contributo, che si concentra in particolare sulla letteratura cristiana antica, prende le mosse dal concetto di *militia*, fondamentale e per certi versi costitutivo dell'identità cristiana, e si sofferma sul confronto dialettico tra il servizio negli apparati civili e militari dello stato e il servizio a Dio.

Quando i funzionari dell'amministrazione agiscono male, a farne le spese sono le classi sociali inferiori, oppresse dalla prepotenza e dagli abusi dei *potentiores* e a difesa delle quali viene istituita la figura del *defensor civitatis*. Si considerano alcune figure tipiche dell'organizzazione giudiziaria: prima l'attenzione si concentra su un *adsessor* giudiziario famoso e integerrimo, Alipio, futuro vescovo di Tagaste; si passa quindi agli esecutori delle decisioni dei giudici come il *carnifex* e in particolare il *quaestionarius*, con una piccola incursione nel vocabolario della tortura e delle esecuzioni capitali. Si fa riferimento ancora alle competenze che attengono all'ambito della segreteria e della cancelleria, come quelle di *exceptores* e *notarii*.

#### PAROLE CHIAVE

Pubblica amministrazione – Giustizia – Assessore giudiziario – Carnefice – Segretario.

#### ABSTRACT

The contribution, which focuses in particular on ancient Christian literature, starts from the key-concept of "militia", fundamental and in some ways constitutive of the Christian identity, and concentrates mainly on the dialectical contraposition between the service in the civil and military apparatus of the State and the service to God.

When the officials of the administration act badly, the lower social classes are the ones who pay the price, oppressed by the arrogance and abuses of the "*potentiores*" and just in order to defend them the figure of the "*defensor civitatis*" has been established.

Some typical figures of the judicial organization are taken into consideration: first, the attention is focused on a famous and upright judicial advisor

or “*adsessor*”, Alipio, future bishop of Tagaste; then, the attention is drawn on the executors of the judges’ decisions, namely the “*carnifex*” and also the “*quaestionarius*”, with a small “incursion” into the vocabulary of torture and capital executions. Reference is still made to the competences of those working in the offices and in the courts, the so-called “*exceptores*” and “*notarii*”.

#### KEYWORDS

Civil service – Justice – Legal adviser – Executioner – Court clerk.



ANNA MARIA GIOMARO  
*Università di Urbino*

LA COMITIVA E LE SUE GRADUAZIONI:  
LA VISIONE DEI CODICI

Nel Codice Teodosiano un espresso titolo, CTh. 6.20 *De comitibus ordinis primi artium diversarum*, è dedicato alla concessione di una particolare patente di privilegio “di primo ordine”. La formulazione della rubrica impone da subito un momento di riflessione sulla concordanza del genitivo attributivo *artium diversarum* che connota questa particolare attribuzione<sup>1</sup>, e pone l'interrogativo se le *diversae artes* cui si fa cenno debbano rapportarsi ai *comites*, e quindi alle “diverse” funzioni che essi ricoprono nell'ambito della *militia* di palazzo o cittadina, ovve-

<sup>1</sup> Viene naturale un rapporto con il titolo CTh. 6.1 *De dignitatibus*, del quale, purtroppo, non ci è rimasto nessun frammento; ma anche col CTh. 6.2 *De senatoria dignitate*, col CTh. 6.5 *Ut dignitatum ordo servetur* e coi CTh. 6.37 *De equestri dignitate* e CTh. 6.38 *De perfectissimatus dignitate*, per indicare espressamente soltanto le rubriche nelle quali è utilizzato il termine *dignitas*. Ma non si deve trascurare nemmeno la frequentissima presenza del termine in questione nei testi delle costituzioni imperiali in tutto il tessuto del codice, a documentare l'importanza del tema. La *dignitas* rappresenta l'insieme dei privilegi e delle prerogative che vanno riconosciuti ai singoli personaggi in quanto ricoprono una determinata funzione nell'amministrazione pubblica. Così si può parlare in particolare della *dignitas* dei senatori, ovvero della *dignitas* degli *equites*. Ma altrettanto potrà/dovrà farsi per la *dignitas* dei vari personaggi ugualmente impegnati in compiti dell'amministrazione statale e cittadina. Di conseguenza si potrà/dovrà parlare di *dignitas* dei senatori, ovvero di *dignitas* degli *equites*; ma altrettanto della *dignitas* riconosciuta, per esempio, ad *Ampelium praefectum urbi*, come a tutti i prefetti dell'urbe o a tutti i prefetti del pretorio, o ai *magistri equitum ac peditum* (CTh. 6.7.1), si parlerà di persone *cuiuslibet ... dignitatis, sive magistri utriusque militiae sive comitis sive ex proconsulibus vel vicariis vel augustalibus vel tribunis sive ex ordine curiali vel cuiuslibet alterius dignitatis* (CTh. 11.24.4), di *dignitas spectabilium vel illustrium* (CTh. 12), ecc. (solo per proporre qualche esempio di serie dal codice Teodosiano).

ro se debbano essere lette – come sembra meglio – in rapporto all'*ordo*, e dunque alla presenza dei decorati nelle singole “categorie”, quasi che all'interno di ogni singolo *ordo* si debba considerare una differenziazione di “gradi” per anzianità, per competenze, per meriti, ecc.

Può apparire particolarmente illuminante in proposito una costituzione di Teodosio ed Onorio dell'anno 413 riportata in CTh. 6.20.1. Dispongono gli imperatori particolari privilegi (si parla della nomina fra i *consulares* e degli *emolumenta* relativi) per coloro che o nell'esercizio attento di una qualche arte, o nel disbrigo di attività pubblica (temporale, ovvero continuativa ma lieve) si siano distinti tanto da meritare la *comitiva primi ordinis*. Se ne deduce che tale concessione (*dignitas*) non è legata ad un determinato tipo di attività, funzione, ufficio, ma può rapportarsi indifferentemente a esercizio di arti, ovvero a pubblica attività o a cura di specifiche opere pubbliche.

CTh. 6.20.1: Impp. Honorius et Theodosius AA. Prisciano praefecto urbi. Post alia: hi, quos aut vulgaris artis cuiuslibet obsequium aut operis publici cura temporalis iniuncta aut rerum publicarum procuratio levis commissa adeo commendarit, ut comitivae primi ordinis dignitate donentur, sciant se inter eos qui consulares fuerint amoto officio quod susceperant nominandos, nisi forte emolumentis contenti, quae tempore militiae perceperunt, spreto nomine et dignitatem consularis viri duxerint respuendam, ne collationis onus sustineant vel frequentare senatum aliosque huiusmodi conventus, qui honoratorum frequentiam flagitant, compellantur. et cetera. Dat. XII kal. April. Constantinopoli Lucio v. c. cons. (413 Mart. 21).

Rileva, a questo punto, quanto discute la dottrina sulla possibile alternativa circa la natura della concessione imperiale: se, seguendo l'opinione di Seeck, e poi di Chastagnol, e ancora di Vogler, si deve pensare a concessione ottriata legata esclusivamente, o pressoché esclusivamente, al favore imperiale (per finire col riconoscere – ed è la Pierré-Caps – una progressiva “regolarizzazione” nel corso del IV secolo), ovvero se, con Ralf Scharf, si ritenga che la comitiva venga a qualificare certe posizioni della *militia* romana, amministrativa più che militare, collegata alle più alte funzioni quali quella del vicariato e del protettorato d'Africa<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Le tracce essenziali del dibattito si rilevano attraverso la voce (e i tempi) dei principali protagonisti. Di Otto Seeck, appunto (cfr. SEECK, *L. Caesonius Ovinus*

È interessante rilevare come CTh. 6.20.1 sia la sola costituzione presente sotto la rubrica suddetta, *De comitibus ordinis primi artium diversarum* – e dunque risulta particolarmente significativa – e come poi però il titolo sia seguito da un CTh. 6.21, *De professoribus, qui in urbe constantinopolitana docentes ex lege meruerint comitivam*, anche questo costituito da un solo brano (che poi vedremo) e da un CTh. 6.22 *De honorariis codicillis*, che viene a concludere la trattazione generale sul tema dei *comites primi ordinis*. Seguono CTh. 6.23 *De decurionibus et silentiariis*, CTh. 6.24, *De domesticis et protectoribus*, CTh. 6.25, *De praepositis labarum*, CTh. 6.26, *De proximis, comitibus dispositionum ceterisque, qui in sacris scriniis militant*, CTh. 6.27 *De agentibus in rebus*, ecc., cioè titoli dedicati a singole figure (= funzioni) di personaggi dell'amministrazione e dell'economia del tempo.

*Manlius Rufinianus Bassus 18*, in *PLRE*, 1, 156 s.) di André Chastagnol (cfr. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas Empire*, in *PUF*, 1960, 412), di Chantal Vogler (cfr. VOGLER, *Constance II et l'administration imperial*, in *AECR*, 1979, 7) a interpretare l'opinione di quanti ritengono che l'imperatore concedesse il *comitatus* in discorso come titolo onorifico, come segno della sua benevolenza indipendentemente da qualsiasi relazione coi pubblici uffici. Ovvero di Ralf Scharf (cfr. SCHARF, *Comites und comitiva primi ordinis*, Stuttgart 1994, *passim*), inteso a ricollegare la concessione della *comitiva*, in particolare in ragione delle sue "graduazioni" in primo, secondo e terzo ordine, al fatto che il decorato ricoprisse una determinata funzione e in quanto dignitario di un determinato livello godesse di una sua particolare posizione di pubblico prestigio. Un più recente studio, specificamente incentrato sulla ricerca epigrafica (A. PIERRÉ-CAPS, *Titres de cour dans les carrières des hauts fonctionnaires impériaux du IV<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, Atelier doctoral de perfectionnement à l'épigraphie, École française de Rome 2016, 1 ss.), propone una sintesi fra le due posizioni, partendo dall'affermazione del valore squisitamente compiacente ("Témoins de la faveur impériale, les titres de compte (*comes*) sont particulièrement concernés: *comes Augustorum*, *comes Flavialis*, hiérarchie des *comites ordinis tertii, secundi* ou *primi*, parfois *intra palatium* ou *consistorium*: ces titres de cour se mêlent aux charges du *cursus* sénatorial traditionnel et sont particulièrement visibles au sein des générations de fonctionnaires ayant fait carrier du règne de Constantin à la fin de la dynastie valentinienne. Ils esquissent les contours d'une réalité souvent floue: celle des liens d'interdépendance tissés entre l'empereur et les grands serviteurs de l'État, au titre des quels, l'aristocratie sénatoriale"), passando attraverso l'ammissione di casi di automatismo legati a specifiche funzioni, sulla scia delle precisazioni di Scharf, per concludere che "plusieurs inscriptions retraçant le parcours des hauts fonctionnaires intègrent ces titres au cours et semblent par là en faire des véritables 'accélérateurs de carrière'. [...] Cet 'accélérateur de carrière' dispense de surcroît le récipiendaire de gravir les différents échelons de la hiérarchie de *comites*".

Nella costituzione surricordata, dunque, la *comitiva primi ordinis* è riconosciuta sulla base di tre parametri alternativi, parametri che in ogni caso, ne tradiscono la tenuità:

- 1) l'*obsequium vulgaris artis cuiuslibet*, cioè l'osservanza disciplinata, costante e instancabile dei compiti del proprio lavoro, di qualunque lavoro si tratti, rimarcandone la rispondenza alle esigenze di vita della popolazione;
- 2) la *cura temporalis operis publici*, cioè l'impiego delle proprie attività ed esperienze nell'assolvimento di una pubblica funzione o pubblica opera per un tempo limitato;
- 3) la *rerum publicarum procuratio levis*, cioè lo svolgimento duraturo di una funzione pubblica ma di lieve entità.

E se dunque il *primus*, *secundus* et *tertius* detti dell'*ordo* indicano una gradualità discendente, quanto è detto per la *comitiva primi ordinis* suggerisce opportunamente circa le altre *comitivae*.

Asseriscono gli imperatori Onorio e Teodosio: sappiano, i nominati *comites*, che, cessato il loro ufficio, salvo che non scelgano diversamente<sup>3</sup>, saranno computati fra i *consulares*. La costituzione in esame è del 413.

L'anno 425, dodici anni dopo, è un anno di basilare importanza nella gestione da parte del palazzo delle attività liberali indirizzate all'educazione, alla scuola, alla formazione giuridica dei giovani, per indirizzarli *ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria* (*paneg.* 5.5.4), cioè, con l'occhio rivolto al reclutamento di personale perfettamente adeguato per l'attività della giurisdizione, *omnium tribunalium*, e per la copertura delle esigenze delle *sacrae cognitiones* e degli uffici palatini<sup>4</sup>. E la corte si rende conto perfettamente dell'importanza politica di tale funzione.

<sup>3</sup> “A meno che – dice il testo –, tenuta in nessun conto la nomina, non ritengano di rifiutare anche la dignità consolare per non dover sostenere il gravame dell'imposizione fiscale (la *collatio*) o non essere costretti a partecipare al senato e alle altre assemblee di tal tipo, che richiedono la frequenza dei membri”.

<sup>4</sup> È un passo del panegirico *pro restaurandis scholiis* pronunciato da Eumenio nel foro di Autun nell'anno 298 d.C. in onore di Costante e Costanzo Cloro, per il restauro delle scuole Meniane: lo sguardo dell'autore del panegirico è rivolto ai giovani avviati *ad spem omnium tribunalium aut interdum ad stipendia cognitionum sacrarum aut fortasse ad ipsa palatii magisteria* (*paneg.* 5.5.4). Se ne veda in particolare in A. HOSTEIN, *La cité et l'Empereur. Les Éduens dans l'Empire romain d'après les Panégyriques latins*, Paris 2012, p. 180 ss.; ma anche A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità*, Urbino 2020, in particolare il paragrafo “Il controllo del ‘palazzo’: editti e vicende fino al tardo antico (e oltre)”.

Nella costituzione, indirizzata al *praefectus urbi* Teofilo, gli imperatori Teodosio e Valentiniano si preoccupano di esigere osservanza relativamente ai codicilli di dignità da loro concessi (*iam nunc a nostra maiestate percepti*) nei confronti dei due grammatici greci Elladio e Siriano, del grammatico latino Teofilo e dei sofisti Martino e Massimo, nonché del giurista Leonzio. Questi professori hanno ricevuto le carte dell'onorificenza dal palazzo imperiale (*placuit honorari codicillis comitivae ordinis primi*) e come tali devono essere onorati:

CTh. 6.21.1: Imp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Theofilo praefecto urbi. Grammaticos graecos Helladium et Syrianum, latinum Theofilum, sofistas Martinum et Maximum et iuris peritum Leontium placuit honorari codicillis comitivae ordinis primi iam nunc a nostra maiestate perceptis, ita ut eorum qui sunt ex vicariis dignitate potiantur. qua in re quicumque alii ad id doctrinae genus, quod unusquisque profitetur, ordinati prodentur, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi, interpretandi subtilitatem, copiam disserendi se habere patefecerint et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, qui in memorato auditorio professorum fungantur officio, hi quoque, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, isdem, quibus praedicti viri, dignitatibus perfruantur. Dat. id. Mart. Constantinopoli Theodosio Aug. XI et Valentiniano Caesare cons. (425 Mart. 15).

La stessa dignità dovrà essere riconosciuta però, *ex lege*, – aggiunge la voce imperiale – a tutti coloro che saranno “*ordinati*” nell’insegnamento (*ordinati prodentur*) se avranno condotto una vita lodevole per probità di costumi, e se avranno dimostrato di possedere capacità di insegnamento, facundia nel parlare, sottigliezza di interpretazione, ricchezza di argomentazione, e avranno avuto un riconoscimento ufficiale nel ricordato *auditorium* dei professori: anche essi, quando giungano ai venti anni di diligenza costante e assiduo impegno, anch’essi godano delle medesime dignità.

Si può aggiungere qui un testo molto interessante che è CTh. 14.4.10.2 dell’anno 419. Si inserisce in un discorso dedicato a *suarii* e *pecuarii* i quali sono riuniti amministrativamente in un *corpus* unico organizzato al suo interno secondo un criterio di alternanza (come in-

dicato nel *principium* della stessa costituzione (CTh.14.4.10 pr.: *suariis pecuarii iungantur: sub hac tamen condicione decreti corpora volumus miscere, ut rescissis privilegiis, quae impetrasse dicuntur, mixtae corporum vices alternis fungantur officiis*).

Relativamente a questa corporazione si prescrive che tre rappresentanti (caporioni, *principales* dice il testo) ricevano la *comitiva tertii ordinis*, e che tale dignità abbia il valore che hanno le concessioni di privilegio *ex lege*, non semplicemente quella, transeunte, che può pervenire da un codicillo imperiale:

CTh. 14.4.10.2: *Nulla tamen eos corporis iniuriae formido percellat: nam praecipimus, ut tres huius corporis principales tertii ordinis comitivam recipiant, quam sibi non iam ex codicillis nostris, sed ex privilegio latae legis adsumant* (419 iul. 29).

Questi testi ci dimostrano due cose: intanto ci appalesano alcune *artes* cui può essere conferita la *comitiva*, sia essa *primi* o *secundi* o *tertii ordinis*; e secondariamente ci dicono che tale onorificenza viene data in due modi, o con codicilli specifici, particolari, come quelli che hanno ricevuto *iam nunc a nostra maiestate* Elladio, Siriano, Teofilo, Massimo, Martino e Leonzio, ovvero automaticamente, *ex lege*, alla presenza di determinati requisiti, logicamente in parte variabili arte per arte.

Per quanto riguarda questo secondo asserto occorre però ricordare che una costituzione del 412 sembrerebbe ammettere un terzo modo di acquisizione della *comitiva*.

CTh. 6.18.1: *Impp. Honorius et Theodosius AA. Epifanio praefecto urbi. Nullam honorabiles viri in publicis salutationibus patiantur iniuriam neve se illis ullus anteponat, qui primi ordinis comitivam aut pretio impetravit aut gratia. licet enim unum nomen sit, tamen est meritis aestimandum, eosque solos tempora observare conveniet, qui post probatos labores in nostro palatio comites esse meruerunt. ac ne impune ullius temeritas contra statutum nostrum possit audere, decem librarum auri officiis omnibusque, quos salutationis cura constringit, damnum praecipimus imminere. Dat. id. Oct. Ravenna Honorio VIII et Theodosio V AA. cons. (412 oct. 15).*

Gli imperatori Onorio e Teodosio si premurano di ribadire in linea generale le conseguenze positive assicurate dall'onorificenza, limitandosi a ricordare la posizione di particolare prestigio in pubblico (*nul-*

*lam honorabiles viri in publicis salutationibus patiantur iniuriam*) e il rispetto delle precedenze (*neve se illis ullus anteponat*): e ciò – dicono – vuoi che la dignità di *comes primi ordinis* sia stata acquisita per concessione imperiale (*gratia*) e dunque in base a valutazione di meriti più o meno reali di cui il concedente (il principe) deve aver tenuto conto, vuoi che sia stata in qualche modo venduta a prezzo di moneta: per quanto la concessione del *comitatus* assuma così un valore assoluto, tuttavia – aggiungono infine – una qualche differenza deve farsi a favore di quelli che *post probatos labores in nostro palatio comites esse meruerunt*<sup>5</sup>.

Ne deriva la possibilità, soprattutto quando il titolo sia conferito in base a codicilli imperiali, di modulare la concessione, secondo i casi, secondo i meriti, secondo i *probati labores*, come, per fare un esempio, può leggersi nell'epigrafe dedicatoria che – secondo Maria Elena Marchese<sup>6</sup> – il figlio di Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus insieme alla propria moglie avrebbe collocato a onore del proprio padre nella stessa abitazione romana privata del prefetto:

CIL VI 1723 = CIL VI 1757 = CIL VI 37112 = ILS 1225 = ILS 1232 (Roma)	CIL VI 1723 = CIL VI 1757 = CIL VI 37112 = ILS 1225 = ILS 1232 (Roma)
Mavortii. / Fl(avio) Lolliano v(iro) c(larissimo) q(uaestori) k(andidato), praet(ori) urb(is), / curat(ori) alvei Tiberis et operum / maximorum et aquarum, cons(ulari) / Camp(aniae), comiti intra Pal[atium] et / [v]ice sa[cra] iudicanti, comiti] Ori/entis v(ice) s(acra) iudicanti, procons(uli) / prov(inciae) Africae et v(ice) s(acra) iudicanti, / praef(ecto) urbis	Di Mavorzio. A Flavio Lolliano, di rango <i>clarissimus</i> , questore, pretore in Roma, sovrintendente del fiume Tevere e delle opere massime relative alla gestione dell'acqua, governatore consolare della Campania, <i>comes intra palatium</i> e con giurisdizione <i>vice sacra</i> , <i>comes Orientis</i> con giurisdizione <i>vice sacra</i> , proconsole della provincia d'Africa e con giurisdizione

<sup>5</sup> Viene anche aggiunta, in fine, la sanzione di dieci aurei contro coloro che osassero contravvenire alla disposizione (*ac ne impune ullius temeritas contra statutum nostrum possit audere, decem librarum auri officii omnibusque, quos salutationis cura constringit, damnum praecipimus imminere*). In particolare si prospetta l'ipotesi di chi non abbia rispettato i criteri di precedenza, configurandosi in quest'atto un caso di *iniuria*; e ciò sia in caso di pubblica *salutatio*, sia nel caso di prevaricazione privata delle precedenze.

<sup>6</sup> Cfr. M.E. MARCHESE, *La prefettura urbana a Roma. Un tentativo di localizzazione attraverso le epigrafi*, in *MEFRA*, 2007, 625.

et v(ice) s(acra) iudicanti, ite/rum comiti ord(inis) primi intra Pa/latium, praef(ecto) praet(orio), consuli ord(inario), / Placidus Severus v(ir) c(larissimus) filius patri religioso / et Antonia Marcianilla c(larissima) f(emina) nurus / soce-ro sanctissimo.	<i>vice sacra, praefectus urbis</i> e con giurisdizione <i>vice sacra</i> , di nuovo <i>comes ordinis primi intra palatium</i> , prefetto del pretorio, console ordinario: al padre degno di ossequio e al suocero santissimo <rispettivamente> il figlio Placido Severo di rango <i>clarissimus</i> , e la nuora Antonia Marcianilla donna <i>clarissima</i> .
--	---

La devozione del figlio elenca tutte le funzioni ricoperte dal padre nella sua vita secondo un andamento cronologico: per cui risulta una prima *comitiva primi ordinis intra palatium*, e, dopo l'indicazione di altre cariche, una seconda *comitiva primi ordinis intra palatium*<sup>7</sup>. In ambedue i casi la precisazione *intra palatium* dimostra il riconoscimento di una qualche familiarità con la corte, ed è una modulazione della concessione stessa lasciata alla discrezione del concedente che vi può indulgere secondo i casi e secondo l'opportunità – e dunque risulterà soltanto relativamente alle ipotesi di concessione ottriata<sup>8</sup>. Ma come interpretare due *comitivae primi ordinis* a distanza di tempo? Una differenza che si evince dall'iscrizione sta nel fatto che soltanto la prima sembrerebbe

<sup>7</sup> Sulla figura di Mavorzio e la sua carriera politica, sulle molte testimonianze, lapidee e non, che lo vedono protagonista cfr. la bella tesi di dottorato di R. LORITO, *I governatori nelle regiones italiche tra Diocleziano e i Costantinidi* (Dottorato di Ricerca in Filologia e Cultura Greco-Latina e Storia del Mediterraneo Antico, Università di Palermo), 2017, 128 ss.: prima del 337 è documentato un "incarico" (*sic*) di *comes Flavialis* (CIL X, 01695 e 01696: *infra*, nt. 14); l'*iterum comes ordinis primi intra palatium* dovrebbe cadere dopo la prefettura *urbis* che data dal 1 aprile al 6 luglio 342. Si dovrebbe allora pensare che la prima *comitiva* sia appunto quella flaviale cui di diritto competeva la giurisdizione *vice sacra* (sul *comes Flavialis*. Si veda anche J.-P. CALLU, *La dyarchie constantinide (340-350): les signes d'évolution, in Institutions, société et vie politique dans l'empire romain au IV<sup>e</sup> siècle après J.-C.*, Roma 1992, 39-86, in particolare p. 53-54; si veda ulteriormente Ralf SCHARF, *Zur comitiva Flavialis*, in *ZPE*, 114, 1996, 151-152).

<sup>8</sup> Non riterrei che tale espressione, *intra palatium*, possa essere assunta a configurare un tipo di concessione come sembrerebbe ipotizzare la PIERRÉ-CAPS quando la colloca sullo stesso piano di *comes primi ordinis*, ecc. (*Titres cit.*, 1: "Témoins de la faveur impériale, les titres de compte (*comes*) sont particulièrement concernés: *comes Augustorum*, *comes Flavialis*, hiérarchie des *comites ordinis tertii, secundi* ou *primi*, parfois *intra palatium* ou *consistorium*").

comportare la funzione giurisdizionale *vice sacra*. Ma in ogni caso la particella avverbiale *iterum* che introduce la seconda concessione farebbe pensare a qualifiche temporali, o anche temporali. Piuttosto che ad una concessione limitata nel tempo (almeno finché dura l'attività politica del soggetto insignito del titolo di *comes*, non penserei ad una interruzione del titolo; opterei invece per una qualificazione vitalizia, o tendenzialmente vitalizia), si può pensare, perdurante comunque il titolo di *comes*, al semplice venir meno della funzione giurisdizionale *vice sacra*, che sembrerebbe far nuova la titolatura<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda le possibili funzioni ed *artes* cui la comitiva può essere attribuita (e qui non aggiungo se di primo, di secondo, o di terz'ordine) basti qualche dato a suffragio. E vado velocemente.

La *comitiva primi ordinis* è attestata nei codici per una serie di funzionari strettamente legati alla corte:

- prepositi e tribuni di palazzo (CTh. 6.13.1 = C. 12.11 pr.: *praepositos ac tribunos scholarum, qui et divinis epulis adhibentur et adorandi principis facultatem antiquitus meruerunt, inter quos tribunus etiam sacri stabuli et cura palatii numerantur, si primi ordinis comitivam cum praepositura meruerint*; è l'anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e Teodosio);
- i medici di palazzo (CTh. 6.16.1 = C. 12.13.1: *archiatros intra palatium militantes si comitivae primi ordinis nobilitaverit gradus*; è l'anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e Teodosio);
- i grammatici, oratori, filosofi, precettori che svolgono la loro attività nel palazzo (CTh.13.3.16 = C. 10.53.11 pr.: *grammaticos oratores adque philosophiae praeceptores Grammaticos oratores atque philosophiae praeceptores nec non etiam medicos praeter haec, quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt, cum comitivam primi ordinis vel secundi adepti fuerint* (è l'anno 414, 30 novembre, regnanti Onorio e Teodosio).

<sup>9</sup> Tale sarebbe il valore dell'*iterum*. Si veda anche P. WEISS, *Consistorium und comites consistoriani. Untersuchungen zur Hofbeamtenschaft des 4. Jahrhunderts n. Chr. auf prosopographischer Grundlage*, Würzburg 1975, 20 s.

La *comitiva primi ordinis* è poi attestata in rapporto a funzionari militari, senza dimenticare, poi, che forse la più risalente applicazione della qualifica di *comes/comites* risulta proprio in ambito militare:

- i *comites rei militaris*, cui è dedicato CTh. 6.14.1 = C. 12.12.1 (*qui contemplatione meritorum ducto intra provincias transmarinas strenuissime milite primi ordinis comitivam fuerint consecuti*; è l'anno 372, regnanti Valentiniano, Valente et Gratiano); ma anche CTh. 6.14.3 = C. 12.12.2 (*qui sub comitivae primi ordinis dignitate peculiariter ad quamlibet provinciam vel provincias defendendas milite credito auctoritate nostri numinis destinantur*; è l'anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e Teodosio);
- i *comites qui provincias regunt* CTh. 6.17.1 = C. 12.14.1: *silentio non praeterimus hos, qui in administratione civili ac provinciae gubernaculis sub iurisdictionis licentia comites quoque primi ordinis esse meruerint*; è l'anno 413, 21 marzo, regnanti Onorio e Teodosio);
- gli *agentes in rebus* (C. 12.21.6: *Principes agentum in rebus, quos saepe saeva pericula vitaeque interdum renuntiatio ad memoratum gradum adduxit, completo tempore suae militiae comitivae primi ordinis cingulo in diem vitae potiri*; è l'anno 443/4, regnanti Teodosio e Valentiniano).

La *comitiva primi ordinis* è attestata anche in rapporto ad alcune funzioni particolari collegate con l'amministrazione:

- *numerarii, actuarii, chartularii e adiutores* di varie cancellerie (C. 12.49.12 pr.: *numerariis actuariis et chartulariis et adiutoribus scriuariis et exceptoribus sedis excelsae ceterorumque iudicum tam civilium quam militarium ... ita tamen, ut primi ordinis comitivam per interlocutionem eiusdem potestatis mereantur cornicularius et primiscrinii et numerarius scrinii macedoniae et scrinii daciae et scrinii operum et scrinii auri*; anno imprecisato, regnante l'imperatore Anastasio);
- gli *advocati diversorum iudiciorum* (C. 2.7.20.1: *Iubemus itaque post depositum, ut dictum est, praefatum officium unumquemque eorum, qui in praesenti sunt vel postea matriculis eorum pro tempore fuerint inserti, clarissimi primi ordinis comitis perfrui dignitate*; anno 497, regnante l'imperatore Anastasio).

La *comitiva primi ordinis* è attestata anche per l'amministrazione strettamente cittadina:

- il *primus curiae* (C. 10.32.56.1 = CTh. 12.1.189: *Et primus curiae, cum muneribus universis expletis ad summum pervenerit gradum, comitivae primi ordinis fruatur post biennium dignitate praestita*; anno 436, regnanti Teodosio e Valentiniano).<sup>10</sup>

Ugualmente la *comitiva secundi ordinis* è attestata nei codici per:

- i *cubicularii* e i *tribuni urbaniciani* (CTh. 6.27.8 pr.: *In numero agentum in rebus crescant, quos comitum secundi ordinis vel cubiculariorum nostrorum primi dumtaxat loci vel tribunorum urbanicianorum petitio fecerit militare* (anno 396, regnanti Arcadio ed Onorio);
- ancora i professori delle arti liberali nonché i medici (CTh. 13.3.17: *artium liberalium professoribus ac praecipue medicis, qui cum comitivae primi ordinis ac secundi militant dignitate*; è l'anno 414, 30 novembre, regnanti Onorio e Teodosio); come ribadito anche in CTh. 13.3.18 in cui si parla di *artes necessariae* e di discipline e lettere liberali, ma con espresso riferimento alla *militia* di palazzo: *quos in palatio nostro primi vel secundi ordinis comites militasse constiterit*; anno 427, regnanti Teodosio e Valentiniano);
- il *proximus scriniorum* e il *comes dispositionum* (CTh. 6.26.18: *tam proximo scriniorum quam comiti dispositionum pro delata eis comitivae secundi ordinis dignitate vestem ex integro in posterum praeberi tua celsitudo disponat*; anno 426, regnanti Teodosio e Valentiniano).

A sua volta la *comitiva tertii ordinis* è attestata per essenziali funzioni della vita economica (e non solo) dell'antichità romana: per esempio per

- i tre capi amministrativi della corporazione mista dei *suarii* e dei *pecuarii* (CTh. 14.4.10.2: *praecipimus, ut tres huius corporis principales tertii ordinis comitivam recipient*; è l'anno 419, regnanti Onorio e Teodosio);

<sup>10</sup> La costituzione è desunta dal codice Teodosiano, dove, però, è riferita espressamente all'ordine Alessandrino, CTh. 12.1.89: *Idem AA. Isidoro pp. Alexandrinis principalibus, etsi advocacione fungantur, nihilo minus peregrinatio ne incumbat nec cura publica nisi in sua tantum civitate committatur. et primus curiae, qui in muneribus universis expletis ad summum pervenerit gradum, comitivae primi ordinis frui per quinquennium dignitate praestita nec senatoriis minime functionibus obstringatur, in curia tamen permaneat. Dat. prid. non. Iun. Constantinopoli Isidoro et Senatore cons. (436 Iun. 4).*

- quello fra i *mensores* cui per elezione sia stata affidata per almeno un quinquennio la vigilanza del porto contro i rischi civili delle frodi nelle contrattazioni e contro i rischi penali dei furti (*ad excludendas patronorum caudicariorum fraudes et portuensium furta*) (CTh. 14.4.9: *si optima fide administraverit munus iniunctum, post expletas lustralis sollicitudinis metas comitivae tertii ordinis honore cumuletur idque non iam ex codicillis nostris, sed constituti istius consequatur indulto*; è l'anno 417, regnanti Onorio e Teodosio);
- infine, in generale, tutti coloro che avessero ottenuto un qualche risultato di rilievo, in particolare a fronte degli altri, nel proprio ambito curiale (CTh. 12.1.127: *quicumque decursis perfunctus officiis primum obtinuerit in sua curia sequentibus ceteris locum, comitivae tertii ordinis habeat dignitatem*; è l'anno 392, regnanti Teodosio, Arcadio ed Onorio).

La dottrina ritiene in ogni caso che tali graduazioni di *comites*, pur introdotte durante il regno di Costantino, sarebbero venute a contrarsi assai presto, già con i suoi successori, per una qualche disaffezione nei confronti del comitato di secondo e di terzo ordine, documentabile nei fatti. Va ricordata in proposito un'iscrizione relativa a Quinto Aurelio Simmaco dedicatagli dal figlio Quinto Fabio Memmio Simmaco, il quale fa trascrivere il ricordo della *comitiva tertii ordinis* ottenuta dal padre all'inizio della sua carriera, fra il 369 e il 370 d.C., poco prima di ricoprire il proconsolato d'Africa (al quale normalmente si riconnetteva una *comitiva primi ordinis*): e sarebbe l'unica testimonianza epigrafica relativa ad un *comes tertii ordinis*<sup>11</sup>. Analogamente soltanto tre sarebbero i personaggi qualificati epigraficamente quali *comites secundi ordinis*: L. Aradio Valerio Proculo<sup>12</sup>, Marco Aurelio Nerio Simmaco<sup>13</sup> e Memmio Vitrasio Orfito<sup>14</sup>, attivi nel periodo fra Costantino e Costanzo II<sup>15</sup>.

Una minima considerazione ancora sulle conseguenze della concessione.

<sup>11</sup> CIL VI, 01699.

<sup>12</sup> CIL VI, 01690 e CIL VI, 01691.

<sup>13</sup> CIL VI, 41426.

<sup>14</sup> CIL VI, 91739; CIL VI, 01740; CIL VI, 01741; e CIL VI, 01742.

<sup>15</sup> Va da sé che una disaffezione di tal fatta non è forse molto compatibile con un automatismo di concessione dell'onorificenza in raccordo con determinate funzioni.

Se ne accennava già in rapporto a CTh. 6.18.1, additando nel pubblico ossequio (*nullam honorabiles viri in publicis salutationibus patiantur iniuriam*) e nel diritto di precedenza (*neve se illis ullus anteponat*) ricordati da Onorio e Teodosio i privilegi acquisiti; e per quanto gli stessi imperatori dispongano una graduazione di favore secondo i meriti (*licet enim unum nomen sit, tamen est meritis aestimandum*) e, in ogni modo, un maggior favore per coloro che *post probatos labores in nostro palatio comites esse meruerunt*, tuttavia non esplicitano in cosa questo debba consistere. Né può essere considerata conseguenza costante della concessione l'enumerazione fra i *consulares* che la costituzione CTh. 6.20.1 assicura in quel caso ai *comites primi ordinis* una volta cessato il loro ufficio (*sciant se inter eos qui consulares fuerint amoto officio quod susceperant nominandos*)<sup>16</sup>.

Le formulazioni che riferiscono della concessione del privilegio parlano in ogni caso di una valutazione di merito. Questa dimensione meritocratica nell'ambito della carica o funzione espletata dal beneficiario appare evidente anche quando la concessione risulta pressoché automatica, *ex lege*, collegata alla carica stessa o alla funzione. Così i professori che sono equiparati ai sei insigniti della decorazione da Teodosio e Valentiniano nel 425 (Elladio, Siriano, Teofilo, Martino, Massimo e Leonzio) devono aver militato nella professione con ottima presenza per venti anni; così i referenti della corporazione mista dei *pecuarii* e *suarii* sono nominati fra i *principales*, qualifica, ufficiale o meno che sia, che indica una graduatoria per lo meno di fatto interna ai *corpora*.

Il che fa della *comitiva* un privilegio aggiunto ed eventuale. Il che spiega anche come taluno possa conseguire la *comitiva primi ordinis* o anche la *comitiva secundi ordinis* a piacimento del concedente (cosa che è attestata invero solo per i professori delle arti liberali e i medici, ma due volte e in tempi diversi, e con diversi regnanti da CTh. 13.3.17, a. 414, e CTh. 13.3.18, a. 427: e comunque, trattandosi di concessione graziosa, lo direi generale)<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> In altri casi, infatti, per esempio in C. 2.7.20.1, si dispone per la qualifica di *clarissimi*.

<sup>17</sup> *Artium liberalium professoribus ac praecipue medicis, qui cum comitivae primi ordinis ac secundi militant dignitate* (è l'anno 414, regnanti Onorio e Teodosio); come ribadito anche in CTh. 13.3.18 in cui si parla di *artes necessariae* e di discipline e lettere liberali, ma con espresso riferimento alla *militia* di palazzo: *quos in palatio nostro primi vel secundi ordinis comites militasse constitit* (è l'anno 427, regnanti Teodosio e Valentiniano).

L'epigrafa ci dimostra però anche la fruizione in capo allo stesso soggetto di "diversi tipi" di *comitiva*, ponendo il problema del rapporto per esempio fra il *comes primi* o *secundi* o *tertii ordinis* e il *comes Augusti* o il *comes Flavialis* o il *comes Orientis*; o addirittura ci segnala la fruizione contemporanea delle due *comitivae*. Per il primo caso si fa il nome di Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus signo Mavortius, che una prima epigrafe vuole *comes dominorum nostrorum Augustorum et Caesarum* (CIL X, 04752)<sup>18</sup>, mentre altre successive, puteolane, lo designano *comes Flavialis* (CIL X, 01695 e 01696)<sup>19</sup> o ancora *comes Orientis*<sup>20</sup>, e ulteriormente *comes primi ordinis* (CIL X, 01696, ma anche CIL VI, 01723). Per il secondo caso si indica L. Crepereius Madalianus, che un'iscrizione a base di una statua ostiense<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Il testo recita: Q(uinto) Fl(avio) M(a)es(s)io Egnatio / Lolliano v(iro) c(larissimo) / q(uaestori) <c=K>(andidato) praet(ori) urbano / auguri publico p(opuli) R(omani) / Quiritium comiti / dd(ominorum) nn(ostrorum) Aug(ustorum) et Caesarum / curatori al<v=B>ei Tiberis / et cl<o=V>acarum sacr(a)e urbis / curatori operum publico/rum consulari aquarum / et Minuciae consulari / Campaniae / ordo populusque / Suessanus.

<sup>19</sup> Cioè rispettivamente CIL X, 01695: Mavortii // Q(uinto) Flavio Maesio Egnatio / Lolliano c(larissimo) v(iro) q(uaestori) k(andidato) praetori ur/bano auguri publicor(um) populi / Romani Quiritium cons(ulari) al<v=B>ei / Tiberis et cloacarum cons(ulari) aquarum / cons(ulari) Campaniae comiti Flaviali / comiti Orientis comiti primi ordinis et / proconsuli provinciae Africae / regio portae triumphalis patrono dignissimo; e CIL X 01696: Mavortii // Q(uinto) Flavio Maesio Egnatio Lolliano c(larissimo) v(iro) / q(uaestori) k(andidato) praetori urbano auguri publico po/puli Romani Quiritium cons(ulari) al<v=B>ei Ti/beris et cloacarum cons(ulari) operum publicum cons(ulari) aquarum cons(ulari) Camp(aniae) comiti / Flaviali comiti orientis / comiti{s} primi / ordinis et proconsuli provinciae Africae / coll<e=I>g<i=E>us decatressium patrono dignis/simo posuerunt.

<sup>20</sup> Oltre a CIL X, 01695.

<sup>21</sup> Il testo recita: "Fide exercitationem, / bonitati pollenti, Lucio / Crepereio Madaliano, v(iro) c(larissimo), / praef(ecto) ann(onae) cum iure gladii, /(5) comiti Flaviali corr(ectori) Flam(iniae) / et Piceni, leg(ato) pro praetore prov(inciae) / Asiae, leg(ato) prov(inciae) Africae, consula(ri) / aed(ium) sacrar(um), consul(ari) molium fari / at(que?) purgaturae, quaest(ori) candid(ato), /(10) praet(ori), consuli. Ob multa in se eius / testimonia, ordo et popuius (sic pro populus) / Fl(aviae) Constantinianae Portuenses (sic pro Portuensis) / statuum publicae ponendam / censuerunt". Ad un uomo esercitato dalla fede, potente nell'eccellenza, Lucio Crepereio Madaliano, di rango *clarissimus*, prefetto dell'annona, con giurisdizione capitale, conte flaiano, governatore (*corrector*) della Flaminia e del Piceno, legato *pro praetore* della provincia di Asia, legato della provincia d'Africa, soprintendente degli edifici sacri (*consularis aedium sacrarum*), soprintendente del faro e della manutenzione

databile fra il 337 e il 341 chiama *comes Flavialis*, e una successiva, africana, indica *comes primi* e poi *secundi ordinis*.<sup>22</sup>

Ma se qualche esigenza di chiarificazione comportano quell'essere *comites*, nel suo significato originario e poi nella sua evoluzione, o ancora le differenze – se ci sono – fra *comitiva* e *comitatus*, altrettanto problematico (o forse più) si pone il significato di quel *ordo/ordinis*, primo, secondo o terzo, che l'accompagna, sul quale vedrei una plurima sfumatura di significato.

*Ordo*, infatti, è l'elencazione esatta di una pluralità di elementi secondo una loro interna disposizione, comporti o meno una gradualità degli stessi. Ma *ordo* è innanzi tutto anche compostezza, armonia, metodo. *Ordo* è, ancora, la prescrizione, il comando.

L'appartenenza all'*ordo*, ovvero ad un *ordo*, di qualsiasi categoria si tratti, deriva lessicalmente dalla nomina o investitura, dall'essere "*ordinati*" da parte dell'autorità che ne ha il potere per lo svolgimento di una determinata impresa o funzione<sup>23</sup>. E' ben logico che la prima utilizzazione della forma verbale derivata dal seme *ord* nelle fonti giuridiche si possa essere realizzata solo quando l'assestamento dei poteri in Roma lo ha reso possibile.

Dicono *referatur vero ad scientiam nostram, qui in quo oppido fuerint ordinati* Valentiniano e Valente nel delegare al prefetto del pretorio Probo il compito di individuare persone degne (*aliquos idoneis moribus quorumque vita anteacta laudatur tua sinceritas*) per svolgere l'ufficio di *defensor civitatis*, in CTh. 1.29.1, a. 364 o 368; dice *quicumque in*

del porto (*consularis molium fari atque purgaturae*), questore (*quaestor candidatus*), pretore, console *suffectus*. A motivo delle molte prove della sua dedizione, il consiglio (*ordo*) e la gente di Flavia Constantiniana Portuensiana decretarono che una statua sarebbe stata costituita con i propri fondi. Circa la vicenda politica di Crepereio Madaliano si veda la bella tesi di dottorato di Rosa Lorito, *I governatori nelle regioni italiche tra Diocleziano e i Costantinidi* (Dottorato di Ricerca in Filologia e Cultura Greco-Latina e Storia del Mediterraneo Antico, Università di Palermo), 2017, 88 ss.

<sup>22</sup> CIL VIII, 5348: *Mirae iustitiae atq(ue) exi/miae moderationis / L(ucio) Crepereio Madaliano v(iro) c(larissimo) / proco(n)s(uli) p(rovinciae) A(fricae) et vice sacra iu/dicanti comiti ordinis pri/mi vicario Italiae praef(ecto) ann(onae) / urb(is) cum iure gladii con/sulari Ponti et Bithyniae / correctori Flaminiae et / comiti ordinis secun[di]*.

<sup>23</sup> Il riferimento è all'*ordo* come serie definita, nella quale ciascuna unità ha la sua propria collocazione, in cui – si potrebbe dire – viene numerata, è messa "in ordine".

*provinciis iudices ordinati sunt* l'interpretatio visigotica a CTh. 2.1.1; parlano di elencazione fra i professori meritevoli di godere dei privilegi imperiali Teodosio e Valentiniano in CTh. 6.21.1 del 425 (*quicumque alii ad id doctrinae genus, quod unusquisque profitetur, ordinati prodeuntur*); C. 5.37.24 pr. dice di *tutores vel curatores*, i quali *mox quam fuerint ordinati* devono preoccuparsi prima di tutto della esatta tenuta degli inventari (impp. Arcadius et Honorius nel 396); *qui ordinati fuerint a tua sublimitate secundum praesentem divinam constitutionem* dice Giustiniano in C. 1.27.1.43 nell'affidare ad Archelao l'organizzazione degli *scrinia* della nuova prefettura d'Africa<sup>24</sup>; ecc.

E si parla, conseguentemente, di "ordinazione" come atto in cui si concretizza l' "essere ordinati" e che costituisce l'ingresso nell'*ordo*: così Graziano, Valentiniano e Teodosio in CTh. 1.15.11, *cornicularios officii, quod meritis tuis paret, institutam antiquitus ordinationem militiae repetisse cognovimus, ut peracto corniculario agentium in rebus numero conectantur* (a. 380)<sup>25</sup>; così gli stessi in CTh. 12.1.118 pr. = C. 10.32.41, *decurio [...] si vacare per senectutem potuerit, propter ordinationem, quae per plurimum cito definiri solet, curiam non relinquat* (a. 387); così Teodosio in CTh. 1.6.12, *Primicerius adiutorum tuae sedis officii per biennium, quod in eodem gradu ex consuetudine priscae ordinationis emeruit* (a. 424); così Giustiniano in C. 1.27.1.15, *optamus ergo, ut omnes iudices nostri secundum voluntatem et timorem dei et nostram electionem atque ordinationem sic suas administrationes gubernare studeant* (a. 534).

*Ordo* è dunque, l'elenco, la lista, la numerazione. Di conseguenza la registrazione. *Ordo* designa così per sineddoche l'insieme degli elementi, membri, componenti che in quell'elenco sono registrati.

Ed è anche abbastanza intuibile che di queste registrazioni si possa/debba avvalere il potere centrale per l'organizzazione dei suoi vari aspetti gestionali, e su queste costruisca le *matriculae* e la loro funzione<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> L'*inscriptio*, aulica, pomposa, solenne, recita *in nomine Domini nostri Ihesu Christi imperator caesar Flavius Iustinianus alamannicus gotthicus francicus germanicus anticus alanicus vandalicus africanus pius felix inclitus victor ac triumphator semper a. Archelao pp. Africae*. Cfr. A.M. GIOMARO, *Compilazione (e legislazione) giustiniana "In nomine Domini nostri Ihesu Christi"*, in *StuUrb*, 70, 2019, in part. 59 ss.

<sup>25</sup> Dove è importante anche quel riferimento al "numero".

<sup>26</sup> Cfr. M.L. BICCARI, *La matricula "corporativa" come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame*, in *AARC*, 23, Napoli 2019, 323-356.

In questo senso il già ricordato C. 2.7.20.1 si rivolge a tutti gli *advocati diversorum iudiciorum* (come leggiamo nella rubrica) *postquam ad-vocationis deposuerint officium* (com'è nel *principium* del frammento) e a tutti coloro che *postea matriculis eorum pro tempore fuerint inserti*, cui assicura, dopo la fine del loro impegno pubblico la qualifica di *clarissimi*, e di *carissimi primi ordinis comit>ivae> dignitate*.

C. 2.7.20.1 (nel titolo *De advocatis diversorum iudiciorum*: Imp. Anastasius, a. 497): *Iubemus itaque post depositum, ut dictum est, praefatum officium unumquemque eorum, qui in praesenti sunt vel postea matriculis eorum pro tempore fuerint inserti, clarissimi primi ordinis comitis perfrui dignitate, quatenus et tempore quietis fructum praeteritorum laborum consequantur proque fide atque industria erga clientes suos comprobata privatae condicionis hominum multitudine segregati clarissimis merito connumerentur. D. II k. Ian. Constantinopoli Anastasio A. II cons.*

Una ricca serie di fonti usa il termine *ordo* in rapporto alla categoria di funzionari e/o professionisti o alla categoria artigianale e/o professionale economica<sup>27</sup>:

1. CTh. 1.9.1 (Costanzo e Giuliano, 359) rivolgendosi agli *agentes in rebus* parla di una posizione di "*principatum*" nel loro *ordo militiae*: *principatum vero adipiscatur matricula decurrente, ita ut ad curas agendas et cursum illi exeant, quos ordo militiae vocat et labor*
2. CTh. 1.9.2 (Valentiniano, Teodosio e Arcadio, 386) usa ugual-

<sup>27</sup> Peraltro in ambito di amministrazione pubblica, in particolare nella Tarda Antichità, *ordo* viene ad assumere una valenza particolare: quasi per antonomasia l'*ordo*, o meglio se qualificato, l'*ordo amplissimus*, è il senato cittadino (si veda – senza pretendere di essere esaustivi, e considerando soltanto i codici – CTh. 1.28.4; CTh. 6.2.15; CTh. 6.2.25; CTh. 6.4.34; CTh. 6.27.22; CTh. 7.13.13; CTh. 12.1.74.1; C. 2.11.15; C. 4.28.2; C. 4.29.3; C. 4.29.10; C. 5.6.4; C. 5.62.4 pr.-1; C. 5.73.2; C. 6.35.3). In alcuni casi si parla di *ordo senatorius*: CTh. 6.2.13; CTh. 6.24.7; CTh. 9.2.1; CTh. 9.40.10; CTh. 12.1.57; CTh. 12.1.101. Si parla di *ordo alexandrinus* in CTh. 12.2.190 = C. 10.32.57; si parla di *ordo militaris* in CTh. 7.18.8.2; CTh. 12.6.6; C. 12.54.2, e di *corpus militare* in CTh. 6.14.2; si parla di *ordo equestris* in CTh. 13.5.16 pr.

mente l'espressione generica di *ordo militiae*, e anche in questo caso il testo si riporta agli *agentes in rebus: ordinem vero militiae atque stipendia nemo praevertat*;

3. CTh. 6.10.1 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, 380) assicura attenzione per il *nomen notariorum* anche *si umquam huius ordinis*<sup>28</sup> *viri laborem quiete mutaverint vel senectute posuerint seu cum alia dignitate post hanc qualibet usi sunt*;
4. CTh. 6.22.7.2 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, 383) raccomanda a ciascuno di tener nel debito conto la posizione che si ha nell'*ordo* quando si faccia richiesta di avanzamento di carriera (*qui ... eum gradum honorariae aditionis petat, quem proximioe confinio loco ordinis sui cognoscit esse contiguum*);
5. CTh. 6.26.11 (Arcadio e Onorio, 397) disciplina la posizione di "*proximatum*" nell'ambito di un *ordo*, stabilendo che sia prerogativa annuale da tenersi secondo la susseguenza dei nominativi nell'ordine (*locum per ordinem succedentibus dantes*), ma col rispetto, tuttavia, dei privilegi già concessi dall'imperatore (il *divus pater noster*, cioè ) ai membri *huius ordinis*;
6. CTh. 6.29.4 (Costanzo, 359) nell'ambito del titolo *De curiosis* parla dello svolgimento dei propri compiti (*ad cursum regendum et ad curas agendas*) *iudicio scholae et ordinis*;
7. CTh. 6.30.5 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, 383) parla di un *ordo militiae palatinae* e di un intento di *transsigere ad exceptores*;
8. CTh. 7.8.14 (Teodosio e Valentiniano, 427) assicura costante tutela ai beni di quei dignitari, *universi cuiuslibet ordinis, cuiuslibet etiam dignitatis*, che fossero impegnati altrove per il bene dello stato<sup>29</sup>;

<sup>28</sup> Interessante il fatto che il testo (*huius ordinis*, in questo come anche in altri casi, quali CTh. 6.26.11, C. 12.7.1 pr., ecc.) voglia specificare con l'aggettivo determinativo che l'appartenenza va valutata in rapporto ad un determinato *ordo*, lasciando immaginare l'esistenza di altri diversi *ordines*. Ancora più significativi in questo senso i passi in cui il determinativo che accompagna il termine *ordo* è il generalizzato *quilibet*: CTh. 7.8.14 parla di dignitari *universi cuiuslibet ordinis*; CTh. 9.27.6 parla di qualcuno *colonorum aut cuiuslibet ordinis*; CTh. 12.1.26 tratta di tutti i *comites cuiuslibet ordinis*; C. 9.12.1.1c considera gli *alii cuiuslibet ordinis*; ecc. Nello stesso senso nel codice del 534: gli *advocati* giudiziali chiamati a svolgere all'occorrenza compiti disciplinari da Giustino (C. 2.7.26.3) sono in numero di venti indicati come *primates eiusdem ordinis*.

<sup>29</sup> Interessante (come anche il successivo CTh. 9.1.4 e CTh. 9.26.1) per trattare

9. CTh. 7.18.8 pr. (Graziano, Valentiniano e Teodosio, 391?) stabilisce l'incriminabilità di chi abbia compiuto certi crimini *pro qualitate ordinis atque personis*;
10. CTh. 9.1.4 (Costantino, 325) si rivolge a tutti i provinciali: *si quis est cuiuscumque loci ordinis dignitatis, qui ...*;
11. CTh. 9.26.1 (Arcadio e Onorio, 397) tratta di comminazione di pena nei confronti di *cuiuslibet ille sit loci ordinis dignitatis* (e si tratta della confisca dei beni e della deportazione);
12. CTh. 9.27.6 (Graziano, Valentiniano, Teodosio e Arcadio, 386) si rivolge a tutti i provinciali (*si quis forte honoratorum decurionum possessorum, postremo etiam colonorum aut cuiuslibet ordinis a iudice fuerit aliqua ratione concussus*);
13. CTh. 9.35.2.1 (Valentiniano, Valente e Graziano, 376) sembrerebbe stabilire l'immunità dalle verghe in ragione della posizione nell'ordine: *non ab omni ordine submovemus, sed decemprimos tantum ordinis curiales ab immanitate huiusmodi verberum segregamus*;
14. CTh. 10.22.6 = C. 11.10.4.1 (Onorio e Teodosio, a. 412) parlando del *fabricensium consortium*, ricorda la soggezione dei *fabricenses* tutti ai *munera* che derivano dal loro *ordo* e dalla loro città, *sciat se ad ordinis cui debetur patriaeque suae munera esse reducendum*;
15. CTh. 12.1.26 (Costanzo e Costante, 338) ribadisce la soggezione agli *onera civica* di una serie di dignitari fra cui *cunctos ex comitibus cuiuslibet ordinis*;
16. CTh. 12.1.42 pr. (Costante, 354) è un'*epistula* indirizzata all'*ordo caesenatium*: *Idem A. ordini caesenatium salutem dicit*;
17. CTh. 12.1.95 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, 383) suggerisce la traccia di un passaggio da un *ordo* ad altro nelle parole *post xv vero stipendia vinculo prioris ordinis liberetur qui se tribus lustris adsidue militasse et neque bellicis necessitatibus neque muneribus militari bus ostenderit defuisse*;
18. CTh. 12.1.142 = C. 10.32.45 (Arcadio e Onorio, a. 395) stabilisce circa il valore delle deliberazioni della curia approvate essendo presente la maggioranza dei decurioni, *quod a maiore*

del rapporto fra *ordo* e *dignitas*: qui in particolare la sequenza delle parole, *universi cuiuslibet ordinis, cuiuslibet etiam dignitatis*, e la presenza dell'*etiam*, sembrerebbero rimarcare la differenza.

- parte ordinis salubriter fuerit constitutum, cum duae partes ordinis in urbe positae totius curiae instar exhibeant;*
19. CTh. 12.1.171 (Onorio e Teodosio, 460) parla ripetutamente di *ordo* in particolare in rapporto alla durata delle cariche (*placuit principales viros e curia in galliis non ante discedere, quam quindecennium in ordinis sui administratione compleverint;* e poi *sine ordinis praeiudicio consensu curiae eligendos esse censemus, qui contemplatione actuum omnium possint respondere iudicio;*)
  20. CTh. 12.1.180 (Onorio e Teodosio, 416) considera la possibilità di ottenere il *clarissimatus* attraverso la propria attività nell'*ordo*: *si quis functionibus involutus et nexibus municipalis ordinis innotatus codicillos clarissimatus potuerit impetrare;*
  21. CTh. 12.6.22 = C. 10.72.4.2 (Valentiniano e Valente, a. 366) considera la possibilità di reiterazione della carica di esattore (*per annos singulos iudicaria sedulitate mutentur, nisi aut consuetudo civitatis aut raritas ordinis eos per biennium esse compellat*)<sup>30</sup> in ragione della *raritas ordinis*;
  22. CTh. 13.3.5 (Giuliano, 362) delinea il sistema di cooptazione dei professori che deve avvenire con un doppio parere positivo, *iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu*, prima di passare al vaglio dell'imperatore;
  23. CTh. 13.9.3.4 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, 380) nell'ambito di una *epistula* imperiale, *naviculariis afris salutem*, auspica *ordinem vestrum ampliari*;
  24. CTh. 15.1.10 (Giuliano, 362) inizia trattando di *quicumque cuiuslibet ordinis dignitatis [...] meruerit*;
  25. CTh. 15.14.11 (Arcadio e Onorio, 395) esprime il favore imperiale nei confronti di tutti, *cuiuslibet ordinis, de quibus lex nostra reticuerat*;
  26. CTh. 15.14.12 (Arcadio e Onorio, 395) concede la grazia per le colpe commesse: *cunctis igitur statum priorem sine cuiusquam loci aut ordinis exceptione tribuimus*.

Così ugualmente nel codice del 534:

<sup>30</sup> Il testo, molto interessante, sembrerebbe suggerire l'eventualità di una verifica dei requisiti e un confronto delle posizioni all'interno di un elenco di soggetti qualificati alla funzione.

1. C. 1.3.53.2 (Giustiniano, a. 533) a proposito del *crimen raptus* affida compiti inquisitori al prefetto del pretorio, al *praefectus urbi*, a vicari e proconsoli, comandanti e governatori delle province *nec non alii cuiuslibet ordinis iudices, qui in locis inventi fuerint*;
2. C. 2.7.26.3 (Giustino, a. 524) rivolgendosi agli *advocati diversorum iudiciorum* affida compiti disciplinari a venti *primates eiusdem ordinis et qui pro tempore sollicitudinem ab actis in amplitudinis tuae gerent officio*;
3. C. 9.27.4 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 386) in tema di concussione dice *iubemus hortamur, ut, si quis forte honoratorum decurionum possessorum, postremo etiam colonorum aut cuiuslibet ordinis a iudice fuerit aliqua ratione concussus*;
4. C. 9.41.16 pr. (Valentiniano, Valente, Gratiano, a. 376) dispongono circa l'inquisizione per tortura contro il decurione che abbia agito *in contumeliam ordinis*;
5. C. 10.34.2 pr. (Teodosio e Valentiniano, a. 428) tratta delle deliberazioni prese a maggioranza, e disposte *apud acta totius vel maioris partis ordinis intercedente decreto*;
6. C. 10.71.2 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 384) considera la perdita del proprio rango (*depositurus sui ordinis penitus dignitatem*) da parte di *tabularii, scribi, logographi* e *censuales*;
7. C. 12.7.1 pr. (Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 380) si preoccupa di conservare ai *notarii*, che per propria elezione o per vecchiaia avessero cessato dall'incarico attivo, le prerogative del proprio ordine originario (la costituzione è inserita nel titolo *De primicerio et secundocerio et notariis*): *Praecipua est nostrae pietatis intentio circa notariorum nomen: atque ideo, si umquam huius ordinis viri laborem quiete mutaverint vel senectute possuerint seu cum alia dignitate post hanc qualibet usi sunt, non omittant prioris vocabulum militiae, sed compendium sequentis honoris adsumant*;
8. C. 12.23.5 (Graziano, Valentiniano e Teodosio, a. 383) considera i palatini che volessero passare a compiti esattoriali (*ad exceptorum scrinia transire*), per stabilire che: *unusquisque eius scrinii, quod primum militando elegit, ordinem persequatur nec in alterius loco finem militiae requirat, qui iam proprii ordinis transegerit principatum*.

Dunque, dopo tutto questo, a cosa dobbiamo riferire quel *primi, secundi, tertii ordinis* che qualifica la *comitiva*?

Generalmente si traduce – come avevo tradotto all’inizio del mio discorso – “di primo, di secondo, di terzo grado”, ipotizzando una gradualità nel favore imperiale (quando il beneficio era “gratiosamente” ottriatto, e, in genere, per i personaggi della corte più vicini e intimi dell’imperatore), ovvero una gradualità nella pubblica reputazione e nei benefici conseguenti “di parata”, per tutti gli altri casi. In senso completamente avulso da ogni rapporto con la funzione o l’attività svolta o meglio con la posizione assunta in quanto appartenente ad un *corpus* ben inquadrato.

Ma considerando il valore ed il significato di *ordo* – e ritorno al dubbio che avevo rappresentato all’inizio – si potrebbe invece, ovvero più precisamente, ritenere che quel *primi, secundi, tertii ordinis* venga a rappresentare la posizione del soggetto nell’elencazione dei membri della propria categoria, posizione che comporta o può comportare secondo lo statuto della categoria stessa<sup>31</sup>, particolari prerogative, quali, ad esempio, quella di stabilire circa la cooptazione di altri membri, come è attestato chiaramente per i medici da CTh. 13.3.9<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Un discorso su uno statuto dell’*ordo* (nel senso di un regolamento interno, sia pur minimale, che raccolga l’insieme delle disposizioni particolari relative alla categoria, nonché, forse, altre regolamentazioni interne, a cominciare dalla *matricula*) deve ancora essere tutto costruito. Qualche accenno può trarsi, per esempio, da CTh. 6.32.2; da CTh. 8.4.4; da C.Th. 6.22.8 pr.; C. 3.13.7.1; C. 12.19.11; C. 3.13.7.1; ecc. Vedi anche A.M. GIOMARO, *Il prefetto del pretorio Flavio Magno Aurelio Cassiodoro e la sua “squadra”*: il *praerogativarius* qui *secreti munus iudicialis accepit*, in *Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Santarcangelo di Romagna 2015, in cui si parla di “statuti” e “codicilli statuti” quali documenti scritti che attestano l’appartenenza di un soggetto ad una specifica carica.

<sup>32</sup> CTh. 13.3.9 (*Idem AAA. ad Olybrium pu.*) (= C. 10.53.10) *Si qui in archiatri defuncti est locum promotionis meritis adgregandus, non ante eorum particeps fiat, quam primis qui in ordine repperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus adprobetur, ita ut, quicumque fuerit admissus, non ad priorum numerum statim veniat, sed eum ordinem consequatur, qui ceteris ad priora subvectis ultimus poterit inveniri. 1. Hisque annonarum compendia, quae eorum sunt meritis dignitatique praestanda, tua sinceritas iuxta dispositionem prius habitam faciat ministrari. (Dat. VI id. Mart. Valentiniano et Valente III AA. cons.) <368/370 Mart. 10> (= Se qualcuno viene lubintegrato nel luogo di un medico defunto, promossovi per i suoi meriti, non sarà partecipe con essi <della categoria stessa> prima che sia approvato idoneo dai primi sette, o anche più, di quelli che si elencano nel loro ordine (nell’albo secondo il loro ordine), in modo che chiunque sia ammesso non pervenga subito al numero dei primi ma copra (nell’ordine) quella posizione che come ultimo può trovare essendo gli altri slittati verso i primi. 1. E il tuo volere in forza della precedente disposizione faccia assegnare loro i *compendia annonaria*, che devono essere a loro dati per i meriti e la dignità <che ricoprono>.*

Come si è visto, di un “primato”, un essere primi, nella categoria, nell’*ordo*, nell’elenco dei membri, parla chiaramente CTh. 14.4.10.2 (*huius corporis principales*), così come CTh. 2.7.26.3 (*primates eiusdem ordinis*), e C. 12.23.5 (*qui iam proprii ordinis transegerit principatum*). Come anche si è visto si può contemporaneamente godere – ce lo dimostra CIL VIII, 5348 relativamente a Crepereio Madaliano – della *comitiva primi ordinis* e di quella *secundi ordinis*, l’una e l’altra rapportata a funzioni, categorie, *ordines* differenti.

Per cui la *comitiva primi ordinis* potrebbe venire ad essere una menzione d’onore che ciascuno può ottenere nel suo ambito, svolgendo con merito la sua funzione e conseguendo così di gradino in gradino la posizione più alta all’interno della sua “categoria” professionale: per essere riconosciuto anche ufficialmente come tale. Ma solo a tale riconoscimento ufficiale si ricollegheranno conseguenze ufficiali di “pubblica fama” (naturalmente di rilevanza variabile a seconda dell’ambito in cui si fanno valere).

Valga per tutti CTh. 6.26.11:

Idem AA. Hadriano magistro officiorum. Per omnia scrinia nostra singulis annis emensis qui sunt in capite constituti uno anno teneant proximum, locum per ordinem succedentibus dantes, manente penes eos nihilominus dignitate, quam divus pater noster huius ordinis viris singularis meritorum arbiter dedit, scilicet ut quicumque ex proximo post stipendia tandem acta discesserit, vicariis conferatur, ac si eam ipsam egerit dignitatem, integris omnibus privilegiis, quae cunctis scriniis omnes retro principes diversis legibus praestiterunt. atque ut nulla posthac de statuto tempore possit esse contentio, genuinus natalis nostri dies quotannis comitivam proximus mansura in longum aetate celebrabit, ut expeti ambitione non possit, quod laboris praemium speciali munere aestimavimus. Dat. III non. Iul. Mediolano Caesario et Attico cons. (397 iul. 5).

In tutti i nostri uffici (*scrinia*), ogni anno, coloro che sono pervenuti ad essere a capo ottengano il titolo del *proximus* per un anno, cedendo <poi> il posto secondo l’ordine a coloro che vengono dopo, pur mantenendo la dignità che il divo nostro padre, unico arbitro dei <loro> meriti, diede a ciascun uomo appartenente a questo ordine, in modo tale che chiunque dopo la <sua> paga si ritirerà dal *proximus*, sarà destinato a rientrare fra i *vica-*

*rii*, come godesse di quella stessa *dignitas*, con tutti i suoi privilegi, che i *pricipes* hanno concesso precedentemente a tutti gli *scriinia*. E affinché d'ora in poi non vi sia più alcuna discussione sui tempi <in cui ciò debba accadere>, la data del nostro giorno natale <dell'imperatore> celebrerà l'attribuzione della *comitiva* del *proximatus*, quando si sia mantenuta la carica per il lungo tempo <prescritto>, di modo che non si possa reclamare per ambizione ciò che abbiamo ritenuto <dovesse essere> premio dell'attività come *munus* speciale.

#### SINTESI

Il titolo di *comes*, principalmente considerato specifica espressione del favore imperiale, si articola nelle fonti secondo terminologie diverse, rappresentandosi come *comes Augustorum*, ovvero *comes Flavialis*, o *comes Orientis*, e poi in tutta la serie dei *comites primi ordinis*, *secundi ordinis* e *tertii ordinis*, lasciando supporre però, in questi ultimi casi anche una attribuzione (fors'anche) automatica secondo il posto (ruolo) conseguito da ciascuno all'interno della propria categoria (*ordo*). Nelle fonti giuridiche antiche ha una sua storia particolare che si inserisce fra il regno di Costantino (che per primo l'avrebbe concesso nelle sue tre graduazioni di *primi*, *secundi* e *tertii ordinis*) e quello dei successori, fino ad Anastasio (C. 2.7.20.1 dell'anno 497). Anche col supporto delle testimonianze epigrafiche (e sia pure solo per cenni, data l'esiguità delle fonti) si cerca di individuare il significato di tali graduazioni, le modalità ed i requisiti di concessione, le qualità dei fruitori, prerogative e privilegi conseguenti.

#### PAROLE CHIAVE

*Comitiva primi, secundi, tertii ordinis* – *Ordo* – Burocrazia imperiale.

#### ABSTRACT

The title of *comes*, mainly considered as a specific expression of imperial favor, is articulated in the sources according to different terminologies, representing itself as *comes Augustorum*, or *comes Flavialis*, or *comes Orientis*, and then in the whole series of *comites primi ordinis*, *secundi ordinis* and *tertii ordinis*, suggesting, however, in these last cases also an automatic attribution, according to the place (role) achieved by each within its own

category (*ordo*). In the ancient juridical sources it has its own particular history that is inserted between the reign of Constantine (who was the first to grant it in its three gradations of *primi*, *secundi* and *tertii ordinis*) and that of his successors, up to Anastasius (C. 2.7.20.1, 497). Even with the support of epigraphic evidence (if only for hints), we try to identify the meaning of these gradations, the modalities and the requirements of concession, the qualities of the users, prerogatives and consequent privileges.

#### KEYWORDS

*Comitiva primi, secundi, tertii ordinis* – *Ordo* – Imperial bureaucracy.



ALESSANDRO BARBERO  
*Università del Piemonte Orientale*

## ANCORA SUI *COMITES* DI COSTANTINO

### 1. *Le fonti e i problemi*

Le nostre informazioni sui *comites* di Costantino derivano da circa 25 epigrafi, una quindicina di costituzioni, un cenno di Eusebio di Cesarea e qualche apparizione in opere legate alle controversie donatista e ariana. È un materiale abbastanza ricco da suscitare moltissime questioni, e troppo povero per risolverle con certezza: nonostante una storiografia piuttosto abbondante, molte conclusioni rimangono ipotetiche. Al di sopra di queste lacune, tuttavia, è stato costruito un consenso di fondo, che si può far risalire al *Later Roman Empire* del Jones e per certi versi ancora più indietro, alla grande voce del Seeck per il vecchio Pauly, pubblicata nell'anno 1900. Arnaldo Marcone lo ha sintetizzato così nell'*Enciclopedia costantiniana*: fra i primi atti di Costantino dopo la conquista di Roma “va ricordato l'aver dato vita a un nuovo ordine di merito che sanzionasse in modo riconoscibile le benemerienze acquisite presso di lui. Si spiega così la creazione dei *comites*, vale a dire dei ‘compagni’ dell'imperatore, più tardi, attorno al 330, distinti secondo gradi”. Da questa élite di collaboratori privilegiati Costantino sceglieva gli incaricati per le più diverse missioni, ad esempio l'organizzazione e la sorveglianza di concili ecclesiastici; *comites* erano spesso assegnati alle diocesi, in sostituzione o al di sopra del vicario dei prefetti. Altri sedevano nel consiglio dell'imperatore, e anche se le qualifiche che li indicano non sono ancora stabilizzate sotto Costantino, possono essere considerati i predecessori di quelli che saranno poi i *comites consistoriani*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> A. MARCONE, *Amministrazione dell'impero*, in *Costantino I. Enciclopedia costantiniana*, 1, Roma 2013, 615-626; cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*

Questa immagine di sintesi, valida nell'insieme, incorpora alcuni assunti discutibili e aggira alcune questioni irrisolte, ed è su questi problemi ancora aperti che vorrei attirare l'attenzione.

## 2. *Il ruolo innovativo di Costantino*

Il primo punto che merita d'essere discusso è l'idea che Costantino, dopo la vittoria su Massenzio, abbia preso una decisione chiaramente individuabile, e creato qualcosa di nuovo che prima non c'era. Il Jones lo affermava esplicitamente: "Those who accompanied the emperor on his journeys had always been semi-officially styled his *comites*, but Constantine was the first to bestow the title by official codicil, and to classify the *comites* into three grades"<sup>2</sup>. In verità qui c'è molto di arbitrario. Che Costantino sia stato il primo a conferire il titolo mediante codicilli, credo sia una pura speculazione<sup>3</sup>; la distinzione dei *comites* in tre ordini è certamente una novità, ma è molto più tarda, e non basta per attribuire a Costantino una decisione innovativa presa nel 312. In questa enfasi sul ruolo innovatore di Costantino c'è un avanzo della perentorietà con cui il Seeck affermava che il titolo ufficiale di *comes Augusti*, comparso già sotto Claudio e massicciamente diffuso a partire da Marco Aurelio, sarebbe completamente scomparso dopo Alessandro Severo, per ricomparire solo nel 312. Il Seeck ne concludeva che Costantino, che amava presentarsi come rinnovatore di usanze antiche, ridiede vita anche a questo titolo, andato in disuso da quasi un secolo<sup>4</sup>.

284-602, Oxford 1964, 104-5. Sui *comites consistoriani* cfr. M.G. CASTELLO, *Le segrete stanze del potere: i comites consistoriani e l'imperatore tardoantico*, Roma 2012.

<sup>2</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 104.

<sup>3</sup> Le prime notizie articolate sulla modalità di nomina dei *comites* risalgono alla *Notitia Dignitatum*: V. MAROTTA, *Liturgia del potere: documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, Napoli 1999, 98-101. Le prime menzioni di codicilli risalgono alla metà del IV secolo, anche se le più antiche si riferiscono ai codicilli onorari: CTh. 12.1.41, del 353 (*ex comitibus et ex praesidibus universi ceterique, qui sine administratione ad umbratarum dignitatum codicillos honorarios meruerint*); CTh. 8.5.23, del 365 (*ex eo hominum genere, qui in provinciis codicillis comitivae et praesidatus aut rationum epistulis honorariis nixi ab omnium se civilium et publicorum officiorum ministerio removerunt*).

<sup>4</sup> O. SEECK, *Comites*, in *RE*, 4, München-Stuttgart 1900, coll. 622-679, sp. 627-31. Prima di Claudio il titolo si trova – con la notissima eccezione del bibliotecario

Senonché le epigrafi di cui disponiamo oggi, più numerose di quelle conosciute dal Seeck, annullano questa supposta interruzione. Giulio Fortunaziano, *vir clarissimus*, era *com(i)te et legato Aug(usti)* sotto Gallieno<sup>5</sup>. Pomponio Basso, console ordinario nel 259 e nel 271, è *kóm(iti) basil(éos)* sotto Gallieno o Claudio II<sup>6</sup>. Cesonio Basso, due volte console e *praefectus Urbi* intorno al 285, è *comiti Augg(ustorum)*: sotto Carino e Numeriano, si dice sempre, ma in realtà non si può escludere che abbia avuto il titolo da Diocleziano e Massimiano<sup>7</sup>. Considerando

imperiale Tiberio Giulio Pappo, *comit(i) / Ti(beri) Caesaris Aug(usti)*, CIL 6.41266 – soltanto in riferimento al seguito dei principi minorenni: cfr. H. HALFMANN, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich*, Stuttgart 1986, 92-103, e per un caso emerso di recente A. PARMA, *Il cursus di un comes della famiglia imperiale e altre iscrizioni inedite da Allifae*, in *Oebalus*, 13, 2018, 87-131. Non è chiaro quando il titolo abbia cessato di essere conferito soltanto per la partecipazione effettiva a una spedizione militare, per indicare piuttosto una generica e onorifica prossimità all'imperatore. Ancora sotto Settimio Severo e Caracalla, Lolliano Genziano è *comiti Severi et / Antonini Augg(ustorum) ter* (CIL 2.4121), e s'intende che abbia effettivamente partecipato a tre spedizioni (I. MENNEN, *Power and Status in the Roman Empire, AD 193-284*, Leiden-Boston 2011, 106-108); Avito Alessiano, marito di Giulia Mesa, la cui carriera culminerà con il proconsolato d'Asia, è *co/miti Imp[eratorum] Severi et Anto/nini in B[ritannia] praef(ecto) / aliment[orum] comiti Imp[eratoris] / Antonin[i] in Germania(?)* (AE 1921, 64); Lepido Fulciniano, console 193 e 204, è *co/miti Imp[eratoris] Caes(aris) L(uci) Septimi / Severi Pertinacis Aug(usti) / in expeditione Orientali* (CIL 6.1408 e AE 1926, 79), mentre il prefetto del pretorio Fulvio Plauziano ha la qualifica *necessarii / Augg(ustorum) et comitis per omnes expeditiones eorum* (CIL 6.1074), che appare già una possibile formula di transizione. Nello stesso senso si può leggere la comparsa della formula *adlecto / inter comit[es] Augg(ustorum) nn(ostrorum)* (CIL 12.1856, Giulio Pacaziano; cfr. anche CIL 8.597, Placido Postumiano, su cui tuttavia cfr. la nt. 6).

<sup>5</sup> AE 1971, 508-510.

<sup>6</sup> PLRE, *Bassus* 17 = IGR 1.137. Da datare al pieno o tardo III secolo anche CIL 8.16809: *Iocoloni de/o patrio / M(arcus) Mevius / Romanus / com(es) Aug(usti) / n(ostri) vir egr(egius)*, cfr. PLRE, *Romanus* 1. Solo ipotetica l'integrazione [*comiti Augg(ustorum) nn(ostrorum)*] in un'epigrafe di Valerio Acilio Priscilliano Massimo, console 233 e 256 (ILS 8979; su di lui I. MENNEN, *Power and Status* cit., 124-126). Placido Postumiano, *adlecto inter co[m]i/[t]es Augg(ustorum) nn(ostrorum)* (CIL 8.597), cit. sopra alla nt. 4, è da collocare secondo la maggior parte degli autori sotto Settimio Severo e Caracalla, ma c'è anche chi propone Valeriano e Gallieno: cfr. I. MENNEN, *Power and Status* cit., 203 nt. 203.

<sup>7</sup> AE 1964, 223; cfr. PLRE, *Bassus* 19. A. CHASTAGNOL, *La carriera senatoriale*

la scarsità delle fonti epigrafiche per questo periodo, e soprattutto di epigrafi che consentano di ricostruire il *cursus honorum* dei soggetti celebrati<sup>8</sup>, ce n'è abbastanza per accertare che Costantino non reinventò affatto un titolo caduto in disuso, e che non c'è niente di nuovo in un'epigrafe come quella di Caio Vettio Cossinio Rufino, già uomo di Massenzio, pontefice del dio Sole, poi sotto Costantino *praefectus Urbi* e console nel 316, *comiti / Augg(ustorum) nn(ostrorum)*, cioè di Costantino e Licinio<sup>9</sup>. Beninteso, che non ci sia stata nessuna cesura nella concessione del titolo di *comes* è stato rilevato già da tempo nella letteratura specializzata, ma è interessante vedere come questo accertamento non sia bastato per ridimensionare nelle opere di sintesi il presupposto che Costantino abbia preso l'iniziativa deliberata di rinnovarne l'uso<sup>10</sup>.

*nel Basso Impero (dopo Diocleziano)*, in *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico*, a cura di S. RODA, Torino 1996, 27, e I. MENNEN, *Power and Status* cit., 62, collegano ("probably") a Carino e Numeriano; ma l'epigrafe, che sembra elencare i titoli senza un preciso ordine, fu dedicata da un liberto dopo il 285, quando Diocleziano aveva imposto la *damnatio memoriae* dei due predecessori (G.A. CECCONI, *Da Diocleziano a Costantino: le nuove forme del potere*, in *Storia d'Europa e del Mediterraneo*, diretta da A. BARBERO, I, *Il mondo antico*, sez. III, *L'ecumene romana*, a cura di G. TRAINA, VII, *L'impero Tardoantico*, Roma 2010, 45). Ricordiamo per buona misura anche l'ipotesi, assai dubbia, che gli *Acta Mammarii* siano da accettare quando mettono in scena durante la grande persecuzione un *comes Alexander*: G. DI VITA-EVRARD, *Le comte Alexandre ?*, in *L'Afrique, la Gaule, la Religion à l'époque romaine. Mélanges M. Le Glay*, Bruxelles 1994, 275-284.

<sup>8</sup> P. PORENA, *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei tetrarchi. Comitatus, consilium, consistorium*, in *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, a cura di W. ECK-S. PULIATTI, Pavia 2018, 64.

<sup>9</sup> CIL 10.5061; si noti che O. SEECK, *Comites* cit., considerava invece come una novità il plurale *Augg*.

<sup>10</sup> Segnalazione già in P.B. WEISS, *Consistorium und comites consistoriani*, Würzburg 1975, 22; R. SCHARF, *Comites und comitiva primi ordinis*, Mainz 1994, 5 nt. Interessante constatare che A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, 412, pur al corrente delle prime riserve, dichiarava esplicitamente di sostenere la posizione di Seeck per cui Costantino aveva "ressuscité" il titolo; vent'anni dopo, in A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien (284-363)*, Paris 1982, 191-2, cita il caso di Cesonio Basso, ma afferma egualmente che "brusquement, après 312, leur nombre se multiplia à l'initiative de Constantin".

### 3. *Le funzioni svolte dai comites*

Secondo il Jones, Costantino intese i *comites* come un ordine nobiliare, da aggiungere ai *clarissimi* e ai *perfectissimi*: “Constantine was the creator of what may be called the Order of the Imperial Companions... a third order of nobility which overlapped the other two”<sup>11</sup>. Ma è davvero così? Se le primissime epigrafi di epoca costantiniana in cui appare la qualifica di *comes* si riferiscono a senatori di grande peso politico, già al servizio di Massenzio e poi passati senza soluzione di continuità all’obbedienza di Costantino<sup>12</sup>, per cui è legittimo pensare che l’attribuzione del titolo abbia rappresentato un riconoscimento puramente onorifico, in seguito tanto l’epigrafia quanto le leggi mostrano i *comites*, fra cui anche uomini di rango non senatorio, impegnati nello svolgimento di incarichi precisi. Quelli attivi nell’amministrazione centrale sono i meno documentati; la traccia più utile è una costituzione del 319, indirizzata al *rationalis* Prisco, in cui si ordina che in caso di confisca di beni fondiari, a scanso di frodi gli uffici trasmettano immediatamente la documentazione *ad virum perfectissimum comitem et amicum nostrum*, formulazione in cui sulla scorta del Seeck si vede di solito il primo embrione di quello che diverrà il *comes rerum privatarum*<sup>13</sup>. Anche il titolo di *comes divini lateris* per il comandante della guardia imperiale risalirebbe all’epoca di Costantino; lo porta il *perfectissimus* Lucio Giunio Giunillo *com(iti) divini / lateris*, poi preside di Mauritania Cesariense fra il 312 e il 320-325<sup>14</sup>.

Molto più documentati sono i conti assegnati alle province, o per essere più precisi alle diocesi; ma sulla portata effettiva del loro man-

<sup>11</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 104-5, 526. M. MOSER, *Emperors and Senators in the Reign of Constantius II*, Cambridge 2018, 73-77, osserva che la definizione è inadeguata, perché non si trattava di un rango ereditario, sicché sarebbe più opportuno parlare di una *Führungselite*; ma già il Jones aveva ricordato che neanche il rango di *perfectissimus* era ereditario, per cui l’obiezione non ha valore.

<sup>12</sup> Oltre al citato Caio Vettio Cossinio Rufino, si veda l’epigrafe di Caio Ceionio Rufio Volusiano *vir clarissimus*, console nel 311 e di nuovo nel 314, *comiti domini nostri / Constantini Invicti et / perpetui semper Augusti* (CIL 6.1707, e cfr. 41319).

<sup>13</sup> CTh. 10.8.2; cfr. O. SEECK, *Comites* cit., 664. Così A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 1165, e J.N. DILLON, *The Justice of Constantine: Law, Communication and Control*, Ann Arbor (Mi.) 2012, 99 nt. 21.

<sup>14</sup> AE 1975, 882; cfr. L. MAURIN, *Lucius Iunius Iunillus, comes divini lateris*, in *Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France*, 1973, 24-27.

dato abbiamo poche certezze. Il Seeck era persuaso che non si trattasse di un ufficio regolare, ma di inviati straordinari con mandati specifici di controllo e supervisione dell'operato di vicari e presidi, soprattutto in ambito giudiziario. Che non si trattasse di un ufficio regolarmente costituito è dimostrato secondo il Seeck anche dal fatto che fra di loro si trovano personaggi di rango diverso, *clarissimi* e *perfectissimi*<sup>15</sup>. In seguito è prevalsa invece l'opinione che quando Costantino inviava *comites* in alcune diocesi, in particolare in Spagna, in Africa e in Oriente, si trattasse nelle sue intenzioni di posti permanenti, anche se soggetti, come qualunque altro ufficio, a continui rimpasti; in sostanza la creazione di *comites* regionali appare come una delle possibili misure alternative adottate negli anni in cui Costantino riforma, a tappe, la prefettura del pretorio<sup>16</sup>.

In polemica con questo consenso, però, l'identificazione dei *comites* con inviati speciali dell'imperatore, muniti di mandati ad hoc, è stata riproposta di recente<sup>17</sup>, per cui non è forse inutile ribadire che la documentazione conferma invece l'ipotesi che Costantino abbia inteso creare posti di governo stabili. La provincia più documentata da questo punto di vista è la Spagna, una di quelle, come è stato giustamente notato, che Costantino non visitò mai. Già nel 316-317 due costituzioni sono indirizzate *ad Octavianum comitem Hispaniarum*, ed è stato argomentato che si tratterebbe in entrambi i casi di *epistulae* in risposta a quesiti posti dal funzionario: una, in cui l'imperatore si rivolge rispettosamente alla *sublimitas tua*, riguarda la precedenza da attribuire nelle curie; l'altra dispone di giudicare sul posto, senza riferire all'imperatore, i *clarissimi* colpevoli di reati enormi<sup>18</sup>. Molto tempo dopo, nel 332,

<sup>15</sup> O. SEECK, *Comites* cit., 631.

<sup>16</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 104-5; A. CHASTAGNOL, *Les préfets du prétoire de Constantin*, in *Revue des Etudes Anciennes*, 70, 1968, 342-9; A. MARCONE, *Amministrazione* cit. Cfr. anche I. TANTILLO, *Praesides, comites, duces. La Tripolitania e l'amministrazione dell'Africa tardoromana*, in *AnTard*, 22, 2014, 177-194.

<sup>17</sup> J. WIEWIORSKI, *Comes Hispaniarum Octavianus – the special envoy of Constantine the Great (some remarks)*, in *Gerión*, 24, 2006, 325-340; ID., *Agentes vices praefectorum praetorio, comites provinciarum and vicars as the tool of Constantine the Great*, in *Свети цар Константин и хришћанство/ Saint emperor Constantine and Christianity*, a cura di D. VOJVIĆ, Niš 2013, 283-293.

<sup>18</sup> CTh. 12.1.4 e 9.1.1.

una costituzione indirizzata *ad Tiberianum comitem Hispaniarum* dà istruzioni su come affrontare il caso di un servo fuggitivo rivendicato da due padroni diversi; questo Tiberiano sarà poi uno dei prefetti del pretorio della celebre iscrizione di Tubernuc<sup>19</sup>. Il 4 maggio 333 un'altra costituzione, conservata in tre frammenti separati, è indirizzata *ad Severum comitem Hispaniarum* e chiarisce le regole per la validità delle donazioni, riferendosi a una *data iam pridem lege*; anche in questo caso potrebbe trattarsi di un'*epistula*<sup>20</sup>. Allo stesso destinatario sono indirizzate una costituzione del 334 che tutela i minori in caso di secondo matrimonio del padre, e che sembra avere carattere più generale, ed una del 336 relativa agli obblighi dei *navicularios Hispaniarum*<sup>21</sup>. Sul piano epigrafico, il ricco patrimonio di Mérida racconta la storia della ricostruzione del locale teatro, decisa per ordine di Costantino e dei tre Cesari, avviata [*disponente* 3]o Sever[*o viro c*]larissimo comite / [*curante* 3 *praeside provinciae*] Lusitan[*iae*] e conclusa sotto il regno di Costanzo e Costante per disposizione di *Tiberius Flav(ius) Laetus v(iri) c(larissimus) comes* e per opera del *v(iro) p(erfectissimo) Iulio Saturnino p(raeside) p(rovinciae) L(usitaniae)*<sup>22</sup>. Il fatto che conosciamo i nomi di ben quattro *comites Hispaniarum*, che uno di loro, Severo, sia rimasto in carica per ben tre anni, e che le materie di cui si occupavano abbiano una portata così ampia non è affatto congruente con l'idea che si trattasse di inviati straordinari<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> C. 6.1.6. Erroneamente M. MOSER, *Emperors and Senators* cit., 74, scrive che "the Roman senator Septimius Acindynus is recorded as *comes* in Spain under Crispus"; si trattava in realtà di un vicario (*PLRE, Septimius Acindynus* 2).

<sup>20</sup> CTh. 8.12.5 e 11.39.2, C. 8.53.27.

<sup>21</sup> CTh. 8.18.3 e 13.5.8. Cfr. P. PORENA, *I dignitari di Costantino: dinamiche di selezione e di ascesa durante la crisi del sistema tetrarchico*, in *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, a cura di G. BONAMEN-TE-N. LENSKI-R. LIZZI TESTA, Bari 2012, 310.

<sup>22</sup> J.L. RAMÍREZ SÁDABA, *Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emerita*, Mérida 2002, nn. 63 e 81.

<sup>23</sup> Rimane il dubbio di CTh. 3.5.6, *ad Tiberianum vicarium Hispaniarum*, che risulterebbe inviata a luglio 335 e *accepta* aprile 336, per cui in Spagna sarebbero in carica alla stessa data un *vicarius*, Tiberiano, già *comes* in precedenza, e un *comes*, Severo. La soluzione di *PLRE* è di antedatatare al 335 l'ultima legge per Severo, CTh. 13.5.8. In realtà era accaduto già in precedenza che nella diocesi di Spagna fossero presenti nello stesso momento un *comes* e un *vicarius*; cfr. A. CHASTAGNOL, *Les préfets du prétoire* cit., 347, e la relazione di J.L. CAÑIZAR PALACIOS in questo stesso

Il secondo ambito in cui troviamo operativi i *comites* costantiniani è l’Africa, dove lo stesso Annio Tiberiano, prima dell’incarico in Spagna, era *comes per Africam*, destinatario di una costituzione del 325 e un’altra del 327. La prima di queste riguarda le elezioni dei *duumviri*, la seconda è la copia inviata a Cartagine di una disposizione generale sugli obblighi dei curiali, comunicata *universis provinciarum rectoribus*: che il conte d’Africa fosse incluso fra i destinatari di questa circolare non conforta l’idea che la missione di Tiberiano fosse quella di un inviato straordinario, e nello stesso senso va l’evidente lunga durata del suo incarico, in un’epoca, non dimentichiamolo, in cui gli stessi governatori regolari duravano di solito molto meno<sup>24</sup>. Allo stesso 327 risale una direttiva mandata *Acacio comiti Macedoniae*, in cui si ordina che gli acquirenti si facciano carico dei censi pubblici gravanti sulle proprietà; anche in questo caso, come in Spagna e in Africa, il mandato del *comes* copre un’intera diocesi<sup>25</sup>, e lo stesso vale per la costituzione del 330 indirizzata *ad Tertullianum virum perfectissimum comitem dioeceseos Asianae* e relativa alla risoluzione di dispute di proprietà<sup>26</sup>.

volume. La vera stranezza è che Tiberiano sia stato rimandato in Spagna coll’ufficio, apparentemente inferiore, di vicario dopo essere stato *comes*. J.F. MATTHEWS, *Laying Down the Law: A Study of the Theodosian Code*, New York 2000, 244, cita questo caso come un esempio delle “anomalies impossible to understand” nella tradizione delle leggi e nella sequenza delle carriere.

<sup>24</sup> CTh 12.5.1 (per la data cfr. *PLRE*, *Tiberianus* 4) e 12.1.15. A. CHASTAGNOL, *Les préfets du prétoire* cit., 344, e I. TANTILLO, *Praesides, comites, duces* cit., 182, aggiungono al dossier del conte d’Africa il *comes* Leonzio menzionato nella *Passio Donati* (PL 8, 753; è vero che all’epoca è attestato un Flavius Leontius *dux per Africam*, *PLRE*, *Leontius* 21, per cui è possibile un anacronismo, ma il Tantillo, *op. cit.*, 180, lo ritiene improbabile) e quel Menandro cui sono indirizzate cinque costituzioni fra il 321 e il 326, che il Seeck riteneva invece un prefetto del pretorio, e il Porena piuttosto un vicario del prefetto (P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 376-382).

<sup>25</sup> CTh. 11.3.2. Possibile identificazione con l’*Akákion diasemótaton kómata kai philon hemôn* operante più tardi in Palestina e Siria, citato in due lettere di Costantino trascritte da Eusebio, *PLRE*, *Acacius* 4. *Comes Macedoniae* potrebbe essere stato anche Flavio Gemello, che collocò una lapide in memoria di due nipoti *quae / ob desiderium avunculi eorum / Fl(avi) Gemelli v(iri) p(erfectissimi) comitis ab ultima / Gallia per diversa loca provin/ciarum ad provinciam Macedo/niam vernerunt*: CIL 3.14406.

<sup>26</sup> CTh. 2.26.1. Al tempo stesso *comes* e vicario della diocesi asiana, forse già

Un caso a parte è quello della creazione del *comes Orientis*, su cui siamo eccezionalmente ben informati grazie a una notizia di Giovanni Malalas. Scrive il cronista antiocheno che Costantino «promosse al di sopra dei primi nella stessa grande città degli Antiocheni un conte d'Oriente sotto il consolato di Giulio e di Albino», cioè nel 335, «assegnandogli come residenza il tempio delle Muse, per ricoprire in Oriente il ruolo del prefetto del pretorio»; notiamo questa formulazione che stabilisce un'equivalenza funzionale fra *comes* e vicario. Il prescelto era Feliciano, poi console ordinario nel 337<sup>27</sup>. Il cronista, che scriveva due secoli dopo, attingeva evidentemente a notizie specifiche, anche se la data pone qualche problema: dopo Feliciano infatti, ma ancora prima della morte di Costantino, ebbe l'incarico Egnazio Lolliano, come risulta dalla testimonianza di Firmico Materno, che sottolinea ulteriormente l'enorme autorità conferita a questi *comites* diocesani (*nam cum tibi totius Orientis gubernacula domini atque imperatoris nostri Constantini Augusti serena ac venerabilia iudicia tradidissent*)<sup>28</sup>; ma abbiamo anche una costituzione di Costantino, non datata, relativa ai coloni dell'imperatore e destinata *Ianuario comiti Orientis*<sup>29</sup>. I tempi sembrano un po' stretti per la presenza di ben tre *comites* consecutivi, sicché non è escluso che il Malalas abbia sbagliato la data, o che in realtà Feliciano non sia stato il primo *comes Orientis*<sup>30</sup>; tutto conferma in ogni

all'epoca di Costantino, parrebbe Flavio Anisio, a giudicare dall'«unusual formula» con cui è definito in un'epigrafe di Laodicea, *tòn lam[prótaton] kóm[íten] dioikésanta tèn éparkhon exousían*, *PLRE, Anysius* 3.

<sup>27</sup> Il testo del Malalas in *PLRE, Felicianus* 5. Per la sostanziale equivalenza fra *comes* e vicario cfr. sp. A. CHASTAGNOL, *Les préfets du prétoire* cit.

<sup>28</sup> *PLRE, Lollianus* 5. A. CHASTAGNOL, *La carriera senatoriale* cit., 37, data al 335-6, mentre in *Les préfets du prétoire* cit., 349, datava al 337.

<sup>29</sup> C. 11.68.2. Cfr. *PLRE, Ianuarius* 2.

<sup>30</sup> T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*. Cambridge (Mass.) 1982, 142, nota anche la menzione del *comes Orientis* in C. 3.13.4, del 331, e conclude: «either the date is wrong or Felicianus is probably not the first *comes*»; ma S. OLSZANIEC, *Comes Orientis – Zivil oder Militärbeamter?*, in *Society and Religions. Studies in Greek and Roman History*, a cura di D. MUSIAŁ, 2, Toruń 2007, 101, suggerisce che si tratti di un'interpolazione. Rimane il problema di *Ianuarius*: PORENA, *I dignitari* cit., 306 e 310, propone in via ipotetica che sia stato *comes Orientis* fra il 327 e il 334, e che sia da identificare con l'omonimo probabilmente vicario di Mesia nel 318-19, *vicarius Urbis* nel 319-320 (*PLRE, Ianuarinus* 1) e console ordinario nel 328 (*PLRE, Ianuarinus* 2).

caso che l'installazione di questo funzionario rappresentò la creazione di un posto di governo stabile e di grandissimo rilievo, ancora una volta alla testa di un'intera diocesi.

L'idea che non si tratti affatto di inviati straordinari, ma di posti stabili nell'organigramma dei governi provinciali è confermata dai casi in cui Costantino allude collettivamente ai *comites* nelle sue costituzioni. Non tanto, in verità, dall'editto *ad universos provinciales* del 325, che denuncia la corruzione dei funzionari pubblici, e invita i sudditi a rivolgersi con fiducia all'imperatore per denunciare gli abusi subiti, contro *quemcumque iudicum comitum amicorum vel palatinorum meorum*: l'editto conferma la funzione giudiziaria dei *comites* inviati nelle province, ma la formulazione non esclude l'eccezionalità del loro mandato<sup>31</sup>. Ma il grande editto *ad provinciales* del 331 dichiara che tutti hanno diritto di presentare appello contro le sentenze pronunciate *a proconsulibus et comitibus et his qui vice praefectorum cognoscunt*, dove i *comites* non sono più citati a metà strada fra gli *iudices* e gli *amici vel palatini*, ma sono decisamente accostati ai proconsoli e ai vicari dei prefetti; lo stesso editto invita chi non riesce a ottenere giustizia dai *praesides* a rivolgersi liberamente *apud comites cunctos provinciarum*, ovvero *comitibus, qui per provincias constituti sunt*, se non addirittura ai prefetti del pretorio, se risultasse più comodo<sup>32</sup>. *Cunctos*: è chiaro che Costantino ha in mente molte province in cui sono insediati dei *comites*, anzi sembra quasi considerarla la situazione normale.

Province, non diocesi, si noti (anche se nelle fonti questa terminologia non è sempre usata in modo preciso). E allora avviene di chiedersi se non possa essere interpretata come attestazione di un *comes* messo a capo di una provincia – la *regio Venetia et Histria* – l'iscrizione in cui il *clarissimus* Lucio Nonio Vero si dichiara *v(ir) cons(ularis) bis correct(or) Apuliae et Calab(riae) / Venetiarum et Istriae comes patronus Mutinensium Aquileien(sium) / Brixianorum et universarum urbium Apuliae Calabriaeque*<sup>33</sup>. Come *corrector Apuliae et Calabriae* Nonio

<sup>31</sup> CTh. 9.1.4.

<sup>32</sup> I due frammenti rispettivamente in CTh. 11.30.16 e CTh. 1.16.6-7; è vero che in un terzo frammento, C. 3.13.4, si vieta di rifiutare il proprio giudice ordinario rivolgendosi alla corte *praefecti praetorio aut comitis Orientis vel alterius spectabilis iudicis*, il che implica già una maggior importanza del *comes Orientis*, ma sulla possibilità che si tratti di un'interpolazione cfr. sopra, nt. 30.

<sup>33</sup> CIL 11.831. Cfr. *PLRE, Verus 4*.

Vero dedicò due epigrafi, una a Costantino *Maximo Invicto* e una a Crispo Cesare; siamo dunque prima del 325-326<sup>34</sup>. La formula *bis corrector*, un *hapax*<sup>35</sup>, s'intende di solito nel senso che il nostro fu due volte *corrector* di Apulia e Calabria e poi *corrector* di Venezia e Istria, e *comes*. Però nelle epigrafi di solito *corrector* si ripete per ogni provincia: così Cossinnio Rufino era stato *corr(ectori) Camp(aniae) corr(ectori) / Tusciae et Umbriae corr(ectori) / Ven<e=I>tiae et Histriae*<sup>36</sup>. Stupisce anche quel *comes*, inserito così senz'altre specificazioni, che non sembra avere equivalenti nelle iscrizioni che elencano le dignità di un *cursus*. È possibile che l'iscrizione vada letta *Venetiarum et Istriae comes*? Il dubbio è alimentato dalle due iscrizioni, posteriori di qualche decennio, di Cornelio Gaudenzio *v(ir) p(erfectissimus) com(es) / et corr(ector) Ven(etiae) / et Hist(riae)*, che Giovanni Cecconi interpreta senz'altro come attestazione di una qualifica di *comes et corrector* della provincia, indicazione "di cumulo di poteri, e non già di un comitato meramente onorifico giustapposto alla correzione"<sup>37</sup>. All'epoca di Costanzo o di Giuliano si poteva dunque essere *comes* di Venezia e Istria: e c'è da chiedersi se non potrebbe esserlo stato anche Nonio Vero negli ultimi anni di Costantino.

È verosimile, in effetti, che la storiografia abbia eccessivamente irrigidito la frattura fra il ruolo dei *comites* in epoca costantiniana e la loro evoluzione sotto i regni successivi. Dopo la morte di Costantino solo uno degli incarichi diocesani, quello di *comes Orientis*, continua a essere documentato; è stata forse soprattutto questa interruzione ad alimentare l'idea di una certa eccezionalità degli incarichi dei *comites* diocesani, che non riflette necessariamente le intenzioni di Costantino. In compenso, dopo la sua morte cominciano a essere documentati con

<sup>34</sup> CIL 9.1115-6.

<sup>35</sup> È attestata invece la formula *iterum corrector*: cfr. P. PORENA, *La scelta tra iterazione e durata delle cariche nei cursus honorum epigrafici dei senatori*, in *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, a cura di M.L. CALDELLI-G.L. GREGORI, Roma 2014, 195-214.

<sup>36</sup> CIL 10.5061.

<sup>37</sup> CIL 5.4327-8. Cfr. G.A. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C)*, Como 1994, 29-31 (e 52-3 per l'eccezionale importanza politica e strategica della *Venetia et Histria*); ID., *I governatori delle province italiane*, in *AnTard*, 6, 1998, 160 (qui la cit.); concorda I. TANTILLO, *Praesides, comites, duces* cit., 186 nt.

certezza dei *comites* operanti nelle province, come quelli cui allude già l'editto del 331. È vero che in certi casi si tratta di militari, come Flavio Memorio *vir perfectissimus*, che fu per un anno *comes ripae* e per quattro anni *com(es) Mauret(aniae) Ting(itanae)* dopo ventott'anni di servizio nel *tagma* dei Gioviani, sei nella guardia imperiale (*protector domesticus*) e tre come comandante del *tagma* dei Lanciarii<sup>38</sup>; se l'epigrafe risalisse davvero, come di solito si dice, alla metà del IV secolo, sarebbe uno dei primi casi documentati di quei *comites rei militaris* che si ritroveranno poi regolarmente al comando delle forze militari delle province, per lo più col titolo di *comes et dux*. La storiografia ha sempre sottolineato con forza che le loro mansioni dovevano essere ben diverse da quelle dei *comites* territoriali dell'età di Costantino, ma di recente in questa unanimità si è introdotta una crepa significativa. Analizzando la figura del conte d'Africa, Ignazio Tantillo suggerisce che già il *comes per Africam* attestato fino al 327 esercitasse "una qualche attività di coordinamento delle difese diocesane"; provvisoriamente soppressa in seguito alla creazione della prefettura d'Africa, questa figura sarebbe stata quasi subito ristabilita con la nuova titolatura di *comes Africae (rei militaris)* "molto probabilmente nell'ultimo decennio del regno di Costantino". E lo studioso conclude che "in un certo senso il nuovo conte militare appare in continuità con i vicari e/o con i *comites* straordinari d'età costantiniana"<sup>39</sup>.

Un'estensione, al livello provinciale, dello stesso modello inaugurato da Costantino con i *comites* diocesani mi sembra altresì testimoniata dall'apparizione di governatori che portano il titolo di *comes et praeses*, nelle iscrizioni greche *ho lamprótatos kómes kai hegemon*<sup>40</sup>. Il Tantillo conclude che si tratta di *praesides* a tutti gli effetti, cui è stata conferita anche la dignità di *comes*: come nel caso, già citato, del *comes et corrector* di Venezia ed Istria, non si tratterebbe soltanto di un titolo onorifico, ma di "un ampliamento straordinario del loro potere (...)

<sup>38</sup> CIL 12.673; cfr. *PLRE, Memorius* 2.

<sup>39</sup> I. TANTILLO, *Praesides, comites, duces* cit., risp. 182 e 194. Cfr. il caso di Graziano, padre dell'imperatore Valentiniano, che fu *comes... per Africam* (*AMM.*, 30.7.2-3), con attribuzioni essenzialmente militari, verosimilmente entro il 340 (I. TANTILLO, *Praesides, comites, duces* cit., 183).

<sup>40</sup> Cfr. Flavio Archelao, Arabia, 349-50 (*PLRE, Archelaus* 6) e Flavio Domizio Asclepiade, Tebaide, 357 (*PLRE, Asclepiades* 7; R. SCHARF, *Zur comitiva Flavalis*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 114, 1996, 151-2).

nella sfera militare<sup>41</sup>. Se la comparsa di queste due novità a livello provinciale, il *comes rei militaris* e il *comes et praeses*, è da attribuire a un nuovo orientamento governativo affermatosi dopo la morte di Costantino, bisogna dire che l'affermazione è fulminea: Jean-Michel Carrié ha segnalato come le prime menzioni di un *comes et dux* in Egitto e di un probabile *comes et praeses* in Tebaide risalgano già alla fine degli anni Trenta<sup>42</sup>. Anche nel caso del *comes et praeses* si tratta peraltro di una titolatura attestata solo per un certo periodo, in prevalenza sotto il regno di Costanzo II, e certamente non oltre la fine del secolo. Mi pare di poter concludere che la nomina di governatori provinciali col titolo di *comites* ha sempre caratteri sperimentali, sotto Costantino come sotto i suoi figli, e produce situazioni che dal nostro punto di vista appaiono di breve durata, ma che non erano necessariamente percepite come tali nell'arco d'un regno; e comunque che la cesura fra i *comites* diocesani costantiniani e quelli provinciali che troviamo in carica più tardi non è poi forse così netta.

Lo conferma anche la constatazione che la qualifica di *ex comitibus*, parallela a quella di *ex praesidibus*, per designare chi ha ricoperto in precedenza un ufficio di *comes*, sembra comparire già in carriere di età costantiniana<sup>43</sup>. Prescindiamo qui dal fatto, ben noto, che queste qualifiche saranno ben presto inflazionate dalle concessioni onorarie, contro cui gli imperatori interverranno ripetutamente e, si direbbe, vanamente; notiamo invece che il primo provvedimento in tal senso risale già al 338, quando i figli di Costantino ordinano di costringere agli oneri civici *cunctos ex comitibus cuiuslibet ordinis et ex praesidibus et rationalibus et magistris studiorum, denique ex perfectissimis honorarios*: tutti gli *ex comitibus* onorari, dunque – il che peraltro im-

<sup>41</sup> I. TANTILLO, *Comites et praesides. Modalità del cumulo dei poteri nel IV secolo d.C.*, in *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Age*, Metz 2012, 86.

<sup>42</sup> J.-M. CARRIÉ, *Séparation ou cumul ? Pouvoir civil et autorité militaire dans les provinces d'Égypte de Gallien à la conquête arabe*, in *AnTard*, 6, 1998, 105-121.

<sup>43</sup> La lapide posta a Modena in memoria di Bruttia Aureliana ricorda che era nipote di Marcellino *ex comite* e di uno dei due Gallicani, consoli nel 317 e nel 330 (CIL 11.830); la statua eretta a Suessa Aurunca, nel terzo quarto del secolo, al patrono Lucio Mamiliano Liciniano, *vir clarissimus, nepoti Mamiliani Crispini ex com(ite) pronepoti Mamiliani / Maximi v(iri) p(erfectissimi) ex com(ite)*, ci proietta di nuovo all'età costantiniana (CIL 10.4755).

plica che ve ne fossero degli altri<sup>44</sup>. Più chiaramente in questo senso una costituzione del 343 – sono, comunque, passati appena sei anni dalla morte di Costantino – che nega l'immunità a *universi omnino ex comitibus vel ex praesidibus, qui suffragio perceperint dignitates*, mentre la conferma a chi ha prestato servizio *vel in administratione vel in legationibus publicis*<sup>45</sup>.

Nei primissimi anni di regno dei figli di Costantino, insomma, esistevano già molti notabili che ostentavano la qualifica di *ex comitibus*, chi grazie a raccomandazioni, chi invece a pieno titolo, per aver occupato un ufficio. È un'ulteriore conferma che i *comites* territoriali nominati da Costantino non erano percepiti come titolari di un mandato straordinario, ma di un ufficio con una sua precisa collocazione nell'organigramma dell'amministrazione e nel *cursus honorum*, sostanzialmente analogo a quello che i *comites et praesides* e i *comites rei militaris* occuperanno sotto i suoi successori. Peraltro il fatto che nella costituzione del 338 si parli di *ex comitibus cuiuslibet ordinis* dà da pensare: se fosse vero che la creazione di tre classi di *comites* corrispondeva ad altrettante gradazioni di una qualifica puramente onorifica, da intendersi come una decorazione o un titolo nobiliare, perché mai chi l'aveva ricevuta avrebbe dovuto a un certo punto passare da *comes*, poniamo, *primi ordinis* a *ex comitibus primi ordinis*? La formulazione, precisiamolo, non è attestata nelle fonti, ma la costituzione appena citata parrebbe implicarla chiaramente. È difficile dissipare l'impressione che essere *comes*,

<sup>44</sup> CTh. 12.1.26.

<sup>45</sup> CTh. 12.1.36. Cfr. anche CTh. 12.1.41, del 353: *ex comitibus et ex praesidibus universi ceterique, qui sine administratione adumbratarum dignitatum codicillos honorarios meruerint*; CTh. 12.1.44, del 358: *Quicumque intra palatium perfectissimus aut comes provectus suffragio est, spoliatur honoris indebiti dignitate*; CTh. 7.23.1, del 369: *Quicumque honorariis codicillis habetur ex comite, tres protinus equos, qui digni sunt comprobari, curet offerre, quicumque autem eodem ex praeside factus indulto, duos pari devotione mox tradat*; CTh. 12.1.75, del 371: le immunità spettano anche a quegli *ex comitibus* che hanno prestato servizio *in administrandis rebus publicis*; CTh. 6.14.2, del 397: nessuno può essere richiamato alla curia dopo aver ottenuto la comitiva di primo o secondo ordine, purché sia effettivamente il premio del servizio prestato; CTh. 6.18.1, del 412: nega la precedenza a chi *primi ordinis comitivam aut pretio impetravit aut gratia*; CTh. 6.22.8, del 425: distingue fra i *comites consistoriani* quelli che *vel absentes sunt facti vel testimonialibus tantum adepti sunt dignitatem*, da quelli *qui admitti intra consistorii arcanum meruerunt et actibus interesse et nostra adire responsa*.

anche dopo la suddivisione in tre classi, continuasse a corrispondere ad una funzione. Ma a questo punto è il caso di esaminare più da vicino la tripartizione introdotta da Costantino.

#### 4. *La suddivisione in tre ordines*

È all'epoca in cui regnava come unico sovrano dell'impero, associato ai figli, i Cesari, che a Costantino venne in mente di dividere i *comites* in tre categorie, a giudicare dalle epigrafi in cui compare la qualifica di *comes primi* o *secundi ordinis*<sup>46</sup>. Le più antiche riguardano personaggi come Aradio Valerio Proculo, *praefectus Urbi* nel 337-8 e console nel 340, Fabio Tiziano console nel 337 e *praefectus Urbi* dal 339 al 341, Egnazio Lolliano *comes Orientis* entro il 337, *praefectus Urbi* nel 342, console e prefetto del pretorio nel 355: uomini cioè la cui carriera era già molto avanzata negli ultimi anni di Costantino, e culminò sotto i suoi figli<sup>47</sup>. Di qui l'affermazione, avanzata dal Seock e poi ripresa da tutta la storiografia, per cui Costantino avrebbe immaginato la divisione in *ordines* "attorno al 330", data peraltro da non prendere troppo alla lettera.

Ma è sul significato di questa suddivisione che rimangono aperti degli interrogativi. Il Jones, visibilmente influenzato dal sistema di decorazioni dell'impero britannico, arrivava a parlare come s'è visto di un "Order of the Imperial Companions", e anche la formulazione scelta da Arnaldo Marcone riprende l'idea moderna di "ordine di merito". C'è qui, però, un'ambiguità irrisolta. Posto che Costantino non reinventò il titolo di *comes Augusti*, ma si limitò a farne – forse – un uso più ampio dei suoi colleghi e predecessori, il paragone con un ordine di merito sembra suscitato, nella mente degli studiosi, essenzialmente dall'istituzione delle classi, che in effetti richiama irresistibilmente le

<sup>46</sup> A volte si è ipotizzato che *Alexand[ro 3] / p(rimi) o(rdinis) c(omiti) ag(ente) v(ices) p(raefectorum) p(raetorio)*, menzionato in CIL 8.962, potesse identificarsi col *Val(erius) Alexander / v(ir) p(erfectissimus) a(gens) v(ices) praef(ecti) praet(orio)* documentato sotto Massenzio (AE 2010, 1777). In realtà l'identificazione sembra da escludere e la lapide dev'essere molto più tarda: cfr. G. DI VITA-EVRARD, *Le comte Alexandre ?* cit.

<sup>47</sup> Analisi prosopografica dei più antichi *comites ordinis primi* in R. SCHARF, *Comites* cit.

classi di merito delle decorazioni moderne: medaglia d'oro, d'argento e di bronzo; croce di ferro di prima e di seconda classe. Ma il motivo per cui Costantino creò le tre classi sembra legato essenzialmente al desiderio di poter attribuire il titolo a un maggior numero di persone. Rileggiamo il passo in cui Eusebio di Cesarea accenna alla tripartizione dei *comites*. Costantino, dice Eusebio, era generosissimo nelle ricompense, largheggiava con i titoli, anzi ne inventava continuamente di nuovi, allo scopo preciso di non deludere nessun postulante:

Chi otteneva abbondanza di ricchezze e chi di possedimenti, altri le dignità delle prefetture [*hyparkikhôn*: si potrebbe anche tradurre “dei vicariati”], chi l'onore del senato, chi quello del consolato, molti ebbero il titolo di governatori, e fra i conti chi era considerato degno del primo ordine, e chi del secondo e chi del terzo, e innumerevoli altri ebbero parte in dignità altrettanto illustri e in moltissime altre diverse: infatti l'imperatore escogitava nuove dignità per onorare il maggior numero di persone differenti. (VC 4.1)

Il contesto in cui Eusebio colloca la notizia è chiaro: Costantino sta moltiplicando i titoli al preciso scopo politico di gratificare il maggior numero possibile di persone; un obiettivo perfettamente comprensibile alla luce della “penuria di funzioni appetibili” e della massiccia concorrenza, che rendevano assai lente le carriere, come ha osservato Pierfrancesco Porena<sup>48</sup>. In origine i *comites* dell'imperatore erano una ristrettissima élite; e io escluderei che a un certo punto Costantino li abbia informati che d'ora in poi alcuni di loro sarebbero stati conti di prima classe, altri di seconda e altri di terza. Quanto si sarebbe sentito onorato un *comes* assegnato al terz'ordine sapendo che un collega era stato nominato al secondo, o al primo? E dunque la decisione di creare dei conti di prima, seconda e terza classe dev'essere interpretata così: Costantino intendeva concedere il titolo di *comes* a sempre più persone, e per evitare che si inflazionasse, si accorse che il rimedio stava nel chiamare *comes primi ordinis* chi in precedenza sarebbe stato un *comes* senz'altre qualifiche, e nel concedere il titolo di seconda o terza classe a persone che per la posizione sociale o per l'età (ci tornerò subito) in passato non avrebbero potuto aspirare ad essere *comes*.

<sup>48</sup> P. PORENA, *La scelta tra iterazione e durata* cit., 197.

Il linguaggio usato da Eusebio suggerisce altresì il dubbio che le tre categorie non corrispondessero soltanto a una gradazione onorifica, ma anche a una diversità di funzioni. La parola con cui designa i tre ranghi è *tagma*, che si può certo tradurre con ordine, o rango, ma che nel tardo impero aveva un'accezione particolarmente importante e universalmente impiegata, che era quella di reparto militare. Questa ipotesi non esclude una gradazione nelle precedenze: nelle epigrafi greche del tardo IV secolo *comes primi ordinis* si traduce *kómes prótou bathmoû*, "di primo grado"<sup>49</sup>, il che implica certamente quella gradazione di dignità che trova qualche esplicita, anche se in verità rara, conferma in fonti più tarde<sup>50</sup>. Ma non mi stupirei se la comitiva di secondo, o terzo grado, comportasse anche una differenza di impiego, anziché essere semplicemente una distinzione meno prestigiosa, motivata solo dal fatto che non si era stati considerati degni del primo grado, o che l'imperatore voleva sottolineare una maggior distanza dalla sua persona: è una spiegazione ricorrente nella storiografia<sup>51</sup>, ma una decorazione del genere non avrebbe rallegrato nessuno, e Costantino era troppo attento alla creazione del consenso per commettere questo sbaglio.

Ad ipotizzare una soluzione ci aiuta l'epigrafia; dove la qualifica di *comes* è regolarmente inserita come una delle tappe del *cursus honorum*<sup>52</sup>. Sappiamo tutti che anche dopo essere diventato console e *praefectus Urbi*, un *clarissimus* continuava a elencare fra le sue benemerenzze anche le magistrature più modeste esercitate in gioventù, la questura e la pretura. È ovvio che essere *praetor urbanus* era infinitamente meno onorevole che essere console ordinario, ma ricordare di aver occupato quel posto non riduceva affatto la dignità e l'onore, perché, appunto, si trattava di tappe prestabilite. La mia ipotesi è che fra queste tappe

<sup>49</sup> Cfr. Gli esempi citati in D. FEISSEL, *Vicaires et proconsuls d'Asie du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, in *AnTard*, 6, 1998, 97.

<sup>50</sup> CASSIOD., *Var.* 6.12, *Formula comitivae primi ordinis: ... Suscepta dignitas primi ordinis appellatione censetur, utique quia te sequuntur omnes qui spectabilitatis honore decorantur. Sed vide ne quis te praecedat opinione, qui sequitur dignitate.*

<sup>51</sup> R. SCHARF, *Comites* cit., 6-7; D. SCHLINKERT, *Dem Kaiser folgen. Kaiser, Senatsadel und höfische Funktionselite (comites consistoriani) von der "Tetrarchie" Diokletians bis zum Ende der konstantinischen Dynastie*, in *Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes*, a cura di A. WINTERLING, Berlin 1998, 145.

<sup>52</sup> Così inequivocabilmente già R. SCHARF, *Comites* cit., 8: "völlig selbständige Stationen innerhalb des cursus honorum".

Costantino abbia previsto di intercalare i diversi gradi del *comitatus*, in modo tale che il terzo o il second'ordine, conferiti al momento appropriato, non risultassero mortificanti, ma al contrario fossero scalini di una progressione. Ed esattamente come per le altre magistrature, dobbiamo supporre che l'*adlectio inter comites* non rappresentasse soltanto una decorazione, ma corrispondesse anche alla titolarità di una funzione, diversificata a seconda degli ordini, e di durata limitata, come tutte le altre magistrature.

Solo così, mi pare, si può spiegare la testimonianza delle fonti epigrafiche, da cui risulta che nelle carriere di uomini arrivati ai vertici si ricordavano, in successione, la comitiva del secondo ordine e poi quella del primo. Così Crepereio Madaliano, *vir clarissimus*, era stato, fra l'altro, questore candidato, pretore, console suffetto, *comes ordinis secundi*, correttore di Flaminia e Piceno, console del Ponto e Bitinia, prefetto dell'annona dell'Urbe, vicario d'Italia, *comes ordinis primi*, proconsole d'Africa<sup>53</sup>. L'epigrafia dimostra altresì che si poteva essere *comes primi ordinis* non una sola volta ma due (*iterum*). Così la città di Pozzuoli, dedicando una statua al *vir clarissimus* Aradio Valerio Proculo *patrono dignissimo*, riassume il suo *cursus*: augure, *pontifex maior*, quindecemviro *sacris faciundis*, *pontifex Flavialis*, pretore tutelario, legato di Numidia, *peraequator* del censo di Galizia, preside di Bizacena, console d'Europa e Tracia, console di Sicilia, *comiti ordinis secundi / comiti ordinis primi*, proconsole d'Africa, prefetto del pretorio d'Africa, "*comiti iterum ordi/nis primi intra palatium*", *praefectus Urbi* e console ordinario<sup>54</sup>. La stessa scansione si ritrova ancora sotto Giuliano e Valentiniano: Saturninio Secondo, prefetto del pretorio, era stato preside d'Aquitania, *magister memoriae*, "*comiti ordi/nis primi*", proconsole d'Africa, *item / comiti ordinis primi intra con/sistorium*<sup>55</sup>.

Certo, molto rimane da spiegare. Per esempio, se alle funzioni di *comes* diocesano corrispondesse una specifica gradazione del *comitatus*. Egnazio Lolliano, *signo* Mavorzio, che fu *comes Orientis* e proconsole d'Africa alla fine del regno di Costantino, in un'epigrafe di Suessa posta nella prima fase della sua carriera risulta aver compiuto il seguente *cursus*: questore candidato, pretore urbano, augure pubblico,

<sup>53</sup> CIL 8.5348 e *PLRE*, *Madalianus*.

<sup>54</sup> CIL 6.1691.

<sup>55</sup> CIL 6.1764. Sulla sua carriera cfr. M.G. CASTELLO, *Le segrete stanze* cit., 122-129.

*comiti / dd(ominorum) nn(ostrorum) Aug(usti) et Caesarum*, curatore del Tevere e delle cloache, consolare delle acque, consolare di Campania<sup>56</sup>. In una serie di iscrizioni poste a Pozzuoli poco dopo la morte di Costantino la carriera di Lolliano Mavorzio è invece riassunta così: questore candidato, pretore urbano, augure pubblico, consolare del Tevere e delle cloache, consolare delle acque, consolare di Campania, *comiti Flaviali / comiti Orientis comiti primi ordinis*, proconsole d'Africa<sup>57</sup>. In un'iscrizione posta a Roma dal figlio dopo il suo consolato del 355 le tappe elencate sono: questore candidato, pretore urbano, curatore del Tevere e delle acque, consolare di Campania, *comiti intra pal[atium] et / [v]ice sa[cra iudicanti comiti] Ori/entis v(ice) s(acra) iudicanti*, proconsole d'Africa, *praefectus Urbi*, "ite/rum comiti ord(inis) primi intra pal[atium]", prefetto del pretorio e console ordinario<sup>58</sup>.

Non c'è dubbio che la carriera di un personaggio appare molto più lineare quando disponiamo di una sola epigrafe! Qui ne abbiamo parecchie e ridurle *ad unum* appare impossibile: è chiaro che ci sono state scorciatoie, dimenticanze e forse anche invenzioni. Il parallelo fra l'iscrizione di Suessa e quelle di Pozzuoli suggerisce che la formula *comes dominorum nostrorum Augusti et Caesarum* equivalga all'enigmatica *comitiva Flavialis*, attestata molto raramente, e di cui si ritiene che volesse sottolineare proprio un legame non con il solo Augusto ma con l'intera famiglia imperiale, particolarmente rilevante negli anni finali della vita di Costantino, quando l'imperatore immaginava la propria successione come una rinnovata tetrarchia<sup>59</sup>. E fin qui tutto torna, anche se il fatto che nell'iscrizione più recente per questa prima comitiva si parli di *comiti intra pal[atium] et / [v]ice sa[cra iudicanti]* può lasciare più perplessi; ma era passato molto tempo e della *comitiva Flavialis* s'era forse perso anche il ricordo. Ma qui ci interessa soprattutto la relazione fra le gradazioni della *comitiva* e il posto di *comes Orientis*. Se disponessimo soltanto delle iscrizioni di Pozzuoli, non ci sarebbero dubbi: prima viene il posto di *comes Orientis*, e poi quello di *comes primi ordinis*; insomma la *comitiva primi ordinis* rappresenta una tappa ulteriore dopo le funzioni di *comes* d'Oriente<sup>60</sup>. Possiamo dedurre che i

<sup>56</sup> CIL 10.4752.

<sup>57</sup> CIL 10.1695-6; AE 1977, 198-9.

<sup>58</sup> CIL 6.1723.

<sup>59</sup> R. SCHARF, *Comites* cit., 65-71; ID., *Zur comitiva Flavialis* cit., 151-2.

<sup>60</sup> Così infatti R. SCHARF, *Comites* cit., 10-14.

*comites* diocesani, dopo che Costantino introdusse la tripartizione della comitiva, vennero aggregati a quella *secundi ordinis*? La tentazione c'è, anche se l'ultima iscrizione non conferma: qui infatti si dichiara che dopo essere stato *comes Orientis* Mavorzio fu *ite/rum comiti ord(inis) primi intra pallatium*. *Iterum*: e dunque lo era già stato prima. Debbo dire però che è forte il sospetto che sia quest'ultima iscrizione, posta a parecchio tempo di distanza, a fare confusione: siccome al posto dei più corretti *comiti / dd(ominorum) nn(ostrorum) Aug(usti) et Caesarum o comiti Flaviali* ha preferito la formula *comiti intra pal[atium] et / [v]icesa[s]cra iudicanti*, il figlio di Mavorzio deve aver concluso che il padre era già stato *comes* di prima classe, e aver introdotto di conseguenza quell'*iterum* che abbiamo forse il diritto di ignorare<sup>61</sup>.

A un nesso fra il posto di *comes* diocesano e la *comitiva secundi ordinis* sembra alludere anche un'osservazione altrimenti enigmatica di Giovanni Malalas. Dopo aver riferito la nomina di Feliciano, secondo lui primo *comes* d'Oriente nel 335, il cronista antiocheno dichiara che con quella nomina Costantino “gratificò la città degli Antiocheni col suo divino sigillo delle credenziali della dignità del secondo *comitatus*” (*deutérou kometátou*). Che si tratti di un riferimento, più o meno mal compreso o erroneamente tradito, ai codicilli di nomina a *comes secundi ordinis* ricevuti da Feliciano<sup>62</sup>? Se è così, però, l'inflazione dei titoli, o l'importanza specialissima assunta dal *comes Orientis*, devono aver rapidamente cambiato la situazione, perché in altre epigrafi di poco successive l'incarico appare rivestito dopo la nomina a *comes ordinis primi*<sup>63</sup>; il che, fra parentesi, rafforzerebbe l'ipotesi che il figlio di Lolliano Mavorzio, dettando il testo dell'epigrafe dedicata al padre, abbia dato erroneamente per scontato che in quanto *comes* d'Oriente avesse già ricevuto la comitiva di prima classe.

<sup>61</sup> R. SCHARF, *Comites* cit., 10-14, respinge la proposta di P.B. WEISS, *Consistorium und comites consistoriani* cit., di integrare *comiti intra pal[atium ordinis secundi]* nell'iscrizione di Roma.

<sup>62</sup> Il testo di Malalas in *PLRE, Felicianus* 5.

<sup>63</sup> Ceciliano Placido, *comes Orientis* fra 337 e 342, CIL 10.1700; Vulcacio Rufino, nel 342, CIL 6.32051 (per le date A. CHASTAGNOL, *La carriera senatoriale* cit., 38). Da confrontare con l'anomala titolatura di Flavio Vittoriano, che dedica un'iscrizione sotto Valente, Graziano e Valentiniano definendosi *v(ir) c(larissimus) prim(i) ordinis comes Africae*, CIL 8.10937, e cfr. AE 1957, 236: *Flavio Victoriano / comiti [2] per Africam*; I. TANTILLO, *Praesides, comites, duces* cit., 190, propone l'integrazione “[o.p.]”.

A proposito di una possibile associazione fra incarichi territoriali e *comitiva secundi ordinis* osserviamo anche che sotto Costanzo II Memmio Vitrasio Orfito è ricordato come questore candidato, pretore, console suffetto, quindecemviro *sacris faciundis*, pontefice del Sole e di Vesta, consolare di Sicilia, *comiti ordinis secundi expedition(es) / bellicas gubernanti*, legato del Senato ad Augusto, *comiti ordinis primi item / comiti intra consistorium ordinis / primi*, proconsole d’Africa, due volte *praefectus Urbi*<sup>64</sup>. Cosa vuol dire *expedition(es) / bellicas gubernanti*? Almeno a titolo ipotetico, ci si può chiedere se questo non sia un caso – isolato – di *clarissimus* inviato con un comando militare in provincia, magari in circostanze d’emergenza come l’usurpazione di Magnenzio, e se l’attribuzione della seconda comitiva non significhi che quella era abitualmente la qualifica che accompagnava tali comandi militari.

Un altro interrogativo è posto dalla progressione *comes ordinis primi / comes ordinis primi intra consistorium* (o *intra palatium*) riscontrata in diverse epigrafi. La soluzione è forse che la *comitiva primi ordinis* rendesse teoricamente eleggibili per accedere al consiglio imperiale, ma che l’effettiva partecipazione al concistoro, quando si verificava, fosse considerata come una gradazione onorifica ulteriore e quindi registrata separatamente nel *cursus*<sup>65</sup>. Un nesso fra il primo *ordo* e il diritto di accesso al concistoro è ancora confermato dalla formula di concessione della *comitiva primi ordinis* tramandata da Cassiodoro: *Quocirca provocati moribus tuis comitivam tibi primi ordinis ab illa indictione maiestatis favore largimur, ut consistorium nostrum sicut rogatus ingrederis*<sup>66</sup>. Senonché la figlia di Nerio Simmachio, *vir perfectissimus*,

<sup>64</sup> CIL 6.1739-1742; *PLRE*, *Orfitus* 3.

<sup>65</sup> Non ho potuto vedere S. OLSZANIEC, *Comites consistoriani w wieku IV*, Toruń 2007, che, come segnala la recensione di W. CERAN in *Byzantinische Zeitschrift*, 102, 2009, 258–261, “shows that although the *comites ordinis primi* could be invited to sessions of the council, their title did not automatically grant them the right to attend”. Può essere di qualche interesse confrontare CTh. 6.26.14, di Onorio, in cui concede ai *comites* di prima classe di potersi presentare senza restrizioni al *comitatus* (*Ipsis vero veniendi ad comitatum liberam licentiam perpetuamque praestamus nec in eorum personis expectari augustam praecipimus iussionem*).

<sup>66</sup> CASSIOD., *Var.* 6.12. Va da sé che il titolo di *comes* nel regno di Teodorico comporta enormi differenze rispetto all’epoca imperiale (cfr. O. LICANDRO, *Comites exeunt a nobis dignitates relucentes quasi a sole radii* (Cassiod., *Var.* 6.23.2): *note sul comes Gothorum nell’Occidente teodericiano*, in *Koinonia*, 40, 2016, 131–163), ma non pare impossibile che nella distinzione tra i diversi ordini di *comitiva* si con-

riscossore della *collatio lustralis* di Campania, nell'epigrafe dedicata al padre dichiara che era membro *intra palatio comitatus / [ordinis secund] di*. È pur vero che quasi tutta l'espressione è un'integrazione degli editori...<sup>67</sup>. Insomma: la questione di un eventuale collegamento fra i tre *ordines* e diversi ambiti di funzione è tutt'altro che risolta, ma mi pare che si tratti comunque di un problema che le fonti invitano a porre, suggerendo ipoteticamente un nesso fra la seconda classe e gli incarichi sul territorio, e in modo ancor più netto fra la prima classe e l'accesso al concistoro.

C'è poi il problema del nesso con l'estrazione sociale e con l'età. Se l'ipotesi proposta è giusta, la *comitiva secundi o tertii ordinis* onorava persone che in precedenza non sarebbero state qualificate per il titolo di *comes*. Col tempo anche questo onore, inevitabilmente, conobbe un'ulteriore inflazione. Una legge del 392 stabilisce che la *comitiva* spetta al *primus curiae* di ogni città, al completamento del suo servizio: non sorprende scoprire che si tratta della *comitiva* del terzo ordine<sup>68</sup>. Una legge del 436 garantirà *comitivae primi ordinis frui per quinquennium dignitate praestita* soltanto al *primus curiae* di Alessandria<sup>69</sup>. Ma un altro caso, un po' più avanti nel tempo, ci permette di apprezzare pienamente il significato che perfino la *comitiva* di terzo rango poteva rivestire anche nella carriera di un senatore illustre, in rapporto stavolta alle circostanze e soprattutto all'età in cui veniva conseguita. È il caso di Quinto Aurelio Simmaco, la cui carriera è ricordata in due epigrafi, una

servi un elemento risalente; e allora notiamo che in *Var.* 7.26 l'incarico territoriale di *comes civitatis* comporta invece il *comitivae honorem secundi ordinis*.

<sup>67</sup> CIL 6.41426. Per la data (dopo il 332) A. CAMERON, *The Antiquity of the Symmachi*, in *Historia*, 48, 1999, 488-9.

<sup>68</sup> CTh. 12.1.127, del 392: *Quicumque decursis perfunctus officii primum obtinuerit in sua curia sequentibus ceteris locum, comitivae tertii ordinis habeat dignitatem*. Peraltro la concessione della *comitiva* ai curiali era prevista già da CTh. 12.1.109, del 385: *ut concessa sibi generaliter atque in perpetuum ex comitibus dignitate laentur*; e il primo caso di curiale insignito della *comitiva*, quello di Masclinio Materno, decurione di Colonia *et ex comitibus*, è documentato in una lapide posta dal figlio nel 352: CIL 13.7918. Cfr. anche CTh. 12.1.150, del 395: *Curiales, qui honorariam adepti sunt comitivam, formidare debent eos, quorum sunt moderationi commissi nec se existimare ideo meruisse dignitatem, ut iudicum praecepta despiciant*. La *comitiva tertii ordinis* è concessa da Onorio anche ai capi di diversi *corpora* dell'Urbe: CTh. 14.4.9-10.

<sup>69</sup> CTh. 12.1.189.

posta da lui stesso in Africa, l'altra dedicata a Roma dal figlio. Simmaco, dunque, *vir clarissimus*, era stato questore, pretore, *pontifex maior*, correttore di Lucania e Calabria, *comes ordinis tertii*, proconsole d'Africa, *praefectus Urbi* e console ordinario<sup>70</sup>. Un uomo arrivato a questi vertici sarebbe stato certamente promosso dal terzo al primo rango dei *comites*, se quegli ordini avessero avuto esclusivamente il senso di un progressivo accrescimento d'onore; le epigrafi di Simmaco dimostrano che si trattava piuttosto di tappe del *cursus*, che beninteso potevano tranquillamente essere saltate, per chissà quanti motivi, così come Simmaco saltò la *comitiva secundi* e *primi ordinis* e arrivò egualmente ai vertici della gerarchia romana.

Ma ad essere istruttiva è soprattutto la testimonianza dello stesso Simmaco, e del suo amico e protettore Ausonio, sulle circostanze della sua ammissione nel *comitatus*. Avendo letto il poema di Ausonio sulla Mosella, Simmaco gli scrive di aver conosciuto quel fiume quand'era al seguito degli imperatori, *cum aeternorum principum iam pridem signa comitarer, parem magnis, inparem maximis*. E dunque essere *comes* del terzo ordine significava davvero non essere al livello più alto. Ma Simmaco era stato inquadrato a quel livello perché era molto giovane quando aveva raggiunto Valentiniano in Gallia, nel 369-370, portandogli le congratulazioni del senato per i *quinquennalia*; e alla sua età quel grado era già molto onorifico. Lo chiarisce lo stesso Ausonio, in una lettera in cui ricorda a Simmaco d'essere stato per lui come un padre, quando *in comitatu degimus ambo aeuo dispari, ubi tu ueteris militiae praemia tiro meruisti, ego tirocinium iam ueteranus exercui*<sup>71</sup>. L'implicazione è che il terzo ordine si dava ai vecchi servitori dell'imperatore per ricompensare il loro lungo servizio, mentre a un *clarissimus* come Simmaco, figlio di un *praefectus Urbi*, bastava comparire a corte per la prima volta, ancora giovane, per esserne immediatamente rivestito. Divisa nei tre *ordines*, la *comitiva* diventava uno strumento ancor più flessibile, che serviva al tempo stesso a gratificare il merito, a esaltare la posizione sociale, e ad abilitare a ulteriori incarichi, in un intreccio che va molto al di là di quello che saranno le moderne decorazioni.

<sup>70</sup> CIL 6.1699 e AE 1966, 518.

<sup>71</sup> SIMMACO, *Epist.* 1.14.3 e 1.32.4. Per il contesto complessivo della carriera di Simmaco cfr. C. SOGNO, *Q. Aurelius Symmachus: A Political Biography*, Ann Arbor (Mi.) 2006.

## Sintesi

La vulgata storiografica attribuisce a Costantino la rivitalizzazione di una qualifica non più in uso, quella di *comes Augusti*, al fine di creare una sorta di nuovo ordine nobiliare. In realtà la qualifica non era mai scomparsa, e la prima novità introdotta da Costantino consiste piuttosto nell'assegnazione di *comites* ad ambiti territoriali, diocesani e forse anche provinciali, non come inviati straordinari ma con ordinarie funzioni di governo; la continuità tra questi funzionari e i *comites et praesides* attestati sotto i suoi figli è forse maggiore di quel che si afferma di solito. Anche la precoce comparsa della qualifica di *ex comitibus* allude all'esercizio di una funzione piuttosto che all'attribuzione di un grado puramente onorifico. L'altra novità introdotta da Costantino, la suddivisione dei *comites* in tre classi, risponde all'esigenza politica di attribuire il titolo a un numero sempre maggiore di persone, ma parrebbe rispecchiare anche una differenziazione di funzioni, con i *comites secundi ordinis* impegnati nel governo del territorio e in comandi militari e i *comites primi ordinis* impiegati a palazzo.

## PAROLE CHIAVE

Costantino – *Comites* – Amministrazione.

## ABSTRACT

Conventional wisdom depicts the *comites* as an order of merit, created by Constantine who gave new life to a long-disappeared title. In fact *comites Augusti* never cease to appear in inscriptions through the third century; the real innovation introduced by Constantine was the assignment of *comites* to dioceses (and possibly provinces), not as temporary *ad hoc* envoys but as permanent officials. There is more continuity than we used to believe between them and the *comites et praesides* of a later age. Since the latter years of Constantine's reign the appearance of the style *ex comitibus* confirms that this was not just a rank but a proper office. Constantine divided *comites* into three classes in order to be able to award the title to more people, but again, this should not be seen just as a difference in rank and honor; in all probability every class corresponded to a different sphere of action, with *comites secundi ordinis* being employed as governors or military commanders and *comites primi ordinis* being allowed to take part in the *concistorium*.

## KEYWORDS

Constantine – *Comites* – Administration.

FRANCESCO LUCREZI\*  
*Università di Salerno*

LUCIANO MINIERI\*  
*Università della Campania "Luigi Vanvitelli"*

COMES E COMMERCIIUM NELLA BUROCRAZIA  
DEL TARDO ANTICO: I COMITES COMMERCIIORUM

1. *Cum-*

Vorrei limitarmi, in questo breve intervento, a svolgere un paio di rapide considerazioni introduttive, di tipo essenzialmente linguistico, riguardo alla relazione del Collega Minieri, dedicata al tema dei *comites commerciorum*, una figura di grande interesse per lo studio della realtà amministrativa del Tardo Antico, in particolare alla luce dei dati fornitici dalla *Notitia Dignitatum* e dalle *Variae* di Cassiodoro, oltre che dalle leggi del titolo *De commerciis et mercatoribus* del Codice giustiniano.

Le fonti citate da Minieri mostrano come a tali funzionari, ai quali pare essere assegnato il monopolio del commercio della seta, sia legata l'idea di un divieto, di una preclusione, in quanto la loro istituzione sembra essere stata promossa proprio per escludere dallo scambio quelle popolazioni barbariche con le quali il commercio doveva essere impedito ("*Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere ventantur*": C. 4.40). I *comites commerciorum* sono, appunto, coloro che controllano, nei pressi delle frontiere dell'impero, che il commercio non avvenga con soggetti non autorizzati. E analoghi significati di tipo escludente e preclusivo si possono riscontrare nei riferimenti ai *comites*

\* Francesco Lucrezi è autore del primo paragrafo; Luciano Minieri dei paragrafi successivi.

*sacrarum largitionum* presenti nella *Notitia Dignitatum* e nella costituzione di Onorio e Teodosio C. 4.63.6, del 432, come anche in quelli ai *commercarii* che, come illustra Minieri, avrebbero sostituito, verso la fine del V o l'inizio del VI secolo, i *comites commerciorum*.

Nella sua interessante relazione, Alessandro Barbero<sup>1</sup> ha posto in dubbio che la suddivisione dei *comites*<sup>2</sup> in tre specifici *ordines* risalga effettivamente a Costantino, così come che tali *ordines* possano essere interpretati quali classi crescenti di merito. Quel che è certo, è che la *Notitia Dignitatum*, com'è noto, menziona, accanto ai *comites sacrarum largitionum* (che avrebbero avuto alle loro dipendenze, a loro volta, diverse altre tipologie di *comites*: *auri*, *sacrae vestis* e altri) una pluralità di ulteriori *comites*, dalle svariate funzioni amministrative (*dispositionum*, *domesticorum*, *privatarum largitionum*, *rerum privatarum* e *Orientis*) e militari (*comites Italiae*, *Illyrici*, *Hispaniae* ecc.), i cui specifici compiti non paiono essere stati ancora adeguatamente ricostruiti. Tutte queste figure sembrano esprimere la complessa articolazione interna della burocrazia tardo-imperiale, al pari della precisa graduazione della concessione della cd. "comitiva" (*primi*, *secundi* e *tertii ordinis*) da parte degli imperatori del IV e V secolo, illustrataci, nel suo intervento, da Anna Maria Giomaro<sup>3</sup>. E lo stesso può dirsi riguardo ai "comitiaci, viri devoti", funzionari del regno ostrogoto, menzionati nelle *Variae* di Cassiodoro e nei cd. "papiri ravennati", di cui ci ha parlato Marco Pavese<sup>4</sup>.

Queste figure, e queste parole, paiono dunque trasmettere gran parte dell'essenza della realtà politico-amministrativa del tardo impero: *comites*, *commercium*, *commercarii*, *comitiva*, *comitiaci*. Hanno, queste parole, qualcosa in comune? È evidente che sì, ce l'hanno, essendo tutte contrassegnate dal prefisso *com-*, diretta derivazione di *cum*.

I *comites commerciorum*, col loro evocare l'idea di un'esclusione, di un divieto, sembrano contraddire la nostra accezione contemporanea, nella lingua italiana, della preposizione "con", risalente al latino "*cum*", che richiama, appunto, il senso di una con-divisione, di una com-unità,

<sup>1</sup> I 'comites' di Costantino: un ordine nobiliare o un livello della gerarchia amministrativa?

<sup>2</sup> Sulle figure e le molteplici funzioni dei *comites* (assai diverse tra Oriente e Occidente) nel Tardo Antico, per tutti, rinvio a L. DI CINTIO, *L'Interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus. Il libro IX*, Milano 2013, spec. 20 s., 27, 30, 149 s., 208, ove ampi riferimenti bibliografici.

<sup>3</sup> La 'comitiva' e le sue graduazioni: la visione dei Codici.

<sup>4</sup> "Comitiaci, viri devoti": fra 'militia' e altri 'officia'.

ossia di uno stare insieme, senza barriere. Ma questo significato non sembra appartenere alla storia arcaica del “*cum*”, che rimanda piuttosto a un’antica concezione patriarcale, rurale e religiosa, e pare esprimere il concetto di una selezione, di una scelta: *comes-comites* deriva da *cum-ire*, che non vuol dire genericamente “andare insieme”, ma indica l’ordinata associazione a dei soggetti specificamente individuati, sulla base di un legame con la terra, teleologicamente orientata al raggiungimento di un preciso scopo rituale. I *comitia* riuniscono coloro che (solo loro) sono preposti a svolgere una determinata funzione, e lo stesso vale per le *curiae*, le assemblee dei *viri* (*cum-viri*) deputati a venerare gli dèi, onorare i defunti e servire la comunità dei *patres*, nell’ambito dell’antica economia familiare e agraria. La parola *commercium* (*cum-merx*) esprime, nella sua origine, proprio la resistenza all’idea che la merce cambi di padrone, e anche in parole come *con-nubium*, *con-iugium*, *con-tubernium*, *com-prebendere*, *con-sules* (da *cum-sedere*), *con-sensus*, *con-ventus*, *con-ventum*, *con-ventio* e altre si può scorgere, verosimilmente, più l’idea di una chiusura, di un vincolo, anziché di un’apertura, di un allargamento.

Ma le cose cambiano con l’avvio dell’età mercantile, delle migrazioni marine e della mescolanza dei popoli. Lo *ius gentium* tende a costruire un mondo unito, attraverso la forza di uno scambio illimitato, di merci come di uomini, pensieri, valori<sup>5</sup>. Un *com-mercium* universale non implica solo una *cum-merx* senza limiti, ma anche una comunicazione tra lingue, credenze, divinità. Nel primo secolo a.C. la greca *Homonoia*, dea della pace, del dialogo e dell’armonia, sarà assimilata alla romana *con-cordia* (da *cum-corda*, unione dei cuori) (divinità a cui, ma con altra interpretazione, era già stato dedicato un tempio, nel Foro, da Furio Camillo, dopo le leggi Licinie Sestie del 367 a.C.), a sua volta poi apparentata all’indiana *Sāmmanasya*<sup>6</sup>.

La *pistis*, la *fiducia*, deve superare qualsiasi cesura di razza, nazione, religione, la cittadinanza romana diventerà la cittadinanza del mondo,

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, F.M. D’IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, Napoli 2017<sup>4</sup>, 79 ss., 179 ss.

<sup>6</sup> Rinvio, sul punto, al testo della relazione di C. Santi, A. Gillmeister e A. Salvati su *Homonoia, Concordia, Sāmmanasya*, svolta al convegno su “The Comparative Mythology Today”, II, “*Nomen numen*. Espressioni del sacro tra storia delle religioni, linguistica e archeologia”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, 15/4/2019, di prossima pubblicazione negli Atti congressuali.

l'*Urbs* diventerà *Orbis*, Roma – come nella mirabile orazione *èis Ròmen*, di Elio Aristide – sarà il mare in cui sfoceranno tutti i fiumi, “l’emporio del mondo”. L’imperatore sarà eletto – come sentenza Antonino Pio nella *lex Rhodia de iactu* – a “*toù kòsmou kyrios*”, Signore dell’universo<sup>7</sup>. L’epistola di Paolo ai Galati indicherà la strada della fine di ogni forma di cittadinanza volta a separare gli uomini, poi raccolta da tante fonti, cristiane e pagane, come Lucrezio, Plinio il giovane, Marco Aurelio o l’epistola a Diogneto (ogni terra straniera è una patria), fino, con Antonino Caracalla, all’ecumenica estensione a tutti gli abitanti dell’impero, con la *constitutio Antoniniana*, della *civitas Romana*<sup>8</sup>.

Il mondo è *com-unis*, tutti sono partecipi di una *comm-unitas* senza alcuna barriera di terra o di mare, la dea *con-cordia* distribuisce armonia tra gli uomini come tra gli dèi. Ma è interessante notare che l’ideale della pace e della *concordia* universale, secondo Lucrezio – che pure ne fu un convinto assertore – non ha solo aspetti positivi. Gli uomini, infatti, come tutte le specie, sono temprati dalle avversità della natura, e con la conquista delle comodità (abitazioni, vestiti, fuoco) il genere umano “*mollescere coepit*”: nacque, sì, la *concordia*, ma, per fortuna, non fu assoluta, altrimenti l’umanità sarebbe stata annientata dalla sua stessa debolezza, e non sarebbe arrivata alle epoche successive (*De rer. nat.* 1011-1027).

La *communitas* dell’impero segna un mondo completamente differente da quello delle *curiae* e dei *comitia* dell’età contadina, un territorio illimitato retto da mille dèi, assai lontani da quelli dell’*agreste Latium* dell’antica realtà quiritaria. Ma questo mondo irenico, questa utopia realizzata e concreta sarà parimenti dimenticata ai tempi delle codificazioni e della *Notitia Dignitatum*, dove le varie categorie di *comites* appaiono finalizzate non già a unire, ma piuttosto a separare, incasellare, classificare. La diversità non segna solo chi è fuori dall’impero, ma anche chi è all’interno dei suoi confini.

Il prefisso *cum-*, con la sua forza arcana, segna di sé tutte queste ere, così diverse, della storia dell’Occidente. E una riflessione su questa sin-

<sup>7</sup> Tra i molti, mirabili interventi sul tema di F.P. CASAVOLA, rimando soltanto a *Dall’ecumene stoica all’ecumene imperiale*, in *Index*, 32, 2004, 423 ss., e *Il secondo secolo tra due quinte: “A Roma” di Elio Aristide e l’epistola “A Diogneto”*, in *Scritti in onore di L. Lombardi Vallauri*, Milano 2016, 227 ss., entrambi ora raccolti in ID., “*Hominum causa*”. *Scritti antichistici (2000-2016)*, a cura di F. LUCREZI-L. MINIERI, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo 2016, 27 ss. e 89 ss.

<sup>8</sup> Cfr. CASAVOLA, *opp. cit.*; D’IPPOLITO-LUCREZI, *op. cit.*, 5 ss., 219 ss.

golare energia semantica non appare utile solo a investigare lo specifico significato storico delle varie parole nei loro diversi contesti temporali, ma anche a interrogarsi su come esse permettano a concezioni antiche di mutare e riadattarsi, per forgiare, in modi inediti, le età successive, costruendo nuove forme di aggregazione e organizzazione. E può indurre, inoltre, a interrogarsi su come certe radicate persistenze terminologiche possano a volte fare da intralcio a una corretta ricostruzione storica, portando a collegare automaticamente, per esempio, il *cum-ire* del V e VI secolo a quello, così diverso, dell'antica età contadina.

[F. L.]

## 2. *Comitiva primi, secundi, tertii ordinis*

Come già affermato da Francesco Lucrezi, un'indagine sulla *comitiva* e sui suoi *ordines* è ben lungi dall'essere conclusa. Lo dimostra la scarsità di approfondimenti sul tema che, a mia conoscenza, si limitano, oltre alle pagine citate da Lucrezi, a due sole parziali monografie – di De Bonfils sul *comes et quaestor* dell'età costantiniana<sup>9</sup> e di Scharf sui *comites* e la *comitiva primi ordinis*<sup>10</sup> –, a due dense voci di enciclopedie<sup>11</sup> e a contributi sparsi, pur se di valore, in opere generali sul Tardo Antico, come i trattati di Stein e di Jones<sup>12</sup>, nonché ad un breve paragrafo in un volume della *Storia della costituzione romana* di Francesco De Martino<sup>13</sup>.

Questo stato dell'arte necessita di un ben più ampio approfondimento complessivo, che non è possibile neppure tentare in questa sede; per questo mi limiterò a trattare di una categoria di *comites*, i *comites commerciorum*, che vengono ricordati in un numero limitato di fonti,

<sup>9</sup> G. DE BONFILS, *Il Comes et Quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981, *passim*.

<sup>10</sup> R. SHARF, *Comites und comitiva primi ordinis*, Stuttgart 1994, 5 ss. Cfr. anche ID., *Zur Comitiva Flavalis*, in *ZPE*, 114, 1996, 151 ss.

<sup>11</sup> O. SEECK, *Comites*, in *PW*, 4, Stuttgart 1901, 622 ss., part. per i *comites commerciorum* 643 s.; F. GROSSI-GONDI, *Comes*, in *DE*, 2, Roma 1900, 468 ss., per i *comites commerciorum* part. 507 ss.

<sup>12</sup> E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire. 2. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476- 565)*, Amsterdam 1968, 441 ss.; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, 2, tr. it., Milano 1974, 747 ss.

<sup>13</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1974, 255 ss.

cosa che consente di poter rimanere nei limiti di tempo concessimi<sup>14</sup>. L'indagine su questi funzionari imperiali permetterà anche di accennare a qualche considerazione sul controllo delle zone di frontiera e sulle attività commerciali che si svolgevano soprattutto nella parte orientale dell'impero romano<sup>15</sup>.

Sempre per stare nei tempi, ho scelto di non partire da un discorso generale o da una disamina della precedente letteratura sul tema, ma di procedere direttamente con l'esame delle fonti, per poi ricavarne qualche veloce conclusione sulle caratteristiche e sulle competenze di questi funzionari.

Si tratta delle sole tre costituzioni del Codice di Giustiniano, assenti nel Codice Teodosiano, che espressamente nominano i *comites commerciorum*<sup>16</sup> e di due luoghi della *Notizia Dignitatum* relativi al *comes sacrarum largitionum*, sia orientale che occidentale, nei quali i *comites commerciorum* vengono soltanto nominati<sup>17</sup>. È, inoltre, interessante per questa indagine una *formula* riportata nelle *Variae* di Cassiodoro – sempre in tema di *comes sacrarum largitionum* – ove invece, pur mancando qualsiasi diretto accenno ad essi, si fa riferimento alle attività commerciali e alla loro regolamentazione<sup>18</sup>.

La prima fonte è una costituzione degli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio, inserita dai compilatori nel quarantesimo titolo del quarto libro del *Codex repetitae praelectionis* (*Quae res venire non possunt et qui vendere vel emere vetantur*), e che è relativa al divieto di commercio della seta con i barbari, commercio che viene, invece, consentito al solo *comes commerciorum*:

<sup>14</sup> Sui *comites commerciorum* v., oltre ai contributi già citati alle ntt. precedenti, O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, 1, Leipzig, 1885, 840 ss.; K. STOCK, *Comes commerciorum. Ein Beitrag zur spätrömischen Verwaltungsgeschichte*, in *Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte*, 6, 1978, 599 ss.; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989, 283 ss., ove ulteriore bibliografia.

<sup>15</sup> Sul punto, cfr. V. VELKOV, *Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity (Study and Materials)*, Amsterdam 1977, 178 ss.; A.D. LEE, *Information and Frontiers. Roman Foreign Relations in Late Antiquity*, Cambridge 1993, 63 ss.; C. MOATTI, *Translation, Migration and Communication in the Roman Empire: Three Aspects of Movements in History*, in *Classical Antiquity*, 25, 2006, 109 ss., part. 123 ss., con ulteriore bibliografia.

<sup>16</sup> C. 4.40.2; 4.63.6; 1.52.1.

<sup>17</sup> NDOr. 13.6-9, NDOcc. 11.86.

<sup>18</sup> CASSIOD., *Var.* 6.7.7-8.

C. 4.40.2: Impp. Valent. Theod. Arcad. AAA. Cariobaudi duci Mesopotamiae. Comparandi serici a barbaris facultatem omnibus, sicut iam praeceptum est, praeter comitem commerciorum etiamnunc iubemus auferri.

La costituzione è molto breve e attribuisce al *comes* il monopolio del commercio della seta, ribadendo una tendenza sempre più restrittiva nel commercio di questo tessuto che, dalla seconda metà del quarto secolo, venne collocato sotto il costante controllo dello stato che ne regolamentava ogni suo singolo aspetto: dal commercio alla confezione, dalla destinazione delle sete di maggior pregio alla necessità di contingentarne il prezzo, aumentato a dismisura dai ricarichi dei passaggi di mano e delle spese di viaggio<sup>19</sup>.

La restrizione del commercio della seta non sembra poi essere stata introdotta con questa disposizione ma, stando al testo della costituzione (*sicut iam praeceptum est*), dovrebbe costituire la ripetizione di una regolamentazione precedente, non sappiamo se posta in essere dagli stessi imperatori o se di epoca più risalente<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Sulla costituzione e più in generale sul commercio della seta e sulla sua particolare considerazione da parte delle istituzioni imperiali, che giunsero a ritenerla oggetto di monopolio, v. E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Eine Verordnung Justinian's über den Seidenhandel aus den Jahren 540-547*, in *Mémoires de l'Académie Impériale de Sciences de St.-Petersbourg*, VII<sup>e</sup> série, tome 9.6, St. Peterburg 1865, 2 ss., part. 8 ss.; P. HUVELIN, *Études d'histoire du droit commercial romain (histoire externe-droit maritime)*, Paris 1929, 72; E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire* cit., 769 ss.; E. NARDI, *La seta nella normativa imperiale romana*, in *Sodalitas. Scritti Antonio Guarino*, 6, Napoli 1984, 2979 ss., part. 2989 ss.; N. OIKONOMIDÈS, *Silk Trade and Production in Byzantium from the Sixth to the Ninth Century: The seals of Kommerkiarioi*, in *Dumbarton Oaks Papers*, 40, 1986, 33 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 398 ss.; P. CAPONE, *Alle origini del monopolio romano. Concessioni e divieti*, in *TSDP*, 8, 2015, 46 s. e nt. 72, tutti con ulteriore bibliografia. Cfr. R. S. LOPEZ, *Silk Industry in the Byzantine Empire*, in *Speculum*, 20, 1945, 1 ss.; D. JACOBY, *Silk Economics and Cross-Cultural Artistic Interaction: Byzantium, the Muslim World and the Christian West*, in *Dumbarton Oaks Papers*, 58, 2004, 197 ss.

<sup>20</sup> V., oltre agli aa. citati alla nota precedente, R. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi del rapporto fra politica di sicurezza e controllo del commercio nell'impero*, in *RIDA*, 16, 1969, 215 ss., part. 246 ss., e più di recente, V.M. MINALE, *Sulla regolamentazione giuridica dell'importazione, del commercio e della produzione della seta tra tardoantico ed età bizantina*, in *Koinonia*, 44, 2020, 1127ss.

Vi è ancora da notare che nella disposizione, per indicare i soggetti con i quali non si poteva commerciare la seta – commercio consentito, lo ripeto, al solo *comes commerciorium* –, viene utilizzato il termine *barbari*, che è tipico delle misure in materia di limitazioni al commercio internazionale emanate da Valentiniano. L'imperatore, in questo modo, intendeva estendere i precedenti divieti di commercio a tutte le popolazioni barbariche e non limitarlo ai soli *hostes*, cioè ai nemici dichiarati dell'impero. Con questa costituzione – ma anche con altre – non soltanto si tendeva all'inasprimento delle già gravi limitazioni al commercio estero<sup>21</sup> e all'aumento del numero delle merci vietate, ma soprattutto al sempre maggiore ampliamento del numero di popolazioni esterne a cui l'impero intendeva estendere il divieto di commercio. E ciò in particolare attraverso l'identificazione di *barbarus* con *hostis*<sup>22</sup>.

A prima vista la legge, anche forse a causa della sua brevità, non sembra offrire altre notizie che l'esistenza di un monopolio, ma una indagine più approfondita consente di ricavare qualche informazione ulteriore sui funzionari oggetto di questa relazione.

Innanzitutto, quanto alla data di introduzione dei *comites*: se la disposizione non permette di risalire ad un'origine certa di questa categoria di funzionari, tuttavia consente di accertare che essi alla metà del quarto secolo dovevano già essere impiegati; e anzi il riferimento a costituzioni precedenti autorizza a ritenere che la loro carica dovesse risalire già ad epoca anteriore. D'altra parte, pur se i compilatori non hanno riportata la *subscriptio* della norma, e quindi non si conosce con sicurezza quale sia il luogo e la data di emanazione, non sembra inverosimile che essa debba essere stata pubblicata in un periodo che va dal 383 al 392 se si accetta l'ipotesi del Seeck purtroppo basata sui soli nomi dagli imperatori<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Cfr., ad es., D. 39.4.11 pr. (Paul. 5 sent.) *Cotem ferro subigendo necessariam hostibus quoque venundari, ut ferrum et frumentum et sales, non sine periculo capitatis licet*. Cfr. sul tema anche B. RANKOV, *The Roman Ban on the Export of Weapons to the Barbaricum: a Misunderstanding*, in *Journal of Roman Military Equipment Studies*, 1999, 8 (estr.).

<sup>22</sup> In questo senso, per tutti, G. VISMARA, *Limitazioni al commercio internazionale nell'impero romano e nella comunità cristiana medioevale*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Milano 1948, 445 ss. e nt. 4; J. GAUDEMET, *L'étranger au Bas-Empire*, in *L'étranger. Recueils de la société J. Bodin*, 9, 1958, 209 ss., part. 215 ss.

<sup>23</sup> O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Frankfurt 1984<sup>2</sup>, 124.

È poi significativo che il destinatario della disposizione sia, soprattutto per quanto si dirà più avanti a proposito della *Notitia Dignitatum*, Cariobauda, *dux* della Mesopotamia, diocesi che farà parte della *pars Orientis* dell'impero<sup>24</sup>.

Quanto, infine, alla gestione del monopolio della seta, la legge rende palese che tra i compiti attribuiti al *comes commerciorum* vi era quello del controllo o forse del monopolio di alcuni beni in entrata e in uscita.

La seconda norma in cui vengono nominati i *comites commerciorum* è una *constitutio* degli imperatori Onorio e Teodosio diretta a Massimino *comes sacrarum largitionum*<sup>25</sup>. Anche in questo caso la disposizione, che pure manca nel Codice Teodosiano, è priva della *subscriptio* ma può essere con molta verosimiglianza datata al 423, come ritiene il Seeck<sup>26</sup> per il quale questa data va fissata sulla base del paragone con un'altra costituzione degli stessi imperatori in tema di castelli di confine<sup>27</sup>. La costituzione è stata inserita dai compilatori, come ultima legge, nel sessantatreesimo titolo del quarto libro – *De commerciis et mercatoribus* – del *Codex Iustiniani*, quindi in un titolo che, come nota Mariagrazia Bianchini, sembra “suggerire la consapevolezza” da parte dei giustiniani, ma non dei commissari teodosiani, della necessità di un quadro normativo apposito per il commercio, soprattutto ai fini dei controlli e dei limiti delle attività commerciali<sup>28</sup>:

C. 4.63.6: Impp. Honor. Theod. AA. Maximo com. sacr. larg. Si qui inditas nominatim vetustis legibus civitates transgredientes ipsi vel peregrinos negotiatores sine comite commerciorum suscipientes fuerint deprehensi, nec proscriptionem bonorum nec poenam perennis exilii ulterius evadent. 1. Ergo omnes pariter, sive privati seu cuiuspiam dignitatis sive in militia constituti, sciant sibi aut ab huiusmodi temeritate penitus abstinendum aut supra dicta supplicia subeunda.

<sup>24</sup> Su Cariobauda v. A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 1, Cambridge 1971, 181.

<sup>25</sup> Si tratta del *Maximinus* indicato al n. 4 da J.R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, 2, Cambridge 1980, 741 ss.

<sup>26</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 126.

<sup>27</sup> Si tratta di CTh. 7.15.2 (= C. 11.60.2) emanata in Costantinopoli il 7.3.423 dagli stessi imperatori.

<sup>28</sup> M. BIANCHINI, v. *Diritto commerciale nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline Privatistiche. Sezione di diritto commerciale*, 4, Torino, 1989, 320 ss., part. 331 s.

La costituzione è relativa alla necessità del controllo dei mercanti stranieri presenti sul territorio romano e alla possibilità di un approccio con loro consentito solo in presenza (o su autorizzazione) del *comes commerciorum*. Essa prevedeva che i soggetti che venivano sorpresi a commerciare al di fuori delle città in cui ciò era consentito perché stabilito da specifici trattati, o quelli che fossero scoperti in rapporti commerciali con mercanti stranieri senza il consenso del *comes commerciorum*, non potevano sfuggire alle pene della confisca dei beni e dell'esilio perpetuo<sup>29</sup>. Gli imperatori aggiungono poi che chiunque si fosse comportato allo stesso modo, fosse privato cittadino, esercente qualche carica pubblica o arruolato nell'esercito, avrebbe subito le stesse pene<sup>30</sup>.

La fonte, pur essendo nella sostanza abbastanza comprensibile, presenta qualche difficoltà di lettura: innanzitutto risulta particolare la posizione dell'*ipsi* prima del *vel*, che forse sarebbe meglio posizionato dopo la preposizione. Difficile poi individuare l'identità delle categorie di soggetti sorpresi al di fuori delle città in cui è possibile commerciare e quella di coloro che sono individuati in attività di commercio senza il *comes*: se, infatti, con questa seconda categoria mi sembra chiaro ci si voglia riferire a cittadini romani, perché scoperti insieme a mercanti forestieri (*peregrinos negotiatores*), nella prima non si comprende, invece, se si tratta di stranieri o di romani o di entrambe le categorie di soggetti perché di fatto il commercio all'esterno di quelle città doveva essere vietato a tutti, romani e stranieri.

Non aiuta a trovare una soluzione il prosieguo del passo, dove, come abbiamo detto, si specifica che le pene saranno irrogate a tutti i soggetti trovati in quelle condizioni, siano essi privati, esercenti una carica pubblica o sotto le armi, anche se la distinzione porta più facilmente a pensare a sudditi dell'impero<sup>31</sup>.

Colpisce, infine, l'impiego di *peregrinus* nella definizione dei mercanti, e non di *barbarus*, ma anche in questo caso credo si possa pensare

<sup>29</sup> Mi sembra significativo che le stesse pene sono previste in un'altra costituzione (C. 4.63.4), contenuta nel medesimo titolo, emanata nel 408/409 da Onorio e Teodosio, cosa che dimostra l'esistenza di una medesima politica repressiva.

<sup>30</sup> Sulla costituzione v. gli aa. riportati alle ntt. 14, 15, 19, 20, 22 e tra di essi, in particolare, R. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi* cit., 246 ss., e C. MOATTI, *Translation, Migration and Communication* cit., 123 s.

<sup>31</sup> J. GAUDEMET, *L'étranger au Bas-Empire* cit., 215 s., che parla per quest'epoca di "dégradation progressive de la notion de pérégrine".

ad una improprietà di linguaggio attribuibile all'estensore della disposizione o ad un uso ancora promiscuo dei due termini.

Ma, al di là di questi rilievi da spiegare forse con una frettolosa massimazione, la costituzione mostra con chiarezza quale fossero le due esigenze che hanno spinto i legislatori ad emanarla: da un lato la necessità di tutelare la sicurezza dei territori – soprattutto per esigenze militari – impedendo la libera circolazione degli stranieri, e dall'altro quello di mantenere comunque aperto un canale commerciale con essi<sup>32</sup>.

Che questo fosse il significato della costituzione dovevano averlo ben compreso i commissari giustinianeî che l'hanno inserita tra una serie di disposizioni le quali, da un lato, tendevano a incrementare la politica di sicurezza dei territori di confine (soprattutto con la Persia a causa dei continui ribaltamenti di fronte) e più in generale la normale riservatezza delle informazioni militari; dall'altro, si proponevano di garantire la necessità della tutela dei commerci con l'estero, come ben evidenziato, sin dal titolo, in un noto saggio di Roberto Andreotti<sup>33</sup>.

Tornando a C. 4.63.6, si può concludere che gli imperatori intendevano limitare la libertà di circolazione e la possibilità di soggiorno dei mercanti stranieri soltanto ad alcune città non nominate espressamente ma che dovevano essere oggetto di una diffusa conoscenza, se l'estensore della disposizione non sente il bisogno di nominarle espressamente, limitandosi a riportare che erano indicate in *vetustae leges*. Credo che con questa espressione si sia voluto riferire a precedenti trattati, come quello del 298 d.C., che limitava la possibilità dei commerci alla sola città di Nisibi, di cui riferisce Pietro Patrizio, giurista e alto funzionario giustiniano<sup>34</sup>, o a disposizioni come quella del 408/9, riportata in C. 4.63.4 che limitava la presenza dei commercianti, oltre che alla stessa Nisibi, alle sole Callinicum e Artaxta<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> In questo senso, anche se con qualche diversità, G. VISMARA, *Limitazioni al commercio internazionale* cit., 447.

<sup>33</sup> R. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi* cit., 215 ss.

<sup>34</sup> PETR. PATR. frg. 13-14, in *FHG.* 4. 188-189.

<sup>35</sup> C. 4.63.4: Imp. Honor. Theod. AA. Anthemio pp. *Mercatores tam imperio nostro quam persarum regi subiectos ultra ea loca, in quibus foederis tempore cum memorata natione nobis convenit, nundinas exercere minime oportet, ne alieni regni, quod non convenit, scrutentur arcana.* 1. *Nullus igitur posthac imperio nostro subiectus ultra Nisibin Callinicum et Artaxata emendi sive vendendi species causa proficisci audeat nec praeter memoratas civitates cum persa merces existimet commutandas: sciente utroque qui contrahit et species, quae praeter haec loca fuerint venundatae vel comparatae, sacro aerario nostro vindicandas et praeter earum ac pretii amissio-*

La costituzione, inoltre – e qui vi è il dato che ci interessa di più –, dispone che i mercanti stranieri possano essere ricevuti, e/o si possa intraprendere con essi iniziative di affari, solo se si ricorre al *comes commerciorum*. L'assenza di una sua autorizzazione comportava pene di notevole gravità, quali la confisca dei beni e l'esilio perenne.

Da questa costituzione, ai fini della determinazione delle competenze dei *comites commerciorum*, si possono estrapolare due concetti: l'esistenza di una loro competenza in tema di limitazioni degli spostamenti e di libera attività commerciale di mercanti stranieri e la necessità, soprattutto per questi ultimi, di una autorizzazione. La stringatezza del testo non permette di comprendere se vi dovesse essere un preventivo permesso per il singolo affare o se fosse sufficiente una autorizzazione preliminare e generale. Né soprattutto consente di rilevare se la irrogazione di eventuali pene potesse essere operata dagli stessi *comites* o se dovesse essere demandata ad altri soggetti: l'attribuzione ai comiti anche di una attività giurisdizionale mi sembra, però, una ipotesi per la verità molto poco credibile.

La terza disposizione in cui vengono espressamente nominati i *comites commerciorum* è una *constitutio* di Teodosio data a Costantinopoli il 30 maggio 439, indirizzata a *Florentius*, prefetto del pretorio<sup>36</sup>, anch'essa non presente nel Codice Teodosiano perché emanata dopo la conclusione dei lavori codificatori.

C. 1.52.1: Imppp Theod. Valent. AA. Florentio pp. Omnibus tam viris spectabilibus quam viris clarissimis iudicibus, qui per provincias sive militarem sive civilem administrationem gerunt, nec non comiti commerciorum, magistro aeris sive privatae rei,

*nem, quod fuerit numeratum vel commutatum, exilii se poenae sempiternae subdendum. 2. Non defutura contra iudices eorumque apparitiones per singulos contractus, qui extra memorata loca fuerint agitati, triginta librarum auri condemnatione, per quorum limitem ad inhibita loca mercandi gratia romanus vel persa commeaverit. 3. Exceptis videlicet his, qui legatorum persarum quolibet tempore ad nostram clementiam mittendorum iter comitati merces duxerint commutandas, quibus humanitatis et legationis intuitu extra praefinita etiam loca mercandi copiam non negamus, nisi sub specie legationis diutius in qualibet provincia residentes nec legati reditum ad propria comitentur. Hos enim mercaturae insistentes non immerito una cum his, cum quibus contraxerint, cum resederint, poena huius sanctionis persequetur.* Su questa fonte e su altre correlate, R. ANDREOTTI, *Su alcuni problemi* cit., 215 ss.

<sup>36</sup> Si tratta di *Flavius Florentius*, prefetto del pretorio d'Oriente dal 31 gennaio 438 al 26 novembre 439, su cui J.R. MARTINDALE, *The Prosopography* 2 cit., 478 ss. (n. 7).

rationali per Ponticam atque Asianam dioecessin et adessoribus iudicum singulorum in praebendis solaciis annonarum hic fixus ac stabilis servabitur modus, ut ea pro annonis et capitu dignitatis suae debitis pretia consequantur, quae particularibus delegationibus soleant contineri. D. III K. Iun. Constantinopoli Theodosio XVII et Festo cons.

Si tratta di una costituzione dal contenuto non troppo chiaro, relativa ad un elenco di soggetti a cui spettava ricevere delle annone. Essi, forse in caso di mancata consegna, potevano ricevere il loro controvalore sulla base di quanto indicato nelle specifiche lettere di incarico<sup>37</sup>.

La comprensione del passo è resa più difficile dalla circostanza che, avendo i commissari inserito il brano in un titolo (il cinquantaduesimo *De annonis et capitu administrantium vel adessorum aliorumve publicas sollicitudines*) del primo libro – che, com'è noto, è dedicato alle cariche e agli *officia* e che non ha alcun riferimento alle annone –, intesero utilizzare il brano non con riguardo alle *annonae*, ma per riportare proprio l'elenco delle cariche. I giustiniani, forse, non comprendendo appieno il contenuto della costituzione e trovandosi dinanzi ad un elenco di cariche, è possibile che abbiano ricavato, con un procedimento che spesso è stato utilizzato, dalla *constitutio* il titolo, ovviamente costituito da questa sola disposizione.

L'oscurità di contenuto del passo e/o la limitatezza dell'argomento in esso trattato ha fatto sì che anche la dottrina ha dedicato poco spazio ad esso. Che io sappia, quasi esclusivamente Giovanna Coppola si è soffermata sul brano, che ha ritenuto essere una prova che, nel tardo impero, anche le categorie di lavoratori intellettuali dovettero essere retribuite attraverso il sistema delle annone<sup>38</sup>.

Ma venendo all'argomento che qui interessa, e cioè alle informazioni sui *comites commerciorum* che si possono ricavare da queste costituzio-

<sup>37</sup> Nel passo si fa riferimento a *iudices* e ad *adseores* dei *iudices*, ma credo che ci si riferisca a figure con competenze amministrative e non giurisdizionali. In questo senso S. BARBATI, *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Torino 2012, 58 s.

<sup>38</sup> G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano 1994, 388 e nt. 234. Cfr. anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* cit., 5, 384 nt. 32, che considera questa costituzione una "sopravvivenza del pagamento in natura" alla pari di altre fonti, quali CTh. 7.4.32; Iust. Nov. 8.2; SYMM., ep. 4.19.

ni, deve dirsi che da C. 1.52.1 si può forse arguire che il *comes* doveva essere pagato con le *annonae* e che anche lui doveva ricevere, all'atto della nomina, una specifica lettera di incarico, mentre non credo possa ricavarsi alcunché dal posto occupato nell'elenco.

Resta al livello di mera ipotesi la supposizione di Delmaire che il singolare utilizzato nella costituzione per indicare il *comes* non sia casuale, in quanto si sarebbe voluto fare riferimento solo al comite d'Oriente, dal momento che la costituzione, come si è detto, è data a Costantinopoli ed è indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente<sup>39</sup>.

### 3. La *Notitia Dignitatum*

La penultima fonte che intendo esaminare e che finora è stata solo nominata per incidens è un passo – o meglio due brani, uno per la parte orientale e uno riferito a quella occidentale – della *Notitia Dignitatum*, un documento elaborato dalle cancellerie imperiali in un periodo compreso tra l'età teodosiana e la prima metà del V secolo, contenente, come è noto, informazioni sia sull'amministrazione civile che sulla organizzazione militare dell'impero<sup>40</sup>.

Nel capitolo relativo al *comes sacrarum largitionum* della *pars Orientis* (Or. 13), subito dopo la parte relativa alle *insignia viri illustris comitis largitionum*, inizia la descrizione dei funzionari che da lui dipendevano (come è noto, oltre all'*officium*, il *comes sacrarum largitionum* aveva sotto il suo comando anche un gran numero di ufficiali di stanza nelle province) e tra essi sono riportati (6-9) alcuni *comites commerciorum*: quelli *per Orientem et Aegyptum*, *per Moesiam, Scythiam et Pontum*, nonché *per Illyricum*:

NDOr. 13.6-9: *Comites commerciorum*:  
per Orientem et Aegyptum.  
per Moesiam, Scythiam et Pontum.  
per Illyricum.

<sup>39</sup> R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privatae* cit., 283 e nt. 22.

<sup>40</sup> Sulla *Notitia Dignitatum* la bibliografia è immensa, qui mi limito a citare, a mo' di esempio, G. PURPURA, *Sulle origini della Notitia Dignitatum*, in *AUPA*, 42, 1992, 471 ss. (= *AARC*, 10, Napoli 1995, 347 ss.); G. CLEMENTE, *La "Notitia Dignitatum"*, Cagliari 1968, *passim*; B.N. DI DARIO, *La Notitia Dignitatum. Immagini e simboli del Tardo Impero Romano*, Padova 2006, *passim*.

Nel parallelo capitolo relativo, invece, al *comes sacrarum largitionum* della *pars Occidentis* (Oc. 11) compare alla fine dell'elenco (n. 86 e prima della descrizione dei componenti dell'*officium*: 87-99) solo un *comes commerciorum per Illyricum*:

NDOcc. 11.86: Comes commerciorum per Illyricum.

Questa fonte, ma più in generale l'intero capitolo sulle *Sacrae Largitiones*, ha suscitato molte discussioni soprattutto per quanto riguarda il problema del parallelismo tra le due parti, tanto che il Seeck, in NDOr. 13.13, si è sentito in obbligo di inserire la locuzione *rationales summarum*, assente nel passo orientale e presente, invece, nel corrispettivo brano occidentale<sup>41</sup>. Ma non è qui il caso di soffermarsi su questo aspetto, che coinvolge problematiche molto più complesse e che, non riguardando direttamente i *comites*, finisce per essere in questa sede marginale<sup>42</sup>. Maggiormente interessanti sono le critiche mosse al passo da Gotofredo che, nel suo commento ad una costituzione di Valente riportata nel Codice Teodosiano<sup>43</sup>, afferma che, nel testo orientale della *Notitia Dignitatum*, non dovesse essere scritto "*comites commerciorum per Orientem et Aegyptum*" ma "*comes largitionum comitatensium simul et Aegypti*" cancellando così completamente la categoria dei *comites commerciorum*<sup>44</sup>. Una tale ipotesi, però, è difficile da accettare, come ha notato Grossi-Gondi, sia per ragioni grafiche (la parola *commerciorum* è riportata una sola volta all'inizio, mentre, nelle righe successive, vengono riportati solo i territori di riferimento) sia "per la stranezza di vedere affidato ad ufficiali riscotitori di tributi potere civile"<sup>45</sup>.

Molto più interessante, ai fini di questa indagine, è la circostanza che, nella *pars Orientis* sono previsti più *comites commerciorum* disposti su territori di confine della parte orientale, mentre nella parte occidentale viene citato solo il comite dell'Ilirico e mancano i *comites commerciorum* per altre zone. La cosa è veramente sorprendente ma molto significativa ai fini dell'analisi che vado qui conducendo. La

<sup>41</sup> O. SEECK, *Notitia Dignitatum*, Frankfurt am Main 1876, 35 s.

<sup>42</sup> V. sul punto le critiche di Guido Clemente, *La "Notitia Dignitatum"* cit., 78 s.

<sup>43</sup> CTh. 12.1.63.

<sup>44</sup> IACOBUS GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis Commentariis*, 4, Leipzig 1736-1743, rist. Hildesheim-New York 1975, 433 ss.

<sup>45</sup> F. GROSSI-GONDI, *Comes* cit., 507 s., che, riportando anche altra bibliografia, accenna pure al problema della duplicazione dei *comites commerciorum* per l'Ilirico.

spiegazione più verosimile di questa limitata presenza – e della duplicazione del *comes* dell’Illirico – è, a mio giudizio, quella proposta da Klaus Stock in uno dei pochi articoli specificamente dedicati all’argomento<sup>46</sup>. Per lo studioso tedesco questa situazione è spiegabile con la notazione che nella parte occidentale non ve ne sarebbe stato bisogno: in Africa non ve ne era necessità dal momento che non esisteva alcun “commercio di importanza” ai margini del deserto mentre la Gallia e la Britannia erano nel periodo della *Notitia Dignitatum* già occupate dai barbari e di conseguenza non poteva più esservi una notevole attività commerciale che necessitasse del controllo dello stato romano. Insomma, mentre nella parte occidentale non vi era bisogno di questi funzionari, nella parte orientale essi svolgevano dei compiti essenziali per la sorveglianza dei confini e per la riservatezza delle informazioni di carattere militare.

Quanto all’eccezione della presenza di un *comes commerciorum* occidentale per l’Illirico, questo dato viene facilmente spiegato da Stock con la supposizione che la redazione della Notizia nell’edizione a nostra conoscenza doveva essere stata stilata solo dopo il 380 d.C., quando l’Illirico fu diviso in due parti e una fu inserita nella *pars Occidentis*: nel duplicare le diocesi furono duplicati anche i relativi funzionari.

Se questa ipotesi è esatta, allora si può ritenere che i *comites* furono creati esclusivamente in Oriente o in via subordinata – ma questa tesi mi sembra meno probabile – che i funzionari occidentali potrebbero essere stati eliminati perché non più utili. Anche la collocazione dei *comites* in quattro territori di confine della parte orientale consente di ritenere che la loro creazione in quei luoghi sia stata funzionale ai compiti ad essi assegnati.

#### 4. *La formula cassiodorea del comes sacrarum largitionum*

Ultima fonte da prendere in considerazione è una delle *formulae* contenute nel sesto libro delle *Varie* di Cassiodoro, cioè uno di quei “modelli di nomina” a cariche pubbliche che riempiono i libri sei e sette

<sup>46</sup> K. STOCK, *Comes commerciorum* cit., 599 ss. Sul punto cfr. anche S.J. DE LAET, *Portorium. Étude sur l’organisation douanière chez les Romains, surtout à l’époque du Haut-Empire*, Brugge 1949, 456 ss.

dell'opera cassiodorea<sup>47</sup>. Si tratta in questo caso della formula per l'attribuzione dell'incarico al *comes sacrarum largitionum*:

CASSIOD., *Var.* 6.7.7-8: 7. *Curas quoque litorum adventicia lucri provisione committis. negotiatores, quos humanae vitae constat necessarios, huic potestati manifestum est esse subiectos. nam quicquid in vestibus, quicquid in aere, quicquid in argento, quicquid in gemmis ambitio humana potest habere pretiosum, tuis ordinationibus obsecundant et ad iudicium tuum confluunt qui de extremis mundi partibus advenerunt.* 8. *Salis quoque commercium inter vestes sericas et pretiosissimam margaritam non inepte tibi deputavit antiquitas, ut sapientiam tuam evidenter ostenderet, cui talis species deputata serviret.*

Cassiodoro nota come sia *manifestum* che, con le competenze assegnate al *comes sacrarum largitionum* vi debba essere quella di soprassedere alle attività commerciali dei *negotiatores*, soggetti le cui attività sono necessarie alla vita umana (interessante una tale valutazione del valore del commercio, che sarebbe il caso di approfondire). Questo magistrato ha competenza su tutti gli scambi che riguardano beni preziosi quali vesti (più avanti viene citata anche la seta, già oggetto di un provvedimento di Teodosio relativo ai *comites commerciorum* e alla loro attività monopolistica riguardante la Mesopotamia), oro, argento, gemme e sale. Il *comes sacrarum largitionum* ha poi giurisdizione su tutti coloro che si occupano di attività commerciali, anche se arrivati dalle più lontane regioni dell'impero.

Come si vede, nel passo non si fa alcun riferimento diretto ai *comites commerciorum* (forse anche perché la formula non è incentrata sull'*officium* e sui suoi funzionari, ma direttamente sulla nomina del *comes sacrarum largitionum* e sui poteri a lui conferiti), ma, *ratione materiae*, sembra potersi vedere in questa fonte un indubbio riferimento al commercio e di conseguenza ai funzionari che di esso si occupavano, nonché al monopolio di merci come la seta e alla giurisdizione sui commercianti.

<sup>47</sup> G.A. CECCONI, *Introduzione* a A. GIARDINA-G.A. CECCONI-I. TANTILLO-F. OPPERISANO (curr.), *Flavio Magno Aurelio Cassiodoro Senatore, Variae*, 3, ll. 6-7, Roma 2015, IX ss.

## 5. Conclusioni

Al di là di queste fonti non vi sono più riferimenti ai *comites commerciorum* e questi funzionari, a partire dalla fine del quinto o all'inizio del sesto secolo, saranno sostituiti dai *commerciarii*, istituiti forse da Anastasio, come si ricaverebbe da un suo editto<sup>48</sup>. Ma in questa sede non è opportuno soffermarsi su questo aspetto che meriterebbe di essere indagato in modo autonomo<sup>49</sup>, e conviene limitarsi a passare, invece, ad un tentativo di conclusione.

Dalle fonti esaminate credo possa ricavarsi innanzitutto che, se l'origine dei *comites commerciorum* deve essere riferita almeno alla metà del quarto secolo, essi, come attestato dalla costituzione di Valentiniano, Teodosio e Arcadio, dovevano molto probabilmente essere presenti già in epoca anteriore. Sempre con estrema probabilità – sia guardando ai destinatari delle costituzioni che al contenuto del passo della *Notitia Dignitatum* – la loro origine deve essere collocata nella parte orientale dell'impero, dove maggiore era la necessità del controllo dei confini.

Sempre sulla base degli stessi dati appena riportati, ma anche in considerazione della formula delle *Variae*, i *comites commerciorum* dovevano essere funzionari dipendenti dall'autorità del *comes sacrarum largitionum*. In questa chiave (e soprattutto sulla base del passo di Cassiodoro) credo non avessero competenze giurisdizionali, che, invece, erano proprie del *comes sacrarum largitionum*. Quanto alle loro funzioni, è probabile che fossero abbastanza varie: dovevano controllare

<sup>48</sup> SEG 32, 1982, n. 1554. Si v. anche SEG 30, 1980, n. 1710; SEG 34, 1984, n. 1507. Altre fonti su questi soggetti: JOHAN. MALAL., *Chronogr.*, ed. L. Dindorf, Bonnae 1831, 396 e IOHAN. MOSCH., *Patrum spirituale*, PG, 87/3, 186, col. 3064.

<sup>49</sup> Si tratta di un problema molto serio e ampiamente discusso, e con ampio riferimento ai risultati dell'archeologia, ma che riguarda soprattutto l'origine e le funzioni dei *commerciarii* in sé e non i *comites commerciorum*, considerati soltanto come dei predecessori. La discussione, partita con l'articolo di Gabriel Millet (*Sur le sceaux des commerciaires byzantins*, in *Mélanges offerts à M. Gustave Schlumberger*, Paris 1924, 303 ss.), è ancora aperta. Per questo mi limito, in questa sede, a rinviare a quanto esposto nel saggio di Salvatore Cosentino su economia e fiscalità a Bisanzio (*Economia e fiscalità a Bisanzio nei 'secoli oscuri'. In margine alla questione dei Kommerkiarioi*, in S. COSENTINO, *Bisanzio e le periferie dell'impero*, Acireale-Roma 2011, 59 ss.) e nel recente volume di Dario Nappo sui porti romani del Mar Rosso (*I porti romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardoantico*, Napoli 2018, 145 ss.), che propongono una efficace sintesi delle principali opinioni in materia.

la circolazione delle merci e in qualche caso – per la particolarità dei prodotti (ad es. la seta) – assumerne il monopolio; neutralizzare lo spionaggio tentato da veri o presunti mercanti e/o da delegazioni straniere, limitandone gli spostamenti a singole località (verosimilmente, le stesse in cui anch'essi risiedevano) e a periodi contingentati, sotto la minaccia di pene notevoli; dovevano ancora impedire che cittadini romani potessero fuggire verso nazioni ostili e trasmettere notizie importanti sul piano politico e militare come si ricava da un passo di Ammiano Marcellino (che pure non nomina i *comites*)<sup>50</sup>. In una parola, questi funzionari dovevano compiere un'opera di filtro sui confini, un'attività che si aggiungeva a quella degli *agentes in rebus* da un lato e dei *limitanei* dall'altro<sup>51</sup>.

È per questa complessità delle loro competenze che non credo sia del tutto esatta la traduzione proposta da Roland Delmaire dell'aggettivo che caratterizza questi *comites*<sup>52</sup>. Il termine, per lo studioso francese, non starebbe ad indicare il funzionario che si occupa del *commercium* (comte du commerce), ma colui che è incaricato del controllo dei luoghi del commercio e delle frontiere (comtes chargés des places de commerce): questa interpretazione mi sembra sia riduttiva, alla luce delle loro competenze o, almeno, colpisca nel segno solo in modo parziale, data la molteplicità dei compiti loro assegnati.

Nulla si sa, infine, sulla organizzazione specifica del loro ufficio né su quanti soggetti fossero alle loro dipendenze, né sulle ragioni che portarono alla loro sostituzione con altri e diversi funzionari.

[L. M.]

<sup>50</sup> AMMIAN. 18.5.3: *atque ut lateret stationarios milites, fundum in Hiaspide, qui locus Tigridis fluentis alluitur, pretio non magno mercatur. hoc que commento cum nullus causam ueniendi ad extremas Romani limitis partes iam possessorem cum plurimis auderet exigere, | per familiares fidos peritos que nandi occultis saepe colloquiis cum Tamsapore habitis, qui tractus omnes aduersos ducis potestate tunc tuebatur, et antea cognitus misso a Persicis castris auxilio uirorum perniciosum lembis impositus cum omni penatium dulcedine nocte concubia transfretatur ex contraria specie Zopyri illius similis Babylonii proditoris.*

<sup>51</sup> Sui *limitanei* v. il mio *Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardo antica*, in *AARC*, 21, Napoli 2016, 333 ss.

<sup>52</sup> R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privatae* cit., 283.

## Sintesi

Dopo alcune considerazioni sull'evoluzione storica dei significati dei due termini *comes* e *commercium*, e segnatamente sulla loro accezione nell'ambito della cultura del Tardo Antico, in questo lavoro si è inteso illustrare alcune caratteristiche della specifica categoria dei *comites commerciorum*, tentando di individuarne e di definirne l'origine, le competenze e le relazioni con altri funzionari, nel generale quadro della burocrazia imperiale.

## PAROLE CHIAVE

*Comes – Commercium – Comites commerciorum.*

## ABSTRACT

Based on consideration of the historical evolution of meaning for the terms *comes* and *commercium*, and notably their meaning in late antiquity, I intend to illustrate features of the category *comites commerciorum*. I seek to locate and define its origin, skills, and relationships between officials in the broader picture of imperial bureaucracy.

## KEYWORDS

*Comes – Commercium – Comites commerciorum.*

LORENA ATZERI  
*Università di Milano*

LA SANZIONE DELL'INFAMIA E IL CONTRASTO  
ALLA CORRUZIONE E AL MALGOVERNO  
NELL'AMMINISTRAZIONE TARDOANTICA

1. La corruzione dei pubblici amministratori costituisce un fenomeno che ha attraversato i secoli e che – purtroppo – non ha mai perso la sua attualità. Nel mondo romano, già negli ultimi secoli della repubblica sono stati predisposti mezzi di contrasto tra i quali spiccano, *in primis*, lo strumento legislativo e l'apparato sanzionatorio. Nonostante le misure intraprese, però, fenomeni di corruzione continuarono a caratterizzare anche l'epoca tarda, manifestando, anzi, un certo acuirsi<sup>1</sup>. In un recente e accurato studio, Paolo Garbarino<sup>2</sup> ha ricostruito i “Profili giuridici della repressione della corruzione in età tardoantica”. La sua attenzione, però, si è concentrata maggiormente sul quadro normativo proprio dell'età giustiniana, riservando una trattazione solo sommaria ai secoli che l'hanno preceduta. Il presente contributo si propone, pertanto, di sottoporre a disamina i secoli IV e V d.C. attraverso l'indagine della legislazione emessa da Costantino in

<sup>1</sup> Per un quadro generale si rinvia al classico R. MACMULLEN, *Corruption and the decline of Rome*, New Haven-London 1988 (ricco di fonti); utili anche i contributi raccolti in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità. Atti del Convegno internazionale (Catania, 11-13 dicembre 1995)*, a cura di R. SORACI, Catania 1999.

<sup>2</sup> P. GARBARINO, *Ad legem Iuliam repetundarum. Profili giuridici della repressione della corruzione in età tardoantica*, in *Dono, controdono e corruzione. Ricerche storiche e dialogo interdisciplinare*, a cura di G. CUNIBERTI, Alessandria 2017, 233-270. V. inoltre ID., *Costantino e il divieto per gli amministratori di procedere ad acquisti*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari 2018, 133-154.

poi<sup>3</sup>, con l'intento di mettere in luce modalità e strumenti con i quali gli imperatori tardoantichi hanno cercato di rendere effettiva la loro lotta alla corruzione e, più in generale, al malgoverno. In particolare, ci si concentrerà qui sulla sanzione dell'*infamia*, che, come si tenterà di dimostrare, assumerà particolare rilievo quale uno dei principali strumenti di contrasto a tali fenomeni.

2. Va anzitutto premesso che il termine 'corruzione' verrà qui adoperato in senso lato, a includere anche comportamenti più propriamente riconducibili ai reati di concussione<sup>4</sup>, peculato, malversazioni e collusioni. Con 'corruzione' s'intende, pertanto, un generale conseguimento di illeciti profitti, tramite comportamenti commissivi od omissivi<sup>5</sup>, da parte di pubblici amministratori o di soggetti svolgenti pubbliche funzioni.

La corruzione è stata, sin dall'età arcaica, anzitutto oggetto di una forte censura morale: originariamente, l'unica sanzione per essa prevista era difatti la *nota censoria* – inflitta nell'esercizio della *cura morum* – e l'eventuale radiazione dal senato<sup>6</sup>. Attraverso l'istituzione, nel 149 a.C., della *quaestio de repetundis* ad opera di una *lex Calpurnia*, ma

<sup>3</sup> La quale, a detta dello stesso GARBARINO (*Ad legem Iuliam* cit., 235), "contiene le basi 'sistematiche' entro cui va collocata la repressione penale della corruzione" in età giustiniana.

<sup>4</sup> La *concussio*, consistente nell'atterrire e spaventare (*concutere*) i privati, si separerà a un certo punto dall'ampio reato di *repetundae* per dar vita a un reato autonomo. Questo comportamento del titolare di pubbliche funzioni risulta punito già nelle *Pauli Sententiae* (PS. 5.25.12).

<sup>5</sup> I singoli comportamenti puniti dalla *lex Iulia repetundarum* sono noti grazie ai giuristi romani: D. 48.11.1 pr. (Marc. 14 *inst.*): *Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cuius eorum est*; D. 48.11.3 (Macer 1 [*iudic.*] *publ.*): *Lege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit*; D. 48.11.4 (Ven. 3 *publ. iudic.*): *Vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret*; D. 48.11.7 pr. (Macer 1 *iudic. publ.*): *Lex Iulia de repetundis praecipit, ne quis ob iudicem arbitrumve dandum mutandum iubendumve ut iudicet: neve ob non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neve ob hominem in vincula publica coiciendum vincendum vincirive iubendum exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve: neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit.*

<sup>6</sup> Cfr. C. VENTURINI, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, ora in *Scritti di diritto penale*, a cura di F. PROCCHI-C. TERRENI, 1, Padova 2015, 467-500 (469).

soprattutto con la nuova disciplina introdotta dalla *lex Sempronia de repetundis* del 123/122 a.C.<sup>7</sup>, ripresa dalla di poco posteriore *lex Acilia* e ulteriormente innovata dalla *lex Servilia Glaucia de repetundis* del 104/103 a.C., dalla *lex Cornelia de repetundis* (81 a.C.) e dalle cesariane *lex Iulia de peculatu*<sup>8</sup> e *lex Iulia repetundarum* (59 a.C.)<sup>9</sup>, i contorni della corruzione (in senso lato) dei titolari di pubblici uffici vennero sempre più precisandosi e le sanzioni, ora inflitte in via legislativa, conobbero un progressivo inasprimento, mentre la lista delle preclusioni per il condannato era venuta allungandosi. Quanto alle ultime due *leges Iuliae*, che conferirono il definitivo assetto alla repressione dei reati qui considerati, esse prendevano di mira i magistrati e i promagistrati romani – questi ultimi attivi nei territori provinciali –, nonché i membri di organi politici collegiali (come i senatori), i giudici e i membri di collegi giudicanti<sup>10</sup>, senza comunque escludere i rispettivi collaboratori<sup>11</sup>. I comportamenti dei corruttori, invece, rientravano tra le ipotesi punite

<sup>7</sup> Identificata ormai dalla dottrina maggioritaria con la *lex* epigrafica documentata nella *tabula Bembina*.

<sup>8</sup> Forse rinnovata sotto Augusto. Il peculato, una forma di corruzione già in diritto romano autonomamente identificata e separatamente disciplinata, consisteva nell'appropriazione, da parte di un'autorità pubblica (o anche di un collaboratore della stessa), di denaro o beni, pubblici o di natura religiosa. Tra gli studi dedicati al *peculatus*, si segnala F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus*, Milano 1979.

<sup>9</sup> Per un inquadramento sistematico e un'analisi di questi crimini, ricordiamo solo C. VENTURINI, *Studi sul crimen repetundarum*, Milano 1979, seguito da numerosi contributi dello stesso autore sul medesimo tema ora riuniti negli *Scritti di diritto penale* cit., all'interno della sezione denominata "Crimen repetundarum e corruzione" (465-686). Fondamentale anche A. LINTOTT, *The leges de repetundis and associate measures under the Republic*, in *ZSS*, 98, 1981, 162-212, con un elenco (209-212) dei processi noti condotti tra il 149 e il 50 a.C.; da ultimo C. BUR, *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C. - 96 apr. J.-C.)*, Rome 2018, 295-311 (con un'attenzione particolare verso il rapporto tra queste leggi e l'infamia).

<sup>10</sup> D. 48.11.6.2 (Ven. 3 *publ. iudic.*): *Lege Iulia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam in senatu consiliove publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum vel non accusandum*.

<sup>11</sup> D. 48.11.5 (Macer 1 [*iudic.*] *publ.*): *In comites quoque iudicum ex hac lege [scil. Iulia repetundarum] iudicium datur*. Sulla base della medesima legge erano puniti anche coloro che avessero ricevuto denaro per testimoniare (il falso) o per non testimoniare: D. 48.11.6 pr. (Ven. 3 *publ. iudic.*): *Eadem lege tenentur, qui ob denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint*.

dalla *lex Cornelia de falsis*<sup>12</sup>. Le sanzioni previste dalla *lex Iulia repetundarum* andavano dalla pena di morte per i casi più gravi all'esilio nella forma più dura, rappresentata dalla *deportatio in insulam*, che costituiva di fatto la punizione più spesso inflitta<sup>13</sup>. Analoghe pene erano previste anche dalla *lex Iulia de peculatu*. Inoltre, già da tempo erano previsti i seguenti divieti: accedere al senato; parlare dinanzi a una *contio*; rivestire una magistratura o una carica sacerdotale; esercitare la funzione di *iudex* nei processi; essere membro di giurie; rappresentare, sempre nei processi, altri soggetti (*postulatio pro aliis*, più spesso rientrante tra gli *officia* del *patronatus*); rendere testimonianza<sup>14</sup>. Quest'ultima preclusione, originariamente limitata al solo contesto processuale, fu estesa (probabilmente per via interpretativa) anche agli atti negoziali formali, come ad esempio il testamento<sup>15</sup>. Non esplicitamente attestata tra le misure punitive previste dalle leggi *de repetundis* è, invece, l'*infamia*<sup>16</sup>,

<sup>12</sup> Cfr. ad es. D. 48.10.1.2 (Marc. 14 *inst.*): [...] *poena legis Corneliae adfcitur. Et qui iudicem corruperit corrupendumve curaverit.*

<sup>13</sup> D. 48.11.7.3 (Macer 1 *iudic. publ.*): *Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur et plerumque vel exilio puniuntur vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint? [...] capite plecti debent vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt.* Per una discussione sui sospetti di interpolazione di questo passo si rinvia a GARBARINO, *Profili giuridici* cit., 244 s.

<sup>14</sup> D. 48.11.6.1 (Ven. 3 *publ. iudic.*): *Hac lege damnatus testimonium publice dicere aut iudex esse postulareve prohibetur.* Sulle sanzioni v. anche BUR, *La citoyenneté* cit., 365-368.

<sup>15</sup> D. 22.5.15 pr. (Paul. 3 *sent.*) [= PS. 3.4.a.14]: *Repetundarum damnatus nec ad testamentum nec ad testimonium adhiberi potest*; D. 28.1.20.5 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Eum qui lege repetundarum damnatus est ad testamentum adhiberi [non: Cui.] posse existimo, quoniam in iudicium testis esse vetatur.* Un'interpretazione diversa di questo passo da parte di BUR, *La citoyenneté* cit., 308 s., che non accoglie l'integrazione della particella negativa proposta da Cuiacio.

<sup>16</sup> Tra gli studi più rilevanti sull'argomento, qui solo A.H.J.G. GREENIDGE, *Infamia. Its place in Roman public and private law*, Oxford 1894 (rist. anast. Aalen 1977); M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in ZSS, 73, 1956, 220-278; U. BRASIELLO, *Infamia (Diritto romano)*, in NNDI, 8, Torino 1962, 641-643; ID., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, 152-185 e *passim* (nell'indice alle voci 'infamia' e 'ignominia pretoria'); A. MAZZACANE, *Infamia (Diritto romano e intermedio)*, in ED, 21, Milano 1971, 382-387; F. CAMACHO DE LOS RÍOS, *La infamia en el derecho romano*, Alicante 1997; T.S. TAYLOR, *Aspects of infamia* (tesi di dottorato, Università della Tasmania, pubblicata online 2006 sotto: [http://eprints.utas.edu.au/10898/2/Infamia\\_Thesis\\_Final.pdf](http://eprints.utas.edu.au/10898/2/Infamia_Thesis_Final.pdf)); J.G. WOLF, *Das Stigma ignominia*, in ZSS, 126, 2009, 55-113 (= *Lo stigma*

una sanzione in origine dal carattere morale e sociale consistente nella perdita della *fama* (o *existimatio*), cioè della reputazione, dell'onore (*honor*) e della dignità (*dignitas*)<sup>17</sup>; perdita che, però, da tempo aveva acquistato una rilevanza negativa anche sotto il profilo giuridico. Tuttavia, se le primissime leggi *de repetundis* si sono limitate a imporre la sola restituzione, da parte del magistrato, delle somme estorte<sup>18</sup>, le preclusioni per il condannato introdotte a partire dalla *lex Sempronia* lasciano intendere la natura infamante della condanna<sup>19</sup>. Vale la pena ricordare, inoltre, che – come sembra – già all'epoca della *lex Sempronia* qualsiasi sentenza di condanna emessa in un *iudicium publicum* implicava automaticamente l'*infamia* per il condannato: e dunque, una condanna per *repetundae* o *peculatus* non doveva fare eccezione<sup>20</sup>.

Una forte censura morale verso la corruzione di senatori e magistrati traspare anche dal pensiero dei giuristi romani. Cassio Longino (vissuto nel I sec. d.C.) richiama la *lex Iulia de repetundis* e le sanzioni ad essa connesse in relazione a quei senatori che si fossero macchiati di *turpitude*, e che fossero per questo stati espulsi dal senato e avessero perso (senza poi riottenerlo) il loro *status*<sup>21</sup>. Il richiamo (diretto o in via analogica) alla *Lex Iulia* in questione ha l'effetto di associare la *turpitude* a comportamenti corrotti, mettendone in evidenza il carattere anche socialmente riprovevole. Un altro giurista, Venuleio Saturnino<sup>22</sup>,

*dell'ignominia*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. CORBINO-M. HUMBERT-G. NEGRI, Pavia 2010, 491-550); infine, il più recente studio di BUR, *La citoyenneté* cit. Una discussione critica della ricostruzione di Mommsen, secondo cui l'*infamia* sarebbe comparsa fra le sanzioni previste dalla *lex Servilia Glaucia*, poi abolita dalla *lex Cornelia de repetundis* (81 a.C.) e ripristinata dalla *lex Iulia de repetundis* (59 a.C.), in BUR, *La citoyenneté* cit., 303 e nt. 58; 305.

<sup>17</sup> Sul concetto di *dignitas* P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, 224 s.

<sup>18</sup> BUR, *La citoyenneté* cit., 295-297.

<sup>19</sup> Di questa opinione già BUR, *La citoyenneté* cit., 305-308.

<sup>20</sup> Sullo sviluppo storico del rapporto tra la condanna per *repetundae* e l'*infamia* BUR, *La citoyenneté* cit., 295-311 (sulla *lex Sempronia de repetundis* in particolare: 297-301).

<sup>21</sup> D. 1.9.2 (Marcell. 3 dig.): *Cassius Longinus non putat ei permittendum, qui propter turpitudinem senatu motus nec restitutus est, iudicare vel testimonium dicere, quia lex Iulia repetundarum hoc fieri vetat.*

<sup>22</sup> D. 48.11.6.2 (Ven. 3 publ. iudic.): *Lege Iulia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam in senatu consilio publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum vel non accusan-*

ricorda nel II sec. d.C. che la medesima *lex Iulia* imponeva ai magistrati urbani di astenersi *ab omni sorde*, implicitamente accomunando, così, anch'egli la corruzione ad altre 'lordure' morali. All'insegna della *lex Iulia repetundarum*, quindi, corruzione, *turpitudine* e *sordes*, destituzione dalla carica ricoperta (o dalle funzioni pubbliche esercitate) e divieto di svolgere le funzioni di *iudex* e di testimone vengono a intersecarsi tra loro, trasmettendo un'immagine dei comportamenti integranti le varie forme di corruzione quali atti moralmente riprovevoli e degradanti, oltre che giuridicamente vietati.

Questo quadro normativo, di origine legislativa e giurisprudenziale, continuò a rappresentare anche in età tardoantica il punto di riferimento imprescindibile per la persecuzione dei fenomeni di corruzione, come testimonia la presenza – già posta in evidenza da Garbarino<sup>23</sup> –, nelle compilazioni normative tardoantiche, di titoli richiamanti nelle rispettive rubriche i due provvedimenti-cardine tardo-repubblicani<sup>24</sup>. È su questo tessuto giuridico che il legislatore tardoantico venne a innestare i propri provvedimenti, che presentano, però, delle novità. Mentre sul finire del principato, e ancora all'epoca delle *Pauli Sententiae*, la pena prevalentemente inflitta ai magistrati e ai funzionari corrotti (assieme ai corruttori) appare ancora essere la *deportatio in insulam*<sup>25</sup>, nell'apparato sanzionatorio predisposto dagli imperatori tardoantichi fa la sua comparsa una sanzione diversa: quella dell'*infamia*, che, acquistata definitivamente una propria autonomia, viene anzi a occupare un posto di primo piano nel contrasto alla corruzione.

*dum: utque urbani magistratus ab omni sorde se abstineant neve plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum.*

<sup>23</sup> GARBARINO, *Ad legem Iuliam* cit., 238-240.

<sup>24</sup> D. 48.11: *De lege Iulia repetundarum*; CTh. 9.27 e C. 9.27: *Ad legem Iuliam repetundarum*; D. 48.12: *Ad legem Iuliam peculatus etc.*

<sup>25</sup> PS. 5.23.11(10): *Iudex, qui in caput fortunasque hominis pecuniam acceperit, in insulam bonis ademptis deportatur*; 5.25.2: *Qui ob falsum testimonium perhibendum vel verum non perhibendum pecuniam acceperit dederit iudicemve, ut sententiam ferat vel non ferat, corruerit corrumpendumve curaverit, humiliores capite puniuntur, honestiores publicatis bonis cum ipso iudice in insulam deportantur*. Il comportamento criminoso viene in quest'ultimo caso ricondotto, tuttavia, alle fattispecie punite dalla *lex Cornelia de falsis*. I giudici minori delegati dai governatori erano anch'essi colpiti con una forma più leggera d'esilio, la *relegatio*, oltre a essere banditi dalla *curia*: 5.28.1: *Iudices pedanei si pecunia corrupti dicantur, plerumque a praeside aut curia submoventur aut in exilium mittuntur aut ad tempus relegantur*.

3. Appare opportuno, in via preliminare, ricordare brevemente la natura e l'evoluzione di questa sanzione<sup>26</sup>. L'*infamia* – che trae origine dalla *nota* irrogata dai censori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo dei *mores* – era anzitutto una macchia morale che degradava sul piano sociale la persona colpita, relegandola – se di estrazione nobile – nello strato più basso della società. Chi era marchiato dalla nota d'*infamia* perdeva la reputazione ed era posto sul medesimo piano delle persone più abiette, 'naturalmente' *infames*: prostitute, cinedi, lenoni, istrioni, insomma tutti coloro che vivevano una vita caratterizzata da *turpitudō* e dall'assenza di *pudor*, oppure che svolgevano mestieri umilissimi. Il mutamento di *status* aveva però effetti anche sul piano politico, precludendo all'*infamis* la partecipazione attiva alla vita pubblica.

Anche grazie all'opera del pretore e all'elaborazione giurisprudenziale, nonché alle previsioni contenute in talune leggi e statuti municipali, l'*infamia* venne ad assumere gradualmente i contorni di una pena dai consistenti effetti giuridici. Essa poteva essere inflitta esplicitamente, di regola in forma accessoria, oppure più spesso colpire il soggetto implicitamente. Il più rilevante tra i suoi effetti, conseguente alla privazione della reputazione, era la perdita della *fides*, cioè dell'affidabilità della parola, che veniva così a perdere ogni valore, rendendo impossibile tutta una serie di affari e rapporti sociali su di essa fondati. Gli *infames* erano difatti privati della *postulatio pro aliis*, non potevano cioè esercitare dinanzi a un magistrato giudicante l'attività di rappresentante processuale (*cognitor*, *procurator*) di un terzo<sup>27</sup> né quella di difensore; non potevano fungere da testimoni – non solo nei processi ma anche negli atti negoziali – né proporre accuse in *iudicia publica*. In aggiunta a ciò, i soggetti colpiti dall'*infamia* perdevano anche il loro *status*, il loro rango elevato e i connessi privilegi, come, ad esempio, l'esenzione dalla tortura e da pene umilianti quali la fustigazione e la bastonatura<sup>28</sup>. Gli *infames* erano, infine, privati della *dignitas* (o *honor*) anche nel senso di 'carica', per cui non potevano (più) rivestire cariche pubbliche né svolgere incarichi pubblici<sup>29</sup>, incorrendo in una sorta di 'interdizione dai pubblici uffici', alla quale conseguiva la destituzione dalle cariche eventualmente occupate. L'incompatibilità tra la condizione d'*infamis*

<sup>26</sup> V. più sopra alla nt. 16.

<sup>27</sup> Con alcune eccezioni.

<sup>28</sup> Per un quadro generale, sempre valido GARNSEY, *Social Status* cit.

<sup>29</sup> Incluse le funzioni di *adessor* presso un magistrato, come attestato in D. 1.22.2 (Marc. 1 de *iudic. publ.*); cfr. anche WOLF, *Das Stigma* cit., 72-75.

e l'assunzione di cariche o ruoli pubblici, o comunque lo svolgimento di pubbliche funzioni, già riaffermata nella legislazione di età classica ed epiclassica<sup>30</sup>, era stata nuovamente ribadita da Costantino in una costituzione risalente ai primissimi anni del suo regno<sup>31</sup>. A tal proposito occorre, però, fare una precisazione. Il rapporto tra *dignitas* e *fama* era così stretto che non sempre è possibile individuare in quale nesso di causa-effetto si trovino l'*infamia* e la destituzione dalle cariche pubbliche: a volte, infatti, la rimozione dalla carica costituiva la conseguenza dell'essere colpiti dall'*infamia*; altre volte, invece, era la rimozione dalla carica (ordinata per altri motivi) a comportare per ciò stesso l'*infamia* del rimosso.

4. In epoca tardoantica, la lotta alla corruzione sembra quasi diventare un *Leitmotiv* dell'azione di governo degli imperatori. Le fonti legislative testimoniano di una perenne battaglia tra il sovrano e i propri amministratori, in particolare quelli locali, per un corretto, puntuale, efficiente e responsabile esercizio delle funzioni pubbliche, e per la tutela dell'interesse generale siccome prevalente su quelli particolari<sup>32</sup>. Il contrasto era diretto, più in generale, anche verso il malgoverno, che spesso si manifestava anche in comportamenti omissivi, negligenze e inerzia. La piramidale struttura dell'amministrazione civile dell'impero romano tardoantico, articolata in un complesso apparato di uffici centrali e periferici, da un lato rendeva impossibile, per il potere centrale, l'esercizio di un controllo capillare sulla correttezza dell'operato di tutti gli alti e meno alti funzionari pubblici; dall'altro lato, e di conseguenza, tale struttura favoriva la costituzione, a più livelli, di tante

<sup>30</sup> Ricordiamo a questo proposito solo due rescritti: uno di Caracalla sugli effetti della *missio ignominiosa* (C. 12.35.3 [s.d.]: *Milites ignominia missi, cum infamia notantur, nullis honoribus, qui integrae dignitatis hominibus deferri solent, uti possunt etc.*), l'altro di Diocleziano (C. 10.32.8 [a. 294]: *Infamia, quae tibi abominanda est, non etiam amissionis oculorum casus quaesitum adimit honorem*).

<sup>31</sup> C. 12.1.2 (a. 313-315): *Neque famosus et notatus et quos scelus aut vitae turpitudine inquinat et quos infamia ab honestorum coetu segregat, dignitatis portae patebunt*.

<sup>32</sup> Per l'età costantiniana, un quadro illuminante in L. DI PAOLA, *Per un profilo del governatore provinciale 'costantiniano'*, in *Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis*, a cura di L. RUSCU-C. CIONGRADI et al., Cluj-Napoca 2004, 114-119. Un'interpretazione in parte diversa è stata offerta da J. HARRIS, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999, 96-98: è l'imperatore a voler dare l'impressione di esercitare un controllo costante sull'attività del suo apparato burocratico.

roccaforti di potere, esercitato non di rado in modo arbitrario. Sebbene i comportamenti corruttivi, le prevaricazioni e le negligenze fossero riscontrabili nelle più diverse espressioni dell'attività amministrativa, i settori più sensibili erano senza dubbio quelli fiscale e giudiziario<sup>33</sup>. In ciò, un ruolo cardine era svolto dai governatori provinciali: com'è noto, l'amministrazione della giustizia costituiva la loro funzione principale e più caratterizzante, e pertanto inevitabilmente più frequenti erano i casi di corruzione giudiziaria<sup>34</sup>.

Oltre al desiderio di promuovere una migliore gestione dell'apparato amministrativo, alla battaglia contro la corruzione non erano estranei motivi ideologici legati alla figura stessa del sovrano<sup>35</sup>. Da un lato, questi avvertiva l'esigenza di rendere concreto quell'ideale ellenistico della regalità (al quale anche gli imperatori tardoantichi si ispirarono) che imponeva di dare risposte "al bisogno di sicurezza, di protezione

<sup>33</sup> È appena il caso di ricordare il titolo IV *De iudicum pravitate* nel *De rebus bellicis*, nel quale l'anonimo autore si scaglia contro la *iudicum execranda cupiditas* e le varie forme di comportamenti ad essa riconducibili. Su di esso si vedano le considerazioni di S.-A. FUSCO, 'In unam insulam congregare': "corruzione" e strategie preventive nel IV sec. d.C., in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità. Atti del Convegno internazionale (Catania, 11-13 dicembre 1995)*, a cura di R. SORACI, Catania 1999, 105-146.

<sup>34</sup> L. DI PAOLA, *L'identità del governatore tardoantico fra tradizione e innovazione*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, a cura di G. BONAMENTE-R. LIZZI TESTA, Bari 2010, 197-205 (spec. 201); G.A. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como 1994, 158-160.

<sup>35</sup> La natura dei rapporti tra il potere imperiale e quello dei governatori provinciali ha costituito l'oggetto di approfondite e importanti riflessioni di Lucietta Di Paola. Tra i numerosi contributi della studiosa siciliana dedicati all'argomento, ricordiamo DI PAOLA, *Per un profilo* cit.; EAD., *Il governatore provinciale nel Codice Teodosiano. Contributo allo studio dell'amministrazione periferica*, in *Société, Économie, Administration dans le Code Théodosien. Actes du XXIX<sup>e</sup> Colloque HALMA (Lille, 1-3 décembre 2005)*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN-P. JAILLETTE, Lille 2012, 285-309; EAD., *Regere et gubernare provincias. Potere e poteri del governatore provinciale*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità. Confronti conflitti. Atti della Giornata di Studio (Messina, 5 settembre 2006)*, a cura di L. DI PAOLA-D. MINUTOLI, Firenze 2007, 93-108; EAD., *L'identità* cit.; EAD., Μικρὰ εἰκὼν τῆς βασιλείας. *Sulla sacralità del potere del governatore*, in *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Messina-Taormina, 19-21 febbraio 2002)*, a cura di V. AIELLO-L. DE SALVO, Messina 2010, 343-363.

e di assistenza dei sudditi<sup>36</sup>; dall'altro lato, però, altrettanto forte era la necessità di difendere l'immagine dello stesso imperatore, in quanto riflessa nel comportamento dei governatori da lui nominati. Questi ultimi, nel pensiero degli intellettuali del IV sec.<sup>37</sup>, non solo ne erano una diretta emanazione, ma costituivano anzi "una piccola immagine del sovrano"<sup>38</sup>. 'Modello speculare' dell'imperatore<sup>39</sup>, il governatore partecipava della sacralità del suo potere ed era tenuto a rifletterne le virtù<sup>40</sup>. Il 'buon governatore' era onesto, corretto, rispettoso delle leggi e – soprattutto – incorruttibile<sup>41</sup>: queste le qualità principali celebrate<sup>42</sup> nei monumenti realizzati in suo onore, come attestano varie testimonianze epigrafiche di provenienza provinciale<sup>43</sup>.

La realtà, purtroppo, era spesso assai diversa. Nella letteratura tardoantica, la brama di denaro dei governatori (e del personale del loro ufficio) e la gestione corrotta, o anche solo negligente, delle loro funzioni rappresenta un motivo costante<sup>44</sup>. Emblematica è la testimonian-

<sup>36</sup> V. MAROTTA, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in *Signa Amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari 2018, 103-126 (103).

<sup>37</sup> L. DI PAOLA, *Regere et gubernare* cit., 96 s.

<sup>38</sup> Questa immagine, creata da Temistio, è stata di recente valorizzata da DI PAOLA, Μικρὰ cit., 350-352; cfr. anche EAD., *Regere et gubernare* cit., 96 s.; EAD., *L'identità* cit., 200; EAD., *Per un profilo* cit., 115.

<sup>39</sup> Il concetto è ben analizzato da DI PAOLA, Μικρὰ cit., 344-349.

<sup>40</sup> Un esempio concreto di tale concezione è rinvenibile nel tenore di una costituzione di Valentiniano I al prefetto Probo, pervenuta solamente attraverso un testimone epigrafico noto come la "Tavola di Trinitapoli": in essa l'imperatore fa appello (alle ll. 27-28) alla *concordia* e alla *gratia*, due tipiche virtù imperiali che devono albergare anche nel *iudex*. Il documento, edito da A. GIARDINA-F. GRELE (*La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA*, 95/1, Rome 1983, 249-303), è stato richiamato a questo proposito già da DI PAOLA, *Regere et gubernare* cit., 97; EAD., Μικρὰ cit., 347 s.; EAD., *L'identità* cit., 198; CECCONI, *Governo imperiale* cit., 154-156.

<sup>41</sup> Cfr. DI PAOLA, Μικρὰ cit., 361-363, con utili schemi: netta preponderanza (80%) mostrano i termini (greci e latini) riconducibili al lessico della giustizia; del *iudex* vengono soprattutto celebrate virtù morali quali equità, integrità e 'purezza'. Si veda anche EAD., *L'identità* cit., 198; 202.

<sup>42</sup> CECCONI, *Governo imperiale* cit., 152 s.; v. anche V. NERI, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, in *Epigraphica*, 43, 1981, 175-201.

<sup>43</sup> DI PAOLA, Μικρὰ cit., 354; EAD., *Per un profilo* cit., 118.

<sup>44</sup> Su Libanio: L. DE SALVO, *Conflitti e connivenze tra élites cittadine e potere romano ad Antiochia nel IV sec.*, in *Poteri centrali* cit., a cura di DI PAOLA-MINUTO-

za di Agostino relativa all'amico Alipio (anch'egli futuro vescovo), il quale, nell'esercizio delle funzioni di *adessor* di un magistrato, aveva meravigliato "i colleghi con la sua integrità, ma meno di quanto si meravigliava lui di essi, che anteponevano l'oro alla rettitudine"<sup>45</sup>. Tali comportamenti venivano inevitabilmente a deturpare, di riflesso, l'immagine dello stesso imperatore, a diminuire il consenso nei suoi confronti e a "gett[are] ombre sull'intero sistema amministrativo periferico"<sup>46</sup>, alimentando la sfiducia dei sudditi verso le istituzioni. Attraverso la repressione della corruzione, dunque, gli imperatori miravano a presentarsi come i garanti del 'buon andamento dell'amministrazione pubblica' a difesa dei sudditi, in particolare quelli più deboli e poveri<sup>47</sup>, vittime preferite dei soprusi dei funzionari ad ogni livello. Programmatico in tal senso appare un editto emanato da Costantino nel 331 d.C. (CTh. 1.16.7)<sup>48</sup> e indirizzato a tutti gli abitanti delle province, in cui sono previste pene severissime per gli abusi commessi dagli *officiales* (ossia gli impiegati nei vari *officia*) e da altri funzionari di grado minore<sup>49</sup>: l'impiego della figura retorica dell'accumulazione, o *congeries*<sup>50</sup>

LI, 75-82; EAD., *Funzionari ed élites locali: gli ARXONTEZ di Libanio*, in AARC, 13, Napoli 2001, 737-759 (spec. 742 ss.); cfr. anche DI PAOLA, *Per un profilo* cit., 114. In un recente studio, Paola Bianchi ha portato all'attenzione e analizzato l'interessante titolo *de iudicibus* delle *Sententiae* di Isidoro di Siviglia (ISID., *Sent.* 3.52), in cui si descrivono, tra le altre cose, le caratteristiche del *bonus* e quelle del *pravus iudex*: quest'ultimo è colui che "*per cupiditatem corrumpit ipsam quam didicit veritatem*". Alla *cupiditas* Isidoro riconduce la gran parte degli atti di corruzione (P. BIANCHI, *Il principio di imparzialità del giudice: dal Codice Teodosiano all'opera di Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente: Romani e Goti - Isidoro di Siviglia*, a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA-S. TAROZZI, Santarcangelo di Romagna 2012, 181-215).

<sup>45</sup> AUG., *Conf.* 6.10.16: *Et ter iam assederat mirabili continentia ceteris, cum ille magis miraretur eos, qui aurum innocentiae praeponerent*. Segue la descrizione del corrotto *comes largitionum Italicianarum* e dei suoi tentativi di corrompere, con ricompense e minacce, tanto Alipio quanto il *iudex* per il quale questi lavorava.

<sup>46</sup> DI PAOLA, *Μικρὰ* cit., 349.

<sup>47</sup> ISID., *Sent.* 3.52.7: *Gravius lacerantur pauperes a pravis iudicibus quam a cruentissimis hostibus*: il giudizio negativo del vescovo iberico non può essere più netto.

<sup>48</sup> Un'attenta disamina in J.N. DILLON, *The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control*, Ann Arbor 2012, 139-146; DI PAOLA, *Per un profilo* cit., 117 s.

<sup>49</sup> Isidoro osservava che "*Plerumque et boni iudices sunt, sed ministros rapaces habent*" (ISID., *Sent.* 3.52.10).

<sup>50</sup> Va segnalato a questo proposito uno stimolante studio sul linguaggio delle

(*Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent inquam: nam si moniti non cessaverint, gladiis praecidentur*), per ottenere un'amplificazione dall'effetto rafforzativo oltre che intimidatorio, trasmette tutta la determinazione dell'imperatore nel voler porre fine a ogni sorta di comportamenti predatori.

Più numerosi, però, erano i provvedimenti – nei quali è percepibile anche un forte intento moralizzatore – destinati ai governatori delle province, provvedimenti che rappresentano una manifestazione della rinnovata esigenza di assicurare ai sudditi un'amministrazione più equa, imparziale ed efficiente mediante la lotta contro certo radicato malcostume e malaffare. L'azione imperiale va a inserirsi in un quadro profondamente mutato sotto il profilo costituzionale e processuale, dove le funzioni di quello che era stato in passato il *index* privato vengono ora a coincidere inevitabilmente con quelle dello stesso magistrato-funzionario imperiale e amministratore provinciale. Non a caso, quest'ultimo è definito nelle fonti genericamente *index* (accanto a *rector* o *praeses*), a sottolinearne la titolarità, oltre che di ampi poteri di governo, soprattutto dell'amministrazione della giustizia<sup>51</sup>. Alla luce di ciò, il divieto di *indicare* risalente alle due *leges Iuliae* sopra considerate va ora interpretato come un più ampio divieto di esercitare funzioni giurisdizionali, ciò che implica necessariamente il divieto di ricoprire una carica pubblica, attesa l'inscindibilità dei due aspetti.

5. I titolari degli *officia* imperiali appartenevano di norma, per nascita o per matrimonio, agli strati più elevati della società, o comunque vi assurgevano in virtù dello stesso conferimento della carica. Oltre ad essere solitamente possessori di grandi ricchezze, essi erano socialmente *honesti*<sup>52</sup> (o *nobiles*, *boni*) e in quanto tali godevano di un trattamento

costituzioni imperiali, e in particolare sui mezzi retorici propri del genere dell'invettiva in esse adoperati: M. STACHURA, *Enemies of the Later Roman Order. A Study of the Phenomenon of Language Aggression in the Theodosian Code, Post-Theodosian Novels, and the Sirmundian Constitutions*, Kraków 2018, con un'analisi (81-83) di CTh. 1.16.7.

<sup>51</sup> Una puntuale disamina in S. BARBATI, *Studi sui iudices nel diritto romano tardoantico*, Milano 2012.

<sup>52</sup> Nelle fonti legislative tarde, questo termine, che esprime l'onorabilità propria delle élites, sembra sostituire quello di *honestior*, adoperato con maggiore frequenza fino al tempo delle *Pauli Sententiae*: cfr. V. NERI, *Il lessico sociologico della tarda antichità: l'esempio delle «Variae» di Cassiodoro*, in *Studi Storici*, 51, 2010, 5-52 (34); GARNSEY, *Social Status* cit., 221-233 ("The vocabulary of privilege").

giuridico privilegiato. Del tutto fondamentale era, per un' *honestus persona*, la *dignitas*, da intendersi nel duplice senso tanto di dignità e integrità dell'onore e della reputazione, quanto di carica pubblica. Com'è stato ben ricordato, il potere del governatore era "espressione di una *dignitas* e di un rango"<sup>53</sup>. Non deve stupire quindi se, per colpire i titolari di pubblici uffici rei di ogni forma di corruzione, abuso o negligenza, gli imperatori tardoantichi, a partire da Costantino, abbiano fatto ricorso per lo più a sanzioni che minacciassero di privare tali soggetti dei loro beni più preziosi, cioè il patrimonio, il rango e la *dignitas*. L'apparato sanzionatorio privilegiato dagli imperatori tardoantichi venne così a consistere, alternativamente o cumulativamente, in pene pecuniarie anche molto elevate<sup>54</sup> – dalle multe di varia entità alla totale confisca dei beni –, in grado di diminuire considerevolmente patrimoni anche di notevole consistenza, e nell'*infamia*: forse la sanzione in assoluto più temuta dagli *honesti*.

Per meglio comprendere quali implicazioni anzitutto sociali la 'degradazione' di un *honestus* alla condizione di *humilior* comportasse, può essere utile lasciar parlare una fonte per certi versi insolita ma non priva d'interesse anche per lo storico del diritto: si tratta dei *Matheseos libri octo*, un trattato di astrologia composto in età costantiniana dal senatore e avvocato Firmico Materno. Sebbene basata su altri analoghi trattati di epoca anteriore, l'opera restituisce uno spaccato plastico della società dei primi decenni del IV secolo, offrendo un quadro molto vivace e originale dei soggetti che la popolavano. Per queste sue caratteristiche, e anche per gli accenti moralistici che lo pervadono<sup>55</sup>, il trattato di Firmico, già messo a frutto dal francese Pommeray nel suo studio del 1937 sull'*infamia*<sup>56</sup>, si rivela una miniera di informazioni preziose per il tema che qui interessa.

Nella società tardoantica dipinta dai *Matheseos libri*, alle élites

<sup>53</sup> DI PAOLA, *Regere et gubernare* cit., 95.

<sup>54</sup> Sul tema delle sanzioni auree nelle costituzioni imperiali, si segnala l'ampia e dettagliata monografia di G. MARAGNO, *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020.

<sup>55</sup> Sull'opera, già R. MACMULLEN, *Social History in Astrology*, in *Ancient Society*, 2, 1971, 105-116. Tra gli studi più recenti, si distingue quello di C. SOGNO, *Astrology, Morality, the Emperor, and the Law in Firmicus Maternus' "Mathesis"*, in *Illinois Classical Studies*, 30, 2005, 167-176.

<sup>56</sup> L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris 1937, 209-212.

dell'impero, composte da persone *honestae*<sup>57</sup> o *nobiles*<sup>58</sup>, vengono a contrapporsi gli *humiliores*<sup>59</sup>, i *plebeii*, i *viliores*<sup>60</sup> e gli *ignobiles* (l'opposto dei *nobiles*)<sup>61</sup>. Vi emerge chiara la netta divisione sociale tra *honesti* e *humiliores*, laddove alla luminosità della felice condizione dei primi fa da contrasto l'oscurità della posizione sociale dei secondi, e tra questi soprattutto degli *infames*, che ne rappresentano lo strato infimo.

Firmico dipinge un ritratto molto realistico dei membri delle élites (con cui egli si identifica), descrivendone occupazioni e preoccupazioni, aspirazioni e paure. Per Firmico, non v'è dubbio che siano gli astri a governare i destini degli uomini, a dispensare ricchezze, onori e alte cariche, oppure, al contrario, povertà, malattia o – ciò che è peggio – una condizione sociale abietta. Tale è la potenza degli astri da sovvertire anche le regole umane, creando situazioni normalmente inverosimili. Tra gli esempi da lui offerti, vi è quello dell'uomo giusto che, malgrado ciò, si ritrova a vivere una vita di miseria e mendicizia, contrapposto all'uomo che, pur essendosi macchiato d'infamia per aver commesso un crimine, a dispetto di ciò accumula le insegne delle più alte cariche, vedendo (paradossalmente) elevarsi la sua posizione sociale<sup>62</sup>. Attesa la normale incompatibilità tra la condizione dell'*infamis* e la titolarità di una carica pubblica, solo l'irresistibile forza degli astri e i movimenti fortuiti dei pianeti potevano eccezionalmente conciliare le due nella stessa persona.

<sup>57</sup> Sui termini *honestus*, *honestas*, siccome riservati ai ceti elevati e ai titolari di *dignitates*, e anzi, a causa del loro prevalente contenuto etico-sociale, connotanti le persone non *infames*, ancora NERI, *Il lessico* cit., 34-37.

<sup>58</sup> Per uno studio del contenuto politico-sociale del termine *nobilis* e di quelli che seguono, si veda l'istruttiva indagine di NERI, *Il lessico* cit., 40-47.

<sup>59</sup> Anche su *humiles*, *humilitas* NERI, *Il lessico* cit., 13-15.

<sup>60</sup> Persone di scarso valore, plebei. Nelle fonti giuridiche tardoantiche, *vilitas* e *plebs* (o *plebeius*) si trovano associate tra loro nel descrivere la condizione, estremamente negativa e all'insegna della povertà, degli *humiliores*: un esempio è offerto da CTh. 9.42.5 (*si per egestatem abiecti sunt in faecem vilitatemque plebeiam*).

<sup>61</sup> Ancora GARNSEY, *Social Status* cit., 221-223. Quanto all'esistenza di un ceto medio, composto da *mediocres*, si vedano le considerazioni di NERI, *Il lessico* cit., 15-18.

<sup>62</sup> FIRM., *Math.* 1.7.3: [...] *Ille iustus vitam suam misera mendicatione sustentat; ille uero, quem famosi sceleris maculavit infamia, felicibus sublevatur augmentis et maximis honorum cummulatur insignibus* (il riferimento è agli *insigna codicillorum*, documenti contenenti il decreto di nomina imperiale che venivano consegnati agli alti funzionari all'ingresso nella carica).

Così come potevano attribuire cariche pubbliche, persino in mancanza dei requisiti essenziali, gli astri potevano anche toglierle: la quadratura tra Saturno e il Sole, ad esempio, “indebolisce le insegne della carica occupata”<sup>63</sup>, producendo la perdita della *dignitas* e un detrimento dell’*honor*: espressioni che sembrano alludere alla perdita tanto della carica quanto della reputazione<sup>64</sup>. In generale, i pianeti in buon aspetto nell’oroscopo dispensano gloria, ricchezze, splendore, una posizione sociale elevata, nobiltà, potere e cariche pubbliche (*dignitates, honores*), anche molto prestigiose. All’opposto, i pianeti in cattivo aspetto determinano una condizione sociale umile, sottoposta, preparano una vita di miseria e possono anche ‘rendere infami’<sup>65</sup>. Per il senatore-astrologo, l’*infamia* rientrava senz’altro tra i mali peggiori che potessero colpire una persona di rango elevato: gli *infames* – per la cui condizione Firmico manifesta un aperto disprezzo – sono da lui normalmente associati ai miseri, ai poveri, ai soggetti privi di nobiltà e di *pudor*, alle persone turpi, “contaminate dalla lordura di ogni tipo di vizi”<sup>66</sup>. Era la poco invidiabile condizione di questi soggetti ad attendere il *nobilis* o l’*honestus* al quale fosse stata inflitta l’*infamia*: egli veniva a perdere il proprio *status* elevato – con i connessi onori e privilegi –, per scivolare tra gli infimi e diventare destinatario di un trattamento pari a quello riservato alla feccia della società. Si comprende, allora, quanto dolorosa potesse essere, per un *honestior*, una

<sup>63</sup> FIRM., *Math.* 6.9.8: *Si Saturnus et Sol quadrata fuerint radiatione coniuncti, [...] praecedentis honoris insignia debilitat ista coniunctio, et iacturam dignitatis cum acerbo detrimento honoris indicit [...]*.

<sup>64</sup> Le stesse conseguenze sono prodotte, ad es., da Marte e Saturno in seconda o in ottava casa: FIRM., *Math.* 3.5.21: *[...] amittunt imperia et ex honoribus aut administrationibus suis cum dignitatis iactura deponuntur.*

<sup>65</sup> FIRM., *Math.* 4.21.11: *[...] quotienscumque Mercurius actum decreverit, si benivolarum stellarum fuerit testimoniis adornatus, gloriam honorumque processus et maximae auctoritatis decernit insignia; contra vero malivolae stellae deiectionem, humilitates, miserias infamiasque decernunt; 4.9.7: Si, a Saturno defluens, Luna Veneris se stellae coniungat, si crescens lumine fuerit, faciet magnos, nobiles et potentes, felices, locupletes et divites, et magnae quidem potestatis [...]; 2.3.1; 3: Scire etiam altitudinem et humiliationem [stellarum] debemus [...] [3] Altitudines [...] faciunt beatos, felices, splendoros, potentes, diuites. In ipsorum vero humilitatibus faciunt miseros, pauperes, ignobiles [...]*.

<sup>66</sup> FIRM., *Math.* 8.27.2: *In parte V. Sagittarii quicumque habuerint horoscopum erunt impuri, impudici, miseri ac turpis infamiae labe polluti; 8.20.3: In parte IX. Tauri quicumque habuerint horoscopum, erunt turpes, infames, omnium vitiorum labe polluti.*

tale prospettiva, e quale funzione deterrente potesse esercitare su di lui quel tipo di sanzione.

6. Sulla persistenza anche in età tardoantica delle pesanti conseguenze giuridiche derivanti dall'*infamia*-sanzione non vi possono essere dubbi. Esse sono peraltro testimoniate da diverse costituzioni imperiali<sup>67</sup>. Un esempio è rappresentato da un provvedimento di Teodosio I del 391 d.C.<sup>68</sup>, che punisce con l'*infamia* e la rimozione dalla carica l'apostasia di quei cristiani detentori di un'alta *dignitas* che si fossero convertiti al paganesimo. Nel privarli della carica, l'imperatore precisa che i rei di tale crimine saranno scacciati dalla loro posizione (*locus*), perderanno il loro *status* e saranno colpiti dall'*infamia* (*ut de loco suo statuque deiecti perpetua urantur infamia ac ne in extrema quidem vulgi ignobilis parte numerentur*). Non è chiaro se l'*infamia* sia qui causa o conseguenza della perdita della carica, oppure se semplicemente l'accompagna. L'ordine è comunque tanto perentorio quanto sprezzante: "brucino di infamia perpetua e non rientrano nemmeno in quella parte estrema del volgo privo di nobiltà"! Non vuote e rabbiose espressioni retoriche, bensì una concreta degradazione dai tangibili effetti giuridici, oltre che sociali.

Analogamente dispose una costituzione più tarda del figlio Onorio contro i Donatisti (CTh. 16.5.54 pr., a. 414), ai quali fu comminata, oltre all'*intestabilitas* e all'incapacità di concludere contratti, anche l'*infamia* perpetua (*sed perpetua inustos infamia a coetibus honestis et a conventu publico segregandos*). Il 'marchio a fuoco' dell'*infamia* avrebbe comportato l'allontanamento di tali eretici dalla compagnia (e implicitamente dallo *status*) degli *honesti* e dalle pubbliche assemblee, e dunque una loro degradazione ed esclusione sul piano anzitutto sociale, e inevitabilmente anche giuridico.

<sup>67</sup> Sulla varietà della gamma terminologica adoperata dal legislatore tardoantico per esprimere l'*infamia*, mi permetto di rinviare a L. ATZERI, *Il lessico dell'infamia nella legislazione imperiale tardoantica* (secc. IV-V d.C.), in *Scritti per Alessandro Corbino*, 1, a cura di I. PIRO, Tricase 2016, 123-155.

<sup>68</sup> CTh. 16.7.5: *Si quis splendor conlatus est in eos vel ingenitus dignitatis, qui fide devii et mente caecati sacrosanctae religionis cultu et reverentia descivissent ac se sacrificiis mancipassent, pereat, ut de loco suo statuque deiecti perpetua urantur infamia ac ne in extrema quidem vulgi ignobilis parte numerentur. Quid enim his cum hominibus potest esse commune, qui infandis et feralibus mentibus gratiam communionis exosi ab hominibus recesserunt?*

A questi due provvedimenti va ad aggiungersi un'ancor più significativa (per la nostra indagine) costituzione di Teodosio I relativa al reato di corruzione e riportata, coerentemente, sotto il titolo *Ad legem Iuliam repetundarum*:

CTh. 9.27.1 (a. 380): Iudices, qui se furtis et sceleribus fuerint maculasse convicti, ablatis codicillorum insignibus et honore exuti inter pessimos quosque et plebeios habeantur. Nec sibi posthac de eo honore blandiantur, quo se ipsi indignos iudicaverunt.

Il provvedimento punisce quei governatori (*iudices*) condannati per aver violato la *lex Iulia* ed essersi macchiati di furti e di (altri) comportamenti criminosi configuranti il reato di corruzione, e li sanziona privandoli delle insegne dei codicilli, e dunque spogliandoli della carica (*ablatis codicillorum insignibus et honore exuti*) della quale non si erano mostrati degni. In virtù di ciò, i funzionari corrotti vengono degradati, socialmente e giuridicamente, attraverso la collocazione tra le persone di infimo rango (*inter pessimos quosque et plebeios habeantur*, laddove i *pessimos* si contrappongono ai *boni viri*). Sebbene l'*infamia*-sanzione non sia espressamente nominata, essa è senz'altro da desumersi: la condizione descritta a seguito della perdita della carica e lo 'scivolamento' in basso tra i *pessimos* e i *plebeios* riecheggia in modo inequivocabile la degradazione tipica di chi ne era colpito.

Un ultimo esempio è offerto da una costituzione di Onorio del 395 d.C., con cui l'imperatore ripristinò lo *status* di coloro che avevano ricoperto cariche pubbliche sotto l'usurpatore Eugenio<sup>69</sup> e che – una volta eliminato l'usurpatore – erano stati destituiti nonché colpiti dall'*infamia*. Si tratta, dunque, di una misura per certi versi opposta a quelle finora considerate:

CTh. 15.14.12 (a. 395): His, quos tyrannici temporis labes specie dignitatis infecerat, inustae maculae omnem abolemus infamiam. Cunctis igitur statum priorem sine cuiusquam loci aut ordinis exceptione tribuimus, ut utantur omnes iure communi, teneant statum veteris dignitatis, ita ut nihil sibi ex his quos adepti fuerant honoribus blandiantur.

<sup>69</sup> Che si era impadronito illegittimamente del trono imperiale d'Occidente dopo la morte di Valentiniano II.

Con tale provvedimento, dettato da uno spirito conciliatore, Onorio – pur senza giungere a un loro reinsediamento nelle cariche – veniva a cancellare la ‘macchia’ dell’*infamia* che aveva colpito i funzionari destituiti, restituendo loro lo *status* di cui avevano goduto in precedenza, senza distinzione di posizione o di ‘*ordo*’ di provenienza: e dunque, venne loro consentito di adoperare nuovamente il *ius commune* (cioè l’ordinamento giuridico romano, dal cui uso erano stati evidentemente esclusi) e di detenere quello *status* corrispondente alla carica in precedenza ricoperta (e che quindi avevano nel frattempo perso). Argomentando *a contrario*, è facile rendersi conto di quali fossero stati per tali soggetti gli effetti dell’*infamia* e della perdita della carica.

7. Che l’*infamia* costituisse una sanzione comminata soprattutto nei confronti degli *honesti* e dei titolari di alte cariche pubbliche, emerge in modo palese da più di un provvedimento imperiale. Se ne riportano qui solo due esempi. Il primo è rappresentato da una costituzione emessa da Teodosio I nel 382 d.C. (CTh. 14.10.1) in tema di abbigliamento, nella quale è indicato minuziosamente il tipo di veste (simbolo di *status*) riservato rispettivamente ai senatori, agli *officiales* e agli schiavi, e quello che invece era proibito loro indossare. La parte che qui interessa è, però, la clausola sanzionatoria (§ 3): *Si quis de senatoribus statuta neglexerit, proprii auctoritate honoris exutus ingrediendi senatum iam non habeat potestatem; officiales vero, sed et servi, qui pudoris non possunt dispendium sustinere, exilii poenam subire iubeantur*. Per l’inosservanza di quanto da essa disposto, la costituzione diversifica le pene in base al rango dei contravventori, prevedendo pene distinte per i *senatores*, da un lato, e per il personale di livello inferiore nei vari uffici (gli *officiales*) e i *servi*, dall’altro lato. Quanto ai primi, essi vengono spogliati dell’*auctoritas* della propria carica e viene fatto loro divieto di entrare nel senato; quanto, invece, agli *officiales* e ai *servi*, anche in considerazione del fatto che questi ultimi – vi si dice – non possono perdere il *pudor* (in quanto ne sono privi), essi andranno incontro alla pena dell’esilio. E dunque, alla perdita della carica con esclusione dal senato per le persone di rango senatorio – tutte misure ‘degradanti’, che colpivano la reputazione e determinavano l’esclusione e la segregazione sociale (e dunque non potevano non implicare l’*infamia*), fa da contraltare, per le persone di basso rango o di condizione servile – la cui reputazione, già ridotta se non addirittura inesistente, non poteva essere efficacemente intaccata – l’esclusione fisica. In altre parole, l’*infamia* non era ritenuta essere per questi ultimi soggetti un deterrente efficace nella stessa misura in cui lo era, invece, per le persone di alto rango.

Analoghe considerazioni stanno evidentemente dietro un altro provvedimento di Onorio, dedicato a una fattispecie particolare: la resistenza dall'accusa nei processi penali, un comportamento che già le *veteres sanctiones* avevano punito con l'*infamia*.

CTh. 9.36.2 (a. 409): Post alia: Noverint iudices cuilibet culmini honorive praesidentes, necessariis utriusque parti, si petantur, dilationibus [...], quo emenso subeat accusator, quia destitit, poenam sibi legibus constitutam; et si persona vilior fuerit, cui damnum famae non sit iniuria, poenam patiatur exilii [...].

Nel ribadire la punibilità di quel comportamento, Onorio riconosce al tempo stesso che per talune categorie di soggetti la sanzione dell'*infamia* non sembrava costituire una punizione efficace: egli richiama esplicitamente le persone *viliores*, alle quali – a suo giudizio – la perdita della reputazione (*damnum famae*) non avrebbe arrecato alcun ulteriore detrimento. Per questo motivo l'imperatore stabilisce che, in luogo della semplice *infamia*, tali soggetti dovranno subire la pena dell'esilio.

Gli esempi appena esposti mostrano in modo evidente che la sanzione della perdita della reputazione, senz'altro efficace verso gli *honesti*, non lo era altrettanto verso gli *humiliores*, per i quali si faceva allora ricorso a una forma diversa e più concreta di segregazione: l'esilio. Insomma: all'allontanamento concreto disposto per gli *humiliores* e per gli schiavi corrispondeva, per gli *honesti*, l'*infamia* quale 'esilio' in forma di segregazione e allontanamento dalla buona società, nonché di limitazione sotto il profilo giuridico. Pur potendo continuare a risiedere nelle loro case e nelle loro città, i soggetti colpiti da *infamia* vi sarebbero comunque vissuti da esclusi, reietti, degradati. Ben può concludersi, pertanto, per la preferenza accordata dal legislatore tardoantico alla sanzione dell'*infamia* per colpire le persone appartenenti alle fasce sociali più elevate, da un lato evitando loro sia la scomodità dell'allontanamento fisico, sia più pesanti conseguenze giuridiche come, ad esempio, la perdita della cittadinanza (conseguente alla *deportatio in insulam*); dall'altro lato, però, privandoli comunque di beni per loro altrettanto preziosi, come la buona reputazione, l'onorabilità, la posizione sociale, il rango e le cariche politiche.

8. Ma l'*infamia* era poi davvero temuta dalle persone di alto rango? Sembrerebbe di sì. Un indizio può essere rinvenuto in una lettera di un famoso esponente degli *honesti*: il senatore e prefetto dell'Urbe Quinto

Aurelio Simmaco<sup>70</sup>. Come si desume dal tenore della missiva, il destinatario (di cui non ci è pervenuto il nome) doveva essere quasi certamente una persona di rango molto elevato, vicina all'imperatore e alla cancelleria imperiale. Simmaco si fa latore presso di lui della richiesta di Proserio, un suo *propinquus*, il quale, sentendosi prossimo alla fine, avrebbe voluto che suo figlio sposasse la figlia di suo fratello Valentino, dunque sua cugina. Essendo però stato il matrimonio fra cugini primi vietato da una costituzione di Teodosio I<sup>71</sup>, Proserio chiede a Simmaco di fungere da tramite per la richiesta di un *beneficium* imperiale che, in deroga al divieto vigente, rendesse possibili le nozze<sup>72</sup>. Simmaco, alla cui *fides* i due fratelli Proserio e Valentino si erano appellati, e che a sua volta si rivolge qui a un intermediario, avverte nella propria lettera che “se qualcuno avrà tentato di alterare il mandato paterno – cioè l'ultimo desiderio di Proserio –, venga spaventato con la minaccia dell'*infamia*” (*si quis conturbare temptaverit mandatum paternum, comminatione infamiae terreatur*). Il legame tra il richiamo alla figura del mandato (qui adoperata in senso metaforico) e l'*infamia* potrebbe consistere nel fatto che l'*actio mandati* (alla quale è forse fatta un'implicita allusione) era un'*actio famosa*, comportava cioè l'*infamia* del soccombente in quanto questi aveva violato la *fides* alla base del rapporto. Ad ogni modo, al di là delle possibili interpretazioni, resta il fatto che l'*infamia* viene avvertita dagli esponenti delle classi sociali più elevate come una grave minaccia, capace addirittura di ‘terrorizzarli’.

<sup>70</sup> SYMM., *Ep.* 9.133.1-2: *Per amicum communem Gaudentium propinqui mei Valentini preciculas misi [...]. Nam frater eius Proserius, cum premeretur extremis, et praesentem me et per epistulam summis precibus obsecravit ut inpetrata sacri auctoritate rescripti filia eius fratris sui filio copuletur [...]. [2] Quare pia supplicationi adiumentum meum negare non possum [...]. Dignare igitur iuvare effectum pii desiderii eatenus ut, si quis conturbare temptauerit mandatum paternum, comminatione infamiae terreatur [...].*

<sup>71</sup> La costituzione, a noi non pervenuta e comunque abrogata pochi anni dopo da Onorio, prevedeva pene severe per i contravventori. Su tale divieto si veda l'accurato studio di S. PULIATTI, *Tra Oriente e Occidente: il divieto di nozze tra cugini, in Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016, 49-64.

<sup>72</sup> È stato rilevato in dottrina come dall'epistolario di Simmaco emerga a più riprese il “desiderio di creare una rete di controllo e di complicità [...] che, direttamente o per interposta persona, desse modo di intervenire presso *iudices* e altri amministratori” al fine di ottenere dei vantaggi o anche la favorevole risoluzione di controversie giudiziarie (CECCONI, *Governo imperiale* cit., 139).

9. Veniamo ora all'esame di alcune delle fattispecie, riconducibili alla corruzione e al malgoverno, per le quali gli imperatori tardoantichi hanno espressamente comminato la sanzione dell'*infamia*. Accanto ai casi di palese corruzione o concussione, i comportamenti censurati appaiono consistere principalmente in: inadempimento o cattivo adempimento dei doveri d'ufficio; omissione di atti d'ufficio, soprattutto con riferimento alle funzioni giurisdizionali; negligenze e, più in generale, inosservanza e disapplicazione di precetti imperiali. Quella che segue costituisce una selezione tra i provvedimenti più rilevanti.

Costituisce un palese caso di corruzione il comportamento punito nella costituzione che segue, risalente ai primi anni del regno di Costantino e inserita dai compilatori teodosiani all'interno del titolo *De officio rectoris provinciae* (CTh. 1.16):

CTh. 1.16.3 (a. 319): [...] De eo sane, qui pretio depravatus aut gratia perperam iudicaverit, ei vindicta quem laeserit non solum existimationis dispendiis, sed etiam litis discrimine praebetur.

Con tale provvedimento<sup>73</sup>, inviato al *praeses Corsicae* Felice, Costantino aveva istituito un rigido sistema di controllo dell'attività degli amministratori periferici, e stabilito l'obbligo, in capo ai governatori provinciali, di inviare ai prefetti del pretorio (i quali, a loro volta, li avrebbero inviati alle cancellerie imperiali) verbali e rapporti semestrali sull'attività giudiziaria delle loro corti, affinché l'imperatore potesse premiare i *iudices* virtuosi e punire, al contrario, quelli neglienti o corrotti. Viene in rilievo qui uno degli esempi più tipici di corruzione giudiziaria: l'emissione di una sentenza ingiusta da parte di un *index* corrotto con denaro o favori. La pena prevista consiste nella perdita della reputazione (*existimationis dispendiis*), dunque nell'*infamia*, con tutte le conseguenze sopra descritte. Ciò costituisce un'evoluzione rispetto alle sanzioni registrate nelle *Pauli Sententiae* per una fattispecie analoga, le quali consistevano invece, tanto per il *index* corrotto quanto per il corruttore (qualora questi fosse un *honestior*), nella *deportatio in insulam* unita alla confisca dei beni<sup>74</sup>.

Con una costituzione inviata al prefetto del pretorio *Tatianus*, Teodosio I aveva regolato puntualmente i doveri del *index* nella fase di

<sup>73</sup> Su di esso DILLON, *The Justice* cit., 136 s.; DI PAOLA, *Per un profilo* cit., 116.

<sup>74</sup> PS. 5.25.2: v. più sopra nt. 25.

esecuzione delle sentenze da lui emesse, punendo l'omissione di atti d'ufficio dietro corruzione: l'omissione consiste qui nel consenso, dietro compenso, alla mancata esecuzione di una sentenza di condanna, evitando così al condannato di scontare la pena:

CTh. 9.40.15 (a. 392): [...] Quod si quisquam post iudicium vendibili coniventia licentiae huic praestiterit adsensum, haut levia sustinebit. Nam proconsules, comites Orientis, praefecti Aug(ustales), vicarii etiam adfecti nota deformi tricenas auri libras compendiis fiscalibus conferent, iudices autem ordinarii similiter deformati quinas denas cogentur exsolvere [...].

I *iudices* non di rado giustificavano questo loro comportamento attribuendolo all'intervento (reale o fittiziamente prospettato) dei chierici, che cercavano di proteggere il condannato fisicamente sottraendolo alla pena<sup>75</sup>. Ma altre false giustificazioni potevano essere addotte, come ad esempio la proposizione (in realtà mai avvenuta) dell'appello da parte del condannato. In questa sede, tuttavia, interessa la pena inflitta a tutti i vari tipi di *iudices* (*proconsules, comites Orientis, praefecti Augustales, vicarii* e *iudices ordinarii*), la quale consisteva nell'*infamia (nota deformis ... similiter deformati)* accompagnata da una multa variamente commisurata in base ai soggetti.

Anche la corruzione più 'spicciola', commessa ai livelli inferiori dell'amministrazione provinciale, era punita con severità, come attesta ad esempio questa costituzione di Teodosio I:

CTh. 8.11.4 (a. 383): [...] Gerulum iubemus esse castissimum: indices nummarios esse prohibemus: iudices statuimus esse sollicitos, ne turpi conludio quaeratur ex miseris pretium gaudiorum. Quod si id sacrilega fuerit dissimulatione violatum, et accipientem pudoris fortunarumque manebit excidium et cogentem par poena multabit et officium triginta librarum auri vexatione qua-tiatur.

Il provvedimento prende in considerazione tutta una serie di funzionari di rango inferiore: dai banditori e araldi al servizio dei gover-

<sup>75</sup> Cfr. anche CTh. 9.40.16 pr. che prende in considerazione una fattispecie simile.

natori e incaricati di annunciare pubblici eventi e festività, al personale delle varie cancellerie<sup>76</sup>. Il diffuso mal costume di pretendere denaro dalla popolazione, soprattutto dalla povera gente, per esercitare le proprie funzioni viene qui punito con la perdita tanto della reputazione quanto dei beni (*pudoris fortunarumque manebit excidium*). La sanzione comminata all'*accipiens* è estesa altresì al *cogens*, cioè a quel *iudex* che, invitato dall'imperatore a esercitare una sollecita vigilanza per evitare il verificarsi di questi comportamenti, fosse stato al contrario promotore di tali abusi e connivente con i suoi sottoposti. Anche all'intero ufficio viene, inoltre, inflitta una multa di trenta libbre d'oro.

Accanto ai comportamenti dolosi del *iudex*, con altrettanta severità erano punite anche le mere negligenze, qualora queste rischiassero di dilatare troppo i tempi della giustizia, soprattutto in sede di appello, producendo così una disfunzione del sistema giudiziario. Un primo esempio è offerto da una costituzione di Costantino indirizzata al *vicarius Severo*:

CTh. 11.30.9 (a. 319): [...] Quare perennibus inuretur iudex notis, si cuncta, quae litigatores instructionis probationisque causa recitaverint, indita actis vel subiecta non potuerint inveniri.

Il provvedimento<sup>77</sup> sollecita i *iudices* dinanzi ai quali si fosse già svolta una causa o un processo a trasmettere alla cancelleria imperiale gli atti processuali completi, affinché l'imperatore, adito in appello, potesse disporre di tutti gli elementi necessari per giudicare. Quel *iudex* che, nell'inviare tali atti, avesse ommesso di allegare tutto il materiale istruttorio e probatorio che era stato 'recitato' dalle parti nel corso del processo svoltosi dinanzi a lui sarebbe stato 'marchiato a fuoco' con l'*infamia* perpetua (*perennibus inuretur iudex notis*). La gravità della sanzione dà la misura di quanto l'imperatore avesse a cuore una rapida ed efficace amministrazione della giustizia, a beneficio dei sudditi.

<sup>76</sup> Il titolo all'interno del quale questa costituzione è stata inserita (CTh. 8.11: *Ne quid publicae laetitiae nuntii ex descriptione vel ab invitis accipiant*), già di per sé piuttosto esplicito, appare ancor più esplicativo nella sua versione giustiniana (C. 12.63: *Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores vel insinuatores constitutionum et aliarum sacrarum vel iudicialium litterarum ex descriptione vel ab invitis ne quid accipiant immodicum*).

<sup>77</sup> Sul quale si veda anche l'analisi di DILLON, *The Justice* cit., 206-209.

Colpita dall'*infamia*, oltre che da una multa, era anche la negligenza di quel *iudex* che, dopo aver pronunciato una sentenza, avendo promesso di inviare una *relatio* a tal proposito all'imperatore non l'avesse fatto entro il termine di trenta giorni:

CTh. 11.30.34.1 (a. 364): Iudex sane, qui relationem promiserit, nisi intra triginta dies dictae sententiae promissam relationem ad nostra scrinia destinarit, ipse quidem notabili sententia reprehensus X librarum auri condemnatione quatietur [...].

La costituzione, emessa a Milano da Valentiniano I, rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza attribuita dagli imperatori alla regolarità delle comunicazioni e alla celerità e tempestività degli adempimenti da parte dei loro governatori, siccome finalizzate al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

La prossima costituzione riguarda invece il malfunzionamento dell'apparato repressivo e la precarietà della situazione dei detenuti nelle carceri. Animato dal desiderio di evitare abusi che potessero addirittura condurli alla morte, Costantino sanziona duramente il comportamento omissivo di quel *iudex* che avesse mancato di svolgere le sue funzioni di controllo sulle condizioni dei detenuti e sull'operato del personale di custodia posto al suo servizio:

CTh. 9.3.1.1 (a. 320): [...] Non enim existimationis tantum, sed etiam periculi metus iudici imminebit, si aliquem ultra debitum tempus inedia aut quocumque modo aliquis stratorum exhauserit et non statim eum penes quem officium custodiae est adque eius ministros capitali poena subiecerit.

La costituzione punisce anzitutto quei carcerieri che avessero stremato, per inedia o in altro modo, le persone in loro custodia, mantenendole in stato di detenzione per un tempo superiore a quello stabilito. Ma anche al *iudex* che avesse omesso di punire severamente tanto il responsabile incaricato della custodia quanto il personale dell'ufficio di quest'ultimo, l'imperatore ricorda che due temibili minacce incombevano su di lui: quella per la propria reputazione (ciò che equivale a prospettare la sanzione dell'*infamia*) e quella della propria personale responsabilità per il comportamento delle guardie carcerarie.

Infine, l'*infamia* sembra costituire la sanzione adoperata di preferenza per colpire tutti quegli alti funzionari che, più in generale, avesse-

ro omesso di dare applicazione ai precetti imperiali. Un primo esempio è offerto da un provvedimento apparentemente di Costantino<sup>78</sup> indirizzato al prefetto del pretorio Acindino e rivolto ai *praesides*, ai *rationales* e a tutti coloro che beneficiavano dell'annona: ad essi, in presenza di determinate circostanze, viene consentito di fare ricorso, sia pure *modice et temperate*, al servizio di trasporto pubblico requisendone gli animali da tiro. L'inosservanza di queste misure avrebbe comportato per il prefetto del pretorio – ritenuto corresponsabile – la sanzione dell'*infamia*:

CTh. 8.5.3 (a. 326 [339]): Praesidibus et rationalibus ceterisque, quibus propterea res publica et annonas et alimenta pecoribus subministrat, usurpandi agminalis seu paraveredi licentia derogetur. [...] Vestrae vero gravitatis ubi ratio exegerit, cursus publicus praesto est, [...] publicis utemini agminalibus, sed modice et temperate tantum ad usum proprium necessariis. Quae res si neglecta fuerit, vobis aestimationis vestrae notam incurrentibus praesides periculum sustinebunt [...].

Un altro caso è contemplato in una costituzione di Costantino, avente ad oggetto i debitori verso il fisco e l'esazione dei tributi:

CTh. 11.7.3 (a. 320): [...] Carcer poenaliū, carcer hominum noxiorum est [... †...] officialium et cum denotatione eorum iudicum, quorum de officio cohercitoriores [coherciti citatiores?]<sup>79</sup> esse debebunt, qui contra hanc legem admiserint [...].

Sebbene il testo sia perturbato e probabilmente lacunoso, appare chiaro che l'imperatore, il cui intento è quello di proteggere i debitori verso il fisco dalle minacce e da certe punizioni fisiche ordinate da *per-versi* e *irati iudices*, nonché dai soprusi messi in atto dal loro personale, allo scopo ritiene adatta per i primi la sanzione dell'*infamia*.

Ancora un esempio: a quei *iudices* che non avessero applicato il suo provvedimento contro i violatori di sepolcri, Costanzo infligge, accanto alle medesime punizioni previste per questi ultimi, anche la pena dell'*infamia*:

<sup>78</sup> Mommsen propende, infatti, per una datazione posteriore alla sua morte.

<sup>79</sup> Sui problemi testuali e sul contenuto di tale provvedimento DILLON, *The Justice* cit., 187-189.

CTh. 9.17.2.2 (a. 349): [...] Locorum autem iudices si haec observare neglexerint, non minus nota quam statuta in sepulchrorum violatores poena grassetur.

Graziano e Valentiniano II, infine, prevedono l'*infamia*, accompagnata da una sanzione di natura patrimoniale, per il *rector provinciae* che, per favoritismo o connivenza, avesse ommesso di applicare i precetti da essi stabiliti contro i disertori e le persone che avessero dato loro rifugio:

CTh. 7.18.4.4 (a. 380): Si autem rector provinciae propositam severitatem vel gratia vel dissimulatione distulerit, patrimonii atque existimationis damno subiciatur et in officii primores capitaliter vindicetur.

I dirigenti dell'ufficio del *iudex* sarebbero, invece, incorsi nella più grave pena capitale.

10. In conclusione, accanto alla continuità nella lotta alla corruzione è possibile intravedere, nel Tardoantico, segni di evoluzione nell'apparato sanzionatorio predisposto per il suo contrasto, con – in un certo senso – un ritorno all'antico e un maggiore accento sugli aspetti morali. In particolare, la sanzione dell'*infamia*, che, una volta acquistata definitivamente una sua autonomia, sembra conoscere in generale nella legislazione tardoantica una particolare fioritura, appare costituire una delle principali armi – accanto alle sanzioni pecuniarie – adoperate dagli imperatori per combattere la corruzione e il malgoverno, gli abusi, le negligenze e l'inerzia dei titolari delle cariche più elevate. A ben guardare, nell'*infamia* si trovano sintetizzate gran parte delle incapacità e limitazioni in parte originariamente previste dalle leggi *de repetundis* (e *de peculatu*) nonché dalla *lex Cornelia de falsis*, in parte individuate dall'interpretazione giurisprudenziale. Anche per la forte censura morale in essa implicita, atta a perseguire gli intenti moralizzatori degli imperatori tardoantichi, l'*infamia* tornò ad essere un mezzo di controllo dell'aristocrazia dell'impero, divenendo anzi uno degli strumenti preferiti per promuovere il buon governo. Vengono invece meno, o restano comunque riservate a casi estremi e a soggetti socialmente inferiori, misure più gravi quali la pena di morte e l'esilio in forma di *deportatio*, il quale raffigurava una forma di allontanamento fisico senz'altro più 'scomodo' per il funzionario corrotto, e che appare ora abbandonato a favore di una segregazione sociale, giuridica e politica.

## SINTESI

Le costituzioni imperiali tardoantiche spesso presentano un'immagine dei governatori e dei pubblici funzionari quali uomini corrotti, che abusavano della loro carica e mancavano ai loro doveri. Per contrastare tali comportamenti, le sanzioni comminate consistevano spesso nell'irrogazione di multe; più di frequente, però, esse prevedevano la pena dell'*infamia*, che privava tali funzionari della reputazione, del rango e dei connessi privilegi, inoltre toglieva loro le cariche pubbliche così come l'idoneità a ricoprirle. Tale misura limitava anche altre capacità, determinando una degradazione e un'esclusione sul piano tanto sociale quanto giuridico. L'*infamia* divenne, così, soprattutto in età tardoantica, uno strumento punitivo finalizzato a combattere la corruzione e a promuovere il buon governo.

## PAROLE CHIAVE

*Infamia* – Corruzione – *Iudex* – *Dignitas* – Legislazione tardoantica.

## ABSTRACT

Late antique imperial constitutions often present an image of governors and public officials as corrupt individuals who abused their public office and failed to fulfill their duties. To counteract this behaviour, the sanctions imposed often consisted of fines; however, they frequently also inflicted the penalty of infamy (*infamia*), which deprived officials of their reputation, rank and related privileges, and took away their public offices as well as their eligibility to occupy them in the future. It also limited certain other legal capacities, leading to social and legal demotion and exclusion. Thus, infamy became, especially in Late Antiquity, a punitive tool aimed at tackling corruption and promoting good governance.

## KEYWORDS

*Infamia* – Corruption – *Iudex* – *Dignitas* – Late antique legislation.



EMILIO CAROLI  
Università di Milano "Bocconi"

## RILIEVI SULLA GIURISDIZIONE FISCALE DEL COMES RERUM PRIVATARUM IN ETÀ TARDOANTICA

1. A partire dalla prima metà del IV secolo, tra gli esponenti dell'amministrazione centrale dell'impero, una posizione di rilievo è occupata dal *comes rerum privatarum*, amministratore – con l'ausilio dei *rationales rei privatae*, stanziati nelle diverse diocesi e province – del patrimonio della corona e, in particolare, delle vaste proprietà terriere che costituivano la parte più cospicua della *res privata principis*<sup>1</sup>.

Nell'ambito della propria sfera di competenza<sup>2</sup>, il funzionario imperiale iniziò ben presto ad ingerirsi nella gestione dei processi civili e penali aventi ad oggetto i beni della *res privata*, inizialmente con compiti di semplice consulenza rispetto all'attività svolta dai giudici ordinari, sino a quando, nel V secolo, seppure temporaneamente, sarebbe stato chiamato ad esercitare, *vice sacra*<sup>3</sup>, la funzione giurisdizionale in materia fiscale<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> F. PERGAMI, *Rilievi sulla appartenenza dei fundi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 63 ss.; ID., *Il regime del patrimonio immobiliare imperiale nella legislazione del tardo diritto romano*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 195 ss.

<sup>2</sup> La competenza dei *comites rerum privatarum* si estese, almeno sino all'istituzione del *comes sacri patrimonii*, alla cura dei beni personali dell'imperatore, nel contesto di un progressivo affievolimento della distinzione tra *res privata* e *patrimonium*. Sul punto: A. BURDESE, voce *Fisco (dir. rom.)*, in *ED*, 17, Milano 1968, 673 ss.; A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano (284-602)*, 1, trad. it. E. PETRETTI, Milano 1974, 451; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 205 ss.

<sup>3</sup> F. PERGAMI, *Rilievi in tema di cognitio vice sacra*, in *Studi cit.*, 355 ss.

<sup>4</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5, Napoli 1975, 267 ss., e, in particolare, 272; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium et son*

Tuttavia, tali ultime attribuzioni non appaiano sicure e necessitano di un inquadramento nella dimensione complessiva assunta dalla burocrazia imperiale nel corso del IV secolo e nella quale il funzionario fiscale si inserisce. In particolare, in questa sede, si tenterà di avanzare un'ipotesi circa una possibile delimitazione temporale delle funzioni svolte in materia giurisdizionale dal *comes rerum privatarum*, la cui istituzione, al pari dell'istituzione del suo collega addetto alle *sacrae largitiones*, non appare finalizzata all'esercizio di un qualche potere giudiziario.

2. La notevole estensione dei domini imperiali e l'ingente valore del patrimonio immobiliare riconducibile alla figura del sovrano, nonché il complesso dei beni facenti parte della *res privata*, richiedevano uno speciale ed articolato sistema amministrativo, da concentrare nelle mani di pochi funzionari specializzati, secondo quel sistema di centralizzazione proprio delle riforme varate da Costantino, a perfezionamento del progetto assolutista avviato da Diocleziano già verso la fine del III secolo<sup>5</sup>: in tal senso, la gestione della *res privata principis* venne affidata ad uno dei più importanti ministri della corona, sotto la cui direzione venne progressivamente a formarsi un esteso apparato burocratico<sup>6</sup>.

3. Il funzionario – che avrebbe progressivamente sostituito il *magister rei privatae*<sup>7</sup> – è menzionato, per la prima volta, in una costituzio-

*administration du IV<sup>e</sup> au V<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989, 85 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 206, ove bibliografia.

<sup>5</sup> A. MARCONE, voce *Amministrazione dell'impero*, in *Enciclopedia Costantiniana online*, 2013. Secondo l'A., “volendo sintetizzare in una formula il disegno complessivo di organizzazione delle strutture amministrative dell'Impero da parte di Costantino si deve presupporre fondamentalmente un progetto di centralizzazione”, rilevando come “la necessità di centralizzare è, almeno in parte, eredità delle grandi riforme di Diocleziano: esse hanno lasciato un'impronta profonda sulle strutture imperiali, a cominciare da quelle monetaria e fiscale”. Sull'amministrazione dell'impero durante il regno di Costantino: A.H.M. JONES, *Il Tardo Impero Romano* cit., 451, 113 ss., e, in particolare, 139 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* cit., 253 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 175 ss. e, con specifico riferimento alla struttura dell'apparato burocratico imperiale, 202 ss.

<sup>6</sup> Il *comes rerum privatarum* aveva a propria disposizione numerosi *scrinia*, a capo dei quali erano posti altrettanti funzionari. Cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit. 271 s.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit.

<sup>7</sup> R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-Empire romain (IV<sup>e</sup>-IV<sup>e</sup> s.)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989, 11; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 205.

ne emanata in Pannonia dall'imperatore Costanzo II (337-361) e la cui *subscriptio* riporta la data del 6 aprile 342<sup>8</sup> ma, come posto in evidenza dalla dottrina più autorevole<sup>9</sup>, è probabile che l'istituzione della carica sia precedente e da ricondurre all'imperatore Costantino: ciò sarebbe dimostrato dalla concomitante scomparsa del *magister rei privatae*, menzionato, da ultimo, in alcune costituzioni risalenti proprio alla prima età costantiniana<sup>10</sup>.

Le funzioni del *comes rerum privatarum* riguardavano, oltre all'amministrazione dei *fundi*, con particolare riferimento all'esazione delle rendite da essi derivanti, anche la gestione dei beni dei soggetti condannati alla pena capitale (*bona damnatorum*), i beni dei defunti privi di eredi (*bona vacantia*), i beni devoluti *mortis causa* a persone incapaci di ricevere (*bona caduca*) e, ancora, i beni lasciati in eredità alla corona<sup>11</sup>.

4. All'imperatore Costantino viene attribuita anche la creazione del *comes sacrarum largitionum*, la cui figura pone notevoli problemi relativi alla corretta individuazione delle competenze, anche giurisdizionali, del *comes rerum privatarum*, stante le numerose affinità tra i due ministri.

Il *comes sacrarum largitionum* era un funzionario di pari dignità<sup>12</sup>

<sup>8</sup> CTh. 10.10.6: Imp. Constantius A. ad Eusebium comitem rerum privatarum. *Donationes a divo genitore nostro ex privatis rebus factas valere praecipimus*. Dat. VIII id. April. Savariae Constantio A. III et Constante iterum cons. Il Seeck anticipa la data della costituzione all'anno 339: O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (rist. 1984), 187.

<sup>9</sup> L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 205 s.; R. DELMAIRE, *Les responsables des finances* cit., 11.

<sup>10</sup> *FIRA*, I<sup>2</sup>, ll. 47-49.

<sup>11</sup> Per una ricostruzione del complesso delle attività del *comes rerum privatarum* e dei beni facenti parte della *res privata*, si rimanda a A. MASI, *Ricerche sulla res privata del principe*, Milano 1971; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 75 s. e 239 ss.

<sup>12</sup> CTh. 6.30.24: Imp. Theodosius A. et Valentinianus c. Hierio praefecto praetorio. *Nostrae moderationis arbitrio praestitutum est, ut privatiani privilegia largitionalis officii perpetuo consequantur, hoc est ut tam primicerius officii privatarum quam alii quattuor reliquorum primicerii scriniorum eiusdem contemplatione militiae ex consularibus inter allectos esse mereantur et tam in hac alma urbe quam in provinciis honore potiantur, cum illustres viri memoratarum comites dignitatum ita simili iugiter infularum splendore decorentur, ut non culmine distinguantur aequali, sed tempore*. Dat. XV kal. Dec. Constantinopoli Theodosio A. XI et Valentiniano c. cons.

ma di grado superiore<sup>13</sup> al *comes rerum privatarum*: egli era preposto alla riscossione dei tributi e dotato, al pari del suo collega, di poteri in ambito giurisdizionale in materia tributaria e fiscale<sup>14</sup>.

In una fase iniziale, le competenze dei due funzionari non sarebbero state delimitate in modo netto, tanto che il Jones, con specifico riferimento all'età costantiniana, ha ipotizzato che non vi fosse, relativamente ai due *comites*, una netta distinzione delle relative attribuzioni<sup>15</sup>.

Tuttavia, è necessario considerare quanto l'amministrazione finanziaria del tardo impero risentisse della complessità e della variegata articolazione della composizione del patrimonio imperiale: ciò che rese necessaria una progressiva destrutturazione delle varie competenze e la conseguente istituzione di nuovi funzionari da sostituire o affiancare a quelli già esistenti: infatti, se da un lato, la gestione delle entrate e delle spese iniziò ad essere attribuita ora al *comes rerum privatarum*, ora al *comes sacrarum largitionum*, in sostituzione, rispettivamente, del *magister rei privatae* e dei *rationales* adetti alle *largitiones*, d'altro lato, i prefetti del pretorio seguitarono ad esercitare una notevole influenza in

<sup>13</sup> CTh. 10.8.2: Imp. Constantinus A. ad Priscum rationalem. *Ne principali liberalitate praeventa dominium quis rei alienae affectet, iubemus, quotiens iure suadente aliquorum bona ex officio tuo fuerint occupata, breves eorum plenissimos ad virum perfectissimum comitem et amicum nostrum mitti, ne fraudibus caesarianorum inminuantur vel petentibus aliquid abiuretur; poena contra rationalem et officium eius proposita, si petitorem ante possidere permiserint id quod ei donatum est priusquam praedicti breves commeaverint.* Dat. V id. Mar. Sirmio Constantino A. V et Licinio caes. cons.; CTh. 10.10.13: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. edictum ad provinciales. *Delatores ab ipsis, qui bona a nobis delata vel carptim suscipiunt fundos vel vacantia rura tam rustica quam urbana, cum rescriptum allegatur, primum apud virum clarissimum comitem inducantur, deinde ad provinciam provinciasve ducantur, ut praesentibus ibidem probationibus quae detulerant indicarent. Illud etiam odio eorum ducti decernendum esse censuimus, ut, etsi vera in delationem negotia detulissent, post victoriam tertiae delationis delator capite plecteretur.* Dat. prid. kal. Sept. Thessalonicae Gratiano V et Theodosio I AA. cons.

<sup>14</sup> Sulla figura del *comes sacrarum largitionum* si rinvia a F. PERGAMI, *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità*, a seguire in questo stesso volume, che ho potuto consultare in bozza grazie alla cortese disponibilità dell'autore.

<sup>15</sup> A.H.M. JONES-J.R. MARTINDALE-J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, Cambridge 1975, 366, *Florianus* 3, e 391, *Germanianus* 1.

campo tributario<sup>16</sup>, con il controllo diretto dell'annona<sup>17</sup>, le cui prestazioni, ancora nel tardoantico, continuarono a rappresentare la parte più rilevante dell'imposta fondiaria.

Appare allora del tutto plausibile che la definitiva affermazione del ruolo dei due funzionari nel panorama dell'amministrazione imperiale abbia necessitato di un periodo di assestamento, ciò che spiegherebbe la presenza di alcune apparenti contraddizioni nella normativa immediatamente successiva alla loro istituzione e un iniziale generico riferimento al titolo di *comes* per indicare, senza specificazioni, ciascuno dei due funzionari fiscali<sup>18</sup>.

Nel corso del tempo, tuttavia, le due funzioni si devono essere distinte in modo certamente più marcato, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

5. Il *comes rerum privatarum*, almeno nei primi anni dalla sua istituzione, non sembra avere avuto competenze giurisdizionali proprie, come si evince dalla c. 7, inserita nel titolo *de iure fisci* del libro decimo del Codice Teodosiano:

CTh. 10.10.7: Imp. Constantius A. ad Eustathium comitem rerum privatarum. Nulli palatino delatorios libellos de competentibus rei privatae nostrae rebus accipere liceat, nec delatori ad

<sup>16</sup> Nel contesto della burocrazia imperiale tardoantica, le fonti, come è noto, attribuiscono al prefetto del pretorio una posizione di notevole rilievo. Meno sicuro è, invece, l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del funzionario. Sul punto si veda F. PERGAMI, *L'attività giurisdizionale dei prefetti del pretorio nell'assetto costituzionale della tarda antichità*, in *Studi cit.*, 313 ss. e, in particolare, 314: "la loro competenza giurisdizionale [*scil.* dei prefetti del pretorio], segnatamente in grado di appello, è attestata in forma episodica e, comunque, in relazione a situazioni contingenti o particolari". Ulteriori considerazioni sul tema in ID., *Note sulla competenza d'appello dei prefetti del pretorio*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014, 95 ss.

<sup>17</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 5 cit., 303 ss.

<sup>18</sup> Il riferimento è a CTh. 12.1.30: Imp. Constantius et Constans AA. ad Nemesiano comiti. *Curiales omnium civitatum nullam pro re privata nostra debent inquietudinem sustinere nec huiusmodi oneribus veluti extraordinariis occupari, quoniam satis est, si civitatum munera per eos congrue compleantur. Et cetera.* Il destinatario del provvedimento, Nemesiano, viene identificato con il *comes sacrarum largitionum* al cui indirizzo è rivolta anche la c. 5 CTh. 11.7. Cfr. F. PERGAMI, *Il comes sacrarum largitionum* cit., vedi *supra* nt. 14.

comitatum nostrum vel officium sublimitatis tuae pateat accessus, priusquam ordinarius iudex cognitione suscepta veram esse delatoris adsertionem probaverit adque ad tuam sublimitatem rettulerit. Dat. id. Mai. Treviris Amantio et Albino cons.

Il provvedimento, emanato a Treviri il 15 maggio 345, è diretto al *comes rerum privatarum* Eustazio.

L'imperatore Costanzo interviene in materia di competenza giurisdizionale del *comes*. In particolare, il successore di Costantino statuisce che, in caso di delazioni aventi ad oggetto i beni della *res privata*, sia il giudice ordinario a pronunciarsi sulla fondatezza della dichiarazione resa e riferisca, quindi, al *comes* (*ad tuam sublimitatem rettulerit*). Non è chiaro se – in questa fase – il *comes* fosse chiamato ad esercitare, in tal modo, un controllo che investisse il merito della questione sottopostagli o se, invece, si limitasse ad un giudizio di legittimità avente ad oggetto l'accertamento compiuto dal giudice ordinario.

Le limitazioni all'intervento del *comes rerum privatarum* nei giudizi attinenti alla *res privata* sono ribadite nella successiva c. 8 CTh. 10.10, pronunciata a Sirmio qualche anno più tardi:

CTh. 10.10.8: Imp. Constantius A. ad Orionem comitem rerum privatarum. Qui largientibus nobis aliquid fuerint consecuti, cum delatoribus suis ad iudicia veniant, in iure consistent, negotia persequantur, ut adseveratio delatorum prodat fisco debitas facultates. In eos autem, qui aliquorum detulerint patrimonia, adfirmantes ad fisci nostri dominium pertinere, si non potuerint ostendere quod adstruxerant, severitas competens exeratur. Consequens igitur erit petitiones legibus minime consentaneas a iudiciis removeri nec eos adfeci metu, qui legibus possident proprias facultates. Dat. III non. Mart. Sirmio Constantio A. VI et Constante Caes. cons.

Il provvedimento, datato 5 marzo 353, ribadisce il necessario intervento dei giudici ordinari nelle cause aventi ad oggetto i beni della *res privata* e sembra confermare la iniziale riluttanza della cancelleria imperiale a concedere al funzionario fiscale specifiche competenze in materia giurisdizionale.

Nella prima fase del suo sviluppo, dunque, al *comes rerum privatarum* non sono ancora riconosciute competenze giudiziarie ma, come è facilmente intuibile, anche in considerazione delle ampie responsabilità

affidategli nell'amministrazione della *res privata*, la sua autorità deve essersi ben presto estesa anche a tali funzioni<sup>19</sup>.

Verso la fine del IV secolo, infatti, la corona accenna ad una apertura relativamente al riconoscimento di competenze giudiziarie in capo al *comes rerum privatarum*:

CTh. 11.30.41: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Ammianum comitem rerum privatarum. Rationales privatae rei causis vel sacri aerarii praesidentes examen praesente fisci advocacione suscipiant. Ac si eorum sententia forte fuerit appellatione suspensa, ad eos iudices disceptationis fata transeant, ad quos privatorum hominum causae referri ex provocatione consuerunt, ita ut, si ab illis quoque fuerit provocatum, mansuetudinis nostrae expectetur arbitrium, vel sinceritate tua vel sacrarum remunerationum comite, prout ad quem negotium pertinebit, quid super his, de quibus referatur, gestum sit, scribitis currentibus instruite, ut, sive athuc superest nostra cognitio, mansuetudinem nostram facta suggestione commoneat, sive adquiescentibus partibus terminum negotio datum esse constiterit, plenam rei inquisitionem notitiamque eius accipiat. Sane tempora tantum volumus privatis fiscalibusque causis non esse communia, ut antiquo iure fiscalia negotia intra duos menses in eadem provincia, intra quattuor in contigua, intra sex in transmarina dicantur. Proposita XVII kal. Ian. Merobaude II et Saturnino cons. s.

La costituzione, la cui *propositio* risale al 16 dicembre 383, è riportata sotto il titolo *de appellationibus et poenis earum et consultationibus* del libro undicesimo del Codice Teodosiano e costituisce un vero e proprio punto di svolta in materia di competenza giurisdizionale in campo fiscale.

Il provvedimento riconosce una parziale competenza del *comes rerum privatarum* e del *comes sacrarum largitionum* per i giudizi di appello rispetto alle sentenze emesse dai *rationales rei privatae* e dai *praesidentes sacri aerarii* ed è questa la prima volta<sup>20</sup> in cui tali po-

<sup>19</sup> F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 5 ss., e, in particolare, 11 s.

<sup>20</sup> Le competenze giurisdizionali del *comes sacrarum largitionum* sono già attestate nella precedente c. 39 h.t., risalente al 18 marzo 381, con particolare riferimento agli appelli avverso le sentenze pronunciate dal *comes aerarii nostri*: Imppp.

teri siano esplicitamente assegnati al responsabile della *res privata*<sup>21</sup>.

In particolare, la costituzione in esame stabilisce la competenza dei giudici ordinari per gli appelli avverso le sentenze emesse dai *rationales*. Tuttavia, qualora la medesima sentenza costituisca oggetto di un nuovo appello, il giudizio dovrà essere rimesso all'imperatore, previo parere reso dal *comes rerum privatarum* o dal *comes sacrarum largitionum*, a seconda della materia trattata e sulla base del quale l'imperatore potrà emettere una decisione.

6. Il processo di progressivo ampliamento delle competenze giurisdizionali del *comes rerum privatarum* prosegue con due costituzioni del 385. La prima, emessa il 15 febbraio, è diretta al *comes* Pelagio e ha ad oggetto gli appelli proposti contro le sentenze del *discussor*<sup>22</sup> o, ancora una volta, del *rationalis*:

CTh. 11.30.45 pr.: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. et Arcadius A. ad Pelagium comitem rerum privatarum. Post alia: cum post sententiam discussoris vel rationalis fuerit provocatum, ad sinceritatem tuam negotium transferatur, ut, si mediocritas negotii aut longinquitas regionis ad iudicium tuum litigatores venire non patitur, iudici provinciae, quem ipse probaveris, negotium deleges. 1. Appellationes vero transmari-nae in iudicio tuo intra anni agantur spatium; de contiguis et non longe positis provinciis appellationes intra constituta iure tempora peragantur. Dat. XV kal. Mart. Mediolano Arcadio A. I et Bautone cons.

Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Macedonium comitem sacrarum largitionum. *Quotiens fiscalibus causis controversiae alicuius dubitatione pendentibus summam sententiae comes aerearii nostri imposuisse detegitur et cogendis obvium debitis provocationis suffugium fuerit obiectum, proprium super eo esse tribuendum praestantia tua discat examen, modo ut frequentibus statuta praeceptis eos praeter debiti modum poena comitetur, quos executionem veteris iudicati superfluae appellationis obiectu suspendisse claruerit.* Proposita Karthagine XV kal. April. Syagrio et Eucherio cons.

<sup>21</sup> In tal senso, R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 86 ss. Secondo l'Autore, "avant 380, il n'y a pas trace de jurisdiction ordinaire des comptes financiers; ils peuvent être amenés à seconder un juge pour des affaires de leur compétence". Sulla competenza del *comes sacrarum largitionum* si veda la nota precedente.

<sup>22</sup> F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente* cit., 623 s.

Il provvedimento attribuisce la competenza, in grado di appello, al *comes rerum privatarum* e, al contempo, riconosce a quest'ultimo la possibilità di delegare la trattazione della causa al governatore provinciale (*iudex provinciae*), in considerazione del valore della controversia o della distanza dal luogo in cui questa fosse incardinata.

Alla fine dello stesso anno, l'indirizzo imperiale viene confermato in un altro provvedimento, avente ad oggetto l'amministrazione dei giudizi fiscali:

CTh. 10.1.13: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Messianum proconsulem Africae. In omnibus fiscalibus causis, quisquis iudicum cognitor resederit, exceptis magnificis viris largitionum nostrarum comitibus, quos extra ordinem negotia definire non multo ante lata secundum veteres mores constitutione praecepimus, si intra eandem provinciam res agatur, duos menses satis abundeque sufficere censemus; si ex contigua personae atque instructiones necessariae putabuntur, quattuor; si ex transmarina, sex. Cum vero de causae meritis interposita provocatione tractabitur, in eadem provincia partibus constitutis intra viginti, si ex contigua, intra quadraginta dies negotium terminetur. Dat. XV kal. Octob. Aquileiae Arcadio A. I et Bautone cons.

La costituzione, diretta al proconsole d'Africa Messiano, è datata 17 settembre e concerne i termini per la definizione delle cause fiscali, in primo e secondo grado<sup>23</sup>, *quisquis iudicum cognitor resederit*<sup>24</sup>, con un'unica eccezione relativa ai giudizi innanzi ai *comites largitionum*

<sup>23</sup> Più ampiamente sui giudizi di appello innanzi ai *comites*: A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, Milano 1967, 14 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana*, in *AARC*, 11, Napoli 1996, 164. Sulla competenza dei prefetti del pretorio: F. PERGAMI, *Note sulla competenza d'appello dei prefetti del pretorio*, in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2014, 95 ss.

<sup>24</sup> Al 385 risale anche la c. 2 CTh 1.10, la quale contiene un esplicito riferimento alla competenza giurisdizionale del *comes sacrarum largitionum*: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. *In omnibus causis ita cognitioni iurgiorum operam dabis, ut extra ordinem ac sine temporibus recognoscens mature, cum ratione tulerit, ac rursus severius, si iustitia persuaserit, definitivam scias promendam esse sententiam*. Dat. V k. Dec. Arcadio A. I et Bautone cons.

*nostrarum*, in riferimento ai quali era stata recentemente riconosciuta la possibilità di giudicare *extra ordinem*.

La competenza del *comes rerum privatarum* viene ulteriormente specificata nella c. 49, del 386:

CTh. 11.30.49: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Albino praefecto urbis Romae. In negotiis, quae in urbe venerabili nostri patrimonii nomine ventilantur, id iuris tulimus, ut, si ducentarum librarum argenti negotium quod agitur summam aestimationemque transcendit, a rationalis sententia provocantes comitivae privatarum sequantur examen. Si vero intra praestitutum modum litigii summa se cohibet, sublimes eminentiae tuae sacrum nostri numinis iudicium delegamus. Dat. VIII kal. Aug. Romae Timasio et Promoto cons.

L'appello è ammesso dagli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio in riferimento ai *negotia, quae in urbe venerabili nostri patrimonii nomine ventilantur* e, per quanto concerne la competenza, questa è affidata al *comes rerum privatarum* per le cause di valore superiore alle duecento libbre d'argento.

7. Nel 423, tuttavia, si assiste ad un ulteriore cambio di rotta: Valentiniano III, in una costituzione diretta al proconsole d'Africa, se da un lato conferma la possibilità di appellare le sentenze pronunciate in primo grado dai *rationales*, dall'altro interviene sulla competenza nei giudizi di secondo grado, attribuendola al giudice ordinario:

CTh. 11.30.68: Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Celeri suo salutem. In privatae rei causis praeter pensionum et competitionum negotia de ceteris titulis ex appellatione a rationalis iudicio proconsulem oportet cognoscere. Salva enim nostrae reverentiae maiestatis ius nobis cum privatis non dedignamur esse commune. Dat. V kal. Mart. Ravennae post cons. Felicis et Tauri vv. cc.

La giustificazione di questo mutamento rispetto all'indirizzo seguito dagli imperatori precedenti emerge chiaramente nell'ultimo inciso della costituzione: *salva enim nostrae reverentiae maiestatis ius nobis cum privatis non dedignamur esse commune*.

8. Le costituzioni esaminate nella rassegna proposta evidenziano le crescenti difficoltà nella gestione dell'amministrazione giudiziaria in materia fiscale a cavallo tra IV e V secolo e, in particolare, portano ad un necessario ridimensionamento del ruolo assunto dai funzionari fiscali in ambito giudiziario e, per quanto di maggiore interesse in questa sede, del funzionario addetto alla gestione della *res privata principis*.

Inizialmente il *comes rerum privatarum*, al quale pure la dottrina attribuisce con sicurezza l'esercizio di poteri giurisdizionali sin dalla sua istituzione, sembra intervenire nei processi in modo occasionale e in riferimento a specifiche situazioni, spesso con funzioni di controllo e di semplice intermediazione tra i giudici ordinari e la corona, in un quadro generale mutevole e non sempre coerente al suo interno.

Una più specifica e strutturata competenza giurisdizionale del *comes rerum privatarum* sembra potersi affermare solo per i quasi 40 anni compresi tra il 385 (CTh. 11.30.45) e il 423 (CTh. 11.30.68), con specifico riferimento ai giudizi di appello, sebbene la competenza non sia mai esclusiva, stante la possibilità di delegare la trattazione delle cause ai governatori provinciali (*iudices provinciae*), sulla base di valutazioni non oggettive, come lo scarso rilievo della controversia (*mediocritas negotii*) e la lontananza del luogo (*longiquitas regionis*).

In conclusione, la frammentaria e disomogenea legislazione in materia deve necessariamente portare ad una riconsiderazione dell'opinione largamente dominante in dottrina, secondo la quale il *comes rerum privatarum* avrebbe sicuramente esercitato la giurisdizione, in riferimento alle relative sfere di propria competenza, sin dalla sua istituzione. Infatti, tale attribuzione sembra solo incidentale e, pur acquistando maggiore stabilità per qualche anno, non assumerà carattere definitivo.

#### SINTESI

Con il presente contributo si intende avviare un'indagine sulle competenze giurisdizionali, in materia fiscale, del *comes rerum privatarum*. La successione cronologica delle costituzioni imperiali raccolte nel Codice Teodosiano consente di ricostruire le linee di sviluppo delle competenze del funzionario fiscale tra il IV e il V secolo ma ciò che emerge chiaramente è che, in una fase iniziale, il suo intervento nell'amministrazione giudiziaria è episodico e non strutturato.

Nel contesto di una legislazione mutevole e non sempre coerente al suo

interno, il *comes* non può definirsi titolare di una specifica e permanente funzione giurisdizionale almeno sino al 385 e, comunque non oltre il 423, periodo durante il quale avrebbe esercitato, *vice sacra*, la funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze emesse dai giudici ordinari in primo grado.

#### PAROLE CHIAVE

*Comes rerum privatarum* – Burocrazia imperiale – Giurisdizione finanziaria – Processo.

#### ABSTRACT

The purpose of this article is to launch an investigation into the exercise of jurisdiction, in fiscal matters, of the *comes rerum privatarum*. The chronological succession of imperial constitutions, collected in the Theodosian Code, allows us to reconstruct the lines of development of the skills of the imperial official between the fourth and fifth centuries, but what clearly emerges is that, at an early stage, his intervention in the judicial administration is episodic and unstructured.

In the context of a changing and not always coherent legislation within it, the *comes* cannot be defined as having a specific and permanent jurisdictional function at least until 385 and, in any case not later than 423, a period of time during which he would have exercised, *vice sacra*, the function of judge of appeal with respect to the sentences issued by the ordinary judges at first instance.

#### KEYWORDS

*Comes rerum privatarum* – Imperial bureaucracy – Financial jurisdiction – Process.

FEDERICO PERGAMI  
Università di Milano "Bocconi"

## IL COMES SACRARUM LARGITIONUM NEL SISTEMA BUROCRATICO DELLA TARDA ANTICHITÀ

1. Nell'assetto organizzativo dell'Impero, un ruolo centrale era assunto, nel sistema burocratico della tarda antichità, dai *comites sacrarum largitionum*, cioè i funzionari imperiali di speciale rango che, coordinati nelle diocesi dai *comites largitionum* e dai *rationales summarum*, sovrintendevano alla riscossione dei tributi<sup>1</sup>, anche esercitando *vice sacra*<sup>2</sup>, un'attività giurisdizionale in materia fiscale.

2. La dottrina più autorevole attribuisce all'imperatore Costantino l'introduzione di tale categoria di funzionari<sup>3</sup>, che avevano gradualmente sostituito i *rationales*, sebbene la prima notizia in proposito si ricavi da una costituzione di Costanzo dell'anno 345, CTh. 11.7.5, indirizzata, nell'anno 345, al *vir perfectissimus* Nemesiano<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, 264 ss. e 428 ss., e, più di recente, E. LO CASCIO, *Il governo dell'Impero e la società nel quarto secolo*, in *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 434 ss., ove bibliografia.

<sup>2</sup> Sull'attività *vice sacra*, svolta dai funzionari imperiali nel sistema giurisdizionale della tarda antichità, qualche riflessione nel mio F. PERGAMI, *Rilievi in tema di cognitio vice sacra*, in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 335 ss.

<sup>3</sup> R. DELMAIRE, *Les responsables des finances impériales au Bas-empire romain (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> s.)*. *Études prosopographiques*, Bruxelles 1989, 11 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 205 ss.

<sup>4</sup> Sulla costituzione in particolare e, in generale, sulla legislazione dei figli di Costantino, P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, 130.

CTh. 11.7.5: Imp. Constantius A. Nemesiano viro perfectissimo comiti largitionum. Quotiens quis et privati debitor invenitur et fisci, et abreptus ab uno officio teneatur, ad universi debiti solutionem qui eum abstulit coartetur ac totius summae exactionem in se suscipiat, qui eundem avellendum abstrahendumque crediderit.

A tale personaggio è destinato anche un altro provvedimento imperiale, di qualche anno precedente, la c. 30 CTh. 12.1 del 12 agosto 340, nella cui *inscriptio*, infatti, compare la qualifica di *comes*, senza ulteriori specificazioni<sup>5</sup>:

CTh. 12.1.30: Imp. Constantius et Constans AA. Nemesiano comiti. Curiales omnium civitatum nullam pro re privata nostra debent inquietudinem sustinere nec huiusmodi oneribus veluti extraordinariis occupari, quoniam satis est, si civitatum munera per eos congrue compleantur. Et cetera.

L'indirizzo doveva riferirsi, secondo il Mommsen<sup>6</sup>, proprio al *comes sacrarum largitionum* del primo testo, sebbene il contenuto del provvedimento, dedicato alla gestione della *res privata*<sup>7</sup>, farebbe piuttosto propendere per la carica di *comes rei privatae*, il cui ufficio era stato istituito da Costantino<sup>8</sup>, in sostituzione del *magister rei privatae*, nel quadro

<sup>5</sup> Sono note le difficoltà e gli incerti risultati nella ricostruzione delle *inscriptioes* e delle *subscriptiones* delle costituzioni imperiali contenute nel Codice Teodosiano, su cui metteva in guardia già il MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Prolegomena*, Berolini 1905 (rist. 1970), CCXLI (per il periodo considerato, l'illustre autore parla di "*difficultates insolitae ... et insuperabiles*").

<sup>6</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus, Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, Berolini 1954 *ad h.l.* "comiti] largitionum (*vide ad 11.7.5*)". Così, anche C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian constitutions, ad h.l.*

<sup>7</sup> Per la gestione della *res privata principis*, si veda F. PERGAMI, *Rilievi sulla appartenenza dei fondi rei publicae alla res privata principis nella legislazione tardoimperiale*, in *Studi di diritto romano tardoantico* cit., 63 ss.

<sup>8</sup> Sulla burocrazia costantiniana, si veda A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire (284-602). A social economic and administrative survey*, II, Oxford 1964, 789 ss.; M. SARGENTI, *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova 1986, 124 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202 ss.

delle “riforme operate nell’ambito dell’amministrazione centrale”, che avevano determinato il “proliferare di una grande quantità di funzionari, rigidamente organizzati in modo gerarchico, che davano origine ad un complesso sistema che caratterizzerà l’Impero tardoantico”<sup>9</sup>.

3. Il contenuto di tali provvedimenti suggerisce ulteriori indagini, anche relativamente all’epoca successiva al regno di Costantino, sull’ipotesi, avanzata in passato<sup>10</sup>, secondo cui sarebbe mancata, quantomeno in via temporanea e limitatamente alla fase iniziale dell’introduzione degli uffici dei *comites* finanziari nel sistema burocratico della tarda antichità, una netta delimitazione delle funzioni e una rigida separazione di competenze fra i due dipartimenti – *sacrae largitiones* e *res privatae* – ove non addirittura un cumulo di attribuzioni, nella persona di un unico soggetto, fra il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rei privatae*, anche in considerazione della graduale delimitazione delle funzioni esercitate dai nuovi funzionari della gerarchia amministrativa e fiscale dell’epoca tardoantica.

4. A ben vedere, infatti, un profilo analogo a quello emerso dall’esame della sopra richiamata c. 30 CTh. 12.1, attribuita ai figli di Costantino, emerge anche con riguardo ad un orizzonte temporale più ampio e per tutta la seconda metà del IV secolo, con specifico riferimento alle gravi incertezze che contrassegnano, in quel torno di tempo, l’assunzione delle cariche dei due funzionari a cui era affidata la gestione delle finanze imperiali.

Va detto che questa è la fase storica in cui si attua a Sirmio, nell’anno 364, la divisione dell’impero fra *pars Occidentis* e *pars Orientis* e nella quale risulta particolarmente ardua la ricostruzione dell’assetto normativo di quei tormentati anni di regno, non a caso definiti da Ammiano della *magnitudo urgentium negotiorum*<sup>11</sup>.

In quel momento, l’ufficio di *comes sacrarum largitionum* è rivestito, almeno dalla fine dell’anno 364, come si ricava dall’*inscriptio* della costituzione 6 CTh. 13.1, da Fiorenzo, che risulta avere mantenuto l’incarico ancora nel febbraio 365 (CTh. 11.12.3) ed averlo conservato

<sup>9</sup> Così, L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202.

<sup>10</sup> È questa l’ipotesi del Jones, seppure limitatamente all’epoca costantiniana: A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, III (App. 1) cit., 345.

<sup>11</sup> AMM. MARC., *Rer. Gest.* 26.4.2.

almeno sino al settembre dell'anno 366, come emerge dalla costituzione 12.6.11 e della cui carriera vi è traccia anche nella mutila c. 3 CTh. 5.17, priva di data.

Tale ricostruzione, in realtà, è incompatibile con i tempi di assunzione della carica da parte del suo successore, Germaniano, a cui figurano indirizzate, quale funzionario investito del medesimo ufficio, una serie di provvedimenti imperiali coevi, emanati nel gennaio (CTh. 7.7.1), nel luglio (CTh. 5.15.19) e nel settembre 365 (C. 11.62[61].3), nonché nel maggio e nel dicembre del 366 (CTh. 5.15.20 e C. 1.56.2) e ancora nel 367 (CTh. 10.19.4, 12.6.13 e C. 11.63.2), sebbene non tutte dedicate, come vedremo, alla esclusiva gestione delle *sacrae largitiones*, cui formalmente il funzionario era addetto.

Di più, nello stesso torno di tempo, al *comes rerum privatarum* Floriano venivano impartite disposizioni, come in CTh. 8.5.20 del 12 settembre 364, sul trasporto delle *res largitionum necessariae*, CTh. 11.7.11 del 25 maggio 365<sup>12</sup>, dedicata, al tempo stesso, al trattamento di coloni della *res privata* e alla riscossione di *tituli largitionales*, nonché, soprattutto, CTh. 5.15.18, 5.13.4 (= C. 11.66[65].2) e C. 11.62(61).4 del febbraio 368, cioè un gruppo di provvedimenti che riguarda sia i fondi patrimoniali ed enfiteutici, di competenza delle *sacrae largitiones*, sia i fondi della *res privata*.

5. Sulla base dei soli dati ricavabili dalle raccolte ufficiali, il groviglio appare, a prima vista, inestricabile.

Peraltro, i risultati cui è possibile pervenire grazie all'indagine palinogenetica delle costituzioni imperiali, finalizzata non esclusivamente al – pure indispensabile – riordino cronologico dei testi, ma anche ad un esame sul contenuto dei provvedimenti normativi, lasciano intravedere ipotesi ricostruttive che, superando il dato puramente formale, paiono consentire una più corretta ed approfondita conoscenza della politica legislativa, con specifico riferimento alla gestione della politica tributaria e delle entrate fiscali da parte della cancelleria imperiale.

<sup>12</sup> CTh. 11.7.11: Idem AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Omnes provinciis praesidentes iussimus conveniri, ut a rei nostrae conventionione cessarent, ne principales necessitates in publicum proferentes eadem, qua hactenus, in colonos iniquitate saevirent. Illud etiam moderationi adiecimus, ut tripertita esset illatio fiscalium pensionum. Sinceritas tua rationales procuratoresque commoneat, ut, quidquid pro iugatione vel capitacione deposcitur, certantibus studiis devotionis exsolvant.* Dat. VIII kal. Iun. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

6. Anzitutto, occorre tentare di ricostruire la successione di Germaniano a Fiorenzo nel ruolo di *comes sacrarum largitionum*.

Seguendo l'ordine cronologico dei provvedimenti legislativi conservati nelle raccolte ufficiali, la prima costituzione indirizzata a Fiorenzo è quella raccolta nel titolo *De lustrali conlatione*, emanata, verosimilmente ad Aquileia, l'8 settembre 364<sup>13</sup>:

CTh. 13.1.6. Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. Aurum mercatoribus adque argentum, quo erogatio publica iuuetur, indiximus; igitur exceptione inmunitatis nullus utetur. Omnium enim regionum huiusmodi homines, omnium dignitatum hanc virilem iuvandae rei publicae partem sine aliqua privilegii venia iussimus sustinere. Exceptio autem eos tantummodo in hac communi fere sorte defendet, qui proprio iure per se aut homines suos qui evidentissime cognoscuntur negotiantes non tam mercatorum loco haberi debent quam sollertium strenuorumque dominorum. Dat. VI id. Sept. divo Ioviano et Varroniano cons.

Sebbene siano noti i gravi e complessi problemi che si pongono all'interprete nella ricostruzione delle *inscriptions* e delle *subscriptioes* del Codice Teodosiano<sup>14</sup>, non vi è ragione di dubitare della datazione che si ricava dalla versione del testo a noi nota e che costituisce, per quanto interessa rilevare, il *dies a quo* dell'assunzione della carica di *comes sacrarum largitionum* di Germaniano, che egli avrebbe conservato anche nei primi mesi dell'anno successivo, come risulta dalla c. 3 CTh. 11.12, *De immunitate concessa*, del 20 febbraio 365:

CTh. 11.12.3: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. Omnium rerum ac personarum,

<sup>13</sup> Il luogo di emanazione può ricavarsi con sufficiente certezza dalla *subscriptio* della c. 4 CTh. 12.12, emanata il giorno precedente: Imp. Valentinianus A. ad Martinum praefectum praetorio. *Iuxta legem divi Constantini nihil post tractatum habitum civitatum voluntate mutetur sive mutiletur, sed integrae atque illibatae civitatum petitiones ad magnificentissimae sedis tuae notitiam perferantur, ut sit examinis tui, quaenam ex his auxilio tuo implenda protinus, quae clementiae nostrae auribus intimanda videantur*. Dat. VII id. Sept. Aquileiae divo Ioviano et Varroniano cons.

<sup>14</sup> O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (rist. 1984), 111.

quae privatam degunt vitam, in publicis functionibus aequa debet esse inspectio. Hoc ideo dicimus, quia nonnulli privatorum elicitas suffragio proferunt sanctiones, quibus vectigalia vel cetera eiusmodi, quae inferri fisco moris est, sibi adserant esse concessa. Hoc si quando militibus nostris hisve, qui in palatio nostro degunt, praestamus adprobantibus se sacramentis militaribus adtineri, quod concessimus firmum sit adque robustum; ceterum si quis privatorum eiusmodi rescriptione nitatur, cassa eadem sit. Vectigalium enim non parva functio est, quae debet ab omnibus, qui negotiationis seu transferendarum mercium habent curam, aequa ratione dependi. Dat. X kal. Mart. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

7. L'esistenza di testi coevi, indirizzati – nell'identico ruolo di *comes sacrarum largitionum* – a Germaniano, fra la fine dell'anno 364 e l'inizio dell'anno successivo, che si interpongono cronologicamente fra i due provvedimenti sopra esaminati (CTh. 13.1.6 dell'8 settembre 364 e CTh. 11.12.3 del 20 febbraio 365), costituisce un grave ostacolo alla ricostruzione della carriera di Fiorenzo.

Un primo testo è rappresentato dalla costituzione di apertura del titolo *De pascuis*, che gli imperatori Valentiniano e Valente indirizzano al *comes sacrarum largitionum* Germaniano il 28 gennaio 365, quindi in data anteriore a CTh. 11.12.3, indirizzata a Fiorenzo:

CTh. 7.7.1: Imppp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Dedimus litteras ad viros clarissimos praefectos praetorio, ut ab his conventi rectores provinciarum scirent in locis rei privatae augmenta pensionum non esse facienda neque sinerent pascua animalium ex rebus privatis nostris provincialium licitatione praeberi. Dat. v kal. Feb. Romae Valentiniano et Valente AA. cons.

La data è, dunque, incompatibile con la successione dei funzionari imperiali all'inizio dell'anno del primo consolato di Valentiniano e Valente e non può essere conservata quella del gennaio 365, come la ricaviamo dal testo del Codice Teodosiano.

A ben vedere, del resto, a convincere della necessità di una emenda dei dati ricavabili dalla *subscriptio* depone anche la località in cui il provvedimento risulta emanato, Roma, dove gli imperatori non furono né nel 365, né negli anni successivi del loro regno.

Al riguardo, il Seeck, sulla scia del Gotofredo<sup>15</sup>, riteneva di superare la difficoltà, in questo come in altri due casi (CTh. 10.19.4 e 12.6.13, entrambi dell'8 gennaio 367, su cui tornerò), supponendo che i compilatori del Codice avessero sostituito il nome dell'Urbe a quello di Remi, dove Valentiniano si trovava al principio del 367 “womit man in Constantinopel wohl kaum einen klaren Begriff verband” quella della “allbekannte” Roma<sup>16</sup>.

Si tratta, peraltro, di una soluzione congetturale, che non è possibile verificare, per la mancanza di appigli testuali a cui agganciarla, ma che non sembra così evidente come l'illustre studioso vorrebbe sostenere.

Appare, al contrario, più verosimile ipotizzare che i compilatori abbiano utilizzato un esemplare pubblicato a Roma nel gennaio 366, datato con il post-consolato di Valentiniano e Valente, nella cui *subscriptio* sia stata omissa – o anche solo sia successivamente caduta – la data di emanazione<sup>17</sup>, con la conseguenza che la costituzione, pubblicata nel gennaio 366, tenendo conto dei tempi intercorrenti tra la data di emanazione dei provvedimenti imperiali e quelli della loro pubblicazione, deve risalire a qualche mese prima, nell'anno 365, comunque in data successiva al 20 febbraio 365, in cui, come ho ricordato, risulta emanata la costituzione CTh. 11.12.3, indirizzata a Fiorenzo.

<sup>15</sup> J. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus cum commentariis*, Mantuae 1740, ad CTh. 7.7.1.

<sup>16</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 108.

<sup>17</sup> Una soluzione analoga può, del resto, essere adottata per la coeva costituzione CTh. 8.6, *De tractoriis et stativis*, 1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Rufinum praefectum praetorio. *Nemini ex his, qui ex castrensibus muniis absoluti ad domum redeunt post labores, tractoria praebeatur a sacro separata iudicio, sed unusquisque in epistulis nostris, quibus ad aevi reliqui testimonium singulos sequimur, viaticum conficiendi itineris consequatur. Hanc igitur sanctionem sinceritas tua congrua auctoritate custodiat ac, si quando aliquis ex hoc genere hominum annonas poposcerit, imperialibus litteris sua subscriptione subiecta modum debitae praebitionis impertiat. Sed ne quis, ut hactenus factum est, quas superfluas impetraverit, largiatur aut vendat, ne quis ad quaestum de hac erogatione capiendum ulterius nomen opponat.* Emissa sub die VIII kal. Feb. Roma Valentiniano et Valente AA. cons.

Come si legge, la *subscriptio* della costituzione riporta la data in cui essa è stata emissa, cioè spedita da Roma a cura del prefetto del pretorio, cui era indirizzata: ma ciò non è compatibile con il gennaio 365, poiché – a quella data – Vulcacio Rufino non era ancora succeduto nella carica a Mamertino, che ricoprì l'ufficio almeno fino alla fine di aprile del 365 (cfr., in proposito CTh. 8.5.26 del 26 aprile 365), per essere sostituito da Vulcacio Rufino almeno a far tempo dal 21 giugno (CTh. 9.30.3).

Tale soluzione, del resto, armonizza con il contenuto del provvedimento in esame, considerando che il testo indirizzato a Germaniano si limita a comunicare al *comes sacrarum largitionum* l'avvenuto invio ad *clarissimos praefectos praetorio* di *litterae*, con le quali si disponeva il divieto di aumentare le *pensiones in locis rei privatae*.

Infatti, una di tali *litterae*, diretta al prefetto del pretorio Rufino, è facilmente identificabile nella c. 2 *h.t.*, riportata nel Codice Teodosiano in un esemplare pubblicato a Luceria il 23 settembre 365 e, quindi, sicuramente anteriore di qualche mese a quella data<sup>18</sup>: è, peraltro, del tutto comprensibile che di quel provvedimento fosse data notizia al nuovo funzionario imperiale, anche se, a stretto rigore, la materia non rientrava direttamente nella competenza del *comes sacrarum largitionum*, bensì in quella del *comes rerum privatarum*.

In via di prima approssimazione, dunque, lo spostamento della data di emanazione della costituzione indirizzata a Germaniano (CTh. 7.7.1) ad un'epoca successiva rispetto a quella indirizzata a Fiorenzo consente di risolvere il primo grave problema della apparente incompatibilità fra il ruolo dei due *comites* finanziari fra la fine del 364 e i primi mesi dell'anno 365.

8. Il 28 luglio 365, al *comes sacrarum largitionum* Germaniano risulta indirizzata anche la c. 19 del titolo *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur*, CTh. 5.15:

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum c(omitum) s(acrarum) l(argitionum). Fundi enfyteutici patrimonial[is]que iuris in antiquum ius praestationemque redeant, ne quoqu[omodo] exempti ab enfyteutico patrimonialique titulo veluti pri-

<sup>18</sup> CTh. 7.7.2 (= C. 11.61[60].1): Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Rufinum praefectum praetorio. *Cum nulla ratio sit, cur in pascuis saltibus rei privatae pensio debeat ampliari, nequaquam pro libidine ordinum augmenta facienda sunt. Etenim idcirco graviores pensiones imponi ab ordinibus accipimus, ut animalia ex rebus privatis nostris a locorum pastibus arceantur, quod fieri non oportere divinae memoriae Iulianus prorogata iussione constituit. Quare excellens auctoritas tua conventibus rectoribus provinciarum non eam licitationis necessitatem patiatur inferri, quam repentinam faciunt civitates, sed eam manere decernet, quam statuit antiquitas.* Dat. VIII kal. Oct. Luceriae Valentiniano et Valente AA. cons.

Luceria non può essere il luogo in cui la costituzione è stata emanata, che – al contrario – dove trattarsi del luogo di pubblicazione di un provvedimento emanato qualche mese prima. Cfr. al riguardo, O. SEECK, *Regesten* cit., 226.

v[a]to iure teneantur, rectoribus provinciarum et rationalib[us] monendis, ut sciant contra commoda largitionum nost[ra]rum specialia non admittenda esse rescripta, his tantu[m]modo exceptis, quos in re privata nostra secundum leg[em] datam iam dudum in hoc nomine manere praecepimus. D[at.] V. k. Aug. Val(entini)ano et Valente AA. cons.

La datazione del provvedimento è, anche in questo caso, particolarmente ardua da stabilire con certezza, non soltanto perché, come ho sopra anticipato, nel febbraio dello stesso anno 365 la carica era ricoperta, con pochi margini di dubbio, da Fiorenzo (CTh. 11.12.3), ma soprattutto perché Fiorenzo risulta destinatario della successiva c. 11 CTh. 12.6, che reca la data del 17 settembre 366, mentre, nel frattempo, come s'è pure accennato, parecchie altre costituzioni figurano dirette allo stesso Germaniano (C. 11.62.3 del 24 settembre 365; CTh. 5.15.20 e C. 1.56.2 del 366, oltre a CTh. 10.19.4, 12.6.3 e C. 11.63.2 del 367).

Il Jones conservava la data della costituzione in esame all'anno 365, prospettando l'ipotesi di un temporaneo cumulo delle attribuzioni di *comes sacrarum largitionum* e di *comes rei privatae* nella persona di Germaniano, il quale avrebbe, quindi, sostituito sia Fiorenzo, sia il *comes rei privatae* Floriano dall'estate del 365 sino al 367, quando le due funzioni sarebbero state nuovamente separate e i titolari degli uffici finanziari sarebbero stati reintegrati nelle rispettive cariche<sup>19</sup>.

Lo stesso autore, però, in seguito, sembra avere abbandonato tale ipotesi, che richiedeva, fra l'altro, di posticipare al settembre 367 la data di emanazione della sopra richiamata CTh. 12.6.11, diretta a Fiorenzo, sulla quale dovrò subito ampiamente tornare, supponendone, con ipotesi paleograficamente molto problematica, a motivo dell'epoca dell'anno avanzata, una datazione con il post-consolato, per inclinare definitivamente a favore della datazione al 28 luglio 366 per 5.15.19<sup>20</sup> e al 24 settembre 365 per C. 11.62.3, entrambe dirette a Germaniano, anticipando, invece, al settembre 366, la c. 11 CTh. 12.6 diretta a Fiorenzo<sup>21</sup>.

Anche questo *revirement* del Jones, però, non appare del tutto convincente, poiché si presta ad almeno due rilievi critici, costituiti, il

<sup>19</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, III (App. 1) cit., 345.

<sup>20</sup> A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE; J. MORRIS, *The Prosopography of the later Roman Empire*, Cambridge 1975, 391, *Germanianus* 1.

<sup>21</sup> A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 364, *Florentius* 5.

primo, dall'ipotizzata datazione della costituzione CTh. 5.15.19 con il post-consolato ancora nel mese di luglio, non meno difficile da sostenere rispetto a quella proposta, in passato, per CTh. 12.6.11; il secondo, rappresentato dalla problematica proposta di anticipazione di quest'ultimo testo all'anno 365, con un non meno discutibile, perché non supportato da riscontri testuali sicuri, scambio di consolati, fra loro difficilmente confondibili, quali sono quelli del 365 (*Valentiniano e Valente AA. cons.*) e del 366 (*Gratiano NP et Dagalaifo cons.*).

Inoltre, se il 17 settembre 365 era ancora in carica Fiorenzo, mentre già il 24 dello stesso mese la c. 3 CTh. 11.62 era diretta a Germaniano, si deve ipotizzare che l'uno sia succeduto all'altro nel breve giro di una settimana e che il nuovo *comes* appena investito della carica fosse già destinatario di disposizioni normative: il che, per quanto sappiamo sulla prassi amministrativa del governo tardoantico, lascia alquanto perplessi.

La soluzione generalmente accettata<sup>22</sup> è quella che assegna all'anno 368 sia CTh. 5.15.19, sia C. 11.62.3, sulla traccia del Mommsen<sup>23</sup> che, però, in relazione al provvedimento conservato nel Teodosiano, non esclude neppure l'anno 365<sup>24</sup>.

Ed è questa, in certo senso, la soluzione – in astratto – paleograficamente più accettabile, perché presuppone la semplice mancanza nelle *subscriptions* di entrambe le costituzioni in esame della sola cifra di iterazione di uno dei quattro consolati imperiali di Valentiniano e Valente: fenomeno, come noto, particolarmente frequente nel dodicennio di comune governo dei due Augusti.

A ben vedere, però, neppure tale ipotesi appare del tutto condivisibile: infatti, anche postergando all'anno 368 le costituzioni dirette a Germaniano con la data del 365 e ritardando al maggio 366, come risulta dalla costituzione 20 CTh. 5.15, sulla quale subito tornerò, l'assunzione della carica di *comes sacrarum largitionum*, resta aperto il grave problema della coesistenza, alla data del 17 settembre dello stesso anno, in quella stessa carica, di Fiorenzo, attestata dalla sopra richiamata CTh. 12.6.11.

<sup>22</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 31; P. VOCI, *Nuovi studi sul diritto del tardo Impero*, Padova 1989, 73; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et la res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1989, 70 ss.

<sup>23</sup> TH. MOMMSEN, *Prolegomena* cit., CLXXXVIII.

<sup>24</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., ad CTh. 5.15.19: "365? 368? ... annos 370, 373 rescripta alia data ad eundem excludunt".

Il Mommsen non sembra essersi dato carico di questo problema, posto che lascia invariata la data di questa costituzione<sup>25</sup>, mentre il Seeck la retrodata, invece, al 365, in base al semplice rilievo che Fiorenzo non poteva ancora ricoprire l'ufficio nel settembre 366, dal momento che già nel maggio di quell'anno la carica era rivestita da Germaniano<sup>26</sup>: ma non spiega come e da chi l'indicazione del primo consolato imperiale di Valentiniano e Valente (*Valentiniano e Valente AA.*) abbia potuto essere scambiata con quella, graficamente diversissima, dell'anno 366 (*Gratiano NP e Dagalaifo*).

9. Per cercare di risolvere l'intricato problema, è utile esaminare il contenuto della costituzione 19 CTh. 5.15, che, in virtù di un esplicito richiamo ad un precedente intervento normativo, offre spunti di ulteriore riflessione per individuarne, con maggiore approssimazione possibile, la data di emanazione.

Impartendo al *comes sacrarum largitionum* disposizioni perché i *fundi enfyteutici patrimonialisque iuris in antiquum ius praestationemque redeant*, il testo richiama, infatti, in modo esplicito, una *lex data iam dudum*, con la quale si era stabilito che i fondi della *res privata* dovessero conservare la loro condizione (*in hoc nomine manere praecepimus*).

La *lex iam dudum data* può essere identificata nella c. 17 CTh. 5.15:

Impm. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. Super fundis enfyteuticis seu patrimonialibus divus Iulianus legem consultissimam dedit, scilicet ut, qui ex his vel ad privatorum iura transissent vel minuto canone condicionis fisco locationibus tenerentur, ad statum retraherentur antiquum. Hanc legem quidam iudicum interpretati pravius sunt quam utilitas publica postulabat, ut eiusmodi praedia ex rebus privatis nostris eruentes ibi tantummodo satisfacerent legi, ubi non intererat fisci vectigalibus, utrumne privato iure an enfyteutico possideret. Quamquam igitur animadvertimus esse consultius in eodem statu fundi maneant, in quo ante legem divi iuliani fuerant, de quibus tamen nihil specialiter statuit, ab his, quibus omnia deinceps erogata sunt, auctoritas tua redhiberi eos maturo iubebit

<sup>25</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., ad CTh. 12.6.11.

<sup>26</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 85.

auxilio. Erga ceteros sane fundos, quos recentium principum effusio aut perpetuo iure donavit aut deminuto canone concessit enfyteuticariis obtinendos, edictum comprehensi principis auctoritas tua valere praecipiat. Dat. et proposita Romae VI k. Nov. divo Ioviano et Varroniano cons.

Il provvedimento in esame, però, è – a sua volta – problematico sotto il profilo palinogenetico e di difficile interpretazione nel merito.

Sotto il primo profilo, la *subscriptio* è certamente errata, poiché la costituzione non può essere “*data et proposita*” a Roma, dove Valentiniano, come ho ricordato, non solo non si trovava nell’ottobre 364, ma non vi soggiornò mai nel corso del suo regno.

Se, come è probabile, quella indicata con “*VI k. Nov.*” è la data di pubblicazione del provvedimento, la data di emanazione potrebbe risalire a qualche mese prima e annettersi al gruppo di interventi riconducibili all’attività normativa che gli imperatori realizzarono nell’estate di quell’anno, durante il soggiorno a Sirmio: in particolare, il provvedimento in esame può essere accostato alla precedente c. 15 *h.t.*<sup>27</sup>, di datazione sicura al 29 luglio 364, che non può escludersi faccia parte, con la *lex iam dudum data*, di un unico intervento legislativo in materia fiscale e tributaria<sup>28</sup>.

Sotto il profilo del contenuto, la disposizione mostra l’intento esplicito della cancelleria imperiale di conservare alla *res privata* i fondi che la *prava interpretatio* di una *consultissima lex* di Giuliano tendeva, invece, ad *eruerere*<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> CTh. 5.15.15: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefectum praetorio. *Enfyteutica praedia, quae senatoriae fortunae viris, praeterea variis ita sunt per principes veteres elocata, ut certum vectigal annuum ex his aerario penderetur, cessante licitatione, quae recens statuta est, sciat magna auctoritas tua a priscis possessoribus sine incremento licitandi esse retinenda ita, ut quaecumque in commissi fortunam inciderint ac pleno dominio privatis occupationibus retentantur a Leontii et Sallustii consulatu, ius pristinum rursus adgnoscant.* Dat. IIII kal. Aug. Sirmio divo Ioviano et Varroniano cons.

<sup>28</sup> P. KRÜGER, *Codex Theodosianus*, Berolini 1923, ad *h.l.*, colloca la costituzione, diversamente dal Mommsen, nel titolo 5.12, *De fundis patrimonialibus et saltuensibus et enfyteuticis et eorum conductoribus*, c. 19, con la data (dubitativamente) del 365.

<sup>29</sup> Sulla legislazione dell’imperatore Giuliano, di speciale interesse la ricerca palinogenetica di E. GERMINO, *Di alcune costituzioni dubbie dell’imperatore Giuliano tratte dal Codex Theodosianus*, in *Koinonia*, 43, 2019, 93 ss.

È, dunque, sulla base di tali rilievi, che si può cercare di scorgere, nel rapporto temporale contrassegnato dal sintagma “*iam dudum*”, un’indicazione dell’intervallo fra i due testi, CTh. 5.15.17 dell’estate 364 e CTh. 5.15.19 e, di conseguenza, sulla presumibile data al luglio del successivo 366 della seconda costituzione<sup>30</sup>.

10. Il 24 settembre dell’anno 365 risulta indirizzata a Germaniano la c. 3 C. 11.62(61), emanata a Milano:

C. 11.62(61).3: Imppp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Quicumque possessiones ex emphyteutico iure susceperint, ea ad referendum uti occasione non possunt, qua adserant desertas esse coepisse, tametsi rescripta per obreptionem meruerint. Sed nec avelli eas ab his posse, nec si licitatio ab alio fuerit promissa, sed eas in perpetuum apud eos qui eas susceperint et eorum posteritatem remanere, nec si super hoc rescriptum fuerit adversus eos impetratum. D. VIII k. Oct. Mediolani Valentiano et Valente AA. cons.

Per superare la sovrapposizione di date nelle costituzioni indirizzate ai due *comites sacrarum largitionum* Fiorenzo e Germaniano, il Seeck<sup>31</sup>, sulla scia del Mommsen<sup>32</sup>, proponeva di postergarne l’emanazione al 368<sup>33</sup>: ma poiché in quell’anno la sede imperiale non era più Milano, l’illustre studioso è costretto a supporre che la costituzione sia stata emanata da una località di uguale nome, sita a 63 miglia da Colonia.

Una soluzione, a dire il vero, priva di appigli documentali sicuri: al contrario, ritengo esistano valide ragioni per conservare la datazione del 24 settembre 365, indicata nella *subscriptio*, poiché essa bene si concilia con gli spostamenti di Valentiniano e con la sua presenza a Mi-

<sup>30</sup> A ben vedere, l’espressione “*iam dudum*” è ambigua, potendosi intendere come “già da tempo”, come ipotizzo nel testo, ma anche in quello, opposto, di “recentemente”: sicchè, in definitiva, non si può desumere con certezza se il tempo intercorso fra CTh. 5.15.17 e 5.15.19 sia di pochi mesi, come indicato nelle relative *subscriptioes* o di qualche anno, come viene ad essere se la seconda viene attribuita al 368.

<sup>31</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 31 e 234.

<sup>32</sup> TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., *ad h.l.*

<sup>33</sup> Analogo spostamento è ipotizzato per la c. 19 CTh. 5.15, su cui ampiamente, *infra*.

lano, nell'anno del suo secondo consolato imperiale, sino all'autunno del 365: ipotesi in duplice senso favorevole, considerando che, per un verso, essa armonizza con la datazione della precedente 7.7.1; per altro verso, neppure è, in teoria, incompatibile, sotto il profilo formale, con la datazione al 17 settembre dello stesso anno della c. 11 CTh. 12.6, sulla quale mi soffermerò più avanti, diretta a Fiorenzo, indicato anch'egli nell'incarico di *comes sacrarum largitionum*, che Germaniano aveva sostituito una settimana più tardi.

Un così rapido avvicendamento ed il fatto che al nuovo *comes*, appena nominato, fossero già date impegnative disposizioni per la gestione dei fondi enfiteutici presuppone che il provvedimento normativo in oggetto, già in preparazione sotto il predecessore, fosse stato perfezionato ed emesso quando questi era stato, nel frattempo, sostituito e fosse indirizzato perciò al successore.

11. Altrettanto problematica, come s'è già visto, è l'individuazione dell'attività del *comes sacrarum largitionum* nell'assetto della burocrazia imperiale dell'anno 366: a tale funzionario, infatti, risultano indirizzate le due costituzioni imperiali già sopra richiamate, la c. 20 CTh. 5.15 del 19 maggio 366 a Germaniano<sup>34</sup> e la c. 11 CTh. 12.6 del 17 settembre a Fiorenzo.

A Germaniano, il 20 dicembre di quello stesso anno è poi indirizzata anche la c. 2 C. 1.56, quest'ultima, però, senza specificazione del ruolo del destinatario.

La prima costituzione non solleva dubbi in ordine alla data di emanazione, così come indicata nella *subscriptio*:

CTh. 5.15.20: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Placuit, ut enfyteuticorum fundorum patrimonialiumque possessores, quo voluerint, quo potuerint tempore et quantum habuerint pensionis paratum, dummodo non amplius quam in tribus per singulos annos vicibus, officio rationalis adsignent ac de suscepto ab eodem securitatem eodem die pro more percipiant, modo ut intra ianuariarum iduum diem omnis summa ratiociniis publicis inferatur: gravis-

<sup>34</sup> P. KRÜGER, *Codex Theodosianus* cit., ad *h.l.* colloca anche questa costituzione nel titolo 5.12, *De fundis patrimonialibus et saltuensibus et enfyteuticis et eorum conductoribus*, c. 20.

simae poenae subdendo officio, si cuiquam quolibet anni tempore, dummodo nequaquam numerum trinae illationis excedat, solutionem facere gestienti negaverit susceptionis officium vel si moram fecerit in chirografo securitatis edendo. Super quo possessores apud curatores vel magistratus aut quicumque in locis fuerit, qui conficiendorum actorum habeat potestatem, conveniet contestari, ut et de officii insolentia constet, in quod exercenda vindicta est, et his possit esse consultum. Dat. XIII k. Iun. Remis Gratiano n. p. et Dagalaifo cons.

Rileva, invece, sotto il profilo del contenuto, la circostanza che un provvedimento analogo, che autorizzava il pagamento rateale dei canoni enfiteutici, fosse stato emanato da Valentiniano nei primi mesi di governo, seppure con verosimile limitazione ai territori africani<sup>35</sup>: il

<sup>35</sup> Mi riferisco alla c. 3 CTh. 11.19 *De conlatione fundorum patrimonialium vel enfyteuticorum et rei privatae*: Imp. Valentinianus et Valens AA. provincialibus Byzacenis. *Ab enfyteuticariis possessoribus annonariam quidem solutionem per quattuor menses ita statuimus procurari, ut circa ultimos anni terminos paria concludantur; aurum vero non ex die X kal. Dec. in prid. kalendarum Ianuariatum, sed per annum solidum, prout quisque pendere potuerit, inferetur*. Dat. id. Sep. Aquileiae divo Ioviano et Varroniano cons.

Il testo fa parte di un gruppo di sei costituzioni, tutte emanate nel settembre 364 ad Aquileia e indirizzate *ad provinciales Byzacenos* o *provincialibus Byzacenis* ovvero *ad Byzacenos*. Sebbene parte della dottrina (O. SEECK, *Regesten* cit., 216) inclini nel ritenere i provvedimenti quale parte di un unico intervento normativo (oltre a quello in esame, ne farebbero parte CTh. 5.15.16; 10.10.9; 12.1.59, 60; 16.2.17), la differenza di contenuto fra i vari testi suggerisce di unire alla 11.19.3 esclusivamente la 5.15.16, considerando che entrambi concernono il regime dei fondi enfiteutici, stabilendo le modalità di pagamento della contribuzione annonaria e sancendo il principio dell'irrevocabilità della concessione fino a che il canone stesso sia regolarmente pagato (CTh. 5.15.16: *Imp. Valentinianus et Valens AA. ad provinciales Byzacenos. Nequaquam enfyteuticos fundos ante commissi vitium ad alterum transire debere sancimus. Et cetera*). La lieve differenza di datazione fra i due provvedimenti può essere facilmente spiegata con la caduta del *Prid.* avanti a *id. Sept.* Gli altri testi, al contrario, trattano materie diverse, segnatamente, il primo, l'attribuzione dei *bona caduca* (CTh. 10.19.9); gli altri (CTh. 12.1.59 e 60; 16.2.17) la condizione dei sacerdoti cristiani e dei curiali.

Si legga, al riguardo, F. BURDEAU, *Le "ius perpetuum" et le regime fiscal des "res privatae" et des fonds patrimoniaux*, in *IVRA*, 23, 1972, 20 ss.; P. VOCI, *Nuovi studi* cit., 52 s.

Resta dubbia la ragione per cui norme di carattere generale come quelle contenute nei frammenti in esame siano indirizzate esclusivamente ai provinciali della

testo in esame ben potrebbe costituire l'estensione della disposizione, che evidentemente aveva dato buona prova sotto il profilo applicativo, anche agli altri territori dell'Impero.

Sotto il profilo formale, neppure la costituzione indirizzata a Fiorenzo offre motivi di dubbio in ordine alla datazione al 17 settembre 366:

CTh. 12.6.11: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florentium comitem sacrarum largitionum. Neminem biennio iugi allegationis officiis inservire permittat, neminem ab huiusmodi munere ad idem munus adstringi, nisi prius se vinculo sollicitudinis superioris absolverit. Nam neque eos qui placuerint gravare iusti est neque illos qui displicuerint tenere prudentis. Integro igitur singuli anniversario anno transcurso cogantur exponere, quibus titulis suscepta disperserint, ut facilius, si quis in furto fuerit deprehensus, recentem queat redintegrare iacturam. Dat. XV kal. Oct. Mantebri Gratiano n. p. et Dagalaifo cons.

S'è accennato di come l'anticipazione al 365, proposta dalla dottrina più autorevole<sup>36</sup>, abbia più di un motivo di dubbio: il primo, di natura paleografica, relativa alla difficile ipotesi di una sostituzione del consolato del 366 (*Gratiano NP et Dagalaifo cons.*) con quello dell'anno precedente (*Valentiniano et Valente AA.*), fra loro obiettivamente molto diversi: gli errori degli amanuensi, infatti, sono facilmente ipotizzabili – e frequentemente ricorrenti – nel caso di espressioni graficamente confondibili ed è lecito supporre, in particolare, l'omissione o l'alterazione delle cifre dei consolati imperiali o lo scambio di anni consolari contenenti elementi comuni o analoghi, mentre, al contrario, non v'è ragione, in mancanza di indizi di segno contrario, di attribuire errori così grossolani agli ignoti artefici dei manoscritti, originali o copie, delle

Bizacena e non a tutti i sudditi dell'impero: pur potendosi ipotizzare, nel caso in esame, che ciò dipenda, come è probabile, dalla provenienza dagli archivi africani dei testi utilizzati dai compilatori, la questione concerne il tema generale del valore normativo e dell'efficacia territoriale da attribuire ai provvedimenti imperiali, che non può essere esaurito in questa sede: per quale spunto al riguardo, mi permetto di rinviare al mio F. PERGAMI, *Sulla sfera di applicazione dei provvedimenti imperiali nel diritto romano tardoantico*, in *Altri studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2019, 151 ss.

<sup>36</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 85; A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 364, *Florentius* 5; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 70.

costituzioni imperiali o ai funzionari che li hanno conservati e ancora più arbitrario è ammettere che essi siano passati inosservati nella cancelleria imperiale.

Analoghe perplessità suscita il rilievo, già sopra evidenziato, in base al quale se si data questa costituzione al 17 settembre 365 e al 24 settembre dello stesso anno quella diretta a Germaniano (C. 11.62[61].3), si deve ipotizzare che, nel giro di una sola settimana, non solo si sarebbe attuata la sostituzione del *comes sacrarum largitionum*, ma già la normativa imperiale avrebbe riflesso il nuovo assetto della carica: ciò che non si può escludere in assoluto, ma che lascia perplessi.

Anche la località di emanazione contribuisce ad accrescere le perplessità sulla data di effettiva emanazione dell'intervento normativo in esame, poiché il nome di Mantebrio è, infatti, sconosciuto. Il Seeck proponeva di emendarlo in *Mantala*, sulla strada militare da Milano a Vienna, che l'imperatore Valentiniano avrebbe percorso nell'autunno del 365, diretto in Gallia: ma se il 24 settembre di quell'anno, l'imperatore era ancora a Milano, come mostra la costituzione di quel giorno a Germaniano (C. 11.62[61].3) ed il trasferimento in Gallia è avvenuto alquanto più tardi, come si ricava dal racconto di Ammiano Marcellino (26.5.8)<sup>37</sup>, che lo dice giunto a Parigi "*prope kalendas Novembris*", nonché dalla data della prima costituzione ivi emanata (CTh. 11.1.13: *Dat. xv kal. Nov. Parisiis*<sup>38</sup>), che è del 18 ottobre, l'ipotesi del Seeck non può

<sup>37</sup> AMM. MARC., *Res. Gest.* 26.5.8: *Et circa id tempus aut non multo posterius in Oriente Procopius in res surrexerat novas, quae prope Kalendas Novembris venturo Valentiniano Parisios ... eodemque nuntiata sunt die.*

<sup>38</sup> La data della costituzione, anch'essa dedicata al settore fiscale, deve considerarsi sicura, poiché conserva una *subscriptio* più affidabile – seppure incompleta – della quasi totalità dei provvedimenti imperiali: CTh. 11.1.13: *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Dracontium vicarium Africae. Placuit per singulos quosque annos reliqua eorum, qui Romae consistentes in Africa possident, missis brevibus indicari eosdemque compelli, ut procuratores instructos ad officium tuae sinceritatis pro celebranda solutione transmittant. Ut autem nihil de transmissione ac perversione obscuritatis oriatur, tabularios praefecti annonae Africae, sed et urbis Romae ad officium, quod sollertiae tuae paret, deduci praecipimus, collaturos apud acta, quid transmissum, quid pervectum sit. Cuius rei indicia manere et perferri ad scrinia nostra debebunt, eo nihilo minus curando, ut plena instructio ad officium illustris praefecturae praetorianae deferatur.* *Dat. XV kal. Nov. Parisiis*; acc. *XV kal. Feb. Karthagine post cons. Valentiniani et Valentis AA.* Come si vede, sebbene il provvedimento conservi la duplice indicazione del *datum* e dell'*acceptum*, della data della costituzione sono rimasti solo il giorno e il mese: l'anno, essendo stata la costituzione *accepta* a Cartagine nel febbraio 366, indicato con il

essere accolta, apparendo più corretto, anche sotto il profilo paleografico, conservare al settembre 366 la datazione di CTh. 12.6.1.

In questo modo, proponendo di mantenere, rispettivamente, al maggio 366 la costituzione 5.15.20 indirizzata a Germaniano, già in carica quale *comes sacrarum largitionum* nel 365 (ma in epoca successiva al febbraio 365, data di emanazione di CTh. 11.12.3 indirizzata a Fiorenzo) e al settembre 366 la datazione di CTh. 12.6.11, vengono superate le apparenti discrasie fra gli indirizzi dei provvedimenti imperiali, ipotizzando che nell'autunno di quell'anno si sia verificato un avvicendamento del funzionario imperiale incaricato di gestire le *sacrae largitiones*.

12. Nel 367, il ruolo torna ad essere rivestito da Germaniano, al quale sono indirizzate, in qualità di titolare dell'ufficio, le costituzioni 13 CTh. 12.6.13 e 1 CTh.10.19<sup>39</sup> dell'8 gennaio, nonché un provvedimento conservato nel solo Codice di Giustiniano, la 11.63.2, che risulta pubblicata il 19 aprile, di cui conviene esaminare partitamente il contenuto:

CTh. 12.6.13: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Quotienscumque solidi ad largitionum subsidia perferendi sunt, non solidi, pro quibus adulterini saepe subduntur, sed aut idem in massam redacti aut, si aliunde qui solvit potest habere materiam, auri obryza dirigatur, pro ea scilicet parte, quam unusquisque dependit, ne diutius vel allecti vel prosecutores vel largitionales adulterinos solidos subrogando in compendium suum fiscalia emolumenta convertant. Illud etiam cautionis adicimus, ut, quotienscumque certa summa solidorum pro tituli qualitate debetur et auri massa transmittitur, in septuaginta duos solidos libra feratur accepto. Et cetera Dat. VI id. Ian. Rom(ae) Lupicino et Iovino cons.

CTh. 10.19.4: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Ob metallicum canonem,

post-consolato dell'anno precedente, può essere – in questo caso – identificato nel 365.

In proposito, R. DELMAIRE, *Étude sur les souscriptions de quelques lois du Code Théodosien: le loi reçues à Regium*, in *Collection de l'École Française de Rome*, 159, 1992, 324; ID., *Largesses sacrées*, 257 s., con letteratura.

<sup>39</sup> Così, già J. GOTOFREDO, *Codex Theodosianus* cit., ad h.l.

in quo propria consuetudo retinenda est, quattuordecim uncias ballucae pro singulis libris constat inferri. Dat. VI id. Ian. Rom. Lupicino et Ioviano cons.

I due testi del Codice Teodosiano, che concernono entrambi le forme di pagamento dei *tituli largitionales*, sono frammenti di un unico intervento normativo.

Ad essi, il Gotofredo<sup>40</sup> riteneva fosse da unire anche la costituzione di apertura del titolo 11.11(10) *De veteris numismatis potestate* del Codice di Giustiniano:

C. 11.11(10).1: Imp. Valentinianus et Valens AA. Germano pp. Solidos veterum principum veneratione formatos ita tradi ac suscipi ab ementibus et distrahentibus iubemus, uti nihil omnino refragationis oriatur, modo ut debiti ponderis sint et speciei probae: scituris universis, qui aliter fecerint, haud leviter in se vindicandum.

A ben vedere, però, al netto della mancanza di *subscriptio* della costituzione in esame, che rende assai arduo determinare con sicurezza la data di emanazione, è il contenuto del provvedimento a rendere dubbia la fondatezza dell'ipotesi dell'appartenenza, anche di questo testo del Codice di Giustiniano, ad un unico intervento imperiale con le costituzioni conservate nel Teodosiano, per una serie di ragioni fra loro reciprocamente interdipendenti.

Anzitutto, il provvedimento raccolto da Giustiniano disciplina il corso della moneta negli scambi (*ab ementibus et distrahentibus*) per reprimere il possibile rifiuto del vecchio conio.

Il destinatario, poi, è indicato in Germano, con la qualifica di *praefectus praetorio*<sup>41</sup>: se il nome del destinatario va corretto, giusto per un errore dell'amanuense nella tradizione del testo, in Germaniano, non risultando alcun *Germanus* nel ruolo di prefetto del pretorio, si può identificare con quel *Decimus Germanianus*<sup>42</sup>, che è attestato come prefetto del pretorio delle Gallie dal racconto di Ammiano Marcellino (36.5.5) e in alcune costituzioni del Codice Teodosiano del 366, quanto-

<sup>40</sup> J. GOTOFREDO, *ad h.l.*; O. SEECK, *Regesten* cit., 130 e 228.

<sup>41</sup> Così, anche P. KRÜGER, *Codex Theodosianus* cit., *ad h.l.*

<sup>42</sup> A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 392, *Germanianus* 4.

meno sino al 7 aprile (CTh. 8.7.9)<sup>43</sup> e ancora nel Codice di Giustiniano nel dicembre di quell'anno (C. 1.56.2) e le cui competenze esulano dalle materie affidate agli uffici finanziari.

I frammenti di interesse al presente studio si limitano, dunque, a quelli raccolti nel Codice Teodosiano (12.6.13 e 10.19.2), sulla cui datazione occorre soffermarsi per le difficoltà che essa presenta, anche in relazione alla località di emanazione, che non può essere Roma, ove, come ho già ricordato, Valentiniano non soggiornò nel corso degli anni del proprio governo.

Il Seeck<sup>44</sup>, come per la sopra esaminata CTh. 7.7.1 del 28 gennaio 365, considera certo che siano stati i compilatori a sostituire all'indicazione *Remis*, dove Valentiniano si trovava all'inizio del 367: soluzione che, seppure già adombrata dal Gotofredo, non pare paleograficamente sostenibile, apparendo preferibile ipotizzare, come nel caso precedente, che Roma sia, in realtà, il luogo di pubblicazione di una costituzione emanata, qualche tempo prima, a Reims.

A favore di tale soluzione, del resto, depone, a mio giudizio in modo decisivo, il confronto con la c. 12 *h.t.*, che risulta una versione solo parzialmente diversa della stessa costituzione, indirizzata, verosimilmente nello stesso giorno, il 10 novembre 366, o poco dopo, al *comes sacrarum largitionum*, alla cui competenza spettavano i proventi delle imposte in denaro e nella cui *subscriptio*, appunto e come in molti altri casi nel Codice Teodosiano, il *datum* e il *propositum* si sarebbero confusi:

CTh. 12.6.12: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Rufinum praefectum praetorio. Nulla debet esse causatio, quin solidi ex quocumque titulo congregati, sicut iam pridem praecepimus, in massam obryzae soliditatemque redintegrentur. Et ita fiat omnis illatio, ut largitionalium et prosectorum allectorumque fraudibus aditus obstruatur. Facile etenim eos provinciae rector a dispendio vindicabit, qui binis solidis seu ternis necessitatem solutionis implebunt, si, postquam viritim nominatimque su-

<sup>43</sup> CTh. 8.7.9: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum praefectum praetorio. *Qui de ordinariorum officiis iudicum vel amplitudinis tuae, exceptis his, qui cornicularii honore perfuncti sunt vel his, qui secundum legem purpuram nostram adorarunt, inter protectores domesticos vel scholares militant, ad eius, quod declinare temptarunt, muneris functionem et ad necessitates constringantur mancipatus.* Dat. VII id. April. Remis Gratiano et Dagalaifo cons.

<sup>44</sup> O. SEECK, *Regesten* cit., 108.

sceperint solidos plurimorum ea, quam superius memoravimus, qualitate poscenda, omnium debitum conflatur in massam. Sane si idem suscipientium deprehenditur quod fuerat ante fastidium, cum obryzae materies adferatur, quae non potest displicere, sub congrua animadversione plectendus est, qui id calumniatur et reprobatur, quod ad compendium simplicis satisfactionis inventum est. Prius tamen ad comitatum mansuetudinis nostrae massa obryzae, quae fuerit repudiata, mittatur, ut qua sit mente reiecta, videamus. Dat. IIII id. Nov. Gratiano n. p. et Dagalaifo cons.

La data del 10 novembre 366 consente, alla luce delle notizie che possiamo ricavare dal racconto di Ammiano Marcellino<sup>45</sup> e dalle costituzioni del medesimo periodo, di individuare proprio in Reims il luogo di emissione dei provvedimenti in esame, mentre il “*sicut iam pridem praecipimus*” rinvia ad un precedente provvedimento, che non risulta conservato.

13. La seconda costituzione dell’anno 367 è conservata nel Codice di Giustiniano:

C. 11.63.2: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum. Libertates, quas mancipiis ex fundis patrimonialibus atque emphyteuticis, qui fundorum non sunt domini praestiterunt, rationales huiusmodi praecepti auctoritate rescindant. PP. XIII k. Mai. Lupicino et Iovino cons.

Il testo, che il Krüger colloca nel Codice Teodosiano nel titolo 5.14 ricostruito con la rubrica *De mancipiis et colonis patrimonialium et saluensium et emphyteuticorum fundorum*, 2, che nega che gli enfiteuti possano manomettere gli schiavi appartenenti alla dote del fondo<sup>46</sup>, risulta pubblicato nel mese di aprile dell’anno 367: ciò che consente di fondatamente ipotizzare che la costituzione sia stata emanata all’inizio dell’anno, ove non addirittura alla fine del 366, nel quadro di un unico

<sup>45</sup> AMM. MARC., *Rer. Gest.* 26.5.14: *Et ad usque Remos progressus sollicitusque super Africa, ne repente perrempetur, Neoterium, postea consulem, tunc notarium, ad eandem tuendam ire disposuit, et Masaucionem domesticum protectorem ea consideratione, quod diu sub patre Cretione quondam comite educatus suspecta noverat loca, hisque scutarium adiunxit Gaudentium olim sibi cognitum et fidelem.*

<sup>46</sup> P. VOGLI, *Nuovi studi* cit., 54.

intervento normativo del novembre di quell'anno, con CTh. 12.6.3 3 e CTh. 10.19.4.

Anche per il 366, dunque, non paiono emergere criticità paleografiche sull'avvicendamento nel ruolo di *comes sacrarum largitionum* fra Fiorenzo, che risulta in carica nell'autunno del 366 e Germaniano, che rivestì l'ufficio in data successiva e nell'anno 367.

14. Le soluzioni proposte, che consentono di superare, almeno in parte, le difficoltà di ricostruzione della carriera del *comes sacrarum largitionum* nella seconda metà del quarto secolo d.C., sono il frutto dell'indagine palinogenetica, la cui utilità non risulta confinata al, seppure indispensabile, riordino cronologico dei provvedimenti imperiali, ma estende i risultati anche ai profili contenutistici, in modo da consentire una maggiore e più approfondita conoscenza della gestione dei dipartimenti finanziari della tarda antichità.

Peraltro, come s'è visto, il tema della successione cronologica fra i due funzionari imperiali, Fiorenzo e Germaniano, non costituisce l'unico profilo critico che si presenta all'interprete, apparendo analogamente problematica la delimitazione delle funzioni del *comes sacrarum largitionum* con quelle esercitate, nello stesso torno di tempo, dal *comes rei privatae*, per la presenza, come ho sopra accennato, di interventi imperiali che, pur formalmente destinati al responsabile della gestione della *res privata*, concernevano contestualmente le *sacrae largitiones*: fra queste, spiccano CTh. 8.5.20 del 12 settembre 364<sup>47</sup>, sul trasporto delle *res largitionum necessariae*; CTh. 11.7.11 del 25 maggio 365<sup>48</sup>, dedicata, al tempo stesso, al trattamento di coloni della *res privata* e alla riscossione di *tituli largitionales*, nonché, soprattutto, CTh. 5.15.18<sup>49</sup>,

<sup>47</sup> CTh. 8.5.20: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Iuxta divi Iuliani consultissimam legem ad transferendas largitionum res necessarias competentia iudices evectio- num subsidia perferant.*

<sup>48</sup> CTh. 11.7.11: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Omnes provinciis praesidentes iussimus conveniri, ut a rei nostrae conventionem cessarent, ne principales necessitates in publicum proferentes eadem, qua hactenus, in colonos iniquitate saevirent. Illud etiam moderati adiecimus, ut triper- tita esset illatio fiscalium pensionum. Sinceritas tua rationales procuratoresque comoneat, ut, quidquid pro iugatione vel capitatione deposcitur, certantibus studiis devotionis exsolvant.* Dat. VIII kal. Iun. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.

<sup>49</sup> CTh. 5.15.18: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem. *Quotienscumque enfyteutici iuris praedia in vitium delapsa commissi actis legiti- mis ac voci fuerint subicienda praeconis, super facto licitationis et augmento nostra*

5.13.4 (= C. 11.66[65].2)<sup>50</sup> e C. 11.62(61).4 del febbraio 368<sup>51</sup>, sul regime dei fondi patrimoniali ed enfiteutici e su quelli della *res privata*.

Pur non potendo affrontare, in questa sede, il grave e complesso problema, sul quale mi ripropongo di tornare distesamente in un prossimo studio, non mi sembra necessario, al riguardo, supporre, come fa il Jones<sup>52</sup>, che negli anni in cui Germaniano fu *comes sacrarum largitionum* egli avrebbe “taken over the management of the *res privata*” e che questa sarebbe stata “temporarily amalgamated with the *largitiones*”, dovendosi, al contrario, ipotizzare che tra i due dipartimenti finanziari non vi fosse una rigida separazione di competenze, apparendo, del resto, naturale che fossero di volta in volta informati di provvedimenti che riguardavano l’uno o l’altro ramo della gestione dei beni pubblici<sup>53</sup>.

*perennitas consulatur, nec prius eius dominio, qui ceteros oblatione superavit, perpetuae firmitatis robur accedat, quam si super pensionis modo, conductoris nomine, enthecae quantitate nostrae tranquillitatis arbitrium fideli ratione consultum observanda praescripserit. Dat. IIII k. Mart. Triveris Valentiniano et Valente AA. cons.*

<sup>50</sup> CTh. 5.13.4: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Provincialium opibus rei privatae possessiones concedimus, videlicet, ut de fundis ad eius dominium pertinentibus eligat unus quisque quem velit eumque perpetuo iure suscipiat, palatiis tantum omnifariam in rei privatae sollicitudine retentandis. Hi vero, quos commoditas praediorum ad eadem postulanda sollicitat, adeant tuae dicationis officium et modum suae deliberationis indicent per libellos certumque habeant pro unaquaque villa, cum ea dote vel forma, cui nunc habetur obnoxia, ad novi domini iura migraverit, si quid adiecerit sumptus cura sollertia, quidquid mancipiorum vel pecoris adcreverit, capitacionis aut canonis augmenta non patiatur, sed solis dominis heredibusque dominorum sit cessura felicitas. Quin etiam neque ad glebam senatus neque ad collationes auri sive argenti iudem cum ceteris tenebuntur, sed ea sola devotione fungentur, quam annonaria ... census publici ratione canon sollempnis efflagitat. Si quis autem in annis singulis non solverit debitum, ex re ipsius cetera, quod in reliquis remansisse claruerit, sine aliquibus dependere cogetur indutiis. Sane si quem postea minus.*

<sup>51</sup> C. 11.62(61).4: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comitem rerum privatarum. *Fundi patrimoniales et qui ex emphyteutico iure ad domum nostram diversis generibus devoluti sunt, sic eis qui eos poposcerit cedunt, ut commissi metus esse non possit. Neque enim magis commodamus nostra, quam tradimus ea iure domini: ita tamen, ut ea, quae in nostra possessione positi praesiterint, et in posterum dissolvant. D. id. Mart. Treveris Valentiniano II et Valente II AA. cons.*

<sup>52</sup> A.H.M. JONES, *Prosopography* cit., 366, *Florianus* 3, 391 e 391, *Germanianus* 1.

<sup>53</sup> In proposito, A. MASI, *Ricerche sulla “res privata” del principe*, Milano 1971, 71 ss.; P. VOCI, *Nuovi studi* cit., 56, nonché la recensione di M. SARGENTI, in *SDHI*, 56, 1990, 487 ss.; R. DELMAIRE, *Largesses sacrées* cit., 63 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni* cit., 202 ss. (ove bibliografia).

## SINTESI

Il lavoro esamina le vicende dell'introduzione, nel sistema burocratico della tarda antichità, della figura del *comes sacrarum largitionum* e ne studia le funzioni, specialmente nella seconda metà del quarto secolo, in relazione all'attività di un altro importante funzionario, il *comes rerum privatarum*. L'esegesi delle costituzioni imperiali consente di ipotizzare che tra i due dipartimenti finanziari non vi fosse una rigida separazione di competenze, apparendo, del resto, naturale che fossero di volta in volta informati di provvedimenti che riguardavano l'uno o l'altro ramo della gestione dei beni pubblici.

## PAROLE CHIAVE

Burocrazia imperiale – Funzionari addetti ai dipartimenti finanziari dell'Impero – *Comes sacrarum largitionum* – *Comes rerum privatarum*.

## ABSTRACT

The essay deals with the events of the introduction, in late antiquity's bureaucratic order, of the *comes sacrarum largitionum* and studies its functions, especially in the second half of the fourth century, in relation to the activity of another important officer, the *comes rerum privatarum*. The imperial constitutions allow us to hypothesize that between the two imperial financial departments there was no rigid separation of competences: it seems natural that, both were informed, from time to time, of measures concerning the one or the other branch of public property management.

## KEYWORDS

Imperial bureaucratic order – Imperial financial departments – *Comes sacrarum largitionum* – *Comes rerum privatarum*.

JEAN-MICHEL CARRIÉ  
*École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris*

*MILITIA. PER UN CHIARIMENTO  
SEMANTICO-LESSICALE*

Spesso, se non sempre, ogni studio di storia antica richiede chiarimenti semantico-lessicali sulla terminologia del campo studiato e riflessioni sulla corrispondenza generalmente approssimativa, a volte fuorviante, tra terminologia antica e moderna, quest'ultima diversificata tra le varie lingue. Quanto segue sarà dedicato all'indagine sistematica sull'uso della parola *militia* nelle fonti tardoantiche e specialmente nel linguaggio giuridico. Mi accingo dunque a studiare in modo approfondito la terminologia, la diversità dei referenti reali della parola "passe partout" *militia*, le varie definizioni di *militia* in epoca tarda e la delimitazione del loro uso, non senza allargare la ricerca ai campi semantici connessi, allo scopo di chiarire le ambiguità semantiche così create attorno alla polisemia di questo nuovo oggetto discorsivo, tutt'insieme concettuale e pragmatico, chiamato *militia*.

La «separazione assoluta tra *militia* e *dignitas*» (Jones) si accompagna ad una complementarità funzionale in seno a una entità più ampia, che fa sistema e lega ambedue, ma non porta un nome nel linguaggio antico. Siamo perciò indotti, per comodità, a designarla con una parola moderna: «*Beamtentum*», utilizzata da Karl-Leo Noethlichs; «*administration publique*» in francese; «*public service*» in inglese e altre traduzioni nelle lingue moderne che risultano approssimative per lo scarto fra lingue moderne e antiche e anche perché, spesso, più traduzioni si propongono in una stessa lingua moderna: così, in francese, «*administration publique*» e «*bureaucratie*» hanno connotati diversi, essendo il primo termine più neutro, il secondo, come «*bureaucracy*» in inglese,

insinuando un giudizio critico<sup>1</sup>. Sicuramente, l'assenza stessa di un termine che corrisponda alla nostra categorizzazione moderna è di per sé significativa: ogni ricorso alla nostra tassonomia ci espone a gravi rischi di anacronismo. Chiediamoci ugualmente se la categorizzazione romana non rispecchi, nella terminologia ad essa propria, le fasi successive di elaborazione di quello che chiamiamo un apparato amministrativo; se non si basi su un modo diverso dal nostro di delimitare gli ambiti del pubblico e del privato. Ci si augura che lo studio semantico, chiarendo fenomeni di aggiunta/ giustapposizione/ concorrenza terminologica, ci aiuti a misurare l'importanza dei cambiamenti intervenuti e chiarire il loro significato simbolico-ideologico. La duttilità del funzionamento congiunto delle *militiae* e delle *dignitates* offre un esempio tra altri dei vantaggi che costituiva una organizzazione amministrativa agglutinante piuttosto che sintattica, per osare una metafora linguistica.

### 1. *Un esempio emblematico di polisemia e ambiguità della parola militia*

Prima di sistematizzare una classifica dei significati delle parole *militia*, *militare*, *militans*, vorrei illustrare il modo in cui un unico testo può indifferentemente usarli con significati diversi. Ne offre il miglior esempio un brano estratto da una predica di Massimo di Torino:

Nonnulli, fratres, qui aut militiae Aug(usti) cingulo detinentur, aut in actu sunt publico constituti, cum peccant graviter, hac solent a peccatis suis prima se voce excusare, quod militant [...]. Perinde quasi militia, non voluntas hominum in culpa sit. Ita quod ipsi gerunt, officiis suis adscribunt. Non enim militare, peccatum est. Ne rem publicam gerere criminisum est; sed ideo agere rempublicam, ut rem familiarem potius augeas, videtur esse damnabile. Propterea enim providentia quadam militibus sunt stipendia constituta, ne dum sumptus quaeritur, praeda grassetur. [...] Apud omnem Christianum, prima honestatis debet esse militia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Motivo per il quale la parola "bureaucracy" è stata spesso preferita per il Tardo Impero, in sintonia con il giudizio tradizionalmente negativo espresso sulla tarda antichità. V. T.F. CARNEY, *Bureaucracy in Traditional Society: Romano-Byzantine Bureaucracies, Viewed From Within*, Lawrence (Kansas) 1971.

<sup>2</sup> MAX. TAUR. 26 (Migne: *Hom.* 114), CCL 23, 101, 3-4: «Alcuni fratelli, o che sono sottoposti a un incarico al servizio dell'imperatore, o che esercitano una fun-

Allo stesso modo in cui Ambrogio ammoniva che le *artes* o *quaestus*, i mestieri non siano di per sé condannabili, ma solo per i modi disonesti in cui vengono a volte esercitati, il *praesul* torinese solleva da ogni colpa morale chi agisce in seno alla *militia* seguendo gli ordini giusti dell'imperatore. Queste poche righe concentrano l'essenziale dei denotati e dei connotati della parola *militia*.

Il testo introduce già dall'inizio una differenziazione tra due categorie: *qui aut militiae Aug(usti) cingulo detinentur* e *[qui] in actu sunt publico constituti*. Non meno di tre sono le possibilità d'interpretazione di questa frase semplice solo in apparenza.

- *Militia* ricopre da un lato la *militia Augusti* nel senso ristretto di esercito imperiale contrapposto a ogni tipo di amministrazione civile-palatina o meno che sia. In tal caso, *militia* avrebbe mantenuto il suo significato originario strettamente militare mentre la designazione in blocco delle varie forme di amministrazione civile rifletterebbe la tendenza sempre più diffusa di applicare la parola *militia* a tutti i tipi di amministrazione concepiti come funzionalmente omologhi.
- *Militia* contrappone i due rami dell'apparato amministrativo complessivo, quello sottoposto direttamente al principe – la *militia Augusti* – e il resto dell'amministrazione civile, non palatino – *[qui] in actu sunt publico=constituti* – gli *officiales*, i burocrati. In tal caso, *militia Augusti* assumerebbe il nuovo significato tecnico di *militia Augusti* intesa *stricto sensu* come l'insieme dei servizi palatini, in parte militari e in parte civili.
- Questo significato tecnico autorizzerebbe una terza possibilità interpretativa, contrapponendo i due rami della *militia* palatina, quello militare – l'esercito concepito come *militia Augusti* – e quello civile.

Il lessico associato non sarà di nessun aiuto per scegliere tra queste tre possibilità, perché anch'esso è totalmente ambiguo: le stesse parole qui usate come distintive della *militia armata* (*cingulum* e *praeda*) vengono comunemente applicate ai burocrati, sia come definizione della

zione pubblica, quando commettono un grave peccato, trovano di solito la prima scusa per i loro peccati nella loro stessa funzione [...]. Quasi come se fosse in colpa il servizio prestato e non la volontà dell'individuo. In tal modo imputano alle loro funzioni la responsabilità dei propri atti. Ora, non è peccato il servizio dell'imperatore, né criminoso l'amministrazione pubblica. Ma esercitare una funzione pubblica con lo scopo di arricchirsi, questo è considerato riprovevole. Proprio per questo si è provveduto a stabilire stipendi, affinché nel ricercare delle risorse non si proceda per rapina. Per ogni cristiano deve prevalere il servizio dell'onestà» [mia traduzione].

loro specificità statutaria, sia come denuncia polemica delle loro ruberie. *Praeda* sottintende l'idea di *stipendium* militare o *annonae* (nel IV secolo indifferentemente militari o civili), cioè retribuzione ufficiale (espressa più avanti sotto forma metaforica) che giustifica l'astenersi dalla *depraedatio* in contesto bellico o amministrativo<sup>3</sup>. Per quanto riguarda l'espressione *militia Augusti*, nei testi giuridici non sarebbe ambigua (*militia principalis*), ma l'uso del lessico così come viene praticato dal vescovo torinese è molto meno tecnico.

Tuttavia, la coerenza del testo suggerisce di eliminare subito la terza interpretazione, perché *in actu [...] publico* può solo essere inteso nella dimensione più larga dell'amministrazione civile. Ora, se il referente di *militia* fosse stato ristretto alla *militia* palatina, la differenziazione introduttiva lascerebbe da parte l'esercito quasi intero. La stessa considerazione porta a optare per la prima interpretazione, per tre motivi vincolanti. In effetti, il testo più avanti allude chiaramente al servizio come soldato, che quindi non può essere stato escluso in partenza. D'altra parte, come vedremo nel seguito di questo saggio, le espressioni del tipo *in actu publico constituti* sono tipiche delle formulazioni del contrasto tra militari e civili. Infine, il ragionamento è di tipo genealogico: inizialmente, lo *stipendium* è stato istituito per i soldati allo scopo di distoglierli dalla rapina<sup>4</sup>. Per questo motivo, né i militari né i civili, ai quali è stato esteso sia il principio della remunerazione fissa sia l'accusa metaforica di *depraedatio*, possono giustificare un loro saccheggio. Unica certezza: Massimo intende trattare tutti insieme i militari e i civili nell'intenzione, al contempo, di giustificare il loro servizio seppur svolto con onestà e condannare le loro condotte disoneste. Come vedremo, è capitato perfino a qualche redattore della cancelleria imperiale finire con l'allargare a qualsiasi tipo d'impiego pubblico – militare o civile, imperiale o territoriale – l'uso delle parole *miles/militia/militare* che a partire della istituzione della struttura amministrativa centrale erano state ad essa riservate. Nel contesto apologetico di una omelia, l'uso istituzionale del lessico della *militia* viene accomodato al concetto chiave del brano, designato con l'uso metaforico della parola nel topos

<sup>3</sup> Un esempio fra tanti di questo uso metaforico di *praeda*, CTh. 11.1.34: *Numquam dissimulatione iudicum pro compulsore aut opinatore Africanus possessor mittatur in praedam [...]*.

<sup>4</sup> La metafora degli *stipendia* e *donativa* elargiti al *miles* cristiano dall'imperatore celeste è onnipresente: ad esempio, AMBR., *Expl. super Ps. XII* I.13.2 (CSEL 64, ed. M. PETSCHENIG).

della *militia Christi*. Anticipando l'andamento del testo, possiamo riassumerlo individuando un contrasto base tra *militia Christi* e *militia* terrestre, quest'ultima suddivisa tra servizio civile pubblico e servizio militare. Questa interpretazione troverà ulteriori conferme mentre si andrà avanti nella lettura del brano.

Si vede già, in questo testo, come *militia*, *militare* a volte possono designare indifferentemente i due rami della *militia*, quello militare e quello civile, i quali possono a volte essere differenziati: *qui aut militiae Aug(usti) cingulo detinentur* designa qui l'esercito, mentre *in actu sunt publico constituti* designa gli *officiales*, i burocrati.

Ma una volta indicata questa differenziazione, già nella stessa prima frase il testo accomuna i due rami in un tutto indistinto: *quod militant*. Anche nelle due frasi successive, *militia*, *militare* si applicano indistintamente ad ambedue i rami: *Perinde quasi militia, non voluntas hominum in culpa sit* [...]. Poi, con una ridondanza volontaria, del tutto retorica, si torna a distinguere tra:

- il ramo *inermis*<sup>5</sup>: *agere rempublicam*;
- il ramo militare: *militibus sunt stipendia constituta*.

Notiamo come i qualificativi *inermis* e *armata*, o sinonimi, non compaiano.

Finalmente la *militia*, in quanto concetto unificatore, viene usato metaforicamente come *militia Christi*: *Apud omnem Christianum, prima honestatis debet esse militia*. La *militia Christi* (l'espressione è qui sottintesa) prende in prestito alla *militia Aug(usti)* sia il connotato dell'appartenenza ad una istanza superiore, sia i valori morali che gli sono sottostanti. D'altra parte, in effetti, la *militia* è detta *militia Augusti*, ma allo stesso tempo fa riferimento alla *res publica* in quanto opposta alla *res familiaris*. Viene riconosciuto, quindi, quasi un rapporto di appartenenza, se non addirittura di proprietà, detenuto dall'Imperatore in quanto tale sui due rami della *militia*. Ma, allo stesso tempo, s'impone, sia per l'imperatore, sia per i suoi *militantes*, il dovere di agire nell'interesse pubblico, non ai fini del proprio interesse. Occorre ricordare, naturalmente, che l'espres-

<sup>5</sup> Per motivi di comodità conservo qui questa espressione che è stata creata dai commentatori moderni come contrario di *militia armata*. Nei testi cristiani il sottofondo pacifista oppone implicitamente questa opposizione, specialmente quando definisce le armi del *miles christianus*, che sono armi morali e mentali. Un altro binomio vicino è l'opposizione tra lo spargimento del sangue e (*cruentus*><*incruentus*). In altri contesti userò l'espressione "ufficiale" *militia studiorum* per designare la componente civile della *militia*.

sione *militia Christi* è molto anteriore all'istituzione della *militia principalis*<sup>6</sup>: deriva, quindi, da *miles/militia* nel loro significato originario che riferisce all'esercito. Ma presso gli autori del IV secolo il topos della *militia Christi* rinnova le proprie risorse metaforiche attraverso il riferimento alla *militia* palatina, presente alla mente di tutti<sup>7</sup>.

La seconda "reflexio" è indirizzata ai *clerici* sul modo metaforico: *etiamsi non videamur militare saeculo, tamen Domino et Deo militamus [...]. Habemus militiae nostrae cingulum, quo castimoniae interiora constringimus [...]. Milites igitur Christi sumus, et stipendium ab ipso, donativumque percipimus.*

A questo punto, il predicatore sostiene la legittimità cristiana degli atti imposti ai membri della *militia inermis* (percepire le tasse purché nei limiti dell'*exactio* fissata dall'imperatore; condannare i criminali)<sup>8</sup> o *armata* (uccidere i nemici di Cristo non è un peccato, seguendo l'esempio dei Maccabei)<sup>9</sup> dal momento che sono giustamente ordinati da

<sup>6</sup> San Paolo nella *Vulgata* (*Eph.* 6.14-17; *1 Thess.* 5.8; *Rom.* 13.12), paragonando la vita cristiana a un combattimento contro la carne e le potenze malefiche; *Libro di Giobbe* 7.1 nella *Vulgata*: *Militia est vita hominis super terram*, commentato da GREG. M., *Moralia in Iob* 7.1; AMBR., *Enarrationes in Psalmos*: *Ps 118*, 5.2 (ed. M. DULAËY *et alii*, *Bibl.* Aug. 67A) riallaccia il tema all'Esodo dove il popolo ebreo offre il modello del nuovo esercito spirituale. Non sono riuscito a capire se l'espressione nella *Vulgata* è stata ripresa dalla *Vetus Latina*, ma l'elogio del *miles Christi* in Cipriano e il fatto che si trattava di un topos già da Tertulliano ci danno la certezza dell'antiorità del tema rispetto al significato istituzionale introdotto nel IV secolo. Dall'ampia bibliografia mi limito a citare A. von HARNACK, *Militia Christi. Die Christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten*, Tübingen 1905; trad. angl. *Militia Christi: The Christian Religion and the Military in the First Three Centuries*, Philadelphia 1981; l'articolo «*Militia Christi*», in *Dictionnaire de Spiritualité*, 9, Paris 1980, coll. 1210-1223. Ch. PIETRI, *Le serment du soldat chrétien. Les épisodes de la Militia Christi sur les sarcophages*, in *MEFR*, 74/2, 1962, 649-664, analizza la sovrapposizione su alcuni sarcofagi del giuramento militare imperiale e del giuramento cristiano prestato a Pietro. A partire dal VI secolo, la figura del *miles Christi* per eccellenza diventa quella del monaco.

<sup>7</sup> V. J.-M. CARRIÉ, *Les recompositions de la garde à partir du IV<sup>e</sup> siècle*, in *Corps du chef et gardes du corps dans l'armée romaine (7<sup>e</sup> Congrès de Lyon sur l'armée romaine)*, a cura di P. FAURE-C. WOLFF, Lyon 2020, 453-471, partic. 469-471.

<sup>8</sup> *Non enim sine causa gladium portat, Dei etenim minister est, ad vindictam malefactorum [...]. In morte Pagani Christianus gloriatur, quia Christus glorificatur [...].*

<sup>9</sup> *At vero Christi milites securi (cum Machabaeis) praeliantur praelia domini sui, nequaquam metuentes, aut de hostium caede peccatum, aut de sua nece peri-*

Cesare: *Igitur nemo se excuset publicis actibus, nemo de occupatione militiae conqueratur. Apud omnem Christianum, prima honestatis debet esse militia*. Osserviamo, “en passant”, che Massimo di Torino in questo brano confuta l’obiezione di coscienza antimilitarista e il rifiutarsi di alcuni governatori cristiani di esercitare il *ius gladii* che era stato ed era ancora oggetto di accesa polemica tra pagani e cristiani e di dibattito all’interno della stessa compagine cristiana.

Per tutto il testo, le stesse parole *miles* e *militia* servono a designare a volte dei militari, a volte dei burocrati: basta il contesto immediato a far capire di quale dei due si tratta.

Le *reflexiones* seguenti (II-VI) estendono il discorso all’insieme dei fedeli, ora moltiplicando le immagini guerriere correlate al *verus Christi miles*, il cui dovere è di fare la guerra alla concupiscenza e alle passioni.

L’immagine della *militia Christi* richiama il paragone tra il potere esercitato dall’imperatore sulla propria *militia* terrestre e il dominio spirituale di Cristo sui suoi seguaci che ne è la trasposizione ontologica, con una reversibilità semiotica che riflette la maestà divina sulla persona del suo equivalente terrestre, il principe cristiano<sup>10</sup>. In un registro più prosaico, il rapporto di possesso dell’imperatore sulla sua *militia – palatini mei* dice Costantino<sup>11</sup> – viene espresso nella prefazione dell’*Anonymus de rebus bellicis: militiam clementiae vestrae tractantibus sive otio privato contentis* [...]. Nell’usare la parola *militia*, ha del pari in mente sia i civili che i militari, dato che i soldati non sono nominati a parte in questa classifica delle varie componenti, come ha tradotto Andrea Giardina: «gli addetti al servizio del principe e coloro che vivono contenti della condizione di privati cittadini»<sup>12</sup>.

## 2. Proposta di classificazione dei significati di *militia* e parole connesse

Ogni studio della parola *militia* e dei suoi nuovi usi in rapporto a

*culum: quandoquidem mors pro Christo vel ferenda, vel inferenda, nihil habeat criminis, et plurimum gloriae mereatur.*

<sup>10</sup> Recentemente ho avuto modo di studiare queste dinamiche testuali a proposito della *Visione di Doroteo (Bodmer Papyri, XXIX. Vision de Dorotheos, a cura di A. HURST-O. REVERDIN-J. RUDHARDT, Cologny-Genève 1984)*; J.-M. CARRIÉ, *Les recompositions* cit., 470.

<sup>11</sup> CTh. 6.35.1: *Imp. Constantinus A. palatinis bene meritis suis salutem.*

<sup>12</sup> *militiam clementiae vestrae tractantibus sive otio privato contentis* [...].

nuovi referenti istituzionali deve prendere lo spunto da una delucidazione della ricca polisemia della parola *militia*<sup>13</sup>.

Fra i miei predecessori nello studio lessicale di *militia/militare*, vanno citati specialmente Karl Leo Noethlichs e Michael Alexander Speidel<sup>14</sup>. Karl Leo Noethlichs in seguito al completo censimento delle occorrenze nel Codice Teodosiano da lui svolto, conclude sull'uso della parola *militia* individuando quattro significati diversi: significato generico (servizio dell'imperatore); servizio armato nell'esercito (*militia armata, militia sub armis/in armis, militia militaris*); servizio all'interno del palazzo (con delimitazione imprecisa tra civili e militari); servizio nell'amministrazione civile provinciale. Al di fuori di ogni smania di pignoleggiare oltre misura, la mia indagine personale mi conduce a una diversificazione semantica più larga e con più sfumature. Inoltre, più dei significati, preferisco inventariare e differenziare gli usi terminologici, tenendo conto del fatto che uno stesso significato può essere applicato a diverse realtà di riferimento.

Lasciando da parte alcune valenze in uso nei secoli anteriori<sup>15</sup> e limitandomi a percorrere l'itinerario semantico che porta alla rosa dei significati coesistenti nelle fonti tarde, specialmente quelle giuridiche,

<sup>13</sup> Ho saputo ultimamente che lo stesso tema è affrontato da G.A. CECCONI, *L'usage des termes miles et militia dans les sources tardoantiques : problèmes de définition et de traduction*, in *La présence de l'État dans l'Est de la Gaule durant l'Antiquité tardive (250-450 ap. J.-C.). Troisième colloque sur l'Antiquité tardive dans l'Est de la Gaule (Dijon 8-10 novembre 2012)*, in c.s., a cura di KASPRZYK et al., 73-82 delle bozze. Ringrazio l'amico Cecconi per avermi gentilmente dato da leggere il suo «work in progress». Con sollievo mi è sembrato che i nostri due testi, più che sovrapporsi, siano complementari, anche se inevitabilmente presentano alcune sovrapposizioni.

<sup>14</sup> K.L. NOETHLICH, *Beamtenum und Dienstvergehen: Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden 1981, 20-31; M.A. SPEIDEL, *Militia. Zu Sprachgebrauch und Militarisierung in der kaiserzeitlichen Verwaltung*, in Id., *Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, 273-281. Per la relazione tra queste evoluzioni del linguaggio amministrativo e il retrofondo politico, v. P. EICH, *Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer «personalen Bürokratie» im langen dritten Jahrhundert*, Berlin 2005 (Klio Beihefte, Neue Folge, 9).

<sup>15</sup> Ad esempio, tempo di guerra (*domi militiaeque*, CIC., *Tusc.* 5.19.55 etc.) >< *toga*: JUV. 10.9; campagna militare (JUST., *Historiarum Philippicarum* 20.1.3: *militia adversus Graecos*; VELL. 2.120.1: *Cimbrica Teutonicaque militia*); guerra (OV., *H.* 8.46: *pia militiae causa*). Questo elenco, che non ha niente di esaustivo, lascia da parte l'infinità degli usi metaforici, erotici tra l'altro.

ritengo che *militia* venga usata in non meno di sette diversi significati in sincronia, che danno luogo, a loro volta, ad altrettanti significati metaforici. Evidenzierò ogni volta con esempi.

Esaminerò di seguito i significati anteriori, poi quelli posteriori alla riorganizzazione dei servizi centrali sotto il nome di *militia*, che è stata all'origine di nuove valenze semantiche, creando possibilità di ambiguità. Per comodità della discussione che seguirà sul modo appropriato di interpretare i documenti presi in considerazione, assegnerò un numero a ogni significato o uso particolare derivante da un significato. Si parte da due significati di base che, come succede in qualsiasi lingua, hanno sempre continuato a circolare contemporaneamente ai nuovi significati che si sono, man mano, aggiunti. Questi due significati si riferiscono esclusivamente all'esercito e alla vita militare.

– Significato n. 1 (concreto): il fatto di servire nell'esercito e la condizione che ne deriva; fare il militare (*militare*), esercitare il mestiere di soldato (*miles*).

• Nei secoli precedenti:

CIC., *Off.* 3.26.97: *militiam ferre*; HOR., *Ep.* 1.18.55: *militiam tolerare*; CAES., *BG* 6.18: *militiae vacatio exemption from military service*.

D. 40.12.29 (Arrius Menander, *De re militari*<sup>16</sup>): *militiae se dedit; exauctoratus, id est militia remotus; in militia retinebitur; si se militiae dedit*.

Il significato compare in espressioni composte come *praemia militiae*.

• Dal quarto secolo in poi:

innumerevoli esempi<sup>17</sup>. Sussiste il plurale collettivo *miles* caro a Tacito per designare i soldati in quanto collettività, ad esempio, CTh. 6.14.3: *Eos, qui sub comitivae primi ordinis dignitate peculiariter ad quamlibet provinciam vel provincias defendendas milite credito auctoritate nostri numinis destinantur: «con soldati a loro affidati»*<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> V. D. LIEBS: *Arrius Menander*, in *Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur, 117 bis 284 n. Chr.*, a cura di K. SALLMANN (Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, 4), München 1997, 137 s.

<sup>17</sup> Interessante la *spontanea militia* che si aspetta dai *tirones vagi aut veterani* (CTh. 7.13.6 del 370).

<sup>18</sup> Quindi si tratta di *duces limitis* il cui territorio di esercizio viene qui definito come *provinciae*, a conferma del significato territoriale di *limes* che, d'accordo con Benjamin Isaac, ho argomentato dal 1995 e riproposto in *Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera*, in *AARC*, 21, Napoli 2016, 11 ss.

Conformemente alla cesura fondamentale esistente tra gavetta e comando, questo significato è rimasto limitato al servizio di rango includendo le posizioni di sottufficiale ma ad esclusione dei gradi di ufficiali, come si vede per esempio nell'epigrafe seguente:

CIL XII 673 = ILS 2788 (Arelate): Fl(auius) Memorius, u(ir)  
p(erfectissimus), qui milit(auit) int(er) Iouianos annos XXVIII,  
pro(ector) dom(esticus) an(nos) VI, prae(positus) Lanciari(i)s  
sen[ior]ibus an(nos) III, comes rip(a)e an(num) I, com(es) Mau-  
ret(aniae) Ting(itanae) an(nos) IIII, uix(it) an(nos) LXXV<sup>19</sup>.

L'esempio è interessante perché qui la *militia* finisce con la promozione al protettorato, che precisamente ha preso posto nella *militia* intesa nel suo nuovo significato palatino. Qui si capisce che il grado di *protector*, pur rimanendo il titolare nella *militia* palatina, rappresenta la prima dell'elenco di *dignitates* che segue. Naturalmente l'esclusione reciproca tra *militia* e *dignitates* non vale per i militari che appartengono alla *militia armata* per tutta la vita. Invece, nella visione di un militare romano, l'uso del verbo *militare* va limitato ai livelli di servizio della truppa, inclusi i gradi di sottufficiale qui ritenuti inutili da menzionare, dato il lustro dei posti di comando che hanno incoronato questa carriera.

– Significato n. 2 (astratto, metonimico): l'entità temporale di questo servizio quando è visto sotto l'angolo della sua durata.

Inizialmente, il verbo *militare* si applica al periodo di servizio del *miles*:

• Nei secoli precedenti: Emilio Macro *apud* D. 49.16.13.3, *honestia* (sc. *missio*) *est, quae tempore militiae impleto datur*: D. 49.16.13.3<sup>20</sup>. Ul-

<sup>19</sup> Sul suo percorso, v. T. DREW-BEAR-C. ZUCKERMAN, *Gradatim cuncta decora. Les officiers sortis du rang sous les successeurs de Constantin*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I<sup>er</sup>. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, a cura di Y. LE BOHEC-C. WOLFF, Lyon 2004, 419-430. Avrebbe lasciato la legione nei primi anni del decennio 350. Ma sulla datazione proposta vedere le critiche di M. EMION, *Des soldats de l'armée romaine tardive: les protectores (III<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècles ap. J.-C.)*, thèse Rouen 6 déc. 2017, inedito (<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-0174023>), 2, 735: «cette carrière doit être, par prudence, située dans les deux premiers tiers du IV<sup>e</sup> siècle sans plus de précision».

<sup>20</sup> V. M.A. SPEIDEL, *Honestia Missio. Zu Entlassungsurkunden und verwandten Texten*, in ID., *Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, 317-346, partic. 322.

piano *apud* D. 3.2.2.2: *est honesta, quae emeritis stipendiis vel ante ab imperatore indulgetur*.

• Dal quarto secolo in poi:

CTh. 7.20.4 (Costantino, 325), § 3: *Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris [...]*.

Dopo l'istituzione della *militia palatina*, le espressioni ricorrenti del tipo *post militiam depositam* (CTh. 6.15.1, 6.16.1), *absolutus militia* (CTh. 6.13.1), *post finitam militiam* (C. 12.5.5) riguardano indifferentemente qualsiasi tipo di funzione amministrativa, sia all'interno<sup>21</sup> sia fuori<sup>22</sup> della *militia principalis*. In quel caso si tratta dell'uso di un vecchio significato di *militia/militare*, che viene metaforicamente esteso a tutti i tipi di attività, non di una estensione abusiva del nuovo significato istituzionale (mio n. 4), come vedremo che succede invece con il mio n. 7. Pertanto, nel caso di persone appartenenti alla *militia palatina*, per essere più precisi si sarebbe dovuto dire più specificamente *deposito sacramento* come in CTh. 6.13.1; ma nella frase successiva dello stesso testo, per evitare la ripetizione, si dice *absolutus militia* e comunque *deposito sacramento* è poco frequente. Bisogna poi ricordare subito che perfino il *sacramentum*, come vedremo, non è nemmeno una esclusività della *militia palatina* ma è di obbligo ugualmente per i collaboratori fissi dei prefetti del pretorio, governatori e *duces*<sup>23</sup>.

Non dobbiamo meravigliarci se ci sono anche occorrenze di queste formule che si allontanano anche di più dalla *militia* in quanto istituzione palatina. In CTh. 6.20.1 (413) il *tempus militiae* si riferisce ad attività svolte, come si può desumere, da architetti di lavori pubblici ufficialmente commissionati che vengono ugualmente definiti come *officium (amoto officio)*. In questo caso, *militia* nell'accezione temporale del termine viene applicata a un personaggio che non ha il minimo legame con un'attività di tipo amministrativo e nemmeno con la *militia principalis*, a differenza degli *archiatri intra palatium militantes* di CTh. 6.16.1 (413). Siccome queste formule metaforiche possono adeguarsi a

<sup>21</sup> All'interno della *militia principalis*: CTh. 6.15.1, 6.13.1.

<sup>22</sup> Fuori dalla *militia principalis*: CTh. 6.16.1, 6.17.1, 6.20.1; 8.4.3 (317): *primipilaribus post emeritam militiam*.

<sup>23</sup> CTh. 8.1.16: Onorio et Teodosio a un *dux Libyae*: *Nemo de numerariis tui officii seu domesticis vel scrinariis sive adiutoribus post completum sui temporis actum [...]*. In CTh. 8.1.1 si aspetta dai *tabularii* [...] *ut administratione aput unum iugiter permanente*.

qualsiasi tipo di attività, amministrativa o meno, non c'è da stupirsi che vengano naturalmente usate a proposito di dignitari, che siano palatini o meno, senza contraddire il sacrosanto principio di separazione tra *militia* e *dignitas*<sup>24</sup>. In quel caso, l'uso del termine *militia* come sinonimo di “tempo dell'attività”, “vita attiva”, “carriera individuale”, ecc., è totalmente sconnesso dall'appartenenza o meno alla *militia* palatina nel senso prettamente tecnico inserito nel campo semantico delle realtà istituzionali. Né più né meno di quando i poeti elegiaci o satirici mettevano fine alla *militia* amorosa<sup>25</sup>.

I nuovi significati che si sono aggiunti a seguito della riorganizzazione dei servizi centrali sotto il nome di *militia* palatina sono i seguenti:

- Significato n. 3 (istituzionale): il servizio all'interno del palazzo, nel senso di *militia* palatina, con significato connesso per *miles*, *militare* e il neologismo *militans* come sostantivo. Questa è la nuova valenza istituzionale ristretta e specifica della parola, ad esclusione di tutto il resto sia dell'esercito, sia dell'amministrazione pubblica, per non parlare di tutti gli altri tipi di attività. È in questo contesto ristretto che si verifica l'assimilazione teorica degli incarichi civili a quelli militari<sup>26</sup>, in contrasto con la rigida separazione tra funzioni militari e funzioni civili che prevale in tutto il resto dell'amministrazione tardoimperiale.

Esempi:

CTh. 7.3.1 (393): *omnibus, qui militiae nomen dederunt*.

CTh.16.5.29 (395): *militia eximi*, essere cacciato dalla *militia*.

C. 3.25.unicum (Teodosio e Valentiniano, nel 439) pr. *Omnes omnino*

<sup>24</sup> Così, per esempio, in C. 12.5.5 (Anastasio). Non condivido le perplessità di G.A. CECCONI, *L'usage* cit., di fronte all'uso in questo testo dell'espressione *post finitam militiam* nel caso dei *praepositi utriusque sacri cubiculi*, dignitari di rango *illustris*; perplessità basata sulla separazione assoluta – ma a livello istituzionale – tra *militia* e *dignitas* anche all'interno del *palatium*. Faccio mia la sua giusta osservazione di dover «distinguer dans les différents documents, en contexte pas toujours clair, un usage technique et un usage plus général», ma la riservo ai casi del mio n. 7 (v. *infra*) quando l'uso lassista delle parola *militia* viene applicato alla realtà istituzionale specifica che era la *militia* palatina. Qui invece *militia* ha il mio significato n. 2 esteso ad ogni incarico amministrativo.

<sup>25</sup> OV., *H.* 7.32: *vixi puellis nuper idoneus/ Et militavi non sine gloria*; HOR., C. 3.26.1: *prima stipendia Veneri militabant*.

<sup>26</sup> Di cui si parlerà più avanti.

*domesticos et agentes in rebus et quaecumque alia praetenditur militia vel dignitas.* E nello stesso testo: *cum non armata militia praediti sunt.*

Prudentius, *Cathemerinon* Praef. 19-20: *Tandem militiae gradu/Evectum pietas Principis extulit.* Il poeta è stato elevato al rango di *proximus*<sup>27</sup>.

L'accesso a questo servizio è sottoposto al giuramento: CTh. 16.5.48, *ad sacramenta quidem militiae quae nostris obsecundat imperiis [...] admitti.* Lo stesso testo, interrogandosi sulla condotta da adottare nei confronti di palatini eretici cacciati dalla *militia* imperiale e fuggiti da un ufficio provinciale o da una curia, se impedire il loro ritorno ai loro *munera* iniziali o al contrario imporre loro di assumere questi obblighi, usa l'espressione *cohortalina militia*, a testimoniare del non esclusivismo della *militia* palatina nell'uso della parola *militia*<sup>28</sup>. Vediamo come in questo testo la differenza sia chiaramente indicata per l'una come l'altra di queste due realtà amministrative. Non è sempre il caso, creando allora molti casi di ambiguità.

Allo stesso modo il verbo *militare*, intransitivo, e il suo participio sostantivato *militans*, possono esprimere il fatto di operare nell'ambito della *militia* palatina. Esempio: CTh. 16.5.29 (395): *Exemplo divi patris nostri omnis et a nobis negata est militandi facultas.* Il contesto in quel caso non lascia dubbi dato che subito prima l'esclusione dalla *militia* è stata comminata specificamente contro *aliqui haereticorum vel in scriniis vel inter agentes in rebus vel inter palatinos* che avrebbero l'audacia di *militare*.

- Significato n. 4 (astratto): lo statuto giuridico specifico di questa attività di servizio.

Il concetto stesso di *militia principalis* o *palatina* viene espresso da CTh. 6.10.1 (380) in tre modi diversi: *nomen, ordo, vocabulum*<sup>29</sup>. *Ordo*

<sup>27</sup> Che nel III secolo era tipico di *liberti* o *ex-liberti*: v. P.R.C. WEAVER, *Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves*, Cambridge 1972, 256.

<sup>28</sup> È di nuovo infelice la traduzione di C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York 1952 che rende *cohortalinae militiae vel curiarum eos necessitatibus liberari* con «they shall not be released from the compulsory services of imperial service on the gubernatorial office staffs or of the municipal councils». Cosa può avere di «imperial» il servizio negli uffici provinciali e, a maggior ragione, i *munera curialia*?

<sup>29</sup> *Praecipua est nostrae pietatis intentio circa notariorum nomen atque ideo, si unquam huius ordinis viri laborem quiete mutaverint vel senectute posuerint seu cum alia dignitate post hanc qualibet usi sunt, non omittant prioris vocabulum militiae [...].*

sovrappone questo significato con il significato 5, concreto (la collettività dei *militantes*). Un modo anche più frequente di alludere a questo statuto particolare è il riferimento ai *militiae sacramenta* (ad esempio CTh. 7.13.6 (370) che sigillano la condizione del *militans* al momento del suo ingresso nella *militia*. La specificità statutaria dei *militantes* viene espressa come *cinguli praerogativa* (CTh. 2.10.6 del 422): con qualche ridondanza sono detti *ex iure procincti*. Il verbo *militare*, di conseguenza, può alludere alla disciplina giuridica della *militia* imperiale: C. 3.25.unicum (439) § 2: *armata militia praediti e qui mercandi et militandi sacra beneficia meruerunt*.

Il quadro normativo prevede una carica permanente nell'esercito o negli uffici imperiali, tenuta per tutta una carriera e inquadrata da rigide regole di promozione, remunerazione e osservanza gerarchica fino al ritorno alla vita privata, alla *missio*, per estensione del modello della carriera militare, o a una promozione a qualche *dignitas* come nel caso della iscrizione di Arelate già vista. Questo statuto prevede prerogative giudiziarie (*militiae auctoramentum, praescriptio fori*), privilegi e disposizioni speciali ispirate ai diritti di cui godevano i soldati, come il *peculium castrense*<sup>30</sup>.

In questo ordine d'idee, *militia* può assumere il sotto significato di posizione particolare all'interno della *militia*, ad esempio CTh. 6.30.15.1: *Si quis sane ad memoratam militiam accedere voluerit*, o quello di *gradus*: così CTh. 8.5.22 parla di *locus gradusque militiae*. Così Ammiano in 18.3.6 usa l'espressione *nobilioris militiae* per descrivere la promozione di Barbatio a un altro comando e, in 14.10.7, perfino l'ossimoro *honoratior militia* a proposito di Alamanni detentori di alti comandi nell'esercito romano.

Pur rimanendo nell'ambiente di corte, questo significato può estendersi alle *dignitates* palatine. Per esempio, in un testo commentato da Giovanni Alberto Cecconi, Simmaco in una lettera di raccomandazione evoca il *gradus militiae* di un tale Probus dopo aver indicato la sua *dignitas* come *sacri administer aerarii*<sup>31</sup>. Ma questo significato ha avuto la tendenza ad estendersi ad altri profili di carriera senza più alcun legame con il *comitatus* imperiale.

<sup>30</sup> CTh. 6.36.1 (326 Seeck): *Omnes palatinos, quos edicti nostri iam dudum certa privilegia superfundunt, rem [...] ut castrense peculium habere praecipimus*. V. per tutti R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Rome 1989 (CEFR 121), 139 (*peculium castrense*), 140 (prerogative giudiziarie), 142-143 (privilegi).

<sup>31</sup> G.A. CECCONI, *L'usage* cit.

- Significato n. 5 (concreto, collettivo): la collettività del personale che opera all'interno del palazzo/del *comitatus*, senza distinzione tra militari e civili, costituendo l'apparato amministrativo permanente, centrale o delocalizzato.

Esempio: *militiam clementiae vestrae* (*Anonymus de rebus bellicis, Praef.*). È il *palatinorum coetus* di CTh. 6.30.15.1 (399).

Questa compagine è limitata alle categorie inferiori, al rango medio-basso del personale amministrativo, ben distinto dai posti di comando (le cosiddette *dignitates*, concetto vicino a quello di *honor*, carica (o funzione) pubblica. Un individuo che fa parte di questa collettività viene logicamente chiamato *miles* (SYMM., *Ep.* 4.43) e l'equivalente greco στρατιώτης (LIB., *Ep.* 1512), o *militans*, neologismo in quanto sostantivo (C. 3.25, titolo *In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt*). Ma per metonimia, può essere impersonalmente designato con *militia*: C. 3.25.unicum (Teodosio e Valentiniano, del 439) pr., *Omnes omnino domesticos et agentes in rebus et quaecumque alia praetenditur militia vel dignitas [...]*<sup>32</sup>.

In alcuni casi questo significato si sovrappone al significato n. 3, senza confondersi con esso. Così nell'esempio già citato: *militia eximi* in CTh. 16.5.29: l'esclusione si fa tutt'insieme dal quadro istituzionale della *militia* palatina e dalla collettività umana che opera all'interno di questo quadro. Questa ultima occasionalmente viene designata *apparitio palatina* (CTh. 1.32.4), contraddicendo l'abitudine che riserva questo termine alle amministrazioni non palatine in modo da segnare quello che le distingue e le fa riconoscere comodamente nei testi<sup>33</sup>.

Quando assume questo significato, il termine può essere meglio esplicitato con l'aggettivo: *militia palatina*. *Palatinus* si ritrova in espressioni come *palatinorum officiorum consortia* (CTh. 12.1.147: 416) a definire l'insieme della categoria. Quello che vale a livello collettivo vale ugualmente a livello individuale: frequentemente *miles* lascia il posto all'aggettivo sostantivato *palatinus*. Roland Delmaire osserva che «sans abandonner le sens général, *palatinus* en est venu à désigner, plus spécialement, les employés des finances au palais (CTh. 7.12.2: 379; 16.5.29: 395; 6.35.14: 423) par opposition au reste du personnel

<sup>32</sup> Testo commentato più avanti e riportato in nt. 56.

<sup>33</sup> In altri casi, *apparitio* costituisce una variante stilistica meno istituzionale: CTh 7.3.1 (393), *quis manserit in studio apparitionis adsiduus*, dopo che il tema sia stato introdotto con *qui militiae nomen dederunt*.

du palais. Quand le sens l'exige, on précise qu'il s'agit de palatins de l'*aerarium*, des SL ou de la RP et, au VI<sup>e</sup> siècle, du comte du patrimoine d'Orient»<sup>34</sup>.

CTh. 7.4.35 (423) diversifica la composizione di questa collettività:

officia atque sacri palatii ministeria et sacra scrinia ceterique cunctarum adminicula ad similitudinem militum, quibus aerariae praebentur annonae, adaerari praecipimus.

Eccezionalmente il linguaggio giuridico ha abbandonato la specificità referenziale della parola nel designare il personale degli *officia*, la collettività burocratica alle dipendenze dirette del principe. L'uso della parola *militia* non si è allargato fino a designare l'insieme del personale amministrativo dell'Impero. Come avremo modo di constatare, l'indeterminazione della parola *militia* si è verificata solo per i suoi usi individuali, non istituzionali, specialmente per il significato n. 2, includendo le cariche più alte normalmente designate come *dignitates*, concesse su nomina dell'imperatore per una durata limitata<sup>35</sup>.

- Significato n. 6: sul modello del significato n. 5, *militia* compare in parallelo nel contesto militare per indicare collettivamente l'esercito intero o una parte di esso, come nel titolo di *magister militiae* (*pedestris, equestris* o «tout court») equivalente a *magister militum*. Compare ugualmente nella legislazione giustiniana, ad esempio in Nov. 62, praef.: *militiae sub eis constiterentur*, le forze armate sotto il comando degli *administratores* provinciali<sup>36</sup>. Data la specificità degli elementi militari componenti della *militia* palatina, questi rimangono fuori da tale uso della parola *militia*.

<sup>34</sup> R. DELMAIRE, *Largesses* cit., 127.

<sup>35</sup> Stessa osservazione in G.A. CECCONI, *Miles* cit. (c.s.): «militare et militia puissent avoir une acception plus générale, relative au service, de n'importe quel type et niveau, accompli comme l'un des rôles de l'État tardo-antique». Ugualmente K.-L. NOETHLICH, *Beamtentum* cit., 20.

<sup>36</sup> Il testo è commentato da P. GARBARINO, *Brevi riflessioni sui rapporti tra res militaris ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana*, in *Civitas, iura, arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del seminario internazionale (Cagliari, 5-6.10.2012)*, a cura di F. BOTTA-L. LOSCHIAVO, Lecce 2015, 79-90, partic. 87-88, con rimando a A.M. BARTOLETTI-COLOMBO, *Lessico delle 'Novellae' di Giustiniano*, Roma 1986, s.v. *militia*.

Con beneficio d'inventario, la mia ricerca di occorrenze di tale valenza anteriori al IV secolo non ha dato risultato. In particolare non ho trovato negli storici altoimperiali l'uso di *militia* per designare l'esercito in genere o l'insieme dei soldati di un reparto, o di un esercito. Come già segnalato, a tale scopo si usava il sostantivo *miles* al plurale.

- Significato n. 7, uso esteso più che significato: l'estensione del significato n. 4 (il servizio all'interno del palazzo) a quasi ogni carica amministrativa al di fuori della realtà istituzionale specifica che era la *militia* palatina. Si tratta allora di usi abusivi del significato. A questa estensione semantica verrà dedicata la sezione 5 del presente saggio.

Nonostante si tratti in qualche modo di una improprietà di linguaggio, perché le categorie concettuali di *militia* (intesa nel senso stretto nn. 3 e 5) e *dignitas* sono antitetiche, come si avrà modo di ricordare più avanti<sup>37</sup>, i moderni spesso intendono la parola *militia* in questo significato esteso. Avremo modo, però, di relativizzare in parte la qualifica di "improprietà di linguaggio", perché in molti casi tale estensione, di natura metaforica, ha riguardato più che altro i significati più antichi e originariamente militari, cioè quelli preesistenti all'apparizione della *militia* palatina come referente dell'iponimo *militia*: era logico che questi si applicassero ugualmente ai detentori di *dignitates*<sup>38</sup> o ad agenti amministrativi esterni alla *militia* palatina.

A differenza delle altre parole della famiglia di *militia*, la parola *militaris* sembra invece aver conservato un esclusivismo semantico in rapporto all'esercito: al cap. 5 del suo trattatello, quando pensa ai soldati, l'Anonimo *de rebus bellicis* parla del *militaris ordo*. Si possono citare innumerevoli esempi tratti dai testi giuridici: libro 7 del CTh. *De re mili-*

<sup>37</sup> A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602. A social, economic and administrative survey*, Oxford 1964, I, 377-378: «Though the service of the emperor in all its forms was often loosely styled *militia*, there was a clear distinction, both in form and substance, between *militia* in the narrower and technical sense of service as a common soldier or non-commissioned officer in the army or as an official in the civil service, and the higher military and administrative posts, the *dignitates*, *honores* or *administrations*. There was a formal difference in the method of appointment [...]». Tuttavia, l'espressione «official in the civil service» è troppo approssimativa e perfino scorretta.

<sup>38</sup> Così AMM. 18.3.6 usa l'espressione *nobilioris militiae* per descrivere la promozione di Barbatio a un altro comando, e in 14.10.7 perfino l'ossimoro *honoratior militia* a proposito di Alamanni detentori di alti comandi nell'esercito romano per esprimere la fine della carriera dello stesso personaggio.

*tari*<sup>39</sup>; CTh. 7.4, *militaris annona*; CTh. 7.6 *De militari veste*; CTh. 7.7.3, *animalia militaria*; CTh. 7.13.13, *tirones aptos officii militaribus*; CTh. 7.18.4, *stipendia militaria*; CTh. 7.18.8 § 2, *ordinis militaris vir*; CTh. 7.18.9, *duos iuniores militaris roboris ac staturae*; CTh. 7.18.15, *militaria castra*; CTh. 7.22 *De filiis militarium apparitorum*; CTh. 7.22.7, *militaria ministeria, militaris prosapia* (sinonimo di *castrensis stirps* in CTh. 7.22.9); CTh. 12.1.83, *militaris prosapia*; CTh. 12.1.125, *submoto privilegio militari, quo sibi actuarii blandiuntur*; CTh. 12.1.128, *militares viri* sotto il comando di un *tribunus*, di un *dux* o di un *comes*; ecc.

Importa, d'altra parte, notare subito che, come conseguenza dell'assimilazione del servizio civile a un servizio militare, tutti e sei questi nuovi significati si applicano indistintamente sia ai civili, sia ai militari, mentre originariamente la parola *militia*, derivata da *miles*, apparteneva a un campo lessicale esclusivamente militare e solo militare era il suo referente. Ora, questa confusione porta a delle conseguenze molto negative, perché a tale rappresentazione della *militia* preesiste il nostro concetto del tutto anacronistico di funzione pubblica.

### 3. Cosa viene escluso dalla *militia* stricto sensu?

Ai fini di un chiarimento sugli usi legittimi e illegittimi della parola *militia* nella storiografia moderna, requisito essenziale sarebbe delimitare accuratamente le realtà di referenza della parola: cosa è dentro la *militia principalis* e cosa è fuori. Sulla composizione della *militia* imperiale stricto sensu, rimando al mio commento di CTh. 12.1.38 (346) nell'introduzione. La *militia* imperiale vera e propria si limita ai dipendenti dei dignitari palatini: i *magistri militum*, il *comes domesticorum*, il *magister officiorum*, il *comes sacrarum largitionum* (più il *magister privatae* non menzionato in questa costituzione)<sup>40</sup>, il *castrensis* (e, più avanti nel IV secolo, i *praepositi utriusque sacri cubiculi*). Quindi non fa parte della *militia* palatina tutto il resto del personale amministrativo, gli *officiales* operanti sotto i prefetti del pretorio, i vicari dei prefetti del pretorio e, più in genere, i dignitari territoriali (governatori,

<sup>39</sup> Ma v. *infra* le importanti riserve sulla logicità e omogeneità di contenuti di questo libro.

<sup>40</sup> Perché tra Costantino e l'inizio del regno di Valentiniano il *comes rei privatae* sarebbe stato in posizione inferiore rispetto al *comes sacrarum largitionum* che esercitava la propria autorità anche sui *privatiani* (R. DELMAIRE, *Largesses* cit., 131).

*duces*). Troviamo conferma di questa separazione nei divieti ripetutamente notificati del passaggio alla *militia* palatina di *officiales* desertori da questi *officia*.

Altro segno di questa compartimentazione: la diversità nel trattamento economico e soprattutto nella concessione di privilegi, esenzioni e onorificenze tra le diverse amministrazioni. Il personale delle prefetture gode di vantaggi inferiori a quello della *militia* imperiale, ma superiori a quello degli uffici provinciali. In realtà, questa compartimentazione è un principio base universale dell'amministrazione tardoimperiale: è illegale trasferirsi da un tipo di ufficio ad un altro tipo, o da una amministrazione militare ad una civile. È tantomeno lecito passare da un *officium* provinciale all'*officium* del prefetto del pretorio.

- La prefettura del pretorio<sup>41</sup>.

Se tutta la legislazione relativa ai curiali che si sono infiltrati nella *militia* (come d'altra parte in qualsiasi altro nascondiglio) era indirizzata al prefetto del pretorio, non è perché i propri *officiales/apparitores* avrebbero fatto parte della *militia* – senza dubbio non era il caso – bensì perché la prefettura era l'organo di trasmissione tra il potere imperiale e le città, alle quali trasmetteva i provvedimenti legislativi, tanto più che nella fattispecie le città erano direttamente interessate alla fuga dei propri curiali. Invece, non spetta a lui giudicare (se non in appello) le controversie derivanti dalla fuga di *curiales* perseguiti dalla loro curia, che vengono sottoposte al tribunale del governatore (CTh. 12.1.164, del 399: *in iudicio rectoris provinciae lite pulsabitur*).

Una conferma, se ce ne fosse bisogno, della separazione tra *militia* palatina e ufficio prefettizio viene da quelle costituzioni che, come ad esempio CTh. 8.1.17 (433), ribadiscono le procedure di passaggio dall'una all'altra (in quel caso l'ammissione nella *schola domesticorum*), passaggio considerato come una promozione (*altior militia, alterius sacramenti privilegia*). Il fatto che gli stessi termini (*militia, sacramentum*) vengano usati per ambedue queste amministrazioni non deve trarre in inganno. Indicano semplicemente che l'organizzazione e i caratteri statuari degli uffici prefettizi – come di quelli governatoriali – erano stati parzialmente allineati su quelli della *militia* palatina. Questa legge,

<sup>41</sup> R. MOROSI, *L'officium del prefetto del pretorio nel VI secolo*, in *Romanobarbarica*, 2, 1977, 103-148; P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003.

d'altra parte, costituisce un'informazione preziosa su una delle fonti di reclutamento della *militia* palatina.

Un testo tutt'al più potrebbe suscitare perplessità. CTh. 12.1.147 (416) elenca nell'ordine seguente quattro categorie di luoghi di evasione dei curiali: l'*armata militia* (cioè l'esercito imperiale), i *palatinorum officiorum consortia* (perifrasi preziosa per le *scholae*), l'*apparitio praetoriana* e le *reliqua ministeria atque officia palatina* (gli *scrinia* ecc.). La menzione dell'*apparitio praetoriana* in mezzo a due componenti della *militia palatina* potrebbe sorprendere ma in realtà non è inquietante, se osserviamo che a differenza dei tre elementi appartenenti alla *militia*, l'espulsione dai quali viene descritta con formulazioni specifiche della *militia* (*absoluti sacramento militari*<sup>42</sup>; *exempti matriculis*; *absolutus militari cingulo*), non troviamo niente di simile per l'espulsione dalla prefettura che si accontenta del rinvio di questi "fuggitivi" verso le loro rispettive curie, sottolineando tutt'al più la somiglianza della decisione (*pari condicione*). Notiamo ancora in questo testo come il *militare cingulum* non sia riservato ai soldati, ma anche ai burocrati palatini. In quel caso, il legame semantico di *militaris* nel *militare cingulum* non si stabilisce con *miles*, bensì con *militia*, senza contraddire il legame verificatosi tra *militaris* e i soldati, quando si tratta d'individui.

- L'ufficio del vicario.

Dato che gli uffici prefettizi non fanno parte della *militia principalis*, è logico che non vada diversamente per gli uffici vicariali. Ciò non è contraddetto dall'uso del verbo *militare* in CTh. 1.15.12 (386, *omnibus vicariis*) per designare l'attività del personale<sup>43</sup>. Si tratta semplicemente del significato n. 4 che, a somiglianza del significato n. 2, si è esteso a un ventaglio infinito di funzioni senza il minimo riferimento alla *militia principalis* in quanto istituzione specifica.

- L'ufficio del governatore<sup>44</sup>.

<sup>42</sup> Cfr. in CTh. 8.4.4 (349) indirizzata a un *dux Mesopotamiae: de his, qui officia praesidalia deserentes ad sacramenta militiae adspirasse*.

<sup>43</sup> *Singuli vicarii per dioeceses sibi creditas ter centenos tantum noverint militare debere [...]*.

<sup>44</sup> B. PALME, *Die officia der Staatshalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, in *AntTard*, 7, 1999, 85-130; Id., *Imperium and Officium Working Papers (IOWP). The Administration of Egypt in Late Antiquity*. Version 02. May 2011, [http://iowp.univie.ac.at/sites/default/files/IOWP\\_palme\\_administration02.pdf](http://iowp.univie.ac.at/sites/default/files/IOWP_palme_administration02.pdf).

Gli *officia* provinciali possono venire chiamati *officia praesidalia* (CTh. 8.4.4 del 349), *cohortalina officia* (CTh. 1.10.5 del 400), *gubernacula provinciae et administrationes publicae* (CTh. 12.1.77 del 372). Quando CTh. 8.7.17 (385) parla di quei subordinati del governatore che non sono *militantes*<sup>45</sup> si può esitare tra due interpretazioni: o *exceptores deputati* dalla *militia* imperiale oppure *officiales* non titolari, assunti dal governatore a titolo personale o messi a disposizione da una curia.

CTh. 8.4.8 (364)<sup>46</sup> è relativa agli *officiales* in fin di carriera delle amministrazioni provinciali di ogni tipo (*Qui in proconsulum consularium correctorum vel praesidum officiis ita stipendia merentur*) che, allo scopo di evadere i *munera* più pesanti della loro carica (*cursus veredorum vel pastus primipili*) hanno illegalmente ottenuto l'accesso a una *militia clarior* che può solo essere una *militia* palatina, dalla quale vanno dimessi<sup>47</sup>. Si verifica qui la separazione tra i due circuiti dell'amministrazione, ma anche il modo col quale la parola *militia* può, nello stesso testo, designare a volte la *militia* palatina, a volte il servizio in una amministrazione provinciale.

Nel caso dei governatori, la funzione e il suo tempo di esercizio sono definiti come *administratio*, termine contrapposto a *militia*. Così CTh. 6.17.1 (413), che riguarda i governatori di provincia (*hos, qui in administratione civili ac provinciae gubernaculis sub iurisdictionis licentia*), usa logicamente la variante *post depositam administrationem*. Tuttavia una costituzione di Leone I (C. 12.57.14, datata al 471, al praef. praet. Constantinus), mentre differenzia con chiarezza gli *officiales* provinciali dai *milites*, nondimeno applica ai primi una terminologia (*militia, cingulum*) normalmente riservata ai membri militari o civili della *militia* palatina:

pr. Quisquis cohortalibus adhuc obsequiis obligatus vel regimen provinciae vel cingulum cuiuslibet militiae dignitatisve quoquo modo meruit, ante omnia contra licitum usurpatis impetratisve careat, etiamsi ultronea nostra liberalitate ius gerendae provin-

<sup>45</sup> *Exceptores omnes iudicibus obsequentes, qui nec militiam sustinent neque a fisco ullas consequuntur annonas [...].*

<sup>46</sup> Purtroppo il testo è gravemente corrotto.

<sup>47</sup> L'espressione *altior militia* designa per convenzione il passaggio da una funzione non palatina a una funzione palatina o a una *dignitas* (v. CTh. 8.1.17 del 433: *altiozem quamcumque militiam seu potius dignitatem nullam penitus adipiscendi habeant facultatem*).

ciae vel militiae seu dignitatis cuiuspiam sibi iactaverit fuisse delatum. 1. Dehinc universis solaciis condicionis quam spreverat defraudatus, [...] ita scilicet, ut etiam ii, qui post impletam talem militiam quodlibet militiae dignitatisve genus adfectaverint, curiae patriae suae restituantur<sup>48</sup>.

Si ossserverà che l'espressione *cingulum cuiuslibet militiae dignitatis* non limita il *cingulum* – per quanto sia metaforico – alla *militia*, ma ne estende l'attribuzione ai portatori di *dignitates*: segno dell'uguale sudditanza verso il principe di tutti i detentori di una autorità pubblica, imperiale o meno che sia<sup>49</sup>.

I testi che usano il lessico della *militia* a proposito di uffici territoriali potrebbero contraddire l'estraneità di quegli organici alla *militia* imperiale da me sostenuta? Tali testi necessitano un esame più accurato.

- CTh. 8.4.4 (349), legge indirizzata al *dux Mesopotamiae*, contrappone gli *officia praesidialia* alla *militia*, ma non alla *militia officiorum* imperiale.

Iuxta suggestionem vicarii Mesopotamiae de his, qui officia praesidialia deserentes ad sacramenta militiae adspirasse noscuntur, iteranda statuti desideratur auctoritas, ideoque etiam nunc iubemus, ut retentis his qui veteranorum seu militum filii esse noscuntur ceteros gravitas tua officiis propriis restituere non moretur [...].

Qui non si tratta di riconsegnare *officiales* passati da un *officium* provinciale all'*officium* ducale, ma *officiales* provinciali arruolati dal *dux* nell'esercito.

<sup>48</sup> «Il faut qu'avant toute chose il soit dépouillé de toute situation usurpée ou obtenue illégitimement, même s'il proclame que le droit de gouverner une province ou d'exercer une fonction dans la *militia* ou une fonction supérieure leur a été conféré par notre décision délibérée. Ensuite de quoi, privé de tous les avantages matériels de la condition qu'il avait abandonnée, en telle façon qu'il ne puisse rien en récupérer soit en son nom propre soit par personne interposée; qu'il soit seulement contraint d'acquitter le service du primipile [...] étant entendu que même ceux qui après avoir accompli cette milice (= le *munus primipili* ?) ont ambitionné un poste de la milice ou une haute fonction de quelque type que ce soit se voient restituer à la curie de leur patrie» [mia traduzione].

<sup>49</sup> Sul *cingulum*, v. da ultimo A. VERARDI, *Cingulum militiae*, in *The Roman Army and the dawn of Europe. Conceptual Models and Social Experimentations: Languages, Institutions, Law (4<sup>th</sup>-8<sup>th</sup> centuries)*, c.d.s.

## – CTh.1.12.4 (393):

Officio, quod tuis meritis obsecundat, non curialem quemquam nec plebeia stirpe progenitum volumus adgregari: ac si qui erunt inter apparitores huiusmodi, restitui eos debitis muniis mox iubemus. Veteranorum filios militare permittimus, ut, licet diversa condicione, paternam tamen teneant sub cingulo vilior fortunam.

Nell'ambito della dottrina di restituzione sistematica alle curie cittadine dei propri membri fuggiti sia in uno dei due rami della *militia* imperiale sia in qualche altro *officium* viene ripetuto l'impegno dei principi a cacciare tali individui dal loro posto di *apparitor* nell'*officium* provinciale del *proconsul Africae*. Eccezione è fatta per i figli di militari che si sono infiltrati in detto *officium*, ammessi a continuare a *militare* (cioè a servire da civile), perché così osservano l'obbligo ereditario (rimanendo *sub cingulo*, seguono la *paterna fortuna*) e perché l'irregolarità della loro posizione (e cioè il fatto di essere *milites* burocrati invece di *milites* combattenti) comporta la sua implicita penalità morale: il fatto di servire in un modo meno glorioso (*sub cingulo vilior*). L'elemento in comune che lega i due rami della *militia* è il *cingulum*. Ma anche qui tanto il *cingulum* quanto la *militia* sono metaforici dato che un *apparitor* in un'*officium* provinciale non fa parte della *militia* imperiale. La finzione di una permanenza *sub cingulo* e di una *militia vilior* servono a mascherare una infrazione consentita al carattere ereditario della *militia armata*.

Si vede la differenza con CTh. 1.10.5 (400), indirizzato al *comes sacrarum largitionum*:

deinde militia sententiae tuae, prout visum tibi fuerit, auctoritate privari hos vero, qui hanc secuti militiam cohortalina officia deseruerunt, a perperam quaesita militia prohiberi.

Ovviamente si tratta di *militia officiorum*, senza che sia necessario precisare meglio. Soprattutto si oppone la carica nei *cohortalina officia* e cioè l'*officium* del governatore con la *militia* più ambita nell'amministrazione delle *sacrae largitiones*. In quel caso, la trasgressione combattuta consiste nel passare da un *officium* provinciale a un *officium* facente parte della *militia* imperiale. *Militia*, qui, viene usato nel nostro significato n. 4.

## – CTh. 1.34.3 (al prefetto del pretorio nel 423):

Nullus iudicum ad provinciam sibi commissam quemquam secum ducere audeat, cui domestici vel cancellarii nomen imponat, nec profectum ad se undecumque suscipiat, ne famae nota cum bonorum publicatione plectatur. Periculo enim primatum officii, cancellarios sub fide gestorum electos iudicibus applicari iubemus, ita ut post depositam administrationem per continuum triennium nec militiam deserant, et provincialibus praesentiam sui exhibeant, quo volentibus sit accusandi eos facilitas. Si enim idonea causa exegerit, ad detegenda iudicis flagitia et quaestioni eos subdi oportet etc.<sup>50</sup>

I *domestici* in questo testo sono stretti collaboratori del governatore, ricordando il vecchio lessico dell'amministrazione imperiale. Naturalmente non hanno a che vedere con i *protectores domestici* della *militia* palatina che, nel periodo tardo, indossano lo stesso titolo. La loro funzione viene giustamente qualificata come *administratio*, contrapposta a *militia* nel significato n. 3. Emblematico è l'errore di traduzione commesso da Pharr a proposito di *militia*: «they shall not leave the imperial service». Bisogna dire che *militia*, relativa a funzionari non palatini, non viene usato nel nostro significato n. 4 che sarebbe pure adatto, ma nemmeno nel significato n. 7 poiché in *ita ut post depositam administrationem per continuum triennium nec militiam deserant* spetta a *administratio* esprimere il concetto di incarico amministrativo, mentre *militia* designa solo il posto dove sarà stata svolto questo incarico. *L'Interpretatio* introduce una prescrizione supplementare, che non si trovava nella legge:

Omnes iudices evidenter agnoscant, nullum in provinciam sibi commissam, de eadem, de qua venit, provincia vel alia regione, sibi cancellarium aut domesticum fortasse coniungere, nisi qui ei publice fuerit civium electione deputatus.

<sup>50</sup> «Nessun governatore si permetta di portare con sé qualcuno nella provincia a lui affidata per nominarlo alla funzione di *domesticus* o *cancellarius* e nemmeno di assumere qualcuno che l'abbia raggiunto da qualunque provenienza, sotto pena di nota di biasimo infamante e confisca dei beni. In effetti sotto la responsabilità dei *primates* dell'ufficio, prescriviamo che siano assegnati ai governatori *cancellarii* scelti secondo la procedura legale, a patto che, una volta finito il loro incarico non lascino il posto dove svolgevano l'attività per una durata continua di tre anni e mantengano la presenza tra gli amministrati per dare a chi vuole ogni facilità di accusarli. Ora se lo richiederà qualche motivo giustificato, sarà opportuno perfino sottoporli alla tortura per rivelare nefandezze del governatore».

Questa informazione piuttosto isolata suggerisce che questi consiglieri venivano eletti dalle curie e non cooptati dai membri dell'*officium*.

Trova un'eco in leggi che, come CTh. 12.1.77 (372), proclamano decadute le esenzioni concesse ad alcune funzioni provinciali (come gli *advocati fisci*, in nome di una *advocationis praerogativa*) quando i loro beneficiari hanno compiuto i tempi del proprio servizio: d'ora in avanti torneranno alla loro condizione di curiale. Tale disposizione è sempre rimasta immutata nel caso dei curiali messi a disposizione degli *officia* provinciali in qualità di *exceptores*: siccome non fanno parte del *cohortalinum officium*, possono perfettamente svolgere la loro funzione rimanendo decurioni e senza mai venire esentati dai *munera* della propria città<sup>51</sup>. In realtà, l'esattoria – almeno in quella epoca – è una liturgia imposta a un curiale. CTh. 8.7.17 fa pensare che alcuni esattori si siano prevalsi della loro funzione al servizio del governatore per allegare una pretesa appartenenza all'*officium* che li avrebbe esentati dalla loro *curialis condicio*<sup>52</sup>. Questi *exceptores* curiali si possono collocare all'estremità opposta della rosa dei collaboratori dei governatori rispetto ai *palatini* che sono *deputati* presso gli *officia* provinciali di cui tratta CTh. 6.15.1 (413): *Adsessores, qui cum primi ordinis comitiva virorum illustrium in actu positorum sive in provinciis sive in sacro comitatu iuverunt consilia vel iuvabunt* [...]. Data la stretta separazione tra organico palatino e organico provinciale, in questo contesto si può trattare solo di *adsexores palatini deputati*.

#### 4. *Civili e militari. I due rami della militia alla luce dell'esame semantico-lessicale*

Ho ricordato nell'introduzione come il passaggio da *officiales*, schiavi o liberti, strumenti diretti dell'imperatore privi di autonomia a un organico composto di liberi abbia necessitato della creazione di nuovi

<sup>51</sup> Cfr. J.-M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in S. JANNIARD (ed.), *Le gouvernement des cités dans l'Antiquité tardive*, in *AnTard*, 26, 2018, 85-125, qui 96 con nt. 69.

<sup>52</sup> CTh. 8.7.17 (385): *Exceptores omnes iudicibus obsequentes, qui nec militiam sustinent neque a fisco ulla consequuntur annonas, absque metu navare coeptis operam, etiamsi decuriones sint, minime prohibemus, dummodo munia propriae civitatis agnoscant et peracto secundum morem exceptionis officio ad propriam sibi curiam redeundum esse non nesciant*.

modi di subordinazione atti a garantire fedeltà e dedizione indiscusse verso il principe e come l'esercito si sia proposto come unico modello possibile per assicurare la lealtà, la subordinazione e lo spirito di corpo della nuova burocrazia centrale, la cosiddetta *militia palatina*, e disciplinare tutti gli aspetti categoriali<sup>53</sup>. A sua volta l'assimilazione/parificazione dei due rami, quello militare e quello civile, più concettuale e ideologica che sostanziale, ha portato al nuovo linguaggio che esprimeva l'unità teorica della *militia principalis*, con estensione prevalentemente metaforica al ramo civile del linguaggio sostanziale dell'esercito. Pertanto, l'ambiguità della parola *militia* nel suo nuovo significato istituzionale era diventata tale da rendere necessaria la precisazione per mezzo dell'aggettivo *armata* o del determinante *officiorum* ogni qual volta una disposizione riguardava uno solo dei due rami della *militia* senza che il contesto indicasse di quale dei due si sarebbe trattato.

Sempre nell'introduzione ho citato CTh. 6.36.1 = C. 12.30.1 (326 Seeck) ad illustrare il modo in cui lo statuto giuridico degli *officiales* sia stato ricalcato su quello dei soldati. Viene assimilato il diritto di proprietà dei *palatini* figli di famiglia dopo la morte del padre al *peculium castrense* il cui regime si è visto ormai applicato a tutti i *militantes*<sup>54</sup>. Il redattore della legge giustifica l'equiparazione giuridica dei burocrati palatini e dei militari mediante le similitudini nella vita che fanno quando devono accompagnare il principe nelle sue spedizioni guerriere:

[...] Quid enim tam ex castris est, quam quod nobis consciis ac prope sub conspectibus nostris adquiritur? Sed nec alieni sunt a pulvere et labore castrorum, qui signa nostra comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditus studiis itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet [...].

Occorre tuttavia osservare che il privilegio del *peculium castrense*, prima della sua generalizzazione finale, è stato esteso a categorie che non rientravano nella *militia* palatina, come gli avvocati (CTh. 2.10.6 del 422), secondo una assimilazione a cascata, se si può dire: *veluti peculium*

<sup>53</sup> Si veda, in apertura del presente volume, l'eccellente, sintetica esposizione della dialettica *militia armata/militia civile* di Pierfrancesco Porena.

<sup>54</sup> *Omnes palatinos, quos edicti nostri iam dudum certa privilegia superfundunt, rem, si quam, dum in palatio nostro morantur, vel parsimonia propria quaesiverint vel donis nostris fuerint consecuti, ut castrense peculium habere praecipimus.* V. B. LEHMANN, *Der «peculium castrense» der «palatini»*, in *Labeo*, 23, 1977, 49 ss.

*castrense, proprio dominio valeant vindicare: sub tali forma, quam militantibus, ex iure procinctis, cinguli praerogativa detulit.* Dall'equiparazione giuridica dei burocrati palatini con i militari, si passa a quella degli avvocati con i palatini. Proprio per questi beneficiari non palatini Giustiniano conio l'espressione *peculium quasi castrense* (C. 6.61.7 del 530).

Altre conseguenze si sono verificate dalla parificazione statutaria: ad esempio, dal fatto che un *libertus* non potesse servire nell'esercito è conseguita logicamente l'esclusione dei *liberti* dagli uffici palatini da quando il loro organico è stato equiparato ai soldati. Nel IV secolo l'accesso alla *militia* rimaneva negato ai *liberti* ma i loro figli erano ammessi a *militare*, anche se limitati ai ranghi più modesti.

È seguendo questa logica che l'intero servizio pubblico venne simbolicamente e linguisticamente unificato sotto la dicitura e definizione della *militia*, letteralmente, il fatto di servire – *militare* – per eseguire gli ordini del principe e sostenere il potere imperiale. Una conseguenza naturale ma non ancora recepita da ogni studioso è che la stessa parola *miles*, precedentemente limitata alla sfera militare, oramai poteva designare ugualmente i burocrati civili. Fa praticamente eccezione l'espressione *magister utriusque militiae*, titolo apparso nel 329, che disegna i due rami principali dell'esercito, la fanteria e la cavalleria.

Moltissimi testi con *miles* intendono un membro della *militia officiorum* (espressione che, a quanto mi risulta, compare di rado nei testi giuridici). Naturalmente, ogni volta che la legge trattava in modo diverso il personale militare e civile, o quando i due rami si contrapponevano, bisognava specificare di quale *militia* si trattasse. Quando si tratta di un militare, *militia* viene precisata con *armata*, o *sub armis* (CTh. 12.1.38, del 346) o *militaris*, ad esempio CTh. 1.5.10 del 393: *De ordinario iudice semper illustris est cognitio praefecturae, licet militari viro ab eo facta fuerit iniuria*, su un tema vicino a quello di CTh. 2.12.6<sup>55</sup>. Diventa ovvio, nel seguito del testo, che *miles* designa un militare (*si quisquam militum [...]*).

Quando si parla di uno solo dei due rami, il contesto o l'identità del destinatario può bastare a far capire di quale dei due si vuol parlare. Così il titolo 5.6 del Teodosiano, *De bonis militum*, riguarda solo dei militari, ciò che i testi rendono chiaro. Oppure CTh. 7.20.4 *Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris [...]*.

<sup>55</sup> Cfr. ugualmente il *militare iudicium* in CTh. 2.1.9. Altro esempio, CTh. 7.1.6 (368? 370? 373?)

C. 3.25.unicum, del 439, in caso di querela contro debitori pubblici nega il privilegio della *praescriptio fori* ai detentori di qualsiasi incarico pubblico, che siano membri della *militia* o insigniti di una *dignitas*, inclusi i militari palatini (come sono i *domestici* e gli *agentes in rebus*) abituati ad essere protetti dal loro statuto<sup>56</sup>. Nel caso invece di processi fatti a *militantes* palatini o dignitari in veste di *conductores*, si tende a interpretare la precisazione *cum non armata militia praediti sunt* come una eccezione a favore dei militari<sup>57</sup>. Mi sembra però si debba proporre un'altra interpretazione, ricordando che C. 4.65.35 ribadisce il divieto assoluto fatto ai militari di assumere qualsiasi *conductio* fondiaria. Questa costituzione è più tarda (Giustiniano) ma il testo inizia col ricordare che s'inserisce nel filo della tradizione degli imperatori precedenti<sup>58</sup>. Che in questo caso la sospensione della *praescriptio fori* non si applichi ai militari si spiega semplicemente con il fatto che, come ricorda appunto questo inciso, legalmente nessun militare dovrebbe trovarsi in posizione di *conductor*. La precisazione è tanto più necessaria in quanto nello stesso testo il sostantivo *militia* e il verbo *militare* si riferiscono ai membri civili della *militia*. L'ispirazione generale di C. 3.25 è di limi-

<sup>56</sup> C. 3.25.unicum, del 439, pr. *Omnes omnino domesticos et agentes in rebus et quaecumque alia praetenditur militia vel dignitas sub moderatoribus provinciarum pro functionibus publicis respondere nulla fori praescriptione valitura sancimus, si hac qui exiguntur publica debita uti temptaverint. 1. Immo et in aliis privatis actionibus occupatos volumus respondere, qui per provincias negotiantur vel conductorum vocabulis, cum non armata militia praediti sunt, defenduntur, sive domorum divinarum sive virorum potentium seu cuiuslibet condicionis sunt conductores, nisi forte comteatum ad rem propriam componendam unius anni indutias ostenderint se accepisse. 2. Eadem forma servanda in his etiam, qui mercandi et militandi sacra beneficia meruerunt, ut etiam ipsi rectoribus provinciarum respondeant.*

<sup>57</sup> Come fa la traduzione recente del Giustiniano (*The Codes of Justinian. A new Annotated Translation with Parallel Latin and Greek Text*, I, Cambridge, 2016, 667): «who, while not belonging to the armed soldiery».

<sup>58</sup> C. 4.65.35 Iust. A. ad Senatum ricorda che i precedenti imperatori spesso legiferavano contro gli abusi dei militari che divenivano conduttori di domini [...] *milites memores ad huiusmodi sordida audeant venire ministeria et relictis studiis publicis signisque victricibus ad conductiones alienarum rerum prosilire et armorum atrocitatem non in hostes ostendere, sed contra vicinos et forsitan adversus ipsos miseros colonos. Il seguito del testo (§ 1) si sente in dovere di precisare: Iubemus itaque omnes omnino, qui sub armis militant, sive maiores sive minores (milites autem appellamus eos, qui tam sub excelsis magistris militum tolerare noscuntur militiam quam in undecim devotissimis scholis taxati sunt, nec non eos, qui sub diversis optionibus foederatorum nomine sunt decorati).*

tare le pretese della *militia* intera senza fare eccezioni. La coerenza del testo fa capire che tutti i casi successivamente presi in considerazione sono legati a problemi di debiti fiscali, cioè mancato pagamento di tasse fondiari, commerciali o altre, problema sul quale il potere imperiale si mostrava inflessibile: qui si fermava il suo favoritismo verso i suoi servitori.

##### 5. *Problemi creati dall'ambiguità del lessico agli stessi contemporanei*

Leggiamo in Jones che «the service of the emperor in all its forms was often loosely styled *militia*»<sup>59</sup>. Cercherò qui di dare a questo giudizio contorni più precisi e metodici. La polisemia della parola *miles* si ritrova al centro di questa problematica moltiplicata. La valenza del termine non viene esplicitata quando il redattore avrà considerato che il contesto fosse sufficiente per orientare la comprensione in direzione del giusto referente. Così:

- CTh. 7.13.6 (370): *Si oblatus iunior fuerit, qui censibus tenetur insertus, ex eo tempore, quo militiae sacramenta susceperit, proprii census caput excuset [...]. Nullus vero tironem vagum aut veteranum possit offerre.*
- CTh. 7.22.1 (319): *Veteranorum liberos aptos militiae.*
- CTh. 7.4.35 (423), già citato, decide che le *annonae* della *militia* palatina dovranno in futuro essere *adaeratae* (corrisposte in monete) *ad similitudinem militum, quibus aerariae praebentur annonae*. *Miles* ritrova qui il suo significato iniziale di soldato. Si evita il dubbio interpretativo con la menzione contestuale della *militia* palatina e il parallelo stabilito tra i due.

Ma quando non aiuta il contesto, l'interpretazione può diventare problematica. Così, in CTh. 11.1.34 del 429, *si tarditas adferatur, tunc militi debiti postulati delegandam esse rationem*, è difficile dire se l'esattore sarà civile o militare (Pharr traduce letteralmente *miles* con «a military tax collector», ma l'inizio del testo prevedeva le due possibilità (*compulsore aut opinatore*) e *miles* può riferirsi a un palatino civile *deputatus* come a un militare dell'esercito territoriale. In una costituzione come CTh. 8.2.3 (380), intenta a reprimere l'ingresso illegale di *obnoxii curiae* «nella *militia*», di quale *militia* si tratta? Solo il tipo di soluzione

<sup>59</sup> *The Later Roman Empire* cit., I, 377.

prospettato per mantenere i numeri (*ex vagis veteranorumque filiis vacantibusque*) può orientare l'interpretazione verso l'esercito ed escludere la *militia* palatina<sup>60</sup>. Lo stesso ragionamento porta a una conclusione identica per CTh. 8.4.4 (349): *de his, qui officia praesidalia deserentes ad sacramenta militiae adspirasse noscuntur*.

Maggiore confusione ancora poteva portare CTh. 16.5.48 (410), costituzione orientale che contrasta un provvedimento occidentale sullo stesso argomento: dopo aver trattato della *militia, quae nostris obsecundat imperiis*, non ha difficoltà a parlare allo stesso modo di *cohortalina militia* per designare gli *officiales* di un governatore. Di fatto, nel V secolo l'espressione *cohortalina militia* ha fatto il suo definitivo ingresso nel linguaggio ufficiale. Altri esempi s'incontrano nella legislazione antieretica di Teodosio II e Valentiniano III. In CTh. 16.5.65.3 (428) viene associata alla *castrensis militia*, ovviamente riferita agli *officia* ducali<sup>61</sup>. Qui l'estensione all'insieme dell'apparato amministrativo del campo semantico della parola *militia* riguarda proprio il significato istituzionale (mio n. 3), la cui specificità esclusiva veniva finora irrevocabilmente rispettata. È proprio l'uso esclusivo di *militia* nel senso istituzionale quando riferita alla *militia* palatina che cede il passo a una applicazione generalizzata alle realtà amministrative che non sono palatine.

Allora si capisce perché CTh. 16.5.61 (423) debba sciogliere i dubbi sulla giusta interpretazione da dare a un provvedimento recente, dubbi nati da una formulazione ambigua:

Omnis dubiae interpretationis ambages hac sententia revocantes publicari praecipimus, quod lex, quae super eunomianis militare prohibitis ceterisque execrabilium religionum et professionum ritibus promulgata cognoscitur, nihil ad eos, qui cohortalini sunt, pertinet. His enim sunt apparitionibus obligati, in quibus emensis militiae stipendiis veterani primipili munus sustinere coguntur.

<sup>60</sup> *Comperimus aliquantos relictis muneribus curiarum scribas, sed et logografos civitatum in nomen irrepisse militiae. His retractis legem hanc tulimus, ne quis ex hoc hominum numero paria audeat usurpare, hoc admodum sufficiente numero militiae supplementis, qui ex vagis veteranorumque filiis vacantibusque potuerit fida pervestigatione compleri.*

<sup>61</sup> *Nulla his penitus praeter cohortalinam in provinciis et castrensem indulgenda militia, senza nessuna connessione con il castrensis sacri palatii, su cui v. R. DELMAIRE, Les institutions cit., 160-166.*

Apparentemente questa legge, da quanto si desume, era intesa a impedire agli eretici l'accesso o la presenza nella *militia* palatina. L'ambiguità sarebbe nata dal fatto di non precisare di quale *militia* si trattasse e dal riflesso ormai consolidato nell'opinione comune di considerare e nominare gli *officia* provinciali come una *militia*. Di fatto, la precisazione portata dalla nuova costituzione parla di *cohortalini*, sottintendendo che non si può parlare di loro in termini di *militia* ma riconoscendo che la gente comune non era più in grado di fare queste differenze, talmente tanto diffusa era diventata l'espressione *militia cohortalina*. Vediamo come a volte il linguaggio giuridico resista al linguaggio comune, a volte se ne lasci influenzare al punto di incorrere in incongruenze semantiche.

Sull'ambiguità di alcuni titoli condivisi tra *palatini* e *officiales* di rango minore nonché sulla parità di trattamento che a volte li poteva accomunare, un caso di studio istruttivo è offerto dalle disposizioni relative ai *numerarii*, *actuarii*, *tabularii*, *annonarii* riunite nel titolo CTh. 8.1. Sotto gli stessi titoli vengono designati personali di statuto diverso:

- *eos modo, quos plebe confusa vulgus abscondit*: CTh. 8.1.8 (Giuliano, 363). Dietro questa formulazione più letteraria che giuridica si nascondono proprio – per deviare ironicamente il significato di *abscondit* – liturghi nominati dalle curie o *boulai*;
- *primos etiam et magistratos eorum, officii sedis amplissimae, tum autem iudicum ceterorum (ibid.)*. Si tratta qui di *officiales* di carriera negli uffici dei prefetti del pretorio (la *sedes amplissima*) o dei governatori (*iudices*). CTh. 8.1.9 (Valentiniano e Valente, 365) parla solo degli addetti negli uffici governatoriali: *Numerarii qui appellari consueverant consularium ac praesidum*, ribattezzati *tabularii* in questa costituzione (*posthac nostra sanctione vocabuntur*).
- CTh. 8.1.12 (382): *Omnibus rectoribus provinciarum. in provinciis singulis duo tabularii collocentur, quo ad unum fiscalis arcae rationum, ad alterum largitionales pertinere tituli iubeantur*. Si tratta, per il primo, di un *officialis deputatus* dall'ufficio prefettizio, per l'altro di un *palatinus* deputato presso gli uffici governatoriali dai due *comites* finanziari.
- In CTh. 8.1.10 (365) si specifica *actuarii palatinorum*.

Vediamo dunque come, senza precisazione particolare, i titoli da soli non sono indicativi dello statuto della persona. Ma questa assimilazione non si limita all'intitolatura. In effetti, vediamo che tutti gli addetti ai conti pubblici erano sottoposti alle stesse misure di controllo e procedure d'inchiesta.

In effetti, successivamente Costantino (CTh. 8.1.3: *actuarios condi-*

*condicionales esse praecipimus*), Costanzo II (CTh. 8.1.5: *Actuarii condicionales sollicitate proprio fungantur officio*), Giuliano (CTh. 8.1.8: *solutos penitus militaribus sacramentis condicionales etiam fieri*), Valentiniano e Valente (CTh. 8.1.9), allo scopo di contrastare le loro pratiche fraudolenti (CTh. 8.1.8: *ne dignitas fraudibus faciat umbraculum*), li hanno tutti indistintamente spogliati dalla protezione loro assicurata dallo statuto di soldato o di *honestior*, o a maggior ragione di *militans* privandoli dal *cingulum* e riducendoli allo stato di *condicionales*. Potevano quindi venire torturati in caso di disonestà (CTh. 8.1.6: *subiaceant tortori*; CTh. 8.1.7: *per tormenta*). Questo provvedimento viene ribadito da Valentiniano e Valente (CTh. 8.1.9: *scientes sese tormentis esse subiectos*) nel febbraio 365<sup>62</sup> prima che gli stessi imperatori lo abolissero dieci mesi più tardi (CTh. 8.1.11, dic. 365) facendo riferimento alla costituzione di Giuliano e senza ammettere che abbiano cambiato parere. Eppure tale abolizione si verifica ambigua poiché, se reintegra i ragionieri nella *militia* (*sumere cingulum et militiae ordinem tenere numerarios iubemus*), li mantiene sotto la minaccia di castighi corporali in caso di disonestà (*si in aliquo fraudium scelere fuerint deprehensi, nullo modo possint a corporali iniuria vindicari*): vale a dire che lo statuto smette di garantire un privilegio che gli era congeniale, allo stesso modo in cui, nella stessa epoca, i curiali sono sempre meno protetti dalla tortura giudiziaria dalla loro qualità di *honestior* seppur la legge continui in linea di massima a riconoscere questa esenzione dalla tortura<sup>63</sup>. Sotto le apparenze di una reazione liberale a una pretesa politica disumana di Giuliano – mentre tale disposizione risaliva a Costantino<sup>64</sup> ed era stata proseguita dai Valentiniani stessi – questi consacrano in modo definitivo l'ipocrisia del discorso imperiale caratteristico del IV secolo.

Le parole *officium* e *officialis* generavano gli stessi problemi. Per esempio, se in CTh. 7.4.19 (393, Seeck 388-392) si può capire che le *officiorum annonae* sono quelle delle amministrazioni provinciali, altrove potrebbe trattarsi della retribuzione di *milites* operanti negli uffici centrali del Palazzo, ad esempio in CTh. 7.4.35 (423) come fa capire il contesto.

<sup>62</sup> Sulla data, cfr. PHARR, *The Theodosian Code* cit., 187 nt. 31, e PLRE, 1, s.v. *Clearchus 1*.

<sup>63</sup> Motivo per cui CTh. 8.2.4 (384) obbliga il curiale volontario a espletare le funzioni censuali (*ministerium censuale*), a rinunciare al proprio statuto di decurione per gli stessi motivi per cui i *militantes* che occupavano funzioni di contabilità pubblica erano ridotti allo statuto di *condicionales*.

<sup>64</sup> CTh. 8.1.4 (334).

Leggiamo di solito che il libro 7 del Teodosiano è relativo all'esercito. Il primo titolo, *De re militari*, ci convince di questo (e in alcuni casi si specifica *militia armata*, per esempio, CTh. 7.1.6 (368? 370? 373?). Allo stesso modo, titoli come *De erogatione militaris annonae* sono quasi tutti chiaramente relativi all'annona dei soldati, però comportano anche qualche costituzione relativa agli *officiales* (CTh. 7.4.19). Stessa cosa per il titolo 8, *De metatis*, dove spesso le regole dell'*hospitium* vengono enunciate genericamente, che si tratti dei soldati o dei burocrati, mentre in alcune costituzioni si tratta esplicitamente di ufficiali civili (ad esempio, CTh. 7.8.5, dove si parla di *illustres* e di licenziamento dalla *militia* in caso di abusi, pena che non potrebbe venire applicata a militari; al punto che, in questo testo, si sospetta che perfino *militaris vir* sia sinonimo di *militans*). O ancora, CTh. 7.8.10 (dove i contravventori sono *administrator, togatus apparitor, aut militans*) o il titolo 7.12 (dove la costituzione 2 riferisce esplicitamente il *commeatus* ai membri degli *scrinia*, agli *agentes in rebus* e agli *officiales palatini*). Le due costituzioni del titolo 7.3, *Quis in gradu praeferatur*, riguardano solo il personale degli *officia* (CTh. 7.3.1: *quis manserit in studio apparitionis adsiduus*; CTh. 7.3.2 (409): *placuit, ut, quotiens codicillis vel sacris affatibus ullus ex alio ad alium gradum cum isdem stipendiis emigrarit, triennio ei postponatur, quem sors militiae in eum progressum duxerit*). In un caso specifico, il redattore di CTh. 7.21.1 ha dovuto esplicitare il discorso quando chiedeva di controllare la regolarità dell'acquisto dei titoli onorifici riservati ai combattenti veri, *qui ordine militiae sub armorum labore decurso ad hunc honorem pervenerint*.

Questa relativa confusione nella composizione del libro 7 può venire dal fatto che moltissime disposizioni riguardanti i servitori dello stato imperiale interessano indistintamente il ramo militare e il ramo civile della *militia*, ai quali vengono applicati gli stessi grandi principi generali, al di là delle differenze di trattamento che abbiamo appena visto.

L'ambivalenza di questo lessico si ritrova in CTh. 2.1.2 (355) e CTh. 2.1.9 (397). Leggiamo la prima, la costituzione di Costanzo II:

Definitum est, provinciarum rectores in civilibus causis litigia terminare, etsi militantes exceperint iurgia vel moverint. Ne igitur usurpatio iudicia legesque confundat aut iudicibus ordinariis adimat propriam notionem, ad provinciarum rectores transferantur iurgia civilium quaestionum. In criminalibus etiam causis, si miles poposcerit reum, provinciae rector inquirat. Si milita-

ris aliquid admisisse firmetur, is cognoscat, cui militaris rei cura mandata est<sup>65</sup>.

Sappiamo che le parole *militans*, *miles* designano ugualmente i burocrati e i soldati. Qui, però, il significato di *militantes* limitato ai soldati, come esplicitato dalla *Interpretatio: qui in armis nostris militant, qui militat, vel cui arma tenuerit*, si capisce in relazione alla parola *militaris* e all'opposizione tra i *iudices ordinarii* e *is cognoscat, cui militaris rei cura mandata est*, che sarebbe il *dux*. Ma, allo stesso tempo, per un paradosso solo apparente, l'*Interpretatio* allarga le disposizioni di questa legge applicandole al *servientem nobis in armis vel militantem*: quindi, sia ai *servientes in armis* (= *qui arma tenuerunt*) sia al *militans* (= *is qui militat*). *Militare* da solo (e quindi *militia*) viene allora applicato anche ai burocrati, il che cambia sensibilmente la portata della legge. Questo fa pensare che l'*Interpretatio* sia riferibile a un'epoca in cui l'esercito non è più quello romano, sicché questa legge conserva una sua validità solo per i burocrati. La stessa cosa succede con l'*Interpretatio* di CTh. 5.6.1 [= Brev. 5.4.1] (347) che, pur essendo originariamente relativa ai soldati (*tam legionibus quam vexillationibus comitatensibus seu cuneis, ad vexillationem, in qua militaverit*), trova adesso la sua applicazione negli *officia* (*si milites [...] qui in eodem officio militant*).

Fermiamoci ancora su un testo tutt'insieme problematico e istruttivo, CTh. 8.4.1 (324 Seeck):

Imp. Constantinus A. ad Constantium praefectum praetorio. Quoniam iniquissime tyrannus<sup>66</sup> constituit, ut, qui ex cohortali militia honestam missionem et vacationem rerum suarum meruerint, civilibus officiis et curiae necessitatibus inserviant, placet hac lege cessante eos, qui cohortali militia completis XX stipendiis discesserint, ad nulla deinceps civilia munera vel curiae devocari. Quam rem et circa officiales praesidium observari conveniet.

La formulazione di questo testo è doppiamente sorprendente. Normalmente, *cohortales* designa lo staff del governatore. Tuttavia, il fatto che le stesse disposizioni si applichino alla *cohortalis militia* e agli *officiales praesidium* ci impone di capire che l'espressione designa qui i *praefectiani*, altrove sempre designati come tali. Così capisce ugual-

<sup>65</sup> Che sarebbe il *dux*.

<sup>66</sup> Questo *tyrannus* dovrebbe essere Licinio più verosimilmente che Massenzio.

mente Clyde Pharr. Ma la sua traduzione «apparitor in the imperial service» è infelice perché l'insieme della documentazione attesta che i *praetoriani* non facevano parte della *militia* palatina. Nondimeno l'interesse di questo testo è eccezionale poiché dimostra che già da Costantino e perfino prima di lui una normativa sul modello di quelle della *militia* palatina – durata del servizio fissata a venti anni e *honesto missio* garante della esenzione degli obblighi curiali – erano state imposte dal potere centrale alle prefetture del pretorio e agli uffici provinciali seppur non facessero parte della *militia* palatina.

Quest'indagine lessicale, in modo forse inaspettato, ci può dunque portare a modificare la rappresentazione che ci siamo solitamente fatti dell'apparato amministrativo tardoromano. Da una parte, è un sistema fortemente frazionato, nel quale una certa uniformità lessicale nasconde recinzioni e profondi fossati. Vediamo come CTh. 7.22.8 impedisca ai figli di militari di entrare negli *officia publica*<sup>67</sup>. I due compartimenti della *militia* sono sostanzialmente stagni e in tal casi l'uso dell'espressione *armata militia* sottolinea l'incompatibilità. L'unificazione dei due rami sotto la parola *militia* è dunque più simbolica, ideologica e formale che sostanziale. Ciò nonostante questa struttura prevede d'altra parte, all'interno del ramo burocratico, vie di passaggio istituzionali numericamente limitate ma funzionalmente decisive dalle amministrazioni territoriali meno considerate all'*altior* livello costituito dalla *militia* palatina da dove, in senso contrario, rappresentanti diretti del principe vengono mandati nelle amministrazioni locali per occupare i posti di maggiore responsabilità<sup>68</sup>. D'altra parte questa struttura disomogenea sotto tanti aspetti ritrova una relativa coesione con l'allineamento parziale degli schemi organizzativi decentrati sul modello centrale della *militia* palatina: definizione delle carriere con impegno di fissità prolungata, privilegi distribuiti secondo una scala gerarchizzata, procedure di ammissione (il sacramento) e di promozione. Tale allineamento spiega l'estensione normale, inevitabile del lessico della *militia* agli altri rami della macchina

<sup>67</sup> *Filios veteranorum, qui armatae militiae paruissent, si in officiis publicis vel ministerio chartularum atque observatione rationum inveniuntur, sciat tua sinceritas esse revocandos.* Ugualmente CTh. 7.22.6 (349): *observetur, ne veteranorum seu militum filii officii praesidalibus adgregentur.*

<sup>68</sup> Ad esempio, CTh. 8.7.9 (366): *Qui de ordinariorum officii iudicum [= i governatori] vel amplitudinis tuae [= il prefetto del pretorio], exceptis his, qui cornicularii honore perfuncti sunt vel his, qui secundum legem purpuram nostram adorant, inter protectores domesticos vel scholares militant.*

amministrativa globale. È un fenomeno iscritto nelle stesse leggi della sociolinguistica. In molti casi non si può neanche più parlare di giri metaforici, ma di estensione sostanziale, a nuovi referenti, di significati inizialmente esclusivi. Non si può nemmeno più parlare di confusionismo o lassismo linguistico, eccetto nei casi in cui è il significato propriamente istituzionale che diventa confuso. La presa in considerazione di una fin troppo ricca polisemia s'impone come strumento per sbrogliare la matassa semantica.

Ne consegue un caveat di prima importanza nella comprensione e traduzione dei termini che abbiamo incontrato in questo studio: non dobbiamo supporre la presenza della *militia* palatina ogni volta che incontriamo la parola *militia* ma ogni occorrenza richiede di essere riportata al suo contesto. Mi è capitato, cammin facendo, di rilevare misinterpretazioni e fraintendimenti nella traduzione pur meritevole e coraggiosa del Teodosiano ad opera di Clyde Pharr. In realtà, per i motivi suddetti, tali casi sono innumerevoli. Occorre saperlo e farlo sapere.

## 6. *Conclusion*

Siamo così già entrati nelle considerazioni conclusive. È venuto il momento di ampliarle traendo le conseguenze di queste analisi per delineare lo scenario complessivo di questi sviluppi semantici.

Il confronto tra l'uso che viene fatto della parola *militia* nei testi giuridici e in quelli letterari dimostra che occorre prima di tutto distinguere tra un significato stretto, istituzionale, di *militia* e la sua famiglia lessicale, un significato tecnico esteso ad altri settori dell'apparato amministrativo tardoromano, atto a connotare qualunque attività amministrativa svolta in qualunque ambiente istituzionale e, quasi come un residuo non solubile, significati metaforici senza più rapporto con il campo semantico dell'amministrazione. Alcuni di questi usi alternativi sono facilmente riconoscibili come tali, a cominciare dalla *militia Christi*; altri sono più insidiosi e richiedono una maggiore attenzione. Il significato istituzionale stretto limitava l'uso ufficiale di *militia* a questa parte dell'apparato amministrativo direttamente legata alla persona dell'imperatore. In senso ristretto, non c'è *militia* altra che palatina, ammesso che il personale palatino rimanga tale quando svolge la sua attività fuori dal Palazzo. Questo è il contesto dove i termini *militia*, *militare*, *militans* (nonché, naturalmente, l'aggettivo *palatinus*) ricorrono indistintamente militari e burocrati in servizio nel Palazzo sotto

l'autorità del *magister officiorum* ma, più realisticamente, sotto gli occhi del principe. In quel caso, l'ambiguità residuale si concentra nella differenziazione esplicitata o meno tra *militia* armata e *militia* burocratica.

L'estensione della parola *militia* all'amministrazione civile si è fatta non a partire da *miles* che connotava l'idea di esercito, ma dall'uso originariamente militare di *militia* nel significato di «servizio»<sup>69</sup>. Da un punto di vista semantico questo allargamento a un nuovo referente è stato dunque meno metaforico quanto denotativo. È ugualmente il significato di «servizio» a spiegare l'uso anche più largo e non tecnico del sostantivo *militia* e del verbo *militare* riferiti ad organici amministrativi che non facevano parte della *militia* imperiale nel senso istituzionale della parola. Mentre il significato largo potrebbe risalire perfino all'Alto Impero<sup>70</sup>, il significato ristretto, istituzionale, è apparso solo sotto la Tetrarchia e si è imposto solo sotto Costantino<sup>71</sup>.

Quando si vede quanta attenzione ci vuole per individuare le differenze teoriche che sono definite e ripetutamente affermate dal legislatore tra la *militia stricto sensu*, cioè palatina, e il resto dell'amministrazione pubblica tardoromana; quando si vede come spesso l'oggetto di questa differenziazione esclusivista si riduca, sostanzialmente, a una graduazione diversificata dei diritti e privilegi afferenti a queste due categorie ma quanto, al livello funzionale, la differenza sia quasi trascurabile dato che tutti gli incarichi, che siano palatini o meno, dipendevano tutti dal buon piacere del sovrano, dalla nomina alla revoca<sup>72</sup>, possiamo facilmente capire perché gli amministrati, i cosiddetti *provinciales* dei testi giuridici, abbiano dato poca importanza a queste sottili differenziazioni e abbia-

<sup>69</sup> Viene così squalificata l'idea di G. CLARK, *Late Antiquity: a very short introduction*, Oxford 2011, 4, di rendere con «army of administrators» il concetto di *militia civilis* e la sua espressione linguistica. Visto sotto l'angolo semantico, *militia* non ha niente a che fare con *exercitus*.

<sup>70</sup> C. KELLY, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge (Mass.)-London 2004, 134, il quale ritiene che *militia* come termine giuridico-istituzionale «covering both administrative and military posts» possa risalire al II secolo. Bisogna tuttavia precisare in che modo tale affermazione va intesa.

<sup>71</sup> Ho, pertanto, delle riserve sul metodo e i presupposti di chi fa risalire ai secoli precedenti il complesso terminologico.

<sup>72</sup> V. per tutti A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., I, 321-329; C. KELLY, *Emperors, Government and Bureaucracy*, in CAH, 13, Cambridge 1998<sup>2</sup>, 138-183 (specialmente 139-162); M. McCORMICK, *Emperor and Court*, in CAH, 14, 2000<sup>2</sup>, 135-163; M. WHITBY, *The role of the Emperor*, in A.H.M. Jones and the *Later Roman Empire*, a cura di D.M. GWYNN, Leyden-Boston 2008, 65-96.

no indistintamente dato alla parola *militia* un valore istituzionale per l'integralità degli incarichi civili. La questione invece non si presentava nemmeno per l'elemento militare sul quale, in modo risaputo, poggiava il monopolio del principe. Gli automatismi di linguaggio riconoscibili perfino in persone colte come il vescovo torinese e che, ripeto, sono finiti a volte col contaminare perfino la cancelleria palatina – senza pertanto far mai dimenticare l'imprescindibile differenza gerarchico-onorifica tra questi due diversi modi di dipendenza dal potere imperiale – sono facilmente comprensibili. Per chi era fuori dall'amministrazione pubblica, la differenza era del tutto insignificante, se non invisibile. Scommetto che noi stessi, in tale situazione, avremmo reagito nello stesso modo, senza imbarazzarci di fronte a distinzioni così sottili e, in fin dei conti, formali. Nella veste, invece, che è nostra, o di storici delle istituzioni o di romanisti, rimane doveroso approfondire quanto possibile – in tutti i sensi della parola – questa differenziazione verbale e concettuale, col rischio di ridurre, come vediamo correntemente nei manuali, la storia dell'amministrazione tardoimperiale a tabellati di precedenza; come se, *mutatis mutandis*, si riducesse la sociologia al Who's who e al galateo<sup>73</sup>.

Conviene quindi stare in guardia quando incontriamo le parole *miles* e connesse o i loro corrispondenti greci nei testi tardoimperiali. Troppo spesso le traduzioni che abbiamo a disposizione sono errate, in parte per insufficienza di informazione delle realtà storiche, in parte per un classicismo atemporale disinformato della polisemia diacronica del lessico latino e greco, non diversa da quella che si ha in qualsiasi lingua.

Strada facendo, ci siamo convinti che occorra soprattutto fare la differenza tra usi indubbiamente impropri o abusivi di *militia* (e parole associate) e usi metaforici di questo stesso lessico. In tale prospettiva, ci accorgiamo che la flessibilità del linguaggio giuridico è assai meno frequente di quanto si ha l'impressione a prima vista. Invece la strapotenza dell'amministrazione centralizzata che era la *militia* palatina ha enfatizzato la parola, facilitando e moltiplicando l'utilizzazione metaforica di un lessico diventato "di moda" o "di attualità". Il fatto di ridimensionare l'ambiguità di questo lessico mediante queste differenziazioni non riduce minimamente l'assoluta necessità di mettere in guardia i traduttori contro la tendenza a restituire l'amministrazione palatina dietro

<sup>73</sup> V. ultimamente J.N. DILLON, *The Inflation of Rank and Privilege. Regulating Precedence in the Fourth Century AD*, in *Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD*, a cura di J. WIENAND, Oxford, 2014, 42-66.

ogni occorrenza di *militia* e termini connessi, tendenza che porta a gravi controsensi o inutili perplessità.

Inutile ribadire che il nostro concetto di pubblica amministrazione oltrepassa ampiamente la coppia *militia* e *dignitates*, da integrare in cima alla gerarchia con le *potestates* e quanto rimane di magistrature (*honores*), e alla base con gli *apparitores* e *officiales* di ogni tipo. La diversità di statuti, regole di funzionamento, modi di assunzione e prospetti di carriera, prolungamento a distanza delle strutture repubblicane, è stata tale da fare rinunciare i dirigenti imperiali a coniare una denominazione unificante. I nostri concetti di pubblico impiego o funzione pubblica sono altrettanto inadeguati per rendere il concetto romano di *militia*.

#### SINTESI

Si legge comunemente che il termine *militia* insieme alle parole connesse, dal IV secolo in poi, è stato usato in un modo spesso approssimativo, sempre meno rigoroso e pertinente. Il lavoro parte da una classificazione dei vari significati, referenti e usi di questi termini secondo i contesti referenziali e i registri di lingua (linguaggio tecnico-giuridico, letterario metaforico o comune). Occorre innanzitutto distinguere tra il significato istituzionale relativo alla *militia* palatina o *militia stricto sensu*, e significati indipendenti, alcuni anteriori alla stessa creazione della *militia* di corte, che hanno seguito una propria evoluzione e, tramite fenomeni metaforici o metonimici, hanno esteso l'uso del termine al di fuori del campo dell'istituzione palatina: in particolare i significati di "funzione" o "carriera" a livello individuale più che collettivo. Alcuni di questi significati sono stati adottati dagli stessi giuristi pur non dimenticando mai l'esclusività del significato istituzionale riservato alla *militia principalis*.

La polisemia del termine è stata fonte di ambiguità e di confusione. Quest'ultima si è verificata quasi esclusivamente nel linguaggio comune, mentre il linguaggio ufficiale ha corso piuttosto il rischio dell'ambiguità, specialmente nella distinzione o meno tra ramo militare e ramo burocratico della grande famiglia simbolica che era la *militia principis*, unificata più in parole che non in atti. Studiato sotto l'angolo semantico, il campo lessicale di *militia*, *miles*, *militaris*, *militare* (il verbo) relativizza, ridimensiona e mette in prospettiva il senso di confusione che predomina di primo acchito. La consapevolezza del fatto che la *militia* palatina, in quanto istituzione, non si nasconde dietro ogni occorrenza della parola dovrebbe consentire di

evitare gli innumerevoli errori di traduzione e interpretazione che pregiudicano tanti commenti storici e giuridici.

#### PAROLE CHIAVE

*Militia* – *Miles* – *Militare* – *Officium* – *Palatini* – Polisemia – Registro di lingua – Campo lessicale – Metafora – Metonimia.

#### ABSTRACT

We often read that the term *militia* together with its semantic companions, beginning with the fourth century, was often used in an approximate way, less and less exact and relevant. This paper starts from a classification of the various signifiers, referents and uses of those terms according to the contexts and registers of language (technical legal, learned and metaphorical or common language).

One should mainly make a distinction between the institutional meaning referred to the *militia* palatina, i.e. *militia stricto sensu*, and independent meanings, some of them being prior to the creation of the court *militia*, which followed an evolution of their own, and through metaphorical or metonymic phenomena extended the use of the term out of the field of the palatine institution: especially the meanings of “function” or “career” at an individual more than collective level. Some of these meanings were adopted by the jurists themselves although they never forgot the exclusiveness of the institutional meaning attached to the *militia principalis*.

The term’s polysemy generated ambiguity and confusion, the latter more or less exclusively in the common language, while the official discourse was rather at risk of ambiguity, especially when having to distinguish or not between the military and the bureaucratic branches of the great symbolic family that was the *militia principis*, more verbally than actually unified. When studied with a semantic eye, the lexical field of *militia*, *miles*, *militaris*, *militare* (the verb) relativizes, resizes and puts in perspective the impression of confusion which predominates at first sight. Getting conscious that *militia* palatina as an institution does not underlies every occurrence of this word could greatly help to avoid the endless mistranslations and misunderstandings which discredit so many commentaries by historians or jurists.

#### KEYWORDS

*Militia* – *Miles* – *Militare* – *Officium* – *Palatini* – Polysemy – Register of language – Lexical field – Metaphor – Metonymy.

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA COSTANTINIANA

Vol. I [Perugia 1975] - SOMMARIO: *Presentazione* (G. Ermini) - *Cronaca dei lavori* (F.B.J. Wubbe) - *Problemi del "suffragium" nell'imperatore Giuliano* (R. Andreotti) - *Per un programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero* (A. Biscardi) - *Sulla formazione del concetto giuridico di "istruttoria" nell'epoca imperiale* (U. Brasiello) - *Il pensiero politico-religioso di Costantino alla luce dei panegirici* (C. Castello) - *Quelques remarques sur le bâtiment public à Rome dans les dispositions normatives du Bas Empire* (M. de Dominicis) - *La législation du IV<sup>ème</sup> siècle: programme d'enquête* (J. Gaudemet) - *'Consuetudo' e 'ratio' nella costituzione di Costantino C. 8.52(53).2 e nella patristica* (R. Martini) - *Deux projets de répertoires intéressant le droit romain* (J.-H. Michel) - *Alcuni problemi giuridico-sociali dell'epoca costantiniana (saggio d'interpretazione strutturalistica)* (A. Polaček) - *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella letteratura dell'ultimo trentennio* (M. Sargenti) - *L'extension des éléments féodaux dans la société romaine et la législation du Bas Empire* (D. Stojčević) - *Les divers aspects des législations mésopotamiennes* (É. Szlechter) - *La notion de personnalité juridique au Bas-Empire comparée à celle du droit égyptien ancien (à propos des fondations)* (A. Théodoridès) - *Justinien et les prodiges (quelques problèmes)* (C.St. Tomulescu) - *L'arra nelle fonti giuridiche del III secolo e nella codificazione giustiniana* (K. Visky) - INDICI : a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. II [Perugia 1976] - SOMMARIO: *Cronaca dei lavori* (F.B.J. Wubbe) - *Gli aspetti della politica finanziaria di Diocleziano* (R. Andreotti) - *"Constantinopolis nova Roma"* (A. Biscardi) - *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'"inscriptio" e della "subscriptio" di CTh. 8.18.1* (C. Castello) - *Constantin et le Sénat* (A. Chastagnol) - *Sulla posizione fiscale dei "Clarissimi" nel basso impero romano* (M. de Dominicis) - *Lactance et le droit romain* (J. Gaudemet) - *Sulla costituzione di Costantino in tema di parricidio (CTh. 9.15.1)* (R. Martini) - *Dalla tetrarchia di Diocleziano alla monarchia di Costantino: dal Principato al Dominato. Motivi politici e costituzionali* (G. Nocera) - *Sui rapporti fra Diocleziano e gli Ebrei* (A.M. Rabello) - *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino* (M. Sargenti) - *La monarchie pharaonique* (A. Théodoridès) - *Les avocats dans l'édit du maximum* (C.St. Tomulescu) - *Appunti su alcuni rescritti di Diocleziano relativi alla competenza nella procedura civile* (K. Visky) - INDICI: a) Indice delle fonti - *A quindici secoli dalla fine dell'impero romano d'occidente (476-1976)* (M.A. Levi) - b) Indice generale.

Vol. III [Perugia 1979] - SOMMARIO: *Cronaca dei lavori* (F.B.J. Wubbe) - *L'actio auctoritatis appartenent à l'acheteur mancipio accipiens a-t-elle existée?* (H. Ankum) - *Primi tentativi di Teodosio il Grande per l'unità religiosa dell'Impero* (G. Barone Adesi) - *Cultura e anticonformismo di Giuliano l'Apostata* (A. Biscardi) - *Wie genau zitiert Gaius multiple Gesetze?* (R.G. Bohm) - *La posizione del Cristianesimo occidentale e quella del Cristianesimo orientale di fronte alla guerra tra Roma e l'Impero dei Sasanidi: il conflitto tra i cristiani e l'imperatore Giuliano e Shahrpur II* (O. Bucci) - *L'intervento degli imperatori romani cristiani nell'elezione dei vescovi* (P.G. Caron) - *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.* (C. Castello) - *La politique de Julien à l'égard du Christianisme dans les sources littéraires des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles après Jésus-Christ* (C. Dupont) - *Problemi generali nell'età costantiniana e postcostantiniana dell'impero romano* (E. Ferenczy) - *La più recente menzione di tribù romana* (G. Forni) - *El expolio y deterioro de los edificios públicos en la legislación postcostantiniana* (J.L. Murga) - *La polemica tra l'Impero e il Cristianesimo dopo Costantino* (G. Nocera) - *L'attività riformatrice di Giuliano l'Apostata nel quadro dell'evoluzione storica* (A. Polaček) - *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'imperatore Giuliano* (M. Sargenti) - *L'Orient et spécialement l'Égypte dans la pensée de Julien l'Apostat* (A. Théodoridès) - *Julien l'Apostat et le code de Justinien* (C.St. Tomulescu) - *Appunti su alcune norme di diritto privato del IV secolo conseguenti alla precedente crisi economica* (K. Visky) - "Fenus", "usura", "pignus" e "fideiussio" negli scrittori patristici del quarto secolo: Basilio, Gregorio, Ambrogio, Gerolamo (M. Giacchero) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. IV [Perugia 1981] - in onore di Mario de Dominicis - SOMMARIO: *Prefazione* (A. Biscardi) - *Mario de Dominicis* (G. Crifò) - *Scritti di Mario de Dominicis* (M. Giovannelli) - *Tabula gratulatoria* - *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Unità e Assolutismo sotto i Teodosi* (G. Nocera) - *Le lettere di S. Agostino ai pagani* (L. Storoni Mazzolani) - *L'umanesimo cristiano di Stilicone* (C. Castello) - *Episcopato delle campagne e Corepiscopi. Un caso emblematico del Cristianesimo orientale fra proletariato rurale siriano e predominio culturale delle poleis ellenistiche. L'impressionante parallelismo all'interno del Cristianesimo occidentale* (O. Bucci) - *Réflexions sur la fin du Sénat de Rome* (A. Chastagnol) - *Le méridien de Scodra et le partage du monde romain de la paix de Brindes à la fin du Bas-Empire* (J.H. Michel) - *Paolino di Pella* (G. Sciascia) - *Il matrimonio nella legislazione di Valentiniano e Teodosio* (M. Sargenti) - *Osservazioni su CTh. 16.3 'De Monachis'* (G.L. Falchi) - *Diritto romano e Cristianesimo* (O.S.J. Robleda) - *Frequenza comparata dell'attività normativa imperiale in Occidente e in Oriente alla vigilia della codificazione teodosiana* (S.-A. Fusco) - *Orientamenti di politica normativa nelle due 'partes imperii' all'indomani della codificazione teodosiana* (M. Bianchini) - *L'atteggiamento dei concili in materia d'usura dal IV al IX secolo* (M. Giacchero) - *Una costituzione poco nota di Teodosio I* (A. Biscardi) - *Il Codice Teodosiano, fonte del diritto iberico* (A.A. Correa) - *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh. 1.1.5.6 e Nov. Theod. 1) in margine a CTh. 9.34 (de famos libellis)* (A.D. Manfredini) - *Les relations entre le pouvoir politique et les communautés chrétiennes d'après le Code Théodosien* (J. Gaudemet) - *Due schede per l'ultima glossa d'Accursio* (S. Caprioli) - *Nota sulla storia del "fedecomesso"* (G. Ermini) - *Clausele accessorie di garanzia delle obbligazioni nell'epoca di Gaio*

(K. Visky) - 'Diritto volgare' e 'volgarismo'. *Problemi e discussioni* (F. Wieacker) - "Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem" (A. Diaz Biale) - *L'epistola di Marco Aurelio agli Ateniesi* (S. Giglio) - *Forme et volonté dans l'acte juridique en droit suméro-babylonien (droit matrimonial, droit successoral)* (É. Szlechter) - *Limites à la volonté royale dans l'Égypte pharaonique* (A. Théodoridès) - *Le Digeste fantaisiste* (C.St. Tomulescu) - *I testi romani sul trattamento di 'conversione' attraverso il filtro della pandettistica* (G. Gandolfi) - *CTh. 16.2.2 e l'esenzione dei chierici dalla tutela* (G. Crifò) - *Alla ricerca della 'repromissio' e della 'satisfatio secundum mancipium'* (H. Ankum) - *Pomponii Digesta ab Aristone?* (R. Martini) - *Gli Ebrei nella Spagna romana e ariana-visigotica* (A.M. Rabello) - *El "furtum usus" del depositario y del comodatario* (M.J. García Garrido) - *Le Droit et la Stylistique dans le "Pro Tullio"* (V.L. Da Nóbrega) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. V [Città di Castello 1983] - SOMMARIO: *Cronaca del V convegno* (G. Crifò) - *Commemorazione del prof. Mario de Dominicis* (A. Biscardi) - *Arte di governo e codificazione nel disegno di Teodosio II* (G. Nocera) - *Quelques remarques sur la possibilité d'une règle dioclétienne sur la rescission d'une vente à cause de lésion (laesio enormis)* (B. Sirks) - *Code Théodosien-Codes Mésopotamiens* (É. Szlechter) - *Léon I<sup>er</sup> et le droit privé* (G.S.T. Tomulescu) - *Aspetti giuridici dell'Occidente postteodosiano* (G.G. Archi) - *Tradición jurisprudencial y Código Teodosiano* (M.J. García Garrido) - *Codice teodosiano e Concilio di Efeso* (F. De Marini Avonzo) - *Antiochus alter: una vicenda personale nella storia del Teodosiano?* (R. Martini) - *Les constitutions constantiniennes du Code Théodosien* (J. Gaudemet) - *Considerazioni sull'uso delle fonti letterarie per una palinogenesi delle costituzioni costantiniane* (P. Silli) - *Il Codex Theodosianus e il Codex magisterium vitae* (A.D. Manfredini) - *La codificazione di Teodosio II e la legge delle citazioni nella parte orientale dell'impero* (G.L. Falchi) - *Il realismo della politica orientale di Teodosio II* (M. Giacchero) - *La législation du clarissimat féminin de Sévère Alexandre à la fin du IV<sup>e</sup> siècle* (A. Chastagnol) - *Norme conciliari e autonomia legislativa degli imperatori cristiani in tema di divorzio* (C. Castello) - *La sanzione 'maneant sine coniuge' come fattore di evoluzione del matrimonio romano-cristiano* (G. Sciascia) - *La lunga fortuna di una lex di Graziano* (M. Bianchini) - *Alcune riflessioni sulla legislazione di Costanzo II e Costante* (G. de Bonfilis) - *Contributi ai problemi della palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali. Vat. Fr. 35 e CTh. 3.1.2* (M. Sargenti) - *Una epigrafe concordiese in tema di 'cursus publicus' in probabile relazione con CTh. 8.5.12* (G. Impallomeni) - *Esposizioni precedenti CTh. 8-16; CI. 8.51(52)-58(59); 9-12; D. 48-50.1-15 con cui concordano* (M. Lauria) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. VI [Città di Castello 1986] - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi di salute - Politique ecclésiastique et législation religieuse après l'édit de Théodose I de 380* (J. Gaudemet) - *L'unione tra cattolici e donatisti disposta da Onorio nel 412 ed i suoi immediati precedenti storici* (C. Castello) - *'Ad ecclesiam confugere', 'ad statuas confugere', nell'età di Teodosio I* (A.D. Manfredini) - *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa tra Teodosio I e Teodosio II* (L. De Giovanni) - *La législation sur les biens des villes au IV<sup>e</sup> siècle à la lumière d'une inscription d'Ephèse* (A. Chastagnol) - *La chiesa armena come etnia religiosa*

da Diocleziano ad Eraclio (M. Giaccherio) - *Eresie "sociali" e inquisizione teodosiana* (G. Barone Adesi) - *Ne sanctum baptisma iteretur* (CTh. 16.6; C. 1.6) (P.G. Caron) - *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano* (G.L. Falchi) - *CTh. 2.1.10 nel quadro della normativa giurisdizionale d'ispirazione religiosa* (A. Biscardi) - *Teodosio I tra religione e politica: i riflessi della crisi gotica dopo Adrianopoli* (D. Vera) - *Cadenze liturgiche e calendario civile fra IV e V secolo. Alcune considerazioni* (M. Bianchini) - *From the Theodosian to the Justinian Code* (B. Sirks) - *'Cuius regio, eius religio'* (G. Nocera) - *Contributi alla Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. II. Momenti della normativa religiosa da Teodosio I a Teodosio II* (M. Sargenti) - *Intolleranza ellenica e libertà romana nel libro XVI del Codice Teodosiano* (O. Bucci) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. VII [Napoli 1988] - SOMMARIO: *Cronaca - Discorsi di saluto - Relaciones personales y patrimoniales entre esposos y conyuges en el derecho imperial tardío. Notas críticas* (M.J. García Garrido) - *Matrimonio cristiano e società pagana* (M. Sargenti) - *La législation sur le divorce dans le droit impérial des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles* (J. Gaudemet) - *Aspetti della patria potestà e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica* (D. Dalla) - *I rapporti tra cristianesimo e istituti familiari alla luce del diritto e della letteratura del tardo impero* (G. Nocera) - *La donna nel mondo pagano e nel mondo cristiano: le punte minime dell'età matrimoniale attraverso il materiale epigrafico (urbs Roma)* (D.A. Musca) - *La pratique du concubinat avec une femme libre, affranchie ou esclave dans le droit postclassique* (E. Karabélias) - *La legislazione imperiale circa i matrimoni misti tra cristiani ed ebrei nel V secolo* (G.L. Falchi) - *Il problema dei matrimoni fra ebrei e cristiani nella legislazione imperiale e in quella della Chiesa (IV-VI secolo)* (A.M. Rabello) - *Ancora in tema di unioni tra barbari e romani* (M. Bianchini) - *'Inminentes legum terrores'. L'abrogazione delle leggi caducarie augustee in età costantiniana* (T. Spagnuolo Vigorita) - *Patrocinio e matrimonio nel Codice Teodosiano* (S. Giglio) - *Consensu licite matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi* (C. 5.17.8) (P.G. Caron) - *Oscillazione nella ermeneutica neotestamentaria sul divorzio e ripensamenti normativi di Giustiniano* (F.M. de Robertis) - *Brevi considerazioni su CTh. 9.7.1* (G. Bassanelli Sommariva) - *Costantino la 'tabernaria' il vino* (A.D. Manfredini) - *'Medicamentarius', una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3.16.1* (A. Di Mauro Todini) - *Legislazione costantiniana e conciliare in tema di scioglimento degli sponsali e di ratto* (C. Castello) - *'Captivitas' e 'matrimonium' in Leone Magno (Ep. 159) e in Giustiniano (Nov. 22.7)* (O. Vannucchi Forzieri) - *Sulla vendita dei neonati nella legislazione costantiniana* (R. Martini) - *'Favor liberorum' e 'veterum legum moderamen'* (G. Barone Adesi) - *Testi costantiniani in materia di filiazione naturale* (M. Navarra) - *The Administration and Family Law: 4th Century Interference with the Bakers of the Corpus at Rome* (B. Sirks) - *I figli della passione. Appunti sulla Novella 74 di Giustiniano* (G. Lanata) - *La protezione dei poveri: influsso del cristianesimo o politica antif feudale?* (O. Stanojevic) - *Le feste giubilari (quinquennali, decennali ...) degli imperatori da Gallieno a Costantino* (A. Chastagnol) - *Il matrimonio cristiano tra tradizione giuridico-orientale e tradizione greco-romana: in tema di indissolubilità e di forma pattizia* (O. Bucci) - *Mariage et filiation en droits sumérien et babylonien (aspects religieux et sociaux)* (É. Szlechter) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. VIII [Napoli 1990] - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi di saluto - La letteratura patristica nei secoli IV e V. Riferimenti alla persona umana* (M. Naldini) - *Aspetti della strutturazione del tema della giustizia nel Cristianesimo antico* (Lattanzio, *Div. Inst.* V-VI) (E. Cavalcanti) - *La personne. Droit et morale au Bas Empire* (J. Gaudemet) - *Diritti dell'uomo nell'epoca costantiniana: cenno storico, sociologico e metodologico* (A. Polaček) - *Etica matrimoniale e familiare in Cesario di Arles* (E. Coli) - *Il mutamento nei rapporti personali del basso impero* (J. Martin) - *Schiavitù e cristianesimo da Costantino a Teodosio II* (W. Waldstein) - *La schiavitù nel IV secolo. 'Spinte' e 'stimoli' cristiani nelle leggi a favore degli schiavi* (A. Carcaterra) - *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali* (M. Sargenti) - *'Coloni' e 'inquilini': 'miseri et egeni homines'* (L. Cracco Ruggini) - *'Laesio enormis' e contadini tardoromani* (O. Stanojevic) - *Aspects de la pauvreté et de ses remèdes aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles* (J. Rougé) - *I vescovi nelle 'Variae' di Cassiodoro* (F. De Marini Avonzo) - *Un contributo di Antonio Rosmini in tema di elezione dei vescovi e la libertà della Chiesa nel tardo impero romano* (M. Balestri Fumagalli) - *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano* (F. Zuccotti) - *La condizione del testimone nel diritto processuale criminale romano di età tardo imperiale* (U. Vincenti) - *Spose, madri, nubili, vedove: echi patristici nella legislazione tardo imperiale* (A. Biscardi) - *Leone I le donne e l'error iuris* (R. Martini) - *La ripudianda (in margine a CTh. 3.16.1)* (C. Venturini) - *'Viduae' e 'coetus viduarum' nella Chiesa primitiva e nella normazione dei primi imperatori cristiani* (R. Bruno Siola) - *A proposito delle unioni tra liberi e schiavi nella legislazione costantiniana* (M. Navarra) - *Rapports juridiques entre concubins dans le droit romain tardif (donations, 'actio furti', successions)* (E. Karabélias) - *Die Gesetzgebung Constantins zur Erwerbsfähigkeit der Konkubinenkinder* (H. Wieling) - *Vestali e vergini cristiane* (L. Desanti) - *Sull'accesso delle donne agli ordini sacri nella Chiesa primitiva* (F.M. de Robertis) - *Lo 'status' delle diaconesse nella legislazione giustiniana* (P.G. Caron) - *Natalità e legislazione tardoimperiale* (A.D. Manfredini) - *Su di una 'misteriosa lex' in Cl. 5.37.22 pr.* (A. Lovato) - *Osservazioni sulla situazione giuridica dei liberti 'latini' nel Codice Teodosiano: a proposito di CTh. 2.22.1* (G.L. Falchi) - *A proposito della 'relatio' 49 di Q. Aurelio Simmaco* (S. Giglio) - *Il centralismo amministrativo del tardo impero* (G. Nocera) - *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi* (A. Dell'Oro) - *Remarques sur un revers constantinien de l'atelier de Rome* (A. Chastagnol) - *Die sortes sangallenses. Eine Quelle zur spätantiken Sozialgeschichte* (A. Demandt) - *L'iniuria' nel diritto penale del quarto e quinto secolo* (G. Bassanelli Sommariva) - *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del principato fino a Costanzo II* (C. Castello) - *'Servi fugitivi in ecclesia'. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale* (G. Barone Adesi) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. IX [Napoli 1993] - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi per l'inaugurazione - Patrimonio e demanio nel diritto del tardo impero* (G. Nocera) - *Les sources littéraires comme témoin de la transformation de la propriété dans l'antiquité tardive* (F. Paschoud) - *Appunti per una storia della proprietà fondiaria nel tardo impero* (D. Vera) - *Proprietà e possesso nell'indagine positiva sul diritto del tardo impero* (A. Biscardi) - *Le influenze del diritto postclassico nella configurazione del rapporto superficario* (F. Pastori) - *Proprietà secolare e proprietà ecclesiale nel pensiero*

di S. Ambrogio (R. Bruno Siola) - *Deposita pietatis. Problemi dell'organizzazione economica in comunità cristiane tra II e III secolo* (M. Mazza) - *Dal dibattito cristiano sulla destinazione dei beni economici alla configurazione in termini di persona delle venerabiles domus destinate piis causis* (G. Barone Adesi) - *Constantinische Schenkungen* (H. Wieling) - *Nolo munera ista* (Aug., Sermon. 335. 3): eredità e donazioni in Agostino (L. De Salvo) - *Su alcuni aspetti della testamenti factio passiva dei clerici* (R. Martini) - *Maternum patrimonium* (Revisión de CTh. 8.18.1 y 8.18.2) (P. Fuenteseca) - *Alcune considerazioni di Antonio Rosmini sull'appartenenza dei beni ecclesiastici nel tardo impero* (M. Balestri Fumagalli) - *Gli effetti della denuntiatio litis nel processo di rivendica tardo imperiale* (U. Vincenti) - *Ius armorum. Polizie cittadine e grandi proprietari nell'Oriente tardoantico* (A. Lewin) - *Tra rappresentazioni tradizionali e nuove prospettive. Considerazioni conclusive* (M. Sargenti) - *Flavia Constantiana Hispellum. Il tempio ed il pontefice della gente flavia costantiniana* (G. Forni) - *Constantinus Maximus Augustus: Zur Propaganda des Siegers über Maxentius* (T. Grünwald) - *L'impôt des proxénètes* (A. Chastagnol) - *Civiliter vel criminaliter agere. Los precedentes jurisprudenciales de la constitución de Valente, Graciano y Valentiniano del año 378* (CTh. 9.20.1 = CI. 9.31.1) (M.J. García Garrido-F. Reinoso Barbero) - *Il colosso di Barletta ed il codice di Teodosio II* (G. Purpura) - *Una nueva lectura de las instrucciones de Justiniano sobre la repetición de textos* (F. Reinoso Barbero) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. X [Napoli 1995] - in onore di Arnaldo Biscardi - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Discorsi di saluto - Tardo antico, Basso Impero, Impero bizantino* (M. Amelotti) - *Die Krisen des späten Imperiums. Bemerkungen zu einem historiographischen Modell* (F. Wieacker) - *L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia* (P. Siniscalco) - *Costantino 'eretico'. Difesa della 'ortodossia' e anticostantinianesimo in età teodosiana* (V. Aiello) - *Costanzo II, i Costantinidi e gli storici ecclesiastici. Una 'Constantinopolitan Connection'?* (M. Mazza) - *Zur 'Apotheose' des Herrschers in der Spätantike* (L. Schumacher) - *Distruzioni dei templi nella tarda antichità. Un problema politico, culturale e sociale* (R. Klein) - *L'idea politica greco-romana e il Cristianesimo: polis o kosmopolis?* (P. Fuenteseca) - *Dai consilia principum al consistorium* (F. Amarelli) - *Il «consistorium» imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli V e VI* (G.L. Falchi) - *Il conflitto di Giovanni Crisostomo con la corte imperiale. Per una rilettura delle fonti* (M. Naldini) - *Zum kaiserzeitlichen Leistungs- und Rangdenken in Staat und Kirche* (R. Rilinger) - *Monachesimo e gerarchie ecclesiastiche nel IV-V secolo: rapporti, tensioni, alleanze* (M. Forlin Patrucco) - *Characteristics of the Late Roman Empire* (B. Sirks) - *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali* (L. De Salvo) - *Su alcune singolari figure di 'patroni'* (R. Martini) - *Nuovi spunti sulle fonti del diritto nell'età del tardo Impero* (A. Biscardi) - *«Rerum natura» nel periodo postclassico* (H. Wagner) - *Considerazioni sull'uso delle fonti letterarie per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali. Secondo contributo* (P. Silli) - *Sulle origini della Notitia dignitatum* (G. Purpura) - *A proposito delle constitutiones Sirmondianae* (M.R. Cimma) - *Osservazioni preliminari sulla tradizione ecclesiastica della legislazione tardoimperiale* (G. Barone Adesi) - *Constitutiones Divae Memoriae Marciani in Synodo Calchedonensi* (E. Dovero) - *Il problema della dipendenza agraria e l'origine del colonato tardoantico* (A. Marcone)

- *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del IV secolo* (P. Rosafo) - *Il suffragium dell'imperatore Giuliano e di Teodosio I* (N. Hayashi) - *Gli inizi della proprietà monastica nella legislazione del Tardo Impero* (P.G. Caron) - *Aspetti della politica monetaria nel IV secolo* (E. Lo Cascio) - *L'obbligo di vendere lo schiavo cristiano alla Chiesa e la clausola del competens pretium* (G. de Bonfils) - *Sugli schiavi ordinati 'invito domino'* (A.D. Manfredini) - *L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su CTh. 9.40.13* (G. Bassanelli Sommariva) - *Gericht über den Bischof von Rom. Ein Problem der kirchlichen und der staatlichen Justiz in der Spätantike* (K.M. Girardet) - *Aspetti della repressione criminale agli inizi del V secolo: riflessioni su Aug., Ep. IX\** (M.G. Bianchini) - *Sub iudice subpliciorum. Notazioni sul diritto di punire nella società tardoantica* (S. Toscano) - *El delito tardío de barbarización «de habitu de extero usu Romae prohibito»* (J.L. Murga) - *Il mondo dei ginnasi nell'epoca tardoantica* (A. Lewin) - *La discesa dell'anima in Servio. Un esempio della reazione filosofico-religiosa pagana* (A. Setaioli) - *Spätromisches Hochschulwesen* (A. Demandt) - *Astrologi: eretici o pagani? Un problema esegetico* (L. Desanti) - *Il passato nelle costituzioni programmatiche di Giustiniano* (M. Campolunghi) - *Il significato del tardo impero. Considerazioni conclusive* (M. Sargenti) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. XI [Napoli 1996] - in onore di Felix B.J. Wubbe - SOMMARIO: *Chronique* (B. Sirks) - *Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - I rescritti nel processo del IV e V secolo* (F. De Marini Avonzo) - *Il giudicato penale e la sua esecuzione* (G. Bassanelli Sommariva) - *L'appello e altri mezzi processuali sotto l'Imperatore Costantino I* (N. Hayashi) - *Note sulla pretesa scomparsa della giurisdizione d'appello senatoria in età postclassica* (F. Arcaria) - *In tema di appellatio nella legislazione tardo imperiale* (F. Pergami) - *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana* (T. Spagnuolo Vigorita) - *Delazione criminale o fiscale in alcune costituzioni di Costantino?* (S. Pietrini) - *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica* (R. Soraci) - *I tribunali della Chiesa nel diritto del Tardo Impero* (P.G. Caron) - *Der Staat im Dienst der kirchlichen Gerichtsbarkeit* (K.M. Girardet) - *Zeugnenbeweis und Sozialstruktur in der römischen Kaiserzeit* (R. Rilinger) - *Potentiores e abusi processuali* (G. Santucci) - *Sub eculeo incurvus: tortura e pena di morte nella società tardo romana* (A. Arce) - *I prefetti del pretorio degli anni 355-363: indagine prosopografica, funzioni, rapporti con gli imperatori* (M. Moro) - *I luoghi dell'amministrazione della giustizia nella tarda antichità* (G. Dareggi) - *Avvocati nell'antica Salona* (A. Smodlaka Kotur) - *Advokaten im Spätantiken Rom* (H. Wieling) - *Studium iudicandi e iudicum advocatorumque pravitatis nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino* (M. Caltabiano) - *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio* (L. De Salvo) - *Die Ermordung der Philosophin Hypatia. Zum Kampf um die politische Macht in Alexandria* (R. Klein) - *Considerazioni sull'epistola 7\* (227) di S. Agostino, recentemente scoperta* (P. Silli) - *Casi di ordinaria giustizia nelle epistole Divyae di Agostino* (S. Toscano) - *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli Anekdotai di Procopio* (F. Goria) - *Stabilizzazione giuridica e acquisizione culturale del Teodosiano: spunti in Socrate 'scholastikos'* (E. Dovere) - *La legislación tardo-imperial entre el 11 de enero del [305] <306> (CI. 5.42.5) y el 29 de agosto del 312 (FV. 32)* (F. Betancourt) - *Sulle azioni di furto e di rapina nell'esperienza giustiniana* (A. Lovato) - *Ein*

*byzantinisches Musterbuch und die Justizverwaltung im byzantinischen Italien* (B. Sirks) - *Influssi della giustizia bizantina sul diritto medievale dei popoli slavi* (H. Wagner) - *Il processo nel tardo impero. Considerazioni conclusive* (M. Sargenti) - *Personalità e culto della personalità negli epitafi di Silla e Scipione l'Africano* (A. Setaioli) - INDICI: a) Indice delle fonti - b) Indice generale.

Vol. XII [Napoli 1998] - in onore di Manlio Sargenti - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto - Per l'inaugurazione* (Giuliano Crifò) - *Discorsi di saluto - Moneta e credito nella Roma del Primo Impero* (P. Ciocca) - *Economia e finanza tra pubblico e privato nella normativa del Tardo Impero* (M. Sargenti) - *Huit questions pour une histoire financière de l'antiquité tardive* (J. Andreau) - *Les métiers de la banque entre public et privé (IV<sup>e</sup>-VII<sup>e</sup> siècle)* (J.-M. Carrié) - *Circolazione ed inflazione nel IV secolo d.C.* (F. De Martino) - *Considerazioni su circolazione monetaria, prezzi e fiscalità nel IV secolo* (E. Lo Cascio) - *L'or dans la circulation monétaire de l'empire romain au IV<sup>e</sup> siècle d'après les textes législatifs* (C. Vogler) - *Discounts, Weight standards, and the exchangerate between gold and copper: insights into the monetary process of the sixth century* (A. Banaji) - *Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II* (P. Cuneo) - *Quali argentarii al Foro Boario* (G. Dareggi) - *Persistenza di negozi bancari nelle fonti giuridiche tra la fine del III e i primi decenni del V secolo d.C.* (A. Petrucci) - *Qualche osservazione a proposito dei cd. Collectarii* (R. Martini) - *Cristianesimo e impiego delle ricchezze: l'insegnamento di Gesù e le esortazioni dei padri* (F. Amarelli) - *L'esenzione fiscale del clero nella legislazione degli imperatori romani cristiani* (P.G. Caron) - *L'Oikovoječiv di Giovanni Crisostomo* (L. De Salvo) - *La brama di ricchezza e l'oppressione dei cittadini: finanze e amministrazione nella visione costituzionale dell'anonimo De rebus bellicis* (S.-A. Fusco) - *Interessi nella tarda antichità* (N. Hayashi) - *Banchieri e limite delle usurae* (P. Gröschler) - *Il prestito ad 'interessi marittimi' nel Tardo Impero* (V. Giuffrè) - *In merito alla «privatizzazione» del patrimonium* (M.V. Giangrieco Pessi) - *The management of public loans of towns (the cura kalendarii) and of their finances in general* (B. Sirks) - *Similitudines constitutionum: pubblicità nelle vendite e donazioni dei fondi* (M.J. García Garrido-F.F. de Buján) - *La petitio fiscale nell'organizzazione finanziaria da Costantino a Teodosio II* (F. Mercogliano) - *Interesse pubblico e tutela del privato nella legislazione tardoimperiale in materia di processo fiscale* (F. Pergami) - *Monetary Theory and Roman History* (M. de Cecco) - *Sul luogo del ritrovamento del rescritto costantiniano di Spello* (L. Sensi) - INDICI: a) Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.

Vol. XIII [Napoli 2001] - in memoria di André Chastagnol - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - L'uso delle fonti giuridiche nell'opera di André Chastagnol* (G. Crifò) - *Manifestazioni ideologiche e formali del centralismo in età tetrarchica* (G. Dareggi) - "... *Là dov'è l'imperatore*" ovvero: *il decentramento della centralità* (S.-A. Fusco) - *Promotionszeremoniell und Personalpolitik an kaiserlichen Residenzen* (E. Herrmann-Otto) - *Commune imperium divisus tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo* (G. de Bonfils) - *I rapporti tra centro e periferia in epoca costantiniana. L'origine del magister officiorum* (V. Aiello) - *Unità e separazione: la legislazione dei*

*Costantinidi* (P. Cuneo) - *Centralismo e decentramento nell'attività giurisdizionale della tarda antichità* (F. Pergami) - *Giurisdizione e fisco nelle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco* (S. Giglio) - *Sul centralismo amministrativo di Teoderico. Il governo della Spagna in età ostrogota* (A. Mancinelli) - *Centralismo e autonomie alla luce di un caso di trasporto di derrate* (C. Beyer Fusco) - *Autonomia doganale nella tarda antichità. Intorno a CIL 3.7151-7152* (G.D. Merola) - *La tavola di Trinitapoli e il problema dei reliqua in età valentiniana* (L. Di Paola) - *L'incidence de la fiscalité sur les divisions territoriales de l'empire tardif* (J.-M. Carrié) - *Immagini tardoantiche del fisco negli "Hermeneumata" di Sponheim* (F. Mercogliano) - *La tensione in Occidente tra il nascente centralismo della Chiesa e quello statale* (J. Martin) - *I rapporti tra l'autorità statale e le autorità ecclesiastiche periferiche in Italia nell'età del tardo impero* (P.G. Caron) - *Aequitas contra ius? Il fermo richiamo di Costantino al rigor iuris contro le facili aperture - nelle fonti precedenti - alla ratio aequitatis* (F.M. de Robertis) - *Sui Concili della Chiesa convocati da Costantino* (C. Castello) - *Rapporti tra le chiese d'Africa e la corte imperiale: alcune riflessioni sulle lettere 19\* e 22\* di S. Agostino* (M. Caltabiano) - *Contestazione religiosa e regionalismo: la medicina legum in Oriente a metà del V secolo* (E. Dovere) - *Il monaco e il vescovo* (C. Neri) - *Pecunia aut indigno servitio (De divitiis 6.2): la carriera burocratica nel giudizio di un moralista cristiano* (S. Toscano) - *Vers la fin de l'autonomie municipale: le nivellement des statuts des cités de Gallien à Constantin* (Cl. Lepelley) - *Intervento sulla relazione del prof. Lepelley* (N. Hayashi) - *Città e campagne del Norditalia: una "storia spezzata"?* (L. Cracco Ruggini) - *L'ideologia contro la crisi: due città della Liguria interna tardoantica. Aquae Statiellae o il coraggio del cambiamento* (S. Giorcelli Bersani) - *L'ideologia contro la crisi: due città della Liguria interna tardoantica. Forum Iulii Iriensium o la fiducia di un modello antico* (S. Roda) - *Il curialato nella legislazione di Onorio* (R. Soraci) - *Rigore tributario e politica municipale nella legislazione di Valentiniano III* (F. Elia) - *Il dossier di Publio Ampelio* (A. Lewin) - *Equilibri tra "centro" e "periferia" nelle costituzioni tardoimperiali del IV-V secolo d.C.* (M. Navarra) - *Paganesimo politico e politica edilizia: la cura urbis nella tarda antichità* (R. Lizzi) - *Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero* (R. Martini) - *Der Widerstand des Bischofs von Caesarea gegen die Teilung der Provinz Kappadokien im Jahre 371/372* (R. Klein) - *Funzionari ed élites locali. Gli ἄρχοντες di Libanio* (L. De Salvo) - *Die lex Rhodia de iactu* (H. Wagner) - *Per un diritto amministrativo romano* (F. Lucrezi) - *Noi e il tardo impero: problemi attuali ed esperienze del passato* (F. Spantigati) - *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future* (M. Sargenti) - **INDICI:** a) *Indice delle fonti* - *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* - *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - b) *Indice generale.*

Vol. XIV [Napoli 2003] - in memoria di Guglielmo Nocera - **SOMMARIO:** *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto* - *Discorsi di saluto* - *L'armario del filologo ed i testi giuridici* (P. Mari) - *Observations on the Theodosian Code: Lex generalis, validity of laws* (B. Sirks) - *Differenze di "sistema" fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell'uno e dell'altro codice* (A. Giomaro) - *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani* (G. Bassanelli Sommariva) - *Intorno alla composizione di alcuni titoli del*

*Codice Teodosiano* (M. Bianchini) - *Il titolo CTh. 1.29 De defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano* (E. Silvestrova) - *La 'grande lacuna' - per la materia privatistica - nel Codice Teodosiano* (F.M. de Robertis) - *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio* (P.O. Cuneo) - *La relatio-consultatio nel regime delle impugnazioni tra il IV e il V secolo d.C.* (A. Demicheli) - *Intervento sulla relazione Demicheli* (F. Arcaria) - *Intervento sulla relazione Demicheli* (S. Giglio) - *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescripta ad preces emissa* (L. Maggio) - *Ancora a proposito della competenza d'appello del senato in età Tardoimperiale* (F. Pergami) - *Cronaca di un fortunato incontro* (G. de Bonfils) - *Una ricognizione sui Tituli ex corpore Ulpiani* (F. Mercogliano) - *¿Nueva edición crítica de Fragmenta Vaticana?* (F. Betancourt) - *Sulla data di redazione della Collatio alla luce di due costituzioni costantiniane* (F. Lucrezi) - *Qualche osservazione a proposito della c.d. Epitome Gai* (R. Martini) - *El breviario de Alarico: ¿fuente del derecho romano tardío o fuente del derecho visigodo?* (M. Bueno) - *Late Antiquity, the Rejection of 'Decline', and Multiculturalism* (W. Liebetuschuetz) - *Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium alaricianum* (D. Liebs) - *Per la storia della tradizione e la critica del testo delle istituzioni di Giustiniano* (V. Crescenzi) - *Conclusioni* (F. De Marini Avonzo) - **INDICI:** *a*) Indice delle fonti - *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* - *Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - *b*) Indice generale.

Vol. XV [Napoli 2005] - in onore di Carlo Castello - **SOMMARIO:** *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggi di saluto - Discorsi di saluto - From Synodal Petition to Imperial Constitution: Ambrose, Epistula extra collectionem 7 and Collectio Avellana* (J.H.W.G. Liebetuschuetz) - *La Consultatio cuiusdam iurisconsulti e alcuni problemi del Codex Gregorianus* (M.U. Sperandio) - *Lex Dei e comparazione giuridica* (F. Lucrezi) - *Prime postille all'armario del filologo* (P. Mari) - *Per la storia del diritto associativo tardoclassico: la testimonianza di Tertulliano* (S. Randazzo) - *Ci sono testimonianze giuridiche nelle fonti monastiche?* (C. Neri) - *Legitimis haeredibus exclusis (De divitiis 17.2): la caccia all'eredità tra diritto e morale* (S. Toscano) - *Disposizioni fiscali nella testimonianza di Temistio* (L. De Salvo) - *Ἡ εἰς τοὺς πτωκοὺς ἐπικοπία (Lib., Or. XLVI.21). Rapporto tra legislazione imperiale e decreti municipali* (M. Casella) - *Riferimenti giuridici nei sermones antiqui fulgenziani* (M. Felici) - *Libri di dottrina romana e fonti papirologiche: riflessioni in margine ad alcune recenti acquisizioni* (L. Migliardi Zingale) - *Diritto e papiri: nuovi pareri giurisprudenziali da Phaun. III 45* (F. D'Ippolito-F. Nasti) - *D. 43.10.1: ex astunomikou monobiblou tou Papinianou* (R. Martini) - *Vittore di Vita e la legislazione vandala in Africa* (V. Aiello) - *Testi patristici per la storia del matrimonio romano* (P.O. Cuneo) - *Gli interventi legislativi in materia di artifices artium nel quadro della cultura artistica del IV secolo d.C.* (G. Dareggi) - *Una tradizione testuale indipendente della Lex Romana Visigothorum* (P. Bianchi) - *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità* (F. Pergami) - *Prodotti alimentari in testi giuridici e medico-dietetici: i casi del liquamen e del laridum* (P. Paolucci) - *Riferimenti normativi nell'epistolario di Teodoro di Cirro* (L. Di Paola) - *Similitudines codicum (las geminaciones y similitudes textuales en el Código Teodosiano y las coincidencias con el Código de Justiniano)* (M.J. García Garrido) - *Instruction in Late Antiquity,*

*the Law and Theology* (B. Sirks) - *Sozomeno, il vescovo, la colpa. Un caso di vescovi curiali* (B. Bellomo) - INDICI: a) Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.

Vol. XVI [Napoli 2007] - in onore di Manuel J. García Garrido - SOMMARIO: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di saluto - Per l'inaugurazione* (G. Crifò) - *Sulle tracce della scuola di Roma nel VI secolo* (F. De Marini Avonzo) - *Lo studio del diritto dal punto di vista dei retori* (R. Martini) - *Libanio, la retorica, il diritto* (L. De Salvo) - *Römischrechtliche Glut für ein Bischofsgericht in Burgund. Die Epitome parisina der Lex Romana Wisigothorum* (D. Liebs) - *Insegnamento e diritto a Roma tra IV e VI secolo* (L. Di Paola) - *Sulle sedi delle scuole di diritto nella pars Orientis nella tarda antichità* (G. Dareggi) - *Das Verhältnis von Rechtsunterricht und Rhetorikunterricht in der Antike und in der Spätantike - Ein Vergleich* (V.I. Langer) - *Observations on the Theodosian Code V: What did the Senate of Rome confirm on Dec. 25th, 438? What did Commission of 429 do?* (B. Sirks) - *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del Libro siro-romano di diritto* (F. Goria) - *'Collatio' e traduzioni della Bibbia* (F. Lucrezi) - *La successione dei legittimari e dei riservatari nel Libro Siro Romano di diritto* (G.L. Falchi) - *Il Querolus e il Codice Teodosiano (violazione di sepolcro, adulterio e ius gentium)* (P. Paolucci) - *Archivi e publica fides. Alcune riflessioni sulla autenticità e conservazione degli atti della Collatio Carthaginiensis (CTh. 16.5.55)* (S. Tarozzi) - *Alcuni problemi relativi ai costituzionari* (L. Atzeri) - *Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative: il caso del Teodosiano* (V. Crescenzi) - *Alla corte dell'imperatore: Q. Aurelio Simmaco e i suoi amici quaestores* (R. Lizzi Testa) - *Cultura giuridica e formazione tecnica: il caso degli architecti* (V. Aiello) - *Leges et iura nei codices artis mensoriae* (M. Pavese) - *Roma, Bisanzio, Europa. Scuole di diritto e codici: terreno di lotta politica* (F. Spantigati) - *Catene di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni* (L. Migliardi Zingale) - *Il 'codex' e la divisione per 'tituli'* (M.U. Sperandio) - *El binomio lenguaje-derecho a propósito de separatio bonorum* (L. Gutiérrez Masson) - *La diversa collocazione del De calumniatoribus: scuola o pratica giudiziale?* (A.M. Giomaro) - *Alcune problematiche di codificazione in tema di eredità* (P.O. Cuneo) - *Dall'apprendimento 'pagano' all'insegnamento 'cristiano': Giovanni Crisostomo e la scuola* (C. Neri) - *Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo criminale in età tardoantica* (F. Pergami) - INDICI: a) Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.

Vol. XVII [Roma 2010] - in onore di Giuliano Crifò - Sommario: *Chronique* (F.B.J. Wubbe) - *Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica - Discorsi di saluto - Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica* (M. Amelotti) - *Il testamento tardoromano tra Oriente e Occidente: alcune riflessioni sui documenti della prassi* (L. Migliardi Zingale) - *Persona e libertà religiosa fra l'editto di Serdica e l'editto di Milano* (M. Sordi) - *Homo e persona. Inherent Dignity e Menschenwürde* (A. Donati) - *Il principio giusnaturalistico "omnes homines aequales sunt" nella realtà sociale tardoantica* (F. Elia) - *Wie Kaiser Konstantin die germanische*

*Auflassung erfand* (H. Wieling) - *La legislazione del tardoantico in materia di disposizioni testamentarie in favore dei poveri* (A. Metro) - *Considerazioni sulla continuatio della legislazione visigotica: aspetti interni ed esterni* (J.L. Cañizar Palacios) - *Sant'Epifanio vescovo di Pavia e i re barbari. Diritto e società al tramonto dell'impero d'Occidente nella lettura di Ennodio* (P.O. Cuneo) - *La donna, il diritto e il patrimonio nella testimonianza libaniana* (M. Casella) - *Intorno ad alcune questioni ereditarie tardoantiche* (L. Di Paola) - *Agostino e il rispetto del patrimonio familiare* (M. Caltabiano) - *Successione e suicidio per taedium vitae* (P. Mari) - *Note in tema di pubblicità personale: la registrazione dei decessi a Roma* (F. Fasolino) - *Eredità e successione dei "morti al mondo"* (C. Neri) - *La quota per l'anima da Basilio ad Agostino* (L. De Salvo) - *Disposizioni in bonum animae e "quota per l'anima" in Oriente tra IV e X secolo* (A. Demicheli) - *Osservazioni sul titolo XVI della Collatio (De legitima successione)* (F. Lucrezi) - *In tema di collazione ereditaria nel tardoantico* (F. Pulitanò) - *Hereditas delata tantum... non transmittitur ad heredes* (F. Galgano) - *Sui lasciti a 'incertae personae'. Note a I. 2.20.25* (A. Petito) - *Innovazione e conservazione in un provvedimento di Graziano in materia di cessio bonorum* (M. Del Genio) - *Mandrogeronte e... "quantum ad personam Queroli spectat"* (P. Paolucci) - *L'attrazione del principio di successione naturale nell'avvicendamento al vertice dell'istituzione imperiale* (F. Amarelli) - *Eredi del cielo: le dimensioni di un topos* (S. Toscano) - *Collective Liability in Fiscal Matters in Late Antiquity?* (B. Sirks) - *Nuevas reflexiones sobre los estratos casuísticos* (M.J. García Garrido) - *Il divieto di matrimoni misti nel diritto germanico-romano* (D. Liebs) - *La maschera è il volto* (S. Faro) - *La successione delle donne nel Libro Siro-Romano* (R. Martini) - *Il regime dei bona damnatorum nel Codice Teodosiano* (G. Bassanelli Sommariva) - *Sulla praescriptio costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale* (P. Bianchi) - *La protección del honor de la persona: el edicto de convicio* (M.J. Bravo Bosch) - *1924: un progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali* (P. Fruttini) - *Caput come persona nella legislazione imperiale* (S. Giglio) - *Creditori e debitori nel IV sec. d.C.: un macabro caso di esecuzione personale* (M. Navarra) - *Il "cesarismo" di Augusto* (R. Orena) - *La testamenti factio passiva dei chierici nelle Novelle postteodosiane* (F. Pergami) - *Le costituzioni geminae (o costituzioni geminatae) nel Codex Repetitae Praelectionis di Giustiniano* (S. Rodaro) - *Sullo scopo delle codificazioni tardoantiche, I: i 'codices' dell'età diocleziana* (M.U. Sperandio) - *Considerazioni conclusive* (A. Palazzo) - *L'eredità del potere. Considerazioni su un principio da Costantino a Teodosio* (V. Aiello) - *La persona e il suo diritto* (G.L. Falchi) - *Appunti sull'amministrazione municipale nell'età di Costantino* (M. Felici) - *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana* (S.-A. Fusco) - *L'esposizione dei figli nel tardo impero: alcune considerazioni* (C. Lorenzi) - *Persona e diritto romano. Elementi per un'archeologia giuridica del concetto* (O. Sacchi) - **INDICI: a)** *Indice delle fonti - Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b)* *Indice generale.*

Vol. XVIII [Roma 2012] - in onore di Remo Martini - **SOMMARIO:** *Cronaca* (S. Pietrini) - *Discorsi di saluto - Per l'inaugurazione* (G. Crifò) - *'Hominum gratia'* (R. Quadrato) - *Il termine 'persona' nelle Istituzioni di Giustiniano e la sua traduzione*

nella *Parafrasi di Teofilo* (S. Tarozzi) - *Non de personis, sed de ipsis locis, quae apta videbantur, explicui* (Cassiod., *Var. praef.* 5.7-8). *Persona e personae in Cassiodoro* (L. Di Paola) - *Tra religione tradizionale e impulsi cristiani: il percorso normativo di un giovane imperatore* (I. Fargnoli) - *La limitación de los derechos testamentarios a los maniqueos en las leyes del Codex Theodosianus* (M.V. Escribano Paño) - *Liberté individuelle et mariage: la position d'Ambroise de Milan* (D. Martinetti-Lhuillier) - *Lo 'status' delle 'personae' e la forma del matrimonio nella legislazione del tardo impero* (R. Astolfi) - *Οὐδεὶς οὖν ἐλεύθερον* (*Lib.*, *Or.* XXV 71). *Libertà e dignità nell'Antiochia del IV secolo d.C.* (M. Casella) - *Innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur* [CTh. 9.16.3] (I. Bitto) - *Il De conceptu fra letteratura ginecologica tardoantica in lingua latina e giurisprudenza coeva* (P. Paolucci) - *La vigenza delle excusationes tutelarum dai giuristi severiani a Giustiniano* (G. Viarengo) - *Constantine and Slavery: libertas and the Fusion of Roman and Christian Values* (N. Lenski) - *Marchio e marchiati nell'impero cristiano* (L. De Salvo) - *Inquinato e unioni miste per condizione sociale tra IV e V sec. Da una lettera (Ep. 5.19) di Sidonio Apollinare* (A. Demicheli) - *The Late Roman Colonus as persona iuris alieni* (A. Koptev) - *Oberlegungen zur rechtsstellung des emphyteuten* (F. Theisen) - *I mancipia nel registrum epistularum di Gregorio Magno* (E. Caliri) - *Mechasbefah lo tekhayeh* ("non viva la strega"). *La soppressione del reo tra sanzione personale e purificazione collettiva nel diritto mosaico* (F. Lucrezi) - *Selbstverkauf statt schuldnechtschaft im germanisch-römischen recht* (D. Liebs) - *Ratio aequitatis* (A. Lovato) - *Clemenza e rigore nei rapporti fra Stato e Chiesa nella seconda metà del quarto secolo d.C.* (F. Pergami) - *Principalis providentia e dissenso eutichiano: le leggi repressive del 452-455* (E. Dovero) - *Alle «radici» pagane dell'Europa: dall'Epitaphios di Pericle alla concezione pagana della civitas tardoantica* (F. Costabile) - *Considerazioni conclusive* (M. Amelotti) - **INDICI:** a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - *Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano* - Quaderni di lavoro - b) *Indice generale.*

Vol. XIX [Roma 2013] - in memoria di Franca de Marini Avonzo - *Discorsi di saluto - Evangelo, Impero, Cristianità. Ambiguità di un incontro* (F. Zanchini di Castiglionchio) - *La «crudeltà» nel Codice Teodosiano e i suoi fondamenti teologico-giuridici* (F. Zuccotti) - *Aspetti della politica religiosa dell'imperatore Onorio tra intolleranza e moderazione* (G. de Bonfils) - *Assoggettare per organizzare: varianti della subordinazione* (V. Crescenzi) - *Status corporum. Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI* (R. Rodríguez Lopez) - *Tortura y castigo en los panegíricos latinos* (J.L. Cañizar Palacios) - *Patetta, la Summa Perusina e la circolazione delle scritture normative nel Medioevo (secc. IX-XI)* (G. Diurni) - *Per l'edizione critica del codice di Giustiniano. Note a margine della riproduzione anastatica della Summa Perusina* (P. Mari) - *Kapitalstrafen im germanisch-römischen Recht* (D. Liebs) - *Agentes in rebus, Curios, Basileos, ophthalmoi, peuthenes e magistriani all'opera nel controllo dei corpi e delle menti* (L. Di Paola) - *Presunción moral y jurídica en torno al proceso de Prisciliano* (M.J. Bravo Bosch) - *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico* (S. Barbati) - *Il riverbero delle decretali nella normativa gallica tardoantica. Clero e sessualità* (R. Barcellona) - *Le châtement de l'adultère chez Ambroise de Milan* (D. Lhuillier Martinetti) - *"Una cum abominandis scripturis". Le "religioni del libro" e la "teologia politica"*

di Diocleziano (M.U. Sperandio) - *Impios libros ... publice conburi decernimus. El control de la palabra en la legislación de los ss. IV y V* (M.V. Escribano Paño) - *Quando gli eretici perseguitavano i cattolici. Torture e supplizi nell'Africa vandala* (V. Aiello) - *Il controllo delle coscienze: la repressione antiereticale nella disciplina novellare del 536* (R. Arcuri) - *Control de las mentes, función paradigmática de la pena y función simbólica del derecho en la experiencia jurídica romana* (L. Gutiérrez Masson) - *Necessitas iudicandi. Agostino e la tortura giudiziaria* (L. De Salvo) - *La potioris nominatio* (A. Metro) - *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica* (L. Minieri) - *La legge crudele. L'amministrazione della giustizia di Roma nel IV sec. d.C. tra amplificazione e realtà* (M. Casella) - *Il plagium nella Collatio* (F. Lucrezi) - *Ambiguità formale dei testi e 'controllo' della normazione: gli anni 475-477 a Costantinopoli* (E. Dove) - *Organizzazione giudiziaria e responsabilità dei funzionari imperiali nell'esercizio dell'attività giurisdizionale* (F. Pergami) - *Un percorso normativo in materia di controllo sessuale: l'adulterio della sponsa Christi (ad Gallos 3-4)* (T. Sardella) - *Sull'infanticidio nel diritto tardoimperiale* (C. Lorenzi) - *Alcune considerazioni sulla monografia di Arcadio Carisio in tema di testimonianza processuale* (M. Felici) - *Considerazioni conclusive* (G. Crifò) - INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - b) Indice generale.

Vol. XX [Roma 2014] - SOMMARIO: *Introduzione* (M. Campolunghi) - *In difesa della capitale. La miopia dell'espedito diocleziano, la lungimiranza della scelta di Costantino* (F. Amarelli) - *Deditio e battesimo. Sull'integrazione dei barbari nel tardo impero romano* (S. Esders) - *Cuando el bárbaro es romano y el romano es bárbaro* (J.L. Cañizar Palacios) - *Il razzismo nella tarda antichità e le sue ragioni scientifiche* (F. Zuccotti) - *Konstantins d. Gr. universalistisches christianisierungsprogramm und die Barbaren* (K.M. Girardet) - *Ecclesia catholica in republica: sulla configurazione etnica delle ecclesiae dei barbari stanziati nell'Impero romano* (G. Barone Adesi) - *Agostino e i barbari* (L. De Salvo) - *Alcune questioni giuridiche fra diritto romano e mondo barbarico nelle lettere di Sant'Agostino (Ep. 10<sup>o</sup> e 46)* (P.O. Cuneo Benatti) - *Per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum. Manicheismo e barbarità persiana in Coll. legum 15.3 e sopravvivenza del cliché in età giustiniana* (V.M. Minale) - *Rome and the "Barbarians" in Late Antique Gaul* (B. Sirks) - *Gli Arabi a Costantinopoli nel 378* (A.S. Lewin) - *Odoacre e Teoderico. Dalla reggenza della pars Occidentis al protettorato gotico* (O. Licandro) - *Unam et perpetuam pacem ... servari volumus. L'idea di pace e i rapporti internazionali in età giustiniana* (S. Puliatti) - *I Romani nella legislazione burgunda* (P. Mari) - *Le leges barbarorum e i regolamenti militari romani. Alcuni esempi e spunti per una ricerca* (L. Loschiavo) - *Osservazioni minime sulla composizione del titolo 'De infirmendis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt' del Teodosiano (15.14)* (A. Lovato) - *La prevalenza della madre nella chiamata alla tutela. Un aspetto innovativo della Lex Romana Burgundionum* (M. Carbone) - *Matrimonios entre provinciales y gentiles: quod in iis suspectum uel noxium detegitur, capitaliter expietur (CTh. 3.14.1. 370? 373?)* (M.V. Escribano Paño) - *Brevi cenni sulle categorie normative nel Codex Theodosianus e nella Interpretatio visigotica* (L. Di Cintio) - *In margine a CTh. 5.10.1 (= Brev. 5.8.1). Considerazioni sulle forme di cessione dei figli nella tarda antichità* (C. Lorenzi) - *Essere servi fugaces nei regni roma-*

*no-barbarici: la testimonianza di Ennodio* (L. Di Paola) - *Il procurato incendio nelle Leges Romanae Barbarorum e nella Collatio* (F. Lucrezi-L. Minieri) - *Semantica del lavoro in alcune compilazioni dell'età romano-barbarica* (V. Crescenzi) - *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del postliminium* (S. Barbati) - *La nozione di "barbaro nobile" nella Germania di Tacito tra ideologia e realtà istituzionali* (O. Sacchi) - *Chiesa, Impero, Barbari in una età di transizione* (P. Bellini) - *Roma e Troia nel distico di un anonimo poeta dell'Africa vandalica* (P. Paolucci) - *La responsabilità dei giudici nella Consultatio ante sententiam* (F. Pergami) - *CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3) e la sua Interpretatio: un confronto a proposito di 'recidivi'* (M. Navarra) - *Giuliano Crifò e l'Accademia Costantiniana* (S.-A. Fusco) - *L'Accademia di Giuliano Crifò* (S. Giglio) - **INDICI: a)** Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - **Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano** - Quaderni di lavoro - **b)** Indice generale.

Vol. XXI [Napoli 2016] - **SOMMARIO:** *La nascita della contemplazione dell'altro. Spunti del giurista per una o più riflessioni* (F. Amarelli) - *Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera* (J.-M. Carrié) - *Fronteras religiosas en Codex Theodosianus XVI: normativa y retórica* (M.V. Escribano Paño) - *I "barbari" nel tardoantico. Modalità e forme di assimilazione reciproca con i romani* (L. Di Paola) - *Integritas vs ambitus en la frontera* (J.L. Cañizar Palacios) - *Il territorio come centro di competenza: Codex Theodosianus e Interpretatio alariciana* (L. Di Cintio) - *La redemptio ab hostibus e lo status del redemptus* (S. Barbati) - *Frontiere e superamento delle frontiere: cristianesimo e integrazione nelle 'Storie contro i pagani' di Orosio* (T. Sardella) - *A proposito di commerci alle frontiere nel tardo impero romano* (L. De Salvo) - *Ciencia política, administración pública y legislación en el reinado de Justiniano* (R. Rodríguez López) - *Excepta annona limitaneorum. Una riflessione sulla condizione dei limitanei in età tardoantica* (L. Minieri) - *I sovrani goti e il ius commune nelle Variae di Cassiodoro Senatore* (S. Pietrini) - *Trasformazioni economiche e aspetti sociali del Norico nel V secolo attraverso la Vita Severini di Eugipio* (E. Caliri) - *Misure di austerità e disagio sociale nell'imminenza del foedus Gothicum del 382 d.C.* (P. Biavaschi) - *Ordinamento, appartenenze e alterità nel De redivo suo di Rutilio Namaziano* (E. Dovere) - *Lo statuto dell'alterità fra identità fluide e confini incerti. Salviano di Marsiglia, Sidonio Apollinare, Gregorio di Tours* (R. Barcellona) - *Apud barbaros romana humanitas* (Salv., gub. 5.21): *un nuovo paradigma di humanitas e di iustitia presso i barbari* (D. Lavalle) - *Lo straniero in diritto ebraico* (F. Lucrezi) - *Le costituzioni imperiali tardoantiche nella motivazione delle sentenze di Cassazione: due esempi* (E. Leccisi) - *L'impero e la 'ripa Gothica': vicende belliche, 'foedus' costantiniano, consacrazione ed esilio del vescovo dei cristiani in terra getica' (322-348 d.C.)* (M.U. Sperandio) - **INDICI: a)** Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - **Materiali per una palingenesi delle costituzioni del tardo impero romano** - Quaderni di lavoro - **b)** Indice generale.

Vol. XXII [Napoli 2017] - **in onore di Mariagrazia Bianchini** - **SOMMARIO:** *Problèmes de la terre dans l'Antiquité tardive : réalités archéologiques, structures agraires et normes juridiques* (J.-M. Carrié) - *Colonatus* (F. Amarelli) - *Le terre dei limitanei* (D. Liebs) - *Proprietà terriera, successione e religione nella legislazione dell'imperatore Decio. Un tentativo palingenetico* (I. Fargnoli) - *Proprietà contadi-*

na e abbandono delle terre. *Aspetti della legislazione tardoimperiale* (E. Franciosi) - *Disciplina del patronato e persistenza della piccola proprietà in età tardoantica* (S. Puliatti) - *Termini ad modum agri sine rigore sunt ordinati. Diritto, ars mensoria e confinazioni fondiarie in età tardoantica* (M.P. Pavese) - *Ager est, non terra. Dall'ager privatus alla forma agrimensorum: evoluzione di un paradigma tra natura, diritto, anomalismo e analogismo giuridico* (O. Sacchi) - *Aspetti rurali della Gallia di età merovingia in Gregorio di Tours* (L. De Salvo) - *Terrarum spatia vindicata: una nota a proposito di Cassiod., Var. 1.29* (L. Di Paola) - *Sul furto di terra nel Tardo Antico* (F. Lucrezi-L. Minieri) - *Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità d'insediamento dei barbari nei territori imperiali* (A. Lovato) - *Algunas cuestiones sobre los fundi limitotrophi y la percepción e idea de la frontera* (J.L. Cañizar Palacios) - *Da Roma all'Europa. Questioni sulle frontiere* (J.A. Bueno Delgado) - *A propos de la Lettre Divjak 8\* de Saint Augustin: normes et pratiques en matière de maîtrises foncières* (A. Laquerrière-Lacroix) - *Il regime giuridico della proprietà ecclesiastica dal 313 d.C. al 411 d.C.* (D. Annunziata) - *Terre e patrimonio ecclesiastico: i papiri di Ravenna. Una ricerca campione* (S. Tarozzi) - *Algunas reflexiones acerca del aprovisionamiento de agua potable en la antigüedad tardía* (E. Mataix Ferrándiz) - *Il valore della terra e il fideicommissum familiae relictum. Una configurazione giuridica motivata da fattori economici?* (U. Babusiaux) - *Cass., Var. 5.14.6, testimone di una riprovata prassi di elusione fiscale?* (S. Pietrini) - *Distribuzione della terra ai Goti. Contadini e barbari e l'evasione fiscale nella Tarda Antichità: cenni* (P. Bianchi) - *La difesa delle frontiere dell'impero nell'attività normativa imperiale* (F. Pergami) - INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.

Vol. XXIII [Napoli 2019] - in onore di Detlef Liebs - SOMMARIO: *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité tardive* (J.-M. Carrié-C. Freu) - *Professiones et artes, métiers publics, métiers privés* (C. Freu) - *La regolamentazione giuridica del lavoro: il caso dei metallarii tra sensibilità e indifferenza del legislatore imperiale verso la loro condizione* (F. Amarelli) - *Per un lessico giuridico dei lavori e dei lavoratori nel tardo antico* (L. Fascione) - *Der Beruf des Juristen in der Spätantike* (D. Liebs) - *Intelectualidad, cultura de la palabra y legislación: el papel de los retóricos y la construcción de la imagen pública del Augustus* (J.L. Cañizar Palacios) - *I mestieri della scrittura* (P. Mari) - *Minima de collegiis (corporibusque)* (V. Crescenzi) - *Universitas e corpus: ricostruzione lessicale nell'ambito delle corporazioni* (R. Siracusa) - *La matricula "corporativa" come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame* (M.L. Biccari) - *Lavorazione olearia e attività atletiche a Comum. Il caso dei iuvenes seu captatores* (R. Laurendi) - *Lavoro servile - lavoro libero* (G. Bassanelli Sommariva) - *Servi argentarii tra III e VI secolo d.C.* (F. Fasolino) - *Professione e posizione sociale dei veterinari nel mondo romano* (L. Minieri) - *Medicus amicus e strutture assistenziali nella tarda antichità* (C. Pennacchio) - *La disciplina del mestiere di attore nella tarda antichità* (G. Greco) - *Nota minima su Cass. 3.53.5-6 e le mercedi per l'aquilegus* (S. Pietrini) - *I gladiatori e il loro regime giuridico: traditio gladiatorum* (V. Carro) - *Su alcune attività lavorative dei barbari Arzuges* (Aug., Ep. 46) (L. Di Paola) - *Contingenti armati per la sorveglianza dei confini (e non solo), tra competenze ed abusi* (M. Felici) - *'Homines militares' nel tardo antico.*

*Scollamento di società civile e compagine militare. Immigrati, briganti, mercenari* (G. Zarro) - *Teoria e prassi del lavoro nella chiesa di età tardoantica* (L. De Salvo) - *Il dio demiurgo nel cristianesimo. Per una teologia delle arti banausiche* (V. Neri) - *Il lavoro dei monaci* (C. Lanza) - *Gymnaeciarii. A proposito della condizione giuridica della manodopera delle manifatture tessili imperiali* (M. Navarra) - *Brevi cenni in tema di crediti in natura e attività bancaria nel Tardoantico* (F. Fasolino) - *Las posesiones de los heréticos en Codex Theodosianus XVI: la normativa* (M.V. Escribano Paño) - INDICI: a) Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana - Materiali per una palinogenesi delle costituzioni del tardo impero romano - Quaderni di lavoro - b) Indice generale.



MATERIALI PER UNA PALINGENESI  
DELLE COSTITUZIONI  
DEL TARDO IMPERO ROMANO

SERIE PRIMA

1. *Auctores graeci et latini tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, a cura di R.B. Bruno Siola, S. Giglio e S. Lazzarini, Milano 1985.

*Auctores graeci et latini tardae aetatis (saec. IV-VI a.D.) quorum scripta ad propositum opus utilia videntur*, curantibus R.B. Bruno Siola, S. Giglio, S. Lazzarini, iterum curavit G.M. Facchetti, Milano 2000.

2. O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, ristampa anastatica con introduzione e tavole di raffronto a cura di M. Sargenti, Milano 1983.

3. *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, a cura di P. Silli, Milano 1987.

4. *Norme imperiali e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae, De Officiis, Orationes funebres*, a cura di M. Sargenti e R.B. Bruno Siola, Milano 1991.

5. *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, a cura di M. Navarra, Milano 1994.

6. S. PIETRINI, *Religio e Ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002.

7. *ACTI. Auxilium in Codices Theodosianum Iustinianumque investigandos*, a cura di I. Fagnoli, Milano 2009.

SERIE SECONDA

1. *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, a cura di F. Pergami, Milano 1993.

2. *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, a cura di P.O. Cuneo, Milano 1997.

SERIE TERZA (monografie)

1. S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-VI Secolo)*, Milano 1996.

2. F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano 2000.

3. A. BANFI, *Habent illi indices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005.



## QUADERNI DI LAVORO

1. *Determinazioni della tarda antichità*, Tavola Rotonda (Perugia, 18-19 ottobre 1990) in preparazione del X Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Marialuisa Navarra.

2. *I problemi dell'amministrazione della giustizia e esperienze processuali della tarda Antichità*, Tavola Rotonda (Perugia, 6-7 ottobre 1992) in preparazione dell'XI Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da G. Angeli.

3. *Finanza pubblica e privata, attività creditizia, attività bancaria nella tarda antichità*, Tavola Rotonda (Perugia, 28-29 ottobre 1994) in preparazione del XII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi.

4. *Centralismo e autonomie nel tardo impero romano*, Tavola Rotonda (Perugia, 4-5 ottobre 1996) in preparazione del XIII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Alessandro Mancinelli.

5/6. *Problemi di critica testuale per lo studio delle fonti della tarda antichità. La critica del testo e le fonti giuridiche*, Tavola rotonda (Perugia, 17 settembre 1998) in preparazione del XIV Convegno Internazionale, materiali raccolti da Carlo Lorenzi. *La critica del testo e le fonti non giuridiche*, Tavola rotonda (Perugia, 24-25 novembre 2000) in preparazione del XV Convegno Internazionale, materiali raccolti da Alessandro Mancinelli.

Simposio internazionale *XXV anni di studi sul Tardo antico (Spello, Teatro Civico, 18 settembre 1998)*, materiali di discussione raccolti da A. Mancinelli.

*1973-1998. Le premier quart de siècle de L'Accademia Costantiniana à vol d'oiseau*, par Felix B.J. Wubbe.

7. *Proposte di ricerca sul diritto della tarda antichità*, Tavola rotonda (Spello, 23-24 settembre 2002) in preparazione del XVI Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Marialuisa Navarra.

8. *Metodo successioni persona. Proposte di temi congressuali*, Tavola rotonda (Spello, 31 maggio-I giugno 2004) in preparazione del XVII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi.

11. *La tarda antichità e il suo diritto. Percorsi di studio*, Tavola rotonda (Spello, 25-26 giugno 2010) in preparazione del XX Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Paola Bianchi e da Silvia Rodaro.

12. *Una vita nell'università, una vita per l'università. Commemorazione scientifica di Giuliano Crifò; La tarda antichità fra diritto romano e diritti 'barbari'*, materiali di discussione raccolti da Carlo Lorenzi e da Marialuisa Navarra.

13. *Società e diritto tra Roma e barbari. Per un piano di ricerche sulla tarda antichità*, Tavola rotonda (Spello, 27-28 giugno 2014) in preparazione del XXII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari e da Giorgia Maragno.

14. *Ai confini del Tardoantico. Itinerari di studio*, Tavola rotonda (Spello, 24-25 giugno 2016) in preparazione del XXIII Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari e da Giorgia Maragno. *Manlio Sargenti, Presidente dell'Accademia. Ricordo nel centenario della nascita*, a cura di S. Di Genova.

15. *La burocrazia tardoantica. Profili per una ricerca*, Tavola rotonda (Spello, 22-23 giugno 2018) in preparazione del XXIV Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari.

16. *Verso il XXV Convegno. Prospettive di ricerca sulla tarda antichità*, Tavola rotonda (30-31 ottobre 2020) in preparazione del XXV Convegno Internazionale, materiali di discussione raccolti da Maria Luisa Biccari.

## Indice generale

JEAN-MICHEL CARRIÉ – PIERFRANCESCO PORENA, <i>La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare</i>	7
ANDREA LOVATO, <i>Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero romano in epoca tarda</i>	77
CARLO LANZA, «Chi risponde a chi» - «Chi fa che cosa» e l'amministrare nel tardoantico	103
FRANCESCO AMARELLI, <i>Spunti per uno studio dell'obiezione di coscienza nella tarda antichità</i>	131
VALERIO NERI, <i>I disertori nella società tardoantica</i>	141
MARÍA JOSÉ BRAVO BOSCH, <i>Exercitus hispanicus</i>	153
PAOLO MARI, <i>La pratica della scrittura nell'esercito romano</i>	171
FRANCESCO CASTAGNINO, <i>I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana</i>	183
DARIO ANNUNZIATA, <i>I militum delicta nell'opera De re militari di Menandro</i>	207
CECILIA RICCI – DONATO FASOLINI, <i>Magistri militum al tempo dei Valentiniani. Stabilità dinastica e promozione politica, tra epigrafia e iconografia</i>	223
ANDREA BERNIER, <i>I regolamenti della militia. Ripetizioni e conferme nella testimonianza del Codice Teodosiano</i>	249
SALVATORE PULIATTI, <i>Multum interest inter militarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana</i>	275
SANDRO-ANGELO FUSCO, <i>Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)</i>	293
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità</i>	327
LIETTA DE SALVO, <i>La burocrazia nel regno dei Franchi: la testimonianza di Gregorio di Tours (V-VI secolo)</i>	357

FRANCESCA GALGANO, <i>Feste, banchetti, cerimonie a Bisanzio. Le articolazioni amministrative nel cd. Kletorologion di Filoteo</i>	377
FRANCESCO ARCARIA, <i>Defensores quoque, quos graeci syndicos appellant. Il syndicus nell'impero romano tardoantico</i>	395
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>Nullum penitus honoratorum publica salutatione sine chlamydis indumento vicariam potestatem adire oportet (CTh. 1.15.16): apuntes sobre el vicarius Hispaniarum y sus funciones</i>	451
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo</i>	475
SANTO TOSCANO, <i>Su alcune figure dell'organizzazione giudiziaria tardoantica e sulle relative competenze</i>	519
ANNA MARIA GIOMARO, <i>La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici</i>	535
ALESSANDRO BARBERO, <i>Ancora sui comites di Costantino</i>	561
FRANCESCO LUCREZI – LUCIANO MINIERI, <i>Comes e commercium nella burocrazia del Tardo Antico: i comites commerciorum</i>	585
LORENA ATZERI, <i>La sanzione dell'infamia e il contrasto alla corruzione e al malgoverno nell'amministrazione tardoantica</i>	605
EMILIO CAROLI, <i>Rilievi sulla giurisdizione fiscale del comes rerum privatarum in età tardoantica</i>	633
FEDERICO PERGAMI, <i>Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità</i>	645
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale</i>	669
<i>Atti</i>	709
<i>Materiali</i>	727
<i>Quaderni</i>	729





Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di luglio 2021

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

